DELLA POTESTÀ, E DELLA POLITÌA DELLA CHIESA

TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI DI PIETRO GIANNONE

DEDICATI

AL PRINCIPE DEGLI APOSTOLI

DA

GIAN' ANTONIO BIANCHI DI LUCCA

FRATE OSSERVANTE DELL' ORDINE DE' MINORI.

TOMO II.

IN ROMA, MDCCXLV.

NELLA STAMPERIA DI PALLADE

APPRESSO NICCOLÒ, E MARCO PAGLIARINI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE
DE' LIBRI, E DE' PARAGRAFI.
LIBRO QUARTO,

LIBRO QUINTO.

LIBRO SESTO.

§.IV.

DELLA INDIRETTA DIPENDENZA

DELLA

POTESTÀ TEMPORALE

DEL REGNO,

DALLA

POTESTÀ SPIRITUALE

DEL SACERDOZIO

NELLA CRISTIANA RELIGIONE.

LIBRI VI.

Tom. II.

LIBRO QUARTO.

In cui si risponde agli esempli, ed alle autorità addotte da Monsignor Bossuet dal Secolo V. *sino al Secolo* XI.

Iccome dopo il cadimento del Romano Impero in Occidente, cadde ancora in gran parte ne' Cristiani Principi la Religione, non solo per la eresia de' Barbari, che le Provincie Occidentali dell' imperio occupando, e distraendole in varj Regni la Cattolica Religione perseguitarono, ma ancora per la malvagità degli Imperadori Orientali, molti de' quali l'eresie proteggendo, travaglio, e molestia grandissima alla Chiesa apportarono; così da questi esempli ferace materia ha trovata l'Autore della difesa da portare innanzi il suo argomento negativo, per cui dal non aver la Chiesa deposti questi Principi, ed usata la potestà indiretta sopra di loro conchiuder pretende, che ella

conosceſſe allora, che tal potere non le conveniva. Pregio adunque dell' opera noſtra ſarà in queſto libro il dimoſtrare la vanità di queſto diſcorſo, e il far vedere, che la Chieſa non usò alcune volte queſto potere, non perche conoſceſſe, che ad eſſa non apparteneva, ma perche, o l' uſo di eſſo non ſarebbe ſtato opportuno alla utilità della Religione, o perche non appariva tale la malvagità de' Principi, per cui a lei conveniſſe di uſarlo; e che l' usò molto bene quando opportuno lo giudicò.

§. I.

Degli eſempli del quinto, e del ſeſto ſecolo recati da Monſignor Boſſuet.

S O M M A R I O.

I. *Ingiuſta riprenſione fatta da Monſignor Boſſuet di San Gregorio VII., ed eſempli, che egli adduce de' Principi eretici, e perſecutori della Religione nella fine del quinto, e nel principio del ſeſto ſecolo dalla Chieſa non depoſti.*

II. *Narrazione di Monſignor Boſſuet diſtrugge il ſuo medeſimo argomento dimoſtrando, che ne' tempi da lui eſpoſti eſſendo tutti i Principi Criſtiani univerſalmente eretici, non avea la Chieſa forze ſufficienti per uſare profittevolmente la ſua indiretta poteſtà ſopra alcuno di eſſi: onde ſi moſtra, che queſta medeſima neceſſità induſſe non ſolo i Veſcovi, ma anche i Romani Pontefici a riſpettar come legittimi Principi non pure gli Eretici, ma ancora i Tiranni, e i manifeſti uſurpatori dell' Imperio.*

III. *Ciò ſpecialmente ſi dimoſtra coll' eſempio di Baſiliſco tiranno, ed eretico, il quale da San Simplicio Papa fu trattato, ed onorato come legittimo Imperadore, non oſtante che ſi da quello, come da i ſucceſſori Romani Pontefici foſſe riputato tiranno, e ribelle del ſuo legittimo Signore, a cui tirannicamente avea uſurpato l' Imperio.*

ENZA saperſi a qual propoſito l' Autore della difeſa prendendo di mira San Gregorio VII. dove aſſeriſce eſſer ſtato l' Imperador Arcadio da Sant' Innocenzo I. ſcomunicato per aver conſentito nell' eſilio di San Giovan Griſoſtomo, dopo aver detto eſſer queſta ſcomunica, qual ſi trova appreſſo Niceforo, una mera impoſtura, conchiude, che comunque ſi voglia diſcorrere di eſſa è coſa certa, che da coloro, che la finſero non fu penſato, che quel Principe foſſe depoſto, o poteſſe deporſi dall' Imperio (*a*). Ma noi rimettendoci a quello, che ſu queſto punto abbiamo oſſervato di ſopra (*b*), ſolamente diciamo eſſere una aperta vanità il pretendere, che coloro, i quali finſero, che foſſe Arcadio ſcomunicato, doveſſero ancora aſſerire, che foſſe depoſto; quaſi la colpa di quel Principe qualunque foſſe nell' eſilio di San Giovan Griſoſtomo poteſſe meritare così la ſcomunica, come la depoſizione; e quaſi che ogni delitto, che ſi giudica degno della ſcomunica, poſſa egualmente riputarſi meritevole della depoſizione. Ma non meno di queſto Inetti ſono, ed eſtranei al noſtro caſo gli altri eſempli, che l' iſteſſo Autore adduce di Teodorico Ariano Re d' Italia, il quale difendendo gli Ariani fuora ancora del ſuo Imperio, minacciò di mandare a ferro, e a fuoco tutta l' Italia ſe dall' Imperador Giuſtino non ſi rendevano in Oriente le Chieſe tolte a quegli eretici, e coſtrinſe per tal cagione Giovanni Sommo Pontefice ad intraprendere una legazione in Coſtantinopoli per ottenere dal riferito Auguſto la reſtituzione delle dette Chieſe, e non eſſendo ſucceduta la legazione ſecondo il ſuo deſiderio fece morire in carcere l' iſteſſo Pontefice con due Senatori compagni di eſſo in quella ambaſciaria, uccidendo ancora in odio della Cattolica Religione Boezio, e Simmaco due chiari lumi e di Roma, e della Chieſa: di Unerico Re de' Wandali anche egli Ariano, moſtro di ferità, più crudel d' ogni fiera, nemico giurato della Cattolica fede, ed atrociſſimo perſecutore di eſſa nell' Africa: di Gondebaldo Re de' Borgognoni ſimilmente Ariano, e nemico della Cattolica fede: di Zenone Imperadore, il quale con quel ſuo empio editto, che nominò Enotico, cioè a dire unitivo, favorì l' ereſia degli Eutichiani, e condannò il Concilio Calcedonenſe: e finalmente di Anaſtaſio Imperadore eretico, e fautor degli eretici in Oriente.

(*a*) Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 6. (*b*) Vid. lib. 2. §. XI. num. 5.

te. Ma nulladimeno non ostante l'empietà di Teodorico, la Chiesa Romana, e il Romano Pontefice onorarono, e rispettarono sempre quel Principe come Re; e non ostante la crudel persecuzione mossa contra i Cattolici dall'empio Unerico, i Vescovi d'Africa lo riconobbero come Principe, prestando a lui quell' ossequio, quale a i Regi è dovuto, e l' istesso fecero i Vescovi di Francia rispetto a Gondebaldo. I Romani Pontefici quanto fu dal canto loro lasciarono regnare in pace Zenone trattandolo come Imperadore; e quantunque Anastasio fosse da Simmaco Romano Pontefice scomunicato, non fu mai minacciato della deposizione, anzi come legittimo Imperadore fu da Simmaco, e dagli altri Pontefici riconosciuto.

II. Ma così discorrendo l'Autore della difesa, non si accorge, che egli stesso distrugge il suo medesimo argomento: imperocche aprendoci la funesta scena del Mondo Cristiano nel fine del quinto, e nel principio del sesto secolo, e facendoci vedere, che non era nella Chiesa alcun Principe Cattolico in questi tempi, mentre le Provincie Occidentali del Romano Imperio occupate da' Barbari gemevano sotto il giogo di eretici usurpatori, l' Italia sotto Odoacre Erulo, e poi sotto Teodorico Ostrogoto, le Spagne, e la Gallia Narbonense sotto gli Ariani Vissigoti, l' Africa sotto gli inumanissimi Vandali, le Gallie Lionese, e Viennese sotto i Borgognoni, essendo tuttavia in questi tempi per la maggior parte pagane la Germania, e l' Inghilterra involte nel gentilesimo, e finalmente le Provincie d' Oriente sotto Zenone, e poi sotto Anastasio eretici Imperadori come egli afferma, ci dimostra manifestamente, che non avea forza la Chiesa per deporre alcuni di questi, o Tiranni, o Principi, che si fossero, e che inutilissima, e imprudentissima cosa averebbe fatta procedendo contro alcun di loro ad una risoluzione, che non solo non sarebbe stata difesa da verun altro di essi, ma averebbe tutti irritati alla di lei distruzione. Da chi ella averebbe potuto sperare ajuto per sostenerla? Quali sudditi averebbono profittevolmente ubbidito alle sue dichiarazioni, se tutti i Cattolici del Romano Imperio in Occidente erano per così dire in schiavitù, e regnavano i Barbari, che i Magistrati, e la milizia aveano, e seguivano la Religione de' loro Principi eretici? Oltre di che, come dimostrerà egli, che o gli Eruli, i quali sotto Odoacre l' Italia, o i Vandali, che sotto Genserico l' Africa, o altri Barbari, che sotto altri condottieri le Spagne, e le Gallie a guisa di ladroni occuparono, acquistassero legittimo diritto di signoria a i loro Regi sopra le Provincie del Romano Imperio usurpate, prima almeno, che un certo corso

so di lungo tempo fondasse ne' loro successori a titolo di prescrizione un legittimo titolo di signoria, e di sovranità nelle Provincie da essi invase? Ma se non può mettersi in dubbio, che per lungo tempo dappoi l'innondazione de' Barbari nel Romano Imperio non perderono gli Imperadori il diritto di sovranità sopra le Provincie da coloro occupate, non può neppur negarsi, che i Romani gementi sotto il giogo de' Barbari non erano allora obbligati per debito di coscienza a riconoscerli come loro legittimi Principi, e a prestar loro ubbidienza per questo titolo, così che se avesser potuto sottrarsi dal loro dominio non fosse stato loro lecito il farlo; ma per un altro riguardo, che non nasce dalla disciplina Cristiana, ma dalla ragion di natura eran tenuti di soffrire il coloro imperio, cioè, perche mancando loro le forze per opporsi a quelli profittevolmente, non doveano esporre a certo pericolo la vita con una inutile resistenza. Quindi del tutto fuor di proposito si adducono dal Bossuet gli esempli de' Padri, e de' Prelati della Chiesa, i quali sottoposti alla violenta tirannica dominazione degli Eruli, de' Vandali, o di altri Barbari eretici usurpatori delle Provincie Occidentali del Romano Imperio, gli rispettavano come Regi, ancorche da loro per cagione della Cattolica fede perseguitati fossero: imperocche è cosa certa, che coloro non erano legittimi Signori nè degli Stati, nè de' sudditi Romani; ma contuttociò erano in necessità i Prelati Cattolici di tollerare il coloro imperio per non esporre a maggior pericolo, e la Religione, e la vita. Questa medesima necessità obbligò alcuna volta i Santi Vescovi, e gli stessi Romani Pontefici a rispettare la potestà di coloro, che furono manifestamente tiranni, e usurpatori dell' Imperio, a i quali nulladimeno è cosa certa, che non eran tenuti per debito di coscienza ubbidire, ed averebber potuto lecitamente resistere con sottrarre i popoli dalla loro soggezione, e con riporli sotto l'ubbidienza de' loro legittimi signori, se fossero state profittevoli queste risoluzioni.

III. E come che di ciò possano molti esempli recarsi, basterà contuttociò riferirne uno di questi medesimi tempi, di cui favelliamo. L'anno del Signore CCCCLXXVI. imperando in Oriente Zenone Principe allora Cattolico benche di costume dissoluto, per opera di Verina Suocera di lui, cospirando con essa alcuni Senatori, fu da Basilisco della stessa Verina fratello eccitata contro l'Imperadore una fiera ribellione: per la quale non tenendosi Zenone sicuro nella regia, dove temea, che dalla Suocera fossero stati corrotti i Palatini, si ritirò in Calcedone colla moglie Augusta, e di lì sollecitamente fuggì in Isauria, senza però deporre le

le imperiali insegne. Fuggito l' Imperadore fu da' rubelli acclamato Basilisco, il quale non sì tosto assunse la porpora, che vomitò il suo veleno contro la Cattolica Religione restituendo nella sede Vescovale di Alessandria Timoteo Elnro uomo eretico, il quale avendo invasa la Chiesa di Alessandria vivente San Proterio Vescovo Alessandrino fatto da lui empiamente uccidere, era stato perciò da Lione Imperadore discacciato da quel seggio, e rilegato in Chersona; e nella sede di Antiochia Pietro Fullone uomo anche egli eretico, il quale dopo essersi intruso in quella Catedra, deposto, e condannato in un Sinodo, era stato dal medesimo Imperadore Lione rilegato in Oasi; e collocando Paolo nella sede di Efeso, da cui per l' eresia Eutichiana era stato deposto; e discacciando da que' principali seggi i legittimi Cattolici Pastori; e col consiglio di coloro promulgando lettere circolari a tutti i Vescovi, nelle quali sotto gravi pene così a' Cherici, come a i Laici ingiungeva di condannare gli atti del sagro Concilio di Calcedonia, e l' epistola di San Lione Magno contro l' Eutichiana eresia (a). Ma nulladimeno scrivendo a questo Tiranno San Simplicio Papa, ancorche vivesse tuttavia il legittimo Imperadore, e raunasse eserciti per domare il rubello, lo tratta non pertanto con quel rispetto stesso, con cui lo averebbe trattato se legittimo Principe stato fosse: lo nomina Augusto, e clementissimo: e volendolo ammonire, ed esortare a non restituire nel Trono Alessandrino Timoteo Eluro uomo per le sue scelleraggini già deposto, e separato dalla comunion della Chiesa, ed a custodire la Cattolica fede, e le sante disposizioni del Concilio di Calcedonia, premette verso di lui quegli ufficj di osservanza, e di ossequio, che dovuti sono a' Cristiani Principi (b). Quì però conviene avvertire, che sebbene questa lettera da Simplicio scritta l' anno CCCCLXXVI. comunemente in tutte le edizioni, e ne' Codici apparisca scritta a Zenone, è cosa certa nulladimeno, e con argomenti convincentissimi dal dotto Pagi dimostrata (c), che il nome di Zenone da qualche antico ignorante librajo è stato sostituito nell' indirizzo di essa lettera a quello di Basilisco, non solamente perche la data di questa lettera porta il consolato di Basilisco Au-

(a) Evagrius lib. 3. cap. 3. & 4. Teophanes in Chronogr. ad annum secundùm Alexandrinos CCCCLXVII. Auctor Chronic. Alexandrin. in Zenone.

(b) *Cuperem quidem quantum ad meæ spectat devotionis arbitrium, qua Principes Christianos jugi veneratione suspicio, debita pietati vestræ continuis officia deferre colloquiis ... Functus igitur, gloriosissime, ac clementissime Imperator Auguste, munere salutandi &c.* S. Simplicius Epist.4. apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. colum. 96. & seqq.

(c) Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi 476. num. 10. & seqq.

Augusto in tutte le edizioni, e in tutti i Codici, e perche in qualche Codice l' indirizzamento di questa lettera si vede fatto a Basilisco, ma anche per molte altre ragioni, e specialmente perche la restituzione di Timoteo Eluro alla Catedra Alessandrina, di cui parla il Pontefice, non fu fatta da Zenone, ma da Basilisco. Quindi il riferito Scrittore si maraviglia del Baronio, al quale non parendo verisimile, che Simplicio scrivesse in tal guisa a un ribelle, o ad un tiranno eretico, corresse la data del Consolato di Basilisco Augusto, ponendo in luogo di Augusto *Armato*, che fu Collega di Basilisco: imperocche non potea ignorare, che tanto i Romani Pontefici, quanto altri Prelati Cattolici dierono sovente a i tiranni regnanti il nome di Augusto (*a*). E certamente Basilisco non fu conosciuto da San Simplicio se non per tiranno, devastatore non men dell' Imperio, che della Cattolica fede. Onde scrivendo a Zenone dappoiche questo, vinto, e morto il ribelle, ricuperò interamente l' Impero, e lodandolo d' aver liberata la Chiesa Alessandrina dall' eretico invasore, lo esortò a restituire alla medesima il legittimo Pastore, acciocche siccome avea purgata *la Repubblica dalla tirannica dominazione* di Basilisco, così liberasse la Chiesa di Dio da i contagj, e da i latrocinj degli eretici (*b*). Così ancora nella lettera di questo Pontefice pubblicata da Luca Holstenio, nella quale risponde ad Acacio Vescovo di Costantinopoli, che lo avea ragguagliato dello stato lagrimevole delle Chiese invase dagli eretici sotto la tirannide di Basilisco, chiama l' Impero di costui *tirannica dominazione* in assenza del legittimo Principe (*c*). Nella stessa guisa fu da San Felice III., da San Gelasio successor di Felice considerato Basilisco per tiranno: quello nella lettera, che scrisse ad Acacio Costantinopolitano rammentandoli la lodevole fatica, che era stata da costui sofferta per la Cattolica fede contro quell' eretico usurpator dell' Imperio (*d*):

[*a*] *Porrò minus mirum mihi accidit, quod librarius religione tentatus Basilisci in Zenonis nomen commutarit; cum Baronius, quem fugere non poterat, tam Pontifices Romanos, quàm Præsules Catholicos Tyrannis regnantibus nomen Augusti dedisse, Augusti in Armati nomen commutandum esse putarit*. Pagius loc. cit. num. 19.

(*b*) *Ut sicut Rempublicam vestram a tyrannica dominatione purgastis, ita ubique Ecclesiam Dei ab hæreticorum latrociniis, & contagiis exuatis*. S. Simplicius Epist. VIII. ad Zenonem apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 104.

[*c*] *Singula, quæ contra Ecclesiasticas regulas, & contra ipsam Catholicam Fidem ubicumque commissa sunt, ante nostros oculos collocasti, quatenus videatur, quo etiam remedio subveniretur Ecclesiis, quibus vim sub occasione* TYRANNICÆ DOMINATIONIS PER ABSENTIAM CHRISTIANISSIMI PRINCIPIS *perniciosus latro, & recidivus invasor Ecclesiæ Alexandrinæ lapsus exilii irrogavit*. Apud Labbè loc. cit. col. 116.

(*d*) *Ubi est frater Acaci labor tuus, quo tyrannidis hæreticæ tempore desudasti?* Epist. I. Felicis III. ad Acacium apud Labbè loc. cit. col. 145.

queſto nella lettera, che ſcriſſe a' Veſcovi di Dardania rammemorando le lettere ſcritte da San Simplicio all' iſteſſo *tiranno* Baſiliſco, il quale ei contrappone al legittimo Imperadore Zenone (*a*). Se adunque Simplicio non oſtante, che riguardaſſe l' eretico Baſiliſco un tiranno, ed un ingiuſto uſurpator dell' Imperio, e che per neſſun titolo, dove aveſſe avuto forze per reſiſterli, foſſe tenuto a trattarlo come Principe, ed a preſtargli quell' oſſequio, che al Principe è dovuto, lo chiama nulladimeno Auguſto, e clementiſſimo, e ſi dichiara di eſſere in debito di paſſar con lui quegli ufficj di riverenza, quali a i legittimi Signori debbono da i ſoggetti preſtarſi; conviene affermare, che male a propoſito ſi adducono dal Boſſuet gli eſempli de' Santi Veſcovi del quinto, e del ſeſto ſecolo, i quali riverirono come legittimi Principi i barbari Ariani, Vandali, Eruli, Goti, Oſtrogoti, e che ſo io, per dimoſtrare, che eſſi Veſcovi ſi ſtimarono in debito di ubbidire nelle temporali coſe a i Principi eretici, e perſecutori della Cattolica Religione; e fa d' uopo confeſſare, che ſomiglianti eſpreſſioni, che s' incontrano ne' Padri di oſſequio, e di riverenza verſo i Principi perſecutori, non ſono acconcie in alcuna guiſa a dimoſtrare il debito di ubbidir loro nelle temporali coſe in vigore della Criſtiana diſciplina, anche quando ſi può ad eſſi profittevolmente reſiſtere, ma ſono bene atti a dimoſtrarci la prudente economia uſata dalla Chieſa co' tiranni, e co' perſecutori di non irritargli inutilmente, e dannoſamente quando il reſiſtere ad eſſi apporterebbe maggior pericolo alla Religione, ed alla comune ſalvezza. Che ſe altramente foſſe, converrebbe dire, che foſſero i Criſtiani per debito di coſcienza obbligati di ubbidire a i manifeſti tiranni, ed uſurpatori dell' altrui legittimo Imperio, e che non poteſſero in prò del loro legittimi Signori ingiuſtamente diſcacciati, quando forze baſtanti aveſſero, diſtaccarſi da queſta ubbidienza; la qual coſa quanto ſia inconveniente, ſovverſiva della pubblica tranquillità, pregiudiziale alle legittime poteſtà, non v' ha cred' io uomo così ſcarſo di natural lume, che non la veda.

§. II.

(*a*) *Nam ſi Baſiliſcus ... tyrannus, & hæreticus, ſcriptis Apoſtolicæ Sedis vehementer infractus eſt, & a plurimis revocatus exceſſibus, quanto magis legitimus Imperator, qui ſe Catholicum videri volebat, potuit cum Apoſtolica ſede, cunctorum quoque Pontificum moderata ſuggeſtione moderari ... Sanctæ memoriæ Papa Simplicius, & poſt eum ſanctæ memoriæ Felix, non ſolum Baſiliſcum tyrannum, ſed etiam Imperatorem Zenonem pro iiſdem exceſſibus auctoritate libera ſæpius increpaſſe noſcuntur.* S. Gelaſius Epiſt. 13. ad Epiſcop. Dardaniæ.

§. II.

Di Zenone Imperadore.

S O M M A R I O.

I. *Documenti di Religione dati da Zenone nel zelo dimostrato da lui contro gli eretici per la Cattolica fede, lodato perciò da i Romani Pontefici del suo tempo.*

II. *Ambizione di Acacio Costantinopolitano lo fa prevaricare, e lo muove ad indur Zenone ingannato dalle sue arti a maltrattare i Cattolici, e a prendere il patrocinio degli eretici.*

III. *Acacio col pretesto di conciliar la pace nelle Chiese discordi, induce Zenone a promulgare l'editto chiamato Enotico in grave pregiudizio de' dommi stabiliti nel Concilio di Calcedonia, ed a restituire alle Chiese i Vescovi condannati.*

IV. *Legati Apostolici per opera di Acacio maltrattati da Zenone, e circonvenuti dalle arti di colui indotti a prevaricare, e scomunicati perciò dal Romano Pontefice nel Concilio Romano insieme con Acacio.*

V. *Zenone ripreso da San Felice Papa, ed ammonito ad astenersi dalle cose di Chiese.*

VI. *Enotico di Zenone degno per molti capi di riprensione, ma non conteneva alcuna eresia. Eretici, che lo sottoscrissero ingannarono Zenone protestando di venerare, e ricevere il Concilio di Calcedonia.*

VII. *Testimonianze di San Felice Papa per la cattolicità di Zenone, e condescendenza di questo agli eretici attribuita dal Santo Pontefice alla perfidia di Acacio.*

VIII. *Simile opinione della cattolicità di Zenone ebbe San Gelasio Papa ascrivendo ad Acacio la connivenza di quel Principe per gli eretici, il quale non condannò mai il Concilio di Calcedonia come asserisce il Bossuet.*

I. QUanto si è detto nell'antecedente paragrafo potria bastare per dimostrar vani tutti gli sforzi dell'Autore della difesa nell'andare scavando dalla Storia di questi secoli infelici gli esempli de' Principi malvagj, ed eretici, i quali dalla Chiesa furono tollerati. Ma poiche egli nascondendo le circostanze de' fatti, mescolando una cosa coll'altra, e confondendo l'ordine de' tempi si studia con artificiosa ma-

maniera aggirare i lettori, perciò ho ſtimato neceſſario collocare a' ſuoi tempi i fatti da eſſo allegati, e riſpondendo brevemente ad uno ad uno far vedere, che in neſſuno di eſſi intervennero quelle circoſtanze, le quali ſon neceſsarie acciocche poſsa prudentemente la Chieſa uſare la poteſtà indiretta ſopra i Principi temporali. Cominciando adunque da Zenone, comeche variamente ſia ſtato ſcritto della Religione di queſto Principe per la confuſione, che s' incontra negli atti di quell' età con grande abbaglio ſegnati da i libraj, che li traſcriſsero; contuttociò dopo le diligenti oſservazioni de i due Pagi ſopra le lettere di Simplicio, e di Felice III. Romani Pontefici ſcritte a Zenone, e ad Acacio Veſcovo di Coſtantinopoli dee parer coſa certa, che ſino all'anno CCCCLXXXII. non tentò Zenone coſa alcuna contro la Religione, onde meritaſse riprenſione da i Romani Pontefici: anzi avendo egli ricuperato l' Impero, eſtinto Baſiliſco, rivocò tutti gli atti di queſto tiranno contro la Cattolica fede, diſcacciando da i ſeggi di Aleſsandria, e di Antiochia que' due eretici uſurpatori, come ancora dalla ſede di Efeſo Paolo, e reſtituendo a quelle Chieſe i Veſcovi Cattolici come narra Evagrio (a), e come chiaramente ſi raccoglie dall' epiſtole di San Simplicio ſcritte a Zenone l'anno CCCCLXXVII., e CCCCLXXVIII., nella prima delle quali ſi rallegra con quel Principe, che abbia ricuperato l' Impero per merito della ſua fede ortodoſsa, e l'eſorta, che avendo liberata la Chieſa Aleſsandrina dall' eretico Timoteo Eluro, la voglia reſtituire al legittimo Paſtore (b); e nella ſeconda ringrazia l' Imperadore, che abbia reſtituito nella Catedra di Aleſsandria Timoteo Salofaciolo legittimo ſucceſsore di San Proterio, non oſtanti gli sforzi di Pietro Moggo uomo eretico, e condannato, il quale eſsendoſi fatto dagli eretici ordinar Veſcovo di Aleſsandria tentava invadere quella ſede, e lo prega ad allontanar da Aleſsandria quell' eretico, acciocche colla ſua preſenza non cagioni turbamenti in quella Chieſa (c).

Anzi

(a) *Zeno autem lege lata, cuncta, quæ a Baſiliſco tyranno in Encyclicis litteris conſtituta fuerant, abrogavit. Tunc etiam Petrus cognomento Fullo ex Antiochena Eccleſia, & Paulus ex Epheſina ſede exturbati ſunt.* Evagrius ex interpret. Valeſii lib. 3. cap. 8.

(b) *Lætare igitur venerabilis Imperator, eos fuiſſe tuos hoſtes, qui extiterunt divinitatis inimici: atque gaude cum Eccleſia laboraſſe, & cum fidei Catholicæ libertate Imperium reſtitutum, atque ut in omnibus doceas cauſam tibi cum Deo eſſe communem, cujus ope viriliter fretus inſiſte, ut per quem publicos incubatores ſubegit, Eccleſiæ quoque depellat tyrannos ... Unde ante omnia precor, ut Alexandrinam Eccleſiam non minus a funeſto, quàm ab hæretico pervaſore clementiæ veſtræ diſpoſitionibus liberatam, Catholico, ac legitimo reſtitui cenſeatis Antiſtiti.* Epiſt. VIII. Simplicii ad Zenonem Imperat. apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 103. & 104.

(c) Vide infra a tergo.

Tacere non poſſum gratias ſine dubio peren-

Anzi narra Evagrio, che Zenone si accese di tanto sdegno contro Pietro Moggo allorche seppe, che egli dopo la morte dell' Eluro si era fatto eleggere Vescovo di Alessandria, che stimò di doverlo far morire *(a)*. In questo medesimo tempo da Acacio in Costantinopoli, e da Simplicio in Roma su celebrato il Concilio, nel quale Timoteo Eluro, Pietro Fullone, Giovanni Apameno, e Paolo Vescovo di Efeso, i quali sotto la tirannide di Basilisco si erano intrusi nelle Chiese, condannati furono come spacciati eretici *(b)*. Perseverò indi Zenone in buona armonia colla Sede Apostolica fino all' anno CCCCLXXXII., ed in questo medesimo anno diede non oscuri documenti della sua Religione: imperocche dalla fazione di Pietro Fullone, o Gnafeo essendo stato sagrilegamente ucciso Stefano il minore Vescovo Cattolico di Antiochia *(c)*, volendo Zenone vendicar questa ingiuria, dopo aver puniti i sagrilegi uccisori di Stefano, acciocche nell' elezione del nuovo Vescovo non succedessero tumulti, volle, che questo fosse fatto da Acacio in Costantinopoli, per la qual cosa fu da Acacio consagrato Calendione uomo Cattolico. E quantunque questa ordinazione, come quella, che non essendo stata fatta dal Sinodo di Antiochia era contraria così alla disposizion de' Canoni Niceni, come alla consuetudine di quella Chiesa, fosse poco ben sentita da San Simplicio; contuttociò pregato da Zenone concedette la dispensa sopra i Canoni, confermando l' elezione di Calendione, con questa legge però, che l' ordinazione usurpata da Acacio sopra il Vescovo Antiocheno non passasse in esempio, e che in avvenire l' elezione del Vescovo di Antiochia fosse riserbata al Sinodo, come apparisce dalla pistola XXV. di Simplicio a Zenone, e dalle pistole XX., e XXI. del medesimo ad Acacio *(d)*; le quali lettere esser state scritte l' anno CCCCLXXXII. dimostra l' Autor della critica baroniana con sode ragioni *(e)*.

II. Ma questa ordinazione di Calendione diede fomento all' occulta ambi-

perennes, quòd antiquæ, veræque fidei in Fratre, & Coepiscopo meo Timotheo Alexandrinam Ecclesiam reddidistis. Epist. x. Simplicii ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 106. vide etiam Epist. XII. ejusdem ad eundem Zenonem ibi col. 108. & Epist. Acacii ad Simplicium ibi col. 104.

(a) *Nec multò post cum Timotheus* [Elurus] *naturæ debitum persolvisset, Episcopi Alexandrinæ sedi subjecti, Petrum quendam cognomento Mongum, sua sibi auctoritate Episcopum eligunt. Quod ubi Zenoni nuntiatum est, vehementer eum conturbavit. Ac Petrum quidem Zeno morte mulctandum censuit.* Evagr. lib.3. cap.11. ex interpret. Valesii.

[b] De his duobus Synodis Constantinopolitano,& Romano celebratis an.CCCCLXXVIII. vide Pagium ad annum Christi CCCCLXXVII. num. 14. & 15. & ad annum CCCCLXXVIII. num. 3. & seqq.

[c] Vide Pagium ad annum 482. a n. 2. usque ad 10.

(d) Apud Labbè tom. x. Concil. edit. Venet. col. 109. 112. & 113.

(e) Pagius ad annum 479. num. 2. & seq.

ambizione di Acacio, ed eccitò in lui il pensiero di arrogarsi quel primato sopra i seggi di Alessandria, e di Antiochia, che a' Vescovi Costantinopolitani era stato conteso da San Lione, e da' suoi successori Romani Pontefici; alla qual cosa giungere non poteva senza un apertissimo scisma, e senza farsi autore della promozione a quelle Chiese di uomini, che da lui dipendessero, e che non potessero tollerarsi dalla Sede Apostolica. Quindi contuttoche Zenone fosse si fieramente adirato contro Pietro Moggo, che stimasse di doverlo far uccidere; contuttociò a persuasione, e per arte di Acacio non lo rimosse dalla Città d' Alessandria, ancorche pregato ne fosse da San Simplicio. Essendo per tanto nel fine dell' anno CCCCLXXXI. passato all' altra vita Timoteo Salofaciolo Vescovo Cattolico di quella sede, ed essendo stato eletto dagli Alessandrini Cattolici Giovanni Talaja da i Greci detto Tabbeniosita per esser stato Monaco Tabbennese in Egitto nel Monistero appresso Canosso, questi secondo il costume spedì le lettere sinodiche alla Sede Apostolica (*a*), lasciando di mandarle ad Acacio, e di darli parte della sua elezione, come riferisce Liberato (*b*). Per la qual cosa sdegnato Acacio, e riputandosi da Giovanni dispregiato, fece ogni cattivo ufficio contro di lui appresso l' Imperadore per irritare il suo animo contro di esso, insinuandoli, che quello non poteva esser Vescovo di Alessandria senza esser reo di spergiuro, mentre, come riferisce Evagrio, avea Giovanni quando fu alla Corte di Costantinopoli in qualità di Legato di Timoteo Salofaciolo Vescovo di Alessandria giurato alla presenza di Zenone, che egli non ambirebbe mai in avvenire il Vescovato Alessandrino (*c*); e rappresentandogli inoltre, che per la pace, e per l' unità della Chiesa Alessandrina era molto più idoneo a quella sedia Pietro Moggo, come quello, che grato era, ed accetto appresso il Popolo, e per la cui opera agevolmente potrebbono ridursi all' unità le Chiese di Egitto. Per le quali cose mosso Zenone scrisse al Sommo Pontefice San Simplicio per mezzo di Uranio sottodiacono, che essendo Giovanni reo di violato giuramento, ei lo giudicava indegno del Sacerdozio; e che credea cosa molto opportuna a conciliare l' unità, e la concordia tra le Chiese di Egitto, che Pietro Moggo fosse restituito nel seggio Alessandrino. Giunsero queste lettere imperiali al Pontefice in tempo, che egli avendo già ricevuta la sinodica di Giovanni, stava per confermare la di lui elezione. Si astenne egli pertanto dal confermarlo

[*a*] Auctor Breviculi Historiæ Eutychianor. apud Labbè tom. V. Concil. cit. edit. Venet. col. 173.

[*b*] Liberatus in Breviar. cap. 17.

[*c*] Evagrius lib. 3. cap. 12.

marlo, acciocche non parefse, che contro la teſtimonianza dell' Imperadore ei inconſideratamente procedefse in un fatto di tanta importanza, e per lo medeſimo Uranio riſpoſe a Zenone, che in quanto all' ordinazione di Giovanni avendo letta la teſtimonianza imperiale ſi era aſtenuto dal confermarla, ma quanto alla reſtituzione di Pietro Moggo ſapendo, che coſtui era eretico, e dagli eretici domandato, non potea, nè dovea permettere, che fofse reſtituito. Perirono queſte lettere di Simplicio, ma ſono pervenute a noi le lettere, che egli ſcriſse ad Acacio ſegnate ſotto li 15. di Luglio nel Conſolato di Severino, cioè, l' anno CCCCLXXXII., nelle quali viene eſpreſso tuttociò, che di ſopra ſi è narrato, e nelle quali Simplicio ſi duole di Acacio perche non l' abbia ragguagliato dello ſtato della Chieſa Aleſsandrina, e di ciò, che ſi tentava in quella dagli eretici; e le medeſime doglianze fa con lui in un altra lettera ſcrittagli ſotto li 6. di Novembre nel medeſimo anno (*a*).

III. Acacio in tanto col preteſto di conciliare la pace delle Chieſe d' Oriente turbate, e diviſe dagli eretici Eutichiani volendoſi far arbitro delle medeſime, perſuaſe Zenone a pubblicare un editto, in cui ſi proponeſse ciò, che da tutti doveſſe tenerſi, e confeſsarſi in materia di Religione, il quale ricevuto foſse come un ſegno, e un ſimbolo comune di pace, e di comunione tra tutti quelli, che lo accettavano, non oſtante, che prima foſsero ſtati condannati come eretici, chiamando queſto editto ἑνωτικόν, che vuol dire unitivo. Zenone adunque ſenza far alcun conto delle ammonizioni di San Simplicio, circa il fine del CCCCLXXXII. avendo per conſiglio di Acacio ſcritto il riferito editto, lo diede a Pergamio Prefetto di Egitto, ordinandoli, che diſcacciaſſe da Aleſsandria Giovanni, e reſtituiſse in quel ſeggio Pietro Moggo, con condizione però, che egli accettaſse prima l' Enotico, riceveſse nella ſua comunione i Proteriani, cioè, i Cattolici ſeguaci della dottrina di San Proterio, e deſtinaſse lettere ſinodiche ad Acacio Coſtantinopolitano, a San Simplicio, e ad altri Arciveſcovi (*b*). Eſeguite dal

[*a*] Epiſt. XVII. & XIII. Simplicii ad Acacium apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 113. & 115.

[*b*] *Quorundam autem ſuaſu allocutionem ſcripſit ad Alexandrinos, quam Hænoticum appellavit, juſſitque ut Alexandrina Sedes Petro reſtitueretur, dummodò ille Hænotico ſuo ſubſcribere, & Proterianos in communionem recipere voluiſſet. Hanc diſpoſitionem conſilio Acacii Regiæ Urbis Epiſcopi factam, Pergamius, qui Præfectus Ægypti conſtitutus fuerat ſecum detulit.* Evagrius ex interpret. Valeſii lib. 3. cap. 12. & 13. *Scripſit ad Pergamium Ducem Ægypti, ut Joannes expelleretur ab Alexandrina Sede, quaſi eam contra ſuum jusjurandum, quod in Regia Civitate dedit, arripuiſſet: cooperaretur Petro Moggo, ut remaneret in Sede:* nec

dal Prefetto le commiſſioni dell' Imperadore, eſsendoſi Giovanni fuggito da Aleſsandria accettò Pietro l' Enotico, ad eſso ſi ſottoſcriſse, promettendo ricevere nella ſua comunione quelli, che diſcordavano dal ſuo ſentimento, e facendo pubblicare ſolennemente l' editto ammiſe nella ſua comunione i Proteriani, come Evagrio racconta (*a*). Venuto in tanto a Roma Giovanni, e benignamente ricevuto da Simplicio, a cui ſi era appellato, perſuaſe il Santo Pontefice a ſcrivere ad Acacio in favore della ſua cauſa contro Pietro Moggo: il che prontamente avendo fatto, ricevè per riſpoſta da Acacio, che egli non riconoſceva Giovanni per Veſcovo Aleſsandrino, e che per comando dell' Imperadore avea ricevuto nella ſua comunione Pietro Moggo; per la qual coſa commoſso Simplicio, gravemente lo ripreſe di aver contro la diſpoſizione de' Canoni ammeſso nella ſua comunione un uomo per comune ſentenza condannato (*b*). Ma mentre Giovanni Talaja ſi apparecchiava a preſentare a Simplicio un libello di varie accuſe contro Acacio acciocche foſse giudizialmente la ſua cauſa conoſciuta, fu il Santo Pontefice prevenuto dalla morte accadutali li 2. di Marzo del CCCCLXXXIII. prima che Acacio riſpondeſse alle di lui ultime lettere, come narra Liberato (*c*). Dopo cinque giorni ſucceduto a Simplicio San Felice III. di queſto nome, eſsendogli ſtato preſentato da Giovanni il riferito libello contenente varj delitti di Acacio, egli ſpedì ſollecitamente Legati a Zenone Vitale Veſcovo Tolentino nel Piceno, e Miſeno Veſcovo Cumano in Campagna (*d*), domandando all' Imperadore, che foſse tenuto ſtabilmente il Concilio di Calcedonia, che Pietro Moggo come eretico ſi diſcacciaſse dalla ſedia Aleſsandrina, e che foſse Acacio mandato a Roma per riſpondere a quello, che gli veniva oppoſto da Giovanni Talaja (*e*). Scriſse ancora nel medeſimo tempo una lettera graviſſima ad Acacio rimproverandolo di tacita coſpirazione cogli eretici, rammentandogli il ſuo priſtino zelo per la Cattolica fede, e la ſua preſente connivenza all' ereſia, ed ammonendolo ad inſinuare all' Imperadore

nec prius hoc faceret, niſi ſuſciperet Henoticum Principis, Synodicas deſtinaret epiſtolas Conſtantinopolitano Acacio, & Simplicio Romano, & cæteris Archiepiſcopis. Liberatus in Breviario cap. 12.

(*a*) Evagrius lib. 3. cap. 13.

(*b*) Brevicul. Hiſtoriæ Eutychianiſt. apud Labbè loc. cit. Liberat. in Brev. cap. 18.

(*c*) Liberatus cap. 18.

(*d*) Ex Brevicul. Hiſtor. Eutychian.

(*e*) *Cum libelli a Joanne Felici porrecti eſſent adversùs Acacium, ut qui illicitè Petro communicaret, & alia quædam gereret contra ſacrorum Canonum præſcriptum, Felix Vitalem, ac Miſenum Epiſcopos ad Zenonem miſit, poſcens ut Synodus Chalcedonenſis firmaretur, & Petrus tamquam hæreticus expelleretur, atque Acacius Romam mitteretur, rationem redditurus eorum, quæ Joannes ei objiciebat*. Evagrius lib. 3. cap. 18. ex Interpret. Valeſii.

peradore la difesa del Concilio di Calcedonia. Un altra ancora ne scrisse a Zenone pregandolo a rivocare le risoluzioni, che avea prese così contro Giovanni Talaja, come in prò di Pietro Moggo, a richiamare il primo discacciato dal Trono Alessandrino, a rimuovere il secondo intruso nel medesimo seggio, ed a sostenere le disposizioni del Sinodo Calcedonese (*a*). Volendo poi procedere giudizialmente contro Acacio, lo citò solennemente al Concilio Romano per rispondere alle accuse, che contro di lui si proponevano da Giovanni, come apparisce dagli atti dello stesso Concilio tenuto da Felice in questa causa (*b*); notificando anche all' Imperadore la medesima citazione, acciocche Acacio non tergiversasse, ma quanto prima si presentasse al Sinodo (*c*).

IV. Spediti dal Pontefice colle istruzioni, che di sopra riferimmo da Evagrio i Legati Apostolici, giunti che furono in Abido dalle guardie dell' Imperadore arrestati, dopo esser state lor tolte tutte le carte, che aveano, furon carcerati. Ma veggendo Acacio, che le minacce erano inutili per piegar l' animo de' Legati a comunicar con Pietro Moggo, si convertì agli inganni, e alle frodi, tentando con doni, e con spergiuri corromperli, promettendo loro con giuramento, e facendo promettere all' Imperadore, che averebbono riservata interamente la causa alla Sedia Apostolica, e che nessun pregiudizio sarebbe per accadere se eglino con Pietro comunicassero, come riferisce San Gelasio a' Vescovi di Dardania (*d*). Per la qual cosa ingannati, e circonvenuti i Legati, insieme con Acacio, e gli Apocrisarj di Pietro Moggo si portarono pubblicamente alla Chiesa, assistendo ivi con essi al solenne sagrificio dell' altare con ammirazione grandissima, e con richiamo de' Cattolici. Così adunque coperti d' ignominia tornarono a Roma portando lettere piene di contumelie contro Giovanni Talaja, e colme di laudi per Pietro Moggo. Ma prima, che a Roma giungessero pervenuta all' orecchie di Felice la fama della loro prevaricazione, adunato un Sinodo di sessantasette Vescovi nella Basilica di San Pietro, privò in esso del Sacerdozio, e della comunione i due Legati Vitale, e Miseno, e condannò Pietro Moggo, ed Acacio, separandoli dalla dignità,

(*a*) Epist. 2. Felicis ad Acacium, & 2. ad Zenonem apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 143. & 147.

(*b*) Apud Labbè tom. cit. col. 217.

(*c*) Ib. col. 218.

(*d*) *Sed Acacius non solùm despexit satisfacere postulatis, verùm etiam ipsam legationem Sedis Apostolicæ blandimentis, præmiis, periuriisque deceptam, quibus ei cum Imperatore promisit, integram Præsulis Apostolici causam de omnibus esse servandam, Petri communione pollutam redire perfecit.* S. Gelas. Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniæ.

gnità, e dalla comunione della Chiesa (*a*). Di questo Sinodo tenuto in Roma li 28. di Luglio del CCCCLXXXIV. non n' è rimasto altro, che un frammento contenente la sentenza sinodale contro Acacio (*b*), nella quale si fa menzione de' costui eccessi, onde meritò di esser dannato, e privo del sacerdotale onore, e della Cattolica comunione. Trovasi anche l' editto di San Felice contro il medesimo Acacio, dove si sottopongono alla scomunica tutti coloro, che comunicassero con esso lui (*c*).

V. Scrisse San Felice dopo il Sinodo nell' istesso anno il primo di Agosto a Zenone lamentandosi delle violenze fatte a' suoi Legati, e del diritto violato della legazione, esortandolo ad acconsentire alla condannagione di Pietro Moggo, e di Acacio, e ammonendolo in fine, non appartenere a' Principi ingerirsi nelle cose di Religione, e di Chiesa, ma esser loro debito sottomettere la loro volontà, non preferirla a' Sacerdoti del Signore, seguire le loro deliberazioni, non prefigere ad essi leggi, nè dominare sopra i loro statuti, imparare da essi le cose sagre, non arrogarsi l' autorità d' insegnarle loro [*d*]. Ma perseverando Acacio nella sua contumacia, e passando di male in peggio, essendo stato discacciato dalla sedia Antiochena Calendione, e mandato in esilio per aver prese le parti d' Ilio, o Ello, e di Leonzio, che si erano sollevati contro Zenone (*e*), procurò, che dal medesimo Zenone fosse restituito a quella Chiesa Pietro Fullone, che egli stesso avea prima condannato nel Concilio Costantinopolitano, e che avea fatto condannar da Simplicio nel Concilio Romano (*f*). Per la qual cosa Felice adunato un Sinodo in Roma l' anno CCCCLXXXV., condannò, e depose dal Trono Antiocheno quell' usurpatore come reo di più eresie, e diede parte a Zenone della colui condannagione, pregandolo a discacciarlo come già deposto, e scomunicato, da quella Città, e da quella Chiesa (*g*): e in questo medesimo Sinodo scomunicò nuovamente Acacio,

(*a*) *Quibus rebus habita Synodo commotus Beatissimus Papa vitalem, & Misenum ab officio, & communione suspendit, Acaciumque damnavit*. Brevicul. Histor. Eutichian.

(*b*) Apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 167.

(*c*) Apud Labbè tom. cit. col. 177. in initio.

(*d*) *Certum est enim hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur, ut juxtà ipsius constitutum, Regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non præferre: & sacrosancta per eorum Præsules discere potius, quàm docere: Ecclesiæ formam sequi, non huic humanitùs sequenda jura præfigere. Neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piæ devotionis colla submittere: ne dum mensura cælestis dispositionis exceditur, eatur in contumeliam disponentis* Felix. III. Epist. 9. ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 177.

(*e*) Evagrius. lib. 3. cap. 16.

(*f*) S. Gelasius Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniæ.

(*g*) Epist. V. Felicis ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 163.

cio, e Pietro Moggo, i quali nulladimeno disubbidienti, e contumaci alla Sede Apostolica seguirono ad occupare tirannicamente que' seggi, comunicando con esso loro l' Imperadore.

VI. Tutto adunque il delitto di Zenone consistè primieramente nell' avere a persuasione di Acacio promulgato l' editto Enotico, e poi nell' aver comunicato con que' due eretici usurpatori de' seggi Alessandrino, e Antiocheno, e con l' istesso Acacio contro le dichiarazioni, e contro i decreti della Sede Apostolica. Ma in quanto all'editto, quantunque fosse degno di esser condannato, come di poi dopo la morte di Zenone meritamente fu dannato quando si stabilì la pace tra la Chiesa Orientale, ed Occidentale, sì perche non può appartenere a i laici Principi il decretare sopra la fede, o prescrivere alcuna forma di credere, sì perche non facendosi in quell' editto menzione del sagrosanto Concilio di Calcedonia, nè dell' epistola di San Lione, dava occasione agli Eutichiani di rifiutar l' uno, e l' altra, sì finalmente perche ammetteva indiscretamente alla comunione tutti quelli, che lo accettavano, senza eccettuare quelli, che già come eretici erano stati condannati, e senza ricercare da questi altro canonico documento della loro ammenda, per le quali cose il nome di Zenone fu di poi cancellato dalle tavole Ecclesiastiche; è certo nulladimeno, che quell' editto non conteneva alcuna eresia, come apparisce dalla lettura del medesimo appresso Evagrio (a), e come dimostra Natal d' Alessandro, e sostiene il Pagio (b). Anzi nel medesimo editto si condannava del pari l' eresia Nestoriana, e il domma Eutichiano, e s' ingiungeva la condanna così di Nestorio, come di Eutiche: *Il qual Nestorio* [ivi si dice] *insieme con Eutiche, come quelli, che sono di sentimento contrario a i rammentati* [Padri], *noi anatematiziamo* (c). Oltre di ciò, qualunque si fosse la fede di Zenone, avendo egli con private lettere a i Romani Pontefici dimostrato di abbracciare, e professare il Concilio di Calcedonia, si rendea scusabile appò di loro il suo fallo nell' aver promulgato il riferito editto, e dava loro a credere, che egli ingannato dalle arti di Acacio, come uomo laico, e non intendente di cose di Chiesa si fosse prefisso l' onesto, e religioso fine di ridurre per mezzo del suo Enotico all' unità cattolica le Chiese discordanti d' Oriente per cagione del Sinodo Calcedonese. Quanto poi all' aver egli comunicato con Pietro Moggo, e coll' altro Pietro Fullone, o Gnafeo, o egli certamente fu in-

 gan-

(a) Evagrius lib. 3. cap. 14.

(b) Natal. Alexand. par. 1. seculi v. cap. 3. & differt. 18. Pagius ad annum Christi 482. n. 22.

(c) Ὄντα ϰ̀ ἡμεῖς Νεςόριον ἅμα εὐτυχεῖ τἀναντία τοῖς εἰρημένοις φρονοῦντας ἀναθεματίζομεν. apud Evagr. loc. cit.

gannato credendoli Cattolici, o ingannò i Romani Pontefici con dar loro ad intendere, che ei per via di certi documenti così li credeva. Convien pertanto osservare, che Pietro Moggo per comando di Zenone sottoscrisse l' Enotico condannando Eutichete, ed ammise nella sua comunione i Cattolici Proteriani, e professò di abbracciare il santo Concilio di Calcedonia, come si ha dalla lettera scritta da Zenone a San Felice III. riportata da Evagrio, nella quale rispondendo all' istanza fattali dal Pontefice di richiamare alla Chiesa Alessandrina Giovanni Talaja, e di esiliare da quella Pietro Moggo, dice, che il Pontefice non dovea turbarsi per le parole di Giovanni, il quale disprezgiando il giuramento, che fatto avea, si era sagrilegamente intruso nella sedia Alessandrina: che Pietro Moggo non senza diligente discussione era stato restituito alla stessa sedia: e che tanto esso Imperadore, quanto Pietro, e le altre Chiese *abbracciavano, e veneravano il santissimo Concilio di Calcedonia, il quale del tutto consente colla fede del Concilio Niceno* (*a*): ed è anche cosa molto probabile, che Pietro Moggo tuttoche nemico fosse del Concilio Calcedonense, e più d' una volta in pubblico lo condannasse, come si ha da Vittore, e da Liberato (*b*), desse nulladimeno ad intendere all' Imperadore, che ei lo abbracciava, e lo venerava: mentre sappiamo da Evagrio, che costui scrisse ad Acacio, esser calunnia ciò, che gli venia opposto, che ei condannasse il riferito Concilio, a cui dice, che avea prestata la sua fede, e dato il suo consenso, come conforme al Concilio Niceno (*c*). L' istesso ancora può dirsi di Pietro Fullone, il quale restituito nella sedia Antiochena accettò l' Enotico di Zenone, e condannò Eutiche, come narra Evagrio (*d*).

VII. Nè io intendo già per questo difender Zenone, ma dimostrar solamente, che egli da i Romani Pontefici, che vissero nel suo tempo fu riputato Cattolico, e che per questa cagione non lo privarono della lor comunione, tanto erano lontani dall' aver motivi di deporlo dall' Imperio, come pretende l' Autore della difesa. Tutta la colpa della condescendenza di questo Principe agli eretici, fu dagli stessi Pontefici attribuita all' ambizione di Acacio, il quale colle sue arti li desse a credere, che color fosser Cattolici, e non vi bisognasse altra canonica

(*a*) *Pro certo habere debes, & pietatem nostram, & supra memoratum sanctissimum Petrum, & universas sacrosanctas Ecclesias sanctissimum Chalcedonense Concilium amplecti, ac venerari, quod cum fide Niceni Concilii prorsus consensit.* Epist. Zenonis ad Felicem III. apud Evagrium lib. 3. cap. 20. ex Interpret. Valesii.

(*b*) Victor Tunonen. in Chronicon. Liberat. in Breviar. cap. 18.

(*c*) Evagrius lib. 3. cap. 17.

(*d*) Evagrius lib. 3. cap. 16.

nica discussione per restituirgli alle Chiese, dalle quali eran stati deposti. Quindi San Felice III. nella lettera, o trattato, che egli scrisse inconfutazione delle ragioni di Acacio, e in difesa della sentenza, che ei avea pronunciata conciliarmente contro lui [il qual trattato noi dobbiamo alla diligenza del Signor Marchese Maffei], rispondendo all' accusa, che si adduceva d' Acacio, cioè, che egli avea ricevuto nella sua comunione Pietro Moggo per aderire all' Imperadore Cattolico, dopo aver detto, che essendo l' Imperador figliuolo non Prelato della Chiesa, non poteva dar leggi a' Sacerdoti nelle materie Ecclesiastiche, ma da loro doveva riceverle, soggiunge, che egli per altro non crede tali cose di Zenone, mentre egli avea presso di se certi testimonj della sua retta credenza. *Vegga Acacio* [egli dice], *o chiunque altro queste cose afferma, se sia conveniente, che egli professi autore di questa scellerità l' Imperadore Cattolico. Noi queste cose del Cattolico Imperador non crediamo: conciossiache ritenghiamo le dilui lettere divali, nelle quali attesta, che egli tiene la Cattolica fede, e la definizione del Sinodo di Calcedonia ... pessimamente sente di lui quegli, che dice, che egli o non voglia, o non possa far quello, che sente. Noi torniamo a dire, non crediamo queste cose dell' Imperadore: lunge sia, che egli contra il decoro dell' Imperio dicasi, che impugni la Cattolica fede*. E poco dopo: *recitiamo*, ei soggiunge, *le lettere dell' Imperadore, nelle quali egli attesta aver fatto ogni cosa per consiglio di Acacio* (a). In oltre, morto fuor della comunion della Chiesa nell' anno CCCCLXXXIX. Acacio Costantinopolitano, ed a Flavita successore di esso, uomo Cattolico, il quale come attesta Liberato non consentì di esser collocato nel Trono di Costantinopoli senza l' autorità del Romano Pontefice (b), morto anc' esso dopo tre mesi, essendo stato per opera di Zenone sostituito in quella sede Eufemio Vescovo Cattolicissimo, il quale come riferisce Evagrio professò di ricevere, e di venerare il santo Concilio di Calcedonia, ed ebbe in odio Pietro Moggo (c), il Santo Pontefice Felice III. scrivendo all' Imperadore loda il suo studio per la Cattolica Reli-

[a] *Viderit Acacius, vel qui ista pronuntiat, utrum Imperatorem Catholicum profiteatur hujus pravitatis auctorem. Nos ista de Catholico Imperatore non credimus, utpote cujus sacra retinemus, in quibus Catholicam fidem, & Chalcedonensis Synodi definitionem se tenere testatur ... pessimèque de eo magis ille sentit, qui ait, eum, aut nolle, aut non facere posse quæ sentit ... Nos, inquam, ista de Imperatore non credimus: absit enim, ut contra hoc, quod palam profitetur, contra decus Imperii Catholicam fidem impugnare dicatur ... Imperatoris sacra recitamus, quibus omnia se Imperator cum Acacii consilio fecisse promist, & item Acacii scripta depromimus, quæ laudant Imperatorem ista facientem*. Epist. sive Tractatus Felicis III. apud Labbè tom. v. Concil. Edit. Venet. col. 185. & seqq.

[b] Liberatus in Breviar. cap. 18.

(c) Evagrius lib. 3. cap. 23.

Religione dimostrato nella promozione del nuovo Vescovo, e attesta, che quello nelle sue ultime lettere professava di venerare il Concilio Calcedonese (*a*): e pregando l' Imperadore a far cancellare dalle sacre dittiche il nome di Acacio, li rammenta le cose da lui operate dopo estinta la tirannide di Basilisco, e che tuttavia operava a prò della Cattolica Religione, le quali davano allo stesso Pontefice un pieno sperimento della coscienza di quel Principe; soggiungendo, che se questi avea omessa alcuna cosa, ciò era avvenuto per la perfidia di Acacio, il quale attendendo al proprio ingrandimento avea tralasciato di suggerire a lui occupato nelle pubbliche cure quello, che era spediente alla retta Religione (*b*).

VIII. L' istessa opinione di Zenone anche dopo la costui morte ebbe San Gelasio successore immediato di San Felice, il qual Gelasio scrivendo a' Vescovi di Dardania, e dimostrando la giustizia della condannagione di Acacio, attribuisce tutta a costui la colpa degli eccessi di Zenone, non solo perche non gli resistè come fece a Basilisco tiranno, ma ancora perche ricusò di sottomettere la sua volontà a Zenone, il quale non volea comunicare con Pietro Fullone: soggiungendo, che dalle lettere dell' Imperadore costava, che tutto quello, che ei avea operato in quel gran contrasto, l' avea operato per consiglio di Acacio (*c*). Essendo adunque Zenone da que' Santi Pontefici, nel cui tempo egli visse, e tenne l' Impero, riputato Cattolico, tuttoche alcune cose alla Religione di pregiudizio facesse mal consigliato da Acacio, molto fuor di proposito adduce il Bossuet l' esempio di questo Principe non deposto dalla Chiesa, per dimostrare, che ella in quel tempo non credesse di avere questa potestà. E se egli fu così empio come questo

(*a*) *Quia dum per Synodum Chalcedonensem, quam se dudum litteris designavit tua clementia venerari &c.* Epist. XII. Felicis III. ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 208.

(*b*) *In me enim qualicumque Vicario beatus Petrus Apostolus, & hac in illo, qui Ecclesiam suam discerpi non patitur, ipse etiam Christus exposcit. Absit ut huic quemquam Christiana mens tua vel possit, vel debeat anteferre, quem pro te votis omnibus desideras exorari. Praesertim cum tanta sint illa, vel talia, quae tyrannide deleta pro fide Catholica gessisti, & geris, ut plena a Deo vestrae conscientiae experimenta teneamus. De quibus, & si quid fortassis omissum est, non respicit nisi perfidi virus Acacii: qui dum illicitis crescere tendit augmentis, ea, quae rectae Religioni congruerent, vobis inter curas publicas occupatis destitit intimare.* Epist. cit. Felicis III. ad Zenonem.

(*c*) *Cur igitur quando voluit obstitit Basilisco tyranno certe, & haeretico vehementer infesto? Cur ipsi Imperatori Zenoni, qui palam Antiocheno Petro noluit communicare, suam non subdidit voluntatem? . . . Quid quid ipse Zenon Imperator suis litteris profitetur, cuncta se se ex Acacii gessisse consilio* S. Gelas. Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniae apud Labbè cit. edit. Venet. tom. V. col. 324. & seqq.

sto Autore ce lo dipinge, più facilmente si potrebbe dedurre, che la Chiesa allora stimasse non aver potestà di privarlo della sua comunione, da che si sà, che Simplicio, e Felice Pontefici santissimi, e fortissimi, fin che egli visse, quanto fu dal canto loro, lo lasciarono regnare in pace senza separarlo dalla comunion della Chiesa. Che poi Zenone anatematizzasse il Concilio di Calcedonia come l' istesso Autore afferma (a), è cosa, come si è dimostrata, apertamente falsa.

§. III.

Di Odoacre Re degli Eruli, Unerico Re de' Vandali, e Gondebaldo Re de' Borgognoni.

S O M M A R I O.

I. *Odoacre benche Ariano non molestò in alcuna guisa i Cattolici, anzi gli onorò, e gli favorì.*

II. *Unerico Re de' Vandali in Africa atrocissimo persecutore della fede Nicena, fa adunare tutti i Vescovi Cattolici del suo Regno in Cartagine, acciocche rendano ragione della lor fede, ma col pessimo disegno di opprimerli.*

III. *Vescovi Cattolici di Africa privi di forze sufficienti per poter utilmente resistere a quel barbaro Principe dispregiatore delle forze Cattoliche, e per usare sopra di lui la potestà indiretta.*

IV. *Si spiega in qual senso i Padri Africani mostrano di conoscere Unerico per Principe, e di prestare ubbidienza a' suoi precetti.*

V. *Conferenza tenuta da Sant' Avito Vescovo di Vienna, ed altri Vescovi di Francia alla presenza di Gondebaldo Ariano Re de' Borgognoni, dalla quale si rende chiaro, che tanto fu lungi quel barbaro dal perseguitare i Cattolici, che piuttosto gli trattò con rispetto, e con onore, mostrandosi verso loro umanissimo.*

VI. *Risposta di Sant' Avito a Gondebaldo giustifica le armi mosse contro i Principi per causa di Religione, e il distaccamento de' sudditi dalla loro ubbidienza.*

Dopo

(a) *Zenonem verò Imperatorem impio decreto quod Henoticum, idest unitivum appellabat, Chalcedonensi Synodo anathema dicentem, Simplicius, & Felix Romani Pontifices diutissimè, & quantum in ipsis fuit, pacatissimè regnare permiserunt.* Bossuet. tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6.

I. DOpo Zenone, l'ordine de' tempi male osservato dal Bossuet richiede, che si favelli di Odoacre, il quale l'anno CCCCLXXVI. nel Consolato di Basilisco per la seconda volta, e di Armato, come narrano Marcellino, Cassiodoro, l'Anonimo di Cuspiniano, ed altri, con una immensa moltitudine di barbari occupò l'Italia (*a*) nel tempo stesso, che Basilisco invase in Oriente l'Imperio. Ma non è facile ad intendere come sia venuto in mente all'Autore della difesa il far menzion di Odoacre, del quale si sà, che quantunque fosse Ariano di setta, non recò però mai alcuna molestia a' Cattolici, nè apportò alcun disturbo alla Cattolica Religione, come afferma il Baronio (*b*). Anzi sappiamo da Ennodio, che questo barbaro ebbe tal riverenza per Sant' Episanio Vescovo di Pavia, che superò gli ufficj di onore di tutti gli altri Cattolici verso di lui, e che a petizione del medesimo Santo concedette per cinque anni alla Città di Pavia l'immunità da i tributi (*c*). E come che ci assicuri San Gelasio, che avendo Odoacre comandate cose da non farsi, egli palesemente ricusò d'ubbidirli (*d*); non si legge però, che questo barbaro si risentisse della resistenza fattali da questo Santo Pontefice. Avendo adunque Odoacre lasciata in pace la Chiesa, onorati i Vescovi Cattolici, ed avendo tollerato, che questi alcuna volta li resistessero dove cose non giuste comandava, non aveva alcuna cagione la Chiesa di usare contro di lui la sua potestà, ancorche prudentemente, e senza suo maggior danno avesse potuto usarla. Onde molto malamente il Bossuet mette a un medesimo rango Unerico Vandalo, e Odoacre Erulo (*e*), essendo certo, che il primo fu atrocissimo persecutore della Cattolica Nicena fede, e con ogni sorte di crudeltà maltrattò i Prelati Cattolici.

II. Succeduto costui nell' anno CCCCLXXVII. a Genserico suo Padre nel Regno de' Vandali in Africa, dopo avere per lo spazio di cinque, e più anni incrudelito così ne' Manichei, come ne' suoi Vandali Ariani,

(*a*) *Odoacer Turcilingorum Rex habene secum Scbyros, Herulos, diversarumque gentium auxiliarioe, Italiam occupavit*. Jornandes de rebus geticis cap. 46.

[*b*] *Quod rursùe pertinet ad Odoacrem, illud planè memoria dignum est, nullum factum ab eo negotium rebus sacris, quantumlibet Arianus esset*. Baronius ad annum Christi 476. n. 2.

(*c*) *Adscitue in Regnum Odoacris, tanto cultu insignem virum cœpit honorare, ut omnium decessorum suorum circa eum officio praecederet... directa legatione ad Odoacrem quinquennii vacationem fiscalium tributorum impetravit*. Ennodius Episcop. Ticinens. in vita S. Epiphan. tom. 9. Biblioth. VV. PP. edit. Lugd. an. 1677. pag. 388. col. 1.

(*d*) *Noe quoque Odoacri barbaro haeretico Regnum Italiae tunc tenenti cum aliqua non facienda praeciperet, Deo praestante nullatenus paruisse manifestum est*. S. Gelasius I. Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniae.

[*e*] Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6.

ni, come da Vittore Vitense raccoglie il Chifflezio (a), convertì tutto il suo furore contro i Cattolici proibendo loro l'adunarsi nelle Chiese, e l'esercizio della Religione. Indi essendogli stato da Zenone Imperadore spedito Regino in qualità di Legato, acciocche concedesse pace alla Chiesa, egli nell' anno CCCCLXXXIII., e VII. del suo Regno sotto li 3. di Maggio spedì un editto a tutti i Vescovi ortodossi da esso detti Omusiani, ordinando loro, che per il primo giorno del vegnente Febbrajo si adunassero in Cartagine insieme co' Vescovi Ariani per esporre la loro fede, e provarla colle divine scritture. A questa regia intimazione rispose S. Eugenio Vescovo di Cartagine come Primate della Chiesa Africana, essergli stato da Vitaredo Notajo intimato alla presenza del Clero, e del Popolo l'ordine regio, e dal tenor di esso aver conosciuto, il precetto regale appartenere anche agli altri suoi Convescovi, acciocche nel prefisso giorno si adunassero per disputar della fede, il qual comando egli avea ricevuto con venerazione; ma aver nel tempo stesso suggerito al riferito Notajo, che doveano esser ancor sentiti i Vescovi trasmarini, i quali erano della medesima comunione, e religione co i Vescovi Cattolici dell' Africa, trattandosi d' una causa comune del Mondo, e non particolare delle Provincie Africane: aver pregato perciò, che fosse rappresentata alle regie orecchie questa sua insinuazione, acciocche il Re conoscesse, che essi non fuggivano in modo alcuno la disputa della fede; ma che ciò senza consenso dell' università de' Vescovi non era permesso loro di fare (b). Avendo il barbaro Re ricevuta con disprezzo questa risposta del Santo Vescovo, gli fece replicare per Obado principal Ministro del Regno, che allora averebbe soddisfatto alla sua domanda con aspettare il consenso, e udire il sentimento di tutti gli altri Vescovi fuora dell' Africa, quando Eugenio avesse soggettato al di lui impero tutto il Mondo. Alla quale insolente proposta rispose Sant' Eugenio, che Unerico per condescendere ad una onesta domanda richiedeva cose impossibili, e che se egli voleva conoscere la vera fede de' Vescovi Cattolici colla testimonianza di tutti quelli, che la professavano, come esso gli avea insinuato doversi fare, mandasse l' istesso Unerico a' suoi amici, ed egli averebbe scritto agli altri fratelli Convescovi, acciocche insieme co' Prelati Africani potessero la stessa comune fede dimostrare, e particolarmente *alla*

(a) Chiffletius in elucidation. ad Victorem de persecut. Vvandalic. cap. 7.

(b) Apud Victorem Vitensem lib. 3. de persecut. Vvandalica tom. VIII. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. 1677. pag. 682. & seqq.

Romana Chiesa, che è capo di tutte le Chiese (*a*). Ricusando il tiranno ascoltar le ragioni di Sant' Eugenio, e non potendo egli, e gli altri Vescovi Africani fuggire l' impegno della disputa per non abbandonar la causa della Religione, o per non far credere agli Ariani, che mancasser loro ragioni per sostenerla, convennero nel dì prefisso in Cartagine in numero di CCCCLXVI. Vescovi di diverse Provincie dell' Africa. Comparvero ancora gli Ariani con Cirillo loro capo, il quale facendosi chiamar Patriarca, circondato da una turba di satelliti, e fattosi in luogo eminente erigere un superbissimo Trono pretendea di esser il moderatore, il giudice, e il conoscitore della disputa. Veggendo pertanto i Padri Cattolici perturbato ogni ordine di giudizio, e che gli Ariani fattisi giudici, e parti ricusavano venire all' esame della causa, ma tutto voleano ottenere a forza di tumulto, di soverchierie, di violenze, mostrando loro un libro dell' esposizion della fede, che antecedentemente composto aveano per offerirlo ad Unerico prevedendo ciò, che dovea succedere, dissero, che se volevano conoscere la loro fede, in quel libro si conteneva (*b*). Sdegnato di ciò il malvagio Re, il quale non per altro fine avea fatti raunare tanti Vescovi Cattolici in Cartagine, che per potergli opprimer tutti in un colpo, dopo aver fatto pubblicare in tutta l'Africa un ferale editto, in cui sotto gravissime pene si proibiva ogni esercizio della Cattolica Religione spedito li 26. di Febbrajo del CCCCLXXXIV., ordinò, che in un medesimo giorno fusser chiuse tutte le Chiese del suo Regno; e fatte depredare tutte le sostanze de' Vescovi Cattolici le diede in dono agli Ariani, lasciando quelli affatto spogliati, e privi d' ogni sostentamento. Nè di ciò pago, trattandoli con ogni sorte di contumelia, altri ne fece rilegare in Corsica destinandogli a tagliar legne per uso delle regie navi, altri ne disperse nelle Provincie dell' Africa destinandogli a lavorar la terra (*c*). Indi passando a maggiori crudeltà, sitibondo del sangue Cattolico mandò nel medesimo tempo in tutte le Provincie dell' Africa, e satelliti, e carnefici per forzare i fedeli ad abbracciar l' Arianesimo; i quali empj Ministri non lasciando luogo senza orribili segni di atrocissima crudeltà, resero chiara, e di molti gloriosi Martiri, e di molti illustri Confessori la Chiesa Africana (*d*).

III. Que-

(*a*) *Dixi enim, si nostram fidem, quæ una, & vera fides est, potestas Regis agnoscere desiderat, mittat ad amicos suos: scribam & ego fratribus meis, ut veniant Coepiscopi mei, qui vobis nobiscum communem fidem nostram valeant demonstrare: & præcipuè Ecclesia Romana, quæ Caput est omnium Ecclesiarum*. apud Victor. Vitensem loc. cit.

(*b*) Victor Vitensis de persecutione Vvandal. lib. 2. in fine tom. cit. Biblioth. VV. PP. pag. 683.

[*c*] Victor Viten. de persecut. Vvand. lib. 3. & 4.

[*d*] Victor de persecut. Vvandal. lib. 5.

III. Questo è il fatto sinceramente tratto da un testimonio di veduta, qual fu Vittore Vitense. Rimane ora da vedere se dal non avere i Padri Africani deposto Unerico dal Regno si possa argomentare, come fa l' Autore della difesa, che eglino credessero di non aver potestà di deporlo, e di esser obbligati a prestargli ubbidienza per debito della Cristiana disciplina, tutto che fosse atrocissimo persecutore della vera Religione. Ma essendo cosa certa, che dove ancora fosse fuor a d' ogni dubbio, che la Chiesa abbia da Dio questa potestà sopra i Principi malvagj, non l' averebbono i Padri Africani senza enorme imprudenza, e senza loro gravissimo danno potuta usare sopra quel barbaro persecutore, come vuol' egli dedurre dal non averla usata, che non conoscessero di non averla? Da qual Principe Cattolico averebbono essi potuto sperar soccorso per isfuggire il danno, che sarebbe seguito dalle loro dichiarazioni? Non v' era altro Principe Cattolico, che Zenone Imperadore: e questi a persuasione del Romano Pontefice spedì in diversi tempi due Legati, cioè, Regino, ed Uranio ad Unerico: l'uno prima, che egli facesse adunare i Vescovi in Cartagine l'anno CCCCLXXXIII., l' altro il seguente anno dappoiche egli avea dispersi i Prelati Cattolici, e mossa atrocissima persecuzione a tutti i fedeli. Ma tanto fu lungi quel barbaro dal prendersi soggezione dell' Imperadore, e dal condescendere all' istanze, che ei gli fece di lasciare in pace i Cattolici, che per mostrare di non temerlo, e in dispregio della Romana potenza ordinò, che per le strade, e per le piazze onde dovea passare il Legato di Cesare per andare al palazzo, si moltiplicassero i carnefici, e si eseguissero pubblicamente più crudeli supplicj contro i fedeli (*a*).

IV. Ma dice il Bossuet, che se la debolezza delle forze obbligava que' Padri ad astenersi dal deporre Unerico, potevano almeno tacere di esser tenuti a riconoscerlo per loro Rege, e poteano nascondere sotto silenzio il debito, che aveano di prestare ubbidienza a i Monarchi. Avendo pertanto Sant' Eugenio scritto ad Unerico, che egli avea con venerazione ricevuto il Regio precetto dell'adunamento de' Padri Africani in Cartagine (*b*), ed avendo così l' istesso Eugenio, come gli al-

 tri

(*a*) *Sed qui hoc fabulosum putat, Uranium Zenonis Legatum interroget, cujus præsentia gesta sunt; illa scilicet causa, quia veniens Carthaginem, se pro defensione Catholicarum Ecclesiarum venisse jactabat. Et ut ostenderet tyrannus, se neminem formidare, in illis plateis, vel vicis plures tortores, & crudeliores statuit, quibus Legatis moris est ascendendo ad palatium, & descendendo transire: ad opprobrium videlicet Reipublicæ ipsius, & nostri jam deficientis temporis faces.* Victor. Vit. de persecut. Vvandal. lib. 5.

(*b*) *Nuper potestas Regia per Vvitaredum Notarium parvitatem meam admonere dignata est, qui nobis de merito, ac Religione*

tri Vescovi dato principio all' esposizione della fede indirizzata all' istesso Unerico dall' ubbidienza dovuta alla regia potestà (a), segno è, che questa confessione, che poteano tacere, veniva espressa in loro dalla forza della verità, non consigliata ad essi dalla propria fiacchezza (b). Questo discorso però del Bossuet si conoscerà del tutto vano, quando voglia riflettersi in primo luogo, che essendo Unerico, se non di ragione, almen di fatto Re dell'Africa, ed essendo da' Vandali conquistatori di quelle Provincie come Re ricevuto, non potea Sant' Eugenio senza irritarlo inutilmente, e con grave danno della Religione chiamarlo con altro nome, che con quello, con cui veniva da' suoi Vandali chiamato, nè dare a' suoi editti altro titolo, che quello, che l' istesso Re gli dava, cioè, di precetto, nè significare di averlo ricevuto in altra guisa, se non in quella, in cui i precetti regj si ricevono. E in secondo luogo, che nella esposizion della fede del medesimo Sant' Eugenio non si parla del precetto dell' Apostolo ingiunto a' fedeli di ubbidire alle regie potestà, ma del precetto dell' istesso Unerico imposto a i Vescovi di Africa di esporre, e dimostrare la loro fede, come apparisce dal di lui editto sopra allegato (c). Per rapporto adunque a questo comando Sant' Eugenio, e gli altri Padri cominciano l' esposizion della fede con quelle parole: *Ci vien comandato dal Regio imperio di render ragione della fede Cattolica, che professiamo*. Non altro adunque dicono i Padri Africani, se non quello, che di fatto era vero, cioè, che il Re avea lor comandato di dichiarar la fede, che tenevano: e molto stranamente il Bossuet vuol far entrare in questo luogo il precetto dell'Apostolo di ubbidire alle pubbliche potestà per far credere, che questi Santi Vescovi si stimassero obbligati ad osservarlo ancora verso un Principe scelleratissimo, e persecutore della Religione, quale era Unerico; e che di più stabilissero questa cosa come primo capo, e primo articolo della loro credenza, cominciando da essa l' esposizione della loro fede.

Ma

gione fidei præceptum e jus in Ecclesia præsente Clero, & plebe recensuit, ex cujus tenore cognovimus ad omnes Coepiscopos meos præceptum Regium similiter emanasse, ut die constituta pro disputatione fidei veniatur. Quod nos venerabiliter accepisse suggessimus. Vict. de persec. Vvand. lib. 2.

[a] *Regali Imperio, fidei Catholicæ quam tenemus præcipimur reddere rationem &c.* Protes. Fidei Catholicor. Episcop. Hunerico oblata apud Victor. loc. cit. lib. 3.

(b) *Quæ si imbecillitas, non ipsa veritas postulasset, tacere potuisset Eugenius*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6. in fine.

(c) *Hoc nos statuisse cognoscite, ut ad diem Kalendarum Februariarum proximè futurarum, omissa omni excusatione formidinis, omnes Carthaginem veniatis ... Ut de fide homousianorum, quam defenditis, de divinis scripturis proprie approbetis, quo possit agnosci si integram fidem teneatis*. Edictum Hunerici apud Victorem cit. de persecut. Wand. lib. 2.

Ma della mala fede di quest' Autore, e de' lacci, che ei tende a i lettori co' suoi equivoci, è piena tutta questa sua Opera.

V. Non minor artificio egli usa nel parlare della conferenza tenuta intorno all' anno DI. da Sant' Avito Vescovo di Vienna con altri Prelati di Francia sottoposti all' Imperio di Gondebaldo Re de' Borgognoni. Dice ei adunque, che questi Cattolici Vescovi perseverarono nella fede, e nell' ubbidienza verso questo Re Ariano, non ostante, che avessero per lor difensore il gran Clodoveo Re de' Franchi, il quale convertito alla Cattolica fede avea mosse l' armi contro Gondebaldo: ma pure in sì opportuna occasione no 'l deposer dal Regno, non staccarono i sudditi dalla sua ubbidienza, nè ricusarono di riconoscerlo come Re; anzi querelandosi Gondebaldo della mossa di Clodoveo contro di lui, rispose Sant'Avito, non saper la cagione per cui da quel Re gli venissero invasi i confini, ma saper bensì, che per l' abbandonamento della legge di Dio restano sovente sovvertiti i Regni: e seguendo a minacciargli i divini gastighi, niente tentò contro il dilui Imperio. Così il Bossuet (a). Manco male per altro, che a noi è rimasto l' insigne monumento di questa conferenza tenuta da Sant' Avito alla presenza di Gondebaldo, dalla quale si scopre la vanità, e l' insussistenza di questo discorso. Sappiamo adunque dagli atti della riferita controversia pubblicati prima da Luca d' Achery, ed indi riportati nella raccolta de' Concilj del Labbè dell' edizion di Venezia (b), che Gondebaldo ancorche Ariano di Setta fosse, trattò nulladimeno così umanamente i Cattolici, che i Vescovi del suo Regno prendendo occasione di raunarsi insieme per la celebrazione della festività di San Giusto, si portarono con Sant' Avito Vescovo di Vienna alla presenza del Re per persuaderlo ad abbracciar l' ortodossa fede, e ridurlo all' unità della Chiesa divisa dagli Ariani: che Gondebaldo amichevolmente li ricevè, pacificamente ascoltò Sant' Avito parlare della consustanzialità del Figliuolo di Dio, ed essendosi questo santo Prelato insieme cogli altri Vescovi genuflesso a' suoi piedi pregandolo con calde lagrime a dar loro luogo di dimostrare a i Sacerdoti Ariani alla di lui presenza la verità della Cattolica fede, egli s' inchinò fino a loro sollevandoli da terra, promise ad essi di dar loro risposta sopra la domanda, che fatta gli aveano (c): che chiamatigli a se il dì seguente loro disse, che avea risoluto

(a) Bossuet. loc. cit.

(b) Tom. v. Concil. Labbè edit. Venet. col. 452. & seqq.

(c) *Undè Rex valde commotus est, & inclinans se usque ad eos, erexit Domnum Avitum cum cæteris, quibus amicabiliter dixit, se responsum daturum illis super petitionibus illorum*: Collatio Episcoporum, præsertim Aviti Viennensis, cum Rege Gondebaldo. apud Labbè loc. cit.

soluto soddisfare alla lor domanda, e che il giorno seguente gli averebbe sentiti, essendo disposti gli Ariani a venire a parlamento con esso loro, ma che volea, che la conferenza non si facesse alla presenza del popolo per isfuggire le occasioni de' tumulti, ma solamente di persone trascelte, e riguardevoli, che egli averebbe elette: che venuto il giorno destinato al colloquio, e portatisi i Vescovi Cattolici alla presenza del Re, trovarono che ei s'era apparecchiato ad ascoltar la conferenza accompagnato non solo dagli Ariani della sua Corte, ma ancora da alcuni Cattolici, e principali Ufficiali delle sue milizie, e fatti sedere incontro ad esso Sant' Avito per parte de' Cattolici, e Bonifacio per parte degli Ariani, convinto questo dalle ragioni del Santo Prelato di Vienna, e convertendosi perciò a i clamori, ed alle contumelie, il Re licenziò il congresso, ordinando, che il dì seguente Bonifacio dovesse rispondere alle ragioni di Avito: che il dì seguente portatosi Sant' Avito co i Colleghi alla Regia, quando il Re li vide alzandosi da sedere andò loro incontro, e postosi in mezzo tra Sant' Avito, e San Stefano si lamentò di Clodoveo Re de' Franchi perche sollecitava all' armi contro di lui il suo proprio fratello; ma essendogli stato risposto da' Santi Vescovi, che la via più spedita di stabilir la pace era quella di concordar nella fede, ed offerendo per questa santa confederazione l' opera loro, il Re non fece più parola di quest' affare (a). Ma postisi ciascheduno al luogo, che avea tenuto il giorno precedente, cominciò Sant' Avito con tal forza, e chiarezza di ragioni a confutare le calunnie di Bonifacio contro la Cattolica fede, che egli non sapendo che si rispondere restossi mutolo; per la qual cosa il Re dopo aver aspettato lunga pezza in vano, che ei rispondesse, forse guardandolo con bieco ciglio, e sdegnato volto. Dal che prendendo occasione S. Avito di dimostrarli la verità della Cattolica credenza, gli propose di confermargliela con un miracolo, cioè, di fargliela attestare per la bocca di San Giusto martire interrogandolo dal suo sepolcro, quando egli si fosse risoluto di rendersi a questo sperimento. Ma come che il Re già già stasse per accettare la condizione, sbalordito nulladimeno da i gridi degli Ariani, i quali esclamavano, che per manifestar la lor fede non voleano

(d) *Ingressi sunt ergo, & cum Rex eos vidisset, surrexit in occursum eorum, mediusque inter Domnum Stephanum, & Domnum Avitum adhuc multa locutus est contra Francorum Regem, quem dicebat sollicitare Fratrem suum contra se. Sed cum responderent præfati Episcopi, quod non esset melior via ineundi pacem, quàm concordare in fide, & operam suam, si gratam haberet, pollicerentur pro tam sancto fœdere conciliando, nihil amplius locutus est, sed unusquisque locum, quem præcedenti die tenuerat, occupavit.* Apud Labbè loc. cit.

voleano ricorrere agli incanti come Saul, si ritirò dal congresso, e prendendo per le mani Stefano, ed Avito gli condusse così confidentemente fino alla sua camera; nell' entrar della quale abbracciandoli disse loro, che pregassero Dio per lui (a): e in questa guisa terminò quella conferenza colla conversione di molti Ariani, benche il Re nella sua falsa opinione, ma però titubante, si rimanesse.

VI. Or da tutto questo, che si è narrato, chiaramente apparisce, che occasione alcuna non aveano i Padri Cattolici sottoposti al Regno di Gondebaldo di deporlo indirettamente dal Regno, dacchè egli, tutto che Ariano fosse, non perseguitò in alcuna guisa i Cattolici; anzi come dagli atti dell' allegata conferenza si rende chiaro, egli tenne nella sua Corte Ministri, e Ufficiali Cattolici, tra' quali son nominati Placido, Lucano, ed Aredio, ed onorò i Vescovi Cattolici trattandoli con quella umanità, e riverenza, che al loro grado era dovuta. E quantunque ei due volte, cioè, nel primo, e nel terzo congresso lamentandosi con loro del Re Clodoveo perche gli avesse intimata la guerra, e si fosse collegato co' suoi nemici, non gli rispondessero apertamente, che egli era caduto dal Regno, e che essi doveano unirsi col Re suo nemico per deporlo dal Trono, che cosa imprudentissima sarebbe stata il così rispondere, gli dissero però tanto, che bastava acciocche egli intendesse, che giuste erano le mosse di quel Cattolico Principe contro di lui per cagione della sua eresia. Odasi in quali termini si lagnasse Gondebaldo, e in quali Sant' Avito rispondesse: *Se la vostra fede è vera*, diceva il Re, *per qual cagione i vostri Vescovi non impediscono il Re de' Franchi, che m' intimò la guerra, e si confederò co' miei nemici per distruggermi? Imperocche non è fede dove è desiderio delle cose altrui, e dove è sete del sangue de' popoli. Dimostri la sua fede per le sue opere. Noi non sappiamo*, rispose Sant' Avito, *con qual consiglio, o per qual cagione il Re de' Franchi faccia quello, che voi dite. Ma la Scrittura c' insegna, che per lo abbandonamento della legge di Dio sovente sono distrutti i Regni, e si destano nemici da ogni parte contro coloro, che si fanno nemici di Dio. Ma ritornate col vostro popolo alla sua legge, ed ei darà pace a' vostri confini &c* (b). Da queste parole si vede, che dall'un

(a) *Rex, qui jam surrexerat, accipiens per manus Domnum Stephanum, & Domnum Avitum duxit eos usque ad cubiculum suum, & cum intraret amplexus est eos dicens, ut orarent pro eo.* Collat. cit. apud Labbè cit. loc.

(b) *Si vestra fides vera est, quare Episcopi vestri non impediunt Regem Francorum, qui mihi bellum indixit, & se cum inimicis meis sociavit, ut me destrueret? Nam non est fides ubi est appetentia alieni, & sitis sanguinis populorum. Ostendat fidem per opera sua. Tunc humiliter respondit Domnus Avitus* . . . .

Ignoramus

dall' un canto credea Gondebaldo, che fosse in potestà de' Vescovi impedire a i Regi le guerre; e che dall' altro Sant' Avito non rispondendo direttamente, che i Vescovi non poteano vietare a Clodoveo l' intraprendere quella guerra, ma riferendone la cagione all' eresia di Gondebaldo, ed al gastigo divino, giudicava esser giuste le mosse fatte contro i Principi per causa di Religione. Ma più chiaramente si espresse dove replicando il Re questi lamenti, egli rispose, che la miglior via di aver la pace dal Re de' Franchi era quella di accordarsi con lui nella fede, e che conciliandosi co i Cattolici, egli si sarebbe adoperato co' suoi Colleghi per conciliarlo col nemico. Per la qual maniera di favellare non oscuramente diede a conoscere, che non tornando quel Principe eretico alla unità della Chiesa, egli non avea modo d' impiegarsi per lui acciocche dal Re de' Franchi non gli venisse contrastato il Regno; il che era un dichiarare, che perseverando nell' eresia quel Principe, non poteva opporsi alle armi del Re contrario, nè si stimava obbligato di far quegli ufficj fedeli per lui, che egli fatto averebbe, se la vera Religione abbracciata avesse. Or questo che altro è, se non in buona maniera giustificar le armi mosse contro il Principe per causa di Religione, e dichiararsi disciolto dal debito di osservarli fedeltà? Quindi se ben si considera questo fatto, tanto è lungi dal favorire il sentimento dell' Autore, che lo apporta, che piuttosto lo combatte, e lo distrugge.

§. IV.

Di Anastasio Imperadore, e di ciò, che accadde tra esso, e la Sede Apostolica per causa di Religione.

S O M M A R I O.

I. *Cagioni, per cui Anastasio Imperadore, secondo il Bossuet, averebbe dovuto deporsi dall' Imperio, e buone congiunture, che averebbe avute la Chiesa di decretare la di lui deposizione.*

II. *Condotta tenuta da Anastasio nel principio dell' Imperio creduta da lui*

Ignoramus, o Rex, quo consilio, & qua de causa Rex Francorum facit, quod dicitis. Sed Scriptura nos docet, quod propter derelictionem legis Dei sæpè subvertuntur Regna, & suscitantur inimici omni ex parte illis, qui se inimicos adversùs Deum constituunt. Sed redite cum Populo vestro ad legem Dei, & ipse dabit pacem in finibus vestris. Collatio cit.

lui vantaggiosa alla pace della Chiesa le fù molto dannosa, ma non dimostra, che ei fosse eretico.

III. *Prelati Cattolici, e Santi tacciati di errore per aver preso un temperamento di mezzo tra gli eretici, e i più rigidi ortodossi nell' accettare l' Enotico di Zenone, e rifiutare alcuni atti del Concilio di Calcedonia non attinenti alla definizione di fede.*

IV. *Si spiegano le ragioni, per cui la condotta, e l' economia tenuta da questi Padri fu scusabile ne' torbidissimi tempi, in cui eglino si trovavano involti.*

V. *Se per le stesse cagioni possa scusarsi Anastasio. Sentimento di questo Principe intorno alla retta fede difficile a penetrarsi per la varietà delle memorie lasciate di lui.*

VI. *Qualunque si fosse la mente di Anastasio, egli non apparì mai apertamente eretico, nè persecutore della retta fede appresso i Romani Pontefici, che furono nel suo tempo, i quali non ebbero altra contesa con lui, salvo che intorno alla condannagione di Acacio, per cagion del quale ebbero contesa anche con Prelati Cattolici, e veneratori del Concilio di Calcedonia.*

VII. *Anastasio trattato come Cattolico intorno alla fede stabilita nel Concilio di Calcedonia da San Gelasio I., e da Sant' Anastasio II. Romani Pontefici, nè d'altro da loro richiesto, se non della condanna di Acacio.*

VIII. *Cagioni particolari della discordia, che ebbe con San Simmaco Romano Pontefice Anastasio, e scisma per opera di questi fatto in Roma contro il medesimo San Simmaco, dal quale non è certo, che fosse Anastasio espressamente scomunicato, benche lo riprendesse di comunicare col nome di Acacio.*

IX. *Eufemio, e Macedonio, ed altri Vescovi Orientali Cattolici benche attaccati al nome di Acacio, non furono perciò da' Romani Pontefici nè scomunicati, o condannati nominatamente, nè deposti dal Sacerdozio, come espressamente era stato scomunicato, e deposto Acacio.*

X. *Cagione della prima sollevazione del popolo Cattolico di Costantinopoli contro Anastasio, e simulato ravvedimento di lui.*

XI. *Cagione della seconda rivolta della plebe Cattolica contro il medesimo Imperadore, e sua costernazione.*

XII. *Considerazioni sopra questi rivolgimenti popolari, le quali dimostrano, che nessuna opportuna occasione ministravano quelli alla Sede Apostolica per valersi della potestà indiretta contra Anastasio.*

 XIII. *Ri-*

XIII. *Rivoluzione di Vitaliano contro Anastasio seguita in tempo, che questi si dimostrava Cattolico, e venerator del Concilio di Calcedonia appresso Sant' Ormisda Romano Pontefice, il quale più volte commendò il zelo, e lo studio simulato da colui per l' unità della Chiesa.*

XIV. *Fraudolenza di Anastasio non bene scoperta da Sant' Ormisda sin che quello non terminò di vivere.*

I. Ancorche Monsignor Bossuet parli prima di Teodorico Amalo Re degli Ostrogoti in Italia, e di Trasimondo Re de' Vandali in Africa, noi contuttociò seguendo l' ordine de' tempi ragioneremo prima di Anastasio Imperadore, e poi farem menzione di quelli. Favellando adunque il Bossuet di Anastasio dice, che quantunque fosse costui persecutor de' Cattolici, ed empiamente vessasse tutti coloro, che il sagro Concilio Calcedonese, e la pistola di San Lione in quello approvata predicavano, fu non per tanto da San Gelasio Romano Pontefice, anzi dallo stesso San Simmaco, che per la colui perfidia scomunicato l' avea, riconosciuto per Imperadore; e distinguendo questi Santi Pontefici in tale occasione gli ufficj dell' una, e dell' altra potestà, lasciarono illeso, ed intatto il suo Imperio, spogliandolo solamente delle cose sagre. E pure, soggiunge egli, se fu mai alcun Principe, che meritasse di esser deposto, lo fu certamente costui, siccome quello, che si era obbligato con giuramento, e con carta scritta di propria mano a custodire inviolata la Cattolica Religione. Nè mancarano alla Chiesa occasioni opportunissime di deporlo dal Trono, mentre e molti salutati Cesari si sollevarono contro di lui, e la maggior parte della plebe detestando la sua empietà, contro di esso si rivoltò. Dal non essere stato adunque deposto Anastasio da i Santi Pontefici Gelasio, Simmaco, e Ormisda, e dall' essere stato da loro come Imperadore riconosciuto conchiude il nostro Autore, che eglino ci dessero a conoscere, che potestà alcuna sopra il Regno temporale non aveano (*a*).

II. Ma prima di rispondere a questo argomento, convien osservare, che quantunque la condotta tenuta da Anastasio in materia di Religione fosse perniciosissima alla Cattolica fede, e che per questa cagione egli da molti Scrittori sia stato tacciato da eretico Eutichiano spacciato, e da persecutore del sagro Concilio di Calcedonia; non è certo nulladimeno, che egli eretico fosse, e che quel Concilio condannasse, o almeno non apparve espressamente eretico alla Chiesa Romana, e nemico

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 7. per totum.

mico del Concilio Calcedonese. L' Enotico di Zenone comeche eresia alcuna non contenesse, avea cagionate nulladimeno grandissime discordie in tutte le Chiese di Oriente non solo tra gli Eretici, e i Cattolici, ma ancora tra i Cattolici stessi. Altri, come riferisce Evagrio (a), non solamente non ricevevano il Concilio di Calcedonia, ma insieme coll' epistola di San Lione lo anatematizzavano; altri difendevano costantissimamente ogni decreto dell' istesso Concilio, nè tolleravano, che ne fosse mutato nè una fillaba, nè una lettera, non comunicando con quelli, che alcuna cosa di esso non ricevessero. Altri tenendo una via di mezzo, contenti di condannare Dioscoro, ed Eutiche, aderivano tenacemente all' Enotico di Zenone, non condannando, nè predicando il Concilio di Calcedonia. In questo stato di cose essendo morto Zenone l' anno ccccxci. alli 9. di Aprile, dopo due giorni per opera di Ariadna Augusta fu assunto all' Imperio Anastasio, il quale, come scrive l' istesso Evagrio, desiderosissimo della pace così della Repubblica, come della Chiesa, e vanamente credendo di poterla stabilire nello stato Ecclesiastico col far osservare generalmente l' editto di Zenone, volle, che a questo i Vescovi si attenessero per comunicare tra loro (b), permettendo a ciascheduno, o di predicare, o di porre in silenzio il Concilio di Calcedonia secondo le consuetudini delle loro Chiese, vietando rigorosamente di condannarlo dove era ricevuto, e predicato, e di predicarlo dove ricevuto non era, e discacciando da i loro seggj que' Vescovi, che in questa parte facessero nuovità (c).

III. Or siccome questa via di procedere tenuta da Anastasio fu veramente funesta alla Chiesa, ed alla Religione dannosa, così egli perciò da i più zelanti Cattolici fu tenuto per eretico, e nemico del Concilio Calcedonese: anzi neppure furono esenti da questa taccia alcuni Prelati ortodossi, i quali comeche in sostanza abbracciassero, e venerassero le definizioni dell' istesso Concilio, e condannassero Eutiche;

 nulla

(a) Evagrius lib. 3. cap. 30.

(b) *Considerans Imperator, quod si adjectionem edicto faceret tumultum moveret Ecclesiæ, & anathematizari Synodum esse impossibile, persuasit eis sufficere unitivum edictum, ut communicarent ad invicem sibi* &c. Liberatus in Breviar. cap. 18.

(c) *Idem porrò Anastasius, utpote pacis studiosissimus, nihil omninò innovari voluit, præcipuè verò in Ecclesiæ statu; modisque omnibus elaboravit, ut & sanctissima Ecclesia absque ulla perturbatione remanerent, & cuncti, qui ejus Imperio parebant, altissima pace fruerentur, omni rixa, & contentione, tum ab Ecclesiæ statu, tum a rebus publicis procul amandata ... Episcopos, qui aliunde innovarent, Ecclesiis exturbabat, si quem fortè deprehendisset aut Concilium Chalcedonense prædicantem contra insolitam locorum consuetudinem, aut idem sub anathemate damnantem.* Evagrius ex interpretat. Valesii lib. 3. cap. 30.

nulladimeno da i più rigidi difensori di quel Sinodo, di cui neppure una parola tolleravano, che fosse dissimulata, o rifiutata ancorche al domma non appartenesse, furono diffamati per eretici per questo solo, perche nelle calamità di que' tempi turbati per non accendere maggiormente le discordie stimarono dovere usare qualche economia, sottoscrivendosi all' editto di Zenone, e rifiutando alcuni atti del Concilio di Calcedonia in quella parte, dove pareva, che essi favorissero Teodoro di Mopsueste, Teodoreto di Ciro, ed Iba di Edessa; i quali atti diedero poi occasione alla gran controversia de' tre capitoli, la quale dopo tante acerbe contese, e tante agitazioni della Chiesa fu terminata nel quinto Sinodo generale di Costantinopoli l' anno DLIII. Fra i molti Prelati Cattolici, e di santissima vita, che rimasero sottoposti a questa taccia, furono San Macedonio Vescovo di Costantinopoli successore di Eufemio, Flaviano Vescovo di Antiochia, ed Elia Vescovo di Gerusalemme. Il primo de' quali quantunque morto in esilio per difesa del Concilio Calcedonese, e chiaro per miracoli abbia ricevuto dalla Chiesa Greca il culto di santo, come da molti Menei così scritti a penna, come anche stampati dimostra l' Eschenio nell' elogio di lui a dì 25. di Aprile; nulladimeno perche egli ricevè l' Enotico di Zenone, come affermano non pure Teodoro Lettore, ma Liberato, Teofane, ed altri (a), e perche condannando Eutichete non fece menzione del Concilio di Calcedonia, come racconta Evagrio (b), fu tacciato d'aver condannato questo Concilio, e coloro, che lo difendevano (c). L' istessa sorte accadde a Flaviano Vescovo Antiocheno, il quale come che si sappia da Evagrio Scrittor fedele, e assai vicino a quel tempo, che fu cattolicissimo, e predicante della verità, e perciò perseguitato a morte dagli Eutichiani, e per le loro calunnie mandato in esilio (d); contuttociò Teofane Scrittore posteriore ad Evagrio sul rapporto de' troppo rigidi Ortodossi lo rappresenta come un uomo empio, e prevaricatore. E ciò perche egli ricevè l' editto unitivo di Zenone, condannando Eutichete non fece menzione del Sinodo di Calcedonia, e condannò Teodoro Mopsuesteno, ed altri non condannati dallo stesso Concilio (e). A questa medesima taccia soggiacque Elia Vescovo di Geru-

(a) Theodor. Lector. lib. 2. Liberatus in Breviar. lib. 16. cap. 26. Theophanes Chronogr. ad ann. secundùm Alexandrinos 489.

(b) Evagrius lib. 3. cap. 21.

(c) *Macedonius Episcopus Constantinopolitanus Synodo facta condemnat eos, qui Chalcedonensis decreta Synodi suscipiunt, & eos, qui Nestorii, & Eutychis defendunt*. Victor Tunnensis apud Pagium ad ann. Christi 495. num. 4.

(d) Evagrius lib. 3. cap. 31. & 32.

(e) Theophanes Chronog. ad annum Christi secundùm Alexandrinos 501.

Gerufalemme, il quale quantunque ricevesse il Concilio di Calcedonia, condannasse Eutichete (*a*), e per la difesa del medesimo Sinodo oppresso dalle calunnie di Severo famoso Eutichiano fosse mandato in esilio (*b*), e la Chiesa onori tra i Santi la sua memoria nel Martirologio Romano a i 4. di Luglio; contuttociò Teodoro Lettore lasciò scritto, che egli anatematizzò il Concilio di Calcedonia, e ciò perche condannando Eutichete condannato dal Concilio, condannò ancora Diodoro, e Teodoro negli atti del Concilio lodati (*c*). Ma della retta fede di questi tre santissimi Patriarchi può vedersi ciò, che dottamente scrive l'Autore della Critica Baroniana, che egregiamente li difende dalla taccia ingiustamente lor data da i troppo ardenti Cattolici (*d*).

IV. Ma comeche la condotta tenuta da questi Padri non fosse per avventura stata lodevole in altri tempi, non potea contuttociò biasimarsi ne' tempi turbatissimi, ne' quali si trovavano; e se eglino s' ingannarono, l' inganno loro non fu degno di riprensione, perche procedè da animo retto, e da buona intenzione, come in simigliante proposito sapientissimamente discorre il Cardinal Baronio parlando di quello, che fu scritto nella causa de' Cattolici, e degli Origenisti, dal partito de' quali stava San Giovan Grisostomo per santità, e per dottrina celebratissimo (*e*). Veggendo adunque que' Santi Vescovi, che gli Eutichiani muovevano a rumore tutto l' Oriente contro il Concilio di Calcedonia a cagione, che negli atti di esso venivano, o lodate, o tollerate alcune persone, che loro parevano infette dell' eresia di Nestorio, di cui essi erano capitalissimi nemici, stimarono bene per non dar loro occasione di accendere maggior fuoco attenersi al domma, e alla definizione dell' istesso Concilio col condannare Eutichete, e lasciare in silenzio l' Autore della condanna, sottoscrivendo l' Enotico di Zenone, che l' eresia di Eutichete espressamente condannava, e di quel Concilio menzion non faceva. E con distinguere il domma dal fatto, e la fede dalle persone, non credevano fare ingiuria al Concilio di Calcedonia, se, salva la sua definizione di fede, condannavano quelle persone, che negli atti di esso venivano lodate, e tollerate, e che davano

(*a*) Theophanes ad annum 511. secundùm Alexandr.

(*b*) Cyrillus in vita S. Sabbæ apud Baron. ad annum 513. num. 7.

(*c*) *Elias verò .. Nestorium, & Eutychem, Diodorum item, & Theodorum anathematizavit, & Synodum Chalcedonensem.* Theodor. lector. lib. 2.

(*d*) Vide Pagium ad annum Christi 491. num. 8. & 9. ad annum 495. n. 4. & 5. 510. num. 3. & 4. 512. num. 6. & 7. & 519. n. 3. 4. & 5.

(*e*) *Cum sæpè contingat sapientissimos quoque falli, eosdem tamen a sapientia, & insita probitate non excidere, cum nimirum ad ea, quæ agunt, recto, sinceroque mentis feruntur intuitu &c.* Baronius ad ann. Christi cccc. num. 26.

davano occasione di offesa agli eretici, in quella guisa, che dopo lunga acerbissima controversia nel quinto sinodo generale, salva la fede definita nel Concilio di Calcedonia, e senza ingiuria di esso, furono condannate; ma appresso i più ardenti Cattolici, i quali non distinguendo assai bene il domma dal fatto non tolleravano, che si tralasciasse, o si alterasse neppure una sillaba dello stesso Concilio, era l'istesso il non mentovarlo, che il condannarlo, l'anatematizzare Teodoro di Mopsuestio, e qualche altra persona negli atti di esso lodata, che l'anatematizzare l'istesso Concilio, e professare l'Eutichianismo. E per questa cagione que' Santi Vescovi lasciarono varia fama di se, e da alcuni furono creduti condannatori del Sinodo di Calcedonia, perche sottoscrisero l'editto unitivo, o si condusero a condannare Teodoro di Mopsueste, Diodoro di Tarso, e qualche altro.

V. Se per tali cagioni adunque soggetti furono questi Prelati Cattolici ad esser riputati, o eretici, o mal credenti, non è maraviglia, che a questo discredito soggiacesse Anastasio, il quale tuttoche in apparenza s' ingegnasse di mostrarsi Cattolico, e volesse far credere, che a solo motivo di compor le discordie delle Chiese Orientali, ei bramasse l' accettazione dell' editto di Zenone, lasciando la libertà di predicare il Concilio di Calcedonia in quelle Chiese, dove era uso, che si predicasse, è certo nulladimeno, che ei si mostrò inclinatissimo a favorire il partito de i più sfacciati Eutichiani, quali furono i Severiani seguaci di Severo usurpatore del seggio Antiocheno dopo Flaviano: che porse facilmente le orecchie alle loro calunnie, colle quali accusavano di Nestoriani i Prelati ortodossi: e che a persuasione, e per le arti di costoro discacciò da i loro seggi Macedonio, Flaviano, Elia, ed altri buoni Prelati, benche si servisse di varj pretesti per farli condannare ne i Concilj, o mandarli occultamente in esilio, accagionando loro delitti di sedizione, e di tumulti, come abbiamo da Evagrio, e da Teodoro Lettore (a). Del rimanente sono sì varie, e contrarie tra loro le memorie, che ci son rimaste del sentimento di questo Principe intorno alla fede stabilita nel Concilio di Calcedonia, che non sembra, che da esse trar si possa alcuna cosa di certo. Da quello, che narra Evagrio sembra, che si possa raccorre, che egli niente altro cercò, che di far, che fosse accettato l'editto unitivo, in cui nessuna eresia si conteneva, ad oggetto solo di stabilir la concordia; e che per questo riflesso ingannato, o sedotto dalle arti degli Eutichiani discacciò da i loro seggj i riferiti Vescovi, come quelli, che da lui furono creduti autori

(a) Evagrius. lib. 3. cap. 31. 32, & 44.

autori di tumulti, e contrarj al disegno, che egli avea meditato di stabilir la pace con proibire, che fosse predicato il detto Concilio, o fosse condannato contro le consuetudini de' luoghi (*a*). Ma Teodoro Lettore dopo avere scritto, che Anastasio comandò ad Elia Vescovo di Gerusalemme, che radunati i Vescovi soggetti al suo Trono condannasse il Sinodo Calcedonese, e che indi tentò costringere Macedonio a far l' istesso, e che questo li rispose, che non sarebbe mai per far tal cosa senza un Concilio Generale, cui presiedesse il Romano Pontefice (*b*); poco appresso scrive in due luoghi, che il medesimo Principe volle esser assicurato da Severo con giuramento, che se egli fosse mai fatto Vescovo di Antiochia non condannerebbe il Concilio di Calcedonia, e che colui violando il giuramento, il primo giorno della sua ordinazione pubblicamente lo condannò (*c*). Or queste cose non si possono in altra guisa accordare, se non colla distinzione di sopra toccata, cioè, che in due maniere s' intendeva allora condannarsi quel Sinodo, e in quanto al domma da esso stabilito contro Eutiche, e in quanto alle persone negli atti di quello lodate; e che quando Anastasio fecesi promettere con giuramento da Severo di non condannare il medesimo Concilio intese parlare del domma definito contro Eutiche, e preservato nell' Enotico, e che quando volle obbligare Elia di Gerusalemme, e Macedonio di Costantinopoli a condannarlo intese parlar di quelle persone, che negli atti di esso Sinodo venivan lodate.

VI. Ma qualunque si fosse la mente di questo Principe difficile certamente a penetrarsi ne' torbidi di quella età, e nella gran discordia de' pareri, che regnavano nell' animo de' Cattolici, certa cosa è, che egli non apparì mai espressamente Eretico, e persecutore della retta fede appresso i Romani Pontefici, che vissero nel suo tempo, nè da loro fu mai ripreso di mala credenza, o di violata Religione. La Sede Apostolica, che mirava con occhio più purgato la ferale origine di questi turbamenti della Chiesa Orientale, e bramava troncare la loro radice

(*a*) Evagrius lib. 3. cap. 30.

(*b*) Theodorus Lector. lib. 2. pag. 561. edit. Valef. Mogunt. 1679.

(*c*) *Joannes Synodi chalcedonensis obtrectator, de Severo hæc narrat: Anastasium Imperatorem juramentum scripto comprehensum a Severo accepisse, quod si aliquando Antiochensis Episcopus fieret, numquam omninò Chalcedonensem Synodum anathemati subjecturus esset. Eundem tamen ipso ordinationis suæ die, conscenso pulpito, supradictam Synodum anathemate damnasse, cum sectatores ejus id ab ipso postulavissent.* Theodor. Lector ex interpret. Valef. lib. 2 edit. cit. pag. 563. *Severus cum Anastasio Imperatori adjecta juris jurandi religione pollicitus esset, se nihil novi commoturum esse adversùs Synodum Chalcedonensem, eodem ipso, quo ordinatus est, die, jusjurandum violans, supradictam Synodum anathemate damnavit.* Idem loc. cit. pag. 567.

radice, unicamente insisteva nella condannagione di Acacio, e cercava, che il suo nome cancellato fosse dalle Tavole Ecclesiastiche, siccome quello, che essa giustamente riputava autore di tutti questi mali, per aver consigliato Zenone all' Enotico, ed ammessi alla sua comunione gli eretici Eutichiani dal Concilio di Calcedonia dannati, e col pretesto di unione fatto un orribil miscuglio di Cattolici, e di Eretici, e cagionate immense discordie tra gli stessi Ortodossi. Credeva, che condannato costui, e cassato il suo nome dalle dittiche della Chiesa, si unirebbero più facilmente gli Orientali nella retta credenza colla Chiesa Romana, e schiverebbono la comunion di coloro, che si professavan nemici del Concilio di Calcedonia, e a i quali aveva Acacio insegnato a comunicare per mezzo di quel ferale editto, che indiscretamente concedeva pace agli eretici senza alcuna altra prova del loro ravvedimento, salvo la condanna di Eutiche, lasciando in loro arbitrio il maltrattare in tutto il resto il Concilio di Calcedonia. Quindi i Romani Pontefici altro non cercavano da i Vescovi di Costantinopoli, che la condannagione di Acacio, altro che questa non richiedevano da Anastasio, ricusando di ammettere alla loro comunione i detti Vescovi di Costantinopoli, e di altre Chiese d' Oriente tuttoche Cattolici, e veneratori del Concilio Calcedonese, se Acacio non condannavano, ed il suo nome dalle Ecclesiastiche memorie non cancellavano. Quindi dopo la morte di S. Felice III. assunto al Pontificato Romano nell'anno CCCCXCII. San Gelasio I., avendogli Eufemio Costantinopolitano, il quale come scrive Evagrio ricevè, e venerò il Concilio di Calcedonia (a), mandata la professione della fede per farsi merito ad ottenere la comunione della Sede Apostolica, contuttoche il Santo Pontefice trovasse la detta professione in tutto conforme alla Cattolica verità, come egli stesso attesta nella lettera, che ad Eufemio scrisse (b), non volle non pertanto onorarlo della sua comunione, poiche non avea cancellato dalle Ecclesiastiche Tavole il nome di Acacio, come apparisce dalla medesima lettera: e l' istesso tenore serbò cogli altri Vescovi Orientali, ricusando comunicar con loro, se Acacio non cassavano dalle memorie di Chiesa, come costa dalle lettere, che ei scrisse a i Vescovi di Dardania, e a' Vescovi Orientali (c). E per questa medesima cagione il Pontefice Sant' Ormisda nell' istruzione data a i Legati Apostolici spediti in Costantinopoli per trattare la pace, e la riconciliazione della Chiesa Orientale colla

(a) Evagrius lib. 3. cap. 23.

(b) Epist. 1. Gelasii I. ad Euphemium tom v. Concil. Labbè edit. Venet. col. 284. & seqq.

(c) S. Gelas. Epist. XIII. ad Episcop. Dardaniæ apud Labbè loc. cit. col. 324. & seqq. & Epist. XV. ad Episc. oriental. ibi col. 342. & seqq.

colla Sede Apostolica, ordinò, che facessero cancellare dalle dittiche Ecclesiastiche i nomi di Eufemio, e di Macedonio successori di Acacio (a), non per altra ragione, se non perche questi non raderono da esse il nome di Acacio, ancorche fossero per altro Cattolici, e dal medesimo Pontefice non stimati meritevoli di esser dopo morte coll' istesso Acacio scomunicati; nè i nomi di questi Santi Vescovi furono restituiti nelle Ecclesiastiche tavole, se non dappoiche avendo Giustino Imperadore per questa restituzione nell' anno DXX. pregato il Pontefice (b), egli nell' anno DXXI. rimise quest' affare alla prudenza di Epifanio allora Vescovo di Costantinopoli delegandoli la facoltà di Vicario della Sede Apostolica (c). Tanta era la premura de' Romani Pontefici, che condannato fosse il nome infausto di Acacio, che riputavano esser cose infra loro contrarie il ricevere il Concilio di Calcedonia, e le pistole di San Lione magno, e il difendere il nome di colui, come scrisse Sant' Ormisda a Giovanni Vescovo di Costantinopoli, il quale professando di venerare l' istesso Concilio, e le riferite lettere di S. Lione, domandava la comunione della Sede Apostolica (d).

VII. Questa adunque era la controversia, che avea la Sede Apostolica con Anastasio, nè altro riprendevano in lui i Romani Pontefici, se non che egli non condannasse Acacio, e non ubbidisse a' decreti della santa Sede, che avea Acacio scomunicato. Eufemio Vescovo di Costantinopoli ammonito due volte da San Gelasio I. a radere dalle sagre tavole il nome di Acacio, non solo ricusò di ubbidire, ma intraprese la difesa di quel suo antecessore, pretendendo con varj pretesti, i quali dall' istesso San Gelasio furono egregiamente confutati in più lettere (e), che quello non era stato legittimamente dalla Sede Apostolica scomunicato, e condannato. Anzi i fautori di Acacio per impegnare l' Imperadore nella difesa di costui, e per concitarlo contro il Romano Pontefice, sparsero voce, che da questo egli era ancora stato condannato nella Religione. La qual cosa avendo saputa San Gelasio da Fausto maestro degli ufficj, il quale con Ireneo era stato spedito Legato in Costantinopoli da Teodorico Amalo Re degli Ostrogoti in Ita-

(a) S. Hormisdas in indiculo dato Legatis Apostolicæ Sedis apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 612. & seqq.

[b] Epist. Justini ad Hormisdam apud Labbè loc. cit. col. 672. & seqq.

(c) S. Hormisd. Epist. 78. ad Justinum apud Labbè loc. cit. col. 680. & Epist. 80. ad Epiphanium, ibi col. 1119.

(d) *Ista laudanda sunt, si perfectionis subsequatur effectus: quia recipere Chalcedonense Concilium, & sequi S. Leonis Epistolas, & adhuc nomen Acacii defendere, hoc est inter se discrepantia vindicare.* Sanctus Hormisdas Epist. 29. ad Joannem Constantinop. apud Labbè loc. cit. col. 509.

(e) In commonitorio ad Faustum Magistrum. Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniæ & XV. ad Episcopos Orientales.

lia; scrisse al medesimo Fausto, esser falso ciò, che era stato sparso in Costantinopoli della condannagione di Anastasio, mentre non solamente il nome di lui non era stato mai toccato quando la Sede Apostolica separò dalla sua comunione coloro, che aveano comunicato co' prevaricatori, ma inoltre tanto dal suo Antecessore San Felice, quanto da se medesimo egli era stato salutato con onorevoli ufficj; che se egli poi da se stesso si era mescolato con quelli, che erano stati condannati, non poteva ciò imputarsi alla Sede Apostolica (a). Scrisse anche di poi circa la fine del CCCCXCIII. all'Imperadore una lettera eloquentissima, nella quale trattandolo umanissimamente, e come Principe religioso, gli rappresenta il debito, che ha ogni Cristiano Principe di ubbidire a i decreti de' Prelati della Chiesa, e particolarmente del Romano Pontefice, dove si tratta della causa di Dio, e di non sottoporre in queste cause al suo giudizio le sentenze sacerdotali: lo ammonisce, e lo esorta a condannare il nome di Acacio giustamente condannato, e scomunicato dalla Santa Sede: e preoccupando le difficoltà, che potea farli dello scandalo, che ne sarebbe accaduto nel Popolo Costantinopolitano se si fosse il nome di colui cancellato dalle memorie Ecclesiastiche, gli dimostra con sodissime ragioni, che egli non solo poteva, quando avesse voluto, colla sua autorità opporsi alla vana opinione del Popolo, ma che era in obbligo di curarlo mal sano, e di far più conto dell'offesa di Dio, che di quella dello stesso Popolo (b). Questo è quanto ebbe di controversia San Gelasio con Anastasio; nè altro ebbe che riprendere in lui, fuorche la disubbidienza nel ritenere la comunione di Acacio; ciò, che riprendeva anche in que' Prelati, nella cui fede nulla avea che riprendere. Passato alla celeste gloria S. Gelasio nell'anno CCCCXCVI., e succedutoli dopo sei giorni nello stesso anno Sant'Anastasio II. di questo nome, egli nel principio del suo Pontificato spedì Germano Vescovo di Capua, e Crescenio Vescovo di Trento Legati in Costantinopoli ad Anastasio, e scrisse anche al medesimo

[a] *Quid sibi vult autem, quod dixerit Imperator, a nobis se in Religione damnatum, cum super hac parte, & decessor meus non solum minimè nomen ejus attigerit, sed insuper quando principia adeptus regiæ potestatis exercuit, in ejus se rescripsit Imperii promotione gaudere: & ego nulla ipsius unquam scripta percipiens, honorificis (ut nostis) eum litteris salutare curaverim? Decessores mei, Sacerdotes, qui prævaricatoribus se communicasse propria voce confessi sunt, a communione Apostolica submoverunt. Si isti places se miscere damnatis, nobis non potest imputari: si ab eis velit abscedere, tanto magis a nobis non potest esse damnatus, sed potius ad gratiam sinceræ communionis admissus &c.* Sanctus Gelasius commonit. ad Faustum Magistrum &c. apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 294. & seqq.

(b) S. Gelas. Epist. VIII. ad Anastasium Imperatorem apud Labbè loc. cit. col. 307. & seqq.

ſimo Principe conſegnando a i Legati la lettera, nella quale lo pregava, e lo eſortava a far cancellare dalle tavole Eccleſiaſtiche il nome di Acacio morto fuora della comunion della Chieſa, e ad ammonire gli Aleſſandrini acciocche ritornaſſero alla fede ſincera, ed alla unità della Chieſa Cattolica. Ed acciocche l' Imperadore non trovaſſe il preteſto di non potere ſenza grave ſcandalo condannar la memoria di colui, lo iſtruiſce, che dalla condannagione di eſſo non ne ſuccedeva alcuna offeſa in quelli, che erano ſtati da lui battezzati, o veramente ordinati Sacerdoti, e Leviti; eſſendo che i Sagramenti da lui amminiſtrati erano validi, e valide le ordinazioni da lui fatte, non oſtante la ſua perfidia; e che la grazia, e la virtù de' Sagramenti non dipendevano dalla probità del Miniſtro, e neſſuna macchia aveano contratta da lui coloro, che dalle ſue mani ricevuti gli aveano (a). Neſſuna altra coſa domandò queſto Pontefice ad Anaſtaſio, fuorche la condanna di Acacio, ſupponendolo nel rimanente Cattolico, e perſeverante in quel ſincero ſtudio verſo la Religione; che egli cuſtodiva da privato, emulando in ciò i più zelanti Sacerdoti (b). Ma prima, che tornaſſero a Roma i Legati eſſendo paſſato all' altra vita queſto Santo Pontefice, non ebbe altro che dire con l' Imperadore.

VIII. Ma molto maggiore, e più acerba conteſa ebbe con eſſo San Simmaco ſucceduto ad Anaſtaſio nel Trono Apoſtolico l' anno CCCCXCVIII. Mentre i Legati di Anaſtaſio II. Romano Pontefice dimoravano in Coſtantinopoli trattenutivi artificioſamente dall' Imperadore, s' ingegnò egli d' indurre per frode quel Santo Pontefice a ſottoſcrivere l' Enotico di Zenone, valendoſi dell' opera, e del conſiglio di un tal Feſto Senatore, il quale ſpedito in Coſtantinopoli per alcuni negozj civili, ottenne col favor dell' Imperadore, che la ſolenne memoria de' Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo traſcurata da' Greci, con maggior magnificenza da loro celebrata foſſe. Coſtui adunque, come narra Teodoro Lettore, ſuggerì occultamente all' Imperadore di perſuadere il Romano Pontefice a ſottoſcrivere l' editto unitivo di Zenone, e preſe ſopra di ſe il carico di queſta impreſa. Ma eſſendo tornato in Roma, e trovato morto Anaſtaſio, proccurò, che per uno ſciſma foſſe promoſſo al Pontificato alcuno, che a quell' editto ſi ſottoſcriveſſe (c). Coſtui adun-

(a) Epiſt. Anaſtaſii II. ad Anaſtaſium Imperat. apud Labbè loc. cit. col. 406.

(b) *Qui etiam in privata vita tantum circa ſinceræ Religionis ſtudium fuit, ut, ſicut fama certiſſima celebravit, nemo magis vel inter præcipuos Sacerdotes præfixas a Sanctis Patribus regulas Eccleſiæ cuſtodiſſe dicatur. Quod ſanctum ſtudium cum majeſtate imperii creviſſe confidimus.* S. Anaſt. Epiſt. cit.

(c) *Porrò Feſtus occultè, ut ajunt, Imperatori ſuggeſſerat, ut Epiſcopo Romano perſuaderet, ut Zenonis Henotico ſubſcriberet; ſed*

adunque corrotti alcuni a forza di denaro fece, che da questi fosse assunto alla dignità Pontificia un tal Lorenzo Romano Arciprete di Santa Prassede nel giorno stesso, in cui nella Basilica Costantiniana dalla maggiore, e più sana parte del Clero incorrotto fu eletto canonicamente San Simmaco (*a*). Ma dopo innumerabili stragi, incendj, e rapine accadute in Roma per cagione di questo scisma, che divideva in fazioni non solo gli Ecclesiastici, ma i Senatori medesimi; dopo essere stata giudicata la causa per opera di Teodorico Re degli Ostrogoti in Italia a favore di Simmaco, e contentato Lorenzo col Vescovato di Nocera (*b*); dopo essersi San Simmaco nel Concilio detto palmare purgato dalle accuse, e dalle calunnie de' suoi nemici, e liberato dal nuovo scisma concitato contro di lui colla condannagione, e coll'esiliò dell' emulo Antipapa Lorenzo (*c*), rimase finalmente pacifico possessore della Catedra Apostolica, venerato, e riconosciuto da tutta la Cattolica Chiesa. Questa fu la cagione dell' avversazione conceputa da Anastasio contra Simmaco veggendo dissipatò il disegno, che egli avea meditato, d' introdurre nella Chiesa Romana l' Enotico. Quindi non si vergognò di divulgare un libello infamatorio contro di lui, nel quale tra le altre maledicenze lo chiamava Manicheo. Comnnemente si dice, che egli fosse scomunicato da San Simmaco in uno de' Sinodi Romani da lui tenuti, e che per tal cagione mosso a sdegno l' Imperadore volesse vendicarsi con spargere quelle calunnie contro di esso, onde poi il Santo Pontefice si trovasse obbligato a risponderli con quella apologia, da cui si deduce, che egli scomunicasse Anastasio, dove così favella all' istesso Imperadore: *Dici, che cospirando meco il Senato, io t' ho scomunicato. Questo io certamente: ma senza dubbio io ho seguitò quello, che è stato fatto ragionevolmente da' miei predecessori* (*d*). Ma a me non sembra, che da queste parole si possa dedurre, che Anastasio fosse stato da San Simmaco espresamente, e nominatamente scomunicato; poi che non si legge, che da alcuno de' predecessori di Simmaco, il cui fatto egli dice di seguire, sia stato quel Principe così nominatamente privato della comunion della Chiesa. Crederei piuttosto, che quel Santo

sed cum Romam venisset, Anastasium Episcopum jam mortuum reperit; quare operam dedit, ut per schisma promotus edicto illi subscriberet. Theod. Lect. ex interp. Valesii lib. 2. pag. 560.

(*a*) Theod. Lect. loc. cit.

[*b*] Theod. Lect. loc. cit. Auctor Pontifical. seu Anastas. in Symmacho.

(c) Theod. Lect. loc. cit. Anast. in Symmacho.

[*d*] *Dicis, quod mecum conspirante Senatu excommunicaverim te. Ista quidem ego; sed rationabiliter factum a decessoribus meis sine dubio subsequor*. Symmachi Apolog. adversus Anast. Imperat. apud Labbè tom. v. Concil. Edit. Venet. col. 426. & seqq.

Santo Pontefice in alcuni de' Sinodi da lui tenuti fcomunicaffe di nuovo Acacio nominatamente, e generalmente tutti coloro, che da lui non fi diftaccaffero ritenendo il fuo nome nelle fagre memorie, fenza nominarne alcuno, e per quefta ragione l'Imperadore fi riputaffe anche egli fcomunicato; e ciò parmi, che fi raccolga evidentemente dalle feguenti parole di Simmaco: *Noi non t' abbiamo fcomunicato, o Imperadore, ma Acacio: tu difcoftati da Acacio, e ti allontani dalla fcomunica di lui. Non ti voler mefcolare alla fcomunica di lui, e non fei fcomunicato da noi. Se tu ti mefcoli, non da noi, ma da te fteffo fei fcomunicato* (a). Ma comunque fia di ciò, così da quefte parole, come dal contefto di tutta quefta apologia apparifce, che non per altra cagione fu da San Simmaco fcomunicato Anaftafio, fe non perche egli riteneva la comunione di Acacio comunicando con Pietro Aleffandrino, e con tutti quelli, con cui Acacio comunicato avea, e coftringendo colla forza a tenere quefta deteftanda comunione ancora quelli, che fe n'erano aftenuti per lungo tempo: e fe taccia Anaftafio di fautore degli eretici Eutichiani, lo fa folamente a riguardo di quefta comunicazione col nome di Acacio, col quale per altro comunicavano ancora molti altri Prelati, che tenevano la retta fede del Concilio di Calcedonia.

IX. Si faccia innanzi ora l'Autore della difefa, e domandi per qual cagione i Santi Pontefici Gelafio, Anaftafio, e Simmaco non depofero dall'Imperio Anaftafio Imperadore uomo eretico, e perfecutore de' Cattolici, fe conofcevano, che aveano poteftà di deporlo. Noi domanderemo, che egli ci dica per qual cagione quefti medefimi Santi Pontefici non depofero dal Trono Patriarcale di Coftantinopoli, non condannarono in alcun Sinodo, e neppure efpreffamente mai fcomunicarono Eufemio, e Macedonio, che comunicavano col nome di Acacio, che ufavano qualche economia così nel fottofcriver l'Enotico, come nel comunicar con coloro, che quell' editto fottofcritto aveano, e che non accettavano in ogni parte gli atti del Concilio Calcedonefe, fe conofcevano, che aveano poteftà di deporli, condannargli, e fcomunicargli, in quella guifa, che dalla Sede Apoftolica era ftato più volte depofto, condannato, e nominatamente fcomunicato Acacio. Se egli aveffe rifpofto, che effendo per altro nota a que' Santi Pontefici la

(a) *Nos non te excommunicavimus, Imperator, fed Acacium. Tu recede ab Acacio, & ab illius excommunicatione recedis. Tu te noli mifcere excommunicationi ejus, & non es excommunicatus a nobis. Si te mifces; non a nobis, fed a temetipfo excommunicatus es*. Apolog. Symmachi apud Labbè loc. cit.

ci la retta fede di que' Prelati tuttoche disubbidienti a' lor decreti intorno alla condanna di Acacio, non stimavan' opportuno impegnarli maggiormente contro di se nella difesa di colui con una condanna importuna, che averebbe potuto irritargli, e far loro anche perdere quella fede, che tuttavia serbavano; ma credevano di dover procedere con lentezza, e con pazienza, per ridurli per via di dolci, e soavi maniere all'ubbidienza dovuta: noi diremmo, che maggiormente doveano usare questo temperamento coll' Imperadore, la cui mente intorno alla Religione, per quanto si voglia far empia, non era in alcun modo certa, ma al più dubbia, e che dava da sperare, e da temere: onde non era spediente con una risoluzione, che appresso di lui averebbe avuta specie di oltraggio, distaccarlo affatto da quel filo di unione, che riteneva colla Chiesa Cattolica, e stringerlo più apertamente al partito de' di lei dichiarati nemici. In somma, cheche si voglia rispondere, resterà sempre chiaro, che dal non aver la Chiesa usata qualche potestà sopra alcune persone in certi casi, vano argomento si prende per conchiudere, che ella non l' abbia, ma bisogna mirare alle congiunture per vedere se ne fosse, o nò profittevole l' uso.

X. Ma non mancarono, dice l'Autore della difesa, opportune occasioni alla Chiesa di deporre Anastasio, mentre per difesa del Concilio di Calcedonia, e de' Vescovi Cattolici si sollevò contro di lui Vitaliano Conte riducendolo alle strette, e la plebe di Costantinopoli detestando la sua eresia lo agitò con tal furiosa sedizione, che lo costrinse a deporre nel cospetto di lei l' Imperial corona, la quale dalla stessa plebe mossa a compassione tornò a ricevere come in prestanza. Queste cose son vere, ma bisognava, che ei ci spiegasse in quai tempi accaderono, e qual successo ebbero, affinche si potesse giudicare se ministravano buona congiuntura alla Chiesa per ispogliar del Trono quel Principe. Due furono le sedizioni della plebe di Costantinopoli contro Anastasio, e tutte due per la medesima cagione: la prima intorno all' anno DXI. per quanto si può raccor da Teofane, l' altra il seguente anno. Riferisce Giobio Monaco appresso Fozio (a), che Pietro Fullone allorche usurpò la sedia Antiochena, al santissimo Inno trisagio: *Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis*, il quale soleva per antica consuetudine cantarsi nella Chiesa Greca nella solennità della Messa, aggiunse la clausula, *qui crucifixus est pro nobis*, con fine di attribuire la passione a Dio trino, cui si riferivano le antecedenti parole, e rendere in questa guisa solenne l' eresia de' Teopaschiti Eutichiani. Ma Calendione successore a'

(a) Photius in Biblioth. Cod. 222.

re a' due Stefani nella sede Antiochena, con due parole, che distaccavano quella clausula dalle parole dinanzi, pose rimedio al male, e tolse l' occasione all' errore, premettendo alla clausula suddetta queste parole, cioè, *Christe Rex*, *qui crucifixus est &c.* Ma tornato Fullone ad usurpare nuovamente il Trono Antiocheno tolse quelle due parole, e ristorò il pristino errore. Or non essendo mai stato cantato il trisagio nella Chiesa Costantinopolitana colla clausula aggiunta da Fullone, avvenne, che trovandosi in Costantinopoli un numero grande di Monaci Eutichiani insieme con Severo loro Capotruppa bene accolti dall' Imperadore, costoro, come narra Teofane (*a*), dopo aver insieme co i Legati di Giovanni Vescovo di Alessandria [il quale avea promesso una gran somma d' oro all' Imperadore, se egli aboliva il Concilio di Calcedonia] istigato inutilmente Anastasio a costringere Macedonio prima a comunicar col detto Giovanni, che non riceveva, nè rifiutava il Sinodo Calcedonese, e dopo a riprovare il medesimo Sinodo; negando quel Cattolico Prelato di ammettere alla sua comunione l'Alessandrino, e ricusando di tentare alcuna cosa contro il riferito Concilio di Calcedonia senza un Concilio Generale, cui presiedesse il Romano Pontefice, tentarono d' introdurre a forza nella Chiesa Costantinopolitana con somma frode l'Eutichianismo entrando un dì di Domenica nella Chiesa maggiore, e nella regia Cappella del Palazzo dedicata a Sant' Arcangiolo, e cantando il trisagio coll' aggiunta, *qui crucifixus est pro nobis*. Per la qual cosa mossi a sdegno i Cattolici, prima con rimproveri, e con clamori, indi con percosse cacciarono coloro fuora de' sagri Templi: ed avendo perciò Anastasio per opera dell' empio Severo, e di alcuni altri eretici fatto assalire con pubbliche contumelie San Macedonio, si concitò per questo a tal ira la plebe, che non solo i Monaci co i loro Prefetti, ed altri ordini di persone mature, ma le imbelli donne, e i deboli fanciulli si confortavano l' un l' altro ad incontrare la morte per difesa della Religione, vituperando pubblicamente Anastasio, lacerando il suo nome, e chiamandolo Manicheo, e indegno affatto dell' Imperio. Per la qual' cosa atterrito si chiuse, e si munì nel Palazzo, e fece apparecchiare alcune navi per iscampar colla fuga dal pericolo, che li sovrastava. Quindi dove prima avea giurato di non ammetter più al suo cospetto Macedonio, vinto allora dal timore lo mandò fervorosamente a pregare acciocche venisse a lui. Andato adunque Macedonio a Palazzo accompagnato con fauste acclamazioni non solo da tutto il popolo, ma dalle stesse milizie, riprese severamente

(*a*) Theophan. Chonograph. ad annum Christi secundùm Alexandrin. DII.

veramente l' Imperadore come nemico della Chiefa, ed egli ricevendo la riprenfione fimulò di voler aver pace con lui, e di abbracciare in tutto, e per tutto il di lui fentimento negli affari della Religione (a): e in quefta guifa ingannato il popolo, e il Vefcovo, cefsò il tumulto. Narra tutto ciò diffufamente Teodoro Lettore, e dopo lui Teofane (b).

XI. Quefta è la prima rivolta contra Anaftafio accaduta circa l' anno DXI., e quefto è il fucceffo, che effa ebbe: ma ficcome era finta, ed efpreffa dal timore la pace, che Anaftafio avea data a Macedonio, e a' Cattolici, così durò poco tempo. L' empio Severo, che da quefti torbidi prefe occafione di porre in difcredito la caufa di Macedonio, e del Clero ortodoffo, accagionandolo della fedizione del popolo di Coftantinopoli nella lettera fcritta a Soterico, come narra Evagrio (c), e dando alle cofe afpetto totalmente diverfo da quel, che avevano, non lafciò d' iftigare contro il Santo Vefcovo l' Imperadore; il quale avendo fubornati alcuni uomini fcellerati, che di nefandi delitti, e di erefia l' accufaffero (d), difcoperta poi evidentemente la sfacciata calunnia, fi appigliarono i fuoi nemici ad altre arti per opprimerlo, diffamandolo come autor del tumulto; onde e per quefta, e per altre falfe cagioni, come Evagrio racconta (e), fu coftretto a lafciare il fuo Patriarcal Trono, o foffe che per configlio di Celere Maeftro degli ufficj, ei per non rimanere oppreffo occultamente fi partiffe dalla Vefcoval fede, come Evagrio fcrittore più antico racconta (f), o foffe, che dall' ifteffo Imperadore di notte tempo, e fegretamente per timor della plebe foffe fatto trafportare in Calcedonia, ed indi in Eucaita, come Teodoro Lettore, e dopo lui Teofane narrano (g). Rimafta per tanto vuota la Sede Coftantinopolitana, proccurò Anaftafio, che foffe in quella ordinato un tal Timoteo Prete, e cuftode de' fagri vafi, uomo della fazione Eutichiana, o almeno non amico del Concilio di Calcedonia, e della fetta degli Acefali. Coftui volendo far cofa grata ad Anaftafio ordinò per pubblico editto, che nelle pubbliche proceffioni all' Inno trifagio fi aggiungeffe la riferita claufula (h). Ma mentre gli Eutichiani cantavano nelle Chiefe colla claufula fopraddetta quell'

[a] *Ille verò pacem, & unum cum Epifcopo fenfum tenere in præfens fimulavit*. Theophan. ad annum Chrifti fecundùm Alexandr. DIII.

(b) Theodorus Lector ex edit. Valef. lib. 2. pag. 562. & feq. Theophan. loc. cit.

(c) Evagrius lib. 3. cap. 44.

[d] Evagrius lib. 3. cap. 32. Theophan. ad annum Chrifti fecundùm Alexandr. DIV.

(e) Evagrius lib. 3. cap. 44.

[f] Evagrius lib. 3. cap. 32.

(g) Theodorus Lector lib. 2. pag. 563. edit. Valef. Theophanes loc. cit.

(h) Theophanes ad annum Chrifti fecundùm Alexandr. DV.

quell' Inno opponendosi loro i Cattolici, e sgridandoli con clamorose riprensioni, molti di essi Cattolici furono uccisi, ed altri strascinati nelle carceri (a): per la qual cosa concitato a giusto sdegno tutto il popolo si sollevò con tal empito d' ira, che empiendo ogni cosa di stragi, e d' incendj, e con ogni sorta di vituperio malmenando Anastasio, e di comun consenso acclamando Imperador Vitaliano, che già con un poderoso esercito si era sollevato contro di lui, lo costrinse a fuggire, e nascondersi nel Borgo delle blacherne, dove anche fu veementemente ripreso da Ariadne Augusta come autore di tanti mali (b); ed allora sarà accaduto ciò, che da Evagrio riferisce il Bossuet, cioè, che veggendo Anastasio le cose sue disperate, deposta la corona imperiale si presentò innanzi al Popolo nel cerchio facendo pubblicamente denunciare da i preconi, che egli cedeva volentieri l' Imperio, e che il Popolo commosso da questa comparsa miseranda l' esortò a riprender nuovamente l' imperial corona (c). Questa è la seconda rivolta avvenuta per la riferita cagione l' anno DXII. vivendo tuttavia San Simmaco Papa.

XII. Or qui convien considerare, che le mosse del Popolo Costantinopolitano contro l' Imperadore per difesa della Religione non solo da alcuno Scrittore di quell' età non furono biasimate come ree di fellonia, ma da tutti universalmente sono state riferite con lode, ed attribuite a zelo di fede, e di pietà. Onde non ha molta ragione l' Autore della difesa di prendersela contro il Cardinal du Perron, il quale da questi atti prende argomento di provare la potestà indiretta conosciuta in que' tempi; volendo quest' Autore, che si dimostri, che queste mosse furono fatte per comando della Chiesa, o del Papa, non bastando alla quistione, che fatte fossero per istinto popolare [d]: imperocche da quello, che Evagrio, ed altri sopra allegati riferiscono, ben si può credere, che il Popolo non senza consentimento del Vescovo Macedonio cercasse sottrarsi dall' ubbidienza di quel Principe, mentre egli non solo ricevè gli applausi de' sollevati, ma i principali motori di quell' impresa contro l' Imperadore furono i Cherici, e i Monaci Cattolici. Ma poiche egli ci vuol far credere, che da queste rivolte avesse il Papa una buona occasione di deporre dall' Imperio Anastasio, convien far vedere, che egli in questa parte s' inganna; il che dimostreremo con quattro importanti considerazioni. La prima è, che avendo Anastasio simulato dopo que' tumulti di abbracciare la retta fe-

[a] Marcellinus in Chronic.
(b) Theophanes loc. cit.
(c) Evagrius lib. 3. cap. 44.
(d) Bossuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 7.

de, il suo simulato ravvedimento, con cui avea ingannati i Cattolici, toglieva ogni occasione a i Romani Pontefici di usare contro esso la lor potestà, ancorche si fossero potuti valere di que' casuali tumulti nati in un subito, e in un subito estinti. La seconda è, che le arti di questo Principe, siccome degli Acefali, co' quali camminava d'accordo, nascondevano così ben la sua mente, che appena potea comprendersi di qual sentimento egli fosse, se non che apparendo tutto zelo contro i Nestoriani, e condannando Eutichete, parea, che non per altra cagione abborrisse il Concilio di Calcedonia, se non perche negli atti di quello si lodavano alcune persone, che sembravano favorevoli al domma Nestoriano; onde ora volendo la condanna del Concilio di Calcedonia, ora volendo, che quello condannato non fosse, sembrava, che egli per diversi lati lo riguardasse: e tali erano veramente le arti degli Acefali; sicche anche Timoteo da lui intruso nel Trono di Costantinopoli dopo il discacciamento di Macedonio, per guadagnare al suo partito i Monaci Studiti zelantissimi Cattolici, ed obbligargli a comunicare con esso lui, essendo morto il Prefetto di quel Monastero, e andandovi egli per ordinare il successore, nè volendo quello, che era destinato alla prefettura esser ordinato da esso, il qual condannava il Concilio di Calcedonia, egli, come narra Teodoro, anatematizzò tutti quelli, che il detto Concilio condannavano, e in questa guisa gli riuscì di ordinare quel Prefetto (a). In questo stato di cose qual prudenza sarebbe stata condannare un Principe per una cagione, che egli averebbe potuta negare a suo talento, asserendo, che egli avea sempre ricevuto il Concilio di Calcedonia, e l' epistola di San Lione, e condannata l' eresia di Eutichete, come infatti asserì a Sant' Ormisda, come appresso vedremo? La terza considerazione si è, che qualunque fosse il zelo di Macedonio, e del Popolo di Costantinopoli, o di altri Orientali per la retta fede, essendo eglino tuttavia attaccati alla comunione di Acacio, il cui nome non aveano mai tollerato, che dalle sagre tavole cancellato fosse, poco conto facea la Sede Apostolica de i loro muovimenti in prò della vera Religione, considerandogli inutili senza troncare colla condanna di colui quel mal da esso ordito filo di concordia, con cui invitati alla sua comunione gli Eutichiani, avea dato loro libero campo di spargere tanto più francamente i loro errori, quanto meno sotto questo filo di unità rendevasi palese la loro perfidia. E questa è la ragione, per cui la Sede Apostolica non ricercò mai altro da Anastasio, che la condannagione

(a) *Tunc Timotheus dixit ei: anathema sit omnibus, qui aversantur, aut qui anathematizant Synodum Chalcedonensem.* Theodorus Lect. lib. 2. edit. Vales. pag. 563.

gione di Acacio, prudentemente giudicando, che abolito il nome di costui, si toglierebbe ancora il vincolo di quella malvagia comunione, che egli avea stabilito cogli Eutichiani, resterebbono allo scoperto gli eretici, e più sodamente uniti i Cattolici nella Romana Cattolica comunione. L' ultima considerazione si è, che con diversa faccia, e totalmente da quella, che aveano, diversa, furono rappresentati agli Occidentali questi tumulti degli Orientali per cagion del trisagio, e fu dato loro a credere, che la cagione di quelle sedizioni nascesse non dalla clausula aggiunta al trisagio, la quale essi stimavan Cattolica, ma dal troncamento di essa clausula, quasi che fosse stata tolta per dimostrare, che non si dovea supplicare Cristo crocifisso, e per favorire in questa guisa l' errore degli Eutichiani. Di questa credenza degli Occidentali non ce ne lascia dubitar Sant' Avito Vescovo di Vienna in Francia, il quale vivea in questi tempi, nella lettera, che egli scrisse a Gondebaldo Re de' Borgognoni in quest' anno stesso DXII., in cui accadde la seconda rivolta; nella qual lettera dice, che Macedonio a persuasione di Anastasio troncò dall' Inno trisagio quell' aggiunta ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς ἐλέησον ἡμᾶς, *qui crucifixus es pro nobis miserere nobis*: e che i Cattolici sentito recitar l' Inno troncato in questa ultima parte non ne rimasero soddisfatti, come se tutto quello, che potea concepirsi dagli Eutichiani, si predicasse dal Vescovo; e soggiungendo, che a gran ragione si mossero a sdegno ascoltando, che non dovea supplicarsi quello, che era stato crocifisso per noi, e che per tal cagione crescendo la procella della sedizione, fu Macedonio reo di questo troncamento discacciato dalla sua sedia (a), passa poi a difendere quella clausula come Cattolica, giudicando eretici quelli, che la rigettavano. Or chi non vede, che Sant' Avito fu ingannato, o dalle lettere di Severo scritte da costui nella prima sedizione, nelle quali attribuiva a Macedonio la colpa, di cui egli era reo, o da altri falsi rumori sparsi dagli Eutichiani per colorire la loro perfidia, e che la cosa accadde tutto al contrario di quello, che Sant' Avito la narra? A i Cattolici non dispiacque il troncamento, ma l' aggiunta di quella clausula, la

 quale

(d) *Persuadetur Episcopo negligenti, nec usque sic docto, ut tantæ urbis, proindeque totius Orientis Patriarcham decet ... Sed ubi primum hymnus in Ecclesia cantari solitus ultima orationis parte truncatus, minus audientibus satisfecit, quidquid putabatur ab Eutichianis hæreticis concipi, potuit totum ab Episcopo prædicari. Quis enim fidelium non jure moveretur audiens Crucifixo pro nobis, ut misereatur minime supplicandum? Quia multis? Crescente seditionum procella, dum insistit populus, nec obsistit Augustus, antiqua Sacerdos, quodque magis dolendum, nec innocens sede propellitur*. S. Avitus Episc. Vien. Epist. III. ad Gundebaldum.

quale i Teopaſchiti, o Deopaſſiani non a Criſto, ma a Dio riferivano, cui era indirizzato il triſagio; nè ricuſavano i Cattolici ſupplicare a Criſto acciocche aveſſe miſericordia di loro, ma di attribuire a Dio la paſſione, e la crociſiſſione, quaſi che Criſto nella divina natura patito aveſſe. Nè Macedonio troncò al triſagio quella clauſula, ma ſi oppoſe all' aggiunta di eſſa; nè fu diſcacciato dalla ſede Patriarchale perche foſſe reo di queſto troncamento, ma perche giuſtamente ſi oppoſe all' aggiunta. Se così diverſamente adunque da quella, che era, venne allora riferita in Occidente la cagione de' tumulti di Coſtantinopoli, come poteva così ſubito ſubito la Sede Apoſtolica eſſerne pienamente informata, ſicche poteſſe ſopra di eſſa fondare una prudente riſoluzione contro Anaſtaſio?

XIII. Ma ſi può opporre, che eſſendoſi in queſti medeſimi tempi, cioè nel DXII., ſollevato contro Anaſtaſio Vitaliano Conte, e Maeſtro de' Cavalieri per difeſa de' Cattolici, e per reſtituire a i loro ſeggj Macedonio, Flaviano, ed altri ortodoſſi Prelati ingiuſtamente eſiliati, come Marcellino, e Teofane narrano, ed avendo con un poderoſo eſercito occupate la Tracia, la Miſia, la Scizia, e colla rotta di Cirillo Generale dell' eſercito imperiale da lui vinto, e preſo in battaglia eſſendoſi avvicinato ſotto Coſtantinopoli depredando il territorio di quella imperial Città, non potea avere più opportuna occaſione la Chieſa di deporre dall' Imperio quel Principe malvagio, e trasferirlo nel ſuo nemico. Ma chi così voleſſe diſcorrere non avvertirebbe, che eſſendo ſtata da principio aſſai leggera queſta ſollevazione, ed in luoghi dalla Regia aſſai lontani, non potea farſi gran conto di eſsa; e che quando fu creſciuta a ſegno di mettere in pericolo Anaſtaſio, egli com' era ſolito fingendo di ravvederſi, ſi obbligò con ſolenne giuramento interpoſto ancora da tutti gli ufficiali dell' Imperio di reſtituire ne' loro ſeggj Macedonio, e Flaviano, e gli altri Veſcovi Cattolici da lui eſiliati, e di convocare un Concilio in Eraclea, cui preſiedeſſe il Romano Pontefice, acciocche canonicamente foſsero diſcuſse, e terminate le differenze della Religione; e che finalmente con queſto mezzo avendo ottenuta la pace da Vitaliano, queſti depoſte l' armi ſe ne tornò alla ſua patria (*a*). Avendo per tanto queſta ſollevazione ottenuto quell'

(*a*) *Anaſtaſius rebus deſperatis Senatorii Ordinis nonnullos, qui de pace agenda eum* (Vitalianum) *rogarant, miſit, juravitque unà cum univerſo Senatu, Epiſcopos exules Heraclaam Thraciæ ſe revocaturum. His additum voluit Vitalianus, ut uniuscujuſque ſchola Princeps idem jurejurando aſſereret, atque ut Macedonius, & Flavianus propriis Thronis injuſtè expulſi eos reciperent, ac reliqui pariter Epiſcopi ſuos: & ita*

quell' effetto, per cui ella fu intrapresa, cioè, il riducimento del Principe al suo dovere, e il suo ravvedimento, non faceva di mestiero, che per questa cagione usasse la Chiesa la sua potestà contro di lui. E tanto più, che ne i tempi, in cui queste cose accaderono in Oriente, Anastasio veggendo le cose sue ridotte all' estremo si finse Cattolico alla Sede Apostolica, e studioso di comporre le differenze della Religione coll' autorità della medesima, scrivendo al Pontefice Sant' Ormisda succeduto a San Simmaco nell' anno DXIV. una lettera in data delli 28. di Dicembre dell' istesso anno, in cui li dava parte del Concilio, che volea convocare in Eraclea, invitando il Pontefice ad intervenirvi con que' Vescovi, che li fossero piaciuti (*a*), e di lì a pochi giorni ne gli scrisse un' altra in data delli 12. di Gennajo del DXV. sopra l' istesso affare, lodando quel Santo Pontefice, e dichiarandosi, che egli ricercava da lui quella dottrina, che il Signore insegnò agli Apostoli, e massimamente a S. Pietro, in cui *collocò la fortezza della sua Chiesa* (*b*). Rispondendo il Pontefice a questa seconda lettera, che gli era capitata innanzi della prima, gli scrisse sotto li 4. di Aprile del DXV., e lodando il zelo dell' Imperadore per la pace della Chiesa li significa, che in quanto al Concilio ei li darà risposta, quando averà sapute le cagioni, per cui egli brami adunarlo (*c*): e tornando a scriverli sotto li 8. di Luglio dell' istesso anno, commenda di nuovo lo studio dell' Imperador per la concordia della Chiesa, e intorno al Concilio dice, che egli gli risponderà per mezzo de' suoi Legati, i quali spediva in Costantinopoli (*d*). Indi mandati in Costantinopoli Legati all' Imperadore, Ennodio, e Fortunato Vescovi, Venanzio Prete, Vitale Diacono, e Ilaro Notajo, consegnò loro in iscritto una prudentissima istruzione, con cui si doveano regolare per schifare le fraudi dell' Imperadore, e per condurlo ad una sincera concordia

ita demum convocaretur Synodus, ad quam Pontifex Romanus, & reliqui Episcopi accederent, ut hoc pacto, quæ adversus Orthodoxos perperàm decreta fuissent, communis judicii subjicerentur examini. Imperatore verò, & universo Senatu, & Magistratuum, Populique reliquis jusjurandum interponentibus, & data fide res ordine exposito gerendas affirmantibus, pax conciliata est, & ipse domum repetiit. Theophanes Chronograph. ad annum Christi secundùm Alexandr. DVI.

(*a*) Epist. Anast. Imper. ad Hormisd. Pontif. apud Labbè to. V. Concil. edit. Venet. col. 565.

(*b*) *Nunc autem currens de vobis suavis opinio, ad memoriam nostram bonitatem paternæ affectionis adduxit, ut illa requiramus, quæ Deus, & salvator noster sanctos Apostolos divino sermone docuit, ac maximè B. Petrum, in quo fortitudinem Ecclesiæ suæ constituit.* Epist. Anast. ad Hormisdam apud Labbè loc. cit. col. 560. & seqq.

(*c*) Epist. 2. Hormisd. ad Anastas. Imperat. apud Labbè loc. cit. col. 562.

(*d*) Epist. IV. Hormisd. ad Anastas. apud Labbè loc. cit. col. 565.

cordia (*a*). Scrifse poi anche un'altra lettera al medefimo Imperadore in data delli 11. di Agofto dell'anno DXV., nella quale li fignifica, che quantunque fia cofa nuova, che il Romano Pontefice dall'Imperadore fia chiamato al Concilio, egli nulladimeno vi farebbe andato ogni qual volta non fi fofsero richiamati in dubbio i decreti del Concilio di Calcedonia, e fi fofse condannata la memoria di coloro, che dallo ftefso Concilio furono condannati, e con quelli rimanefse fimilmente condannato il nome di Acacio, che volle efser partecipe della comunione di uomini fcomunicati, ed eretici, e perciò meritamente fcomunicato dalla Sede Apoftolica, e finalmente prega Anaftafio ad afcoltare i fuoi Legati, che già fpediti gli avea (*b*). A quefta lettera rifpofe Anaftafio mandando al Pontefice la profeffione di fede in tutto cattolica, condannando in efsa del pari così le perfone, come i dommi di Neftorio, e di Eutichete, ed afserendo di ricevere, e d'aver fempre ricevuto il Concilio di Calcedonia, di non aver fatta mai alcuna legge contra i decreti di efso, anzi atteftando di aver più volte per quefto affare fcritto alla Chiefa Alefsandrina, ed averla riprefa perche non feguiffe la fana dottrina ftabilita in quel Sinodo, e nell'epiftola di S. Lione difcoftandofi dalle fcomuniche fulminate contro quelli, che tal dottrina non riceveffero (*c*), e fcufandofi finalmente in quanto alla richiefta fattali dal Pontefice intorno all'abolimento del nome di Acacio dalle Ecclefiaftiche memorie, alla qual domanda ei dice, che averebbe volentieri foddisfatto per l'unità della Chiefa, fe non aveffe temuto, che ne doveffe fuccedere un maggiore fcandalo nelle Chiefe di Oriente per lo attaccamento, che aveano gli Orientali al nome, ed alla perfona di Acacio, dal quale non fi farebbon potuti diftaccare fenza fpargimento di molto fangue; ma che nulladimeno egli fperava, che quefto negozio fi farebbe potuto dal Pontefice trattar meglio nel Concilio (*d*). Or quale più efpreffa dichiarazione in vantaggio della retta fede averebbe potuto afpettare la Santa Sede da un Principe pio, e Cattolico, di quella, che fece Anaftafio ad Ormifda? E in quefto ftato di cofe, che davano a conofcere al Pontefice, o la coftante cattolica credenza di quel Principe, o almeno il fuo ravvedimento, averebbe egli

(*a*) *Indiculus datus Legatis &c.* apud Labbè loc. cit. col. 566.

(*b*) Epift. v. S. Hormifd. ad Anaftaf. Imperat. apud Labbè loc. cit. col. 570. & feqq.

(*c*) *Nam pro hac caufa atteftantur nobis etiam divinæ litteræ ad Alexandriam non femel, fed multoties deftinatæ, per quas objurgavimus cur fibi non arbitrentur poffe fufficere directam fidei doctrinam, recedentes ab anathemate Chalcedonenfis Synodi, vel venerandæ memoriæ Leonis Epifcopi.* Epift. Anaftaf. ad Hormifdam apud Labbè loc. cit. col. 572., & feqq.

(*d*) Epift. Anaftafii cit.

egli potuto prudentemente approfittarsi de' tumulti d'Oriente per deporlo dal Trono? E pure da che Sant' Ormisda riconobbe Anastasio come legittimo Imperadore argomenta il Bossuet, che egli conosceva non aver potestà di deporlo; quasi che costui apparisse a Sant' Ormisda espressamente eretico contumace, e persecutore della retta fede. Ma dice egli, che Ormisda ravvisò Anastasio come scomunicato, siccome apparisce dall' indice dato a' Legati, nel qual gl' istruisce qual ordine debbano prescrivere a lui, acciocche lo ricevano nella lor comunione. Ma quì ancora egli prende un grand' equivoco. La Sede Apostolica non trattava Anastasio diversamente da Eufemio, da Macedonio, e da altri Vescovi ortodossi, i quali benche tenesse sospesi dalla sua comunione, sicche il nome di Acacio non condannassero, non furono però mai da lei espressamente, e nominatamente scomunicati, o condannati. Quella comunione pertanto, che doveano i Legati rendere ad Anastasio, era quella, che doveano rendere a tutti gli altri attaccati ad Acacio, dichiarandogli uniti, e di concorde sentimento alla Chiesa Romana, non già assolvendoli da alcuna scomunica espressamente contro lor fulminata.

XIV. Sò, che potrà dirsi, che fu simulata, e fraudolenta la professione della fede di Anastasio, che per solo timore finse a tempo di venerare il Concilio di Calcedonia, che rimandò con arte i Legati Apostolici a Roma senza alcun frutto della loro legazione, che disciolse il Concilio intimato in Eraclea, che egli finalmente con infiniti rigiri cercò non accordarsi al sentimento di Sant' Ormisda, ma di tirarlo, se gli fosse stato possibile, nel suo parere. Ma sò ancora, che egli [quando si volesse ammettere, che la sperata concordia non succedesse per la sola malvagità di lui, e non per altre difficoltà, che li si attraversassero] seppe così bene tenere a bada quel Santo Pontefice, che egli non si accorse di essere ingannato, o non perdè la speranza del sincero ravvedimento di quel Principe, se non quando costui finì di vivere: imperocche sappiamo, che nel DXVI. spedì a Sant' Ormisda due Legati, cioè, Teopompo, e Severiano Conti Palatini per trattare col Pontefice la pace della Chiesa, come apparisce dalla lettera, che gli scrisse sotto li 16. di Luglio dell' anno predetto (a), alla quale rispose Sant' Ormisda lodando, e commendando il di lui studio nel proccurar la pace, e l' unità della Chiesa, per lo qual effetto lo ammonisce esser necessaria la condannagione degli eretici, che questa unità aveano

(a) Epist. Anast. Imperat. ad Hormisdam apud Labbè loc. cit. col. 573.

aveano rotta (*a*). E per la medesima cagione avendo nello stesso tempo scritto l'Imperadore al Senato Romano (*b*), gli fu dal medesimo risposto essere il Pontefice desiderosissimo della pace, ma dipender questa dalla condanna di Acacio (*c*). Nell'anno poi DXVII. sperando il Pontefice nelle buone parole di Anastasio gli spedì per la seconda volta un'altra legazione mandando a lui Ennodio Vescovo di Pavia, e Pellegrino Vescovo di Miseno, scrivendoli per essi una lettera in data delli 3. di Aprile del predetto anno, nella quale dopo averli rammentato il buon proposito, che avea dimostrato nella parola datali di voler sinceramente l'unità della Chiesa (*d*), e dopo aver lodato il Signore, che l'Imperadore mosso da zelo perseguitasse Nestorio, ed Eutichete, e con questi coloro, che professavano i loro nefandi, e sagrileghi dommi (*e*), con molte ragioni conchiude, che questa bramata unità non potrà mai restituirsi alla Chiesa senza la condanna di Acacio. Ma mentre ritornati i Legati senza conchiusione da Costantinopoli, ricusando con varj pretesti Anastasio condannare il nome di Acacio, e lamentandosi della severità del Pontefice, che nulla volea rimettere del suo rigore, stava in sollecitudine Sant'Ormisda di ciò, che dovesse risolvere, occupato l'Imperador dalla morte passò a render conto al divin tribunale della sua vituperosa condotta li 9. di Aprile dell'anno DXVIII., a cui essendo succeduto nell'istesso anno fuor della comune espettazione Giustino, fu da questo pio Principe renduta quella pace sospirata alla Chiesa, che tanto tempo aveano in vano tanti sommi Pontefici da Anastasio cercata. Dalla narrazione di questo fatto, che per porre in chiaro la verità è bisognato diffusamente spiegare, si rende manifesto, che non si trovò mai in tali circostanze la Chiesa, onde potesse prudentemente deporre quel Principe dall'Impero, e che il non averlo deposto non arguisce in essa mancamento di potestà, ma difetto, o di cagione, o di necessaria, ed opportuna occasione.

§. V.

(*a*) Epist. Hormisdæ ad Anastas. apud Labbè loc. cit. col. 574.

(*b*) Ibid. col. 575.

(*c*) Ibid. col. 576.

(*d*) *Dedis quidem clementia vestra veluti obsidem propositi sui sub testimonio Imperialis alloquii, & se quasi pignore quodam bonæ voluntatis adstrinxit*. Epist. XI. S. Hormisdæ ad Anastas. apud Labbè loc. cit. col. 586.

(*e*) *Benedicimus Deum, cujus zelo pietas vestra transgressores impios Nestorium, & Eutychetem, vel eos persequitur, qui cum nefandis, & sagrilegis dogmatibus profitentur*. ibid. col. 587.

§. V.

Della persecuzione mossa da Trasimondo Re de' Vandali Ariano alla Chiesa Cattolica in Africa, e degli eccessi di Teodorico Ariano Re degli Ostrogoti in Italia commessi nella persona di San Giovanni Romano Pontefice, e di altri insigni Cattolici in odio della Cattolica Religione.

S O M M A R I O.

I. *Esempli recati dal Bossuet di Trasimondo Re de' Vandali in Africa, e di Teodorico Re degli Ostrogoti in Italia, e suo discorso sopra di quelli.*

II. *Editto di Trasimondo, che vietava a i Prelati Cattolici le sagre ordinazioni, non eseguito da' Vescovi ortodossi. San Fulgenzo ordinato dopo questo editto, e rilegato poi nell' Isola di Sardegna, donde da Trasimondo chiamato in Cartagine sciogliè le difficoltà contro la Cattolica fede, e dal medesimo Trasimondo vien lodato, e commendato nella santità, e nella dottrina.*

III. *Significazione di ossequio, e di riverenza dimostrata da San Fulgenzo a Trasimondo come dovuta alle supreme potestà secondo la dottrina Apostolica, non fa argomento, che egli non potesse distaccarsi lecitamente dall' ubbidienza di lui nelle temporali cose.*

IV. *Per qual ragione potè asserir San Fulgenzo, che egli dovea osservar con ossequio dovuto a' Regi la persona di Trasimondo ancorche potesse lecitamente sottrarsi dalla sua potestà.*

V. *Teodorico Amalo Re degli Ostrogoti in Italia sino agli ultimi anni del suo Regno favorì sempre la Cattolica Religione, e la Romana Chiesa.*

VI. *Cagioni dello sdegno di Teodorico contro i Cattolici. Violenza da lui fatta a San Giovanni I. Romano Pontefice acciocche andasse Legato in Costantinopoli all' Imperador Giustino per far restituire le Chiese tolte agli Ariani, e per quali ragioni fosse necessitato il Pontefice a domandare all' Imperador Giustino questa restituzione.*

VII. *Capi della legazione commessi da Teodorico a San Giovanni I., e resistenza fatta dal Pontefice alla richiesti di esso Teodorico, che gli Ariani convertiti si rendessero alla lor setta.*

VIII. *San Giovanni tornato dalla legazione empiamente carcerato da Teodorico, di lì a poco muore. Tempo della Sede vacante. Promozione al Pontificato Romano di San Felice IV. fatta per opera di Teodorico, che si usurpò il diritto di questa elezione. Morte di Teodorico succeduta pochi giorni dopo l' elezione di San Felice.*

IX. *Dalla serie di questi fatti si conchiude, che non avea la Chiesa, nè occasione, nè tempo, nè opportunità, nè forze di vendicare gli eccessi di Teodorico colla sua deposizione.*

X. *Eccessi di Teodorico rappresentati in altra veduta dall' Autore della difesa. Uccisione di Boezio, e di Simmaco da lui falsamente attribuita all' odio di Teodorico contro la Cattolica Religione. Disprezgio fatto della maestà del Sovrano Pontefice da quel Re barbaro compensato col sommo onore a lui recato da Giustino Imperadore.*

I. PEr dimostrare esser obbligata la Chiesa a serbar fede, ed ubbidienza a i Principi eretici, e persecutori della Cattolica Religione, adduce l' Autore della difesa altri esempli del sesto secolo, cioè, di Trasimondo Re de' Vandali in Africa, e di Teodorico Re degli Ostrogoti in Italia: al primo de' quali, tuttoche Ariano fosse, e in odio della Nicena fede avesse discacciati dalle loro sedie, e relegati in Sardegna sessanta e più Vescovi della Provincia Bizacena, scrivendo nulladimeno San Fulgenzo Vescovo Ruspense nella stessa Provincia, non pure lo riguarda, ed onora come legittimo Re, ma in oltre si protesta, essere in debito di così onorarlo in vigore dell' apostolica dottrina, che ingiunge a i fedeli il rendere onore, e riverenza a i Regi della terra (*a*): quindi conchiude il Bossuet, che persuasi da questa apostolica dottrina i Santi Vescovi, non costretti dal timore, e dalla debolezza delle loro forze, osservavano i Regi empj, e nemicissimi della Religione, e rendevano loro una fede non accomodata alle opportunità de' tempi, ma appoggiata immobilmente agli eterni decreti (*b*).

II. Ma

(*a*) *Cum pro nostra fide in quantum facultatem divinitus accepimus liberè respondemus, nulla contumaciæ, seu contumeliæ debemus suspicione notari, cum nec Regiæ simus dignitatis immemores, sciamusque Deo timorem, honorem Regibus exhibendum, Apostolica ita nos præmonente doctrina: reddite omnibus debita ... cui timorem timorem, cui honorem honorem ... Competens igitur mansuetudini tuæ deferimus honoris obsequium, cui regalis apicem culminis divina cognimus largitate collatum: nec tamen quempiam sapientem fugit, quanto sempiternus ille Rex Regum, & Dominus dominantium timore debeat suspici, qui temporales etiam Reges præcipit honorare.* S. Fulgent. ad Trasimundum Regem lib. 1. cap. 2.

(*b*) *His persuasi decretis, non metu, aut infirmitate coacti, Reges impios, & Religioni infensissimos observabant; neque temporariam, & ab opportunitate pendentem, sed æternis decretis innixam exhibebant fidem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6. pag. 190.

II. Ma così non averebbe egli conchiuso, se le circostanze de' tempi, e de' luoghi, in cui San Fulgenzo scrisse i libri della fede a Trasimondo avesse voluto considerare: ed a me tocca sempre la fatica di esporre nel proprio loro lume que' fatti, che portati da questo autore spogliati delle circostanze, che gli accompagnano, compariscono con diverso aspetto. Convien dunque sapere da Ferrando Diacono discepolo di San Fulgenzo, Scrittore della sua vita, e testimonio per così dire oculato di quanto narra; che avendo Trasimondo per estinguere la Cattolica Religione vietato a i Prelati Cattolici l' ordinare altri Vescovi in luogo de' defonti, e il consagrar in avvenire Preti, e Diaconi, si adunarono in un Concilio i Padri della Provincia Bizacena, e stabilirono contro il precetto, o l' editto del Re, che si dovessero ordinare quanti Vescovi si potevano nelle Plebi prive del loro Pastore, acciocche non mancasse a quelle presidio, e conforto nella persecuzione, che prevedevano lor sovrastare dell' empio regnante; e che consagrando quanti potevano trovare, che fossero idonei, rapendoli, e traendogli agli ordini sagri, San Fulgenzo colla fuga procurò di nascondersi per non esser promosso al Vescovato, al quale era con gran premura ricercato dal Popolo, dove egli avea il suo Monastero (*a*): che essendo terminato il tempo delle ordinazioni, e credendo San Fulgenzo, che già fossero provvedute tutte le Chiese di Pastori, mentre ritornato al Monastero stavasi sicuro, dal Popolo di Souse, o Ruspina Città dell'Africa al lido del mare Mediterraneo nella Provincia Bizacena essendo stato prima richiesto senza di lui saputa a Vittore Primate di quella Provincia, ed ottenuta da esso licenza di farlo ordinare da i Vescovi vicini, fu violentemente assalito nella sua cella, e costretto per forza a ricevere il Vescovato di quella Città (*b*): che essendo stato poco dopo dall' empio Re sdegnato per le ordinazioni fatte contro il suo divieto insieme cogli altri Vescovi rilegato, e deportato nell'Isola di Sardegna (*c*), mentre ivi rendeva celebre il suo nome per fama, non pure di santità, ma di dottrina (*d*), simulando l' iniquo Re per ingannare la credula

 mol-

(*a*) *Postquam verò sacra turba Pontificum, qui remanserunt, communicato inter se consilio definierunt adversùs praeceptum Regis in omnibus locis ordinationes celebrare Pontificum ... Fit repentè communis assumptio, Presbyteros, Diaconos, & si quos inveniret electio rapere, benedicere, consecrare certatim locis singulis properantibus, nè in tali studio, aut tardus, aut novissimus inveniretur. Tunc Beatus Fulgentius eligentium vota velociori praeveniens fuga, latebris incertis absconditur, nec quaesitus ullatenus invenitur.* Ferrandus in vita S. Fulgentii cap. 16.

[*b*] *Tunc aggregata violentae multitudinis manu, repente Beatus Fulgentius dolens oculos in cella propria reperitur, invaditur, tenetur, ducitur, & Pontifex esse non rogatur, sed cogitur.* Idem cap. 17.

(*c*) Ibid. cap. 18. (*d*) Ibidem.

moltitudine di cercare semplicemente la verità della Cattolica Religione, credendo per altro, che alcun non vi fosse, cui desse l' animo di convincerlo de' suoi errori, mosso dal grido, che correva di San Fulgenzo, lo mandò sollecitamente a chiamare in Sardegna, e lo fece condurre in Cartagine (a), dove trovò un largo campo di spargere con gran profitto della Cattolica Religione il seme della verace dottrina, e di far risplendere quelle Cristiane virtù, di cui Dio avea ornato il suo animo, talmenteche l' istesso Re fu costretto a commendare in esso l' ingegno, la sapienza, la dottrina, la fede, la pietà, la mansuetudine, la continenza, e a confessare esser verace la fama sparsa di lui (b): ed avendogli inoltre fatte proporre dagli Ariani dieci objezioni, ed essendo state queste egregiamente sciolte dal Santo con gravi, e dottissime risposte, leggendo queste il barbaro Re attentissimamente, come che non fosse meritevole d' intendere la verità, non tralasciò però di lodar la sapienza, d' ammirar l' eloquenza, e di predicar l' umiltà del santo Prelato. Per la qual cosa lieto il Popolo fedele di Cartagine giàgià si comprometteva della vittoria sopra l' animo di quel Principe credendolo convinto dalle ragioni di San Fulgenzo (c). In questa disposizione di cose volendo il Re far nuova prova dello spirito, e della dottrina del Santo proposegli altre questioni, obbligandolo a risponder subito col fargliele solamente leggere senza neppur darli tempo, nè di meditarle, nè di trascriverle (d); e allora fu, che egli scrisse que' tre maravigliosi Libri del Misterio delle due nature in Cristo in una sola persona indirizzandogli a Trasimondo, da' quali l' Autore della difesa ha tolta l' autorità di sopra allegata.

III. In questo stato di cose chiunque voglia mirare alla condizione del tempo, e del luogo, in cui scrisse San Fulgenzo a Trasimondo quelle parole, che allega il Bossuet, dovrà confessare, che egli averebbe dovuto

(a) *Protinùs Rex probare volens Sacerdotem, cui generaliter testimonium bonum tota Religionis nostræ perhibebat Ecclesia, servum strenuum celeriter dirigit, a quo sine mora ductus, atque perductus pervenit Carthaginem lætus, ubi tamquam fidelissimus dispensator erogandi talenta sibi credita reperiens occasionem, cæpit in hospitiolo proprio venientes ad se Catholicos orthodoxos erudire*. ibid. cap. 21.

(b) *Hæc omnia Rex per occultos nuncios discens, egregii Sacerdotis ingenium, sapientiam, doctrinam, fidem, pietatem, mansuetudinem, continentiam probat, & convenientem famæ suæ præconiis, talem esse, qualis prædicabatur agnoscit*. ibid. cap. 22.

(c) *Quas Rex ille barbarus intensissimè perlegens, quia numquam prædestinatus fuerat ad salutem, laudat sapientiam, miratur eloquentiam, prædicat humilitatem, neque tamen meretur intelligere veritatem. Carthaginensis autem populus triumphi spiritualis interpres, propositiones Regis fuisse convictas læto murmure confitetur*. ibid. cap. 22.

(d) Ferrandus in vita S. Fulgent. cap. 23. S. Fulgent. ad Trasimundum lib. 1. cap. 1.

dovuto così onorevolmente trattarlo, ancorche fosse stato disciolto da ogni debito di onorarlo, come legittimo Principe. Imperocche se in alcune occasioni, dove il bene della Chiesa richiedeva, che si usasse rispetto a' Tiranni, i Santi Vescovi, e gli stessi Romani Pontefici si sono per così dire protestati di dover per debito ingiunto dall' apostolica dottrina onorare i manifesti ribelli, e gli usurpatori dell' altrui legittimo imperio, come di sopra con più d' un esempio abbiam dimostrato (a), tanto maggiormente dovea San Fulgenzo trattare con questa significazione di riverenza Trasimondo in un tempo, in cui egli mostrando di voler cercare la verità, e lodando, e commendando le risposte di San Fulgenzo alle sue interrogazioni, e dando con ciò qualche speranza di ravvedimento, era necessario guadagnarlo colle maniere più soavi, col fargli intendere, che l' opporsi a lui nella materia di religione, non procedeva da mancanza di rispetto verso la regia dignità, ma dalla pura obbligazione di manifestare la verità. Onde siccome l' applicazione sovente fatta da i Padri della dottrina dell' Apostolo intorno al debito di prestar ossequio a' Regi allorche mostrarono, per non irritare i Tiranni, e gli usurpatori, di usar con essi quella riverenza, che è dovuta alle potestà sublimi, non fa argomento, o che essi credessero di esser obbligati in vigore dell' apostolico precetto ad esser ubbidienti a i manifesti tiranni, o che così credendo rettamente giudicassero: essendo cosa indubitata, e consentita ancora dal Bossuet, che questo debito non è ingiunto a i fedeli se non verso i legittimi Principi: così da questa applicazione fatta da San Fulgenzo della dottrina apostolica assai male deduce il Bossuet, che egli fondi la riverenza, che mostra portare a Trasimondo, non sovra l' opportunità de' tempi, ma sopra gli eterni decreti, che anzi appunto ei la fonda sopra le circostanze de' tempi, per guadagnare un Re barbaro, che dava indizio di voler conoscer la verità, benche in fatti non la volesse conoscere; ma il suo pravo fine non era noto.

IV. Oltre di che non essendo stato Trasimondo dalla Chiesa deposto, nè avendo essa allora bastanti forze per poterlo utilmente dichiarar caduto dal Regno, mentre essendo cominciata la di lui persecuzione l'anno DIV., come più comunemente si dice, nel Pontificato di San Simmaco, quando le Provincie, e i Regni d' Occidente gemevano sotto il giogo, o de' Goti, o degli Ostrogoti Ariani, e la Chiesa d' Oriente turbatissima era, ed agitatissima sotto l' Imperadore Anastasio, nessuno ajuto averebbe potuto avere dalle forze Cattoliche la Chiesa per sostenc-

(a) Lib. III. §. X. num. 9. & §. XII. num. 3.

fostenere le fue deliberazioni contro quel malvagio regnante ; ben potea afferire San Fulgenzo , che egli era almeno efternamente in debito di preftare offequio a Trafimondo , dal quale non conveniva , che egli efternamente difciogliefle fe fteffo , o difimpegnaffe gli altri fedeli irritando fenza frutto quel barbaro nelle cui forze egli fi trovava . Onde è , che volendofi anche mirare a quefte circoftanze della Chiefa in generale dovrà fembrare cofa certa , che quefte configliaffero il Santo Vefcovo , e gli altri Prelati della Chiefa Cattolica a non diftaccare fe fteffi efternamente , e i fedeli dall' ubbidienza di Trafimondo , e degli altri Principi eretici .

V. Parlando ora di Teodorico Amalo , non sò come fia caduto in mente all' Autore della difefa l' annoverar quefto Principe tra i perfecutori della Cattolica Religione ; imperocchè è cofa certa , che egli , quantunque Ariano foffe di Setta , non moleftò mai non pertanto in alcuna guifa i Cattolici , anzi in molte occafioni li favorì , e fi refe benemerito della Chiefa Romana , come in più luoghi dimoftra il Cardinal Baronio (*a*) . Egli onorò Sant' Epifanio Vefcovo di Pavìa , ed a richiefta di lui rilafciò a i Popoli della Liguria due parti delle pubbliche taffe , che egli avea impofte , contentandofi di rifcuoter da loro la terza parte non oftante la fcarfezza del Regio Erario (*b*) : venerò colle più diftinte fignificazioni di riverenza la perfona di San Cefario Vefcovo di Arles , e lo regalò di ricchi doni , de' quali fi valfe per alleviamento de' poveri , e per rifcatto degli fchiavi (*c*) : lafciò alla Chiefa Romana così libero l' efercizio della fuprema fua autorità nella difpofizione delle cofe Ecclefiaftiche , che maggior libertà non averebbe per avventura goduta fotto i Principi Cattolici (*d*) : difefe con giudizio rettiffimo la caufa di San Simmaco , fi affaticò per eftinguere lo fcifma fufcitato contro di lui , ed impiegò la fua autorità per ridur gli Scifmatici all' ubbidienza del legittimo Pontefice (*e*) , e coerentemente al decreto

(*a*) *Hac quidem laude digna praftitit Theodoricus hoc ipfo Regni fui exordio ... adjecit autem , quod licet Arianus effet Catholicis bene ufus eft , non tantum nihil negotii illis more hareticorum faceffens , fed & indulgens , & gratiis ornans , & omni officiorum genere profequens , deque illis benemereri in omnibus ftudens adeò , ut fe agro animo , indignoque ferre monftravit , fi quis in ejus gratiam è Catholica fide ad Arianifmum , cujus ipfe cultor erat , transfiret.* Baronius tom.6. Ann. ad annum Chrifti 494. num.56.

(*b*) Ennodius de legat. Epiphan. apud Baronium ad annum Chrifti 519. num. 59.

(*c*) Cyriacus in vita S. Cæfarii apud Surium die 27. Augufti .

(*d*) Vide Baronium ad ann. Chrifti 493. num.38.

(*e*) *Res planè digna memoria cum Barbarus , Gothus alienigena , Hæreticus Arianus Princeps licèt importunis Schifmatico-* rum

creto del Concilio Romano celebrato sotto Simmaco ordinò a' suoi ufficiali, che difendessero i beni delle Chiese contro gli invasori, e non permettessero, che fossero da alcuno usurpati, come apparisce dalle sue lettere scritte in questo proposito (*a*). In somma per lo corso di trentatrè, e più anni, in cui tenne il Regno d'Italia tali cose fece, come osserva il Baronio non certamente liberale di lodi verso i Principi eretici, per la incolumità della Cattolica Chiesa, e della Sede Apostolica, che appena si sarebbono ottenute da' Cattolici Imperadori (*b*).

VI. Vero è, che questo Principe sul fine de' suoi giorni oscurò tutta la bella gloria delle gesta passate coll'esecrabile eccesso da lui commesso nella persona di San Giovanni Papa primo di questo nome. Ma siccome in questo fatto non v'ha alcuna ragion da scusarlo, così molte ve n'hanno per dimostrare, che per questo misfatto non ebbe la Chiesa, nè occasion, nè tempo, nè opportunità di deporlo indirettamente dal Regno. In prova di che conviene osservare, che avendo Giustino Imperadore in tempo, che questo Pontefice teneva la Sedia di San Pietro, promulgato un editto in Oriente, con cui comandava, che fosser tolte le Chiese agli Ariani, e consagrate secondo il rito Cattolico, come riferisce l'Autore della Storia miscella (*c*), ed essendo perciò gli Ariani Orientali ricorsi per ajuto a Teodorico, egli si sdegnò fortemente di questa legge, siccome quello, il quale non solamente non avendo mai molestata la Chiesa Cattolica, ma piuttosto favorita, e liberata da un funesto scisma la Chiesa Romana, credeva, come osserva il Baronio, che per ragion di compenso dovesse da i Cattolici lasciarsi la libertà della lor Religione agli Ariani della sua setta (*d*). Quindi dopo aver trattata appresso l'Imperador Giustino per via di lettere la sicurezza, e la libertà degli Ariani d'Oriente, non avendo

rum studiis, & illiberalibus eorundem cogeretur assultibus, reveritus tamen cultum Apostolicæ Sedis, ejus se potius protectorem, quam persecutorem exhibuit, ut acta Synodalia manifestant. Baronius ad annum Christi 501. num. 2. Vide Ennodium apud ipsum Baronium ad annum 503. num. 12.

(*a*) Apud Cassiodorum var. lib. 2. Epist. 29. & lib. 4. Epist. 17.

(*b*) *Relege singulos ejus Regni sex lustrorum decursus ... & reperies ea pro incolumitate Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ præstitisse Theodoricum, quæ a Catholicis Imperatoribus vix obtinenda essent*. Baronius ad annum Christi 526. num. 5.

(*c*) Histor. Miscella lib. 5.

(*d*) *Qui* (Theodoricus) *veluti quoddam compensationis jure eorundem Arianorum securitatem ab Orthodoxis redemisse videri poterat, dum in Italia, & in aliis quibus præerat Regionibus, nullum unquam Religionis causa Catholicis negotium facessisset, sed de eisdem benemeritus semper fuisset, & ipsam Romanam Ecclesiam a Schismaticorum oppressione levasset*. Baronius ad annum Christi 524. num. 2.

do potuto ottener quello, che desiderava, deliberò di valersi d' un mezzo più efficace: e mandando a chiamare in Ravenna il Pontefice San Giovanni lo costrinse ad intraprendere con alcuni Senatori, e uomini Consolari una legazione a Giustino per far, che da questi si rivocasse l' editto, e fossero restituite le Chiese agli Ariani, minacciando se ei ricusava questa ambasciaria di far quell' istesso co' Cattolici in Italia, che cogli Ariani facea l' Imperadore in Oriente. Sin qui non sembra, che quel Principe sdegnato domandasse cosa, per cui avesse giusta cagione il Pontefice di usare contro di lui la sua spiritual potestà, o di ricusare la legazione, mentre ei ricercava la libertà degli Ariani in compensagione di quella libertà, e di quella sicurezza, che egli prestava a i Cattolici ne' suoi Regni: e quando anche fosse stata ingiusta, ed iniqua questa domanda, non avea il Pontefice opportunità di resistergli, anzi imprudente sarebbe stata la resistenza, mentre averebbe cagionata la ruina del Cattolicismo in Italia, e negli altri Stati a Teodorico soggetti, minacciando quel Principe adirato di mandare a ferro, e a fuoco l' Italia, se il Pontefice ricusasse la legazione, come narra l' Autor della vita di San Giovanni appresso Anastasio (*a*). Quindi non son mancati illustri Scrittori (*b*), i quali hanno creduto non esser falso ciò, che dal Bibliotecario, e dalla storia Miscella si afferma, che il Pontefice, e gli altri Senatori spediti con eso lui domandassero a Giustino la restituzione delle Chiese agli Ariani, e che con molte preghiere lo muovessero a soddisfare questa domanda (*c*); la qual cosa vien anche confermata dall' Autor della Cronaca degli antichi Pontefici, Scrittor molto più antico di Anastasio, e forse di que' medesimi tempi (*d*). E se ben si considera il danno, che sarebbe accaduto alla Chiesa Cattolica dallo sdegno di quel Principe, si doverà confessare essere stato quel Santo Pontefice necessitato ad eseguire quest' ambasciata, ed a fare all' Imperadore questa richiesta.

VII. Ma

(*a*) Anastasius, seu liber Pontificalis in vita S. Joan. I.

(*b*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi DXXV. n. 8. Sommier lib. 5. cap. 20.

(*c*) *Eodem tempore revertens Joannes venerabilis Papa, & Senatores cum gloria dum omnia obtinuissent a Justino Augusto, Rex Theodoricus hæreticus cum grandi dolo, & odio suscepit eosdem.* Anastasius in Joanne I. *Qui pervenientes ad Augustum, cum ab eo ut dignum erat suscepti essent, magnis cum de sua, suorumque salute solliciti fletibus postulant, ut suæ legationis seriem quamquam esset iniusta libenter exciperet, Italiæque perituræ consuleret: quorum fletibus Justinus permotus, eis quod petebant concessit, Arianosque sui juris reliquit.* Histor. Miscella cap. 15.

(*d*) *Justinus Augustus .... omnem concessit petitionem propter sanguinem Romanorum... Reddidit hæreticis Ecclesias secundum voluntatem Theodorici Regis hæretici, ne Christiani, & maximè Sacerdotes ad gladium mitterentur.* Auctor Chronic. Veter. Pontif. Roman. apud Schelest. tom. 1. antiq. Eccles. pag. 492.

VII. Ma poiche tornato Giovanni dalla legazione fu da Teodorico empiamente, e con frode ristretto in carcere, dove di lì a pochi giorni morì di stento, passando a ricevere nell' altra vita la corona, che a' martiri è dovuta, e non sarebbe stato così mal trattato da Teodorico, se le sue domande fossero state interamente soddisfatte, par che si possa dire, che più d'uno fossero i capi di questa legazione al santo Pontefice commessa; e che non avendo egli voluto eseguirla in alcuno di essi, incorresse perciò lo sdegno di Teodorico. E per quanto sembra, che si possa raccorre da ciò, che in questo fatto si trova scritto, tre furono i capi di questa imbasciata, e le cose, che quel Principe impose al Romano Pontefice di domandare a Giustino, cioè, che fossero restituite le Chiese tolte agli Ariani, ciò, che espressamente dicono Anastasio, la Storia Miscella, e l'Autore della Cronaca degli antichi Pontefici; che non fossero costretti gli Ariani per forza ad abbracciare la Cattolica Religione, ciò, che si raccoglie da Teofane (*a*); e che gli Ariani convertiti fossero rimandati alla loro setta, ciò, che unicamente si afferma dall' Anonimo Scrittore della Storia Cesarea da Costanzo Cloro fino alla morte di Teodorico, aggiunto dal Valesio a i libri di Ammiano Marcellino da esso illustrati (*b*). E' facile adunque a credere, che non avendo voluto in questo capo condescendere alle richieste di Teodorico, nè far tal domanda all' Imperadore, che non potea fare, come che nell' altre due cose, per salvezza comune de' Cattolici d' Italia potendole in quelle circostanze lecitamente domandare, soddisfacesse al desiderio di quel Principe domandandole, ed ottenendole dall' Imperadore, incorresse perciò nella colui indegnazione. E che egli veramente resistesse a questa richiesta di Teodorico, protestandosi di non voler domandare tal cosa all' Imperadore per quante minacce da quel barbaro gli si facessero, dichiarandosi, che in altre cose, che gli avesse ingiunte fuora che in questa, si comprometteva di ottenere da Giustino ciò, che avesse desiderato, lo scrive il medesimo

 Anonimo

(*a*) *Hoc anno* (nempe DXXV.) *Theodoricus pravis Arii sensibus infectus Romam occupans, Joannem Papam ad Imperatorem Justinum Byzantium proficisci coegit, & pro Arianis ne haresi sua per vim adducerentur legatione fungi, quandoqnidem ipse Theodoricus idem adversus Catholicos Italia incolas commissurum minabatur*. Theophan. Chronograph. ad annum Christi secundùm Alexandrin. 516.

(*b*) *Mittens* [Theodoricus], *& evocans Ravennam Joannem Sedis Apostolica Prasulem, dicit ad eum: ambula Constantinopolim ad Justinum Imperatorem, & dic ei inter alia, ut reconciliatos hareticos in Catholica restituat Religione*.' (*ubi, inquit Fagius ad ann. Christi* DXXV. *num.6.* Theodoricus Arianos Catholicos appellat, & hæreticos, qui Catholicam Religionem suscipere coacti fuerant.)

Anonimo (*a*), il quale feguita a narrare, che coftretto il Santo Pontefice ad intraprendere quel viaggio, dopo effer giunto in Coftantinopoli, ed effer ivi ftato accolto da Giuftino come la perfona fteffa di San Pietro accolta averebbe, fu da quel Religiofo Principe foddisfatto in tutte le richiefte della fua legazione, fuora che in quella di reftituire agli Ariani quelli, che dall' Arianefimo fi erano convertiti alla fede Cattolica, e riconciliati colla Chiefa (*b*).

VIII. Ma, o foffe quefta la cagione dello fdegno di Teodorico conceputo contro il Pontefice, o altra fi foffe, quale fe la perfuade il Cardinal Baronio fondato fulla lettera a i Vefcovi d'Italia (*c*) afcritta a Giovanni I. [la quale per altro dal comun confenfo degli eruditi vien riputata fpuria, e fuppofta], e fulla relazione di Gregorio di Turs (*d*), la quale fimilmente vien giudicata fallace (*e*), cioè, perche tanto fu lungi dal chiedere a Giuftino la reftituzione delle Chiefe tolte agli Ariani, che piuttòfto trovandofi egli in Oriente, quante Chiefe potè trovar degli Ariani le dedicò tutte fecondo il rito Cattolico, ed il fimile fece in Occidente (*f*); il certo è, che tornato il Santo Pontefice dalla legazione d' Oriente, fu da Teodorico per fomma ingiuria, e per incredibil fraude chiufo in carcere, dove di lì a pochi giorni confumato da i travagli, e da i difagi finì di vivere, la cui morte fu illuftrata da Dio con miracoli (*g*). Dalla morte di San Giovanni accaduta alli 18. di Maggio del DXXVI. (*h*) fino a quella di Teodorico fucceduta li 13. di Agofto dell' ifteffo anno (*i*), non corfero più, che cento, e cinque giorni, comprefi l' uno, e l' altro termine; ma il Bibliotecario fcrive, che non fcorfero più, che novantotto dì (*k*). Vacò la Sede Apoftolica, come

(*a*) *Cui Papa Joannes ita refpondit: quod facturus es Rex facito citius. Ecce in confpectu tuo adfto, hoc tibi ego non promitto me facturum, nec illi dicturus fum. Nam in aliis caufis, quibus mihi injunxeris obtinere ab eodem, annuente Deo, potero.* Anonymus Valefianus.

(*b*) *Cui Imperator Juftinus venienti ita occurrit, ac fi B. Petro: cui audita legatione omnia repromifit facturum, præter reconciliatos, qui fe fidei Catholicæ dederunt, Arianis reftitui nullatenus poffe.* Anonymus Valefianus.

(*c*) Epift. 2. Joannis Papæ ad Epifcopos Italiæ apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 745.

(*d*) Gregor. Turonenf. lib. de mirac. & glor. Mart. cap. 40.

(*e*) Vide Pagium ad annum Chrifti DXXVI. num. 3.

(*f*) Baronius ad annum Chrifti DXXV. n. 8. & feqq.

[*g*] *Revertens igitur Joannes Papa a Juftino, quem Theodoricus Rex hæreticus cum dolo fufcepit, & in offenfa fua eum effe jubet, qui poft paucos dies defunctus eft* (Anonymus) *qui defunctus eft in cuftodia.* Anaft. in Joanne. Hift. Mifcell. cap. 15.

[*h*] Anaftafius ibid.

(*i*) Anonymus Valefianus. Vide Pagium ad annum Chrifti 526. num. 4. & 9.

[*k*] *Poft hoc factum, nutu Dei omnipotentis nonagefimo octavo die poftquam defunctus eft beatiffimus Joannes in cuftodia, Theodoricus Rex hæreticus fubitò interiit, & mortuus eft.*

me offerva il Pagi, e dopo effo il Bianchini (a), e fi raccoglie da Anaftafio, il quale afferma, che Felice fucceffore di Giovanni a i 12. di Luglio fu ordinato, cinquantacinque giorni. In quefto tempo fu gran combattimento in Roma per l'elezione del nuovo Pontefice, ficche Teodorico fi arrogò il diritto di nominarlo, e proporlo al Clero, al Senato, e al Popolo di Roma; e comeche egli nominaffe un uomo cattoliciffimo, e il più celebre, che allora foffe per fama di fantità, qual fu San Felice IV., contuttociò lungo tempo dal Clero, e dal Popolo gli fu refiftito finche fu compofta la differenza con quefta legge, che l'elezione fecondo il priftino coftume fi faceffe dal Clero, e che dal Re poi con regio affenfo fi confermaffe, come fi raccoglie dall' editto contro i fimoniaci pubblicato da Atalarico, nipote, e fucceffore di Teodorico (b), e dalla lettera del medefimo Atalarico fcritta in quefto propofito al Senato di Roma (c). Quefta è la ferale origine di quella pretenfione, che indotta in tempi calamitofiffimi, e quando la Chiefa per ben della pace non potea fare altramente dagli Ariani Regi d'Italia, vollero poi foftenere gli Imperadori d'Oriente, di confermare l'elezione de' Romani Pontefici. Dopo l'elezione fatta in quella guifa, che fi è detto di San Felice IV., morì di lì a pochi giorni Teodorico nel tempo appunto, in cui a perfuafione d'un empio Giudeo, come narra l'Anonimo del Valefio, avea ordinato, che dagli Ariani s' invadeffero le Bafiliche de' Cattolici.

IX. Dalla ferie di quefto fatto potrà bene ciafcheduno, che rettamente giudicar voglia, comprendere, fe aveffe allora la Chiefa, o il Romano Pontefice occafione, opportunità, o forze baftanti per fottrarre i fedeli dall' ubbidienza di Teodorico. Se quefti cercò la libertà degli Ariani, non perciò tentò l' oppreffione de' Cattolici; anzi in compenfo del favore, che avea a quefti fempre preftato, domandò la ficurezza de' fuoi Ariani. Fu certamente biafimevole, e degno d' ogni efecrazione l'abufo, che ei fece del fuo regio potere nel coftringere un Romano Pontefice ad intraprendere una legazione fvantaggiofa alla Chiefa; ma come potea il Pontefice refiftergli fenza efporre al furore di quel Principe fdegnato tutti i Cattolici d'Italia, e degli altri fuoi Regni in Occidente? Refiftè coraggiofamente all' iniqua richiefta di Teodorico di rendere agli Ariani coloro, che rigettato l'Arianefimo fi erano colla Chiefa Cattolica riconciliati, e condefcefe folamente a

 quello,

(a) Pagius ad annum Chrifti DXXVI. n. 5. Blanchinus in notis ad Anaftafium edit. Romanæ tom. 3. in Felice IV. pag. 250.

[b] Apud Caffiodorum lib. 9. Epift. 15.
[c] Apud Caffiodorum ibidem.

quello, in cui in quelle calamitose circostanze giudicò poter condescendere per mitigare l' ira di lui. L' atroce misfatto di quel Principe nella carcerazione del Romano Pontefice, onde ne seguì la sua morte, fu degno certamente di esser punito colla di lui deposizione, massimamente avendo commesso quest' eccesso per causa di Religione. Ma chi avea da decretar questa pena? Il Pontefice carcerato, quando non avea con chi trattare, quando era nelle sue forze, quando potea somministrarli cagione di contaminare nel suo sangue le mani? E di quali ajuti si sarebbe potuto compromettere per render utile questa sua risoluzione senza suo danno, senza imminente ruina della Chiesa, senza render quel barbaro maggiormente empio, e sagrilego? Dopo la morte di San Giovanni, in tempo della vacante sede chi avea da vendicare l' eccesso di Teodorico, mancando nella Chiesa il principal Ministro di quella spiritual potestà, che talvolta averebbe dovuto eseguirsi contro di lui? Si arrogò Teodorico il diritto di nominare il Romano Pontefice, o almeno volle usurparsi quello di confermarne l' elezione. Ma promosse a quella suprema dignità non solo un uomo Cattolico, ma il più degno, che fosse allora nella Romana Chiesa, quando averebbe potuto tentare di promuovere uno se non Ariano, almeno affezionato al suo partito, da cui potesse sperar vantaggio all' Arianesimo; nel che diede a conoscere, che se egli voleva l' indennità della sua setta, non odiava perciò la Cattolica Religione, anzi in qualche modo stimava la Romana Chiesa, ed amava il suo decoro. Dopo l' assunzione di San Felice terminò di lì a poco Teodorico infelicemente i suoi giorni. In questo brieve spazio di tempo come averebbe potuto il nuovo Pontefice maturare una risoluzione di tanta importanza, qual era quella di sottrar l' Italia, e gli altri Popoli dall' ubbidienza di quel Principe? Anzi non averebbe fatta cosa imprudentissima, se essendo stato promosso al Pontificato per opera di lui, e potendo ragionevolmente sperare di renderlo sempre più mite verso i Cattolici, e verso la Romana Chiesa più benigno, l' avesse con una precipitosa risoluzione senza alcun profitto irritato? Adunque se la Chiesa non lasciò di onorare come Re Teodorico eretico, sagrilego, parricida, o qualunque altra cosa di peggio si voglia il Bossuet, se non tentò mai alcuna cosa contro il suo Regno, ciò avvenne, perche l' occasione, il tempo, l' opportunità le mancarono, non perche potestà non avesse di privarlo dell' ubdidienza de' sudditi, e conseguentemente del Regno.

X. Con tutto questo però Monsignor Bossuet dà un' aria totalmente diversa a questo fatto, e con tali colori lo rappresenta, onde altrui sembri,

fembri, che Teodorico fia ftato in tutto il fuo tempo un manifefto perfecutore della Cattolica Religione, che in odio di effa voleffe mandare a fuoco, e a ferro l'Italia, uccideffe Boezio, e Simmaco due chiariffimi lumi di Roma, e della Chiefa, e maceraffe colla carcere San Giovanni Romano Pontefice, e gli altri Senatori compagni della fua legazione, onde poi ne feguifse la morte del medefimo Pontefice; e che finalmente aveffe allora la Chiefa opportunità, e comodo di fcuotere il giogo di quel Principe (*a*). Ma Teodorico non perfeguitò mai i Cattolici, non odiò mai la Cattolica Religione, e la Chiefa Romana, anzi la favorì, e fino agli ultimi de' fuoi giorni quando ancora non avea depofto lo fdegno per la violenza, che ei credea fatta a i fuoi Ariani, moftrò di ftimarla, promovendo al reggimento di effa un Sacerdote non pure Cattolico, ma de' più degni di quel grado, che i Cattolici aveffero: non minacciò l'Italia per avverfazione, che egli aveffe alla fede Cattolica, ma per ficurezza de' fuoi Ariani; e per la medefima cagione carcerò San Giovanni, credendo che egli non aveffe adempiute le fue commiffioni per la totale libertà de' medefimi Ariani. Non uccife Boezio, e Simmaco per caufa di Religione, ma per altri motivi politici, tutto che in quefto gli uccideffe a torto, come avrebbe potuto apprendere dal Baronio, il quale narrando le cagioni de' fofpetti conceputi da Teodorico contro que' due chiariffimi uomini conchiude, che fi mofse contro di loro non per caufa di Religione, ma per cagioni politiche, e per motivi di Regno (*b*). Anzi Boezio calunniofamente accufato di tradigione, fu fatto da Teodorico morire prima che dal Pontefice San Giovanni foffe intraprefa la legazione a Giuftino (*c*). E Simmaco fimilmente fu da lui fatto uccidere prima che San Giovanni dalla legazione di Coftantinopoli tornaffe, come narra l'Anonimo Vale-

[*a*] *Quamquam Theodoricus extra Regnum quoque fuum Arianos tueretur, eorumque caufa toti Italiæ extrema intentaret, ita enim in libro Pontificali eft fcriptum:* „ pro hac caufa Theodoricus hæreticus exarfit in iram, & totam Italiam voluit gladio extinguere „ *Sanctum quoque Joannem Papam coegit legationem fufcipere ad Juftinum Imperatorem* „ ut redderentur Ecclefiæ hæreticis in partibus Orientis, quod „ fi non, omnem Italiam gladio perderet. „ *Idem Theodoricus Catholicos adeò fufpectos, & exofos habet, ut Boetium, & Symmachum Romanæ Urbis, & Ecclefiæ lumina caderet, Joannem verò Papam, & duos Senatores legationis focios* „ in cuftodia afflictos maceravit, ita ut Beatus Joannes primæ Sedis „ Epifcopus deficiens moreretur. „ *Tantæ igitur cædis, tantæque impietatis reum, Ecclefia Romana, Sancti Pontifices coluerunt, nullo unquam adverfus eum, pofterofque ejus publico, occultove molimine agere vifi funt.* Boffuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6.

[*b*] *Ex his intelligas, non fidei caufa, fed regnandi jure Theodoricum effe commotum, fufpectofque ipfi Romanos redditos confpirationis occultæ cum Juftino Imperatore.* Baronius ad ann. Chrift. 525. n. 12.

(*c*) Vide Pagium ad annum Chrifti DXXV. n. 3. & ad annum DXXVI. n. 6. & feqq.

Valesiano, e non per alcuna causa di Religioue, ma per timore, che ei volesse vendicare l' ingiusta morte di Boezio, che era suo genero (*a*). Falsamente adunque l' Autore della difesa ascrive l' ingiusta morte di questi due uomini illustri all' odio, che avea Teodorico alla Cattolica Religione. Ma quando mai si fosse egli voluto valere dell' esempio detestabile di questo Principe eretico in argomento di quella potestà, che egli pensa, che abbiano i Regi sopra l' istessa persona del supremo capo della Chiesa, e di quell' ubbidienza, che ei crede doversi da questi prestar loro veggendo chiamato dalla sua sede un Romano Pontefice, e costretto ad intraprendere una laboriosissima legazione non altramente, che se egli fosse stato uno de' sudditi di quel Principe, e avesse voluto mettere in conto di legittimo diritto d' imperio questa barbara violenza, cui non poteva quel Santo Pontefice senza grave danno della Chiesa resistere, averebbe dovuto considerare l' eterno biasimo, che ritornò a Teodorico da quest' azione, colla quale oscurò tutta la gloria delle passate sue gesta; e che l' insolente strapazzo, che egli fece della più venerabile dignità, che abbia in terra il Mondo Cristiano, restò in parte compensato dal sommo onore con cui fu ricevuto in Costantinopoli dall' Imperador Giustiuo il Santo Pontefice Giovanni (*b*), e dalla riverenza, che al di lui supremo grado mostrò doversi da ogni Cristiano Priucipe il primo di tutti i Principi tra' Cristiani, facendogli uscir incontro a riceverlo dodoci miglia fuora di Costantinopoli tutti gli ordini della Città con solenne pompa, e facendosegli incontro egli stesso adorandolo, e prostandosi umilmente in terra al suo cospetto (*c*), e volendo essere da lui solennemente coronato (*d*), tutto che fosse stato già coronato da Giovanni Patriarca di Costantinopoli. Ciò sia detto per la gente vulgare, acciocche dove vede da un Re barbaro, ed eretico iniquamente dispregiata la maestà del Vicario di Gesù Cristo, la miri ancora giustamente venerata da un Religioso Cattolico Imperadore.

§. VI.

(*a*) *Symmachus caput Senatus, cujus Boetius filiam habebat uxorem, deducitur de Roma Ravennam. Metuens verò Rex, ne dolore Generi aliquid adversùs Regnum ejus tractaret, obiecto crimine, jussit interfici*. Anonymus Valesianus.

[*b*] *Solus dumtaxat Romanorum sibi decessorum urbe digressus Constantinopolim venit, miro honore susceptus est*. Marcellin. in Chronic.

(*c*) Anastas. in Joanne I. Anonym. Valesian.

(*d*) Anastasius cit. & Anonym. lib.2.cap.I.

§. VI.

Della controverſia, che ebbe San Gregorio magno con Maurizio Imperadore per cagion della legge da queſto pubblicata, con cui ſi proibiva a i ſoldati il convertirſi ne' Monaſterj.

S O M M A R I O.

I. *Diſcorſo di Monſignor Boſſuet ſopra un paſſo di San Gregorio magno in propoſito della legge di Maurizio Imperadore ſtimata dal Santo Pontefice contraria alla pietà.*

II. *Conſeguenze ſtrabocchevoli, e ingiurioſe a San Gregorio, le quali direttamente ſi deducono dal diſcorſo di Monſignor Boſſuet.*

III. *Legge di Maurizio in parte moderata, e in parte irritata da S. Gregorio, quanti capi aveſſe, e in quali foſſe riformata, e ridotta alla forma de' Canoni.*

IV. *Vano argomento del Boſſuet per provare, che San Gregorio come Pontefice foſſe ſoggetto all' Imperadore, ed obbligato a preſtar ubbidienza alle ſue leggi.*

V. *Eſpreſſioni di ſoggezione fatte da San Gregorio nella lettera a Maurizio, furono eſagerazioni della ſua riſpettoſa umiltà, le quali ei ſcriſſe come privato, non come Veſcovo di Roma.*

I. PEr accreſcere il numero degli eſempli, co' quali di ſecolo in ſecolo prima di San Gregorio VII. pretende Monſignor Boſſuet dimoſtrare non eſſerſi conoſciuta dalla Chieſa quella poteſtà indiretta, che noi ſosteniamo, apporta queſto di San Gregorio magno verſo la fine del VI. ſecolo nella controverſia, che egli ebbe con Maurizio Imperadore per ragion della legge fatta da queſto Principe, colla quale ſi vietava a coloro, che erano aſcritti alla milizia, il monacarſi, e traſmeſſa a lui acciocche la pubblicaſſe nelle Provincie d' Italia, dicendo, che quantunque San Gregorio ſtimaſſe, e non ſenza ragione, che iniqua foſſe, e ripugnante alla pietà queſta legge di Maurizio, come quella, che ritirava gli uomini dal convertirſi a Dio (*a*), nulladimeno

(*a*) *Sexto verò ſeculo, vel ineunte ſeptimo, eodem ſpiritu ductus Sanctus Gregorius magnus, Imperatori Mauricio, cum aliquam legem, quæ Sancto Papæ parum æqua, & pia videbatur, ab eo publicandam pro more tranſmitteret, hæc reſcripſit.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 8.

no ei protestandosi di esser soggetto all'Imperadore, ubbidì al suo comando, e fece in diverse parti trasmetter la legge, contentandosi di avvertir l'Imperadore, che quella non si accordava punto colla legge di Dio, come si raccoglie dalla pistola, che sù questo proposito scrisse a Maurizio (a). Da questo fatto raccontato a suo modo, egli così argomenta: *Non si attribuisce a titolo della potestà indiretta* [San Gregorio] *di annullar la legge poco congrua all'utilità dell'anime, come quella, che ritirava i soldati convertiti da i Monisterj; ma poiche conosceva, che l'Imperadore si valeva del suo diritto, benche non rettamente, ammoniva, piangeva, pregava, ma frattanto ubbidiva, e comandato trasmetteva agli altri la legge; e sarebbe stato da stimarsi senza dubbio prevaricatore, se avesse mandata ad altri per esser osservata, e pubblicata quella legge, che egli con suo decreto in vigore della Pontificia potestà averebbe potuto disciorre* (b).

II. Or io rimetto al giudizio de i Lettori il considerare, se questo stranissimo discorso possa mai esser caduto nella mente sublime del gran Vescovo di Meaux, e se quest' Autore abbia saputo ben ricoprirsi sotto il nome glorioso di sì illustre Prelato. Il ragionamento, che egli fa, mira direttamente a conchiudere una delle due seguenti cose, cioè, o che debbano i sudditi non pur laici, e ministri de' Principi temporali, ma anche i Prelati della Chiesa, e l'istesso Romano Pontefice ubbidire a i comandi ancorche iniqui di essi Principi, ed eseguire le loro leggi ancorche contrarie alla pietà; o che San Gregorio conoscendo l'empietà della legge di Maurizio, contuttociò se ne facesse esecutore, e si rendesse strumento della colui iniquità, più stimando l'offesa del Principe, che l'offesa di Dio. Ma non potendo egli asserire, che sieno obbligati non dico i Prelati della Chiesa, ed il Principe di tutti i Prelati, ma neppure i sudditi laici ad ubbidire al Principe in quelle cose, che alla giustizia, e alla pietà espressamente si oppongono, senza rinunciare a tutti i principj della natural ragione, e senza contraddire a se stesso, avendo in quest' Opera mille volte detto, che a' Principi malvagj

(a) *Ego quidem jussioni subjectus, eandem legem per diversas terrarum partes transmitti feci; & quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meæ paginam serenissimis Dominis nuntiavi.* S. Gregorius lib. 2. Reg. Epist. 62.

[b] *Non sibi tribuit indirectæ potestatis nomine, ut legem abroget animarum utilitati parum congruam, quippe quæ conversos milites a Monasteriis abstraheret. Sed cum intelligeret, Imperatorem scilicet, haud satis rectè, suo tamen jure usum, monebat, flebat, orabat, parebat interim, & legem ad alios jussus transmittebat. Prævaricator proculdubio futurus, si quam edito decreto pro Pontificia potestate solvere potuisset, ad alios quoque habendam, proferendamque transmitteret.* Bossuet loc. cit.

vagj bensì nelle civili cose, ma non già in quelle, che la coscienza offendono, deesi prestare ubbidienza, e che in tal caso debbano piuttosto i sudditi incontrar la morte, che macchiare con una colpevole ubbidienza l' anima loro, convien che egli affermi, che San Gregorio, o per viltà d' animo, o per timore mondano fu un manifesto prevaricatore. E come nò? A detto di questo Scrittore conosce San Gregorio, che la legge di Maurizio non consente coll' equità, e colla giustizia, anzi discorda dalla divina legge: *Et quia lex ipsa omnipotenti Deo minimè concordat*; e contuttociò ubbidiscc a Maurizio, si fa promulgatore della sua legge, la manda nelle Provincie acciocche sia osservata. O era egli tenuto ad ubbidire in questa parte al comando dell' Imperadore, o non era obbligato? Se era tenuto, adunque debbono i sudditi anche nelle cose ingiuste, e contrarie alla divina legge ubbidire a i loro sovrani, conseguenza, che rovescia tutti i principj della morale Cristiana. Se non era obbligato, adunque ubbedendo fu prevaricatore. Tale sarebbe stato per avviso del nostro Bossuet, se avendo potestà di abolir quella legge non l' avesse abolita; dunque tale sarebbe stato, se dovendo non pubblicarla la pubblicò. E certamente averebbe dovuto in questo caso S. Gregorio opporsi apertamente a Maurizio, esporre al suo sdegno il sangue, e la vita, piuttosto che ubbidire al suo comando, come fece Sant' Ambrogio quando gli fu comandato da Valentiniano di consegnare le Basiliche agli Ariani, come fecero i Vescovi d' Africa quando per l' editto di Trasimondo fu loro comandato di non celebrare ordinazioni, come fece San Giovanni Pontefice quando Teodorico l' ingiunse di chiedere a Giustino la restituzione degli Ariani convertiti. Non si contentarono questi santissimi Prelati di pregare, di ammonire, di piangere, ma vigorosamente si opposero a i comandi di que' Principi, e ricusarono apertamente di prestar loro ubbidienza, esponendosi a tutto l' empito del loro furore.

III. Ma che s' averà dunque a dire per difesa di San Gregorio? Quello certamente, che gravissimi Scrittori hanno detto, cioè, che il Santo Pontefice valendosi appunto della potestà indiretta abolì la legge di Maurizio in quella parte, ove vietava a i soldati il convertirsi a penitenza ne' Monisterj. Questo fu il sentimento d' Immaro Vescovo di Rems nel IX. secolo, Scrittore assai stimato dagli Autori Francesi per la sua libertà, e da lodarsi da tutti pe'l suo vigore sacerdotale, il qual Prelato scrivendo a Carlo Calvo dice, che Gregorio, gli Imperadori, i Vescovi, la Chiesa, la Repubblica Cristiana cospirarono a distrugger

la legge di Maurizio (*a*). Quindi con ottima ragione Lodovico Tommasino dopo l'esame di quest'affare conchiude esser certo, che S. Gregorio in realtà irritò la legge di Maurizio, benche con le parole per una certa apparenza d'ossequio stimasse di dover deferire al comando dell'Imperadore (*b*). Nè per questo dovrà dirsi, che San Gregorio mentisse allorche scrisse a Maurizio, che per aderire al suo comando egli avea trasmessa in molti luoghi la sua legge: imperocche contenendo questa legge più capi, alcuni de' quali erano degni di esser lodati dal Santo Pontefice, altri poteano ammetterli con qualche temperamento, perciò egli pubblicò la legge di Maurizio intera in quella parte, che era conforme alla mente de' Canoni, temperata in quella, che avea bisogno di moderazione, ed annullata in quella, che era contraria alla pietà, ed allo spirito della Chiesa, cioè, dove si proibiva a' soldati la conversione ne' Monisterj. Per intelligenza di che fa d'uopo avvertire, che questa legge di Maurizio data nell'anno DXCII. conteneva tre capi, come si ha dalla pistola di San Gregorio al medesimo Imperadore, cioè, che quelli, che erano impiegati nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica non passassero agli ufficj Ecclesiastici. E questo capo fu lodato da San Gregorio (*c*). Che i medesimi amministratori delle cose pubbliche non potessero monacarsi. Questo capo da San Gregorio fu creduto doversi moderare: concioffiacosache cotali amministratori prima di entrare ne' Monisterj, o potevano render conto della loro amministrazione, e soddisfare i loro debiti, o dagli stessi Monisterj potevano esser saldate le loro ragioni (*d*). E finalmente, che coloro, che erano ascritti alla milizia, non potessero abbracciare, e professare il Monachismo. E questo capo fu del tutto rigettato

(*a*) *Quod Religiosi Imperatores, & Sanctus Gregorius magnus auctoritate Apostolica, & generali Episcoporum consensu, Ecclesiastico vigore, ac Reipublicæ Christiana cohibente Religione, destruxerunt, velut in ejus Epistolis ad Mauritium Imperatorem, & ad plurimos Episcopos directis ostenditur.* Hincmarus lib. 12. Epist. 3.

(*b*) *Hinc liquidò constat, te Gregorium irritasse legem Mauritii, quamquam verbis, & specietenus ab obsequio imperatoriis præceptis præstando non recesserit.* Thomassinus vet. & nov. Discipl. par. 1. lib. 3. cap. 61. n. 13.

(*c*) *Legem suscepi, in qua Dominorum pietas sanxit, ut quisquis publicis administrationibus fuerit implicitus, ei ad Ecclesiasticum officium venire non liceat; quod valdè laudavi, evidentissime sciens, quia qui secularem habitum deserens ad Ecclesiastica officia venire festinat, mutare vult seculum, non relinquere.* S. Gregorius lib. 3. epist 65, alias lib. 2. Epist. 62.

(*d*) *Quod verò in eadem lege dicitur, ut ei in Monasterio converti non liceat, omninò miratus sum, dum, & rationes ejus possint per Monasterium fieri, & agi potest, ut ab eo loco in quo suscipitur, ejus quoque debita suscipiantur. Nam et si quisquam devota mente converti voluisset, prius res malè ablatas redderet, & de sua anima tanto verius, quanto expeditior cogitaret.* S. Gregorius ibid.

to dal Santo Pontefice, come contrario alla falvezza dell' anime (*a*). Trafmife adunque San Gregorio in molti luoghi a molti Vefcovi Metropolitani la legge di Maurizio, ma la trafmife infieme colle fue lettere, colle quali lafciando intero il primo capo di effa come conforme all' Ecclefiaftiche leggi, le quali vietavano, che fi ammetteffero agli ufficj chericali coloro, che erano impiegati nelle cariche curiali (*b*), la moderò nel fecondo capo, ordinando, che prima di riceverfi ne' Monifterj gli Amminiftratori delle pubbliche ragioni aveffero renduto conto, e foffero ftati liberati, e difciolti da i debiti, e dalla obbligazione contratta: abolì il terzo capo, ordinando folamente, che i foldati, che fi affrettavano di convertirfi ne' Monifterj, non foffero inconfideratamente ricevuti fenza efame della lor vita, e fenza la prova ricercata dagli iftituti regolari per effere ammeffi alla profeffione monaftica, come evidentemente fi raccoglie dalla lettera, che egli fcriffe a i Metropolitani di Teffalonica, di Durazzo, di Milano, di Nicopoli, di Corinto, di Candia, di Lariffa, di Cagliari, di Ravenna, e di altre Metropoli, ed a' Vefcovi di Sicilia nel trafmetter che fece loro quefta legge: conchiudendo, che intorno al terzo capo di effa non fi faceffero apprenfione dell' Imperadore, poiche ei gli afficurava, che quello riguardava volentieri la converfione de' foldati, e di tutti coloro, che non erano vincolati nelle pubbliche ragioni (*c*).

IV. Da tutte quefte cofe manifeftamente apparifce, che San Gregorio colla fua apoftolica autorità moderò, e riformò la legge di Maurizio

(*a*) *In qua lege fubjunctum eft, ut nulli, qui in manu fignatus eft, converti liceat. Quam conftitutionem, ego fateor Dominis meis, vehementer expavi, quia per eam Cælorum viam multis claudit &c.*

(*b*) Vide Epift. S. Innocentii I. ad Victricium Rotomagen. ejufdem Epift. 24. Can. *aliquantos*, & feq. 51. dift. Can. 1. *eadem*, & in Decretal. lib. 1. *de obligat. ad ratiocin.*

(*c*) *Legem, quam piiffimus Imperator dedit, ne fortaffe hi, qui militiæ, vel rationibus funt publicis obligati, dum caufarum fuarum periculum fugiunt, ad Ecclefiafticum habitum veniant, vel in Monafteriis convertantur, veftræ ftudui fraternitati tranfmittere, hoc maximè exhortans, quod hi, qui feculi actionibus implicati funt, in Clero Ecclefiæ properè fufcipiendi non funt, quia dum in Ecclefiaftico habitu non diffimiliter quàm vixerant vivunt, nequaquam ftudent feculum fugere, fed mutare. Quod fi etiam tales quique Monafterium petunt, fufcipiendi nullomodo funt, nifi prius a rationibus publicis fuerint abfoluti. Si qui verò ex militaribus numeris in Monafteriis converti feftinant, non funt temerè fufcipiendi, nifi eorum vita fuit fubtiliter inquifita. Et juxta normam regularem debent in fuo habitu per triennium probari, & tunc Monachicum habitum Deo auctore fufcipere. Qui fi ita funt probati, atque fufcepti, & pro anima fua pœnitentiam de perpetratis culpis agere ftudent, pro eorum vita, & lucro cælefti non eft eorum converfio renuenda. Qua de re etiam fereniffimus, & Chriftianiffimus Imperator, mihi credite, omni modo placatur, & libenter eorum converfionem fufcipit, quos in rationibus implicatos non effe cognoverit.* S. Gregorius lib. 8. Epift. 5. juxtà novum ordinem, aliàs lib. 7. Epift. 11.

rizio riducendola alla forma de' Canoni : che quando egli scrisse a quel Principe, che avea trasmessa in varie parti la sua legge, scrisse la verità, avendola realmente mandata, ma coll'aggiunta delle sue lettere, le quali la riformavano, e la moderavano : e che finalmente Maurizio mosso dalle ammonizioni del Santo Pontefice, e conoscendo l'iniquità della sua legge si contentò, che fosse stata da quello irritata in quella parte, che alla divina legge si opponeva. E da ciò ancora si rende chiaro, che da questo fatto, dal quale l' Autor della difesa prende argomento di escludere la potestà indiretta, rimane essa mirabilmente confermata. Ma poiche egli dalle umili rispettose parole di S. Gregorio nella citata lettera di Maurizio, dove il Santo si dice servo dell' Imperadore, e lo chiama suo Signore, affermando essere stato a lui conceduto da Dio il signoreggiare non solamente sopra i soldati, ma anche sopra i Sacerdoti, pretende, che l' istesso Romano Pontefice non fosse esente dalla soggezione de' Principi temporali, e che dovesse perciò ubbidir loro in tutto ciò, che fosse ad essi piaciuto di comandargli, e riprova perciò l' opportunissima osservazione del Cardinal Baronio, il quale riflette, che San Gregorio in questa lettera stessa si protesta di parlare all' Imperadore, non come Vescovo, nè come Ministro della Repubblica, ma come privata persona (a), e vuole a tutti i patti, che San Gregorio fosse soggetto a Maurizio ancora come Pontefice, e dovesse come Pontefice ubbidire alle sue leggi; bisogna pur far vedere, che siccome questa pretesa soggezione, a cui vuol' abbassare la suprema dignità della Chiesa, non fa niente a proposito della presente quistione, conciossiache qualunque soggezione, che possa aver la Chiesa alla potestà temporale de' Principi, non esenta questi dalla soggezione alla potestà spirituale d' essa, e conseguentemente non gli sottrae dalla potestà indiretta, la quale essere spirituale, ed appartenere all' uso delle chiavi abbiam sopra dimostrato, così questo discorso ad altro non vale, che a dimostrare il poco rispetto, che ha questo autore alla maestà venerabile della più eccelsa, e sagra dignità, che Dio ha collocata tra gli uomini in terra : e che questo suo discorso è opposto al sentimento, che hanno espresso altre volte su questo passo di San Gregorio non già i Baronj, i Bellarmini, ed altri Scrittori stimati da quest' autore parziali per la corte di Roma, e impegnati ne' pregiudizj, e nelle prevenzioni di quella, ma gli stessi Francesi più fervorosi difensori della potestà

[a] *Ego autem indignus pietatis vestræ famulus, in hac suggestione neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reipublicæ, sed jure privato loquor.* Epist. cit. lib. 3. Epist. 65.

potestà regale, siccome fu tra gli altri Pier di Marca Arcivescovo di Parigi, dal quale averebbe potuto intendere, che *il principato della Sede Apostolica non può abbassarsi a tal servitù, onde possa dirsi soggetto al comando di alcun Principe, e prestargli ubbidienza; e che perciò da questo si rende chiaro, che per altro titolo fuora di quello del Sommo Pontificato prese la cura San Gregorio di pubblicar la legge di Maurizio, non potendo ad alcun comando esser sottoposto il fastigio di quella somma autorità, e dignità* (a).

V. Quelle significazioni adunque di soggezione, che San Gregorio in questa lettera mostra di professare a Maurizio, altro non sono, che esagerate espressioni della sua modestia, la quale come lo induceva a nominar se stesso servo de' servi di Dio, e chiamar i Sacerdoti suoi fratelli, e i laici di ordinario carattere suoi signori, come attesta Giovanni diacono nella sua vita (b); così maggiormente lo muoveva a dichiararsi soggetto all' Imperadore, e ad appellarlo suo signore. E certamente non può ad altro attribuirsi, che ad una esagerazione del suo rispetto il dire, che Dio avea dato ogni cosa in mano a Maurizio, e il signoreggiare non solamente sopra i soldati, ma ancora sopra i Sacerdoti (c); in quella guisa, che esagerò quando disse in questa medesima pistola, che dal Cielo era stata data a Maurizio potestà sopra tutti gli uomini (d), essendo certo, che l' Imperadore non avea potestà neppure sopra la millesima parte degli uomini; e quando disse, che Maurizio era suo signore prima ancora, che egli fosse signore di tutti (e). Or siccome chi volesse da questi passi dedurre, che San Gregorio stimasse aver Dio conceduto a Maurizio la signorìa sopra tutti gli uomini, ed essere stato questo Principe suo sovrano quando era privato, condurrebbe a delirare quel Santo Pontefice, così lo stesso fa quest' Autore, quando dal passo di lui allegato inferisce essere stata mente

(a) *Sanè Apostolicæ Sedis Principatus ad eam servitutem demitti non potest, ut jussioni Principis subjectus dicatur, eique obedientiam exhibeat. Quare vel hinc patet, alio titulo quàm summi Pontificatus, publicandæ legis curam suscepisse Gregorium. Nullis enim præceptis, iterum dico, vel delegationibus submitti potest summæ illius auctoritatis, & dignitatis apex*. Petrus de Marca in Prolegom. ad Opus de concord. Præfat. 2.

(b) *Quantæ humilitatis Gregorius fuerit cum ex multis, tum maximè ex his manifestissimè poteris deprehendi, quòd omnes Sacerdotes fratres, & comministros .... at verò laicos dominos, & fœminas dominas in suis litteris nominabat*. Joannes Diaconus in vita S. Gregor. lib. 4. cap. 58.

(c) *Valde autem mihi durum videtur, ut ab ejus servitio milites suos prohibeat, qui ei, & omnia tribuit, & dominari eum non solum militibus, sed etiam Sacerdotibus concessit*. S. Gregor. Epist. cit. ad Mauritium.

[d] *Ad hoc enim Dominorum meorum pietati potestas super omnes homines data est*.

(e) *Ex illo jam tempore Dominus meus fuisti, quando adhuc Dominus omnium non eras*. ibid.

mente di San Gregorio, che Dio avesse dato in mano ogni cosa all' Imperadore, e gli avesse conceduta vera signoria sopra se stesso come Pontefice, e sopra tutti i Sacerdoti. Ma tanto più sicuramente potea San Gregorio in questa lettera dare sfogo alla sua Cristiana umiltà, e sentire bassamente di se stesso senza pregiudizio della sua suprema autorità, quanto che si era espresso da principio, che ei parlava all' Imperadore non come Pontefice, ma come privato: imperocche come Pontefice fece vedere col fatto, che ei seppe valersi dell' autorità del suo grado nel sottoporre al suo giudizio le leggi stesse dell' Imperio, che riguardavano materie spettanti alla salute dell' anime, e contenute sotto il soggetto di quello spiritual potere, che alla Chiesa unicamente appartiene.

§. VII.

Di altri esempli del settimo secolo addotti dal Bossuet degli Imperadori Monoteliti.

S O M M A R I O.

I. *Parole di San Massimo, ed esempli degli Imperadori Monoteliti non deposti dalla Chiesa, addotti da Monsignor Bossuet.*

II. *Editto fatto da Eraclio in pregiudizio della retta fede a persuasione di Sergio Vescovo di Costantinopoli fu condannato da Severino, e da Giovanni IV. Romani Pontefici, e ritrattato da Eraclio stesso.*

III. *Costante Imperadore ubbidisce agli ordini delle Sede Apostolica facendo abbruciare l' editto di Eraclio, e dà buoni documenti della sua retta fede.*

IV. *Paolo Vescovo di Costantinopoli ottiene con fraude la comunione della Chiesa Romana: viene accusato da' Vescovi Cattolici alla Santa Sede: induce Costante sotto pretesto di conciliar la pace della Chiesa a pubblicare il Tipo, e da Teodoro Romano Pontefice è condannato, e deposto.*

V. *San Martino I. nel Concilio Lateranense condanna l' eresia de' Monoteliti, e il Tipo di Costante, converte con un prodigio, e riconcilia alla Chiesa Romana Olimpio Esarco, che per ordine di Costante gli avea insidiata la vita. Da Calliopa Esarco rapito di notte, e fatto trasportare in Nasso, e poi in Costantinopoli soffre lunghe, e diverse prigio-*

prigionie, tollera incredibili oltraggi, e strapazzi: accusato falsamente di fellonia, e spogliato iniquamente delle insegne Pontificali vien rilegato nell' Isola di Cherfone, dove passa alla celeste gloria.

VI. *Considerazioni sopra gli atti contro San Martino, da' quali s' inferisce, che egli non avea luogo, nè opportunità di usar con profitto la potestà indiretta contro Costante, e che non diede alcun segno d' osservar l' Imperadore come legittimo Principe.*

VII. *Costante si studia nascondere la vera cagione dell' odio conceputo contro San Martino; finge in lui delitti di fellonia per non far credere, che lo perseguitasse per causa di Religione; e usa tutte le arti per apparir Cattolico della medesima fede colla Chiesa Romana.*

VIII. *Costante trattato come Cattolico dal Romano Pontefice Sant' Eugenio. Portento d' eresia di Pietro Costantinopolitano contrario al Tipo, trovato da esso per apparir Cattolico. San Vitaliano Romano Pontefice riguarda come Cattolico l' Imperador Costante, il quale riceve onorevolmente i Messi di quello, e per gli stessi manda ricchi doni da offerire a San Pietro. Economia della Chiesa Romana usata con Costante da i Romani Pontefici in non condannarlo come eretico, dimostra vano l' argomento del Bossuet contro la potestà indiretta.*

IX. *Conflitto di San Massimo con Teodoro Vescovo di Cesarea, e co' Ministri imperiali, i quali lo tacciano da nemico de' Greci, e dell' Imperadore, confessano la verità della fede Cattolica, e pretendono, che il Tipo a quella non si opponga. Protesta di San Massimo di ubbidire all' Imperadore in tutte le cose temporali fatta per giustificarsi dalla taccia datali di disubbidiente, non appartiene al punto della presente quistione.*

I. CONfondendo quì l' Autore della difesa, come è suo costume, più cose in un fascio senza osservare alcun ordine di tempi, apporta in primo luogo le parole di San Massimo Abbate, il quale tuttoche perseguitato dagli Imperadori Monoteliti in odio della fede Cattolica da lui egregiamente difesa, protestò nulladimeno avanti il cospetto di Dio, e degli Angioli suoi, che in qualunque cosa temporale, e coruttibile con questo secolo, la quale l' Imperador, che tanto lo vessava gli avesse comandata, ei lo averebbe prontamente ubbidito (a). Indi soggiunge, che condotti da questo medesimo spirito i santi

(a) *Ecce ego dico, audiente Deo, ac Sanctis Angelis, & omnibus vobis, quoniam quidquid jusseris mihi supra quacumque re cum hoc seculo destruenda, & corrumpenda, prompte faciam.* Sanctus Maximus Collat. cum Theod. Episc. Caf.

i ſanti Pontefici, e martiri Martino, ed altri, dichiararono eretici i decreti di Eraclio, e di Coſtante, cioè, l' Ectesi di quello, e il Tipo di queſti, tollerarono l' eſilio, e la morte per la fede, ma perſeverarono nella fedeltà, e nell' oſſequio verſo gl' Imperadori (*a*). Ma per iſtrigare il gruppo di queſta mataſſa biſogna reſtituir le coſe a i luoghi loro, e parlar prima dell' Ectesi di Eraclio, indi del Tipo di Coſtante, e poi del paſſo allegato di San Maſſimo.

II. In quanto adunque al decreto, o editto attribuito ad Eraclio Imperadore, e detto vulgarmente *Ectesi*, è da ſupporſi, che Sergio Patriarca di Coſtantinopoli, o principal Autore, o certamente propagatore del Monoteliſmo, dopo aver con lettere fraudolenti ingannato il Pontefice Onorio I., rappreſentandoli falſamente, eſſere alcuni, i quali aſſerivano, che erano in Criſto Signor noſtro due volontà tra loro contrarie, una dello ſpirito, e l' altra della carne, per ottenere con queſt' inganno da quel Pontefice o la dichiarazione di una ſola volontà in Criſto, come atteſtano San Giovanni IV., che di lì a pochi meſi ſucceſſe nel trono apoſtolico ad Onorio, nella piſtola a Coſtantino figliuolo di Eraclio (*b*), e San Maſſimo Abbate allora vivente nella piſtola a Marino Prete [*c*]; o per ottenere dalla Sede Apoſtolica, che foſſero ſoppreſſi i nomi di una, o di due volontà, col preteſto di non dare occaſione di ſcandalo agli Eutichiani [*d*], ma col reo fine di ſtabilire in Criſto non già una volontà umana conſenſiente in tutto alla divina, ma una ſola volontà nelle due nature; compoſe una eſpoſizion della fede, nella quale come che ſi aſſeriſſe eſpreſſamente una ſola volontà in Criſto Signor noſtro come dottrina de' Santi Padri, ſi proibiva nulladimeno in avvenire il predicare, o una volontà, o due in Criſto (*e*). Alla qual formula, o eſpoſizione diede il nome di Ectesi; e per darle maggior autorità la fece ſottoſcriver ad Eraclio, ſpacciare ſotto il ſuo nome, e confermare poi in un Conciliabolo di Coſtantinopoli, che egli tenne nel DCXXXVIII., come ſi raccoglie dal Concilio Lateraneſe celebrato ſotto San Martino I. Papa (*f*). Dopo Onorio eſſendo ſtato eletto Pontefice Severino nell' anno DCXXXX., ed eſſendo allora Patriar-

(*a*) *Quo ſpiritu Sancti Pontifices; ac martyres Martinus Papa, & alii, Heraclii, & Conſtantis Decreta, Ectheſes nimirum, ac Typos, hæretica declararunt, pro fide exilia, & mortes tolerarunt, erga Imperatores in fide, & in obſequio perſtiterunt.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 10.

(*b*) Ex Collectan. Anaſtaſii Bibliothec. a R. P. Sirmondo editis. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. anno 1677. tom. 12. pag. 835.

(*c*) Ex Collect. Anaſtaſii Bibliothec. VV. PP. loc. cit. 836.

(*d*) Epiſt. Sergii ad Honorium relata actione XII. ſextæ Synodi.

(*e*) Ectesis Heraclii relata in Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secretario II.

(*f*) Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secret. I.

Patriarca di Costantinopoli Pirro succeduto a Sergio nel DCXXXIX., il qual Pirro in un Conciliabolo di Costantinopoli avea fatta nuovamente confermar l' Ectesi, come si raccoglie dall' Autore del greco Sinodico, e da San Massimo nella disputa, che egli ebbe con Pirro, fu mandata la medesima Ectesi a Severino acciocche a quella si sottoscrivesse; il quale per altro fu tanto lungi dal consentire in questa iniquità, che piuttosto in un Sinodo la condannò, come si raccoglie dal Concilio Romano sotto Martino, e dal Diurno de' Romani Pontefici (*a*): dopo di che passò all'altra vita, non avendo tenuta la Sede, che due mesi, e quattro giorni, come scrive Anastasio. Assunto alla Cattedra apostolica nello stesso anno DCXL. Giovanni IV., questi nel principio dell' anno DCXLI. adunato un Sinodo, di cui fanno menzione Teofane all' anno XX. d' Eraclio, e gli atti di San Massimo appresso il Baronio (*b*), condannò l' Ectesi, e ne scrisse a Pirro Vescovo di Costantinopoli. Saputasi in tanto da Eraclio la condanna di questa formula, che portava il suo nome, con pubblico editto si dichiarò, che quella non era sua, che egli non l' avea dettata, nè comandato avea che si facesse, ma che avendola composta Sergio Patriarca alcuni anni prima, questi l' avea pregato, che si proponesse col suo nome, e colla sua sottoscrizione, e che egli avea solamente ascoltate le colui preghiere, ma che ora conoscendo, che sopra di essa eran nate contese, ei si dichiarava, che quella non era sua. Di questa pubblica dichiarazione di Eraclio ne fa piena fede San Massimo recitando le parole della lettera di quel Principe (*c*), e soggiungendo, che ei mandò questa dichiarazione a Giovanni Papa, che avea condannata l' Ectesi, come appariva nelle lettere scritte a Pirro (*d*). Questa dichiarazione di Eraclio fatta da lui nel principio dell' anno DCXLI. poco prima della sua morte accaduta gli 11. di Febbrajo dello stesso anno fa conoscer chiaramente, che l' Ectesi non era parto di quel Principe, e che altra colpa in quella non

(*a*) Concil. Lateranen. sub Martino I. Secret. III. Diurn. Rom. Pont. cap. 6. titul. 6.

(*b*) Baron. ad annum DCXL. num. VII.

(*c*) *Ille quippè sentiens* [Eraclius], *quod in vituperationem ejus in Occidente quidam prorumperent; per epistolam liberum se fecit ab Ecclesiæ querimonia, scribens:* „ Ectesis non est mea: neque enim ego, vel „ dictavi, vel jussi, ut fieret. Sed cum „ hanc Sergius Patriarcha composuisset ante „ quinque annos priusquam ab Oriente re„ pedassem, deprecatus est me cum ad hanc „ felicem pervenissem Urbem, ut nomine „ meo proponeretur cum subscriptione, & „ suscepi deprecationem illius. Nunc verò „ cognoscens, quòd quidam super ea alter„ cantur, cunctis facio manifestum, quia „ non est mea.

(*d*) *Hanc fecit jussionem ad Beatum Joannem Papam condemnantem Ecthesim in his, quæ scripserunt tunc ad Pyrrhum.* S. Maximi in Collat. coram Principibus in Secret. ex Collectan. Anastas. Biblioth. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. tom. 12. pag. 830.

avea, che l' averle prestato il suo nome, e che non solo ei non fu pertinace nel sostenerla, ma espressamente la ritrattò allorche seppe essere stata condannata. Per la qual cosa nessuna giusta occasione avea la Sede apostolica di non riconoscerlo come Principe legittimo. Onde non si sa a qual proposito faccia quì menzione il Bossuet dell' Ectesi d' Eraclio, e metta questo Principe nel numero de' persecutori della Cattolica fede.

III. Parlando ora del Tipo di Costante convien sapere, che avendo Giovanni dopo la morte d' Eraclio scritto a Costantino suo figliuolo, che gli era succeduto nell'Imperio, sopra il medesimo affare dell'Ectesi, per la quale ei riputava, che venisse a riprovarsi la dottrina del Pontefice San Lione, e del Concilio di Calcedonia, e pregato quel Principe a torre da i luoghi pubblici dove era affissa, e stracciar la detta Ectesi [a], quando giunsero queste lettere del Papa in Costantinopoli essendo stato tolto dal Mondo Costantino per insidie della Matrigna Martina, e succedutoli nell' Impero Costante suo figliuolo, rispose questi alla pistola di Giovanni significandoli [come abbiamo dagli annali di Eutichio Patriarca Alessandrino], che avea già eseguiti i suoi ordini, che avea approvato, che dovesse brugiarsi la carta dell' Ectesi, con cui calunniavasi San Lione, e il Concilio Calcedonese, e che l' avea consegnata alle fiamme (b). Ma più chiaramente la medesima cosa si raccoglie dalla pistola di Teodoro Papa successor di Giovanni scritta a Paolo Vescovo di Costantinopoli, nella quale attesta, che Costante col suo comando avea distrutto ciò, che Pirro avea fatto in sovversione della fede (c). Da questa lettera si corregge l' errore d' Eutichio Alessandrino, il quale attribuisce la risposta alla lettera di Giovanni IV. non a Costante, ma a Costantino Pogonato, il quale non ebbe l' Impero se non lungo tempo dopo la morte non pur di Giovanni, ma anche

(a) *Inspiret ergo divina clementia christianissimæ pietati vestræ, & cum sitis custodes immaculatæ fidei nostræ, vos ad compunctionem incitet, quo eos, qui novis sunt adinventionibus corrumpendi, imperatoriis sanctionibus arceatis, & prædictam chartam, quæ in scandalum properat fidei, & locis publicis est suspensa, præcipiatis depositam scindi*. Epist. Joannis IV. ad Constantinum Aug. ex Collectaneis Anastasii tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 835.

(b) *Accepimus sanctæ excellens mandatum tuum .... atque illud, quod de charta comburenda, in qua calumniæ essent in Leonem Patriarcham Romanum Sanctum, & in Concilium Chalcedonense, ratum habuimus, ipsamque igni tradidimus*. Annales Eutichii Alexandrin. tom. 2. edit. Oxonien. pag. 335.

(c) *Cum ea, quæ a Pyrrho adversus Apostolicam fidem nostram ad subversionem Synodalium decretorum prolata sunt, tam per dogma Sedis Apostolicæ, quod expositum est a Prædecessore nostro, quàm per jussionem filii nostri clementissimi Principis destructa sunt*. Synodica sanctissimi Theodori Papæ ad Paulum Patriarcham Constantinopol. ex Collectan. Anastasii tom. 12. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. pag. 839.

che di Teodoro: e parlando questi del Principe, che imperava in suo tempo, e che avea seguite le dichiarazioni del suo predecessore, di altri non potè parlare che di Costante, il quale nel principio dell' imperio diede questo buon documento della sua cattolicità.

IV. Ma essendo stato Pirro costretto ad abbandonare colla fuga la sedia di Costantinopoli a cagione di un tumulto popolare sollevato contro di lui per sospetto, che egli avesse cospirato nella morte di Costantino colla di lui Matrigna Martina Augusta, e promosso in suo luogo a quel trono Patriarcale Paolo Economo della Chiesa Costantinopolitana, costui si portò sì destramente nella sinodica, che scrisse a Teodoro Papa succeduto a Giovanni IV. nel DCXLII., che riportò dal Pontefice egregia lode della sua fede (*a*). Trovò nulladimeno Teodoro che riprendere in Paolo, poiche non avea fatta torre da i luoghi pubblici la carta dell' Ectesi, la quale dall' istesso Imperadore era stata abolita (*b*). Tollerò anche di malavoglia, che Paolo fosse stato sostituito a Pirro non canonicamente deposto, e ne scrisse perciò a i Vescovi ordinatori di Paolo (*c*), tantopiù, che egli avea pregato l'Imperadore, che facesse venir Pirro a Roma acciocche sinodicamente fosse discussa la sua causa, e rimanesse egli canonicamente giudicato (*d*). Ma non potendo Paolo tener lungamente chiuso nel seno il veleno bevuto dell' eresia, cominciò a vomitarlo pubblicamente; per la qual cosa ne fu accusato alla Sede apostolica da i Vescovi di Cipro, i quali nell' anno DCXLIII. ragunati in un Sinodo spedirono una sinodica a Teodoro, chiamandolo *Padre de' Padri, e Papa universale*, riferita negli atti del Concilio Lateranense sotto San Martino (*e*). Commossi ancora i Padri Africani dalla perfidia di Paolo, e volendo mandar Legati ad ammonirlo, risolverono prima spedire una sinodica al Romano Pontefice sottoscritta da tre Primati delle Provincie, Bizacena, Numidia, e Mauritania, riportata negli atti del detto Concilio Lateranense, nella qual lettera asseriscono seguire essi le antiche regole della Chiesa di non trattar cosa alcuna nelle Provincie anche lontane senza prima farne

 parte-

(*a*) *Quoniam a fide hominum corda purgantur, lecti apices dilectionis vestræ, limpida fidei fluenta vos de fontibus Salvatoris hausisse, & sicut prædicamus prædicare ... manifestarunt*. Epist. cit. Theod. Papæ ad Paulum Constantinopolitan.

(*b*) *Quamobrem fraternitas tua a publicis locis chartam, quæ suspensa, pridemque cassata fuerat, non abstulit?* Epist. cit.

(*c*) Epist. Theod. Papæ ad Episcopos consecratores Pauli &c. ex Collectan. Anastasii Bibliothec. cit. pag. 840.

(*d*) *Ut supradictum Pyrrhum ad hanc Romanam Urbem jubeat mitti, quatenus Conventu Synodico a nobis effecto, pro sua temeritate judicetur*. Epist. Theodori Papæ ad Paulum Patriarcham Constantinop. loc. cit.

(*e*) Concil. Lateranen. sub Martino I. Secretario II.

partecipe la Sede apostolica, ed aspettare dalla sua autorità quel giudizio, onde in tutte le altre Chiese come da nativo lor fonte per tutte le regioni del Mondo derivasse la pura, ed incorrotta fede (a). Sollecitato adunque da queste lettere il Pontefice mandò in Costantinopoli Apocrisarj a Paolo per ammonirlo, e gli scrisse ancora severamente riprendendolo, come apparisce dalla risposta del medesimo Paolo a queste lettere del Romano Pontefice, che oggi non si rinvengono, riferita negli atti del Concilio Lateranense sotto San Martino; nella qual risposta cerca coprire il Monotelismo nella medesima maniera, che Sergio l'avea espresso nell' Ectesi, asserendo una sola volontà in Cristo ad esclusione di due volontà contrarie (b), che era il solito fraudolento velame del Monotelismo, quasi che non di una sola volontà fisica, ma di una volontà morale parlassero, per la concordia della volontà umana colla divina in Cristo Signor nostro. Ma nulladimeno veggendo scoperta la sua fraudolenza, e che egli perciò era in odio a tutti i Cattolici massimamente d'Occidente, pensò in altra maniera di mettere al coperto la sua perfidia, e d'insidiare meno palesamente alla retta credenza. Compose per tanto una formula di fede, in cui col bel pretesto di pace, e di concordia si proibiva parlare di una, o di due volontà in Cristo, e si aboliva l'Ectesi d'Eraclio, come quella in cui quantunque si facesse la stessa proibizione, si asseriva nulladimeno una sola volontà in Cristo come dottrina de' Padri, pensando così l'uomo astuto di contentare i Cattolici. Pubblicò poi questa formula, la quale fu detta Tipo come chiamavansi sovente gli editti imperiali, a nome di Costante Augusto, il quale ei indusse a farsi compagno della sua nequizia; la qual pubblicazione accadde nel DCXLVIII. correndo la sesta indizione, come si raccoglie dal Concilio Lateranense sotto Martino (c). Meritamente adunque questo Tipo, come che portasse il nome di Costante, fu da'Padri del detto Concilio Lateranense attribuito a Paolo (d).

A Paolo

(a) *Antiquis enim regulis sancitum est, ut quidquid quamvis in longinquo positis ageretur Provinciis, non prius tractandum, vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almæ Sedis vestræ fuisset reductum, ut hujus auctoritate justa quæ fuisset pronunciatio firmaretur, indèque sumerent cateræ Ecclesiæ veluti de natali suo fonte prædicationis exortum, & per diversas totius Mundi Regiones puritatis incorruptæ maneant fidei sacramenta salutis.* Epist. Aphricanorum Episcoporum ad Theodorum Papam in Concil. Lateran. Secretario II. apud Labbè tom. VII. Concil. edit. Venet. col. 131.

(b) Epistola Pauli Constantinopolit. ad Theodorum Papam in Concil. Lateran. sub Martino I. Secretar. IV. apud Labbè loc. cit. col. 227. & seqq.

(c) Concilium Lateran. sub Martino I. Secretario IV.

(d) *Offeratur ad nostram audientiam Typus, qui nuper compositus est persuasione Pauli Constantinopolitani Antistitis contra orthodoxam fidem.* Concil. Lateranen. sub Martino I. Secret. IV. apud Labbè loc. cit. col. 238.

A Paolo fimilmente fu afcritto il Tipo dagli Abbati, e Monaci di varie nazioni nel libello offerito al detto Concilio Lateranenfe, e recitato nel medefimo (*a*). Quindi è, che Paolo dopo effere ftato da Teodoro inutilmente ammonito, riprefo, e fgridato, fu dal medefimo fcomunicato, e depofto, come fi raccoglie dal citato libello degli Abbati, e de' Monaci, e come narra l'Autore della vita di Teodoro Papa nel Pontificale Romano (*b*); ciò, che avvenne, o nel fine dell'anno DCXLVIII., o prima del Maggio del DCXLIX.

V. Effendo morto alli 13. di Maggio del DCXLIX. Teodoro, e fuccedutoli nel Pontificato San Martino primo di quefto nome nel mefe di Luglio dello fteffo anno, quefto fantiffimo Pontefice pensò tofto di fpiantare il Monotelifmo ponendo la falce alla radice, ed adunato in Roma nella Bafilica Lateranenfe un Sinodo di cento, e cinque Vefcovi, cui diede principio alli cinque d'Ottobre del DCXLIX., e terminò la vigilia di tutti i Santi, difcuffi in più feffioni così li fcritti de' Monoteliti, come le teftimonianze de' Santi Padri con fomma diligenza, ed accuratezza, con venti fagratiffimi Canoni fconfiffe il Monotelifmo, fpiantandolo dalle fue fondamenta, efpofe con fomma chiarezza la Cattolica fede, ovviando a tutte le fraudi degli eretici, condannò Ciro Aleffandrino inventore di quefta erefia, Sergio, Pirro, e Paolo propagatori di effa, e con quefti condannò anche come eretico il Tipo di Coftante nel XIX. Canone. E tanto fu più degno di ammirazione il coraggiofo zelo di quefto gran Pontefice, quanto che effendo venuto in Roma Olimpio Efarco coll'efercito, e con commiffione dell'Imperadore di far fottofcrivere al Romano Pontefice, o per forza, o per fraudolenza il Tipo, in tempo appunto, che ei celebrava il Concilio, non fi rimafe non pertanto di continuare quefta fant'opera. Ed avendo inutilmente tentato Olimpio di commuovere a fedizione l'efercito contro il fanto Pontefice, ingiunfe al fuo porta fpada, che mentre effo Efarco foffe per ricevere dalle mani del fanto Pontefice la fagratiffima comunione, ei l'uccideffe. Ma rimafto coftui cieco nel punto di efeguire l'efecrabile ecceffo, atterrito Olimpio da quefto prodigio fi riconciliò col Pontefice, e gli manifeftò il comando, che avea dell'Impera-

(*a*) *Cum quibus & Typum, qui nunc contra orthodoxam fidem factus eft ex fubreptione, non ex ftudio, & mente piiffimi noftri Imperatoris, fed fuafione importuna, & falfiloquio Pauli depofiti a Prædeceffore veftræ Sanctitatis Theodoro fanctiffimæ recordationis, veftræ Apoftolicæ Sedis anathemati fubmittimus*. Concil. Lateranen. fub Martino I. Secret. II.

(*b*) Anaftaf. in Theodoro.

peradore, e partito da Roma coll' efercito andò in Sicilia (a). Terminato adunque felicemente il Concilio trafmife gli atti Sinodali a i Vefcovi di Africa, e gli mandò ancora all' Imperadore accompagnati da una fua lettera, nella quale usò tal moderazione, che a lui non riferiva la colpa della pubblicazione del Tipo, ma bensì a Paolo Coftantinopolitano, che l' avea malamente perfuafo a pubblicarlo a fuo nome, efortandolo nel tempo fteffo a cuftodire la Cattolica fede; onde nel titolo lo chiamò figliuolo amante di Dio, e di Gesù Crifto [b]. Ma faputofi da Coftante la condannagione del Tipo fatta da San Martino nel Concilio Romano, e ftimolato da Paolo fi accefe di tanto fdegno contro il fanto Pontefice, che rifolvè difcacciarlo dalla fede Romana, e di fagrificarlo al fuo furore. Temendo nulladimeno, che fatta manifefta la vera cagione dell' ira fua non ne riportaffe eterno biafimo da tutto il mondo Criftiano, trovò falfe cagioni per opprimerlo con qualche onefto colore, fingendo in lui delitti, e corrompendo una fcellerata turba di falfi calunniofi teftimonj per convincerlo; tra i quali delitti uno era, che egli aveffe cofpirato, e machinato co' Saraceni contro il Romano Imperio, e la perfona dell' Imperadore, e che foffe ftato cagione della vaftazione dell' Occidente, e partecipe de' configli di Olimpio Efarco, il quale in Sicilia, come narra il Bibliotecario, perdè l' efercito imperiale disfatto da' Saraceni (c). Tutto ciò vien narrato da un difcepolo del fanto Pontefice, teftimonio oculato, nella relazione, che fece degli atti ingiuftiffimi fatti contro di lui (d). Dal che apparifce, che la riconciliazione d' Olimpio Efarco colla Chiefa Romana diede il pretefto alla calunniofa accufa. Meditata in quefta guifa l' empia trama, fu dàto ordine dall' Imperadore a Teodoro Calliopa fucceduto ad Olimpio nell' Efarcato, che con forza armata forprefo il fanto Pontefice, lo mandaffe in Coftantinopoli. Il qual Calliopa entrato di notte tempo

(a) *Videns ergo Olympius Exarchus quia manus Dei circumtegebat Martinum fanctiffimum Papam, neceffe habuit cum eo concordare, & omnia, quæ ei juffa fuerant, eidem fanctiffimo viro indicare. Qui facta pace cum fancta Dei Ecclefia, colligens exercitum profectus eft Siciliam.* Anaftaf. in vita Sancti Martini.

(b) *Domino piiffimo, & fereniffimo, victori, triumphatori, filio diligenti Deum, & Dominum noftrum Jefum Chriftum Conftanti Augufto &c.*

(c) Anaftaf. in Martino I.

[d] *Erant autem inter accufatores infelices Imeritus, & Theorinus, & reliqui quafi numero viginti primores milites, & reliqui accufatores; jurabant autem ad fancta Evangelia, & fic teftificabantur. Primicerius fanè omnium accufantium erat Dorotheus Patricius Ciliciæ, qui jurans dixit, quoniam quinquaginta capita fi haberet, non oporteret eum vivere, eo quod folus fubvertit, & perdidit univerfum Occidentem, & delevit, & revera unius confilii fuit, & inimicus homicida Imperatoris, & Romanæ urbanitatis.* Ex Collectan. Anaftafii tom. 12. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. pag. 844. col. 2.

tempo con mano armata nel Patriarchio Lateranense circa l' ora sesta della notte [come narra l'istesso S. Martino nell' epistola a Teodoro], benchè afflitto dalla podagra (a) lo trasportò fuora del Palazzo, e lo condusse al Porto Romano, indi il 19. di Giugno del DCLIII. posto dentro una nave, dopo lungo giro fu con guardie armate portato all' Isola di Nasso una delle Cicladi del mare Egeo, dove fu ritenuto sotto severa, e rigorosa custodia quasi un anno (b). Indi nell' anno DCLIV. trasportato in Costantinopoli, ed ivi chiuso in carcere senza poter favellar con alcuno, dove stette ristretto per lo spazio di novantatre giorni, cioè, dalli 18. di Settembre del DCLIV. fino alli 19. di Dicembre dello stesso anno, fu poi in questo giorno tratto dalla prigione, e costretto a comparir in giudizio, fu portato dinanzi al Procurator Fiscale della Chiesa Costantinopolitana, dove oppresso dalle calunnie di molti falsi spergiuri testimonj, senza esser ascoltato, quasi reo convinto di fellonia, e di tradigione, violentemente spogliato delle vesti, e dell' insegne Pontificali, e carico di catene fu strascinato dentro altro più tetro, e igniominioso carcere detto di Diomede nel Pretorio del Prefetto, ove li convenne star rinchiuso tra gli omicidi, ed altri scellerati per lo spazio di ottantacinque giorni. E quì senza riferire dall' una parte gli esecrandi strapazzi, e i sagrileghi oltraggi fatti nella dignità, e nella persona del santissimo Pontefice, e dall' altra la di lui invitta pazienza, e infrangibil costanza nel tollerar l' atrocità di tanti eccessi, e la perversità di tanto scellerato giudizio, le quali cose si posson leggere, non senza però ammirazione insieme, ed orrore, con quello, che si è detto del tempo della di lui prigionia, nella memoria, che di questi atti ci ha lasciata un discepolo di lui raccolta da Anastasio (c), basterà dire, che a tale stato fu ridotto il santo Pontefice, che ne venne orrore, e rimordimento insieme all' istesso Paolo Vescovo di Costantinopoli, ad istigazione di cui l' empio, e sagrilego Principe si era tanto inferocito contro di quello: imperocche essendo audato l' Imperadore a visitar l' istesso Paolo, che giaceva infermo oppresso da grave male, e ragguagliandolo di ciò, che egli avea empiamente operato contro S. Martino, colui dirottamente piangendo: *guai a me*, disse, *questo ancora si aggiunge di sovraccarico a' miei giudizj*. Indi scongiurò l' Imperadore, che si contentasse di quanto avea fatto, e non volesse più oltre incrudelire

(a) S. Martinus Epist. xv. ad Theodorum apud Labbè tom. VII. Concil. edit. Venet. col. 65. & seq.

(b) Epist. cit. S. Martini I. ad Theodorum.

[c] *Commemoratio eorum, quæ sæviter, & sine Dei respectu acta sunt a veritatis adversariis in sanctum, & Apostolicum Confessorem, & Martyrem Martinum Papam &c.* Collectan. Anastas. tom. 12. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. pag. 843. & seq.

delire contro il Pontefice, e di lì a poco morissi (a). Dopo di questo tratto San Martino dalla prigione di Diomede, e condotto in casa di Sigolaba scrivano, di lì a due giorni fu portato in esilio nell' Isola di Chersona, dove consumato da i patimenti, da i disagj, e da incredibili stenti, passò felicemente al Cielo alli 16. di Settembre del DCLV. a ricevere la corona, e la gloria de' martiri.

VI. Questa è la Storia del Tipo di Costante, la qual noi abbiamo voluta succintamente narrare per non nasconder cosa, che potesse dimostrare quel Principe degno degli estremi risentimenti della Chiesa, e di esser da essa deposto dal trono, da lui macchiato con un esecrando parricidio. E confessiamo sinceramente, che questo enorme sagrilego eccesso commesso nella sagrosanta persona del capo visibile della Chiesa, lo rese meritevole non pure di tutti gli anatemi della Chiesa Cattolica, ma di tutto l' odio del Mondo Cristiano, e dello scioglimento de' sudditi dall' ubbidienza, e dall' ossequio verso di lui. Ma nulladimeno diciamo, che il non essere stato quel malvagio Principe spogliato dell' Imperio con autorità della Chiesa non fa argomento, che non avesse ella potestà di spogliarnelo, siccome dal non essere stato dalla santa Sede scomunicato come certamente meritava, non si può trarre argomento, che mancasse in lei la potestà di scomunicarlo. E quelle medesime circostanze, che obbligavan la Chiesa Romana ad usare qualche economia con quel Principe malvagio, perdonando al suo nome, risparmiandoli la scomunica, maggiormente la costringevano a non far uso della potestà indiretta contro di lui per non esporre a maggior pericolo la Religione, e la Cattolica fede, mancandoli l' ajuto di quella forza esteriore, che è necessario in questi casi per far valere le sue risoluzioni contro i Principi iniqui. In fatti, quando averebbe potuto San Martino far uso prudente di questa potestà contro Costante? Non già prima, che il Santo condannasse il Tipo nel Romano Concilio, non sapendo allora quale si potesse esser la disposizione di Costante intorno alla detta condanna, anzi avendo non leggeri motivi di sperare, che egli si ravvedesse, e, come Eraclio fatto avea, ritrattasse quell'editto pubblicato sotto il suo nome. Ma neppur poteva prudentemente usare

(a) *Sequenti verò die abiens Imperator in Patriarchium visendi gratia Paulum Patriarcham (proximus enim erat morti), narravit ei quæ consummata sunt in sanctissimum virum. Ingemiscens verò Paulus, & conversus ad parietem dixit: Hei mihi! & hoc ad abundantiam judiciorum meorum actum est. Percontatus autem Imperator quamobrem hoc dixit. Respondit: Numquidnam Domine non est mirabile talia pati Pontificem? Tunc attentius adjuravit Imperatorem, sufficere ei in his, quæ passus est, nihilque amplius sustinere.* Commemoratio cit. loc. cit. pag. 845. col. 2.

usare questo indiretto potere, quando rapito dalla sua Sede, e portato in mano de' suoi nemici congiuravano contro di lui i Principi, i Sacerdoti, il Mondo, e l' Inferno. E in queste disposizioni così contrarie non sarebbe stata una somma imprudenza il fare una dichiarazione, che non pure non averebbe giovato alla causa comune, ma averebbe dato maggior fomento allo sdegno de' suoi nemici, e confermate in qualche modo le loro calunnie, onde lo tacciavano di cospirazione contro l' Imperio? Quindi se il santo Pontefice in questa crudele persecuzione avesse perseverato nell' ossequio verso l' Imperadore, il che per altro negli atti della sua passione riportati da' suoi discepoli, e raccolti da Anastasio non si legge che facesse; anzi si deduce, che non riguardasse l' Imperadore se non come un tiranno, mentre nominatali tante volte la persona di esso, e ripreso, che egli avesse cospirato contro di lui, non lo nominò mai, non si scusò con dire, che ei sapeva l' ossequio dovuto alle sublimi potestà, non diede mai alcun segno onde altri potesse conoscere, che ei tuttavia perseverava nell' ubbidienza verso di quello, ma conoscendo l' iniquità dell' accuse, e il reo disegno di opprimerlo, si contentò, o di confutarlo col non rispondere, se non che adempissero il loro malvagio pensiero, o dimostrare l' inverisimilitudine de' loro detti (a): se avesse, dico, come scrive il Bossuet perseverato nell' ossequio verso l' Imperadore, sarebbe stato a ciò costretto dalla necessità di non recar maggior danno a se stesso, e alla Chiesa, e di non render più empio quel Principe sagrilego, non perche obbligato fosse dal debito di coscienza.

VII. A tutto questo si vuole aggiungere, che quantunque la vera cagione della persecuzione di questo santo Pontefice fosse l' odio conceputo contro di lui per la condannagione del Tipo, contuttociò si tenne questa con tutto lo studio nascosta, e si proccurò di far credere, che non per causa di Religione, ma per altra cagion temporale si muovesse l' Imperadore a maltrattare quel santo Papa, usando ogn' arte Costante per comparir Cattolico. Quindi allorche San Martino interrogato se egli avea congiurato con Olimpio, e preparati soldati, e fattili giurare in nome di quello, come era accusato di aver fatto, appena in voler spiegare la verità nominò il Tipo, che gli fu dato subito in bocca con dirglisi da' Giudici, che non si trattava causa di Religione, ma di ribellione, e che essi tenevano la medesima fede Cattolica come

[a] Commemoratio eorum &c. in Collectaneis Anastas. loc. cit.

i Romani (*a*). E tanta era la premura di Coſtante di comparir Cattolico, e di non farſi conoſcere alieno dalla fede della Chieſa Romana, che eſſendo morto Paolo Veſcovo di Coſtantinopoli, come ſi è detto, mentre San Martino ſtava tuttavia chiuſo nella carcere del Pretorio, e volendo l'Imperadore collocar nuovamente Pirro in quel Patriarcal ſeggio, ſentendo che coſtui avea abiurato il Monoteliſmo, ed offerito a Papa Teodoro predeceſſor di Martino la confeſſion della fede, in cui condannava l'ereſia de' Monoteliti, e che era ſtato perciò ricevuto nella comunion della Chieſa Romana, e da Paolo Coſtantinopolitano era ſtato ſcomunicato, e veggendo, che per tal cagione veniva da molti riprovato, e giudicato indegno del Sacerdozio, egli non volle reſtituirlo nel trono Coſtantinopolitano prima che dal medeſimo San Martino, e da Platone, che era ſtato Eſarco non fu certificato, che non per alcuna violenza, ma ſpontaneamente, e con piena libertà avea offerito il libello della fede al Romano Pontefice, e condannato il Monoteliſmo, come ſi ha dalla relazione degli atti contro San Martino, e dall' appendice di eſſa (*b*). La qual coſa fece Coſtante, come oſſerva opportunamente un recente dotto Scrittore dopo l' Autor della critica Baroniana, per celar l'eretico ſuo animo, e per non comparir alieno dalla fede della Chieſa Romana, e dall' antica diſciplina (*c*).

VIII. Queſto ſtudio adunque di Coſtante di voler comparir Cattolico, e di coprire il malvagio ſuo ſenſo operò, che nè da San Martino, nè da Sant' Eugenio, nè da San Vitaliano ſucceſsori del medeſimo San Martino non ſolo non gli fu negato l' oſsequio dovuto all' Imperadore,

[*a*] *Ingreſſo equidem uno teſtium, & dicente quoniam conjurationes fecit cum Olympio, & milites præparavit ut jurarent: interrogatus Deo pretioſus vir, ſi hæc ita ſe haberent, reſpondit: ſi vultis audire veritatem, dico vobis ſequentia: & cæpit dicere. Quando factus eſt Typus, & directus Romam ab Imperatore. Et hoc tantum dicente Beato illo, aliud quid non eſt conceſſum loqui, ſed continuò ante omnes incipiens cum clamore Troilus, inquit: non inferas nobis hic de fide, de duello nunc ſcrutaris, quoniam & Romani, & nos Chriſtiani ſumus, & orthodoxi*. Commemorat. cit. ex Collectan. Anaſtaſ. tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 844. col. 2.

[*b*] *Significavit tibi dominator: dic nobis ea, quæ de Pyrrho ex-Patriarcha hic, & Romæ ſubſequenter geſta ſunt. Pro qua cauſa abiit Romam, juſſus, an proprio propoſito? Reſpondens ſanctus Papa, dixit: proprio propoſito. Ait Demoſthenes: libellum illum quomodo fecit? Compellente aliquo? Reſpondit ſanctus vir: nemine, ſed propria propoſitione &c.* Commemorat. cit. ex Collectan. Anaſtaſ. loc. cit. pag. 846. col. 1. *Cæterum de Pyrrho ſciendum eſt, quoniam poſtquam certi facti ſunt a ter beato Apoſtolico, ac Platone, quod ſpontè fecerit libellum ſuum, locaverunt eum in throno iſto*. Ib. pag. 847. col. 2.

(*c*) *Ideò autem ita ſe geſſit Imperator, quia hæreticum animum celans, videri nolebat exors fidei Romanæ Eccleſiæ, & antiquæ diſciplinæ*. Pagius Junior. Breviar. RR. PP. tom. 1. in vita S. Martini I. num. 17. Pagius ſenior ad annum Chriſti 655. n. 5.

dore, ma neppure fu trattato come eretico, nè scomunicato cogli altri eretici. Sant' Eugenio, che o vivente San Martino, e consenziente esso fu eletto Sommo Pontefice nel DCLIV. come alcuni vogliono, o dopo la morte di San Martino fu assunto al Pontificato nel DCLV. come altri col Baronio sostengono, mandò i suoi Apocrisarj a Costante, senza però scrivere al Patriarca, che era allora Pietro succeduto a Pirro, che per divino giudizio era morto pochi giorni dopo la sua restituzione a quella sede, come si ha dalla relazione spesso allegata degli atti contro San Martino (*a*). Anzi da quello, che narrasi nella relazione del contrasto avuto da San Massimo Abbate, e il suo compagno co' principali della Corte, e dalla lettera di Sant' Anastasio Monaco discepolo di San Massimo scritta a' Monaci di Cagliari, pare, che si possa raccorre, che Costante in questo tempo non si curasse più del suo Tipo, o almeno mostrasse non curarsene appresso i Romani: imperocche Pietro Costantinopolitano dopo aver cercata in vano la comunione della Chiesa Romana per mezzo di una sinodica spedita a Sant' Eugenio piena di ambiguità, e di confusione, e rigettata perciò comunemente dal Clero, e dal Popolo di Roma, come narra Anastasio (*b*), volendo pure a ogni modo comparir Cattolico, inventò un nuovo portento di eresia con ammettere non due solamente, ma tre volontà in Cristo Signor nostro, cioè, una volontà sussistenziale secondo i Monoteliti, e due naturali secondo i Cattolici, inducendo anche gli Apocrisarj del Papa a consentire in questo errore da lui con molta fraude coperto, come abbiamo da i monumenti sopra citati di San Massimo, e del suo discepolo (*c*); la qual cosa, che era contraria al Tipo, che proibiva l' asserire, o una, o due volontà in Cristo, non averebbe Pietro osato predicare contro il voler di Costante. Col medesimo rispetto fu quest' Imperadore trattato da S. Vitaliano assunto alla Cattedra Apostolica dopo Sant' Eugenio nel DCLVII., il quale dopo la sua ordinazione mandò in Costantinopoli gli Apocrisarj, e Responsali a Costante, e Costantino Pogonato suo figliuolo da lui dichiarato Augusto, indirizzando anco loro una sinodica (*d*), e furono da Costante ricevuti con onore i Messi del Papa, e rimandati a lui carichi di ricchi doni per offerirsi

M 2

(*a*) Ex Collectan. Anastas. loc. cit.

(*b*) Anastasius in S. Eugenio.

(*c*) *Relatio motionis factæ inter Domnum Maximum Monachum, & socium ejus, atque Principes in Secretario.* Epist. Anastas. Monachi discipuli S. Abbatis Maximi ad commune Monachorum apud Calarim constitutorum Collegium, in Collectaneis Anast. tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 848. & seqq. & 851. & seqq.

(*d*) *Direxit Responsales suos cum Synodica in Regiam Urbem ad piissimos Imperatores.* Anastas. in Vitaliano.

rirsi a San Pietro (a). La qual' offerta essendo stata ricevuta da Vitaliano, fa argomento, o che Costante avesse allora rigettata l'eresia, come si persuade il Cardinal Baronio (b), o che si dimostrasse in tal guisa Cattolico, e benigno verso i Cattolici, che desse a credere, che egli veramente tenesse la retta fede, come altri affermano (c). Ma sia che Costante così per l'eresia, e per la persecuzione de' Cattolici, come per l'atroce eccesso commesso nella persona del Romano Pontefice meritasse di esser deposto come certamente lo meritò, con maggior ragione meritava egli di esser cogli altri eretici condannato, e scomunicato. Or veggendosi, che San Martino, Sant' Eugenio, e San Vitaliano non solamente no 'l condannarono come eretico, nè il fulminarono colla scomunica, ma onorevolmente il trattarono, non altramente, che se Cattolico fosse stato; se ha da valere l'argomento del Bossuet, che dal non essere stata negata a Costante ubbidienza dalla Chiesa vuol conchiudere, che non avesse potestà di deporlo, potrà con egual facilità conchiudersi, che essa non avesse potestà di scomunicarlo. Ma volendosi però rettamente discorrere dovrà dirsi, che siccome non fa sempre di mestiero, che la Chiesa faccia uso delle spirituali sue armi, ma conviene alcuna volta, che per pubblica utilità, e per ischivare il maggior male, usando economia, e dispensagione, le tenga nel fodero; così dal non averne fatto alcuna volta uso non si può dedurre se non con pessima conseguenza, che a lei queste armi sopra i Principi malvagj non appartengano.

IX. Dovendo ora ragionar di San Massimo convien supporre, che non solamente la Chiesa Costantinopolitana, ma tutta la Corte del Principe, gli ufficiali dell' Imperio, gli uomini Consolari, e i Patricj erano impegnati nel sostenere il Tipo, riputando nemici dell' Imperadore coloro, che a quello si opponevano, o sdegnavano comunicare con quelli, che il difendevano, come chiaramente apparisce da i movimenti fatti contro San Massimo dinanzi a i principali ministri dell'Imperadore, e dalla conferenza di esso con Teodosio Vescovo di Cesarea, ed altri Laici costituiti in dignità (d). E quello, che più dee considerarsi, si è, che volevano esser creduti Cattolici, e confessavano espressamente la verità Cattolica ammettendo due volontà, e due operazioni distinte in Cristo Signor nostro secondo la natural esigenza delle due nature;

(a) *Per eosdem Missos direxit Constans Imperator B. Petro Evangelia aurea cum gemmis albis mirae magnitudinis ornata in circuitu.* Anastas. ibid.

(b) Baronius ad annum Christi 655. n. 3. & ad annum 663. num. 4.

(c) Pagius ad annum Christi 653. n. 3.

(d) Ex Collectan. Anastas. loc. cit.

nature; mà contuttociò volevano fostener il Tipo, credendolo non oppofto a quefta lor confeffione, ma come un neceffario provvedimento per non fcandalizzare i Popoli colla fottigliezza di quefte voci, come apparifce dal rimprovero fatto a San Maffimo da Epifanio Patriarca nella detta conferenza (*a*). Quindi oftinati in quefto impegno, e credendo, che non aveffe alcuna giufta ragione San Maffimo di opporfi al Tipo, e di non comunicar con quelli, che l'accettavano, afcrivevano ad ingiuria verfo il Principe la fua refiftenza, quafi egli fenza ragione voleffe fpacciarlo per eretico, e per fola contumacia refifteffe al comando dell' Imperadore. Quindi lo premevano con quefta interrogazione: *dinne fe vuoi fare, o nò il comando dell' Imperadore* (*b*). E rifpondendo il Santo, che gli fpiegaffero prima il comando acciocche poteffe rifpondere, tornavano ad incalzarlo, che egli diceffe prima fe voleva, o nò efeguire il comando del Principe (*c*). Veggendo adunque il Santo, che lo volevano prender in parola, o per farlo prevaricatore, o per aggravarlo di contumacia, e di ribellione verfo il Principe, e volendo far conofcere, che fe egli refifteva a Coftante, non nafceva la fua refiftenza da nimicizia, che egli aveffe col Principe, della quale lo accufavano, nè da fpirito contumace, ma da un motivo di cofcienza, e dal debito di ubbidire a Dio, che altro potea fare fe non proteftare dinanzi a Dio, e agli uomini, che egli era pronto ad ubbidire all' Imperadore in tutte le cofe temporali, e caduche, e che non riguardavano l' eterna falute? E in qual altra maniera più propria potea giuftificarfi dalla taccia datagli di nimicizia col Principe? Avea adunque Maffimo uomo privato, non Vefcovo, fenza alcun precedente giudizio

[*a*] *Dixit Epiphanius: dic malorum extreme, vorax Civium, quafi nos, & Civitatem noftram, fed & Imperatorem hareticos habeas, hac profecutus es verba? Verè plufquam tu Chriftiani fumus, & orthodoxi, & Dominum noftrum, ac Deum confitemur habere & divinam voluntatem, & animam intellectualem: & quia omnis intellectualis natura utique habet ex natura velle, ac operari, quoniam vita proprius motus eft, & intellectus proprium voluntas: & voluntatis ejus capacitatem novimus non fecundum deitatem tantum, fed & fecundum humanitatem. Quia & duas ipfius voluntates, & operationes non abnegavimus. Et refpondens Abba Maximus dixit: fi ita creditis, quemadmodum intellectuales naturæ, ac Dei Ecclefia, quomodo me cogitis communicare in Typo, qui folam eorum habet divifionem, quæ vos profitemini? Et dixit Epiphanius: ob difpenfationem factum eft hoc, ne lædantur populi hujufcemodi fubtilioribus vocibus &c.* Relatio de Dogmatibus, quæ mota funt inter S. Maximum, & Theodofium Epifcop. Cæfareæ, feu Confules &c. ex Collectan. Anaft. tom. 12. Bibliothec. VV PP. edit. cit. pag. 857. col. 1.

[*b*] *Dominus Orbis juffit nos venire ad te, & dicere vobis, quæ vifa funt divinitùs roborato imperio fuo; fed dic nobis primitùs fi facies juffionem Imperatoris, an non?* Ibid. pag. 856. col. 2.

[*c*] *Non poteft effe ut dicamus aliquid, nifi primùm dicas utrum facias, vel non facias juffionem Imperatoris*. Ibid.

giudizio della Chiesa, o della Sede apostolica a dichiarare, che era sciolto dal debito di ubbidir a Costante, e giustificare in questa maniera l'accusa, che gli davano di contumace verso il Principe, e dar lui occasione di credere, che per causa particolare, e per fargli onta, e non per motivo di coscienza gli negava ubbidienza nell'accettazione del Tipo? Quando Massimo stesso avesse avuto potestà di sciorre se stesso, e i sudditi di Costante dalla di lui ubbidienza, e l'avesse potuta usare senza suo danno, e della Chiesa, non averebbe dovuto usarla in queste circostanze, nelle quali era necessario di far vedere a quel Principe acciecato dal suo impegno, che ei non ubbidiva in quello, che comandava, perche era contrario alla fede, non perche non gli volesse prestar ubbidienza per atto di contumacia, e di nimicizia: e torgli il pretesto, che ei mendicava per giustificare il suo Tipo.

§. VIII.

Degli esempli addotti dal Bossuet dal secolo VIII. *fino al secolo* XII.

SOMMARIO.

I. *Osservazioni d'un novello Scrittore delle cose della Francia Orientale intorno alla clausula aggiunta da antico Scrittore anonimo al libro di Gregorio di Turs della gloria de' Confessori, concernente l'assunzion di Pipino al Regno di Francia per autorità di San Zaccaria.*
II. *Si confutano, e si dimostrano vane le osservazioni di questo Scrittore sopra il riferito monumento.*
III. *S'impugnano l'eccezioni date dal medesimo all'asserita antichità della detta clausula.*
IV. *Esempio di Lotario il giovane Re di Austrasia addotto dal Bossuet, non acconcio alla presente quistione.*
V. *Si riferiscono gli atti nella causa di Lotario concernenti il matrimonio illegittimo da lui contratto con Valdrada, per lo quale ebbe contesa colla Sedia apostolica.*
VI. *Da questi atti si dimostra, che nel delitto di Lotario non concorrevano quelle circostanze, che son necessarie al legittimo uso della potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, e che egli neppure fu per cagion di esso nominatamente scomunicato.*

VII. *Te-*

I. DAgli Imperadori Monoteliti passa Monsignor Bossuet agli Imperadori Iconoclasti, i quali nell' VIII. secolo perseguitaron la Cattolica Chiesa, ed impiega otto interi Capitoli per dimostrare, come egli pensa, che non ostante la perfidia di questi Principi, furono essi nulladimeno da i Santi Pontefici Gregorio II., Gregorio III., Zaccaria, e Stefano II. venerati, ed ossequiati come legittimi Principi (*a*). Ma poiche di questo argomento abbiam diffusamente parlato nel secondo libro di quest' Opera, ci rimettiamo a quello, che ivi abbiamo scritto, e provato (*b*); siccome ci rimettiamo ancora al medesimo libro intorno a quello, che appartiene alla deposizione di Childerigo fatta in questo medesimo secolo con autorità della Santa Sede (*c*): sì non che essendos' ivi dimostrato coll'antichissimo monumento osservato dall' Eschenio, e riportato dal Mabillon, e dal Pagi della clausula aggiunta al libro di Gregorio di Turs della gloria de i Confessori dallo Scrittore, che lo trascrisse nell' anno DCCLVII., e sedicesimo del Regno di Pipino (*d*); essendosi, dico, con questo monumento dimostrato, che Pipino per autorità, e per comando del Pontefice San Zaccaria fu sublimato nel Regno di Francia, e che vi fu confermato da Stefano II., da

(*a*) Bossuet tom. I. par. 2. lib. 6. a cap. II. usque ad 19. inclusive.

(*b*) Vide supra lib. 2. §. XVI.

(*c*) Vide supra lib. 2. §. XI. & §. XVII.

(*d*) *Si nosse vis lector, quibus, hic libellus temporibus videatur esse conscriptus, & ad sacrorum Martyrum pretiosam editus laudem, invenies anno ab incarnatione Domini septingentesimo sexagesimo septimo, temporibus felicissimi, atque tranquillissimi, & Catholici Pipini Regis Francorum, & Patricii Romanorum, filii beatæ memoriæ Caroli Principis, anno felicissimi Regni ejus in Dei nomine sextodecimo, indictione quinta, & filiorum ejus, eorumdemque Regum Francorum Caroli, & Carolomanni.* Clausula Anonymi subjecta libro Gregorii Turonen. de gloria Confessor. apud Hagiographos Antuerpienses.

da cui nuovamente ricevè la sagra unzione insieme con Carlo, e Carlomanno suoi figliuoli, dopo averla ricevuta da San Bonifacio, e da altri Vescovi di Francia per ordine di San Zaccaria (*a*), conviene osservare ciò, ch'è piaciuto sopra questo fatto asserire ad un novello Scrittore delle cose della Francia Orientale (*b*), stranissimamente impegnato nella contraria sentenza. Egli adunque dopo aver malmenato Eginardo, e quanti antichi annalisti di Francia lasciarono scritto, per autorità della santa Sede essere stato Childerigo deposto dal Regno de' Franchi, e sollevato al trono di quel Regno Pipino, spacciando quegli antichi Scrittori per uomini menzogneri, impostori, e adulatori, dando per favolosa l' incapacità asserita di Childerigo, ed asserendo ingiusta la di lui deposizione fatta unicamente, ed operata dall' ambizione di Pipino per usurparsi quel trono, senza alcuno intervenimento dell' autorità della santa Sede (*c*): dopo aver caricati di odiosità gli autori moderni, che sostengono cogli antichi, nella deposizion di quel Principe essere intervenuta l' autorità dell' Apostolica Sedia, quasi che dessero le mani a' Protestanti, i quali per questa cagione lacerano la memoria del Pontefice San Zaccaria, e dicono, che ei si usurpò una potestà tirannica di deporre i Regi, e trasferire i Regni, contraria allo spirito della Chiesa (*d*); veggendosi posto alle strette da questo antichissimo monumento superiore a ogni fede, si fa nulladimeno coraggio d' impugnarlo con due eccezioni. L'una, che questa clausula non è di quell'età, in cui narrasi scritta, ma da alcun impostore riferita a quell' antico tempo per darle più credito. L'altra, che essendo pure di quell' età non merita fede, dovendosi attribuire alle arti di Pipino, il quale per colorire la sua ambizione, che l' avea mosso ad usurpare il trono del suo legittimo Signore, si studiava di sparger nel vulgo, che quello era stato deposto per consentimento di San Zaccaria (*e*). II.Ma

(*a*) *Qui Carolus, & Carolomannus per manus sanctæ recordationis viri Beatissimi Domini Stephani Papæ, unà cum prædicto Patre Domino viro gloriosissimo Pipino Rege, sacro chrismate in Reges, Dei providentia, & sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli intercessionibus, consecrati sunt anno tertiodecimo. Nam ipse prædictus Dominus florentissimus Pipinus Rex pius, per* AUTHORITATEM, ET IMPERIUM SANCTÆ RECORDATIONIS DOMINI ZACCHARIÆ PAPÆ, *& unctionem sancti chrismatis per manus beatorum Sacerdotum Galliarum, & electionem omnium Francorum, tribus annis antea in Regni solio sublimatus est. Postea per manus ejusdem Stephani Pontificis de novo in Beatorum prædictorum martyrum Dionysii, Rustici, & Eleutherii Ecclesia ... in Regem, & Patricium, unà cum prædictis filiis Carolo, & Carolomanno in nomine Sanctæ Trinitatis unctus, & benedictus est.* Clausula citata.

(*b*) Joannes Georgius ab Eckhart Comment. de rebus Franciæ Orientalis. Wirceburgi anno 1729.

[*c*] Auctor cit. Comment. de reb. Franc. Oriental. tom. 1. lib. 13. ad annum 752. pag. 512. & seqq.

(*d*) Ibid.

(*e*) Ibid. pag. 514.

II. Ma prima di rispondere alle vane ciancie di questo Scrittore conviene por mente a due cose, che egli avvanza, cioè, che i Protestanti fanno uso della sentenza, che afferma, Childerigo essere stato deposto con autorità di S. Zaccaria, per discreditare la Sede Apostolica; e che fu arte di Pipino il divulgare, che nella deposizion di quel Principe intervenisse il consenso di quel Santo Pontefice. Ma in quanto alla prima noi ammiriamo il farisaico zelo di quest' Autore, e ci ridiamo delle maledicenze de' Protestanti, i quali sappiamo, che non per altra cagione niegano al Romano Pontefice questa potestà sopra i Principi, e bestemmiano l' uso, che molti Papi ne han fatto, se non perche non voglion dipendere dal giudizio della Romana Chiesa nel sottrarsi dall' ubbidienza de' loro legittimi Principi, e voglion arrogare a se stessi la potestà di rivoltarsi contro di loro ogni qualvolta ne viene ad essi talento per metter in salvo la lor falsa Religione, siccome abbiamo fatto vedere in più luoghi di quest' Opera (*a*). Ma più degna di riso è la cura zelante, che si prende questo Scrittore di non scandalizzare i Protestanti, quando esso, ed altri novelli Scrittori di là da' monti, che si vagliono di questo discorso per render odiosa la nostra sentenza a' Cattolici, cospirano apertamente co' Protestanti a maledire, e discreditare per questa cagione l' autorità della Sedia Apostolica. Che? Negano forse questi Scrittori, che per lo tratto di molti secoli da San Gregorio VII. in giù, molti Romani Pontefici si son valuti di questa potestà contro i Principi malvagj? No 'l niegano, nè niegare il possono. Che dicono adunque? Che Gregorio VII., ed altri Papi, che lo seguirono per lo corso di più secoli, si arrogarono un potere, che loro non apparteneva: che nell' usarlo errarono contro la parola di Dio, e contro la tradizione. Or questo in buon linguaggio, che altro è se non dire, che la Chiesa Romana almeno negli ultimi secoli sia caduta nell' abisso dell' errore? Che altro è se non dar la causa vinta a i Protestanti, e discreditar con esso loro a più potere l' autorità della santa Sedia? E noi abbiamo fatto veder di sopra (*b*), che il sostener l' opinion negativa nel modo, che oggi si sostiene, è un dar le armi in mano a' Protestanti per abbatter la Chiesa Romana, è un giustificare i motivi, e i fondamenti della loro separazione dalla medesima Chiesa, ed un confermarli nel loro errore. In quanto all' altra cosa, che avvanza arditamente questo Scrittore, io lascio al giudizio degli uomini prudenti il considerare, se l'enorme contumelia, che egli

(*a*) Lib. I. §. VI. e VII.

[*b*] Lib. I. §. XX.

sa alla gloriosa stirpe di Carlo magno, e di tanti illustri Francesi Imperadori con ispacciar Pipino fondatore di quella Dinastia per un soppiantatore del suo legittimo Monarca, per un ingiusto usurpatore del trono di Francia, sia opera degna d' uno Scrittore, che pretende sostener le prerogative di quella corona. Ma quali testimonj, quali documenti egli reca in prova di questo suo così ardito pensiero contrario alla costante fama di pietà, di religione, e di giustizia, che di Pipino ci hanno lasciato tutti gli antichi Scrittori, i quali essere stato quel Principe degnissimamente esaltato al solio di Francia per la dappocaggine di Childerigo hanno concordemente scritto? Nessun testimonio, nessun documento egli adduce, della sua franca asserzione in fuora. Ma tutti gli antichi Scrittori, ei dice, sono stati menzogneri, impostori, adulatori: tutti sono stati ingannati da Eginardo, tutti hanno falsamente scritto, che Childerigo fu deposto per autorità di S. Zaccaria. Ma di questa impostura, o inganno, o falsità qual documento ne reca? Nessuno. L' asserisce egli, e tanto crede, che possa bastare acciocche sia prestata fede a' suoi detti. Gli uomini però sensati voglion prove conchiudenti di quello, che si asserisce contro la comun relazione degli Storici antichi: e noi abbiamo fatto vedere nel secondo libro di quest' Opera (a), non essere stato il primo Eginardo a scrivere, che Childerigo come al Regno inetto fu deposto per autorità della santa Sede, ed assunto al Regno Pipino; ed ivi pure abbiamo conciliato l' apparente discordia, che v' ha tra gli antichi Annalisti su questo fatto. Ma il novello Scrittore crede di aver convinto Eginardo d' impostura, poiche esso narra, che da' Francesi furono spediti due Legati alla santa Sede, cioè Burcardo, e Folrado, per consultare il Pontefice Zaccaria sopra l' incapacità di Childerigo, la qual cosa non viene narrata dall' Autore della riferita clausula; quasi che tutti gli Storici fossero obbligati a narrar tutte le stesse cose, o quasi che sia argomento di falsità, che uno Storico narri una cosa pretermessa da un altro. Con questa foggia di argomento si potrebbe dare eccezione agli stessi Evangelisti, alcuni de' quali narrano molte cose delle gesta di Cristo Signor nostro, le quali sono pretermesse dagli altri. Ma ciò, che narra Eginardo dell' imbasciata spedita a Zaccaria, viene anche scritto dagli Annali Bertiniani (b). E se egli pretende, che questa clausula non sia antica, nè di quel tempo, in cui narrasi scritta, convien che asserisca, che lo Scrittore di essa non abbia seguito Eginardo, e che per conseguenza

(a) Lib. 2. §. 11. n. 10.

[b] Annales Bertiniani ad annum Christi 749. & 750.

guenza non sia questi il primo ritrovatore di questa favola, come ei l'appella.

III. Or venendo alle eccezioni, che egli dà al riferito monumento, la prima, che non sia di quell'età, in cui narrasi scritto, con non altro fondamento vien da lui asserito, se non che può essere, che non sia di quell'età, e può essere, che da qualche impostore sia stata riferita a quel tempo per procacciar maggior credito alla narrazione, che in quello fassi; argomentando con fallacissima deduzione dalla potenza all'atto, dalla possibilità al fatto. Ma i dottissimi uomini Eschenio, e Papebrocchio, che l'osservarono, e il Padre Mabillon peritissimo nella cognizione delle antiche carte, il quale lo esaminò, e lo diede alla luce, non erano già oche, cui facilmente potesse imporsi senza accorgersi dell'impostura. E ogni ragion vuole, che in questo fatto si presti più fede a tre diligentissimi Scrittori, che avendo esaminato questo monumento lo riputaron legittimo, e di quell'età in cui si narra scritto, che ad uno, il quale senza averlo veduto pronuncia francamente essere spurio, e di età posteriore a quella in cui essere stato scritto raccontasi non con altro fondamento, se non perche è possibile, che questa impostura sia accaduta. Ma se questa buona regola di critica ha da porsi in uso, non vi sarà più fondamento su cui stabilir si possa l'umana fede, nè vi sarà più via onde si possa avere de' fatti accaduti alcuna moral certezza, e sarà lecito non pure con un pirronismo universale dubitar di tutto ciò, che a storia appartiene, ma impugnare ancora ogni cosa quando ne venga talento con questo bel principio, che è possibile, che non sia accaduto ciò, che essere avvenuto dagli Storici narrasi. Molto più frivola è l'altra eccezione, che egli dà alla citata clausula riferendola alle arti di Pipino, il quale per colorir l'usurpazione, che avea fatta del trono di Francia, si studiava di sparger nel vulgo, che San Zaccaria avea consentito nella deposizione di Childerigo, avvertendo però, che non fosse mentovato Fulrado Abbate, che allora vivea (a). Ma questo ritratto, che ei ci fa di Pipino, non è stato preso da altro disegno fuora di quello, che questo Scrittore si è formato nella sua capricciosa immaginazione. Nessuno degli antichi ci ha lasciata tal immagine di quel Principe, quale ei ce la rappresenta.

[a] *Variae fuerunt Pipini artes, quibus ad thronum eluctatus est, & postquam eluctatus est, ut multitudini, cui rarò per multum tempus fucus fit, imponeret. Inter eas efficacissima videbatur in vulgus spargere, Zacchariam Romanum Pontificem in Childerici abdicationem consensisse, modò ne nominaretur Fulradus Abbas, qui adhuc inter vivos agebat.* Ab Eckhart. loc. cit.

presenta . Nessuno ha mai detto , che Pipino soppiantasse il suo legittimo Signore , lo balzasse ingiustamente dal trono , imponesse alla Sede apostolica , e a' Popoli , spargendo falsamente nel vulgo , essere stato Childerigo per consentimento di San Zaccaria dal Regno deposto . Tutto questo viene asserito da lui senza altra prova , che quella dell' esser possibile , che così fosse accaduto ; mentre nessuno benchè leggero indizio ei ne porge , che renda probabile la sua maledicenza contro quel Principe . Ma se Pipino si studiava , mentre spargea nel vulgo questa favola , che non fosse nominato Folrado Abbate allora vivente , acciocche questi non iscoprisse la menzogna , onde avvenne , che Eginardo , e gli altri annalisti adulatori , come egli pensa , di Pipino fecero menzione così aperta di Folrado , scrivendo , che questi insieme con Burcardo furono da' Francesi spediti Ambasciadori a San Zaccaria per consultarlo sopra la dappocaggine di Childerigo , e per ricevere dalla sua autorità la norma di ciò , che dovessero operare ? Forse perche essendo allora Folrado morto , non ebbero timore , che da questo fosse smentito il loro ritrovamento ? Ma essendo ancor recente la memoria di quel grand'uomo , come averebber potuto dare ad intendere a' Francesi , che egli avesse a nome loro intrapresa una sì strepitosa legazione appresso la santa Sede , quando veramente ei non fosse andato a Roma per questa causa in qualità di Legato ? Potea forse un' azione così solenne esser ignota a' Francesi , o potea così presto essere in loro svanita la memoria delle cose passate ? Ma comeche gli si volesse accordare , che potesse facilmente Pipino imporre a' suoi Popoli , potea egli con egual facilità imporre alla Sede Apostolica così bene informata di lui per lo continuo carteggio , che seco ebbe ? Era forse Paese incognito a i Romani Pontefici il Regno di Francia , ove si portò in persona Stefano II. , o III. successore di San Zaccaria ? Ma è cosa vana richiedere da questo Scrittore alcuna ragion de' suoi detti : ed io ho voluto riferir le sue ciancie solamente per far vedere a quali strani , e irragionevoli pensamenti si lascino condurre i novelli Scrittori di Francia dal mal preso impegno di sostenere l' opinione che noi impugniamo .

IV. Ma tornando a Monsignor Bossuet , dall' ottavo secolo fa passaggio al nono , e non trovando in questo esempio alcuno , che faccia a suo proposito , si pone prima ad impugnar la deposizione di Lodovico Pio fatta nel Sinodo di Compiegne come ingiusta per difetto di potestà ; indi parla di Lotario il giovane nipote di Lotario Imperadore , scomunicato bensì dalla Sede Apostolica , ma non deposto ; e finalmente ragiona della scomunica minacciata da Adriano II. a Carlo Calvo , mal

sentita

fentita da i Vefcovi di Francia (a). Ma intorno alla depofizione di Lodovico Pio eſſendofene ragionato di fopra nel terzo libro (b), mi riporto a quanto ivi diffufamente ho fcritto. Circa poi quello, che ei afferifce di Lotario il giovane Re di Auftrafia minacciato prima da Niccolò I. Romano Pontefice della fcomunica, ed anche fcomunicato di poi per lo ripudio, che quel Principe fatto avea della Regina Teutberga fua legittima conforte, e per lo adulterino accoppiamento con Valdrada fua concubina, bifognava, che ei ci facefse vedere, che quefto delitto di Lotario fofse tale, che meritafse 'la depofizione, acciocche potefse con qualche ragione efclamare, che quel fortiffimo Pontefice minacciando tutte le pene eftreme a Lotario, le quali dall' Ecclefiaftica poteftà pofsano darfi a i delinquenti, non li pafsò in mente neppur per fogno di minacciarli la depofizione; la quale fe avefse penfato, che fofse conceduta alla poteftà della Chiefa, non gli farebbono mancate forze di efeguirla, mentre fapeva, che gli Zij paterni di quefto Principe, e particolarmete Carlo Calvo, afpiravano al di lui Regno (c). Ma fe Lotario fu Principe Cattolico, ed ofsequiofo alla Chiefa, fe in quefto ftefso fuo eccefso fu adulato da' Vefcovi, che gli permifero il ripudio della legittima moglie, e la libertà di ammogliarfi colla concubina, fe dopo quefto fi rimife al giudizio della Sede Apoftolica, fe riprefe la legittima conforte, e licenziò la concubina, e fe finalmente affafcinato da un infano amore verfo Valdrada non feppe contenerfi dal defiderar l' accoppiamento di coftei, e maltrattar perciò la fua legittima fpofa Teutberga, era quefto delitto onde meritafse di efsere depofto? Gli atti di quefta caufa ftrepitofa notiffima nelle ftorie non potean efsere ignoti a Monfignor Bofsuet, e da effi dovea efsere iftruito, che l' eccefso di Lotario, quale ei fi fofse, non fu delitto nè di religione, nè di difpregio dell' Ecclefiaftica poteftà, ma d' una sfrenata paffione, cui diede fomento l' adulazion di coloro, che dovean reprimerla.

V. Da quefti atti fi fa, che ammaliato quel Principe, o dalle arti, o dal volto di Valdrada, non fapendo come menarla per donna efsendo accoppiato con Teutberga legittima conforte, pensò di disfarfi di quefta con accufarla d' incefto commefso col di lei fratello prima che foſſe

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 21. 22. & 23.

(b) Lib. III. §. III.

(c) *Ergo extrema omnia, quæ Ecclefiaftica poteftate fieri poſſunt, interminatus, nihil de depofitione fomniabat; quod fi quidem Ecclefiaftica poteftati conceſſum his temporibus cogitaſſet, non defuiſſent Nicolao rei exequendæ vires, cum Lotharii Patruos, ac præfertim Carolum Calvum ejus Regno inhiare intelligeret.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 22. col. 2.

fosse sua sposa: che negando la Regina il delitto innanzi a' Vescovi, e i Grandi del Regno adunati per giudicarla, ed essendo stata costretta per giudizio de' laici, per consiglio de' Vescovi, e per consenso di Lotario a provare la sua innocenza col barbaro sperimento usato in que' tempi dell' acqua bollente, dappoiche il Proccuratore da lei mandato a questa prova uscì illeso dall' acqua, fu dichiarata innocente, e degna del regio talamo (*a*): che nientedimeno essendo stati da Lotario nell' DCCCLX. raunati due Sinodi in Aquisgrana per conoscimento di questa causa, quantunque nel primo i Vescovi dichiarassero al Re, chè egli non potea ritener l' adultera, contuttociò nel secondo condannarono Teutberga come rea alla pubblica penitenza: che Lotario non contento di ciò, avendo convocato nell' DCCCLXII. un Sinodo in Aquisgrana, ed offerita a' Padri una supplica, in cui li pregava di permetterli, che ei potesse congiungersi in matrimonio con altra donna, non potendo ritenere Teutberga come essi avean giudicato due anni prima, i Vescovi, tra' quali per dignità erano più eminenti Teutgardo Arcivescovo di Treveri, e Guntero Arcivescovo di Colonia, disciolto il primo matrimonio, permisero al Re di menare altra moglie: che essendosi la Regina appellata da quest' iniquo giudizio alla santa Sede, ed a Nicolao I., intimò il Pontefice un Concilio da celebrarsi in Metz, e ad istanza di Lotario vi spedì due Legati per presiedervi, e prender conoscenza di questo negozio, i quali furono Rodoaldo Vescovo di Porto, e Giovanni Vescovo di Cervia, a i quali volle, che fossero aggiunti due Vescovi del Regno di Carlo Calvo, scrivendo per quest' effetto a Lotario, a Carlo Calvo, a Lodovico II. Imperadore, e a' Vescovi di Francia, e di Germania, a' quali comandò, che intervenissero al Sinodo di Metz per ascoltare co' suoi Legati la causa di Lotario, e canonicamente definirla, ordinando nulladimeno, che si trasmettessero a lui gli atti del Sinodo per circoscrivergli, o confermarli (*b*): che nell' anno DCCCLXIII. essendosi adunato in Metz il Concilio alla presenza de' Legati Apostolici, ed essendo stato da questi ripreso il Re Lotario, perche prevenendo il giudizio della santa Sedia, ripudiata Teutberga si fosse congiunto con Valdrada; e rispondendo egli, aver ciò fatto col consiglio, e con autorità de' Vescovi, questi non solamente non negarono, ma

(*a*) Hincmarus Remensis Opusc. de divortio Lotharii, & Teutbergæ.

(*b*) Vide Epistolas XVII. Nicolai I. ad Lotharium, XVIII. ad Carolum Calvum, XIX. ad Ludovicum II. Imperatorem, XXII. ad Episcopos Galliæ, & Germaniæ, XXIII. ad Episcopos in Concilio Metensi residentes, apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet. col. 1409. & seqq.

ma con tale apparenza di ragioni giustificarono il lor giudizio, che ingannarono gli stessi Legati già disposti a favorire il Re, da cui con regali erano stati corrotti; onde rimisero interamente la causa al Romano Pontefice, ordinando agli Arcivescovi Teutgardo, e Guntero principali fautori della passione del Re, che andassero allora a Roma con lettere del Sinodo scritte in iscusa del divorzio, che aveano conceduto a Lotario (a): che giunti in Roma que' due Prelati, ed avendo offerito a Nicolao I. un libello, in cui contenevasi ciò, che aveano operato nella causa di Lotario, il Pontefice congregò un Sinodo nel Patriarchio Lateranense, nel qual Sinodo esaminata diligentemente questa causa, circoscrisse in primo luogo gli atti del Sinodo di Metz chiamandolo postribolo, e fautore degli adulteri; in secondo luogo condannò Teutgardo, e Guntero, come quelli, che per lor confessione aveano permesso al loro Re l'adulterio, deponendoli da' loro seggi; e in terzo luogo sottopose alla medesima pena i Vescovi, che erano complici di questo delitto, ed aveano cospirato con que' due, concedendo loro solamente perdono nel caso, che ubbidissero al giudizio della santa Sede (b): che nell'anno DCCCLXIV. essendosi Lotario lamentato appresso Nicolò I., che egli credesse troppo facilmente a' suoi emoli, ed avendo anche richiesto di esser sentito dal Pontefice, e dimostrato di essere apparecchiato di confutare innanzi di lui le calunnie de' suoi avversarj, il Pontefice nell' DCCCLXV. spedì in Francia in qualità di Legato Arsenio Vescovo d'Orta, uomo di somma autorità, di gran petto, e d'incorrotta fede, per terminar questo negozio; il qual'Arsenio giunto nelle Gallie, e convocato un Concilio di Vescovi nell'anno DCCCLXVI., avendo in esso francamente detto al Re, che si eleggesse una di queste due cose, o di riconciliarsi colla propria moglie, rifiutato il consorzio di Valdrada, o di essere immantinente scomunicato con tutti quelli, che erano complici di questa scelleraggine con esso lui; e che costretto il Re da questa risoluta deliberazione del Legato Apostolico ricevè Teutberga, obbligandosi con giuramento di trattarla, e tenerla come legittima moglie, di non separarsi mai da lei, nè, lei vivente, menare altra donna (c), e ordinando a Valdrada, che si portasse a Roma alla presenza del sommo Pontefice per rendere a lui ragione di se stessa (d): che dopo un anno costretta Teutberga da i mali trattamenti di Lotario a tediarsi della vita infelice, che menava, e cercando onesta occasione

(a) Annales Metenses ad annum 863. Anastasius in vita Nicolai I.
(b) Annales Metenses, & Anastas. loc. cit.
(c) Annales Metenses ad annum 866.
(d) Ibid.

ſione di liberarſi da lui, mandò Legati al Sommo Pontefice, i quali da ſua parte li ſignificaſſero, che ella per deſiderio di menar vita celibe rinunciava ſpontaneamente alla regia dignità, e bramava, che Valdrada ſuccedeſſe in ſuo luogo come legittima moglie di Lotario, chiedendo licenza di venire a Roma: che conoſcendo il Pontefice la cagione, che la violentava a queſta ſtrana richieſta, le ſcriſſe ſotto li 24. di Gennajo dell' DCCCLXVII. gravemente riprendendola, che per tedio de' ſuoi travagli ſcriveſſe contro ſe ſteſſa dopo eſſere ſtata, e conoſciuta la ſua innocenza, e dichiarato legittimo il ſuo matrimonio; e conchiudendo finalmente, che egli non poteva diſciorla dal vincolo matrimoniale per ſoddisfare al ſuo deſiderio circa il propoſito di continenza, ſe anche il marito non prometteva di menar vita celibe (*a*): che ſcriſſe anche ſullo ſteſſo affare a Lotario una lettera riſentita, in cui ſi maravigliava della domanda di Teutberga eſpreſſa dal tedio, e dal rincreſcimento de' ſuoi travagli, conchiudendo, che egli per lo motivo da eſſa addotto di oſſervar caſtità, non potea ſepararla dal di lui conſorzio, ſe egli ancora non facea propoſito di continenza (*b*): e ſcriſſe ſimilmente al Re Carlo Calvo, pregandolo a ricever nel ſuo Regno, e ſotto la ſua protezione l' afflitta Regina, la cui cauſa ormai giudicata, diceaſi, che Lòtario volea ritrattare, e commetterne la deciſione a un duello ſecondo il barbaro coſtume di que' tempi, benche poi da queſta ſolle impreſa ſi rimaneſse; che finalmente quantunque Lotario perduto nell' amor di Valdrada cercaſse ogni preteſto di disfarſi della legittima conſorte, coſtringendola con mali trattamenti a chiedere il divorzio dal marito, non ardì però mai diſubbidire apertamente a i decreti della Sede apoſtolica, nè di riprendere al ſuo fianco l' adultera; anzi per mezzo di Lodovico Re di Germania fece ſignificare al Papa, che egli era ubbidiente al ſuo giudizio, negando d'aver maltrattata Teutberga, e facendoli domandar la licenza di portarſi a Roma per giuſtificarſi innanzi di lui, come ſi ha dalle lettere ſcritte dal Pontefice all' iſteſso Lodovico in data delli 30. d'Ottobre dell'DCCCLXVII., ed a' Veſcovi coſtituiti nel Regno di quel Principe in data delli 31. dello ſteſso meſe, e dello ſteſs' anno (*c*).

VI. Que-

(*a*) Epiſt. 48. Nicolai I. ad Teutbergam Reginam apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 1444. & ſeqq.

(*b*) Epiſt. 51. ad Lotharium Regem apud Labbè loc. cit. col. 1453.

(*c*) *Verùm quam ob rem Lotharius Romam proficiſci geſtiat miramur ſi veſtram latère potuit prudentiam ... Nam ſi noſſe libet excellentiæ veſtræ quid ſit unde Lotharius jactat, ſe noſtram in omnibus adimplere voluntatem, nos evidenter aperiemus, videlicet, quia nobis, immò Deo noſtro obediens, Teutbergam*

VI. Queste sono l'ultime lettere scritte nella causa di Lotario da Niccolò I., il quale di lì a pochi giorni, cioè, alli 13. di Novembre dell'anno DCCCLXVII. passò all'altra vita: e da esse, siccome dalla serie degli atti sopra compendiosamente narrati, molto ben si può conoscere, se l'eccesso di Lotario fosse tale, quale ricercasi per l'uso legittimo della potestà indiretta, non avendo quel Principe peccato, nè contro la Religione, nè contro la riverenza dovuta alla Chiesa; non avendo nè impugnata la fede, nè dispregiata l'autorità della Sedia Apostolica, nè perseguitata in alcun modo la Chiesa. Onde del tutto fuor di proposito adduce il Bossuet quest'esempio in prova del suo argomento negativo, se pur non pretende, che averebber dovuto i Romani Pontefici eseguir questa potestà anche quando non vi era alcuna cagion di eseguirla. Egli nulladimeno per aggravare il delitto di Lotario dice, che fu scomunicato da Niccolò I. Ma, a vero dire, ciò non è certo, anzi dalle pistole dell'istesso Niccolò I., e dagli atti seguenti nel Pontificato di Adriano II. sembra, che apertamente si raccolga, che quel Principe non fu almeno nominatamente scomunicato. Si sà bensì, che Niccolò I. scomunicò Valdrada, come apparisce dalle sue lettere, l'una in data delli 13. di Giugno dell' DCCCLXVI., l' altra in data delli 25. Gennajo dell' DCCCLXVII., dalle quali chiaramente apparisce, che Lotario non fu scomunicato: poiche nella prima di esse prevenendo l' opposizione, che potea farsi da alcun fautore di Valdrada, cioè, che essendo comune il delitto tanto a lei, come a Lotario, doveano amendue sottoporsi alla medesima pena; risponde, aver la Sedia Apostolica nell' ampiezza della sua potestà opportuni temperamenti per provvedere alla salute di tutti, osservato il modo della discrezione (a). Ma più chiaramente

gam conjugem recepit, Vualdradam verò, utpote adulteram, meritò sequestravit, nec ad illam post reversionem Legati nostri accessit. Sed prudentia gloriæ vestræ jam valet advertere, quid prosit si ad eam non pedibus corporis, & tamen passibus mentis accedit. Quid prodest quia forinsecus ab illa sequestratus cernitur, qui tamen ei valde conglutinatus intrinsecus intelligitur? Epist. 55. Nicolai I. ad Ludovicum Regem Germaniæ. apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet. col. 1459. & seqq. *Non enim justum est, ut legitima tantam apud ipsum incommoditatem, & dehonestatem patiatur, & ab adultera gloria dignitatis ejus surripiatur. Quod si Rex Lotharius ità fieri denegat, & se veraciter audire, ac perficere velle monita nostra fatetur, quemadmodum nobis dilectus filius noster Ludovicus Rex inclytus ex ipsius assertione significavit, quæsumus interrogetur vel a vobis, vel studio vestræ suggestionis a jam fato pio Rege, quare nobis scribens, vel aliis satisfaciens, sicut indicat de Vualdrada, quòd post missi nostri reversionem non ad eam accesserit, ita non indicat de conjuge sua Theutberga, quòd eam secundum datorum tenorem juramentorum tractet, atque retineat.* Epist. 58. Nicolai I. ad Episcop. in Reg. Ludovici constit. apud Labbè loc. cit. col. 1473.

(a) *Porrò si cujusquam fortassis adinventionis, intentionisque fuerit dicere, quòd non solum*

nella feconda citata lettera parlando della fcomunica di Valdrada affegna una gran differenza tra effo, e Lotario, dicendo, che quefti riconobbe la fua iniquità, e la correffe; ma quella, nè la conobbe, nè la confeffò, nè depofe il veleno della fua mente (*a*). Effendo ftata Valdrada fcomunicata dal Pontefice fotto li 2. di Febbrajo del DCCCLXVI. come fi ha efpreffamente dall' antecedente lettera; ed effendo ftata fcritta quefta feconda fotto li 25. Gennajo del DCCCLXVII. un anno dopo, chiara cofa è, che fino a quefto tempo non era fcomunicato Lotario, nè di poi fu fcomunicato, come apparifce dalle lettere fcritte dal medefimo Pontefice l' ultimo mefe del fuo Pontificato, e da noi fopraaddotte, nelle quali facendo menzione dell'ubbidienza, che fi vantava quel Principe di portare a' decreti della Sede Apoftolica, niente dice, che ei foffe feparato dalla comunione della Chiefa. Ciò ancora fi raccoglie dagli atti di Adriano II. immediato fucceffore di Niccolò I., dal quale, come narrano gli Annali Bertiniani, nell' anno DCCCLXVIII. fu Valdrada affoluta dalla fcomunica (*b*). Ma non fi legge, che foffe da lui affoluto Lotario, ancorche egli ottenuta licenza di venire a Roma alla prefenza del Pontefice, ciò che non avea potuto ottenere da Nicolao, foffe da Adriano ad interpofizione di Engelberga Imperadrice benignamente ricevuto in Monte Cafino, ammeffo alla folennità della Meffa, e fatto partecipe della comunione della fagratiffima Eucariftia, non ricercando da lui altra condizione, fe non fe egli dappoiche Niccolò Papa avea fcomunicata Valdrada non avefse avuto alcuno accoppiamento, o colloquio con lei (*c*). Or fe Lotario foffe ftato da Niccolò nomi-

folum illa mulier, fed & Lotharius Rex in hoc deliquiffet, ideoque fimili pœnitentia deberet arctari; utrum inftruendo fe, an exprobrando nobis talia loquatur, licet nulli jactanter hac proferenti nobis neceffe fit refpondere; congruit tamen, ut a cujus auctoritate fanctio ifta digreditur, in ejus prærogativæ affluentia quifquis ille eft, hujus rei folutionem quærat; eo quod auctoritas Apoftolica, ad quam univerfarum cura conftuit Ecclefiarum, idonea, quibus omnibus confulat, moderamina fatis habeat, per quæ, & indoctos quofque difciplina falutis inftruat, & exprobratoribus difpenfatoriè modum dignæ difcretionis imponat. Nicolaus I. Epift. ad univerfos Epifcopos. in appendice Epift. XI. apud Labbè loc. cit. col. 1513.

(*a*) *Nam quantum fit ipfa cunctis feverius punienda, in hoc certum eft demonftrari, quòd Rex quidem Lotharius adeò iniquitatem fuam agnovit, ut hanc etiam corrigeret. Ipfa verò nec agnovit, nec confeffa eft, nec venenum fuæ mentis deferuit.* Nicolaus I. Epift. 49. ad Epifcopos in Regno Lotharii conftitutos. apud Labbè loc. cit. col. 1447.

(*b*) *Alteram autem epiftolam* (Hadriani) *de abfolutione Vualdradæ ad Epifcopos ipfius Regis Caroli detulerunt, fimiles attentes miffas Epifcopis Regni Ludovici, atque Lotharii. Abfolutio autem ipfius Vualdradæ ea conditione facta eft, ut Lothario nullo pacto cohæreret.* Annales Bertiniani ad annum 868.

(*c*) *Per ipfam Engelbergam obtinuit, ut idem Papa illi Miffam cantaverit, & facram communionem, ac convenientia illi donaverit; fi poftquam Nicolaus Papa Vualdradam*

nominatamente ſcomunicato, averebbe dovuto il Pontefice aſſolverlo prima di miniſtrarli la ſantiſſima comunione, nè averebbe dovuto cercare una condizione da lui, alla quale ſarebbe ſtato certo, che egli aveva mancato, e per lo mancamento era ſeparato dalla comunion della Chieſa. Quelle parole adunque, che cita il Boſſuet della lettera di Niccolò I. non a Lodovico, e a Carlo Calvo, ma a i Veſcovi coſtituiti nel Regno di Lotario, cioè, che queſto Principe coll' adultera ſua compagna, e i ſuoi fautori ſi era ſeparato dalla comunione di lui (a), non debbono già intenderſi, che il Pontefice nominatamente, e per definitiva ſentenza aveſse ſcomunicato Lotario, ma che egli ſteſso ſi foſse ſeparato dalla Chieſa Romana col ritener nel ſuo conſorzio Valdrada, da cui il Pontefice per mezzo de' ſuoi Legati l' avea fatto ammonire, che ſi aſteneſse ſotto pena di ſcomunica finche non foſse riſoluta la cauſa. Per intelligenza di che conviene avvertire, che queſta lettera comeche non porti alcuna nota di tempo, ſi raccoglie nondimeno eſsere ſtata ſcritta da Nicolao dopo il Concilio di Metz, nel quale, come ſi è detto, i Legati Apoſtolici non riſolverono coſa alcuna contro Lotario, ma rimiſero interamente la cauſa al Pontefice, il quale avea ordinato agli ſteſſi Legati Rodoaldo, e Giovanni, che intimaſsero il monitorio di ſcomunica al Re, ſe non ſi aſteneva dal commercio coll' adultera: e non avendo Lotario ubbidito a queſto monitorio (b), perciò dice, che quel Principe ſi era da ſe ſteſso alienato dalla comunione di lui. Del rimanente da queſta ſteſsa lettera ſi rende chiaro più che il Sole, che Nicolao non parlò di ſentenza definitiva di ſcomunica da lui fulminata contro Lotario; anzi eſorta i Veſcovi del di lui Regno ad ammonirlo di ſepararſi dall' adultera prima che eſſo ſia obbligato a proceder contro di lui alla *definitiva, e manifeſta ſentenza della ſcomunica, dopo la quale non potranno più comunicare con eſſo lui* (c). Tutto

dradam excommunicavit, nullum cum ea contubernium, vel carnalis copulæ mercimonium, quin nec colloquium quondam habuerit. Annales Bertiniani ad annum 869.

(a) *Noſtræ communionis cum mœcha ſibi ſociata, & fautoribus ſuis, ipſe jamdudum factus eſt exors*. Epiſt. Nicolai I. ad Epiſcopos in Regno Lotharii conſtitutos. in appendice Epiſt. x. apud Labbè loc. cit. col. 1512.

(b) *Quod in epiſtola, & commonitorio Rhadoaldo tunc Epiſcopo, & Joanni dederamus Epiſcopo, legatione fungentibus in eundem ipſum Hlotharium, liquidò poterit inveniri*. Epiſt. cit.

(c) *Quapropter obſecro vos &c. jam nominatum Regem frequentius adeatis, & tam ex auctoritate Dei, quàm etiam ex noſtri apoſtolatus injuncta vobis præceptione, quouſque, ſi non obedierit, hanc, quam nunc habet is adulteram mulierem projiciens, finitivam, permanſoriamque demus ſuper eum ſententiam, & exhortari eum, & admonere, omni torpore, ac metu repulſo curetis, & ſegnitia, vel tædio depoſito, quibus batte-*

to questo per altro si è voluto dire per far conoscere, o l'arte, che usa questo Scrittore nell' alterare i fatti a suo talento, secondo che gli cade in acconcio, o la poca diligenza, che egli adopera nell' esaminarli; nelle quali cose si mostra affatto lontano così dalla sincerità, come dall' accortezza del gran Vescovo di Meaux, sotto il cui celebre nome ha voluto mascherarsi.

VII. Ma poiche egli dopo l' aver detto, che Niccolò I. dottissimo, e fortissimo Pontefice, come ei l'appella (a), avendo scomunicato Lotario, ed impiegate contro di lui tutte le forze della sua spiritual potestà, lo riconobbe nulladimeno come Re, nè furono mai da lui sgridati i Grandi, ed i Popoli, che perseveravano nell' ossequio di lui, e da ciò conchiude, che Niccolò conosceva non avere alcuna potestà indiretta (b), bisogna pur far vedere, se questo dottissimo, e fortissimo Pontefice fosse di quel sentimento, quale sel finge quest' Autore. E ciò chiaramente si può veder dalla pistola, che ei scrisse ad Avenzio Vescovo di Metz, il quale avendo cospirato co' due Arcivescovi di Treveri, e di Colonia nel divorzio di Lotario da Teutberga, ed essendo perciò stato dal Romano Pontefice scomunicato, interpose appresso di lui la mediazione del Re Carlo Calvo per ottener la riconciliazione della Sedia Apostolica, e detestando il suo errore scrisse umilmente a Nicolao cercando di scusare il suo errore col pretesto della soggezione comandata dall' Apostolo a' Regi. A questa scusa, che era la comune de' Prelati fautori di Lotario, così risponde il Pontefice: *Approvo quello, che voi dite, esser voi soggetti a i Regi, ed a' Principi, perciocche dica l'Apostolo:* „ ovvero al Re come sopraeminente; „ *contuttociò vedete, se questi Regi, e questi Principi, a cui voi dite esser sudditi, sieno veracemente Regi, e Principi. Vedete primieramente, se eglino reggano bene se stessi, ed indi il Popolo soggetto: imperocche chi è malvagio a se stesso, a qual altro sarà egli buono? Vedete, se con ragione sostengono il Principato, altramente debbono piuttosto credersi tiranni, che tenersi per Regi, a i quali dobbiamo anzi resistere, e sollevarci contro di essi, che soggettarci loro. Altramente se a questi tali saremo sudditi, e non superiori, sarà necessario, che fomentiamo i loro vizj. Dunque siate sudditi*

hactenus eratis depressi, hunc constanter arguere, & decenter corripere studeatis, prænuntiantes pariter quæ illi ventura sunt, immò iam imminent, videlicet, quia post nostram, ac Sanctæ Ecclesiæ in ipsum prolatam manifestam sententiam, nulla cum eo eritis communione potituri. Epist. cit.

(a) *Doctissimus ac fortissimus Pontifex &c.*

(b) *Neque eò secius pro Rege habet, neque uspiam increpitis Proceres, ac Populi, qui in ejus obsequio permanebant.* Bossuet loc. cit.

diti al Re come eccellente nelle virtù, e non ne i vizj, ma come dice l'Apostolo, per riguardo di Dio, non contra Dio (*a*). Veda ora il nostro Autore, come questo dottissimo, e fortissimo Pontefice spiegò il precetto ingiunto dall'Apostolo della soggezione a i Re della terra, cioè; quando sono veri Regi, governando secondo il diritto, ed il giusto, e se stessi, e i Popoli loro soggetti, non quando fanno diversamente; essendo allora sciolto quest'obbligo di soggezione, e dovendo i Prelati riguardarli come tiranni, resistere, e farsi loro incontro, piuttosto che perseverare nella lor soggezione. Veda, come egli dica, esser noi tenuti a quest'ossequio verso i Principi finche essi non si abusano contro Dio di loro potere; e da ciò apprenda, se fosse sentimento di questo gran Papa, che egli non avea potestà di sciorre i sudditi di Lotario dal debito di ubbidienza verso di lui, e deporlo in questa guisa indirettamente dal Regno.

VIII. Da Niccolò I. passa il Bossuet ad Adriano II. dicendo, che estinto Lotario per aperta vendetta di Dio, Adriano con gravissime minacce proccurò di rimuover Carlo Calvo dall'invadere il Regno di Austrasia del morto nipote, e di obbligarlo a restituire all'Imperador Lodovico secondo il medesimo Regno dappoiche lo avea invaso, e occupato; ma che non altro minacciò quel Pontefice fuorche la scomunica, e l'indignazion di San Pietro, ma non fece neppur parola della deposizione, come quello, che quantunque fosse terribile, e minaccioso, sapea nulladimeno, che non spettava al suo potere quella pena. Soggiunge poi, che questa scomunica, perche minacciavasi per cagione di Regno, parve così grave a' Francesi, che essi fortemente se ne querelavano (*b*). E riferisce indi appresso le querele, che a nome loro Immaro Vescovo di Rems riportò allo stesso Pontefice, le quali in sostanza consistevano, che non spettava al Papa disporre della Repubblica, e de' Regni (*c*). Indi deduce, che da questi lamenti si può

[a] *Illud verò, quod dicitis, Regibus, & Principibus vos esse subiectos, eo quod dicat Apostolus* „ sive Regi tanquam praecellenti „ *places. Veruntamen videte, utrum Reges isti, & Principes, quibus vos subjectos esse dicitis, veraciter Reges, & Principes sint. Videte, si primum se bene regunt, deinde subditum Populum. Nam qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? Videte, si jure principantur: alioquin potius tyranni credendi sunt, quàm Reges habendi; quibus magis resistere, & ex adverso ascendere, quàm subdi debemus. Alioquin si talibus subditi, & non praelati fuerimus nos, necesse est eorum vitiis faveamus. Ergo Regi quasi praecellenti, virtutibus, scilicet, & non vitiis, subditi estote, sed sicut Apostolus ait, propter Deum, & non contra Deum.* Nicolaus I. Epist. ad Adventium Episcop. Meten. in Appendic. Epist. 4. apud Labbè loc. cit. col. 1505.

(*b*) Bossuet tom. I. par. 2. lib. 5. cap. 23.

(*c*) *Petite Domnum Apostolicum, ut quia Rex, & Sacerdos simul esse non potest, & sui*

può comprendere quanto allora i Francesi averebbono avuto in orrore chi avesse sostenuto, che per mezzo di decreti, e di Bolle Pontificie si potessero dare, e togliere i Regni, se tanto si riscaldarono quando i Pontefici neppur pensavano a tali cose.. Ma se dal non aver Adriano, nè minacciato, nè pensato di minacciar la deposizione a Carlo Calvo per l' invasione da questi fatta dal Regno di Lotario, che il Pontefice credea appartener di ragione a Lodovico II. Imperadore, egli volea conchiudere, che stimasse Adriano non appartenere al suo potere la deposizione de' Regi, dovea dimostrar, che questo fatto di Carlo, comunque potesse apparire ingiusto, fosse delitto di tal natura, onde egli meritasse di esser deposto; se pure non si vuol' immaginare, che noi allarghiamo tanto l' uso di questa potestà, che ci crediamo potersi usare in tutti i casi dove è lecito l' uso della scomunica. Bisognava, che dimostrasse, che Carlo per questa occupazione divenisse un empio, un persecutore della Religione, un nemico della Chiesa, o almeno almeno un tiranno: altramente ogn' un vede, che egli salta fuori de' termini della quistione, e accumula esempli per ingrossare il volume, e gittar polvere negli occhj agli ignoranti. Ma se l' ingiustizia pretesa di questo fatto di Carlo non recava alcun danno, nè alla Religione, nè alla Chiesa; e se unicamente pregiudicava all' interesse particolare di un altro Principe; e senza alcun pregiudizio comune de' sudditi, i quali voleano per loro Signore Carlo, e non Lodovico, come vuol far egli entrare in questo luogo la deposizione? Come da i lamenti fatti da' Francesi della scomunica minacciata da Adriano a Carlo, cui essi volean servire come a Principe, che averebbe potuto difendergli, vuole egli conchiudere, che essi allora averebbono avuto in sommo orrore, che i Pontefici avessero indirettamente tolti i Regni a' Principi malvagj, persecutori della Religione, e della Chiesa, o almeno distruttori, e nemici della libertà de' loro Popoli?

IX. Ma

sui antecessores Ecclesiasticum ordinem, quod suum est, & non Rempublicam, quod Regum est, disposuerunt, non præcipiat nobis habere Regem, qui nos in sic longinquis partibus adjuvare non possit contra subitaneos, & frequentes Paganorum impetus, & nos Francos non jubeat servire, cui noluwus servire, quia istud jugum sui antecessores nostris antecessoribus non imposuerunt: & nos illud portare non possumus, quia scriptum esse in sacris libris audivimus, ut pro libertate, & hæreditate nostra usque ad mortem certare debeamus ... Non convenit ulli Episcopo dicere, ut Christianum, qui non est incorrigibilis, non propter propria crimina, sed pro terreno Regno alicui tollendo, vel acquirendo, nomine christianitatis debeat privare, & eum cum diabolo collocare. Propterea si Domnus Apostolicus vult pacem quærere, sic pacem quærat, ut rixam non moveat, quia nos non concedemus, ut aliter ad Regnum Dei pervenire non possimus, si illum, quem ipse commendat, Regem non habuerimus. Hincmarus Epist.42. ad Hadrianum II. tom. 2.

IX. Ma comeche tutto questo possa bastare a far conoscer la vanità di quest'argomento, convien nondimeno por mente ad alcune cose, che ne fanno apparir più chiaramente l'insussistenza. Primieramente convien sapere, che pretendendo Lodovico Imperadore figliuolo dell'Imperador Lotario, che il Regno di Austrasia di Lotario il giovane come paterno rattaggio appartenesse a se dopo la morte del fratello, sentendo, che Carlo Calvo suo Zio paterno disegnava occuparlo, dopo avere inutilmente per via di Legati procurato di farlo desister dal mal conceputo proponimento, ricorse alla santa Sede acciocche colla sua autorità ponesse freno all'ambizione di Carlo, e lo rimuovesse dall'ingiusta occupazione; tanto più, che nella divisione de' Regni tra Lotario Imperadore, e Carlo Calvo, avea questi giurato di non invader mai in alcun tempo il Regno del fratello; e le memorie di questi giuramenti si conservavano negli Archivj della Sedia Apostolica, come attesta Adriano scrivendo a Carlo Calvo (*a*). Parendo dunque al Pontefice giusta la richiesta di Lodovico, abbracciò con calore l'impegno di sostenerla, e scrisse perciò a i Grandi del Regno di Austrasia, esortandogli ad esser fedeli a Lodovico Imperadore, cui apparteneva per diritto ereditario quel Regno, e a non ammettere altro Principe, che tentasse usurparsi quella Signorìa, minacciando chi altramente facesse della scomunica (*b*). Scrisse similmente altre lettere non solo a i Grandi, ma anche a' Vescovi del Regno di Carlo Calvo, e particolarmente ad Immaro Arcivescovo di Rems, esortandogli, ed ammonendogli a ritirar quel loro Principe dalla disegnata occupazione; mandando anche per quest'effetto due Vescovi Paolo, e Lione Legati in Francia al medesimo Re (*c*). Ma sentendo Adriano, che il Re Carlo senza far conto, nè delle sue lettere, nè de' suoi Legati avea occupato il Regno di Lotario, gli scrisse una lettera risentitissima in data delli 27. di Giugno dell'DCCCLXX., nella quale ricordandogli i patti, e i giuramenti, severamente lo riprende dello spergiuro commesso, e della tirannica usurpazione degli Stati altrui; dichiarandosi, che egli non farà per lasciare impuniti questi delitti, quando quello non si risolva di ascoltare i nuovi Legati, che li spediva, e di restituir l'usurpato Regno al legittimo Signore (*d*). Scrisse similmente nello stesso giorno

(*a*) Epist. 23. Hadriani II. ad Carolum Calvum. apud Labbè tom. x. Concil. edit. Venet. col. 475.

(*b*) Epist. 19. Hadriani ad Proceres Regni Lothari. apud Labbè loc. cit. col. 421.

(*c*) Epist. 20. Hadriani II. ad Proceres Regni Caroli Calvi, 21. ad Episcopos in Regno Caroli constitutos, 22. ad Hincmarum Archiepiscopum Rhemensem. apud Labbè loc. cit. col. 423. & seqq.

(*d*) Epist. 23. Hadriani II. ad Carolum Calvum. apud Labbè loc. cit. col. 427.

giorno a i Vescovi del Regno di Carlo, e specialmente ad Immaro, esortando quelli a ricever benignamente i suoi Legati, e ad ammonire il Re ad astenersi dal Regno altrui, e agramente lamentandosi con questo, che non avesse co' suoi consigli, e colle sue ammonizioni distolto Carlo dall' occupamento dell' altrui Signorìa (a). Secondariamente fa d' uopo avvertire, che Adriano chiaramente si espresse nelle sue lettere, che egli non intendeva nel proibire a Carlo, cui minaccia di pene spirituali, l' invadere il Regno spettante a Lodovico Imperadore, di dare altrui, e togliere i Regni, ma solamente provvedere alla salute di quel Principe posta in pericolo per lo spergiuro, e per l' usurpazione de' beni altrui (b). E perciò molto iniquamente Immaro uomo sagrificatissimo a tutti gli interessi, e alle passioni di Carlo Calvo, in quelle querele, che egli portò al Pontefice a nome de' Francesi, le quali si conoscono esser tutta sua farina, si lamentò di lui, e obliquamente lo riprese, che si volesse ingerire negli affari del Regno temporale, e per cagione di esse far uso della potestà spirituale.

X. In terzo luogo fa d' uopo considerare, che se parve cosa grave a' Francesi, o per meglio dire ad Immaro, che il Pontefice per causa di Regno minacciasse la scomunica; non parve però grave, nè strano a Lodovico II. Imperadore di ricorrere alla potestà spirituale del Romano Pontefice per una causa di Regno, e di riconoscere nella Chiesa un' autorità, che indirettamente potesse giudicare de' Regni; nè stimò pregiudicare alla sua regia potestà rimettendo al giudizio della Sedia Apostolica le sue ragioni, e interpellando la di lei autorità per impedir le usurpazioni de' Principati. Quindi è, che dove il Bossuet con falso raziocinio vuole escluder la potestà indiretta, ivi si vede chiararamente conosciuta da' Principi, ed eseguita da i Papi. In quarto luogo dee considerarsi, che non per altra ragione fu creduto in que' tempi potersi giustificar l' occupamento fatto da Calvo del Regno di Austrasia, che per ragione ereditaria apparteneva a Lodovico Imperadore, se non perche i Popoli rifiutando il dominio di Lodovico si dierono spontaneamente a Carlo, ed a lui commisero il governo di loro stessi, creden-

[a] Epist. 24. Hadriani II. ad Episcop. in Regno Caroli constitutos, & 25. ad Hincmarum Archiep. Rhemensem. apud Labbè loc. cit. col. 429. & seqq.

(b) *Nos usque ad veram emendationem, quia omnes salvare volumus, perjuria illa, atque invasionum tyrannides impunitas nullo pacto dimitteremus, quia non ambitione Regni, sed justitia commovemur, & non terrarum spätia quærimus, sed ex debito vitiis, ac pravitatibus quibuscumque resistere vigilamus.* Epist. 23. cit. ad Carolum Calvum. *Nos enim non tantum Regnum cuicumque augendo, quàm justitiam requirendo, ista prosequimur; & ne quis pro temporali regnum perdat æternum, non indebitè contestamur.* Epist. 24. cit.

credendo, che il diritto di successione non togliesse loro la libertà naturale di eleggersi un Principe, che stimassero più utile alla loro difesa. Ciò si raccoglie primieramente dalle parole stesse d' Immaro, il quale riferendo le lamentazioni de' Francesi non dice già, che si dolessero, perche il Papa volesse obbligargli alla soggezione di un Principe, che non era legittimo erede di quel Regno, ma solamente, che li volesse astringere a sottoporsi ad uno, che per la lontananza non potea difenderli da' loro nemici, e perche volea farli servire ad uno, cui essi servir non voleano (*a*). Secondariamente con più chiarezza si deduce dal Concilio di Metz tenuto l'anno DCCCLXIX., dove Carlo Calvo fu proclamato Re dell' Austrasia: imperocche non per altra ragione venne il Calvo riconosciuto per legittimo Signore del Regno di Lotario, se non perche dalla comune, e concorde volontà de' Popoli gli era stato commesso il medesimo Regno, e perche in questo uniforme consenso de' sudditi riluceva la volontà di Dio (*b*). Correvano allora in Francia massime assai diverse da quelle, che di presente sono in corso appresso alcuni Scrittori Francesi. Credevano allora, che per cagione di qualche pubblica utilità fosse lecito a i Popoli sottrarsi dalla potestà di que' Principi, che per ragione di legittima successione avean dominio sopra di loro, e di concedere il Regno a quelli, che essi stimavano più utili alla loro difesa; e in questa concorde volontà de' soggetti riconoscevano il volere di Dio, da cui dipende il principato, riferendo in somma l' origine di questo al consenso de' Popoli. Di questo sentimento erano i Vescovi del citato Sinodo di Metz: ed Immaro, che in esso si trovò presente, facendoci la prima figura, chiaramente lo espresse nella lettera ad Adriano. Ma il Pontefice credeva diversamente, e riputava, che questi pretesti non bastassero a i sudditi del Regno di Lotario per sottrarsi dalla potestà del legittimo lor Signore; anzi ascrivendogli a delitto di fellonia, faceva uso della potestà spirituale, non per torre, o dare ad altri il Regno, come iniquamente gli rimproverava Immaro, ma per conservarlo al legittimo Signore, e al vero erede, a cui Immaro, e gli altri aderenti di Carlo l' aveano

 rapito

(*a*) *Non præcipiat nobis habere Regem, qui nos in sic longinquis partibus adjuvare non posset contra subitaneos, & frequentes Paganorum impetus, & nos Francos non jubeat servire cui nolumus servire*. Hincmarus apud Bossuet loc. cit.

(*b*) *Quia denique voluntatem Dei, qui voluntatem timentium se facit, & deprecationem eorum exaudit, in concordi unanimitate nostra videmus, hunc Regni ejus heredem esse legitimum, cui nos sponte commisimus, Domnum videlicet præsentem Regem, ac Principem nostrum Carolum, ut nobis præsit, & prosit*. Concil. Metense anno DCCCLXIX. cap. 2. apud Labbè tom. x. Concil. edit. Venet. col. 1039.

rapito per darlo altrui. Finalmente è necessario considerare, che comunque Lotario si riputasse offeso da Adriano per la scomunica da questo minacciatali, non si credè contuttociò offeso perche gliela minacciasse per causa di Regno, o perche in questa parte avesse trascesi i limiti della sua potestà, ma perche senza averlo sentito l'avea tacciato come spergiuro, e usurpatore del Regno altrui, ed a questo riguardo l'avea minacciato della scomunica, credendo egli di aver giusti titoli per l'occupazion di quel Regno, e negando di essere spergiuro, ed usurpatore; anzi esibendosi a presentarsi in giudizio, dove secondo i Canoni, e le leggi fosse discussa la sua causa, e dove egli, o rispondesse alle opposizioni, o rimanesse da esse convinto, come si ha dallo stesso Immaro nella pistola ad Adriano (*a*). Da tutte queste considerazioni si rende chiaro, che in questo fatto tra Adriano II., e Carlo Calvo non solo non rinviensi argomento, onde possa impugnarsi la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, ma piuttosto molti si rinvengono, che la comprovano in quell'età conosciuta, ed eseguita.

XI. Dal secolo IX. facendo passaggio Monsignor Bossuet al secolo X. racconta dal Cardinal Baronio la storia di Roberto Re di Francia, il quale avendo contratto incestuoso matrimonio con Berta sua affine, e sua commare, ed essendogli stati in questo fatto favorevoli alcuni Vescovi del suo Regno, furono perciò da Gregorio V. severamente ripresi: dopo di che [narra il Cardinal Pier Damiani citato dal Baronio] quasi tutti i Vescovi delle Gallie di comune sentenza scomunicarono il Re, e la consorte. Indi da i frammenti della storia di Aquitania dati in luce dal Pitèo riferisce, che per cagione di questo illecito matrimonio il Pontefice Gregorio V. scomunicò tutta la Francia; e quindi conchiude, che in questa tremenda scomunica, prima da tutti i Vescovi di Francia, e dappoi dal Romano Pontefice pronunciata contro quel Principe, nessuno scrisse, nessuno intese, che fosse tolto, o si dovesse torre a Roberto l'Imperio, nè fu fatta alcuna novità nella Repubblica (*b*). Ma acciocche avesse qualche forza il suo argomento bisognava, che

(*a*) *Præsertim cum ipse Rex se perjurum esse deneget, se invasorem alterius ... se tyrannum non esse confirmet ... se hæreticum, vel schismaticum .... non esse confiteatur, sed confessione rectæ fidei, & amplexione Ecclesiasticæ pacis se Catholicum, & in pace Ecclesiastica manere, & permanere velle demonstret, & secundum Canones, & leges præsens in judicio, aut ad objecta respondere, aut objectis convinci se non refugere dicat*. Epist. Hincmari ad Hadrianum loc. cit.

(*b*) *Sub tam tremendo anathemate per omnes Episcopos, atque ipsum postea Romanum Pontificem pronunciato nemo scripsit, nemo intellexit detractum, aut detrahendum Roberto Imperium, neque in Republica quidquam immutatum fuit*. Bossuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 27.

che ei dimostrasse, che il delitto di Roberto fosse delitto di Religione, o almeno, che egli si mostrasse contumace alla scomunica ribellandosi alla Chiesa, e perseverando nel mal fare, e nell' incestuoso, e dannato congiungimento; ma se il peccato di quel Re non fu delitto di Religione, se egli si ravvide, si emendò, e ripudiò la moglie illegittima, e ubbedendo alla Chiesa meritò di esser assoluto con tutto il Regno, come l' istesso Bossuet confessa (a), come vuol fare entrar quì la deposizione? O dal non essere allora stato scritto, o pensato, che quel Principe dovea deporsi, vuol conchiudere, che allora non era nota la potestà della Chiesa di deporre indirettamente i Principi? Ma comeche ciò basti per dimostrare, esser del tutto fuor di proposito quest' esempio; nulladimeno convien porre in chiaro questo fatto, con molta confusione riferito da questo Scrittore. Che il Pontefice Gregorio V. scomunicasse per la riferita cagione il Re Roberto, quantunque i frammenti pubblicati dal Pitèo lo affermino, non si ha contuttociò dagli atti di quel Papa, da' quali solamente si legge, che furono scomunicati i Vescovi, che consentirono in queste nozze, e le approvarono, e che fu minacciata la scomunica al Re, se egli non discacciava da se la moglie illegittima, e non soddisfaceva alla penitenza ingiuntali. Convien perciò sapere, che intorno all' anno DCCCCXCVI. essendo morto Odone Conte di Campagna, Roberto menò per donna Berta vedova di Odone, la quale oltre essere al Re congiunta in grado di affinità, gli era ancora commare, avendo il Re levato dal sagro fonte un figliuolo di lei, come si legge in un antico Codice scritto a penna di Fleurì pubblicato dal Duchesne (b). I Vescovi di Francia senza aver riguardo agli impedimenti di affinità, e di cognazione approvarono queste nozze; anzi Erchembaldo Arcivescovo di Turs con altri molti Prelati le decorarono colla loro presenza. Saputosi ciò da Gregorio V. radunò in Roma nell' anno DCCCCXCVIII. un Concilio, nel primo Canone del quale fu risoluto, che il Re Roberto lasci Berta sua consanguinea, la quale contro le leggi avea presa per moglie, che faccia sett' anni di penitenza secondo i gradi prefissi dalla Chiesa, e che ciò non facendo rimanga scomunicato, e lo stesso fu determinato ancora di Berta (c).

 Nel

(a) *Quibus Robertus Rex ad se reversus, ac deinde cum toto Regno anathemate est absolutus*. Bossuet loc. cit.

(b) Duchesnius tom. 4. pag. 85.

[c] *Ut Rex Robertus consanguineam suam Bertam, quam contra leges in uxorem duxit, derelinquat, & septem annorum pœnitentiam agat, secundum præfixos Ecclesiasticos gradus, judicatum est. Quod si non fecerit, anathema sit: idemque de eadem Berta fieri præceptum est*. Can. 1. Concilii Romani sub Gregorio V. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 1029. & seqq.

Nel secondo Canone poi si sospendono dalla comunione Erchembaldo Arcivescovo di Turs, che benedisse le nozze incestuose, e gli altri Vescovi, che a quelle intervennero, fino a tanto, che si portino per soddisfare alla Sede Apostolica (*a*). Questo è quanto si sa di Gregorio V. Non si legge, che egli scomunicasse Roberto, e molto meno, che sottoponesse alla scomunica tutta la Francia. Può ben essere, che dopo questa risoluzione commossi i Vescovi di Francia seguisse ciò, che narra il Cardinal Pier Damiani nella pistola a Desiderio Abbate di Monte Cassino appresso il Baronio, che non vide gli atti di questo Sinodo (*b*), cioè, che gli stessi Vescovi di Francia quasi universalmente scomunicassero il Re, e la sua illegittima moglie, seguendo, non precedendo le deliberazioni della santa Sede. Chechesia però di questo, il fatto è, che i Vescovi sospesi dalla comunione portaronsi a Roma, e soddisfacendo alla Sedia Apostolica, e ricevuta la penitenza furono rimandati alle loro Chiese, come dalla lettera di San Lione IX. ad Arrigo figliuolo di Roberto riferita da Ivone di Cartres raccoglie il Cardinal Baronio (*c*): e che Roberto ad insinuazione di Abbone Abbate del Monistero di Fleurì a guisa di David conoscendo il suo peccato si ravvidde, accettò la penitenza, corresse l'errore, e discacciò da se la concubina, come narra Elgaldo nella vita dell'istesso Abbone appresso il Baronio (*d*). Da tutto questo racconto si rende ben facile a comprendere quanto male a proposito si adduca dal Bossuet quest' esempio di Roberto, dal quale esempio se alcuna cosa si può dedurre in acconcio della presente quistione, sarebbe appunto quella, che distrugge la sua opinione: poiche dalla citata pistola del Damiani si ha, che tanto fu il terrore della scomunica fulminata contro il Re da i Vescovi di Francia, che non rimasero al di lui servigio, che due miseri servi per ministrargli i necessarj ufficj del vitto, scostandosi tutti gli altri dalla di lui società (*e*). Alla qual testimonianza non sapendo che rispondere il Bossuet dice,

(*a*) *Erchembaldum Turonensem Archiepiscopum talis conjugii consecratorem, cum omnibus Episcopis, qui consentientes interfuerunt his incestis nuptiis Regis, & Bertæ consanguineæ suæ, a sacrosancta communione suspendimus, donec ad hanc sanctam Sedem apostolicam veniant satisfacturi*. Can. II. ejusdem Concil. apud Labbè loc. cit.

(*b*) Baronius ad annum Christi 998. n. 3.

(*c*) Ibid. num. 2.

[*d*] *Cujus sancti viri increpatio tam diù perstitit, donec Rex mitissimus reatum suum agnosceret, & quam male sibi copulaverat mulierem prorsus derelinqueret, & peccati maculam grata Deò satisfactione dilueret*. Helgaldus Monach. Floriacensis in vita Abbonis, apud Baron. loc. cit. num. 4.

(*e*) *Cujus sacerdotalis edicti tantus omnem ubique populum terror invasit, ut ab ejus societate universi recederent, nec præter duos servulos ad necessarii victus obsequium illi remanerent*. Petrus Damiani Epist. ad Desiderium, apud Baronium ad annum Christi 998. num. 3.

dice, che il Damiani, o fu ingannato da quelli, che questa storia li raccontarono, o che il suo detto debba così temperarsi, che non si discostassero dal Re i pubblici Ministri, senza i quali neppure per brieve tempo posson sussistere i Regni. Ma che risponderebbe egli a chi dicesse, che i pubblici Ministri seguitassero allora ad amministrar la Repubblica senza alcuna participazione del Re, riguardandolo come sospeso dalla sua autorità fino a tanto, che egli si ravvedesse, e meritasse di esser dalla censura assoluto, e di ripigliar l'autorità regia? e che questo tempo fosse considerato come un interregno, nel quale sebben manca il Re, non manca contuttociò la pubblica amministrazione della Repubblica? Ma rispondasi ciò, che si voglia, che a noi poco importa di questo, purche si confessi, che non fa niente al capo l'argomento di questo Scrittore fondato sul fatto di Roberto.

§. IX.

Degli esempli dell' XI. *secolo*, *e delle testimonianze de' Padri del secolo* IX. X., *e* XI.

S O M M A R I O.

I. *Fatto di San Lione IX. con Andrea Re di Ungaria esposto da Monsignor Bossuet non è contrario, ma favorevole all'uso della potestà indiretta.*

II. *Non è certo, che Andrea fosse da San Lione minacciato della scomunica per la cagione accennata dal Bossuet.*

III. *Minaccia fatta da Vittore II. Romano Pontefice a Ferdinando Re di Castiglia se non deponeva il titolo d'Imperadore, si dimostra non escludere, ma piuttosto provar l'uso della potestà indiretta.*

IV. *Parole di Stefano V. Romano Pontefice nella lettera da esso scritta a Basilio Imperadore malamente addotte dal Bossuet per provare non avere il Pontefice potestà alcuna sopra il temporale de' Principi.*

V. *Risposte di Monsignor Bossuet alla testimonianza di Fulcone Arcivescovo di Rems si dimostrano insussistenti spiegandosi il sentimento di questo Prelato.*

VI. *Autorità di Attone Vescovo di Vercelli nella lettera da questo scritta a Valdone Vescovo addotte dal Bossuet: difficoltà, che s'incontrano nell'indagare il vero sentimento di Attone per ignorarsi il tempo, e l'occa-*

e l' occasione, in cui da lui fu scritta quella lettera: Principi, che tennero il Regno d' Italia nel tempo del Vescovato di Attone.

VII. *Si cerca di qual Chiesa fu Vescovo Valdone, a cui fu indirizzata la lettera di Attone, e si conchiude, che fu Vescovo di Como.*

VIII. *Sotto qual Re d' Italia fu Valdone promosso alla Chiesa di Como; ed a qual Principe mancasse di fede, onde meritasse esser ripreso da Attone.*

IX. *Si mostra probabile, che Valdone si rivoltasse contro Berengario II. Re d' Italia, e che perciò non meritasse di esser ripreso da Attone, il cui sentimento fu riprovato dal fatto degli altri Vescovi d' Italia.*

X. *Si risponde direttamente alla testimonianza di Attone, e si dimostra, che essa non cade sul proposito della presente quistione.*

XI. *Autorità negativa di Burcardo Vescovo Vormaziense allegato dal Bossuet, inconcludente al suo intento.*

XII. *Autorità del Cardinal Pier Damiani citato dal Bossuet, oltre il non fare al caso della presente quistione, contiene grave errore, negando alla Chiesa Romana l' uso dell' armi materiali, e biasimando il Pontefice San Lione IX., che le usò contro i Normanni.*

XIII. *Si difende il Cardinal Baronio ripreso dal Bossuet per aver tacciato d' errore il Damiani nell' aver biasimato San Lione IX. per la riferita cagione, e si giustifica la mossa dell' armi fatta da questo Santo Pontefice contro i riferiti Normanni.*

XIV. *Condotta tenuta da San Lione IX. contro i Normanni si giustifica maggiormente cogli esempli di San Gregorio Magno, e di altri santi Pontefici.*

XV. *Altra autorità del Cardinal Pier Damiani allegata dal Bossuet si dimostra piuttosto favorevole, che contraria alla nostra sentenza.*

XVI. *Conchiusione del quarto libro.*

I. SEguendo Monsignor Bossuet l' ordine del suo argomento negativo, reca dalla Germania, e dalle Spagne esempli di Principi dalla santa Sede minacciati della scomunica, ma non della deposizione. Riferisce in primo luogo da Ermanno l' Attratto, che nell' anno MLII. essendosi portato in Germania San Lione IX. Romano Pontefice per compor la pace tra Arrigo II. Imperadore, e Andrea Re di Ungaria, dopo aver disposto Cesare a seguire i suoi consigli, e dopo averlo fatto ritirar dall' assedio di Berzisburg, trovando Andrea resistente lo minacciò della scomunica, e partissi (a). Quindi conchiude, che non avendo

(a) Hermannus Contractus ad annum Christi 1052.

avendo quel Santo Pontefice minacciata la depofizione, non erano ancora note in que' tempi le formule di deporre i Regi refiftenti a i comandi de' Papi, le quali furono pofte in ufo da Gregorio VII. [a]. Ma quando gli fi accordaffe quefto fatto, potrà forfe trarfene quella confeguenza, che ei ne deduce? Lione IX. minacciò il Re Andrea della fcomunica, non della depofizione; dunque non era nota in que' tempi la poteftà di deporre i Principi; dunque non fi conofceva ancora il rito pofto in ufo da San Gregorio VII. di deporre i Principi difubbidienti alla fanta Sede, e di affolvere i loro fudditi dal giuramento di fedeltà? Ma la colpa di quel Re in non confentire alla pace propofta dal Papa era forfe delitto di ribellione alla Chiefa, di aperto fcifma, di conculcazione delle cofe fagre, di difpregio delle cenfure, e di protezione, e fomentazione dell'erefia, come furono i delitti di Arrigo IV., meritamente perciò depofto da San Gregorio VII. dopo averlo inutilmente e pregato, e ammonito, e minacciato delle cenfure? Chi ha detto mai, che per qualunque difubbidienza, o rififtenza de' Principi alla Sede Apoftolica fia lecito ad effa ufar fubito fubito quefta poteftà indiretta conceduta alla Chiefa, perche l'adoperi folamente negli eftremi cafi, e quando gli altri rimedj rimangono inutili così al ravvedimento de' Principi, come alla falvezza de' Popoli? Ma fe egli avefse voluto far ufo d'un retto difcernimento, averebbe in quefto fatto ftefso, che egli narra, conofciuto l'ufo di quefta indiretta poteftà: imperocche per qual altra cagione San Lione IX. minacciò la fcomunica al Re Andrea, fe non per un affare di ftato, per un intereffe di Regno, che verteva tra quello, ed Arrigo Imperadore? Egli, che tanto efagera non appartenere alla Chiefa l'impacciarfi in quelle cofe, che riguardano il Regno temporale, e che fi decidono da i Principi colla fpada, e colla ragione di Stato, come non vede quì l'ufo fatto da un fantiffimo Pontefice della fua poteftà per obbligare un Principe ad ubbidirgli in un affare di Regno? Or che averebbe detto egli, fe alcun Pontefice de' noftri tempi aveffe voluto obbligare a forza di cenfure il Re Criftianiffimo ad accettare una pace con altro Principe, la quale da effo Pontefice foffe ftata propofta? Non averebbe alzata la voce fino alle ftelle, gridando, che non appartiene alla Chiefa impacciarfi in quefti affari: che ella così impacciandofi fi abufa del fuo potere? Ma pure così fece a fuo detto

(a) *Audisti excommunicationem minitans, non sane depositionem: nondum hæ formulæ invaluerant: non tum ille, quem vidimus, Gregorii VII. ritus, quo minabatur Regibus, nisi obtemperarent, se ab eorum obedientia subditos populos repulsurum.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 28.

detto un Pontefice santissimo. Ma pure questo è l'uso della potestà indiretta, la quale si esercita, come abbiam detto, per mezzo di qualche atto diretto della potestà spirituale, o nel Principe stesso, o ne' sudditi, o scomunicando quello se non desiste da qualche atto temporale, o scomunicando quelli, che in cotal atto gli ubbidiscono, o quando la comun salvezza lo richieda assolvendoli dal giuramento, e dal debito di fedeltà, onde ne venga indirettamente a succeder la deposizione del Principe. Questo per altro si è detto ammettendo il fatto da questo Autore narrato.

II. Il vero però è non esser certo, che questo fatto accadesse come ei da Ermanno lo racconta: imperocchè sappiamo da Viberto Scrittore della vita di San Lione IX., che non stette per Andrea l'accettar la pace dal Pontefice proposta, ma bensì per l'Imperadore, il quale mal persuaso da' suoi Cortigiani, e da' suoi Ministri, che invidiavano alla gloria di quel Santo Pontefice, ricusò eseguire i di lui saggi consigli; onde perdette perciò il Regno di Ungaria, che per lo innanzi era tributario all' Imperio (*a*). E ogni ragion vuole, che si presti maggior fede a questo Scrittore delle gesta particolari di questo Pontefice, che ad Ermanno puro raccoglitore delle memorie appartenenti alla storia universale; tanto più, che Ildeberto Vescovo nella vita di Sant'Ugone Abbate di Clugnì attesta, che questo Sant' uomo, della cui opera S. Lione si valse per conciliar la pace tra que' due Principi, ottenne dal Re d' Ungaria tutto quello, che a nome del Pontefice domandò (*b*). Quindi se la pace non fu conchiusa, la colpa debbe ascriversi non al Re d' Ungaria, ma alla fazione de' Cortigiani, che distolsero l' Imperadore dall' abbracciarla per invidia del santo Pontefice. E questo si è voluto osservare per far conoscer la poca diligenza di questo Scrittore nell' esaminare i fatti, che avanza, la quale certamente lo dimostra lontano dall' accuratezza del vero Monsignor Bossuet.

III. Dopo questo fatto malamente narrato, seguita il nostro Autore a raccontar dal Cardinal Baronio, che nell' anno MLV. da Vittore II.

(*a*) *Quapropter sancta commotus pietate, coactus est tertiò antiquam patriam repetere, & pro eorum miseratione, qui contra Imperium moverunt bellum, persuasoriis precibus imperiales aures expetere. Sed quia factione quorundam Curialium, qui felicibus sancti viri invidebant actibus, sunt Augusti aures obturatae precibus Domini apostolici: ideo Romana Respublica subjectionem Regni Hungariae perdidit, & adhuc dolet finitima patriae praediis, & incendiis devastari.* Vvibertus in vita S. Leonis IX. lib. 2. cap. 8.

(*b*) *Idem postea jussu Romani Pontificis in Hungariam profectus, de reformatione pacis curam gerit, suscepta prudenter insistit, & explet negotium, ad laudem Dei & gloriam, quae sibi commissa fuerant, executus.* Hildebertus Episcopus Cenomanensis in vita Sancti Hugonis Cluniacensis cap. 2.

tore II. Romano Pontefice, e dal Concilio di Turs a petizione di Arrigo II. Imperadore fu minacciata a Ferdinando Re di Castiglia la scomunica, e l'interdetto a tutto il suo Regno, se non desisteva dall'arrogarsi il nome, e il titolo d'Imperadore (*a*), e da quì ancora prende argomento di asserire, che nè da Vittore, nè dal Concilio di Turs era conosciuta la potestà indiretta, dappoiche non minaccioron quel Re della deposizione. Ma poiche della vanità di questo raziocinio se n'è discorso di sopra, basterà solamente osservare, che la scomunica non fu minacciata dal Pontefice al Re Ferdinando il magno, se non a riguardo d'un titolo di temporal dignità, che si pretendea usurpato da quel gran Principe; e che perciò in questo fatto si scorge chiaramente l'uso della potestà indiretta praticata in que' tempi, come antecedentemente abbiamo osservato. Ma quello, che è più da considerarsi in questo stesso fatto, si è, che il Re Ferdinando Principe grande, e vittorioso, all'intimazione fattali da i Legati del Pontefice non si risentì contro di esso, non si querelò, che egli s'impacciasse in cosa al suo potere non pertinente, e che si abusasse della sua potestà per disporre de' titoli temporali; ma ubbedendo a i comandi del Pontefice si astenne in avvenire dal nome, e dal titolo d'Imperadore, come da Giovanni Mariana, e da altri Storici di Spagna narra il Baronio (*b*).

IV. Dagli esempli passando alle testimonianze de' Padri, porta dal nono secolo la lettera scritta nell'DCCCLXXXV. da Stefano V. Romano Pontefice a Basilio Imperadore, nella quale rispondendo alle contumelie, ed alle maledicenze, che quel Principe avea vomitate contro Adriano III., e Marino suoi predecessori, distingue gli ufficj delle due potestà del Sacerdozio, e del Regno; e dicendo, appartenere al Sacerdozio la cura delle cose spirituali, e al Principato la cura delle temporali, conchiude tanto esser più sublime la potestà di quello della potestà di questo, quanto le celesti cose delle terrene maggiori sono (*c*). Da questo passo l'Autor della difesa conchiude insegnarsi da Stefano V., la potestà Pontificia esser più eccellente della potestà Regia, perche

(*a*) Baronius ad ann. Christi 1055. n. 23.

(*b*) Baronius loc. cit.

(*c*) *Licèt ipsius Christi Imperatoris similitudinem geras in terris, rerum tamen mundanarum, & civilium tantum curam gerere debes: quod etiam precamur, ut ad multos annos præstare valeas. Quo igitur pacto a Deo largitus es nobis terrenis rebus praesse, ita etiam nos per Principem Petrum spiritualibus rebus præfecit. Accipe, quæso te, benigna fronte, quæ sequuntur. Datum est tibi curare, ut tyrannorum impietatem, & feritatem gladio concidas, ut justitiam ministres subditis tuis, ut leges condas, ut terra, marique militares copias disponas. Hæc est præcipua cura potentiæ, & principatus tui. Gregis cura verò nobis commissa est tanto præstantior, quantum distant a cælo ea, quæ in terris sunt.* Stephanus V. ad Basilium Imperatorem.

quella soprantende a cose più eminenti, non perche per ragione della subordinazione, che fingesi aver la Regia alla Pontificia, possa quella da questa, o tenersi a segno, o muoversi dal suo stato (a). Ma poiche della cattiva conseguenza, che egli tragge da questa, e da altre somiglianti autorità de' Padri dove distinguono gli ufficj, e le pertinenze di queste due potestà abbiamo favellato altrove, per non ripetere l'istesse cose ci riportiamo a ciò, che in questo proposito abbiamo scritto di sopra (b), contentandoci di osservar solamente, che il Pontefice Stefano nella citata lettera tanto è lungi dall' escludere la sottordinazione della potestà regia alla sacerdotale, che piuttosto asserendo questa molto più eminente di quella, apertamente la insinua, e particolarmente là, dove sgridando l' Imperadore, che si volesse arrogar l' autorità di giudicar de' Romani Pontefici, dice: *In qual modo tu giudichi coloro, i quali soggetti sono al solo giudizio di Dio, e che soli riceverono la potestà di sciorre, e di legare* [c]?

V. Ma poiche dal medesimo secolo IX. l' insigne Cardinal du Peron in prova della nostra sentenza reca la gravissima autorità di Fulcone Arcivescovo di Rems, il quale nell' anno DCCCXCVIII. scrivendo a Carlo semplice Re di Francia, e riprendendolo della confederazione, che egli avea disegnato stabilir co' Normanni gente idolatra, da cui era infestato il suo Regno, per rimuoverlo da questo pensiero tra le altre cose lo minaccia, che se egli porrà ad effetto questo consiglio, egli non gli serberà fedeltà; anzi proccurerà sottrarre dalla sua fede tutti quelli, che ei potrà, e che insieme cogli altri Vescovi separerà dalla comunione della Chiesa e lui, e i suoi aderenti (d). Volendosi perciò schermire da questa testimonianza l' Autore della difesa dice, che non dee farsi conto di queste minacce di Fulcone fatte ad un Re giovanetto, che egli da fanciullo avea liberato da' suoi nemici, lo avea lungo tempo nudrito, e colle forze della sua Chiesa restituito al Regno, e coronato Re: che queste minacce non erano fatte da Fulcone come Vescovo,

[a] *Sic docet eminere regia potestate Pontificiam, quòd hæc majoribus rebus præsit, non profectò, quod illam ex temporalium ad spiritualia subordinatione, quam fingunt, in ordinem cogere, ac loco movere possit*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 24.

(b) Vide lib. III. §. VI.

(c) Πῶς κρίνεις τοὺς τῷ τοῦ Θεοῦ ψήφῳ μόνῳ ὑποκειμένους, καὶ λαβόντας μόνους ἐξουσίαν δεσμεῖν, καὶ λύειν; Epist. Stephani V. ad Basil. Imperat. in Append. Conc. Const. IV. apud Labbè tom. X. Concil. edit. Venet. col. 897.

(d) *Sciatis enim, si hoc feceritis, & talibus consiliis acquieveritis, numquam me fidelem habebitis, sed & quos utcumque potuero a vestra fidelitate revocabo, & cum omnibus Coepiscopis meis, vos, & omnes vestros excommunicans, æterno anathemate condemnabo*. Epist. Fulcon. Rhem. ad Carolum Simplicem, ex Flodoardo Hist. Rhem. lib. 4. cap. 5.

vo, ma come primo tra i Grandi del Regno, e come quello, che avea molta autorità nelle cose temporali: e che come Vescovo minacciò solamente quel Principe della scomunica, distinguendo l'ufficio di Prelato di Chiesa da quello di Grande del Regno. Finalmente dice, che se queste minacce intentate in que' tempi contro un Re debole voglion trarsi in argomento, o in diritto di legittimi esempli, converrà permetter non solo a i Romani Pontefici, e a i Vescovi, ma ancora a i Magnati temporali tutto ciò, che si vuole contra la regal maestà (a). Ma così discorrendo fa vista di non penetrare il sentimento di Fulcone, e la forza della sua autorità. Minaccia egli quel Principe di sottrarne se stesso, e gli altri dalla di lui fede non per alcuna causa temporale, ma per puro affare di Religione, credendo egli, che il confederarsi, o collegarsi co i Normanni Gentili fosse l'istesso, che il rinunciare al Cristianesimo. *Non v' ha alcuna differenza*, dic'ei, *se alcuno si confedera co' Pagani, o se rinegato Dio adora gl' Idoli*... Poco dopo: *meglio certamente per voi era il non nascere, che il voler regnare col patrocinio del diavolo, e giovare a coloro, che in tutte le cose dovete impugnare* (b). Per questa cagione adunque, che Fulcone stimava causa di Religione, egli giudicò di esser disciolto dal debito di fedeltà verso il suo Principe: per questa cagione altamente protestò, che egli gli averebbe mancato di fedeltà, e dal suo canto averebbe, giusta suo potere, disimpegnati gli altri quanti avesse potuto dalla fedeltà inverso lui. Poco importa, che egli facesse questa protesta, o come Vescovo, o come Grande del Regno, purche costi, che egli costantemente credesse, che per una causa, che egli stimava causa di Religione, e di danno del Cristianesimo, era disciolto dal debito di fedeltà verso il Principe, e che come Vescovo insegnasse altrui questa dottrina, e come Grande del Regno l'eseguisse, distaccando dall' ubbidienza del Principe que' sudditi, che egli già dichiarava assoluti dal debito di esser fedeli. A questo sentimento chiaro, e netto di Fulcone dovea mirare il Bossuet, e non cercar d' oscurarne l' intelligenza col ricorrere alla debolezza, e giovinezza di quel Re, ed all' autorità di Fulcone; quasi che fossero meno obbligati i sudditi ad osservar la fede verso un Re debole, che verso un Re possente; o quasi che la maggior autorità ne' Vassalli gli renda meno sog-

getti

(a) Bossuet. tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 25.

(b) *Quis enim, qui vobis sicut oportet fidelis est, non expavescat, vos inimicorum Dei amicitiam velle, & in cladem, ac ruinam nominis Christiani pagana arma, & fœdera detestanda suscipere? Nihil enim distat utrum quis se paganis societ, an abnegato Deo idola adoret &c. ... Melius enim fuerat vos non nasci, quam diaboli patrocinio velle regnare, & illos juvare, quos debetis per omnia impugnare*. ibid.

getti al debito di ubbidienza verso i loro Sovrani. In quanto a quello, che ei dice dell' essere stato il Re Carlo il semplice salvato da fanciullo, e conservato al Regno da Fulcone, come che ciò non faccia a proposito di quel, che si tratta, non rimanendo per questa azione Fulcone meno obbligato ad osservar fede a quel Principe, che egli avea custodito al Trono; contuttociò è certo, che non fu il solo questo Prelato, che si adoperasse nel conservar quel Principe, e nel restituirlo al Trono: anzi dopo la morte del Re Carlomanno suo fratello accaduta nell' DCCCLXXXIV. essendo Carlo il semplice per la sua fanciullezza incapace di governare il Regno di Francia infestato da i Normanni, fu raccomandato alla fede di Ugone magno Abbate, acciocche da lui educato fosse (*a*), e nell' anno poi DCCCXCII. non dal solo Fulcone, ma ancora da Eriberto, e Pipino Conti fu sollevato al Regno di Francia, come Reginone racconta (*b*).

VI. Dal secolo IX. scorre il nostro Autore al X., e riferisce da questo la testimonianza di Attone Vescovo di Vercelli, la quale a vero dire è l' unica, che in tutta la sua Opera possa sembrar di favorir la sua sentenza. Scrivendo adunque questo Prelato di chiaro nome per altre sue Opere pubblicate dal P. D. Luca d' Achery (*c*), ad un tal Vescovo per nome Waldone, il quale essendo in discordia con certo suo Sovrano, si era separato da lui ricusando prestargli la fede giurata, tutto si affatica in dimostrar colle autorità della Scrittura, coll' esempio di Samuele, e di David, e colle testimonianze de' Padri Cristiani, esser dovuta da' sudditi la fedeltà anche a i Re perversi. Porta il Bossuet alcuni passi di questa lettera, dove Attone insegna, *essere in potestà del Popolo il creare Re, quale ei vuole, ma creato che egli lo abbia, non essere in suo potere il deporlo; e che debbe conservarsi inviolabile la fedeltà promessa a' Regi* (*d*); e da questo passo conchiude, che in que' tempi non si pensava ancora, che i giuramenti di fedeltà si potessero sciorre dal Pontefice (*e*). Ma per indagare il vero sentimento di Attone

(*a*) Vide Pagium in Crit. Baron. ad annum Christi 884. num. 8.

[*b*] Regino ad annum Christi 892.

[*c*] Vide tom. I. Spicileg. edit. Parisien. 1722. pag. 402.

(*d*) *Nam primum quidem in potestate populi est facere sibi Regem, quem vult, factum autem de Regno repellere jam non est in potestate ejus, & sic voluntas populi postea in necessitatem convertitur .... Secundi quoque ordinis milites ita nos admonere oportet, ut divina jugiter mandata custodiant, suique Regis fidelitatem, quam jurando promiserant, inviolabilem teneant.* Atto Vercellensis Epist. ad Vualdonem Episcopum. apud Dacherium tom. I. Spicileg. edit. cit. pag. 432. col. 2. in fine, & 434. col. 1. in fine.

(*e* *Nondum scilicet juramenta fidelitatis solvi a Pontifice cogitabant.* Bossuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 26.

ne farebbe necessario sapere in qual tempo ei scrisse quella lettera, a qual Vescovo la indirizzò, e per qual occasione fu da lui scritta, circostanze tutte, che ne conducono all' intelligenza degli scritti degli Autori, e delle quali noi siamo all' oscuro nel presente caso: imperocchè la lettera di Attone non porta data, o nota di tempo, non indica di qual Chiesa fosse Vescovo quel Waldone, a cui fu indirizzata, e non accenna a qual Principe questo Waldone ricusasse osservar la promessa fede. Quello, che sembra potersi dire con qualche certezza sulle conghietture di eruditi Scrittori, si è, che Attone tenne la sede di Vercelli dal DCCCCXLV. fino al DCCCCLX. (a). In questo tempo regnarono in Italia Ugone Conte di Provenza con Lotario suo figliuolo, da i quali essendo Vescovo Attone fu ornata la Chiesa di Vercelli nel DCCCCXLV., come apparisce dalla carta portata dall' Ughelli. Dopoi in questo medesimo anno abbandonato Ugone dagli Italiani, e costretto a ritornare in Provenza, regnò solo in Italia fino al DCCCCL. Lotario suo figliuolo benche fosse Re di solo nome, avendo Berengario Marchese d' Ivrea, e nipote di Berengario Imperadore le redini, e le forze del Regno. Dopo Lotario morto nel DCCCCL. regnò in Italia Berengario con Adalberto suo figliuolo. E benche nel DCCCCLI. sceso in Italia Ottone I. Re di Germania, sollecitato dalle preghiere di Adelaide Vedova di Lotario Re d' Italia ostilmente perseguitata da Berengario, e tenuta prigione, fugato costui s' impadronisse del Regno; contuttociò essendosi Berengario umiliato ad Ottone, ed offeritosi in vassallaggio, ottenne nuovamente dalla beneficenza di questo Principe l' Italia, nella quale tirannicamente regnò fino al DCCCCLX., finche stanchi gl' Italiani di soffrir la tirannide di costui chiamarono nuovamente Ottone, il quale venuto con poderoso esercito in Italia, e sconfitto Berengario s' impadronì di essa, tenendone lungamente l' imperio (b). Questi sono i Principi, che regnarono in Italia in tempo di Attone Vescovo di Vercelli, de' quali è difficile il supporre, qual fosse quello, contro cui cospirasse il Vescovo Waldone, da Attone nella citata lettera ripreso.

VII. Ma non meno difficile è indagare di qual Chiesa d' Italia fosse Vescovo questo Waldone. Due Vescovi di questo nome si trovano in tempo di Attone: l' uno Vescovo di Coira, di cui fa menzione Reginone, morto nel DCCCCXLIX. (c): l' altro nominato da Liutprando, il quale

(a) Ferdinandus Ughellus Ital. Sacr. in Episcop. Vercell. Dacherius in proleg. ad tom. 8. Spicilegii.

(b) Vide Flodoard. in Chronic. continuat. Reginonis. Pagium in Critic. Baron. ad annum 945. 950. 951. 960.

(c) *Anno incarnationis Dominicae 949. Waldo Curiensis Episcopus obiit*. Regino in Chron. ad annum 949.

quale da Berengario fu fatto Vefcovo di Cuma (*a*). Può crederfi, che quefto Waldone fia quello fteffo, che fi trova fegnato nel Sinodo di Augufta convocato da Ottone Re di Germania nell' anno DCCCCLII. fotto Agapito II. col nome di Waltone Vefcovo Cumano (*b*). Ma nè dell'una, nè dell' altra Città potè effer Vefcovo quel Waldone, a cui da Attone fu fcritto. Non di Coira: poiche effendo quefta nella Retia, non apparteneva alla dominazione de i Re d' Italia. Non di Cuma: perche effendo quefta Città littorale della Campagna, o terra di Lavoro, era allora quella Provincia foggetta alla fignoria de' Greci. Credo pertanto, che il Waldone, di cui fi favella, fia quello fteffo, che da Liutprando è detto Vefcovo di Cuma, e dal Sigonio è chiamato Vefcovo di Como Città dell' Infubria (*c*), e che immeritamente il Sigonio fia ftato tacciato di errore dal Pagi, perche per Cuma, che ei crede la Cuma di Campagna, abbia prefo Como Città di Lombardia (*d*): imperocche è cofa certa, che dall' età di Liutprando Re de' Longobardi per molti fecoli appreffo, Como fu detta Cuma, e i Vefcovi di quella Città furon detti Cumani, come da molti diplomi, e dagli atti pubblici, che di quell' età fi ferbano appreffo i Notaj, dimoftra Luigi de' Tatti negli Annali Comenfi (*e*); e come fi raccoglie chiaramente da i privilegj, e dalle carte riportate da Ferdinando Ughello di quefti tempi, di cui favelliamo, cioè, d'un privilegio di Ugone Re d' Italia, e di Lotario fuo figliuolo nell' anno DCCCCXXXVII., il qual privilegio fpedito in Como dicefi dato in Cuma (*f*), e di Lotario folo nell' anno DCCCCL. vigefimo, ed ultimo del fuo Regno; nel qual diploma il riferito Waldone, a cui fu conceduto, dicefi Vefcovo Cumano [*g*]. La qual cofa può ancora confermarfi dalla ifcrizione della Reina Adelaide moglie prima di Lotario Re d' Italia, e poi di Ottone Re di Germania, riferita dal Brovvero negli Annali di Treveri; nella quale ifcrizione indicandofi il tempo della prefura, e della liberazione della fteffa Reina, dicefi, che ella fu prefa in Cuma da Berengario (*b*). Or convenendo tutti gli Storici, quantunque fiavi qualche difcrepanza tra loro intorno al luogo precifo, che quefta

(*a*) *Sed & Cumis tunc non Adhelardum ut juraverat, fed ob Mediolanenfis Ecclefiæ Epifcopi amorem, Vualdonem quendam ordinavit*. Liutprandus lib. 5. cap. 13.

(*b*) Apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 865.

[c] Sigonius de Regno Italiæ lib. 6.

(*d*) *Fallitur enim Sigonius, qui Vualdonem Comenfem Epifcopum facit*. Pagius in Critic. Baron. ad annum Chrift. 960. num. 1.

[*e*] Primus Aloyfius de Tattis Dec. 1. & II. Ann. Comenf.

(*f*) *Actum Cumis civitate feliciter*.

(*g*) Apud Ferdinandum Ughellum Ital. Sacra tom. 5. col. 977. & feqq.

(*b*) XII. KALEND. MAII. CAPTA. EST. ADELEIDIS. IMPERATRIX. CVMIS. A. BERENGARIO. REGE. XIII. KALEND. SEPTEMBRIS. LIBERAVIT. DOMINVS. ADELEIDEM. REGINAM. apud Brovverum lib. 9. Annal. Treviren.

questa Reina fu presa, e carcerata da Berengario in Lombardia, è cosa certa, che la Cuma indicata in questa iscrizione non può essere altra, che la Città di Como.

VIII. Parendo adunque non potersi dubitare, che il Waldone, di cui si parla, fosse Vescovo di Como, rimane ora da vedere a quale de' Regi d'Italia, che n'ebbero l'imperio in tempo, che Attone fu Vescovo di Vercelli, mancasse quello di fede. Narrando Liutprando Scrittor di que' tempi, che a questo Waldone fu da Berengario conceduta la Chiesa di Como dappoiche Manasse Arcivescovo di Arles avea ottenuta dal medesimo Berengario in premio di un tradimento la Chiesa Arcivescoval di Milano (*a*), e raccontando lo stesso Storico, che questo Manasse, [il quale come che fosse affine del Re Ugone, e che lasciata perciò la Chiesa di Arles, e venuto in Italia avesse da quello, che per questo mezzo proccurò stabilir maggiormente la sua potenza, ricevuti i Vescovati di Trento, di Verona, e di Mantova; nulladimeno tornato Berengario in Italia nel DCCCCXLV. accecato dall' ambizione per la promessa fattali da questo della Chiesa di Milano si pose dal suo partito, e abbandonando il Re congiunto, e benefattore sollevò gl' Italiani contro di lui, e lo costrinse a ritornare in Provenza] (*b*), quando era già Arcivescovo di Milano interpose i suoi uffici appresso Berengario acciocche promovesse al Vescovato di Como Waldone, convien dire, che questi non fosse Vescovo quando Ugone regnava in Italia, e che perciò non potesse riprendersi da Attone come se a quel Principe con esempio pernicioso avesse, essendo Vescovo, mancato di fede. Ma neppure può dirsi, che dopo il discacciamento di Ugone avesse Waldone cospirato contro il di lui figliuolo Lotario: imperocche dal diploma spedito dallo stesso Lotario l' anno DCCCCL. per la Chiesa di Como in tempo, che era Vescovo Waldone, si raccoglie, che questi passò buona intelligenza col detto Re. Anzi nel medesimo diploma portato dall' Ughelli, dichiarandosi Lotario di confermar le donazioni, e i privilegj della Chiesa di Como, cui presiedeva Waldone nominato da lui con riverenza [*c*], a petizione di Manasse Arcivescovo suo consanguineo, e di Attone di Vercelli ambi suoi Consiglieri (*d*), si vede chiaramente, che tanto Manasse, quanto Attone passavano buona corri-

(*a*) Liutprandus lib. 5. cap. 13.

(*b*) Liutprandus lib. 5. cap. 12.

(*c*) *Cui, fautore Domino, Vualdo Venerandus Pontifex praesse videtur*. Diploma Lotharii Regis. apud Ughellum in Episcop. Comens. tom. v. pag. 476.

(*d*) *Quoniam Manasses venerabilis Archiepiscopus noster, & consanguineus, atque Atto egregius Præsul, Reverentissimi Consiliarii nostri, pietatis nostræ celsitudinem petierunt &c.* Diplom. cit.

corriſpondenza così con Lotario, come con Waldone; ciò, che non ſarebbe potuto accader, ſe Waldone ſi foſſe ſottratto dalla fedeltà di queſto Principe, di cui Attone era intimo, e Conſigliero.

IX. Ma ſe non m' ingannano le conghietture, parmi poterſi con fondamento aſſerire, che Waldone diſguſtatoſi con Berengario ſi diſtaccaſſe dalla coſtui fedeltà dappoiche egli dopo la morte di Lotario ſi era fatto Re d' Italia: imperocche Liutprando dopo aver narrato, che eſſendoſi Berengario per le ſue violenze renduto inſoffribile agli Italiani, il Pontefice Giovanni XII. ſpedì Legati in Lamagna a Ottone Re di Germania pregandolo a liberar l' Italia dalla tirannia di Berengario, e che Walberto Arciveſcovo di Milano eletto canonicamente dal Clero, che non volle mai riconoſcer Manaſſe invaſor di quella Sede, ſi portò anch' egli in Germania per ſollecitare Ottone a venire in Italia, e diſcacciar da quella i tiranni, che l' opprimevano; ſoggiunge, che l' iſteſſa coſa fece ancora Waldone Veſcovo di Como, ſeguendo Walberto, ed eſclamando, che anch' egli ſoffriva l' iſteſſe ingiurie da Berengario, da Adalberto ſuo figliuolo, e da Willa ſua moglie (*a*). L' iſteſſa coſa narra ancora il Continuator della Cronaca di Reginone (*b*). Dal che ſi raccoglie, che Waldone eſſendo in diſcordia con Berengario, ed avendo da lui ſofferto ingiuria, ſi rivoltò contro di eſſo, e ricorſe ad Ottone. La qual coſa ſembra ancora poterſi raccorre dalla ſteſſa lettera ſcrittali da Attone, nella quale inſegnando, che debbono ſoffrirſi i Principi ancorche ne facciano ingiuria; e quando non ſi poſſano in altra guiſa placare debbaſi piuttoſto colla fuga ſcampar la loro ira, che rivoltarſi contro di loro, non oſcuramente indica, che Waldone avea ricevuta ingiuria dal Re; ciò, che corriſponde a quello, che narra Liutprando. Io non oſo aſſerire, che così foſſe: dico bensì non eſſere improbabile, che foſſe così; tanto più, che non ſi sà, che Waldone aveſſe alcuna briga con Ottone, il quale dopo Berengario regnò in Italia, ed in quel tempo Attone era già paſſato all' altra vita: nè parla egli d' Imperadore quale era Ottone dopo il diſcacciamento di Berengario dal Regno d' Italia, ma di ſemplice Re.

Quando

(*a*) *Sed Vvaldo Cumanus Epiſcopus hunc* (Vvalpertum) *penè eſt ſecutus, non diſparem a Berengario, atque Adalberto, & Vvilla, quàm Vvalpertum contumeliam ſe eſſe perpeſſum clamitans*. Liutprandus lib.6. cap. 6.

(*b*) *Legati ab Apoſtolica Sede veniunt, Joannes Diaconus, & Azo Scriniarius, vocantes Regem* (Ottonem) *ad defendendam Italiam, & Romanam rempublicam contra tyrannidem Berengarii. Vvalsbertus etiam Archiepiſcopus Mediolanenſis, & Vvaldo Cumanus Epiſcopus, & Opertus Marchio Berengarium fugientes, in Saxonia Regem adeunt. Sed & reliqui penè omnes Italiæ Comites, & Epiſcopi litteris eum, aut Legatis, ut ad ſe liberandos veniat, expoſcunt.* Continuator Reginonis ad annum 960.

Quando però fosse andata così la bisogna, scemerebbe molto di credito l'autorità di Attone, mentre si sarebbe impegnato nel partito di un tiranno, qual fu Berengario, contro cui si rivoltarono quasi tutti i Vescovi, e tutti i Principi d'Italia non ostante la fede promessali, la quale non stimarono dovers serbare a chi avea convertito il Regno in tirannia, ed in questo caso la dottrina d'Attone sarebbe stata contraddetta da i fatti, e dagli esempli degli altri Vescovi. Nè si farebbe ingiuria a quest'uomo a crederlo impegnato in una cattiva causa, mentre egli fu uomo di corte, e non isdegnò per tal cagione la corrispondenza con Manasse, il quale averebbe dovuto aborrir per ogni conto come ingiusto invasor di tante Chiese, e particolarmente di quella di Milano, che a forza ritenea contra la volontà di quel Clero, e de' legittimi Pastori, che esso si avea canonicamente eletti.

X. Chechesia per altro di questo fatto, sopra cui io non voglio affermare alcuna cosa come certa, rispondendo direttamente alla testimonianza di Attone dico in primo luogo, che egli raccogliendo con erudizion non vulgare in que' barbari tempi tutto ciò, che può fare alla opportunità della sua causa, e senza distinguer cosa da cosa, porta i passi di que' Padri, i quali asseriscono, che i Re malvagj non riconoscono sopra di se altro, che Dio, e che da lui solo possono esser puniti, non riconoscendo in terra altra autorità da cui possano esser corretti; la qual dottrina, se ben non si spiega, assolutamente, e generalmente presa è falsa, e può indurre in grave errore, esentando i Principi Cristiani dalla potestà spiritual della Chiesa, da cui è dottrina di fede, che possono esser puniti, e corretti colle armi spirituali delle censure, come abbiam dimostrato di sopra (a). Secondariamente dico, che il caso trattato da Attone è fuora de' termini della nostra quistione: imperocche non si disputa se un Vescovo per alcuna ingiuria personale ricevuta da un Principe iniquo possa lecitamente sollevarsi contro di lui, sciorsi dal giuramento, e mancargli della promessa fede, qual era il caso di Waldone, ma si quistiona se per una pubblica ingiuria fatta alla Chiesa, e alla Religione dal Principe, e ridondante in danno comune delle anime, e delle coscienze, possa lecitamente la stessa Chiesa sottrarre i di lui sudditi dal debito di fedeltà, e disciorli dal giuramento, il qual caso non fu pensato da Attone. Nel primo caso è cosa certa, che non può lecitamente alcun suddito, sia Laico, sia Prelato di Chiesa, vendicar contro il suo Principe la propria ingiuria sollevandosi contro di lui, e dee piuttosto fuggir dall'ira del suo So-

(a) Lib. 1. §. 4. num. 13.

vrano, quando venga ingiuſtamente perſeguitato, che ribellarſi contro di eſso, e violar la ſede giuratali non per proprio vantaggio, ma per comune utilità della Repubblica; anzi neppur lice ad alcun uomo privato perſeguitar colle armi il manifeſto tiranno, come abbiamo altrove dichiarato. Quindi tutte le autorità, e le teſtimonianze, che adduce Attone per dimoſtrare, che per qualunque torto, che ſi faccia da un Principe malvagio al ſuddito non può queſti violar la fede giuratali, debbono intenderſi del caſo di cui favella, cioè, dell'offeſa temporale, e perſonale, non della pubblica offeſa recata alla Chieſa, e alla Religione. E in quel caſo dice, eſser coſa più congrua, che alcuno de' Grandi col fuggire ſcampi il furore del Re, che il Re laſci di perſeguitare un ſuddito, che gli ſi ribella (*a*). Vanamente per tanto da queſta teſtimonianza di Attone conchiude, che non era allora conoſciuta la poteſtà della Chieſa di aſsolvere i ſudditi dal giuramento di fedeltà: poiche ancor noi confeſſiamo, non eſsere ſtata mai conoſciuta, nè conoſcerſi pur ora nella Chieſa alcuna poteſtà di ſciogliere un ſuddito dalla fede verſo il ſuo Sovrano a riguardo di alcuna ingiuria perſonale, e temporale, che da quello riceva. Onde è, che del tutto fuor di propoſito allega il noſtro Autore la teſtimonianza di Attone.

XI. Dal medeſimo decimo ſecolo reca poi la teſtimonianza negativa di Burcardo Veſcovo di Vormes dotto Compilator de' Canoni, il quale nel libro 15. del ſuo decreto raccogliendo molte coſe da Sant' Iſidoro di Siviglia intorno alla ſuprema poteſtà de' Principi da Dio coſtituita, ed a lui ſolamente ſoggetta, niente ivi, nè altrove dice della poteſtà di deporre i Regi, o di ſciorre i ſudditi dal giuramento di fedeltà; e da ciò inferiſce, che non erano noti allora neppur di nome avanti Gregorio VII. queſti titoli, e queſti decreti, che ſi videro poi ne' ſeguenti Canoniſti. Ma ſe queſto argomento può avere alcuna forza, colla medeſima ragione ſi potrà conchiudere, che non foſse nota neppur per nome in tempo di Burcardo la poteſtà della Chieſa di ſcomunicare i Principi malvagj, poiche di queſta poteſtà Burcardo nel ſuo decreto non parla; ma pure il Boſsuet ci ha teſsuto un lungo catalogo di Principi, che prima di queſto Compilator di Canoni ſono ſtati dalla Chieſa ſcomunicati: e colla medeſima ragione ſi potrebbe dire, che foſse ignota in quel ſecolo nella Chieſa l' autorità di ſciorre da i voti, e da' giuramenti in generale, e di uſare in altre coſe, delle quali Burcar-

[a] *Congruentius itaque fieri poteſt, ut aliquis Procerum furorem Regis ſui fugiendo declinet, quàm Rex infra ſui Regni fines rebellantem adverſùm ſe perſequi amittat.* Atto Vercell. Epiſt. cit. ad Vvaldonem.

Burcardo non parla, la sua spiritual potestà. Ma è vana, ed inutil fatica l'aggirarsi intorno a questa sorta di argomenti.

XII. Discende in fine al secolo XI. portando l'autorità del Cardinal Pier Damiani uomo gravissimo, e famigliarissimo d'Ildebrando allora Arcidiacono della Chiesa Romana, e di lì a poco Gregorio VII. Romano Pontefice, laddove distinguendo gli ufficj delle due potestà insegna, che appartiene a quella del Regno il valersi dell'armi temporali, e a quella del Sacerdozio l'usar le armi spirituali, e che l'una non dee usurpar le pertinenze dell'altra (a); e quindi biasima San Lione IX. perche alcuna volta s'impiegò negli affari di guerra, asserendo, che non così fecero nè San Gregorio Magno contro i Longobardi, nè S. Ambrogio contro gli Ariani (b). Riferita quest'autorità del Damiani soggiunge il Bossuet, che se questo Scrittore avesse veduto deporsi i Regi, e altri sostituirsi, e per stabilimento di questi decreti avesse veduto concitarsi guerre civili, colla medesima ragione averebbe esclamato: forse leggesi, che Gregorio deponesse i Regi Longobardi, o Ambrogio gli Ariani (c)? Ma per non ripetere quello, che più d'una volta si è detto intorno alla distinzion degli ufficj delle due potestà del Sacerdozio, e del Regno, dalla quale malamente dal Bossuet si deduce la totale indipendenza della temporal potestà dalla spirituale, rispondendo direttamente alla sentenza del Damiani dico, che egli, voglia, o non voglia il Bossuet, gravemente errò in negare alla Chiesa Romana l'uso delle armi materiali, e poco consideratamente riprese Lione IX. Pontefice santissimo perche le usò contro i Normanni. Bisogna pertanto avvertire, che siccome nella Chiesa Romana per diverse ragioni si uniscono, e il Principato spirituale sopra tutta la Chiesa, e il Principato temporale sopra un particolare Stato, o Regno terreno, quello

(a) *Inter Regnum, & Sacerdotium propria cujusque distinguantur officia, ut Rex armis utatur seculi, & Sacerdos accingatur gladio spirituali, qui est verbum Dei. De seculi enim Principe Paulus dicit: non sine causa gladium portat; Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui male agit. Ozias Rex, qui Sacerdotale usurpavit officium, lepra perfunditur: et si sacerdos arma corripit, quod utique Laicorum est, quid meretur?*

(b) *Ad hac si quis objiciat, Leonem bellicis usibus se frequenter implicuisse Pontificem; verumtamen Sanctum esse. Dico, quod sentio ... Numquid hoc legitur, vel legisse, vel litteris docuisse Gregorius, qui tot rapinas, ac violentias a Longobardorum feritate est perpessus? Num Ambrosius bellum Arianis, se, suamque Ecclesiam crudeliter infestantibus intulit? Numquid in arma Sanctorum quispiam traditur insurrexisse Pontificum?* Petrus Damiani Epist. ad Firm. Episcop.

(c) *Qui si deponi Reges, substitui alios, atque ad ea decreta statuenda bella civilia concitari vidisset, eodem profectò jure inclamaturus esset: num Longobardos Reges Gregorius, aut Arianos Ambrosius deposuisse legitur?* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 28.

quello per divina istituzione, questo per umana ragione; così alla Chiesa Romana per diverse ragioni appartengono le armi spirituali, e le temporali: e chi asserisce ripugnare al Romano Pontefice l'uso delle armi materiali, afferma per conseguenza ripugnare a lui il Principato terreno, di cui le armi terrene sono il presidio; ciò, che è errore de' Protestanti, insegnato da Calvino, e da altri Riformatori (a). Ben vero è, che siccome le armi temporali non appartengono alla Chiesa Romana in vigore del Principato Apostolico, nè per istituzione di Cristo, ma per altre umane, e terrene ragioni comuni a tutti i Principati mondani; così la potestà di deporre indirettamente i Regi non appartiene al Romano Pontefice in virtù del Principato terreno, ma in vigore del Principato spirituale: nè si esercita da esso per mezzo di armi temporali, ma di armi spiritualissime, e per un atto diretto della potestà spirituale, da cui indirettamente ne succede la deposizione, come abbiamo altrove spiegato mostrando, che o lo sciogliere le coscienze de' sudditi dal giuramento di fedeltà, o l' obbligarli colla scomunica a separarsi dall' ubbidienza de' Principi malvagj sono atti spirituali, e discendenti dalla potestà delle chiavi, da' quali succedendone la deposizione, dicesi perciò, questa indirettamente appartenere alla potestà della Chiesa. Le armi adunque temporali della Chiesa Romana nulla avendo che fare colla sua potestà indiretta di deporre i Regi, nulla ha che fare colla presente quistione l'autorità del Damiani, il quale tuttoche giustamente negasse alla Chiesa Romana le armi materiali come ingiustamente, ed erroneamente gliele negò, averebbe ella nulladimeno dal suo potere spirituale tutto quello, che basta per deporre lecitamente i Principi malvagj dal trono.

XIII. Ma per giustificare il Cardinal Baronio acerbamente motteggiato dal Bossuet perche taccia di errore il sentimento sopra allegato di Pier Damiani, fa d' uopo osservare, che sebben l'uso diretto delle armi materiali non può appartenere alla Chiesa se non per umane ragioni, cioè, o per concessione de' Principi, o per consenso de' Popoli, o per prescrizione di tempo; l' uso nulladimeno indiretto di queste medesime armi, che sono direttamente in mano de' Principi fedeli, alla Chiesa appartiene per divina concessione, non perche sieno maneggiate dalle mani de' Sacerdoti, ma perche a loro cenno, e a loro indirizzo sieno sfoderate da' Principi fedeli in vantaggio della Chiesa, e della Religione contro gli Infedeli, e contro gli Eretici, come insegna

(a) Calvinus lib. 4. Instit. cap. 11. §. 8. & 11. vide Bellarm. de Rom. Pontif. lib. 5. cap. 9.

gna San Bernardo ne' libri ſcritti ad Eugenio Romano Pontefice, dicendoſi, che ſe ben ei non dovea sfoderar di propria mano quel coltello materiale, che Pietro per comando di Criſto fu obbligato a riporre nel fodero, era nulladimeno ſuo ancora queſto, come ſuo era il coltello ſpirituale, non già perche da lui maneggiato foſſe come a lui apparteneva sfoderare il coltello ſpirituale, ma perche a ſuo cenno, ed a ſuo indirizzo foſſe uſato dalla mano de' ſoldati ſotto l' imperio de' Principi (a). Or queſto appunto è quello, che fece San Lione IX. contro i Normanni, perfidiſſima allora, e crudeliſſima gente, come ei la deſcrive nella lettera ſcritta al Greco Imperadore Coſtantino Monomaco, riferita dal Cardinal Baronio, e riportata nella raccolta de' Concilj (b); la qual gente con rapine, eſtorſioni, ed incredibili violenze avea occupate le Provincie di Puglia, ed invaſe molte terre della Romana Chieſa. Ricorſe egli alle armi temporali d' Arrigo II. Imperadore; dal quale ottenuti uomini, ed armi ſotto la condotta di alcuni valoroſi Capitani, e venuti a Roma, dopo celebratovi la Paſqua nella primavera del MLIII. ſi portò coll' eſercito contro i Normanni (c), non già con diſegno di guerreggiare contro di loro quando dalla neceſſità non foſſe aſtretto, ma con intenzione di condurli col timor delle umane forze al ravvedimento, giacche non temevano i divini giudizj, come egli ſteſſo ſi dichiarò nella lettera ſcritta a Coſtantino Monomaco (d). Quindi condottoſi coll'armata a' confini di Puglia, dopo avere inutilmente eſortati i Normanni a reſtituir le terre ingiuſtamente da loro occupate alla Chieſa Romana (e), dichiarandoſi quelli di volerle difender colle armi alla mano, fu forza di venire a battaglia, nella quale non volle trovarſi il Pontefice, ma ritiroſſi in un Caſtello vicino aſpettan-

(a) *Quid tu denuò uſurpare gladium tentes, quem ſemel juſſus es reponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negas, non ſatis mihi attendere videtur verbum Domini dicentis ſic: converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo & ipſe, tuo forſitan nutu, etſi non tua manu evaginandus. Alioquin ſi nullo modo ad te pertineret & is, dicentibus Apoſtolis: ecce duo gladii hic, non reſpondiſſet Dominus, ſatis eſt: ſed nimis eſt. Uterque ergo Eccleſiæ, & ſpiritualis ſcilicet gladius, & materialis: ſed is quidem pro Eccleſia, ille verò & ab Eccleſia exerendus eſt. Ille Sacerdotis, is militis manu: ſed ſanè ad nutum Sacerdotis, & juſſum Imperatoris.* S. Bernardus de Conſid. lib. 4.

(b) Epiſt. S. Leonis IX. ad Conſtant. Monomac. apud Baronium ad ann. 1054. n. 3. & tom. XI. Concil. Labbè edit. Venet. col. 1350.

(c) Hermannus Contract. Lambertus Scaphnaburgenſis. Leo Oſtienſis, & alii apud Baronium ad annum 1053. num. 1. & ſeqq.

(d) *Suffultus ergo comitatu, qualem temporis brevitas, & imminens neceſſitas permiſit, glorioſi Ducis, & Magiſtri Argyroi fideliſſimi tui colloquium, & conſilium expetendum cenſui, non ut cujuſque Northmannorum, ſeu aliquorum hominum interitum optarem, aut mortem tractarem, ſed ut ſaltem humano terrore reſipiſcerent, qui divina judicia minimè formidant.* S. Leo IX. Epiſt. cit.

(e) Hermannus apud Baronium loc. cit. num. 5. & 6.

aspettandone l' esito. Ma essendo questo succeduto infelicemente all' esercito del Pontefice con infinita strage degli Alemanni assaltati improvvisamente, e insidiosamente da' nemici, i quali, trucidata anche la famiglia del Papa, mentre venivano vittoriosi ad assalire il Pontefice, che niente sapeva di ciò, che era accaduto, ed aspettava la sua compagnia, accortosi egli allora della perdita de' suoi, con animo intrepido accompagnato da alcuni Cherici, che eran rimasti con lui uscito dal Castello seguitò il suo viaggio verso Benevento, passando senza terrore per mezzo de' nemici, i quali attoniti per questo fatto, e sorpresi dalla santità, e dalla maestà venerabile del Vicario di Gesù Cristo, cangiato repentinamente animo si gettarono ossequiosi a' suoi piedi, chiederono perdono de' loro eccessi, si posero sotto la sua ubbidienza, e con dimostrazioni di riverenza, e di onore lo accompagnarono in Benevento, e gli furono fedeli finche egli visse. Tutto ciò vien narrato da Viberto Arcidiacono Autor coetaneo a San Lione IX., e Scrittore della sua vita (a). E se dee prestarsi fede a questo Scrittor coetaneo, dopo avere il Pontefice fatta dare onorata sepoltura a i soldati uccisi nella battaglia, poiche Dio con sicuri segni diede indizio di avergli accolti nella sua gloria, come quelli, che erano morti per la sua fede, e per la liberazione de' Popoli afflitti, ed oppressi dagli stessi Normanni uccisori, fu sopra di loro eretta una Basilica, dove Dio si degnò operare a loro intercessione più d' un miracolo; il che molto valse a mansuefar l' aspro, e fiero animo de' Normanni, ed a trattare amichevolmente que' Popoli, ed a servir fedelmente al Pontefice (b).

XIV. Credasi per altro come si vuole di questo fatto, il certo è, che a gran torto, e da Pier Damiani, e dall' Autor della difesa vien biasimato

(a) *Itaque pessima Gens Normannorum, peracta cæde familiæ mitissimi Papæ non sine magno detrimento suorum, aggreditur oppidum Civitatulam cognominatum, ubi idem Beatus, ignarus eorum quæ acta erant, tardantem suum expectabat comitatum. Qui cum imminentes hostes cerneret, & quid suis contigisset intelligeret, cum ea, quæ sibi remanserat Clericorum frequentia, captum iter versus Beneventum arripuit, & cunctis hostibus attonitis, quasi Leo confidens, absque terrore per medium illorum transiit. Ergo tam admirandam perpendentes confidentiam, mutatis animis, in ejus sunt conversi obsequium: cujus osculantes vestigia, sibi immeritam deposcebant indulgentiam*. Vvibertus in vita S. Leonis IX. lib. 2. cap. 11. In Collect. Scriptor. rerum Italic. tom. 3. pag. 297.

(b) *Et quoniam pro fide Christi, afflictæque Gentis liberatione devotam mortem voluerunt subire, multiplicibus revelationibus monstravit eos divina gratia in cœlesti Regno perenniter gaudere. Nam & ipsi diversis modis se se ostenderunt Christi fidelibus, dicentes se non esse lugendos exequiis funebribus, immò in superna gloria Sanctis conjunctos Martyribus. Ab eisdem quoque illorum interfectoribus super istos restructa venusto opere Basilica, ac concione Deo servientium ibi aggregata, omnipotentissima Dei virtus multa per eos exercet miraculorum insignia*. Vvibertus loc. cit.

biasimato San Lione IX. per aver concitato le armi de' Principi contro i Normanni: mentre questo santo Pontefice non altro fece se non valersi di quel coltello materiale, che Dio ha dato in mano de' Principi per gastigo de' malvagj, acciocche da loro sia sfoderato al cenno de' Sacerdoti, come insegna San Bernardo, e come l' istesso Pontefice dichiarò avere esso fatto nel ricorrere alle forze, e alle armi dell' Imperio contro i Normanni, servendosi di quel coltello materiale dato da Dio alla Chiesa, ma in mano de' Principi, per vendetta delle opere cattive (a). Ma dice Pier Damiani, e con esso il nostro Autore: non così fece San Gregorio magno contro i Longobardi, nè leggesi, che contro di essi insorgesse alcun santo Pontefice colle armi. Non si legge questo di San Gregorio? Anzi non si legge, che alcun altro Pontefice eccitasse tanto le armi de' Cattolici Principi contro i Longobardi, quanto fece San Gregorio magno. Basta dare un occhiata al registro delle sue lettere per conoscer quante volte, e con quanto calore ei sollecitasse le armi dell' Imperio contra quella barbara, e fiera gente. E chi non vuol prendersi la briga di rivoltare i registri di San Gregorio, potrà osservarne infiniti passi raccolti dal Cardinal Baronio (b); dove anche dimostra questo gran Padre della Storia Ecclesiastica, che il santo Pontefice non meno intento alla guerra offensiva, che difensiva contro i Longobardi, obbligava i Vescovi a vegliare alla cura, e alla difesa della Città, nè concedeva a' Cherici stessi esenzione dall' apparecchiar le cose necessarie a difendersi contro tali nemici. Quindi a gran ragione si maravigliò il Baronio come cadesse in mente al Damiani di far menzione di San Gregorio dove biasima San Lione IX. perche ricorresse all' uso delle armi contro i Normanni. Ma più ancora è da maravigliarsi come questo per altro santo Monaco, e poi Cardinale, e dopo lui il Bossuet siensi lasciati uscir dalla penna, non leggersi, che alcun santo Pontefice pria di Lione IX. insorgesse colle armi contra alcuno (c). E non chiamarono dalla Francia le armi, e gli eserciti contro i Longobardi, e i due Gregorj, e i due Stefani, ed altri Pontefici santi? Non sollecitarono, e con lettere, e con Legati, e fino col portarsi alla loro

(a) *Undè non tantum exteriora bona pro liberatione ovium Christi cupiens impendere, sed superimpendi ipse peroptans, visum est mihi ad testimonium nequitiæ eorum, vel, si sic expediret, ad repressionem contumaciæ, humanam defensionem undecumque attrahendam fore, audiens ab Apostolo, Principes non sine causa gladium portare, sed Ministros Dei esse, vindices in iram omni operanti malum &c.* Epist. S. Leonis Papæ IX. ad Constant. Monomach.

(b) Baronius ad ann. Christi 1053. n. 15.

(c) *Numquid in arma Sanctorum quispiam traditur insurrexisse Pontificum?* Petrus Damiani epist. ad Firman. Episcop.

loro presenza i Principi Franchi, acciocche colla forza discacciassero dall' Italia que' barbari Regi, e liberassero la Chiesa Romana dalle loro rapine? Forse San Lione cinto d' elmo, e d' usbergo, colla spada alla mano si condusse alla testa delle milizie per combatter contro i Normanni? Non già: ma per sottrarre dalle violenze, dalle crudeltà, e dalle rapine di quella gente feroce, e le Provincie di Puglia, e le terre della Chiesa ricorse alle armi dell' Imperio. E se andò coll' esercito contro i Normanni, vi andò in figura di Sacerdote per obbligar coloro colla forza della parola, che è l' arme de' Sacerdoti, cioè colle esortazioni, e colle preghiere, a restituire il mal tolto, a desister dalle crudeltà, e dalle violenze, prima di permettere a' Capitani, che sfoderassero la spada materiale. Niente più dunque fece di quello, che fatto aveano in sostanza i santi suoi Predecessori contro altra barbara gente. Onde non sò, che altro avesse potuto dire il Bossuet, se non che in San Gregorio magno, in San Zaccaria, e in altri santi Pontefici prima di questo Lione mancò lo spirito dell' Evangelio. Ma così dicono ancora i Protestanti, i cui Pastori nulladimeno, anzi i cui Riformatori non hanno creduto mancare allo spirito dell' Evangelio con persuadere i Popoli a prender l' armi non già contro i barbari invasori, ma contro i loro legittimi Signori per salvar la pretesa libertà di coscienza, siccome in più luoghi di quest' Opera abbiam dimostrato.

XV. Non pago l' Autore della difesa di questa autorità di Pier Damiani, la quale volendosi anche ammettere è fuora de' termini della presente controversia, ne adduce un altra del medesimo Scrittore nel Dialogo, che ei scrisse contro Cadolao di Parma Antipapa: sopra la quale autorità non ho niente che dire, se non che non fa nulla a proposito di quel, che si tratta. Parla il Damiani della concordia, che debbono avere infra loro le due potestà del Sacerdozio, e dell' Imperio, dello scambievole ajuto, che debbansi l' una all' altra prestare, e della carità con cui si debbono riguardare come procedenti entrambe da Dio (a). Tutto questo va bene, ma non conchiude punto, che l'una

(a) *Amodò igitur, dilectissimi, illinc regalis Aulæ Consiliarii, hinc Sedis Apostolicæ Comministri, utraque pars in hoc studio conspiremus, laborantes ut summum Sacerdotium, & Romanum simul confœderetur Imperium, quatenus humanum genus, quod per hos duos apices in utraque substantia regitur, nullis, quod absit, partibus, quod per Cadulaum nuper factum est, rescindatur. Sicque mundi vertices in perpetuæ charitatis unione occurrant, ut inferiora membra per eorum discordiam non resiliant: & quatenus ab uno mediatore Dei & hominum hæc duo, Regnum scilicet, & Sacerdotium, divino sunt conflata mysterio; ita sublimes istæ duæ personæ tanta simul unitate jungantur, ut quodam mutuæ charitatis glutino, & Rex in Romano Pontifice, & Romanus Pontifex inve-*

l' una poteſtà non abbia dipendenza alcuna dall' altra, ancorche in loro genere ſieno ambe prime, e ſublimi: mentre, come altrove ſi è detto, nell' ordine delle coſe, le inferiori ancorche ſupreme in loro grado rimangono ſottordinate alle ſuperiori. Anzi l' iſteſſo Pier Damiani nella ſublimità, che pone tra queſte due poteſtà ciaſcheduna in loro genere, e tra l' egualità degli ufficj ſcambievoli, che l' una dee prender dall' altra, ponendo quella riſerva, *ſalvo al Papa il ſuo privilegio*, indica non oſcuramente, avere il Papa qualche coſa di maggior prerogativa ſopra la poteſtà del Regno, per la quale gli ſia queſta ſeconda poteſtà ſottopoſta: altramente ſe aveſſe creduto, che ciaſcheduna foſſe nel ſuo genere indipendente, inutilmente nello ſpiegar la loro ſublimità averebbe fatta queſta riſerva. Conoſce l' Autore della difeſa la forza di queſte parole, e per deluderla dice, che eſſe mirano ſolamente a vietare, che l' Impero non ſtenda la mano ſopra le coſe ſagre, e non conceſſe (a). Ma ſe il Damiani credeva così indipendenti dal Sacerdozio le coſe temporali appartenenti al Regno, come indipendenti dal Regno le coſe ſagre, e ſpirituali appartenenti al Sacerdozio, non dovea far quella riſerva ſolamente pe 'l Papa, ma ancora pe 'l Re, acciocche nè queſto tentaſſe ſopra le coſe privative di quello, nè quello uſurpaſſe gli ufficj, che a queſto ſolo appartengono. Ma comunque ſia di queſte parole, nè l' eſſer queſte due poteſtà procedenti da Dio, nè l' eſſere in loro genere ſublimi eſclude la indiretta dipendenza della temporale dalla ſpirituale nelle coſe appartenenti alla Religione, e all' eterna ſalute, come abbiamo in più luoghi dimoſtrato: e però l' autorità del Damiani non fa al punto di queſta diſputa. Contuttociò pretende con queſta l' Autore della difeſa decidere, che ſino all' undecimo ſecolo, e poco prima del Pontificato di Gregorio VII. fu coſtante tradizione, che la Chieſa non avea poteſtà alcuna ſopra il temporale de' Principi, nè diretta, nè indiretta, nè aſſolutamente, nè per incidente [come inſegnarono gli antichi Dottori di Sorbona].

XVI. Ma da tutto quello, che ſi è oſſervato in queſto quarto libro, ſi potrà conoſcer quanto vanamente pretenda l' aſſerito Boſſuet, che ſieno contrarie alla noſtra ſentenza, e le Scritture, e la tradizione di undici ſecoli, dalla quale ſcorrendo di ſecolo in ſecolo ſino all' unde-

inveniatur in Rege, SALVO SCILICET SUO PRIVILEGIO PAPÆ, QUOD NEMO PRÆTER EUM USURPARE PERMITTITUR. *Cæterum & ipſe delinquentes, cum cauſa dictaverit, forenſi lege coerceat, & Rex cum ſuis Epiſcopis ſuper animarum ſtatu prolata ſacrorum Canonum auctoritate decernat. Ille tanquam parens, paterno ſemper jure præemineat; iſte veluti unicus filius, in amoris illius amplexibus requieſcat.* Petrus Damiani diſceptatione Synodali.

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 30.

cimo *inclusivamente*, niente meno si deduce di quello, che egli magnificamente promette voler dimostrare: mentre i molti esempli, che egli allega ne' tempi precedenti il Pontificato di Gregorio VII., non sono, che pure omissioni di quel potere, che noi ascriviamo alla Chiesa, accadute, o perche mancavano quelle circostanze, che rendono utile, e prudente l' uso di questa potestà, o perche mancava la cagione, per cui si rende lecito alla Chiesa l'uso di esa. Dove per lo contrario noi dalla divina Scrittura, dall' antica disciplina, e dalle testimonianze de' Padri abbiamo provato dedursi questa potestà, e co' fatti positivi abbiam dimostrato, lungo tempo prima di Gregorio VII. essere stata conosciuta, ed eseguita dalla Chiesa.

Fine del Libro Quarto.

LIBRO

LIBRO QUINTO.

In cui si tratta del trasferimento del Romano Imperio ne i Franchi, e da questi negli Alemanni per rapporto alla presente quistione: si discutono le testimonianze degli Scrittori Cattolici, e si esaminano altri documenti attinenti alla potestà indiretta dal secolo XII. *fino al secolo* XIII.

SSENDOSI proposto l'Autore della difesa d'impugnar tuttociò, che può sembrar favorevole alla potestà indiretta del Papa, ha voluto trattar pur anche del trasferimento dell' Imperio Occidentale ne' Principi Franchi, comunemente attribuito all' autorità della Sedia Apostolica. E come che secondo l' ordine, che ei si è prefisso, avrebbe dovuto trattar questa materia ne' secoli precedenti all' XI.; avendo egli nulladimeno stimato doverne parlare a parte, e dopo sposta a suo avviso la tradizione fino all' XI. secolo, è convenuto ancora a me discorrerne specialmente in

questo libro dopo aver risposto a questa sua pretesa tradizione fino al Pontificato di Gregorio VII. Nè già ho creduta necessaria questa trattazione alla difesa della potestà indiretta: mentre quando ancora fosse riuscito a Monsignor Bossuet di poter dimostrare, che in questo trasferimento dell' Imperio non pure non avesse avuta, ma nè tampoco avesse potuta avere alcuna parte la Sedia Apostolica in vigore del suo principato spirituale, non per questo soffrirebbe alcun pregiudizio la nostra sentenza: essendo cose assai differenti la potestà di trasferire i Regni, e gli Imperj di gente in gente, ciò che noi non ascriviamo al poter della Chiesa, e quella di deporre indirettamente i Re malvagj, la quale a lei concediamo. Ma abbiamo voluto discorrere di questo, sì perche non prova il Bossuet, che l' Imperio non fosse trasferito ne' Franchi, e poi ne' Germani per autorità de' Romani Pontefici, sì ancora perche questo trasferimento, per qualunque autorità, diritto, o ragione fosse fatto, non averebbe potuto lecitamente farsi senza l' intervenimento della potestà spirituale del Papa, e senza l' uso del suo potere indiretto. Da questa controversia passeremo ad esaminare gli altri atti, che quest' Autore di mano in mano dal Pontificato di San Gregorio VII. fino al secolo decimo terzo riferisce.

§. I.

Per quali ragioni, e con quai mezzi l' Imperio Romano Occidentale passasse nella stirpe di Carlo magno.

SOMMARIO.

I. *Ragioni, per le quali l' Imperio Occidentale fu trasferito ne' Principi Franchi, come spiegate da Monsignor Bossuet.*

II. *Sentimento di Ugone Grozio su questo punto seguito nella sostanza dal Bossuet.*

III. *Si spiegano le vere eagioni, per cui l' Imperio Occidentale potè dirittamente trasferirsi dagli Orientali ne' Principi Franchi, rendute solo*

solo legittime per la potestà indiretta del Romano Pontefice sopra il Regno temporale de' Principi .

'AUTORE della difesa quantunque si dichiari, che i gran vantaggi ritornati alla Chiesa, ed alla Repubblica da questo trasferimento non sieno atti a dimostrare, che fatto fosse con giustizia, e con ragione, accadendo sovente per divina provvidenza, che dalle cose, che hanno pessimi principj, provengano grandissimi beni; concede nulladimeno essere stato giusto, e pio per la ragione, che caduto l'Imperio Romano in Occidente, perduta l' Africa, la Spagna, e le Gallie, e rimanendo occupata, ed infestata da' barbari quella parte d' Italia, che ubbidiva all' Imperadore Orientale, e l' istessa Roma capo dell' Imperio tenuta in continuo travaglio da i Longobardi, i quali con scorrerie, con rapine, e con assedj sovente la premevano: ed aggiungendosi a questo, che circa l' anno DCCXXVI. essendo l' Orientale Imperio occupato nelle guerre, e Lione Isauro, che lo reggeva, odiato, e dispregiato in Occidente per la sua empietà, cadute a poco a poco quelle poche forze, che avea in Italia l' Imperador Greco, convenne finalmente a' Romani abbandonati d' ajuto, e di difesa, per non vedersi preda de' barbari, collocarsi sotto il presidio d' un Principe, che li difendesse. Per quello poi, che riguarda il Romano Pontefice, distinguendo il Bossuet ciò, che a lui conviene per divina istituzione come Vescovo, e capo dell' Ordine Vescovale, da quello, che egli potè conseguir dalla riverenza degli uomini per l' autorità di tanto grado, e di tanto nome, dice, che siccome i Vescovi ne' primi tempi della Chiesa aveano molta parte ne' giudizj de' Laici, e per la riverenza conciliata al loro grado, e per l'ajuto da essi somministrato con paterna carità al loro gregge anco ne' negozj secolari furono considerati come membri principali della Repubblica, e messi a parte de' pubblici maneggi; così maggiormente i Romani Pontefici quanto erano collocati in luogo più eminente, e quanto erano degni di maggior venerazione per la maestà del loro grado, tanto più ottennero di questa potestà accessoria negli affari della Repubblica. Onde non solamente nelle cose Ecclesiastiche, che attenevano alla potestà loro nativa, ma ancora nelle civili prendevano cura. Per la qual cosa,

caduto

caduto l'Impero Romano in Occidente, seguendo i Romani Pontefici a riguardar con singolare osservanza gl'Imperadori Orientali, sostennero in Roma quanto poterono la dignità Imperiale, finche oppressi i Romani da'barbari, ed abbandonati d'ajuto, e di difesa dagli Imperadori Orientali, commisero la loro salute all'autorità del Pontefice, e si valsero dell'opera sua per ricorrere prima all'esterno ajuto de' Franchi, ed indi per trasferire in loro la dignità dell'Imperio (*a*).

II. Questa sentenza del Bossuet non è in niente distante da quella del Grozio, benche fondata sopra diversi principj: imperocche anche il Grozio stima, che questo trasferimento dell'Imperio Occidentale ne' Franchi fosse fatto dal Popolo Romano, e che in quello il Pontefice facesse solamente le parti di primo Cittadino date a lui per la riverenza del grado Sacerdotale, in quella guisa, che nella Repubblica Giudaica quando non v'era Re, la prima persona era quella del Sacerdote massimo. Ma ripete da altri principj questo suo parere, sostenendo, che nel Popolo della Città di Roma, come fonte, e origine dell'Imperio, si conservò sempre il diritto di crear l'Imperadore, di maniera che tutte quelle ragioni, che aver potea il Popolo di Costantinopoli in questa elezione, dipendesse dalla volontà del Popolo Romano: e che avendo perciò i Costantinopolitani contro *la mente*, *e il costume* del Popolo Romano assunta all'Impero una femina, qual fu Irene, meritamente rivocò la concessione, o tacita, o espressa lor fatta, e da se stesso per la voce del Romano Pontefice si elesse l'Imperadore (*b*). Ma questo parere del Grozio viene acerbamente dal Gronovio impugnato, il quale se in questa occasione non vomitasse fuor di proposito ogni sorta di maledicenza contro i Romani Pontefici (*c*), meriterebbe di esser sentito. Ma sopra altri fondamenti appoggia l'Autore della difesa la sua opinione, sostenendo, che abbandonati i Romani dagl'Imperadori d'Oriente, e lasciati esposti alla preda de' Longobardi, acquistarono diritto per ragione di natural difesa di ricorrere agli ajuti stranieri, e di eleggersi un Principe, che li difendesse: la quale opinione, a vero dire, viene anche giustificata da un

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 36.

(*b*) *Quare jus omne, quod hi, qui Constantinopoli habitabant, ad eligendum Imperatorem Romanum habere poterant, pendebat a voluntate Populi Romani: & cum illi contra mentem, & morem Populi Romani fœminæ Irenes subiissent imperium ... merito Populus Romanus illam concessionem, sive expressam, sive tacitam, revocavit, & per se Imperatorem elegit, ac per vocem primi civis, idest Episcopi sui (quomodo & in Judaica Republica, Rege non existente, prima erat summi Pontificis persona), pronuntiavit.* Grotius de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 9. §. 11. num. 1. & 2.

(*c*) Gronovius in notis ad Grotium loc. cit.

un altra dottrina del Grozio, laddove insegna, esser diritto della parte di separarsi dal corpo, e dal tutto, quando evidentemente conosce non potersi in altra guisa salvare: mentre in tutte quelle cose, che sono di umana istituzione sembra eccettuata sempre la somma necessità (a). E con questa ragione poterono dirittamente i Romani separarsi dagli altri Orientali, che ubbidivano all' Imperadore, costretti dalla somma necessità di salvarsi. Ma in questa guisa discorrendo non si accorge il Bossuet, che egli viene a conceder ne' Popoli diritto di sottrarsi dall' ubbidienza de' loro legittimi Principi per cagione dell' umana salvezza, il qual diritto egli nega alla Chiesa per causa della salute eterna.

III. Noi però diciamo, che ebbero i Romani diritto di distaccarsi dalla fede, e dall' ubbidienza de' Greci Imperadori; e questo non già perche da quelli fossero abbandonati, e lasciati senza la necessaria difesa contro i Longobardi, ma per cagione della loro empietà, e della loro eresia: che nulladimeno non averebber potuto esercitar questo diritto, se non fossero stati dall' autorità del Pontefice Romano disciolti dal debito di fedeltà verso i detti Imperadori: e che finalmente da questo debito furon disciolti. Onde per tal via, e per l' uso della potestà indiretta venne a rendersi pio, e giusto il trasferimento dell' Imperio Occidentale ne' Franchi. E per dimostrare ad una ad una queste tre cose, facendoci dalla prima, consentiamo in quello, che il Bossuet asserisce, cioè, che nel cadimento del Romano Imperio in Italia, e nelle invasioni, e scorrerie de' barbari, i Romani Pontefici colla loro autorità, e colla loro osservanza verso i Greci Imperadori sostennero lungo tempo in Roma la dignità imperiale; ma affermiamo di più, che l' averebbono sostenuta anche in tempo di Lione Isauro, se l' empietà di costui non avesse meritato, che il Pontefice San Gregorio II. distaccasse i Romani dalla sua ubbidienza. Nè già avea quel Principe iniquo minori forze in Italia allorche manifestò la sua empietà, di quelle, che avesse per lo innanzi: nè i Longobardi infestavano allora la Città di Roma, sicche fosse di bisogno a' Romani ricorrere ad esterni ajuti per propria salvezza. E ben fece conoscere Gregorio II. quanto valesse l'au-

(a) *Sic vicissim parti jus non est a corpore recedere, nisi evidenter se aliter servare non possit: nam, ut supra diximus, in omnibus iis, quæ humani sunt instituti, excepta videtur necessitas summa, quæ rem reducit ad merum jus naturæ. Augustinus de Civitate Dei lib.* XVIII. „ In omnibus ferè Gentibus „ quodammodo vox naturæ ista personuit „ ut subjugari victoribus mallent, quàm bel„ lica omnifaria vastatione deleri. „ *Itaque in juramento Grecorum, quo Greci, qui se Persis subjecissent, devovebantur, additum fuit μὴ ἀναγκασθέντες* „ nisi planè coacti. *Herodot. Polym.* Grotius loc. cit.

l'autorità del Romano Pontefice per mantenere in Italia la dignità dell'Imperio allorche fatti certi gl'Italiani della nequizia di Lione Isauro, degli editti da lui pubblicati contro le sagre immagini, e del comandamento da lui imposto a Paolo Esarco di uccidere il Pontefice, ed essendosi perciò uniti insieme, come narrano, e Paolo Diacono, e il Bibliotecario, e i Romani, e i Longobardi a difesa dello stesso Pontefice, e gli eserciti imperiali d'Italia sollevati per eleggere un nuovo Imperadore, furono bastanti ad impedire il loro consiglio, e trattenere il giusto impeto del loro sdegno l'esortazioni di Gregorio, che gli ammonì a perseverar nella fede dell'Imperadore colla speranza del suo ravvedimento (*a*). La ragione adunque, per cui i Romani poterono giustamente scuotere il giogo del greco Imperio sotto Lione Isauro, non fu perche da questo fossero abbandonati senza difesa agli insulti de' barbari; mentre allora nè i Longobardi infestavano la Città di Roma, nè mancavano forze all'Imperadore per difenderla da quella Gente: e se l'autorità del Pontefice bastò per mantener nell'ubbidienza, e nella fede dell'Imperadore, e i Popoli commossi, e gli eserciti sollevati; se bastò l'opera sua per far restituir Ravenna occupata da' Longobardi all'Imperio, come abbiamo osservato di sopra (*b*), così sarebbe bastata in avvenire a sostenere in Roma la dignità imperiale. Fu adunque l'empietà dell'Isauro, che alienati da se gli animi de' Romani lungo tempo tenuti in fede da S. Gregorio II. contro lor voglia, costrinse anche lo stesso Pontefice, perduta la speme del di lui ravvedimento, a sciorli dal debito di essergli fedeli, ed a vietare, che gli fossero pagati i tributi. E certamente non averebbon osato i Romani sottrarsi dall'ubbidienza dell'Isauro, se il Pontefice stesso, che gli avea tenuti lungo tempo in fede rammentando loro il debito, che aveano di esser fedeli all'Imperadore, non gli avesse in fine disciolti da questo debito quando vide disperata la colui conversione. Che in fatti poi Gregorio II. nel fine del suo Pontificato sottraesse i Romani, e l'Italia dall'ubbidienza dell'Imperador Lione, l'abbiamo noi dimostrato colla concorde testimonianza di innumerabili, e Greci, e Latini Scrittori, da noi similmente vendicati dalle eccezzioni del Bossuet (*c*). Ed ecco per qual via l'Imperio Occidentale perduto da' Greci passò ne' Principi Franchi: la qual cosa meglio si anderà dichiarando ne i seguenti Paragrafi.

§. II.

(*a*) Paulus Diaconus de gestis Longobard. lib. 6. cap. 49. Anastasius in vita S. Greg. II.

(*b*) Lib. 2. §. 16. num. 9.

(*c*) Supra lib. 2. §. 16.

§. II.

Della dignità del Patriciato conferita prima da Gregorio III. a Carlo Martello padre di Pipino, indi da Stefano II. a Pipino medesimo, ed a' suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno.

S O M M A R I O.

I. *Cure di Gregorio III. Romano Pontefice nel difender così la Religione dall' eresia degli Iconoclasti, come la Repubblica dalle armi, e dall' oppressione de' Greci, e de' Longobardi.*

II. *Ricorso fatto da Gregorio III. a Carlo Martello Maggiordomo di Francia: legazione speditali per impetrar soccorso da lui contro i Longobardi; e Consolato Romano da esso Pontefice a Carlo offerito. Strana interpetrazione del P. la Cointe del testo di Fredegario sopra il Consolato offerito da Gregorio al medesimo Carlo confutata.*

III. *Dignità del Consolato conceduta da Gregorio III. si dimostra essere stata l' istessa, che la dignità del Patriciato.*

IV. *Con qual diritto potesse il Pontefice conferir la dignità del Patriciato; e come i Romani soggettandosi al Pontefice potessero in lui trasferir questo diritto.*

V. *Romani vendicati in libertà ricuperarono la loro antica potestà trasferendola nel Romano Pontefice. In che cosa consistesse l' onore del Patriciato, da quello conceduto a i Principi Franchi.*

VI. *Senza l' uso della potestà indiretta non sarebbe Gregorio lecitamente ricorso a Carlo Martello contro l' Imperadore, nè gli averebbe potuto conferire il Patriciato; nè questa dignità fu conceduta a' Principi Franchi per decreto del Popolo Romano, ma per autorità del Pontefice.*

VII. *Principi Franchi in vigore del Patriciato Romano non acquistarono diritto di temporal signoria, o di suprema giurisdizione, nè sopra Roma, nè sopra i Romani. Opinione di Pietro di Marca confutata.*

VIII. *Doppio Patriciato in solidum del Papa, e de' Principi Franchi asserito dal de Marca, malamente dedotto dalle lettere del Senato Romano a Pipino.*

IX. *Opinione di un novello Scrittore intorno al doppio Patriciato del*

Papa, e de' Principi Franchi impugnata. Signoria del Papa sopra Roma, e il Ducato Romano vendicata.

X. *Sovranità temporale de' Romani Pontefici sopra Roma prima di San Lione III. con molti argomenti dimostrata.*

I. SUcceduto nell'anno DCCXXXI. a Gregorio II. il terzo Gregorio, applicò questi egualmente le sue cure così agli affari della Chiesa, come a i negozj della Repubblica. Imperversando Lione Isauro contro le sagre immagini, e contro i Cattolici veneratori di esse, amplificò il Pontefice in Roma il culto delle medesime, condannò in un Sinodo di novanta Vescovi l' eresia degli Iconoclasti, spedì col decreto del Sinodo lettere commonitorie all' Imperadore, e tutto fece per conservare in Italia, e in Occidente la Cattolica fede, e restituirla in Oriente, e per richiamar dall' abisso dell' empietà alla Cristiana pietà quel Principe malvagio [a], benche in questa parte non avessero frutto le sue fatiche. Nè con minore attenzione riguardò egli gl' interessi della Repubblica: imperocche avendo i Romani rifiutata la dominazione dell' Imperadore, ed essendosi posti sotto la cura del Pontefice, proccurò egli di rendersi amici Godescalco Duca di Benevento, e Trasamondo Duca di Spoleti Principi Longobardi, e confinanti col Ducato Romano, riscattò col proprio denaro il Castel di Gallese occupato prima dal detto Trasamondo, ed a proprie spese risarcì le mura di Roma, come narra il Bibliotecario (b). Ma poiche per cagione dell' amicizia, che avea il Pontefice con quei due Duchi, e massimamente con Trasamondo, il quale perseguitato dal Re Liutprando, e rifugiatosi in Roma fu non solo dal Pontefice accolto, ma colle armi de' Romani fu restituito nel Ducato Spoletano, si era concitato lo sdegno del medesimo Liutprando, si vide obbligato a difender la Città di Roma da costui, il quale tra per l' ira conceputa contro il Pontefice, e contro i Romani per la riferita cagione, tra per le istigazioni del malvagio Imperadore Isauro cinse Roma di forte assedio.

II. In questo stato di cose ricorse il Pontefice all' ajuto di Carlo Martello Maggiordomo di Francia, Padre di Pipino, e Principe allora celebre per le sue vittorie, gli spedì due legazioni nell' anno DCCXLI., mandogli le chiavi del venerando sepolcro del Principe degli Apostoli, ed alcuni pezzi delle catene del medesimo San Pietro con altri sagri doni, e gli scrisse anco una lettera per decreto de' Principi Romani, nella quale li significava, che il Popolo Romano rigettata la dominazione dell' Im-

(a) Anastasius in vita S. Gregorii III.

(b) Anastasius in vita S. Gregorii III.

dell' Imperadore si era rivolto a lui, ed alla sua clemenza per esser difeso contro i suoi nemici, come narrano gli antichissimi annali di Metz *(a)*. Di queste due legazioni parla ancora il Continuator di Fredegario, dicendo, che il fine di esse fu acciocche Carlo Martello si distaccasse dalle parti dell' Imperadore, e il Pontefice concedesse il Consolato al detto Carlo *(b)*. E comeche il P. le Cointe Scrittore, che non lascia occasione di mostrarsi appassionato contro di Roma, abbia voluto stranissimamente interpetrar questo passo del Continuator di Fredegario, cioè tutto al contrario di quello, che ei dice, e con cui mirabilmente concorda coll' Annalista di Metz, volendo a tutti i patti, che sia depravato il testo del riferito Continuatore in quelle parole: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Consulatum præfato Principi Carolo sanciret*, e che si debbano così restituire: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris accederet, & Romanum Consultum præfatus Princeps Carolus sanciret* (c), per dare ad intendere, che Gregorio ricorresse a Carlo acciocche prendesse le parti dell' Imperadore contro i Longobardi nemici dell' Imperio, e che serbasse Roma allo stesso Imperadore; contuttociò la costui travolta interpetrazione, e la correzione, che fa del testo del detto Continuatore, vien rifiutata da altro assai più dotto Scrittor Francese, cioè, dall'Autore della critica Baroniana *(d)*. Ed oltre di quello, che il riferito Autore accenna in confutazione della detta correzione, come vuol mai questo Correttore accordare il passo del Continuator di Fredegario col testo chiaro, e lampante dell' Annalista di Metz, il quale afferma, che Gregorio scrisse a Carlo Martello, che i Romani avendo rigettata la Signorìa dell' Imperadore, ricorrevano perciò alla sua difesa? E se per questo il Pontefice ricorreva a Carlo perche i Ro-

 mani

[a] *Anno* DCCLI. *Carolus Princeps, domitis circumquaque positis gentibus, dum ea quæ pacis erant infra sui regiminis terminos disponeret, bis eodem anno legationem Beatissimi Gregorii Papæ ab Apostolica Sede directam suscepit. Qui sibi claves venerandi Sepulchri Principis Apostolorum Petri, ejusdemque pretiosa vincula cum muneribus magnis delatis obtulerunt: quod antea nulli Francorum Principi a quolibet Præsule Romanæ Urbis directum fuit. Epistolam quoque decreto Romanorum Principum sibi prædictus Præsul Gregorius miserat, quòd se se Populus Romanus*, RELICTA IMPERATORIS DOMINATIONE, *ad suam defensionem, & invictam clementiam convertere voluisset.* Annal. Meten. apud Duchesn. in Collect. Historic. Franc.

[b] *Eo tempore bis a Roma B. Papa Gregorius claves venerandi sepulchri cum vinculis Sancti Petri, & muneribus magnis, & infinitis, legationem (quod antea nullis auditis, aut visis temporibus fuit memorato Principi* [Carolo] *destinavit, eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Consulatum præfato Principi Carolo sanciret.* Continuator Fredegarii cap. 110.

(c) Cointius Hist. Francor. ad ann. 741. num. 3.

(d) Pagius ad annum Christi 740. num. 4.

mani aveano ſcoſſo il giogo dell'Imperio, come vuole, che ei lo pregaſſe a prender le parti dell'Imperadore? E ſe queſto era il fine di quell'ambaſciata, che coſa poi voglion dire quelle altre parole del Correttore: *e che il predetto Principe Carlo ſtabiliſſe il Romano Conſulto, o Decreto?* Vi vorrebbe un Edipo per interpetrar queſt'enimma. Che coſa è egli mai queſto Romano Conſulto, che Carlo dovea ſtabilire? Ma quando gli ſi voglia fare il piacere d'intender per diſcrezione, che Carlo doveſſe ordinar le coſe di Roma, come entrava il Papa a dare a Carlo queſt'autorità, giacche per ſuo avviſo egli era allora ſuddito dell'Imperadore, e non ricorſe a Carlo ſe non perche veniſſe in ajuto dello ſteſſo Imperadore? Vero è, che altri Scrittori affermano, che il Papa Gregorio III. ricorreſſe a Carlo per eſſer liberato da i Longobardi, come dicono il Bibliotecario, e il Continuatore di Aimone (*a*), e come ſi ha dalla lettera del medeſimo Pontefice ſcritta al Martello, e riferita dal Baronio (*b*): ma vero è ancora, che eſſendo ſtato iſtigato il Re Liutprando dal neſando Lione Iſauro contro la Romana Chieſa, come oſſerva il Baronio (*c*), ed avendo quel Principe, con cui l'empio Imperadore avea aſtutamente fatta pace, moſſe l'armi contro Roma ad iſtigazione di lui col preteſto dell'amicizia, che avea il Pontefice co' Duchi di Benevento, e di Spoleti, ricorſe ancora contro l'Imperadore implorando l'ajuto di Carlo anche contro di eſſo, da cui i Romani ſi erano diſtaccati. Quindi il vero ſentimento del paſſo del Continuator di Fredegario è quello, che comunemente è ſtato inteſo da tutti, cioè, che il fine di queſta legazione di Gregorio a Carlo Martello foſſe il fermare tra loro queſta convenzione, che Carlo prendeſſe la difeſa de' Romani contro i Longobardi, e l'Imperadore, e che il Papa concedeſſe a lui il Conſolato Romano.

III. Ma dice il P. le Cointe, che il Papa non potea concedere a Carlo il Conſolato: *imperocche il Conſolato in que' tempi ſignificava l'Imperio* (*d*). Se egli però aveſſe voluto quì far uſo della ſua erudizione, averebbe veduto, che erano in uſo varj generi di Conſolati in que' tempi: oltre il Conſolato perpetuo, che a' ſoli Imperadori apparteneva come parte del ſupremo dominio, diſmeſſi già i Conſoli ordinarj, e i ſuffetti, v'erano i Conſolati onorarj ſoliti a darſi a certo determinato tempo; e che finalmente il Conſolato in que' tempi era l'iſteſſo, che l'onore del Patriciato, e che i Patricj chiamavanſi Conſoli,

(*a*) Anaſtaſius in Gregorio III. Continuator Aimon. lib. 4. cap. 57.

(*b*) Epiſt. Gregor. III. ad Carolum &c. apud Baronium ad an. Chriſti 740. n. 14. & ſeq.

(*c*) Baronius loc. cit. num. 30.

(*d*) *Nam Conſulatus Imperium illis temporibus ſignificabat*. Cointius loc. cit.

ſoli, come il Pagi con molti documenti dimoſtra (*a*). Queſto genere di Conſolato fu lungo tempo prima conferito da Anaſtaſio Imperadore a Clodoveo Re di Francia l'anno DVIII., come narra Gregorio di Turs (*b*). E come che il non trovarſi memoria in neſſun de' faſti di queſto Conſolato di Clodoveo tanto nell' anno DVIII., in cui cadde, nel qual anno appreſſo il Continuator di Marcellino ſi trovano ſegnati Conſoli Celere, e Venanzo, quello in Oriente, e queſto in Occidente, quanto negli anni ſeguenti, non faccia argomento da eſcludere il Conſolato di quel Principe, dimoſtrando il Sirmondo con molti eſempli di Conſolati certificati per memorie incontraſtabili, e particolarmente di quello di Avito Imperadore non ſegnati ne' faſti, che il ſilenzio di queſti non oſta alla verità del Conſolato di alcuno indicato in altri monumenti (*c*), e l'iſteſſa coſa con altri molti eſempli anche di Conſolati ordinarj giuſtificando il Pagi (*d*); contuttociò dee ſembrar molto vera l'opinione di Adriano Valeſio, il quale ſtima, che appreſſo Gregorio di Turs ſotto nome di Conſolato conferito da Anaſtaſio a Clodoveo s'intenda la dignità patricia (*e*): imperocche Aimone Monaco ſcrive, che Anaſtaſio nel diploma ſpedito a Clodoveo ſcriſſegli, che era piaciuto ad eſſo, ed al Senato, che quel Re foſſe chiamato amico, e Patricio de' Romani (*f*). E Caſſiodoro [*g*] tra le inſegne del Patriciato annovera la clamide (onde da Gregorio narraſi eſſerſi ornato Clodoveo dopo i codicilli imperiali), benche nella formula delle inſegne conſolari non faccia di eſſa menzione. E finalmente non è da maravigliarſi, che da Anaſtaſio Auguſto il Re Clodoveo foſſe fatto Patricio: mentre ſi sà, che da Zenone Imperadore, tanto Odoacre, quanto Teodorico Regi d'Italia l'uno dopo l'altro riceverono a grado di onore la dignità del Patriciato, e che Sigiſmondo Re de' Borgognoni dall' iſteſſo Anaſtaſio fu creato Patricio, e Maeſtro delle milizie. In quella guiſa adunque, che Gregorio di Turs chiamò Conſolato la dignità Patricia conferita a Clodoveo, così il Continuator di Fredegario nominò Conſolato l'onore del Patriciato offerito da Gregorio III. E che in fatti ne' tempi di cui favelliamo, i Patricj foſſero detti Conſoli, ne fanno fede que' verſi di Godeſcalio nella

[*a*] Pagius in Critic. Baron. ad annum Chriſti 740. num. 5. & ſeqq.

(*b*) *Igitur ab Anaſtaſio Imperatore codicillos de Conſulatu accepit, & in Baſilica B. Martini tunica blattea indutus eſt, & chlamyde, imponens vertici diadema &c.* Gregorius Turonenſis lib. 2. Hiſt. cap. 38.

(*c*) Sirmondus in notis ad Panegyric. Aviti Imperatoris.

(*d*) Pagius Diſſert. Hypat. par. 1. cap. 8. num. 6.

(*e*) Hadrianus Valeſius Rer. Francic. lib. 6.

(*f*) Aimonius lib. 1.

(*g*) Caſſiodor. variar. lib. 8. epiſt. 9.

la prefazione degli Evangelj ſcritti intorno all' anno DCCLXXX., dove Carlo magno, il quale da Stefano III., e da Adriano I. Romani Pontefici ottenne l' onore del Patriciato, è chiamato Conſolo venti anni prima che ei foſſe acclamato Imperadore (a). Quindi non rettamente ſcrive il Boſſuet, che il Conſolato conferito a Carlo Martello foſſe dignità minore del Patriciato ottenuto dal Re Pipino (b).

IV. Come poteſſe poi il Pontefice conceder la dignità del Patriciato Romano a Carlo Martello facilmente s' intenderà, ſe ſi vorrà conſiderare, che vacando allora l' Imperio Occidentale, ed eſsendoſi la Città di Roma ſede originaria dell' Imperio vendicata in libertà, avea tutto quel diritto ſopra gli ufficj, e le dignità Romane, che aveano gl' Imperadori di Occidente, e poteano i Romani conferir queſto diritto, o commetterne l' eſecuzione al Romano Pontefice, ſotto la cui autorità ſi erano collocati, e la cui ſagra perſona anche lungo tempo prima era ſtata conſiderata come principale negli affari civili, e ne' maneggi della Repubblica. Molto iniquamente per tanto il Gronovio cenſura i Romani Pontefici per lo Patriciato da lor conferito a i Principi Franchi, dicendo, che il dar queſta dignità non era in diritto nè del Papa, nè del Popolo Romano, ma dell' Imperador Coſtantinopolitano, in qualunque modo ſi voglia prendere il Patriciato (c): imperocche avendo l' Imperador Coſtantinopolitano perduta allora la Signorìa di Roma capo dell' Imperio, ed avendo il Popolo Romano ricuperata la priſtina originaria libertà, avea ſimilmente tutto il diritto come di elegger l' Imperadore, così di conferir le dignità Romane a chi ad eſso pareva, o di concedere al Pontefice il diritto di conferirle. E niente vale ad eſpugnar queſto diritto del Popolo Romano aſserito dal Grozio l' argomento del Gronovio fondato ſulla elezione, che faceano le milizie degli Imperadori Romani preventivamente al Senato, e ſenza alcuna participazione del Popolo Romano; i quali Imperadori nulladimeno con ottima ragione imperarono: imperocche non diſtingue il Gronovio il diritto dalla violenza, e dalla uſurpazione, e non conſidera, che l' elezione degli Imperadori fatti dalle milizie ſi approvava dal Senato, la qual approvazione, o neceſsaria, o volontaria che ella ſi foſse, rendeva legittimo l' Impero de' Principi: non avverte, che quando il Senato, e il Popolo Romano ebbero qualche opportunità di eſeguire il loro diritto, lo eſeguirono, o dichiarando i Principi

(a) *Tempore vernali tranſcenſis alpibus ipſe Urbem Romuleam voluit, quò viſere Conſul.* Godeſcalius in Præfat. Evang. apud Ducheſn. tom. 1. pag. 187.

(b) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 37.

(c) Gronovius in notis ad Grotium de jure belli, & pac. lib. 2. cap. 9. num. 2.

i Principi nemici della Patria, o spogliandoli dell'Imperio, ed acclamando altri Principi contro di loro, come di Nerone, e di Massimino è noto nella Storia, ambi dal Senato dichiarati nemici pubblici; o eleggendo gl'Imperadori, e decretando loro gli onori di Augusto, come di Massimo, e di Puppieno sappiamo: che le adozioni de' Principi si facevano con autorità del Senato, e che questo sovente senza aspettare il decreto del nuovo Principe dopo la morte degli Imperadori scellerati aboliva i loro atti, deponeva le loro immagini, e cancellava da i pubblici monumenti le loro memorie, ciò, che fa indizio di somma potestà: e che finalmente qualunque ragione si usurpassero le legioni nella creazione degli Imperadori, questa non era maggior di quella, che esse si arrogavano nell'abbandonargli, nel mancar loro di fede, e nell'ucciderli, ciò, che non solo fecero di alcuni Principi scellerati, ma ancora di ottimi, come di Alessandro Severo, e di Gordiano Pio perfidamente abbandonati dalle legioni, e crudelmente uccisi. Dal che si rende chiaro, che la violenza, e l'usurpazione delle milizie non fondava in loro un legittimo diritto sopra gli Imperadori, nè lo toglieva al Senato, ed al Popolo Romano, il quale sovente era costretto per ischivare il maggior danno della Repubblica a soffrir que' Principi, che i soldati eleggevano, e colla sua approvazione rendere in qualche modo legittimo il loro Imperio.

V. E quantunque nel cadimento del Romano Imperio in Occidente sotto gli Imperadori di Costantinopoli, i quali cangiata l'idea delle cose aveano convertito in Regno l'Imperio, e distrutte le diverse ragioni de' Popoli soggetti al Romano Imperio, non avendo sotto di essi maggior diritto i Romani de' Latini, nè questi degli Italiani, nè gli Italiani de' Provinciali, fossero i Romani stipendiarj dell'Imperador Costantinopolitano, e Roma fosse considerata non più come capo, ma come appendice dell'Imperio se crediamo al Gronovio; contuttociò essendosi i Romani vendicati in libertà, e sottratti dal Greco Imperadore, siccome potevano stabilir qualunque sorte di governo, che fosse loro piaciuta per la propria conservazione, così maggiormente poterono ripetere i primi diritti per rinuovar l'Imperio in Occidente. Ma poiche la riverenza de' Popoli conciliata al Romano Pontefice dalla maestà della Religione, e dal sagro sublime grado del Pontificato, già da lungo tempo prima l'avea obbligato a prender parte nella Repubblica, perciò dappoiche i Romani furon sottratti dalla signoria del Greco Imperadore per mezzo della sua autorità, che disciolti l'avea dal debito di fedeltà, trasferirono in lui tutta la cura delle cose pubbliche, e tutto

e tutto il penfiero di procacciar difefa a Roma, ed alla Chiefa Romana; e perciò egli affine di trovare a' Romani un difenfore così contro i Longobardi, come contro i Greci, con ottima ragione ornò del Patriciato Carlo Martello, e per quefta via a poco a poco fece ftrada al rinuovamento dell' Imperio Occidentale nel nipote dello fteffo Carlo. Che cofa poi importaffe la dignità del Patriciato conceduto al riferito Principe da Gregorio III. facilmente fi può faper dalla formula del rito, con cui fi creavano dal Principe i Patricj, aggiunta ad un antico Codice riferito dal P. Mabillon nella Storia de' Longobardi di Paolo diacono. Da quello fi rende chiaro, che l' onore del Patriciato importava un diritto ftraordinario di protezione così verfo le Chiefe, come verfo i poveri, e gli oppreffi contro la pubblica, e privata forza, e contro la violenza de' prepotenti, come fpiega Pietro de Marca (*a*), e come fi ricava dalla riferita formula (*b*). In vigore adunque del Patriciato Romano conferito a Carlo Martello venne egli ad acquiftare uno fpecial diritto di difenfore della Chiefa Romana, qual diritto fi continuò poi ne' fucceffori di lui fimilmente Patricj, come chiaramente infinuano, e Carlo Magno, e Lodovico Pio, quello nella divifion del Regno fatta tra i figliuoli l'anno DCCCVI., dove comanda loro, che prendano la difefa della Chiefa Romana in quella guifa, che da Carlo Martello fuo Avolo, da Pipino fuo Padre, e da lui fteffo era ftata intraprefa (*c*); quefto nella divifione fimilmente del Regno fatta nell' anno DCCCXXXV., dove parimente raccomanda, e comanda a' figliuoli la difefa della Chiefa Romana, come da Carlo Martello fuo Bifavolo, da Pipino fuo Avolo, e da Carlo Magnò fuo Padre, e da lui fteffo era ftata prefa (*d*). Da quefti monumenti ficcome fi rende certo il Patriciato conce-

[*a*] Marca lib. 1. de Concord. cap. 12. num. 1.

(*b*) *Hunc honorem tibi concedimus, ut Ecclefiis Dei & pauperibus legem facias, & inde apud altiffimum Judicem rationem reddas. Tunc induat eum Imperator mantum, & ponat ei in dextero indice annulum, & det ei bombacinum propria manu fcriptum: efto Patricius, mifericors, & juftus. Tunc ponat ei in caput aureum circulum, & dimittat*. apud Mabillon. Annal. Benedict. lib. 23. n. 2.

(*c*) *Super omnia autem jubemus, ut ipfi tres Fratres curam, & defenfionem Ecclefiæ S. Petri fimul fufcipiant, ficut quondam ab Avo noftro Carolo, & bonæ memoriæ Genitore noftro Pipino Rege, & a nobis poftea fufcepta eft, & ut eam cum Dei adjutorio ab hoftibus defendere nitantur, & juftitiam fuam, quantum ad ipfos pertinet, & ratio poftulaverit, habere faciant*. Apud Pag. in crit. Baron., ad ann. Chrift. 790. n. 8.

(*d*) *Super omnia autem jubemus, atque præcipimus, ut ipfi tres Fratres curam, & defenfionem Ecclefiæ Sancti Petri fimul fufcipiant ficut quondam a Proavo noftro Carolo, & Avo noftro Pipino, & beatæ memoriæ Carolo Genitore noftro Imperatore, & a nobis poftea fufcepta eft*. Apud Goldaft. tom. 1. Imper. Conft. & Baluz. tom. 1. capitul. anno 837.

conceduto a Carlo Martello, e il patto da quello fatto in vigor della dignità conferitali di difender Roma, e la Romana Chiesa, del qual patto parla il Continuator di Fredegario, e si dimostra nel tempo stesso vanissima l' interpetrazione, che fa del passo di quel Continuatore il P. le Cointe; così si dimostra anche vano l' argomento del Gronovio Scrittor Protestante, il quale per escluder dal Romano Pontefice il diritto di crear Patricj Romani, non riconosce altri generi di Patricj, se non che, o quelli, che appresso gli antichi Romani leggonsi in Suetonio, ed in Tacito essere stati eletti da Giulio Cesare, da Claudio (a), e da Vespasiano (b), o quelli, che furono creati, e istituiti da Costantino quasi Padri dell' Imperadore, e partecipi de' suoi consigli, de' quali parla Giustiniano (c): mentre è certo, che ne' tempi più bassi la dignità del Patriciato importava un titolo particolare di protezione, e di difesa della Chiesa; il qual onore molto ben convenia, che si conferisse dal Romano Pontefice a un Principe, che potea Roma, e la Romana Chiesa difender contro l' Imperadore, la cui Signorìa giustamente aveano rifiutata i Romani.

VI. Non abbiamo per altro intorno alle cose sopraddette molta contesa con Monsignor Bossuet, se non che attribuisce egli al decreto degli Ottimati, e del Popolo Romano così il ricorso fatto a i Principi Franchi, come la dignità loro conceduta del Patriciato Romano, e poi dell' Imperio, volendo, che il Pontefice non avesse altre parti nella concessione di questa dignità, che quelle di primo Cittadino, a lui conciliate dalla riverenza del grado Sacerdotale. Ma senza alcuna ripugnanza li concediamo, che il Pontefice non potesse conferir que' gradi per autorità apostolica, e in vigore di quella potestà primaria, e principale, che a lui appartiene per istituzione di Cristo, ma solamente per quella potestà secondaria, ed accessoria, come ei dice, a lui conciliata dagli uomini per la riverenza del grado Sacerdotale. Diciamo bensì, che non averebbe potuto giustamente valersi di questa autorità accessoria in prò de' Romani, e contro l' Imperadore Orientale, nè averebbe potuto lecitamente ricorrere agli ajuti stranieri per difesa di Roma, e de' Romani, se prima non avesse fatto uso della potestà primaria, e spirituale, sottraendo per mezzo di quella e Roma, e i Romani dalla dominazione dell' Isauro. Cominciò allora il Pontefice a proccurare il soccorso de' Principi stranieri, quando dapprima per la sua contumace empietà fu privato della Signorìa di Roma, e d' Ita-

 lia

(a) Suetonius in Julio Cæsare cap. 41. & in Othone cap. 1.

(b) Tacitus in vita Agricol. cap. 9.

(c) In tit. *quib. mod. pat. potest. sol.*

lia Lione, ciò, che accadè nel fine del Pontificato di San Gregorio II., il quale essere stato il primo a cercar ajuto da Carlo Martello ce ne assicura il Bibliotecario, che nella vita di Stefano II. scrive, che questo Pontefice nel ricorrere a' Principi Franchi seguì l'esempio de' due Gregorj II., e III., e di Zaccaria (*a*). Ma benche gli si voglia ammettere, che il Patriciato fosse da Gregorio III. conceduto a Carlo per decreto del Senato, e del Popolo Romano, dove ha egli nulladimeno trovato, che questa medesima dignità per decreto de' Romani conferita fosse a Pipino Re, a Carlo, e Carlomanno suoi figliuoli? Credendo egli, che il Consolato offerito a Carlo Martello secondo il detto del Continuator di Fredegario fosse una dignità inferiore al Patriciato, dice, che Pipino fu il primo de' Franchi Principi, il quale fosse ornato del Patriciato, Magistrato di amplissima dignità dopo l'Imperadore, ma non trovarsi nelle Storie, come, ed in qual modo fosse a quel Principe tal dignità conferita: onde pensa, che colla medesima autorità del Senato, e del Popolo Romano, per la quale fu ornato del Consolato Carlo Martello, fosse ancora decorato del Patriciato Pipino (*b*). Ma il fatto è, che l'Istorie ci narrano appuntino e come, e quando fu il Patriciato al Re Pipino, ed a' suoi figliuoli conceduto: scrivendo l'Annalista di Metz, che l'anno DCCLIV. trovandosi Stefano II. in Francia unse Pipino in Re, l'ornò del Patriciato Romano, e il medesimo onore conferì ancora a' di lui figliuoli Carlo, e Carlomanno [*c*]; onde da quel tempo in poi Stefano II. nelle lettere scritte a que' Principi diede ad essi il titolo di Patricj Romani, come si ha dalle lettere scritte loro da questo Papa riferite nel Codice Carolino (*d*). Or certo è, che nel conferimento di questo Patriciato fatto da Stefano non v'ebbe alcuna parte il Sena-

(*a*) *Tunc quemadmodum prædecessores ejus beatæ memoriæ Domnus Gregorius, & Gregorius alius, & Domnus Zaccharias Beatissimi Pontifices Carolo excellentissimæ memoriæ Regi Francorum direxerunt petentes sibi subveniri propter oppressiones &c.* Anastasius in Stephan. II. sive III.

(*b*) *Tunc primum Pipinus Patricii titulo insignitus, qui Magistratus post Imperatorem amplissima dignitate, potestateque erat. Quomodo autem, & quando Pipino delatus sit, nullæ historiæ produnt. Verùm haud dubium, quin eadem auctoritate, qua antea Consulatus Carolo Martello oblatus est, Senatus scilicet, Populique Romani: ii nempe, qui Carolo tantum Principi Consulatum, minorem tum dignitatem, iidem Pipino Regi ampliorem, Patriciatum scilicet, detulerunt.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 37.

(*c*) *Ordinavit* (Stephanus Papa) *secundùm morem majorum unctione sacra Pipinum piissimum Principem Francis in Regem, & Patricium Romanorum, & filios ejus duos felici successione Karolum, & Karolomannum eodem coronavit honore.* Annales Metenses ad annum 754.

(*d*) *Domnis excellentissimis filiis Pipino Regi, & nostro spiritu sli Compatri, seu Carolo, & Carolomanno item Regibus, & utrisque Patriciis Romanorum.* Stephanus &c. in Cod. Carolino IX.

il Senato, e il Popolo Romano, nè potè avervela, trovandosi allora il Papa in Francia; e l'Annalista, che racconta questo fatto, non fa menzione alcuna de' Romani, ma del solo Pontefice. Il che fa chiaro indizio, che avendo allora il Papa conseguita la Signorìa di Roma, ed amministrando colla sua potestà la Repubblica, come anco apparisce dagli atti di San Zaccaria predecessore di Stefano, il qual Zaccaria ricuperò da Liutprando Re de' Longobardi quattro Città, che egli avea tolte al Ducato Romano, ottenne da lui per venti anni la pace, ed altre cose trattò, che fanno indizio del temporal dominio, che egli avea sopra di Roma (a), aveano i Romani trasferito in lui i loro diritti. Per la qual cosa Stefano II. non semplicemente come capo, o principale tra' Cittadini di Roma, ma come Signore di essa conferì a i Regi Franchi la dignità del Patriciato.

VII. Rimane or da vedere, se in vigore del Patriciato Romano conceduto da Stefano a Pipino, e a' suoi figliuoli, acquistassero questi Principi diritto di giurisdizion temporale sopra Roma, e sopra il Ducato Romano. Noi abbiamo altrove mostrato, che avea il Pontefice il dominio di Roma prima ancora, che alla Chiesa Romana fossero dal Re Pipino donate coll' Esarcato altre Provincie d'Italia tolte da esso a i Longobardi, e soggette prima all' Imperador d'Oriente, e che il Ducato Romano in queste donazioni non fu compreso; e nel medesimo luogo abbiamo anco osservato, aver ritenuta il Pontefice la Signorìa di Roma dopo il Patriciato conceduto a Pipino (b), e dopo l'acquisto dell' Esarcato di Ravenna. Questa medesima cosa viene anche confermata da Pietro de Marca cogli atti di piena temporal giurisdizione esercitati in Roma in questi tempi da Adriano I. (c). Ma due cose asserisce questo Scrittore, nelle quali non possiamo consentirgli. L'una è, che tanto il Romano Pontefice, quanto i Principi Franchi avessero *in solidum* giurisdizione sopra di Roma, e ciò in vigor del Patriciato ad essi comune: distinguendo egli due Patriciati, l'uno del Papa, l'altro di Pipino, in vigor de' quali amendue avessero suprema temporal giurisdizione sopra Roma. L'altra cosa è, che il Papa in questi tempi non si era totalmente discostato dall' ossequio verso l'Imperador di Oriente,

V 2 adem-

(a) Anastasius in vita S. Zachariæ.

[b] Vide supra lib. 2. §. 16. n. 16. & 17.

(c) *Itaque post ista tempora plenam in rebus civilibus administrationem Romæ Pontifices exercuerunt, nisi rebellionum motibus aliquando impedirentur. Unde statim atque Hadrianus I. electus fuit, quosdam Proceres exilio damnatos per tumultum revocavit in Urbem, alios è carceribus dimisit, teste Anastasio. Deinde cum de Sergii secundicerii nece ulciscenda ageretur, Primates Ecclesiæ, & Judices militiæ Hadrianum adierunt, enixè rogantes, ut de reis quæstionem fieri decerneret &c.* Petrus de Marca de concord. lib. 3. cap. 11. num. 7.

adempiendo quelle parti, che verso di esso eseguivano gli Esarchi, e i Patricj, e che per questa cagione fu dà' Romani conferito a Pipino il solo Patriciato, e vicendevolmente fu dato da questi al Pontefice il Patriciato solo, e non il nome di Re, o d'Imperadore, e che per la medesima ragione Roma non fu compresa nelle donazioni di Pipino, poiche senza ingiuria dell' Imperio non potea trasferirsene la proprietà nel Romano Pontefice (a). Ma questo Patriciato del Papa conferitogli da Pipino è una bella invenzione di chi non potendo a lui negar l' acquisto della Signorìa di Roma in esso da' Romani trasferita, proccura diminuirgliela. Chi mai degli antichi si è sognato di scrivere, essere stato conceduto da i Principi Franchi a i Romani Pontefici il Patriciato Romano? Ma quando fu dato al Papa questo Patriciato dal Re Pipino? Prima, che questi da Stefano fosse dichiarato Patricio, ovvero dappoi? Se prima; avendo Stefano conseguita questa potestà sopra Roma *in solidum* con Pipino solamente in vigor del Patriciato da questo conferitogli, con quale autorità potea concedere a Pipino il Patriciato Romano; mentre in tal concessione, come abbiamo osservato, non intervenne nè punto, nè poco il Senato, e il Popolo Romano? Se dappoiche Pipino fu dichiarato Patricio; o niente il Papa venne ad acquistar di autorità sopra Roma, che non avesse prima, o non avendo prima autorità alcuna non potè conseguirla per una concessione d' un titolo vano conferitogli da chi non avea ricevuta alcuna potestà di dargliela. Finalmente se il Patriciato di Pipino gli dava diritto di temporal potestà sopra Roma, dove si legge, che egli, o per se, o per mezzo de' suoi Ministri esercitasse giurisdizione in Roma, o amministrasse le cose civili insieme col Papa,. del quale solamente si legge fino all' Imperio di Carlo Magno, che egli la Repubblica amministrasse, e le civili Romane cose? Egli però pensa avere un gran documento di questi due Patriciati, e della comunione di essi dalla lettera scritta da Adriano I. Romano Pontefice a Carlo Magno Re di Francia, dove il Pontefice priega quel Principe a conservare *il Patriciato di San Pietro* in quella guisa, che esso Pontefice conservava inviolato il Patriciato di esso Carlo (b). Ma il fatto è, che in questa lettera il Pontefice non parla

[a] Marca loc. cit.

(b) *Sed quæsumus vestram regalem potentiam, nullam novitatem in holocaustum, quod Beato Petro sanctæ recordationis genitor vester obtulit, & vestra excellentia amplius confirmavit, imponere satagat: quia ut fati estis, honor Patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, etiam & plus amplius honorificè honoratur. Simili modo ipse Patriciatus B. Petri fautoris vestri tum a sanctæ recordationis Domno Pipino magno Rege genitore vestro in scriptis in integro concessus est, & a vobis amplius confirmatus, irrefragabili jure permaneat.* Epist. Hadriani I. ad Carolum magnum 85. in Codice Carolino.

parlà del Patriciato di Roma, ma del Patriciato di Ravenna, cioè dell' Efarcato, e delle altre Provincie tolte da Pipino a' Longobardi, e donate alla Chiefa Romana in olocaufto, come Adriano dice, pregando Carlo a non far novità in quefta Signoria, la quale ei metaforicamente appella *Patriciato di San Pietro*: imperocche avendo faputo Adriano, che alcuni Ravennati erano andati a trovar Carlo magno, e temendo, che quefti poteffero tentar cofe nuove contro le donazioni già fatte da Pipino, e dallo fteffo Carlo confermate, lo priega a confervare inviolato quefto olocaufto. Or fecondo la dottrina del de Marca, intorno alla Signoria di Ravenna, e delle altre Provincie donate da Pipino alla Chiefa Romana, ceffa quell' idea del Patriciato, che l' ifteffo Scrittore ne ha data, cioè, con dipendenza dall' Orientale Imperadore: imperocche egli foftiene, che delle Provincie dell' Efarcato a differenza di Roma potè fenza ingiuria dell' Imperadore trasferirfene il pieno dominio, e la proprietà nel Papa, come quelle, che erano ftate per ragion di guerra da Pipino acquiftate (*a*), benche veniffero fecondo lui i Romani Pontefici ad acquiftar quel dominio in Roma, che gli Efarchi vi aveano. Quefto Patriciato adunque di San Pietro, di cui parla Adriano, non riguarda niente affatto il dominio di Roma, ma l' Efarcato di Ravenna. Nè parla di Roma il Pontefice, poiche di quella già avea la Signorla innanzi la donazione di Pipino. Ma da quefta fteffa lettera di Adriano dal de Marca citata fi trae un efficace argomento in deftruzione di quefto comun Patriciato *in folidum* di Adriano, e Carlo in ordine ad una comune giurifdizione da quell'Autore afferito: imperocche, come opportunamente offerva un erudito Scrittore de' noftri tempi (*b*), ammonendo in quella lettera il Pontefice il Re Carlo a non ricevere gli uomini foggetti alla temporal giurifdizion della Chiefa Romana fenza fue lettere, ed a non imporre alcun pefo a i beni offeriti a San Pietro, e proteftando nulladimeno, che egli confervava a Carlo inviolato il fuo Patriciato, chiaro argomento ne porge, che in vigore del Patriciato non avea quel Principe alcun diritto di temporal giurifdizione comune col Papa; altramente fuor di ragione averebbe quefti ammonito a non ammettere gli uomini predetti, che a lui ricorrevano: mentre non meno egli, che il Papa, averebbe avuto diritto di ricevere i ricorrenti egualmente all' uno, e all' altro foggetti.

VIII. Nè

[a] *Eadem ratione in donationibus Pipini Romæ nulla mentio facta eft, quia fine injuria imperii ejus Urbis proprietatem in Romanum Pontificem fpecialiter transfcribere non poterat, quemadmodum cæteras Exarchatus Provincias, quas jure belli a Longobardis eripuerat*. Petrus de Marca loc. cit.

(*b*) Octavianus Gentilius *de Patriciorum origine &c.* lib. 3. cap. 6. num. 7.

VIII. Nè punto giovano a confermar questo doppio asserito Patriciato del Papa, e di Pipino, e questa loro comune giurisdizione, le lettere del Senato, e del Popolo Romano scritte a Pipino dopo l'assunzione di San Paolo I. Romano Pontefice, nelle quali secondo le ammonizioni di quel piissimo Principe si protestano fedeli così verso il Papa, come verso l' istesso Pipino (a): imperocche altro era la fedeltà di vassallaggio, e di soggezione, che i Romani doveano serbare al Pontefice come loro Sovrano, altro la fedeltà di clientela, che essi dovean serbare a Pipino come loro difensore, e protettore: e nella stessa lettera con assai diversi termini si dicono fedeli a Pipino da quelli, con cui si professano fedeli al Pontefice; mentre a quello si dichiarano semplicemente fedeli, a questo si protestano servi, e fedeli come dato loro da Dio per lor Signore. Consente il de Marca, che avea in questi tempi il Pontefice in Roma la piena amministrazione delle cose civili, ciò, che si contesta da molti documenti; ma che Pipino amministrasse in Roma la Repubblica non trovasi scritto da alcun Autore. Ma i Romani contuttociò riconoscendo Pipino come insigne difensore di Roma, e del Papa, erano obbligati a serbare a lui quest' onore, e quello straordinario diritto, che attesta l'istesso de Marca essere stato in que' tempi proprio del Patriciato, di difender le Chiese, e i Popoli oppressi dalla violenza de' Prepotenti, e in questo senso si dichiarano a lui fedeli i Romani per serbarli quella dignità, che egli sì degnamente esercitava in loro prò, e contro i Longobardi, e contro gli stessi Greci. Quanto poi sia lontano dal vero, che i Pontefici in questo tempo esercitassero come Patricj quelle parti verso l' Imperador d' Oriente, le quali verso di esso adempievano i Patricj, e gli Esarchi, apparisce dagli atti notissimi della Storia. Chi mai potrà dire, che il Popolo Romano, e il Pontefice, *rifiutata la dominazione dell' Imperadore*, *relicta Imperatoris dominatione*, ricorressero all'ajuto, e alla difesa de' Principi Franchi, ed offerissero a quelli il Patriciato acciocche da loro ricevessero nel Papa un Patricio, che non altro fosse, che un Ministro dell' Imperadore? Quando il Pontefice Paolo I. sapendo, che l' Imperadore Costantino Copronimo per mezzo di messi, e di lettere sollecitava Ravenna, e tutto l' Esarcato a ribellarsi, ed a sottoporsi al suo Impero, e si era stretto in lega con Desiderio Re de' Longobardi acciocche ajutasse i suoi eserciti nella ricuperagione, e di Roma, e dell' Esarcato, ricorse per ajuto a Pipino, come apparisce dalle lettere scrittegli (b), e da noi altrove citate, e lo priegò, che esortasse Desiderio Re de' Lon-

[a] Epist. 36. in Cod. Carol.

(b) Epist. 2. & 7. Pauli I. ad Pipinum.

Longobardi a prender la difesa di quelle Provincie contro i Greci, era egli un Ministro, o un Ufficiale del Greco Imperadore, che adempieva verso lui quelle parti, le quali soleano dagli Esarchi eseguirsi? Ma Pipino, cui da Stefano II. fu conceduto il Patriciato, divenne ancor egli un Ministro del Greco Imperio? Pipino, che tolse di mano de' Longobardi coll' Esarcato tante altre Provincie, le quali prima ubbidivano all' Imperador d' Oriente, e le donò alla Chiesa Romana; che ricusò renderle all' Imperadore quando per mezzo de' suoi Legati gli ne fece istanza, adempieva forse quelle parti, che soleano verso l'Imperio esercitare i Patricj? Ma chi può soffrir così strani pensamenti in uomini per altro dottissimi, qual si fu Pier di Marca? Dice egli, che i Pontefici dopo l' acquisto di Ravenna, e dell' Esarcato, non cessarono dall' ossequio verso l' Imperadore Orientale, e gli scrissero lettere di sommissione; dal che egli argomenta, che anche dopo questi tempi lo riconobbero come supremo Signore di Roma. Ma noi abbiamo altrove dimostrata la vanità di questo argomento (a), e la dimostreremo ancora di sotto: abbiamo detto, e diremo in appresso, che i Romani Pontefici non privarono Lione Isauro, nè i suoi successori dell' Imperio Orientale, ma di quel dominio, che essi aveano in Italia, e specialmente in Roma, e perciò seguitarono a riconoscerli come Imperadori d' Oriente ancora dappoiche l' Imperio Occidentale fu rinnuovato in Carlo magno. Onde non è maraviglia, se dopo conseguita la Signorìa di Roma segnitarono nulladimeno i Pontefici a trattare i Greci Imperadori con quell' ossequio, con cui li trattavano prima.

IX. Ma non meno immaginaria è l' opinione d' un altro moderno Scrittore oltramontano, il quale fondato anch' egli come il de Marca sopra la lettera citata di Adriano a Carlo magno, nella quale metaforicamente parla il Pontefice del Patriciato di San Pietro, ammette anch' esso questo sognato Patriciato Papale, di cui nessun vestigio si ha nell' antichità, ma non vuole, che il Papa avesse in questi tempi la Signorìa di Roma, ma solamente dell' Esarcato di Ravenna, rifiutando l' opinione di Pietro Marca, che il Pontefice avesse insieme con Pipino la suprema giurisdizione di quella Città, e fosse loro comune il Patriciato di essa: distinguendo nulladimeno anch' egli due Patriciati, dice, che i Principi Franchi aveano il Patriciato di Roma, in vigor di cui teneano la Signorìa di quella Città, e del Ducato Romano, e i Pontefici aveano il Patriciato, e la dominazione dell' Esarcato separatamente

(a) Vide supra lib. 2. §. 16. num. 17.

tamente [a]. Ma quanto sia lungi dal vero l' immaginazione di questo Scrittore apparisce dagli atti de' Romani Pontefici di quell' età, da i quali si rende manifesto, che amministravano in Roma con suprema autorità la Repubblica, e le civili cose indipendentemente da i Principi Franchi, i quali non si arrogavano altra autorità sopra Roma, e sopra i Romani per la dignità del Patriciato, fuora di quella di difensori, e protettori della Romana Chiesa. Ma questa verità si rende manifesta dalla lettera scritta dal Senato, e dal Popolo Romano al Re Pipino, nella quale rispondendo alle ammonizioni, che loro avea fatto quel Principe di perseverar nella fede verso il Pontefice Romano, si protestano di perseverar nella servitù, e nella fedeltà verso l' istesso Pontefice, riconoscendolo per loro Sovrano (b). Conoscendo però molto bene il riferito moderno Scrittore la forza di questa protesta di fedeltà, e di servitù de' Romani verso il Pontefice Paolo I., alla qual fedeltà erano stati ammoniti dal Re Pipino, proccura torcer dal loro senso quelle parole, dicendo, che i Romani parlano di quella fedeltà, e di quella servitù, che doveano serbare al Pontefice come Padre spirituale, e nelle spirituali cose. Ma primieramente qual cagione astringeva Pipino ad ammonire i Romani ad esser fedeli, ed ubbidienti nelle spirituali cose a quel Papa, che essi aveano eletto? Ricusavano eglino forse, o aveano difficoltà di riconoscerlo come sommo Pontefice, e loro Pastore spirituale, o erano forse i Romani allora infetti di qualche errore, onde fosse di bisogno esortargli ad essere ubbidienti, e fedeli alla Chiesa? Certamente che nò. A che dunque serviva quest' ammonizion di Pipino in una cosa, che i Romani sapevano di dovere eseguire per debito di Religione, quasi che ne fossero dimentichi? Questa ammonizione sarebbe stata piuttosto ingiuriosa a loro, che ufficiosa al Pontefice; quasi che quel Principe sospettasse, o dubitasse, che eglino potessero mancar d' un ossequio, che per titolo di Religione dovean prestare al

(a) Joannes Georgius ab Eckhart Rer. Francic. tom. 1. lib. 25. num. 37.

(b) *In ipsis vestris mellifluis apicibus nos salutari providentia admonere Præcellentia vestra studuit*, FIRMOS NOS, AC FIDELES DEBERE PERMANERE *erga Beatum Petrum Principem Apostolorum, & sanctam Dei Ecclesiam, & circa beatissimum coangelicum spiritalem Patrem vestrum*, A DEO DECRETUM DOMINUM NOSTRUM PAULUM SUMMUM PONTIFICEM, *& universalem Papam, pro quo omninò lætati sumus in tam vestra prudenti &c.* NOS QUIDEM, PRÆCELLENTISSIME REGUM, FIRMI, AC FIDELES SERVI SANCTÆ DEI ECCLESIÆ PRÆFATI TER BEATISSIMI, ET COANGELICI SPIRITUALIS PATRIS VESTRI DOMINI NOSTRI PAULI SUMMI PONTIFICIS, *& universalis Papæ consistimus: quippè noster est Pater, & optimus Pastor, & pro nostra salute decertare cotidiè non cessat, sicut ejus germanus sanctæ recordationis Domnus Stephanus Papa fovens nos, & salubriter gubernans*. Epist. 36. Cod. Carol. S.P.Q.R. ad Pipinum Regem Franc. & Patricium Romanorum.

al Papa. Secondariamente i Romani distinguono assai chiaramente in quella lettera gli ufficj, che appartenevano al loro Pontefice Paolo, e di Pastore spirituale, e di Sovrano; onde parlando del primo ufficio, lo chiamano Padre spiritual di Pipino, e del secondo favellando lo dicono *loro Signore decretatoli da Dio*. *Negli stessi vostri dolcissimi caratteri*, dicono, *l' eccellenza vostra con salutar provvidenza si studiò di ammonirci*, CHE NOI DOBBIAMO PERSEVERARE FERMI, E FEDELI *verso il Beato Pietro Principe degli Apostoli, e la Santa Chiesa di Dio, e verso il beatissimo, e coangelico* SPIRITUALE PADRE VOSTRO DA DIO DECRETATO NOSTRO SIGNORE PAOLO SOMMO PONTEFICE &c. E indi: *Noi certamente, eccellentissimo Re, perseveriamo* FERMI, E FEDELI SERVI *della Santa Chiesa di Dio, e del prefato tre volte beatissimo, e coangelico* SPIRITUAL PADRE VOSTRO, SIGNOR NOSTRO PAOLO SOMMO PONTEFICE. Poteano più chiaramente distinguere nel Pontefice l' ufficio di Padre comune da quello di Signor loro particolare, quanto con chiamarlo Padre spiritual di Pipino, e Signor loro? Che se si dicono fedeli anche alla Chiesa, e a S. Pietro, ciò fanno perche secondo l' idea di que' tempi il dominio temporale conceduto al Pontefice dicevasi dato a San Pietro, ed alla Chiesa; onde anche oggi lo Stato temporale del Pontefice dicesi Stato della Chiesa, e Stato, e Patrimonio di San Pietro: per la qual cosa l' esser fedeli alla Chiesa, e a San Pietro è l' istesso, che l' esser fedeli al Pontefice. E non è poi da far conto, che in questa stessa lettera i Romani una volta si dicano *fedeli* semplicemente di Pipino (a), poiche non parlano certamente quì di fedeltà di vassallaggio, ma di fedeltà di clientela, di amicizia, e di confederazione, la quale doveano serbare ad un tanto loro insigne difensore, e protettore; la qual fedeltà vien chiaramente spiegata dall' istesso Pontefice Paolo I. nella lettera, che scrisse al Re Pipino dopo la sua assunzione al Pontificato prima che consagrato fosse: nella qual lettera dopo avere il Pontefice dichiarati i meriti specialissimi di Pipino, e della gente Franca verso la Chiesa Romana, così soggiugne: *Imperocche tenete per costante, o eccellentissimo Re da Dio diletto, e nostro dopo Dio ajutatore, e difensore, che noi perseverando fermi, e robusti fino all' ultimo spirito, e allo spargimento del sangue in quella fede, dilezione, e concordia di carità, e confederazione di pace, le quali il santissimo Pontefice* [Stefano] *di beatissima memoria, Signore, e fratello nostro confermò con voi, in esse*

[a] *Oh quanta divina aspiratione interna viscerum nostrorum pracordia in vobis vestris fidelibus redundat*. Epist. cit.

col nostro Popolo perseveremo fino al fine (a). Notisi quì, che non chiama il Pontefice con altro titolo il Re Pipino, che con quello di sostenitore, e difensore: che dice suo il Popolo Romano, *cum nostro Populo*: e che finalmente non d' altra fede parla, che di quella di amicizia, di carità, e di confederazione, non di fede di servitù, e di vassallaggio. E questa è quella fedeltà, che doveano i Romani serbare a' Principi Franchi per lo illustre titolo, che conseguito aveano nella dignità del Patriciato di difensori, e protettori della Chiesa, e del Popolo Romano, non trasferendo in alcun altro mai somigliante onore; ciò, che anche spiegò il Pontefice Stefano II. predecessore di Paolo, e suo germano in una delle sue lettere al medesimo Re Pipino, ricordandoli, che dopo Dio a lui solo, e non ad altri avea commessa la protezione della Chiesa, e della Repubblica del *suo* Popolo Romano (b). E quì cade in acconcio osservare, che i Romani Pontefici ogni qual volta fanno menzione a Pipino del Popolo Romano, lo chiamano Popolo loro, il che fatto non avere bbono, se la dignità del Patriciato a quello conferito, avesse dato a lui diritto di giurisdizione, o di Signorìa sopra i Romani; mentre allora avrebbon dovuto chiamar Popolo di lui quello di Roma.

X. Or poiche nell' accennata lettera del Senato, e del Popolo Romano al Re Pipino vedesi da' Romani chiamato il Papa *Signor nostro*, non può mettersi in controversia, che egli non fosse da lor conosciuto per Sovrano. Afferma Pietro de Marca con Nicolao Alamanno, che allora cominciò il Romano Pontefice ad esser intitolato D. N. Signor nostro, quando acquistò Signorìa temporale sopra Roma, ma falsamente dice, che il primo, che fosse così intitolato fu Lione III. In prova di che reca egli la pittura a mosaico fatta effigiar da Lione III. nel Triclinio del Palazzo Lateranense, il cui esemplare vien portato dal Mabillon (c). Nella qual pittura vedesi l' immagine di San Pietro sedente, al

(a) *Quoniam pro certo cognoscas, excellentissime, & a Deo protecte, & noster post Deum auxiliator, & defensor Rex, quod firmi, & robusti usque ad animam, & sanguinis nostri effusionem in ea fide, & dilectione, & charitatis concordia, atque pacis fœdere, quæ præfatus beatissimæ memoriæ Dominus, & germanus meus Sanctissimus Pontifex vobiscum confirmavit, permanentes, cum nostro populo permanebimus usque in finem*. Epist. I. Pauli ad Pipinum Regem. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 430. & seq.

(b) *Quoniam, ut prælatum est, nulli alii nisi tantummodò amantissimæ tuæ excellentiæ, vel dulcissimis filiis, & cunctæ genti Francorum per Dei præceptionem, & B. Petri, sanctam Dei Ecclesiam, &* NOSTRUM *Romanæ Reipublicæ Populum commisimus protegendum*. Epist. IV. Stephani II. ad Pipinum. apud Labbè cit. col. 385.

(c) Mabillon. Annal. Benedict. tom. 2. lib. 26. num. 88.

al cui destro lato mirasi l' effigie di Lione genuflesso, cui San Pietro porge colla destra il pallio, e sopra l' effigie di Lione questa iscrizione

SCSSIMVS
D. N.
L E
O
P. P.

alla sinistra v' ha il ritratto di Carlo magno similmente genuflesso, cui San Pietro porge colla sinistra lo stendardo, e sopra Carlo leggonsi questi caratteri D. N. CARVLO R
E
G
I

dalla qual pittura, dopo aver proposte le sposizioni dell' Alamanno, e del Goldasto intorno al significato di essa, crede egli, che venga espresso il cambiamento accaduto circa l' Imperio della Città di Roma, cioè, che Lione, e Carlo convertissero il Patriciato in Signorìa, ed alla suprema giurisdizione, che prima esercitavano in essa, aggiungessero il dominio, e la proprietà della medesima (*a*). Ma chechesia di questo asserito cambiamento d' Imperio della Città di Roma, del quale favelleremo in appresso, è falso, che fosse Lione III. il primo Pontefice, cui leggasi da' Romani dato il titolo di D. N. Signor nostro: imperocchè nella citata lettera del Senato, e del Popolo Romano scritta a Pipino nel DCCLVII. i Romani chiamano Paolo I. *Signor nostro*; e questo medesimo titolo osservasi dato ancora ad Adriano I. Romano Pontefice nel privilegio, che ei concedette al Monistero di San Dionigi l' anno 786. da noi riferito di sopra, e così segnato: *Dato il primo di Luglio per mano di Anastasio Primicerio, regnando il Signore Dio Salvator Gesù Cristo con Dio Padre onnipotente, e lo Spirito Santo, l' anno* XV. *secondo Dio propizio del Pontificato di* NOSTRO SIGNORE *nell' Apostolica sagratissima Sede del Beato Pietro Apostolo, correndo l' indizione* IX. (*b*). Se adunque questo titolo è argomento di Signo-

 rìa,

(*a*) *Mea verò conjectura hac est, innovationem, quæ in Romanæ Civitatis imperio accidit, hac tabula posteris designari. Patriciatum enim uterque Leo, & Carolus in dominationem verterunt, & supremæ jurisdictioni, quam exercebant, proprietatem, & dominium Urbis adjunxerunt ... Nullus Pontificum ante Leonem III.* DOMINUS NOSTER INSCRIPTUS EST: *post illum eo titulo in scriptis, & acclamationibus Pontifices* DOMINI NOSTRI *apud Romanos audiri cœperunt*. Petrus de Marca lib. 3. de Concord. cap. 11. num. 9.

(*b*) *Datum Kalendis Julii per manum Anastasii Primicerii, regnante Domino Deo & Salvatore nostro JesuChristo cum Deo Patre*

rìa, veggendosi dato da' Romani a i Pontefici lungo tempo prima di Lione III. ne' tempi di Pipino, il qual non si legge mai intitolato *Signor nostro*, convien dire, che il Papa avesse la Signorìa di Roma prima di Carlo magno indipendentemente così dall' Imperador Greco, come da' Principi Franchi. Di questa temporal Signorìa del Papa in questi tempi sopra Roma fanno non leggiero indizio le monete battute nella stessa Città da Adriano, e da Lione, le quali possono vedersi colle loro spiegazioni in eruditi Scrittori, che le hanno con molto studio raccolte (*a*).

§. III.

Se per la dignità del Patriciato conceduta da i Romani Pontefici a i Principi Franchi fosse loro conferito alcun diritto di temporal giurisdizione sopra Roma, e sopra lo Stato donato alla Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Varie opinioni intorno al diritto del Patriciato de' Romani sopra Roma, malamente da alcuni confuso col diritto regio, e imperiale, e con altra potestà temporale inferiore all' imperio.*

II. *Dignità del Patriciato non dava a i Principi Franchi alcun diritto di signoria, o di suprema giurisdizione, ma semplicemente di avocazìa, e di difesa.*

III. *Diritto di avocazìa, e di patrocinio, non importa titolo alcuno di giurisdizione. Fedeltà prestata da' Romani a i Principi Franchi come difensori di Roma era fede di clientela, non di vassallaggio.*

IV. *Patriciato di Carlo Magno non diverso da quello di Pipino, nè a lui conferito per decreto del Senato, e del Popolo Romano, ma per autorità del Pontefice a lui conceduto, e confermato.*

V. *Titolo di Patricio in qual tempo, e per qual cagione assunto da Carlo Magno, e quali onori fossero a lui decretati per questa dignità da Adriano I.*

VI. *Onore, che ritornava a Carlo dal patrocinio di Roma, e della Ro-*

mana

tre omnipotente, & Spiritu Sancto, per infinita secula. Anno, Deo propitio, Pontificatus DOMINI NOSTRI *in Apostolica sacratissima B. Petri Sede* XV. *indictione* IX. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 540.

(*a*) Vignolius lib. cui titulus *Antiq. Roman. Pontificum denarii* cum observat. Benedicti Floravanti.

mana Chiesa. Patriciato di Carlo da lui non convertito in signoria, e in dominazione, come pretende il de Marca.

VII. *Pitture Lateranensi non dimostrano la signoria, o suprema giurisdizione di Carlo Magno sopra Roma.*

VIII. *Due asserzioni di Monsignor Bossuet confutate.*

I. ANcorche nel §. antecedente confutando noi la singolar opinione così di Pietro di Marca intorno al comun Patriciato del Papa, e de' Principi Franchi sopra Roma, e sopra l'altre Provincie, donate alla Chiesa, ed alla comune loro giurisdizione sopra di esse, come di Gian Giorgio di Eckhart intorno alla distinzione de' due Patriciati, e de' due dominj distinti del Papa sopra l'Esarcato, e de' Regi Franchi sopra Roma, abbiamo in qualche parte dimostrato, che il Patriciato conferito a Pipino, ed a Carlo magno non dava loro alcun diritto di temporal giurisdizione, o di temporal dominio, nè sopra Roma, nè sopra le altre Provincie alla Romana Chiesa donate; contuttociò essendo stata trattata da molti Scrittori sì Protestanti, come Cattolici questa quistione, i quali chi più, e chi meno hanno voluto aggiungere al Patriciato de' Re Franchi oltre il titolo di difesa, e di protezione altri diritti di temporal giurisdizione, e di Signorìa, perciò abbiamo stimato necessario alle cose, che dobbiamo appresso trattare, metter più in chiaro questa faccenda. Furono alcuni, i quali tanto esaltarono la dignità del Patriciato de' Romani conferita a i Principi Franchi, che la confusero colla stessa regia dignità, così che que' Principi in vigore del loro Patriciato fossero l'istesso, che Signori supremi, e Regi di Roma. Di quest' opinione furono Francesco Giunio, e il Meursio (*a*); ma la costoro folle immaginazione fu sodamente confutata dal Gretsero, dal du Change, e da Everardo Ottone, e dall' Alamanno (*b*). Più oltre di coloro passò Melchiore Goldasto, uguagliando questo Patriciato alla dignità, e maestà imperiale, e facendosi coraggio di fingere un *Senatus Consulto*, in vigor di cui per una legge regia il Senato, e il Popolo Romano, con molti altri insoliti, e santissimi diritti appartenenti all' istessa elezione del Romano Pontefice, ed all' investitura de' Vescovi, conferì a Carlo magno il Patriciato (*c*). Ma le menzo-

(*a*) Franciscus Junius de translatione Imperii contra Bellarm. Meursius in Glossario verbo *Patricius*.

(*b*) Jacobus Gretserus lib. 3. observat. ad Georgium Codinum Curopalatam de officiis, & officialibus, cap. 17. Ducangius in Glossario, verbo *Patricius*. Everardus Otto jur. public. & privat. Differt. 1. cap. 2. §. 8. Nicolaus Alamannus Differt. de Lateranen. parietinis cap. 11.

(*c*) Goldastus tom. 2. Constit. Imperial. ad annum DCCLXXIV., & in Apolog. adversus Gretserum.

menzogne di questo Scrittor Protestante possono vedersi da molti Scrittori confutate, e nuovamente con fortissime ragioni espugnate da un eruditissimo Autore de' nostri tempi (a). Altri poi furono, i quali s'immaginarono, che i Principi Franchi in vigore del Patriciato avessero quella prefettura nell' amministrazione della Repubblica, che aveano gli antichi Patricj, e che siccome questi diceansi Padri dell' Imperadore, così questi potean chiamarsi Padri del Romano Pontefice, il quale avea ad essi lasciata tutta la cura temporale di Roma (b). Pensarono altri, che i Patricj de' Romani, quali erano i Principi Franchi, a somiglianza de' Patricj Imperiali, e degli Esarchi, i quali, o come Presidi, o come Prefetti amministravano il governo delle Città, e delle Provincie, avessero il governo di Roma, ed esercitassero la suprema giurisdizione sopra le adiacenti regioni del Ducato Romano (c). Anzi essere stata molto più sublime la potestà de' Patricj de' Romani di quella degli antichi Patricj Greci, ed essere stato il lor diritto molto più grande, ed eccellente del diritto di questi: imperocche non dipendevano dal cenno, e dall' arbitrio degli Imperadori, come dipendeano gli antichi Patricj, asseriscono altri (d).

II. Ma che per la dignità del Patriciato de' Romani non avessero i Principi Franchi alcun diritto di temporal giurisdizione, nè sopra Roma, nè sopra altre Città del Ducato Romano, chiaramente si raccoglie dalle lettere di Stefano II., o III., di Paolo I., di Stefano III., o IV., di Adriano I., e di Lione III. Romani Pontefici scritte a Pipino, e a Carlo magno, dalle quali comprendesi, che non altro titolo avean dato i Pontefici a que' Principi per lo Patriciato lor conferito, nè altro in loro riconoscevano, che quello di difensori, e di protettori della Romana Chiesa, e de' beni, e degli Stati di essa. E certamente se diritto alcuno, o di dominio, o di suprema giurisdizione avessero que' Principi per lo Patriciato conseguita, o sopra Roma e il suo Ducato, o sopra le altre Provincie da essi donate alla Chiesa, non averebbono pretermesso i riferiti Pontefici di ricordarlo a quelli allorche ricorrevano a' medesimi essendo infestata Roma da' Longobardi, e colle più vive, ed efficaci maniere li pregavano d'ajuto, e di soccorso per liberar così quella Città, come le altre Provincie dell' Esarcato dalle

(a) Octavianus Gentilius de Patriciorum origine &c. lib. 3. cap. 5. per totum.

[b] Radulphus de Columna lib. de translat. Imperii. Nicolaus Cusanus de concord. Cathol. lib. 3. cap. 3. Draco de origin. & jure Patriciatus lib. 2. cap. 6. n. 9.

[c] Fresnius in Glossario verb. *Patricius* Mabillon de re diplomatica lib. 2. cap. 3. n. 8. Everardus Otto Dissert. 1. de jure publi. & privat. cap. 1. §. 8.

(d) Guntherus de officiis domus Augustæ lib. 2. cap. 9.

dalle armi di que' barbari: non averebbono lasciato di sollecitargli a venire in soccorso di quegli Stati, e di quelle Città, che erano in loro dominio, e di que' Popoli, che eran loro sudditi, e di rammentare ad essi l'obbligazione, che contratta aveano di difendere i proprj Stati, e i proprj soggetti. Ma niente meno di questo leggesi nelle citate lettere; che anzi si veggono in quelle pregati, e scongiurati que' Principi ad intraprender la difesa, e di Roma, e delle altre Città della Romana Chiesa contro le armi de' Longobardi, non come di cose ad essi Franchi spettanti, ma come di cose appartenenti alla stessa Romana Chiesa, ed a soccorrere i Romani, non come Popoli loro, ma come Popoli del Pontefice; e niente più spesso osservasi nelle riferite lettere rammentato, quanto il patto stabilito prima da Stefano II. con Pipino, e poi da Adriano I. con Carlo magno, per lo qual patto di clientela, e di confederazione doveano i Romani Pontefici dall'un canto serbare a que' Principi l'onore del Patriciato consistente unicamente nell'esser quelli difensori, e protettori della Chiesa Romana, de' suoi diritti, delle sue giurisdizioni, e delle sue giustizie, e dall'altro doveano essi nelle occasioni intraprender questa difesa, come dottamente osservano diligenti Scrittori (a). Quindi è, che Carlo magno nelle sue lettere alcune volte spiegò il nome di Patricio con quello di difensore, come nella costituzione contro l'eresia di Elipando, e di Felice, chiamandosi Patricio de' Romani, e difensore della Santa Chiesa di Dio: *Carolus gratia Dei Rex Francorum, ac Patricius Romanorum, filius, & defensor S. Dei Ecclesiæ* (b); altre volte lasciato il titolo di Patricio assunse solamente quello di difensore (c).

III. Consistendo adunque tutto l'onore del Patriciato de' Romani conferito da i Pontefici a i Principi Franchi nel titolo di avocazia, di difensione, e di patrocinio, chiara cosa è, che secondo la ragion comune non poteano in vigor di esso trasferirsi in que' Principi alcuni diritti di suprema giurisdizione sopra le cose, e le persone, che doveano essi difendere: imperocche *siccome il patrocinio privato* [come insegna Ugone Grozio] *non toglie la libertà personale, così il patrocinio pubblico non toglie la libertà civile, la quale non può sussister senza il sommo*

(a) Nicolaus Alamannus dissert. de Lateranen. parjetin cap. 1. Joannes Franciscus Baldinus in notis ad Anastas. Bibliothec. tom. 4. in Stephan. III.

(b) Apud Goldastum tom. 1. Constit. Imper. ad annum 794.

(c) *Carolus gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum, & defensor sanctæ Dei Ecclesiæ*. Epist. 84. & 85. apud Alcuinum. *Ego Carolus, gratia Dei, ejusque misericordia donante, Rex, & Rector Regni Francorum, & devotus S. Dei Ecclesiæ defensor, humilisque adjutor*. In libello Capitulorum.

mo imperio (*a*). Quindi ficcome per la protezione di alcuno commeffa, o dal Romano Pontefice, o da altro Principe ad alcun altra perfona non s' intende in effa trasferito alcun diritto di giurifdizione fopra la perfona da proteggerfi, ma folamente la liberazione dalle oppreffioni, come infegnano Giurifconfulti di chiaro nome (*b*); così avendo i Romani Pontefici commeffo, raccomandato, e conferito per l' onore del Patriciato a i Principi Franchi il patrocinio di Roma, e del Popolo Romano, e della Romana Chiefa, non trasferirono perciò in effi alcun diritto di fuprema giurifdizione fopra le Città, e fopra i Popoli collocati fotto la lor protezione. E che poi non altro faceffe il Pontefice Stefano II., o III. nel concedere il Patriciato a Pipino, ed a' fuoi regj figliuoli, che collocar fotto il lor patrocinio, e la Chiefa di Roma, e il Popolo Romano, chiaramente apparifce dalla lettera fopra citata dell' ifteffo Pontefice al Re Pipino, dove: *Non ad altri* [li dice], *che folamente alla tua amantiffima eccellenza, e a' tuoi dolciffimi figliuoli abbiamo commeffa la protezione della Santa Chiefa di Dio*, E DEL NOSTRO POPOLO DELLA REPUBBLICA ROMANA (*c*). S' ingannano adunque a partito quegli Scrittori, i quali pretendono, che il Patriciato de' Principi Franchi comprendeffe due cofe, cioè la difefa di Roma, e degli Stati donati alla Chiefa, e la fuprema loro giurifdizione fopra di quella, e fopra di quefti, o efclufivamente dal Pontefice, o comune con lui; non effendo cofa per verità più ripugnante, quanto che alcuno poffa efeguire il patrocinio, e la fuprema giurifdizione fopra una fteffa cofa: e molto più s' ingannò Pier di Marca nel credere, che quefta fuprema giurifdizione de' Principi Franchi fi deduceffe dall' efferfi una volta i Romani dichiarati fedeli a Pipino: imperocchè i Clienti fono fotto la fede de' loro Avvocati, e i Popoli confederati di minor dignità fotto la fede de' Popoli di dignità maggiore, quantunque nè l' Avvocato fopra il Cliente, nè i Popoli fuperiori in dignità abbiano alcun diritto di giurifdizione fopra i Popoli di minor dignità con quelli confederati, come dopo il Cardinal Tufco, e il Cranzio (*d*) dimoftra il Grozio

(*a*) *Sicut patrocinium privatum non tollit libertatem perfonalem, ita patrocinium publicum non tollit libertatem civilem, quæ fine fummo imperio ftare non poteft*. Grotius de jur. bell. & pac. lib. 1. cap. 3. §. 21. num. 3.

(*b*) *Sed fic eft, quod cui protectio alicujus commendata eft per fummum Pontificem, aut alium Principem, non ideò cenfetur conceffa jurifdictio, fed folum defenfio ab oppreffionibus*. Salgado de Reg. protect. par. 1. cap. 1. præelud. 5. n. 206. *Quando aliqui ex privilegio Pontificis recommendatur protectioni alterius, non cenfetur in Protectorem tranfire fimul jurifdictionem, fed defenfionem nudam ab oppreffionibus*. Geminianus Confil. 81.

(*c*) Vid. §. anteceden. n. 9. in fine.

[*d*] Cardin. Tufchus PP. Concluf. 935. Crántius Saxonicor. 10.

Grozio (a), adducendo molto opportunamente in questo proposito quel detto di Scipione Africano il maggiore riferito da Livio, cioè, *il Popolo Romano voler piuttosto obbligar gli uomini co' beneficj, che col timore; e voler, che le genti straniere li sieno congiunte piuttosto in fede, e in società, che in tristo servigio* (b). Quella fede pertanto, che i Romani una volta dicono dover serbare a Pipino, non era fede di vassallaggio, e di soggezione, ma come si è detto, di clientela, di amicizia, e di confederazione.

IV. Ma poiche vedesi aver Carlo magno fatto special conto del Patriciato de' Romani, ed aver usato nelle sue lettere il titolo di Patricio; ciò, che nè Carlo Martello, nè Pipino, nè Carlomanno, nè l' istesso Carlo magno vivente il Padre, e dopo la sua morte fino a che fece acquisto del Regno de' Longobardi costumarono mai, come osservano chiarissimi Scrittori (c), ancorche da' Romani Pontefici venissero sempre que' Principi onorati col titolo di Patricj; perciò pensarono alcuni di essi Scrittori, che fosse dal Pontefice Adriano I. conferito a Carlo magno uno special Patriciato distinto da quello, che da Stefano II. fu conceduto a Pipino, a Carlomanno, e ad esso Carlo magno, e che questo primo Patriciato fosse un titolo di puro nome dato ad essi Principi per cagione di onore senza alcuna giurisdizione nel Senato, e nel Popolo Romano; ma che il Patriciato conceduto da Adriano I. a Carlo magno importasse diritto di suprema giurisdizione sopra la Città di Roma, e sopra i Romani (d). Altri poi vogliono, che non da Adriano I. ma dal Popolo Romano fosse a Carlo magno col sommo imperio sopra la Città di Roma conceduto il Patriciato (e): e il Goldasto, come si è veduto, è giunto a fingere un *Senatus consulto* di una legge Regia, in vigor di cui dal Senato, e dal Popolo Romano fosse decretata a Carlo magno col sommo supremo impero sopra di Roma, e coll' autorità di eleggere il Romano Pontefice, e di dar l' investitura de' Vescovati, la dignità del Patriciato, volendo, che Adriano non avesse altre parti in questo affare, che quelle di eseguir con rito solenne in un Sinodo di

(a) Grotius loc. cit.

(b) *Populum Romanum beneficio quàm metu obligare homines velle, exterasque gentes fide, ac societate junctas habere, quàm tristi servitio*. Livius lib. 26.

(c) Joannes Mabillon. lib. 2. de re diplomatica cap. 3. num. 8. Pagius in critic. Baron. ad annum Christi 740. num. 4. & seqq. Everardus Otto dissert. jur. public. & privat. dissert. 1. cap. 2. §. 8.

(d) Petrus de la Lande in supplem. Concil. antiq. Gall. a Jacobo Sirmondo edito in notis ad epist. Adriani I. ad Bertherium. apud Labbè tom. 8. Conc. edit. Venet. col. 556. Everard. Otto loc cit. Jacobus Guntherus de officiis Dom. August. lib. 2. cap. 19.

(e) Jacobus Hofmannus in Lexico universali, verbo *Patricius*.

CLIII. Vescovi questo decreto (*a*). Ma lasciando da banda queste menzogne de' Protestanti, l'opinione di quelli, che asseriscono essere stato da Adriano I. conceduto a Carlo magno un distinto Patriciato, non ha altro fondamento, che l'impostura del falso Concilio Lateranense, che si narra tenuto da Adriano nel DCCLXXIV. di CLIII. Vescovi, e rammentato dall' Interpolatore di Sigeberto, e riferito da Graziano (*b*). Ma la falsità di questo Concilio, dopo il Cardinal Baronio (*c*), essendo stata da Pietro di Marca, da Natal d'Alessandro, e da altri illustri Scrittori Francesi con argomenti concludentissimi dimostrata (*d*), non ha bisogno di nuova confutazione. Onde è cosa di maraviglia come Pietro de la Lande, uomo critico, non con altro fondamento, che coll' autorità di questo falso, e supposto Sinodo siasi dato a credere, che Adriano conferisse a Carlo magno un più amplo Patriciato, cioè colla suprema giurisdizione sopra il Senato, e il Popolo Romano, distinto da quello, che Stefano II. conceduto avea a lui, ed a Pipino suo Padre, che era Patriciato di solo onore (*e*). Ma più è da maravigliarsi, che il P. Mabillon Scrittore di somma critica abbia lasciato scritto, essere stato Carlo magno da Adriano I. costituito Patricio de' Romani (*f*), quando egli stesso conforme alla verità della Storia asserito avea, che Carlo magno già da Stefano II. era stato dichiarato Patricio in un col Padre, e col fratello Carlomanno (*g*).

V. Vero è, che nel Pontificato di Adriano I., e nel DCCLXXIV. dopo aver debellati i Longobardi cominciò Carlo ad assumere il titolo di Patricio de' Romani insieme con quello di Re de' Longobardi, come afferma il P. Mabillon (*h*), e come apparisce da molti diplomi riferiti da un chiaro Scrittore de' nostri tempi (*i*), i quali portano questa intitolazione: *Carlo per la grazia di Dio Re de' Franchi, e de' Longobardi, e Patricio de' Romani*: e vero è ancora, che da questo tempo, cioè dal DCCLXXIV., cominciò Carlo una nuova epoca del suo Patriciato, colla quale l'istesso Adriano volle segnare gli atti pubblici, come apparisce dalla lettera scritta da questo Pontefice a Berterio Vescovo, e Metro-

(*a*) Goldastus tom. I. Constit. Imperial. ad annum 774.

(*b*) Sigebertus in Chronic. ad ann. Christi 773. Gratianus dist. 63. Can. Hadrianus.

(*c*) Baronius ad annum Christi 774.

[*d*] Vide Petrum de Marca de Concord. lib. 8. cap. 12. Natal. Alexand. Hist. Eccles. secul. 8. cap. 1. artic. 9. Pagius Major in Critic. Baron. ad annum Christi 774. n. 13. & seq. Pagius Junior. Breviar. Rom. Pontif. in vita Hadriani I. num. 13. & seqq.

(*e*) Petrus de la Lande loc. cit.

[*f*] Joan. Mabill. in Museo Italic. tom. I. par. 2. in vita Hadriani.

(*g*) Mabillon. de re diplomatic. cap. 3. num. 8. & in Annalib. Benedictin. lib. 24. num. 48.

(*h*) Annal. Benedict. loc. cit.

(*i*) Octavianus Gentilius de Origin. Patriciatus &c. lib. 3. cap. 3. num. 4.

Metropolitano di Vienna, la quale porta questa data: *Data il primo di Gennajo imperando il piissimo Augusto Costantino, e consentendo il piissimo da Dio coronato Re Carlo, l'anno primo del suo Patriciato* (a); quando però non voglia asserirsi col Pagi, questa data essere stata aggiunta alla lettera (b). Ma ciò non prova, o che fosse Carlo in quest'anno da Adriano costituito Patricio, o che il Patriciato conferitoli innanzi da Stefano II. fosse un titolo di mero onore, e che Adriano concedesse a Carlo la sostanza di questo nome conferendoli la Prefettura di Roma, e delle circostanti Regioni, come pretende il riferito Mabillon (c): imperocche siccome di questa Prefettura, o suprema giurisdizione conceduta da Adriano I. a Carlo magno non se ne ha alcun documento nell'antichità, così è falso, che il Patriciato conceduto da Stefano II. a quel Principe, ed a Pipino suo Padre fosse un titolo di solo nome senza sostanza della cosa: mentre è cosa certa da tutta la Storia, che tanto Stefano II., quanto i suoi successori prima del DCCLXXIV. in vigore del Patriciato conceduto a Pipino, ed a Carlo, e de' patti con essi fatti nel conferirlo a i medesimi, riconobbero que' Principi come difensori, e protettori di Roma, del Romano Popolo, e della Romana Chiesa, ad essi ricorsero in tutte le calamità della Repubblica, e trovarono da quelli pronto soccorso nelle oppressioni de' Longobardi; nella qual difesa, e protezione consisteva la sostanza, e l'ufficio del lor Patriciato, come abbiam dimostrato di sopra, e dimostreremo in appresso. La ragione adunque, per cui Carlo magno nel DCCLXXIV. cominciò ad usare il titolo di Patricio da lui prima non usato, fu, perche in quell'anno gli fu da Adriano I. confermato il Patriciato colla rinovazione degli antichi patti di santa società, e di confederazione tra loro, come attesta l'istesso Carlo magno nella lettera da lui scritta a Lione III. successore immediato di Adriano dicendoli, che desiderava stabilir con esso quel medesimo patto di fede, e di carità, che avea stabilito col suo antecessore (d). E perche ancora essendo venuto in quest'anno Carlo la prima volta a Roma, fu dal Pontefice ricevuto con straordinarj segni d'onore, ed accolto, e trattato come Patricio,

 pro-

(a) *Datum Kalendis Januarii, imperante piissimo Augusto Constantino, annuente a Deo coronato piissimo Rege Karolo, anno primo Patriciatus ejus*. Epist. XVIII. Hadriani I. ad Bertherium Viennen. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 556.

[b] Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi 774. num. 6.

(c) Joannes Mabillon. in Annal. Benedict. loc. cit.

(d) *Sicut enim cum Beatissimo Prædecessore vestra sanctæ paternitatis pactum inii, ita cum Beatitudine vestra, ejusdem fidei, & charitatis inviolabile fœdus statuere desidero*. Epist. 84. apud Alcuinum.

protettore, e difenſor della Chieſa, e de' Romani, avendo Adriano mandati a riceverlo circa trenta miglia in diſtanza di Roma tutti i Giudici col Confalone, e fattogli andare incontro quando fu vicino un miglio dalla Città tutte le ſcuole della milizia co i loro Ufficiali, e tutti i fanciulli delle ſcuole letterarie con rami in mano di palme, e di olive, cantando Inni in ſua lode, come narra diffuſamente Anaſtaſio (*a*), il quale ſimilmente racconta, che il ſecondo giorno di Paſqua, che cadde in quell'anno alli 3. di Aprile, eſſendoſi portato il Pontefice con tutto il Clero, e con tutti gli ordini del Popolo per ricever ſolennemente quel Re nella Baſilica del Principe degli Apoſtoli, celebrando il medeſimo Pontefice, fra le ſolennità della Meſſa lo fece acclamar con pubbliche preci; le quali acclamazioni quali ſi foſſero, e come foſſero iſtituite da Adriano in queſta occaſione per Carlo magno, può vederſi appreſſo il P. Mabillon (*b*). Per queſto onore adunque fatto dal Pontefice a Carlo come a Patricio, e protettore, ed anche talvolta perche l' iſteſſo Carlo ad iſtanza di Adriano per dar guſto a' Romani veſtì in Roma l' abito di Patricio, come narra Eginardo nella ſua vita, dicendo, che egli come che aborriſſe il veſtir foraſtiere, tuttavia alle preghiere di Adriano s' induſſe a veſtir la tonica lunga, la clamide, e i calzari all' uſo Romano (*c*); e il P. Mabillon reca un effigie di Carlo veſtito in abito da Patricio, tratta da un antico Codice di Paolo Petavio (*d*).

VI. Per queſte ragioni adunque non è da maravigliarſi, che dopo queſto tempo faceſſe Carlo magno maggior conto del Patriciato, ed aſſumeſſe il titolo del Patriciato de' Romani; nè occorre perciò infingerſi Prefetture, e ſupreme giuriſdizioni a lui da Adriano concedute: imperocche il ſingolar onore, che egli avea ricevuto, e dal Pontefice, e da' Romani come loro Patricio, e protettore, baſtava acciocche egli in avvenire faceſſe una ſingolare ſtima di queſto titolo. Onde ſiccome gli antichi Patricj Romani gran conto faceano delle clientele, tutto che per lo padronato, che de' Clienti tenevano, giuriſdizione alcuna ſopra di lor non aveſſero, ma ſolamente teneſſero obbligata la loro fede, e il loro oſſequio; e recavanſi poi a ſommo pregio l' ottenere il padronato delle Colonie, e de' Municipj, dalle quali Città decretavanſi loro ſovente pubblici onori, dedicavanſi memorie, ed erigevanſi

(*a*) Anaſtaſius in vita Adriani I.

(*b*) Joan. Mabillon. tom. 2. Muſei Italic. & tom. 2. Analectorum edit. Pariſien. ſol. 171.

(*c*) *Excepto quòd Roma ſemel, Hadriano Pontifice petente, longa tunica & clamyde amictus, & calceis Romanorum more induebatur*. Eginardus in vita Caroli.

(*d*) Joann. Mabillon. Annal. Benedict. lib. 24. num. 48.

gevansi statue, come apparisce da infinite iscrizioni, per lo patrocinio, che di esse tenevano senza alcun titolo, o diritto di giurisdizione; così era cosa sommamente da stimarsi da Carlo magno l' avere in clientela il Popolo Romano, e la Città di Roma, ed il tenere perciò impegnato l' ossequio, e la fede, e del Pontefice, e de' Romani, massimamente dappoiche vide qual onore era a lui meritamente dovuto per la protezione a lui commessa come Patricio. Quindi è, che l' istesso Pier di Marca riferisce gli onori fatti a Carlo in Roma in quest' anno al titolo, che egli avea di protettore, e di difensore; e vuole, che a norma di quell' onorifico incontro, ed accoglimento fatto a quel Principe sia stato decretato da' Canoni il ricevimento, che dee farsi nelle Chiese a i Principi, e ad altri, che hanno il patrocinio di quelle (a). Ma poiche dalla lettera scritta da Carlo magno a S. Lione III., nella qual gli significa avergli spedito Angilberto suo Legato per trattar con lui tutto ciò, che potea conferire *alla stabilità dell' onor* del Pontefice, ed alla *fermezza* del suo *Patriciato*, deduce Pier de Marca, che il Patriciato di Carlo avea congiunta la suprema giurisdizione di Roma, e delle Regioni ad essa adiacenti, la qual giurisdizione ei bramava, che da Lione in maniera più stabile li fosse confermata, e che dopo il trattato di Angilberto con San Lione, tanto questi, quanto Carlo convertissero la suprema giurisdizione, che prima aveano, in Signorìa, e in dominazione; perciò convien far vedere dalla lettera stessa, esser del tutto vano questo pensamento, e che niente altro Carlo bramava, che li fosse da Lione confermato, se non quel titolo, e quell' onore di protettore, e di difensore, che gli era stato dal Pontefice Adriano per patto di confederazione confermato. *Abbiamo*, dic' egli, *indirizzato a vostra Santità Angilberto ..... accioccbe con iscambievole conferenza concertiate tutto ciò, che intenderete esser necessario all' esaltazione della Santa Chiesa di Dio, o alla stabilità del vostro onore, o alla fermezza del nostro Patriciato. Imperocche siccome io feci patto col beatissimo Predecessore della vostra santa paternità; così desidero stabilir con vostra Beatitudine una confederazione inviolabile della medesima fede, e della medesima carità.* Ecco il patto, che avea Carlo fatto con Adriano, e che bramava confermarsi da Lione: patto di santa confederazione, per cui la Romana Chiesa, e le sue giuris-

(a) *Quod attinet ad eum honorem, quem sibi Reges impendi cupiunt, is est, qui Protectori debetur ab eo, qui in defensionem susceptus est, quem Canones Patrono in Ecclesiis tribuunt, &* processionis aditum *vocant. Nempè iisdem solemnibus, eademque pompa excipi volunt, qua Carolum prosequuti sunt Romani antequam Imperio potiretur.* Petrus de Marca lib. 1. de Concord. cap. 12. num. 6.

giurisdizioni, e i suoi Popoli fossero in clientela di Carlo, ed egli ne avesse l'onor di difensore, e di protettore come Patricio; ciò, che anche più spiegano le parole seguenti della medesima lettera: *Così che l'apostolica benedizione della santità vostra per dono della divina grazia, e per le preghiere invocate de' santi mi accompagni in ogni luogo, e la santissima Sede della Romana Chiesa col dono di Dio sia sempre difesa dalla nostra divozione* (*a*). Da queste parole si conosce in che cosa consistesse il Patriciato di Carlo, che ei bramava, che da Lione in maniera più stabile li fosse confermato; e quanto vanamente s'immagini il de Marca, che desiderasse quel Principe di far nuovi patti con S. Lione, in vigor de' quali cangiassero ambi in Signorìa quella suprema giurisdizione, che prima, com'egli dice, aveano in *solido* sopra Roma. Ma chiunque vorrà ben considerar questa lettera resterà persuaso, che in non altro consistesse il Patriciato di Carlo, che nell' onore di esser protettore, e difensore della Romana Chiesa, come da quella, e Natal d' Alessandro, e i due Pagi raccolgono (*b*).

VII. Molto meno poi sono acconcie a spiegar questo preteso cambiamento di giurisdizione in Signorìa le pitture Lateranensi del Triclinio di San Lione, come contro Pier de Marca, e il Padre le Cointe dimostra l'illustre Autore della critica del Baronio [*c*]. Ma quelle dipinture non altro certamente rappresentano, che la conferma di quella confederazione, che avendo già Carlo fatta con Adriano, bramava, che confermata li fosse da San Lione III., e che da questo Pontefice dopo il colloquio di Angilberto intorno all'anno DCCXCIX. fu nuovamente stabilita con quel Principe, come con ottime ragioni dimostra il Pagi (*d*). Ed a questa rappresentazione mira lo stendardo, che San Piero in quel mosaico del Triclinio porge colla sinistra a Carlo, come se lo costituisse Confaloniero, e difensore della Romana Chiesa; non altro significando questo vessillo di San Pietro, se non la protezione

(*a*) *Angilbertum vestræ sanctitati direximus ... ut ex collatione mutua conferatis quidquid ad exaltationem sanctæ Dei Ecclesiæ, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel* PATRICIATUS NOSTRI *firmitatem necessarium intelligeritis. Sicut enim cum beatissimo prædecessore vestræ sanctæ paternitatis pactum inii ... ita cum beatitudine vestra ejusdem fidei, & charitatis inviolabile fœdus statuere desidero; quatenus Apostolicæ sanctitatis vestræ, divina donante gratia, Sanctorum advocatis precibus, me ubique apostolica benedictio consequatur, & sanctissimæ Romanæ Ecclesiæ Sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur.* Epist. 84. apud Alcuinum.

(*b*) Natal. ab Alexand. Histor. Eccles. secul. 8. cap. I. Pagius Major in Critic. ad annum Christi 786. num. 4. Pagius Junior in Breviar. Rom. Pont. in Leone III. n. 2.

(*c*) Pagius ad annum Christi 796.

(*d*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi 796.

zione della Romana Chiesa raccomandata a quel Principe: che perciò anche Gregorio III. in un colle chiavi del Sepolcro del Santo Apostolo mandò questo vessillo a Carlo Martello, e Adriano I. lo mandò a Carlo magno, come il riferito Pagi da non oscuri monumenti raccoglie (a). Quindi fu costume de' Romani Pontefici allorche voleano eccitare i Cristiani Principi ad intraprendere alcuna spedizione contro gli Infedeli, di mandar loro il Vessillo di San Pietro, come si fa chiaro da molti esempli raccolti dal du Cange nel suo Glosario (b). Nè occorre far gran misterio sopra le lettere, che nel riferito mosaico del Triclinio Leonino si veggono sopra le teste così di Lione, come di Carlo, cioè D. N. *Signor nostro*, per inferire, che in questa pittura si rappresenti il cambiamento, che amendue fecero della suprema giurisdizione, che aveano solidamente sopra Roma in dominio, e in proprietà della medesima: poiche non può mettersi in dubbio, come afferma il citato Pagi, che prima di Lione, e Stefano II., e i suoi successori ebbero il supremo dominio di Roma, e che non fu il primo Lione, che avesse diritto di batter le monete con quelle note della leggenda indicanti Signorìa D. N. LEONI. PAPAE, riferite dal de Marca, ma simili monete potean battere, e Stefano, e Paolo, e Adriano (c). Ma come che rettamente asserisca questo Scrittore, da quelle lettere D. N. poste sopra l'effigie di Carlo malamente dedursi, che ei fosse allora Signore di Roma; non può contuttociò asserirsi, che ei fosse con quelle chiamato Signore, perche a ragion del titolo di Patricio esercitava in Roma giurisdizione: imperocche è certo, che gli Esarchi aveano, ed esercitavano somma giurisdizione; i quali nulladimeno è similmente certo, che non furono mai detti Signori, titolo, che solamente conveniva a chi avea Signorìa, e supremo dominio. Debbe adunque piuttosto credersi, che Carlo fosse detto Signore per cagione di onore, non per alcun dominio, o giurisdizione, che egli avesse in Roma, ma per quella suprema Signorìa, che egli in Francia, e nel Regno de' Longobardi tenea, in quella guisa, che in questi tempi, ed anche per qualche tempo di poi, quando è cosa certa, che gl' Imperadori Greci non aveano più Signorìa alcuna in Roma, furono contuttociò da' Romani Pontefici ne' pubblici monumenti detti alcuna volta Signori colle antiche note D. N., seguendo in ciò l'antico costume, ed

a riguar-

(a) Pagius loc. cit. num. 5.

(b) Ducangius in Glossario verbo *vexillum*.

(c) *Verùm antè Leonem III. similia numismata cudere potuère Stephanus II. & ejus successores, quia ii non minus quàm Leo III. supremi Urbis Domini fuere, quod non video revocari posse in dubium*. Pagius ad annum 796. num. 6.

a riguardo di quella Signorìa, che essi non in Roma, ma in Costantinopoli aveano. Quindi in una moneta di Adriano I. leggesi nella rovescia parte BICTORIA. D. D. N. N., cioè *victoria Dominorum nostrorum*, e nel fondo quelle parole CONOB, che hanno posto in croce gli Antiquarj per ritrovarne la vera significazione, sopra la quale dopo le tante, e diverse opinioni rimane ancora indecisa la lite. Da questa medaglia, tal volta da qualche Greco artefice coniata, vedonsi poste in uso in Roma le antiche note di Signorìa degli Augusti Orientali quando più la Signorìa di Roma non aveano.

VIII. Or da quello, che si è osservato fin quì, rimangono convinte di falsità due cose asserite dall'Autore della difesa: l'una, che il Patriciato conferito a Pipino fosse magistrato di amplissima potestà dopo l'Imperadore: l'altra, che questo Patriciato non da i Pontefici, ma dal Popolo Romano fosse a que' Principi conceduto, non avendo fatto altro il Pontefice, che eseguire il decreto, e l'autorità del Senato, e del Popolo Romano [a]. Ma in quanto alla prima comeche egli abbia qualche seguace del suo parere, si è fatto vedere, che il Patriciato non importava altro titolo, che di avvocazia, e di patrocinio. In quanto alla seconda egli ha dalla sua opinione il Goldasto co' Protestanti, asserendo universalmente i Cattolici, che qualunque fosse la dignità del Patriciato, questa da' Romani Pontefici fu conceduta a' Principi Franchi: e da quello, che si è detto fin quì, si rende chiaro, che Pipino non trattò mai, nè fece alcun patto co' Romani, ma solamente con Stefano II., nè Carlo magno ebbe sopra il suo Patriciato trattato alcuno co' Romani, ma solamente con Adriano, nè cercò da' Romani, ma da S. Lione III. la conferma di quest' onore. Per la qual cosa si scuopre la malignità di questo Scrittore nel collocar sempre in cattivo lume tutto ciò, che appartener possa alla dignità, e alla grandezza della Sedia Apostolica, quantunque con melate parole s' infinga d' ingrandirne la maestà per rapporto alla Religione, o per meglio dire, per riguardo alla divozione de' buoni Popoli di quel tempo. Onde in questa parte mostra uno spirito totalmente diverso dalla sincerità, e dalla candidezza dell' insigne Vescovo di Meaux, e del vero Monsignor Bossuet.

§. IV.

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 38.

§. IV.

Del rinuovamento del Romano Occidentale Imperio fatto da San Lione III. Romano Pontefice nella persona di Carlo magno.

SOMMARIO.

I. *Imperio Occidentale non trasferito da i Romani Pontefici dagli Imperadori Greci in Carlo magno, ma da loro rinuovato nella persona di questo Principe.*

II. *Imperio Romano non mancato in Oriente quando fu tenuto da Irene, e quando a Carlo fu conceduto l' Imperio Occidentale.*

III. *Irene riconosciuta per legittima Imperadrice dal Romano Pontefice quando ella ebbe tutta l' amministrazione dell' Imperio nella minorità di Costantino suo figliuolo; e si difende questa Principessa da alcune taccie datele da Teofane.*

IV. *Irene riconosciuta per legittima Imperadrice da i Greci, e da i Latini quando tenne sola l' Imperio Orientale dappoiche ne fu deposto Costantino, e non fu da i Romani trasferito l' Imperio in Carlo magno perche fosse cessato in Oriente.*

V. *Falsi racconti di alcuni Scrittori seguiti da Monsignor Bossuet nell' attribuire al Popolo il trasferimento dell' Imperio nella persona di Carlo magno, e nell' ascrivere a questo Principe il supremo dominio di Roma allorche dal Pontefice fu ornato della dignità imperiale.*

VI. *Monete battute in Roma coll' immagine, o col nome di Carlo, e di altri Imperadori Carolinghi non fanno argomento, che avesser que' Principi il supremo dominio di Roma; nè questo fu conceduto da Pasquale I. a Lotario.*

VII. *Per più d' una ragione poterono i Pontefici segnar le loro monete col nome, o coll' effigie de' Principi Franchi, senza che questi avessero il supremo dominio di Roma.*

VIII. *Opinione de' due Pagi sopra il dominio di Roma conceduto da Pasquale a Lotario confutata. Si spiega con qual diritto, e per qual ragione dal Pontefice Lione III. fu rinuovato l' Imperio Occidentale in Carlo Magno, e si dimostra, che in questo rinuovamento non ebbe autorità alcuna il Popolo Romano.*

IX. *Si dimostra, che le acclamazioni fatte dal Popolo Romano prima a Carlo Magno, e poi agli altri Imperadori allorche riceverono dal Pontefice la corona imperiale, non aveano vigor alcuno di elezione, ma erano pure ceremonie, con cui dal popolo si onorava, e riconosceva il Principe già eletto.*

X. *In qual modo possa dirsi, che Carlo magno fu costituito Imperadore da tutti, ancorche la sua assunzione all' Imperio fosse opera del solo Pontefice.*

XI. *Assunzione di Carlo Magno, e degli altri Principi Franchi all' Imperio fatta per autorità della Sedia Apostolica.*

I. ANcorche gli Autori, che trattano di questa rinuovazione dell' Imperio Occidentale, comunemente la chiamino trasferimento, e che noi seguendo l' usato modo di favellarne l' abbiamo con questo vocabolo chiamata; contuttociò considerando, che la voce trasferimento non spiega a dovere il successo della cosa, ci è piaciuto di dirla rinuovamento: imperocche, a vero dire, l' Imperio non fu trasferito da' Greci ne' Franchi così che quelli lo perdessero, e lo acquistassero questi, ma rimanendo quelli nel possesso dell' Imperio Orientale, fu rinuovato in questi l'Occidentale, che già da lungo tempo era caduto. Quindi più acconciamente spiegando questa cosa il Sigonio lasciò scritto, che il Pontefice Lione III. acciocche avesse la Chiesa Romana contro gl' infedeli, e gli eretici sediziosi un tutore, il cui ufficio ripudiato aveano gl' Imperadori Orientali, rinnuovò in Occidente il titolo dell' Imperial dignità, il quale quasi trecento anni avanti era mancato in Momillo Augustolo ultimo Imperador d' Occidente (*a*). Vero però è, che anche dopo Augustolo ricuperata Roma, e l' Italia da' Goti, e per opera de' Romani Pontefici sostenuta dappoi in Roma la dignità dell'Imperio contro gli sforzi de' Longobardi, conservarono gl' Imperadori d' Oriente colla Città capital dell' Imperio Romano qualche avvanzo dell' Imperio Occidentale. Ma dappoiche l' empietà di Lione Isauro meritò, che Gregorio II. sottraesse Roma, e i Romani dalla colui ubbidienza, e caduta indi nell' Esarcato l' autorità de' Greci Imperadori mancò del tutto in Occidente l' Imperial dignità;

(*a*) *Hunc dignitatis imperatoriæ titulum eum in Momyllo Augustulo ultimo Occidentis Imperatore ante trecentos fermè annos defecisset, in eodem Occidente Pontifex renovavit, ut haberet Ecclesia Romana adversus infideles, & hæreticos seditiosos tutorem, cujus officium jam pridem Imperatorem Orientis repudiasse videretur.* Sigonius de Regno Italiæ lib. 4. ad annum 801.

dignità; quindi ebbe luogo Lione III. di rinuovarla in Occidente senza torla in Oriente a' Greci; e in fatti la rinuovò in Carlo magno: e di questa rinnuovazione ne furono in quel tempo segnate le memorie, se non nelle monete come vuole il Pagi (a) [il che io non saprei dir se di queste monete si trovino], certamente ne' piombi, con cui si segnarono i diplomi di quel Principe, come può vedersi appresso le Blanc, il quale dal regio tesoro di Parigi ne apporta uno, nella cui parte anteriore vedesi Carlo magno colla corazza, che ha la testa fregiata dell' Imperial diadema, e coll' asta regia dal lato sinistro, con questa iscrizione: D. N. KAR. IMP. P. F. PP. AVG., cioè, *Dominus noster Carolus, Imperator, Pius, Felix, Perpetuus, Augustus*. Dal lato posteriore ha il frontispicio di una porta sopra cui sorge una Croce, e sotto di essa porta si legge: ROMA, colla leggenda all' intorno RENOVATIO. ROMAN. IMPER. Un altro piombo di mirabil conservazione, e d' indubitabile antichità ho io veduto appresso l' eruditissimo Padre Gian Francesco Baldini Cherico Regolare Somasco, nel diritto del qual piombo v' ha la testa di Carlo magno similissima all' effigie di questo Principe espressa nel mosaico del Triclinio Lateranense, con questa iscrizione: D. N. KARLVS. P. F. PP. AVG.: nel roverscio v' ha il frontispicio della porta, e sopra di essa la Croce come nell' antecedente, coll' iscrizione all' intorno RENOVATIO. ROMANI. IMPERI.; le quali cose dimostrano, che in Carlo non fu trasferito, ma rinuovato l' Imperio Romano Occidentale.

II. Quindi non è da maravigliarsi, se i Romani Pontefici, e prima, e dopo l' Imperio di Carlo magno riconobbero come legittimi gl' Imperadori d' Oriente, che succedettero all' Isauro; imperocchè, come si è detto, Gregorio II. sottrasse solamente i Romani dall' ubbidienza di quel Principe, e lo privò indirettamente dell' Imperio Occidentale; e Lione III. nulla tolse agli Imperadori d' Oriente rinuovando in Occidente quell' Imperio, che era già estinto. Nè faceva di mestiero, che il Cardinal Baronio [il che sia detto con pace di sì grand' uomo] si affaticasse per trovar ragioni onde potesse dimostrare, che a Costantino figliuolo d' Irene, Principe Cattolico, e della Cattolica fede benemerito, non dovesse restituirsi l' Imperio (b): imperocchè nessun Imperio fu tolto a Costantino, ma fu solamente rinuovato in Carlo quell' Imperio, che da lungo tempo era mancato in Occidente, rimanendo Costantino nel possesso dell' Imperio Orientale, che aveano

(a) Pagius in Critic. ad annum 800. n. 30. (b) Baronius ad annum 800. num. 17.

gl'Imperadori Costantinopolitani. Onde potea anche il Bossuet risparmiar la fatica d' impugnare in questa parte le ragioni del Baronio per dimostrare, che il Pontefice non potea torre nè a Costantino, nè alla sua Madre Irene l'Imperio, come quelli che erano Cattolici, e la Cattolica fede difendevano (*a*): imperocche anche egli falsamente suppone, che l'Imperio rinuovato in Carlo fosse tolto a i Principi in Oriente. E quì fa d'uopo ancora avvertire, che non bene spiegarono la ragione di questo rinuovamento dell'Imperio Occidentale in Carlo magno gli antichi Annalisti, e Scrittori Francesi, che lo riferirono, seguiti da Monsignor Bossuet; i quali asseriscono, che cessando l'Imperio Romano in Oriente per esser amministrato da una femina, cioè da Irene Augusta, parve perciò bene a San Lione III., ed a i Padri, che erano adunati in Roma, ed al Popolo Romano trasferirlo in Carlo (*b*): imperocche è cosa certissima, che Irene tanto da' Greci, come da i Latini, e da i Romani Pontefici, tanto innanzi, come dopo l'Imperio di Carlo, fu riconosciuta per legittima Augusta; nè fu creduto da alcuno, che per esser femina, fosse perciò in essa cessato l'Imperio Orientale: e nell'anno DCCC. [dagli antichi Annalisti, che prendevano il principio dell'anno dal giorno del Natal del Signore detto DCCCI.] quando Carlo fu dichiarato Imperadore, correva il quart' anno da che Irene teneva sola l'Imperio Orientale pacificamente. Onde è un mero sogno dell'Annalista di Moissac ciò, che egli dice, che trovandosi Carlo in Roma nell'anno DCCC, ed essendoli venuti Messi, i quali riferivano, che era cessato appresso i Greci l'Imperio, per esser questo retto da una femina, piacque perciò al Pontefice Lione, a i Vescovi, che eran con lui, e all'altro Popolo Cristiano, che si dovesse nominare Imperadore il Re Carlo (*c*); quasi che Carlo avesse bisogno di Nuncj per sapere, che l'Imperio Greco era tenuto da una femina, con cui egli avea molti anni prima contratta strettissima affinità per mezzo di Rotrade sua figliuola promessa in donna a Costantino figliuolo d'essa Irene (*d*), e colla quale, tenendo ella sola l'Imperio, due

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 2.

(*b*) Annal. Lambecian. ad annum 801. Annal. Moissiacenses ad eundem annum apud Duchesnium tom. 3. Anscharius in vita Sancti Willehadi apud Mabillon. secul. Benedict. lib. 3. par. 2.

(*c*) *Anno* DCCCI. *cum apud Romam moraretur Rex Carolus, Nuntii delati sunt ad eum dicentes, quod apud Graecos nomen Imperatoris cessaret, & foemineum Imperium apud se haberent. Tunc visum est Apostolico Leoni, & universis Sanctis Patribus, qui in ipso Concilio aderant, seu reliquo Christiano Populo, quod ipsum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuissent.* Annales Moissiacenses loc. cit.

(*d*) Theophanes ad annum Christi secundùm Alexandrinos 774.

due anni prima, cioè nel DCCXCVIII., avea avuto trattati di pace, ricevendo Carlo in Aquifgrana i Legati di lei, e foddisfacendo alle loro domande, e rendendo loro Sifinnio fratello di Tarafio Cattolico Patriarca di Coftantinopoli (a), il qual Sifinnio era ftato fatto prigione nella guerra, che Carlo molto tempo prima avea avuta co' Greci in Calabria, imperando Irene con Coftantino fuo figliuolo (b). E oltre di quefto, nefsuno mai di tanti tragli antichi Annalifti ha parlato di quefti Meffi fpediti a Carlo in Roma per avvifarlo, che era cefsato tra' Greci l' Imperio per efser tenuto da una femina.

III. Ma che non vi fofse allora quefta perfuafione nè apprefso i Greci, nè apprefso i Latini, che vacafse in Oriente la dignità imperiale, perche era foftenuta da una femina, chiaramente apparifce dagli atti di que' tempi, da' quali cofta, che così la Sede Apoftolica co i Latini, come anche i Greci, e prima, e dappoiche Carlo fu dichiarato Imperadore, riconobbero come legittima Augufta, e poffeditrice dell' Imperio Orientale quefta Religiofa Principeffa, tanto nel tempo, che ella imperò infieme con Coftantino fuo figliuolo, quanto in quello, in cui tenne fola l' imperial dignità. Affunta Irene all' Imperio nell' anno DCCLXXX. infieme con Coftantino fuo figliuolo giovinetto di dieci anni, la prima fua cura fu di reftituire in Oriente la Cattolica Religione quafi proftrata da i Principi Iconoclafti, riconobbe l' autorità fuprema del Romano Pontefice, come apparifce dalle lettere, che ella fcrifse ad Adriano I. riferite dal Cardinal Baronio dagli atti del fecondo Concilio Niceno (c); e fotto gli aufpicj, e la prefidenza della Sedia Apoftolica convocò il fecondo Concilio di Nicea per riftabilire il culto delle fagre immagini, come fi rende chiaro dalle citate lettere, e da Teofane (d). Onde perciò dallo fteffo Adriano non pure fu riconofciuta come legittima Augufta, ma come pia, e Cattolica Principeffa fommamente lodata, come fi vede nelle lettere di lui fcritte a Coftantino, ed Irene, e riferite dal Baronio (e). Vero è, che quefta Principeffa fino all' anno DCCXC. imperò infieme con Coftantino fuo

(a) *Legationem Græcorum a Conftantinopoli miffam fufcepit* (Carolus): *erant enim Legati Michael Patricius quondam Phrygiæ, & Theophilus Presbyter, epiftolam Irenæ Imperatricis ferentes. Nam filius ejus Conftantinus anno fuperiori a fuis comprehenfus & excæcatus eft. Hæc tamen legatio tantum de pace fuit. Quos cum abfolviffet, abfolvit etiam cum eis Sifinnium fratrem Tarafii Conftantinopolitani Epifcopi, jamdudum in prælio captum*. Annal. Loifelliani ad an. 798. Eginhardus, Regino, & alii in Annalibus.

(b) Annal. Loifelliani ad annum 781.

[c] Vide Baronium ad annum 785. n. 2. & feqq.

(d) Theophanes in Chronograph. ad annum Chrifti fecund. Alexandr. 776.

(e) Baronius ad annum Chrifti 785. n. 24. & feqq.

fuo figliuolo ; ma vero è ancora , che neſſuno ripugnante amminiſtrò ella ſola colla ſua autorità , e colla ſua prudenza l'Impero . Vero è ſimilmente che nell' anno DCCLXXXIX. ſuperando Coſtantino l'età di venti anni , e veggendo di mala voglia nella madre tutta la poteſtà dell' Imperio , come narra Teofane , valendoſi del conſiglio di Stauracio Patricio , e di altri ſuoi famigliari diſegnò ſpogliarla del Trono , e rilegarla in Sicilia (*a*) ; e che fattoſi poi acclamar ſolo Imperadore dalle Milizie, ſebbene non eſeguì il diſegno di rilegarla , la coſtrinſe contuttociò a vita privata . Ma è altresì vero , che regnando ſolo queſto Principe , e ſcoſſo il freno dell' autorità materna divenne così odioſo per le ſue ſcelleratezze , e particolarmente per aver fatti accecare i ſuoi paterni zij , e per aver ripudiata Maria Auguſta ſua Moglie , ed eſſerſi illegittimamente congiunto con Teodote , e fattala dichiarare Auguſta , che nell' anno DCCXCV. da i Duci delle Milizie fu ſpogliato dell' Imperio , e privo inſieme degli occhj , e della vita , e nuovamente fu aſſunta Irene all' imperial dignità (*b*) . E come che narri Teofane, che Irene per ambizion di regnare inſidiaſſe alla vita del figliuolo , e induceſſe le Milizie a privarlo del ſoglio , e che ella ſteſſa lo faceſſe accecare ; contuttociò non ſembra ciò veriſimile al Cardinal Baronio ; ma crede , che ella moſſa dal zelo della giuſtizia eccitaſſe le Milizie contro il figliuolo , onde ne veniſſe perciò commendata : e che non foſſe ſuo ordine , che egli ſoffriſſe quella pena , ma che ſolamente foſſe ritenuto acciocche non più imperaſſe , per togliere il ferro di mano a un furioſo (*c*) . E certamente non ſembra , che meriti tutta la fede Teofane in queſta parte, moſtrandoſi egli d'animo alquanto iniquo contro queſta Principeſſa , mentre dice ancora , che ella per eſporre il figliuolo all' odio comune affine di ricuperar la poteſtà dell' Imperio , lo conſigliò a ripudiar la legittima Auguſta Conſorte , a chiuderla in un Moniſtero , ed a ſpoſare altra donna (*d*) ; la qual narrazione non ſi accorda punto , nè colla pietà , e Religione altronde nota di queſta Principeſſa , nè collo ſtato, in cui ella allora ſi trovava lunge dalla Corte ,

(*a*) Theophanes ad annum ſecund. Alexandr. 782.

(*b*) Theophanes inChronograph.ad annum Chriſti ſecund. Alexandr. 789.

(*c*) *Hoc ſiquidem anno a matre Irene Conſtantino Imperatori parantur inſidiæ , quibus tandem ſequenti anno tentus , orbatus oculis , ac ſimul vita fuit . Scelus planè execrandum , niſi [quod multi excuſant] juſtitiæ eam zelus ad id faciendum excitaſſet , quo nomine eadem poſt hæc meruit commendari . At non fuit matris juſſio . ut iſta pateretur , ſed ut teneretur , nec amplius imperaret , tanquam ſi è manu furioſi gladium auferret* . Baronius ad annum Chriſti 795. num. 11.

(*d*) Theophanes ad annum Chriſti ſecund. Alexandr. 788.

te, e separata dalla famigliarità del figliuolo, nè con gli atti di que' tempi; da i quali atti sappiamo, che per cagione di queste illegittime nozze essendosi agremente risentito contro Costantino San Platone già Prefetto del Monastero Saccudione, il quale si separò non solo dalla comunione dell' Imperadore, ma ancora dalla comunione di Tarasio Patriarca Costantinopolitano, perche sebbene avea ripreso quel Principe, non l' avea però separato dalla comunion della Chiesa, ed avendo fatto l' istesso Teodoro Studita con altri Santi Monaci, i quali tutti erano affezionatissimi ad Irene, furono perciò acerbamente perseguitati da Costantino, che fece chiudere in carcere San Platone, e rilegar gli altri dopo molti strapazzi in Tessalonica [a]. Ma in questa occasione essendo questi santi uomini favoriti da Irene, non averebbe tralasciato Costantino di far loro noto, che per di lei consiglio avea contratte quelle nozze, per le quali eglino pubblicamente lo riprendevano. Ma niente meno di questo fu allora creduto; anzi tennero per costante, che quel Principe cadesse in questo nefando eccesso per questo appunto, perche egli si era sottratto dall' autorità, e da' consigli della madre. Così scrive S. Teodoro Studita nelle gesta di San Platone; così Michel Monaco nella vita dell' istesso Teodoro (b): e ogni ragion vuole, che loro si presti fede, come a' testimonj di vista, e di fatto proprio, e spettatori di quel, che narrano. E non è cosa certamente verisimile, che questi santi uomini, i quali sì altamente esecrarono le adulterine nozze di Costantino, avessero date tante lodi di pietà ad Irene, se quel Principe dalla madre fosse stato consigliato a contrarle: e molto meno è probabile, che potesse esser loro ignoto questo consiglio, posciache, se non altri, il figliuolo stesso l' averebbe loro fatto palese per giustificare il suo eccesso.

IV. Ma qual sentimento avessero i Greci dell' Imperio d' Irene allorche ella lo tenea sola, si può veder dalla lettera scrittale da Teodoro

(a) Vide Pagium ad annum Christi 795. num. 4. & seqq.

[b] *Constantinus Irenes filius, cujus quidem fides recta fuit, vita verò perversa, ex Imperii potestate intemperanti e veluti stimulo quodam excitabatur. Cum enim pubescente ætate nuper Imperium habere cœpisset, partim maternæ reverentiæ, & custodiæ freno abjecto, partim divinis legibus pro nihilo habitis, uxorem sibi legitimè copulatam ejecit, & Herodis exemplo mœchus factus est.* Theodor. Studita in gestis S. Platonis apud Baronium ad annum 795. num. 70. *Per id ergo tempus Constantinus piæ Irenes filius, audacium, & projectorum hominum collecta manu, & quem juvenilis ætatis impetus agebant, & matrem regno pellens ejus Imperium occupavit, & summa vitæ licentia, indomiti & effrenati equi more totum se dedit voluptati. Hic ad cætera quæ perpetravit nihil flagitii intentatum relinquens, legitima conjuge ejecta ... alteram duxit &c.* Michael Monachus Studit. in vita S. Theod. Studit. apud Baronium loc. cit. num. 91.

ro Studita l' anno DCCCI. quando questa Principessa con insolita munificenza liberò dalle gravezze, e da' tributi civili la Città di Costantinopoli. In questa occasione quel Santo Archimandrita celebrando con giuste laudi la liberalità, e la pietà dell' Imperadrice, tra le altre cose dice: *Tutte queste saranno celebrate non solo dovunque si stende la potestà del tuo Imperio, ma fino a i termini della terra ... in questa maniera si conserva stabile il tuo Imperio, e volontieri ti ubbidiscono i tuoi sudditi* (a). Nè deve alcuno maravigliarsi, che Guglielmo Cave Scrittor Protestante, e perdutissimo Iconomaco, seguendo il costume de' novelli Iconoclasti laceri a più poter la memoria così di Teodoro Studita celebre nella Chiesa non meno per fama di santità, che per lode di dottrina, come della piissima Irene Augusta, e vomiti contro di essi ogni sorta di contumelia (b): poiche è noto, che costoro odiando quella pietà, e quella Religione, che distrugge il loro errore, e la loro empietà, cercano con atroci calunnie di porle in discredito; onde i loro biasimi contro que' due difensori delle sagre immagini tornano in molta lode di essi. Del rimanente tutti i Greci Scrittori dopo Teofane, e Teofane stesso lodano questa Principessa per la sua pietà, chiamandola generalmente piissima Imperadrice, e per altre egregie sue pubbliche opere. E benche da alcuno sia stata tacciata d' ambiziosa per la morte data al figliuolo, nessuno però ha mai asserito, che fosse cessato in lei il Greco Impero non Teofane, non Zonara, non Cedreno; anzi tutti riguardano lo spergiuro Niceforo, che con detestabile tradimento la privò del trono, e della vita, come un tiranno, ed un usurpatore; ciò, che non averebbono fatto se creduto avessero, che in lei per questo che era donna fosse cessato l' Imperio Orientale. Ma neppure i Latini aveano allora questa opinione: imperocche dappoiche Carlo magno fu dal Pontefice dichiarato Imperadore, tanto esso Carlo, quanto Lione III. spedirono l' anno DCCCI. Legati in Costantinopoli ad Irene Augusta per trattar con essa non solo la pace, ma il matrimonio ancora di lei collo stesso Carlo, ed unire in questa guisa l' Imperio d' Oriente, ed Occidente in una stessa persona, come asseriscouo Teofane [c], ed altri Greci Scrittori dopo di lui (d); i quali similmente affermano, che Irene averebbe consentito alle istanze

de i

(a) *Hæc non solum qua patet Imperii tui potestas, sed ad ipsos usque orbis terræ terminos celebrabuntur .. ita conservatur inconcussum Imperium tuum, ita cedunt, & lubenter obediunt tibi subditi*. Epist. Theod. Studitæ ad Irenem August. apud Baronium ad annum 801. num. 31.

[b] Guillelmus Cave Histor. Litteraria in Theod. Studita.

(c) Theophanes ad ann. Christi secund. Alexandrinos 794.

(d) Zonaras, & Cedrenus.

de i Legati, se Aezio principal ministro dell' Imperadrice non l' avesse distolta da questa risoluzione per la speme, che avea di trasferir l' Imperio nel fratello. Da questo fatto si rende manifesto, che il Pontefice Lione III., e Carlo magno riconobbero Irene per legittima Sovrana del Greco Imperio, nè riputarono, che fosse allora vacante per esser da una femina amministrato; altramente non l'averebbero trattata come Augusta, nè averebbono cercato, che colle nozze di lei si potesse legittimamente congiungere all' Occidentale l' Orientale Imperio. Onde è una pura vana meditazione dell' antico Annalista pubblicato dal Lambecio, trascritta, e copiata dall' Annalista di Moissac, e da Anscario citati dal Bossuet, che per esser cessato l' Imperio appresso i Greci a cagione che era da una femina amministrato, fosse perciò trasferito in Carlo magno (*a*): imperocche nè vero è, che appresso i Greci fosse cessato il nome, la potestà, e la dignità Imperiale; nè vero è, che in Carlo fosse trasferito l' Impero de' Greci: mentre questi, molti secoli dopo Carlo lo ritennero, e i loro Imperadori come legittimi successori degli antichi Imperadori Orientali furono da i Latini, e dalla santa Sedia Apostolica riconosciuti. Molto ancora vanamente ripete il Grozio la giusta cagione di questo asserito trasferimento dell' Imperio in Carlo *dal costume*, *e dalla mente* del Popolo Romano, che non permetteva alle donne la potestà dell' Imperio (*b*): essendo cosa del tutto immaginaria il persuadersi, che i Greci in questi tempi serbassero alcun vestigio del costume degli antichi Romani, e regolassero l' Imperio secondo i diritti, che pretendevano avere i Romani nel commetterlo altrui: mentre i Greci aveano in questi tempi convertito in Regno la potestà dell' Imperio, e i loro Principi erano assoluti Signori, non amministratori della Repubblica. E in quella guisa, che davano il giuramento di fedeltà a i loro Imperadori, così lo prestarono anche ad Irene, come narra Zonara, riconoscendola per legittima loro Signora non meno di quello, che gl' Imperadori riconoscevano: che perciò avendole mancato di fede Niceforo ribellandosi contro di lei, e usurpandole l' Imperio, fu da' Greci Scrittori Teofane, Zonara, ed altri considerato come uno spergiuro, ed un tiranno. La vera adunque, e giusta cagione, per cui potè legittimamente

[*a*] *Et quia tunc cessabat a parte Graecorum nomen Imperatoris, & faemineum Imperium apud se habebat, tunc visum est ipsi apostolico Leoni, & universis sanctis Patribus &c., ut ipsum Carolum Imperatorem nominare debuissent*. Annalista Lambecianus ad annum Christi 801. Annales Moissiacens. ad eundem annum.

(*b*) Grotius de jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 9. §. 11. num. 2.

concederſi a Carlo l'Imperio d'Occidente, fu perche queſto era vacante, e nulla ſi tolſe a' Greci nel concederlo a lui, in cui fu non trasferito, ma rinnovato.

V. Tornando ora a Monſignor Boſſuet, cerca egli con qual diritto potè l'Imperio Occidentale concederſi a Carlo, e ne attribuiſce tutta la poteſtà al Popolo Romano, fondandoſi ſulla narrazione dell'Annaliſta di Moiſſac, e di Anſcario nella vita di San Willeado. Narra il primo, che ceſſato tra' Greci l'Imperio, piacque al Papa, al Concilio, ed a tutto il Popolo di dover nominar Carlo Imperadore, poiche egli avea il dominio di Roma capo dell'Imperio, e di altre Città, nelle quali ſoleano gl'Imperadori, e i Ceſari far reſidenza; onde parve giuſto, che avendo la coſa, ne aveſſe anche il nome (*a*). L'altro ripetendo la ſteſſa canzone della ceſsazione dell'Imperio tra' Greci, ſenza fare alcuna menzione del Papa dice, che per elezione del Popolo Romano in un gran Concilio di Veſcovi fu trasferito l'Imperio da' Greci ne' Franchi, poiche Carlo magno teneva Roma capo una volta dell'Imperio, e molte altre Provincie, per le quali con ragione era degno dell'appellazione di Ceſare (*b*). Da queſti Autori pretende il Boſsuet accennare il vero legittimo fonte, onde derivò l'Imperio ne' Franchi, cioè l'autorità del Romano Pontefice come capo de' Cittadini, e il conſenſo di tutto il Popolo Romano, dal quale ebbe vigor la coſa [*c*]. Ma ſe egli vuole ſtare al primo di queſti Scrittori, il Popolo Romano in queſta funzione non ebbe alcuna parte ſpeciale, non eſsendo da lui nominato ſe non generalmente il Popolo Criſtiano univerſo. Se vuole
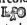
(*a*) *Tunc viſum eſt Apoſtolico Leoni, & univerſis Sanctis Patribus, qui in ipſo Concilio aderant, ſeu reliquo Chriſtiano Populo, quod ipſum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuiſſent, quia ipſe Romam matrem Imperii tenebat, ubi ſemper Cæſares, & Imperatores ſedere ſolebant, ſeu reliquas ſedes, quas ipſe in Italia, & Gallia, nec non & Germania* (tenebat), *quia Deus omnipotens has omnes Sedes in poteſtate ejus conceſſit: & ne Pagani inſultarent Chriſtianis, ideo juſtum eſſe videbatur, ut ipſe cum Dei adjutorio, univerſo Populo Chriſtiano petente, ipſum nomen haberet &c.* Annales Moiſſiacenſ. ad annum DCCCI.

(*b*) *Siquidem Imperialis poteſtas, quæ poſt Conſtantinum Auguſtum apud Græcos in Conſtantinopolitana hactenus regnaverat Civitate, cum deficientibus jam ibi regalis proſapiæ Principibus fœminea magis directione res adminiſtraretur publica, temporibus ipſius per electionem Romani Populi in maximo Epiſcoporum, aliorumque Dei ſervorum Concilio ad Francorum tranſlatum eſt dominium, quoniam & ipſe eandem, quæ caput Imperii fuerat, & multas alias tunc in Orbe tenere videbatur Provincias, ob quod & jure Cæſarea dignus videretur appellatione.* Anſcharius in vita S. Vvillehadi apud Mabillon. ſecul. Benedict. lib. 3. par. 2.

(*c*) *Sic igitur Imperium Romanum delatum eſt ad Carolum; atque ea quidem in re Apoſtolici Leonis, ut qui Civitatis caput haberetur, praceſſit auctoritas; univerſi Populi, qui rem firmaret, conſenſus acceſſit: ab eo fonte Imperium manavit ad Francos.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 37. in fine.

vuole ftare al fecondo, il Romano Pontefice non vi fece alcuna figura, non efsendo da lui neppur rammentato. Ma come che in quefta parte fieno poco concordi tra loro quefti Scrittori, fono nulladimeno uniformi nell' afcrivere a Carlo il dominio di Roma; la qual cofa efser falfa abbiam di fopra dimoftrato anche colla teftimonianza de' due Pagi, i quali con faldiffimi argomenti provano contro Piero di Marca, e il Padre le Cointe, che Carlo non ebbe, nè da' Romani, nè da Adriano I., nè da Lione III. il fupremo dominio di quella Città [a]; affermando in oltre, che la Signorìa di Roma rimafe apprefso i Pontefici anche dappoiche Carlo fu dichiarato Imperadore, benche fenza fondamento affermino, che da Pafquale I. fuffe il dominio di Roma conceduto a Lotario Imperadore (b).

VI. Nè punto giovano a provar quefta afserita Signorìa fopra Roma del Re Carlo magno, e degli Imperadori Franchi fuoi fuccefsori le monete battute in Roma col nome di Carlo, di Lodovico Pio, di Lotario, e di altri Imperadori, dalle quali le Blanc pretende provare, che quefti Principi avefsero la fuprema dominazione di Roma, e che fia falfa l' opinione di quelli, che afserifcono non aver quefti Principi efercitata alcuna autorità in quella Città fenza confentimento del Papa (c). Ma il chiariffimo Vignoli dimoftra efserfi quefto Scrittore ingannato a partito nel riputare Imperiali quefte monete, le quali per verità fon Papali [d]. E nel medefimo fentimento concorre ancora Francefco Pagi, afserendo perciò, che quelle non fanno indizio del fupremo dominio, che avefsero in Roma i Franchi Imperadori (e). In fatti, benche quefte medaglie abbiano da una parte il nome, o di Carlo, o di Lodovico Pio, o di Lotario, hanno nondimeno dall' altro il nome del Pontefice, o di San Pietro. Tale è la moneta di San Lione III. portata dal lodato Vignoli, nel diritto della quale in mezzo d' un circolo v' ha il nome di S. Lione, difpofti i caratteri in modo di Croce LEO con quefte parole all' intorno divife da una Croce nella fommità del circolo: SCS PETRVS. Dal rovefcio v' ha il nome di Carlo all' intorno

A a 2

(a) Pagius fenior in Critic. Baron. ad annum Chrifti 796. num. 4. & 5. Pagius Junior in Breviar. Rom. Pontif. in Leone III. num. 4.

[b] Pagius Major in Crit. ad annum Chrifti 823. num. 1. Pagius Junior Brev. in vita Leonis III. num. 21.

(c) Differtation hiftorique fur quelques monnoyes de Charle magne, de Louis, de Lothaire, & de leurs fucceffeurs frappées dans Rome: par le quelles on refute l'opinion de ceux, qui pretendent que ces Princes n'ont jamais eu aucune autorité dans cette Ville, que du confentement du Pape.

(d) Vignolius de antiquit. Roman. Pont. Denariis.

(e) Pagius Breviar. Roman. Pont. in Pafchali I.

no : CARLVS, con queste lettere dentro un circolo disposte similmente in forma di Croce I. P. A [illegible] , cioè IMPERATOR, ovvero IMPERATOR . AVG. Alcune altre son riferite dal le Blanc, attribuite da esso a Lodovico Pio, nelle quali da una parte si legge SCS PETRVS, dall'altra LVDOVICVS . P. IM. col monogramma significante ROMA (*a*). Così alcune ne reca col nome di Lotario da una parte, e colla leggenda dall'altra : SCS . PETRVS . (*b*) : come ancora una ne porta, che attribuisce a Lodovico II., nella cui diritta parte vedesi S. Pietro vestito degli abiti Pontificali, con queste lettere S. P., e colla leggenda all' intorno : BENEDICT. P., e dalla parte del rovescio osservasi una mano posta fra due lettere R. O. coll' iscrizione nel giro : LODOVVICVS . IMP. Ma queste monete essendo fuora d' ogni dubbio Papali, non portano il nome degli Imperadori se non per segno di onore, e per l' ufficio, che essi ritennero di protettori, e di difensori della Romana Chiesa, non per indizio di sovranità, che avessero sopra Roma, come abbiamo altrove detto. Quindi è cosa di maraviglia, che l' Autore della Critica Baroniana dopo avere insegnato contro il de Marca, che i Romani Pontefici anche prima di Lione III. ebbero la suprema Signorìa di Roma, e che quella non fu da Lione trasferita in Carlo magno (*c*), si vaglia poi di queste monete recate dal le Blanc per dimostrare, che i Principi Franchi aveano il dominio supremo di Roma (*d*). E in vano s' ingegna il Pagi minore di torre da questo imbarazzo il maggior Pagi, e difenderlo da quella contraddizione, di cui meritamente vien ripreso dal Vignoli, con asserire, che questi non avea osservato, avere scritto il riferito Autor della Critica, che da Pasquale I. Romano Pontefice fu conceduto il sovrano dominio di Roma a Lotario Imperadore (*e*); che anzi questa difesa rende più palpabile la contraddizione di quello Scrittore : imperocchè se insino a Lotario ritennero i Romani Pontefici la suprema Signorìa di Roma, e solamente in Lotario fu quella da Pasqual trasferita, certa cosa debbe essere secondo lui, che le monete battute in Roma, e riferite dal le Blanc, le quali portano il nome di Carlo magno, e di Lodovico Pio, l'uno Avo, e l' altro Padre di Lotario, non fanno indizio della suprema Signorìa di que' Principi sopra Roma. Onde non v' ha ragione, per cui ne debban fare argomento le monete battute in Roma, che portano il nome di Lotario

(*a*) Le Blanc. differt. cit. pag. 108.
(*b*) Ibid. pag. 113.
(*c*) Pagius Major in Crit. Baron. ad annum Christi 796. num. 6.
(*d*) Idem ad annum Christi 823. num. 3.
(*e*) Pagius Junior Brev. Rom. Pont. in Paschali I. num. 9.

tario in un con quello del Pontefice, o di San Pietro, correndo una medefima ragione per quefto, e per quello.

VII. Potrebbe anche verifimilmente dirfi, che quefte monete Papali battute in Roma, foffero da una parte fegnate col nome degl' Imperadori Franchi, o per efprimer la confederazione, e l' alleanza, che aveano i Romani Pontefici con que' Principi, o acciocche aveffero corfo negli Stati di quefti. Nè fembra, che per altra ragione alcune medaglie Papali battute in Roma in tempo, che ella fi era fottratta dal dominio del Greco Imperio, fi veggano fegnate da una parte col nome dell' Imperador Orientale, fe non per cagion del commercio, ed acciocche aveffero corfo negli Stati foggetti al Greco Imperio: in quella guifa appunto, che molte medaglie d' oro de i Re di Bosforo, de' Sauromati, degli Eupatori, de' Refcupori, degli Inintimei &c. portano fempre nel rovefcio la tefta degli antichi Imperadori, non già perche que' Principi foffero foggetti al Romano Imperio, o aveffero ottenuta dagli Imperadori la permiffione di batter le monete d' oro al loro cugno, ma o per efprimer la confederazione, che effi aveano coll' iftesfo Romano Imperio, o acciocche nel commercio aveffero corfo le loro monete tra' fudditi dell' Imperadore. Quindi con troppa franchezza alcun Scrittore de' noftri tempi da quefte monete Papali fegnate da una parte col nome de' Franchi Imperadori ha voluto dedurre, che aveano allora quefti il fupremo dominio di Roma, e che folamente per loro permiffione battevano i Papi quelle monete: in quella fteffa guifa, che ad altri Vefcovi ancora, e ad altre Città temporalmente foggette all' Imperio, era ftato permeffo dagli Imperadori di batter le monete a loro cugno (*a*). Ma a quefto Scrittore apparteneva il pefo di darne qualche documento di quefta permiffione fatta a i Papi, o da Carlo magno, o da altro Imperadore di batter moneta; ficcome egli reca documenti della fteffa permiffione fatta a Grimealdo Duca di Benevento, a' Vefcovi di Ravenna, e di Aquileja, ed anche ad altre Città. Del rimanente non trovandofi Scrittore, che di quefta permiffione faccia memoria, malamente ei la deduce dal nome, o dall'effigie de' Principi Franchi fegnate ne' rovefci di quelle monete Papali: ficcome dall' effigie, e dal nome di Giuftiniano Imperadore coniati nel rovefcio delle monete di Baduela, di Vitige, e di altri Re Oftrogoti, che dopo il gran Teodorico regnarono in Italia, malamente s' inferirebbe, che quefti Principi foffero foggetti temporalmente a Giuftiniano, o fuoi Vaffalli, e che da lui aveffero ottenuto la permiffione di batterle; effendo

(*a*) Auctor Antiquit. Italic. medii ævi tom. 2. differt. 27.

essendo troppo noto nell'Istorie, che que' Principi ebbero pieno diritto di sovranità in Italia, nè riconobbero come supremo loro Signore l' Imperadore d' Oriente: ma se nelle loro monete impressero la testa dell' Imperador Orientale, ciò fecero, o in segno di unione, o di alleanza coll' Imperio, o per dar corso nel commercio a i loro denari. Per la qual cosa dappoiche Giustiniano si scoprì loro nemico, lasciarono di coniar nelle loro monete l' effigie di lui.

VIII. Ma in quanto a i fondamenti, sopra i quali i due Pagi appoggiano la loro opinione del preteso trasferimento del supremo dominio di Roma in Lotario fatto da Pasquale I., non occorre quì farne parola; essendo già stati impugnati da un erudito Scrittore de' nostri tempi (a), il quale con forti ragioni dimostra, che così il fatto di Pasquale I. narrato dal supplementario della Storia di Paolo diacono, come gli altri atti degli Imperadori Franchi, da i quali deducono i due Pagi la Signorìa, che essi aveano sopra Roma, debbonsi riferire al titolo, che essi Principi aveano di protettori, e di difensori de' diritti, delle ragioni, e delle giustizie, come allora chiamavansi, della Chiesa Romana, non alla sovranità, che quelli avessero sopra Roma. Ed a noi basta di presente, che gli accennati due Pagi consentano, che il supremo dominio non era appresso di Carlo magno, ma di Lione III. quando quello fu dichiarato Imperadore: imperocchè da ciò si viene a conoscer con qual diritto fosse l' Imperio Occidentale rinnovato nella persona di Carlo, cioè, con quel diritto, che aveva il Romano Pontefice, e come supremo Signor di Roma, e come capo della Chiesa, di rinnovare in Occidente lo splendore di quella dignità, che riconosceva da Roma la sua origine, e d' illustrar col nome di Augusto quell'ufficio di difensore, e di protettor della Chiesa; il qual ufficio abbandonato dagli Augusti di Oriente, aveano i Romani Pontefici conferito prima alla stirpe di Carlo magno coll' onore del Patriciato. Convenghiamo per tanto col Bossuet, che con quel medesimo diritto, per cui fu conferito il Patriciato a' Principi Franchi, fu ancora conceduto ad essi l' Imperio. Or siccome nella concessione del Patriciato fatta a Pipino da Stefano II., confermata da Adriano a Carlo magno, e per via di nuovi patti maggiormente stabilita al medesimo Carlo da Lione III., non v' ebbe altra parte il Popolo Romano, che quella unicamente di ubbidire alle deliberazioni de' Pontefici, e di dichiararsene contento colla sua approvazione, non leggendosi, che nè Pipino, nè Carlo patteggiasse mai col Popolo Romano, o trattasse con quello confederazione,

[a] Octavianus Gentilius de Patricior. orig. lib. 3. cap. 8. num. 4. & seqq.

razione, ma folamente co i Pontefici; così nella conceffione dell' imperial dignità ebbero i Romani folamente la parte di applaudire alla deliberazion del Pontefice. E quefto è quello, che ci rapprefentano gli antichi Annalifti de' Franchi, dicendo, che il Pontefice Lione l' anno DCCC., il giorno del fantiffimo Natale di noftro Signore, nella Bafilica Vaticana fra le folennità della Meffa dinanzi all' Altare de' Santi Apoftoli impofe fopra il capo di Carlo l' imperial corona, e che tutto il Clero, ed il Popolo applaudendo a quefto fatto del Pontefice l' acclamò Augufto, e Imperadore (*a*); e l' iftefla cofa narrano Ademaro, o Adelmo, Reginone, ed Anaftafio Bibliotecario (*b*).

IX. Ma dice il Boffuet, che quefta fteffa acclamazione del Popolo Romano era appunto l' ifteffiffima cofa, che l' elezione fecondo il coftume antico, con cui fi eleggevano gli Imperadori (*c*). Egli però non avverte, che la coronazione fatta dal Papa precedè l' acclamazione fatta dal Popolo; e che è cofa ftrana, che quel Principe foffe coronato come Imperadore prima che foffe eletto. Non confidera, che quefte acclamazioni altro non erano, che una fpecie di laudi, come le chiamano gli antichi Annalifti (*d*), le quali fi davano al Principe eletto in teftimonio del godimento, che fi avea dal Popolo della fua elezione,

(*a*) *Ipfa die facratiffima Natalis Domini, cum Rex ad Miffam ante confeffionem Beati Petri Apoftoli ab oratione furgeret, Leo Papa coronam capiti ejus impofuit, & a cuncto Romanorum Populo acclamatum eft: Karolo Augufto a Deo coronato, magno, & pacifico Imperatori Romanorum vita, & victoria.* Annales Bertiniani. Annales Metenfes ad annum 801.

(*b*) *Ipfa autem die facratiffima Natalis Domini ad Miffarum folemnia audienda Bafilicam B. Petri Apoftoli quum fuiffet ingreffus, & coram Altari ubi ad orationes fe inclinaverat adfifteret, Leo Papa coronam capiti ejus impofuit, cuncto Populo Romano acclamante: Carolo Augufto a Deo coronato, magno, & pacifico Imperatori vita, & victoria.* Ademarus, five Adelmus, Benedict. Annal. ad annum 801.

Anno Dominicæ Incarnationis 801. cum Rex ipfe die Natali Domini ante confeffionem B. Petri ab oratione furgeret, Leo Papa coronam capiti ejus impofuit, & a cuncto Romanorum Populo ter acclamatum eft: Carolo Augufto a Deo coronato, magno, & pacifico Imperatori Romanorum vita, & victoria. Regino in Cronic. ad annum 801.

Poft hæc adveniente die Natali Domini noftri Jefu Chrifti, in jam dicta Bafilica Beati Petri Apoftoli omnes iterum congregati funt, & tunc venerabilis almificus Pontifex manibus fuis propriis pretiofiffima corona coronavit eum. Tunc univerfi fideles Romani videntes tantam defenfionem, & dilectionem, quam erga S. Romanam Ecclefiam, & ejus Vicarium habuit, unanimiter altifona voce, Dei nutu, atque B. Petri clavigeri Regni cælorum, exclamaverunt: Carolo piiffimo Augufto a Deo coronato, magno, pacifico Imperatori vita, & victoria. Anaftaf. in Leone.

(*c*) *Acclamatio autem Populi univerfi, Auguftum, & Imperatorem appellantis, ipfiffima erat electio per acclamationem more antiquo. Quo factum eft, ut jam non Patricius, fed Auguftus, & Imperator diceretur.* Bofsuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 35.

(*d*) *Et poft laudes &c.* Annal. Bertinian. *Poft quas laudes &c.* Annal. Mentenf. & Adelmus ad annum 801.

elezione, e come fausti auspicj del suo Principato, pregandosegli da Dio vita, e vittoria. Nè v' ha alcuno così poco informato della Storia, che non sappia, che queste medesime acclamazioni si facevano dal Clero, e dal Popolo Romano agli Augusti di Oriente allora che dopo essere stati assunti all' Impero mandavano la loro immagine in Roma, come ne fa ampla testimonianza San Gregorio magno ne' libri delle sue lettere, dicendo: *Venne a Roma l' immagine de' sopraddetti Foca, e Leonzia Augusti alli 25. di Aprile, e nella Basilica di Giulio in Laterano fu loro acclamato da tutto il Clero, e dal Senato ... a Foca Augusto, e Leonzia Augusta vita* (a). E Giovan Lucio nella Storia di Dalmazia, e di Croazia scrive, che questo costume di acclamar colle riferite laudi, e preghiere gli Imperadori nella solennità della Messa continuò lungo tempo nell' Isole del mare Jonio, che ubbidivano al Greco Imperadore, e che durava ancora a suo tempo in Trau, se non che in luogo dell' Imperadore si acclamava il nome del Romano Pontefice (b). Anzi queste medesime laudi si vedono prescritte nell' Ordine Romano pubblicato dal P. Mabillon per acclamare i Romani Pontefici dopo la loro creazione nella solennità della Messa (c): e nel Ceremoniale Romano pubblicato per ordine di Gregorio X. vien prescritto il rito, e la forma di queste acclamazioni per i Romani Pontefici dopo la loro assunzione al Pontificato, simile a quello, che narra il riferito Giovanni Lucio essere stato in uso in suo tempo nella Città di Trau (d). Or siccome è cosa certissima, che le riferite acclamazioni non erano elezioni de' Principi, o de' Papi già creati, ed eletti, ma una ricognizione, che si faceva di loro, ed una preghiera, che si porgeva a Dio per la loro vita, e per la loro salute; così s' inganna grandemente il Bossuet dove asserisce, che quelle acclamazioni fatte a Carlo dal Clero, e dal Popolo Romano dopo che egli ricevè dalle mani di Lione III. l' imperial corona, fossero l' istessissima elezione: anzi volendosi propriamente parlare, quelle acclamazioni nella guisa, che ci sono esposte generalmente

(a) *Venit Icona supradictorum Phocæ & Leontiæ Augustorum Romam* VII. *Kalendas Maii, & acclamatum est iis in Lateranis in Basilica Julii ab omni Clero, & Senatu* „ EXAUDI CHRISTE: PHOCÆ AUGUSTO, ET „ LEONTIÆ AUGUSTÆ VITA. Initio XI. libri Epistolar. S. Gregorii magni.

(b) Joannes Lucius Histor. Dalmatiæ, & Croatiæ lib. 2. cap. 6.

(c) Ordo Rom. XIII. apud P. Mabillon. in Musæo Italico lib. 2.

(d) *Ipse prior Diaconus incipit* LAUDEM *sic alta voce quasi legendo* „ EXAUDI CHRISTE „ *& judices & scriniarii procedent similiter in cantu quasi legendo* „ DOMINO „ NOSTRO PAPÆ A DEO DECRETO SUMMO „ PONTIFICI, & UNIVERSALI PAPÆ VITA. *Item idem prior dicit secundò* „ EXAUDI CHRISTE, *& Judices, & Scriniarii antiphonam ut prius, & sic facit tertiò.* Cœremoniale Roman. jussu Gregorii X. editum n. 7.

mente dagli antichi Storici, cioè replicate tre volte, e ciò nella ſolennità della Meſſa, e dette da loro laudi, altro non era, che una ſagra ceremonia già precedentemente ordinata dal Pontefice San Lione, colla quale volle, che foſſe onorato Carlo come Auguſto, ed Imperadore; mutando ſolamente in quelle laudi, che già Adriano I. avea ordinate per Carlo magno nella ſolennità della Meſſa, il nome di Re, e di Patrizio in quello di Auguſto, e d' Imperadore. Sappiamo, che Adriano I. trovandoſi in Roma Carlo magno, mentre alla ſua preſenza celebrava la Meſſa, nella ſolennità di eſſa li fece dar queſte laudi, come teſtifica Anaſtaſio [a]. Sappiamo in oltre, che il medeſimo Pontefice iſtituì queſte preghiere, o queſte laudi per Carlo nella Meſſa ſolenne, come ce ne accerta l' antico Ceremoniale Romano pubblicato dal P. Mabillon (b). Quali poi foſſero queſte laudi, o queſte preghiere, che Adriano I. iſtituì per Carlo magno, ci vien dichiarato dalle litanie dette Caroline, e date in luce dal P. Mabillon, nelle quali leggiamo invocato dal Clero per Carlo il divin patrocinio con queſte acclamazioni: *A Carlo eccellentiſſimo, e da Dio coronato, magno, e pacifico Re de' Franchi, e de' Longobardi, e Patricio de' Romani vita, e vittoria*; e riſponderſi dal Popolo con queſte parole in lingua latina già inſenſibilmente declinante all' Italiana: *Salvator del Mondo tu ajutalo* (c). Veggendoſi poi in queſte medeſime litanie acclamato nella ſteſſa maniera il Pontefice Adriano I., chiaro indizio ne porgono, che eſſe furono iſtituite in tempo di queſto Papa.

X. Da quanto ſi è detto fin quì ſi rende manifeſto eſſerſi di lunga mano ingannati quegli Scrittori, i quali dalle acclamazioni fatte dal Clero, e dal Popolo Romano a Carlo magno dappoiche egli fregiato dal Pontefice Lione III. dell' imperial diadema fu fatto Auguſto, ed Imperadore, preſero motivo di aſſerire, che quel Principe dal Popolo, e dal Senato Romano ricevè l' imperial dignità: imperocche quelle acclamazioni, e quelle laudi furono a lui date in ſegno di riconoſcimento del titolo, ch' egli avea già ricevuto dal Papa. Onde non meri-

(a) *Secunda feria* (Paſchatis) *ſimili modo in Eccleſia Beati Petri more ſolito ipſe conſpicuus Pater, & egregius Pontifex Miſſarum ſolemnia celebrans, Deo omnipotenti, & præfato Carolo excellentiſſimo Regi Francorum, & Patricio Romanorum laudes reddere fecit*. Anaſtaſ. in vita Hadriani I.

(b) *Tempore Hadriani inſtitutum eſt, ut flecteretur pro Carolo Rege, antea non fuit conſuetudo*. Cœremon. Roman. titul. *de Miſſa, quam initio Quadrageſimæ R. P. celebrat*. apud Mabillon. tom. 2. Muſei Ital.

[c] *Karolo excellentiſſimo, & a Deo coronato, magno, & pacifico Regi Francorum & Longobardorum, & Patricio Romanorum vita, & victoria ... Salvator mundi tu lo juva*. apud Mabillon. vetera Analecta novæ edit. Pariſien. 1723. pag. 170. & ſeqq.

ta di eſſer ſentito l'Autor della vita di Lione III. appreſſo il Bibliotecario, allorche dopo aver riferita quella triplicata acclamazione fatta a Carlo dappoiche era ſtato dal Pontefice coronato, dice, che egli *fu coſtituito Imperadore da tutti* (a): ſe pure queſto inettiſſimo Scrittore, il quale, laſciando i fatti più illuſtri de' Pontefici, di cui ſcriſſe la vita, ed aggirandoſi intorno ad una infinità di minuzzaglie repetite più volte a nauſea, con barbaro ſtile fa enorme abuſo della lingua latina, come oſſervarono eruditi Scrittori [b], in quella parola *coſtituito* non ha voluto intendere *riconoſciuto*; in quella guiſa, che Paolo diacono parlando dell'aſſunzion di Maurizio all' imperial dignità, e dicendo, che egli veſtito di porpora, cinto le tempie del diadema ſi portò nel Cerchio, e ricevè le laudi, e le acclamazioni del Popolo, ſoggiunge, che fu confermato nell' Imperio (c), non già perche dalla plebaja del Cerchio gli foſſe l' imperial dignità confermata, o aveſſe biſogno del conſenſo di quella per eſſere Auguſto, mentre ſi ſa, che queſto Principe da Tiberio II. Auguſto poco prima della ſua morte fu dichiarato Ceſare, e poi coronato Auguſto ricevendo in moglie Coſtantina figliuola di Tiberio, come con ſomma accuratezza nell' ordine de' tempi narra l'Autor della Cronaca Aleſſandrina (d); ma perche fu dal Popolo riconoſciuto, ed applaudito per li donativi, che ad eſſo fece, come era coſtume degli Auguſti, i quali dopo eſſer ſalutati Imperadori, e ricevuto da i Capitani, e da' ſoldati, che gli aveano acclamati, il giuramento perſonale, nel qual propriamente conſiſteva tutto il nerbo, e il vigor dell'elezione, diſtribuir ſoleano donativi alle Milizie, ed uſar liberalità al Popolo co i Congiarj per riſcuotere i loro applauſi. Onde non ogni ſorta di acclamazione tumultuaria era elezione de' Romani Principi, ma quella ſola, che andava congiunta col giuramento, che le Milizie preſtavano a quello, che creavano Imperadore; ſervendo queſto giuramento per ſuffragio nella di lui elezione, come ſiamo iſtruiti da tutta la Storia Auguſta. Nulla hanno per tanto che fare le acclamazioni, e le laudi date a Carlo nella ſolennità della Meſſa,

(a) *Ab omnibus conſtitutus eſt Imperator Romanorum*. Anaſtaſius in vita Leonis III.

[b] Ciampinus examen libri Pontificalis ſect. 6.

[c] *Mauricius indutus purpura, redimitus diademate ad Circum proceſſit acclamantibus ſibi* (laudibus), *largitus Populo munera, primus ex Græcorum genere confirmatus eſt in Imperio*. Paulus Diaconus de Geſtis Longobard. cap. 15.

(d) *Hoc quarto Tiberii ejuſdem anno, æger Tiberius quinto Auguſti, xv. indictionis præſentis creatus eſt Cæſar Mauricius Tiberius, &* XIII. *Auguſti coronatus eſt Auguſtus, data illi in uxorem a Tiberio filia Conſtantina*. XV. *Auguſti moritur Tiberius ... impoſitoque ejus funere in navi defertur Conſtantinopolim ... deinde imperavit Mauricius annis* XX. Auctor Chron. Alexandrin. ad annum poſt Conſulat. Tiberii III. Indict. XV.

sa dopo essere stato coronato dal Pontefice San Lione, colle antiche acclamazioni, colle quali si creavano gli antichi Imperadori; essendo quelle una funzione, per così dire, sagra, ed istituita in onore dell' Imperador Cristiano già creato, ed eletto. Per la qual cosa è molto verisimile, che l' istesso San Lione volendo conferire a Carlo la dignità imperiale, ordinasse ancora, che si desse a lui quell' onore, che con tal sorta di acclamazione si solea dare agli Augusti Cristiani, concertando prima quest' affare co' principali del Clero, e del Popolo. Della qual cosa ne porge non oscuro indizio Eginardo nella vita dello stesso Carlo magno, dove narra, che quel Principe essendo stato fatto Imperadore, ed Augusto in tempo, che stava in Roma, soffrì dapprima così di malavoglia quest' onore, che egli affermò, che in quel giorno in cui fu coronato, benche fosse la principal festa dell' anno, non sarebbe mai entrato in Chiesa, se avesse potuto prevedere il consiglio del Pontefice (*a*). Dal che chiaramente si raccoglie, che la promozione di Carlo all' imperial dignità fu tutt' opera del Pontefice: che egli dispose le cose in guisa, che non pervenisse a notizia di Carlo il suo disegno: e che i Romani non ebbero altra parte in questa elezione, che quella di applaudirla, e di dimostrarsene contenti: mentre, come osserva Natal d' Alessandro, per autorità del Romano Pontefice ricevè Carlo *il nome*, *la dignità*, e l' insegne Imperiali, e per autorità del medesimo fu da' Romani salutato Imperadore (*b*): e se i Romani acclamarono all' Imperador coronato, non cercò il Pontefice i loro suffragj per appellarlo, e coronarlo Imperadore (*c*). Per la qual cosa l' elezione di Carlo all' Imperio fu universalmente attribuita da tutti gli antichi Scrittori all' autorità del Sommo Pontefice, come prova il riferito Natal d' Alessandro colle testimonianze degli Annali di Metz, o sieno di Eginardo, de i Tiliani, Loiselliani, Fuldensi, e Bertiniani, colle Cronache di Adone Viennense, di Reginone, e di Corrado Urspergense, e colle testimonianze di altri Scrittori, che posson vedersi

 appresso

(*a*) *Idcircò Romam veniens .... ibi totum hyemis tempus protraxit, quo tempore, & Imperatoris, & Augusti nomen accepit; quod primò tantùm adversatus est, ut affirmaret, se eo die, quamvis præcipua festivitas esset, Ecclesiam non intraturum fuisse, si Pontificis consilium præscire potuisset*. Eginhardus in vita Caroli magni.

(*b*) *Quid igitur in illa Imperii, ut vulgò vocant, translatione, seu potius communicatione Carolus magnus accepit? Imperiale nomen ac dignitatem, & imperialia insignia. Cujus auctoritate? Leonis III. Pontificis maximi, qui ipsum coronavit, & Romanis auctor fuit, ut ipsum Imperatorem salutarent*. Natal. Alexan. tom. 6. Histor. Eccles. secul. IX. & X. Dissert. I.

(*c*) *Carolo magno Imperatori coronato, Populus Romanus acclamavit, sed Populi Romani suffragia ut Carolum Imperatorem appellaret, atque coronaret, Pontifex non rogavit*. idem ibid.

appresso di lui (*a*). Contano adunque favole l' Annalista Lambeciano, e l'altro Annalista di Moissac copiatore, e trascrittore di lui, allorche dicono, che di comun consenso così del Papa, come de' Padri, che si trovavano nel Concilio, e di tutto il Popolo fu promosso Carlo all' imperial dignità: poiche primieramente è cosa certa, che in quella occasione non fu tenuto alcun Concilio, nè di questo Concilio si trova alcun Scrittore, o monumento che sia, dove se ne serbi memoria: e poi la cosa andò così segreta, che giunse inaspettata a Carlo, come narrano Eginardo, e Corrado Urspergense (*b*); la qual segretezza sarebbe stata impossibile, se la bisogna con tanto strepito fosse stata in un Concilio, e nell' adunanza del Popolo pubblicamente decretata. E molto più favoleggia Anscario quando dice, che Carlo *per elezione del Popolo Romano* in un gran Concilio di Vescovi, e di altri servi di Dio fu creato Imperadore, senza neppur nominare il Papa. E pure sulla fede di questi due favoleggianti Scrittori, abbandonando la testimonianza universale di tutti gli altri, e l' ordine dello stesso fatto, che persuade il contrario, fonda l' Autore della difesa quella sua massima, che dal Popolo Romano ricevè Carlo la dignità imperiale, e che il Pontefice come capo del Popolo concorse in questa elezione con esso, ed eseguì la di lui deliberazione.

XI. Ma la comun persuasione di tutto il Mondo, che che si dicano i Protestanti, e con essi alcuni pochi della Romana comunione, si è, che Lione III. ornando Carlo magno dell' imperial corona lo costituisse Augusto, ed Imperadore, e che in questa coronazione prima delle acclamazioni del Romano Popolo gli conferisse il titolo, e il diritto degli Augusti; la qual cosa dimostra ancora la serie degli atti seguenti nella creazione degli Imperadori: essendo cosa certissima nella Storia, che tra i Principi Franchi non ebbero l' imperial dignità se non quelli, che furono da' Romani Pontefici coronati, e benedetti, come attesta l' Imperador Lodovico II. nella lettera scritta a Basilio Imperador d' Oriente (*c*). Così dopo Carlo magno Lodovico Pio fu coronato da Stefano IV., Lotario figliuolo di Lodovico da Pasquale I. nell' DCCCXXIII., Lodo-

(*a*) Natal. Alexan. loc. cit.

(*b*) *Cum enim pro calumnia Leoni Papæ ingesta Romam veniret, & Natale Domini ibi celebraret, in ipsa die sacratissima ad Missarum solemnia veniens, dum ante Confessionem B. Petri Apostoli ab oratione surgeret*, NIHIL MINUS SPERANTI LEO PAPA CORONAM IMPOSUIT, ET IMPERATOREM PRONUNCIAVIT, ET A CUNCTO POPULO ROMANO ACCLAMATUM EST &c. Conradus Abbas Urspergens. in Chronic. ad annum 800.

(*c*) *Francorum Principes primò Reges, deinde verò Imperatores dicti sunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt*. Ludovicus II. Epist. ad Basil. Imperatorem. apud Duchesn. tom. 3. Hist. Franc.

Lodovico II. figliuol di Lotario da Lione IV. nell'DCCCL., Carlo Calvo da Giovanni VIII. nell'DCCCLXVI., ficcome Carlo graffo dal medefimo Giovanni VIII. nell' DCCCLXXX., e finalmente Arnolfo ultimo della ftirpe de' Carolinghi dal Pontefice Formofo nell' anno DCCCXCVI. fu coronato Augufto, e Imperadore: Similmente trasferito l'Imperio Occidentale da i Franchi ne' Saffoni, e ne i Germani, per più di un fecolo neffuno de i Re di Germania osò affumere il titolo di Augufto, il diritto, e l'infegne dell' imperial dignità, che non riceveffe quefto nome, e quefto titolo dal Romano Pontefice per mezzo dell' imperial corona con cui da quello fi coronava, come abbiamo noi fopra dimoftrato trattando di Arrigo IV. (a). Ma quefta cofa meglio fi anderà dimoftrando ne' feguenti paragrafi.

§. V.

Della dignità Imperiale conferita da' Romani Pontefici fucceffori di Lione III. agli altri Principi Carolinghi fucceffori di Carlo magno.

SOMMARIO.

I. *I Principi Carolinghi fucceduti a Carlo magno nell' Imperio non per diritto ereditario, nè per elezione de' Romani, ma per conceffione fatta loro dal Pontefice dell' imperial corona. Lodovico Pio fatto da Carlo conforte del fuo Imperio col confenfo, e coll' autorità della Sedia Apoftolica, e coronato Imperadore da Stefano IV.*

II. *Lotario figliuolo di Lodovico Pio fpedito dal Padre al Pontefice, acciocchè da quefto ricevendo l' imperial corona foffe conforte con lui del nome, e della dignità dell' Imperio.*

III. *Lodovico II. figliuol di Lotario deftinato dal Padre all' Imperio, fu da effo mandato a Roma, acciocchè dal Papa, e il titolo, e l' onore dell' imperial dignità riceveffe. Diverfe epoche dell' Imperio di quefto Principe. Principi Franchi riconofcono l' Imperio dall' autorità della Sedia Apoftolica.*

IV. *Carlo Calvo eletto Imperadore non dal confenfo del Senato, e Popolo Romano, ma dal folo Giovanni VIII. Romano Pontefice.*

V. *Allocuzione di Giovanni VIII. al Concilio Romano intorno alla promozione*

(a) Vide fupra lib. 2. §. 7. num. 10.

mozione di Carlo Calvo all' Imperio finistramente intesa dal Bossuet, si spiega. I Concilj di Pavia, e di Pontignì attestano, Carlo Calvo essere stato esaltato all' Imperio dall' autorità della Santa Sede.

VI. *Elezione di Carlo Grasso all' Imperio fatta dal Romano Pontefice senza intervenimento del Senato, e del Popolo Romano; e si spiegano gli atti di questo Principe, e per quali vie pervenisse all' Imperio.*

VII. *Arnolfo Re di Germania invitato da Stefano V. Romano Pontefice a Roma per ricever la dignità imperiale, e liberar l' Italia da i tiranni, che l' infestavano, differendo la sua venuta, fu dal medesimo Pontefice conferita la dignità imperiale a Vidone.*

VIII. *Formoso Papa dopo aver conceduta a Lamberto figliuolo di Vidone l' imperial corona, vessato da costui, e dal Padre chiama a Roma Arnolfo, e dopo aver ricevuto da lui il giuramento di fedeltà lo costituisce Imperadore, e poi lo fa riconoscere da' Romani, e li fa prestar da essi giuramento non di vassallaggio, ma di confederazione.*

I. DIstinguendo l' Autore della difesa due ragioni onde i Principi Carolinghi ottennero l' Imperio dopo Carlo magno, vuole, che altri l' avessero per diritto di successione, e per ragione ereditaria, altri lo conseguissero per elezione nommeno del Papa come principal Cittadino, che del Popolo Romano, e della Città di Roma. Dice adunque, che Lodovico Pio figliuolo di Carlomagno, dal Padre stesso fu creato Imperadore allorche, come narra Tegano, togliendosi l'aurea corona di capo, e posandola sopra l' Altare comandò a Lodovico, che l' imponesse sopra il suo capo per dimostrare, riflette egli, che la riceveva solamente da Dio: che Lotario figliuolo di Lodovico Pio fu dal Padre fatto consorte dell' Imperio, e poi dichiarato Augusto: che colla medesima ragione Lodovico II. figliuol di Lotario fu dal Padre fatto Imperadore: che finalmente morendo Lodovico senza figliuoli, e contendendo fra loro del Regno d' Italia, e dell' Imperio gli Zij paterni di Lodovico, cioè Lodovico Re di Germania, e Carlo Calvo Re di Francia figliuoli di Lodovico Pio; ed essendo oscuri tra i fratelli, e i figliuoli del fratello i diritti della primogenitura, e non ancora stabiliti dall'uso, fu Carlo Calvo minor fratello eletto prima Imperadore dal Senato Romano, e poi Re d' Italia da i primi del Regno. Così egli crede con due parole di avere esclusa l' autorità del Papa sopra la dignità imperiale ne' Principi successori di Carlo magno (a). Ma non è così come ei francamente scrive. Vero è, che Carlo magno nell' anno DCCCXIII. in

(a) Bossuet tom. I. par. 2. num. 6. cap. 29.

in una generale Adunanza de' Vescovi, e degli Ottimati del Regno fece consorte dell' Imperio Lodovico Pio suo figliuolo, come oltre Tegano Scrittore di que' tempi riferiscono l' Annalista Lambeciano, e il Cronografo di Moissac (*a*). Ma bisogna ancora considerare, che avendo già Carlo magno fino dall' DCCCVI. diviso per testamento il suo Imperio tra' suoi figliuoli Carlo, Lodovico, e Pipino, e disposto l' ordine della successione tra i fratelli in caso della premorienza di alcuno, o di alcuni di essi, come apparisce dalla carta riferita dal Cardinal Baronio (*b*); mandò questa medesima disposizione a Lione III. acciocche fosse da lui con autorità apostolica confermata, e sottoscritta; e che il Papa avendola letta la confermò, e la sottoscrisse, come narra Eginardo testimonio oculare (*c*). Nè della legittimità di questa divisione, e disposizione di Carlo magno riferita dal Baronio, e confermata dal Pontefice Lione III. lice dubitare dappoiche Stefano Baluzio, Giovanni Mabillon, ed Antonio Pagi, ed altri chiarissimi Scrittori sulla fede di antichi monumenti l' hanno vendicata contro Piteo, che osò porla in dubbio (*d*). Quindi essendo morto Pipino minor figliuolo di Carlo magno nell' DCCCX., e Carlo maggior figliuolo nell' DCCCXI., e rimanendo solamente Lodovico, quando nell' DCCCXIII. nell'Adunanza di Aquisgrana Carlo magno lo dichiarò compagno del suo Regno, e del suo Imperio, altro non fece, che porre in effetto quella disposizione, che gli era stata confermata dal Romano Pontefice. Ma contuttociò poiche non avea Lodovico ricevuta dalle mani del Papa l' imperial corona, essendo nell' DCCCXVI. succeduto nel Trono Apostolico a Lione III. Stefano IV., ed essendosi questo portato in Francia pochi mesi dopo la sua consagrazione, nella Città di Rems coronò Lodovico in IMPERADORE, e dichiarò AUGUSTA la Regina Irmirgarda di lui consorte, come riferisce l' istesso Tegano (*e*).

II. Vero è similmente narrarsi da Eginardo, dall' Annalista di Moissac,

(*a*) Theganus de gestis Ludov. Pii. Annalista Cæsareus a Lambecio editus, & Annales Moissiacens. ad annum 813.

(*b*) Baronius ad annum 806. n.23. & seq.

[*c*] *De hac partitione, & testamentum factum, & jure jurando ab Optimatibus confirmatum, & Constitutiones causa conservandæ pacis factæ, atque hæc omnia litteris mandata sunt, & Leoni Papæ, ut his sua manu subscriberet, per Eginhardum missa. Quibus Pontifex lectis, & assensum præbuit, & propria manu subscripsit.* Eginhardus in Annal. ad annum 806.

(*d*) Baluzius tom. 2. Capit. Reg. Franc. pag.1068. Mabillon. tom.4. Analect. pag.34. Pagius in Crit. ad annum 806. num.6. Cointius, & alii.

(*e*) *Et in proxima dominica antè Missarum solemnia coram Clero, & omni Populo consecravit, & eum unxit ad* IMPERATOREM, *& coronam auream miræ pulchritudinis, & pretiosissimis gemmis ornatam, quam secum asportaverat, posuit super caput ejus, & Irmirgardam Reginam appellavit Augustam, & posuit coronam auream super caput ejus.* Theganus de gest. Ludov. Pii.

ſac, e da altri, che nell'anno DCCCXVII. Lodovico Pio Imperadore nel Sinodo di Aquiſgrana fece compagno dell'Imperio Lotario ſuo figliuolo (a). Ma queſta dichiarazione di Lodovico Pio fu piuttoſto una deſignazione, o deſtinazione di Lotario all'Imperio, che una effettiva aſſunzione all'imperial dignità: poiche è coſa certa, che Lotario non ebbe, nè il nome, nè l'onore d'Imperadore, e di Auguſto, ſe non dappoiche nell'anno DCCCXXIII. ricevè il giorno ſanto di Paſqua, corrente allora li 5. di Aprile, da Paſquale I. Romano Pontefice coll'imperial corona il nome di Auguſto, e d'Imperadore, come ſcrive l'iſteſſo Eginardo [b]. Ed Agobardo atteſta, che l'iſteſſo Lodovico mandò a Roma Lotario acciocche dal Pontefice foſſe confermato, ed approvato ciò, che eſſo avea decretato dell'Imperio di lui (c). E l'iſteſſa coſa più chiaramente narra Paſcaſio nella vita di Wala Abbate di Corbara, dove riferendo le parole di Lotario dette a Lodovico intorno al ſuo viaggio a Roma, ed al Pontefice Paſquale, ei fa ſapere per confeſſione di queſto Principe, che egli era ſtato mandato dal Padre alla ſanta Sede acciocche ella confermaſſe tuttociò, che Lodovico avea decretato per ſarlo compagno, e conſorte nommeno della conſagrazione, che della poteſtà, e del nome: e che avendo ricevuto dinanzi all'Altare del Principe degli Apoſtoli per conſenſo, e volontà del Padre dal Sommo Pontefice coll'imperial diadema L'ONORE, E IL NOME DELL'IMPERIALE UFFICIO, *neſſuno era più obbligato di lui a difender col Padre la Santa Chieſa* (d). A tutto queſto s'aggiunge, che prima di queſto tempo non ſi trovano atti pubblici ſegnati coll'Imperio di Lotario, ma queſti, come oſſerva l'Autor della Critica Baroniana, col nome di Lotario inſieme con quello di Lodovico Auguſti cominciarono a ſegnarſi dappoiche Lotario ricevè da Paſquale il nome, e la dignità

(a) Eginhardus in Annal. Annales Moiſſiacenſ. Aſtronomus in vita Ludov. Pii.

(b) *Anno* DCCCXXIII. *Lotbarius cum ſecundùm Patris ſui juſſionem in Italia juſtitias faceret, rogante Paſchale Papa Romam venit, & honorificè ab illo ſuſceptus in Sancto Paſchali die apud S. Petrum, & Regni coronam, &* IMPERATORIS AUGUSTI NOMEN ACCEPIT. Eginhardus ad annum 823.

(c) *Conſortem nominis veſtri factum Romam miſiſtis, a Summo Pontifice geſta veſtra probanda, & firmanda.* Agobardus Epiſt. ad Ludovicum Pium.

(d) *Ad eandem ſedem clementer me veſtra imperialis eximietas miſit ad confirmandum in me quidquid pia dignatio veſtra decreverat, ut eſſem ſocius, & conſors non minus ſanctificatione, quam poteſtate, & nomine. Undè quia coram Sancto Altare, & coram ſancto corpore B. Petri Principis Apoſtolorum a Summo Pontifice, veſtro & conſenſu, & voluntate, benedictionem,* HONOREM, ET NOMEN SUSCEPI IMPERIALIS OFFICII, *inſuper diademata capitis, & gladium ad defenſionem ipſius Eccleſiæ, & Imperii veſtri nemo eſt vobiſcum, qui eam magis, quàm ego, defendere velit, aut debeat.* Epitaphium Arſenii, ſeu vita Vvalæ Abbat. Corbejenſis publicata in ſeculo IV. Benedict. pag. 513.

gnità d'Imperadore, cioè dalli cinque di Aprile dell' DCCCXXIII. (a); la qual cosa fa argomento, che Lodovico Pio destinò bensì Lotario all' Imperio, ma non lo creò Imperadore, e che Lotario non ebbe nè il nome, nè l' onore d' Augusto, se non dappoiche gli fu dal Romano Pontefice conferito.

III. In quanto a Lodovico II. figliuolo di Lotario è certo dagli Annali Bertiniani, che egli nell' DCCCL. fu spedito dal Padre a Roma acciocche fosse dal Romano Pontefice coronato, e ricevesse l' imperial dignità (b); e da questo tempo, cioè dalli due di Dicembre dell' DCCCL., quando dal Pontefice fu coronato Imperadore, cominciò l' epoca del suo Imperio, come da molte segnature de' diplomi di questo Principe dimostra il Pagi nella Critica Baroniana (c). E comecche da altri atti segnati coll' Imperio di Lodovico II. si raccolga, che egli avesse un altra epoca, per cui cominciassero a numerarsi gli anni del suo Imperio dall' DCCCXLIX. prima che da Lione VI. coronato fosse, e che da ciò gli eruditi prendano argomento di asserire, che dall' Imperador Lotario fu un anno prima della sua coronazione fatto consorte dell' Imperio; contuttociò non dee credersi, che egli fosse da Lotario creato Imperadore, ma solamente destinato all' Imperio da confermarglisi dal Pontefice. Onde, come osserva il detto Pagi, coloro, che cominciarono l'epoca di questo Principe dall' DCCCXLIX. riguardarono il tempo, in cui egli fu disegnato all' Imperio; e gli altri in maggior numero, che le dierono principio dall' DCCCL. considerarono il tempo, in cui dal Pontefice fu unto, e coronato Imperadore: e da questo tempo, e non prima, avendo ricevuta la dignità imperiale, assunse ancora il Consolato perpetuo, solito ad assumersi in un coll' Imperio dagli Augusti ne' bassi tempi in luogo della Tribunicia potestà, in quella guisa, che assunto l' aveano, e Carlo magno, e Lodovico Pio, e Lotario nel tempo stesso, che riceverono il nome di Augusti; ciò, che da eruditi Scrittori vien dimostrato da i diplomi di Lodovico II., i quali portano la nota del Consolato cominciante dall' DCCCL. (d). Ma che i Principi Franchi da Carlo sino a Lodovico II. riconoscessero dalla Sedia Apostolica la dignità dell'Imperio ne rende amplissima testimonianza la lettera apologetica scritta dallo stesso Lodovico Imperadore a Basilio Imperador d' O-

 riente,

(a) *A die quinta mensis Aprilis, in quam Pascha hoc anno* (DCCCXXIII.) *incidit, in multis Lotharii diplomatibus Imperii ejus initium desumitur*. Pagius in Critic. ad annum Christi 823. n. 1.

(b) *Lotharius filium suum Ludovicum Romam mittit, qui a Leone Papa honorificè susceptus, & in Imperatore unctus est*. Annal. Bertiniani ad annum 850.

(c) Pagius ad annum Christi 850. n. 6.

(d) Vide Pagium dissert. hypatica par. 3. cap. 4. n. 16.

riente, il quale soffrendo di mal animo, che i Principi Franchi si chiamassero Augusti, o Imperadori, spedì suoi Legati a Lodovico lamentandosi, che egli usurpasse il titolo imperiale, e pregandolo ad astenersi dall'usarlo, pretendendo, che a lui solo convenisse. Rispondendo adunque Lodovico alle querele di Basilio, per Autprando spedito suo Legato in Costantinopoli gli mandò una lettera apologetica, nella quale spiegando la ragione, per cui tanto egli, quanto i suoi maggiori da Carlo magno in giù si chiamarono legittimamente Imperadori, non dice già, che da' Romani fosse l' imperial dignità a Carlo magno conceduta, e che per diritto di successione fosse ne' posteri di Carlo fino a lui deferita, ma attribuisce la giusta origine, e la continuazione di quest' onore ne' Principi Franchi alla Sedia Apostolica: e parlando di se stesso dice, che egli era riconosciuto, e confessato Imperadore da i regj suoi Zij, non perche egli fosse stato eletto dal Padre, o gli appartenesse questa dignità per diritto di successione, ma perche era stato innalzato all' imperial dignità dal Romano Pontefice (a). Rispondendo poi a quello, che Basilio gli opponeva, cioè, esser nuova in lui l' appellazione d' Imperadore, dice non esser nuovo nella sua stirpe questo titolo, ma averlo già ottenuto il suo Avolo Carlo magno non per usurpazione, ma per autorità del Sommo Pontefice, e per giudicio della Chiesa (b). Ma è cosa di maraviglia, che l' Autor della difesa da alcune parole male intese di questa lettera voglia persuaderne, che Lodovico Imperadore vendicasse il nome, e la dignità imperiale di Carlo magno, perche ei l' avea ricevuta da' Romani, quando sì chiaramente quel Principe riconosce in se, e nella sua stirpe l' onor dell' Imperio da' Romani Pontefici. Noi altrove abbiam discoperto quest' equivoco, e abbiam detto, che dove Lodovico II. dice, che avea preso il nome, e la dignità imperiale da' Romani, non vuol già dire, che per elezion de' Romani, o egli, o Carlo ricevesser l' Imperio; ma che egli dal rito de' Romani, appresso i quali dapprima surse la dignità dell' Imperio, avea preso il nome d' Imperadore; la qual cosa ora

(a) *Et ipsi patrui nostri gloriosi Reges absque invidia Imperatorem nos vocitant, & Imperatorem esse proculdubiò fatentur, non profectò ad ætatem, qua nobis maiores sunt, attendentes, sed ad unctionem, & sacrationem, qua per Summi Pontificis manus impositionem divinitùs sumus ad hoc culmen provecti, & ad Romani Principatus Imperium, quò superno nutu potimur, aspicientes.* Epist. Ludovici II. ad Basilium Imperatorem apud Baronium ad annum 871. n. 58.

(b) *Illud autem mirari meritò possumus, quòd sublimitas tua ad novam, & recentiorem appellationem aspirare nos autumat: cum quantum ad lineam generis pertinet, non sit novum, vel recens, quod iam ab Avo nostro non usurpante, ut perhibes, sed Dei nutu, & Ecclesiæ judicio, summique Pontificis, per impositionem & unctionem manus obtinuit &c.* ibid. n. 60.

ora dimostreremo con evidenza portando tutto intero il contesto di queste parole, dal quale si rende chiaro, che maravigliandosi Basilio, che Lodovico non si dicesse Imperador de' Franchi, ma de' Romani, risponde egli, che chiamandosi Imperadore, non potea nominarsi in altra guisa, che Imperador de' Romani: imperocchè questo nome ebbe origine da' Romani, il cui Popolo, e la cui Città egli reggeva, ed avea intrapreso a difender la Chiesa Romana Madre di tutte le Chiese, da cui la sua stirpe avea ricevuta prima l'origine del Regno, e poi dell'Imperio. *In oltre*, dice, *la diletta fraternità vostra mi significa di maravigliarsi, che noi ci chiamiamo Imperadore non de' Franchi, ma de' Romani. Ma conviene, che voi sappiate, che se noi non fossimo Imperador de' Romani, non saremmo neppur de' Franchi: imperocchè da' Romani abbiamo preso questo nome, appò i quali risplendè dapprima l'altezza di tanta sublimità, ed appellazione* (a). Ma l'intelligenza di quelle parole si rende anche più manifesta da quello, che questo Principe soggiunge per vendicar come legittimo il nome, e l'onore dell'Imperio conferito a Carlo magno dicendo, che avendolo egli ricevuto per mezzo dell'unzione de' sommi Pontefici, tanto maggiormente l'avea legittimamente conseguito, quanto che altri senza alcun sagro ministero, e senza alcuna operazione de' Pontefici, dal Senato, e dal Popolo Romano, e alcuna volta ancora senza di questi erano stati sollevati all'Imperio, e in esso stabiliti (b). Or se egli avesse voluto dire, che la sua prosapia avea ricevuto l'Imperio dal Senato, e dal Popolo Romano, essendone il Pontefice come principal Cittadino solamente persuasore, e approvatore, non averebbe avuto in che distinguer l'Imperio di Carlo magno da quello di altri Imperadori, che per elezion del Senato, e del Popolo, o per acclamazion delle Legioni l'ottennero. Giustificando adunque, e vendicando questo Prin-

 cipe

(a) *Praterea mirari se dilecta fraternitas tua significat, quòd non Francorum, sed Romanorum Imperator appellemur; sed scire te convenit, quia nisi Romanorum Imperator essemus, utique nec Francorum. A Romanis enim hoc nomen & dignitatem assumpsimus, apud quos profectò primò tantæ culmen sublimitatis, & appellationis effulsit, quorumque gentem & urbem divinitus gubernandam, & matrem omnium Ecclesiarum Dei defendendam, & sublimandam suscepimus, ex qua & regnandi prius, & postmodum imperandi auctoritatem prosapia nostra seminarium sumpsit*. apud Baron. loc. cit. n. 63.

[b] *In qua (prosapia) etiam Carolus magnus abavus noster unctione ejusmodi per summum Pontificem delibutus, primus ex gente, & genealogia nostra, pietate in eo abundante, & Imperator dictus, & Christus Domini factus est: præsertim cum tales sæpè ad Imperium sunt asciti, qui nulla divina operatione per Pontificum ministerium, propositi solum a Senatu, & Populo nihil horum curantibus, imperatoria dignitate potiti sunt; nonnulli verò nec sic, sed tantum a militibus sunt acclamati, & in Imperio stabiliti &c.* ibid. loc. cit.

cipe l'Imperio di Carlo magno, e de' suoi successori fino a se colla sola autorità del Sommo Pontefice, per le cui mani, e l'imperial corona, e la sagra unzione ricevuta aveano, senza far menzione nè dell' elezione del Senato Romano, nè delle acclamazioni de' Popoli, nè del diritto di successione, rende vano tuttociò, che in questo proposito dice l'Autor della difesa.

IV. Ma non meno insussistente è quello, che egli asserisce intorno alla promozione di Carlo Calvo Zio di Lodovico II. all' Imperio, scrivendo, che quel Principe eletto fù dal Senato, e dal Popolo Romano, concorrendo il Papa in questa elezione come capo della Città. In prova della qual cosa induce la testimonianza dell' Annalista Fuldense, il quale narrando la contesa tra' due fratelli Lodovico Re di Germania, e Carlo Calvo Re di Aquitania figliuoli di Lodovico Pio, e Zij di Lodovico II. Imperadore per ottener l'Imperio dopo il morto nipote, dice, che Carlo venuto sollecitamente a Roma corruppe in guisa tutto il Senato, e il Popolo Romano, che Giovanni VIII. Papa quasi costretto a soddisfare al suo desiderio, imponendoli la corona sul capo lo dichiarò Augusto, ed Imperadore (*a*); e da questo racconto inferisce rendersi manifesto quali doveano esser gli Elettori di Carlo all' Impero dalla cura, che ei si prese di corrompere il Senato Romano (*b*). Ma confessando egli, che l' Annalista Fuldense favoriva il partito di Lodovico Re di Germania, ed era perciò contrario a Carlo, e lo pungeva con invettive, non dovea così facilmente fondar le sue assertive sulla fede d' un Autor sospettissimo. E certamente, che il Calvo venisse a Roma con tanta fretta per corrompere in suo prò il Senato Romano, nessun altro Scrittor l' ha mai riferito; anzi da molti vien riferito il contrario, cioè, che il Calvo venne a Roma, sollecitato, e invitato a venirvi da Giovanni VIII. Romano Pontefice, e che dal medesimo Papa benedetto, e coronato, fu dichiarato Augusto, e Imperadore, come narrano gli Annali Bertiniani (*c*), i quali niuna menzione fanno, nè del Senato, nè del Popolo Romano. Anzi l' istesso Pontefice Giovanni

(*a*) *Is enim* (Carolus) *quanta potuit velocitate Romam profectus est, omnemque Senatum Populi Romani jugurtino more corrupit, sibique sociavit, ita ut etiam Joannes Papa votis ejus annuens, corona capiti ejus imposita, eum Imperatorem, & Augustum appellari praecepisset*. Annales Fuldenses ad annum 876.

(*b*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 39.

(*c*) *Carolus autem quibusdam de primoribus ex Italia ad se non venientibus, pluribus autem receptis, Romam* INVITANTE PAPA JOANNE *perrexit, &* XVI. *Kal. Januarii ab eo cum gloria magna in Ecclesia Sancti Petri susceptus est. Anno Domini* DCCCLXXVI. *in die Nativitatis Domini B. Petro multa, & pretiosa munera offerens, in Imperatorem unctus, & coronatus, atque Romanorum Imperator appellatus est*. Annal. Bertiniani.

vanni VIII. nella lettera ſcritta a Carlo Calvo già Imperadore ſotto li 15. di Novembre dell' DCCCLXXVI., nella quale, pregando quel Principe a porger ſoccorſo contro i Saraceni a Roma, ed alla Romana Chieſa, gli rammenta, che queſta, poſpoſto a lui Lodovico Re di Germania ſuo fratello, l' avea come un altro David eletto, e preeletto, ed innalzato allo ſcettro imperiale (a), non fa menzione degli ſtudj, o de' ſuffragj del Popolo, e del Senato per crear quel Principe Imperadore, ma ſolamente ne attribuiſce l' elezione alla Romana Chieſa: Ma tornava conto al Boſſuet l' ammettere a chiuſi occhj la falſa teſtimonianza dell' Annaliſta Fuldenſe intorno alla corruzione, che colui narra fatta dal Calvo del Romano Senato, per aver poi motivo d' inſinuarne, che quel Principe fu eletto all' Imperio con que' ſuffragj, che egli avea guadagnati dal Senato, ed aſſerire in conſeguenza, che non meno dal Senato, che dal Papa ſi conferiva l' imperial dignità.

V. Ma dall' allocuzione fatta da Giovanni VIII. nel Sinodo Romano tenuto l' anno DCCCLXXVII. pretende avere un altra prova più efficace dell' elezione di Carlo Calvo all' Impero fatta non meno dal Papa, che dal Senato, e dal Popolo Romano: mentre il Pontefice parlando della detta elezione dice, che egli avea eletto, ed innalzato all' imperiale ſcettro quel Principe, e l' avea decorato del nome di Auguſto in un cogli ſtudj, e col voto de' Veſcovi, d' altri Miniſtri della Santa Romana Chieſa, dell' ampliſſimo Senato, e del Popolo Romano, e di tutta la gente togata (b). Ma quando il Pontefice prima di promuovere all' imperial dignità Carlo Calvo aveſſe eſplorata la volontà, ſentito il parere del Clero, de' Veſcovi, del Popolo, e del Senato Romano, e foſſe concorſo il ſentimento, e il conſenſo di tutti nell' eſaltazione di quel Principe, ſi averebbe a dir per queſto, che il diritto dell' elezione riſiedeſſe egualmente appreſſo tutti quelli, che appreſſo il Pontefice? Non è egli vero, che i Principi nelle più importanti deliberazioni della Repubblica ſpettanti alla lor ſuprema poteſtà ſogliono aſcoltare

(a) *Totis præcordiis .. deprecamur .. porrigere manum, & præſtare opem .. huic Eccleſiæ Matri veſtræ, a qua non ſolum regnandi, ſed in Dominum unum & verum credendi exordium percepiſtis, quæque in ultimo, ſpreto bono & magno fratre, vos more Dei gratuita voluntate tanquam alterum Regem David elegit, & præelegit, atque ad imperialia ſceptra provexit*. Joannes VIII. epiſt. 21. ad Carol. Imperat. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 16.

(b) *Elegimus hunc meritò, & approbavimus unà cum adniſu, & voto omnium fratrum, & Coepiſcoporum noſtrorum, atque aliorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Miniſtrorum, amplique Senatus, totiuſque Populi Romani, gentiſque togatæ, & ſecundùm priſcam conſuetudinem ſolemniter ad Imperii Romani ſceptra proveximus, & Auguſtali nomine decoravimus &c.* Concil. Rom. ſub Joanne VIII. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 297.

ascoltare il parer de' loro consiglieri, e de' loro ministri, e sogliono farle col consenso di tutti; e che i Papi stessi negli affari più gravi della Chiesa pertinenti alla loro spiritual potestà sogliono ascoltare il voto de' Cardinali, e de' Vescovi, e farli col voto, e col consenso di quelli? Si ha adunque a dir perciò, che il vigore delle pubbliche deliberazioni del Principe dipenda dal voto, e dal consenso de' loro ministri; e che l'autorità delle risoluzioni Ecclesiastiche nel Papa riceva autorità dal voto de' Cardinali, o di altri ministri Ecclesiastici? Nè il voto di cui parla Giovanni VIII. nella detta allocuzione si debbe intender per suffragio conferente diritto all'eletto; mentre allora questa voce non si abusava come ora per suffragio, ma per desiderio, per consentimento, o per espressione di volontà. Or se egli s' immagina, che il consenso de' sudditi concorrenti nella volontà del Principe, o degli inferiori nella volontà de' superiori, si prenda per diritto di potestà, e di elezione, converrà dire, che Lodovico Pio non già per autorità di Carlo magno, ma per diritto comune di tutti i Vescovi, e degli Ottimati di Francia, e di Germania fosse eletto Re, e destinato all' Imperio, o eletto Imperadore: mentre Carlo prima di venire a questa deliberazione volle sentire il consiglio, ed avere il consenso di tutti gli Ottimati del suo Imperio, come narra l'Annalista di Moissac (a). Così ancora converrà dire, che Lotario non per sola autorità di Lodovico, ma per elezione di tutti i Vescovi, e di tutti gli Ottimati di Francia, e di Alemagna nell'Adunanza di Aquisgrana fosse dichiarato consorte del Regno, o dell'Imperio del Padre: mentre Lodovico prima di far questa deliberazione volle ascoltar la volontà di tutti, ed attenderne il consentimento, come il riferito Annalista racconta (b). E in questa guisa non per diritto di successione, ma per elezione de' Popoli, così Lodovico Pio, come Lotario averanno conseguito il Regno, e l' Imperio; ciò, che ripugna a' principj di questo Scrittore. Ma quello, che egli crede dell' elezione di Carlo all' Imperio fatta egualmente dal Senato, e dal Popolo Romano, che dal Pontefice, non fu già creduto in que' tempi; che anzi fu universalmente riputa-

(a) *Post hac habuit consilium cum præfatis Episcopis, & Abbatibus, & Comitibus, & majoribus natu Francorum, ut constituerent filium suum Ludovicum Regem, & Imperatorem, qui omnes pariter consenserunt &c.* Annal. Moissiacen. ad annum 813.

(b) *Ludovicus Imperator apud Aquis Palatium celebravit Pascha, & in ipsa æstate jussit esse ibi Conventum Populi de omni Regno, & Imperio suo apud Aquis sedem regiam, idest Episcopos, Abbates, sive Comites, & majores natu Francorum, & manifestavit eis mysterium consilii sui, quod cogitaverat, ut constitueret unum de filiis suis Imperatorem ... Tunc omni Populo placuit, ut ipse, se vivente, constitueret unum ex filiis suis imperare &c.* Annales Moissiacens. ad annum 817.

riputato, che questo Principe riconoscesse la dignità dell' Imperio dalla sola elezione, ed autorità di Giovanni VIII. nel Concilio di Pavia tenuto l' anno seguente alla coronazione del Calvo, cioè l' anno DCCCLXXVII., nel quale fu confermato da' Vescovi, e dagli Ottimati cisalpini il Regno d' Italia a quel Principe. Ecco come parlano i raunati della di lui elezione all' Imperio alla sua propria presenza: *Poiche già la divina pietà coll' intervenimento de' Beati Principi degli Apostoli Pietro, e Paolo, per mezzo del loro Vicario, cioè il donno Giovanni sommo Pontefice, e Papa universale* [lascia il Bossuet queste parole *Papa universale*], *e spiritual vostro Padre, in profitto della Chiesa, e di ognun di noi v' invitò, ed all' imperial sublimità per giudizio dello Spirito Santo v' innalzò, noi concordemente vi eleggiamo protettore, signore, e difensore di tutti noi* (a). Qui non si fa menzione, nè del Clero, nè del Senato, e Popolo Romano, ma solamente del Papa. Nell' istessa forma parlando i Padri, e gli Ottimati transalpini del Concilio di Pontigny celebrato lo stesso anno alla presenza di Carlo Calvo, e de' Legati Apostolici, dicono: *Siccome il donno Apostolico elesse dapprima in Roma, e per la sagra unzione costituì il donno nostro glorioso Imperadore Carlo Augusto, e tutti i Vescovi, gli Abbati, e i Conti, e gli altri tutti del Regno d' Italia di concorde devozione lo elessero per loro protettore, e difensore; così noi, che della Francia, della Borgogna &c. lo eleggiamo, e lo confermiamo* (b). Dal che si rende chiaro, che que' voti del Clero, del Senato, e del Popolo Romano, de' quali parlò l' istesso Pontefice Giovanni nell'allocuzione al Concilio Romano, altro non importano, che l' espressione della volontà di tutti quelli nel consentire alla deliberazione del Pontefice; la qual cosa si rende ancor certa da quello, che il medesimo Giovanni dice, di questa elezione da se fatta parlando, cioè, che egli in farla avea seguito il consiglio del suo predecessore Nicolao I., che avea destinato d' innalzar Carlo all'

(a) *Jam quia divina pietas vos Beatorum Principum Apostolorum Petri, & Pauli interventione, per Vicarium ipsorum, domnum videlicet Joannem Summum Pontificem universalem Papam, spiritualemque Patrem vestrum, ad profectum Sanctæ Dei Ecclesiæ, nostrumque omnium invitavit, & ad Imperiale culmen Sancti Spiritus judicio provexit: nos unanimiter vos protectorem, dominum, ac defensorem omnium nostrum eligimus*. Concil. Ticinen. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 282.

(b) *Sicut Domnus Joannes Apostolicus & universalis Papa primò Romæ elegit, atque sacra unctione constituit, omnesque Italici Regni Episcopi, Abbates, Comites, & reliqui omnes, qui cum illo convenerunt, Domnum nostrum gloriosum Imperatorem Carolum Augustum unanimi devotione elegerunt sibi protectorem, ac defensorem esse: ita & nos, qui de Francia, Burgundia &c. concordi devotione eligimus, & confirmamus &c.* Concilium Pontigonense apud Labbè loc. cit.

all' Imperio [a]. L' istessa intenzione aver avuta Adriano II. Romano Pontefice in caso, che il Calvo sopravvivesse a Lodovico II. Imperadore, apparisce dalla lettera di questo Pontefice scritta al medesimo Re Carlo, nella quale li significa, che per cosa del Mondo non soffrirà, che altri che esso, morendo Lodovico, sia Imperadore; mentre era desiderato *dal Clero*, *dalla Plebe*, *e dalla Nobiltà* di tutto il Mondo (b). Dalla qual cosa si rende chiaro quanto sia falso, e calunnioso ciò, che dice l' Annalista Fuldense, che Carlo corrompesse il Senato, ed il Popolo per essere eletto Imperadore.

VI. Parlando il Bossuet dell' elezione di Carlo Grasso figliuolo di Lodovico Re di Germania fratello di Carlo all' Imperio fatta dal medesimo Giovanni, vuol far entrare anche in questa il Senato Romano; e ciò perche l' Annalista di Metz parlando della venuta di questo Principe a Roma l' anno DCCCLXXXI. dice, che vi fu ricevuto con grand' onore sì dal Pontefice, come dal Senato, e fu creato Imperadore (c); quasi che avesse le medesime parti il Senato nell' eleggere Imperadore quel Principe, le quali ebbe nel riceverlo in Roma da Re: ma l' Annalista Bertiniano niuna menzione fa del Senato Romano; e solamente scrive, che essendo venuto Carlo Grasso a Roma, ottenne di esser coronato Imperadore da Giovanni VIII. nel giorno solenne del Natale di nostro Signore l' anno DCCCLXXX., da alcuni antichi Cronisti, ed Annalisti, che prendevano il principio dell' anno dal giorno solenne della Natività di Cristo, detto DCCCLXXXI. (d). Ma per intelligenza maggiore di questo fatto convien brevemente spiegar la positura degli affari, e lo stato, in cui trovavansi allora i Principi Franchi discendenti da Carlo magno. Morto nell' anno DCCCLXXVI. Lodovico Re di Germania fratello di Carlo Calvo Imperadore lasciò tre figliuoli, tra' quali divise il suo Regno, cioè Carlomanno, Lodovico, e Carlo detto il Grasso. A Carlomanno toccò la Baviera, la Pannonia, la Boemia, la Carantana, o Carintia, e la Moravia; a Lodovico la Francia Orientale, la Turingia, la Sassonia, la Frisia, e parte della Lorena; e a Carlo l' Alemagna. Passato poi all' altra vita Carlo Calvo Imperadore

(a) *Et quia pridem Apostolicæ memoriæ decessori nostro Papæ Nicolao idipsum jam inspiratione cœlesti revelatum fuisse comperimus, elegimus hunc meritò &c.* Joan. VIII. in Concil. Roman. apud Labbè loc. cit.

[b] Epist. Hadrian. II. 17. ad Carolum Calvum.

[c] *Romam perveniens, a Præsule Apostolicæ Sedis, Joanne VIII. scilicet, & Senatu Romano favorabiliter exceptus, & cum omni gloria Imperator creatus est.* Annal. Metenses ad annum 881.

(d) *In Italiam perrexit* (Carolus), *indeque Romam veniens, a Joanne Papa se in die Nativitatis Domini in Imperatorem consecrari obtinuit.* Annal. Bertiniani ad annum 880.

dore l' anno DCCCLXXVII. nel mese di Ottobre, lasciò erede del Regno di Francia Lodovico Balbo suo figliuolo, il quale morto l'anno DCCCLXXIX. lasciò dopo di se tre figliuoli, cioè, Lodovico, che li successe nel Regno di Francia, detto Lodovico III., Carlomanno, che l'anno seguente fu detto Re di Borgogna, e d'Aquitania, e Carlo figliuol postumo, il quale poi col nome di Carlo il semplice fu successore nel Regno di Francia. Nell' anno DCCCLXXVII. trovandosi Carlo Calvo Imperadore in Pavìa insieme col Pontefice Giovanni VIII. ebbe avviso, che Carlomanno figliuolo di Lodovico Re di Germania, e suo nipote con poderoso esercito venia ad attaccarlo: per la qual cosa partito da Pavìa si ritirò in Tortona, dove avendo inutilmente aspettati i principali Baroni de' suoi Regni, che invitati da lui ricusarono di andarvi, poiche aveano congiurato contro di esso, sentendo, che Carlomanno si appropinquava, e veggendosi mancare il soccorso de' Baroni, che aspettava, prese la fuga in Francia, e il Papa affrettò il ritorno a Roma: Carlomanno nulladimeno ingannato da un falso avviso, che l' Imperadore col Pontefice venivano ad incontrarlo con moltitudine immensa di armati, per la medesima via per cui era venuto si fuggì. Ma essendo a Carlo nel fuggir sopraggiunta la febre, ed essendogli stato da un perfido Medico Giudeo in luogo della medicina porto il veleno, passato il Monte Cenisio nelle Alpi Cozzie tra la Savoja, e il Piemonte, in un Borgo di oscuro nome su i confini della Francia terminò infelicemente i suoi giorni alli 6. di Ottobre dell' DCCCLXXVII. Quindi Carlomanno non trovando più resistenza, nel medesimo anno dopo la morte del Zio di comun volontà de' principali d' Italia fu eletto Re di Lombardia. In questo stato di cose avendo Carlomanno scritto al Pontefice, e promesso gran cose in vantaggio della Chiesa Romana, gli fu da questi risposto nel mese di Novembre del medesimo anno, che gli averebbe spediti Legati con lettere contenenti quello, che esso dovea prestare alla stessa Chiesa; le quali cose adempiute, averebbe mandate a lui persone, le quali onorevolmente, e come era decente lo conducessero a i limiti degli Apostoli (*a*). Ma nel medesimo tempo Lamberto Duca di Spoleto, il quale, come attesta l' istesso Pontefice nelle lettere scritte a Lodovico Balbo, aspirava fraudolentemente all' Imperio (*b*), avendo occupate insieme con Adalberto Marchese di Toscana suo fautore le terre della Chiesa Romana, e prese anche le porte di

(*a*) Epist. 63. Joannis VIII. ad Carolomannum apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 48.

(*b*) Epist. 87. Joannis VIII. ad Ludovicum Balbum Regem, & Epist. 88. ejusdem ad Ludovicum Bajoriarum Regis filium, apud Labbè loc. cit. col. 70. & 71.

Roma, trattando iniquamente, e il Clero, e i Cittadini, e i Vescovi, e i principali Romani, nè portando rispetto alla persona del Papa, come egli afferma nella lettera scritta a Giovanni Arcivescovo di Ravenna (a), fu perciò costretto a fuggir da Roma, ed a ricoverarsi in Francia appresso Lodovico Balbo, avendo però prima fatto consapevole Carlomanno per mezzo di Berengario Conte di queste violenze di Adalberto, e di Lamberto, ed avendolo anche pregato a reprimer la loro insolenza, i quali spargevan nel vulgo, che per volontà dello stesso Principe esercitavano queste tirannie colle terre della Chiesa, e co i Romani (b): anzi da Genova scrisse al medesimo Principe significandoli, che avea aspettata la di lui venuta in Roma, e l' esecuzione delle amplissime promesse, che fatte gli avea di esaltar la Chiesa Romana molto più di quello, che i suoi maggiori avean fatto, e che forzato poi dalle violenze di Adalberto, e de' suoi fautori, che egli avea già scomunicati, gli era convenuto partire, nè gli avea potuto spedir suoi Legati, occupate le strade da' suoi nemici (c). Giunto poi nella Città di Arles l' anno DCCCLXXVIII., ed indi andato a Lione spedì Legati a Lodovico Balbo, il quale mandati ad incontrarlo alcuni Vescovi con altri illustri Personaggi lo invitò a Troyes, dove gli significava, che ei si sarebbe portato nel mese di Settembre. In tanto il Pontefice convocò un Sinodo in Troyes de' Vescovi Gallicani, dove intervenne l' istesso Lodovico Balbo; nel qual Sinodo fu confermata la scomunica di Lamberto, e d' Adalberto, e de' loro fautori, che vessavano la Chiesa Romana, e il Pontefice, e di nuovo fu aggravata la scomunica di Formoso Vescovo di Porto, e di Giorgio Maestro delle milizie, come apparisce dagli atti dello stesso Sinodo pubblicati dal Sirmondo (d). Prima che fosse sciolto il Concilio benedisse, e coronò Lodovico Balbo Re di Francia, come narra l' Annalista Bertiniano. Terminato il Sinodo, non potendo Lodovico per la debolezza contratta da una fresca infermità ricondurre il Pontefice in Roma, lo fece accompagnar da Bosone Duca di Pavia, e da Agilberto Vescovo, da' quali fu condotto salvo in Pavia, come si ha dalle lettere dello stesso Giovanni scritte da questa Città dopo il suo ritorno in Italia a Lodovico Balbo, e a Berengario Conte (e). Dalle quali lettere si rende ancor mani-

(a) Epist. 84. Joannis VIII. ad Joannem Archiepis. Raven. apud Labbè loc. cit. col. 66.

(b) Epist. 85. Joannis VIII. ad Berengarium, apud Labbè loc. cit. col. 67. & seq.

(c) Epist. 89. & 90. Joannis VIII. ad Carolomannum Regem, apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 72. & 73.

(d) Synodus Tricassina sub Joanne VIII. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 309. & seqq.

[e] Epist. 125. Joannis VIII. ad Ludovicum Balbum, & 128. ad Berengarium Comitem, apud Labbè loc. cit. col. 89. & 91.

manifesto l'errore di quelli, i quali crederono, che Lodovico Balbo fosse da Giovanni Papa in Troyes coronato Imperadore: mentre in esse non vien divisato con altro titolo, che di Re, e chiamato figliuolo di Carlo Imperadore: e molto più ciò apparisce dagli atti seguenti; mentre tornato il Pontefice in Roma, determinò di convocare un Sinodo, in cui si trattasse degli affari del Regno d'Italia, e dell'elezione del nuovo Imperadore, come apparisce dalla lettera di questo Pontefice scritta l'anno DCCCLXXIX. ad Ansperto Arcivescovo di Milano, nella quale invitandolo al Sinodo li dice tra l'altre cose, che non potendo Carlomanno gravato da infermità corporale ritener più oltre il Regno d'Italia, convenia pensare al nuovo Re; e gli comanda, che senza suo consentimento non riceva alcuno per Re d'Italia: *Imperocche*, dice, *quello, che da noi debbe esser ordinato all'Imperio, da noi primieramente, e specialmente debbe esser chiamato, ed eletto* [a]. Ma ricusando Ansperto d'intervenire al Sinodo tenuto in Roma in quest'anno il mese di Maggio, o di spedirvi Legati, o di addurre canoniche scuse, fu dal Pontefice scomunicato (*b*). Ma comeche non fosse risoluta cosa alcuna nel Sinodo Romano, mostrossi nulladimeno il Pontefice propenso verso Carlo Grasso fratello di Carlomanno, invitandolo a venire a Roma, e pregandolo a mandarvi suoi Legati in ajuto della Chiesa Romana, e spiegandogli il desiderio, che avea di esaltarlo, e dichiarandosi, che per nessuna cosa del Mondo si separerebbe dalla sua amicizia, e dalla sua confederazione, come apparisce dalle lettere scritteli nell'anno DCCCLXXIX. (*c*). Anzi in un'altra lettera sollecitandolo a venire in soccorso della Chiesa Romana vessata da' suoi nemici, espressamente li dice, averli significato altre volte di volerlo innalzare alla sublimità dell'Imperio, ed averlo per tal cagione sollecitato a venire a Roma (*d*). Quindi si rende manifesto, che se nell'anno DCCCLXXIX. dopo gli otto del mese di Luglio fu Carlo saluta-

 tato

(*a*) *Et quia Carolomannus corporis, sicuti audivimus, incommoditate gravatus, Regnum retinere jam nequit, ut de novi Regis electione omnes pariter consideremus, vos predicto adesse tempore valdè oportet; & ideò antea nullum absque nostro consensu Regem debetis recipere. Nam ipse, qui a nobis ordinandus est in imperium, a nobis primum, & potissimum debet esse vocatus, atque electus*. Epist. 155. Joannis VIII. ad Anspertum Archiepisc. Mediol. apud Labbè loc. cit. col. 101.

(*b*) Vide Epist. Joannis VIII. 177. 181. & 182. apud Labbè loc. cit. col. 112. 114. & 115.

(*c*) Epist. 160. & 172. Joan. VIII. ad Carolum Regem apud Labbè loc. cit. col. 103. & 109.

(*d*) *Quod benè vestra regalis cognoscit sublimitas, a longo jam tempore vos pro utilitate, & exaltatione sanctæ Sedis Apostolicæ matris vestræ ad culmen Imperii, Deo propitio, volentes perducere, auctoritatis nostræ literis missis vocavimus &c.* Epist. Joann. VIII. 216. ad Carolum Regem apud Labbè loc. cit. col. 152.

tato Re di Lombardia, come narra l'Annalista Bertiniano, ciò non accadde certamente se non con volontà del Pontefice; e perciò in una lettera scrittali l'istesso anno sotto li 20. di Giugno, lo chiama Re d'Italia (a). Essendo poi passato all'altra vita Carlomanno li 22. di Marzo dell'DCCCLXXX., come narrano gli Annali Bertiniani, e rimasto solo nell'amministrazione del Regno d'Italia Carlo Grasso, gli scrisse il Pontefice verso la fine di Agosto dello stesso anno, pregandolo istantemente a venire in ajuto della Chiesa Romana infestata dalle prede, dalle scorrerie, e dalle rapine de' Saraceni (b). Per la qual cosa trovandosi Carlo allora sotto l'assedio di Vienna in Francia in ajuto di Lodovico, e Carlomanno figliuoli di Lodovico il Balbo, e suoi nipoti cugini contro Bosone Duca di Pavia, che si era fatto elegger Re di Borgogna, lasciato l'assedio, e fatti alcuni patti co i cugini si portò sollecitamente in Italia, ed indi a Roma, dove ricevuto onorevolmente dal Pontefice, fu da esso nel giorno santo di Natale solennemente coronato Imperadore, e dichiarato Augusto (c). Or da quanto si è detto fin quì puossi chiaramente conoscer con quanto poco fondamento attribuisca il Bossuet l'elezione di Carlo Grasso all'Imperio non meno a i Romani, che al Papa, quando da tutta la serie degli atti di quell'età evidentemente apparisce, che i Romani non fecero alcuna figura nell'assunzione di quel Principe all'imperial dignità, se non quella di applaudire al Pontefice, che per sola sua autorità gli concedè quell'onore; tanto più, che dalle lettere di questo Pontefice costa, che i Romani erano suoi sudditi come tutti gli altri delle terre della Chiesa Romana: se pure non voglion mettersi in conto di Romani il Duca di Spoleto ribello al Pontefice, e i Marchesi di Toscana Lamberto, ed Adalberto, ed altri loro fautori, i quali come che a nome di Carlomanno Re d'Italia invadessero gli Stati della Chiesa, e tenessero stretti come in assedio i Romani, furono dal Pontefice come invasori dell'altrui dominio scomunicati, e dal Concilio di Troyes confermati nella scomunica. Nè mai si legge, che il Pontefice cercando soccorso a Carlomanno, o a Carlo Grasso contro costoro, gli sollecitasse a difendere gli Stati loro proprj, ma bensì gli Stati della Chiesa, non da i nemici loro, ma da i nemici

(a) Epist. Joannis VIII. 143. ad Carolum Crassum Regem Italiæ apud Labbè loc. cit. col. 168.

(b) Epist. 299. Joannis VIII. ad Carolum Regem apud Labbè loc. cit. col. 173.

(c) *Carolus autem, qui se una cum Sobrinis suis Viennam obsessurum promiserat, mox ut quadam sacramenta utrinque inter eos facta fuerunt ab ipsa obsidione recessit, & in Italiam perrexit, indeque Romam veniens, a Joanne Papa in die Nativitatis Domini in Imperatorem consecrari obtinuit* Annal. Bertiniani ad annum 880.

mici di essa Chiesa, della quale que' Principi come Re d' Italia, e quasi destinati all' Imperio erano difensori.

VII. Dopo Carlo il Grasso trattando il nostro Scrittore dell' assunzione all' Imperio di Arnolfo Re di Germania nipote del Grasso, ed ultimo de' Cesari della stirpe di Carlo magno, concede, che nella promozione di questo Principe all' imperial dignità si fa dagli Scrittori abbondante menzione del Papa, crescendo allora la potenza de' Pontefici Romani, benche non fosse del tutto estinta l' autorità della Città di Roma (*a*). Ma il vero è, che nell' assunzione di Arnolfo all' Imperio non ebbe il Pontefice Romano maggior parte di quella, che avuta avessero gli altri suoi predecessori nell' elezione de' passati Imperadori; nè il Popolo Romano v' ebbe parte minore di quella, che avesse in tal sorta di elezione eseguita per lo innanzi, cioè, quella sola di applaudire all' eletto, di uniformarsi alla volontà del Pontefice, e di riconoscere in quest' atto la di lui autorità. Morto infelicemente l' Imperador Carlo Grasso li 13. di Gennajo dell' anno DCCCLXXXVIII., come narra l' Annalista di Metz (*b*), dopo quaranta giorni, come alcuni affermano (*c*), da che egli per la sua dappocaggine in un' Adunanza tenuta in Triburia, da i Grandi, e dagli Ottimati ivi raunati fu spogliato del Regno, e abbandonato da tutti i suoi vassalli, i quali chiamarono al suo Regno Arnolfo Re di Germania di lui nipote (*d*), tra le varie mutazioni, e funesti turbamenti, che accaddero ne i Regni, e nelle Provincie da quel Principe signoreggiate, considerabilissimi furono i movimenti, che succedettero in Italia, dove sorsero due tiranni, che dividendola in due crudelissime fazioni la empierono di stragi, e di morti, e di desolazioni. Furono questi Berengario Duca del Friuli, e Widone, o Guidone Duca di Spoleto ambi di nazion Francesi; il primo de' quali traeva i natali dall' imperial lignaggio di Carlo magno (*e*), e l' altro per materno genere era congiunto con Carlo il semplice Re di Francia, ed affine di Fulcone Arcivescovo di Rems uomo nobilissimo tra' Francesi (*f*). Mentre adunque questi due Principi contendevano tra loro del Regno d' Italia, e ciascheduno usurpando il

(*a*) *Post Carolum Crassum ejus fratris filius Arnulfus Germaniæ Rex a Formoso Papa in Guidonem tyrannum Romam accitus est, ut annales Fuldenses produnt, & capta Urbe Imperator coronatur: quo loco fatius Papæ fit mentio, crescente potentia Romanorum Pontificum, nec dum tamen penitus Romanæ Civitatis extincta auctoritate &c.* Bossuet, tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 4.

(*b*) Annal. Metenses ad annum 888.

(*c*) Annal. Mailrosenses ad annum 888.

(*d*) Annal. Metenses ad annum 887.

(*e*) Vide Pagium in Critic. ad annum Christi 917. n. 5.

(*f*) Vide Hadrianum Valesium in notis ad lib. 3. Carminis de laudibus Berengarii Augusti.

il titolo di Re, con inteſtine guerre la laceravano, ricorſe il Pontefice Stefano V. altrimente VI. ad Arnolfo Re di Germania, pregandolo, ed invitandolo a venire in Italia per liberarla da' tiranni, che l' opprimevano, e ſottoporla al ſuo dominio, come narra Ermanno l' Attratto (*a*). Ma differendo Arnolfo la ſua venuta, e dopo varia fortuna rimanendo Widone ſuperiore a Berengario, fu egli chiamato dal Pontefice Stefano, e coronato Imperadore il giorno delli XXI. di Febbrajo dell' DCCCXCI., come narra il Sigonio (*b*), e come ſi raccoglie dal diploma riferito dallo ſteſſo Sigonio, nel qual diploma dato ſotto li XX. del meſe di Luglio nell'indizione X. corrente nel Luglio dell' DCCCXCII. Widone, e Lamberto ſuo figliuolo ſi chiamano Imperadori, quello il ſecondo anno del ſuo Imperio, e queſto il primo. Per la qual coſa ſe alli 21. di Luglio dell' DCCCXCII. correva il ſecondo anno dell' Imperio di Widone, convien dire, che egli foſſe coronato Imperadore prima del Luglio dell' DCCCXCI., e che il Sigonio da qualche buon monumento dell' antichità abbia trovato, che la coronazione di Widone foſſe fatta non da Formoſo nell' DCCCXCII., come alcuni vogliono ſeguiti dal Cardinal Baronio; ma da Stefano V. nell' DCCCXCI. il dì delli XXI. di Febbrajo, il quale appunto accadea in Domenica, nel qual giorno ſoleano coronarſi gli Imperadori. A queſto ſi aggiunge, che Widone anche prima che foſſe Re d'Italia era ſtato da Stefano adottato in figliuolo, ed a Stefano era ſtato raccomandato da Fulcone Arciveſcovo di Rems Affine di lui, come ſi ha da Flodoardo, il quale narra, che Fulcone ſcriſſe a Stefano V. *per Widone ſuo Affine, il quale l' iſteſſo Papa avea adottato in figliuolo* (*c*).

VIII. Morto poi Stefano circa la fine del meſe di Settembre dell' DCCCXCI., e ſuccedutoli di lì a pochi giorni nel trono Apoſtolico Formoſo, dopo la morte di Widone Imperadore accaduta nell' DCCCXCIV. concedè la corona imperiale a Lamberto ſuo figliuolo, come narra l' Annaliſta di Metz (*d*). Ma convertendo coſtui la Signorìa in tirannide, fu coſtretto Formoſo a ſollecitar per lettere, e per Legati Arnolfo Re di Germania a venire in Roma, e a liberar l' Italia dall' oppreſſione.

(*a*) *Arnolphus Rex babito in Pannonia de diverſis colloquio, a Guentibaldo Duce Marabenſi ex verbis Apoſtolici enixè rogatus, ut Romam veniens, Italiamque ſub ſui diſione retinens a tantis eruat Tyrannis. Quod ille aliis præpeditus, ad præſens facere diſtulit*. Hermannus Contractus ex editione Caniſii ad annum 980.

(*b*) Sigonius lib. 6. de Regno Italiæ.

[*c*] *Scripſit pro Vvidone affine ſuo, quem idem Papa adoptaveras in filium*. Flodoardus lib. 4. Hiſtor. Remenſ. cap. 1.

(*d*) *Eodem anno Vvido, qui Italiam regebat, & Imperatoris tenebat nomen, moritur. Lambertus filius ejus Regnum obtinuit, & Romam veniens, diadema Imperii a Præſule Sedis Apoſtolicæ ſibi imponi fecit*. Annal. Metenſes ad annum 894.

fione (*a*). Difcefo adunque Arnolfo in Italia con un poderofo efercito di Franchi, e di Alemanni, e fuperata la Lombardia con grandiffima difficoltà per l'iniquità della ftagione fi portò a Roma, la quale trovando occupata dalle milizie di Angiltruda Vedova di Widone, e Madre di Lamberto, nè potendo effer ricevuto nella Bafilica di San Pietro, per comando del Pontefice, che fi trovava chiufo dentro la Città, fu ricevuto nella Chiefa di San Pancrazio fuor delle mura, come narra Ermanno (*b*); dove dopo la celebrazione folenne della Meffa deliberò di comun configlio di efpugnar la Città, e prenderla per affalto. La qual cofa brevemente, e felicemente fucceduta, fu Arnolfo onorevolmente dal Papa ricevuto, e coronato Imperadore (*c*). Ma più diffufamente il Continuator degli Annali di Fulda dopo aver narrato l'onorevole incontro fatto fare a quel Principe da Formofo del Senato Romano, del Clero, e delle fcuole con croci, e ftendardi fino a Ponte Milvio, fpiegò l'amorevole ricevimento con cui fu accolto Arnolfo da Formofo fu i gradini della Bafilica de' Principi degli Apoftoli, dicendo, che ei introdottolo dentro quel Tempio, fecondo il coftume de' fuoi predeceffori confagrandolo, e coronandolo *lo appellò Cefare Augufto* (*d*). In quefta funzione non narrafi, che aveffe alcuna parte il Senato, e il Popolo Romano, fe non quella di riconofcer per Imperadore quel Principe, che dal Papa era ftato chiamato a Roma, che era ftato coronato, e dichiarato Augufto. E benche dal medefimo Annalifta fi racconti il giuramento preftato da i Romani ad Arnolfo dopo la fua promozione all'imperial dignità; dalla forma nulladimeno di quefto giuramento da lui riferito affai chiaro fi comprende, che la fedeltà giurata da i Romani all'Imperadore eletto dal Papa non era fedeltà di vaffallaggio, e di foggezione, ma di confederazione, e di focietà: imperocche così giurano di effer fedeli ad Arnolfo, che nientedimeno

[*a*] *Iterum Rex* [Arnulphus] *a Formofo Apoftolico per epiftolas, & miffos Romam venire invitatus eft &c.* Annalifta Freherianus continuator Annalium Fuldenfium ad annum Chrifti 895.

(*b*) *Rex tandem Romam venit, eamque Angiltruda Vvidonis vidua cum filio Lamberto machinante obferatam inveniens, mandato Formofi Papæ intus inclufi, celebratis apud Sanctum Pancracium* (lege Pancratium) *Litaniis, eam oppugnat.* Hermannus Contractus ad annum 896. Regino, & Continuator Annalium Fuldenfium ad eundem annum.

(*c*) *Expugnataque citius Urbe ingreffus, a Domino Papa honorifice fufceptus, Imperatorque coronatus eft.* Hermannus loc. cit.

(*d*) *Jam Apoftolicus paterno amore diligendo Regem, ante Paradifum, loco qui dicitur gradibus Sancti Petri fufcipiens, & honefte ad Bafilicam Beatorum Principum Apoftolorum lætificando introduxit, & fecundum morem anteceſſorum fuorum Imperialem confecrationem capiti fuo imponens, Cæfarem Auguftum vocavit.* Annalifta Freherianus continuator Annal. Fulden. ad annum 896.

meno vogliono salva la fedeltà dovuta al Pontefice come loro Signore, ristringendo a questa riserva il loro giuramento, come apparisce dalla forma di esso conceputa in questi termini: *Giuro per tutti questi Misterj di Dio, che salvi il mio onore, e la mia legge,* E LA FEDELTA' VERSO IL SIGNOR PAPA FORMOSO, *sono, e sarò fedele in tutti i giorni della mia vita ad Arnolfo Imperadore, e non mai ad infedeltà verso lui mi stringerò in società con alcun uomo, nè porgerò mai ajuto a Lamberto figliuolo di Angiltruda, nè ad essa sua Madre ad alcuno secolare onore, nè mai per opera d' ingegno, o d' industria darò questa Città di Roma ad esso Lamberto, o alla di lui Madre Angiltruda, o a i loro uomini* [a]. E noi abbiamo di sopra osservato, che questa sorta di giuramenti non importavano obbligazione di vassallaggio, e di soggezione in coloro, che li facevano, ma solamente debito di confederazione, di allianza, e di società (b); onde si facevano ancora da' Principi sovrani rispetto ad altri Sovrani senza punto scemar della loro sovranità, e da' vassalli di altri Signori a' Principi estranei senza derogare in menoma parte al diritto de' loro Signori. Ed ivi ancora abbiamo dimostrato, che gli stessi Imperadori soleano prestar questo giuramento al Pontefice, senza che per altro divenissero sudditi temporali di lui (c). Assunto fu adunque Arnolfo all' Imperio dalla sola autorità del Romano Pontefice, e fu da' Romani solamente riconosciuto dopo la sua coronazione come legittimo Imperadore con quel giuramento di confederazione, che gli prestarono, salva la fedeltà dovuta al Papa come loro Signor temporale. Così adunque da Carlo magno fino ad Arnolfo ultimo Principe della stirpe Carolinga vedesi l' imperial dignità conceduta dal Romano Pontefice, e vedonsi gl' Imperadori non aver conseguito altro diritto sopra i Romani, e gli altri Popoli soggetti alla Romana Chiesa, che quello di difensori, e di protettori; nè il Romano Pontefice, ed i suoi Popoli aver contratta altra obbligazione verso di loro, che quella di confederazione, e di allianza con essi, ad esclusione di qualunque altro, che tentasse usurparsi, o la Signorìa d' Italia, o l' imperial titolo.

§. VI.

(a) *Juro per hæc omnia Dei mysteria, quod salvo honore, ac lege mea,* ATQUE FIDELITATE DOMINI FORMOSI PAPÆ, *fidelis sum, & ero omnibus diebus vitæ meæ Arnulpho Imperatori, & nunquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo, & Lamberto filio Angiltrudæ, & ipsi matri suæ ad secularem honorem nunquam adjutorium præbebo, & hanc Civitatem Romam ipsi Lamberto & matri ejus Angiltrudæ, & eorum hominibus per aliquod ingenium, & argumentum non tradam.* Apud Annalistam Freherianum continuatorem Annal Fuldens. ad annum 895.

(b) Vide suprà lib. 2. §. 12. num. 7.

[c] Ibid. num. 5.

§. VI.

Del trasferimento del Romano Occidentale Imperio da i Franchi ne i Germani.

S O M M A R I O.

I. *Testimonianze addotte da Monsignor Bossuet per provare, che nel trasferimento dell' Occidentale Imperio ne' Principi Alemanni intervenne il consenso, e l' autorità del Popolo Romano.*

II. *Principi pretermessi da Monsignor Bossuet assunti all' Imperio da i Romani Pontefici tra Arnolfo ultimo della stirpe di Carlo, e Ottone magno primo degli Imperadori Teutonici. Coronazione di Lamberto confermata nel Concilio Romano, abolita la coronazione non di Arnolfo, ma di Berengario.*

III. *Berengario divien Re d' Italia. Lodovico Re di Borgogna vinto da Berengario è rimandato in Francia. Torna in Italia, e fugatò Berengario, è coronato Imperadore da Benedetto IV. Sorpreso da Berengario è privato della vista, ritenendo finche vive il titolo d' Imperadore. Berengario coronato, e dichiarato Augusto da Giovanni X. Dopo la sua morte vaca l' Imperio Occidentale 38. anni. Italia fatta preda di varj Tiranni.*

IV. *Ottone magno scende in Italia, sconfigge Berengario II. con Adalberto suo figlio, libera dalle lor mani la Regina Adelaide, commette l' amministrazione del Regno di Lombardia a Berengario: invitato a Roma da Giovanni XII., che gli promette la corona imperiale, prestato giuramento a i Legati del Papa scende nuovamente in Italia, e sconfitto Berengario, è coronato, e costituito Imperadore in Roma dallo stesso Pontefice. Riconosciuto da' Romani come Imperadore già creato, non eletto da loro.*

V. *Ottone magno non riceve nè dal Papa, nè dal Popolo Romano il diritto di eleggere il successore all' Imperio. Decreto di Lione VIII. sopra di ciò falso, e supposto. Regno d' Italia prima degli Ottoni non portava seco la destinazione all' Imperio.*

VI. *Dopo il primo Ottone il Regno d' Italia non dava diritto all' acquisto della dignità imperiale. Ottone II. ad istanza di Ottone I. suo Padre promosso all' imperial dignità, è coronato Imperadore da Giovan-*

ni XIII. Ottone III. figliuol del II. succede al Padre nel Regno di Germania. Dopo 13. anni è costituito, e coronato Imperadore, ed Augusto da Gregorio V.

VII. *Imperio Romano Germanico stabilito da Gregorio V. tra gli Alemanni, e con qual forma: da lui non istituito il Collegio Elettoral dell' Imperio.*

VIII. *Quando fosse istituito il Collegio Elettorale, e il determinato numero degli Elettori: del Re da promuoversi all' imperial dignità.*

IX. *Diritto de' Principi Alemanni di eleggere il Re, o la persona da promuoversi in Imperadore conceduto loro dalla Sedia Apostolica, e riconosciuto come procedente da essa tanto prima, quanto dopo l' istituzione del Collegio eletto dagli stessi Imperadori, e da i Principi Elettorali.*

X. *Principi eletti, o Re di Germania, o Regi de' Romani, dalla Sedia Apostolica riceverono la dignità, e il titolo d' Imperadori, e d' Augusti, e ad essa solamente è stato comunemente riputato per molti secoli appartenere il conferir quest' onore.*

I. DI questo trasferimento parlando Monsignor Bossuet, e cercando con qual diritto fatto fosse, lo attribuisce non tanto all'autorità del Romano Pontefice, quanto al consenso del Popolo Romano, per le cui acclamazioni pretende, essere stato trasferito l' Imperio in Ottone I. Re di Germania, allegando in questo proposito le testimonianze, e di Reginone, e di Ottone Frisingense (a), dalle quali conchiude, che nella concessione dell' Imperio fatta ad Ottone intervenisse il consenso, e l' approvazione del Popolo Romano (b). Vuol poi, che il secondo Ottone figliuolo del I., e il III. figliuolo del II. per ragione ereditaria conseguissero l' Imperio (c): e poiche il Cardinal Baronio si avvisa, che non avendo gli Imperadori il diritto di eleggere il successore, fosse questo diritto dal Papa conceduto ad Ottone magno (d); vuole egli, che in questa concessione intervenisse il consenso de' Cittadini Romani, apportando il decreto di Lione VIII. riferito dal

(a) *Anno 962. Rex* (Otto) *Natalem Domini celebravit, indèque progrediens, Romæ favorabiliter susceptus, totius acclamatione Romani Populi, & Cleri ab Apostolico Joanne Imperator, & Augustus vocatur, & ordinatur.* Regino lib. 2. in Chronic. ad ann. 962. *Otto gloriosus Rex ad Urbem progrediens, honorificè a Summo Pontifice Joanne, ac toto Populo Romano susceptus, applaudentibus cunctis, Imperatoris, & Augusti nomen sortitur.* Otho Frisingensis.

(b) *Quo ritu Populi consensum, atque approbationem contineri, & explicari vidimus.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 40.

(c) Ibid.

(d) Baronius ad annum 996.

dal medesimo Cardinal Baronio (a). Di questo decreto si vale il Bossuet contro lo stesso Baronio, che l'apporta, dicendo, che comunque quell'Antipapa non dell'Imperio, ma del Regno d'Italia favelli, e quantunque il Baronio tenga per falso, e supposto questo decreto, e di nessuna autorità, come fatto da un Antipapa; nulladimeno fondando quel Cardinale il diritto degli Ottoni di eleggere il successore all'Imperio sul diritto di eleggerlo Re d'Italia, e destinarlo perciò Imperadore, conchiude, che volendosi menar buono il raziocinio di esso, ne seguirebbe, che in questa concessione intervenuti fossero, e l'autorità, e il consenso del Popolo Romano (b).

II. Ma poiche molte cose quì confusamente dice questo Scrittore, le quali hanno bisogno di rischiaramento, e dopo Arnolfo ultimo Imperadore del lignaggio di Carlo magno fino ad Ottone il magno primo degli Imperadori Teutonici pone una gran laguna d'Imperio vacante per lo corso di circa 60. anni, noi secondo il nostro solito costume seguendo l'ordine de' tempi empieremo una gran parte di questo vano con altri Imperadori creati dal Romano Pontefice, e da lui pretermessi; indi passeremo a dimostrare, che Ottone magno senza alcun'opera de' Romani fu chiamato in Italia dal Romano Pontefice all'acquisto del Regno, e dell'Imperio, e dal solo Pontefice fu eletto Imperadore: che a questo Principe non fu mai conceduto nè dalla Sede Apostolica, nè da i Romani il diritto di eleggere, o destinare all'Imperio il successore: che i due Ottoni II., e III. non per diritto di successione, ma per autorità della Sede Apostolica ottennero la dignità imperiale: e che finalmente fino al secolo XIV. i Romani Pontefici esercitarono la loro autorità nell'elezione dell'Imperador Germanico, approvandola, o disapprovandola. E per cominciar dal primo, dopo l'elezione, e coronazione di Arnolfo fatta da Papa Formoso, come si è detto, nell'anno DCCCXCVI., costretto questo Principe per una infermità sopraggiuntagli a partir sollecitamente d'Italia nel mentre perseguitava Angiltruda Vedova di Widone, e Madre di Lamberto, tornarono tosto a riprender la Signorìa di essa Italia, e ad esercitare in quella la loro tirannide Lamberto, e Berengario, dividendone di buon accordo tra loro il

 Regno,

(a) *Leo Episcopus servus servorum Dei cum toto Clero, & Romano Populo constituimus, confirmamus, & roboramus, & per nostram auctoritatem apostolicam concedimus, atque largimur Domino Othoni Regi Theutonicorum, & ejus successoribus, hujus Regni Italiæ in perpetuum facultatem eligendi successorem*. Decretum Leonis VIII. apud Baronium loc. cit. & Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 41.

(b) Bossuet loc. cit.

Regno, come narra Ermanno l'Attratto (*a*). Negli atti del Concilio Romano tenuto sotto Giovanni IX. due anni dopo, cioè nell' anno DCCCXCVIII., si trova confermata l' elezione, e la coronazione di Lamberto in Imperadore (*b*). Alcuni vogliono, che in questo Concilio fosse annullata l' unzione, e la coronazione di Arnolfo come barbara, *e surrettiziamente* estorta: e poiche negli atti divulgati, questa coronazione barbarica nel Sinodo annullata si legge esser quella di Berengario, pretendono, che il nome di Berengario sia stato intruso nel testo; mentre nel Codice osservato dal Sigonio questa voce non si trova. Oltre di che non si legge, che Berengario da alcun Pontefice fosse stato unto, e coronato Imperadore prima del CMXVI., dal qual tempo, come vedremo, cominciò a numerare gli anni del suo Imperio; quindi conchiudono, che l' unzione, e coronazione annullata nel Concilio Romano non potè esser altra, che quella di Arnolfo (*c*). Ma queste ragioni non sono concludenti. Primieramente in tutti gli atti di questo Sinodo osservati dal Baronio, e dal Labbè, e da altri, si legge il nome di Berengario, in nessuni quelli di Arnolfo, ancorche negli atti veduti dal Sigonio manchi il nome dell' Imperadore, di cui si abolisce la coronazione: e sarebbe di mestiero addurre qualche Codice, in cui si leggesse il nome di Arnolfo, per poter con qualche probabilità asserire, che a questo fosse stato sostituito il nome di Berengario. Secondariamente la coronazione annullata in quel Sinodo si dice barbarica, ed estorta *surrettiziamente*; la qual cosa non può intendersi della coronazione di Arnolfo, il quale non solamente con lettere, ma ancora con Legati fu invitato per quest' effetto a Roma dal Pontefice Formoso, e fu da lui con solenne pompa, e con dimostrazione di molto giubilo, applaudendo tutto il Clero, e tutto il Popolo, unto, e coronato Imperadore, come narrano gli Scrittori di quell' età (*d*). In terzo luogo quel Sinodo Romano fu tenuto per confermare gli atti di Formoso indegnamente aboliti da Stefano VI. nell' altro Concilio Latrocinale Romano; onde non è verisimile, che dal medesimo Sinodo fosse

(*a*) Hermannus Contractus in Chronic. ad annum 896.

(*b*) *Unctionem itaque sacri chrismatis in spiritualem filium nostrum, Dominum videlicet Lambertum excellentissimum Imperatorem, actam, perpetua stabilitate, dignitatibus decoratam firmam, & in aeternum stabilitam esse, sancto suffragante spiritu, decernimus. Illam verò barbaricam Berengarii, quae nuper per subreptionem extorta est, omnimodis abdicamus.* Concil. Roman. sub Joanne IX. Can. VI. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 702.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 898. num. 7. Rubeus lib. 5. Hist. Raven. Sigonius lib. 6. de Regn. Ital.

(*d*) Annalista Freherianus, seu Continuator Annal. Fulden. ad annum 896. Hermannus Contractus ad eundem annum.

fosse annullata la solenne coronazione fatta da quel Pontefice di Arnolfo. Finalmente sapendosi, che dopo il ritorno di Arnolfo in Germania Berengario costrinse Lamberto a divider seco il Regno d'Italia, non è cosa inverisimile, strappasse ancora, o da Stefano VI. nemico capital di Formoso, ovvero da Romano successor di Stefano, l'imperial corona; e che veggendo abolita in questo Sinodo la sua coronazione, si astenesse di poi ne' suoi diplomi dal chiamarsi Imperadore. La qual cosa tanto è più facile a credersi, quanto che la coronazione annullata in questo Sinodo, dicesi, che era stata poco prima, *nuper*, estorta; il che, a propriamente parlare, non può intendersi della coronazione di Arnolfo fatta due anni prima, e dappoiche in questo tempo dopo Formoso morto li 4. di Aprile nell' DCCCXCVI. aveano seduto nella Cattedra Apostolica successivamente quattro Pontefici, cioè, Bonifacio VI., Stefano VI., o VII., Romano, e Teodoro II.: onde è più verisimile, che si parli in quel Canone di una coronazione fatta da alcuno di questi Pontefici, che furono più prossimi al Sinodo, tal che allora si potesse dir fatta *poco fa*.

III. Ma chechesia di ciò, essendo morto nell' anno DCCCXCVIII., come il Pagi dimostra [a], Lamberto, e rimasto solo nel Regno d'Italia Berengario, gli Italiani, che seguivano la parte di Lamberto, invitarono Lodovico figliuolo di Bosone Re di Borgogna, o di Arles; il quale venuto in Italia con un poderoso esercito nell' anno DCCCXCIX., ed essendosegli fatto incontro Berengario lo circondò, e lo strinse in maniera, che ei non trovando via di scampare, pregò Berengario a lasciarlo ritornar salvo, promettendoli con giuramento se ciò ottenesse di non tentar più contro di lui l'impresa d'Italia, ed ottenne ciò, che chiese (b). Circa la fine di questo stesso anno DCCCXCIX. morì ancora Arnolfo. Ma Lodovico scordato de' giuramenti, nell' anno DCCCC. tornò nuovamente in Italia, e fugato Berengario sollecitò il cammino verso di Roma, e ottenne da Benedetto IV. la corona imperiale, come oltre gli Scrittori di quell'età (c), ce ne fanno fede i diplomi di questo Principe, e particolarmente quello pubblicato dal Fiorentini nelle memorie della Contessa Matilde, dato nel mese di Febbrajo del DCCCCI., e primo del suo Imperio, dove l'istesso Principe non al Popolo Romano, ma al solo Pontefice Benedetto attribuisce la sua esaltazione dalla regia

(a) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 898.
(b) Luitprandus lib. 2. cap. 18.
(c) Chronicon Casauriense ad ann. 900. apud Dacherium tom. 5. Spicilegii.

regia dignità all'altezza della fublimità imperiale [a]. Ma comecche quefto Principe nell'anno CMII. mentre dopo aver diftribuite le poffeffioni del Regno di Lombardia a' fuoi Provenzali ftava ficuro in Verona, forprefo improvvifamente da Berengario, e miferamente privato degli occhj (b), perdeffe in un colla vifta il Regno d'Italia, e fuggendo i fuoi Francefi in Provenza, rimaneffe tutta a Berengario la Signorìa del Regno de' Longobardi; contuttociò anche così orbo fu da' Romani, e dalle Provincie dell' Efarcato riconofciuto per Imperadore, come apparifce da i diplomi fegnati cogli anni dell' Imperio di quefto Principe pofteriori al fuo acciecamento, riferiti da varj Autori, e riportati dal Pagi (c): e finche egli viffe ritenne fempre fenza contrafto il titolo d' Imperadore, chiamato dagli Scrittori Lodovico Orbo. E benche non fi fappia quanto tempo egli viveffe, trovanfi nulladimeno i fuoi diplomi fegnati coll' anno del fuo Imperio nell' anno DCCCCXI. (d): ed è verifimile, che ei viveffe fino all'anno DCCCCXVI., in cui Berengario già Re d' Italia da molti anni, da Giovanni X. Sommo Pontefice ottenne coll' imperial corona il titolo, e la dignità di Augufto; non avendola tal volta fino a quefto tempo ottenuta, avvegnache foffe affoluto Signore del Regno d' Italia, per riguardo di Lodovico. Nell' anno adunque DCCCCXVI. effendo le terre della Romana Chiefa infeftate da' Saraceni, che aveano occupato il Monte Garigliano, Giovanni X. Vefcovo Romano fpediti Meffi, e doni a Berengario lo pregò di foccorfo contro coloro, ed invitandolo a Roma li promife l' imperial corona. Accettando per tanto l' invito fi portò a Roma, e nel giorno fanto di Pafqua, che cadeva allora nel dì XXIV. di Marzo, fu con folenne pompa coronato dal Papa, e dichiarato Imperadore, ed Augufto. Gli atti, e la pompa di quefta coronazione fi veggono defcritti dal Panegirifta di Berengario illuftrato da Adriano Valefio [e]. Dell'affunzione di Berengario all'Imperio feguita in queft'anno CMXVI. ne fa fede un fuo diploma dato li 25. di Maggio del DCCCCXVI., fegnato coll' anno primo del fuo Imperio, e riferito nel Bollario di Monte Caffino

(a) *Dum Domnus Ludovicus fereniffimus Imperator Auguftus a regali dignitate Romam ad fummum Imperialis culminis apicem per fanctiffimam, ac ter beatiffimam fummi Pontificis, & univerfalis Papæ D. Benedicti dexteram adveniffet &c. .... Anno Imperii Domini Ludovici primo, menfe Februario, indict. quarta*. Apud Franc. Mariam Florentinium in rebus ad Comitifs. Matild. fpectan. lib. 3. pag. 114.

(b) Luitprandus lib. 2. cap. 11. Poeta Anonymus de laudibus Berengarii Augufti lib. 4.

(c) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 903. num. 2. 3. & 4.

[d] Vide Pagium ad annum 911. num. 6.

(e) Poeta Anonymus in Carmine de laudibus Berengarii lib. 4.

Caſſino (a). Ucciſo poi Berengario per tradimento de' ſuoi (b) l'anno DCCCCXXIV. trentaſetteſimo del ſuo Regno, e nono del ſuo Imperio, vacò l'Imperio Occidentale per lo corſo di XXXVIII. anni, cioè ſino al DCCCCLXII. quando da Giovanni XII. fu aſſunto all'imperial dignità Ottone magno Re di Germania; e in queſto mezzo il Regno di Lombardia rimaſe preda di varj, e diverſi tiranni, che lo deſolarono. Dopo Rodolfo Re di Borgogna, che morto Berengario la ſignoreggiò poco tempo (c), paſsò in dominazione di Ugone Conte di Provenza, o di Vienna (d), e dopo queſto ne ebbe la Signorìa Lotario ſuo figliuolo, e finalmente dopo coſtui lo tiranneggiò Berengario Marcheſe d'Ivrea nipote di Berengario Auguſto, nato da Giſila ſua figliuola, e da Adalberto Marcheſe d'Ivrea.

IV. Nell'anno poi DCCCCLI. ſceſo in Italia Ottone Re di Germania per liberar la Regina Adelaida Vedova di Lotario tenuta in cuſtodia da Berengario, avendo ſconfitto coſtui col ſuo figliuolo Adalberto, ed eſſendoſi impadronito del Regno di Lombardia, liberata quella Principeſſa, e preſa in conſorte, ſe ne ritornò in Germania il ſeguente anno, laſciando in Italia all'amminiſtrazione del Regno il Duca Corrado [e]. Ma Corrado, che era ſtato laſciato da Ottone in Italia per perſeguitar le reliquie di Berengario, e diſtruggerlo affatto, trattò ſegretamente con coſtui, e ricevendolo ſotto la ſua fede in Pavia lo mandò ad Ottone in Auguſta, dove quel Principe teneva una pubblica adunanza de' Principi del ſuo Regno, Franchi, Saſſoni, Bavari, Alemanni, e Longobardi. Comparſo Berengario in queſta Dieta ſi umiliò ad Ottone, gli offerì fedeltà, e vaſſallaggio, ed ottenne per grazia da lui come in feudo la Signorìa del Regno Longobardo, eccettuate le Marche di Verona, e di Aquileja commeſſe all'amminiſtrazione di Arrigo fratello dell'iſteſſo Ottone (f). Tornato Berengario in Italia intrapreſe ad eſercitar più che mai la ſua tirannide ne' Veſcovi, ne' Conti, e ne' principali Baroni del Regno, eſigendo violentemente contribuzioni dalle Chieſe, e non perdonando neppur alle terre ſoggette al dominio della Chieſa Romana. Per la qual coſa nell'anno DCCCCLX. Giovanni XII. Romano Pontefice mandò Giovanni diacono Cardinale, e Azone ſcrinario della Santa Romana Chieſa, in qualità di Legati ad Ottone, pregandolo,

(a) Conſtit. Berengar. dat. VIII. *Kal. Junii, anno Dominicæ incarnat.* DCCCCXVI. *Domini verò Berengarii Sereniſſimi Regis* XXIX. *Imperii autem ſui primo, indict.* IV. tom. 2. Bullar. Caſinen. pag. 40.

(b) Luitprandus lib. 2. cap. 2.

(c) Luitprandus lib. 3. cap. 1. 2. & 3.

[d] Idem loc. cit. cap. 4.

(e) Flodoardus, & Continuator Reginonis ad annum 952.

[f] Continuator Reginonis ad ann. 952.

gandolo, e invitandolo a liberar l'Italia, e a difender coll'esempio di Carlo magno gli Stati, e le ragioni della Chiesa Romana dalla tirannide di Berengario (*a*); promettendoli se ciò facesse di onorarlo delle augustali insegne, e dichiararlo Imperador de' Romani: così però chiamandolo, che egli si obbligasse prima con giuramento a i suoi Legati di mantener salve le ragioni temporali della Chiesa Romana sopra gli Stati, e le terre di sua pertinenza, e di restituirle tuttociò, che da i tiranni l'era stato tolto (*b*). Accettò Ottone l'invito, e fatto a' Legati del Papa quel solenne giuramento, che dal Codice di Cencio Camerlingo riferisce il Baronio (*c*), e apporta Graziano nel suo decreto (*d*), si accinse all'impresa d'Italia. Nella quale entrato senza resistenza nel DCCCCLXI., fugato Berengario, e Adalberto suo figliuolo, e celebrato il santo Natale in Pavìa, indi con sceltissimo esercito s'incamminò verso Roma, dove ricevuto con incredibil festa l'anno DCCCCLXII., da Giovanni XII. ricevuta l'imperial corona fu creato Augusto, e Imperadore. Così tutti gli Scrittori più antichi, de' quali nessuno troverà il Bossuet, che attribuisca all'autorità, o al consenso del Popolo Romano l'esaltazione di Ottone all'Imperio; ma tutti alla sola autorità del Pontefice Romano l'ascrivono. Liutprando Scrittor di que' tempi dice, che ricevuto in Roma quel Principe con ammirabile

(*a*) *Reguautibus, & und sævientibus in Itoliam, & ut verius fateumur tyrunnidem exercentibus Berengario, atque Adalberto, Joannes summus Pontifex, utque universulis Papa, cujus tunc Ecclesiu supradictorum Berengarii, utque Adulberti suvitium erut experta, Legatos Sunctæ Romaue Ecclesiu, Jounnem videlicet Cardinalem Diaconum, & Axonem Scrinarium, serenissimo, atque piissimo tuuc Regi, nunc Augusto Cæsari Othoni destinavit, suppliciter litteris, & Regum signis oraus, quutenus pro Dei amore, Sanctorumque Apostolorum Petri, & Pauli ... se, sibique commissam Sanctam Romanam Ecclesiam ex suorum fuucibus liberuret, uc saluti, & libertuti pristinæ restitueret.* Luitprandus lib. 6. cap. 6. Eadem habet Continuator Reginonis ad annum 960.

(*b*) Pagius Major in Critic. Baron. ad annum 960. num. 1. Pagius Junior. Brev. Rom. Pont. in Joanne XII. num. 5.

(*c*) *Tibi Domino Joauni Pupæ ego Rex Otto promittere, & jurare facio per Patrem, & Filium, & Spiritum Sauctum, & per lignum hoc vivificæ Crucis, & per has reliquias Sanctorum, quod si permitteute Domino Romum venero, Sanctam Romunam Ecclesiam, & te Rectorem ipsius exaltabo secundùm posse meum, & nunquam vitum, aut membru, & ipsum honorem, quem hubes, mea voluntute, uut meo consilio, aut meo consensu, aut mea exhortutione perdes. Et in Romana Urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romanos pertineut, sine tuo consilio. Et quidquid iu nostrum potestatem de terru Sancti perveuerit, tibi reddam. Et cuicumque Regnum Italicum commisero, jurure faciam illum, ut udjutor tui sit ud defendendum terrum Sancti Petri secundùm suum posse. Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangeliu.* Juramen. Othonis I. Regis Germ. apud Baronium ad annum 960. num. IV.

(*d*) Dist. 63. Can. *Tibi Domino Jounni.*

bile ornato, ricevè dal Pontefice Giovanni l' Imperio (a). Il Continuator di Reginone dice, che ricevuto in Roma quel Principe con acclamazione di tutto il Popolo, e di tutto il Clero, dall' Apostolico Giovanni fu chiamato, ed ordinato Augusto, e Imperadore (b). Lamberto Scafnaburgense Scrittor coltissimo, e vicino a que' tempi dice, che Ottone dal Pontefice Giovanni fu posto sopra il trono Augustale, e da lui colla sagra unzione fu fatto Imperadore (c). Il solo Ottone Vescovo di Freising Scrittore due secoli posteriore, con parlare equivoco sembra, che voglia attribuir così al Papa, come al Popolo Romano, la promozione di Ottone magno all' Imperio; scrivendo, che ricevuto in Roma onorificamente quel Principe sì dal Papa, come dal Popolo Romano, applaudendo tutti sortì il nome d' Imperadore, e d' Augusto (d). Quindi l' Autor della difesa prende motivo di asserire, che nel trasferimento dell' Imperio in Ottone intervenne il consenso, e l' approvazione del Popolo Romano. Ma già sopra abbiamo spiegato, che queste acclamazioni, e questi applausi altro non indicavano, che il gradimento del Popolo, e il suo piacimento intorno alla persona, che dal Pontefice era destinata all' imperial dignità, e che nè punto, nè poco conferivano all' elezione. Ora diciamo, che quando le parole del Frisingense volessero prendersi in quel senso, in cui dall' Autor della difesa son prese, la testimonianza di quello Scrittore sarebbe da rigettarsi come manifestamente contraria alla serie del fatto, dalla qual costa, che Ottone magno, non dal Popolo Romano, ma da Giovanni XII. fu chiamato a Roma, e da lui gli fu promessa l' imperial corona: che Ottone non al Popolo Romano, ma a i Legati del Papa giurò solennemente la difesa di lui, della Chiesa Romana, e del di lei temporal dominio: che Ottone non riconobbe mai i Romani come suoi promotori all' Imperio, ma come soggetti del Papa, al quale con patto solenne, e con pubblico strumento confermò le donazioni degli altri Principi, e si obbligò per se, e per li suoi successori a difendere il

 dominio

(a) *Dehinc Romam similia facturus adiit, ubi miro ornatu, miroque apparatu susceptus, ab eodem Summo Pontifice, & universali Papa Joanne unctionem suscepit Imperii.* Luitprand. lib. 6. cap. 6.

(b) *Anno* DCCCCLXII. *Rex .... Romæ favorabiliter susceptus totius acclamatione Romani Populi, & Cleri, ab Apostolico Joanne Imperator, & Augustus vocatur, & ordinatur.* Regino in Chronic. ad annum 962.

(c) *Otto Rex perrexit Romam, cumque Joannes Papa gratanter suscipiens, honorificè super Cathedram Augustalem posuit, & benedictione, atque consecratione sua Imperatorem fecit.* Lambertus Schafnaburgensis in Chronic. ad annum 962.

(d) *Honorificè a summo Pontifice Joanne, ac toto Populo Romano susceptus, applaudentibus cunctis, Imperatoris, & Augusti nomen sortitur.* Otho Frisingensis apud Bossuet loc. cit.

dominio della Sede Apostolica, e sopra Roma, e sopra le altre Città, e gli altri Stati passati in Signorìa della Chiesa Romana (a). Onde molto vanamente si affatica il Bossuet per far entrar nell'assunzione di questo Principe all'Imperio l'autorità, e il consenso de' Romani, se per assenso non intende quell'atto di dovuta ubbidienza; che debbono i sudditi prestare alle disposizioni de' loro Sovrani, o quel piacimento, che ebbe il Popolo Romano, che fosse dal Pontefice assunto all'imperial dignità un Principe benemerito, e degnissimo di quella.

V. E' falso ancora, che ad Ottone I. dal Papa, e dal Popolo Romano fosse conceduto il diritto di destinare all'Imperio il successore. Il decreto di Lione VIII., che si apporta dal Goldasto in questo proposito (b), e riferito da Graziano (c), quando ancora non fosse spurio, e supposto, non sarebbe di alcun vigore; essendo stato fatto da un Antipapa qual fu Lione VIII. intruso nella Sedia Apostolica vivente il legittimo Pontefice da un Sinodo scismatico, che contra ogni ordine di ragione, e con perversione di tutti i Canoni per far cosa grata ad Ottone depose Giovanni XII. [d], il quale poi, partito Ottone da Roma, in un Sinodo di molti Vescovi tenuto in Vaticano condannò come scismatico l'Antipapa Lione, ed annullò tutti gli atti del Conciliabolo, in cui fu costui intruso nel Pontificato [e]. Ma quando ancora Lione VIII. fosse stato legittimo Pontefice, il decreto, che a lui si ascrive, fatto, come ivi si dice, col comun consenso del Clero, e del Popolo Romano, esser falso, e suppositizio, inventato da qualche scismatico ne' secoli posteriori, vien dimostrato con ragioni convincentissime dal Cardinal Baronio (f). E comecchè non pure il Goldasto, il quale in quest' asserita Costituzione si finge un *Senatus Consulto*, in vigor di cui fosse trasferito l'Imperio ne' Germani, e ne' successori di Ottone, siasi impegnato a difenderla colla testimonianza sospettissima di Graziano, e di Teodorico Niemo, ma ancora Pietro di Marca l'asserisca fatta dal detto Lione VIII. (g); contuttociò è oggi universal sentimento degli eruditi, la detta Costituzione ascritta a Lione esser falsa, e spuria, e capricciosamente inventata, come sostiene il Baronio, alle cui ragioni non essere stato risposto sin qui, dimostra, e conferma con altre

ragioni

(a) Apud Baronium ad annum 962. n. 3. & seqq.

(b) Goldastus tom. 1. Constit. Imperial.

(c) Dist. 43. Can. 23.

[d] Vide Binium in notis ad Conciliabulum Rom. anno 963. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 884.

(e) Vide Concil. Rom. anno 964. sub Joanne XII. apud Labbè loc. cit. col. 885.

(f) Baronius ad ann. Christi 964. n. 20. & seqq.

(g) Marca lib. 8. de Concordia cap. 12. & 19.

ragioni l'istesso critico del Baronio [a]. Ma dove pure questo decreto di Lione vero fosse, e non spurio, e di legittimo Pontefice, non di Antipapa, in quello non si concedè già ad Ottone, ed a' suoi successori il diritto di eleggere il successore all' Imperio, ma il successore al Regno d' Italia (b). E benche il Baronio prenda da ciò motivo di asserire, che da questa concessione acquistasse Ottone, e i suoi successori nel diritto di eleggere il Re d' Italia la facoltà ancora di destinar la persona, che dal Papa dovesse promuoversi all' Imperio [c]; contuttociò, sia detto con sua pace, egli è poco costante seco medesimo, avendo scritto prima, e provato, questa concessione esser falsa: se pure non vuol dirsi, che egli argomenti *ad hominem* contro i Protestanti centuriatori, che ammettono per vera, e legittima questa Costituzione di Lione VIII. (d). Ma nulladimeno il Regno d' Italia non portava seco nè prima, nè dopo gli Ottoni la destinazione di quel Re all' Imperio, o l' elezione della persona, che dal Papa dovea promuoversi all' imperial dignità. Non prima certamente degli Ottoni: imperocche è cosa certa, che molti furono Re d' Italia dopo il ristoramento dell' Imperio Occidentale nella persona di Carlo magno, i quali Imperadori non furono, come Ugone Conte di Provenza, Lotario suo figliuolo, e Berengario II. Anzi Ottone magno avendo conseguito il Regno d'Italia, discacciatone Berengario la prima volta nell' anno DCCCCLII., spedì Legati ad Agapito II. Romano Pontefice per esser ricevuto in Roma [cioè per ottener la corona imperiale]: ma non essendogli stato ciò permesso dal Pontefice, ritornò in Germania, come narra Flodoardo Scrittor di que' tempi [e]; la qual cosa non gli sarebbe stata negata, se nell' acquisto del Regno d' Italia, o di Lombardia fosse stato disegnato, o destinato all' Imperio.

VI. Ma neppure dopo il primo Ottone il Regno d' Italia portava seco questa destinazione della persona da promuoversi all' imperial onore; e però è falso, che il II., e il III. Ottone, l' uno figlio, l' altro nipote del I., per diritto ereditario succedessero all' Imperio [come francamente dice l' Autor della difesa], comecche per ragione ereditaria tal volta succedessero al Regno d' Italia, o di Lombardia. Ottone II.

(a) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 964. num. 6. & 7.

(b) *Per nostram apostolicam auctoritatem concedimus, atque largimur Domino Othoni Regi Theutonicorum, ac successoribus ejus, hujus Regni Italiæ in perpetuum facultatem eligendi successorem.*

(c) Baronius ad annum 996. num. 25.

(d) Centuriatores Magdaburgen. Cent. 10. cap. 16. pag. 710.

(e) *Otto Rex legationem pro susceptione sui Romam dirigit, qua non obtenta, cum uxore in sua regreditur.* Flodoardus in Chronic. ad annum 950.

ne II. vivente ancora il Padre, e molti anni prima della sua morte, da Giovanni XIII. Romano Pontefice, a preghiere, e ad istanza del medesimo suo genitore ricevè l' Imperial corona, e fu ornato degli onori Augustali nel DCCCCLXXVII. il giorno solenne di Natale; essendo stato per quest' effetto invitato a Roma così dal Papa, come dall' Imperadore, siccome narra il Continuator di Reginone (*a*). E il Cronista d' Hildeshein, dopo aver narrato, che Ottone magno spedì Legati a i Principi di Lamagna, acciocche con regal pompa conducessero in Italia il suo figliuolo del medesimo nome, soggiunge, che venuto quel Principe fu ricevuto dal Padre, e fu condotto a Roma, e raccomandato al Pontefice Giovanni, acciocche da questi ricevendo l' Augustal benedizione, fosse da tutti chiamato Augusto, e Imperadore insieme con seco (*b*). La stessa cosa afferma il medesimo Ottone magno in una lettera scritta a i Germani riferita da Vitichindo, nella quale dà loro parte, che il suo figliuolo avea dal Pontefice ricevuta il giorno del Natal del Signore colla corona imperiale la dignità dell' Imperio (*c*). Da queste testimonianze si rende chiaro, che Ottone II. non per diritto ereditario, nè perche fosse Re d' Italia, ma per concessione della Sede Apostolica, richiedendolo il Padre, fu insieme con lui fatto consorte dell' Imperio, e creato Augusto, e Imperadore, tenendo poi molti anni solo l' Imperio dopo la morte del Padre. Avendo poi Ottone II. terminato in Roma i suoi giorni li 8. di Dicembre del CMLXXXIII. (*d*), gli successe non già nell' Imperio, ma nel Regno di Germania Ottone III. suo figliuolo coronato in Aquisgrana da Giovanni Arcivescovo di Ravenna il giorno natalizio del Signore dell' istesso anno [*e*]. Ancorche adunque questo Principe succedesse al Padre l' anno predetto nel Regno, non fu contuttociò Augusto, e Imperadore se non 13. anni dopo, cioè nel CMXCVI., quando da Gregorio V. Romano Pontefice ricevè

(*a*) *Interim Papa Joannes, & Imperator Regi Ottoni litteras invitatorias miserunt, & ut cum ipsis ad Natale Domini Romæ celebrandum festinaret, jusserunt.* Continuator Reginonis ad annum 967.

[*b*] *Transmisit Imperator Legatos suos ad Vvillibelmum Archiepiscopum, & ad alios Principes ejus, ut Ottonem filium suum æquivocumque ejus cum omni regali dignitate proveherent ad Italiam, illicque ipse Otto senior suscepit eum, & secum duxit Romam, commendavitque illum Apostolico Joanni posteriori, ut ab eo Augustalem benedictionem reciperet, ut Imperator Augustus foret appellatus a cunctis, qui eum agnovissent, veluti Pater ejus.* Chronic. Hildensheimens. ad annum 957.

(*c*) *Filius noster in Nativitate Domini coronam a Domino Apostolico in Imperii dignitatem suscepit.* Othonis I. Imperat. apud Vvitichindum lib. 3. in fin. & Baron. ad annum 968. n. 7.

(*d*) Hermannus Contractus in Chron. ad annum 983.

(*e*) Chronographus Hildensheimensis ad annum 984. Ditmarus lib. 3.

ricevè l'imperial dignità . L'Autor della vita di Sant'Adalberto Vescovo di Praga Scrittore di quell'età, narrando la venuta di Ottone III. in Italia nell'anno predetto, e l'acquisto, che ei fece dell'imperial corona, ci fa chiaramente sapere; che quel Principe per ragion di successione non avea alcun diritto all'Imperio; ma benchè egli fosse idoneo all'imperial dignità, apparteneva contuttociò a Roma il conferirgliela, siccome quella cui appartien fare Imperadori i Regi, e che racchiudendo nel suo seno il corpo del Principe de' Santi, avea sola il diritto di costituire il Principe della terra [a]. Venuto adunque questo Principe in Italia invitatoci da Giovanni XV. Romano Pontefice vessato da Crescenzio Nomentano, che si era usurpata tirannicamente la Signorìa di Roma, mentre coll'esercito stava in Ravenna gli vennero incontro gli Ambasciadori del Clero, e del Senato Romano coll'avviso, che il Pontefice era passato all'altra vita, cercando a lui consiglio, ed ajuto per l'elezione del nuovo Papa (b). Per la qual cosa trovandosi appresso il Re Brunone suo Cappellano uomo nobilissimo, e nato di sangue Regio (c), e come altri Scrittori vogliono, nipote dello stesso Ottone (d), propose questo per Papa: il quale condotto a Roma da Villigiso Arcivescovo di Magonza, e da Adelbardo Vescovo, di comune concordia de' Vescovi suffraganti, e degli altri Elettori, e con pubblica soddisfazione de' Romani fu eletto Sommo Pontefice col nome di Gregorio V. (e), e da questo Pontefice fu Ottone in Roma creato Imperadore [f], come tra molti scrive ancora l'altro Autor delle gesta di Sant'Adalberto, Scrittore contemporaneo appresso il Baronio (g).

VII. Dalla serie di questi fatti si può comprender quanto sia falso, che il II., e il III. degli Ottoni per ragione ereditaria succedessero al primo

(a) *Hoc ipso anno iter agit Romam Rex Francorum* (ita Germaniæ Reges sæpè vocabantur) *Otto tertius, pulchri Cæsaris pulcherrima proles: decursis quippè puerilibus annis, cum jam .. virtus major annis imperatoriam sibi exposceret dignitatem, Roma autem cum caput Mundi, & urbium domina sit, sola Reges imperare facit; cumque Principis Sanctorum Corpus suo sinu refoveat, Principem terrarum meritò constituere debet &c.* Auctor vitæ S. Adalberti Episc. Pragens. num. 30. apud Mabillon. secul. v. Benedictino.

(b) Idem Auctor vitæ S. Adalberti.

(c) Idem Auctor loc. cit.

(d) Chronic. Hildensheimense ad annum Christi 996.

(e) Auctor vitæ S. Adalberti loc. cit. Chron. Hildeneschimen. ad annum 996. tom. 3. Historic. Francorum.

(f) *Bruno, qui & Gregorius V. Papa Romæ ordinatus, sedit annos duos, menses IX., & Otho Imperator efficitur.* Hermannus Contractus ad annum 990.
Otho Rex contra Crescentium Romam venit, ubi & Brunonem in Sede Apostolica constituit, a quo & ipse Imperator factus est. Lambertus Schafnaburgensis ad ann. 996.

(g) Vide Baronium ad annum 996. n. 22.

primo nell' Imperio. Come poi l' Imperio Occidentale tenuto prima da' Franchi, poi dagli Italiani discendenti di Francia, indi da i Principi Teutonici, fosse così perpetuamente trasferito negli Alemanni, che solamente quel Principe, che fosse Re di Germania, potesse promuoversi dal Pontefice all' imperial dignità, riandandosi gli atti degl' Imperadori Germani creati dopo il III. Ottone si può probabilmente congetturare. Molti celebri Scrittori furono di avviso, che a Gregorio V. debbasi attribuir lo stabilimento dell' Occidentale Imperio ne' Germani; asserendo, che questo Pontefice di nazione Teutonica, per ornar con qualche insigne illustre beneficio la sua Patria, costituisse, che appresso solamente gli Alemanni risiedesse il diritto di eleggere un Re, il quale dove ricevesse dal Romano Pontefice la corona, Imperadore, ed Augusto si chiamasse. E in questo sentimento, oltre innumerabili Scrittori Cattolici, convennero ancora i Protestanti di Maddeburgo nella loro Storia (a). Ma quando ciò voglia intendersi dell' istituzione del Collegio Elettorale de' sette Principi di Lamagna, tre Ecclesiastici, e quattro Laici, costa evidentemente esser falso, che Gregorio V. questo Collegio istituisse: imperocchè è certissimo nella Storia, che molti, e molti Re di Germania dopo Gregorio V., ed il III. Ottone morto senza successione, i quali ebbero la dignità imperiale, non da questo Collegio de' Settemviri, ma ne' pubblici Comizj di varj, e diversi Principi di Germania furono eletti. Di Corrado il Salico eletto l' anno MXXIV. attesta Wippone Prete testimonio oculare, che ne' Comizj di tutti i Principi, e Baroni della Germania sì Ecclesiastici, che secolari, fu creato Re di Germania (b), indi dal Pontefice fu coronato Imperadore. Il medesimo attesta Oderico Vitale di Lotario Duca di Sassonia, all' elezione del quale accaduta nel MCXXV., come attesta Dodechino [c], concorsero i Vescovi, e i Principi di tutto il Regno (d). Dell' elezione di Ottone IV. fatta nel MCCVIII. afferma Arnoldo di Lubecca Scrittor di quel tempo, che fu fatta dalla maggior parte de' Prelati, e de' Principi di Germania [e]. E Federigo II. per testimonianza dell' Abbate Urspergense, l' anno MCCX. fu eletto da molti Principi della Germania di gran lunga eccedenti il numero settenario del Collegio Elettorale, del quale non vi era, che il Re di Boemia, e il Duca di

Baviera

(a) Magdeburgenses Centuriat. Cent. 10. cap. 19.

(b) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici.

[c] Dodechinus in Chron. ad an. 1124.

(d) *Moguntinus Archiepiscopus ... Episcopos, & Proceres totius Regni cum exercitibus suis convocavit, quibus unà collectis, de Imperatore constituendo tractavit.* Odericus Vitalis lib. 12.

(e) Arnoldus Lubecensis in Chron. ad annum 1208.

Baviera (*a*). Da tutti questi fatti si rende manifesto, che l' istituzione del Collegio Elettorale, e la determinazione del numero, e delle qualità degli Elettori non può riferirsi a Gregorio V. Ma è ben cosa però molto probabile, che questo Pontefice in grazia della sua nazione concedesse diritto, e potestà agli Alemanni di eleggere un Re, il quale dovesse promuoversi all' Imperio: veggendosi, che dopo lui que' Principi solamente furono dalla Sede Apostolica decorati dell' Imperiale, ed Augustal dignità, i quali da i Prelati, e Principi di Alemagna erano prima stati eletti Re di Germania.

VIII. Ma quando poi istituito fosse il Collegio Elettorale, nella gran varietà delle opinioni, e nella mancanza di chiari, e certi monumenti non si può con alcuna sorta di certezza affermare. Il Leinizio, uomo come ognun sà di gran lettura, e di molta erudizione, avendo trattato diffusamente dell' origine degli Elettori, non ne ha trovate memorie più antiche del secolo XIII. andante, in un Breve di Alessandro IV. spedito a Gerardo Arcivescovo di Magonza, dove si fa menzione de' veri Elettori, ma non si nota il numero di sette (*b*); il qual numero per altro con espresse parole si legge nelle lettere di Urbano IV. indirizzate da Orvieto a Riccardo eletto Re de' Romani senza alcuna nota cronologica. Ma poiche in queste lettere si fa menzione del settenario numero degli Elettori, e del loro diritto nell' elezione del Re de' Romani da promuoversi poscia in Imperadore, non già come di cosa nuova, e recentemente istituita, ma come di cosa osservata da tempo immemorabile (*c*), convien dire, che qui si parli non di un diritto privativo, che avessero que' tre Prelati, e que' quattro Principi, ma di un diritto speciale, che ad essi competesse, cumulativo però con altri; e che nell' elezione di Riccardo in Re de' Romani accaduta l' anno MCCLVII. que' sette Principi intervenissero, ma non già soli: imperocchè Matteo Paris Monaco di Sant' Albano in Inghilterra, e Scrittor di que' tempi, all' anno MCCLVIII. parlando di que' Principi, che aveano diritto all' elezione del Re di Germania, fa menzione di molti altri oltre i sette nominati nelle lettere di Urbano IV. (*d*). Dalla qual cosa

(*a*) Abbas Urspergensis in Chron. ad annum 1210.

(*b*) Leibnitius in præfat. Codicis Diplomatici.

(*c*) *Proponere curaverunt, quasdam consuetudines circa electionem novi Regis Romanorum in Imperatorem postea promovendum apud Principes vocem in hujusmodi electione habentes, qui sunt septem numero, pro jure servari, & fuisse hactenus observatas a tempore, cujus memoria non existit*: Litteræ Urbani IV. ad Ricchardum electum Regem Roman. in prodromo novi Codicis diplomatici sect. 4.

(*d*) *Hi sunt maximi Principes in Alamannia, ad quorum nutum pendet electio ipsius Regni.*

cosa apparisce, che in questo tempo l' elezione del Re di Germania, detto ancora de' Romani, non era ristretta a que' soli sette, benche talvolta facessero essi in quella la principal figura; onde poi verso la fine del secolo XIII. venne a limitarsi in loro questo diritto, che era prima comune a molti altri, e da principio a tutti i Prelati, Principi, e Baroni della Germania. Ma nulladimeno Alberto Stadense, e Martino Polono, i quali vissero nel medesimo tempo con Matteo Paris; essendo che il primo già nel MCCXXX. fu creato Abbate Benedettino, e nel MCCXL. passò all' ordine de' Minori, e continuò la sua Cronaca fino al MCCLVI. (a); e l' altro, che fu Cappellano, e Penitenziero di Giovanni XXI., e di Niccolò III. Sommi Pontefici, e continuò la sua Cronaca fino al MCCLXXVII. (b), parlando del settenario numero degli Elettori Imperiali, ne favellano come di cosa, che già era in costume ne' loro tempi, attribuendo il diritto di quest' elezione a que' medesimi Principi sì Ecclesiastici, che Laici, che fino a' nostri tempi l' ottengono, e l' hanno ottenuto privativamente fino al passato secolo innanzi il nuovo accrescimento di due altri Principi al Collegio Elettorale, eccettuato il Duca di Baviera; di cui non fanno menzione. Dalla narrazione però dello Stadense due cose si raccolgono, cioè, che per consenso de' Principi della Germania il diritto di elegger fu ristretto a un certo determinato numero di Ufficiali dell' Imperio: l' altra, che il Re di Boemia quantunque a questa elezione intervenisse come Ufficiale imperiale, contuttociò non essendo Teutonico non dava allora il suo voto (c). Martin Polono nulladimeno scrive, che tutti que' sette Ufficiali numerati dallo Stadense aveano voce in quest' elezione (d). Dal che

Regni, quod est quasi arrba Imperii Romanorum, Archiepiscopus Moguntinus, Archiepiscopus Trevirensis, Rex Bohemiae, Comes Palatinus de Rheno, Dux Austriae, Dux Sveviae, Dux Poloniae, Marchisius Brandebergh, Dux Maran, Dux Brabantiae, qui & Lovaniae, Landgravius Thuringiae, Marchio Misniae. Matthaeus Paris ad ann. 1258.

(a) Guillelmus Cave Histor. litterar. secul. XIII. in Albert. Stadensi; & Casim. Budin. Comment. de Histor. Eccles. tom. 3. secul. 13. col. 246.

(b) Guillelmus Cave Histor. litterar. secul. XIII. in Martino Polono pag. 512. Casim. Budin. Comment. de Histor. Ecclesiast. secul. 13. tom. 3. col. 531.

(c) *Et pro taxatione Principum, & consensu eligunt Imperatorem Trevirensis, Moguntinus, & Coloniensis. Palatinus eligit quia dapifer est, Dux Saxoniae quia Mareschalcus, & Margravius de Brandeburgh quia Camerarius. Rex Bohemiae quia Pincerna est non eligit, quia non est Theutonicus.* Albertus Stadens. in Chronic. ad ann. 1240.

(d) *Postea fuit institutum, ut per officiales imperii Imperator eligeretur, qui sunt septem, videlicet, primi tres Cancellarii Moguntinus Germaniae, Trevirensis Galliae, Coloniensis Italiae, Marchio Brandeburgensis Camerarius est, Palatinus dapifer, Dux Saxoniae ensem portat, Rex Bohemus Pincernam agit, unde versus:*

Moguntinensis, Trevirensis, Coloniensis,
Quilibet Imperii sit Cancellarius horum.

Est

che apparisce, che in tempo di questo Scrittore, che fiorì poco dopo la metà del secolo XIII., era già istituito il settenario numero del Collegio Elettorale.

IX. Ma chechesia di questa controversia, il certo è, che tanto prima, quanto dopo l'istituzione de' Settemviri, o del Collegio Elettorale, tutto il diritto, che hanno i Principi di Alemagna di eleggere il Re da promuoversi all' Imperio, è derivato in loro dall' autorità della Sedia Apostolica; e che i Romani Pontefici, da' quali è stato rinnovato l' Imperio Occidentale, e prima, e dopo la determinazione del numero degli Elettori hanno sempre conservato il loro diritto nell' approvare, o disapprovar l' elezione, come dopo l' esame de' fatti affermano i due Pagi, e prima di loro Natal d' Alessandro (a). Ciò prima dell' istituzione del Collegio Elettorale manifestamente si raccoglie dalle lettere d' Innocenzo III. scritte a Bertoldo Duca di Zaringia, o Turingia dopo l' elezione di Ottone IV. accaduta nell' occasione, che essendo stati divisi i voti de' Principi sì Ecclesiastici, che Laici feudatarj dell' Imperio, che allora in molto numero concorrevano a quest' elezione, mentre altri erano andati in Ottone Duca di Sassonia, altri in Filippo Duca di Svevia, scrissero al Pontefice ciascheduno pe 'l suo partito, acciocchè confermasse l'elezione di quello, che ognuno delle parti avea eletto, ed annullasse l' elezione della contraria parte, come apparisce dalle lettere di questi Principi dell' uno, e dell'altro partito, riportate dal Cardinal Baronio da i loro autentici originali serbati in Castel Sant' Angiolo di Roma (b). In quest' occasione scrivendo Innocenzo III. la lettera sopraddetta riportata nel corpo della ragion canonica, tre cose afferma degne di considerazione, cioè, che egli riconosceva in que' Principi feudatarj dell' Imperio il diritto, e la potestà di eleggere il Re, che dovea promuoversi all' Imperio: che questo di-

Est Palatinus dapifer, Dux, portitor ensis.
Marchio Præpositus Cameræ, Pincerna Bohemus.
Hi statuunt Dominum cunctis per secula summum.
Martinus Polon. Chron. in Ottone III.

[a] *Certum tamen esse debet, jus eligendi Imperatores a Romanis Pontificibus Imperii institutoribus emanasse.* Pagius senior in Critic. Baron. ad annum 996. num. 11.

Certum tamen est, tam ante, quàm post septenarium illum numerum Electorum in usum vocatum, Pontifices Romanos, a quibus renovatum est Imperium Occidentale, jus suum illæsum conservasse, & electiones aut reprobasse .... Certum pariter est, jus eligendi Imperatores a Romanis Pontificibus emanasse. Pagius Junior in Brev. Rom. Pont. tom. 2. in vita Gregorii V. num. 9. & 10.

Non negandum tamen, quin jus eligendi Imperatorem a Sede Apostolica quodammodo emanaverit. Natal. Alexand. Histor. Eccles. secul. 9. & 10. dissert. 17. quæst. unica.

(b) Vide Baron. ad annum 996. num. 49. & seqq.

ritto, e queſta poteſtà derivava in loro dalla Sedia Apoſtolica: e che i medeſimi Principi ufficiali, e feudatarj dell' Imperio doveano riconoſcer, riconoſcevano, ed in ſua preſenza aveano riconoſciuto, che il diritto di eſaminar la perſona eletta in Re, e da promuoverſi all' Imperio, ſpettava al Romano Pontefice, cui ſpettava il coronarlo, e il conſagrarlo (*a*). Gli ſteſſi Elettori dell' Imperio anche dopo lo ſtabilimento del Collegio Elettorale determinato al numero di ſette confeſſano, il diritto, che eſſi hanno in queſt'elezione, derivare in loro dall'autorità della ſanta Sede, come appariſce dalle lettere ſcritte a Niccolò III. Romano Pontefice da Ottone Marcheſe di Brandeburgo, da Giovanni, e Adalberto Duchi di Saſſonia, e da Lodovico Conte Palatino del Reno, e di Baviera, ſpedite nell'anno MCCLXXIX. ſotto un medeſimo tenor di parole, e riferite dal Cardinal Baronio da i loro originali cuſtoditi in Caſtel Sant'Angiolo; nelle quali lettere confeſſano, dalla ſanta Sedia eſſere ſtata decorata la Germania della dignità dell' Imperio, e piantati in eſſa Principi, i quali come alberi preſcelti, aſſiſtiti dalla ſua autorità, per mezzo della loro elezione germoglia ſſero quello, che dee tenere il freno del Romano Imperio (*b*). Ma in termini più chiari, e più preciſi confeſsò l' iſteſſa coſa Alberto Imperadore nella lettera ſcritta a Bonifacio VIII. Romano Pontefice l' anno MCCCIII. in occaſione di preſtargli il giuramento; dicendo di riconoſcer, l' Imperio Occidentale eſſere ſtato traſferito ne' Germani dalla Sedia Apoſtolica; e il diritto di eleggere il Re de' Romani da promuoverſi poſcia all' Imperio, a certi Principi Eccleſiaſtici, e ſecolari eſſere ſtato conceduto dalla medeſima ſanta Sede, da cui i Re, e gli Imperadori, che furono, e che ſaranno, ricevono la ſpada della poteſtà temporale (*c*). Finalmente queſte

[*a*] *Illis Principibus jus & poteſtatem eligendi Regem in Imperatorem poſtea promovendum recognoſcimus, ut debemus, ad quos de jure, ac antiqua conſuetudine noſcitur pertinere: præſertim cum ad eos jus, & poteſtas hujuſmodi ab Apoſtolica Sede pervenerit ... Sed & Principes recognoſcere debent, & utique recognoſcunt, ſicuti iidem in noſtra recognovere præſentia, quod jus, & auctoritas examinandi perſonam electam in Regem, & promovendam ad Imperium ad nos ſpectat, qui eum inungimus, conſecramus, & coronamus &c.* Innocent. III. Cap. *Venerabilem*, de electione.

(*b*) *Complectens ab olim ſibi Romana Mater Eccleſia quadam quaſi germana charitate Germaniam, illam eo terrenæ dignitatis nomine decoravit, quod eſt ſuper omne nomen temporaliter tantum præſidentium ſuper terram, plantans in ea Principes tanquam arbores præelectas, & rigans illas gratia ſingulari: illud dedit incrementum mirandæ potentiæ, ut ipſius Eccleſiæ auctoritate ſuffulti, veluti germen electum per ipſorum electionem, illum, qui fræna Romani Imperii teneret, germinaret.* Epiſt. Electorum Imperii apud Baronium ad annum 996. num. 37. & Odericum Raynaldum ad ann. 1279. n. 16.

(*c*) *Recognoſcens igitur, quod Romanum Imperium per Sedem Apoſtolicam de Græcis tranſlatum eſt in perſona magnifici Caroli in Germanos, & quod jus eligendi Romanorum*

queste medesime cose si veggon dichiarate da Clemente V. nella Decretale fatta nel Concilio generale di Vienna l' anno MCCCXI., dove e l' Imperio Occidentale dall' autorità della santa Sede essere stato trasferito ne' Germani, e dalla medesima essere stato conceduto il diritto a certo numero di Principi di eleggere il Re, che dee all' Imperio promuoversi, ed alla stessa Apostolica Sedia appartenere il diritto di esaminare, ed approvare, e coronar la persona eletta, espressamente si dice come cosa universalmente confessata dagli stessi Imperadori (a).

X. Da tutte queste solenni testimonianze ricevute senza contraddizione nel Mondo Cattolico si rende chiaro, che il Romano Occidentale Imperio, non da i Romani, come dietro agli Scrittori Protestanti, o a qualche altro maligno Scrittore asserisce l' Autor della difesa, ma dall' autorità de' Romani Pontefici è stato trasferito, e stabilito ne' Germani; che i Principi di Germania, non da i Romani, nè dagli Imperadori Teutonici, ma dalla santa Sede Apostolica hanno conseguito il diritto, e la potestà di eleggere il Re da promuoversi al Romano Imperio: che nessun Principe eletto può essere Imperadore, e nominarsi Augusto senza l' approvazione del Romano Pontefice. E quì conviene osservare, che per molti secoli dopo il rinnovamento dell' Imperio Occidentale fatto da Lione III. nella persona di Carlo magno, nessun Principe, o della stirpe Carolinga, o di quella di Ottone, o nessun altro benche eletto da' Germani potea dirsi, ed essere Imperadore, se non era approvato, e coronato dal Romano Pontefice, come di sopra noi abbiamo dimostrato ne' successori di Carlo magno, ne' Principi Italiani, in Ottone, e ne' suoi successori; i quali comecche per la successione del Regno, o per elezione potessero aver qualche ragione all' Imperio,

 contut-

norum Regem in Imperatorem postmodum promovendum, certis Principibus Ecclesiasticis & secularibus est ab eadem Sede concessum, a qua Reges, & Imperatores, qui fuerunt, & erunt pro tempore, recipiunt temporalis gladii potestatem ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum: pia devotione, & sincero corde profiteor, quod Romanorum Reges in Imperatores postmodum promovendi per Sedem eandem, ad hoc potissimè, & specialiter assumantur, ut sint Sanctæ Romanæ Ecclesiæ advocati &c. Epist. Alberti Imperatoris ad Bonifac. VIII. apud Baron. ad annum 996. num. 41. & Oderic. Raynal. ad annum 1303. num. 10.

(a) *Romani Principes Orthodoxæ fidei professores, Sanctam Romanam Ecclesiam, cujus caput est Christus Redemptor noster, ac Romanum Pontificem ejusdem Redemptoris Vicarium fervore fidei, & claræ devotionis promptitudine venerantes, eidem Romano Pontifici, a quo approbationem personæ ad imperialis celsitudinis apicem assumendæ, necnon unctionem, & consecrationem, ac Imperii coronam accipiunt, & sua submitterent capita, non reputarunt indignum, seque illi, & eidem Ecclesiæ, quæ a Græcis Imperium transtulit in Germanos, & a qua ad certos eorum Principes jus, & potestas eligendi Regem in Imperatorem promovendum pervenit, astringere vinculo juramenti &c.* Clemens V. in Concil. Viennen. Clementin. *de jurejurando* cap. 1.

contuttociò non erano, nè poteano chiamarsi Augusti, e Imperadori prima che coronati, e consagrati dal Romano Pontefice, fossero da lui dichiarati Augusti; e da questo tempo solamente cominciavano a numerar gli anni del loro Imperio. Degli Imperadori Carolinghi, oltre quello che abbiam detto di sopra, ce ne fa fede Lodovico II. nella lettera a Basilio Imperadore, dicendo, che quelli solamente de' Principi Franchi erano detti Imperadori, i quali a quest' effetto erano consagrati dal Romano Pontefice (a). Del tempo degli Ottoni afferma l' istessa cosa l' Autor della vita di Sant' Adalberto, scrivendo, che Roma solamente è quella, che fa Imperadori i Regi, e per l' autorità del Principe degli Apostoli costituisce il Principe della terra (b). Degli Imperadori poi dopo gli Ottoni, ma nello stesso loro secolo, ci rende della stessa cosa egregio testimonio Glaber Rodolfo Scrittore approbatissimo di que' tempi ne' libri delle Storie, che ei dedicò a Sant' Odilone suo Abbate, comprendenti i fatti da questi tempi fino al MXLV., dove: *quello nientedimeno* [ei dice] *sembra assai convenevole, ed onesto, e ottimamente per custodia della pace determinato, cioè, che nessun Principe audacemente, e innanzi tempo appetisca portar lo scettro del Romano Imperio, ovvero possa chiamarsi, o esser Imperadore, se non quello, il quale dal Papa della Sedia Romana per la probità de' costumi sarà eletto idoneo alla Repubblica, ed a cui commetterà l' insegne dell' Imperio* (c). Questo era il sentimento comune, che nel secolo degli Ottoni si avea; e si credea, che la dignità imperiale dal Papa si conferiva a' Principi, che ei coronava in Imperadori: e questo ancora fu creduto, e confermato ne' secoli seguenti dagli stessi Principi, che ottennero l' imperial corona, non riputando già, come alcuni Scrittori maligni de' nostri tempi affermano, che la coronazione fosse una mera ceremonia priva di effetto; anzi credendo, che fosse un atto di reale investitura dell' imperial dignità, per cui que' Principi conseguivano, e l' essere, e il titolo di Imperadori, e di Augusti. Quindi prima

[a] *Francorum Principes primo Reges, deinde Imperatores dicti sunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt*. Epist. Ludov. II. ad Basilium Imp. Græcor. apud Duchesn. tom. 3. Histor. Francor.

(b) *Roma autem &c. sola Reges imperare facit: cumque Principis Sanctorum corpus sinu suo refoveat, meritò Principem terrarum ipsa constituere debet*. Auctor vitæ S. Adalb. Pragen. apud Mabill. sec. v. Benedict.

(c) *Illud nihilominus nimium condecens, & perhonestum videtur, atque ad pacis tutelam optimum decretum, scilicet, ut ne quisquam audacter Romani Imperii sceptrum præproperus gestare Princeps appetat, seu Imperator dici, aut esse valeat, nisi quem Papa Sedis Romanæ morum probitate delegerit aptum Reipublicæ, eique commiserit insigne Imperiale*. Glaber Rodulphus Hist. lib. 2. cap. 5.

prima della coronazione prestavano giuramento di fedeltà al Pontefice, per cui si obbligavano a mantenere inviolati i diritti della Romana Chiesa, come abbiamo altrove dimostrato: e benche eletti, e creati Re di Germania da' Principi Teutonici, non osarono però mai arrogarsi il titolo d' Imperadore, e numerar gli anni del loro Imperio, se non dal tempo della coronazione per mano del Papa, come con molti esempli è facile a dimostrare.

§. VII.

Degli Imperadori Germani da Arrigo II. fino a Federigo I. Barbarossa, i quali riceverono per mezzo della coronazione da' Romani Pontefici il titolo d' Imperadore, e la dignità dell' Imperio.

SOMMARIO.

I. *Sant' Arrigo I. di questo nome tra gl' Imperadori eletto prima Re di Germania, e dopo tredici anni coronato, e dichiarato Augusto da Benedetto VIII. Corrado il Salico eletto Re da i Comizj di Germania, dopo due anni fu coronato, e assunto alla dignità imperiale da Giovanni XIX.*

II. *Arrigo II. figliuolo di Corrado succede al Padre nel Regno di Germania per comun consenso de' Principi Teutonici, e otto anni dappoi riceve il nome, e la dignità di Augusto da Clemente II.*

III. *Arrigo III. succede al II. nel Regno Germanico, e dopo ventotto anni di Regno per essere Augusto, ed Imperadore, non potendo ricever quest' onore dal legittimo Pontefice, si fa dar la corona. imperiale dall' Antipapa, e da quel tempo in poi si chiama Imperadore. Arrigo IV. fatto Re di Germania da' Principi Teutonici deposto il Padre di lui, si finge ubbidiente alla Santa Sede, ma nudrisce animo perverso. Fa istanza al Papa per ritener l' abuso dell' investiture, ma vien rigettata la sua richiesta. Spedisce a Roma una splendida legazione per trattar col Pontefice della sua coronazione, e son dal Pontefice onorevolmente ricevuti i suoi Legati, e con benigna risposta rimandati.*

IV. *Patti, e giuramenti violati da Arrigo IV.: carcerazione da lui fatta*

ta del Pontefice, e risentimento de' Romani contro questo Principe.

V. *Costringe violentemente il Pontefice a concedergli il privilegio dell' investiture, e a darli la corona imperiale, la qual ricevè senza intervenimento de' Romani chiusi dentro la Città. Si esamina il tempo della di lui coronazione.*

VI. *Atti di Arrigo IV. intorno alla sua coronazione alterati dagli Scrittori Aulici, o fautori dello scisma.*

VII. *Lotario Duca di Sassonia ne' Comizj de' Principi Tentonici eletto Re di Germania dopo Arrigo IV. intraprende la difesa d' Innocenzo II. contro l' Antipapa Anacleto. Dopo il settimo anno del suo Regno riceve dal Pontefice la corona, e la dignità dell' Imperio, non concorrendo i Romani attaccati allo scisma di Pier Lione alla coronazione di questo Principe.*

VIII. *Corrado II. Duca di Franconia eletto in Re di Germania per comun consenso de' Principi Alemanni. Non avendo ricevuta dal Pontefice l' imperial corona non si chiamò Imperadore, ed Augusto, ma semplicemente Re de' Romani.*

IX. *Federigo I. Duca di Svevia eletto Re di Germania da i Principi Alemanni spedisce Legati al Pontefice, i quali con alcuni Cardinali deputati dal Papa stabiliscono trattati di concordia giurati da ambe le parti, e dall' istesso Federigo. Scende frettolosamente in Italia, e mette in timore il Pontefice. Fa nuovi patti, e nuovi giuramenti co i Legati del Papa. Dottrine sediziose di Arnoldo di Brescia. Ricusa Federigo tener la staffa al Pontefice, ma poi persuaso da' suoi dell' antichità, e della convenienza di questo ufficio, lo adempie.*

X. *Romani Arnaldisti mandano Legati a Federigo, e da lui sono rigettate le loro richieste. A persuasione del Pontefice spedisce sollecitamente Federigo una parte delle milizie ad occupar la Città Leonina, e la Basilica Vaticana, ed ivi portatosi sollecitamente col Pontefice, riceve da questi la corona imperiale senza saputa de' Romani. Infestato dalle armi di questi si ritira da Roma coll' esercito.*

XI. *Federigo assunto all' imperial dignità contro la volontà de i Romani comincia a noverar gli anni dell' Imperio dal dì della sua coronazione. Alterigia naturale di questo Principe, e adulazione de' suoi cortigiani cagioni de' mali trattamenti, che egli fece al Pontefice Adriano, e della pretensione, che avea di non riconoscer dalla Sedia Apostolica la dignità dell' Imperio distruggendo il fatto proprio.*

XII. *Massime sediziose di Arnaldo di Brescia insinuate nell' animo di Federigo.*

I. Morto

I. MOrto Ottone III. Principe pio, e religioso nel fior dell'età senza figliuoli li 23. di Gennajo del MII. (*a*), fu alli 6. di Giugno dell' istesso anno eletto Re di Germania in Magonza Arrigo II. di questo nome Duca di Baviera (*b*), Principe santissimo, la cui memoria celebra la Chiesa tra i fasti de' Santi Confessori. Questi adunque venuto a Roma l'anno MXIV., e terzodecimo del suo Regno, fu dal Sommo Pontefice Benedetto VIII. coronato Imperadore alli 16. di Febbrajo dello stesso anno, e dichiarato Augusto, come tra gli altri narra il Cronografo di Hildensemia, il quale parlando di questa coronazione dice, che allora quel santo Re fu fatto Imperadore (*c*). E da questo tempo della sua coronazione numerando il decimo terzo anno del suo Regno, cominciò ancora a numerare il primo del suo Imperio, come apparisce dal diploma di questo Principe per la Chiesa di Novara spedito in quest' anno MXIV., e segnato col XIII. del suo Regno, e primo del suo Imperio, come può vedersi appresso il Baronio, che lo riporta (*d*). Dopo la morte di questo santo Imperadore passato senza prole da questa vita alla celeste gloria li 13. di Luglio del MXXIV. (*e*), fu nel medesimo anno ne' pubblici Comizj de' Principi di Lamagna eletto in Re di Germania Corrado il Salico, il quale ricevè la corona regale in Magonza gli 8. di Settembre, giorno sagrato alla Natività della B. Vergine (*f*). Venuto poi a Roma l'anno MXXVII. corrente il terzo del suo Regno, fu dal Sommo Pontefice Giovanni XIX. il giorno santo di Pasqua cadente allora alli 26. di Marzo coronato, e dichiarato Augusto (*g*); e da questo tempo cominciò a numerar col terz' anno del Regno il primo del suo Imperio, come apparisce dal diploma di questo Principe spedito in Roma l'anno MXXVII. a Guidone Abbate della Farfa, il qual diploma è segnato coll' anno terzo del Regno, e primo dell' Imperio di Corrado (*h*). Dee però osservarsi, che nella segnatura di questo diploma, come vien riportato dal Muratori, si vede scorso un errore nota-

(*a*) Chronic. Hildensheimens. ad an. 1002.

(*b*) Ditmarus lib. 5. Adelboldus Episc. Ultrajecten. in vita S. Henrici Imperat. in Sanctis Bambergen. a Gretzero publicata.

(*c*) *Natale Domini Rex Papiae celebravit, inde comitatu Regali Romam pergens, Imperialis coronae diadema a Sacti Petri Vicario Benedicto ... die Dominica, decimosexto Kalend. Martias cum generali electione suscepit: sic Imperator Dei gratia factus Papiam rediit.* Chron. Hildensheim. ad annum 1014.

(*d*) Baron. ad annum 1014. num. 9.

(*e*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici.

(*f*) Chronic. Hildensheimens. ad an. 1024.

(*g*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici. Gothardus in gestis Conradi Imperat. apud Baronium ad annum 1027. Otto Frisingensis lib. 6. cap. 19

(*h*) *Data V. Kalend. Martii, anno Dominicae Incarnationis* MXXVII. *anno verò Domni Chuonradi regnantis tertio, Imperii quoque primo. Actum Romae feliciter.* Diplom. Conradi Imper. relat. a Ludovico Antonio Muratori tom. 2. Script. rer. Italicar. in notis ad Chron. Farfens. col. 560., & seqq.

notabile nella nota del mese in cui fu dato, leggendosi spedito li 25. di Febbrajo, v. *Kalend. Martii*, del MXXVII., nel qual mese è certissimo, che Corrado non era ancora stato coronato, nè potea notar l'anno primo del suo Imperio: e però dee correggersi quella nota, e in luogo di v. *Kal. Martii* porre v. *Kal. Maii*; mentre alli 27. di Aprile era già terminato un mese dopo la sua coronazione. E quì ancora cade in acconcio riferire una osservazione del celebre Antonio Pagi, il quale osservando, che Wippone Prete, che vivea nella Regia di Corrado, chiama sempre questo Principe solamente Re prima che dal Pontefice ricevesse l'imperial corona, e dopo questa ricevuta lo chiama sempre Imperadore, dice, che ei dimostra, che si espongono al riso degli uomini dotti coloro, i quali s'impegnano a sostenere, che i Re di Germania dopo la loro elezione tosto si dicessero Imperadori, ed osano non solo mettere in dubbio, ma ancora negare una cosa certissima (*a*). Ma questa stessa cosa si renderà più chiara con altri esempli.

II. Dopo Corrado morto nel MXXXIX. gli successe nel Regno Arrigo suo figliuolo, terzo di questo nome tra i Re di Germania, e secondo tra gl'Imperadori (*b*), il quale già dal Padre nell'anno MXXVIII. con approvazione di tutti i Principi era stato assunto alla dignità regale, e fatto coronare Re in Aquisgrana da Pellegrino Arcivescovo di Colonia (*c*). Succedendo però questo Principe al Padre nel Regno di Germania non gli succedè tosto nell'Imperio, ma solamente otto anni dopo, quando fu da Clemente II. nell'anno MXLVI. coronato Imperadore il giorno solenne della Natività del Signore, come Ermanno, e Lamberto scrivono; i quali cominciando il principio dell'anno dal giorno Natalizio di nostro Signore, pongono questa coronazione, ed assunzione di Arrigo all'Imperio nell'anno MXLVII. (*d*). E da questo tempo cominciò quel Principe a segnare i diplomi cogli anni dell'Imperio congiunti a quelli del Regno, come apparisce da due diplomi di lui dati pe 'l Monastero Casauriense, l'uno sotto il primo di Gennajo, l'altro sotto li 13. di Marzo del MXLVII., ed ambi segnati coll'anno VIII. del suo

(*a*) *Vides Vvipponem Presbyterum in aula Conradi viventem, hunc semper Regem vocasse, donec a Pontifice Romano coronatus fuit, & postea eum semper Imperatorem appellandum, ostendere, qui contendunt Germaniæ Reges statim ab electione dictos fuisse Imperatores, nomen suum viris doctis deridendum dare; cum rem certissimam non solum in dubium vocare, sed etiam negare audeant*. Pagius in Critic. Baron. ad annum 1027. num. 3.

(*b*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salic. Chronic. Hildensheimens. ad an. 1039.

(*c*) Vvippo in vita Conradi Salici.

(*d*) Hermannus Contractus, Lambertus Schafnaburgensis ad annum 1047.

ſuo Regno, e primo del ſuo Imperio (*a*), chiaramente eſprime in queſte date gli anni della ſua coronazione in Re vivente il Padre, del ſuo Regno dopo il Padre, e del ſuo Impero dopo la corona dal Pontefice ricevuta; come anche ſi chiama terzo Arrigo tra i Regi, e ſecondo tra gl' Imperadori. Da ciò appariſce, che i Re di Germania aveano bensì ſpeme all' Impero, ma Imperadori non erano, nè ſi chiamavano, ſe non erano dal Pontefice Romano dell' imperial corona decorati. Per la qual coſa Wippone Prete parlando della morte di Corrado dice, che quel Principe morì contento, perche avea ben çollocato nel figlio Arrigo la ſoſtanza del Regno, e la ſperanza dell' Imperio (*b*).

III. Morto Arrigo III. Imperadore l'anno MLVI., gli ſucceſſe nel Regno di Germania Arrigo IV. di queſto nome tra i Regi Teutonici fanciullo di ſett' anni, il quale da i grandi del Regno fu raccomandato alla cura di Agneſe Imperadrice ſua Madre. Coſtui benche pervenuto ad età matura ſi deſſe in preda d' ogni ſorte di vizio, calpeſtaſſe le umane, e le divine leggi, perſeguitaſſe la Romana Chieſa, ſi ribellaſſe al ſovrano Pontefice, poneſſe in non cale ogni diritto, ogni ragione, come abbiamo lungamente oſſervato nel ſecondo libro di queſt' opera; non osò contuttociò arrogarſi mai il nome, o il titolo d' Imperadore, e d' Auguſto, tuttoche nato d' imperial ſtirpe, aveſſe avuto e il Padre, e l' Avo Imperadori: onde per aſcendere alla dignità imperiale, nell'anno MLXXXIV., e XXVIII. del ſuo Regno ſi fece in Roma, donde diſcacciò il legittimo Pontefice, coronare Auguſto dallo ſcellerato Antipapa Guiberto di Ravenna, che egli contro il vero Vicario di Gesù Criſto avea fatto intronizzar per divider la Chieſa di Dio; dal qual Guiberto illegittimamente ricevè quell' imperial corona, che da San Gregorio VII. gli era ſtata giuſtamente negata (*c*). E da queſto tempo cominciò a ſegnar nelle carte diplomatiche gli anni del ſuo Imperio, congiungendogli a quelli del Regno, come appariſce dal diploma di lui conceduto al Moniſtero della Farfa l' anno della ſua illegittima coronazione per le ſagrileghe mani di Guiberto, ſegnato coll'anno ventotto

[a] *Data Calendis Januarii, anno Dominicæ incarnationis milleſimo quadrageſimo ſeptimo, indictione decimaquinta. Anno autem Domini Henrici tertii ordinationis ejus decimo octavo, regnantis quidem octavo, ſecundi imperantis primo.* Chronic. Caſaurienſe, tom. 2. par. 2. Script. rer. Italic. col. 857. *Data tertio idus Martii.* reliqua ut ſupra. ibid. col. 858.

(*b*) *Dum Imperator Conradus in filio ſuo Henrico Regni rem, Imperii autem ſpem benè locatam conſiderat &c.* Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici.

[c] Abbas Urſpergenſis ad annum 1084.

del ſuo Regno, e primo del ſuo Imperio (*a*). Queſto ſolo eſempio baſterebbe per far comprender con evidenza, che la coronazione, che i Papi faceano de' Re in Imperadori, non era un' ignuda ceremonia, ma un vero, e real conferimento della dignità dell' Imperio, e del titolo, e del nome di Auguſto. Ma non mancano altri eſempli ne' tempi ſeguenti. Eſſendoſi nella fine dell' anno MCIV. Arrigo figliuolo del ſopraddetto Arrigo IV. tra i Re di Germania ribellato al Padre mentre queſti celebrava il dì ſolenne del Natale del Signore in Magonza, fu poi nella Paſqua ſeguente del MCV. in una Adunanza tenuta in Quintilingerbug da tutti gli Ottimati della Germania riconoſciuto per Re, e decorato della regal dignità (*b*), depoſto il Re Padre dal trono. Coſtui, il quale da principio per non incontrar difficoltà co i Legati della Sedia Apoſtolica ſi proteſtò figliuolo ubbidiente della Chieſa, e del Romano Pontefice, comecche non nudriſſe animo ſincero, ed emulando l' empietà del Padre proccuraſſe ritener l' abuſo delle inveſtiture in più Concilj antecedentemente condannato, e ſpedendo perciò nell' anno MCVII. in Francia, dove il Pontefice Paſquale II. allora ſi trovava, ſuoi Legati a fargli iſtanza ſopra il mantenimento di queſto preteſo diritto di concedere a' Veſcovi l' inveſtiture per la verga, e per l' anello, e ricevendo dal Pontefice per riſpoſta, che egli non averebbe mai ſoggettata di nuovo alla ſervitù quella Chieſa, che Criſto avea fatta libera, gli replicaſſero i Legati, che in Roma ſarebbe ſtata deciſa colla ſpada queſta querela, come narra Sugerio (*c*); contuttociò non osò mai uſurparſi il titolo, e il nome d' Imperadore, e d' Auguſto, ſinche dal medeſimo Pontefice per mezzo d'una inſigne ſagrilega frode non ottenne l' imperial corona. Imperocche veggendo, che ei non averebbe mai conſeguita da quel fortiſſimo Pontefice queſta dignità, ſe non gli aveſſe naſcoſti i ſuoi malvagj diſegni; nell' anno MCIX. gli ſpedì a Roma una ſplendidiſſima ambaſciata de' primi Principi della Germania, tra' quali erano Teodorico Arciveſcovo di Colonia, e Brunone di Treveri, per trattar della concordia tra eſſo, e la ſanta Sede, e della di lui coronazione: e ricevuti onorevolmente dal Pontefice ebbero per riſpoſta, che egli averebbe paternamente ricevuto in Roma il loro

(*a*) *Datum anno Dominicæ incarnationis* MLXXXIV. *anno autem Domini Henrici IV. Regis, tertii Romanorum Imperatoris Augusti, ordinationis* XXX. *Regni* XXVIII. *Imperii primo*. Chronic. Farfenſe tom. 2. par. 2. Scriptor. rer. Italic. col. 610.

(*b*) Conradus Abbas Urſpergen. ad annum 1105.

(*c*) Sugerius in vita Ludovici VI. Francor. Reg. apud Pagium ad annum 1107. num. 3.

il loro Re, se esso da Cattolico Principe figliuolo della Romana Chiesa, e difensore di lei si fosse dimostrato (*a*).

IV. Venuto poi Arrigo in Italia nell' anno MCX. con poderoso esercito, e temendo il Pontefice, che colui sotto pretesto di pace non volesse macchinar contro se, e contro Roma qualche grave sciagura, si premunì quanto potè per schivarla, chiamando in suo ajuto, quando bisogno fosse, contro Arrigo i Principi di Puglia, ed obbligandoli con patto a soccorrerlo; e per lo medesimo effetto si fe prestar giuramento da tutti i principali Cittadini Romani (*b*). Essendo Arrigo venuto in Toscana spedì in Roma alcuni suoi Ministri in qualità di Nuncj per trattar col Papa le condizioni dell' accordo, che dovea farsi tra esso, e la Sede Apostolica per ricever l' imperial corona. Quindi tra i Ministri del Pontefice, e quelli del Re furono conchiusi molti patti, tra' quali erano, che Arrigo dovesse nel giorno della sua coronazione dimettere ogni diritto della Chiesa male usurpato: lasciar libere le Chiese colle loro possessioni, che al Regno non appartenevano: restituire interamente, e liberamente alla Chiesa Romana le sue giurisdizioni temporali, e i suoi patrimonj: prestar giuramento di non offendere in alcun modo nè per se, nè per altri la persona del Pontefice, e quelle de' suoi fedeli: e finalmente per sicurezza dell' osservanza di tutte queste cose dare Statichi al Pontefice. Per parte del Papa furono promesse altre cose, come di ricever benignamente, e onorevolmente Arrigo, e coronarlo Imperadore: ajutarlo a tener l' Imperio coll'autorità del suo ufficio: proibir sotto pena di scomunica, che alcuno, o presente, o assente invadesse le Città, o le ragioni dell' Imperio, o impedisse le sue regalle; i quali patti furono dal medesimo Re confermati con giuramento (*c*). Dopo queste convenzioni incamminandosi Arrigo alla volta di Roma, gli spedì il Papa in Sutri suoi Nuncj, alla presenza de' quali prestò il Re il solenne giuramento di non offendere in alcun modo la persona del Pontefice, e de' suoi fedeli (*d*). Accostandosi a Roma lo mandò il Pontefice ad incontrar con solenne pompa dal Clero, il quale lo condusse a i gradi della Basilica Vaticana, dove ricevuto secondo il costume dal Pontefice assistito da molti Vescovi, da' Preti, e da' Diaconi Cardinali, dopo averlo sollevato da terra ove si era prostrato per baciargli i piedi, ed averlo ammesso al bacio della fronte secondo il rito, ed a' consueti vicendevoli abbrac-

(*a*) Chronic. Hildensheimense ad annum 1109.

(*b*) Petrus Diaconus in Chronic. Cassinen. lib. 4. cap. 37.

(*c*) Petrus Diaconus lib. 4. cap. 35. Acta relata a Baron. ad annum MCX. n. 1. & seq.

(*d*) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit. num. 4.

ciamenti, facendo quel Principe la solita professione prescritta a' Regi prima di ricever la corona imperiale, fu dal Pontefice destinato Imperadore, come dicono gli atti Vaticani [a]. Entrati poi dentro la Basilica, e postisi a sedere, richiese il Pontefice al Re l'osservanza de' patti convenuti intorno alla rinuncia dell' investiture, e all' eseguimento delle altre cose patteggiate; al che egli rispondendo, che volea consultar quest' affare co' suoi Vescovi, e co' suoi Principi, si ritirò. Intanto alcuni famigliari del Re cominciarono di concerto a seminar discordie, ed a trovar pretesti per esimerlo dall' obbligo di osservar le promesse (b); ed Arrigo stesso tergiversando, richiedeva d'esser coronato Imperadore. Ma negando il Pontefice di poter ciò eseguire, lo fece circondar dalle sue milizie (c), ed ivi custodir fino alla sera, arrestando insieme con lui molti altri Cherici, e Laici de' principali; non lasciando di maltrattare anche quelli, che con palme, e con fiori erano andati ad incontrarlo, altri uccisi, altri spogliati, ed altri fatti prigioni. Così catturato il Pontefice dentro la Basilica de' SS. Apostoli, fu la sera portato all' Ospizio fuora dell' atrio della stessa Basilica insieme co i Vescovi, e co' Cardinali catturati con lui [d]. Ma saputasi da i Romani la prigionia del Pontefice si accesero di tanto sdegno, che quanti Alemanni erano entrati nella Città per cagione di divozione, o negozio, tutti da loro rimasero uccisi: e la mattina seguente usciti armati, e in ordinanza fuora delle porte, attaccarono il quartiero del Re nel Portico Vaticano, e uccidendo molti del suo esercito, spogliando, e depredando gettarono da cavallo l' istesso Arrigo, il quale se non era soccorso da Ottone Conte di Milano rimaneva sagrificato al furore de' suoi nemici; ma restato Ottone in preda loro, fu il misero tagliato a pezzi, e gettate le sue carni a' cani. In tanto mossi gli Alemanni dal pericolo del loro Re, attaccarono una feroce pugna co' Romani, nella quale caddero molte migliaja estinti dall' una parte, e dall' altra; ma finalmente verso la sera, rallentandosi il calore de' Teutonici, furono costretti a fuggire, e a ritirarsi ne' loro alloggiamenti, lasciando in preda degli avversarj quasi tutto il bagaglio (e). Di questa

(a) *Cum autem ad superiora graduum ascendisset, illic Dominus Papa cum Episcopis pluribus, cum Cardinalibus Presbyteris, & Diaconibus, cum Subdiaconibus .. Ad cujus vestigia cum Rex corruisset, post pedum oscula elevatus est. Ter se invicem complexi, ter se invicem osculati sunt, & sicut mos est dexteram Pontificis tenens, cum magno Populi gaudio, & clamore ad portam venit argenteam. Ibi ex libro professionem imperatoriam faciens, a Pontifice designatus est Imperator.* Acta Vaticana apud Baron. ann. MCXI. num. 6.

(b) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit.

(c) Petrus Diaconus lib. 4. cap. 37. & 38.

(d) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit.

(e) Petrus Diaconus in Chronic. Cassinen. lib. 4. cap. 39.

ſta valoroſa azione de' Romani, oltre Pietro diacono, ne fa piena fede Giovanni Cardinale Veſcovo di Fraſcati teſtimonio di viſta nella lettera ſcritta a Riccardo Cardinal di Albano; dove narrando l'eſecrabile tradimento di Arrigo, e la prigionia del Pontefice, deſcrive la pugna fatta da' Romani cogli Alemanni, e la coſtoro fuga, e il giuramento, che gli ſteſſi Romani aveano fatto di combatter per la liberazione del loro Pontefice [a]. Queſto medeſimo Giovanni fu quello, che per relazione di Pietro diacono la notte dopo la pugna confortò i Romani a combatter per la libertà del Pontefice, e li perſuaſe ad obbligarſi a queſto con giuramento [b].

V. Saputaſi in tanto da Arrigo la riſoluzione de' Romani, fu preſo da tal timore, che di notte tempo levò l'accampamento da Roma, e portando ſeco il Pontefice co i Cardinali, ed altri Prelati, che avea fatti prigioni, moſſe l'eſercito verſo Sabina accampandoſi a Ponte Lugano in vicinanza di Tivoli, dove fatto ſpogliare il Pontefice delle veſti ſue proprie, e poſto tra i lacci, lo fece chiuder con due Veſcovi, e quattro Cardinali in un piccolo Caſtello, chiuſi gli altri Cardinali, e gli altri Cherici in un altro Caſtello vicino [c]. Quindi dopo aver tentato in vano di corrompere, o colle frodi, o co i denari l'animo de' Romani riſoluti a non voler ſentire trattati di pace ſenza la liberazione del Papa, e de' Cardinali, e dopo aver cercato inutilmente franger la coſtanza del Pontefice diſpoſto a ſoffrire ogni coſa piuttoſto, che concedere a colui l'inveſtiture, e renderli ſerva la Chieſa, ſi rivolſe a' partiti eſtremamente violenti, giurando di uccidere, e tagliare a pezzi e il Papa, e i Cardinali, ſe ei non ſi piegava alle ſue voglie (d). Per la qual coſa vinto il Papa da i pianti, dalle miſerie, e dal pericolo de' ſuoi, ſi conduſſe a conceder per ſalvamento altrui ciò, che egli non averebbe conceduto per la ſua ſteſſa vita (e). Coſtretto dunque da queſta violenza convenne con Arrigo, che egli gli concederebbe per privilegio, che a i Veſcovi, e agli Abbati canonicamente eletti, e ſenza ſimonia deſſe l'inveſtitura coll'anello, e colla verga: che non lo inquieterebbe con cenſure per queſta cagione: non ſarebbe riſentimento dell' ingiuria a ſe fatta, ed a' ſuoi: nè renderebbe alcun male,

(a) *Romani verò poſt alterum diem collecti, in hoſtes Eccleſiæ impetum facientes de porticu Eccleſiæ fugere compulerunt, interfectis multis de ſuis, & perditis equis, tentoriis, & pecuniis, & infinita ſupellectili. Poſt hæc omnes unanimes contra eum juraverunt, uno animo, una voluntate pugnare.* Epiſt. Joannis Cardin. Tuſculan. ad Riccardum Epiſc. Alban. apud Papyrium Maſſonum in notis ad Epiſt. Ivonis Carnoten.

(b) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 39.

(c) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 39.

(d) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 40.

(e) Petrus Diacon. loc. cit.

male nè alla persona, nè a' beni di Arrigo, e de' suoi; nè fulminerebbe alcuna scomunica. Convenne anche il Re, che riporrebbe in libertà il Papa, ed i Cardinali: gli presterebbe fedele ubbidienza, come a Cattolico Principe conviene verso il legittimo Pontefice: darebbe sicurezza, e pace a i Romani: restituirebbe tuttociò, che avea tolto delle terre, e del patrimonio spettanti alla Chiesa Romana (a). Confermate queste convenzioni con giuramento per ambe le parti, mentre l'esercito di Arrigo era accampato poche miglia distante da Roma, volendo egli, che il Papa gli segnasse di propria mano il privilegio delle investiture, nè stimando bene così esso, come i suoi collaterali, che la scrittura di questa concessione si propalasse dentro la Città, dove era stato lasciato il sigillo Papale, fu chiamato dalla Città medesima uno Scrinario Pontificio, il quale fra le tenebre della notte scrisse il riferito privilegio, e il Pontefice lo sottoscrisse (b). Indi portatosi il Re col Pontefice, e i Cardinali alla Basilica di San Pietro, che era allora fuora delle Romane mura, ricevè l' imperial corona: essendo però stato coronato chiuse tutte le porte della Città, acciocche alcun Romano non intervenisse a quella funzione (c). Ma in qual giorno accadesse questa coronazione non v'ha concordia tra gli Scrittori. Il Cardinal Baronio seguendo Pietro diacono, il quale afferma, che il Pontefice fu tenuto prigione da Arrigo sessantun giorni, e costando da Pandolfo Pisano Autor delle gesta di questo Papa, che egli fu preso il giorno delli 12. di Febbrajo, nel quale in quell' anno accadeva la Domenica della Quinquagesima (d), vuole, che Arrigo fosse coronato alli 13. di Aprile (e). Ma Francesco Pagi asserisce, essere stato quel Principe coronato il giorno de i nove di Aprile, nel quale accadeva la Domenica *in Albis*: imperocche Willelmo Malmesburiense da Davide Scoto Vescovo Bancorense, e famigliare di Arrigo narra, essere stata fatta questa coronazione la Domenica *Quasi modo geniti* (f), che è appunto l' ottava di Pasqua celebrata in quell' anno li due di Aprile; e l'Abbate Urspergense dal medesimo Davide Scoto scrive, essere stato Arrigo coronato l' ottava di Pasqua (g). Quindi pensa che per errore dell'

(a) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 40.
(b) Petrus Diacon. loc. cit.
(c) *Coronatus est autem idem Imperator, portis omnibus Romanæ Urbis, ne quis Civium ad eum accederet, obseratis.* Petrus Diacon. lib. 4. cap. 40.
(d) *Hæc autem acta sunt mense Februarii* II. *idus, anno Dominicæ incarnationis* MCXI. *die Dominica, qua legebatur Evangelium: assumpsit Jesus duodecim &c.* Pandulphus Pisanus in vita Paschalis II.
(e) Baronius ad annum 1111.
(f) Vvillelmus Malmesburiensis lib. 5.
[g] Conradus Urspergensis in Chronic. ad annum 1111.

dell' amanuense, o de' librarj nel testo di Pietro diacono in luogo di LVI. giorni della prigionia di Pasquale sia stato scritto LXI.; essendo cosa nota, che da' librarj sovente il numero V. si vede confuso col numero X. (a). Con tutto questo per altro non parmi, che debba abbandonarsi l' opinione del Baronio: imperocche il Malmesburiense ciò che dice della coronazione di Arrigo lo narra sulla fede di Davide Scoto, da lui stesso stimata sospetta; il qual Davide tutto impegnato a giustificar la condotta di Arrigo nella cui corte egli trovavasi, e ad esaltare gli atti di questa coronazione, non merita fede nell'asserire, che seguisse la Domenica *Quasi modo geniti*, per indicare in questa guisa quella speciosa rinnovazione, che egli sogna in questo Principe. In quanto all' Abbate Urspergense, ci non dice, che questa coronazione seguisse l' ottava di Pasqua, ma dopo l' ottava di Pasqua, *post octavas Paschæ*: ed è vano volere, che significhi l' istesso dopo l' ottava, che il giorno dell' ottava. Ma quello, che più importa, il Cardinal d'Aragona nella vita di Pasquale II. disegnandone specialmente il giorno di questa funzione dice, che seguì li 13. di Aprile nella quinta feria dopo l' ottava di Pasqua, la qual feria in quell' anno cadeva appunto nelli 13. di Aprile (b); soggiungendo da Autor certamente contemporaneo, e testimonio di veduta di scriver quello, che avea veduto cogli occhj proprj, e colle proprie orecchie ascoltato (c). L' istessa cosa afferma il Cronologo Sassone rammentato dal Mabillone negli Annali Benedettini, il quale espressamente dice, che Arrigo fu coronato dopo l' ottava di Pasqua li 13. di Aprile [d]. Da questo tempo adunque cominciò Arrigo IV. a numerar ne' suoi diplomi gli anni del suo Imperio, come apparisce dal privilegio da lui conceduto al Monistero della Farfa, spedito li 31. di Maggio del MCXVIII., e segnato coll' anno XIV. del suo Regno, e ottavo del suo Imperio (e): imperocche cominciandosi a numerare gl' anni dell' Imperio dalli 13. di Aprile del MCXI. fino alli 31. di Maggio del MCXVIII., si trova appunto, che egli era entrato nell' anno VIII. del suo Imperio &c.

VI.

(a) Pagius ad annum Christi 1111. n. 3.

(b) *Actum idibus Aprilis, quinta feria post octavas Paschæ*. Cardin. de Aragonia in vita Paschalis II.

(c) *Hæc sicut passi sumus, & oculis nostris vidimus, & auribus nostris audivimus, mera veritate conscripsimus*. Card. de Aragonia loc. cit. tom. 3. Scriptor. rerum Italic. pag. 362. col. 1.

[d] *Rex Henricus Pascha non longè ab Urbe in Castris suis celebravit, & post octavas Paschæ, die scilicet idus Aprilis, in Ecclesia B. Petri in Imperatorem consecratur*. Chronographus Saxo apud Mabillon. tom. V. annal. Benedict. in appendice, §. 87.

(e) *Datum* II. *Kal. Junii, anno Domini* MCXVIII. *indictione* XI. *regnante Henrico IV. Rege Romanorum anno* XIV., *imperante* VIII.

VI. Si è ſtimato bene narrar minutamente il modo, e l'ordine di queſta coronazione, non ſolo per far vedere che ella era neceſſaria acciocche i Re di Germania otteneſſero la dignità imperiale, e il titolo di Auguſti, ma ancora per far conoſcer quanto falſamente alcuni antichi Scrittori ancorche nobili, e gravi, abbiano laſciato ſcritto, che nell'eſaltazione di queſto Principe all'Imperio intervenne il favore de' Romani; eſſendoſi facilmente coſtoro laſciati ingannar da Davide Scoto, il quale, come da lui riferiſce il Malmesburienſe, per coprir l'indegno, e violento modo, con cui Arrigo eſtorſe da Paſquale II. la coronazione, non ſi vergognò di ſcrivere, che i Romani di comun conſenſo, e di concorde animo dierono ad Arrigo il ſommo Patriciato della Città, imponendo ſopra il ſuo capo l'aureo cerchio diſtinta inſegna del Patriciato; la qual coſa l'iſteſſo Malmesburienſe, che da lui la riferiſce, ſtima detta ambizioſamente, e più in grazia di quel Principe, che della verità (*a*). Eſſendo coſa certa per lo contrario dagli atti di quell'età, che i Romani erano così ſdegnati contra Arrigo, che convenne al Pontefice coronarlo chiuſe tutte le porte della Città, acciocche i Cittadini non v'interveniſſero, e non l'impediſſero, come narra Pietro diacono: e che il Pontefice entrato dopo la coronazione dentro Roma, fu così mal ricevuto per queſto fatto, che gli convenne ſoffrir molti rimproveri, ed eſporſi a molti contraſti, come dagli atti ſinceri di quel tempo riferiſce a lungo il Cardinal Baronio (*b*). Quindi non merita alcuna fede l'Abbate Urſpergenſe uomo impegnato nella fazione ſciſmatica, il quale con iſtraniſſimo penſamento s'ingegna attribuire ad atto di pietà di Arrigo il ſagrilego eceſſo da lui commeſſo nella cattura, e prigionia del Papa; non ſi vergognando di ſcrivere, che il medeſimo Principe con inſigne munificenza partì incredibili doni tra il Papa, e i Cardinali, convinto perciò d'Impoſtore dal Cardinal Baronio (*c*). Ma l'iſteſſo Urſpergenſe ci fa fede, che la coronazione di Arrigo fu da' Romani mal ſentita a ſegno che ſi moſſero a rumore contro il Pontefice, opponendogli, che contro gl'iſtituti dell'Eccleſiaſtica diſciplina aveſſe ſublimato alla dignità imperiale un Re tiranno, deſtruttor della Chieſa, e della Repubblica [*d*]. Molto

minor

(*a*) *Omnem hanc ambitionem conſecrationis verbo de ſcriptis præfati David tranſtuli, quæ ille, ut dixi, pronius quam deberet in gratiam Imperatoris inflexit*. Vvillelmus Malmesbur. de rebus geſtis Regum Anglorum lib. 5.

(*b*) Baronius tom. XII. ad annum 1111.

(*c*) Baronius loc. cit.

[*d*] *Eo tempore Dominus Apoſtolicus multas a Romana Eccleſia paſſus eſt injurias, objicientibus ei, quod contra inſtituta totius Eccleſiaſticæ diſciplinæ Regem Henricum tyrannum, Reipublicæ vaſtatorem, & Eccleſiarum deſtructorem imperiali benedictione ſublimaſſet*. Conradus Urſpergenſ. in Chronic. ad annum 1112.

minor fede ancora merita Ottone Vescovo di Freising nella narrazione di questo fatto, dicendo, che Arrigo dopo estorto per violenza da Pasquale II. il privilegio dell' investiture entrò in Roma, ed ivi come pentito dell' eccesso commesso, con molti doni si conciliò l' animo del Pontefice, e de' Cittadini; e coronato da quello, col favore di tutti conseguì il nome d' Imperadore, e d' Augusto (*a*). E' falso, che Arrigo dopo avere estorto il privilegio da Pasquale entrasse in Roma; costando dagli atti di quell' età, che ei per timor de' Romani fu coronato fuora delle mura della Città, chiuse le porte di essa. E' falso, che ei si conciliasse l' animo de' Romani, i quali è certo, che gli furono sempre avversi. E' falso in fine, che ei col favore di tutti conseguisse il nome d' Imperadore, e d' Augusto: che anzi è manifesto, che la maggior parte de' Cittadini si sdegnarono col Pontefice per aver sublimato quel Principe all' imperial dignità. Onde Arrigo stesso conoscendo l' animo avverso de' Romani, fattosi coronare in fretta, e in furia, neppur volle farsi veder dentro le mura di Roma; ma dopo la coronazione tornò tosto al campo attendato alcune miglia distante da Roma, come si ha dalle gesta di Pasquale tratte dal Cardinal d' Aragona da' monumenti contemporanei [*b*]. Ma Ottone Frisingense comecche grave, e nobile Scrittore riputar si voglia, non lascia tuttavia di rendersi sospetto di soverchia affezione agli Imperadori Germani, alterando in loro grazia le gesta di essi, ed ascrivendo piuttosto al favor de' Romani, che all' autorità della santa Sede, l'esaltazione di quegli all' imperial dignità.

VII. Ad Arrigo V. passato all' altra vita senza figliuoli nell' anno MCXXV. (*c*) successe l' istess' anno nel Regno di Germania Lotario Duca di Sassonia per concorde elezione de' Prelati, e de' Principi di Alemagna (*d*). Ma questo Principe benemerito della Chiesa Romana per avere intrapresa vigorosamente la difesa d' Innocenzo II. Romano Pontefice contro l' Antipapa Pier Lione, che sotto nome di Anacleto II. si era intruso nel Pontificato, e vi si manteneva con una potente fazione de' Romani, non fu, nè si chiamò Imperadore, ed Augusto se

(*a*) *Extorto ab eo* (Pontifice) *per vim de investitura Episcoporum privilegio, in Urbem ingreditur. Tunc quasi pœnitentia ductus, Cives, ac Pontificem muneribus conciliat, ab eoque coronatus, favore omnium Imperatoris, & Augusti nomen sortitur*. Otto Frisingen. Chron. lib. 7. cap. 14.

(*b*) *Post coronationem finitis Missæ solemnibus, ipse Rex statim ad castra in campum egreditur. Pontifex tunc tandem in Urbem regrediens &c.* Cardin. de Aragonia in vita Paschalis II. tom. 3. Scriptor. rer. Italic. pag. 363. col. 1.

(*c*) Vide Pagium in Critic. Baron. ad annum 1125. n. 4. & seqq.

[*d*] Vide Pagium ibid. n. 8. & seqq.

non nell' anno MCXXXIII., e corrente l' ottavo del ſuo Regno, quando avendo accompagnato a Roma Innocenzo, e reſtituitolo nella ſua Sedia, fu dal medeſimo coronato, e coſtituito Imperadore, come ſi ha da San Bernardo, dall' Autor della vita di San Norberto Abbate, e da altri Scrittori contemporanei allegati dal Cardinal Baronio, il quale riferiſce anche da i monumenti Vaticani la forma del giuramento preſtato da Lotario al Pontefice prima che da lui ornato foſſe dell' imperial dignità (*a*). Tanto però fu lungi, che in queſta aſſunzione di Lotario all' Imperio interveniſſe il favore, e il conſenſo de' Romani, che piuttoſto eglino ſtrettiſi co'l loro Antipapa impedirono, che la coronazione ſi faceſſe nella Baſilica Vaticana ſecondo il ſolito, eſſendo occupata dall' Antipapa; per lo che fuor dell' uſo convenne, che queſta funzion ſi faceſſe nella Baſilica Coſtantiniana di San Giovanni in Laterano, come narra il Friſingenſe (*b*). E Sugerio Abbate di San Dionigi racconta, che quantunque foſſe ſtato Innocenzo da Lotario introdotto in Roma, ed ei da quello foſſe ſtato coſtituito Imperadore; contuttociò per la reſiſtenza de' Romani non potè aver pace finche viſſe Pier Lione (*c*); e l' iſteſſa coſa è narrata dal Croniſta Mauriniacenſe (*d*). Fu adunque Lotario dalla ſola autorità del Romano Pontefice creato Imperadore, ed Auguſto; e dal tempo di queſta coronazione cominciò a noverare gli anni del ſuo Imperio con quelli del Regno, come appariſce da varj ſuoi diplomi appreſſo l' Ughello: uno de' quali ſpedito l' anno MCXXXVI. in data delli 25. di Settembre per li Canonici di Verona, è ſegnato coll' anno XI. del ſuo Regno, e IV. del ſuo Imperio (*e*): l' altro ſpedito pe' Canonici di Reggio in Lombardia ſotto li 17. di Dicembre dell' iſteſſo anno, è ſegnato parimente coll' anno IV. del ſuo Imperio (*f*). Vero è, che nel primo diploma v' è abbaglio in quanto

(*a*) Vide Baronium ad annum 1133. n. 1. uſque ad 4.

(*b*) *Rex autem* (Lotharius) *plus mente quam milite confidentiam gerens, ad urbem uſque progreditur, ibique qualibus potuit cum paucis ſtrenuè peractis, in Eccleſia S. Salvatoris, quæ Conſtantiniana dicitur, a Summo Pontifice Innocentio coronatus, Imperatoris, & Auguſti adeptus eſt nomen. Nempè Eccleſiam B. Petri, ubi mos coronari erat Imperatoribus, Petrus eo tempore occupaverat.* Otto Friſingen. in Chronic. lib. 7. cap. 18.

(*c*) *Sed cum eum* (Lotharium) *Auguſtum Imperatorem conſtituiſſet Romanis reſiſtentibus, pacem Petro Leonis vivente obtinere non potuit.* Sugerius in vita Ludovici VI. Reg. Franc. pag. 319.

(*d*) *Romam undè venerat* (Innocentius) *intravit. Sed quia Petrus injuſtus conviciacius ejus maximam partem ſibi ſociaverat Civitatis, plenitudinem debiti ſibi honoris adipiſci non potuit.* Chron. Mauriniacen ad annum 1133.

(*e*) *Dat. an. incarnationis Dom.* MCXXXVI. VII. *Kal. Octobris, indict.* XIV., *anno verò Regis Lotharii* XI. *Imperii* IV. apud Ferdinandum Ughellum, tom. 5. Ital. ſac. edit. Venet. anno 1720. col. 1014.

(*f*) *Data* 16. *Kal. Jan. anno Dominic. incarnat.* MCXXXVI. *indict.* 14. *Imperii invictiſſimi Imperatoris Lotharii* IV. apud Ughell. tom. 2. Ital. Sacr. cit. col. 288.

quanto agli anni del Regno: imperocchè essendo Lotario stato eletto li 30. di Agosto del MCXXV., e coronato Re di Germania in Aquisgrana li 13. di Settembre, come afferma Dodechino (*a*), alli 25. di Settembre del MCXXXVI. era già entrato nel duodecimo anno del suo Regno; onde in luogo del numero XI. deve porsi il numero XII. Ma in quanto agli anni dell'Imperio corre bene: imperocchè essendo stato coronato Imperadore da Innocenzo II. il dì 5. di Giugno del MCXXXIII. come afferma il Cronologo d'Ildensemia (*b*), li 25. di Settembre del MCXXXVI. era entrato nel quarto del suo Imperio: così ancora li 17. di Dicembre del medesimo anno, sotto il qual giorno è segnato l'altro diploma, correva il quarto anno del suo Imperio cominciato dal dì della sua coronazione.

VIII. A Lotario Imperadore morto senza figliuoli circa la fine dell'anno MCXXXVII. essendo succeduto nel Regno di Germania nell'anno MCXXXVIII. Corrado Duca di Franconia eletto in Comblentz per comun consenso de' Principi di Germania alla presenza de' Legati Apostolici, e coronato Re de' Romani da Teduino Cardinale, e Legato della santa Sede, come narrano Ottone Frisingense, e Dodechino (*c*); questo Principe non avendo ricevuta dal Pontefice l'imperial corona, fu bensì conosciuto finchè visse per Re de' Romani, ma non già come Augusto, ed Imperadore: e ne' suoi diplomi si chiamò bensì Re de' Romani, e noverò gli anni del suo Regno; ma non s'intitolò Imperadore, nè numerò gli anni dell'Imperio, come apparisce da' diplomi riferiti dal Pagi (*d*), e da altri riferiti dall'Ughelli, uno in data del MCXL., che porta il secondo anno del suo Regno, spedito per la Città di Aste (*e*), l'altro in data del MCL. segnato col decimoterzo anno del suo Regno, spedito per la Chiesa d'Ascoli [*f*]. Vero è, che Ottone Frisingense apporta due lettere di questo Principe scritte all'Imperador di Costantinopoli, nelle quali ei s'intitola Imperador de' Romani, ed Augusto (*g*); e che in qualche altro diploma s'intitola Re de' Romani, ed Augusto. Ma è ancor vero, che i Romani Pontefici, i quali passarono ottima corrispondenza con lui, non lo chiamarono con al-

(*a*) Dodechinus Abbas in Chron. ad annum 1127.

(*b*) Chron. Hildensheimen. ad an. 1133.

(*c*) Otto Frisingen. in Chron. lib. 7. c. 22. Dodechinus in Chron. ad annum 1138.

(*d*) Pagius in Critic. ad annum 1138. n. 3.

[*e*] *Conradus divina favente clementia Romanorum Rex secundus, fidelibus &c. An. Dominicæ Incarnationis* MCXL. *indict.* 3. *regnante Conrado Romanorum Rege secundo, anno secundo Regni ejus &c.* Apud Ferdinan. Ughell. Ital. sac. t. 4 edit. Ven. 1719. col. 362.

[*f*] *Data pridie idus Martii regnante Conrado Rege II. Romanorum, anno Regni ejus* XIII. apud Ughell. Ital. sac. edit. cit. tom. 1. col. 454.

(*g*) Otto Frisingensis de gestis Friderici I. Imperatoris. Lib. 1. cap. 23., 24.

tro titolo, che con quello di Re de' Romani, come apparisce dalle lettere di Lucio II. scritte a questo Principe nell' anno MCLIV. chiedendogli ajuto contro i Romani, che istigati dalle sediziose ereticali dottrine di Arnaldo di Brescia gli si erano ribellati; nelle quali lettere riferite dall' istesso Vescovo di Freising, ei appella Corrado semplicemente Re de' Romani (*a*): ed Eugenio III. scrivendo al medesimo Principe dopo il suo ritorno in Germania dall' infelice spedizione in Oriente contro i Saraceni accaduto nell' anno MCXLIX. [*b*], e confortandolo a sopportar con pazienza le disgrazie accadute a lui, ed al suo esercito, lo chiama semplicemente Re de' Romani [*c*]. Quindi benchè Corrado vulgarmente sia chiamato Imperadore, nulladimeno da tutti gli Scrittori di quell' età universalmente è nominato Re. Che se egli alcuna volta assunse il titolo di Augusto, e d' Imperadore, fu certamente cosa nuova, e senza esempio, da lui stesso non sempre osservata; mentre il più delle volte si appella solamente Re de' Romani, e non mai ne' suoi diplomi novera gli anni dell' Imperio, ma quelli solamente del Regno, comecchè in essi diplomi alcuna volta si chiami Augusto.

IX. A Corrado II. morto li 15. di Febbrajo del MCLII. (*d*) successe Federigo I. detto Barbarossa Duca di Suevia, e nipote di Corrado, e da lui preferito al figliuolo, e raccomandato a' Principi della Germania acciocchè lo eleggessero Re de' Romani. Eletto adunque concordemente Federigo in Francfort li 4. di Marzo dell' istesso anno, e coronato in Aquisgrana alli 9. del medesimo, dì, che cadeva nella Domenica IV. di Quaresima (*e*), destinò Legati alla Sede Apostolica l' Arcivescovo di Treveri, e il Vescovo di Bamberga (*f*). Ricevuti in Roma onorevolmente da Eugenio III. i Legati, deputò sei personaggi riguardevoli, cinque del Collegio de' Cardinali, e un Abbate Cisterciense, per stabilir con essi un trattato di concordia tra Federigo, ed il Papa ad effetto di stringer tra questi in iscambievole armonia il Sacerdozio, e l' Imperio. Conchiuso, e giurato dalle parti il trattato, nel qual Federigo si obbligava a non trattar nè pace, nè guerra, nè co i Romani, nè con Ruggiero Re di Sicilia, senza consenso, e volontà del Pontefice

(*a*) *Lucius Episcopus servus servorum Dei, charissimo filio Conrado Romanorum Regi illustri salutem, & Apostolicam benedictionem*. Otto Frisingen. in Chron. lib. 7. cap. 31.

(*b*) Vide Pagium in Critic. ad ann. 1149. num. 1.

[*c*] *Eugenius Episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Conrado Dei gratia Romanorum Regi illustri salutem, & Apostolicam benedictionem*. Epist. 6. Eugenii III. ad Conradum Regem Roman. apud Labbè tom. 12. Concil. edit. Venet. col. 1578.

(*d*) Otto Frisingensis de rebus gestis Friderici Imperat. lib. 2. cap. 1.

[*e*] Otto Frisingen. loc. cit. cap. 2. & 3.

[*f*] Otto Frisingen. ibid. cap. 3.

fice, a proccurar colle sue forze di soggettare al Papa i Romani ribelli, a difender l'onore del Papato, e le regalie di San Pietro, ed a ricuperare, e ricuperati difendere i beni della Chiesa Romana: e il Pontefice prometteva di onorare, e riguardar come carissimo figliuolo il Re Federigo, di conferirli senza contraddizione la corona imperiale, di mantenere, ed accrescer l'onore dell'Imperio, di reprimer per la potestà del suo ufficio tutti coloro, che in qualsivoglia modo turbassero i diritti del Regno, e conculcassero l'onore dell'Imperio, obbligandoli colle censure alla dovuta soddisfazione. Conchiuso, dico, questo trattato riferito dal Cardinal Baronio dagli atti Vaticani (a), fu dal medesimo Federigo solennemente confermato. Come poi per parte di questo Principe fosse violata questa concordia se ne terrà altrove proposito. Parlando ora della sua coronazione per mano del Pontefice; tenendo la Sede di Pietro Adriano IV., ed essendo Federigo entrato con grosso esercito nella Lombardìa l'anno MCLV., ed incamminandosi frettolosamente verso Roma, pose in giusta apprensione il Pontefice, parendoli, che quello più in sembianza di nemico, che di difensore si affrettasse verso quella Città [b]. Ma nulladimeno preso consiglio da' Cardinali, dal Prefetto di Roma, e da Ottone Frangipane, gli mandò incontro due Preti Cardinali in qualità di Legati colle istruzioni, e co' capitoli di ciò, che dovessero trattare, e stabilir con lui per sicurezza del Pontefice, e della Romana Chiesa (c); i quali trovarono il Re a San Quirico. Prima che i Legati giungessero a Federigo, avea egli spediti al Pontefice Arnoldo Arcivescovo di Colonia, e Anselmo Arcivescovo di Ravenna per trattar con esso lui della sua coronazione. Quindi negò il Re poter dare alcuna risposta a i Legati Pontificj, se non ritornavano a lui gli Arcivescovi mandati al Papa: e dall'altro canto quantunque questi assicurassero Adriano della buona volontà del Re, egli contuttociò non si fidava: e veggendo, che Federigo si affrettava coll'esercito alla volta di Roma, da Orvieto Città munita, dove avea disegnato aspettarlo, si ritirò a Civita Castellana, che era allora fortezza inespugnabile, dove lo seguirono i Nuncj di Federigo, a' quali per altro Adriano niegò poter dare alcuna risposta finche non tornavano i Legati, che avea mandati al Re. Licenziati in questa guisa i Legati dall'una parte, e dall'altra senza alcuna conchiusione, avvenne, che nel ritorno s'incontrarono insieme, ed

(a) Vide Baronium tom. 12. ad ann. 1152. num. 6. & seqq.
(b) Anonymus Vaticanus apud Baronium ad annum 1155.
(c) Acta citata apud Baronium.

ed abboccatisi tra di loro presero consiglio di portarsi insieme alla presenza di Federigo, e lo trovarono a Viterbo, dove si era accampato. Introdotti adunque alla presenza del Re esposero le commissioni, che aveano dal Pontefice, le quali particolarmente si ristringevano alla richiesta di due cose. L'una, che il Re consegnasse nelle mani degli stessi Legati Arnaldo di Brescia uomo eretico, discepolo di Pietro Abailardo, amator di cose nuove, mordacissimo con ogni genere di persone, ma particolarmente cogli Ecclesiastici, detrattore de' Vescovi, e de' Cherici, persecutore de' Monaci, e adulatore de' Laici, come lo dice Ottone di Freising (a); il quale dopo aver sollevati colle sue sediziose dottrine i Romani contro il Pontefice, dopo essere stato condannato nel Concilio Romano sotto Innocenzo II., e costretto a fuggir da Roma, ed indi andato in Germania a spargere i suoi errori (b), e dopoi nel principio del Pontificato di Adriano tornato in Roma per favore di alcuni potenti a sollevar tumulti, e dopo essere stato strappato dalle mani del Cardinal Gerardo diacono di San Nicola in Carcere, il quale nella colui fuga da Roma, onde era stato in ultimo discacciato, l'avea preso vicino ad Otricoli, si era rifugiato appresso Federigo (c). L'altra cosa che chiesero fu, che il Re si obbligasse solennemente per giuramento a non offender la vita, e la persona così del Romano Pontefice, come de' Cardinali, a difender l'onore del Pontificato, e i diritti, e le ragioni temporali della Romana Chiesa. Ascoltate da Federigo queste domande soddisfece ad amendue. Fece cercar tosto di Arnaldo, e trovatolo lo fece consegnare a' Legati, i quali datolo al Prefetto di Roma, fu per giudizio di esso condannato all'estremo supplicio del fuoco, sparse le sue ceneri nel Tevere (d). Convocati poi i Duci dell'esercito, e i grandi del Regno sì Ecclesiastici, che Laici, e fatto portar le Croci, e gli Evangelj, alla presenza di tutti prestò il giuramento richiesto da' Legati Pontificj (e). Assicurato da questo giuramento il Pontefice, ed essendo giunto Federigo coll'esercito a Sutri si portò in Nepi, dove andati ad incontrarlo molti Principi Teutonici, onorevolmente lo condussero alle tende reali: dove giunto il Pontefice, veggendo, che Federigo [come era antico rito, e costume offer-

(a) *Omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens. Clericorum, ac Episcoporum derogator, Monachorum persecutor, Laicis tantum adulans.* Otto Frisingen. de gestis Friderici Imper. lib. 2. cap. 20.
(b) Otto Frisingen. ibid.
(c) Anonymus Vaticanus apud Baronium ad annum 1155.
(d) Otto Frisingen. loc. cit. Guntherus Ligurinus de gestis Friderici lib. 3. Anonymus Vaticanus apud Baron. loc. cit.
(e) Anonymus Vaticanus apud Baronium loc. cit.

offervato da tutti gli Imperadori da Carlo magno in giù] non gli fi fece incontro a tenerli la ftaffa, ed a fargli appoggio nello fcender da cavallo, gravemente fi turbò; e i Cardinali, che erano con lui, timorofi di finiftro evento fi ritirarono in fretta a Civita Caftellana (a). Ma nulladimeno benche turbato, e incerto di configlio difcefe da cavallo, e poftofi a feder nella fedia preparatagli, dappoiche il Re proftrato in terra gli ebbe baciati i piedi volendo accoftarfi al bacio della pace, ricusò il Pontefice ammetterlo a quefto bacio fino a tanto che egli non foddisfaceffe a quell' ufficio, che a' fuoi Predeceffori aveano praticato gli altri Imperadori. E negando il Re di effere in debito di apprcftar tal atto di fommiffione, e di riverenza, fu meffo l' affare in confulta; e trovato, che tale era la confuetudine antica, e così era ftato praticato dagli altri Regi, e Franchi, e Germani, per comun decreto de' Principi Teutonici, che fi trovavano prefenti, corroborato dal favore di tutta la Corte reale, fu determinato, che doveffe il Re preftar queft' atto di offequio al Pontefice (b). E concertato per lo giorno feguente il modo, e l' ordine di quefta ceremonia, effendofi il Re accampato nel territorio di Nepi, mentre il Pontefice andava alle tende reali gli fi fece incontro Federigo nell' afpetto di tutto l' efercito, con molta giocondità li tenne la ftaffa mentre fcefe da cavallo, ed allora fu ammeffo la prima volta al bacio di pace (c).

X. In quefto medefimo tempo da i Romani Arnaldifti furono fpediti Ambafciadori a Federigo, i quali con una fuperba arrogante orazione rammentando l' antica grandezza, ed autorità del Senato, e del Popolo Romano, e vantando d' effere ftati da loro chiamati all' Imperio Principi pellegrini, offerivano a lui la corona imperiale, quando egli aveffe loro promeffo di far in Roma la fua refidenza, di reftituire al Senato l' antica autorità, e dignità, di confervare a' Romani i loro diritti, e di diftribuire a' Senatori certa fomma di denaro (d). Sdegnato, e ftomacato il Re da queft' infolente propofta, rifpofe loro come meritavano, confondendoli colle loro fteffe parole. Interrogati poi fe aveano altro che dire, rifpofero, che bifognava ad effi riferir prima

(a) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit.

(b) *Tandem requifitis antiquioribus Principibus, qui cum Rege Lothario ad Papam Innocentium venerant, & prifca confuetudine diligenter inveftigata: ex relatione illorum, & veteribus monumentis judicio Principum decretum eft, & communi favore totius Curiæ regalis roboratum, quod idem Rex pro Apoftolorum prædictorum reverentia, prædicto Papæ Hadriano exhiberet ftratoris officium, & ejus ftreguam teneret ad confcendendum in equum.* Anonymus Vatican. apud Baron. loc. cit. Cardinal. de Aragonia in vita Hadriani IV.

(c) Anonymus cit. apud Baron. & Card. de Aragonia.

(d) Otto Frifingen. lib. 2. cap. 21. de geftis Friderici Imperat.

ma a' loro Cittadini ciò, che aveano ascoltato, ed indi di lor consiglio tornar da lui. Per la qual cosa sospettando Federigo non senza cagione di frode, si consigliò col Pontefice del modo, che dovesse tener contro i Romani, e da lui fu persuaso a prevenir le loro astuzie con mandar sollecitamente un distaccamento del fior dell' esercito ad occupar la Basilica Vaticana, e il Castello della Città Leonina guardati dalla cavalleria Pontificia, la quale conosciuta la volontà del Papa averebbe ammesso senza contrasto le milizie regie (*a*). Eseguito sollecitamente il consiglio del Pontefice, ed introdotte nella Città Leonina colla scorta del Cardinal Ottaviano le milizie del Re a guardar la Basilica Vaticana, e mandati di ciò Nunzj al campo, il Pontefice, e il Re s' incamminarono unitamente verso Roma; dove giunti, ed entrati per una piccola porta della Città Leonina, ed introdotte ancora in quel luogo altre milizie, si apparecchiò sollecitamente il Pontefice alla coronazione. Fatta dunque il Re la consueta professione, e preso il giuramento di fedeltà, per le mani del Papa ricevè nella solennità della Messa l' imperial corona (*b*); ciò, che seguì alli 20. di Maggio del MCLV. l' anno quarto del Regno di Federigo, come narra il Frisingense (*c*). Ma essendosi ritirato l' Imperadore ne' suoi alloggiamenti fuori della Città, e lasciato il Pontefice nel Palazzo Vaticano, i Romani, che si tenevano chiusi dentro le antiche mura, ed occupavano il Castello di Crescenzo, oggi detto Castel Sant' Angiolo, sentendo essere stato coronato Federigo senza loro intervenimento, agitati da subito furore, dal Castel di Crescenzo uscirono armati, e fatto impeto nella Città Leonina, molti uccisi, costrinsero gli Alemanni ivi rimasti a ritirarsi ne i loro alloggiamenti. Mosso l' Imperadore da questo improvviso rumore ordinò a' suoi, che prendessero le armi; onde accesa una fiera battaglia, dopo molte ore di combattimento con incerta sorte, in fine dopo la perdita di alcune migliaja de i loro furono i Romani obbligati a cedere, e ritirarsi dentro il Castello: dopo di che l' Imperadore levò subito il campo da Roma. Narrano questa pugna Ottone Frisingense (*d*), l' Anonimo Vaticano, e da esso il Cardinal d' Aragona nella vita di Adriano IV. [*e*]. Quindi non senza ragione l' Anonimo Cassinense pubblicato dal Caracciolo scrive, che Federigo venne a Roma, e occultamente

(*a*) Anonymus Vaticanus, & Cardinal. de Aragonia in vita Hadriani IV.

(*b*) Anonymus Vatican., & Cardinal. de Aragonia. Otto Frisingen. de gestis Friderici Imperat. lib. 2. cap. 21.

(*c*) Otto Frisingen. loc. cit. cap. 22.

(*d*) Otto Frisingen. loc. cit. cap. 22.

(*e*) Cardin. de Aragonia in vita Hadriani IV. Rer. Ital. Script. tom. 3. col. 443.

te coronato, da quella partì [a]: imperocchè la sua coronazione fu fatta senza saputa de' Romani, e contro lor volontà [b].

XI. Da questo fatto due cose si debbono considerare. L'una, tanto esser lungi, che in quest' esaltazione di Federigo all' imperial corona intervenisse il consenso del Popolo Romano, che piuttosto fu fatta senza saputa, e contro la sua volontà; e l' istesso Federigo rigettò come vane, ed insolenti le pretensioni de' Romani sopra il diritto di conferir l' imperial corona: e ricevendola dalle mani del Pontefice, confessò col fatto, che a lui solo spettava di conferirla. L'altra, che quantunque prima della coronazione osasse questo Principe per una certa sua alterigia, che lo trasportò poi nell' abisso dello scisma, intitolarsi Augusto; contuttociò pria che egli fosse coronato dal Pontefice non fu universalmente conosciuto se non per Re: e Ottone Vescovo di Freising, che fu suo Zio, che versò nella corte con lui, che scrisse le sue gesta, parlando di esso prima della coronazione non lo appella con altro titolo, che di Re, siccome dopo di essa lo chiama sempre Imperadore: anzi lo stesso Federigo ne' suoi diplomi non segnò gli anni del suo Imperio, se non dappoichè fu coronato, cominciando da questo tempo a numerargli, e distinguerli dagli anni del suo Regno, come apparisce da' suoi diplomi, uno per Gerardo Vescovo di Bergamo in data delli 17. di Giugno del MCLVI. segnato col quinto anno del suo Regno, e secondo del suo Imperio (c); l'altro per Uldarigo Vescovo di Treviso in data delli 3. di Novembre del MCLVII., e segnato col sesto anno del suo Imperio, e terzo del suo Regno (d). Da' quali diplomi apparisce, che ei cominciò a noverar gli anni dell' Imperio dal dì della sua coronazione: imperocchè cominciandosi a numerar questi anni dalli 20. di Maggio del MCLV. quando fu coronato, si vede, che alli 17. di Giugno del

(a) *Imperator Teutonicus Romam venit, & clam coronatus recessit.* Anonymus Cassinensis a Camillo Peregrino illustratus.

(b) *His igitur ante horam nonam in pace & tranquillitate peractis, Populus Romanus, qui clausis portis apud Castrum Crescentii residebat armatus, ignorans quæ facta fuerunt ad Civitatem Leoninam, paulatim ascendit, & eorum qui remanserunt in porticu spoliis vehementer detractis, omnes quos reperit ad Imperatoris castra fugavit &c.* Card. de Arag. loc. cit. *Dum hæc agerentur, Romanus Populus cum Senatoribus suis in Capitolio convenerant. Audientes autem Imperatorem sine sua adstipulatione coronam imperii accepisse, in furorem versi, cum impetu magno Tyberim transit &c.* Otto Frisingen. loc. cit.

[c] *Dat. Vvirceburg. 15. Kalendas Julii indict 4 anno Dominicæ incarnation. 1156. regnante Domino Friderico gloriosissimo Imperatore Romanorum Augusto. Regni eius quinto, Imperii secundo.* Apud Ughell. tom. 4. Ital. sac. edit. Venet. 1719. col. 465.

(d) *Dat. Dolæ in Regno Burgundiæ III. Nonas Novembris indictione v., anno Dominicæ incarnationis MCLVII. regnante D. Friderico Roman. Imp. invictissimo, anno regni ejus VI. Imperii III.* Apud Ughell. tom. v. Ital. sac. edit. cit. col. 524.

del MCLVI. era fcorfo un anno, e quafi un mefe, cioè, era entrato nel fecondo anno del fuo Imperio, ficcome alli 3. di Novembre del MCLVII. era fcorfa una parte del terzo. Non è poi da maravigliarfi fe quefto Principe venuto in difcordia con Adriano IV., che l'avea coronato, e dando luogo alla fua natural albagìa fdegnaffe riconofcer dalla Sedia Apoftolica la dignità dell' Imperio, e montaffe in tant' ira per avergli quel Pontefice rammentato, che ei l'avea conceduta l'imperial corona, e conferite le infegne dell' Imperio (a), che difcacciaffe dalla fua prefenza i Legati della Sedia Apoftolica, fcriveffe lettere circolari, lamentandofi in quelle dell' ingiuria, come ei dicea, fatta dal Papa alla dignità dell' Imperio, dichiarandofi, che ei la riconofceva folamente da Dio per elezione de' Principi della Germania, e chiamando tutti a vendicar quefto pretefo affronto (b); e falito in furore, per contumelia della fanta Sede, contro il coftume di tanti fecoli, e contro l' offervanza di tanti Cattolici Imperadori, quanti furono da Carlo magno fino a lui, ofaffe nelle lettere, che fcriveva al Papa preferire il fuo nome a quel del Pontefice, e parlar della perfona di lui nel numero fingolare (c). Non è cofa, diffi, da maravigliarfi, che ei deffe in quefti eccefli: imperocche la fua indole altiera, l' adulazione de' fuoi Cortigiani, e fopratutto le fediziofe dottrine di Arnaldo di Brefcia fparfe in Italia, e in Germania, e da molti bevute, l' induffero a difprezzar prima l'autorità del Romano Pontefice, e lo precipitarono poi nello fcifma, divenuto perfecutor di quella Chiefa, di cui dovea effere Avvocato, e difenfore. Della fua innata albagia ei ne avea dato già documento allorche andando a lui la prima volta il Pontefice fdegnò preftargli quell' offequio, che per inveterato coftume gli avean fempre preftato gli altri Imperadori. Ma più lo ferono infuperbir le falfe prerogative, che gli attribuivano gli adulatori: imperocche narra Ottone Murena Scrittor di que' tempi, e teftimonio di veduta, che cavalcando una volta quefto Principe in mezzo a Bulgaro, e Martino Grozio allora infigni Giurifconfulti dell' Univerfità di Bologna, i quali da lui erano ftati chiamati al congreffo di Roncaglia, e domandando loro, fe di ragione egli era padrone del Mondo, e avendo ciò negato candidamente Bulgaro, ed affermato fporcamente Martino, in vece di fputare in vifo a quefto sfacciato adulatore, lo regalò del fuo fteffo cavallo tofto che ne fu fcefo; onde Bulgaro diffe quelle parole, che paffaro-

no

(a) Epift. Hadriani IV. ad Fridericum Imperat. apud Baron. ad annum 1157.

(b) Epift. Friderici Imperat. apud Radevicum de geftis Friderici Imperat. lib. 1. cap. 10.

(c) Radevicus lib. 2. cap. 18.

no poi in proverbio: *perdei il cavallo, perche dissi il giusto* (a). Pieno adunque di queste altrettanto vane, quanto magnifiche idee, misurava le ragioni del suo Imperio Germanico con quelle dell' antico Romano: e non considerando, che l' Imperio in Occidente fu rinnovato dal Romano Pontefice, e da esso stabilito tra i Germani, sdegnava riconoscerne la dignità dalla Sedia Apostolica, non badando di contraddire a se stesso, e di distruggere il proprio fatto. Si sdegna perche il Pontefice li rammenti, che avea ricevuto da lui l' imperial corona, e le insegne dell' Imperio: ed egli dal Pontefice stesso per mezzo de' suoi Legati le avea cercate; si era per via di giuramento obbligato a certe condizioni proposteli dal Papa per ottenerle; e gl' era convenuto venire armato contra i Romani, acciocche non impedissero a lui il conseguimento di esse. Dispiace a lui, ed a' suoi adulatori, che nelle pitture, e in alcuni versi del Palazzo Lateranense si esprimano il giuramento fatto da altri Imperadori di conservare i diritti della Chiesa Romana, l' omaggio di fedeltà prestato da essi al Pontefice, e la corona imperiale da quello data loro; e vorrebbero, che si cassassero dalle pareti del Laterano que' versi di Lotario Imperadore [b]:

Rex venit ante fores jurans prius urbis honores;
Post homo fit Papæ, sumit quo dante coronam.

Ma egli stesso avea fatti questi giuramenti replicate volte, e per se, e per mezzo de' suoi Ufficiali, e nelle mani del Papa avea giurata fedeltà, ed omaggio (c); cosicche violando poi egli questa fede, meritò di esserne rimproverato come mancatore dallo stesso Pontefice Adriano (d).

XII. Ma nessuna cosa dava maggior fomento al genio tumido di questo Principe, quanto i pestilenziali semi di scisma, che aveano sparsi le dottrine di Arnaldo contro l' autorità temporal del Pontefice, e contro tutto l'ordine della Chericia: imperocche, oltre molti errori in dogma, insegnava costui non potere i Cherici aver proprietà di beni temporali, nè i Vescovi regalie, nè i Monaci possessioni: tutte queste cose esser del Principe, dalla beneficenza del quale doveano convertirsi

(a) *Amisi equum, quia dixi æquum quod non fuit æquum*. apud Ottonem Murena in Chronic. Laudensi ad annum 1158.

(b) Apud Radevicum lib. 1. cap. 10.

[c] Card. de Aragonia in vita Hadriani IV., & Anonymus Vaticanus apud Baronium ad annum 1155.

(d) *Quapropter, dilecte in Domino fili, super prudentia tua non mediocriter admiramur, quod Beato Petro, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ non quantum deberes exhibere reverentiam videris: in litteris enim ad nos missis nomen tuum nostro præponis: in quo insolentiæ, ne dicam arrogantiæ, notam incurris. Quid dicam de fidelitate Beato Petro, & nobis a te promissa, & jurata? Quomodo eam observes &c.* Epist. Hadriani IV. ad Fridericum Imperat. apud Baron. ad an. 1159. num. 6.

tirsi in uso de' Laici. Per ribellare i Romani al Pontefice rammentava loro l' antica gloria, e potenza de' loro maggiori; e istigandogli contro il Pontefice asseriva, non potere a lui appartenere alcuna disposizione sopra la Città di Roma, ma dovere esser contento del giudicio Ecclesiastico (*a*). Queste velenose massime, che già si erano radicate in molti animi deboli, s' insinuarono ancora nella mente di Federigo; onde egli perciò esigeva omaggio da' Vescovi, pretendeva appartenere a lui la proprietà di tutti i beni della Chiesa, di esser Signore di Roma, e Sovrano temporale del Romano Pontefice, trattandolo nelle sue lettere come suddito, siccome apparisce da quel, che si è detto, e dalla lettera dello stesso Federigo al Pontefice Adriano riferita dal Nauclero nella sua Cronaca (*b*); niente curando di mancare al trattato di concordia, che già avea con giuramento stabilito con Eugenio III., nè di violare i giuramenti replicate volte fatti all' istesso Adriano. Ma siccome in questa parte furono vani i suoi sforzi, ed egli stesso dopo aver con lungo scisma travagliata la Romana Chiesa volendosi con essa riconciliare fu obbligato a riconoscer l' autorità del Romano Pontefice, e restituire alla Chiesa Romana il dominio, che aveva e in Roma, e in altre terre usurpato (*c*); così per quella parte, che ricusava riconoscer la dignità imperiale dalla santa Sede, il suo esempio da lui medesimo poi ritrattato non ebbe seguaci, e gli Imperadori suoi successori riconobbero dalla Sedia Apostolica la dignità dell' Imperio, come abbiamo nell' antecedente paragrafo dimostrato.

§. VIII.

(*a*) *Dicebat enim, nec Clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec Monachos possessiones habentes aliqua ratione salvari posse. Cuncta hac Principis esse, ab ejusque beneficentia in usum tantum Laicorum cedere oportere ... Nihil in dispositione Urbis ad Romanum spectare Pontificem: sufficere sibi Ecclesiasticum judicium debere.* Otto Frisingen. de rebus gestis Friderici Imperat. lib. 2. cap. 20.

(*b*) In appendice ad Radevicum, & apud Card. Baron. ad annum 1159. num. 7.

(*c*) Vide Pagium in Critic. ad ann. 1179. num. 6. & seqq. Baron. ad annum 1177.

§. VIII.

Come dal rinnovamento dell'Occidentale Imperio fatto dalla Sede Apostolica prima ne' Principi Franchi, e poi ne' Teutonici, si deduca la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi: e come per le stesse cagioni questa medesima potestà sia stata conosciuta in Francia nel nono secolo sopra gli stessi Regi.

SOMMARIO.

I. *Debito del Cristiano Imperadore di difender la Chiesa lo sottopone alla potestà di essa dove di difensore diventa persecutore. Cura di provveder la Chiesa di protettore, e di difensore appartenente alla potestà spirituale de' Romani Pontefici. Per questa potestà fu rinnovato da essi, e confermato in Occidente il Romano Imperio.*

II. *Causa del Regno di Lotario rimessa da i Regi fratelli al giudizio della Chiesa. Regno di Lotario trasferito per autorità di essa ne i medesimi fratelli.*

III. *Prima risposta di Monsignor Bossuet al giudizio del Sinodo di Aquisgrana sopra la causa di Lotario impugnata.*

IV. *Seconda risposta del medesimo confutata.*

V. *Solenne confessione di Carlo Calvo Re di Francia di riconoscer nella Chiesa la potestà di deporlo dal Regno.*

VI. *Risposte del Bossuet alla dichiarazione di Carlo Calvo.*

VII. *Confutazione di queste risposte.*

I. COmecche universalmente gli Scrittori Protestanti, e con essi alcuni altri oltramontani della Romana comunione, siensi affaticati per attribuire il rinnovamento, o il trasferimento, come volgarmente dicesi, del Romano Occidentale Imperio nella persona di Carlo magno, e poi in quella di Ottone il grande, e ne' Principi Alemanni al diritto del Popolo Romano, non considerando in quest' opera il Pontefice, se non come uno de' Cittadini di primaria autorità [lasciando da banda Calvino, ed altri pochi suoi seguaci, che di questa trasla-

traslazione parlando, senza alcun diritto, e contra ogni ragion di giustizia la reputa fatta]; contuttociò esser vana questa fatica, lo dimostrano, e il consenso universale di tutti gli Scrittori Cattolici di nove secoli, e la serie de' fatti, e gli stessi Principi Augusti, da i quali tutti questo rinnovamento si ascrive all'autorità della santa Sedia Apostolica, la quale prima in Carlo magno rinnovò l' Occidentale Imperio, e lo continuò ne' Principi Carolinghi, indi lo trasferì negli Ottoni, e finalmente ne i Germani con certe leggi lo stabilì: e poiche nessuno ha osato affermare, che questo rinnovamento, o trasferimento sia stato ingiusto, da qualche eretico in fuora, riman da veder con qual diritto, ed in vigore di qual potestà dal Romano Pontefice sia stato fatto. Ma se bene si esaminano le ragioni, e i motivi, che indussero dapprima a quest' opera i Romani Pontefici, si scorgerà, che essi mirarono al pubblico ben della Chiesa, e si valsero di quella spiritual potestà conceduta loro da Dio per governo, e per reggimento della stessa Chiesa: imperocche avendo il Romano Imperio piegata la cervice nella persona di Costantino al giogo della Cristiana legge, ed essendo la dignità dell' Imperio la prima, e la principale tra i Cristiani Principi, spettava specialmente al Romano Imperadore la difesa, e la protezione della Chiesa, e della Religione. Quindi avendo gli Imperadori Orientali mancato a questo debito essenzialissimo al loro ufficio, e di difensori essendosi fatti persecutori, convenne al Romano Pontefice distaccar prima i sudditi dalla loro ubbidienza, ed indi rinnovare in Occidente la dignità dell' Imperio per provvedere e la Religione, e la Romana Chiesa d' un potente avvocato, e difensore. In fatti questo fu il primo titolo, che Gregorio, e Stefano nel ricorrere a Carlo Martello, e a Pipino conferirono a questi Principi nel conceder loro l' onore del Patriciato: questi furono i patti, che il medesimo Stefano stabilì con Pipino, e che Adriano confermò con Carlo magno; e questi patti medesimi di mano in mano fermarono con gli altri Imperadori i Pontefici allorche gli ornarono dell' imperial dignità, esigendo da loro giuramento, per cui gli assicurassero della loro avvocazia, e dell' ufficio di difensori. Or siccome il debito nel Cristiano Imperadore di difendere, e protegger la Religione, e la Chiesa non nasce in lui da alcuna umana ragione, ma dall' obbligazione, che egli ha contratta nella professione del Cristianesimo; così il diritto di esiger dal Cristiano Imperadore questa difesa nasce nel Romano Pontefice da quella potestà, che ha ricevuta da Dio sopra tutto ciò, che la conservazione della Chiesa, e della Religione riguarda. Onde è, che

è, che mancando l' Imperador Cristiano a questo debito inviscerato alla sua dignità, per la medesima potestà può il Pontefice sottrarre dalla sua ubbidienza i soggetti, e trasferire in altro la dilui dignità, dal quale l' ufficio di difensore sia eseguito, quando utilmente, e prudentemente può farlo, e senza maggior pericolo della Chiesa stessa. Sembra per altro, che l' Autor della difesa riconosca nel Romano Pontefice questa potestà, comecche cerchi oscurarla; mentre dice, che egli concorse specialmente in questo trasferimento dell' Imperio per una potestà secondaria, ed accessoria, conciliata al suo grado dalla riverenza de' Popoli verso la Religione. Ma se egli avesse considerato, che questa stessa giusta riverenza era un ossequio dovuto alla sua potestà primaria ricevuta da Cristo, si sarebbe ancora facilmente avvisato, che era allora il Mondo persuaso, che per un diritto, e per una potestà superiore a quelle, che son d' umana istituzione, potè rinnovare, o trasferir l' Imperio: imperocche se in questo fatto non avesse il Pontefice usato altro vero diritto, che quello di Cittadin principale, che avea comune cogli altri Romani, e non si fosse creduto, che egli avesse usata la potestà spirituale, non sarebbe stato comunemente approvato questo trasferimento per quella riverenza, che è dovuta al Sacerdozio; mentre questa non fu bastante per conciliare approvazione ad altri fatti degli stessi Pontefici, quando fecero uso di altra potestà conseguita per umani titoli. Siccome adunque era debito del suo grado sacerdotale il provveder d' un Protettore, e d' un Avvocato la Chiesa, così fu diritto del suo spiritual potere il rinnovare, o trasferire in altri quella dignità temporale, cui era congiunto quest' ufficio di protezione, e di avvocazia.

II. Ma poiche questo medesimo ufficio, che principalmente appartiene all' Imperador Cristiano, conviene ancora agli altri Principi, così dove intervengano le medesime cagioni può far uso la Chiesa della stessa spiritual potestà; anzi essersi da essa usata sopra i Regi, e sopra i Regni, lo dimostrano alcuni esempli. Narra Nitardo Scrittor nobilissimo nipote di Carlo magno, e testimonio oculare di quanto racconta, che avendo Lodovico Pio diviso il suo Regno tra i suoi figliuoli Lotario, Lodovico, e Carlo, dopo la morte del Padre non contento Lotario della paterna eredità, violando le convenzioni, e i giuramenti tentò di usurpare i Regni de' fratelli: ma che essendo stato vinto, e fugato da loro in una battaglia, e tornando esso a ristorar le forze, ed assalirgli, e rimasto anche la seconda volta vinto, e costretto a prender la fuga non pure dal campo, ma anco dal proprio Regno, e volendo i fratelli

i fratelli sapere che cosa dovesse farsi del Regno, e del Popolo abbandonato da Lotario, commisero l' affare al giudizio di un Sinodo di Vescovi raunati in Aquisgrana, i quali esaminando i delitti di Lotario dichiararono, che egli per giudizio di Dio era caduto dal Regno, e che questo dovea trasferirsi ne' fratelli; ma che non vollero dar loro la licenza d' impadronirsene, se prima non promettevano di governarlo non secondo le vestigia del fratello, ma secondo la volontà di Dio. Ma è bene sentir l' istesso Scrittore, che così dice: *Tosto che Lodovico, e Carlo da certi indizj conobbero, che Lotario si era partito dal suo Regno, portatonsi al Palazzo di Aquisgrana, che era allora la prima sede di Francia, per deliberar nel seguente giorno con più maturo consiglio, che cosa dovesse risolversi sopra il Regno, ed il Popolo abbandonato dal fratello. E primieramente furono di avviso di rimetter la risoluzion dell' affare a i Vescovi, e Sacerdoti, de' quali era ivi una grandissima parte, acciocche dalla loro deliberazione come da Nume divino procedesse e il principio, e l' autorità di questo negozio. E ciò ad essi fu commesso: imperciocche meritamente pareva, che il loro giudizio dovesse tenersi per stabile. I quali Vescovi considerando da principio le gesta di Lotario, come egli avea discacciato il Padre dal Regno, quante volte la sua cupidigia avea fatto spergiuro il Popolo Cristiano, quante egli stesso avea renduto vano ciò, che al Padre, e a' fratelli giurato avea, quante dopo la morte del Padre avea tentato di disredare, e di estinguere i fratelli, quanti omicidj, adulterj, incendj, e ogni altra sorta di scellerità avea sofferto la Chiesa Universale per la sua nefandissima cupidigia: inoltre riferivano, che egli nè scienza avea da governar la Repubblica, nè poteasi da alcuno trovar segno di buona volontà nel suo governo. Per le quali cagioni diceano, che egli non senza demerito, ma per giusto giudizio di Dio onnipotente, primieramente dalle battaglie, e poi dal suo Regno si era fuggito. Adunque parve concordemente a tutti, e furono tutti di consentimento, che la vendetta di Dio per la nequizia di quel Principe lo avesse discacciato, e che il Regno stesso si fosse dato in mano de' suoi fratelli migliori di lui, acciocche da essi fosse giustamente governato. Contuttociò non diedero loro questa licenza sino a tanto che pubblicamente gl' interrogarono, per saper se volevano camminar per le pedate del fratello rigettato, oppur voleano regnar secondo la divina volontà. E rispondendo, che in quanto Dio concedesse loro e cognizione, e potere, voleano reggere, e governar se stessi, e i suoi secondo la di lui volontà, dicono: e per autorità divivina vi ammoniamo, esortiamo, e comandiamo, che lo prendiate* [il Regno

Regno di Lotario], *e secondo la divina volontà lo governiate* (a). Siegue poi questo Scrittore a narrar, come a norma di questo giudizio Vescovile fu fatta la divisione del Regno di Lotario tra i due Principi fratelli, e come egli stesso fu uno de i Deputati per far questo partimento (b).

III. Da questo fatto, chi non vede per giudizio della Chiesa dichiarato caduto dal Regno un Principe per la sua malvagità, e per lo medesimo giudizio trasferito in altri il medesimo Regno? Chi non vede appoggiato questo giudizio alla divina autorità, e da' Principi stessi riputato allora fermo, e stabile, ed attinente al potere spiritual della Chiesa? *Et hoc illis, quoniam meritò ratum videbatur, commissum est*. Vede tuttociò il Bossuet, ma finge di non vederlo, e conoscendo la forza di questo argomento pensa deluderla cogli artificj della sua Rettorica, portando lacero il testo del Nitardo, e interpetrandolo a suo piacere. Si ride primieramente di que' buoni Vescovi, i quali interpetrarono per un segno manifesto della divina volontà un indizio ambiguo, e fallace, giusta in tutto il costume di quel secolo, in cui anche nelle cose de' privati si prendeano per argomento del divin volere fallacissimi sperimenti, come le prove del ferro rovente, dell' acqua calda, delle sorti cercate da i libri della divina Scrittura, chiamandole esami del

 divino

(a) *Utque Ludovicus, & Carolus Lotharium a Regno suo abiisse certis indiciis cognovere, Aquis Palatium, quod tunc Sedes prima Franciæ erat, petentes, sequenti verò die quid consultius de populo, ac Regno a fratre relicto agendum videretur deliberaturi. Et primum quidem visum est, ut rem ad Episcopos, Sacerdotesque, quorum aderat pars maxima, conferrent; ut illorum consultu, veluti Numine divino, harum rerum exordium, atque auctoritas proderetur. Et hoc illis, quoniam meritò ratum videbatur, commissum est. Quibus ab initio gesta Lotharii considerantibus, quomodo Patrem suum Regno pepulerit; quoties Populum Christianum perjurum sua cupiditas effecerit: quoties idem ipse hoc, quod Patri, fratribusque juraverat, frustraverit: quoties post Patris obitum fratres suos exhereditare, atque delere tentasset: quanta homicidia, adulteria, incendia, omnigenaque facinora universalis Ecclesia sua nefandissima cupiditate perpessa sit. Insuper autem neque scientiam gubernandi Rempublicam illum habere, nec quoddam vestigium bonæ voluntatis in sua gubernatione quemlibet invenire posse ferebant. Quibus ex causis non immeritò, sed justo Dei omnipotentis judicio primùm a prælio, & secundò a proprio Regno fugam illum iniisse ajebant. Ergo omnibus unanimiter visum est, atque consentiunt, quod ob suam nequitiam vindicta Dei illum ejecerit, Regnumque fratribus suis melioribus se juste regendum tradiderit. Veruntamen haudquaquam illis hanc licentiam dedere, donec palam illos percontati sunt, utrum illud per vestigia fratris ejecti, an secundum Dei voluntatem regere voluissent. Respondentibus autem, in quantum nosse Deus illis concederet, secundum suam voluntatem se, & suos gubernare, & regere velle, aiunt: & auctoritate divina, ut illud suscipiatis, & secundùm Dei voluntatem illud regatis monemus, hortamur, atque præcipimus.* Nithardus lib. 4 in exordio.

(b) Nithardus ibid.

divino giudizio: e così facevano ancora delle cose pubbliche, prendendo dall'esito delle battaglie argomento della volontà, e del giudizio divino. Dice in secondo luogo, che que' Prelati non si arrogarono alcun giudizio, non scomunicarono, non deposero dal Regno Lotario, considerata l' utilità della Cristiana Repubblica, ma semplicemente manifestarono, come essi credevano, il divino giudizio, pensandolo dichiarato nella vittoria de' due fratelli con manifesti indizj. Finalmente dice, che fu cosa facile a que' Vescovi persuadere a' vincitori, che prendessero come per divina autorità, e governassero secondo la volontà di Dio un Regno, a cui essi aspiravano, ingannati, volendo però ingannarsi, da un nome ambiguo della divina volontà (a). Ma in quanto alla prima sfuggita, ei non considera, che altro è parlar delle prove, altro del giudizio; e che siccome sarebbe strano il pensiero di chi credesse, che in que' secoli dove, mancando ne' giudizj le prove legali, si usavano certi sperimenti, da' quali si argomentava il divino volere, i Giudici non condannassero, o assolvessero giuridicamente gli inquisiti, o pretesi rei, quando le loro sentenze a norma di questi sperimenti regolavano; così stranamente ei pensa, che que' Vescovi di Aquisgrana non eseguissero autorità giudiziale sopra il Regno di Lotario, perche nel dichiararlo caduto dal Regno appoggiarono, come ei crede, il loro giudizio a un segno ambiguo della divina volontà. Diamo, che eglino s' ingannassero nella prova di quel reato, per cui Lotario potesse a loro avviso esser caduto dal Regno: crederono per questo, che essi non aveano potestà di dichiararlo privato del Regno? Nò certamente, se non si vuol confonder la prova del giudizio coll' autorità del Giudice. Secondariamente è falso, che que' Prelati appoggiassero il loro sentimento unicamente a un segno ambiguo del divino volere: imperocche esaminarono i delitti di Lotario, che aveano, come essi dicono, recate innumerabili offese alla Chiesa universale, e considerando, che per questi ei si era reso indegno del trono, e caduto dalle ragioni di regnare, pensarono, che per giusto giudizio di Dio egli avea abbandonato il Regno, e da quest' indizio del divino gastigo confermaronsi nel sentimento, che egli anche per divino giudizio era privo del Regno; e che questo abbandonato dal suo antico Signore si dava da se stesso in mano de' suoi fratelli: onde a norma di queste prove, e di questi indizj trasferirono colla loro autorità, non senza prima esiger da' detti fratelli promessa di governarlo giustamente, e conforme alle leggi divine, trasferirono, dico, in essi il Regno impiegando l'autorità del comando, *præcipimus*. IV.

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 42.

IV. In quanto alla seconda sfuggita, gli sarebbe questa per avventura giovata, quando avesse potuto risolver questo negozio con que' frammenti tronchi del testo di Nitardo, che egli allega. Ma dal testo intero di questo Scrittore da noi sopra riferito gli si chiude ogni strada allo scampo. Due giudizj narra questo Scrittore fatti da' Vescovi di Aquisgrana: l' uno sopra la caduta di Lotario dal Regno; l' altro sopra il trasferimento dello stesso Regno ne i Regi fratelli: e sopra questo giudizio fatto certamente con quell'autorità, con cui aveano pronunciato il primo, come può asserire, che non intervenisse l' autorità giudiciale di que' Prelati, quando Nitardo sì chiaramente narra, che non vollero que' Prelati dar licenza a Lodovico, e Carlo Calvo di partire tra loro il Regno di Lotario fino a tanto che non ebbero questi promesso loro di governarlo giustamente, e secondo la divina legge, non secondo le vestigia di Lotario, quando, dopo aver ottenuta questa promessa, non solo gli ammonirono, ma comandarono loro per autorità divina (a)? E il comandar per autorità divina non è egli un far uso della potestà primaria, e spirituale? E non è questa la solita forma, con cui concepisce la Chiesa i suoi decreti quando usa il suo potere spirituale, comandando per autorità divina, per autorità di Dio onnipotente &c. significando in questo, che il suo potere spirituale è tutto appoggiato all' autorità divina? Come può dire, che que' Prelati non riguardassero la comune utilità della Cristiana Repubblica, quando questa unicamente abbero in veduta, annoverando tra le altre cagioni, per cui Lotario si era renduto indegno del trono, che egli non avea scienza per governar la Repubblica, e non appariva nel suo governo alcun segno di buona volontà, e ricercando da' fratelli di lui pubblica promessa di governar giustamente, e secondo le divine leggi quel Regno, che in essi trasferivano? Qual altra cagione di utilità alla Cristiana Repubblica potean considerare per ispogliar Lotario del Regno, oltre quella, che essi adducono d' aver la Chiesa universale sofferti gravi scandali, e gravi mali dalla cupidigia di quel Principe? Ma dice il Bossuet, che que' Prelati non proferirono giudizio Ecclesiastico, o di deposizione, o di scomunica, ma semplicemente manifestarono ciò, che a loro avviso sembrava esser del voler divino. Ma questo appunto è quel giudizio, che noi diciamo potersi usar dalla Chiesa per la sua potestà indiretta sopra il Regno de' Principi. Ella non depone direttamente i Regi, nè direttamente assolve i loro sudditi dal giuramento

 di

(a) *Respondentibus autem ... ajunt: & auctoritate divina, ut illud suscipiatis, monemus, hortamur, atque præcipimus.*

di fedeltà, ma palesando il diritto divino, o la volontà di Dio, innanzi a cui il Principe malvagio perde il diritto sopra i suoi sudditi, e rimangono questi disciolti dal debito di fede verso loro, dichiara, e quelli deposti, e questi assoluti. Onde è, che il suo giudizio in questi casi altro non è, che una dichiarazione del divino volere: imperocche avendo Dio legati i sudditi col Principe acciocche da questo sieno difesi, e conservati, ed avendo ingiunto a i Cristiani Principi il debito di difendere, e protegger la Chiesa, è cosa contro il suo volere, che debba questo vincolo servire, o per distruzione de' Popoli, o per danno della sua Chiesa. E perciò abbiamo altrove osservato, che i Romani Pontefici nell'usar questa potestà hanno dichiarati i Principi già deposti, e rigettati da Dio (*a*). Non rimane adunque altro che dire, se non che que' Vescovi s'ingannassero a bella posta, e per servire all'interesse di Lodovico, e di Carlo si abusassero enormemente della loro potestà Sacerdotale, spogliando Lotario del Regno, e trasferendo questo ne' suoi fratelli col pretesto della divina autorità. Ma se egli l'Autor della difesa avesse voluto mantenersi saldo in quest'ultima risposta, non averebbe certamente dovuto riscaldarsi tanto contra S. Gregorio VII., ed a gran torto l'averebbe tacciato di nuovità a cagione di quest'abuso, come egli pensa: imperocche egli stesso ci averebbe dimostrato questo medesimo abuso due secoli prima di Gregorio praticato in Francia, non già da un Papa, ma da' Vescovi Francesi; e quello, che più importa, per volontà, e istanza degli stessi Regi di Francia.

V. Ma che due secoli prima di San Gregorio VII. fosse conosciuta in Francia questa potestà della Chiesa, oltre il riferito esempio ce ne fa chiaro documento il fatto del Re Carlo Calvo. Essendo stato attaccato questo Principe nel suo Regno dalle armi del Re Lodovico suo fratello, Wenilone Arcivescovo di Sans, il quale essendo stato promosso a quel Seggio Metropolitano dal favore del medesimo Carlo, lo avea unto, e coronato Re, e prestatogli giuramento di fedeltà, scordatosi della fede dovuta al suo Signore, e benefattore, cospirò contro di lui, ed unitosi al partito di Lodovico non solamente gli somministrò ajuti, ma proccurò distaccar dall'ubbidienza di Carlo i vassalli, e di sbalzarlo dal Regno. Ma avendo Carlo ricuperato ciò, che dal fratello gli era stato tolto, ed essendosi composto con lui, radunato un Sinodo di dodici Provincie in un Borgo della Città di Toul detto Saponaria l'anno DCCCLIX, propose a' Padri un *Libello* di accuse contro Wenilone,

(*a*) Vide supra lib. II. §. XVII. n. 2.

nilone, acciocche da essi canonicamente giudicato fosse. In questo *Libello di proclami* dopo aver Carlo narrato, che gli era stata data da Lodovico Augusto suo Padre una parte di quel Regno, che Lodovico avea diviso tra gli altri suoi figliuoli: che egli in questo Regno toccatoli per disposizione paterna avea ricevuto da Wenilone allora suo Cappellano giuramento di fedeltà: che dopoi avea proccurato, che l'istesso Wenilone fosse promosso al Seggio Metropolitano di Sans: e che finalmente essendo stata eseguita questa divisione tra' suoi fratelli, Wenilone, ed altri Vescovi, e Magnati gli si erano obbligati a mantenerlo in quella parte del Regno, che per disposizione paterna gli era toccata, e gli era stata confermata da i fratelli, così soggiunge: *Ma dopo questo, per sua elezione* [di Wenilone], *e di altri Vescovi, e per volontà, consenso, e acclamazione di tutti gli altri fedeli del nostro Regno, con altri Arcivescovi, e Vescovi*, Wenilone *nella sua Diocesi appresso la Città di Orleans nella Basilica di Santa Croce mi consagrò in Re secondo la tradizione Ecclesiastica, e col sagro Crisma mi unse nel governo del Regno, e col diadema, e collo scettro mi sublimò nel solio del Regno. Dalla quale consagrazione, o sublimità del Regno da nessuno io non doveva essere soppiantato, ò deposto, al meno senza l'udienza, e il giudizio de' Vescovi, per ministero de' quali sono stato consagrato Re, e che sono detti Trono di Dio, ne' quali Dio sede, e pe' quali determina i suoi giudizj, alle paterne correzioni, e giudizj gastigatorj de' quali io era preparato a sottopormi, e di presente son sottoposto* (a). Confessando adunque questo Principe, che egli non potea esser deposto dalla sublimità del Regno da nessuno, almeno senza giudizio de' Vescovi, confessa ancora, che potea per giudizio Vescovile essere spogliato del trono; e riconosce nella potestà della Chiesa questo diritto, siccome in quella, per cui Dio stesso manifesta i suoi giudizj.

VI. Pensa contuttociò l'Autore della difesa di poter rendere vana la

(a) *Sed & post hoc, electione sua, aliorumque Episcoporum, ac caeterorum fidelium Regni nostri voluntate, consensu, & acclamatione, cum aliis Archiepiscopis, & Episcopis Vvenilo in dioecesi sua, apud Aurelianis Civitatem, in Basilica Sanctae Crucis, me secundùm traditionem Ecclesiasticam Regem consecravit, & in Regni regimine chrismate sacro perunxit, & diademate, atque Regni sceptro in Regni solio sublimavit. A qua consecratione, vel Regni sublimitate, supplantari, vel projici a nullo debueram, saltem sine audientia, & judicio Episcoporum, quorum ministerio in Regem sum consecratus, & qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, & per quos sua decernit judicia: quorum paternis correctionibus, & castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, & in praesenti sum subditus*. Libellus proclamationis Caroli Regis adversùs Wenilonem in Concil. Tullen. apud Saponar. tom. x. Concil. Labbè edit. Ven. col. 118.

la forza di questo documento coll' uso delle sue solite scappate, dicendo in primo luogo, che in questo tempo, cioè nel nono secolo scorso più della metà, fu udita la prima volta questa voce di deporsi i Regi dalla consagrazione, e dalla sublimità del Regno per autorità de' Vescovi; indi soggiunge, che tutto questo non fa al proposito della presente controversia (a). Se questa fosse, o nò la prima volta, in cui fu udito parlarsi della deposizione de' Regi per giudizio del Sacerdozio; si è veduto di sopra. Contuttociò se nel secolo IX. ne fu parlato la prima volta, non fu adunque il primo San Gregorio VII. a parlarne nell' XI. secolo. E questo potea bastare al nostro autore acciocche non lacerasse tanto la memoria di quel Santo Pontefice accagionandolo, che egli sia stato il primo a parlar d' una cosa per lo indietro nella Chiesa non mai più udita. Ma è da veder come egli dimostri, che questo documento non cada in acconcio della quistione, di cui si tratta. Dice adunque, altro essere, che i Regi possano renunciare al Regno sottomettendosi all' arbitrio de' Vescovi, come interpetri del divino volere, altro, che i Vescovi pronunciando giudizio possano discacciare i Regi dal solio; la qual cosa si era ben sforzato di far per tradimento Wenilone, ma non era già confessata da Carlo, il quale dal principio della sua concione al Sinodo afferma avere ottenuta parte del Regno paterno per divina disposizione a lui dal Padre Augusto secondo la consuetudine di Francia conceduta: onde non si sottometteva a i Vescovi a fine di deporre al loro arbitrio la regia potestà. Dice in secondo luogo, che Carlo era Re, e come tale avea promosso alla Chiesa di Sans Wenilone prima che da questo per la consagrazione ricevesse la corona, e lo scettro: e che perciò quell' elezione, ed esaltazione al Regno, di cui parla Carlo fatta di lui per mezzo della consagrazione, non dee intendersi di vera elezione, ma di un atto, e di una ceremonia solenne, e pubblica, con cui si riconoscesse il Re già creato, e succeduto per diritto ereditario, e per paterna disposizione nel Regno. Onde ancorche si fosse potuta annullare questa consagrazione, e impropria esaltazione al trono, sarebbe nulladimeno rimasta intatta, e inviolabile la regal potestà, che Carlo per diritto di successione avea ricevuta da Dio. In terzo luogo dice, che parlandosi ancora di questa impropria esaltazione al Regno congiunta colla consagrazione, Carlo non afferma assolutamente, che egli per giudizio de' Vescovi ne potea esser deposto, ma

(a) *Tum primum nono saeculo plusquam mediam partem elapso haec vox exaudita est de projiciendis a consecratione, & Regni sublimitate Regibus per Episcopalem audientiam, & tamen haec nihil ad rem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 43.

ma se da alcuno fosse dovuto deporsi, il che tentato avea di far Wenilone, non si sarebbe almeno ciò potuto eseguir senza que' Vescovi, i quali insieme con Wenilone consagrato l'aveano. La qual cosa diceva Carlo giusta la mente di Wenilone, acciocche se quel ribelle creduto avesse di potersi usurpare alcun diritto sopra il suo Re per cagione della consagrazione, sapesse, che tal diritto non a lui solo sarebbe potuto appartenere. Finalmente conchiude, che tali cose dette da quel Re al sopraddetto fine, non succeduto alcun effetto, niente appartengono al nostro caso: affermando con certezza, che non mai da alcun Re nè prima, nè dopo Carlo furono tali cose, quali elle fossero, pronunciate, e solamente congrue in que' tempi, ne' quali esser cominciato l'abbassamento del regal Imperio, e il dispregio della maestà regale (a) affermano gli Storici.

VII. Ma in quanto alla prima risposta, essendo cosa certa, che Carlo in quel Sinodo non trattò mai di rinunciare il Regno, o di sottomettere al giudizio de' Vescovi la rinuncia, che avesse egli meditata di farne, ma che confessò di esser sottoposto al giudizio de' Vescovi circa il suo Regno, dove egli avesse meritato di esserne privo, come apparisce chiaramente da quelle sue parole, *ai cui paterni gastighi fui disposto a sottomettermi, e di presente son suddito*: è vana del tutto, e fuora del presente caso la distinzione dell'Autore della differenza tra il rinunciare il Regno ad arbitrio de' Vescovi, e l'esserne spogliato per loro giudizio; siccome è falso apertamente, che il Calvo non riconoscesse ne' Vescovi la potestà di deporlo, quando egli pe' suoi demeriti meritato lo avesse: che anzi questo è quello appunto, che egli vuol dimostrar contra Wenilone, cioè, che senza suo demerito avea colui meditato, e proccurato, non sentito il giudizio degli altri Vescovi, che lo aveano esaltato al trono, discacciarlo da esso. Ma molto più frivola è l'altra risposta: imperocche sebbene si volesse ammettere a questo Scrittore, che il Re Carlo avesse conseguito pieno diritto sopra il suo Regno lasciatoli dal Padre prima della sua consagrazione, e di quel solenne atto di riconoscimento ad essa consagrazione congiunto [ciò, che per altro non potrebbe mai dimostrare, essendo notissimo nella Storia, che i Principi Carolinghi, comecche designati fossero al Regno per paterna disposizione, ne ricevevano contuttociò il diritto per la consagrazione, e per lo consenso de' Vescovi, e degli Ottimati, e per quel solenne atto di ricognizione, che si faceva di loro nel coronarli]; se ben dico, si concedesse ciò, che vuol quest'Autore; nulladimeno

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 43. in fine.

ladimeno essendo cosa indubbitata, che annullata la consagrazione, e la solenne ricognizione ad essa congiunta, veniva per conseguenza necessaria ad esser quel Re spogliato del Regno, e dichiarato illegittimo possessore di esso: essendo cose impossibili a concepirsi, che sia annullato un atto, per cui veniva per lo meno confermata, e riconosciuta la potestà regale, e che nulladimeno i Vescovi, che tal atto annullassero, riconoscessero tuttavia perseverare in quel Principe la potestà regale: perciò è falso, che dove per giudizio de' Vescovi avesse potuto annullarsi la consagrazione di Carlo, sarebbe egli tuttavia rimasto Re: mentre questa stessa annullazione d'un atto così solenne di riconoscimento in lui della potestà regale altro non sarebbe stato, che un' espresa dichiarazione, che egli non era più legittimo Re, e che era caduto dalle ragioni del Regno. Oltre di che è falso falsissimo, che il Re Carlo parlasse solamente della consagrazione, e non assolutamente della potestà del Regno: imperocche parlando questo Principe contro Wenilone, che avea tentato non già di ritrattar la di lui consagrazione, ma di spogliarlo effettivamente del Regno, e dicendo, che non avrebbe dovuto ciò fare senza giudizio de' Vescovi, che in consagrandolo lo aveano riconosciuto per Re, sottomette senza dubbio al giudizio della Chiesa la causa del Regno. Che se poi parla della consagrazione congiuntamente colla sua esaltazione al Regno, ciò fa per confonder maggiormente la perfidia di Wenilone, il quale avendolo consagrato, e riconosciuto solennemente come legittimo Re, non dovea mai tentar di spogliarlo del trono. Non è poi meno fiacca, e meno falsa delle altre due risposte la terza, che egli dà: imperocche se il Re Carlo Calvo nel dire, che dalla sublimità del Regno non dovea esser da alcuno deposto, almeno senza il giudizio de' Vescovi, e della Chiesa, parlava non assolutamente, ma, come usa dirsi, per ipotesi, che vi fosse alcuno, che potesse deporlo; perche poi assolutamente assegnando la ragione, per cui dal giudizio de' Vescovi potea egli esser privo del Regno, dice, che essi sono troni di Dio, onde ei manifesta i suoi giudizj? Perche assolutamente protesta, che egli era preparato a sottoporsi al loro giudizio, e di presente esser lui in questa parte ad essi soggetto? Se non riconosceva questa potestà ne' Vescovi, se non nella supposizione falsa, come egli credeva, di Wenilone; perche assegnare una ragione di questa potestà così assoluta: perche protestare assolutamente di esser sottoposto alla medesima? Io non veggo che cosa possa egli dire, se non che quel Principe, come pur dice, adulava i Padri di quel Sinodo, altro dicendo, ed altro internamente sentendo.

tendo. Ma volendo egli, che una sì manifesta dichiarazione di questo Principe in favor della potestà sacerdotale sopra i Regi non fosse che una mera adulazione, bisognerebbe che dimostrasse, che avesse allora bisogno il Re Carlo di que' Prelati per qualche suo interesse. Ma essendo certo, che allora quando ei parlò a quel Sinodo, avea già composte le differenze col fratello Lodovico, e che si trovava in istato di far tremare i suoi nemici, e coloro, che con Wenilone aveano contro di lui cospirato, non si potrà mai intender qual bisogno avesse di adular que' Padri per muovergli a vendicar secondo i Canoni la perfidia di quel Prelato ribello. Meglio era adunque risparmiando tanti rigiri di parole attenersi alla risposta, che dà in ultimo luogo, che le cose dette dal Re Carlo in quella Ecclesiastica Raunanza, da nessun Re, nè innanzi, nè dopo lui erano state dette, e che parevano solamente acconcie a que' tempi, ne' quali declinando l' Imperio cominciò il dispregio della maestà de' Principi; la qual risposta benche in parte falsa, in parte ingiuriosa, era nulladimeno la più precisa, e la più conforme a i principj di questo Scrittore. Noi per altro costantemente affermiamo, che siccome sarebbe stata cosa difficile a lui il provare, che dalla riverenza, e dalla soggezion de' Principi verso l' autorità della Chiesa ne tornasse dispregio alla maestà de' Regi, riputando anzi noi, che egli non averebbe mai potuta scusar dalla giustissima taccia di scandalosa questa sua ardita proposizione (*a*); così sarebbe a noi altrettanto facile il dimostrare, che le cose, che egli avvanza contro questa potestà della Chiesa, non furono udite se non allor che, mancando la riverenza dovuta al Sacerdozio, cominciarono i Protestanti in Francia ad insinuare il dispregio della Sede Apostolica, e dell' Ordine Ecclesiastico: a proccurare, che i Principi Cristiani si sottraessero dal poter della Chiesa, caricandolo d' odiosi nomi: e a magnificare oltre ogni discreta misura il Principato terreno, ascrivendo a diritto del poter temporale quell' abuso, che fecero di esso ne' secoli più rimoti i Principi persecutori della Religione, o apertamente malvagj, scismatici, e nemici della Romana Chiesa; e prendendo per argomento della mancanza di questa indiretta potestà in lei la sofferenza, che ella usò, costretta ad astenersi dall' uso della medesima potestà dalla debolezza delle sue forze, e dal pericolo d' incontrare un maggior danno.

(a) *Verè tamen, ac certò affirmare possumus, a nullo antea, a nullo postea Rege, immo a nullo mortalium hæc qualiacumque fuisse unquam prolata, congruaque omninò videri illis temporibus, a quibus inclinationem rerum, eumque, qui consecutus est regiæ majestatis contemptum, incæpisse omnes historici memorant.* Bossuet loc. cit. in fine.

§. IX.

Ripigliandosi l' ordine de' tempi si esaminano alcuni esempli addotti dal Bossuet nel secolo XII. *per rapporto alla presente quistione, e precisamente si tratta di Filippo I. Re di Francia.*

S O M M A R I O.

I. *Eccessi di Filippo I. Re di Francia esagerati da Monsignor Bossuet per dimostrare, che avendo perseverato nell' ossequio di lui i Vescovi Cattolici, conoscevano, che non aveano potestà di deporlo. Si fa veder la vanità di questo discorso.*

II. *Contrasti succeduti in Francia per cagione del matrimonio nullo, e illegittimo contratto dal Re Filippo. Risentimenti di Urbano II. Romano Pontefice per questo matrimonio. Filippo scomunicato nel Concilio di Autun spedisce Legati al Pontefice nel Concilio di Piacenza, ed ottiene dilazione della sua causa.*

III. *Filippo scomunicato da Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte rinunzia di lì a poco l' illegittima moglie, e ottiene l' assoluzione. Quando fosse assoluto, se stando il Papa in Francia, o dopo il suo ritorno a Roma.*

IV. *Come al Re Filippo scomunicato fosse interdetto l' uso della corona.*

V. *Dopo l' assoluzione tornando al consorzio della moglie illegittima il Re Filippo è nuovamente scomunicato nel Concilio di Poitiers. Costanza de' Padri in questo Sinodo, e ravvedimento stabile di Filippo, e sua assoluzione ottenuta da Pasquale II. dopo aver soddisfatto alle richieste dello stesso Pontefice.*

VI. *Si esamina il delitto di Filippo, e si dimostra, che per esso non meritava la deposizione; e che ebbe una gran parte di colpa ne' suoi trasporti la dissimulazione di molti Prelati di Francia.*

I. DOpo aver l' Autor della difesa divertito i Lettori nella digressione, che egli fa del trasferimento del Romano Imperio, riprendendo la serie de' tempi, segue a proporre gli esempli del secolo XI., adducendo in primo luogo le gesta di San Gregorio VII. contra Arrigo Re di Germania. Ma poiche noi degli atti di questo Santo Pontefice contro quel

quel Principe ne abbiamo trattato per tutto il secondo libro di quest' Opera, rimettendoci a quello, che ivi diffusamente abbiamo detto, parleremo degli esempli, che egli propone spettanti alla fine dell' XI, e al cominciamento del XII. secolo. Parlando egli adunque di Filippo I. Re di Francia, dopo aver narrato, che avendo questo Principe ripudiata la Regina Berta sua legittima moglie, ed essendosi congiunto con Beltrada moglie di Fulcone Conte di Angiò, lui tuttavia vivente, ne fu perciò scomunicato prima da Ugone Arcivescovo di Lione, e Legato della Sedia Apostolica in un Concilio tenuto in Autun, e poi da Papa Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte, soggiunge, che quantunque dopo aver questo Principe discacciata dal suo commercio l'adultera, ed essersi riconciliato colla Sedia Apostolica ottenuta l'assoluzione, tornasse al vomito, mancando alla fede data al Pontefice, e ripigliando l'adulterino consorzio con Beltrada; nulladimeno comecche odiosissimo a tutti per sì grande eccesso, e separato nuovamente dalla comunion della Chiesa da i Legati della santa Sede nel Concilio di Poitiers, fu non pertanto da santissimi Vescovi riconosciuto per legittimo Re, soffrendo da esso carceri, ed esilj senza separarsi da lui negli ufficj civili della Repubblica; nè mai contro un Principe così scandaloso, e persecutore degli Ecclesiastici fu fatta menzione di deposizione (a). Passa indi a confutar l'opinione di alcuni, i quali da certi passi delle lettere d'Ivone di Cartres, e da Willelmo Malmesburiense crederono, che quel Re da Urbano II. fosse stato deposto dal Regno, sostenendo esser falsa una tale opinione (b). Ma che cosa egli si voglia inferir da questo fatto non si sà intendere: se pur dal non essere stato quel malvagio Principe deposto non vuol dedurre quella sua falsissima conseguenza; dunque non poteva lecitamente dalla Chiesa deporsi; quasi che la Chiesa non pur potesse, ma dovesse ancora necessariamente venire alla deposizione ogni volta che le ne viene occasione, quando avesse questa potestà; il che per altro quando si concedesse, nulla contuttociò conseguirebbe a suo intento: imperocche il delitto di quel Principe comunque grave fosse, e scandaloso, non era però delitto di Religione, nè portava danno comune alla Repubblica, o alla società civile.

II. Ma per far conoscer la debolezza di questo discorso metteremo in chiaro le gesta di questo Principe intorno al nefando matrimonio da esso contratto, e faremo vedere, che non ebbe luogo la Chiesa di usar la

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 10. per totum.

(b) Idem loc. cit. cap. 11. per totum.

la ſua poteſtà nel deporlo dal Regno. Avendo Filippo indegnamente ripudiata la Reina Berta ſua legittima conſorte, ed eſſendoſi congiunto adulteramente con Bertrada moglie di Fulcone Conte di Angiò tolta dal Marito (*a*); ciò, che egli fece nell' anno MXCII., come da uno ſtromento riferito dal Mabillon, dall' Autor della Cronaca di San Pietro vivo di Sans, pubblicato dal d'Achery, e da Oderico Vitale (*b*), evidentemente raccoglie il Pagi maggiore (*c*), fu queſto ſcellerato matrimonio fortemente ripreſo, e riprovato da i Veſcovi più zelanti del ſuo Regno, e particolarmente da Ivone Veſcovo di Cartres, il quale per queſta cagione incorrendo l' indegnazione del Re fu preſo, e incarcerato dal Viſconte di Cartres. Ma molto più diſpiacque queſto fatto ſcandaloſo ad Urbano II., il quale alli 27. di Ottobre dell'iſteſs'anno MXCII. ſcrivendo a Rainoldo Arciveſcovo di Rems gl' ingiunge con autorità Apoſtolica di ammonire, e ſgridar per parte di Dio, e ſua il Re, acciocche diſcacci dal ſuo conſorzio l'adultera, e rimuova il pubblico ſcandalo: minacciando di venire ad altre riſoluzioni, ed all' uſo della ſpada ſpirituale, ſe ammonito non ſi ravvedeſſe. Nella medeſima lettera gl' impone, che proccuri con ogni premura la ſcarcerazione di Ivone; e dove non giovino le ammonizioni, ſottoponga alla ſcomunica, e la perſona, e la terra di colui, che lo tenea ſtretto, e prigione (*d*). Quali effetti partoriſſero queſte lettere del Pontefice non è facile a riſaperſi. Si sà bene, che Ivone fu liberato dalle carceri, e che nell' anno MXCIV. egli era libero; mentre in quell' anno ei fu chiamato al Concilio di Rems fatto raunar dal Re Filippo, come narra Clario, o altro che ſia l' Autore della Cronaca di San Pietro vivo di Sans [*e*]; al qual Concilio ricusò Ivone d' intervenire, perche ſapendo, che in eſſo dovea trattarſi delle nozze adulterine del Re, giuſtamente credea, che non gli ſarebbe ſtato permeſſo di dire impunemente la verità per la fiacchezza, e biaſimevole connivenza di que' Veſcovi verſo il medeſimo Re, il cui ecceſſo diſſimulavano, laſciandolo incancrenir nella piaga, come egli ſcrive a Richerio Arciveſcovo di Sans (*f*). Ma in qual tempo preciſo foſſe queſto zelante Veſcovo tratto di prigione non ſi sà. In tanto perſeverando Filippo nello ſcandaloſo accoppia-

(*a*) Aimonius lib. 5. cap. 50.

(*b*) Joannes Mabillon. par. 1. ſecul. 4. Benedict. Dacherius tom. 11. Spicilegii. Odericus Vitalis lib. 8.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Chriſti 1094. num. 5.

(*d*) Epiſt. Urbani II. ad Raynaldum Archiepiſcopum Meten. *dat. ſexto Kal. Novembr. anno Dei Chriſti* MXCII. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 757. ex Dacherio tom. 5. Spicilegii.

(*e*) Clarius in Chronic. S. Petri vivi Senonen. apud Dacherium tom. 2. Spicileg.

(*f*) Epiſt. XXXV. Ivonis ad Richerium Senonen.

coppiamento, Ugone Arcivescovo di Lione, e Legato della Sedia Apostolica lo separò pubblicamente dalla Chiesa colla scomunica in un Sinodo da lui congregato in Autun li 16. di Ottobre dell'anno MXCIV. come riferisce Bertoldo di Gostanza Scrittor di que' tempi (*a*). Celebrando poi il Pontefice Urbano II. nella Quaresima dell'anno seguente MXCV. un Concilio in Piacenza, il Re Filippo spedì Legati al Pontefice per iscusarsi di non essere intervenuto al Sinodo, essendo stato da legittime cagioni impedito dappoiche si era posto in viaggio per intervenirvi, ed ottenne dal Papa ad intercessione del Concilio dilazione alla sua causa fino a Pentecoste, come il menzionato Bertoldo riferisce (*b*). Scrisse ancora Ivone al Pontefice acciocche non si lasciasse ingannar da i Legati di Filippo, i quali aveano promesso al Re, confidati nell'astuzia del loro ingegno, d'impetrargli impunità del suo delitto con minacciare, che il Re col suo Regno si sarebbe sottratto dall'ubbidienza della Sedia Apostolica, se da essa non avesse ottenuta l'assoluzione (*c*). Ma contuttociò, qual si fosse la cagione, parve al Pontefice, e a' Padri concedere al Re dilazione fino a qualche altro tempo prima di fulminarlo con nuova scomunica, e confermar quella del Legato Apostolico, e del Concilio di Autun, forse sperando, che in questo tempo fosse quel Principe per ravvedersi, e per discacciar dal suo consorzio l'illegittima moglie.

III. Ma perseverando tuttavia questo Principe nell'adulterino commercio, e celebrando il Pontefice in Francia nel mese di Dicembre dell'istesso anno MXCV. il Concilio di Chiaramonte, fu da esso nel medesimo Sinodo solennemente scomunicato, come il lodato Bertoldo presente a quest'atto riferisce (*d*). Aggiungendo Willelmo di Malbesbury Scrittore

(*a*) Bertholdus Presbyter Constantien. in Chronic. ad annum 1094.

[*b*] *Ad hanc Synodum Rex Galliarum legationem suam direxit, seque ad illam iter incepisse, sed legitimis causis se impeditum fuisse, mandavit. Undè inducias sibi usque ad Pentecosten apud Dominum Papam Synodo intercedente impetravit.* Bertholdus in Chronic. ad ann. 1095. vide Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 821.

(*c*) *Venturi sunt ad vos in proximo Nuntii ex parte Regis Francorum, per quorum os locutus est spiritus mendax, qui infatuati adoptione, vel promissione honorum Ecclesiasticorum, infatuare molientur sedem justitiæ. Contra quorum calliditatem a parvitate mea vigilantiam vestram volo esse præmonitam, & præmunitam, quatenus rigorem vestrum promissiones eorum non emolliant, comminationes non exterreant ...; Qui ergo venturi sunt confidentes in calliditate ingenioli sui, & venustate linguæ suæ, prædictis de causis impunitatem flagitii se impetraturos Regi a Sede Apostolica promiserunt: hac ratione ex parte usuri, Regem cum Regno ab obedientia vestra discessurum, nisi coronam restituatis, nisi Regem ab anathemate absolvatis &c.* Ivo Carnotensis Epist. 46. ad Urbanum.

(*d*) *Insuper & Philippum Regem Galliarum excommunicavit, eò quod, propria uxore dimissa, militis sui uxorem sibi in conjugio*

Scrittore di quell' età, che il Papa non pure scomunicò Filippo, ma eziandio tutti coloro, che Re, e loro Signore chiamato l' avessero, ed ubbidienza gli prestassero (*a*). Scosso da questo fulmine quel Principe traviato, parve, che cominciasse a ravvedersi del suo misfatto; onde nell'anno seguente MXCVI. prima che Urbano partisse di Francia si portò a questo umilmente, e rinunciata l' adultera si riconciliò con esso lui, come scrive il mentovato Bertoldo (*b*). Che questa riconciliazione seguisse nel Concilio tenuto dal Pontefice in Nimes il mese di Luglio del MXCVI. (*c*), ne fa testimonianza il Cronista di Maellezais scrivendo, che Urbano nel suo ritorno a Roma tenendo il Concilio di Nimes riconciliò il Re Filippo (*d*). Ma comecche tutti gli Scrittori convengano sulla fede di Bertoldo, e di qualche altro antico Autore, che Urbano prima di partir da Francia assolvesse dalla scomunica il Re Filippo; da una lettera nulladimeno di questo Pontefice scritta da Roma agli Arcivescovi, e Vescovi di Francia pubblicata dal Padre d' Achery nel quinto tomo del suo spicilegio, sembra, che ei lo assolvesse dopo il suo ritorno in Roma; e che in Francia trattasse solamente della sua assoluzione da concederglisi dopo certo contrassegno del suo ravvedimento, cioè, dopo che egli discacciata da se l' adultera dimorasse qualche tempo lontano da lei senza aver con essa consorzio alcuno; e che Bertoldo, e l'altro Cronista allegato prendessero questa promessa per riconciliazione: mentre in fatti non dicono, che il Re fosse assoluto dalla scomunica. Tutto questo, dico, sembra, che possa raccorsi dalla citata lettera, la quale benche non porti nota di anno, ha nondimeno la data del mese, e di Roma; essendo segnata con questa nota: *Data in Laterano li 25. di Aprile* (*e*). In questa lettera adunque narrando il Pontefice, che Filippo gli avea spedito un Legato con lettere piene di umiltà, e di divozione, colle quali attestava,

conjugio sociavit. Bertholdus in Chronic. ad annum 1095.

(*a*) *In eo Concilio* (Claramontano) *excommunicavit Dominus Papa Regem Philippum Francorum, & omnes, qui eum, vel Regem, vel Dominum suum vocaverint, & ei obedierint, & ei locuti fuerint, nisi quod pertineret ad eum corrigendum*. Vvillelmus Malmesburien. lib. 4. cap. 2.

(*b*) *Philippus Galliarum Rex jamdudum pro adulterio excommunicatus. Tandem Papa dum adhuc in Galliis moraretur satis humiliter ad satisfactionem venit, & abjurata adultera, in gratiam receptus est*. Bertholdus Constant. in Chronic. ad ann. 1096.

[*c*] Vide Concil. Nemausense a Dacherio tom. 4. Spicileg. publicat. apud Labbe t. XII. Concil. edit. Venet. col. 933.

(*d*) *Reversus est Urbanus Santonas, & celebravit ibi sanctum Pascha, & inde remeavit Romam, & in eundo remeavit Nemausum Civitatem, ubi item Concilium tenuit, & reconciliavit Philippum Regem Francorum*. Chronic. Malleacens. ad annum 1096.

[*e*] Data Laterani VIII. Kal. Maii.

testava, che egli secondo il consiglio de' Vescovi avea soddisfatto alla colpa, per cui era stato scomunicato, e che il Legato avea giurato, che il Re dappoiche avea rifiutata in mano di esso [Papa] l'adultera, non l'avea più carnalmente conosciuta; siegue a dire, che avendo egli preso consiglio da i Cardinali, avea stabilito, che il Re dentro il termine della festività d'ogni Santi indirizzasse a se alcuni Vescovi, e Primarj del suo Regno, i quali affermassero esser vero ciò, che il suo Nunzio avea giurato; e che avendo ricevuta per mezzo di altro Legato questa soddisfazione, avea assoluto il Re dalla sentenza contro lui pronunciata, e gli avea data autorità di usar la corona del suo Regno (*a*). Parlando adunque il Pontefice del rifiuto, che avea fatto in sua mano il Re Filippo dell'adultera quando egli stava in Francia, e dicendo, che lungo tempo dopo questo rifiuto ei avea assoluto quel Principe, cioè dappoiche egli aveagli dato certo documento di ammenda con fargli costare, che dopo quel tempo non avea più avuto commercio con quella donna, chiaramente dimostra, che egli in Francia non lo assolvette allora quando trattò con esso della sua riconciliazione, ma bensì dopo il suo ritorno in Roma, e nell'anno MXCVII. E se il Pontefice non parla quì della scomunica da lui stesso fulminata contro Filippo nel Concilio di Chiaramonte, ma di quella, che contro il medesimo Principe fu pronunciata dall'Arcivescovo di Lione Legato Apostolico nel Concilio di Autun, questo avviene perche nel Concilio Chiaramontano non fu pronunciata nuova scomunica, ma confermata la prima; ed il Papa ebbe riguardo a quel vincolo, da cui era stato dapprima legato. Finalmente essendo questa lettera indirizzata a Manasse Arcivescovo di Rems (*b*), non può essere stata scritta da Urbano, se non dopo il suo ritorno in Roma da Francia: mentre prima che egli da Roma partisse, era Arcivescovo di Rems Rainoldo, come di sopra si è veduto.

IV. Ma

[*a*] *Carissimi Filii nostri Philippi Francorum Regis Nuntius ad Sedem Apostolicam veniens, debitæ humilitatis, ac devotionis litteras attulit: atque de illius mulieris culpa, pro qua venerabilis confrater noster Lugdunensis Archiepiscopus interdictionis in ipsum sententiam protulerat, secundum fratrum nostrorum consilium satisfecit. Juravit enim, quòd idem Rex mulierem illam postquam in manu nostra, immò per nos in B. Petri manu refutavit, numquam eam carnaliter habuerit. Postea verò cum confratribus nostris consilium habentes, statuimus, ut Rex de Episcopis, & Regni sui Primatibus usque ad festivitatem omnium Sanctorum aliquot ad nos dirigat, qui hoc ipsum, quod Nuncius ejus juraverat, debeat affirmare. Ejusmodi igitur per Legatum ipsius satisfactione accepta, eundem filium nostrum Regem ab interdictionis, quæ pro hac causa in eum prolata fuerat, vinculo absolvimus, & utendi pro more sui Regni corona, auctoritatem ei præbuimus.* Epist. Urbani II. ad Archiepiscopos, & Episcopos Franciæ. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 758.

(*b*) *Urbanus Episcopus servus servorum Dei ... carissimis in Christo fratribus Manassæ Archiepiscopo Remensi, & cæteris &c.*

IV. Ma poiche in questa lettera stessa apparisce, il Pontefice aver restituito a Filippo l' uso della regia corona, conviene asserire, che dal Legato Apostolico quando fu quel Principe scomunicato gli fu anche interdetto l'uso della corona; ciò, che asserisce ancora Ivone di Cartres nella lettera scritta al medesimo Legato della santa Sede, lamentandosi dell' Arcivescovo di Turs, il quale contra l' interdetto di lui avea posta la corona sopra il capo del Re (*a*); la qual cosa scrive ancora ad Urbano (*b*), a cui parimente significa, che i Legati regj lo averebbero minacciato, che il Re col Regno si sarebbero separati dall' ubbidienza di lui, se egli non gli avesse restituita la corona (*c*): potrebbe perciò credersi non esser falso, come reputa l' Autore della difesa, ciò, che scrisse Willelmo di Malmesbury, cioè, che Urbano nel Concilio di Chiaramonte confermando la sentenza del Legato Apostolico scomunicasse ancora coloro, che trattato avessero come loro Re, e Signore l' istesso Filippo. Ma contuttociò su questo punto non vogliamo prender briga con lui, e senza ripugnanza li concediamo, che l' uso della corona interdetto al Re Filippo altro non importasse, che una certa Ecclesiastica ceremonia, che solea da' Vescovi in certe solennità sagre dell' anno praticarsi col Re, imponendogli sopra il capo la regia corona. Così ancora li meniam buono, che malamente alcuni Scrittori dalla formula praticata negli atti pubblici in tutto il tempo della scomunica di Filippo di segnarli colle parole *regnante Domino Jesu Christo* non se ne inferisca, che egli fosse deposto dal Regno, per essere stata altre volte usata questa formula fino al tempo di Carlo magno in onore del Re de i Regi Gesù Cristo. Ma non occorreva, che ei si prendesse questa fatica, la quale era stata già assunta da David Biondello Scrittore di chiaro nome tra i Protestanti, nella dissertazione, che egli scrisse su questa formula [*d*].

V. Tornando ora al Re Filippo: che egli dopo aver ottenuta l' assoluzione dal Papa, e rinunciate l' illegittime nozze coll' adultera Beltrada tornasse nuovamente alla primiera consuetudine con costei, non ce ne lascia dubitare il Concilio di Poitiers radunato da Giovanni, e Bene-

[*a*] *Turonensis Archiepiscopus in Natale Domini Regi contra interdictum vestrum coronam imponens, hac arte a Rege obtinuit, ut Ioannes eidem Ecclesiæ præficeretur*. Ivo Carnotensis Epist. 66. ad Hugonem Archiepiscop. Lugdun. Roman. Eccles. Legat.

(*b*) *Turonensis Archiepiscopus contra interdictum Legati vestri in Natale Domini Regi coronam imposuit*. Ivo Epist. 64. ad Urbanum II.

(*c*) *Hac ratione ex parte usuri, Regem cum Regno ab obedientia vestra discessurum, nisi coronam restituatis, nisi Regem ab anathemate absolvatis*. Ivo Epist. 45. ad Urbanum.

[*d*] Blondellus diatriba de formula *regnante Christo*.

e Benedetto Cardinali, e Legati della Sedia Apostolica nell'anno MC. sotto li 18. di Novembre (a); nel qual Concilio, come narra Ugone di Flavigny, fu il Re Filippo scomunicato per lo scandaloso commercio, che egli ripreso avea con Beltrada (b). E comecche il Re, il quale precedentemente era stato, ma in vano, ammonito da i Legati Apostolici, prevedendo il fulmine, che sarebbe per cader sopra di lui, avesse scritto a Guglielmo Duca di Aquitania acciocche non permettesse, che gli fosse fatta questa ignominia dal Sinodo, e che costui come uomo *nemico d'ogni santità, e d'ogni pudicizia* (c) assalisse i Padri con mano armata, e gli minacciasse di morte; contuttociò perseverando essi costanti [tolti alcuni, che vinti dal timore fuggirono] nell'intrapresa risoluzione, e mostrandosi disposti a spargere il sangue, e ad incontrar la morte per sì giusta cagione, la loro costanza ripresse il furore de' loro nemici, e dispose gli al pentimento, cosicche non poterono impedire, che quel Re malvagio non fosse percosso dalla scomunica [d]. Riferiscono alcuni, che ad uno de' Cardinali Legati, mentre il Duca d'Aquitania per impedir la censura contro il Re inferociva contro di loro, apparve Sant' Ilario confortandolo a non temere (e). Finalmente ravveduto questo Principe traviato dopo questa scomunica discacciò da se la rea femmina, come narra lo Scrittor Francese degli Annali Aquitani, il quale parlando della visione avuta dal Cardinal Giovanni nel Concilio di Poitiers, dice, che saputa questa da Guglielmo Duca d'Aquitania, lasciò che i Padri fulminassero contro Filippo la scomunica, e che dopo questo fatto egli rinunciò l'adultera [f]. Contuttociò egli è certo, che Filippo non fu assoluto se non da Pasquale II. nell'anno MCIV., nel qual anno avvisato il Papa da i Vescovi di Francia, che tanto il Re, quanto la sua donna aveano deliberato secondo il suo precetto di rifiutar per sempre l'illecito commercio, e pregato insieme ad assolverli dalle censure, e concedere ad

(a) Apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1081.

(b) *Per idem tempus duo Cardinales Joannes, atque Benedictus Apostolicæ Sedis legatione fungentes, ad Urbem Pictaviam Concilium convocarunt, in quo centum quadraginta Patres adfuerunt, qui Philippum Regem Francorum propter Fulconis Consulis* (idest Comitis) *Andegavensium uxorem, quam in adulterio tenebat, anathematis vindicta percusserunt*. Hugo Flaviniacensis in Chronic. ad annum 1100. eadem scribit Gaufredus Grossus in vita Bernardi primi Abbatis Tironiensis.

(c) *Totius sanctitatis, ac pudicitiæ inimicus*. Gaufredus loc. cit.

(d) Hugo Flaviniacensis loc. cit.

(e) *Uni eorum Joanni apparuit Sanctus Hilarius, & dixit ei confirmando: Joannes noli timere: viriliter age*. Chronic. Malleacen. ad annum 1100.

(f) Joannes Bochettus Annales Aquitanici ad annum 1100.

essi la comunione della Chiesa, commise questa causa a Riccardo Vescovo di Albano suo Legato Apostolico, e quando questi fosse partito da Francia a Lamberto Vescovo di Arras, acciocche in presenza degli Arcivescovi, e Vescovi delle Provincie di Rems, di Sans, e di Turs insieme raunati giurando sopra i Santi Evangelj di rifiutare ogni consorzio, e ogni colloqnio con Beltrada, e di non ritornar più all' istesso delitto, lo assolvesse dalla scomunica, come si ha dalla lettera dello stesso Pasquale agli Arcivescovi, e Vescovi delle nominate Provincie pubblicata dal d'Achery nel tomo terzo del suo Spicilegio, e riferita dal Labbè negli atti de' Concilj [a]. Convocati adunque dal nominato Riccardo Cardinale, e Legato Apostolico il Concilio delle tre dette Provincie in Baugency luogo distante dieci miglia dalla Città d'Orleans, comparve ivi il Re colla donna, e secondo il comando del Papa prestarono il giuramento da esso richiesto. Ma poiche il Pontefice avea ingiunto a i suoi Legati, che nell' assolvere il Re procedessero col consiglio de' prudenti, e volendo il Legato rimetter tutto il peso di questa deliberazione a i suoi Vescovi, e ricusando questi di assumerlo con iscusarsi, che essi doveano esser seguaci, e non guida, restò l' affare senza risoluzione con grandissimo dispiacimento del Re, come narra Ivone di Chartres nella lettera scritta a Pasquale, dove lo ragguaglia di tutto il successo di questo Sinodo [b]. Partito in tanto da Francia il Cardinal Albanense, restò tutto il peso di questa causa al Vescovo di Arras altro Legato Apostolico; al quale avendo scritto il Re premurosissime lettere per la spedizione di quest' affare (c), congregato da esso il Sinodo in Parigi sotto li 2. di Novembre del MCIV., comparve in esso Filippo con Beltrada; e prestato da loro il solenne giuramento prescritto dal Papa in mano del Legato Apostolico, fu insieme colla donna assoluto dalla scomunica, come si ha dalla lettera scritta a Pasquale dallo stesso Vescovo di Arras (d).

VI. Questo è il fine, che ebbe la causa del Re Filippo I. Dagli atti della quale da noi sinceramente riferiti si può conoscer quanto male a proposito inferisca il Bossuet, che la Francia avea allora diversi sentimenti da alcuni della Germania intorno alla potestà della Chiesa di deporre i Re malvagj: non essendo stato alcuno, che osasse allora minacciar della deposizione un Re così scandaloso, e violator della fede data alla Sedia Apostolica di discacciar dal suo consorzio l' adultera:

(a) Epist. 3. Paschalis II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1001.
(b) Ivo Carnoten. Epist. 164.
(c) Vide epist. Philippi Reg. Francor. ad Lambertum Episcop. Atrebaten. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1117.
(d) Vide Concil. Parisien. apud Labbè loc. cit.

tera. Così egli discorre; quasi che avendo la Chiesa questa potestà, fosse stato necessario, che l'usasse contro quel Principe, e non bastasse di averlo punito colla scomunica; come se il suo delitto fosse stato delitto di Religione, o lo avesse egli voluto sostenere, e non si fosse rimesso al giudizio della Sedia Apostolica, non avesse tollerato di essere scomunicato prima dal Legato Apostolico, e poi dal Papa nel Concilio di Chiaramonte, cioè nel cuore stesso del suo Regno, e non avesse cercata l'assoluzione. Ma egli ricadde nel primiero eccesso, e riprese in suo conforzio quella donna, che avea promesso di non mai più riprendere. Ma anche per questo fu nuovamente scomunicato: ed egli lunge dal risentirsi, o dal dispregiar la censura, finalmente si ravvide, rifiutò perpetuamente la moglie illegittima, ed ottenne l'assoluzione. Per dimostrare, che la Chiesa avesse dovuto minacciar quel Principe della deposizione quando avesse avuta questa potestà, bisognava, che ci facesse vedere, che fulminato dalla censura la dispregiasse, e si ribellasse alla Chiesa, e negasse ubbidienza alla Sedia Apostolica. Ma se egli scomunicato proccurò la riconciliazion della Chiesa, proccurò l'assoluzione, eseguì quello, che dal Pontefice gli fu ingiunto per ottenerla, perche dovea il Pontefice venire all'estremo rimedio della deposizione quando sperava giovamento al mal di quel Principe dalla censura? Ma dice il Bossuet, che egli divenne persecutore (a). Ma non si sà, che egli trattasse male alcun Vescovo da Ivone di Chartres in fuora, il quale tra tanti Prelati di Francia, che con vituperevole connivenza dissimulavan l'eccesso del Re, fu il solo, che con coraggio sacerdotale ardisse apertamente disapprovare il suo illegittimo, e scandaloso accoppiamento. Per la qual cosa l'odio del Re verso questo Vescovo illustre non nasceva tanto dal veder da lui contraddetta la sua passione, quanto dal vedere, che egli solo li facea resistenza, tacendo, o adulando gli altri Prelati di maggior autorità di lui. Onde veniva Filippo a sentir tanto meno la sua piaga, quanto meno gli era fatta conoscer da chi averebbe dovuto curarla. Che se gli altri Prelati di Francia fossero stati di quel coraggio, e di quel zelo, di cui era fornito il petto di Ivone, ed avessero da principio curato il mal di quel Principe, non sarebbe proceduto tant'oltre; anzi sarebbe tosto guarito, come scrive l'istesso Ivone a Richerio Arcivescovo di Sans, ritorcendo in questa fiacchezza de' Vescovi quella taccia d'infedeltà ver-

(a) *Ut ad alia Regis scelera etiam persecutoris nomen accederet*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 10.

ſo il Re, che davano a lui per la ſua ſacerdotal reſiſtenza (*a*). Quindi avveniva, che il Re veggendoſi dagli altri maggiori Prelati del ſuo Regno comportato nel ſuo eceſſo, attribuiva l'oppoſizione d' Ivone più a riottoſità di ſpirito contumace, che ad effetto di giuſto zelo. Oltre di ciò, lo ſdegno del Re verſo queſto Santo Prelato era ancor fomentato da Richerio Arciveſcovo di Sans, il quale vedeva di mal occhio Ivone nel Veſcovato di Chartres. Si sà, che eſſendo ſtato depoſto da Urbano II. da quella ſedia Veſcovile Goffredo, ed eletto a quella, benche ripugnante, per comun ſuffragio del Clero, e del Popolo Ivone, ancorche facilmente otteneſſe dal Re il regio aſſenſo di governar quella Chieſa, contuttociò Richerio ſuo Metropolitano ricusò prefigergli il giorno della conſagrazione: per la qual coſa portatoſi egli in Italia dal Papa, a petizione della Chieſa di Chartres fu da eſſo conſagrato in Capua, come di tuttociò fanno fede, e la lettera d' Ivone a Richerio, e quelle di Urbano II. al Clero, e alla Plebe di Chartres, ed allo ſteſſo Richerio (*b*). Mal ſoddisfatto Richerio di queſta conſagrazione fatta dal Pontefice in Capua l'anno MXC., come dimoſtra il Pagi (*c*), unito al Veſcovo di Parigi, e ad altri Prelati raunò un Sinodo in Eſtampes nell' anno MXCI., come vuole il Coſſarzio riferito dal Pagi (*d*), accuſando Ivone d' avere offeſa la maeſtà del Re per eſſerſi fatto ordinar dal Papa fuora della Provincia, come atteſta l' iſteſſo Ivone nella lettera ſcritta ad Urbano (*e*). In queſto Sinodo tentò Richerio cogli altri Veſcovi coſpiratori con eſſo lui di reſtituir nella Sede di Chartres Goffredo, e di deporre da quella Ivone; ma appellando egli alla Sedia Apoſtolica reſtò indeciſo l' affare, benche non poteſſe aver pace da' ſuoi nemici, come egli ſteſſo atteſta nella citata lettera al Ponteficé (*f*).

Da

(*a*) *Pro jam dicta veritate ... tantam ſentio ſeveritatem, ut perjurium arguas incurriſſe, & majeſtatem regiam incurriſſe: quod ut pace veſtra dicam, rectius in eos retorqueri poteſt, qui vulnus fomentis incurabile, tanquam pii medici cauteriis competentibus diſſimulant urere, vel medicinali ferro præcidere. In qua ſententia ſi mecum firmiter fuiſſetis, jam ægrotum noſtrum* (nempè Philippum Regem) *ad ſanitatem perduxiſſetis*. Ivo Carnoten. epiſt. 35. ad Richerium Senonen. Archiepiſcop.

(*b*) Epiſt. 8. Ivonis Carnoten. ad Richerium Archiepiſ. Senonen. Epiſt. 8. Urbani II. ad Clerum, & plebem Carnoten. & Epiſt. 9. ejuſdem ad Richerium Senonen. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 720. & ſeqq.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 1092. num. 6.

(*d*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 1093. num. 4.

(*e*) *Hoc anno Stampis de ordinatione, quam a vobis acceperam, me inordinatè ſatis accuſant, dicentes, me in majeſtatem regiam offendiſſe, quia a Sede Apoſtolica conſecrationem præſumpſeram accepiſſe*. Ivo Carnoten. Epiſt. 12. ad Urbanum.

(*f*) *Cum itaque conarentur Gaufridum depoſitum contra decretum veſtrum in ſtatum priſtinum reformare, & in me depoſitionis ſententiam proferre, ſedem Apoſtolicam*

Da tutto questo apparisce, che il Re si sdegnò con Ivone ad istigazione di Richerio, e degli altri suoi nemici, che lo accusavano di dispregio verso la maestà reale; e che questo sdegno cominciò in lui prima che ei si accoppiasse con Beltrada, e nacque in esso per altre cagioni, benche poi si accrescesse per questa, non lasciando i suoi nemici di prendere occasione di metterlo in disgrazia appresso il Re per l' opposizione, che ei fece al di lui illecito maritaggio. Onde nel Concilio di Rems tenuto l' anno MXCIV., nel quale il Re volle, che presiedesse Richerio col pretesto, che Rainoldo Arcivescovo di Rems fosse impedito dalla podagra (*a*), accusandolo di spergiuro verso il Re, tentarono nuovamente deporlo; ma ricusando Ivone d' intervenire a quel Concilio ancorche vi fosse chiamato, e scrivendo a Richerio una lettera piena di vigor sacerdotale, rese vani i loro sforzi (*b*). Ma il più maraviglioso è, che essendosi quel Sinodo adunato per trattare ancora del nefando matrimonio del Re con Beltrada, que' buoni Vescovi se non lo approvarono, lasciarono almeno il Re infradiciar nel suo peccato. Se tutte queste cose fossero state presenti all' Autor della difesa, non averebbe tanto declamato contro il delitto di quel Principe pe 'l suo eccesso, e per lo sdegno, che ei concepì contro Ivone; ma scemando in lui questa colpa, ne averebbe caricata una gran parte sopra que' Vescovi, che egli loda per essere stati ossequiosi verso il Principe quando era questi scomunicato. Ma se egli avesse voluto considerar ben quest' ossequio, lo averebbe trovato degno di tutto il biasimo: imperocche oltre il non avere osato que' Vescovi corregger colla verga dell' Ecclesiastica disciplina il loro Re, non pure li furono ubbidienti nelle cose civili, ma nè tampoco si astennero dall' usarli riverenza nelle cose sagre quando era scomunicato; attestando Ivone dell' Arcivescovo di Turs, che contro l' interdetto del Legato Apostolico nel giorno santo di Natale impose pubblicamente sopra il capo del Re la regia corona; la qual cosa, come afferma pure l' istesso Bossuet, era una specie di onore Ecclesiastico (*c*). Anzi giunse a tanto l' ossequio di questi Vescovi, che dopo essere stato Filippo nel Concilio di Chiaramonte nuovamente scomu-

cam appellavi, & decretis apostolicis, quamvis ea nisi in futurum timerent, a sua præsumptione revocavi: appellationem tamen nec prosequi taxaverunt, nec plenam pacem mecum habere voluerunt. Ivo Carnoten. Epist. 12. ad Urbanum II.

(*a*) Clarius in Chronic. S. Petri vivi ad ann. 1094. vide Concil. Remense apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 817. & seqq.

[*b*] Vide Epist. 35. Ivonis Carnoten. ad Richerium Senonen.

(*c*) *Quam cæremoniam honoris Ecclesiastici genus quoddam ab ipsis Episcopis adhiberi solitum, Regi anathemate percusso Pontifices, eorumque Legati adhiberi vetabant.* Bossuet tom. I. par. 2. lib. 7. cap. II.

ſcomunicato non ſi volevano aſtener dal comunicar con lui in quegli atti, ne' quali non ſi può aver cogli ſcomunicati commercio, e meditavano di aſsolverlo dalla cenſura, ancorche riteneſse il conſorzio della rea femmina, per cui era ſtato ſeparato dalla Chieſa, come atteſta Urbano II. nella lettera ſcritta a Richerio Arciveſcovo di Sans prima che quel Papa partiſse da Francia (a). Or quando anco l'eccesſo di queſto Principe tanto eſagerato dal Boſsuet lo aveſse renduto degno della depoſizione, qual ubbidienza averebbe potuto prometterſi il Papa da Prelati così condeſcendenti all'iniquità di eſso Principe? Carichi pur quanto vuole il Boſsuet di odioſi nomi il traſporto di Filippo per moſtrare, che avendo perſeverato i Veſcovi di Francia nell'oſsequio di lui, conoſcevano di non aver poteſtà di deporlo: che noi da queſto ſuo argomento dedurremo, che non avendolo que' Veſcovi ſcomunicato; anzi non avendo fatto conto della ſcomunica fulminata contro di lui dal Pontefice, conoſcevano non aver la Chieſa poteſtà di ſcomunicarlo; e da queſta peſſima conſeguenza metteremo in chiaro la falſità del ſuo raziocinio.

§. X.

Della controverſia dell' inveſtiture tra i Romani Pontefici Paſquale II., Gelaſio II., e l' Imperadore Arrigo V., *e della ſcomunica, e depoſizione del medeſimo Imperadore nel Concilio di Rems.*

S O M M A R I O.

I. *Inveſtiture, che coſa foſſero, e quando cominciaſſero. Non concedute da Adriano I. a Carlo magno, nè da Lione VIII. ad Ottone I.*

II. *Enormemente abuſate da Arrigo IV. Re di Germania; proibite perciò da Gregorio VII., da Vittore III., e da Urbano II. Concedute da Paſquale II. per privilegio violentemente eſtorto da Arrigo V., furono in varj Concilj nuovamente proibite, e condannato il privilegio di eſſe. Arrigo ſcomunicato nel Concilio di Vienna.*

III. *Ve-*

(a) *Auditum eſt apud nos, quoſdam confratres noſtros in tantam audaciam prorupiſſe, ut aſſerant, ſe nequaquam a Regis ſocietate abſtenturos; immò etiam Regem ipſum ab excommunicationis vinculo ſoluturos, quamquam fœminam illam, pro qua per nos excommunicatus fuerat, non dereliquit.* Epiſt. 20. Urbani II. ad Richerium Archiepiſc. Senonen. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 736.

III. *Vescovi della Provincia di Sans per qual cagione non intervengono al Concilio di Ansè intimato contro le investiture. Loro lettera sopra questo soggetto scritta da Ivone di Chartres all'Arcivescovo di Lione, e risposta del medesimo.*

IV. *Morte di Pasquale II. Creazione di Gelasio II. Scisma di Burdino intruso da Arrigo nel trono Vaticano. Fuga di Gelasio in Francia, suo onorifico accoglimento, e sua morte. Scomuniche fulminate contra Arrigo in varj Concilj.*

V. *Creazione di Callisto II. in Romano Pontefice. Concilio di Rems da lui intimato per terminar le discordie tra la Chiesa, ed il Regno. Sue fatiche, e cure per la riconciliazione di Arrigo. Patti da questo giurati, e replicatamente confermati. Sua mancanza alla fede data. Scomunica solennemente pronunciata contro di lui nel Concilio di Rems, e assoluzione fatta nel medesimo dal debito di fedeltà.*

VI. *Assoluzione data da Callisto II. nel Concilio di Rems dal debito di fedeltà a tutti quelli, che l'aveano giurata ad Arrigo, approvata dal Concilio con solennità Conciliare non meno che la scomunica.*

VII. *Venuta di Callisto II. in Roma, e suo ricevimento. Fuga dell'Antipapa Burdino, sua cattura, e rilegazione. Movimenti della Germania, e adunanze di Principi tenute per la causa di Arrigo. Legati spediti da questo col consenso, e a nome de' Prelati Tentonici al Pontefice per la concordia. Legati mandati dal Pontefice in Germania per lo medesimo fine. Rinuncia solenne fatta da Arrigo dell'investiture in mano de' Legati Apostolici nell'Adunanza di Wormazia. Concessione fatta a lui da Callisto. Assoluzione data a lui, al suo esercito, e a' suoi seguaci nello scisma della scomunica. Patti di concordia fermati con Arrigo, commendati, ed approvati nel Concilio Generale Lateranense, e fine della controversia dell'investiture.*

VIII. *In qual modo Arrigo indirettamente deposto, per l'assoluzione dalla scomunica, e per la sua riconciliazione tornasse a ricuperare il diritto dell'Imperio, e del Regno senz' altra dichiarazion della Chiesa.*

I. QUantunque non sia mio proposito trattar quì della controversia dell'investiture Vescovili, della quale molti chiari, ed illustri Scrittori hanno eruditamente parlato; nulladimeno ragionandone l'Autor della difesa, mi conviene alcuna cosa dir sopra questa materia per mettere in chiaro la cagione, onde Arrigo V. meritò di essere scomunicato, e deposto. L'investiture adunque, che nel secolo XI. pretendevano i Re di Germania di dare a i Vescovi eletti prima della consagrazione

fagrazione confiftevano in una certa folennità, per cui dopo l' elezione fi prefentava l' eletto prima di efser confagrato alla prefenza del Principe, dalle cui mani riceveva il bacolo paftorale, e l' anello, e per tali cofe dicevafi inveftito della Chiefa, a cui era ftato eletto; pretendendofi, che confagrar non fi potefse, fe prima non era nel divifato modo inveftito. E quefta medefima inveftitura fi dava ancora agl' Abbati prima che il governo afsumefsero de' Monifterj. Vero però è, che non pretendevafi, che in vigore di tale inveftitura fi conferiffe agli inveftiti nè Chiefa, nè dignità chericale, nè alcuno Ecclefiaftico ufficio, ma femplicemente fi concedeffer loro i regali alle Chiefe, e alle Abbadìe conneffi, come narra Pietro diacono avere atteftato Arrigo (*a*). Contuttociò effendo quefto coftume degenerato in peffimo abufo maffimamente in tempo di Arrigo IV. Re di Germania, il quale da effo prefe occafione di foggettare alla fua avarizia le Chiefe, facendo un indegno mercimonio de' Vefcovati; ed effendo paffato in perfuafione de' Popoli, che per quella inveftitura fi concedeffe da' Laici la dignità Vefcovile, fu perciò neceffario abolirlo. Quando poi quefto abufo cominciaffe non è facile a rinvenirfi. Pretefero alcuni, che da Adriano I. Romano Pontefice nell' anno DCCLXXIV. in un gran Sinodo celebrato in Roma foffe conceduta a Carlo magno la facoltà, o il privilegio dell' inveftiture, fondati fopra la teftimonianza di Sigeberto, il quale fu il primo a parlar di quefta conceffione fatta a Carlo nell' accennato Sinodo (*b*), e da lui la trasferì nel fuo decreto Graziano (*c*). Ma la falfità di quefto Sinodo, ficcome ancora di quefto decreto, o conceffione di Adriano, dopo il Cardinal Baronio (*d*) è ftata con invitti argomenti dimoftrata, per tacer di tanti altri, da tre illuftri Scrittori Francefi, cioè, da Pietro de Marca, Natal d'Aleffandro, e Antonio Pagi (*e*). Crede il Cardinal Baronio, che l' impoftura di quefta conceffione foffe fabbricata da Sigeberto fcifmatico feguace del partito di Arri-

(*a*) *Caterum Dominus Papa* (Pafchalis II.) *facilius vitam exponere, quàm inveftituris Epifcopatuum, & Abbatiarum confentire mallebat, quamvis ille* (Henricus nempè V.) *per inveftituras illas non Ecclefias, non officia qualibet, fed fola regalia fe dare afferetet*. Petrus Diaconus in Chron. Caffinen. lib. 4. cap. 40.

(*b*) *Hadrianus Papa cum Synodo univerfali* CLIII. *Epifcoporum, & Abbatum dedit Carolo ius eligendi Pontificem, & ordinandi Apoftolicam Sedem ... Infuper Archiepifcopos, & Epifcopos per fingulas Provincias ab eo inveftituram accipere definivit, & ut nifi a Rege laudetur, & inveftiatur Epifcopus, a nemine confecretur*. Sigebertus Gemblac. in Chronic. ad annum 773.

(*c*) Can. *Hadrianus* dift. LXIII.

(*d*) Baronius ad annum 774. n. 13 & feqq.

(*e*) Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 12. n. 8. & 9. Natalis Alexandr. Hiftor. Ecclefiaft. fecul. VIII. cap. 1. artic. 9 Pagius in Critic. Baron. ad annum 774. n. 13.

Arrigo IV. per trovar argomenti, onde poteſſe ſoſtener le vane pretenſioni di queſto Principe; non trovandoſi Scrittore, che prima di lui, il quale nel ſecolo XI. viſſe, di queſto decreto di Adriano favelli, contuttoche molti aveſſero occaſione di parlarne, i quali hanno ſcritto del diritto de' Principi nell' elezione de' Veſcovi (*a*). Ma il vero è, che queſta impoſtura è nata poſteriormente a Sigeberto, e da alcuno ſciſmatico *interpolatore* è ſtata inſerita nella di lui Cronaca: imperocche nell' edizione fatta da Auberto Mireo di queſta Cronaca ſulla traccia de' Codici ſcritti a penna, non ſi fa alcuna menzione di queſta conceſſione di Adriano. Per la qual coſa convien dire, che da alcuno ſciſmatico nella fine dell' XI, o nel principio del XII. ſecolo ſia ſtato *interpolato* con queſt' aggiunta il teſto di Sigeberto, e che da queſti eſemplari corrotti, Graziano uomo poco conſiderato nella ſcelta degli Autori, le cui teſtimonianze raccolſe, la trasferiſſe nel ſuo decreto. Non meno poi falſa, e *ſuppoſitizia* è l' altra Coſtituzione dell'Antipapa Lione VIII., fatta come ſi dice nel Sinodo Romano nell'anno CMLXIV., dalla quale vien confermato ad Ottone I. il privilegio dell' inveſtiture, e riferita da Graziano (*b*), da Teodorico Niemo, e da qualche altro. E comecche Melchior Goldaſto uomo Proteſtante, con vano sforzo abbia proccurato difender la verità di detta Coſtituzione; contuttociò, come noi abbiamo ſopra dimoſtrato (*c*), è oggi ſentimento comune degli eruditi, ella eſſer falſa, e da qualche ſcioperato impoſtore inventata in tempi poſteriori (*d*). Convincentiſſimo argomento tra i molti altri della falſità di queſta Coſtituzione è il vederſi in eſſa fatta menzione del decreto di Adriano ſopra ſimile conceſſione dell' inveſtiture; il qual falſo decreto non eſſendo ſtato inventato, come ſi è detto, ſe non verſo la fine del ſecolo XI., non potea certamente allegarſi da Lione VIII. un ſecolo prima. Onde è mirabile, che Pietro di Marca, il qual pur confeſſa la falſità della Coſtituzione di Adriano, ammetta per legittima quella di Lione (*e*) ſenza punto curarſi di ſciorre gli invitti argomenti del Baronio, che la convincono evidentemente di falſa. Ma egli impegnato a ſoſtener le antichità dell' inveſtiture, non trovandone alcun certo documento prima del ſecolo XI., ſi attacca a tutto quello, che gli ſi para innanzi prima di queſto tempo, o vero, o falſo che e' ſia.

 II. Ma

(*a*) Vide Marcam, & Natalem loc. cit.
(*b*) Diſtin. 63. Can. 28.
(*c*) Lib. 4. §. 6. n. 5.
[*d*] Vide Baron. ad annum 969. n. 20. Natal. Alexandr. Hiſt. Eccleſ. ſecul. IX., & X. art. 21. Pagius in Critic. ad annum 964. num. 6.
[*e*] Marca de concord. lib. 8. cap. 19. num. 6.

II. Ma a qualunque tempo si voglia assegnare il principio di questo abuso, dee parer certo, che nel Pontificato di San Gregorio VII. che lo interdisse, era molti anni, che esso era in corso, come attesta Ugone di Flavigny Scrittor di quell'età (*a*). Furono dunque da San Gregorio VII. condannate le investiture, dichiarate nulle come contrarie alla canonica libertà Ecclesiastica, e sottoposti alla scomunica così i Vescovi, e gli Abbati, che le ricevevano, come i Principi laici, che le davano, come apparisce dagli atti del quinto Concilio Romano tenuto dal medesimo Pontefice l'anno MLXXVIII., e da quelli del settimo similmente Romano, da lui celebrato nel MLXXX. (*b*). Prima però di questo tempo essere stato condannato dallo stesso San Gregorio, cioè nel secondo Concilio Romano di cinquanta Vescovi l'anno MLXXIV., questo medesimo abuso, lo raccoglie il Pagi da Ugone di Flavigny, da S. Anselmo Vescovo di Lucca, e da Arnolfo Scrittori di quell'età (*c*). Questa medesima proibizione fu rinnovata l'anno MLXXXVII. da Vittore III. nel Concilio Beneventano, come narra Lione Ostiense riferendo gli atti di questo Sinodo (*d*), e da Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte

(*a*) *Secutus est autem in hoc* (Gregorius VII.) *Patrum exempla, licet jam per multa annorum curricula damnabilis hæc consuetudo inolevisset, & in usum conversa esset.* Hugo Flaviniacensis in Chron. Virdunen. ad annum 1074.

(*b*) *Quoniam investituras Ecclesiarum contra statuta Sanctorum Patrum a Laicis personis in multis partibus cognovimus fieri, & ex eo multas perturbationes in Ecclesia oriri, ex quibus Christiana Religio conculcatur: decernimus, ut nullus Clericorum investituram Episcopatus, vel Abbatiæ, vel Ecclesiæ de manu Imperatoris, vel Regis, vel alicujus laicæ personæ viri, vel feminæ suscipiat. Quod si præsumpserit, recognoscat investituram illam Apostolica auctoritate irritam esse, & se usque ad condignam satisfactionem excommunicationi subjacere.* Can. 2. Concil. Roman. v. sub Gregor. VII. apud Labbe tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 620.

Sequentes statuta Sanctorum Patrum, sicut in prioribus Conciliis, quæ Deo miserante celebravimus, de ordinatione Ecclesiasticarum dignitatum statuimus, ita & nunc apostolica auctoritate decernimus, & confirmamus, ut si quis deinceps Episcopatum, vel Abbatiam de manu alicujus laicæ personæ susceperit, nullatenus inter Episcopos, vel Abbates habeatur, nec ulla ei ut Episcopo, vel Abbati audientia concedatur. Insuper ei gratiam Sancti Petri, & introitum Ecclesiæ interdicimus, quousque locum, quem sub crimine tam ambitionis, quam inobedientiæ ... capit, resipiscendo non deserat. Similiter etiam de inferioribus Ecclesiasticis dignitatibus constituimus. Can. 1. Concil. Roman. VII. sub Gregorio VII. apud Labbè cit. col. 635.

Item si quis Imperatorum, Regum, Ducum, Marchionum, Comitum, vel quilibet secularium potestatum, aut personarum, investituram Episcopatuum, vel alicujus Ecclesiasticæ dignitatis dare præsumpserit, ejusdem sententiæ vinculo se obstrictum esse sciat: insuper etiam nisi resipiscat, & Ecclesiæ propriam libertatem dimittat, divinæ animadversionis ultionem in hac præsenti vita, tam in corpore suo, quam cæteris rebus suis sentiat, ut in adventu Domini spiritus salvus fiat. Ibi Can. 2.

[*c*] Pagius in Critic. Baron. ad ann. 1074. n. 2. & seqq.

(*d*) Leo Ostien. in Chron. Cassinen. lib. 3. cap. 71.

te celebrato l' anno MXCV. (*a*). Essendo poi ad Urbano nell'anno MXCIX. succeduto nel trono Vaticano Pasquale II., ed avendo dalle mani di questi nell' anno MCXI. violentemente strappato nella maniera, che sopra si è narrato (*b*), Arrigo V. il privilegio di conceder le investiture, si accesero per questo punto maggiormente le discordie tra il Sacerdozio, e l' Imperio. Gli indegni modi usati da Arrigo al Pontefice mossero a risentimento tutte le Chiese; e la condescendenza di questo nell' accordarli l' aborrito privilegio, comecche fosse degna di scusa, fu nulladimeno comunemente con biasimo disapprovata. Conone Vescovo di Palestrina, Cardinale di Santa Romana Chiesa, e Legato Apostolico in Oriente, saputo il sagrilego eccesso di Arrigo contro il Pontefice, adunato un Concilio nella fine dello stesso anno MCXI. in Gerusalemme, fulminò quel Principe colla scomunica, confermandola in cinque altri Concilj da lui tenuti in Grecia, in Ungaria, in Sassonia, in Lorena, ed in Francia, come narra l' Abbate Urspergense (*c*), e costa dagli atti del Concilio IV. di Laterano tenuto da Pasquale II. l' anno MCXVI. (*d*). Quindi veggendo Pasquale, che il privilegio da lui conceduto benche per forza ad Arrigo era mirato con universale indignazione, e che perciò egli n' era mal veduto, congregò alli 28. di Marzo nell' anno MCXII. nella Basilica Lateranense un gran Sinodo di dodici Arcivescovi, di cento quattordici Vescovi, quindici Cardinali Preti, ed otto Diaconi, senza un'altra moltitudine di Abbati, per ristorare il danno recato alla Chiesa dalla sua concessione. Ma poiche egli avea giurato ad Arrigo di non inquietarlo con censure Ecclesiastiche per cagione del privilegio concedutoli dell' investiture, e non sembrandoli giusto venir contro il proprio giuramento, si esibiva piuttosto a deporre il Pontificato, e andarsene rilegato nell' Isola Ponzia; Gerardo Vescovo d'Angoulesme propose a i Padri incerti di consiglio, che si sarebbe potuto rivocare il privilegio salvo il giuramento del Papa, sol tanto, che condannandosi l' investiture non si scomunicasse l' Imperador che le dava (*e*); il qual sentimento fu abbracciato dal Concilio, il quale astenendosi da scomunicare Arrigo, condannò il privilegio come nullo, ed estorto per violenza (*f*). Ma la Chiesa di Francia in

 vendetta

(*a*) Concil. Claramon. Can. 15., & 16. apud Labbè tom. XII. edit. Venet. col. 831.

(*b*) Vide supra lib. 4. cap 7. n. 5.

(*c*) Conradus Urspergensis in Chron. ad annum 1116.

(*d*) Concil. Lateran. IV. sub Paschal. II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1228.

(*e*) Auctor Anonymus Histor. Pontif., & Comitum Engolismensium cap. 35. tom. 2. Bibliothec. Labbei pag. 249.

(*f*) *Privilegium illud, quod non est privilegium* [neque verò debet dici privilegium, sed pravilegium] *pro liberatione captivorum, & Eccl. siæ a Domino Papa Paschali*

vendetta dell' ingiurie fatte dal ſagrilego Imperadore alla perſona del Pontefice, col conſiglio, e colla volontà del Re Lodovico, come narra Sugerio, paſſando a più vigoroſe riſoluzioni percoſſe colla ſcomunica il medeſimo Arrigo (*a*). Radunati adunque molti Arciveſcovi, e Veſcovi di varie Provincie di Francia, tra i quali furono San Goffredo Veſcovo di Amiens, e Sant' Ugone Veſcovo di Granoble, nella Città di Vienna ſotto Guidone Arciveſcovo di quella Metropoli, e Legato della ſanta Sedia, il quale fu poi Romano Pontefice col nome di Caliſto II., celebrarono ivi un Concilio ſotto li 15. di Settembre dello ſteſſo anno MCXII., ed in eſſo, quantunque v' intervenisſero ancora i Legati di Arrigo, non pure condannarono il privilegio, ma dichiararono ereſia l' inveſtiture, e fulminarono con orrendi anatemi lo ſcellerato Imperadore per lo eccesſo commesſo nella perſona di Paſquale; traſmettendo a queſto gli atti, e facendogli iſtanza, che li confermasſe (*b*), come in fatti furono da lui confermati, come appariſce dalla lettera ſcritta da eſso a Guidone, e agli altri Arciveſcovi, e Veſcovi, e Abbati congregati nella Città di Vienna, in data delli 20. di Ottobre dell' iſteſſo anno (*c*). L' iſteſſa coſa fu fatta ancora nel Concilio di Ansè tenuto da Giovanni Arciveſcovo di quella Sede, e Primate di Francia, come ſi raccoglie da Ivone di Chartres (*d*). Onde meritamente ſcriſſe Willelmo di Malmesbury, che tutta la Francia ſi armò di zelo contro Arrigo, e non diſſimulò di eſecrarlo (*e*).

III. Vero però è, che eſſendo ſtati invitati al detto Sinodo di Ansè dall' Arciveſcovo di Lione i Veſcovi della Provincia di Sans col loro Metropolitano, ricuſarono queſti d' intervenirvi con varj preteſti, come ſi può veder dalla lettera di Daimberto Arciveſcovo di Sans, e di altri Veſcovi ſuoi ſuffraganei, tra' quali v' era Ivone di Chartres, indirizzata a Giovanni Arciveſcovo di Lione, e ſcritta a comun nome dallo

ſchali per violentiam Henrici Regis extortum, nos omnes in hoc ſancto Concilio cum eodem Domno Papa congregati, canonica cenſura, & Eccleſiaſtica auctoritate, judicio ſancti Spiritus damnamus, & irritum eſſe judicamus, atque omnino caſſamus, & ne quid auctoritatis, & efficacitatis habeat penitus excommunicamus. Concil. Lateranen. III. ſub Paſchali II. anno 1112. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. 1165.

(*a*) *Verum Dominus Jeſus Chriſtus Redemptor, & defenſor Eccleſiæ ſuæ, nec eam diutius conculcari, nec Imperatorem impune ferre ſuſtinuit. Qui etenim nec tenti, nec fide obligati fuerant, cauſam fluctuantis Eccleſiæ ſuſcipientes, Domini deſignati Ludovici ſuffragio, & conſilio in Gallicana celebri Concilio collecto Eccleſia, Imperatorem tyrannum anathemate innodantes, mucrone B. Petri perfoderunt*. Sugerius in vita Ludovici VI. Reg. Franc. cap. 9.

(*b*) Acta Concil. Viennen. ſub Paſchali II. anno 1112. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1183. & ſeqq.

[*c*] Apud Labbè loc. cit. col. 1186.

(*d*) Epiſt. 238. Ivonis Carnoten.

[*e*] Vvillelmus Malmesburien. lib. 5. de Reg. Angl.

lo ſteſſo Ivone (*a*). Molte ſono le ragioni, che ſi adducono in queſta lettera per iſcuſa della ricuſazione di que' Veſcovi d' intervenire al riferito Concilio. Oltre la ragione della mancanza da loro aſſerita del diritto nel Veſcovo di Lione, ancorche Primate delle Gallie, di chiamare al Concilio i Veſcovi di altre Provincie ſenza comandamento della Sedia Apoſtolica, conſiderando, che il Pontefice non avea ſcomunicato Arrigo per l' ingiuria, che avea da lui ricevuta, benche aveſſe rivocato il privilegio, moſtrano di creder, che venendoſi alla ſcomunica contro quel Principe ſarebbe un riprender la condotta dello ſteſſo Pontefice, il quale ſe differiva la dovuta ſeverità contro quello, era da ſtimarſi che ne aveſſe ottima ragione per non eſporre a maggiori pericoli la Chieſa (*b*). Finalmente ſentendo, che dovea trattarſi in quel Concilio di condannar l' inveſtiture com' ereſia, dichiarano non poterſi quelle tacciar d' ereſia, perche non erano error della mente, e perche molte oneſte perſone dopo averle ricevute avendole di poi rifiutate, e ſoddisfatto alla Chieſa, erano ſtate dalla Sedia Apoſtolica reſtituite nelle Chieſe, e ne' Veſcovati: onde affermano non altro eſſer l' inveſtiture, che una uſurpazione del diritto altrui, ed una ſagrilega preſunzione, la quale per la libertà, ed oneſtà della Chieſa, ove poſſa farſi ſalvo il vincolo della pace, debbe ſradicarſi dalle fondamenta; ma dove ſenza ſciſma non poſſa torſi, doverſi con diſcreto richiamo differire (*c*). Ma queſte ragioni del Metropolitano di Sans, e de' ſuoi Provinciali, o per meglio dire d' Ivone, ſi veggono egregiamente confutate dall' Arciveſcovo di Lione nella riſpoſta data da lui a Daimberto Arciveſcovo di Sans (*d*). E a vero dire, quella lettera d' Ivone è piena di ſentimenti di prudenza umana, e carnale: contraria non pure allo ſpirito della Chieſa Romana, la quale per timore dello ſciſma non ſi aſtenne dallo ſradicar queſto deteſtabile abuſo, che non averebbe mai ſpiantato, ſe aveſſe differito per riguardo di queſto pericolo; ma ancora al ſentimento di tutto il rimanente della Chieſa di Francia, la quale ſenza punto conſiderare, che il Papa non aveſſe ſcomunicato il ſagri-

(*a*) Epiſt. 238. Ivonis Carnoten.

(*b*) *Quòd ſi Papa adhuc in Theutonicum Regem debitam ſeveritatem non exercet, credimus quia conſultè differat ſecundùm quorundam doctorum judicium, qui conſulunt quædam admittenda pericula, ut poſſint vitari majora.* Epiſt. cit.

(*c*) *Si verò congrua volumus rebus nomina dare, poſſumus dicere quod manualis illa inveſtitura per laicos facta, alieni juris eſt pervaſio, & ſacrilega præſumptio, quæ pro libertate Eccleſiæ, & boneſtate, ſalvo pacis vinculo, ſi fieri poteſt, funditùs abſcindenda eſt. Ubi ergo ſinè ſchiſmate auferri poteſt, auferatur: ubi ſinè ſchiſmate auferri non poteſt, cum diſcreta reclamatione differatur.* Ivo epiſt. cit.

(*d*) Epiſt. Joannis Archiep. Lugdunen. ad Daimbert. Archiep. Senonen. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1190.

ſagrilego Imperadore, lo ſeparò dalla Chieſa, e dichiarò ereſia l'inveſtiture (*a*). E queſto non già perche credeſſe, che la manuale inveſtitura foſſe ereſia, ma perche ereſia giudicava il difender come giuſto, e debito queſto abuſo, in guiſa che non ſi poteſſe dalla Chieſa torre, come dicevano gli Arrighiani, ſiccome riſponde l'Arciveſcovo di Lione confutando, e le ragioni, e gli eſempli male a propoſito addotti da Ivone (*b*). Nulladimeno il Pontefice ancorche confermaſſe gli atti del Concilio di Vienna, ſi aſtenne non per tanto di ſcomunicar l'Imperadore: onde anche nel Concilio Lateranenſe IV. da lui tenuto nel MCXVI. condannando nuovamente, e ſcomunicando il privilegio, che da eſſo avea eſtorto Arrigo, non toccò la coſtui perſona (*c*).

IV. Nel principio dell'anno MCXVII. ſentendo Paſquale, che Arrigo coll'eſercito ſi affrettava di venire a Roma pieno di mal animo, abbandonò la Città, e ſi ritirò a Benevento, laſciando in Roma Maurizio Arciveſcovo di Braga detto per ſopra nome Bordino in qualità di ſuo Legato per trattar la pace con Arrigo, ſiccome atteſta San Gelaſio II. nella lettera ſcritta al Clero, ed alla Plebe Romana l'anno MCXVIII. (*d*). Ma coſtui prevaricando dalla fede giurata al Pontefice, entrato Arrigo in Roma, ancorche neſſun Veſcovo gli andaſſe incontro, fuggendo tutti i buoni Cattolici di trattar con eſſo lui, e rimproverandoli con criſtiana libertà i ſuoi ſagrilegj, e le ſue rapine, ebbe ardire di coronarlo ſolennemente dinanzi al corpo di San Gregorio, come atteſta Pandolfo nella vita di Paſquale (*e*). Per la qual coſa Paſquale adunato un Sinodo in Benevento lo ſcomunicò, e lo depoſe dalla Sede Arciveſcovale di

(*a*) *Inveſtituram Epiſcopatuum, & Abbatiarum, & omnium Eccleſiaſticarum rerum de manu laica, ſanctæ Romanæ Eccleſiæ auctoritatem ſequentes, hæreſim eſſe judicamus*. Concil. Viennen. anno 1112. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. cit. col. 1183.

(*b*) *Quod autem eos arguis, qui inveſtituras Eccleſiaſticarum dignitatum per laicos factas inter hæreſes computant, non ſatis efficaciter facere videris. Quamvis enim ſicut Catholica fides in corde, ita & hæreticus error in corde maneat; tamen ſicut ex catholicis operibus catholicum ſentimus, ita ex hæreticis operibus hæreticum cognoſcimus... Et licet exteriores inveſtituras per laicos factas non ſatis propriè hæreſis nomine cenſeamus: ſentire, ac defendere fieri debere, indubitata hæreſis eſt. Quod autem nonnullis indultum eſſe dicis, quòd de laicorum manibus inveſtituras acceperint, quaſi ad palpandum, & extenuandum hoc crimen noveris ſcriptum eſſe, quia quod lex in præſenti indulget, in poſterum vetat*. Epiſt. cit.

(*c*) *Illud autem malum ſcriptum, quod in tentoriis factum eſt, quod pro pravitate ſua pravilegium dicitur, condemno ſub perpetuo anathemate, ut nullius unquam ſit bonæ memoriæ, & rogo vos omnes, ut idem faciatis... Tunc ab univerſis conclamatum eſt: fiat, fiat*. Concil. Lateranen. IV. ſub Paſchal. II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. cit. col. 1227.

(*d*) Epiſt. Gelaſii II. ad Clerum, & Plebem Roman. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Ven. col. 1241.

(*e*) Pandulphus in vita Paſchalis II.

di Braga, come si raccoglie dalle lettere di Gelasio II. (a). Ma Pasquale dopo celebrato il Concilio di Benevento nel mese di Aprile, essendo partito Arrigo da Roma, si portò ad Anagni, dove s' infermò: ma guarito di questa infermità andò in Palestrina, ed indi tornò in Roma la vigilia del Santo Natale, e alli 21. di Gennajo terminò i suoi giorni (b). Dopo tre giorni di sede vacante fu assunto al trono Apostolico di comun consenso di tutti i Cardinali, desiderato, e ricercato da i voti comuni del Clero, e del Popolo, Gelasio II. uomo di nobil sangue, e di costumi santissimi, come narra Pandolfo di lui famigliare nella sua vita. Appena eletto gli convenne soffrire esecrabili oltraggi da Cencio Frangipane uomo scismatico della fazione Arrighiana; il quale entrando a forza con mano armata nel luogo dove si era fatta l'elezione, non pago di maltrattar gli Elettori osò porre le sagrileghe mani addosso allo stesso Pontefice. Ma benche dal Popolo, e da' principali Baroni Romani commossi dall' indignità di questo fatto liberato fosse dalle mani di quell' empio, e condotto con solenne pompa al Palazzo di Laterano; contuttociò prima della sua consagrazione fu costretto a fuggir da Roma per l' improvvisa venuta di Arrigo; e scampato con molto pericolo, e con immenso travaglio dalle mani de' suoi nemici, si ritirò a Gaeta (c), dove Arrigo gli spedì Legati invitandolo con parole benigne a venire a Roma, e mostrando desiderio di esser presente alla sua consagrazione per trattar la concordia con lui. Ma conosciuta dal Papa la frode di quel Principe malvagio (d), non si fidò delle sue promesse, nè si atterrì delle sue minacce; ma rispondendoli, che egli desiderava comporre le differenze tra il Sacerdozio, e l' Imperio secondo che la giustizia richiedesse, ma in luogo sicuro, e in tempo congruo (e), si fermò in Gaeta, ed ivi si fece consagrar li 9. di Marzo dell' istesso anno MCXVIII. Ricevuta questa risposta sdegnato Arrigo, ed aggiungendo scelleraggine a scelleraggine, intruse nella Sedia Vaticana il sopraddetto Maurizio Arcivescovo di Braga detto Bordino, facendolo consagrare in Pontefice Romano col nome di Gregorio VIII. (f). E comecchè i Romani Cattolici ricusassero contaminarsi in quest'abominazione, e solamente da alcuni pochi scismatici dell' antica fazione Guibertiana fosse incensato quest' Idolo (g); contuttociò Arrigo alli 2. di Giugno

(a) Gelasius II. Epist. 1. ad Gallos, & II. ad Bernardum Toletanum Episcop. Hispaniæ Primatem apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1241.

(b) Pandulphus in vita Paschalis II.

(c) Pandulphus in vita Gelasii II.

(d) Falco Beneventanus in Chronic.

(e) Vide epist. 1. Gelasii II. ad Gallos apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1240.

(f) Pandulphus, Falco loc. cit.

(g) Vide Epist. 1. Gelasii ad Gallos loc. cit.

Giugno del medesimo anno il giorno solenne della Pentecoste si fece da lui coronar come Papa, il quale l'avea prima coronato come Legato di Pasquale II. (*a*); dopo di che partissi da Roma, e andò in Liguria. Gelasio in tanto dopo aver dato parte di questo scisma a i Francesi, ed a Bernardo Vescovo di Toledo; e dopo aver lodato la costanza del Clero, e del Popolo Romano nel rifiuto, che avean fatto dell' Antipapa (*b*), tornato in Roma nascostamente, non veggendosi ivi sicuro (*c*) risolvè di andare in Francia consueto asilo de' Romani Pontefici nelle persecuzioni contro lor mosse da i malvagj Imperadori. Andato adunque a Pisa, e di poi a Genova, indi s' imbarcò per Francia (*d*); e verso la fine di Ottobre giunse al Porto di Sant' Egidio, dove, come narra Pandolfo, gli si fece incontro una infinita moltitudine di persone d' ogni ordine, e di ogni genere, facendo a gara ciascuno di onorare il Pontefice, e di provvederlo nell' estremo bisogno in cui si trovava, di tuttociò, che pareva convenevole alla sublimità del suo grado. E Falcone narra, che tutti gli Arcivescovi, e Vescovi, ed altri Grandi di quel florido Regno con incredibile allegrezza, e con immenso onore lo riceverono (*e*). Andato poi a Magalena, oggi Mompelier, ivi fu ad incontrarlo Sugerio spedito da Lodovico VI. Re di Francia, come narra l' istesso Sugerio, soggiungendo, che mentre il Re si affrettava per andargli incontro, il Papa passò all' altra vita; ciò, che accadde alla fine del mese di Gennajo dell' anno seguente. Ma essendosi ammalato in un luogo della Diocesi di Mompelier detto Maugon, dove era assistito da Ponzio Abbate del celebre Monistero di Clugny, dopo essersi alquanto riavuto si pose in cammino per andare al riferito Monastero; ma ricaduto nuovamente infermo, comandò istantemente di esser traportato in Clugny: dove con somma riverenza accolto con tutti i suoi, di lì a pochi giorni, aggravato dagli anni, e da i disagj, passò con preziosa morte alla gloria celeste (*f*) dopo un anno e quattro giorni di travagliosissimo Pontificato (*g*). La memoria di questo Santo

(*a*) Petrus Diacon. in Chron. Cassinen. lib. 4. cap. 64.

(*b*) Vide epist. 1. II., & III. Gelasii II. apud Labbè loc. cit.

(*c*) Pandulphus in vita Gelasii II.

(*d*) Pandulphus in vita Gelasii.

(*e*) *Continuò Archiepiscopi omnes, & Episcopi, Proceresque alii, gaudio cum ineffabili, & honore immenso eum susceperunt.* Falco Benevent. in Chronic. Benevent.

[*f*] Vide Epist. Hugon. Monach. Cluniacen. ad Pontium Abbat. Cluniacen. in Biblioth. Cluniacen. pag. 463.

(*g*) *Qui denuò convalescens, & Cluniacum suum pervenire desiderans, Lugdunum Galliæ pertransiit, & Matisconam descendit; ubi gravissima ægritudine confectus, se Cluniacum perferri instantissimè præcepit: quò deportatus, summaque reverentia susceptus, completo Episcopatus sui anno I. & diebus IV., in medio Fratrum, circumstantibus Episcopis Cardinalibus, in propria Domo proprius Pastor in pace Cluniaco quievit.* Hugo Cluniacen. Epist. cit.

to Pontefice si vede celebrata ne' Fasti Ecclesiastici, ed annoverata tra i Santi da Arnoldo Wion nel Martirologio Monastico, e da Filippo Ferrario, e da Andrea Saugsajo nel Martirologio Gallicano. Molti Concilj ancora si narrano celebrati in tempo di Gelasio II. contro l'empietà d'Arrigo. Corrado Urspergense narra, aver Gelasio celebrato un Concilio in Capua, dove scomunicò Arrigo insieme col suo Idolo, cioè con Bordino Antipapa (*a*): le lettere però di Gelasio mentovate dall' Urspergense, dove si fa nota la scomunica da quello fulminata contro Arrigo, sono perite. Il medesimo Scrittore fa menzione di un altro Concilio tenuto in Colonia da Conone Vescovo di Palestrina, e Legato della Sedia Apostolica di Vescovi Teutonici, dove similmente fu propalata la scomunica contra Arrigo (*b*). Di un altro Sinodo ancora ragiona, dal medesimo Cardinal Conone Legato Apostolico tenuto in Friteslat, dove fu confermata la riferita scomunica contra Arrigo. Ma a vero dire, questi due Concilj non furono celebrati nel Pontificato di Gelasio II., e nel MCXVIII., ma nel seguente anno MCXIX., e primo del Pontificato di Calisto II. (*c*). Avea bensì Gelasio disposto di celebrare un General Concilio in Rems per la stessa causa, e per terminar le discordie tra il Sacerdozio, e l' Imperio, come narrano Falcone Beneventano, Eadmero, ed altri Scrittori contemporanei (*d*), ma prevenuto dalla morte non potè effettuare il suo disegno.

V. Essendo a Gelasio succeduto Guidone Arcivescovo di Vienna col nome di Calisto II., uomo di nobilissimo sangue, figliuolo di Willelmo il Grande Conte di Borgogna, Zio materno di Adelaide Reina di Francia, e congiunto coll'istesso Arrigo Imperadore in grado di consanguinità, il quale essendo stato chiamato da Gelasio moribondo in Clugny, fu da esso a persuasione di Conone Cardinale, e Vescovo di Palestrina proposto, e raccomandato a' Cardinali, acciocchè lo eleggessero dopo la sua morte (*e*); questi eletto di comun consenso, e consagrato in Vienna il dì nono di Febbrajo del MCXIX. la Domenica di Quinquagesima, come si ha dalla lettera di Ugone Vescovo di Palestrina scritta ad

(*a*) *Gelasius cum his, qui secum abierant Cardinalibus, caterisque Catholicis, quos congregare poterat, apud Capuam juxtà quod littera ejus circumquaque transmissa testantur, Cæsarem cum Idolo suo damnavit*. Abbas Urspergen. in Chron. ad annum 1118.

(*b*) *His temporibus Conon Prænestinus adhuc legatione Gelasii functus, Synodum Colonia cum Theutonicis habuit, ubi Imperatoris omnimodè excommunicationem propalavit*. Urspergensis in Chron. ad ann. 1119.

(*c*) Vide Pagium ad annum 1119.

(*d*) Falco in Chron. Benevent. Eadmerus lib. 5. Novor. Chronic. Mauriniacen. lib. 2. apud Duchesnium tom. 4.

(*e*) Falco in Chron. Benevent.

Ugone Vescovo di Nivers (*a*); si applicò con tutto lo studio a terminar le differenze della Chiesa agitata per la riferita causa dell' investiture. Rannò nel mese di Ottobre dell' istesso anno un General Concilio in Rems, dove intervennero xv. Arcivescovi, e più di duecento Vescovi, oltre un numero grandissimo di Abbati, convocati tutti con autorità Apostolica, come narra Oderico Vitale, dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dall' Isole dell' Oceano, e da tutte le Provincie Occidentali (*b*). Fu aperto il Concilio, come narra l' istesso Autore, li 19. di Ottobre, e durò dodici giorni, e vi fu presente Lodovico VI. Re di Francia; non intervenendovi però Arrigo comecche avesse promesso d' intervenirvi, ma si conferì a Mouson luogo distante una giornata da Rems. Dagli atti di questo Concilio riferiti, e descritti da Essone Scolastico, chiaramente sappiamo quanto si adoperasse il Pontefice per indurre a ravvedimento quel Principe ostinato, e quanto fraudolentemente mancasse costui alla fede, e a' giuramenti. Per ottenere il fine bramato della concordia tra le due potestà avea il Pontefice prima di aprire il Concilio spediti in Argentina ad Arrigo il Vescovo di Chalon, e l' Abbate di Clugny, i quali proponendo per parte del Papa una sincera riconciliazione, e una vera pace a quel Principe a condizione, che egli lasciasse l' investiture, seppero così efficacemente parlare, che egli promise di lasciarle; e per lor sicurezza confermò con giuramento la promessa nelle mani di essi, facendola ancora giurar da altri Vescovi, e Baroni, che erano con lui (*c*). Tornati i due Legati a Calisto, e riferitagli la risposta dell' Imperadore, egli col consiglio de' Vescovi, e de' Cardinali gli spedì nuovamente insieme col Vescovo di Chalon, e l' Abbate di Clugny due Cardinali Legati *a latere*, acciocche dedotte in scrittura le cose già trattate, e da Arrigo promesse, dall' una parte e dall' altra si confermassero i Capitoli concordati (*d*). Andati adunque i Legati Apostolici trovarono l'Imperadore tra Verdun, e Metz, e gli riferirono, che il Papa era contento di riceverlo volentieri, se egli eseguisse le promesse, che fatte avea, sopra le quali a norma dell' antecedente concordato aveano distesi i Capitoli, che ei dovea confermare. Questi erano, che dall' una

parte

(*a*) Lib. 1. Histor. Vereliacensis. apud Dacherium tom. 3. Spicileg.

(*b*) *Ibi fuerunt* xv. *Archiepiscopi, & plusquam ducenti Episcopi cum multis Abbatibus, & aliis Ecclesiæ dignitatibus: Apostolico enim iussu vocati de Italia, & Germania, de Gallia, & Hispania, de Insulis Oceani, & cunctis Occidentalibus Provinciis congregati sunt pro amore Salvatoris*. Odericus Vitalis lib. 12. Histor. Ecclef.

(*c*) Acta Concil. Remens. sub Callixto II. apud Labbè tom. xii. Concil. col. 1300. & seqq.

(*d*) Acta cit. ibid.

parte Arrigo dovesse dimetter l'investiture, dar pace a tutti quelli, che in questa discordia gli erano stati contrarj, e rendere alla Chiesa que' beni, che per la medesima cagione egli avea occupati: dall' altra, che il Papa dovesse rimettere alla pace della Chiesa l'Imperadore, e tutti quelli, che con lui avean fatta guerra alla Chiesa, e restituire a i medesimi quelle possessioni, che per cagione di questa guerra perdute aveano (a). Proposti adunque da' Legati questi Capitoli, ei gli confermò, obbligandosi con giuramento ad eseguirli, come contenevasi nella scritta alla presenza del Papa in Mouson, fedelmente, e senza fraude nella feria vi. delli 24. di Ottobre dell' istesso anno MCXIX.; la qual cosa fu anche giurata, e sottoscritta da molti Principi, e Vescovi di Alemagna (b). Riferito da' Legati questo trattato al Pontefice, fu da esso aperto il Concilio sotto li 19. di Ottobre giorno di Domenica. Nel Lunedì seguente ordinò al Cardinal Ostiense, che riferisse a i Padri l'ordine della causa coll' Imperadore, e ciò, che si era trattato con esso. Nel Martedì discorrendosi da i Padri se il Papa dovesse andare al colloquio di Mouson, e tentar per se stesso se quel Principe procedesse di buona fede, egli risolvè di dover andare per non lasciar cosa intentata per la pace della Chiesa (c). Il Mercordì, sospeso il Concilio, si pose in viaggio, e il Venerdì per tempo giunse al luogo destinato per lo colloquio, e spedì agli alloggiamenti dell' Imperadore il Cardinale Ostiense con altro Cardinale, e i Vescovi di Viviers, e di Chalon, e l' Abbate di Clugny collo scritto concordato, e confermato da Arrigo, e da' suoi Baroni (d). Ma giunti questi alla presenza di Arrigo lo trovarono mutato di sentimento; e negando dapprima di aver promesso alcuna di quelle cose, che si contenevano nello scritto concordato, dappoiche si vide evidentemente convinto cercò dilazione, e

 cominciò

(a) *Scriptum autem concordiæ hoc fuit.* „ Ego Henricus, Dei gratia Romanorum „ Imperator Augustus, pro amore Dei, & „ B. Petri, & Domini Papæ Callixti dimit„ to omnem investituram omnium Ecclesia„ rum, & do veram pacem omnibus, qui, „ ex quo discordia ista cœpit, pro Ecclesia in „ Vverra fuerunt, vel sunt: possessiones au„ tem Ecclesiarum, & omnium, qui pro Ec„ clesia laboraverunt, quas habeo reddo: „ quas autem non habeo, ut rehabeant „ fideliter adjuvabo. Quod si quæstio indè „ emerserit, quæ Ecclesiastica sunt, cano„ nico, quæ autem sæcularia sunt, sæculari „ terminentur judicio.

Item scriptum Domini Papæ. „ Ego Cal„ lixtus II. Dei gratia Romanæ Ecclesiæ Epi„ scopus Catholicus, do veram pacem Hen„ rico Romanorum Imperatori Augusto, & „ omnibus, qui pro eo contra Ecclesiam fue„ runt, vel sunt: possessiones eorum, quas „ pro Vverra ista perdiderunt, quas habeo „ reddo; quas non habeo, ut rehabeant fide„ liter adjuvabo. Quod si quæstio indè e„ merserit, quæ Ecclesiastica sunt, canoni„ co, quæ sæcularia sunt, sæculari termi„ nentur judicio. *Acta citata.*

(b) Acta citata.

(c) Acta citata.

(d) Acta citata.

cominciò a trovar difficoltà circa il modo dell' assoluzione, parendoli troppo grave, e troppo duro il dover andare a piè nudi a riceverla dal Pontefice: sopra di che per altro fu accertato da' Legati, che essi si affaticherebbono col Papa acciocche gli permettesse andar calzato alla sua presenza, e lo assolvesse quanto più privatamente fosse possibile; ma perche egli veramente non volea accordarsi, si mise sul punto della dilazione (a): onde terminato il colloquio senza conchiusione, tornarono i Cardinali al Pontefice riferendoli la risposta, che avean riportata. Per la qual cosa disperando egli di ridurre a concordia quel Principe, risolvè partir tosto per Rems; ma tuttavia costretto dalle preghiere, e dal consiglio del Conte di Troyes, e di altri Signori, e Prelati si rimase in Mouson concedendo dilazione ad Arrigo fino all' ora sesta del Sabbato seguente, e la mattina a buon ora dello stesso Sabbato mandò agli accampamenti reali il Vescovo di Chalon, e l' Abbate di Clugny per udir la risposta sopra la dilazione accordata. Ma il Re adirato senza cagione, nuovamente domandò indugio alla risoluzione dell' affare fino a tanto che egli potesse adunare un Assemblea di tutti i Principi del Regno, senza il consiglio de' quali, dicea, che non osava lasciar l' investiture [b]. Allora il Vescovo coll' Abbate dicendoli, che egli poiche col cercar sempre indugio ricusava apertamente adempiere ciò, che replicate volte avea promesso, eglino non volean più trattar con lui: e tornati subito al Papa, gli narrarono l' infruttuoso successo delle sue cure per lo ravvedimento di quel Principe violator d' ogni fede. Così il Pontefice si partì tosto da Mousson andando la sera ad alloggiare in un altro Castello del Conte di Troyes; e la mattina della Domenica partendo per Rems vi giunse così per tempo, che potè celebrar Messa in quella Chiesa Metropolitana, e consagrar l' eletto di Liege. Ma infermatosi per la fatica, ne' due seguenti giorni non potè intervenire al Concilio. Vi siedè bene il terzo giorno, e vi dispose molte cose. Nel Giovedì, che fu l' ultimo del Concilio, e 30. del mese di Ottobre, fatti pubblicare i Canoni precedentemente dissaminati, nel secondo de' quali nuovamente si proibiscono l' investiture (c), e fatta relazione a' Padri della malvagità, e della fraudolenza dell' Imperadore, solennemente lo scomunicò, e assolvette i suoi sudditi dal giuramento

(a) Acta citata.

(b) Acta citata.

(c) *Episcopatuum, & Abbatiarum investituram per manum laicam fieri penitùs prohibemus. Quicumque igitur laicorum deinceps investire præsumpserit, anathematis ultioni subjaceat. Porrò qui investitus fuerit, honore quo investitus est, absque ulla recuperationis spe, omnimodis careat.* Concil. Remens. Can. 2. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1291.

ramento di fedeltà fino a tanto che ei ſi ravvedeſse [a], eſsendo preſente Lodovico Re di Francia, come ſi raccoglie chiaramente dalla prefazione di queſto Sinodo [b]. Queſti atti del Concilio fedelmente raccolti da Eſsone Scolaſtico teſtimonio oculare, come egli ſteſso dice [c], ſi ſono voluti narrare a ſolo fine di far vedere quanto ſi affaticaſse il Romano Pontefice per ridurre ſul retto ſentiero quel Principe traviato, con quanta longanimità l'aſpettaſse a penitenza prima di venire all'eſtremo taglio del coltello ſpirituale, cioè, di ſepararlo, e ſtaccarlo da' ſudditi, e conſeguentemente dal Regno.

VI. Or queſt' aſſoluzione dal giuramento di fedeltà ha indotto Monſignor Boſſuet a parlar dell' inveſtiture, come quelle, che ne ſomminiſtrarono la cagione. E veggendo molto bene, che un atto così ſolenne fatto in un Concilio, dove intervennero Veſcovi da tutte le parti del Mondo Cattolico, e dove fu preſente il Re di Francia, non può ſenza ingiuria della Chieſa tacciarſi di abuſo della poteſtà Eccleſiaſtica, contrario alla Scrittura, e alla tradizione, proccura attribuirlo al ſolo Pontefice, ed eſcluder da eſſo il Concilio: e diſtinguendo gli atti della ſcomunica, e dell' aſſoluzione de' ſudditi dal debito di fedeltà, dice, che il primo fu Conciliare, e canonico; il ſecondo fu ſolo del Papa, tacendo i Padri, e il Concilio (d). Quando però così vero foſſe come è falſo ciò, che egli quì dice, queſto ſilenzio de' Veſcovi non ſarebbe un argomento, che il Papa in quell' atto non faceſſe un abuſo enorme del ſuo potere contrario alla Scrittura, e alla tradizione? Queſto tacer del Concilio non ſarebbe una tacita approvazione d'un abuſo così irregolare come ei pretende, quando allora vi foſſe ſtata queſt'opinione, che il Papa non avea queſta poteſtà? Se adunque tacquero i Padri, e non ſi oppoſero ad una funzione così ſolenne, a cui eſſi furono certamente aſſiſtenti, come vuole egli perſuaderne, che non vi preſtaſſero almen tacitamente il loro conſenſo, e che non concorreſſe anche il Concilio in queſt' abuſo, com' egli crede? Ma dove ha egli trovato, che nella ſcomunica di Arrigo parlaſſe il Concilio, e taceſſe nell' aſſoluzione de' ſuoi ſudditi dal debito di fedeltà; o che i Padri inſieme

(a) Acta cit. apud Labbè loc. cit. col. 1306.

(b) *Postrema die aſſidente quoque in Concilio Rege Francorum Ludovico, hæc quinque promulgata ſunt Capitula*. Præfatio in Concil. Remen. apud Labbè loc. cit. col. 1290.

(c) *Quod vidi, & audivi, fideliter, & quanto brevius potui, pedeſtri ſermone deſcripſi*. Apud Labbè loc. cit. col. 1306.

(d) *Sic Patres cum Papa de excommunicatione decreviſſe referuntur, tunc de Papa tantum additur*: „ abſolvit etiam Dominus „ Papa .. auctoritate Apoſtolica a Regis fide„ litate omnes quotquot ei juraverunt, niſi „ fortè reſipiſceret, & Eccleſiæ Dei ſatiſ„ faceret „ *totumque illud, quod in depoſitione Regum fit, tacentibus Epiſcopis a Romano Pontifice ſolo agitur*. Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 12.

sieme col Papa scomunicassero, e il Papa solamente assolvesse? Niente meno di questo si ha dagli atti di quel Sinodo. Ivi non si legge, che i Padri pronunciassero sentenza di scomunica contro l'Imperadore, o altri, ma solamente, che i Padri assisterono in forma solenne colle candele accese in mano alla denuncia, o pubblicazione de' nomi di coloro, che dal Papa furono scomunicati, tra' quali erano principalmente Arrigo, e l'Antipapa Bordino; e che nella medesima solennità, ed in una stessa funzione assisterono all' assoluzione, che il Papa fece dal giuramento di fedeltà; dimodo che una medesima azion conciliare comprese tutti e due questi atti [a]. Nessuna distanza di tempo, di azione, o di luogo si legge interposta tra la scomunica di quel Principe, e la sua deposizione indiretta; ma l'una, e l'altra si leggono fatte in una medesima funzione, e coll' istesso influsso, e concorrenza de' Padri. Onde è, che se alla scomunica concorsero i Padri conciliarmente, così ancora concorsero alla deposizione, approvando l'una e l'altra con assistere ad ambedue tenendo in una mano il bacolo pastorale, e nell'altra la candela accesa: e perciò è del tutto vana la differenza inventata dal Bossuet tra l'una e l'altra di queste sentenze Ecclesiastiche rispetto al Concilio, ed al Papa.

VII. Ma poiche l'Autore della difesa dall' esito, che ebbe questa controversia coll' assoluzione conceduta ad Arrigo pretende dimostrare, che l' indiretta deposizione fatta di lui nel Concilio di Rems non fosse riputata d'alcun vigore neppur dallo stesso Pontefice, che la fece; perciò mi veggo obbligato a tirare a fine la controversia dell' investiture, per rispondere più fondatamente all' opposizione di questo Scrittore. Dopo il Concilio di Rems l' anno seguente MCXX. partendo Calisto da Francia giunse in Roma alli 3. di Giugno dell' istesso anno, come narra Eginone Abbate di S. Uldarigo in Augusta testimonio di vista, nella lettera scritta a tutti i fedeli riferita dal Cardinal Baronio [b], e vi fu ricevuto con incredibile onore, e con indicibile dimostrazione di giubilo [c]. L'Antipapa Bordino abbandonato quasi da tutti fuggissi

(a) *Allatæ sunt denique candelæ* CCCCXXVII. *& accensæ datæ singulæ singulis tenentibus baculos Episcopis, & Abbatibus, injunctumque est eis, ut omnes candelas tenentes assurgerent. Cumque aufstarent, recitata sunt multorum nomina, quos præcipue excommunicare proposuerat Dominus Papa: inter quos primi nominati sunt Rex Henricus, & Romanæ Ecclesiæ invasor Burdinus, & præ cæteris, & cum cæteris multis solemniter excommunicati. Absolvit etiam Dominus* PAPA AUCTORITATE APOSTOLICA A FIDELITATE REGIS OMNES, *quotquot ei juraverant, nisi fortè resipisceret, & Ecclesiæ Dei satisfaceret. His deniquę rite completis &c.* Acta Concil. Remens. sub Calixto II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1306.

(b) Vide Baron. ad annum Christi 1120.

(c) Baronius ibid.

giſſi a Sutri, come racconta il Malmesburienſe [a]. Per la qual coſa Caliſto portatoſi coll'eſercito raccolto da i Normanni ſotto Sutri, ed in breve eſpugnata quella Città ebbe in mano Bordino, il quale trattato ignominioſamente come meritava, e condotto a Roma ſopra un Camelo ſpogliato delle proprie veſti, fu poi dal Pontefice rilegato perpetuamente nel Moniſtero della Santiſſima Trinità della Cava, come narra a lungo Falcone Beneventano [b]. Così atterrato queſto moſtro, che per tre anni avea infamato il trono apoſtolico, cominciò a ruinare ancora lo ſciſma; e non ſolo in Italia, dove per virtù del Pontefice ripreſsa, e doma la ribellione de' nobili Romani ſcemò di molto la fazione Arrighiana, ma in Germania ancora cominciarono a pigliar miglior piega gli affari della Chieſa: imperocche ſtanchi ormai i Prelati, e i Principi d'Alemagna dell' oſtinazione di Arrigo; ed avendo Adalberto Veſcovo di Magonza, e Legato della ſanta Sede in Germania commoſſa la Saſſonia contro di lui, e fatte più raunanze di Principi Eccleſiaſtici, e Laici contro di eſſo, finalmente lo coſtrinſero in una generale Aſſemblea raunata in Wirtzburg, o ſia Erbipoli nella feſta di San Michele Arcangiolo a prometter fermiſſima pace alla Chieſa Romana, ed a permettere, che di comun conſenſo ſi ſpediſſero per queſt' effetto Legati alla Sedia Apoſtolica il Veſcovo di Spira, e l'Abbate di Fulda (c). Ricevuti da Caliſto con incredibile allegrezza i Legati, mandò con eſſi in Germania nel MCXXII. Lamberto Cardinale Veſcovo di Oſtia con due altri Cardinali, a i quali diede commiſſione di rendere all' Imperadore, e a' ſuoi ſeguaci macchiati nello ſciſma la comunione della Chieſa dappoiche egli venuto all' ubbidienza della ſanta Sede aveſſe laſciate per atto ſolenne l'inveſtiture. Giunti i Legati Apoſtolici inſieme con quelli dell'Imperadore in Germania, dopo qualche dibattimento raunata finalmente in Vormazia una generale aſſemblea de' Principi sì Eccleſiaſtici, che Laici del Regno Teutonico, ſi umiliò l'Imperadore alla Sede Apoſtolica, e alla preſenza di tutti dimeſſe, e rinunciò l'inveſtiture, e da' Legati Apoſtolici fu aſſoluto dalla ſcomunica con tutto l'eſercito, e con generale aſſoluzione furono reſtituiti alla comunion della Chieſa quelli, che nello ſciſma ſi erano contaminati con lui. Tutto ciò diffuſamente vien riferito dall' Abbate Urſpergenſe, e da Anſelmo di Gembours Scrittori di quel tempo [d]. Rinunciate in queſta guiſa dall' Imperadore l'inveſtiture, e fatto di queſta

(a) *Tum Burdinus in medio relictus Sutrium effugit*. Vvillelmus Malmesburienſ. lib. 5. de geſt. Reg. Angl.
(b) Falco in Chron. Benevent.
(c) Conradus Urſperg. Abbas in Chron. Hildensheimenſ.
(d) Conradus Urſpergen. in Chron. Anſelmus Gemblac. in Chron.

ſta rinuncia atto ſolenne ſottoſcritto da tntti i Prelati, e Principi di quell' Adunanza, il Papa concedette ad Arrigo, che l' elezione de' Veſcovi, e degli Abbati del Regno Teutonico ſi faceſſe alla preſenza di lui ſenza ſimonìa, e che l' eletto riceveſſe le regalìe per mezzo d' uno ſcettro dallo ſteſſo Principe. Queſti patti ſegnati dall' una parte e dall'altra, ſi veggono riferiti da i ſopraddetti Scrittori, e riportati negli atti del Concilio Lateranenſe primo Generale celebrato l' anno appreſſo MCXXIII. [a]. Per fermare più ſtabilmente queſta concordia, e queſta pace convocò Caliſto il Concilio Generale Lateranenſe, dove letti i patti, e le convenzioni fatte tra il Papa e l' Imperadore, furono dal conſenſo univerſale del Sinodo commendati, e confermati, come narra Falcone Beneventano nella ſua Cronaca [b]. In queſta guiſa adunque ebbe fine la controverſia dell' inveſtiture, che tenne per tanti anni in travaglio la Chieſa.

VIII. Ma quì riflette Monſignor Boſſuet, che per riconciliar colla Chieſa Arrigo depoſto, neſſun altra coſa fu domandata a lui, ſe non che rinunciaſſe l' inveſtiture [c]. Ma che coſa averebbe egli voluto, che

(a) *Ego Henricus Dei gratia Romanorum Imperator Auguſtus, pro amore Dei, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, & Domini Papæ Callixti, & pro remedio animæ meæ dimitto Deo, & Sanctis ejus Apoſtolis Petro & Paulo, & ſanctæ Catholicæ Eccleſiæ omnem inveſtituram per annulum, & baculum, & concedo in omnibus Eccleſiis, quæ in Regno, vel Imperio meo ſunt, fieri canonicam electionem, & liberam conſecrationem. Poſſeſſiones, & regalia B. Petri, quæ a principio hujus diſcordiæ uſque ad hodiernam diem, ſive tempore Patris mei, ſive etiam meo ablata ſunt, quæ habeo, eidem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ reſtituo; quæ autem non habeo, ut reſtituantur fideliter adjuvabo &c.* Acta Concil. Lateranen. I. ſub Callixto II. apud Labbè tom. XII. edit. Venet. col. 1338.

Ego Callixtus ſervus ſervorum Dei, tibi dilecto Filio Henrico Dei gratia Romanorum Imperatori Auguſto concedo, electiones Epiſcoporum, & Abbatum Teutonici Regni, quæ ad Regnum pertinent, in præſentia tua fieri abſque ſimonia, & aliqua violentia: ut ſi qua inter partes diſcordia emerſerit, Metropolitani, & Provincialium conſilio, vel judicio, ſaniori parti aſſenſum, & auxilium præbeas. Electus autem regalia per ſceptrum a te recipiat, exceptis omnibus, quæ ad Romanam Eccleſiam pertinere noſcuntur, & quæ ex his jure tibi debet, faciat. Ex aliis vero partibus Imperii conſecratus, infra ſex menſes regalia per ſceptrum a te recipiat &c. ibi col. 1339.

(b) *Anno* MCXXIII. *Dominicæ incarnat. & quinto anno Pontificatus Domini Callixti II. Summi Pontificis & univerſalis Papæ, menſe Martio, primæ indictionis, ſupradictus Callixtus Pontifex conſilio ſalutis accepto, ultramontanos omnes ferè Epiſcopos, Archiepiſcopos, & Abbates, & totius, ut ita dicam, Italiæ Eccleſiarum Paſtores accerſiri præcepit, quatenus, ſancta ſynodali confabulatione firmata, pactum cum Imperatore Henrico poſitum perpetuò confirmaret ... Ordinato itaque Concilio tali, & tanto, Apoſtolicus ipſi ſacramenti privilegium, quod prædictus Imperator conſtituerat pacis, in conſpectu omnium, qui convenerant adduci, & legi præcepit. Continuò ab omnibus confirmatum eſt, & commendatum.* Falco Beneven. in Chron. Benev.

(c) *Nihil quidquam aliud ab Imperatore depoſito, licet cum Eccleſia reconciliatus eſt, poſtulatum fuit: uti regnabat Henricus, vetante licet Pontifice, ita porrò regnavit.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 7. Cap. 12.

che fosse stato domandato a quel Principe per restituirlo legittimamente alla dignità del trono? Non bastava forse, che egli deponesse la sua contumacia, per cagione di cui gli erano stati assoluti i soggetti dal giuramento di fedeltà, acciocche ricuperasse legittimamente il pristino onore? Per riconciliarlo colla Chiesa bisognava, che il Papa lo assolvesse dal vincolo della censura, da cui era legato; ma per obbligare i sudditi a ritornare in quella fede verso di lui, dalla quale erano stati sottratti, bastava, che ei si riconciliasse colla Chiesa, e fosse assoluto dalla censura: imperocche quest' assoluzione de' sudditi non fu assoluta, ma condizionata, cioè, ristretta alla condizione del suo ravvedimento. *Assolvè il Papa* [dicono gli atti del Concilio di Rems] *con autorità Apostolica dalla fede del Re tutti quelli, che gliel' aveano giurata, salvo se egli per avventura si ravvedesse*. Essendo adunque limitata quest' assoluzione al caso della contumacia, e fino a tanto che egli non si riconciliasse colla Chiesa, tosto che egli si ravvide tornò ad aver vigore il giuramento, la cui forza era rimasta sospesa per l' assoluzione. Nè facea bisogno perciò di altra dichiarazione fuor di quella, con cui quel Principe fu assoluto dalla censura: non importando quest' assoluzione del giuramento alcun vincolo in lui, ma un semplice, e condizionato scioglimento ne' sudditi di un debito, che tornava a riprender la sua forza tosto che mancava la condizione, a cui era limitato. Ma dice l' Autore della difesa, che Arrigo regnò non ostante, che glielo vietasse il Pontefice. Ma altro è regnar per forza, altro con legittimo diritto. Il Papa non lo depose direttamente, ma per via indiretta, liberando i sudditi dal debito di ubbidirlo: e non averebbe talvolta regnato, se egli nón si fosse ravveduto; mentre già da i Vescovi, e particolarmente da Adalberto Arcivescovo di Magonza, e da altri Principi dell' Imperio gli si apparecchiava aperta guerra se egli non avesse ascoltato i loro consigli, come narra l' Urspergense. Da che egli dunque regnò non può inferire il Bossuet, che la sentenza del Papa non fusse riputata d'alcun vigore; che anzi n'ebbe tanto, che obbligò quel Principe a deporre la contumacia: siccome da che egli scomunicato non si astenne dalle cose sagre dispregiando la scomunica, non può se non scioccamente dedursi, che la sentenza del Papa non fosse riputata di alcun valore da i Cattolici, benche così la riputassero gli scismatici. Siccome adunque deposto non lasciò di regnare, così scomunicato non lasciò d' impacciarsi nelle cose sagre, e divine. Or siccome sarebbe sciocchezza il dire, che contro la sentenza del Papa avea diritto di comunicar nelle cose sagre; così è vanità il pretendere,

 che

che egli avesse diritto a regnare dopo la deposizione per questo solo, perche ei regnò.

§. XI.

Delle testimonianze de' Padri del duodecimo secolo.

SOMMARIO.

I. *Discorso di Monsignor Bossuet sopra il silenzio di alcui Padri del* XII. *secolo intorno alla deposizione de' Principi si mostra inconcludente.*
II. *Lettera di Sant' Anselmo a* Walerano *si mostra contraria all' intento del Bossuet. Principi Romani, che tirannicamente regnarono.*
III. *Arrigo deposto benche violentemente regnasse, non fu creduto, che egli avesse diritto a regnare secondo il sentimento de' Cattolici.*
IV. *Lettere di* Walerano *a Sant' Anselmo, e di questo a* Walerano. *Ossequio prestato da' sudditi a i Principi deposti non fa argomento, che sia da loro tenuta invalida la deposizione. Assoluzione de' sudditi dal giuramento di fedeltà non gli obbliga necessariamente a distaccarsi dal Principe deposto.*
V. *Sentimenti rispettosi d' Ivone di Chartres verso i Romani Pontefici. Decreti di essi sopra l' investiture da lui approvati. Passi de' Padri da esso riferiti nel decreto malamente spiegato dal Bossuet.*
VI. *Deposizioni de' Principi riferite da Ivone nel suo decreto si mostrano da lui approvate: e risposte del Bossuet sopra di ciò confutate.*

I. DAgli esempli di questo secolo passa l' Autore della difesa alla dottrina de' Padri della medesima età, e non trovando una testimonianza positiva, che faccia a suo conto, si attacca al suo consueto argomento negativo, dicendo, che nè Sant'Anselmo Vescovo di Canturbery, nè Ivone Vescovo di Chartres, nè San Bernardo Abbate di Chiaravalle, nè altri Scrittori di quel secolo, i quali non nomina, celebri per santità, e per dottrina fecero alcuna parola della potestà di deporre i Regi, quantunque allora fosse sopra di ciò strepitosa controversia nella Chiesa (a). Ma poiche assai facilmente comprende la vanità

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 13.

nità di questo suo discorso, e che il silenzio di que' Padri, i quali non si opposero a questa [come ei tante volte la dice] novità contraria alla tradizione, fa argomento, che essi non la giudicassero tale, e col loro tacer l' approvassero; s' infinge, che quei Padri si astenessero dal riprovarla apertamente per timore di non offendere il Romano Pontefice, e per non mostrar di favorire gli Antipapi, che i pessimi Imperadori sostenevano contro i veri Papi; e quello, che è più ammirabile, ascrive questo medesimo rispetto allo scismatico Autore della vita di Arrigo IV., il quale ei dice, che timidamente riferiva le asserzioni di coloro, che la deposizion di quel malvagio Principe riprovavano. Chiunque però ha qualche cognizione dello spirito degli scismatici Arrighiani, si riderà di questo rispetto, che dice questo Scrittore, essere stato portato dall' Autor della vita di Arrigo IV. al Romano Pontefice; il qual Autore non facendosi scrupolo d' imporre a Gregorio VII., e di biasimare anche la scomunica giustissimamente fulminata da lui contro quel Principe scellerato, si farà poi preso soggezione di riportare il sentimento di quegli scismatici, che vituperavano la deposizione dal medesimo Pontefice fatta dello stesso Arrigo? Ma parlando de' Padri Cattolici sopranominati, certo è, che essi ebbero tutto quel rispetto, che doveano per le determinazioni del Romano Pontefice; ma questo rispetto tuttavia non gli averebbe ritenuti dall' aprire riverentemente il loro sentimento, quando creduto avessero, che la Sedia Apostolica in quella gran discordia tra il Sacerdozio, e l' Impero avesse ecceduti i termini della sua potestà con una novità contraria alla tradizione. E' nota a tutto il Mondo la cristiana libertà di Sant' Anselmo, d' Ivone, e di San Bernardo; e molo chiaramente apparisce nelle loro pistole, e in altre loro opere. Or chi può credere, che a motivo di umano rispetto si fossero indotti a tollerare un abuso così enorme, come vuole il Bossuet, nella Chiesa Romana?

II. Ma parlando di Sant'Anselmo, tenne egli la Sedia Arcivescovile di Canturbery nel Pontificato di Urbano II., e di Pasquale II., e nel tempo dello scisma Guibertino ebbe amicizia strettissima con que' due Papi: intervenne con Urbano al Concilio di Bari, e a quello di Roma nel MXCVIII., come abbiamo da Eadmero: tornò in Roma nel Pontificato di Pasquale II. nel MCIII., dal quale fu onorevolmente ricevuto: essendo state in quel Concilio condannate l' investiture, non tornò Anselmo in Inghilterra, sapendo essere il Re sdegnato con lui, ma andò in Lione appresso Ugone Arcivescovo di quella Metropoli, e Legato della Sedia Apostolica, dove si fermò fino a tanto che chiamato dal

Re si riconciliò con esso lui (*a*). In tutto questo tempo, che egli trattò e di presenza, e per lettere con que' due Pontefici, non si legge, e non si trova scritto da alcuno, che questo Santo Vescovo nè apertamente, nè segretamente si lagnasse di questa pretesa novità, contuttoche avesse occasione di trattar con loro per cagion dello scisma, e dell' investiture. Ma nulladimeno pensa l'Autore della difesa, che non tacesse talmente, cosicche non manifestasse il suo sentimento senz'offesa del Pontefice: imperocche narra Dodechino, che avendo Walerano Vescovo di Neoburgo, e perdutissimo fautore di Arrigo IV. contro San Gregorio VII. interrogato Sant' Anselmo sopra alcuni dubbj Ecclesiastici, così gli rispose: *Se io fossi certo, che la vostra prudenza non favorisse al successore di Giulio Cesare, di Nerone, e di Giuliano apostata contro il successore, e il Vicario del Beato Pietro Apostolo, volontierissimamente vi saluterei come amicissimo, e reverendo Vescovo* (*b*). Dalle quali parole egli così argomenta: da Sant' Anselmo Arrigo deposto dall' Imperio vien così conosciuto per successore di Cesare, di Nerone, e di Giuliano, come Urbano da lui riconosciuto per successor di San Pietro; ma nessuno nega, che que' tre Principi Romani fossero legittimi Imperadori; dunque Sant' Anselmo conosce Arrigo per legittimo Imperadore, non ostante la deposizione fatta di esso dalla Sedia Apostolica (*c*). Ma bisogna bene, che sia scarso di ragione chi si appoggia a così miserabili sofismi. Arrigo deposto certamente regnava, ma regnava violentemente, tirannicamente, e senza alcun diritto a regnare; in quella guisa appunto, che Giulio Cesare opprimendo la libertà della Patria, Nerone sovvertendo la Repubblica, Giuliano apostata distruggendo la Religione stabilita da Costantino nell' Imperio, violentemente, e tirannicamente regnarono, e non ebbero, o perderono ogni diritto a regnare. Ma nessuno ha negato, dic'egli, che que' tre Principi fossero legittimi Imperadori. Nessuno? Tutti i buoni Cittadini Romani riputarono Cesare un' usurpatore, un' oppressor della pubblica libertà: tutti approvarono l' uccisione fatta di lui da Cassio, e Bruto come d'un tiranno; e tutti i buoni, dice Cicerone, *quanto fu dal canto loro uccisero Cesare. Ad altri mancò il consiglio,*

(*a*) Vide Eadmerum lib. 2. Novorum cap. 2. lib. 3. cap. 1. & lib. 4. cap. 1. S. Anselm. Cantuarien. lib. 3. epist. 90.

(*b*) *Anselmus servus Ecclesiæ Cantuariensis Valramo Naumburgensi Episcopo. Scienti breviter loquor. Si certus essem, prudentiam vestram non favere successori Julii Cæsaris, & Neronis, & Juliani Apostatæ contra successorem, & Vicarium Petri Apostoli, libentissimè vos ut amicissimum, & reverendum Episcopum salutarem*. Apud Dodechinum in appendice ad Marianum Scotum ad an. 1094.

(*c*) Bossuet loc. cit.

consiglio, ad altri l'animo, ad altri l'occasione; ma la volontà non mancò a nessuno (a). Nerone non fu egli per decreto del Senato dichiarato nemico della Patria, e come tale condannato alla morte prescritta dal costume de' maggiori (b)? Se questo Principe malvagio per qualche tempo legittimamente regnò, dappoiche egli colle sue scelleratezze esecrande contaminò l'Imperio, il consenso universale degli eserciti, e del Senato nel cospirar contro questo mostro dichiarò a bastanza, che egli avea perduto ogni diritto all'Impero, ed era divenuto tiranno. Se poi Giuliano apostata fu tollerato dalla Chiesa, e da' Cristiani, non è per questo, che da quella, e da questi fosse riputato legittimo Imperadore. Ma di ciò abbiamo noi di sopra favellato a bastanza (c). Dicendo adunque Sant' Anselmo, che Arrigo era successore di que' Principi, o che tirannicamente usurparono l'Impero, o che legittimamente creati perderono il diritto d'imperare, e furono riputati tiranni, non lo riconosce se non per un Principe, che imperi senza ragione. Così noi potremmo argomentare assai meglio del Bossuet; ma non istimiamo doverci fondar su questi paralogismi: mentre si sà, che avendo difatto Arrigo regnato dopo la deposizione, anche dagli Scrittori Cattolici, che il crederono legittimamente deposto, fu chiamato Re, ed Imperadore, mirando al fatto, non alla ragione di esso. Onde siccome da tutti è chiamato Imperadore, perche i suoi così lo chiamarono, ancorche sia certo, che egli non ottenesse legittimamente l'imperial corona avendola ricevuta dall'Antipapa; così ancora essendo stato da' suoi chiamato Re, per questa ragione, e per questo fatto fu Re detto anche da quelli, che lo credevan deposto.

III. Del rimanente quando i Padri di quell'età discorrevan sopra l'articolo di ragione, cioè, non se Arrigo regnasse, come a forza regnava; ma se a diritto regnasse, parlavano assai diversamente; e poteva il Bossuet vederlo dallo stesso Dodechino, da cui ha riferita la lettera di Sant' Anselmo: imperocche narrando questo Scrittore, che Waltramo Vescovo di Maddeburgo uomo scismatico avendo scritta una lettera a Lodovico Conte Principe Cattolico, nella quale lo riprendeva perche ei si fosse separato dall'ubbidienza di Arrigo, adducendo in questo proposito que' passi stessi delle Scritture, di cui allora si valevano gli scismatici, ed ora si vale l'Autore della difesa per dimostrare, che

[a] *Omnes boni, quantum in ipsis fuit, Caesarem occiderunt. Aliis consilium, aliis animus, aliis occasio defuit, voluntas nemini.* Cicero Philippica 2.

(b) *Inter moras perlatos a cursore Phaontis codicillos praeripuit* (Nero), *legitque se hostem a Senatu judicatum, & quaeri ut puniatur more majorum.* Svetonius in Nerone cap. 49.

(c) Vide supra lib. 3. §. 9. num. 14.

che in nessun caso possono i sudditi dall' ossequio, e dalla fede de' loro Sovrani sottrarsi, priegò il Conte Stefano Vescovo di Herbestat, acciocche in suo nome rispondesse a Waltramo; e che il venerabil Prelato scrisse una lettera, in cui dimostrava, che Arrigo scomunicato, ed eretico, non era, nè potea chiamarsi Re. Tra le altre cose di quella lettera son notabili quelle parole, dove risponde agli argomenti dell'Avversario tratti dalla Scrittura, dicendo: *Prevedendo per lo Spirito Santo l' Apostolo, che tu, e gli eretici simili a te, che erano per sorger nella Chiesa, direbbono bene il male, e il male bene, chiamerebbono luce le tenebre, e le tenebre luce, e che dalle sentenze della verità carpirebbono occasione di seminare errori: avendo premesso* NON E' POTESTA' SE NON DA DIO, *per troncare ogni congbiettura di reproba intelligenza disse:* MA QUELLE COSE, CHE SONO, DA DIO SONO ORDINATE. *Dammi adunque una potestà ordinata, e noi non resistiamo; anzi daremo tosto le mani. Io mi maraviglio, se in te v' ha pur goccia di sangue, come non ti arrossisca* CHIAMAR RE ARRIGO, *o che egli abbia alcun ordine &c.* (a). Seguendo poi a narrare gli eccessi, e i disordini di quel Principe conchiude, che egli avea perduta ogni potestà sopra i Cattolici. Così parlavano i Padri di quel tempo, quando in questa controversia consideravano il punto di ragione, non quel di fatto.

IV. Ma l'Autore della difesa crede avere altri argomenti, onde provar possa, che non pur Sant' Anselmo, ma l' istesso Pontefice Pasquale II. non facessero verun conto della deposizione di Arrigo fatta da S. Gregorio VII. In prova di che adduce egli due lettere: l' una di Walerano a Sant' Anselmo, l' altra di questi a Walerano; le quali io ammetto sulla fede di lui, tuttoche non le abbia rinvenute ne' luoghi, che ei cita. Nel Pontificato di Pasquale II. interrogando Walerano di Neoburgo S. Anselmo della diversità de' Sagramenti, nel fine della pistola li dice, che egli, rigettato lo scisma, di Saulo era divenuto Paolo: da nemico della Romana Chiesa, intimo del Romano Pontefice Pasquale II., e accettissimo a i Cardinali: e come Giuseppe nella casa di Faraone, così egli nel Palazzo dell' Imperadore, non mescolandosi per

[a] *Prævidens per Spiritum Sanctum Apostolus, te tuique similes hæreticos in Ecclesia emersuros, qui bonum malum, malum bonum dicerent: qui tenebras lucem, & lucem tenebras ponerent: qui de sententiis veritatis occasionem inducendi erroris captarent, quum præmisisset,* NON EST POTESTAS NISI A DEO, *ut conjecturam reprobi intellectus amputaret,* QUÆ AUTEM SUNT, *inquit,* A DEO ORDINATA SUNT. *Da igitur potestatem ordinatam, & non resistimus; immo dabimus illicò manus. Miror autem, si in te vel gutta sanguinis est, quod non erubescis Dominum Henricum Regem dicere, vel ordinem habere.* Apud Dodechinum ad annum 1090.

per altro nell' iniquità di Arrigo (*a*). Dalle quali parole argomenta il Boſſuet, che queſto Veſcovo abbandonato lo ſciſma, e divenuto famigliariſſimo del Romano Pontefice, e della Romana Chieſa, riconoſceva con tutto ciò Arrigo depoſto come legittimo Imperadore, verſando nel ſuo Palazzo come Giuſeppe nella regia di Faraone, il quale da Giuſeppe eſſere ſtato venerato come legittimo Monarca la divina Scrittura ci atteſta: e che finalmente per eſſer riputato Cattolico baſtava a lui, ed al Pontefice, che egli non ſi meſcolaſſe nelle ſcelleratezze di Arrigo, ancorche non ſi diſtaccaſſe dall' oſſequio di lui nelle coſe civili, e riconoſceſſe in eſſo la dignità regia. Soggiunge poi, che a queſta lettera riſpoſe S. Anſelmo, trattando Walerano così diſpoſto verſo un Principe ſciſmatico, e depoſto, come amico, ſalutandolo come Veſcovo Cattolico, e rallegrandoſi con lui della ſua mutazione, e dell' amicizia contratta con Papa Paſquale (*b*). Quindi inferiſce, che nè Walerano già Cattolico, nè Anſelmo, nè l' iſteſſo Pontefice Paſquale II. riputavano per niente queſte depoſizioni inventate da Gregorio VII., laſciando che ſi trattaſse Arrigo depoſto come Imperadore, purche ſi riſiutaſse l' ubbidienza dell' Antipapa Guiberto. Ma già di tal ſorta di argomento abbiam noi favellato di ſopra (*c*), dove abbiamo dimoſtrato, che dal non eſserſi alcuni Prelati Cattolici ſeparati dall' eſterno oſsequio di Arrigo depoſto, e dall'eſsere ſtato ciò tollerato dalla Sedia Apoſtolica non ſi deduce, che la depoſizione di quel Principe foſse riputata nulla per le ragioni, che ivi abbiamo aſsegnate. Ora aggiungiamo, che altro è, che per la depoſizione del Principe, e per l' aſsoluzione de' ſudditi dal giuramento di fedeltà ſieno queſti diſciolti dal debito di coſcienza, che gli obbliga all' oſsequio verſo di lui nelle temporali coſe; altro che rimangano obbligati per debito di coſcienza a ſepararſi da lui. Aſsolvendo la Chieſa i ſudditi dal debito di fedeltà gli libera bene dall' obbligo di coſcienza di ubbidire al Principe, ma non gli obbliga

(*a*) *Gratia Dei ſum id, quod ſum: ex Saulo Paulus: ex adverſario Romanæ Eccleſiæ intimus Paſchali Papæ, acceptiſſimus Cardinalium conſecretarius; & in omnibus in hac parte proſperos ſpero ſucceſſus: Joſeph in domo Pharaonis, ego in Palatio Imperatoris: neque iniquitas, neque peccatum meum, ſi, quod abſit, aut Nero inceſtus, aut apoſtata Iulianus.* Epiſt. Vvaleran. ad Anſelmum Cantuarien. apud Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 13.

[*b*] *Domino, & amico Vvaleranno gratia Dei Naumburgenſi venerabili Epiſcopo, Anſelmus ſervus Eccleſiæ Cantuarienſis ſalutem, ſervitium, orationes, dilectionis affectum. Gaudeo, & gratias ago Deo, quia ſicut ſcribitis glorificat eum in vobis Eccleſia Catholica, quoniam in veſtra mutatione divinæ bonitatis apparet gratia, & Domini Papæ Paſchalis amicitiam habetis, & familiaritatem; ut jam mihi liceat veſtram amicabiliter ſalutare ſanctitatem.* Epiſt. S. Anſelmi ad Vvalerannum Naumburgen. Epiſcop. apud Boſsuet loc. cit.

(*c*) Vide lib. 2. §. 6. num. 3. in fine, & lib. 2. §. 8. num. 4.

bliga già per questo a rinunciare ad ogni atto di osservanza verso di esso ; potendo occorrer molti casi , ne' quali ancorche il Principe non abbia più diritto di esigere ubbidienza da' sudditi , possano eglino nulladimeno lecitamente prestargliela nelle cose civili , o quando così persuada la necessità , o quando lo richiegga la comune utilità . E prudentemente può tollerar la Chiesa , che i sudditi sciolti di ossequio verso alcun Principe, non si distacchino tuttavia da lui nelle temporali cose , che illecite non sono , per qualche onesto fine . Nel caso presente adunque Walerano era sciolto da quel legame di coscienza , che lo stringeva all' ossequio di Arrigo ; ma non avea perciò contratto debito di coscienza di separarsi da lui in tutti gli affari del Regno , quando qualche onesto fine lo persuadeva all' esteriore osservanza verso di lui . Onde sono cose assai distinte l' esser liberato dal debito di ubbidire al Principe , e l' essere obbligato a resistergli , o a negargli ubbidienza : nè questo secondo nasce da quel primo , se non allorche la Chiesa assolvendo i sudditi dal giuramento di fedeltà, gli sottoponesse nel medesimo tempo alle censure se l' ubbidissero ; la qual cosa potersi lecitamente fare, fu sentenza di que' Teologi stessi di Parigi , che si portano in trionfo contro di noi (a) ; ma non essersi fatta nella deposizione di Arrigo IV. è cosa certa .

V. Dopo Sant' Anselmo mette in campo Ivone di Chartres , pretendendo , che il silenzio di questo Scrittore debba fare argomento , che ei tacitamente riprovasse queste deposizioni fatte nel suo secolo ; e che in tanto apertamente non le disapprovasse , in quanto il rispetto , che avea per li Pontefici legittimi l' obbligava a tacere per non dar anza agli Antipapi di discreditarli . Ma l' asserir ciò senza alcuna prova è il mettersi a indovinare . Del rimanente , dal silenzio di questo fortissimo , e costantissimo Vescovo più ragionevolmente si può dedurre , che egli approvasse le medesime deposizioni : mentre se credute le avesse , come le spaccia questo Scrittore , per inaudite novità , colla sua sacerdotal libertà dimostrata in tante sue lettere a i Papi , ed a' Regi non averebbe lasciato di riprovarle . Sebbene quale è mai questo silenzio d' Ivone ? Se noi vorremo considerare i sentimenti manifestati da questo Santo Vescovo verso l' autorità della Sedia Apostolica , facilmente comprenderemo , che ei non potea rimproverare i decreti di essa contro di Arrigo . Scrivendo egli a Richerio Arcivescovo di Sans , e parlando delle deliberazioni della santa Sede dice , che l' opporsi a' giudizj , e alle Costituzioni di essa è l' istesso, che incorrer la taccia di eretica

(a) Vide supra lib. 1. §. 10. num. 4.

eretica pravità. Nè parla già Ivone de' giudizj dommatici, o delle coſtituzioni dottrinali procedenti dalla Cattedra Apoſtolica, ma delle ſentenze del Romano Pontefice pronunciate contro perſone particolari. Parla in ſomma della depoſizione di Goffredo Veſcovo di Chartres da quella Sedia Veſcovale fatta da Urbano II., come di ſopra abbiamo oſſervato, a cui Richerio tentava di opporſi (*a*). Da queſto ſentimento d'Ivone del giudizio del Papa nella depoſizione di un Veſcovo ben ſi può comprendere, che coſa egli penſava della deliberazione del medeſimo Papa nella ſolenne depoſizione di un Principe fatta conciliarmente con tanta ſolennità, e pubblicità di giudizio; e che coſa averebbe detto, ſe aveſse avuto occaſione di parlarne. Ma parlando dell' inveſtiture, che aveano dato occaſione a queſte depoſizioni, egli loda le ſentenze ſopra di eſse di San Gregorio VII., e di Urbano II., giudicando ſciſmatici coloro, che ad eſse ſi opponevano (*b*). E ſe altrove mirando alla diſcordia del Sacerdozio, e del Regno cagionata per l'inveſtiture, dice, che poteva ammetterſi qualche ſorta di diſpenſagione, e rallentarſi il rigor della diſciplina, ciò afferma ſolamente per difender Paſquale II. dalle accuſe, che li ſi davano per lo privilegio conceduto ad Arrigo (*c*); non oſando ſopra di ciò riprendere il Pontefice Romano, anzi proteſtando non appartenere a' Veſcovi il giudicar di lui (*d*). Ma biſogna pur vedere come provi l'Autore della difeſa queſta tacita riprovazione della depoſizione manifeſtata da Ivone nel ſuo ſilenzio. Dice egli dunque, che Ivone nel ſuo decreto riportò molte coſe ſpettanti alla ſuprema poteſtà regia preſe dalla tradizione, e particolarmente quel paſso di Sant' Iſidoro, dove diceſi, che i Popoli, che peccano, temono il Giudice, ma ſe i Regi non ſono ritenuti dal ſolo timore di Dio, e dalla paura delle pene infernali, liberamente cadono nel precipizio (*e*). Dal che, ei ſoggiunge, ſi deduce, che i Principi coſtituiti nella ſublimità del poter temporale non hanno ſopra di ſe altri,

(*a*) *Dicitis enim in litteris illis, me ſedem invaſiſſe Gaufridi Coepiſcopi veſtri, in quo manifeſtè contra Sedem Apoſtolicam caput erigitis ... cujus judiciis, & conſtitutionibus obviare, planè eſt hæreticæ pravitatis notam incurrere*. Ivo Carnoten. Epiſt. 8. ad Richerium Archiepiſc. Senonen. ex edit. Jureti.

(*b*) *De inveſtituris Eccleſiarum, quas laici faciunt, ſententiam præcedentium Gregorii, & Urbani, quantum in me eſt laudo, & confirmo. Quocumque autem nomine talis pervaſio propriè vocetur, eorum ſententiam, qui inveſtituras laicorum defendere volunt, ſchiſmaticam judico*. Ivo Carnoten. Epiſt. 235. ex edit. Jureti.

(*c*) Vide Epiſt. cit. & Epiſt. 216. & 238. Ivonis ex edit. Jureti.

(*d*) *Non eſt noſtrum judicare de Summo Pontifice*. Ivo Epiſt. 235. cit. edit.

(*e*) *Populi peccantes judicem metuunt: Reges autem, niſi ſolo Dei timore, metuque gehennæ coerceantur, liberè in præceps ruunt*. Ivo in decreto par. XVI. cap. 42.

tri, che Dio nelle cose temporali, il che sarebbe vano se potessero deporsi (*a*). Ma noi avendo altrove dimostrata la falsità di questo raziocinio, ci riportiamo a quello, che abbiamo detto, e solamente aggiungiamo, che a tutto altro effetto fuorche a fine di dimostrare, che i Regi non possono deporsi dalla Chiesa, fu portato da Ivone nel suo decreto quel passo di Sant' Isidoro, dal qual passo non mai s' inferisce la conseguenza, che ne deduce il nostro Autore: se pur non vuol dire, che i peccati de' Regi non abbiano alcun Giudice in terra, che li possa punire neppur coll' armi delle censure. Il titolo, che pone Ivone a quel capitolo, non è della potestà de' Regi, nè della loro indipendenza assoluta nelle cose temporali, ma de' delitti de' Regi, *de delictis Regum*: e intento suo è dimostrare secondo il tenore di tutto quel capitolo quanto sieno gravi i delitti de' Principi, e per lo cattivo esempio, che recano a i popoli, e perche non facilmente si emendano, andando esenti dal timor delle pene temporali, il che certamente è vero ancorche possano indirettamente deporsi dalla Chiesa in qualche caso: mentre ordinariamente parlando non hanno sopra di loro alcun giudice temporale sopra questa materia, che li possa tenere a freno.

VI. Ma che occorre andar cercando qual fosse la mente d' Ivone dal suo decreto, se il Bossuet stesso c' indica il luogo, ove egli chiaramente ce la manifestò? Non dice egli, che questo Decretalista porta di pianta nel suo decreto la lettera di San Gregorio VII. scritta ad Erimanno? Questa lettera non fu scritta da Gregorio a quel Vescovo per giustificar la deposizione, che egli avea fatto d' Arrigo IV.? Questa lettera non è quella stessa, che egli ha tanto lacerata, e tanto malmenata per questo appunto, perche con essa volea quel Pontefice dimostrar giusti i suoi decreti contra quel Principe scellerato? In questa lettera non si parla della deposizione di Childerigo, e dell' assoluzione data dal Papa a' Francesi dal giuramento di fedeltà? Non sono riferite da Ivone queste cose ne' medesimi termini, in cui si riferiscono da Gregorio (*b*)? Or se dalle testimonianze de' Padri, che porta Ivone nel suo decreto, egli vuole inferir qual fosse la sua mente, e il suo sentimento, portando egli il testo di Gregorio VII., in cui si adducono e la deposizione de' Regi, e l' assoluzione de' sudditi dal giuramento di fedeltà, come vuol conchiudere, che ei o tacesse, o non approvasse queste

[*a*] Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 14.

(*b*) *Alius item Romanus Pontifex Regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro eo, quod tantæ potestatis erat inutilis, a Regno deposuit, & Pipinum Caroli Imperatoris Patrem in ejus loco substituit, omnesque Francigenas a juramento fidelitatis absolvit*. Ivo in decreto par. v. cap. 358. ex Epist. Gregorii VII. ad Herimannum Metensem Episcopum.

queste deposizioni, e queste assoluzioni? Ma non si perde di coraggio il nostro Autore, e dice, che Ivone riporta quella lettera di Gregorio ad altro intento, cioè, a oggetto di provare, che nessuna dignità secolare, e neppur l' imperiale puossi eguagliare all' onore, o alla dignità Vescovile, come porta il titolo di quel capitolo (*a*); e che riferì la deposizione del Re de' Franchi per non troncare il testo, non già per far forza in questo fatto. Ma da questa maggior eccellenza, e dignità della potestà sacerdotale sopra la temporale non inferiva appunto Gregorio la subordinazione, e la dipendenza di questa da quella? E non era intento di Gregorio il dimostrar questa maggior eccellenza dell'una sopra dell' altra dagli atti, che egli adduce, e della scomunica, e della deposizione de' Regi, e dello scioglimento de' sudditi dal giuramento di fedeltà? Sì certo: questi sono gli argomenti, con cui prova Gregorio la maggioranza del potere spirituale sopra il temporale. Adunque Ivone porta questo titolo all' intento medesimo di Gregorio. Ma che dissi all' intento di Gregorio? anzi lo reca a suo proprio sentimento: mentre egli da questa maggiore eccellenza della potestà spirituale sopra la temporale risolve, che questa dee esser suddita a quella, e a lei sottoposta, scrivendo così ad Arrigo Re d' Inghilterra: *Noi ammoniamo ossequiosamente la vostra eccellenza, che permettiate nel Regno a voi commesso liberamente correre la parola di Dio; e pensiate, che il Regno terreno dee esser soggetto al Regno celeste commesso alla Chiesa. Imperocchè siccome il senso animale dee esser soggetto alla ragione, così la potestà terrena soggetta debbe essere all' ecclesiastico reggimento* (*b*). E' adunque una pura immaginazione del nostro Autore senza alcun fondamento, che Ivone riferisca la deposizione, e l' assoluzione dal giuramento descritta nella lettera di Gregorio VII. a solo motivo di non troncare il testo, e non perche egli le approvi: mentre, oltre le cose sopraddette, avendo egli prima di riferir la deposizione, e l' assoluzione accennate nella parte di questa lettera, che apporta, riferite molte autorità addotte da Gregorio, dalle quali abbondantemente si dimostra la maggior eccellenza del Sacerdozio sopra il Regno, ed avendo lasciata un altra gran parte della medesima lettera, averebbe pretermesse ancor quelle, se non le avesse approvate, o non le avesse credute

 degne

(*a*) *Nullam dignitatem secularem, sed nec imperialem, honori, vel dignitati Episcopali posse adaquari*. Ivo loc. cit.

(*b*) *Celsitudinem vestram obsecrando monemus, quatenus in Regno vobis commisso verbum Dei currere permittatis, & Regnum terrenum cælesti Regno, quod Ecclesiæ commissum est, subditum esse debere semper cogitetis. Sicut enim sensus animalis subditus debet esse rationi, ita potestas terrena subdita esse debet Ecclesiastico regimini*. Ivo Carnoten. Epist. 51. ex edit. Jureti.

degne di esser riferite nella sua raccolta de' Canoni. Ma tuttavia seguita l' Autore della difesa, e dice, che Ivone non fece come Graziano, il quale del luogo di Gregorio VII. intorno a Childerigo deposto ne fece un capitolo a parte, e ne formò il titolo, che il Pontefice assolve alcuni dal giuramento di fedeltà quando depone alcuni dalla lor dignità (a): e vi aggiunse due altri capitoli, uno del medesimo Gregorio VII., e l' altro di Urbano II. non avendone trovati altri più antichi (b). Ma perche Ivone non fece come Graziano un capitolo a parte della deposizione de' Principi, e non portò altro luogo, che quello della lettera di Gregorio ad Erimanno, si ha a dire per questo, che ei riprovasse queste deposizioni? E non basta, che egli le abbia accennate una volta nel suo decreto, e sotto un titolo, che è relativo alle medesime? Ma sia via, diasi, che Ivone non ne abbia parlato; dunque ei lo riprovò? Nel medesimo modo potrà inferirsi, che questo celebre Decretalista abbia riprovato le scomuniche fulminate contro i Principi, o non abbia creduto essere nella Chiesa questa potestà; mentre nel suo decreto non ha mai parlato di queste scomuniche, tuttoche abbia in esso distesi molti capitoli appartenenti a' Principi. Ma bisogna, che abbia tempo da perdere chi lo vuol spendere nella confutazione di tali argomenti.

§. XII.

Della sentenza di San Bernardo di Chiaravalle, e di Ugone di San Vittore intorno alla presente quistione.

S O M M A R I O.

I. *Argomento del Bossuet tratto dal silenzio di San Bernardo. Ruggiero Re di Sicilia scomunicato nel Concilio di Laterano, dopo essere stato da lui deposto lo scisma riputato da San Bernardo per cagion dello scisma non Re, ma tiranno.*

II. *Passi di San Bernardo nel libro della Considerazione ad Eugenio addotti dal Bossuet, e male conseguenze, che egli da essi deduce. Potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi non ha per oggetto temporali possessioni, nè giudica sopra di esse, ma riguarda semplicemente cose spirituali.*

III. *Potestà del Romano Pontefice sopra il Regno, e l' Imperio de' Principi*

(a) Can. alius 15. 9. 6.

(b) Bossuet loc. cit.

cipi asserita da San Bernardo. Potestà delle chiavi si stende indirettamente sopra i Regni de' Principi, benche non si stenda sopra le temporali possessioni.

IV. *Luogo di San Bernardo stranamente interpetrato dal Bossuet. Potestà del Pontefice sopra il temporale de' Regi non importa dominazione: quella conceduta, questa negata da S. Bernardo alla Chiesa.*

V. *Altra spiegazione del Bossuet del testo di San Bernardo impugnata.*

VI. *Interpetrazione del Bossuet ad un altro passo del medesimo Santo confutata, e spiegato il vero senso di esso.*

VII. *Autorità di Ugone di San Vittore intorno alla superiorità della potestà spirituale sopra la temporale, e dipendenza di questa da quella. Spiegazione data dal Bossuet a quest' autorità, impugnata.*

VIII. *Potestà regia conferita dalla Chiesa a' Principi nel consagrarli. Testimonianze degli antichi sopra questo punto dimostrato ancora colle formule degli antichi Rituali. Potestà regia istituita, e ordinata cristianamente ne' Principi Cristiani.*

IX. *Regi di Francia anticamente non tali per nascita, ma fatti tali per elezione de' Popoli, e da questi ancora deposti.*

X. *Passi di Ugon Vittorino addotti dal Bossuet si dimostra, che non pugnano colla di lui testimonianza sopra la dipendenza della potestà temporale dalla spirituale. Autorità di Ugone contraria alle massime presenti di Francia.*

I. Siccome tra gli Scrittori del XII. secolo chiarissimi sopra gli altri furono per fama di santità, e di dottrina San Bernardo Abbate di Chiaravalle, e Ugone Monaco di San Vittore, così veggendo l'Autore della difesa, che le loro testimonianze in prò della potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi recate da' nostri sono di tal peso, che facilmente gettano a terra la sua contraria novella opinione, s' ingegna con ogn' arte, e con ogni studio di torcerle da quel senso, nel quale comunemente, ed anche dagli stessi Romani Pontefici sono state intese; e portando i passi di questi Padri cerca di trargli a forza dalla sua parte, tuttoche apertamente vi ripugnino. Parlando adunque di San Bernardo narra prima, che essendo entrato questo Santo nel Monastero di Cistercio in quel tempo, in cui travagliata la Chiesa dalle gravissime discordie con Arrigo V. risuonava da per tutto lo strepito delle deposizioni degli Imperadori, chiamato poi nel MCXXX. da Innocenzo II. agitato dallo scisma di Pier Lione, che sotto nome di Anacleto si era intruso nella Cattedra Apostolica, si affaticò egregiamente

mente per lo corfo di più anni a prò del legittimo Pontefice, e in eftinzione dell' Antipapa. Indi foggiunge, che effendo ftate in quefta difcordia fulminate più fcomuniche, così contro Pier Lione, come contro i fuoi feguaci; tra' quali erano molti Principi, e che per quefta caufa effendo ftato nominatamente fcomunicato nel II. Concilio generale Lateranenfe Ruggiero Re di Sicilia, che per nove anni avea con animo oftinatiffimo durato nello fcifma, non furono neppur udite le minacce di depofizione contro alcuno; cercando Innocenzo, e S. Bernardo di promuover con altri idonei mezzi gli intereffi della Chiefa (*a*). Ma che cofa voglia egli inferirfi da quefto difcorfo non è facile a comprenderfi, fe pur non penfa, che non poffa aver la Chiefa quefta poteftà di deporre i Principi fenza una indifpenfabile neceffità di ufarla fempre, e in ogni cafo, fenza mirare fe fia, o nò fpediente l'ufo. Sappiamo da Falcone Beneventano, che nel II. Concilio Lateranenfe generale fu fcomunicato Ruggiero co' fuoi feguaci (*b*); ma non fappiamo già, che egli non foffe depofto, benche Falcone non lo dica: mancando gli atti di quefta fcomunica, e non trovandofi altro Scrittore, che ne favelli fuora di Falcone, quantunque molti fieno gli Scrittori di quell' età, che degli atti di quefto Concilio ragionano. Ma che Ruggiero fcomunicato foffe per cagion dello fcifma di Pier Lione, dal quale era ftato creato Re di Sicilia (*c*), ciò non fi raccoglie da Falcone; anzi fi raccoglie il contrario: mentre narra quefto Scrittore, che efsendo morto due anni prima del Concilio Lateranenfe l' Antipapa Anacleto, cioè nella fine di Gennajo del MCXXXVII. (*d*), e da' fuoi congionti, ed altri fuoi fazionarj con permiffion di Ruggiero efsendo ftato eletto un' altro Antipapa col nome di Vittore (*e*), pentiti di lì a poco i fratelli di Anacleto, e gli altri avverfarj d' Innocenzo II., che erano ftati creatori, e feguaci del nuovo Antipapa, fi riconciliarono col Pontefice giurandoli fedeltà, ed ubbidienza; e l' Antipapa fteffo depofte le infegne del Pontificato fi rimife alla volontà d' Innocenzo: e che eftinto in quefta guifa lo fcifma, e difpoftofi il Pontefice di andar coll' efercito contro Ruggiero, quefti lo riconobbe per Padre, e per Signore, cioè per legittimo Pontefice, ordinando in tutte le parti del fuo

(*a*) Boffuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 15.

(*b*) *Hoc anno (1139.), octavo die intrante menfis Aprilis, præfatus Apoftolicus Innocentius Romæ Synodum celebravit ... ibique inter cætera, quæ Spiritu Sancto mediante ftatuta funt, vinculis excommunicationis alligavit Regem Rogerium prædictus Apoftolicus Innocentius in præfentia omnium Catholicorum virorum, qui convenerant, & ejus omnes fequaces.* Falco in Chron. Benevent. ad annum 1139.

(*c*) Vide Baron. ad annum 1130.

(*d*) Falco Benevent. in Chronic. ad annum 1137.

(*e*) Falco ibid. ad annum 1138.

suo Regno, che fosse tenuto per Signore, e per Padre (*a*); ciò, che questo Scrittore testimonio oculare del fatto racconta essere accaduto nel MCXXXVIII., cioè un anno prima del Concilio Lateranense. Adunque nel tempo, in cui fu scomunicato, avea Ruggiero rinunciato allo scisma, e riconosciuto il legittimo Pontefice, e per conseguenza non potè essere scomunicato come ostinato scismatico, come lo chiama il nostro Autore. Ma diamo ancora, che egli ancora fosse contumacissimo nello scisma, e che perciò fosse fulminato colla scomunica, ma non deposto: si averà adunque a dire per questo, che San Bernardo stimasse nulle, e inette queste deposizioni? Se noi esaminiamo le lettere di questo santissimo Abbate conchiuderemo tutto al contrario, e diremo, che se il Pontefice avesse dovuto regolarsi co i sentimenti di lui, lo averebbe dovuto deporre: imperocche egli non riguardò mai Ruggiero come Re tutto il tempo, che fu nello scisma, ma lo riputò sempre tiranno, e usurpatore, affaticandosi di muovere i Principi Cattolici alle armi contro di lui. Nella lettera scritta a Guglielmo Duca d'Aquitania a nome del Duca di Borgogna, chiama Ruggiero Duca di Puglia comprato dall' Antipapa Anacleto colla ridicola mercede d' una usurpata corona (*b*). Nella lettera scritta a i Pisani lodando la loro costanza nella fede verso il legittimo Pontefice, chiama Ruggiero tiranno Siciliano (*c*). Scrivendo a Lotario Imperadore, e confortandolo ad andar contro Ruggiero, dice, che è cosa degna di Cesare il vendicar la propria corona dal *Siculo usurpatore* (*d*). In un' altra epistola allo stesso Imperadore lodando i Pisani, che si erano accinti con molte migliaja di armati ad andare contro Ruggiero, lo nomina similmente tiranno (*e*). In somma egli non fa fine di concitar tutto il Mondo contro quel Principe scismatico, riputandolo per tal cagione tiranno, ed usurpatore, non legittimo Re. Ora essendo in questa guisa disposto l' animo di S. Bernardo verso Ruggiero, chi potrà credere, che egli istimasse, che si sarebbe fatto oltraggio, o ingiustizia a quel Principe, quando fosse stato dal Concilio deposto dal trono, o avesse assoluti

(*a*) *Hæc inter, sicut nobis est relatum, prædictus Rex Dominum Papam Innocentium in Patrem, & Dominum accepit, & Civitati Beneventanæ, & per totius Regni sui partes mandavit eum Patrem, & Dominum accepisse. Nos autem litteris ejus acceptis, Dominum illum, & Patrem vocavimus*. Falco Benevent. in Chronic. ad annum 1138.

(*b*) *Habet tamen Ducem Apuliæ, sed solum ex Principibus* [Anacletus], *ipsumque usurpatæ coronæ mercede ridicula comparatum*. D. Bernard. Epist. 127.

[*c*] *Me auctore, tyranni Siculi malitiæ Pisana constantia non cedit &c.* Epist. 130.

(*d*) *Est Cæsaris propriam vendicare coronam ab usurpatore Siculo*. Epist. 139.

(*e*) *Accincti in multis millibus suis exierant oppugnare tyrannum*. Epist. 140.

luti i sudditi dalla fè verso lui, quando già il Santo s'era pubblicamente dichiarato tante, e tante volte, che colui come scismatico non avea diritto alcun di regnare su quegli Stati, che egli avea conquistati?

II. Adduce poi il Bossuet alcuni passi di San Bernardo tratti da i libri della Considerazione scritti ad Eugenio Sommo Pontefice, il quale essendo stato Monaco, e discepolo del Santo nel Monistero di Chiaravalle, fu poi mentre era Abbate del Monistero di S. Vincenzo, e Anastasio in Roma assunto al Pontificato. In questi libri adunque prendendo ad istruire il Pontefice sopra le gravi incumbenze della sua carica, ed avvertendolo di molte cose, tra le altre li pone in considerazione, che volendolo i Curiali distratto, ed applicato nelle cure temporali, e ne' giudizj, e nelle liti delle cose terrene, e delle possessioni degli uomini, egli non dee insistere in queste cose, nè porsi in soggezione della Curia, perche non attendendo a questi affari lo stimasse d'ingegno grossolano, e poco rispettoso alla dignità del suo primato; ricordandoli, che gli Apostoli stettero bensì dinanzi a i tribunali per esser giudicati, ma non sederono per giudicare; e che il servo non diminuirà la sua dignità, se non vorrà esser maggiore del suo Signore, il quale disse di non esser costituito Giudice tra i litiganti di terrena eredità (*a*). Su questo passo così egli enfaticamente discorre: Ma ora se a Dio piace, in vigore dell'Apostolica dignità divideranno il Mondo ad arbitrio, distribuiranno i Ducati, i Marchesati, e le Contee, e gli stessi Regni. Così i Curiali, ma non così S. Bernardo. Ora i nuovi Teologi insegnano una via, per la quale i Pontefici a nome della Religione traggano a se tutte le cose secolari (*b*). Se così parlasse un Protestante per infa-

(*a*) *Ego autem parco tibi: non enim fortia loquor, sed possibilia. Putasnè hæc tempora sustinerent si hominibus litigantibus pro terrena hæreditate, & flagitantibus abs te judicium, voce Domini tui responderes:* „ O homines, quis me constituit judicem super „ vos? „ *In quale tu judicium mox venires? Quid dicit homo rusticanus, & imperitus, ignorans primatum suum, inhonorans summam, & præexcelsam sedem, derogans Apostolicæ dignitati? Et tamen non monstrabunt, puto, qui hoc dicent, ubi aliquando quispiam Apostolorum judex sederit hominum, aut divisor terminorum, aut distributor terrarum. Stetisse denique lego Apostolos judicandos, sedisse judicantes non lego. Erit illud, non fuit. Ita ne imminutor est dignitatis servus, si non vult esse major Domino suo: aut discipulus, si non vult esse major eo, qui se misit: aut filius, si non transgreditur terminos, quos posuerunt Patres sui? Quis me constituit judicem super vos, ait ille Dominus, & magister. & erit injuria servo, discipuloque, nisi judicet universos?* S. Bernard. lib. 1. de Considerat. ad Eugenium.

(*b*) *At nunc, si Deo placet, pro apostolica auctoritate Orbem ad arbitrium divident, ac Ducatus, Marchionatus, Comitatus, ipsa quoque Regna distribuent: pace eorum dixerim, ne putent diminutam a nobis apostolicam dignitatem, si ea respuamus, quæ Curiales jactarent, quæ Bernardus apostolicæ dignitatis studiosissimus prædicator diceret, amplectamur ... At nunc viam docent novi Theologi, qua Pontifices Religionis nomine secularia omnia ad se trahunt.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 15.

infamar la Sedia Apostolica, per creare invidia a i Romani Pontefici, e per discreditare i Teologi Romani, non sarebbe cosa da maravigliarsi: ma che così discorra un Cattolico, che assume il titolo di Vescovo, che si cuopre sotto il glorioso nome di Monsignor Bossuet, non si può facilmente comportare. Chi è mai oggi de' Curiali, il quale si sogni, che il Papa in virtù dell' Apostolica sua autorità, e della potestà spirituale concedutali da Cristo possa dividere ad arbitrio il Mondo, distribuir Ducati, Marchesati, e Regni? Chi è oggi de' Teologi, che insegni la via di tirar sotto la potestà del Papa con pretesto di Religione tutte le cose secolari? Se il Pontefice Romano può distribuir Regni, e Signorìe temporali, può ciò solamente fare a titolo di un'altra potestà temporale, nella quale và del pari cogli altri Regi, conseguita per umane ragioni, ma così giuste, quanto son quelle, per cui ogni altra giustissima, e ben fondata Signorìa si vegga stabilita tra gli uomini; della qual potestà umana, e temporale accessoria alla spirituale non parla San Bernardo. Che se poi crede il Bossuet, che per l' uso della potestà indiretta sopra il temporale de' Regi il Papa divida il Mondo ad arbitrio, dispensi a piacimento Regni, e Signorìe, egli s' inganna a partito. Deponendo esso indirettamente i Regi con sciorre i loro sudditi dal debito di fedeltà, non dà ad alcuno il Regno, nè lo toglie ad alcuno; ma semplicemente dichiara esser caduto dal diritto di ritenerlo quel Principe, dalla cui ubbidienza dichiara i sudditi disimpegnati. Ma poiche dal giudizio diretto sopra i litigj delle possessioni temporali, del quale parla San Bernardo riputandolo indegno delle cure dell' Apostolato, passa l'Autore della difesa a i Regni, e a' Principati, convien avvertire, che i Regni, e i Principati non sono possessioni, che passino in privata proprietà de i Regi, e de' Principi, che gli amministrano. Hanno bensì essi suprema giurisdizione sopra i Popoli loro soggetti, sopra i loro beni, le loro fortune, e la stessa lor vita, ma solamente a riguardo della pubblica utilità, e della comune giustizia, non a considerazione di alcun privato lor comodo, o vantaggio: nè per rapporto a questo possono torre a' loro sudditi qualunque menoma cosa di lor proprietà senza divenir tiranni, e offender i vincoli dell' umana società. Per la qual cosa in qualunque modo si deferiscano i Regni, o per elezione, o per successione, altro non acquistano i Regi, nè altro ereditano, che questa suprema giurisdizione onninamente separata dalla privata proprietà, che possano avere sopra i loro proprj beni, come qualunque altro privato. Or siccome questo diritto di suprema giurisdizione sopra i Popoli soggetti, che hanno i Principi, o conseguito

per elezione, o ereditato per successione, riguarda necessariamente, e per natura della sua istituzione il pubblico bene della società, la sua conservazione, ed oltre di ciò ne' Cristiani Principi va connesso indispensabilmente col debito di conservar la Religione; così dove essi manchino o all'una, o all'altra di queste obbligazioni, perde quello tutto il suo vigore, e rimangono i Popoli nella natural libertà di provvedere per qualunque mezzo possono alla lor temporale, o spirituale salvezza. Ma poiche non conviene, che alcuno sia giudice nella sua causa, e nelle sue obbligazioni massimamente negli affari di Religione, perciò dove avvegna il caso, che il Principe Cristiano manchi all'obbligo indispensabile di custodir la Religione ne' sudditi, benche il vincolo, che gli stringe col Principe, rimanga per se stesso disciolto, contuttociò è riserbato al giudizio della suprema autorità della Chiesa il dichiararlo disciolto. Questo giudizio adunque non riguarda quelle cose mennme, di cui parla S. Bernardo, nè ha per oggetto temporali possessioni, ma mira direttamente la salute spirituale de' Popoli, per la quale sono state concedute alla Chiesa le chiavi del Regno del Cielo, e indirettamente cade sopra la temporal giurisdizione de' Regi, togliendo ad essa la materia, onde esercitar si possa: ed è del tutto degno del supremo Pastor della Chiesa.

III. E che questo fosse il sentimento di San Bernardo apparisce dalla lettera, che egli scrisse a i Cardinali della corte di Roma dopo l'elezinne da essi fatta del suo discepolo Eugenio alla Cattedra Apostolica, dove narrando l'altissima dignità del Sommo Pontificato, e la potestà di esso sopra le nazinni, e sopra i Regi della terra, si maraviglia come a questo sublime grado asunto avesero un Monaco abietto, e tra le altre cose così dice: *Così non era tra voi uomo sapiente, ed esercitato, cui piuttosto convenissero questi uffici? Certamente sembra cosa ridicola, che un uomicciattolo pannoso sia assunto a presiedere a i Principi, ad imperare a i Vescovi*, A DISPORRE REGNI, ED IMPERJ. *Dirò cosa ridicola, o pur miracolo? Non nego, non diffido, che possa essere; anzi dico, che sia stata quest' opera di Dio, il quale fa solo grandi maraviglie &c.* (a).

Così

(a) *Quid igitur rationis, seu consilii habuit defuncto Summo Pontifice repentè irruere in hominem rusticanum, latenti injicere manus, & excussa e manibus securi, & ascia, vel ligone ..... accingere gladio ad faciendam vindictam in nationibus, increpationes in populis, ad alligandos Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis? Sic non erat inter vos sapiens, & exercitatus, cui potius ista convenirent? Ridiculum profectò videtur, pannosum homuncionem assumi ad præsidendum Principibus, ad imperandum Episcopis*, AD REGNA, ET IMPERIA DISPONENDA. *Ridiculum, an miraculum? Planè unum horum. Non nego, non diffido posse fuisse hoc etiam opus Dei, qui facit mirabilia magna solus*. S. Bernard. Epist. 236.

Così scrivendo ancora allo stesso Eugenio, e confortandolo ad armarsi di vigore Apostolico contro tutti i malvagj, li dice: *A questo oggetto sei costituito sopra le genti, e sopra i Regni, acciocchè tu sradichi, e distrugga, ed edifichi, e pianti* (a). Sentendo adunque San Bernardo, che il Pontefice costituito sopra le genti, e sopra i Regni può disporre i Regni, e gli Imperj, chiara cosa è, che gli stima soggetti alla di lui potestà, non in quanto a suo arbitrio possa torre, e dare i Regni, ma in quanto essendo il Regno terreno sottordinato al Regno celeste, può, distaccando i Regni terreni dall' ubbidienza de i Re malvagj, disporli, ed ordinarli a servire al Regno celeste. Quindi è, che fuor di proposito adduce il Bossuet que' passi di questo Santo Abbate ne' libri della Considerazione, dove insegna non esser cura degna dell' Apostolico ministero sedere in giudizio sopra le possessioni degli uomini, e sopra la division de' poderi, non perche indegni sieno gli Apostoli di giudicar tali menome cose, cui è dato il giudizio sopra cose maggiori, e sopra gli stessi Angioli, ma perche questi giudizj sono indegni di loro, nè per questi hanno ricevute le chiavi del Regno de' Cieli (b). Tutto questo ammettiamo, e confessiamo non essere state concedute le chiavi al Sacerdozio acciocche giudichi sopra le terrene possessioni degli uomini, ma acciocche se ne vaglia contro i delinquenti. Nè occorreva, che sopra questo punto si riscaldasse tanto l' Autore della difesa, il cui argomento è del tutto fuora del caso nostro; non dicendo noi, che per ragioni pure temporali possa il Pontefice torre il Regno ad alcuno, e ad altri darlo; ma per quella causa stessa, per cui gli sono state date le chiavi, cioè per una causa spirituale, quale è il massimo delitto della ribellione de' Principi alla Chiesa, possa sciorre quel vincolo, che stringe con loro la fedeltà de' sudditi, e in questa guisa torgli indirettamente l' Imperio.

IV. Molto meno occorreva, che ei si prendesse soggezione d' un altro passo di San Bernardo, dove insegna, che sebbene il giudicar delle terrene possessioni degli uomini appartiene a i Regi, ed a' Principi, e che non debbono i Pontefici metter la falce nella messe altrui;

 con-

(a) *Ad hoc enim constitutus es super gentes, & regna, ut evellas, & destruas, & ædifices, & plantes.* S. Bernard. Epist. 237.

(b) *Mihi tamen non videtur bonus æstimator rerum, qui indignum putat Apostolis, seu Apostolicis viris non judicare de talibus, quibus datum est judicium in majora. Quidni contemnant judicare de terrenis possessiunculis hominum, qui in cœlestibus & Angelos judicabunt? Ergo in criminibus, non in possessionibus potestas vestra: quoniam propter illa, & non propter has accepistis claves Regni cœlorum, prævaricatores utique exclusuri, non possessores.* S. Bernard. de Consider. lib. 1.

contuttociò dove urgente causa lo chiegga è loro lecito giudicare ancora sopra queste cose infime, e terrene: ma ciò per accidente, e non perche attendano di proposito a questi affari, come se fossero grandi, e degni delle lor cure (*a*). Non occorreva, dissi, che ei si mettesse in apprensione di questo passo, e che temendo, che dove San Bernardo dice, che può la Chiesa *incidentemente* giudicare sopra queste cose menome, e terrene, si deducesse, che possa anche *incidentemente* deporre i Regi, interpetrasse in così strano senso le parole di San Bernardo, che lo conducesse poco meno che a delirare. Noi lo liberiamo da questa paura. Diciamo adunque, che o possa, o non posa la Chiesa, o direttamente, o indirettamente, o principalmente, o per *incidenza* giudicare sopra le terrene possessioni degli uomini, da ciò non ne succede, che posa, o non posa, o direttamente, o indirettamente deporre i Regi, e che questa è una quistione diversa da quella. Ma diciamo ancora, che egli spiega in sentimento stravagantissimo le parole di San Bernardo: mentre vuole, che il giudicar per incidenza di queste cose secondo lui sia l'istesso, che il giudicarne casualmente di un punto incidente nella conoscenza d'un'altra causa principale; portando l'esemplo di un Giudice Ecclesiastico, il quale conoscendo sopra il matrimonio, causalmente decreta sopra la dote, e gli alimenti (*b*). Ma non è questo certamente il senso di S. Bernardo. Egli dice, che dove lo chiegga la necessità, e per urgente causa, esendo i Prelati della Chiesa degnissimi di giudicar queste cose temporali, ne posono prender conoscenza immediata, e diretta; apportando l'autorità dell'Apostolo, il quale costituì Giudici della Chiesa, non perche principalmente giudicasero le materie Ecclesiastiche, e casualmente le cose temporali, che per incidenza occorrevano in quelle, ma perche sopra le differenze temporali direttamente, e principalmente conoscesero, proibendo a' fedeli il portar queste cause al tribunal de' Gentili. Vuole adunque San Bernardo, che in qualche caso di necessità posa, e debba ancora talvolta il Romano Pontefice, o chi altro sia Prelato Ecclesiastico, asumere questi basi giudizj, ma che non vi debba attender di proposito,

(*a*) *Quanam tibi major videtur & dignitas & potestas, dimittendi peccata, an prædia dividendi? Sed non est comparatio. Habent hæc infima, & terrena judices suos, Reges, & Principes terræ. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippè potioribus occupatis. Denìquè ubi necessitas exigit, audi quid censeat, non ego, sed Apostolus* „ Si enim in vobis judicabitur hic mundus, indigni estis qui de minimis judicetis? „ *Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente: aliud ultrò incumbere istis tanquam magnis, dignisque tali, & talium intentione rebus*. S. Bernard. ibid.

(*b*) Bossuet ibid.

proposito, come se fossero cose grandi, e solamente degne della sua attenzione. Esagera poi questo Scrittore le parole gravi inculcate da San Bernardo ad Eugenio della dominazione interdetta a' Prelati della Chiesa dall'Apostolo, e dice non sapere come eglino schifar possano questa ambiziosissima, e superbissima dominazione, se conculcano i Regni, e li trasferiscono dove vogliono (a). Certo è, che se i Papi calpestassero i Regi, ed i Regni, e gli trasferissero or qua, or la, come loro ne venisse talento, non potrebbono sfuggir la taccia d'una superbissima, anzi tirannica dominazione; ma chi s' immagina, che tali cose possano fare per la potestà indiretta, o non capisce in che consista l' uso di questa, o finge questi mostri nella medesima per caricarla d' invidia, e per avere con chi combattere. Ma poiche egli s' immagina, che San Bernardo ricordando ad Eugenio, essere interdetto agli Apostoli la dominazione, voglia escludere dal suo potere i Regi, e i Regni temporali de' Principi, oda come il Sant' uomo lo conforta all' uso della sua potestà contro i malvagj: *Se hai mosso il cuore, già dei muover la lingua, dei muover la mano. Cingi il tuo coltello dello spirito, che è la parola di Dio. Glorifica la mano, e il braccio destro in far la vendetta nelle nazioni, nello sgridare i Popoli, nel legare i loro Regi tra i ceppi, e i loro nobili nelle manette di ferro. Se fai queste cose onori il tuo ministero, e il tuo ministero onora te. Non è mediocre questo Principato. Questo è discacciare le male bestie da' tuoi termini, acciocche i tuoi greggi sicuramente sieno condotti al pascolo* (b). Se nega adunque San Bernardo la dominazione al Sommo Pontefice in vigore del suo Apostolato, non gli nega certamente il Principato; anzi glielo concede amplissimo sopra tutti i Regi, e i potenti della terra, onde possa esterminarli da' suoi greggi, ove divenute bestie feroci facessero strage delle sue pecorelle, e impedissero loro il salubre pascolo della salutar dottrina. Ma non averebbe certamente questa potestà, se non potesse distaccare il suo gregge dalla soggezione di queste bestie, quando non giovi a sottrarlo dal pericolo il separarlo dal commercio con esso nelle sagre cose, e quando

(a) *Huc etiam facit ille locus, quo Sanctus vir tam gravia, tam fortia de interdicto Apostolico dominatu docet: non enim video quomodo dominationem, eamque ambitiosissimam, ac superbissimam evitent, si Regna quoque conculcent, & quolibet transferant.* Bossuet.

(b) *Si cor movisti, movenda jam lingua, movenda est & manus. Accingere gladio tuo, gladio spiritus, quod est verbum Dei, Glorifica manum, & brachium dextrum in faciendo vindictam in nationibus, increpationes in Populis, in alligando Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis. Si hac facis, honorificas ministerium tuum, & ministerium te. Non mediocris iste Principatus. Exturbare est hoc malas bestias a terminis tuis, quò greges tui securi in pascua educantur.* S. Bernard. de Considerat. lib. 2.

e quando da questo separamento prendessero maggiore occasione d' inferocire: imperocche come potrebbe esterminare dal suo ovile que' Principi malvagj, che lo forzano a prevaricare, e lo spingono al precipizio, se non potesse sciorre quel vincolo, che lo lega con essi? Inutilmente il Santo Abbate scrivendo al medesimo Eugenio, e considerando la forza del suo potere come supremo Pastor della Chiesa lo averebbe chiamato *verga de' potenti*, *martello de' tiranni*, *Padre de i Regi*, e finalmente *Dio di Faraone* (a), se non avesse potuto in vigore di quella divina potestà a lui conceduta, come fece Mosè, sottrarre il Popolo fedele dal dominio, e dalla Signorìa de' Principi persecutori ostinati in mal fare come Faraone.

V. Conoscendo però il Bossuet la forza di queste parole del S. Abbate di Chiaravalle, co' soliti suoi artificj proccura snervarlo con dire, non altro voler significare San Bernardo in questo passo, se non che il Pontefice a similitudine di Mosè, impetrato un ajuto straordinario da Dio, deponga dal solio i Principi ostinati come Faraone, ricorrendo al presidio dell' orazioni, non che egli ciò faccia, o far possa per suo decreto, o per atto della sua potestà: e pretende provare questa sua interpetrazione da quello, che il Santo soggiunge, scrivendo, che il Signore li darà intelligenza, dove la malizia sarà congiunta alla potenza, e temerà lo spirito dell' ira sua colui, che non ha timore della sua persona, e del suo coltello, e temerà la sua orazione quello, che dispregerà la sua ammonizione (b). Ma poiche egli si avvede, che questo ajuto straordinario da impetrarsi per l' orazione contro i potenti malvagj non esclude l' uso della potestà ordinaria di separarli dalla Chiesa; anzi dice, che San Bernardo non pretermette la censura Ecclesiastica compresa sotto il nome di ammonizione, per qual ragione ha da escluder l'uso di questa medesima potestà nel separare da i Principi empj i sudditi? Se l' orazione ha da servir di presidio contro i Principi malvagj, che dispregiano la scomunica, perche egualmente non ha da servir di presidio a quelli, che dispregiano la deposizione? E se l' orazione ha da render formidabile il Papa a que' potenti, che separati dalla Chiesa vogliono a forza, e sagrilegamente partecipar de' suoi sagramenti, perche

(a) *De cetero oportere te esse considera .... virgam potentium, malleum tyrannorum, Regum Patrem ... postremò Deum Pharaonis*. S. Bernard. de Considerat. lib. 4.

(b) *Intellige quæ dico: dabit tibi Dominus intellectum. Ubi malitia juncta potentia est, aliquid tibi supra hominem præsumendum. Vultus tuus super facientes mala. Timeat spiritum iræ tuæ, qui hominem non veretur, gladium non formidat. Timeat orationem, qui admonitionem contempsit. Cui tu irasceris, Deum sibi iratum, non hominem putet &c.* S. Bernard. de Considerat. lib. 4.

perche non ha da esser formidabile a quelli, che separati, e deposti dal Regno, vogliono nondimeno tirannicamente regnare? Questo straordinario ajuto da impetrarsi per l'orazione consigliata da San Bernardo al Pontefice non esclude l'uso della sua potestà, nè intorno al separar dalla Chiesa i malvagj Principi, nè intorno al distaccare, e separar dalla loro ubbidienza i sudditi: ma serve bensì di presidio all'un atto, ed all'altro, acciocche i Principi empj, che non temono nè l'uno, nè l'altro, e dispregian del pari amendue, temano l'ira di Dio.

VI. Da queste autorità di San Bernardo, che egli stima vantaggiose alla sua opinione, passa ad esaminar quella, che si adduce da' nostri Teologi come favorevole alla nostra sentenza, cioè quella, dove il Santo Abbate scrivendo ad Eugenio afferma, che l'uno, e l'altro coltello, lo spirituale, e il materiale appartengono al Romano Pontefice come successor di San Pietro, a cui l'uno e l'altro fur conceduti, comecche non amendue del pari debbano maneggiarsi da lui, ma l'uno dalla sua mano, l'altro dalla mano altrui (a). Dice adunque, che queste parole debbono considerarsi per riguardo a quello, che scrisse San Bernardo in una lettera al medesimo Eugenio, nella quale rappresentando al Pontefice la strage dell'esercito, e delle armi Cristiane in Palestina, e confortandolo a soccorrere i fedeli crocesegnati in quelle sagre spedizioni, porta la stessa allegorìa de' due coltelli, conchiudendo, che era allora tempo di sfoderar l'uno e l'altro in difesa della Chiesa Orientale (b). Quindi soggiunge, che sapendosi quanto si affaticassero i Romani Pontefici in quell'età per eccitare alle armi i Principi, e i Popoli Cristiani contro gli infedeli di Oriente per la ricuperagione di terra santa, predicando, esortando, e aprendo il tesoro dell'Indulgenze

(a) *Aggredere eos, sed verbo, non ferro. Quid tu denuò usurpare gladium tentes, quem semel jussus es ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic:* „ Converte gladium tuum in vaginam „ *Tuus ergo & ipse: tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullomodo ad te pertineret & is, dicentibus Apostolis:* „ Ecce gladii duo hic „ *non respondisset Dominus, satis est, sed nimis est. Uterque ergo gladius Ecclesiæ, & spiritualis scilicet gladius, & materialis: sed is quidem pro Ecclesia, ille verò & ab Ecclesia exerendus est. Ille Sacerdotis, is militis manu: sed sanè ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris. Et de hoc aliàs.* S. Bernardus de Considerat. lib. 4.

(b) *Exercendus est nunc uterque gladius in passione Domini, Christo denuò patiente, ubi & altera vice passus est. Per quem autem nisi per vos? Petri uterque est: alter suo nutu, alter sua manu, quoties necesse est, evaginandus. Et quidem de quo minus videbatur, de ipso ad Petrum dictum est:* „ Converte gladium tuum in vaginam „ *Ergo suus erat & ille, sed non sua manu utique educendus. Tempus & opus esse existimo ambos educi in defensionem Orientalis Ecclesiæ.* S. Bernard. Epist. 256.

genze, facilmente ſi può comprendere, che coſa voglia indicar S. Bernardo, quando uſando l'allegorìa de' due coltelli dice, che il materiale è del Pontefice, e dell' Imperadore, cioè, perche a' cenni, e ad eſortazione del Pontefice, e al comando dell' Imperadore dee impugnarſi contro gli infedeli, non già perche il Principe ſia tenuto ad impugnarlo toſto che il Papa l'eſorta; altramente il cenno non ſi diſtinguerebbe dal comando (a). Ma ſe ſopra queſto coltello materiale non ha altra pertinenza il Pontefice, che quella ſola di eſortare i Principi a sfoderarlo ſenza imporre ad eſſi alcun debito d' impugnarlo, come dice poi San Bernardo, che queſto medeſimo coltello è del Papa? *Chi nega queſto eſſer tuo, non bada bene alla parola del Signore? Eſſo adunque è tuo*. Come afferma *che l' uno e l' altro coltello, lo ſpirituale, e il materiale ſono della Chieſa*? Come inſegna *che ambedue ſon di Pietro*? Se in neſſuna maniera la ſpada materiale appartenеſſe alla Chieſa, nè direttamente, nè indirettamente, in neſſuna maniera potrebbe dirſi ſua. Eſſendo adunque in queſte due ſpade ſignificate le due poteſtà: e non convenendo alla Chieſa l' uſo diretto, e immediato della poteſtà temporale, non in altra maniera queſta può dirſi ſua, ſe non in quanto è ſottopoſta alla poteſtà ſpirituale, coſicche da eſſa poſſa ordinarſi, e regolarſi in prò della Chieſa ſteſſa. E queſto indica San Bernardo nel dire, che queſta ſpada a cenno del Sacerdozio dee uſarſi dal Principe, non perche il Pontefice poſſa ſemplicemente eſſortare, ed ammonire il Principe ad uſarla in vantaggio della Chieſa, ma perche poſſa regolarne l' uſo come di coſa ancora ſua, e da lui in qualche modo dipendente: eſſendo coſa certa, che per la ſola eſortazione, che poſſa fare il Pontefice all' uſo di queſta ſpada, ella perciò non può divenir *ſua*; ſe pure non ſi vuol dire, che noſtre ſieno, o divengano tutte quelle coſe, all' uſo delle quali poſſiamo altrui ammonire, ed eſortare. Ma dice il Boſſuet, che queſte ſono allegorìe, nelle quali piamente giocò S. Bernardo per riſchiarar quelle coſe, che altronde ſon certe; e che perciò non debbonſi prendere in rigoroſo ſenſo. A noi però non importa il ſapere ſotto quali eſpreſſioni San Bernardo maniſeſtaſſe il ſuo ſentimento, ſe ſi valeſſe bene, o nò di queſta allegorìa per dichiararcelo, ma ci baſta eſſer certi di quello, che egli ſentì. Or da quello, che ei ſi propoſe di ſuggerire al Pontefice come coſa riguardante il ſuo miniſtero, ſappiamo, che fu ſuo intendimento, che l' uſo immediato, e diretto della ſpada materiale è interdetto alla Chieſa; ma che nulladimeno queſta ancora è ſua, ed a lei conceduta, non perche ella per ſe ſteſſa ne faccia

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 26.

cia uſo, ma perche la faccia uſare da' Principi, cui direttamente, e immediatamente appartiene, e colla ſua autorità ne regoli, e ne indirizzi l' uſo, ſecondo che i biſogni della ſteſſa Chieſa richiedono. E ciò non ſolamente per le ſagre eſpedizioni, delle quali ſpecialmente parla nella lettera ad Eugenio; ma in qualſivoglia altra occaſione, in cui ſi tratti del vantaggio della Chieſa, come generalmente parlò ne' libri della Conſiderazione. Che coſa poi riſpondeſſero i Teologi regaliſti di Parigi nell' acerba conteſa tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello Re di Francia a queſto teſto di San Bernardo inculcato da quel Pontefice, a noi nulla preme il ſaperlo; nè ſtimiamo opportuno di conſultarli, come ci eſorta l' Autore della difeſa: mentre ſappiamo, che molte coſe furono dette, e fatte nel calore di quel contraſto per parte della Francia, le quali ſono piuttoſto degne di eſſer ſepolte perpetuamente nell' oblivione, che di eſſer richiamate alla memoria de' Cattolici.

VII. Dopo le autorità di San Bernardo eſamina il noſtro Autore la teſtimonianza di Ugone di San Vittore, Canonico, o come alcuni vogliono, Abbate del Moniſtero di San Vittore in Parigi dell' Ordine di Sant' Agoſtino, contemporaneo di San Bernardo, e Scrittor celebre di quell' età. Queſti adunque dopo parlato delle due poteſtà, e delle loro pertinenze, parlando dell' ordine, che eſſe hanno infra loro, dice, *che quanto la vita ſpirituale è più degna della terrena, e lo ſpirito del corpo, tanto la poteſtà ſpirituale precede in onore, e in dignità la terrena, e la ſecolare*. E rendendo ragione di queſto detto: *imperocche*, ſoggiunge, *la ſpiritual poteſtà iſtituiſce la terrena acciocche ſia, e la giudica ſe non ſarà buona. Ma eſſa da Dio primariamente è ſtata iſtituita, e quando travia, da Dio ſolo può giudicarſi* (a). Queſte ultime parole di Ugone ſon quelle, che dan faſtidio all' Autore della difeſa; onde egli perciò cerca ſpedirſene nel miglior modo che può, dicendo, che quelle riguardano la Storia di Saulle, e non debbono riferirſi ſe non ad uno ſtraordinario comandamento di Dio, non già alla poteſtà ordinaria del Sacerdozio, della qual ſi favella (b), pretendendo dimoſtrarlo con quello, che Ugone ſoggiunge in queſti termini: *Ma che la ſpi-*

 ritual

(a) *Ad poteſtatem Regis pertinent quæ terrena ſunt ... Ad poteſtatem Summi Pontificis pertinent quæ ſunt ſpiritualia, & vita ſpirituali attributa univerſa. Quanto autem vita ſpiritualis dignior eſt quàm terrena, & ſpiritus quàm corpus, tanto ſpiritualis poteſtas terrenam, ſive ſecularem poteſtatem honore, ac dignitate præcedit. Nam ſpiritualis poteſtas terrenam poteſtatem & inſtituere habet ut ſit, & judicare habet ſi bona non fuerit. Ipſa verò a Deo primùm inſtituta eſt, & cum deviat, a ſolo Deo judicari poteſt.* Hugo de S. Victore lib. 2. de Sacramentis fidei par. 2. cap. 4

(b) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 17.

ritual potestà per quanto spetta alla divina istituzione sia e prima di tempo, e maggiore di dignità, manifestamente si dichiara nell'antico Popolo del vecchio testamento, dove prima da Dio fu istituito il Sacerdozio, e per mezzo del Sacerdozio, comandandolo Dio, fu ordinata la regal potestà. Onde ancor nella Chiesa la sacerdotal dignità consagra la potestà regale, santificandola per la benedizione, e formandola per l'istituzione (a). Ma è cosa di maraviglia, che recando egli tutto questo testo di Ugon Vittorino non si accorga, che esso distrugga la sua interpetrazione: essendo chiaro più che il Sole, che Ugone parla in questo luogo della potestà spiritual del Sacerdozio della Chiesa, cioè, della potestà del Pontefice Romano rispetto alla potestà secolare de' Regi nella medesima Chiesa. E benche per provare, che questa potestà spirituale istituisca la potestà temporale, adduca l'esempio del vecchio testamento, non riguarda però al fatto di Saulle unto da Samuele per comando di Dio, se non per mostrare, che questa dipendenza della potestà temporale dalla spirituale quanto alla sua istituzione ha avuto origine da Dio, e che è passata di poi in potestà ordinaria della Chiesa: poiche siccome i Regi nell' antica legge dopo il fatto di Samuele erano unti da i Sacerdoti, come è chiaro di Saulle, e di Salomone; così nella Chiesa sono da i Sacerdoti i Regi consagrati: che perciò soggiunge, che anche oggi nella Chiesa la potestà spirituale consagrando la potestà regia, la santifica per la benedizione, e la forma per l'istituzione.

VIII. Non crede però il Bossuet, che alcuno possa così interpetrar queste parole, che diasi ad intendere, che i Regi, propriamente parlando, ricevano la potestà regia da i Vescovi, che li consagrano; e che se Ugone avesse ciò detto, sarebbe stato da tutti rigettato, e particolarmente da' Francesi, appresso i quali era certo, che i Regi succedevano per stirpe, e non si facevano, ma nascevano Regi (b). Quì però egli avvanza come certe, e fuora di dubbio cose, le quali sono incertissime. Nessuno crederà, dic' egli, che per la consagrazione ricevano i Regi la potestà regale: ma pure così crederono i Padri del Concilio Toletano XII. celebrato l' anno DCCLXXXI., i quali parlando del Re Ervigio presente in quel Sinodo, e succeduto a Wamba, dissero, che egli *per la sacrosan-*

(a) *Quod autem spiritualis potestas (quantum ad divinam institutionem spectat) & prior sit tempore, & major dignitate, in illo antiquo veteris instrumenti Populo manifestè declaratur, ubi primùm a Deo Sacerdotium institutum est, postea verò per Sacerdotium, jubente Deo, regalis potestas ordinata fuit. Undè in Ecclesia adhuc sacerdotalis dignitas potestatem regalem consecrat, & sanctificans per benedictionem, & formans per institutionem.* Hugo loc. cit.

(b) Bossuet loc. cit.

facrofanta unzione avea ricevuta la poteſtà di regnare (*a*). E pure così crede Lodovico II. nella più volte da noi citata lettera a Baſilio Imperadore d'Oriente, dove chiaramente afferma, che i Re di Francia, e gli Imperadori ſuoi progenitori aveano dalla Sedia Apoſtolica ricevuta *l' autorità prima di regnare, e poi d' imperare; e che ſolamente que' Principi Franchi furono dapprima detti Regi, e poi Imperadori, i quali dal Romano Pontefice a queſt' effetto erano ſtati aſperſi colla ſagra unzione* (*b*). E pure così credette Carlo Calvo Re di Francia, il quale nel Sinodo di Saponaria alla preſenza di un gran numero di Padri, e di Principi del ſuo Regno dichiarò, che Wenilone conſagrandolo Re cogli altri Veſcovi, *l' avea ſublimato al ſolio del Regno* (*c*). E pure così ci atteſtano gli antichi Rituali delle conſagrazioni de' Regi, e ſpecialmente di Francia, particolarmente quello di Arles riferito dal Padre Martene, dove deſcrivendoſi il rito di ordinare, e conſagrare il Re, tra le altre coſe ſi preſcrive, che il Principe da conſagrarſi, da due Veſcovi principali dee preſentarſi al Metropolitano conſagratore, al quale debbono così parlare: *Reverendo Padre, domanda la Madre Chieſa, che voi innalziate alla dignità regale queſto preſente milite*; e che il Metropolitano dee interrogarli: *Sapete voi, che egli ſia degno, ed utile a queſto miniſtero?* e che eglino debbon riſpondere: *E conoſciamo, e crediamo eſſer lui degno, ed illuſtre alla Chieſa di Dio* (*d*). Ma l' Autore della difeſa reputa vaniſſimo l' argomento preſo dalla conſagrazione de' Regi in prova della ſuperiorità indiretta della poteſtà ſpirituale ſopra la temporale, e prende altrove di propoſito ad impugnarlo (*e*), dicendo, che ſe queſte formule antiche ſi vogliano prendere in rigoroſo

(*a*) *Etenim ſub qua parte, vel ordine ſereniſſimus Ervigius Princeps regni conſcenderit culmen, regnandique per* SACROSANCTAM UNCTIONEM SUSCEPERIT POTESTATEM, *oſtenſa nos Scripturarum evidentia edocet.* Concil. Tolet. XII. Can. I. in Collection. Concil. Hiſpaniæ tom. 2. pag. 683.

(*b*) *Ex qua regnandi prius, & poſtmodum imperandi auctoritatem proſapia noſtra ſeminarium ſumpſit. Nam Francorum Principes primò Reges, deinde Imperatores dicti ſunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo ſancto perfuſi ſunt.* Epiſt. Ludovici II. ad Baſilium Imperat.

(*c*) *Wenilo in diœceſi ſua ... me Regem conſecravit, & in Regni regimine chriſmate ſacro perunxit ... & in Regni ſolio ſublimavit.* Libellus proclamationis Caroli Calvi in Concil. Tul. apud Saponariam.

(*d*) *Cum Rex benedicitur, Epiſcopi qui adſunt debent ex ſe ipſis facere coronam, habentes eum in medio ſuorum, accipiantque eum duo ex Epiſcopis priores, offerentes cum Metropolitano his verbis dicentes:* „ Reverende Pater, poſtulat Mater Eccleſia, ut „ præſentem militem ad dignitatem regalem „ ſublevetis. „ *Tunc dicat Metropolitanus:* „ Scitis illum eſſe dignum, & utilem ad hoc „ miniſterium? „ *Tunc reſpondeant illi:* „ Et novimus, & credimus eum eſſe dignum, „ & illuſtrem Eccleſiæ Dei. „ *Tunc reſpondeant omnes:* „ Deo gratias. „ Ex Pontificali MS. Eccleſ. Arelaten. apud Edmundum Martene de antiquis Eccleſ. ritibus tom. 3. lib. 2. cap. 10. pag. 222.

(*e*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 14.

so senso opereranno, che i Regi non nascano per genere, ma che si facciano per elezione, e che non ricevano il nome, nè la regia potestà se non consagrati; la qual cosa, dic'egli, è così assurda, e così rigettata per consenso di tutte le genti, che neppure è degna di esser confutata con argomenti (a). Di questo consenso però di tutte le genti egli non reca altra prova, che il suo franco parlare. Del rimanente, benche sia vero, che i Regi non consagrati abbiano e nome, e dignità regia appresso gli infedeli, ed anche possano averli appresso i Cristiani; contuttociò nella Chiesa Cattolica prevalse da antichissimo tempo universalmente il costume in tutte le nazioni, che i Principi destinati al Regno si consagrassero, e ricevessero dalla benedizione, ed unzione de' Sacerdoti il nome, e la potestà regia; talmente che prima della consagrazione, o fossero eglino destinati al trono per paterna successione, o vi fossero designati per elezione de' Popoli, non si riputavano avere il possesso del regio nome, e della regia autorità, e credevansi destinati a regnare, ma non Regi; onde per la consagrazione credevansi ordinati al Regno. Questo antico costume abbracciato in tutti i Regni Cattolici, fu, ed è stato sempre religiosissimamente osservato in Francia, dove pretendesi, che per l'unzione de i Re Franchi sia riserbato nella sagra ampolla, che nel celebre Monistero di San Dionigi di Rems si conserva, olio venuto dal Cielo; ovvero, in mancanza di questo, dell'ampolla custodita nel maggior Monistero di Turs, la quale narrasi portata dall' Angiolo a San Martino (b). Questo antichissimo rito dimostra l'autorità della Chiesa sopra la potestà de' Regi, i quali dalla benedizione de' Sacerdoti, il regio onore, e la regia potestà come cosa santa, e per esser degnamente amministrata ricevono. Quindi quantunque o per ragione ereditaria, o per elezione de' Popoli conseguissero i Principi diritto a regnare, o come dicono i legisti acquistassero *jus ad rem*; non riputavansi tuttavia conseguir la potestà regia, e quel che si chiama *jus in re*, se non per mezzo della consagrazione, che ricevevano da i Sacerdoti. Quindi dovendosi consagrare, prima di esser unti prestavano a i Vescovi giuramento di amministrar la giustizia, e di difender la Chiesa, come si vede espresso negli antichi Rituali di Francia (c): e interrogato da loro se volea tenere, ed osservare colle opere la Santa fede Cattolica, se volea difender la Chiesa, e i suoi ministri, e se volea reggere il Regno giustamente, dovea obbligarsi

(a) Bossuet ibid.
(b) Edmundus Martene de antiq. Eccles. ritibus tom. 3. lib. 2. cap. 10. num. 6.
(c) Apud Martene de antiq. Eccles. ritibus tom. 3. lib. 2. cap. 10. pag. 192.

garsi con solenne promessa a tutte queste cose (*a*). E da' medesimi antichi Rituali di Francia si ha, che i Vescovi nel consagrare il Re si dichiaravano di eleggerlo al Regno, volgendo questa preghiera al Signore: *Riguarda propizio alle preghiere della nostra umiltà, e sopra questo tuo servo, il quale con supplice divozione eleggiamo parimente nel Regno N., moltiplica i doni delle tue benedizioni* (*b*). Non esclude certamente la consagrazione il titolo, che per paterna successione, e per diritto ereditario hanno i Principi al solio, ma questo titolo amplamente conferma con altro titolo più sublime. Quindi negli stessi Rituali si prescrive, che dopo l' unzione, e la coronazione collocandosi il Re sul trono, si dicano dal Metropolitano queste parole: *Stà, e ritieni da questo tempo per autorità di Dio onnipotente, e per la nostra presente consegnazione, cioè di tutti i Vescovi, il luogo, che fin ad ora tenesti per paterna successione delegatoti per diritto ereditario* (*c*). Or questo appunto è quello, che vuol significare Ugone di San Vittore allorche dice, che la potestà spirituale consagrando la secolare la santifica per la benedizione, e la forma per l' istituzione, cioè, ordinandola, e istituendola cristianamente, ed indirizzandola ad un fine spirituale, qual è la conservazione della Religione, e la difesa della Chiesa, al qual fine obbliga i Regi con solenne giuramento prima di consagrarli. Così in vigore della consagrazione acquistano i Regi uno special diritto sopra il Popolo Cristiano, e contraggono una speciale obbligazione di custodire in esso, e per esso la giustizia, e la Religione.

IX. In quanto poi a quello, che ei dice, che i Re nascono tali per successione, e per stirpe, e non si fanno per elezione; se parla universalmente, ciò costa manifestamente esser falso: se parla della Francia, chechesia de' nostri secoli, non potrà egli giammai dimostrar vera questa sua proposizione de i Re Franchi della prima, e della seconda prosapia, e forse anche della terza. E altro è, che i Regi si assumessero al trono della real stirpe, altro è, che nascessero Regi, e che ascendessero al trono senza elezione, e suffragio del Popolo. Dell' elezioni de i Re Franchi della prima dinastìa fatte dal Popolo sono piene l' isto-

rie

(*a*) Ibid. pag. 199. 203. & 214.

(*b*) *Respice propitius ad preces nostræ humilitatis, & super hunc famulum tuum, quem supplici devotione in Regnum N. ... pariter eligimus, benedictionum tuarum dona multiplica*. Ex MS. Cod. Ratoldi Abbatis Corbejen. ex MS. Biblioth. Regiæ. ex MS. Eccl. Senonen. apud Martene loc. cit. pag. 193.

(*c*) *Sta, & retine locum a modo quem paterna successione tenuisti hæreditario jure tibi delegatum, per auctoritatem Dei omnipotentis, & præsentem traditionem nostram, omnium scilicet Episcoporum, cæterorumque Dei servorum*. Apud Martene loc. cit. pag. 205.

rie di Francia; ſiccome queſte medeſime ci atteſtano, che i Re della profapia di Carlo non ſi deſtinavano al Regno da i Genitori ſenza conſenſo, e ſuffragio de' Grandi, e de' Magnati. Così ſappiamo aver praticato Carlo magno co' ſuoi figliuoli, così Lodovico Pio co' ſuoi, e così gli altri di mano in mano, i quali nel dividere i Regni tra i loro figliuoli, o nel deſtinarli loro ſucceſſori ricercavano il conſenſo, e la volonta comune de' Principi, e de' Prelati de' loro Stati, e faceano conſagrare i Principi deſtinati al ſolio, acciocche in eſſi ſi ſtabiliſſe più fermamente il diritto a regnare. Anzi dalla Storia di Francia ſiamo accertati, che da queſto diritto, che avean i Franceſi nell' elezione de i loro Re, ſi arrogavano ancora la poteſtà di deporli. Sappiamo da molti inſigni Scrittori delle coſe di Francia, eſſere ſtato da' Franchi depoſto Childerigo I. (*a*); ſiccome eſſere ſtato ancora privato del trono Teodorico minor figliuolo di Clodoveo II. eletto prima da' Franceſi, e preferito a Childerigo II. maggior fratello (*b*); e dopo queſto eſſere ſtato ſpogliato della regia dignità Childerigo II. fratel maggiore di Teodorico, da i medeſimi Franceſi aſſunto in luogo di queſto al trono (*c*). Così è certo ancora, che alcuni Re della ſeconda ſtirpe furono da' Franceſi depoſti, come di Carlo Graſſo atteſtano approvati Scrittori (*d*), e di Carlo il ſemplice narra Flodoardo Autor di quel tempo con altri molti (*e*); e l' iſteſſa coſa affermano di Lodovico III. molti Scrittori Franceſi (*f*). Queſti memorabili eſempli non ſono ſtati da noi riferiti perche crediamo, che abbiano poteſtà i popoli di loro propria autorità di deporre i Principi, che eſſi hanno eletti, ma a ſolo oggetto di far vedere, che quella ſua maſſima univerſale, che i Re naſcono, e non ſi fanno, non ebbe luogo anticamente nella Francia, dove non pure i Regi dal Popolo ſi creavano, ma ſovente ancora d' uno in altro Principe ſi trasferiva il Regno, ſenza por mente nè all' ordine di ſucceſſione, nè al diritto ereditario. La qual coſa potendoſi dimoſtrare con molti eſempli, baſterà per

(*a*) Gregorius Turonen. lib. 2. cap. 12. Robertus Guaguinus in Childerico I. Natal. Alexand. Hiſtor. Eccleſ. ſecul. 5. par. 2. cap. ult. art. 4. num. 5.

(*b*) Robertus Guaguinus in Compend. de Francor. geſtis lib. 1. Joannes Filius in Chron. de Franc. Regib. ad ann. 657. Vid. Natal. Alexand. Hiſtor. Eccleſ. ſecul. VII. cap. 6. art. 4. num. 2.

(*c*) Papirius Maſſonus lib. Annal. Franc. in Childerico II. Robertus Guaguinus loc. cit. Joan. Filius in Chronic. ad annum 679. Nauclerus in Chronograph. volum. 2. generat. 23. Natal. Alexand. loc. cit.

(*d*) Regino in Chronic. ad annum 888. Otho Friſingen. lib. 6. cap. 9. Martinus Polonus lib. 4. Natal. Alexand. ſeculo 9. & 10. par. 1. cap. 7. art. 4.

[*e*] Flodoardus in Chronic. ad an. 922. Nauclerus generat. 3. Papirius Maſſonus lib. 2. de geſt. Franc. & alii.

(*f*) Robertus Guaguinus lib. 5. Joannes Buſſieres lib. 6. Hiſtor. Franc. n. 28. Papirius Maſſonus lib. 2. Annal. Franc.

per tutti quello di Ugone Capeto: imperocche essendo morto Lodovico V. senza figliuoli, ed appartenendo il Regno per ragione ereditaria a Lodovico suo Zio paterno; essendo costui mal veduto da' Francesi lo rigettarono, ed elessero Ugone Capeto uomo affatto estraneo alla regia stirpe, e fu consagrato in Rems l'anno DCCCCLXXXVII. E comecche alcuni abbiano asserito, che questo Principe per linea materna traesse origine da Carlo magno, la costoro opinione nulladimeno con evidenza di argomenti vien dimostrata falsa da Natale d'Alessandro, il quale conchiude, che nessun diritto avea il Capeto al Regno di Francia, ma glielo diè la divina provvidenza, la qual trasse la volontà de' Francesi ad eleggerlo (*a*), posposto Lodovico Duca di Lorena legittimo erede, il quale tentò in vano ripeter colle arti il Regno, che a lui per diritto ereditario apparteneva, come l'istesso Natale dimostra (*b*).

X. Ma tornando all'autorità di Ugone di S. Vittore, dicendo egli, che alla potestà spirituale appartiene di giudicar la temporale se buona non è, che la spirituale può esser giudicata solamente da Dio, chiaramente insegna, che la temporale ove si oppone al fine, per cui fu istituita tra gli uomini, riman sottoposta al giudizio della spirituale. Nè pugnano in alcun modo con questo sentimento di Ugone le altre cose, che egli soggiunge riferite dal Bossuet, cioè, che *la potestà spirituale non presiede* [alla temporale] *acciocche rechi a questa pregiudizio nel suo diritto* (*c*): che distinguendo gli *ufficj* delle due potestà insegni, che alla spirituale appartenga esaminare le spirituali cose; alla terrena, e secolare le terrene, e temporali (*d*): imperocche tutto questo è vero verissimo, come tante volte si è detto; ma non toglie perciò la dipendenza, che ha l'una potestà dall'altra: nè la spirituale s'impaccia punto nelle pertinenze della temporale quando indirettamente la toglie a i Principi malvagj, che di essa si abusano, ma in questi casi sottoponendola al suo giudizio ha per mira solamente le spirituali cose, cioè la salute delle anime a lei commesse, acciocche per l'abuso, che fanno i Principi cattivi di lor potere, non inducano i sudditi a mancar di fede a Dio: nè reca in questa parte pregiudizio alcuno

a i

(*a*) *Jus itaque Hugonis ad Regnum, nullum erat: sed jus ipsi dedit Dei providentia, in cujus manu sunt omnium jura Regnorum: qui Francos ad eligendum illum Regem, voluntatibus, quas in ipsis fecerat, traxit.* Natal. Alexan. sec. 9. & 10. cap. 7. art. 9.

[*b*] Natal. Alexand. ibi.

(*c*) *Spiritualis siquidem potestas non ideò præsidet, ut terrenæ in suo jure præjudicium faciat: sicut ipsa terrena potestas, quod spirituali debetur, nunquam sine culpa usurpat.* Hugo de Sancto Victore de sacram. fid. lib. 2. par. 3. cap. 7.

[*d*] *Secundùm causam justitiæ determinatur, ut videlicet negocia secularia a potestate terrena, spiritualia verò, & Ecclesiastica a spirituali potestate examinentur.* ibi cap. 8.

a i diritti della potestà temporale: imperocchè, come si è detto, giudicandola, e togliendola indirettamente a' Principi cattivi, la toglie a quelli, che hanno perduto il diritto di averla. E questo è quello, che insegna questo Scrittore dove dice, che la spirituale giudica la temporale se non è buona, cioè se non è vera, e legittima potestà, se non ha più diritto sopra le temporali cose alla potestà secolare appartenenti. Direttamente adunque non può la potestà spirituale impacciarsi nelle cose temporali senza recar pregiudizio alla terrena potestà, ma può ben farlo indirettamente quando la temporal potestà non è più buona, cioè, quando per l'abuso non è più legittima. Ma oppone il Bossuet, che Ugone non fece parola delle deposizioni de' due Arrighi IV., e V., le quali celebrate allora in tutto il Mondo, non potevano essere ignorate da lui; e qui torna a ripigliare il suo argomento negativo, quasi che quello Scrittore fosse obbligato a parlarne come di cose appartenenti alla materia, che trattava. Or noi diciamo, che se egli non parlò di queste deposizioni in particolare, ne parlò contuttociò in generale, e le approvò come spettanti alla potestà della Chiesa in quella sua general massima, che la potestà spirituale giudica la potestà temporale se non è buona; e in questa massima comprese tutti i giudizj fatti dalla Chiesa de' Principi in particolare. E parlando egli universalmente, e insegnando quella massima generale come certa, non credè di aver bisogno di confermarla con esempj particolari, riputandola vera in se stessa ancora che non fosse stata mai posta in uso. Anzi se non avesse approvate quelle deposizioni, non averebbe potuto così generalmente soggettar la potestà temporale al giudizio della spirituale nelle cose temporali. Ma da questa dottrina insegnata in Francia da un celebre Scrittore, il quale se non fu Francese, visse nulladimeno, e fiorì in quel Regno, può conoscere il Bossuet quanto fossero allora differenti le massime di Francia da quelle, che là corrono di presente. Allora si riputava, che la potestà temporale fosse sottoposta al giudizio della potestà spirituale, e che questa non fosse soggetta ad altro giudizio, che a quello di Dio. Ora per lo contrario si vuole, che la suprema potestà spirituale del Romano Pontefice, della quale parla Ugone Vittorino, sia soggetta al giudizio della Chiesa, e che la potestà regale non abbia sopra di se giudice in terra, e che sia riserbata al solo giudizio di Dio; cosicchè vi sia giudice in terra, che in alcun caso possa deporre direttamente il Pontefice, ma non vi sia potestà in questo Mondo, che neppure indirettamente possa deporre i Regi.

§. XIII.

§. XIII.

Della discordia tra Federigo I. Imperadore, e Adriano IV. Romano Pontefice.

S O M M A R I O.

I. *Giusta riprensione fatta da Adriano IV. a Federigo I. per la presura, e prigionìa del Vescovo di Lunden origine della discordia tra il Sacerdozio, e l' Imperio.*

II. *Sdegno di Federigo contro il Pontefice per alcune parole delle lettere di questo male intese; dispregio fatto dal medesimo de' Legati Apostolici, e sue lettere circolari ingiuriose a i Legati, ed al Papa.*

III. *Vescovi di Germania aderenti a Federigo nella controversia contro Adriano. Lettere di questo a Federigo dichiaratorie delle parole, da cui egli si riputava offeso, e concordia indi fatta.*

IV. *Giusta ripulsa di Adriano a una richiesta di Federigo cagione di nuovo sdegno, e di nuovi oltraggi contro il Pontefice. Risentimenti di Adriano contro quel Principe. Legati spediti dal Papa a Federigo. Trattati di pace proposti, e non conchiusi, e morte di Adriano.*

V. *Discorso del Bossuet sopra la discordia tra Adriano, e Federigo.*

VI. *Giustifica contro ragione lo sdegno di Federigo contro Adriano, e tace con frode la vera cagione, che mosse questo Pontefice a riprender quell' Imperadore, e a rammentargli i beneficj, che gli avea fatto nel dargli la corona imperiale.*

VII. *Si dimostra, che ingiustamente, e irragionevolmente sdegna Federigo riconoscere dal beneficio della Sedia Apostolica l' imperial corona, e la dignità dell' Imperio.*

VIII. *Sentimento de' Vescovi di Germania, e loro consenso con Federigo espresso dal timore, e finto dall' adulazione, e contrario al sentimento universale, che allora si avea della dipendenza della dignità imperiale dall' autorità del Romano Pontefice.*

IX. *Spiegazione fatta da Adriano alle parole delle sue lettere non reca pregiudizio all' autorità della santa Sede sopra la concessione dell' Imperio.*

X. *Si difende Adriano IV. dalla taccia datali dal Bossuet di aver preteso,*

so, che tutte l' Isole, in cui fu conosciuta la fede Cristiana appartengono al temporal dominio della Sede Apostolica.

I. Abbiamo osservato di sopra al §. VII., n. XI., e XII. di questo Libro, essere stato il primo tra gli Imperadori Alemanni Federigo Barbarossa, il quale abbia sdegnato riconoscer dalla Sedia Apostolica la dignità dell' Imperio; ed ivi ancora abbiamo sposte le cagioni, che lo mossero ad opporsi al comun sentimento de' Principi suoi antecessori, e a contraddire ancora a se stesso, e al fatto proprio. Alla naturale albagìa di questo Principe, che lo portava ad ambir cose insolite, e non concesse, e a misurar l' Impero Germanico da lui retto coll' Imperio Romano degli antichi Augusti, si aggiunse lo sdegno conceputo contro il Pontefice Adriano IV., per aver questi costretto dalla necessità, senza intelligenza, e senza consiglio di lui stabilita la pace con Guglielmo Re di Sicilia. Per questa cagione proibì egli per editto a tutti i Prelati de' suoi Regni di portarsi a Roma per qualsivoglia motivo, e di domandare al Pontefice conferimento di beneficj. Avvenne nello stesso tempo, cioè circa il MCLVII., che tornando da Roma Eschilo Arcivescovo di Lunden in Danimarca, il quale era stato da Adriano costituito Legato *a latere* in quel Regno, fu nel passar da Germania sagrilegamente preso, e carcerato, e violentemente spogliato di tutti i suoi arredi. Per lo qual sagrilego fatto avendo il Pontefice scritto a Federigo acciocchè punisse gli oltraggiatori di quel Prelato, e lo facesse tosto liberare, e dissimulando l' Imperador questa scelleratezza talvolta commessa di suo ordine, risolvè Adriano spedirgli due Legati de' primi uomini, che allora fossero nel sagro Collegio de' Cardinali, cioè, Rolando Cancelliero di Santa Romana Chiesa, che poi gli succedette nel trono Apostolico col nome di Alessandro III., e Bernardo Prete del titolo di San Clemente, dando loro lettere da consegnare all' Imperadore; nelle quali aspramente il Pontefice si dolea, che essendo stato da lui Federigo avvisato del sagrilego eccesso commesso nella persona del riferito Prelato, non solo non avesse puniti gli Autori del sagrilegio, ma avesse così dissimulata la loro scelleratezza, che essi non trovassero cagion di pentirsene, sentendo di avere ottenuta impunità nel delitto (a). Quindi

[a] *Ad cujus utique vehementissimi facinoris ultionem, sicut is, cui bona placere, mala verò displicere credimus, constantius exurgere debuisti, & gladium, qui tibi ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum est ex divina provisione concessus, in cervicem desævire oportuit impiorum ... Tu verò idipsum ita dissimulasse diceris, sævitiam neglexisse, quod eosdem non est quare pœniteat commisisse reatum, quia impunitatem sacrilegii quod gesserunt, jam jam sentiunt invenisse.* Epist. Hadriani IV. ad Frideric. I. Imperat. apud Radevic. lib. I. de gestis Frideric. Imper. cap. 9.

Quindi rammentandoli la benigna lieta accoglienza, con cui era ftato ricevuto, ed onoratamente trattato dalla Chiefa Romana, dalla quale gli era ftata conferita coll' infegne dell' imperial corona la pienezza della dignità dell' Imperio, e non gli era ftato contraddetto in cofa, che foffe di fuo defiderio, foggiungeva, che ei non pentivafi punto di avere adempiuta la volontà di lui; che anzi goderebbe fe maggiori benefícj aveffe quello ricevuti dalle fue mani (*a*).

II. Quefte lettere degniffime di ogni lode, e che in ogn' altro Principe di fpirito meno altero averebbon deftato ravvedimento del difpregio fatto dell' efortazioni Pontificie nel diffimular l' atroce ingiuria commeffa nella perfona d' un Vefcovo, e d' un Legato Apoftolico, cagionarono diverfo effetto nell' animo fuperbo di Federigo. Affuefatto egli all' adulazione de' fuoi Palatini, non potendo comportare di effer riprefo, nè di aver fuperiore fopra di fe, fenza punto confiderare la giufta cagione delle doglianze del Pontefice fi attaccò ad alcune parole delle fue lettere, recandofi ad offefa che ei gli ricordaffe, che gli avea conferita un anno prima l' imperial corona, e con effa la pienezza della dignità, e dell' onor dell' Imperio, e che ciò riputaffe come beneficio a lui conceduto, e fi accefe di furore contro i Legati, e contro il Papa. I Cortigiani, e i Palatini, che eran con lui, foliti a cangiarfi a tutte l'arie del Principe, fi commoffero anch' eglino per quefte parole del Pontefice, e finiftramente interpetrandole afferivano, non ofcuramente per quelle indicarfi, che i Re di Germania ricevevano in dono dal Papa il Regno d' Italia, e l' Imperio: e fapendo, che Federigo foffria di mal animo alcune pitture, e alcuni verfi del Palazzo Lateranenfe fopra la coronazione dell' Imperador Lotario, ne' quali era fcritto, che quel Principe depofto preftato omaggio al Papa avea ricevuto da lui la corona (*b*), rammentando tali cofe dicevano giàgià pretenderfi dal Papa, che l' Imperio foffe fuo feudo (*c*). Crefcendo per quefte

 cagioni

(*a*) *Debes enim, gloriofiffime fili, ante oculos mentis reducere, quàm gratanter, & quàm jucundè alio anno Mater tua facrofancta Romana Ecclefia te fufceperit, quanta cordis affectione tractaverit, quantam tibi dignitatis plenitudinem contulerit, & honoris: & qualiter imperialis infigne coronæ libentiffimè conferens, benigniffimo gremio fuo tuæ dignitatis apicem ftuduerit confovere, nihil prorfus efficiens, quod regiæ voluntati vel in minimo cognofceret obviare. Neque tamen pœnitet nos defideria tuæ voluntatis in omnibus impleviffe; fed fi majora beneficia excellentia tua de manu noftra fufcepiffet, fi fieri poffet, confiderantes quanta Ecclefiæ Dei & nobis per te incrementa poffint, & commoda pervenire, non immeritò gauderemus.* Epift. cit.

(*b*) *Rex venit ante fores jurans prius Urbis honores;*
Poft homo fit Papæ, fumit quo dante coronam.

(*c*) Radevic. de geftis Friderici Imperat. lib. 1. cap. 10.

cagioni lo ſtrepito de' Palatini contro i Legati, poſcia che uno di queſti riſpondendo domandò loro da chi avea Federigo l'Imperio, ſe non l'avea dal Papa? per queſto detto Ottone di Baviera Conte Palatino moſſo da ſubito furore ſtrinſe contro di lui il ferro ignudo, minacciandoli la morte. Ma compoſto il tumulto dalla preſenza di Federigo, diſcacciò queſti da ſe con ogni ſorta d'ignominia i Legati Apoſtolici, e ſcriſſe lettere circolari a tutti i Principi, e Prelati del ſuo Regno, nelle quali accuſando il Pontefice, e i ſuoi Legati di ſpirito di arroganza, e di ſuperbia, acerbamente ſi lamentava perche gli foſſe ſtato ſcritto dal Papa quelle parole, che noi abbiamo di ſopra riferite; altamente proteſtando, che eſſo per elezione de' Principi di Germania avea ricevuto il Regno, e l'Imperio da Dio ſolo; e che chiunque aſſeriva, che ei avea ricevuta la corona in beneficio dal Papa, ſi opponeva alla divina iſtituzione, e alla dottrina dell'Apoſtolo, ed era reo di menzogna (*a*); avendo poſto per fondamento di queſta ſua conchiuſione, che ogni poteſtà è da Dio, cominciando queſte ſue lettere dalle ſeguenti parole: *Eſſendo che la divina potenza, dalla quale deriva ogni poteſtà in Cielo, ed in terra, a noi Criſto ſuo abbia commeſſo il Regno, e l'Imperio &c.* (*b*). Nè pago di queſto, pubblicò un editto, in cui vietava a tutti gli Eccleſiaſtici del ſuo Imperio di andare a Roma; ordinando, che a tutti i paſſi ſi poneſſero cuſtodi per arreſtar que' Cherici, che andaſſero alla Sedia Apoſtolica, benche diſſuaſo da alcuni Veſcovi non precedeſſe poi a queſta violenza (*c*).

III. Tornati a Roma i Legati Pontificj, e riferiti da eſſi al Pontefice i mali trattamenti, che aveano ricevuti dall'Imperadore in manifeſto diſpregio della Sedia Apoſtolica, amareggiarono grandemente l'animo di Adriano, il quale per queſta cagione ſcriſſe a i Veſcovi di Germania eſponendo loro gl'inſulti fatti a i Legati Apoſtolici, e l'ingiuſto ſdegno conceputo da Federigo per occaſione di alcune parole ſiniſtramenda da lui interpetrate, e l'editto di eſſo pubblicato in offeſa della Romana Chieſa; eſortandogli a far ravveduto quel Principe colle loro ammonizioni, e ad affaticarſi con ogni ſollecitudine acciocche egli obbligaſſe

(*a*) *Cumque per electionem Principum, a ſolo Deo Regnum, & Imperium noſtrum ſit, qui in paſſione Chriſti filii ſui duobus gladiis neceſſariis regendum Orbem ſubjecit; cumque Petrus Apoſtolus hac doctrina mundum informaverit:* „ Deum timete, Regem honorificate: „ *quicumque nos imperialem coronam pro beneficio a Domino Papa ſuſcepiſſe dixerit, divinæ inſtitutioni, & doctrinæ Petri contrarius eſt, & mendacii reus erit.* Epiſt. Friderici I. apud Radevic. loc. cit. lib. 1. cap. 10.

(*b*) *Cum divina potentia, a qua omnis poteſtas in cœlo, & in terra, nobis Chriſto eius regnum, & imperium regendum commiſerit &c.* Epiſt. cit. Friderici I. Imperat.

(*c*) Ex Epiſt. Hadriani apud Radevic. loc. cit. lib. 1. cap. 15.

bligasse ad una congrua soddisfazione Rinaldo suo Cancelliero, e Ottone Conte Palatino per le pubbliche contumelie da lor vomitate contro i Legati, e contra la Romana Chiesa con scandalo grave di molti (*a*). Ma i Prelati di Lamagna prevenuti dalle lettere dell' Imperadore, e dalle sinistre relazioni de' Cortigiani, e de' Palatini, parte scusarono, parte approvarono il fatto di Federigo: e prendendo anche essi a ritroso le parole scritte dal Papa a quel Principe, e dichiarando di ascrivere *a beneficio solamente di Dio la corona del Germanico Imperio* (*b*), esortarono il Pontefice a mitigar con lettere più piacevoli l' ira dell' Imperadore conceputa per l' asprezza, come ad essi pareva, delle lettere antecedenti. Ricevuta questa risposta Adriano, e sapendo in oltre, che anche in Roma avea Federigo nel Clero il suo partito sostenuto dall' ambiziosissimo Cardinale Ottaviano uomo potente, che fu poi Antipapa difeso pertinacemente dall' istesso Federigo, e che per tal cagione erano gli animi divisi, altri approvando, disapprovando altri la condotta del Papa, e de' suoi Legati (*c*); perciò ad effetto di estinguere un incendio, che minacciava grave ruina alla Chiesa, risolvè cedere al tempo, e spedì nell' anno MCLVIII. due altri Legati all' Imperadore, cioè Arrigo Prete, e Giacinto Diacono Cardinali di Santa Romana Chiesa con altre lettere assai dolci, e benigne, nelle quali spiegando quelle voci *di beneficio*, *e di conferimento dell' imperial corona*, le quali senza cagione aveano acceso lo sdegno di quel Principe, diceva, che non avea già presa la voce di *beneficio* per feudo, ma per cosa ben fatta; nè la voce *conferire* per concedere come puro dono, ma per imponer sopra il suo capo l' imperial corona (*d*).

Placato

(*a*) Epist. Hadriani ad Episcopos Germaniæ apud Radevic. loc. cit lib. 1. cap. 15.

(*b*) *Debitam Patri nostro reverentiam libenter exhibemus, liberam imperii nostri coronam divino tantum beneficio adscribimus*. Epist. Episcopor. Germin. ad Hadrianum. apud Radevic. lib. 1. cap. 16.

(*c*) Radevic. lib. 1. cap. 15.

Jam tunc Romani partes dissensio Cleri
Fecit, & in geminum secessit schisma favorem.
Hi Legatorum partem, Papamque sequuntur:
Ast alii Regis pulcbrum, & laudabile factum
Excusant, fortemque vocant, dignumque corona.

Guntherus Ligurinus de gest. Friderici I. Imperat. lib. 6.

(*d*) *Hoc enim nomen ex bono & facto est editum, & dicitur beneficium apud nos, non feudum, sed bonum factum. In qua significatione in universo sacræ Scripturæ corpore invenitur, ubi ex beneficio Dei, non tanquam ex feudo, sed velut ex benedictione, & bono facto ipsius gubernari dicimur, & nutriri. Et tua quidem magnificentia liquidò recognoscit, quod nos ita benè & honorificè imperialis dignitatis insigne tuo capiti imposuimus, ut bonum factum valeat ab omnibus judicari. Undè quod quidam verbum hoc, & illud, scilicet* contulimus tibi insigne imperialis coronæ, *a sensu suo visi sunt ad alium retorquere, non ex merito causa,*

Placato da queste lettere l'animo di Federigo promise pace al Pontefice, e al Clero Romano, e baciando i Legati onorificamente li licenziò (a).

IV. Ma poco tempo durò questa pace, la quale non per altro fine sembra che quel Principe concedesse alla Chiesa, se non per soggettarla al suo arbitrio, e signoreggiare a suo talento sopra i Prelati di essa. Quindi avendo poco dappoi obbligati i Vescovi d'Italia a prestargli omaggio, e giuramento di fedeltà, usando sopra di loro a titolo di regalìa fin lì non conosciuta un'insolito diritto, non potè far di meno Adriano di non risentirsi di questa usurpazione; onde ne surse nuovo principio di discordia, la quale poi oltremodo si accrebbe: posciache volendo Federigo promuovere alla Chiesa di Ravenna un tal Guidone giovane nobile, il quale a petizione dello stesso Federigo era stato da Adriano fatto Sottodiacono della Chiesa Romana, ed avendone perciò scritto al Pontefice, ricusò questi per giuste cagioni spiegate nella sua risposta riferita da Radevico soddisfare alla domanda di esso. Per la qual cosa Federigo, che volea essere ubbidito dal Pontefice anche nelle cose di Chiesa, soffrì con tanto sdegno questa ripulsa, che per vendicarsene impose al Notajo Imperiale, che nelle lettere, o altre scritture preferisse il suo nome a quello del Papa, e non parlasse di questi se non in numero singolare quando a lui scriveva (b). Commosso da queste contumelie Adriano, fu obbligato in fine per decoro della sua dignità a farne giusto risentimento. Quindi scrivendo a Federigo si lamentò del disprezzo, che ei faceva della Romana Chiesa, lo rimproverò come violatore della fedeltà, che avea promessa, e giurata a San Piero nella sua persona allorquando dalle sue mani l'imperial corona ricevette, lo sgridò dell'omaggio, e del giuramento, che egli esigeva da'Vescovi ponendo tra le di lui mani profane le sagrate de' Sacerdoti, e finalmente lo minacciò di privarlo di quella corona, che ei gli avea conceduta (c). Avendo l'Imperadore acerbamente risposto a queste lettere

sa, sed de voluntate propria, & illorum suggestione, qui pacem Regni, & Ecclesiæ nullatenus diligunt, hoc egerunt. Per hoc enim vocabulum, contulimus, *nil aliud intelleximus, nisi quod superius dictum est, imposuimus*. Epist. Hadriani IV. ad Frideric. I. Imperat. apud Radevic. lib. 1. cap. 22.

(a) Radevic. lib. 1. cap. 23.

(b) Radevic. lib. 2. cap. 18.

(c) *Quapropter, dilecte in Domino fili, super prudentia tua non mediocriter admiramur. In litteris enim ad nos missis nomen tuum nostro præponis: in quo insolentiæ, ne dicam arrogantiæ, notam incurris. Quid dicam de fidelitate B. Petro, & nobis a te promissa, & jurata? quomodo eam observes, cum ab iis, qui Dii sunt, & filii excelsi omnes, Episcopis videlicet, homagium requiris, fidelitatem exigis, & manus eorum sacratas manibus tuis innectis, & manifestè factus nobis contrarius, Cardinalibus a latere nostro directis non solum Ecclesias, sed*

lettere di Adriano, ed essendosi per una parte, e per l'altra scritte varie lettere, e crescendo sempre più i fomenti della discordia, finalmente ne furono scritte altre per conciliar la pace, e particolarmente da Eberardo Vescovo di Bamberga (a), per consiglio del quale Adriano nel MCLIX. spedì a Federigo una onorificentissima legazione di quattro Cardinali con alcuni capitoli da concordarsi, riguardanti le ragioni, e le regalìe di S. Pietro, e della Chiesa Romana, secondo la forma della concordia già stabilita tra esso Federigo, ed Eugenio III. antecessor di Adriano; la qual concordia chiedeva il Papa, che dall' Imperadore si conservasse. Ma ricusando egli di custodirla, e rispondendo i Legati, che senza sentir la volontà del Pontefice non potevan risolvere cosa alcuna, furon spediti sopra di ciò Nuncj ad Adriano; il quale stando fermo nel proposito di non ammettere altro concordato di pace, se non quello, che dallo stesso Federigo era stato stabilito, giurato, e sottoscritto con Eugenio, e ricusando l' Imperadore di attener la promessa fatta in quell' accordo, siccome egli stesso scrisse a Eberardo Vescovo di Salisburgo (b), rimase senza conchiusione il negozio, e di lì a poco tempo Adriano nello stesso anno MCLIX. il primo di Settembre passò all' altra vita.

V. Questa è la Storia dell' origine, e del progresso della discordia trà Federigo I., e Adriano IV. tratta da' Scrittori contemporanei, quali sono Radevico Canonico di Freising, Guntero Poeta Ligurino, Ottone da Santo Blazio, e Ottone Murena; de' quali i primi due non già furono indifferenti, ma impegnatissimi per Federigo, e non poco iniqui contro Adriano, come quelli, che intrapresero non semplicemente a narrare, ma a lodar le gesta di questo Principe, e ad esso dedicarono i loro scritti; e gli altri due furono apertamente scismatici, favorendo lo scisma di Federigo contro la Romana Chiesa, e contro il legittimo Pontefice Alessandro III. immediato successor di Adriano. Ma parlando di questo fatto l' Autore della difesa ne ragiona in guisa, che sembri, dalle lettere di Adriano a Federigo, nelle quali li ricorda avergli conferita coll' insegne dell' imperial corona la pienezza della dignità

sed & Civitates Regni tui claudis? Resipisce ergo, resipisce, tibi consulimus. Quia cum a nobis consecrationem, & coronam merueris, dum inconcessa captas, ne concessa perdas nobilitati tuæ timemus. Epist. Hadriani ad Frideric. I. Imperat. apud Labbè tom. 13. Concil edit. Venet. col. 20.

(a) Apud Radevic. lib. 2. cap. 19. & 20.

(b) *Placuit verbum nostrum Cardinalibus. Dixerunt tamen, nisi prius cognita Papæ voluntate, super hoc se nihil posse, vel audere. Missis Nunciis verbum nostrum cognovit Papa, mandavitque sicut prius, aliam se nolle concordiam, quàm illam, quæ inter Papam Eugenium, & nos facta fuisset. Nos supradicto modo hoc recusavimus.* Apud Radevic. lib. 2. cap. 31.

dignità, ed ascrive cotal conferimento a beneficio, esser proceduta l'origine della discordia. Loda Federigo perche non comportasse, che la Curia Romana ascrivesse a suo beneficio la concessione dell' imperial corona, che non tollerasse l' iscrizione del Palazzo Lateranense, in cui l'imperial dignità si attribuiva a dono del Papa, e che riferisse questa unicamente a Dio: allega in questo proposito i passi della lettera circolare scritta contro Adriano, da noi sopra portati: dice, che questa lettera fu applaudita da i Vescovi, i quali con sommo consenso ascrivevano a Dio solo la libera corona dell'Imperio: soggiunge, che mosso Adriano dal consentimento di tutto l' Imperio temperò, e spiegò in maniera le sue parole, che da questa sua spiegazione vanno a terra tutti gli argomenti per la potestà del Papa sopra i Principi, tratti dalla coronazione: finalmente allegando l' altra lettera, che Adriano scrisse a Federigo, e nella quale lo rimproverò di esigere omaggio, e giuramento da' Vescovi, e lo minacciò di privarlo di quella corona, di cui ornato lo avea, dice, che quì Adriano mostrò sentimenti, e spiriti più alti; ma che veggendolo noi far tali minacce per cose, che oggi dall' uso comune sono riputate innocenti, e sentendolo scrivere variamente intorno alla corona concessa, convien che diciamo, che queste cose, ed altre di somigliante genere attribuite alla Sedia Apostolica appartengono al diritto secondario, non alla potestà primaria; e principale concedutale da Cristo (a).

VI. Ma se egli si fosse contenuto in quest' ultima riflessione, noi non averemmo briga con esso lui: imperocche volentieri li concediamo, che il conferir la dignità imperiale non appartenesse al Romano Pontefice per diritto primario della sua principal potestà, ma solamente per un diritto accessorio, e secondario, fondato per altro sul primario, come abbiamo di sopra spiegato: benche non così potremmo concederli della potestà di privar dell' Imperio; perche ciò, ancorche il conceder l' Imperio non appartenesse punto al primario, nè al secondario suo diritto, può appartenere indirettamente al suo potere spirituale, dove intervengano quelle cagioni gravissime, per cui abbiam detto farsi lecito l' uso della potestà indiretta. Ma posciache il nostro Autore nel riferir questa controversia mirò effettivamente a distrugger questo diritto secondario del Romano Pontefice sopra l' Occidentale Imperio, lodando le gesta, e le lettere di Federigo contro Adriano; perciò convien dimostrare, che siccome contro ogni ragione, e contro ogni verità, e Federigo I., e i suoi Vescovi della Germania per adular-

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 18.

adularlo sdegnarono riconoscer la dignità dell' Imperio dalla libera concessione della Sedia Apostolica; così egli a gran torto intraprende a giustificar lo sdegno da quelli, e da questi conceputo per tal cagione. Nè già io vo' valermi di quello, che in questo proposito scrive il Cardinal Baronio (*a*), nè del sentimento di un celebre Scrittor Francese, quale è Arrigo Spondano Vescovo di Pamiers, il quale con invitti argomenti dimostra, che ingiustissimamente Federigo ricusava riconoscer da Adriano la dignità dell' Imperio, e che in questa parte peccarono di cieca affezione, o di vigliacca pusillanimità i Vescovi nel condescendere al superbo tumor di quel Principe, ed alla sua ingratitudine verso la Romana Chiesa (*b*); ma mi servirò solamente del testimonio di quegli stessi Scrittori contemporanei a Federigo, i quali oltre ogni misura propensi verso di lui tennero le sue parti nella contesa, che egli ebbe con Adriano. E primieramente parlando l' Autore della difesa delle lettere di questo Pontefice a Federigo, tace la cagione, che lo mosse a rimproverare in certo modo a quel Principe la sua sconoscenza verso la Romana Chiesa; la qual cagione fu, come si è detto, la carcerazione, e lo spoglio del Vescovo di Lunden dissimulati dall' Imperadore, ancorche ne avesse avuti richiami e dal Papa, e da altri: imitando in ciò l' esempio dello stesso Federigo, il quale nelle sue lettere di arroganza, e di superbia nascose fraudolentemente il motivo, e della legazione, e delle lettere Pontificie. Ma pure questa cagione non fu taciuta nè da Guntero, nè da Ottone da Santo Blasio; scrivendo amendue, che Federigo dissimulò il sagrilego eccesso commesso nella persona di quel Prelato, e dispregiò i richiami, che perciò gli furon fatti, e che ciò diè motivo alla legazione, e alle lettere di Adriano (*c*).

VII. Convien ora esaminare se Federigo a ragione tanto altamente si lamen-

(*a*) Baronius ad annum 1157.

(*b*) Vide Spondanum ad annum 1157. num. 3. & 4.

(c) *Hac quoque causa via fuerat: quia nuper ad illa,*
Sed gradu referens famoso nomine quidam
Anglus apostolica multum dilectus in Aula
Præsul, Teutonicis fœdè tractatus in oris,
Et spoliatus erat, nec adhuc crudele, recensque
Flagitium, digna Princeps mulctaverat ira,
Reddita magnifico super hac re pagina Regi.
Guntherus Ligurinus lib. 6.

Anno Dominicæ incarnationis MCLVI. *Episcopus Ludoniensis cum quodam alio Episcopo collega suo a Romana Curia recedens, ac per Burgundiam repatriando iter faciens a quibusdam capitur, rebusque omnibus denudatus, lucri gratia in custodiam mittitur dissimulante Imperatore, querimoniamque pro hac re parvipendente. Qua de causa Dominus Apostolicus Legatos suos ad Imperatorem misit.* Otto a Sancto Blasio Chron. cap. VIII. rerum Italic. Script. tom. 6. pag. 868.

si lamentasse per avergli Adriano scritto, che conferita gli avea coll' imperial corona la dignità dell' Imperio, e gli avea con ciò renduto un beneficio. Ma non era questo allora il sentimento comune di tutto il Mondo, che il Papa nell' imporre sopra il capo di questo Principe l' imperial corona lo creasse effettivamente Imperadore, ed Augusto, e che in questo fatto specialmente lo favorisse, resistendo a questa coronazione i Romani? Odasi come parla Ottone dal S. Blasio Scrittore inclinato allo scisma: *Resistendo*, dic' egli, *i Romani, e discacciato dalla Città* [Federigo], *i quali Romani con un forte assalto egli espugnando, favorendolo Adriano IV. apostolico entra in Roma, e da lui consagrato ottiene il nome d' Imperadore, e d' Augusto* (a). L' istesso scrive Ottone Murena Autore espressamente impegnato nello scisma di Federigo. *Ma esso Re*, dic' egli, *andando a Roma, ed ivi dal Signore Adriano IV. onorevolmente ricevuto, nella Basilica di S. Pietro incoronato, favorendo la misericordia divina fu fatto Imperadore* (b). A questi deesi aggiungere un' altro Scrittore contemporaneo, cioè Sire Raul, o sia Rodolfo di Milano, il quale parlando della coronazione di Federigo: *il Re*, dice, *non potendo fare ciò, che bramava* [cioè prender la Città di Milano], *partendo di lì andò a Roma, ed ivi da Adriano Papa fu coronato, e fatto Imperadore* (c). Ma che accade cercar da' Scrittori contemporanei testimonj di questa verità, quando l' istesso Federigo col proprio suo fatto, e colla sua confessione ne rende amplissima testimonianza? Non fu egli, che eletto Re di Germania nell' anno MCLII., ed avendo spediti ad Eugenio III. Sommo Pontefice due Arcivescovi per suoi Legati ad effetto di stabilire trattato di concordia tra esso, e la santa Sede per ottener l' imperial corona, e che essendo stati perciò deputati dal Pontefice sei gravissimi personaggi del numero de' Cardinali, e per parte di Federigo cinque altri ragguardevoli personaggi, due Vescovi, e tre Conti, fu convenuto, che Federigo si obbligasse a difender l' onore del Papato, e i diritti, e le regalìe di San Pietro, e della Chiesa Romana; e che il Papa promettesse, che venendo Fede-

(a) *Romanis resistentibus Urbe arcetur, quos forti aggressione in brevi expugnans, favente sibi Hadriano IV. Apostolico Urbem ingreditur, ab eoque consecratus, Imperatoris, & Augusti ... nomen sortitur*. Otto a Sancto Blasio cap 7.

(b) *At ipse Romam pergens, ibique a Domino Papa Hadriano honorificè susceptus, & apud Sancti Petri Basilicam incoronatus, Dei favente misericordia Imperator est effectus*. Ottonis Murenæ Histor. rerum Laudensium ex Codic. Bibliothec. Ambrosian: rerum Italic. Scriptor. tom. 5. col.987.

(c *Rex verò cum non posset facere quod optabat, discedens indè abiit Romam, & ibi ab Hadriano Papa coronatus, & Imperator factus est*. Sire Raul de reb. gest. Friderici Imperat. tom. 6. rer. Italic. Scriptor. col. 1175.

Federigo a Roma per conseguir la pienezza della sua corona, egli lo coronerebbe Imperadore, manterrebbe, accrescerebbe, e dilaterebbe l' onor dell' Imperio? Non confermò egli questo trattato di convenzione, ed a suo nome lo pubblicò? Vedasi lo strumento di questa concordia dagli atti Vaticani di Cencio Camarlingo riferito dal Cardinal Baronio (*a*). In questo strumento segnato sotto l' anno primo del Regno di Federigo, cioè nel MCLIII, si vede promesso dal Papa a Federigo Re l' Imperio, e l' imperial corona in corrispondenza della promessa da lui fatta di difender la Santa Romana Chiesa, e le sue ragioni (*b*). Che più? Non venne egli stesso a Roma per ottenere da Adriano l' imperial corona? non patteggiò con lui prima di riceverla? non si obbligò prima con giuramento di difender la Chiesa Romana, i diritti di essa, e le sue regalìe? Non discacciò da se i Legati Romani, che superbamente gli offerivano l' Imperio a condizione, che egli pagasse loro una grossa somma di denaro? Non gli convenne ricever la corona segretamente, resistendo i Romani, come noi abbiamo altrove tuttociò dimostrato (*c*)? Finalmente non confessò egli tutto questo nella lettera, che scrisse ad Ottone Vescovo di Freising suo Zio Paterno? Nella quale narrando le accoglienze, e gli honori fattigli dal Pontefice Adriano, da i Cardinali, e dal Clero Romano, l' arrogante ambasciata de' Romani, e la loro pazza pretensione, dice, che non avendo egli voluto comprar l' Imperio, col consiglio del Papa, e de' Cardinali mandò una parte delle sue milizie guidate dal Cardinal Ottaviano ad occupar la Basilica Vaticana, e che ivi giunto ricevè largamente dal Papa la benedizione della corona del Romano Imperio (*d*). Di che si lagna

 adun-

(*a*) Baronius ad annum 1152.

(*b*) *Dominus verò Papa Apostolicæ auctoritatis verbo unà cum prædictis Cardinalibus in præsentia præscriptorum Legatorum Domini Regis promisit, & observabit, quod eum sicuti Beati Petri charissimum filium honorabit, & venientem pro corona suæ plenitudine, sine difficultate, & contradictione, quantum in ipso est .. honorem Imperii pro debito officii sui juvabit.* Apud Baronium loc. cit.

(*c*) Vide supra §. 7. num. 10.

(*d*) *Sutrium usque pervenimus: ibi Dominus Papa cum tota Ecclesia Romana gaudenter nobis occurrit, & consecrationem nobis paternè obtulit ... Romani Nuncios suos ad nos miserunt, & maximam pecuniam pro fidelitate eorum, ac servitio .... a nobis exquisierunt. Indè cum Domino Papa, & Cardinalibus consilio inito, quia Imperium emere noluimus, & Sacramenta vulgo præstare non debuimus, ut omnes dolos, & machinamenta eorum declinaremus: Ottaviano Cardinale conducente, maxima pars militiæ nostræ per portam parvulam juxta Sanctum Petrum intravit... Mane facto Dominus Papa cum tota Ecclesia ad Basilicam Sancti Petri nos præcessit, & ad gradus cum maxima processione suscepit, & Missa celebrata ad Altare Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli in honorem S. Mariæ Virginis quia Sabbatum erat, benedictionem coronæ Romani Imperii super caput nostrum largiter effudit.* Epist. Friderici I. ad Ottonem Frisingen. præmissa Operi ejusdem Ottonis de gestis Friderici I. Imperatoris.

adunque questo Principe egualmente ingrato, che superbo, perche Adriano gli ricordi d'avergli conferita l'imperial corona, e la dignità dell'Imperio, ed averli con ciò renduto un beneficio, se egli stesso col fatto proprio, e colla sua confessione fa testimonio della verità di questi detti? Se avea ricevuta l'imperial dignità unicamente da Dio per elezione de' Principi della Germania, perche quattro anni dopo questa elezione dice di non aver voluto comprar l'Imperio da' Romani?

VIII. Ma poiche il Bossuet fa un gran caso del consenso universale de' Vescovi di Germania in asserire, che essi riconoscevano la libera corona dell'Imperio solamente da Dio per l'elezione de' Vescovi, e de' Principi Teutonici, bisogna perciò dimostrargli, che questi buoni Vescovi per adular l'alterigia di Federigo furono manifestamente mendaci. Se per l'elezione de' Principi di Germania avea ricevuto quel Principe da Dio l'imperial corona, per qual cagione Federigo eletto Re di Germania, e coronato in Aquisgrana non si chiamò Imperadore, ma semplicemente Re del Regno Teutonico, come egli stesso dice nella citata lettera ad Ottone di Freising (a)? Perche nessuno di tanti, e tanti Scrittori contemporanei, che narrano le gesta di Federigo, lo chiamò mai Imperadore prima che da Adriano coronato fosse, o lo distinse mai con altro titolo, che con quello semplicemente di Re? Perche Ottone Frisingense, e Guntero narrano, che ei fu fatto Imperadore, ed Augusto l'anno quarto del suo Regno, se già per elezione de' Principi Teutonici avea ricevuta l'imperial corona da Dio (b)? Perche finalmente se immediatamente da Dio solo per mezzo dell'elezione avea Federigo l'imperial corona la cercò egli dal Papa, e patteggiò più volte con lui per ottenerla? Ma la sfacciata adulazione di questi Vescovi si fa più manifesta dal comun sentimento, che allora si avea della dipendenza dell'Imperio Germanico dalla Sedia Apostolica; il qual sentimento fu manifestato da Arnolfo Vescovo di Lisieux nella concione, che ei fece al Concilio di Turs celebrato l'anno MCLXIII. numeroso di CXXIV. Vescovi, e XVII. Cardinali, nella qual concione parlando della superbia di Federigo, che preferir voleva al Principato spiritual della Chiesa il temporal Principato dell'Imperio, creando Antipapi a suo capriccio contro il legittimo Pastore della Chiesa riconosciuto

(a) *Post primam unctionem Aquisgrani, & acceptam coronam Teutonici Regni, generalem Curiam &c.* Epist. cit. Frider. I.

(b) *Cum benedictione debitam Imperii coronam accepit anno Regni sui* IV. Otto Frisingen. de gest. Friderici I. lib. 2. cap. 22.

Hos Regni titulos, hoc clari nomen honoris
Quartus ab ingressu Regnorum contulit annus.
Guntherus lib. 4.

nosciuto da tutto il Mondo Cattolico, così dice: *Dio voglia, che si umilj sotto la potente mano di Dio, e riconosca, il Principato della Chiesa esser superiore al suo Principato ... Oltre di che ha egli una special cagione, per cui riconoscer debbe la Santa Romana Chiesa come Signora; altramente potrebbe apparire manifestissimamente reo d' ingratitudine: imperocche se ricorriamo alle antiche Storie si farà certo, che gli antecessori di lui non per altro diritto conseguirono l' Imperio, che per la sola grazia della Santa Romana Chiesa. Niente più adunque possono arrogarsi i Principi il diritto di quello, che in essi conferì la degnazione del concessore* (*a*). Quest' era il sentimento, che aveasi allora in Francia della dipendenza del Teutonico Imperio dalla Chiesa Romana: ed è cosa di maraviglia, che uno Scrittor Francese abbandonando su questo particolare il senso della sua in que' tempi religiosissima Nazione, si fondi su quello de' Vescovi di Germania venduto all' alterigia di Federigo, ed espresso dal vile timore, che di lui aveano. Tal conto però dee farsi del consenso di questi Vescovi nell' applaudire agli ingiusti clamori di Federigo contro Adriano, quale convien farsi del loro consentimento allo stesso Principe nel rifiutare il legittimo Pontefice Alessandro III., e riconoscer l' Antipapa Ottaviano: imperocche non essendo allora cosa nè più certa, nè più nota, quanto essere stata canonica, e legittima l' elezione di Alessandro, ed illegittima, e scismatica l' intrusione di Ottaviano nel trono Apostolico dopo la morte di Adriano; contuttociò in grazia dello stesso Federigo, che odiava a morte Alessandro fin da quando era Cancelliero di Santa Romana Chiesa, riceverono l' Antipapa Ottaviano sotto nome di Vittore; e lasciando, che questo Principe si arrogasse l' autorità di decidere questa controversia, o vinti dal timore, o acciecati dall' ambizione del favore di lui, nel Conciliabolo di Pavìa si lasciarono come pecore condur dal suo volere, e senza esaminar la causa del legittimo Pontefice ciecamente lo rifiutarono, ricevendo l' Antipapa diletto di Federigo, come tra gli altri Scrittori di quell' età narrano Guglielmo Neubrigense, Ermanno Reicherspergense, ed Elmoldo (*b*). Ora se in causa cotanto

grave

(*a*) *Utinam humilietur sub potenti manu Dei, & Principatum Ecclesiæ suo praesse Principatui recognoscat. Praterea specialem causam habet, qua Sanctam Romanam Ecclesiam dominam recognoscere debet: alioquin manifestissimè poterit reus ingratitudinis apparere. Si enim ad veteres recurratur historias, certum erit prædecessores ejus Imperium non de alio iure, quàm de sola Sanctæ Romanæ Ecclesiæ gratia percepisse. Nihil igitur plus juris vindicare Principes possunt, quàm quod in eos contulit dignatio largientis*. Arnulphus Lexoviensis serm. in Conc. Turonens. anno 1163. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 298. & seq.

(*b*) Guillelmus Neubrigensis lib. 2. cap. 9. Hermannus Abbas Reicherspergensis in Chronic. ad annum 1160. Helmoldus in Chronic. Slavorum cap. 91.

grave i Vescovi di Germania, ed altri del partito di Federigo in vece di cercare, e seguir la verità si abbandonarono al seguito della di lui passione, dividendo la Chiesa, e incensando quell' Idolo, che ei loro propose per collocarlo nel Tempio di Dio, e dopo questo tre altri successivamente ne adorarono per far cosa grata all' odio implacabile del medesimo Federigo contro Alessandro, che ricevuto, e venerato da tutto il Mondo Cattolico trionfò finalmente di tutti questi mostri, qual conto doverà farsi della loro approvazione alle lettere di quel Principe contro Adriano, e alla dichiarazione, che fecero in seguela de i detti di Federigo, che riconoscevano solamente dal beneficio divino la libera corona dell' Imperio?

IX. Ma Adriano, dice il Bossuet, temperò, e mitigò in tal modo le sue parole nell' altra lettera a Federigo scritta, che questo, il quale sdegnava riconoscer dalla Chiesa Romana la dignità dell' Imperio potea contentarsene. Rispondiamo primieramente, che Adriano dicendo aver preso il nome di beneficio, non per feudo come mostrava di credere l' Imperadore, ma per buon fatto, non escluse perciò dall' imposizione dell' imperial corona il favore, e la grazia della Sedia Apostolica: poiche può ben stare, che graziosamente, e liberalmente, e non per alcuna obbligazione si concedesse dalla Chiesa Romana a i Re Teutonici la corona dell' Imperio, e non si concedesse loro in feudo; siccome per elezione de' Principi di Germania si conferiva a i Principi eletti il Regno Teutonico, e non si conferiva già loro in feudo. Ma siccome l' elezione al Regno Germanico per concessione della Sedia Apostolica apparteneva a i Principi di Germania, così l' elezione all' Imperio apparteneva al Papa; benche ricevendo da lui il Germanico Re la dignità imperiale, non la ricevesse in feudo. Secondariamente diciamo, che se Adriano in quel tumulto di Federigo, e de' suoi aderenti, per torre a lui ogni pretesto di discordia, e smorzare un incendio, che da i partegiani dell' Imperadore vedea suscitato, non che in Germania, in Roma stessa, cedè al tempo, e mostrò di cedere anche alle sue ragioni sopra l' Imperio, condescendendo in questa parte a i Vescovi di Germania, corresse di poi questa condescendenza, e ripigliò le sue ragioni allorche veggendo insolentir quel Principe nel dispregio della Sedia Apostolica, non solo tornò a rinfacciargli la corona imperiale, che gli avea conceduta, ma lo minacciò ancora di torgliela quando ei non si ravvedesse.

X. Avendo risposto al mal fondato discorso del Bossuet sopra la controversia tra Adriano, e Federigo, convien rispondere alla taccia, che ei dà

ei dà a questo gran Pontefice d'avere scritto, che l'Ibernia, e tutte l'Isole dove è stata portata la luce della Fede Cristiana, appartengono al diritto di San Pietro, e della Sagrosanta Romana Chiesa, nè questo esser dubbio: e che appartengono non in quel senso, che al Pastore appartiene il gregge da governarsi da lui, ma in quello, in cui i beni posseduti al Padrone appartengono; colla qual ragione, soggiunge egli, concede il possesso dell' Ibernia al Re d' Inghilterra riserbandosi un annuo censo. Dalche conchiude, che se queste cose sono così certe come per certe si affermano da Adriano, niente altro rimane, se non che coll' Isole il continente ancora, e tutto l'Imperio del Mondo Cristiano si conceda al Romano Pontefice (*a*). Ma per render manifesta la fraudolenza di questo Scrittore non si ha da far altro, che legger la lettera di Adriano scritta in questo proposito ad Arrigo II. Re d' Inghilterra. Da questa lettera si ha, che avea quel Re manifestato al Pontefice il pensiero, che egli avea di dilatare i termini della Chiesa, e portare a i Popoli rozzi, e ignoranti il lume della Cristiana fede, ed estirpar la semenza de' vizj dal campo del Signore, e che sopra di ciò avea cercato a lui e consiglio, e favore (*b*); significandoli, che ei avea proposto d' entrare nell' Isola d' Ibernia per sottoporre quel Popolo alle leggi, e per ispiantar da quello le radici de' vizj, e di voler pagare a San Pietro un' annua pensione di un denajo per ciascheduna casa di quell' Isola, e conservare in essa interi, e illibati i *diritti delle Chiese* (*c*). Coerentemente a questa esposizione, e richiesta del Re rispondendo il Pontefice loda il suo buon proposito, li concede per lo effetto sopraddetto di correggere i costumi barbari di que' Popoli, seminare in essi le Cristiane virtù, accrescer la Religione, e dilatare i confini delle Chiese, che possa entrare in quell' Isola, e sottoporla al suo dominio, salva quella pensione del denajo di San Pietro, che il Re avea esibito,

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 18. in fine.

(*b*) *Laudabiliter, & fructuosè de glorioso nomine propagando in terris, & felicitatis premio cumulando in cœlis tua magnificentia cogitat, dum ad dilatandum Ecclesiæ terminos, ac declarandum indoctis, & rudibus populis Christianæ fidei veritatem, & vitiorum plantaria de agro Dominico extirpanda, sicut Catholicus Princeps intendis; & ad id convenientius exequendum, consilium Apostolicæ Sedis exigis, & favorem*. Epist. 1. Hadriani IV. ad Henricum II. Angliæ Reg. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 14.

(*c*) *Significasti siquidem nobis, fili in Christo charissime, te Hiberniæ Insulam ad subdendum illum populum legibus, & vitiorum plantaria indè extirpanda, velle intrare, & de singulis domibus annuam unius denarii B. Petro velle solvere pensionem, & jura Ecclesiarum illius terræ illibata, & integra conservare*. Epist. cit.

bito, e ſalvo il diritto delle Chieſe dallo ſteſſo Re riſerbato (a). Or che trova il Boſſuet da riprendere in queſto fatto? Non è coſa forſe degna della Sedia Apoſtolica ſoddisfare all' iſtanza d' un Principe pio, che domanda conſiglio, e facoltà di entrare in un' Iſola barbara, e ſottoporre al ſuo dominio Popoli rozzi per iſtruirli nella fede, per migliorare i loro coſtumi, per dilatare in eſſa i confini della Chieſa? Ma Adriano, dic' egli, afferma per certo, e per indubitato, che l' Iſola d' Ibernia, e tutte le altre Iſole dove riluſſe Criſto Sol di giuſtizia, e che riceverono i documenti della fede Criſtiana, appartengono al diritto di San Pietro, e della Sagroſanta Romana Chieſa. E' vero veriſſimo: e dice ancora, che queſto diritto era riconoſciuto dal Re d' Inghilterra (b). Ma dove trova egli, che il Pontefice affermi, che quella, e l' altre Iſole appartengano alla Chieſa Romana, non come il gregge appartiene al Paſtore, ma come le coſe poſſedute al loro Signore (c)? Queſta è una appendice, che aggiunge di ſuo capriccio alle parole di Adriano. Anzi da tutto il conteſto di quella lettera ſi rende evidente, che Adriano non parla ſe non del diritto ſpirituale, che appartiene al Romano Pontefice in tutti que' luoghi, dove una volta riſplendè la luce dell' Evangelica verità, e fu piantata la Criſtiana fede; e che queſto era quel diritto, che venia riconoſciuto dal Re d' Inghilterra, il quale domandando di entrare in quell' Iſola per ravvivar la fede ſpenta, riformare i coſtumi corrotti, e dilatare i confini della Chieſa, dovea ottenerne licenza da chi avea la ſuprema cura della Religione, e della greggia Criſtiana. Nè dall' eſſerſi Adriano riſervata l' annua penſione del denajo di San Pietro ſi può argomentare, che ei credeſſe, appartener quell' Iſola al ſuo temporal dominio: eſſendo coſa certa, e da noi altrove dimoſtrata, che il cenſo, o la penſione, che ſi pagava alla Chieſa Romana del denajo di San Pietro da i Regni Cattolici, e particolarmente dal Regno d' Inghilterra, non era indizio di temporal

(a) *Nos itaque pium, & laudabile deſiderium tuum cum favore congruo proſequentes, & petitioni tuæ benignum impendentes aſſenſum, gratum, & acceptum habemus, ut pro dilatandis Eccleſiæ terminis, pro vitiorum reſtringendo decurſu, pro corrigendis moribus, & virtutibus inſerendis, pro Chriſtianæ Religionis augmento Inſulam illam ingrediaris, & quod ad honorem Dei, & ſalutem illius terræ populus honorificè te recipiat, & ſicut Dominum veneretur, jure nimirum Eccleſiaſtico ſalvo, illibato, & integro permanente, & ſalva B. Petro, & ſacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ de ſingulis domibus annua unius denarii penſione*. ibid.

(b) *Sanè Hiberniam, & omnes Inſulas, quibus Sol juſtitiæ Chriſtus illuxit, & quæ documenta fidei Chriſtianæ ceperunt, ad jus B. Petri, & Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ (quod nobilitas tua recognoſcit) non eſt dubium pertinere*. Ibid.

(c) *Pertinere autem eo ſenſu, non quo grex regendum ad Paſtorem pertinet, ſed quo bona poſſeſſa ad Dominum*. Boſſuet loc. citato.

temporal vassallaggio, e di terrena soggezione, ma di ossequio spirituale, e di filiale ubbidienza verso il supremo Pastor della Chiesa Cattolica. E se questo censo, o pensione del denajo di San Pietro pagavasi allora dal Regno d' Inghilterra senza che alcuno s' immaginasse, che perciò quel Regno fosse temporalmente soggetto al temporal dominio della Chiesa Romana, come vuol' ei dedurre, che da questa pensione offerita dal Re al Pontefice, e da lui riservata nella licenza datali di entrare in quell' Isola, intendesse Adriano di averne temporal dominio? Forse dirà, che non poteva concedere a quel Re il possesso di un' Isola, di cui esso Pontefice non era temporal Signore. Ma quì egli entra in una quistione, che da noi sarà esaminata quando tratteremo delle concessioni fatte da i Romani Pontefici delle Provincie degli infedeli a i Regi Cristiani. Per ora rispondiamo, che Adriano non concedette il dominio dell' Ibernia al Re Arrigo II., ma semplicemente consentì, ed ebbe per cosa grata, che quel Principe per le cagioni spirituali sopra narrate entrasse in quell' Isola, e che il Popolo della terra lo ricevesse onorevolmente, e lo venerasse come Signore (a). Or l' aver per cosa grata, ed accetta, che que' Popoli ricevessero onorevolmente quel Re, e lo venerassero come Signore, è forse conceder la Signorìa di que' Popoli; è forse un' obbligarli a soggettarsi come sudditi? Niente dona in quest' indulto il Pontefice, ma solo consente, e mostra di aver piacere, che il Re d' Inghilterra sia ricevuto, e venerato da quegli Isolani come Signore, e che per tal via divenga loro legittimo Prìncipe, riservati i diritti, e la libertà della Chiesa, e l' annua pensione da quel Principe offeritagli in ricognizione della di lui suprema spiritual potestà.

(a) *Nos .. petitioni tuæ benignum impendentes assensum, gratum, & acceptum habemus, ut ... Insulam illam ingrediaris .. & illius terræ Populum honorificè te recipiat, & sicut Dominum veneretur*. Epist. cit. Hadriani.

§. XIV.

Dell' altra discordia tra Federigo I., e Allesiandro III. Romano Pontefice.

S O M M A R I O.

I. *Elezione canonica di Alessandro III. approvata da tutto il Mondo Cattolico fuorchè da Federigo, e da i suoi seguaci. Superbia, e vana presunzione di questo Principe.*
II. *Scisma, e contumacia di Federigo, scomunicato perciò da Alessandro III., e deposto dall' Imperio nel medesimo tempo.*
III. *Scomunica, e deposizione di Federigo rinnovate da Alessandro nel Concilio di Laterano. Difesa della formula usata da Alessandro nella scomunica di Federigo dalle cavillazioni del Bossuet.*
IV. *Federigo dopo la deposizione non fu conosciuto per Imperadore se non dagli scismatici suoi seguaci. Sentenza d' Alessandro contro Federigo confermata da Dio nelle perdite, e nelle sconfitte ricevute da lui.*
V. *Riconciliazione di Federigo colla Chiesa: sua ubbidienza prestata al Romano Pontefice, e riflessioni vane del Bossuet sopra questa riconciliazione.*

I. PAssando il nostro Autore da Adriano IV. ad Alessandro III. mette in prospetto il ferale scisma protetto, e difeso da Federigo contro il medesimo Alessandro III., confessando essere stato questo, contro cui quel Principe sostenne a forza l' Antipapa Ottaviano col nome di Vittore III., uomo santissimo (a). Non appartiene al mio proposito narrar ciò, che è notissimo in tutti gli atti di quel tempo da varj Scrittori pubblicati, la pertinacia di Federigo nel sostenere lo scisma ad onta di tutto il Mondo Cattolico, e in Occidente, e in Oriente, il quale universalmente riconobbe nella persona di Alessandro il legittimo successor di San Pietro. Questo solo non debbe pretermettersi per immortal gloria della Francia, e del religiosissimo suo Re Lodovico

(a) *Octavianum schismaticum Pontificem, Victorem III. appellatum, adversùs Alexandrum III. virum sanctissimum tuetur anno circiter* 1160. Bossuet tom. I. par. 2. lib. 7. cap. 19.

dovico VII., che ricevendo nel suo seno solito asilo de' Pontefici perseguitati il vero Papa Alessandro III., benignamente accogliendolo, e venerandolo come supremo Pastore del Cristiano gregge, e condannando in più Concilj l' Antipapa, e gli scismatici suoi fautori, col suo nobile illustre esempio indusse tutte le altre Nazioni, e Regni del Mondo Cristiano a riconoscerlo, venerarlo, e ubbidirlo. Oltre di ciò la pietà, e la prudenza di Lodovico confuse l' arroganza di Federigo, il quale veggendo la Francia riconoscer per legittima qual era l' elezione di Alessandro, montò in tal vana pretensione, che credè, e fece intendere a quel Cristianissimo Re, che non apparteneva se non a' Vescovi soggetti al Romano Imperio il proferir giudizio sopra l' elezione del Romano Pontefice. Atto di così stolta arroganza appena si crederebbe, se non ce ne rendessero testimonianza gli atti sincerissimi Vaticani riferiti dal Cardinal d' Aragona nella vita di Alessandro III., dove ancora si riferisce la religiosa non meno che prudente rispostá di quel Monarca, il quale ridendosi di questa intimazione fattali da i Legati di Federigo: *Io mi maraviglio*, rispose, *che un uomo prudente mi mandi a dire cose così varie, e favolose. Ignora forse egli, che il nostro Signor Gesù Cristo essendo in terra commise al Beato Pietro, e per lui a tutti i successori di lui le sue pecorelle per esser pasciute? Non ascoltò egli nell' Evangelio, essere stato detto al medesimo Principe degli Apostoli dallo stesso figliuol di Dio: Se tu mi ami Pietro pasci le mie pecorelle? Forse son quì eccettuati i Regi di Francia, o altri Prelati delle Chiese? Non son forse i Vescovi del mio Regno nel numero delle pecorelle, che il figliuol di Dio commise al Beato Pietro* (a)? Con questa savia risposta volte le spalle a i Legati di Federigo, derise insieme, e confuse la costui altiera vanissima presunzione.

 II. Ve-

[a] *Rex Raynaldum Cancellarium, & alios fautores suos egregio Regi Francorum locutus est in hæc verba:* „ Mandat vobis „ Dominus noster Fridericus Imperator Ro- „ manorum, & specialis Advocatus Roma- „ næ Ecclesiæ, quod ad nullos Ecelesiarum „ Prælatos de causa electionis Romani Pon- „ tificis judicium ferre pertinet, nisi ad eos „ tantùm, qui sub Imperio Romano exi- „ stunt; ideoque bonum videtur, & justum, „ ut cum Episcopis, & Clero vestro ad eum „ tanquam amicum & socium accedere, „ & illorum sententiam debeatis audire. „ *Talibus verbis auditis Rex modicum subridens respondit eis hoc modo:* „ Miror, „ prudentem virum varia mihi, & fabulosa „ verba misisse. An ignorat, quod Do- „ minus noster Jesus Christus cum esset in „ terris, Beato Petro, & per eum universis „ successoribus ejus oves suas pascendas „ commiserit? Nonnè audivit in Evangelio, „ ab eodem Filio Dei eidem Principi Apo- „ stolorum dictum: Si diligis me Petre, pa- „ sce oves meas? Numquid sunt hìc Franco- „ rum Reges, vel aliqui Prælati Ecclesiarum „ excepti? An Episcopi Regni mei non sunt „ de ovibus, quas Filius Dei Beato Petro „ commisit? „ Acta Vaticana ex Cardinal. de Aragon. in vita Alexand. III. tom. 3. rer. Italic. Script. pag. 453. col. 2.

II. Venendo però a quello, che concerne il nostro proposito, dopo avere Alessandro inutilmente aspettato a penitenza, ed a ravvedimento Federigo, veggendo andare in vano le sue dolci paterne ammonizioni, nell'anno MCLX. li 29. di Marzo giorno del Giovedì Santo in un Concilio di Vescovi, e di Cardinali tenuto in Anagni scomunicò solennemente, e nominatamente Federigo coll' Antipapa Ottaviano, ed altri principali fautori dello scisma, assolvendo i sudditi di quel Principe dal giuramento di fedeltà, e distaccandoli dall' ubbidienza di lui (a). Di questa scomunica, e deposizione di Federigo fatta da Alessandro in Anagni nel MCLX. oltre gli atti Vaticani ne fa irrefragabile testimonianza la lettera dello stesso Alessandro scritta da Anagni li cinque di Aprile al Vescovo di Salisburgo; nella quale dopo aver narrato la solenne scomunica da lui fulminata contra d'Arrigo dice, che egli per consiglio, e consenso de' Vescovi, e de' Cardinali, che eran con lui, avea sciolti i sudditi del medesimo Federigo dal giuramento di fedeltà, e da ogni debito verso l' Imperio, e avea ingiunto loro di non prestargli nè ajuto, nè consiglio (b). Quindi apparisce manifestamente falso ciò, che asserisce il Bossuet, che fino all' anno MCLXVIII. non fu fatta menzione di depor Federigo, quantunque fosse stato nel MCLX. da Alessandro scomunicato, e ripetuta da lui la scomunica nel Concilio di Turs (c); e và a terra tutto l' aereo discorso, che egli fabbrica su questa separazione della scomunica dalla deposizione per dimostrare, che quantunque Federigo come scismatico, e pertinace scomunicato fosse, fu nulladimeno per lungo tempo lasciato dal Papa nel suo diritto di regnare: mentre costa manifestamente, che nel tempo stesso, in cui quel Principe fu dapprima scomunicato dal Pontefice, fu ancora deposto, benche per atti diversi.

III. Nell'

(a) *Cum autem Beatus Alexander Papa eundem Imperatorem benigne, ac frequenter commonitum a sua perfidia non posset ullatenus revocare, cum Episcopis, & Cardinalibus in Cœna Domini apud Anagniam ipsum tanquam principalem Ecclesiæ Dei persecutorem excommunicationis vinculo solemniter innodavit, & omnes, qui ei juramento fidelitatis tenebantur adstricti, secundum antiquam prædecessorum Patrum consuetudinem, ab ipso juramento absolvit.* Acta Vatican. ex Cardin. de Aragonia tom. 3. cit. pag. 451. col. 1.

(b) *De communi Fratrum nostrorum consilio, atque voluntate vos omnes specialiter, & communiter universos a fidelitate quam ei fecistis, & ab omni debito Imperii ex parte Dei omnipotentis, & Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli auctoritate Apostolica absolvimus, ita quod in nullo ei de cætero teneamini obedire; sed potius in remissionem vobis injungimus peccatorum, ut contra eos, quos ipse per tyrannidem suam sibi subjugare, opprimere, & vastare voluerit, nullum ei consilium, vel auxilium ministretis.* Epist. Alexandri III. ad Episcop. Salisburg. & suffragan. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 229.

(c) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19.

III. Nell' anno poi non MCLXVIII., ma MCLXVII. circa la fine del mese d' Aprile, come il Pagi dimostra (*a*), tenutosi da Alessandro un Concilio in Laterano, fu da esso in questo rinnovata la scomunica, e la deposizione di Federigo, come attesta Giovanni di Sarisberg Scrittor gravissimo di quell' età nella lettera scritta al Sottopriore di Canzia. Cita la testimonianza di questo Scrittore anche il Bossuet, ma la cita tronca, adducendo solamente quelle parole, dove afferma il Sarisberiense, che il Pontefice tolse a Federigo la regia dignità, lo fulminò colla scomunica, e proibì per autorità di Dio, che non avesse alcuna forza nelle battaglie, non ripotasse vittoria da alcun Cristiano, e non godesse in alcun luogo nè quiete, nè pace, fino a tanto non facesse degni frutti di penitenza: soggiungendo, che Alessandro seguì l' esempio di Gregorio VII., il qual con simil sentenza condannò Arrigo IV. (*b*). Quindi egli prende occasione di mettere in deriso questa sentenza come contenente minacce vane, dicendo, che queste stesse minacce di sciagure temporali aggiunte alla scomunica fuora dell' ordine antico, e della tradizione operarono, che i Cristiani meno temessero la scomunica, vedendo andare a voto il successo di que' ferali eventi, che si minacciavano (*c*). Ma noi abbiamo altrove confutato questo suo vano pensamento, e dimostrato, che benche queste minacce non costituissero la forma della scomunica, nè in esse consistesse il giudizio Sacerdotale; nulladimeno secondo l' uso della pristina disciplina si aggiungevano alla scomunica in detestazione degli scomunicati, e che di queste formule escratorie sono pieni gli atti degli antichi Concilj (*d*). Rispondiamo in secondo luogo, che egli fraudolentemente mozza il testo del Sarisberiense laddove prima di riferir questa formula escratoria porta netta la sentenza di Alessandro, e la forma del suo giudizio contra Arrigo, dicendo, che dopo avere aspettato inutilmente molto tempo Federigo a penitenza, alla fine *il Vicario di San*

(*a*) Pagius ad annum Christi 1168. n. 6.

[*b*] *Abstulit ei etiam regiam dignitatem, ipsumque anathemate condemnavit: & inhibuit authoritate Dei, ne vires ullas amodò in bellicis congressionibus habeat, aut de Christiano aliquo victoriam consequatur, aut alicubi quiete, & pace gaudeat, donec fructus pœnitentiæ condignos operetur. In quo secutus est exemplum Gregorii VII. decessoris sui, qui nostra ætate Henricum Imperatorem privilegia Ecclesiæ convellentem deponens in Concilio Romano simili sententia condemnavit*. Joan. Sarisberien. Epist. 210. ad Guillelmum Britonem in Bibliot. VV. PP. edit. Lugdun. tom. 23.

(*c*) *Nos autem arbitramur has irritò jactatas esse minas: hæc de victoriis submovendis praeter ordinem, ac traditionem excommunicationi adjuncta effecisse, & magis suo malo Christiani excommunicationem minus, minusque veneerarentur, fallente plerumque eventu, aut fortuitis casibus consecuto*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19.

(*d*) Vide supr. lib. 2. §. 10. num. 4.

San Pietro costituito dal Signore sopra le genti, è sopra i Regni assolvette dal debito di fedeltà verso lui gl' Italiani, e tutti quelli, che per causa dell' Imperio gli erano astretti per giuramento (*a*). Ma dice il Bossuet, che il Sarisberiense non ebbe esempio più antico da allegare intorno a questa sentenza, che quello di Gregorio VII. Egli però non avverte, che quello Scrittore non adduce l' esempio di Gregorio come l' unico, ma come il più recente, e accaduto nell' età sua; e che non lo adduce per l' assoluzione dal giuramento, ma per la scomunica accompagnata da quelle esecrazioni, o minacce, delle quali similmente si valse Gregorio contro Arrigo: *Lo fulminò*, dic' egli, *colla scomunica, e proibì per autorità divina, che non avesse alcuna forza &c.* Or siccome queste esecrazioni fatte per autorità divina, e accompagnate alla scomunica sono state usate dalla Chiesa molti e molti secoli prima di San Gregorio VII., così l' esempio di questo Pontefice non fu addotto dal Sarisberiense come l' unico, ma come *il più fresco*. Che poi questa sentenza avesse il suo effetto, e restasse Federigo spogliato dell' Imperio, e del Regno d'Italia, ce ne fa ampla testimonianza l' istesso contemporaneo Scrittore, il quale come cosa conta, e nota in tutto il Mondo Cattolico asserisce, che uditasi dagl' Italiani la sentenza di deposizione di Federigo si separaron da lui, scuotendo il giogo della di lui soggezione; e le Città di Lombardia presero l' armi contro di esso, riedificarono Milano, e lo costrinsero a fuggire vergognosamente di là da' monti (*b*).

IV. Or dica il Bossuet, che non ostante questa deposizione di Federigo, egli nulladimeno fu mai sempre riputato, e nominato Imperadore: imperocchè sebbene così fu chiamato da' suoi Teutonici, e dagli scismatici anche dopo la sentenza di Alessandro III., non così però fu creduto dalle altre Nazioni, e da i Cattolici. Qual sentimento avessero gli altri Popoli lo dimostra lo stesso Giovanni di Sarisbury uomo Inglese, il quale scrivendo al Vescovo di Poitiers dice, che Federigo

(*a*) *Cum ... Teutonicum tyrannum diutius expectasset ... Vicarius Petri constitutus a Domino super gentes, & super regna, Italos, & omnes, qui ei ex causa Imperii & Regni religione jurisjurandi tenebantur adstricti, a fidelitate ejus absolvit: & Italiam ferè totam a facie furentis, & præsentis tanta felicitate, & celeritate excussit, ut in ea nihil habere videatur, nisi tortores, quos ævitet interdum, & angustiarum, quas evitare non potest, juge supplicium.* Epist. cit.

[*b*] *Et quidem illa sententia affectum sortita est: & hanc de privilegio Petri latam, videtur ipse Dominus confirmasse. Hoc enim Itali audito, ab eo discedentes readificaverunt Mediolanum, schismaticos expulerunt, catholicos reduxerunt Episcopos, & Apostolicæ Sedi unanimiter adhæserunt. Sed quid nota recenseo? Hoc utique locorum fama quasi præconii voce concelebrat.* Joan. Sarisberien. loc. citato.

rigo per la sua nequizia fu fatto *ex Augusto*, non riconoscendolo altramente più Augusto dopo il decreto di Alessandro (*a*): e scrivendo altre volte al medesimo Vescovo, non con altro nome distingue Federigo, che con quello di Teutonico tiranno (*b*). Egli nulladimeno dagli atti Vaticani di Alessandro III. citati dal Cardinal Baronio si persuade, che gli sia somministrato un forte argomento, onde possa conchiudere, che Federigo dopo essere stato deposto, fosse nulladimeno dagli aderenti di Alessandro, anzi dallo stesso Pontefice, riconosciuto per Imperadore, e che per conseguenza la sentenza di deposizione fosse del tutto vana, e priva di effetto: imperocchè negli atti riferiti narrandosi il trattato, che nel MCLXXVI. i Proccuratori di Federigo alla presenza del Papa proposero per la pace della Chiesa, e per la riconciliazione di quel Principe colla Sedia Apostolica, fu da quelli considerato, e venerato come legittimo Imperadore, udendo il Pontefice, e non contraddicendo; e negli stessi atti vedesi Federigo nominato sempre Imperadore (*c*). Ma se egli avesse bene esaminati questi atti riportati dal Baronio, e recentemente pubblicati sotto nome del Cardinal d'Aragona nella gran raccolta degli Scrittori delle cose d'Italia, non sarebbe certamente venuto in questa persuasione. Primieramente averebbe veduto, che in quegli atti Federigo si nomina bensì Imperadore; ma non già perchè tal fosse, ma perchè così veniva detto da i suoi: onde sovente l'Autore di essi spiegando questo senso, lo chiama Federigo *detto Imperadore* (*d*). Secondariamente averebbe osservato, che non pure in Occidente, ma in Oriente ancora dal Greco Imperadore riputavasi, Federigo dopo il decreto del Pontefice esser privo dell'imperial corona: narrandosi ne' medesimi atti, che Emanuele Imperador di Costantinopoli vedendo Federigo da avvocato divenuto nemico, e persecutore della Romana Chiesa spedì Legati al Pontefice Alessandro nel MCLXVIII. con richissimi doni, promettendo di venerare, e riconoscer come Madre la Chiesa Romana, ed esso Pontefice come supremo Pastore, di unire alla Latina la Chiesa Greca, e costituire un solo Pastore, e un solo ovile; e pregandolo a restituire a lui la corona dell'Imperio Romano, di cui Federigo

(*a*) *Fridericus ille schismaticus insignis dum in Ecclesiam malitiosius, & crudelius sævit factus est exaugustus; & eò peranctus est, ut jam optaverit Italiam perdidisse, quam retinere non potest.* Ioan. Sarisberien. Epist. 233. ad Episcop. Pictaviensem.

(*b*) Epist. 182. & 270. Biblioth. VV. PP. tom. 23.

(*c*) Bossuet loc. cit.

(*d*) *Intereà Emmanuel magnus Constantinopolitanus Imperator cum videret Fridericum* DICTUM IMPERATOREM &c. Acta Alexandri III. seu Cardin. de Aragon. in vita Alexand. III. tom. 3. rer. Italic. Script. pag. 460. col. 2. *Eodem tempore in anno XV. Pontificatus Alexandri Papæ* FRIDERICUS IMPERATOR DICTUS. Ibid. pag. 463. col. 2.

derigo pe' suoi demeriti era rimasto privo (*a*): *Onde prega, e domanda*, così l' Ambasciador di Emanuele a nome del suo Signore parlava al Pontefice, *acciocche essendo il predetto avversario della Chiesa privato della corona del Romano Imperio, la vogliate a lui, siccome richieggono la ragione, e la giustizia, restituire*. Finalmente si sarebbe accorto, che fu da Dio confermata la sentenza del suo Vicario anche in quella parte, in cui ei la giudica non altro essere, che un' ignudo strepito di vane minacce: mentre narrasi ne' medesimi atti, che venuto Federigo a Roma nell' anno MCLXVIII., fu costretto tosto a partirsene, consumato in pochi giorni il suo esercito dalla pestilenza, la quale seguitandolo dovunque andava, li facea veder sotto gli occhj la strage di quegli avanzi de' suoi, i quali seco conducea (*b*): che impedito da i Lombardi di passar per la pubblica via, li convenne per inospite alpestri strade partendo a guisa di fuggitivo ricoverarsi in Pavìa; donde, essendosi mosse alle armi contro di lui tutte le Città di Lombardìa, perseguitato, e discacciato da tutta l'Italia appena ebbe campo di fuggir sì ignominiosamente di là dalle alpi (*c*), che da quel tempo in poi andarono sempre di male in peggio le cose sue, e le sue spedizioni ebbero sempre improspero successo; cosicche tornato in Italia nel MCLXXIX., e tentata in vano l' espugnazione di Alessandria nova Città fabbricata da i Lombardi in onore del Pontefice Alessandro, e costretto a ritirarsi con molta perdita dall' assedio (*d*), veggendo aver sempre i suoi sforzi infelici sinistri avvenimenti, si rivolse a cercare per se stesso, benche simulatamente, la pace, e la riconciliazione colla Romana Chiesa (*e*): che nell' anno MCLXXV., dopo aver tentato in vano d' Ingannare il Pontefice Alessandro con una pace simulata, essendo venuto a battaglia campale colle Città confederate di Lombardia, ed essendo rimasto del tutto sconfitto, e distrutto il suo esercito, ed egli a gran pena avendo potuto scampar la morte, e fuggirsi solo in Pavìa, ancorche fino a quel tempo nessuna avversità avesse potuto rimuoverlo dal suo contumace proponimento, veggendosi allora ridotto all' estremo, e percosso dalla mano di Dio, si rivolse a cercare seriamente, e sinceramente quella pace della Chiesa, che avea fraudolentemente innanzi doman-

(*a*) *Undè rogat, & postulat, quatenus prædictæ Ecclesiæ adversario Imperii Romani corona privato, eam sibi, prout ratio, & justitia exigit, restituatis*. Ibid. pag. 460. col. 2.

(*b*) Ibid. pag. 459. & seq.

(*c*) Ibid.

(*d*) Ibid. pag. 464. & seq.

(*e*) *Fridericus verò cum ... in cunctis actionibus suis eventus semper sinistros haberet ... pacem Romanæ Ecclesiæ, quam præ cæteris rebus affectare se publicè asserebat, per se ipsum requirere studuit*. Ib. pag. 465. col. 2.

domandata (*a*), dopo aver contro il legittimo Pontefice sostenuti successivamente tre Antipapi, cioè, Ottaviano col nome di Vittore IV. morto impenitente nel MCLXIV., Guidone Vescovo di Crema sotto nome di Pasquale III. morto anche esso disgraziatamente nel MCLXVIII., e Giovanni Abate di Struma sotto nome di Calisto III., il quale dopo la pace con Federigo, depose l'insegne Pontificali, ed umiliatosi ad Alessandro, fu ricevuto onorevolmente nella comunion della Chiesa. Se tutte queste cose si fosser volute considerar dall'Autore della difesa, non averebbe certamente scritto, che la sentenza del Pontefice Alessandro contro Federigo non fosse riputata di alcuna forza per quella parte onde lo privò dell'Imperio, e non contenesse che un suono di vane minacce per quella, onde gl'interdisse ogni vittoria del Popolo Cristiano.

V. Or che poi i Proccuratori di Federigo nel giuramento fatto per nome di lui al Pontefice in Venezia [luogo eletto da Alessandro per abboccarsi con Federigo, e riconciliarlo alla Chiesa con aver prima ricercato, ed ottenuto dal Doge, e dal Popolo Veneziano giuramento di non ammetter quel Principe nella loro Città, se non stabilita perfettamente la pace] (*b*) di osservar quelle condizioni, che già prima erano state giurate, e sottoscritte da i Legati del medesimo Federigo in Anagni (*c*), lo nominassero Imperadore alla presenza del Papa, non dee recar maraviglia: conciossiacosache egli era Imperadore di fatto, se non di ragione, e da' suoi era così chiamato (*d*). Nè dovea il Pontefice perciò risentirsi: mentre tornando quel Principe all'unità della Chiesa, veniva a ricuperar quel diritto all'Imperio, che gli era stato tolto per cagion dello scisma da lui difeso; e siccome la di lui deposizione era stata decretata in seguela della scomunica fulminata contro di esso, e limitata alla condizione del suo ravvedimento: *donec condignos pœnitentiæ fructus operetur*; così ravvedendosi quel Principe cessava l'impedimento, per cui gli era stata tolta, o sospesa l'ubbidienza de' sudditi. Quindi dal non avere i Cardinali Legati mandati da Alessandro

[*a*] *Quamvis autem causa ejus ab eo tempore, quo cæpit Ecclesiam Dei persequi, semper ultore Domino in deterius haberetur, & nulla eum adversitas, atque difficultas laboris a suo incæpto retraheret; modò tamen ita vehementer a supremo judice percussus, & humiliatus est, quòd ad pacem Ecclesiæ, quam hactenus in duplicitate quæsiverat, inclinari humiliter videretur, & eam per majores personas imperii a Domino Alexandro Papa, & ejus fratribus suppliciter postularet.* Ibid. pag. 467. col. 2.

(*b*) Acta cit pag. 470. col. 2.

(*c*) Vide Pagium in critic. ad ann. 1176. num. 5. & seqq.

(*d*) *Ego Comes Dodo juro, quod Dominus Imperator mandavit mihi &c. Ego Sigilthet juro, quod ex quo Dominus Imperator venerit Venetias.* Acta cit. pag. 471. col. 1.

ſandro a Federigo giunto che fu in Venezia, fatta menzione della di lui reſtituzione all' Imperio allorche a nome del Pontefice, dopo abiurato lo ſciſma, e promeſſa ubbidienza alla Sedia Apoſtolica, lo aſſolverono dalla ſcomunica (a), e dall' eſſerſi dappoi Federigo portato col Pontefice come Imperadore, e dall'eſſere ſtato come Imperadore trattato dal Papa, molto vanamente ſi argomenta il Boſſuet, che la ſcomunica foſſe riputata coſa ſeria, e dell' autorità della Chieſa; non così la depoſizione; ma come coſa di nuovo eſempio foſſe ſtimata vana, e priva d' ogni effetto; e che perciò Federigo ſcomunicato domanda di eſſere aſſoluto, ma depoſto non chiede di eſſer reintegrato; ſcomunicato ſi aſſolve, depoſto non ſi reſtituiſce (b). Vaniſſimo, dico, è queſto argomento: imperocche per reſtituir Federigo al legittimo Imperio non occorreva altra dichiarazione del Papa fuora di quella, che toglieva l' impedimento, che egli aveva a legittimamente regnare, ed a cui era limitatà l' aſſoluzione de' ſudditi dal debito di fedeltà verſo lui: e non avendo, come ſi è detto, queſt'aſſoluzione ragione di vincolo, ma di ſcioglimento condizionato, non vi biſognava aſsoluzione accioc-che tornaſse quel Principe a ricuperare il diritto ſopra l' ubbidienza de' ſudditi, ma baſtava, che egli toglieſse quella cagione, per cui nel tempo della permanenza di eſsa, e non più oltre gli erano ſtati da queſt'ubbidienza diſtaccati i ſudditi. Quindi avendo Federigo abiurato lo ſciſma, eſsendoſi con atto ſolenne umiliato al Pontefice, e perciò rimeſso all' unità della Chieſa; tanto baſtava acciocche da tutti poteſse crederſi, che avea ricuperato il legittimo diritto all' Imperio, perduto, o per meglio dire, ſoſpeſo per la ſua diſubbidienza, e fino al tempo, che in eſsa perſeverava.

Fine del Libro Quinto.

LIBRO

(a) *Venientes ad eum poſtquam renunciavit ſchiſma Octaviani, Guidonis Cremenſis, & Joannis de Struma, poſt promiſſam quoque obedientiam Venerabili Papæ Alexandro tanquam catholicus Princeps, ejuſque ſucceſſoribus canonicè intrantibus, ipſum a ſententia excommunicationis pariter abſolverunt, & unitati Eccleſiæ aggregarunt.* Acta cit. pag. 470. col. 1.

(b) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19. in fine.

LIBRO SESTO.

In cui si riferiscono gli atti de i Romani Pontefici spettanti alla potestà indiretta, si spongono, e si difendono le deposizioni da essi fatte de' Principi temporali dalla fine del secolo XII. *fino al secolo* XVII.

SSENDO state in questi ultimi secoli assai frequenti le discordie tra il Sacerdozio, e l'Imperio, nelle quali altre volte la Chiesa usò le sole armi della scomunica, altre quelle ancora della deposizione, ha saputo assai bene l'Autore della difesa approfittarsi di questa diversità di operare de' Romani Pontefici per confondere una cosa coll' altra, ed indi inferire, che quando i Romani Pontefici co' Principi malvagj usarono solamente la scomunica conoscevan di non aver potestà di deporgli, e che quando li deposero si abusarono di lor potere. Noi adunque distinguendo caso da caso, descrivendo i fatti, e le circostanze di essi, dimostreremo quando, e in quali casi può la Chiesa far uso legittimo della potestà indiretta, e difenderemo come legittimo l'uso, che ella ne ha fatto nella deposizione de' Principi.

§. I.

Degli atti de' Romani Pontefici nelle controversie con varj Principi del secolo XII., *e* XIII.

SOMMARIO.

I. *Esempli riferiti dal Bossuet di Arrigo VI. Imperadore, di Filippo Augusto Re di Francia, e di Ottone IV. Imperadore.*

II. *Qual colpa avesse Arrigo VI. nella presura, prigionia, e riscatto di Riccardo Re d' Inghilterra, e come da Celestino III. scomunicato. Abbaglj del Bossuet su questo fatto.*

III. *Delitto di Arrigo VI. non era tale, che meritasse la deposizione. Insigne documento della potestà del Papa di deporre quel Principe dall' Imperio. Potestà indiretta del Pontefice sopra le cose temporali de' Principi dedotta da questa controversia tra Celestino, ed Arrigo VI.*

IV. *Controversia tra Celestino III., e Filippo Re di Francia per cagion del divorzio da lui fatto colla legittima moglie approvato da i Vescovi di Francia, e riprovato da Celestino. Seconda moglie presa da Filippo contro il divieto del Pontefice.*

V. *Legati spediti al Re Filippo da Innocenzo III. per l' affare del matrimonio di quel Principe. Interdetto posto in tutto il Regno di Francia dal Legato Apostolico per la resistenza di Filippo a i comandi del Pontefice, ed eseguito rigorosamente in ogni luogo.*

VI. *Sdegno di Filippo per l' osservanza dell' interdetto. Oratori da esso mandati al Pontefice per agitar la causa del suo divorzio. Sue angustie per la fermezza del Pontefice. Sua sottomissione a i comandi della Sedia Apostolica, e al giudizio della Chiesa. Riprende la legittima moglie prima della decisione del Concilio.*

VII. *Riflessioni sopra il fatto di Filippo Augusto in iscusa del suo delitto. Documenti della riverenza serbata sempre da questo Principe alla Sedia Apostolica anche nel bollore della contesa.*

VIII. *Abbaglj del Bossuet intorno alle guerre tra Filippo Svevo, e Ottone IV. Imperadore. Somma ingratitudine di questo Principe verso la Sedia Apostolica, e sua giusta deposizione dall' Imperio.*

IX. *Infausti avvenimenti di Ottone dopo la sua deposizione eseguita da' Principi di Germania, che eleggono Federigo II. Elezione di Federigo*

rigo II. approvata nel Concilio Lateranense. Insigne vittoria di Filippo Augusto contra Ottone attribuita a speciale assistenza di Dio.

DOPO Federigo I. l' Autore della difesa mette in campo Arrigo VI. Imperadore figliuolo del riferito Federigo; il qual Arrigo scomunicato da Celestino III. perche carcerò, e ritenne prigione Riccardo Re d' Inghilterra nel mentre tornava dalla sagra spedizione di Gerusalemme, contuttoche contumacemente s' indurasse nella censura, nulladimeno placidamente regnò, nè fu deposto, ma solamente il di lui cadavero per comando del Pontefice rimase insepolto finattanto che dagli eredi fosse soddisfatto il Re d' Inghilterra del prezzo del riscatto, che gli fu fatto pagar da quel Principe. Adduce dappoi l' esempio di Filippo Augusto Re di Francia, per colpa di cui, avendo egli discacciata la legittima consorte, e menata un' altra moglie, Innocenzo III. sottopose all' Ecclesiastico interdetto tutto il suo Regno: e quantunque perseverasse quel Re nella disubbidienza quasi un anno intero, e gravasse di molti incomodi i Vescovi, che deferivano all' interdetto; contuttociò non fu pensato mai in questo tempo di dovergli si torre l' ubbidienza de' sudditi, nè di deporlo, non ammettendo i Francesi cotali cose. In terzo luogo parla di Ottone IV. Imperadore, il quale per aver invase alcune terre della Chiesa, ed alcune di Puglia, che erano in tutela d' Innocenzo III. nella minorità di Federigo figliuolo di Arrigo VI. Imperadore, fu dal medesimo Pontefice prima scomunicato, e poi deposto, separando il Papa la scomunica dalla deposizione, per cagione della quale nacquero atrocissime guerre tra l' istesso Ottone, Filippo Svevo, e Federigo II. (a).

II. Ma rispondendo noi per ordine a questi fatti, in quanto al primo diciamo, che l' Autore della difesa tace molte circostanze, che rendono meno grave il delitto di Arrigo VI. Imperadore. Primieramente non è vero, che Riccardo II. Re d' Inghilterra fosse preso, e fatto prigione da Arrigo, ma fu così maltrattato da Leopoldo Duca d' Austria; il quale memore di una fresca ingiuria, che ricevuta avea in Palestina da Riccardo, essendo accaduto, che nel tornare che questo fece da Terra Santa circa la fine del MXCI. naufragasse nell' Adriatico,

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 20.

co, e che egli appena potuto ſcampare con alcuni pochi de' ſuoi, e incamminandoſi occultamente al ſuo Regno per la Germania, nel paſſare che fece pe 'l contado di Vienna foſſe conoſciuto, ſomminiſtrò una opportuna occaſione al Duca d'Auſtria di vendicarſi colla ſua preſura, e prigionìa, come narrano Ruggiero di Ovedon Scrittor di quell'età, e Matteo Paris (a). È' bensì vero, che Leopoldo chiamò in compagnia della ſua vendetta l'Imperadore; il quale, o credeſſe veramente d'eſſere ſtato in molte coſe offeſo da Riccardo, o fingeſſe di così credere per vendergli a caro prezzo la libertà, eſſendogli ſtato mandato prigione dal Duca lo ritenne lungo tempo riſtretto ſotto rigoroſa cuſtodia, ſino a tanto che eſſendoſi egli purgato dinanzi all'Imperadore in un congreſſo de' Principi di Germania dell'accuſe, che gli ſi davano, cominciò a trattarlo più dolcemente, e ad onorarlo con più riſpetto (b). Divulgataſi in tanto dappertutto la fama dell'indegna preſura, e prigionìa di un tanto Principe, e commoſſa a giuſto ſdegno l'Inghilterra, ricorſero alla Sede Apoſtolica, ſollecitando con frequenti lettere il Sommo Pontefice Celeſtino III. acciocche non laſciaſſe impunito un tanto eccеſſo, affaticandoſi in queſt' opera ſpecialmente la Regina Lionora Madre del Re Riccardo (c). Da' quali ricorſi eccitato il Pontefice, nell'anno MCXCIII. ſcomunicò non Arrigo, ma il Duca d'Auſtria; minacciando bensì la ſcomunica all'Imperadore, ſe quanto prima ei non rimetteva in libertà il Re prigioniero (d). In queſto mentre avendo Riccardo pattuito il ſuo riſcatto coll'Imperadore, e col Duca d'Auſtria per lo prezzo di centocinquantamila marche di argento puro, e laſciati all'uno, e all'altro gli Statichi, gli fu permeſſo di tornar libero al ſuo Regno nel principio di Febbrajo del MCXCVI. (e). Ma non sì toſto Riccardo ſi vide reſtituito alla libertà, ed al Regno, che ſpedì Oratori a Celeſtino III. per querelarſi delle ingiurie ricevute dal Duca d'Auſtria, e per interpellar l'autorità Apoſtolica acciocche conſiderate l'iniquiſſime condizioni del ſuo riſcatto l'obbligaſſe a reſtituire il denaro ingiuſtamente eſtorto, e a rimettere in libertà gli Statichi (f). Udite dal Pontefice le giuſte iſtanze del Re, dopo aver ammonìto tre volte il Duca d'Auſtria a reſtituire il denaro, e gli Oſtaggi, e a ſoddisfare a' danni recati a Riccardo; ricuſando quello ubbidire, nuovamente lo ſcomunicò, e ſottopoſe tutti i ſuoi Stati all' interdetto

(a) Rogerius Hovedonus Annales Anglican. par. 2. ad ann. 1191. Matthæus Paris.
(b) Rogerius Hovedon. Matthæus Paris ad ann. 1192.
(c) Vide Baronium ad annum 1192.
(d) Rogerius Hovedon. Annal. Anglican. par. 2. ad annum 1193.
(e) Rogerius Hovedon. ad ann. 1194.
(f) Matthæus Paris ad annum 1195.

terdetto, ordinando al Vescovo di Verona suo Legato, che ogni Domenica, ed ogni dì festivo facesse pubblicare per tutto il Ducato d'Austria la scomunica, e l'interdetto, se il Duca non rimetteva in libertà gli Statichi, e non restituiva il denaro mal esatto, come apparisce dalle lettere dello stesso Pontefice al Vescovo di Verona riferite da Rodolfo di Diceto, e dal Cardinal Baronio (*a*). Nè di ciò pago, sottopose alla scomunica lo stesso Imperadore, se non restituiva il denaro ingiustamente esatto dal Re, e non rimetteva quello, che secondo gl'iniqui, e forzati patti rimaneva da esigere (*b*). Ma tardando l'Imperadore a soddisfare, finalmente nell'anno MCXCVII. essendosi ammalato in Sicilia, spedì il Vescovo di Bato suo consanguineo, e suo Cancelliero a Riccardo Re d'Inghilterra ad offerirgli compensagione del denaro, che da lui per lo suo riscatto avea estorto, o in oro, o in argento, o in terre, come narra Ruggiero (*c*). Ma poiche prima che il Vescovo giungesse in Inghilterra, e fosse seguita la compensagione, Arrigo morì, perciò vietò il Papa, che il di lui cadavero fosse sepolto in luogo sagro, non ostanti le calde preghiere dell'Arcivescovo di Messina; dichiarandosi, che non averebbe mai permesso, che quel cadavero ricevesse sepoltura senza consenso del Re d'Inghilterra, e senza che al medesimo Re fosse restituito il denaro, che da lui Arrigo avea preso (*d*).

III. Da questo fatto narrato come vien riferito dagli Storici di quell'età manifestamente costa, che tutto il delitto di Arrigo, per cui fu dal Papa scomunicato, consistè nell'aver ricusato di restituir tostamente al Re d'Inghilterra il denaro da lui ingiustamente preso in prezzo della sua libertà, e di aver differita due anni questa restituzione. Ma era forse questo misfatto di Religione, o di ribellione alla Chiesa, o di scisma, o di persecuzione, per cui meritasse secondo la nostra sentenza di esser deposto? Dove si legge, che quel Principe scomunicato per la riferita cagione dispregiasse le censure, o se la prendesse contro la Chiesa? Tardò egli è vero a restituire, ma non per questo stimò nulla la censura, non per questo si rivoltò contro la Chiesa. Chi ha detto mai, che per ogni delitto, per cui si rende lecito al Papa scomunicare i Principi, gli si faccia ancor lecito di deporgli? O forse crede, che

(*a*) Rodulphus de Diceto in Imagin. histor. pag. 675.

(*b*) Vide Baron. ad annum 1195.

(*c*) *Eodem anno Henricus incœpit ægrotare, & misit Savaricum Bathoniensem Episcopum consanguineum, & Cancellarium suum de Burgundia ad Riccardum Regem Angliæ, & obtulit ei recompensationem pecuniæ, quam de eo ceperat pro redemptione sua, sive in auro, & argento, sive in terris.* Rogerius de Hovedon. Annal. Anglican. par. 2. ad annum 1197.

(*d*) Rogerius Hovedon. ibid.

che avendo Celestino scomunicato, e non deposto quell' Imperadore, stimasse, che a quest' atto non si stendesse il suo potere? Anzi tutto il contrario dalle gesta di questo Pontefice si raccoglie: narrando Ruggiero Scrittore di quell'età, che essendo venuto a Roma nell'anno MCXCI. per ricever coll' imperial corona la dignità dell' Imperio, Celestino nell' atto di coronarlo tenendo l'imperial corona tra' piedi, e ricevendola Arrigo da' piedi del Papa col capo chino, tosto il Papa la percosse con un piede, e la fece cadere in terra, SIGNIFICANDO, CHE EGLI AVEA POTESTA' DI DEPORLO DALL' IMPERIO QUANDO I SUOI DEMERITI LO RICHIEDESSERO (a). Ma il più mirabile si è, che dal fatto stesso onde il Bossuet prende argomento di escluder la potestà indiretta del Papa sopra i Principi, questa più che altrove si comprova: imperocche a ben discernere la causa tra il Re d' Inghilterra dall' una parte, e il Duca d' Austria coll' Imperadore dall' altra, ridotta a' suoi termini era puramente temporale, e politica: imperocche consisteva tutta nella giustizia, o ingiustizia de' patti tra le parti stabiliti. Avea il Duca d' Austria ricevuta ingiuria nella persona dal Re d' Inghilterra in Palestina, e pretendeva potersi rifare a titolo di rappresaglia nella persona dello stesso Re caduta nelle sue mani. Simili pretensioni avea l' Imperadore, e riputavasi di essere stato offeso dal medesimo Re. Si stabilisce finalmente tra loro la pace: se ne istrumentano le condizioni, e si pubblicano per lettere così del Re, come dell' Imperadore; le quali lettere son riferite da Ruggiero, e riportate dal Cardinal Baronio (b): si dichiara l'Imperadore di essersi così confederato col Re d' Inghilterra, che riputerà a gravame, e danno suo proprio, e dell' Imperio ciò, che di detrimento, o di gravame sarà fatto allo stesso Re; e vendicherà come sue l' ingiurie a lui recate da chi che sia (c). Vero è, che per comprar questa pace convenne al Re pagarla a gran contanti. Verissimo

(a) *Sedebat autem Dominus Papa in cathedra pontificali tenens coronam auream imperialem inter pedes suos, & Imperator inclinato capite recepit coronam ... Dominus autem Papa statim percussit cum pede suo coronam Imperatoris, & dejecit eam in terram*, SIGNIFICANS, QUOD IPSE POTESTATEM EJICIENDI EUM DE IMPERIO HABET, SI ILLE DEMERUERIT; *Sed Cardinales statim recipientes coronam, imposuerunt eam capiti Imperatoris*. Rogerius de Hovedon. Annal. Anglic. par. 2. ad annum 1191.

(b) Baron. ad annum 1193.

(c) *Quare ad devotionem suorum, & fidelium honorem, & profectum, & turbatorum suorum damnationem, & exterminium operam praestabimus semper efficacem: & quia corde, & animo uniti sumus, facta Regis vestri specialiter nostra, & Imperii nostri penitùs reputabimus, & gravamina ejus nobis, & coronae imperiali illata censebimus, nec ea (Deo concedente) sine ultione, & eorum, qui ea intulerint, gravi damno, & destructione, transibimus*. Epist. Henrici VI. Imperat. ad Anglos apud Baron. ad annum 1193.

mo è, che ingiustamente fu forzato a comprare la sua libertà: ma quest' ingiustizia non toglie, che le convenzioni tra que' Principi non fosser politiche, non appartenessero allo Stato; le quali nulladimeno per ragion del peccato rimanessero sottoposte al giudizio, e alla potestà del Romano Pontefice, il quale le potesse cassare, annullare, e disfare in tutto, e per tutto, obbligando l'una parte a rifare i danni all'altra. Or quello, che potè lecitamente fare, e fece in questo caso Celestino, lo può fare il Romano Pontefice, voglia, o non voglia il Bossuet, esclami, e gridi quanto più può, in tutti gli altri trattati di guerra, e di pace, e di confederazione tra i Principi per ragione dell'ingiustizia, che a tali trattati congiunta sia, disfacendoli, e distruggendoli colla sua autorità, ed obbligando i Principi colle censure a seguire il suo giudizio: e per questa medesima potestà può disfare il contratto, e il vincolo, che stringe co' Principi i sudditi, quando per le cagioni spesse fiate accennate divenga iniquo, e torni in offesa di Dio, e in danno dell' anime. E questa è quella potestà spirituale, che stendendosi indirettamente sopra le cose temporali per cagione delle spirituali a quelle congiunte, noi chiamiamo indiretta; la qual potestà sopra i Principi, e sopra i regnanti della terra fu assai ben conosciuta in questa stessa controversia da Pietro Blesense Scrittor gravissimo di quell'età, il quale scrivendo a nome della Reina Lionora al Pontefice Celestino III., e sollecitandolo a costringer colla sua autorità l'Imperadore a porre in libertà il Re di lei figliuolo, tra le altre cose così dice: *Forse a Pietro Apostolo, ed in lui a voi non è stato commesso da Dio ogni Regno, ed ogni potestà per esser governati? Benedetto sia Dio, che tal potestà diede agli uomini* (a). E in un'altra lettera: *Certamente*, dice, *regna tuttavia, ed impera nella Sedia Apostolica il Principe degli Apostoli ... e quello rimane, che voi, o Padre, sfoderiate contro i malfattori il coltello di Piero, il quale a questo è costituito sopra le genti, e sopra i Regni* (b). E questo era allora il sentimento, che si avea della potestà del Papa sopra i Principi della terra nelle temporali cose.

IV. Al secondo esempio, che adduce di Filippo Augusto Re di Francia, rispondiamo similmente, che se non fu pensato di tor l'ubbidienza de' sudditi a quel Re, e di deporlo perciò dal Regno, questo

[a] *Nonnè Petro Apostolo, & in eo vobis a Deo omne Regnum, omnisque potestas regenda committitur? Benedictus Deus, qui dedit talem potestatem hominibus*. Epist. Eleonor. Reginæ ad Cœlestinum III. apud Petrum Blesen. Epist. 145.

(b) *Porrò Princeps Apostolorum adhuc in Apostolica Sede regnat, & imperat ... illudque restat, ut exeratis in maleficos, Pater, gladium Petri, quem ad hoc constituit super gentes, & regna*. Apud Petrum Blesen. Epist. 146.

avvenne perche il delitto di lui non era di tal gravità, che meritaffe questa pena, e questo giudizio, ancorche il Boffuet proccuri aggravar la colpa di quel Principe con tacere alcune circostanze, che lo rendono in parte scusabile. Egli riferisce solamente l' interdetto, a cui Innocenzo III. sottopose il Regno di Francia per essersi quel Re separato dalla legittima moglie, ed averne condotta un' altra; e soggiunge, che essendo durato un' anno l' interdetto, nessuno in questo tempo pensò, che dovesse da' sudditi negarsi ubbidienza a quel Principe. Ma se da che non fu quel Re deposto egli vuole argomentare, che la Chiesa non avea potestà di deporlo; similmente potea dedurre, che non avea potestà di scomunicarlo: da che, non ostante l' interdetto, ritenendo ei tanto tempo contro la sentenza della Chiesa l' illegittima moglie, non fu contuttociò scomunicato. Ma per porre in chiaro questo fatto convien sapere, che la causa di questo matrimonio era già stata trattata nel Pontificato di Celestino III.: imperocche nell'anno MCXC. essendo morta la Reina Elisabetta moglie di Filippo Augusto, passò nell' anno MCXCIII. questi alle seconde nozze con Ingelburga figliuola del Re di Danimarca, e fu celebrato solennemente il matrimonio la vigilia dell' Assunzione della Beatissima Vergine dello stesso anno, come riferisce Rigordo Scrittor di quel tempo (*a*). Ma dopo poco tempo concepì il Re tanta avversazione alla moglie, che sotto pretesto di propinquità di sangue risolvè di ripudiarla; e deferita la causa a i Vescovi di Francia, eglino per sentenza Ecclesiastica approvarono il divorzio, e la separazione del vincolo matrimoniale, come attesta il riferito Rigordo (*b*). Ma essendo ricorso alla santa Sedia Canuto Re di Danimarca fratello della ripudiata Reina, ed essendosi fortemente querelato di questo divorzio, spedì Celestino in Francia Megliore Prete Cardinale, e Cencio Sottodiacono in qualità di Legati Apostolici, i quali nell' anno MCXCVI. adunarono in Parigi un Concilio di tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Abati di quel Regno per esaminar questa causa. Ma trovando i Legati in quel Sinodo i Prelati di Francia disposti a favorire il Re, e non avendo coraggio di resistere, e temendo ancora di se stessi, furon *cani muti*, *non avendo spirito di latrare*, *e temendo ancora della propria pelle*, come narra l' istesso Rigordo (*c*). Ma non per questo si rimase Celestino dall' eseguir la sua Apostolica autorità; che anzi fatta esaminare in Roma

(*a*) Rigordus in gestis Philippi Augusti.

(*b*) *Per censuram Ecclesiasticam matrimonium est separatum*. Rigordus in vita Philippi August.

(*c*) *Facti sunt canes muti non valentes latrare, timentes etiam pelli suæ*. Rigord. loc. cit.

Roma la ſentenza proferita da' Veſcovi di Francia approvativa del divorzio, col conſenſo de' Cardinali la caſsò, e l'annullò, ſiccome appariſce dalle lettere, che ſcriſſe ſopra di ciò all' Arciveſcovo di Sans riferite intieramente da Rodolfo di Diceto (*a*); comandando al medeſimo Arciveſcovo, che ſe il Re vivente tuttavia la ripudiata Reina voleſſe menare altra donna, ei con autorità Apoſtolica coſtantemente glielo proibiſſe. Quì però è d' avvertire, che caſſando il Pontefice, e annullando la ſentenza de' Veſcovi Gallicani non proferì giudizio ſopra i meriti di quel matrimonio ſe foſſe valido, o nò; nè dichiarò nulla la detta ſentenza, ed ingiuſta per difetto di cauſa, ma ſolamente per mancanza di ordine giudiziale, per non eſſere ſtato ſu queſto negozio ricercato il giudizio della Sedia Apoſtolica, e per eſſere ſtati traſgrediti i canoni, e i decreti de' Padri, e de' Concilj, i quali ingiungono, *che le maggiori*, e più difficili quiſtioni debbano da tutti deferirſi al giudizio della ſanta Sede (*b*). A queſto ancor ſi aggiunge, che fu pronunciata da' Veſcovi queſta ſentenza contro ogni ordine di ragione: non eſſendo ſtata la Reina ſentita in alcun modo nè in voce, nè in iſcritto, come riferiſcono gli atti d' Innocenzo III. (*c*). Ma non oſtante la proibizione del Pontefice, Filippo, come ſcrive Rigordo, nello ſteſſo anno MCXCVI. nel meſe di Giugno preſe altra moglie, che fu Maria figliuola del Duca di Boemia (*d*). Contuttociò non ſi legge, che Celeſtino nel rimanente del ſuo Pontificato faceſſe alcun riſentimento contro quel Principe, o lo ſottoponeſſe ad alcuna cenſura, e il Re ſi rimaſe in pace colla ſopraindotta moglie ſino all' anno MCXCIX.

V. Eſſendo ſucceduto a Celeſtino nell'anno MCXCVIII. Innocenzo III., tra le prime cure del ſuo Apoſtolato una delle principali fu quella di provvedere alla ſalute ſpirituale, e alla gloria del Re Filippo Auguſto, a cui portava tenero affetto, e terminar la cauſa del di lui matrimonio laſciata imperfetta dal ſuo anteceſſore. Per queſt' effetto adunque principalmente, ed anche per procacciar da eſſo ſoccorſo in prò di

 Terra

[*a*] Rodulphus de Diceto in Imagin. hiſt. pag. 681.

(*b*) *Quia non eſt a temeritatis vitio alienum, quod in tam arduo, & difficili negotio non fuit cenſura Sedis Apoſtolicæ requiſita, qua vel ipſa canonicè finiretur, vel committeretur aliquibus, qui idem, ſervato juris ordine, ſecundum ſtatuta canonica terminarent. Hic reverà contra Sanctorum Patrum veneranda Concilia proceſſum eſt manifeſtè, quia majores, & difficiliores quæſtiones ab univerſis ad Sedem Apoſtolicam cenſuerunt debere perferri, quod uſque in hodiernum non ſolùm a Gallicana Eccleſia, præterquàm in præſenti articulo, verùm etiam a longe remotioribus devotiſſimè obſervatur.* Epiſt. Cœleſtini ad Archiepiſcop. Senonen. apud Rodulphum de Diceto loc. cit.

(*c*) Acta Innocent. III. num. 50.

(*d*) Rigordus in geſtis Philippi Auguſt. ad annum 1196.

Terra Santa, e per comporre la pace, e la triegna tra esso, e il Re d'Inghilterra, spedì a lui in qualità di Legato *a latere* Pietro Diacono Cardinale di Santa Maria in via lata: il quale ricevuto benignamente dal Re Filippo, ottenne senza difficoltà da lui, e il soccorso richiesto per la sagra guerra, e la fede di stabilire ad ogni suo cenno, e la pace, e la guerra col Re Inglese (*a*). Ma intorno al riprendere la ripudiata Reina, e discacciar dal suo conforzio l'altra *sopraindotta*, da lui ritenuta contra la proibizion della Chiesa, lo rinvenne resistentissimo. Per la qual cosa dopo avere il Pontefice con più lettere paternalmente pregato, e ammonito quel Principe a riprendere la discacciata Reina, e a discacciar la non legittima moglie, riservandoli tutte le ragioni, che ei potesse avere di sperimentare in giudizio questa causa, e di esser sentito dopo la restituzione in pristino delle cose, e ricusando Filippo abbandonare la donna *soprappresa*, ordinò all'anzidetto suo Legato, che con autorità Apostolica, rimoto qualsivoglia ostacolo di appellazione, sottoponesse tutto il Regno di Francia all'Ecclesiastico interdetto; cosicche fuora del battesimo de' fanciulli, e della penitenza pe' moribondi non si amministrassero in Francia altri Sagramenti, nè altri uffic j si celebrassero. In esecuzione del qual comando avendo il Legato raunato un Sinodo in Dijon il giorno sesto di Dicembre del MCXCIX., ed avendo Filippo [prevedendo, che in quel Concilio si dovesse procedere contro di lui] interposta per mezzo de' suoi Proccuratori appellazione al Pontefice, non per deferire a quest' appellazione, ma per differire a tempo opportuno, il medesimo Legato congregando nel mese di Gennajo del MCC. un' altro Sinodo in Vienna Città della Gallia Narbonese, promulgò in esso la sentenza dell' interdetto già pronunciata in Dijon, comandando per sue lettere a tutti i Vescovi di Francia, che l'osservassero, e la facessero osservare sotto pena di sospensione dall' ufficio Vescovile (*b*). Pubblicato in Francia l'interdetto molti Vescovi, e molte Chiese tosto ubbidirono; altri Prelati ne sospesero l'osservanza, scrivendo umili lettere al Pontefice Innocenzo, nelle quali adducevano frivoli scuse, ma promettevano nulladimeno di ubbidire all'autorità Apostolica, se dopo le loro esposizioni fosse a lei piaciuto di obbligarli all' osservanza dell' interdetto. Per la qual cosa rifiutate con evidenti ragioni da Innocenzo le loro scuse, e comandati di osservar la sentenza, *udito il Pontificio comando umilmente ubbidirono*, e

in

(*a*) Acta Innocentii III., seu vita ejusdem Card. de Aragon. num. 48. tom. 3. rerum Italic. Script. pag. 503. col. 2. col. 1. & 2. Auctor. Chronic. S. Benigni ad. Cyclos Paschal. apud Labbe tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 749.

[*b*] Acta cit. num. 52. ibid. pag. 504.

in questa guisa tutta la terra del Re di Francia fu legata da strettissimo interdetto, cosicche chiuse le Chiese in nessun Cimiterio si seppellivano i corpi de' morti, anzi si lasciavano dappertutto sopra la terra insepolti (a).

VI. Veggendo per tanto il Re universalmente osservarsi l'interdetto si accese di tanto sdegno, che discacciò dalle Chiese i Vescovi, e i Cherici, i quali furono i primi ad eseguir la sentenza, ed occupò i loro beni; ma nulladimeno destinò più Oratori alla Sedia Apostolica per impetrar dal Pontefice la *rilassazione* dell'interdetto: dolendosi aspramente del Legato, ed offerendo per li medesimi Nuncj giurata sicurezza, che egli sarebbe stato al giudizio, o de' Legati Apostolici, o di altri Giudici delegati. Rispose il Pontefice, che il Re in due maniere potea rimettersi al diritto, o al giudizio della Chiesa: cioè, o al diritto *dettato*, o al diritto da *dettarsi*. Se al primo, gli conveniva allontanar dal suo consorzio la donna *sopraindotta*, e riprendere in sua compagnia la Reina ripudiata; dicendo, che se il Re ciò faceva, averebbe ricevute le offerite *cauzioni*; anzi senza di queste averebbe *rilassato* l'interdetto, purche prima avesse restituito a i Vescovi, e a' Cherici *espulsi* le loro Chiese, e i loro beni: ma se il Re volesse rimettersi al diritto da dettarsi, cioè a quello, che si sarebbe dalla Chiesa deciso intorno all'articolo dell'affinità colla Reina ripudiata, era necessario, che egli restituisse le cose in pristino, cioè, che rimuovesse dal suo cospetto la moglie *soprappresa*, e ripigliasse la Reina, trattandola come moglie fino al giudizio della Chiesa; e che in questo caso esso Pontefice averebbe ricevuta a cautela l'offerita sicurezza. Tornati i Regj Nunzj in Francia con questa risposta si contristò gravemente l'animo del Re, sì per l'avversione estrema, che egli avea per la Reina, sì per l'amore veemente, che egli all'altra donna portava. Quindi avendo chiamati a se alcuni Principi del suo Regno, sì Cherici, come Laici, cercò da loro, che cosa egli si dovesse fare in questo frangente: e rispondendo tutti ad una voce, che gli bisognava in ogni modo ubbidire a i comandi della Sedia Apostolica, egli interrogò l'Arcivescovo di Rems suo Zio materno, il quale avea proferita la sentenza del divorzio, se vero fosse ciò, che il Pontefice avea scritto, che quella sentenza non dovea chiamarsi tale, ma favola di ludibrio dovea nominarsi: e rispondendo-

(a) *Praecepit eisdem, ut & ipsi pariter observarent sententiam interdicti. Qui audito praecepto humiliter paruerunt: sicque tota terra Regis Francorum arctissimo est interdicto conclusa, itaut clausis Ecclesiis nusquam in Coemeteriis sepelirentur corpora mortuorum, quinetiam super terra servarentur ubilibet insepulta.* Acta cit. num. 53. ibid. pag. 504. col. 2.

pondendo quegli, costretto dalla verità, che il Pontefice avea detto il vero; adunque, soggiunse il Re, tu sei un pazzo, e uno stolto, che tal sentenza pronunciasti (*a*). Trovandosi adunque il Re in gravissime angustie mandò altri Oratori al Pontefice, facendo istanza con preghiere, e con promesse, acciocche egli rilassato l' interdetto conoscesse la causa del matrimonio come era di ragione; ma non potendo nè con preghiere, nè con promesse piegar l' animo d' Innocenzo, si sottomise in fine totalmente al suo arbitrio. Egli adunque spedì in Francia in qualità di Legato *a latere* il Cardinale Ottaviano Vescovo di Ostia, presigendogli la forma, che dovea osservare pria di sciogliere l' interdetto, cioè, che prima di tutte le cose facesse, che il Re soddisfacesse pienamente a i danni, e all' ingiurie, che avea recate a' Vescovi, e ad altri Cherici per l' osservanza dell' interdetto: allontanasse non solo dal suo consorzio, ma ancora dal suo Regno la donna *sopraindotta*: ricevesse solennemente la Reina discacciata, e regalmente la trattasse, e ricevuta prestasse giurata sicurezza di non licenziarla senza giudizio della Chiesa: ed eseguite tutte queste cose sciogliesse l' interdetto, riservando alla Sedia Apostolica la correzione di quelli, che l' aveano da principio trasgredito. In caso poi, che il Re dopo le frequenti ammonizioni, ed esortazioni non si volesse indurre a ricever come legittima moglie la Reina, e volesse accusare di nullità il matrimonio con lei contratto, assegnasse il Legato per termine *perentorio* lo spazio di alcuni mesi a principiar la causa, ed avvisasse il Re di Danimarca fratello della Reina, esso volendo, acciocche destinasse Avvocati, e testimonj per difesa di lei, i quali sotto Apostolica, e Regia sicurezza si portassero al luogo destinato di consenso di ambe le parti per la discussione di questa gran causa. Assegnò inoltre Innocenzo per libera volontà delle parti al Cardinal Legato per compagno all' esame, e alla discussione della medesima causa Giovanni Cardinale Prete del titolo di Santa Prisca, ingiungendogli, che colla più esatta diligenza presiedesse a questo giudizio. Giunto il Cardinal Ostiense in Francia, e onorevolmente accolto dal Re, e da i Grandi del Regno, spiegò le sue commissioni, e i comandi del Pontefice; e Filippo senza frapporre alcuna difficoltà fece ristorar gli Ecclesiastici de' danni sofferti, e soddisfare ad essi per le ingiurie ricevute a cagione dell'ubbidienza prestata all' interdetto, allontanò dal suo cospetto la *sopraindotta* moglie, ricevè solennemente alla presenza de' Legati, degli Arcivescovi, Vescovi, e Magnati del Regno la Reina, giurando regalmente trattarla, e non licenziarla senza giudizio della

(*a*) Acta Innocent. num. 54. loc. cit. pag. 504. col. 2. & pag. 505. col. 1.

della Chiesa ; onde il Legato con plauso, ed allegrezza universale sciolse l'interdetto , che avea durato otto mesi . Fuvvi nulladimeno chi tacciò il Legato di non avere eseguita perfettamente la forma del comando Apostolico ; e ciò perche sebbene il Re allontanò dal suo cospetto la donna *soprappresa*, non la rimosse però dal Regno : ma Dio avendo misericordia di quel Principe provide alla sua salute , e giudicò egli stesso questa causa ; mentre essendosi quella sgravata del parto, dopo di esso infermatasi passò all' altra vita (a) . Ma non potendosi tuttavia indurre il Re Filippo a trattar con maritale affetto la Reina Ingelburga , gli fu assegnato dal Legato certo spazio di tempo , e determinato il luogo nella Città di Soissons per produrre le sue ragioni sopra la nullità del matrimonio . Venuti adunque i Legati in Soissons nel mese di Marzo del MCCI. , ivi presenti le parti , e nel cospetto di molti Vescovi , presiedendo al giudizio gli stessi Legati , cominciò a trattarsi la causa ; nella quale comecche molti de' più famosi Avvocati parlassero in favor di Filippo , non mancò tuttavia chi vigorosamente difendesse Ingelburga : per la qual cosa temendo il Re di soggiacere al giudizio , si partì ripentinamente dal Consesso portando seco la Reina (b) . Scrive Rigordo , che dopo quindici giorni consumati in questa disputa tediato il Re dalla lunga dimora si partì dal Concilio senza prender comiato da i Legati , facendo loro intendere per suoi Messi , *che egli conduceva seco la moglie come sua , nè volea per allora separarsi da lei* (c) . Terminata in questa guisa la causa , comecche Filippo per molti anni non potesse piegarsi a trattare con marital amore la consorte , la qual per altro non lasciava di riguardar come Reina , ma in Palazzo , e luogo separato dalla sua abitazione ; nulladimeno vinto dalle continue preghiere , e dalle frequenti paterne ammonizioni d' Innocenzo , finalmente nell' anno MCCXIII. la ricevè in grazia con grandissima allegrezza di tutto il Regno per l' egregie virtù di lei , e per la sua invitta pazienza nel sofferir le angustie di tanti anni (d).

VII. Questa è la serie del fatto da me sposta secondo la narrazione degli Storici di quell' età , e per una gran parte tratta quasi di parola in parola dagli atti d' Innocenzo III. scritti da Autore contemporaneo , pubbli-

(a) Acta cit. num. 55. pag. 505. col. 1. & 2. Rogerius Hovedonus . Annal. Anglic. par. 2. ad annum 1200.

(b) Acta cit. n. 56. ibid. pag 505. col. 2.

(c) *Post varias , & multas disputationes Rex longa mora tadio affectus , relictis ibi Cardinalibus , & Episcopis, cum Ingelburga uxore sua summo mane ipsis insalutatis recessit, mandans illis per Nuncios suos , quod uxorem suam secum ducebat sicut suam , nec separari tunc ab ea volebat . Quo audito solutum est Concilium* Rigordus de gestis Philippi Augusti ad annum 1201.

(d) Rigordus ibid. ad annum 1213.

pubblicati, ed emendati da Stefano Baluzio, e riportati nella gran raccolta degli Storici delle cose d'Italia: dal qual fatto il prudente Lettore potrà giudicare quanto male a proposito si dica dal Bossuet, che non fu pensato allora di deporre Filippo; come se ancorche in quel tempo fosse stata fermissima persuasione de' Francesi, che si potessero i Regi dalla Chiesa deporre per qualunque delitto, meritasse quel Principe di esser deposto per una colpa, per cui era degno di tutta la compassione. E chiunque ben considera, che quel Principe anche negli estremi disordini, e ne' più caldi trasporti della sua passione non perdette mai la riverenza alla Sedia Apostolica; e rigorosamente trattato nella desolazione universale del suo Regno intorno alle cose cristiane, ricorse con preghiere al Pontefice acciocche rilasciasse il rigore della sua sentenza; e in una causa, in cui credeva di aver ragione, per esser approvata da' Vescovi, si rimesse all' autorità della Sedia Apostolica, soddisfacendo a i comandi di essa, comecche gli convenisse superare le più risentite ripugnanze del suo animo, doverà ammirare la sua Religione, e doverà confessare, che egli può servire d' illustre esempio a molti Principi per riverire i comandi, e i decreti della santa Sede. Oltre di ciò, l'avversione, che egli per ignota cagione concepì verso Ingelburga quasi l' istesso giorno, che ei la vide, non ostante che l' avesse estremamente desiderata, ed impazientemente attesa, può far presumere, che egli fermamente credesse di aver giusta cagione in coscienza di separarsi da lei. Narrano gli atti d' Innocenzo, che il Re tanto desiderava questa Dama, che l' istesso giorno, che giunse in Francia, ei andandole incontro volle sposarla, ed il giorno seguente coll' intervento di molti Vescovi, e Arcivescovi volle farla solennemente coronare: ma che in questa solennità il Re all' aspetto di lei cominciò in guisa a tremare, a innorridirsi, e a impallidire, che appena potè aspettare al fine di quella funzione; e che da quel punto cominciò a trattar del divorzio (*a*). Soggiungono, che consigliato il Re a congiungersi con esso lei, appena a lei si accostò, che si partì tosto pieno di turbamento; e da quel tempo in poi l' ebbe tanto in orrore, che neppure soffriva sentirla nominare senza turbarsi (*b*). E tutti gli Scrittori di quell' età sono d' accordo in asserire, che Filippo all' aspetto di questa donna concepiva questi strani turbamenti; onde altri attribuivano questi insoliti moti a maleficio; altri a gastigo, per credersi, che Ingelburga fosse

(*a*) *Sed inter ipsa coronationis solemnia, suggerente diabolo, ad aspectum ipsius cœpit vehementer horrescere, tremere, ac pallere, ut nimium perturbatus, vix sustinere posset finem solemnitatis incœpta*. Acta Innocentii III. num. 49. ibid. pag. 503. col. 2.

[*b*] Acta cit. ibid.

fosse al Re congiunta in qualche grado di affinità. In questo stato di cose ben può presumersi, che quel misero Principe credesse giusto il divorzio approvato da i Prelati della Chiesa, e che egli in buona fede passasse alle altre nozze con Maria. E l'istesso Innocenzo avendo nel MCCI., come riferisce il Nangio, a petizione del Re legittimata la prole, che egli avea ricevuta dalla stessa Maria, cioè dalla moglie sopraindotta, e dichiarato con sue lettere, che i figliuoli, che la stessa donna gli avea partoriti fossero legittimi eredi (a), mostrò, che il matrimonio di esso Filippo con Maria era stato contratto in buona fede. Onde questo sapientissimo Pontefice riserbò sempre a Filippo le ragioni sopra la validità del divorzio, e ricercò solamente da lui ubbidienza alla Chiesa per ciò, che riguardava l'ordine, e la forma del giudizio. Tutto questo abbiamo voluto dire per dimostrare il vantaggio, che noi abbiamo sopra l'Autore della difesa, il quale tutto che o sia, o si finga Francese, non avendo fatto maggiore studio, quanto in rappresentarci i Regi di Francia rei di gravissimi delitti a solo oggetto di dedurre quella sua pessima conseguenza, che non essendo perciò stati deposti, non si poteano lecitamente deporre; noi per lo contrario non per servire al nostro argomento, ma per soddisfare alla verità, abbiamo scemato molto di orrore a quella immagine, che ei ci ha dipinta di questi Principi, e abbiamo fatto vedere, che i loro eccessi tali non furono, che potessero meritar la deposizione; e che sebbene puniti da i Romani Pontefici colle censure, non si rivoltarono mai contra quella mano, che li gastigò, non fecero mai scismi, nè divisioni nella Chiesa; e in somma attaccati alla Sedia Apostolica, non si lasciarono mai da essa separare per qualunque trasporto di violenta passione. Un solo Re di Francia, che il nostro Autore loda fino all'eccesso, fu quello, che si lasciò vincer da' suoi trasporti a perdere il rispetto, e la riverenza alla santa Sede, e a trattare con ogni sorta di atroce ingiuria il Romano Pontefice, cioè Filippo il Bello, eroe de' nemici della Romana Chiesa. Ma della superbia di questo Principe, e della sfacciata adulazione de' suoi sudditi di quel tempo nel cospirar con lui contro l'autorità della Sedia Apostolica si è tenuto, e si terrà altrove proposito.

VIII. Venendo ora all'esame del fatto di Ottone IV. Imperadore, non potendo negare il Bossuet, essere stato questo Principe da Innocenzo III. deposto dall'Imperio, và imbrogliando la cosa al peggio che può, dicendo, che Ottone fu prima scomunicato, e poi deposto, e che per occasione di questa deposizione, come nelle altre precedenti, surfero

(a) Nangius in Chronic. ad annum 1201.

ſurſero atroci guerre, e che con molto ſangue fu combattuto trà Ottone, Filippo Svevo, e Federigo II., ingegnandoſi così di mettere in orrore queſta poteſtà della Chieſa come feral cagione di funeſtiſſimi effetti alla Repubblica. Ma che Ottone foſſe prima ſcomunicato, e poi depoſto, e che gli Scrittori di quell' età diſtinguano attentamente queſti due atti, niente monta al caſo noſtro, non ſoſtenendo noi, che la ſcomunica porti ſeco la ſeparazione de' ſudditi dall' ubbidienza del Principe nelle civili, e temporali coſe, come ei vorrebbe far credere, che da noi ſi ſoſteneſse. Che poi per cagione di queſta depoſizione ſuccedeſſero atroci guerre tra Ottone, e Filippo Svevo, è coſa veramente un pò ſtrana, e difficile ad intenderſi: imperocche quando Ottone fu depoſto da Innocenzo, ciò, che per conſenſo di tutti gli Scrittori di quel tempo accadde nel MCCX. (*a*), eran due anni da che Filippo Svevo competitore di Ottone al Regno di Germania, e all' Imperio era già morto: eſsendo ſtato queſto Principe a tradimento ucciſo, dappoiche ei ſi era riconciliato con Innocenzo III., ed avea fatta triegua con Ottone, dal Conte Palatino nell'anno MCCVIII., come concordemente affermano tutti i riferiti Scrittori (*b*). Le guerre tra Ottone, e Filippo erano ſuccedute prima che Ottone foſse dal Pontefice Innocenzo III. coronato Imperadore, ciò, che accadde nel MCCIX. nel meſe di Settembre (*c*). Anzi nel contraſto di queſto Principe per lo Regno di Germania, nella diviſione de' Principi dell' Imperio, e nelle atroci guerre, che perciò ſuccederono durate per lo ſpazio di dieci anni, Innocenzo favorì mai ſempre la parte di Ottone; tantoche eſſendo queſti ſuperato da Filippo, proccurò il Pontefice, che tra eſſi foſſe ſtabilita la pace per mezzo del matrimonio di una figliuola di Filippo all' iſteſſo Ottone (*d*), e dopo l' uccifione di Filippo ſi affaticò con ogni ſtudio, acciocche quello foſſe riſtabilito nel Regno Teutonico, e deſtinato all' Imperio (*e*). Ciò, che avendo ottenuto, nell' anno poi MCCIX. da Innocenzo invitato a Roma per ricevere l' imperial corona, fu dal medeſimo Pontefice onorevolmente ricevuto, e coronato Imperadore (*f*).

Ma

(*a*) Rigord. de geſt. Philip. Auguſt. Matthæus Paris Hiſt. Anglican. ad annum 1210. Abbas Urſpergenſ. in Chronic. Albertus Stadenſ. Godefridus annal. ad annum 1210. Vide Concil. Roman. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 817.

(*b*) Conradus Urſpergenſ. in Chronic. ad annum 1208. Godefridus in annal. lib. 2 ad eundem annum. Sifrid. Epit. lib. 2. Rigordus in Philip. Auguſt. Pariſius. Hiſt. Anglican. Chron. Foſſæ novæ. Nauclerus in Chronic. ad annum 1208.

(*c*) Arnoldus Lubecenſis in Chron. Slavor. lib. 7. cap. 20. Urſpergenſ in Chron ad annum 1209. Chronic. Foſſæ novæ ad eundem annum.

(*d*) Vide Oderic. Raynald. ad aun. 1208 num. 1. & ſeqq.

(*e*) Vide Raynald. ibid. num. 8.

(*f*) Vide Raynal. ad an. 1209. n. 17. & ſeq.

Ma questo Principe ingratissimo ad Innocenzo, il quale nella difesa di lui contro Filippo, e nella di lui promozione all'Imperio si era mostrato quasi colonna immobile, come dice Arnoldo di Lubecca (*a*), e violatore della fede, che replicate volte avea giurata solennemente al Pontefice (*b*) prima di ricever la corona imperiale, appena l' ebbe da Innocenzo ottenuta, che invase ostilmente non solo la Puglia appartenente a Federigo Re di Sicilia fiduciario della Sedia Apostolica, ma anche le terre della Flaminia, e della Toscana spettanti al dominio della Chiesa Romana. Per la qual cosa ammonito prima senza frutto da Innocenzo, e poi scomunicato, finalmente crescendo la di lui contumacia fu dallo stesso Pontefice spogliato dell' Imperio, assolvendo tutti i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà (*c*), e proibendo sotto pena di scomunica a chiunque si fosse di tenerlo per Imperadore, o di nominarlo tale (*d*).

IX. Vero è, che dopo questa deposizione succedettero guerre trà Ottone, e Federigo; ma sempre però con esito infelice di quello: imperocche non sittosto fu pubblicata in Germania la sentenza d' Innocenzo da Sifredo Arcivescovo di Magonza, che uniti insieme i Principi Teutonici sì Ecclesiastici, come Laici, tra i quali specialmente l' Arcivescovo di Treveri, il Re di Boemia, i Duchi d' Austria, e di Baviera, sciolti dalla fede di Ottone elessero Re de' Romani, e destinarono all' Imperio Federigo Re di Sicilia figliuolo di Arrigo detto VI. tra i Re di Germania, e V. tra gli Imperadori, ottenutone prima il consenso da Innocenzo (*e*). Da questo fatto de' Principi Alemanni chiaramente si conosce, essere stata da lor conosciuta, e eseguita la potestà del Romano Pontefice sopra il temporale de' Principi. Ma anche Filippo Augusto avendo con ogni studio, e con ogni sorta di ufficio confortati i Principi di Alemagna all' elezione di Federigo, come attesta l' Autor della sua vita (*f*), ci fa argomento, che egli comprovò la deposizione di Ottone fatta dal Papa. Andato poi Federigo in Alemagna nel MCCXII., occupò, e ridusse alla sua divozione la Germania inferiore. Indi a poco Ottone, il quale per abbattere il Re di Francia gran fautore di Federigo si era collegato con Giovanni Re d' Inghilterra, con Ferdinando

 Conte

(*a*) Arnoldus Lubecen. in Chronic. Slavor. lib. 7. cap. 4.

(*b*) Raynald. ad annum 1209. num. 10. & seqq.

(*c*) Rigord. in gest. Philip. Aug. ad annum 1210.

(*d*) *Sub anathematis pœna vetamus, ne quis eum Imperatorem habere, nominareve audeat*. Epist. Innocent. III. apud Raynald. ad annum 1210. num. 2.

(*e*) Abbas Urspergens. in Chronic. ad annum 1211. Godefrid. Rigordus. Parisius ad annum 1211.

(*f*) Rigordus in gestis Philippi Augusti.

Conte di Fiandra, e con altri Principi stipendiati di Francia, e ribelli del Re Filippo, essendo rimasto dal medesimo Re nella battaglia di Bodino l'anno MCCXIV. con immensa strage totalmente sconfitto (*a*), e poco dopo abbandonato da' suoi, si ridusse a sì misero stato, che non potè mai più risorgere. Di questa insigne vittoria del Re Filippo ascritta a special favore di Dio, oltre Rigordo, ne parlano molti altri Storici di quel tempo con immensa lode di quel Re. Abbattuto adunque Ottone si avvanzarono talmente le cose di Federigo, che nell' anno MCCXV. senza alcun contrasto fu con solenne pompa coronato in Aquisgrana da Sifredo Arcivescovo di Magonza (*b*). Ma Ottone vedendo le sue cose perdute, e mosso a ravvedimento dalle sue proprie sciagure, celebrando Innocenzo III. nel sopraddetto anno MCCXV. il IV. Concilio Generale Lateranense, spedì ivi i suoi Oratori, acciocche impetrato da' Padri, e dal Pontefice perdono de' suoi misfatti gli fosse restituito quell' Imperio, dal quale era stato deposto; promettendo di dare al Concilio tutte quelle soddisfazioni, che avesse da lui cercate. Ma essendo ancora intervenuti al Concilio i Legati di Federigo, e facendo istanza, che fosse a lui confermato l'Imperio, fu gagliardamente disputato per l'una parte, e per l'altra, finche il Marchese di Monferrato essendosi opposto a i Legati di Ottone, e dimostrato con molte ragioni, che non doveano ammettersi le preghiere di quel Principe, surse dal solio Innocenzo, e intimando silenzio licenziò il sagro Senato, e in un altro giorno nel medesimo Concilio confermò l'elezione de' Principi, che avean salutato Federigo Imperadore, come di tutto ciò rende testimonianza Riccardo da San Germano nella sua Cronaca riferito da Rainaldo, e da i Raccoglitori de' Concilj (*c*). Ma se piace al Bossuet biasimar questa deposizione per le guerre, che indi succederono, essendosi mosso principalmente contro quel Principe il Re di Francia Filippo Augusto per cagione appunto di servire all'interesse pubblico della Chiesa, stimando degna impresa d'un Cristiano Principe combattere un nemico della stessa Chiesa da lei scomunicato, e deposto, doverà biasimare ancora la risoluzione di quel gran Re. Oda non per tanto con quali parole egli confortasse i suoi soldati prima di dar la battaglia ad Ottone per animargli a combattere con ardire, e con speme sicura di vittoria: *In Dio* [disse alle milizie] *è collocata tutta la nostra speranza, e la nostra fiducia. Il Re Ottone, e il suo esercito*

(*a*) Rigordus in vita Philippi August.
(*b*) Vide Raynald. ad ann. 1210. n. 35.
(*c*) Raynald. ad annum 1215. num. 36. & 35. Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1024. & seqq.

cito sono stati dal Papa scomunicati, i quali son nemici, e distruttori delle cose della Santa Chiesa; e il denaro, con cui somministransi loro gli stipendj, è stato acquistato dalle lagrime de' poveri, e dalla rapina delle Chiese di Dio, e de' Cherici. Ma noi siamo Cristiani, e godiamo la pace, e la comunione della Santa Chiesa: e quantunque siam peccatori, consentiamo contuttociò alla Chiesa di Dio, e giusta nostra possa difendiamo la libertà del Clero; onde dobbiamo con fiducia presumer della misericordia di Dio, il quale daracci, benche peccatori, vittoria de' suoi, e de' nostri nemici (a). E l'evento dimostrò, non essere stata vanamente da quel Cristianissimo Re fondata la sua speranza sulle riferite cagioni; onde egli non senza giusto motivo l'attribuì specialmente a Dio. Ma il nostro Autore pacifico vorrebbe, che si lasciassero vivere in pace i tiranni, e i persecutori della Chiesa; e perciò si fa orrore di quelle guerre, che contro tali Principi furon fatte, e a questo riguardo biasima le deposizioni de' malvagj Principi come cagione di aspre guerre.

§. II.

Degli atti d' Innocenzo III. Romano Pontefice con Giovanni Re d' Inghilterra detto senza terra.

S O M M A R I O.

I. *Artificiosa narrazione del Bossuet intorno alla deposizione, e restituzione al trono di Giovanni Re d'Inghilterra fatte da Innocenzo III., ed alle differenze, che per questa cagione seguirono.*

II. *Testimonianza di Matteo Paris unicamente allegata dal Bossuet soggetta a molte eccezioni. Maledicenza, e mordacità di questo Scrittore contro i Romani Pontefici.*

III. *Elezione dell' Arcivescovo di Cantuaria confermata dal Papa contro la volontà di Giovanni cagione della discordia tra esso, e la Chiesa. Eccessi di Giovanni contro le Chiese, e i Cherici del suo Regno.*

(a) *In Deo tota spes, & fiducia nostra est posita. Rex Otho, & exercitus suus a Domino Papa excommunicati sunt, qui sunt inimici, & destructores rerum Sanctæ Ecclesiæ: & pecunia, qua eis stipendia ministrantur, de lacrymis pauperum, & de rapinis Ecclesiarum Dei, & Clericorum acquisita est. Nos autem Christiani sumus, & communione, & pace Sanctæ Ecclesiæ fruimur; & quamvis peccatores simus, tamen Ecclesiæ Dei consentimus, & Cleri pro posse nostro defendimus libertates; unde præsumere fiducialiter debemus de Dei misericordia, qui nobis licet peccatoribus dabit de suis, & nostris hostibus triumphare.* Rigordus in vita Philipp. August.

gno. Interdetto per questa cagione pubblicato, ed eseguito in tutto il suo Regno.

IV. *Nuovi, e maggiori eccessi di Giovanni obbligano il Pontefice a scomunicarlo, e indi a deporlo. Mossa di Filippo Re di Francia contro Giovanni. Ravvedimento di questo, e promesse da lui giurate, ed eseguite per la sua riconciliazione colla Sedia Apostolica.*

V. *Regno d' Inghilterra renduto tributario del Romano Pontefice dal Re Giovanni. Riceve con riverenza i Vescovi esiliati, ed è assoluto dalla scomunica. Triegua tra esso, e il Re Filippo. Interdetto d' Inghilterra rilassato dal Legato Apostolico.*

VI. *Ribellione de' Baroni Inglesi, e vera cagione di essa. Dichiarazione d' Innocenzo contro i Baroni ribelli. Scomunica fulminata contro di loro dal Concilio Lateranense.*

VII. *Baroni d' Inghilterra contumaci alle censure eleggono il Re Lodovico figliuolo di Filippo Re di Francia. Uffìcj premurosi del Legato Apostolico per impedir l' andata di Lodovico in Inghilterra. Oratori di Lodovico difendono innanzi a Innocenzo III. la di lui causa. Dichiarazione d' Innocenzo di stima, e di affetto verso Lodovico. Spedizione di questo in Inghilterra ricevuto da' Baroni ribelli. Scomunica fulminata contro di lui, e de' suoi seguaci dal Legato Apostolico. Morte d' Innocenzo III.*

VIII. *Riflessioni del Bossuet sopra il fatto narrato confutate, e suoi artificj scoperti.*

IX. *Ordine di tempi, e di cose artificiosamente confuso dal Bossuet.*

X. *Altri suoi detti confutati. Come, e quando Lodovico fosse scomunicato, e poi assoluto dalle censure.*

XI *Conchiusione di questo paragrafo, e potestà indiretta vantaggiosa a i Principi.*

I. SEguendo l' Autore della difesa per ordine de' tempi la serie de' fatti reca l' esempio di Giovanni Re d' Inghilterra detto *senza terra*, deposto da Innocenzo III.: asserendo, che questo gran Pontefice fu il primo, che intraprendesse a deporre gli altri Regi; mentre i Pontefici antecessori non avean deposti se non i soli Imperadori, e i Re di Germania, che per titoli speciali credevano, che fossero da lor dipendenti. Siegue poi a narrar la catastrofe di questo Principe, dicendo, che quantunque fosse stato da Innocenzo scomunicato per aver dispregiato l' interdetto Apostolico, e perseguitati con ogni sorta di severità gli Ecclesiastici, che all' interdetto ubbidivano; fu lasciato nulla-

nulladimeno per suo diritto regnare fino a tanto, che commossa tutta l' Inghilterra contro di lui, e particolarmente i Vescovi, il medesimo Innocenzo ad istanza di questi nell' anno MCCXII. decretò, che dovesse deporsi, e che un'altro, proccurandolo lo stesso Pontefice, dovesse succedergli; e in esecuzione di questa sentenza scrisse al Re di Francia acciocche in remissione de' suoi peccati discacciato dal solio Giovanni, esso, e i suoi successori possedessero in perpetuo il Regno d' Inghilterra. Soggiunge, che essendosi Filippo Augusto apparecchiato a questa guerra, e veggendosi il misero Giovanni abbandonato da' suoi, e sovrastargli un Re potentissimo, e vicino con una formidabile armata, diede il Regno ad Innocenzo III., ed a' suoi successori, costituendosi vassallo, e tributario del Papa, da cui fu ricevuto quel Regno sotto la fede di *ligio omagio*, e che tosto fu Giovanni restituito al Regno, e ritorte le scomuniche ne' Baroni ribelli, e nello stesso Filippo, se non desistesse dall' incominciata impresa; ma che nulladimeno i Baroni persisteron nel loro proponimento, e dichiararono Re Lodovico figliuolo di Filippo Augusto, detestando in Giovanni, che avesse obbligato in perpetua servitù un nobilissimo Regno: che l' istesso Lodovico senza punto atterrirsi della scomunica passò il mare, e invase il Regno d' Inghilterra; difendendo poi la sua causa per mezzo de' suoi Oratori dinanzi all' istesso Innocenzo, e proccurando di sostenere nella Curia Romana come poteva le ragioni de' Regni libere dalla potestà Ecclesiastica: che colla morte di Giovanni terminò questa lite; poiche caduti allora gli sdegni degli Inglesi contro Giovanni, e convertiti i loro studj in Arrigo figliuol di lui, e i loro odj in Lodovico, cominciò a temersi la scomunica quando dall' una, e dall' altra parte mancaron le forze. Finalmente conchiude, che in queste miserande, e ferali sciagure indussero la Chiesa coloro, che con pessimo consiglio collocarono tanta parte della potestà Apostolica nell' ordinare, o piuttosto sovvertire le cose temporali (*a*). Così egli discorre, mescolando l' un fatto coll' altro, confondendo l' ordine de' tempi, e delle cose, e valendosi artificiosamente della testimonianza di Matteo Paris Scrittore iniquissimo contro i Romani Pontefici, e la Corte di Roma, e mendacissimo contro Innocenzo III. Pontefice de' più grandi, e de' più illustri, che abbia avuto la Chiesa, per collocare in un prospetto da fare orrore questa potestà indiretta, che noi difendiamo.

II. Molte cose quì aggruppa in un fascio l' Autore della difesa, che hanno bisogno di ben distinta considerazione. In primo luogo diciamo

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 21. per totum.

ciamo esser falso ciò, che egli con tanta franchezza come cosa certà asserisce, che i Romani Pontefici fino ad Innocenzo III. non osarono deporre se non i soli Imperadori, e i Re di Germania, o d'Italia, che riputavano esser loro sottoposti per titolo speciale; riserbandoci a dimostrar poco appresso la falsità di questa asserzione. Ma poiche egli nel rappresentarci la deposizione di Giovanni *senza terra* Re d'Inghilterra, e la restituzione del medesimo Principe al trono di quel Regno fatte da Innocenzo III. si vale non pure della testimonianza, ma ancora delle maniere, e de' colori, con cui dal Monaco di Sant' Albano Matteo Paris, o Parisio, come egli si voglia chiamare, ci vengono rappresentate, è necessario prima di ogn' altra cosa, che io dia a questo testimonio quella ragionevole eccezione, che gli insigni Cardinali Baronio, e Bellarmino, Antonio Possevino, Auberto Mireo, Oderico Rainaldo, Nicolao Coeffeteus, ed altri illustri Cattolici Scrittori data gli hanno di Scrittor maledicentissimo, ed iniquissimo contro i Romani Pontefici, che sempre tragge nella peggior parte le loro gesta, interpetra in sinistro senso le loro azioni più innocenti, e inventa menzogne per aver occasione di calunniarli (*a*): se pure non voglia dirsi, che la Storia di questo Inglese Scrittore, come quella, che giaciuta parecchi secoli nelle tenebre dell'obblivione, è stata poi data alla luce la prima volta da i Protestanti di Londra nell' anno MDLXXI., e poi da que' di Zurigo nel MDCVI. (*b*), e finalmente ristampata in Londra nel MDCXL., e nel MDCLXXXIV. (*c*), sia stata dagli stessi Protestanti corrotta, ed abbellita di quelle frangie contumeliose contro la Sedia Apostolica, e di quelle inique, e maligne interpetrazioni sopra le gesta de' Romani Pontefici, e particolarmente d'Innocenzo III., delle quali si vede asperfa, come assai probabilmente asserisce il Cardinal Baronio. E certamente il gran conto, che fanno i Protestanti di questa Storia, le lodi immense, che ne danno al preteso Monaco Autore di sincero, e prudente Scrittore, e non punto addetto alle superstizioni del Papismo (*d*), fà non oscuro argomento, che eglino riconoscono in questa Storia un parto del loro ingegno. E comecche il Casaubono sulla fede

(*a*) Baron. ad annum 996. num. 54. 1197. num. 17. Bellarm. de Scriptor. Ecclef. ad annum 1251. Possevinus Appar. Sacro. Raynal. ad annum 1213. n. 71. & ad ann. 1254. num. 71. & 72. Aubertus Miræus in Auctar. de Scriptor. Ecclef. cap. 403. Micolaus Coeffeteus Sacr. Monarch. Ecclef. Cathol. Apost. Roman. adversus Rempubl. Marci Antonii de Dominis par. 2. pag. 433.

(*b*) Vide Guillelm. Cave. hist. litter. secul. 13. ad annum 1240.

(*c*) Vide Casimirum Oudin. in supplemen. de script. Ecclef. ad annum 1250. pag. 530.

(*d*) Vide Guillelm. Cave hist. litter. secul. 13. ad annum 1240. Joannem Pitæum de Scriptor. Anglicis ætate 13. Script. 367. Villelm. Vvats. in Præfat. ad edit. Parisii ann. 1640.

de de' Codici scritti a penna abbia preteso dimostrare contra il Baronio la sincerità, e germanità di questa Storia del Paris tal quale i Protestanti ce l' hanno data (a); contuttociò di questi antichi Codici manoscritti della Storia del Paris non abbiamo altro testimonio, che gli stessi Protestanti. Che poi le medesime querimonie contro l' esortazioni della Corte di Roma nel Regno d'Inghilterra scritte dal Parisio si trovino ancora nella Storia inedita di Ruggiero di Wandovver [di cui Matteo Paris non essere stato, che un puro *plagiario* attesta Casimiro Udino, che per tal cagione lo chiama Monaco ingratissimo, e superbissimo; poiche avendo rubbato di pianta quanto ha scritto dal detto Ruggiero, non tralascia di lacerarne la memoria] (b), come asserisce Guglielmo Wato nella prefazione alla Storia del Paris dell' edizione di Londra del MDCXL., noi non possiamo farne giudizio, non essendo stampata la Storia del Monaco di Wandovver. Diciamo bensì, che non averebbero pretermesso i Protestanti di pubblicarla, quando in essa si contenesser que' passi contro i Romani Pontefici, che si trovano nel Parisio. Così ancora non vale a giustificare la sincerità di questa Storia, che s' incontrino gli stessi lamenti, che fa il Parisio della Corte di Roma, nell'Eadmero, nel Malesburiense, nell'Westmonasteriense, nell'Wansinghamo: imperocche altro è la lamentazione, altro la contumelia, e la menzogna. Noi abbiamo le Opere stampate di quegli Scrittori, nelle quali se alcuna volta si lamentano della Romana Corte per l' esazioni talvolta contra la volontà de' Pontefici rigidamente eseguite in Inghilterra, non perdono contuttociò mai la riverenza alla santa Sede, nè mordono, come il Monaco di Sant' Albano, i Pontefici Romani; anzi rispettano la loro autorità posta sovente in canzone dal Parisio. Ma chechesia della sincerità, o identità di questa Istoria, quello, che da nessun uomo prudente potrà negarsi, si è, che il Parisio fu Scrittor mordacissimo, e furiosissimo contro chiunque a lui non piaceva; e il carattere di costui ci viene a maraviglia spiegato da Casimiro Udino nell' Opera, che ei compose dappoiche da i Cattolici passò a militare nel campo de' Protestanti, dicendo, che il Paris *tutti sega, tutti punge, come se rigorosissimamente si fosse proposto in animo di non perdonarla ad alcun de' mortali, non a' Vescovi, non a i Magnati, non a i Regi, non agli Imperadori; anzi nè allo stesso Papa, nè al*

(a) Casaubonus Prolegom. in exercit. Baron.

[b] *Unum dicam, undè vix a quoquam excusari unquàm possit: Matthaeum Pariensem fuisse ingratissimum, ac superbum Monachum &c.* Oudin. Comment. de Script. Eccles. tom. 3. secul. 13. ann. 1240. col. 211.

proprio Abbate . E come uomo furioſo portatoſi in un crocicchio , chiunque viandante gli ſi para innanzi , da qualunque banda egli venga , ſia oſpite , ſia nemico , ſia Rutulo , o Trojano , ſe a lui non piace aſſalta col flagello , e malconcio colle sferzate lo diſcaccia , e da ſe lunge lo reſpinge (*a*) . Ad uno Scrittore adunque di queſto carattere , e di queſti pregiudizj , e ſoggetto a tante eccezioni non averebbe dovuto il Boſſuet appoggiare una gran parte di quelle rifleſſioni , che ei fa ſopra la depoſizione , e reſtituzione di Giovanni Re d' Inghilterra .

III. Ma nulladimeno ſeguendo noi la teſtimonianza di queſto Scrittore in quello , in cui lo troviamo conforme cogli altri Storici , e cogli atti di quel tempo , lo abbandoneremo nell' altre coſe , in cui di proprio marte lacera Innocenzo III. , e nelle quali è ſeguito in parte dal Boſſuet ; e per ciò fare eſporremo giuſta noſtro coſtume la ſerie del fatto . Eſſendo morto nell' anno MCCVII. Uberto Arciveſcovo di Canturbery ſurſe controverſia intorno al diritto dell' elezione tra i Monaci di quella Chieſa , e i Veſcovi di quella Dioceſi Suffraganei : pretendendo quelli , che ad eſſi privatamente apparteneſſe l' elezione ; e queſti aſſerendo , che doveano anch' eſſi intervenire co' Monaci ad eleggere l' Arciveſcovo . Veggendo adunque i Monaci , che il Re favoriva il partito de' Suffraganei per portare a quella Metropoli il Veſcovo di Norvvich , ſegretamente ſi congregarono in Capitolo , ed eleſſero Reginaldo loro Sottopriore , mandandolo a Roma ; e ad iſtanza del Re , cui non potevan reſiſtere , eleſſero pubblicamente Giovanni Veſcovo di Norvvich . Deferita da ambe le parti la quiſtione all' eſame della Sedia Apoſtolica , dopo matura diſcuſſione degli atti , il Pontefice Innocenzo giudicò la cauſa a favore de' Monaci , imponendo ſilenzio a i Suffraganei , caſſata però , e annullata l' una , e l' altra elezione : avendo prima ſcritto al Convento de' Monaci di Canturbery , che deſtinaſſero alla ſanta Sede quindici de' loro con poteſtà di elegger l' Arciveſcovo di quella Chieſa , quando occorreſſe , che l' elezione fatta doveſſe annullarſi . Venuti a Roma i Monaci , il Papa dopo l' annullazione dell' elezioni precedenti ordinò loro , che eleggeſſero il Metropolitano ; i quali di comun conſenſo eleſsero Stefano Langtone di nazione Ingleſe , che poco

(*a*) *Omnes enim ſecat , univerſos pungit , ac ſi nulli omninò mortalium aut parcere , aut condonare rigidiſſimè ſibi propoſuiſſet . Non Epiſcopis , ſcilicet , non Magnatibus , non Regibus , non Imperatoribus , imò nec ipſi Papæ , nec Abbati proprio . At tanquam furioſus quiſpiam in quadrivio, ex quacumque plaga viator ſupervenerit* „ Tros , Rutulusque fuat „ *hoſpes , aut hoſtis , ſi illi non placuerit, flagris miſellum a oritur, loriſque malè mulctatum procul arcet , & abigit* . Oudinus Comment. de Script. Eccleſ. tom. 3. ſecul. 13. ad annum 1240. col. 200.

poco prima per le sue egregie virtù era stato dal medesimo Innocenzo creato Cardinal Prete del titolo di S. Grisogono. Celebrata l'elezione scrisse il Pontefice al Re Giovanni, pregandolo istantemente a porgere il suo favore all'eletto. Ma resistendo fortemente il Re, e aspramente dolendosi, che fosse stata rigettata l'elezione del Vescovo di Norvvich, nulladimeno Innocenzo consagrò il riferito Stefano Langtone, ed ornatolo del Pallio lo mandò alla sua Chiesa, scrivendo, e strettamente comandando a tutti i Vescovi suffraganei, che se il Re dopo esser da loro diligentemente ammonito non si rimanesse dalla sua resistenza, sottoponessero all'interdetto tutto il Regno d'Inghilterra. Tuttociò noi abbiamo dagli atti d'Innocenzo III. (*a*). Agginnge Matteo Paris, che il Re montato in furore per la ripulsa data al Vescovo di Norvvich, che egli portava al sopraddetto Arcivescovato, proibì all'Arcivescovo Stefano di por piedi in Inghilterra, discacciò i Monaci di Canturbery dal suo Regno, e confiscò i loro beni; la qual cosa viene anche asserita dal Rigordo, il quale afferma, che il Re Filippo Augusto ricevè liberalmente l'Arcivescovo Stefano chiamato da questo Scrittore uomo santo, ed altri Vescovi d'Inghilterra, che insieme con lui erano esuli in Francia (*b*). Ben vero è, che questi altri Vescovi furono esiliati dal Re Giovanni qualche anno appresso, quando più crebbe il suo furore. Non avendo frattanto potuto il Pontefice nè con amorevoli, rispettose, e paterne ammonizioni, nè con calde riprensioni indur Giovanni a ricevere l'Arcivescovo Stefano, ingiunse a i Vescovi di Londra, di Elyc, di Worcester suffraganei del Metropolitano di Canturbery, acciocche tentassero tuttociò, che fosse stato loro possibile per piegar l'animo di quel Re agli ufficj della dovuta ubbidienza alla Chiesa; ingiungendo loro, che non potendolo rimuovere dal suo iniquo proponimento interdicessero tutto il Regno. Dopo essersi adunque da questi infruttuosamente ammonito, non avendo riportato da lui se non dure risposte, e severe minacce contro i Vescovi, e tutto il Clero, in fine il giorno delli 23. di Marzo del MCCVIII. promulgarono l'interdetto generale in tutto il Regno; il quale interdetto fu così rigorosamente custodito in ogni luogo, che tolto il battesimo pe' fanciulli, e la penitenza pe' moribondi cessarono universalmente tutte le altre sagre funzioni, e tutti i divini ufficj, e l'amministrazione d'ogni altro Sagramento, e i ca-

 daveri

[*a*] Acta Innocent. III., seu vita ejusdem Cardinal. de Aragon. num. 132. tom. 13. Rerum Italic. Script. pag. 561. col. 2.

(*b*) *Idem verò Sanctus Archipræsul* (Stephanus Cantuariensis), *& alii Episcopi a Philippo Rege liberaliter recepti in Regno Franciæ exulabant*. Rigordus in gest. Philipp. Aug. ann. 1212.

daveri nonche de' Laici, e de' Cherici inferiori, ma degli stessi Vescovi, fuora de' Cemeterj, o de' luoghi benedetti si lasciavano insepolti (*a*).

IV. Ma non si rimase per questo Giovanni dalla sua pertinacia contro la Chiesa, e dalla pessima volontà contro i Cherici; che anzi acceso di maggiore sdegno invase violentemente i beni delle Chiese, e de' Vescovati, trattando gl' Ecclesiastici con ogni sorta di contumelia, talmente che molti Prelati occultamente fuggiron dal Regno, e molti si nascosero ne' Monisterj per fuggir la procella di questa persecuzione (*b*). Per la qual cosa nell' anno MCCIX., perseverando il Re nella sua malvagità, fu obbligato il Pontefice a farlo denunciare nominatamente scomunicato (*c*). Ma contuttoche nessun profitto facessero nell' animo indurato di quel Principe questi rimedj della Chiesa, che anzi valevano a maggiormente imperversarlo, cosicche nell'anno MCCX. impose a tutte le Chiese, e a tutti i Monisterj del Regno gravissimo tributo, non perdonando neppure al Vescovo di Jorch suo fratello, il quale fu da lui crudelmente spogliato; contuttociò non perdette di mira Innocenzo il di lui ravvedimento, scrivendo al medesimo Vescovo acciocche proccurasse di ammonire il Re a restituire alle Chiese quel, che loro avea tolto, come costa dalle sue lettere riferite dal Rainaldo (*d*). Contuttociò nell' anno MCCXI. spedì Innocenzo in Inghilterra Pandolfo Sottodiacono della Chiesa Romana, uomo chiaro per fama di probità, e di dottrina, con Durando del Collegio de' Templarj in qualità di Legati per indurre quel Principe a restituire alle Chiese, e a i Monisterj i beni violentemente tolti, e proccurare in questa guisa la sua riconciliazion colla Chiesa. Ricevuti da Giovanni benignamente i Legati Apostolici fece apparir qualche segno di ravvedimento, mostrandosi disposto a rimettere i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici esuli; ma ricusando egli risarcire i danni fatti alle Chiese, a i Sacerdoti, ed altri, restò imperfetto il negozio, e i Legati andarono in Francia (*e*), lagnandosi il Pontefice, che il Re non avesse poi eseguita la promessa, che avea fatta a i medesimi Legati (*f*). E nell' anno MCCXII. essendo venuti a Roma Stefano Arci-

[*a*] *Quod tam districtè servabatur ubique, ut præter pœnitentiam morientium, & baptisma parvulorum, nusquam celebraretur divinum officium, aut exhiberetur Ecclesiasticum Sacramentum: ita quod non solùm Clericorum, aut Monachorum, aut quorumlibet Regularium, sed etiam Episcoporum cadavera servarentur extra Cæmeterium inhumata.* Acta Innocentii III. loc. cit. Parisius ad annum 1208.

(*b*) Harpsfeldius. hist. Eccles. Anglican. secul. 13. de Joanne Rege.

(*c*) Epist. 57. Innocentii III. lib. 12. ex edit. Balutii. Matthæus Paris. hist. Anglican. Harpsfeldius loc. cit.

(*d*) Innocent. lib. 13. Epist. 64. apud Raynald. ad annum 1210. num. 8.

(*e*) Parisius anno 1212.

(*f*) Epist. 76. Innocent. lib. 13. edit. Balutii.

Arcivescovo di Canturbery cogli altri Vescovi esuli d'Inghilterra, ed avendo sposte al Pontefice le violenze, e le scelleratezze commesse da Giovanni nel tempo dell' interdetto, Innocenzo contristato gravemente nell'animo, come scrive il Parisio, per la desolazione di quel Regno, col consiglio de' Cardinali, de' Vescovi, e di altri uomini prudenti definì per sentenza, che Giovanni dovesse deporsi dal trono (*a*), assolvendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà, e da ogni debito di osservanza verso di lui (*b*). In esecuzione della qual sentenza scrisse ancora a Filippo Augusto Re di Francia, acciocchè portandosi coll' esercito in Inghilterra, e discacciato dal trono Giovanni, acquistasse per se, e li suoi successori il possesso di quel Regno (*c*). Tornati in Francia i Prelati d' Inghilterra, pubblicarono ivi nell'anno MCCXIII. in un Concilio di Vescovi la sentenza pontificia contro il Re Giovanni (*d*), e il Re Filippo con un potentissimo esercito si apparecchiò alla spedizione contro di quello. Ma trovandosi allora in Francia Pandolfo Legato della Sedia Apostolica [il quale prima di partir da Roma co' Vescovi Inglesi avea domandato segretamente a Innocenzo, che cosa dovesse farsi nel caso, che Giovanni si convertisse a penitenza, ed avea ricevuta per risposta, che accettando certe condizioni di pace, che gli prescrisse, lo riconciliasse colla Chiesa, e lo restituisse al Regno] (*e*), non perdendo l' occasione si trasferì tostamente in Inghilterra, e trovando il Re abbandonato da' suoi, e costernato per lo timore della procella, che li sovrastava dal Re di Francia, facilmente l' indusse a riporsi nelle mani della Sedia Apostolica, e ad obbligarsi con giuramento solenne di ubbidire al comando del Pontefice, a cui spedì Oratori per questo fine, come può vedersi dalle lettere d' Innocenzo riferite dal Rainaldo (*f*). E quello, che con parole promise, osservò col fatto, adempiendo le condizioni prescrittegli, e da esso in un co' suoi Baroni giurate, le quali si riducevano a questi capi: che egli restituisse alle loro Chiese, così Stefano Arcivescovo di Canturbery, come gli altri Vescovi, e Cherici, e a i Monisterj i Monaci esuli, lasciando loro godere con quiete le dignità, i gradi, e le possessioni: che ristorasse loro tutti i danni, che

(*a*) *Tunc Papa gravi mœrore propter desolationem Regni Angliæ confectus, de consilio Cardinalium, Episcoporum, & aliorum prudentum sententialiter definivit, ut Rex Anglorum Ioannes a solio Regni deponeretur, & alius eo procurante succederet.* Matthæus Paris hist. Angl. anno 1212.

(*b*) *Illam adversus eum tulit sententiam, qua Regno, regiaque illum omni potestate exuit, omnesque, qui ei parebant, ab omni erga eum fide, atque observantia solvit.* Harpsfeldius hist. Eccles. Anglic. secul. 13. de Joann. Rege.

(*c*) Parisius. Harpsfeldius loc. cit.

(*d*) Parisius anno 1213.

(*e*) Parisius anno 1212.

(*f*) Raynald. ad annum 1213. num. 74.

che aveano sofferti; sopra la qual cosa pubblicò un editto riferito dal Rainaldo dal registro delle lettere d' Innocenzo (*a*).

V. Composte in questa guisa le cose, soggiunge il Parisio, che il Re insieme col Legato Apostolico, e i Magnati del Regno conferitosi a un luogo de' Templarj presso a Dovera, ivi secondo quello, che era stato sentenziato da Roma, deposta la regia corona la consegnò in mano del Papa, le cui veci faceva Pandolfo, insieme co' Regni d' Inghilterra, e d' Ibernia (*b*), costituendosi feudatario, e beneficiario della Sedia Apostolica col peso di un'annuo censo, o tributo, facendo di tutto ciò pubblico strumento, il quale da' registri d' Innocenzo, e da i libri di Cencio Camarlingo è riferito distesamente dal Rainaldo (*c*). Dopo la qual carta consegnata al Legato, prestò a lui come vassallo, e feudatario della santa Sede il giuramento di *ligio omagio*, la forma del quale confermata da quindici testimonj è riferita dal Parisio (*d*). Ragguagliato il Pontefice di questo fatto per lettere del Legato, e del Re, ne concepì somma allegrezza; e approvando gli atti di Giovanni gli scrisse, lodandolo, e confortandolo a mantener le promesse, e a confermar le concessioni, dicendoli, che egli gli averebbe mandato il Legato da esso richiesto per dar compimento alla concordia (*e*). Scrisse sopra il medesimo argomento a i Vescovi d' Inghilterra, all' Arcivescovo Stefano, e a i Baroni del Regno (*f*), e sollecitò con lettere efficacissime il Re Filippo Augusto a desistere dall' impresa della guerra col Re Giovanni, per essersi questo riconciliato colla Sedia Apostolica, e fattosi fiduciario di essa. Ma in tanto mentre Giovanni con un potentissimo esercito si apparecchiava a passare il mare per attaccar la Francia dalla parte del Poictou, o d' Aquitania, sperando che Ottone Imperadore con altri Principi confederati, e ribelli di Filippo l' attaccassero dalla parte di Fiandra, fu abbandonato da' suoi Baroni, i quali asserivano, che essi non sarebbono mai andati con lui, se prima non era assoluto dalla scomunica. Per la qual cosa chiamati sollecitamente all' Arcivescovado di Canturbery Stefano, e gli altri Vescovi, e Cherici esuli da

(*a*) Raynald. ad annum 1213. num. 75.

(*b*) *Rebus ut jam dictum est expeditis, convenerunt iterùm Rex Anglorum, & Pandulphus cum Proceribus Regni apud domum militum Templi juxta Doveram decimaquinta die Maji in vigilia sanctæ Dominicæ Ascensionis: ubi idem Rex juxta quod Romæ fuerat sententiatum consignavit coronam suam cum Regno Angliæ, & Hiberniæ in manus Domini Papæ, cujus tunc vices gerebat Pandulphus memoratus. Facta autem resignatione dedit Papæ, & ejus successoribus Regna prædicta, quæ & charta subscripta confirmavit.* Parisius ann. 1213.

(*c*) Raynal. ad annum 1213. num. 79.

(*d*) Matthæus Parisius ibid.

(*e*) Epist. Innocen. apud Raynald. ad annum 1213. num. 83.

(*f*) Epist. 79. 81. & 82. lib. 16. regest. Innocent. ex edit. Balutii.

da Francia in Inghilterra, tosto che giunsero fattosi loro incontro Giovanni, e prostratosi a terra, con segni di grand' umiliazione domandò loro perdono de' passati eccessi; onde fu da loro sollevato da terra, indi condotto alla Chiesa Cattedrale di Vinchester, dove fu assoluto dalla censura, e restituito alla comunion della Chiesa, giurando egli solennemente di difender la Chiesa stessa, e gli Ecclesiastici, e mantenere i loro diritti contro i loro avversarj: di restituire fra certo tempo tutte le cose tolte alle Chiese, soggettandosi di nuovo alla scomunica ove mancasse ad alcuna di queste cose; e rinnovò ad Innocenzo il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza (*a*). Dopo di ciò giunto in Inghilterra il Cardinal Vescovo di Frascati nuovo Legato d' Innocenzo, e ricevuto dal Re con dimostrazioni di sommo onore, fu rinnovata la concordia già stabilita, e nuovamente il Re in segno di soggezione al Romano Pontefice innanzi all' Altar maggior della Chiesa, e alla presenza del Clero, e del Popolo depose in man del Legato la regia corona, e con altro diploma munito con aureo sigillo confermò la concessione dell' annuo tributo alla Sedia Apostolica (*b*). Nell' anno MCCXIV. costernato Giovanni dall' insigne vittoria riportata dal Re Filippo Augusto contro l' esercito di Ottone Imperadore, e de' confederati con esso lui, fu costretto a domandar triegua a quel potentissimo Principe, dal quale li fu conceduta per cinque anni, quantunque avesse speranza di opprimere il suo nemico (*c*); deferendo piuttosto agli ufficj, ed alle interposizioni della Sedia Apostolica, che all'occasione delle proprie conquiste. Nel medesimo anno ad istanza del Re Giovanni fu dal Pontefice Innocenzo conceduta facoltà al Cardinal Niccolò Vescovo di Frascati, e suo Legato in Inghilterra di rilassar l' interdetto, in cui tanti anni avea gemuto quel misero Regno (*d*).

VI. Liberato Giovanni dal timore de' nemici esterni si vide involto in maggior pericolo per una dimestica guerra, che gli accesero nel proprio Regno i suoi Baroni; i quali fatta confederazione tra loro, e meditando di estorcere per forza dal Re i privilegj, che Arrigo I. a i Nobili, e alle Chiese d' Inghilterra conceduti avea, gli fecero addomandare per mezzo de' loro Oratori, che tali privilegj confermasse. Ma credendo Giovanni, che in questa guisa si scemerebbe la regia autorità, ricusò condescendere alla loro richiesta: per la qual ripulsa sdegnati si dierono all' armi, e cospirando con essi la Città di Londra s' impadroni-

(*a*) Parisius hist. Anglic. ann. 1213.
[*b*] Parisius anno 1213.
(*c*) Rigordus in vita Philippi Aug. Parisius. loc cit.
(*d*) Parisius hist. Anglic. ann. 1214.

dronirono di essa, e crebbe in tal modo la potenza de' congiurati, che si vide il Re quasi abbandonato da tutti. Onde veggendosi nel pericolo di perdere il Regno, fu costretto condescendere alla volontà de' ribelli, concedendo loro quanto chieduto aveano, e ne spedì i diplomi riportati dal Parisio (*a*). Dopo essersi conciliata in questa guisa Giovanni la grazia de' sudditi, da' perversi consiglieri, che gli rappresentavano il discapito della regia potestà ove colla condescendenza alle insolenti richieste de' sudditi facesse crescere la loro audacia, indotto a mutar consiglio, risolvè di rivocare i privilegj accordati, e di gastigare, ed opprimere colla forza i più arditi, dando non oscuri segni della sua indegnazione. Delle quali cose avvertiti i Baroni l'ammonirono ad osservare la data fede; ma veggendo inflessibile l'animo del Re, per ovviare al pericolo, che loro sovrastava dell'ira sua, furiosamente presero l'armi. Atterrito pertanto il Re dalla congiura de' suoi Baroni ricorse al Pontefice Innocenzo, rappresentandoli, che i Magnati d'Inghilterra si erano ribellati contro di lui per non voler osservare alcune leggi, che violentemente gli aveano strappate dalle mani in pregiudizio del supremo dominio della Sedia Apostolica in quel Regno, nel quale ei come tributario non dovea mutar cosa alcuna senza saputa del Pontefice; e che non ostante, che ei si fosse professato tributario della santa Sede, aveano i ribelli occupata Londra capitale del Regno. Dalle quali cose riferite dagli Oratori del Re al Pontefice commosso egli, e soffrendo di mal animo, che un Principe raccomandato alla clientela della santa Sede soggiacesse a tante vessazioni de i sudditi, con amplissimo diploma rivocò, e riprovò tutte quelle concessioni, che per forza, e per timore erano state estorte dal Re: e scrisse nel medesimo tempo a' Baroni, comandando loro, che desistessero dal pretender l'osservanza di quelle convenzioni, che come espresse dal timore, e dalla forza egli aveva annullate, e soddisfacessero all'ingiurie fatte al lor Principe; dichiarandosi però, che egli siccome non voleva, che il Re rimanesse privo de' suoi diritti, così voleva ancora, che egli cessasse dall'apportar loro alcuna gravezza. Queste lettere insieme col riferito diploma spedite nel MCCXV. sono riportate dal Parisio (*b*); il qual similmente narra, che celebrando in Roma Innocenzo il gran Concilio Generale di Laterano, i Proccuratori del Re Giovanni accusarono come fautore de' tumulti, e della ribellione degli Inglesi Stefano di Langotuna Arcivescovo di Canturbery: imperocche avendogli il Pontefice in-

(*a*) Matthæus Parisius. hist. Anglic. anno 1215.

(*b*) Matthæus Parisius. hist. Anglic. anno 1215.

ce ingiunto per lettere Apostoliche, che egli per via di censure costringesse i Baroni tumultuanti alla pace, e all' ubbidienza del Re, egli trascurando l'esecuzione de' comandi Pontificj mostrò di condescendere a i ribelli; onde dal Vescovo di Wenchester, e da altri delegati con autorità Apostolica fu sospeso dalla celebrazione de' divini ufficj. Portata poi la causa al Concilio, ed accusato Stefano da i regj Oratori, rimase egli quasi convinto, e da Innocenzo fu confermata la di lui sospensione (*a*). Nel medesimo Concilio furono scomunicati i Baroni Inglesi ribelli al Re Giovanni, e contumaci alle ammonizioni del Pontefice Innocenzo (*b*).

VII. Ma non ostanti le Apostoliche censure contumaci i Baroni d'Inghilterra perseverarono nella loro rivolta, e veggendo, che il Re accresciuto di forze dalle truppe ausiliarie, che avea raccolte da Fiandra, mettendo a ferro, e fuoco le loro terre, case, e possessioni, gli avea ridotti in grandissime angustie, disperando delle cose loro, elessero, e salutarono Re Lodovico maggior figliuolo di Filippo Augusto Re di Francia. Saputasi dal Pontefice questa risoluzione de' ribelli spedì suo Legato in Francia Walone eccellente Maestro in Teologia, Cardinal Prete de' SS. Silvestro, e Martino del titolo di Quirizio, per fare tutti gli ufficj appresso il Re Filippo acciocche impedisse il passaggio di Lodovico in Inghilterra (*c*). In questo stesso tempo, cioè nella primavera del MCCXVI., giunsero in Roma gli Oratori di Lodovico, e comecche trovassero il Pontefice alquanto commosso contro il loro Principe, nulladimeno gli ascoltò benignamente. Narra il Parisio le ragioni addotte dagli Oratori per sostener le pretensioni, che avea Lodovico sopra il Regno d'Inghilterra, e tra le altre allegarono, che avendo Lodovico giusta guerra con Giovanni innanziche egli soggettasse il suo Regno al dominio della santa Sedia Apostolica, e lo costituisse tributario al Romano Pontefice, avea ancora sopra lo stesso Regno acquistato tal diritto, il quale non credea, che nè dal Papa, nè dal Concilio gli si potesse togliere; massimamente non sapendo il Papa nel tempo della sentenza, che egli avesse queste ragioni: e credeva ancora, che la scomunica fulminata contro gl'Inglesi ribelli, e contro i loro fautori non toccasse lui, il quale non per ajutare i ribelli, ma per conseguire i suoi diritti avea intrapresa quella guerra. Rispose a tutte queste ragioni il Pontefice, e finalmente, se crediamo al Parisio, che reca in pro-

[*a*] Parisius anno 1215. Acta Concilii Lateran. IV. apud Labbè tom. XIII. edit. Venet. col. 1019.

[*b*] Parisius ibid. Acta Concil. Lateranen. apud Labbè loc. cit. col. 1024.

(*c*) Parisius hist. Anglic. anno 1216.

va di queste cose la lettera scritta a Lodovico da i suoi Nuncj, con eccessive dimostrazioni di cordoglio piangendo, e sospirando disse, che chiunque de' due Principi restasse vinto in quella guerra, la Chiesa Romana ne soffrirebbe la confusione: imperocche Giovanni era vassallo della Chiesa, e ad essa apparteneva difenderlo, e le sue perdite ritornavano in danno di lei; e Lodovico era così benemerito della Chiesa Romana per esser sempre stato il braccio di essa nelle necessità, il conforto nelle oppressioni, e il rifugio nelle tribolazioni, che qualunque offesa, che egli ricevuta avesse, ei riputerebbe offesa propria, e della stessa Chiesa; e che piuttosto vorrebbe morire, che vedere, che a quel Principe accadesse alcun sinistro per cagione di quella guerra (a). Mentre queste cose si trattavano in Roma, Lodovico impaziente di più lunga dimora, senza aspettar le risposte de' suoi Oratori alli 26. di Aprile si portò dal Re Filippo suo Padre, scongiurandolo, e pregandolo a non impedir la sua spedizione in Inghilterra, dove invitato da que' Baroni si era loro obbligato con giuramento: e comecche il Re, così per le premure del Legato Apostolico, come per la difficoltà dell' impresa, di mala voglia si conducesse a darli questa permissione, vinto nulladimeno da' suoi prieghi gliela concesse; la quale ottenuta, con poderosa armata passato il mare, e giunto in Inghilterra, al primo incontro con poca fatica messe in fuga il Re Giovanni co' suoi, indi pervenuto in Londra, fu ivi con somma allegrezza ricevuto da' ribelli (b). Ma Walone Legato della santa Sede fatto certo dell'andata di Lodovico, tra mezzo a' pericoli penetrò in Inghilterra, e trovato il Re a Glovernio recò non poco conforto alle sue abbattute speranze. Quindi adunato di lì a poco tempo un Concilio scomunicò nominatamente Lodovico, e tutti i suoi seguaci, e fece pubblicar la scomunica per tutto il Regno (c). Tra questi tumulti d' Inghilterra Innocenzo terminò piamente i suoi giorni in Perugia alli 16. di Luglio dell' istesso anno, Pontefice degno di eterna memoria, commendato da tutti gli Scrittori di quell'età, e da altri chiarissimi Storici, e illustri Scrittori de' seguenti secoli,

fuorche

(a) *Et statim finito sermone, percusso pectore suo, cum magno gemitu infremuit spiritu, & dixit: Heu mihi, quia in hoc facto Ecclesia Dei non potest evadere confusionem. Si enim Rex Angliae vincitur, in ipsius confusione confundimur, quia vassallus noster est, & tenemur eum defendere. Si Dominus Ludovicus vincitur, quod Deus avertat, in ipsius laesione laeditur Romana Ecclesia, & ipsius laesionem propriam reputamus. Securè enim semper habuimus, & adhuc habemus, quod ipse in omnibus necessitatibus debeat esse brachium, solatium in oppressionibus, refugium in persecutionibus Ecclesia Romana. Et in fine dixit, quod melius vellet mori, quam aliquod malum vobis accidêrit in hoc facto.* Epist. Orator. Ludovici apud Parisium hist. Anglic. anno 1216.

(b) Parisius anno 1216.

(c) Parisius ibid.

fuorche dal maledico Matteo Paris seguito a braccia aperte da i Protestanti, per lode di santità, di dottrina, e di prudenza, de' quali può vedersene un gran numero appresso il Rainaldo, e il Pagi minore (a).

VIII. Ora è da vedersi, quali fu questo fatto da noi sposto a tenore degli atti, e degli Autori di quel tempo, e su quello, che narra l'istesso Parisio, sieno le riflessioni dell'Autore della difesa. Portando egli adunque le parole del Paris dove scrive, che Innocenzo in esecuzione della sentenza di deposizione contro Giovanni scrisse a Filippo Augusto acciocche in remissione dei suoi peccati assumesse l'impresa d'Inghilterra, e discacciato dal solio quel Re ottenesse per se, e per li suoi successori perpetuamente quel Regno (b), soggiunge vedersi quì non solo spogliato un Re, e la regia casa, e i figlioli innocenti del Regno, ma privati anche i Popoli del diritto di eleggere il Principe, e trasferito l'Imperio negli estranei per comando del Papa; e conchiude con questo episonema: *chi negherà, esser queste cose più atte ad aggruppare i peccati, che a scioglierli* (c)? Ma noi confidentemente diciamo, che tutti coloro, i quali non si faranno impegnati a difender la tirannia, a proteggere le scelleraggini de' regnanti, le oppressioni fatte da loro e alla Chiesa, ed a' sudditi, negheranno, che lo sbalzare dal solio, ed estirpar dalla terra un Principe malvagio qual fu Giovanni prima che ei si ravvedesse, e trasferire il suo Regno in un Principe pio, e religioso qual fu Filippo Augusto, negheranno, dico, che sia cosa più acconcia a congregar de' peccati, che a sciorgli. Se il Bossuet avesse voluto osservar ciò, che scrive Rigordo Autor di que' tempi di questo fatto, forse non averebbe così oltraggiosamente parlato di questa sentenza d'Innocenzo, nè averebbe recata ingiuria alla memoria del glorioso Re Filippo, che stimò cosa laudevole, e del servizio di Dio l'eseguir tal sentenza: *La cagione*, dice quello Scrittore, *la qual mosse il magnanimo Re Filippo a passare in Inghilterra fu per restituire alle Chiese i Vescovi, che scacciati dalle loro sedie, da lungo tempo erano esuli nel suo Regno: per rinnovare il servizio divino, che già per sette anni era cessato in Inghilterra: e per sottoporre alla condegna pena espellendolo dal Regno, e secondo l'interpetrazione del suo agnome render del tutto*

 senza

(a) Vide Raynald. ad annum 1216. n. 13. & seqq. Franciscus Pagius Breviar. RR. PP. tom. 3. in Innoc. III. n. 105. usque ad 109.

[b] *Ad hujus sententiæ executionem scripsit potentissimo Regi Francorum Philippo, quatenus propter omnium remissionem peccaminum hunc laborem assumeret, ut Rege Anglorum a solio Regni expulso, ipse & successores sui Regnum Angliæ jure perpetuo possideret.* Matthæus Paris. hist. Anglic. anno 1212.

(c) *Quis hæc congerendis, quam solvendis peccatis aptiora esse neget?* Bossuet tom. 1. part. 2. lib. 7. cap. 21.

senza terra l' istesso Re Giovanni, il quale ucciso avea il suo Nipote Arturo, avea fatti morire sospesi molti fanciulli Statichi, e commesse innumerabili scelleratezze (*a*). Or quello, che ebbe per mira Filippo nell' eseguir la sentenza d' Innocenzo, ebbe per motivo Innocenzo nel pronunciarla. Se sia poi cosa più acconcia a moltiplicare i peccati, che ad estinguergli il privare del Regno un Principe violatore de' diritti di natura, e delle genti, autore di mille scelleraggini, oppressore della Chiesa, e de' sudditi; e per questa via restituire alle Chiese i suoi Pastori, rinnovare il servizio di Dio abbandonato, e rendere a' Popoli la pace, e la tranquillità, lo lascio alla considerazione di chi non è prevenuto da stravaganti opinioni, e del tutto contrarie al senso comune degli uomini. Nè furono già, come ei dice, privati gli Inglesi del diritto di eleggere il loro Re; che anzi di comun consenso di tutto il Regno, e massimamente de' Vescovi, come consente l' istesso Bossuet, il Pontefice spogliò Giovanni del Regno, e sollecitò Filippo ad occuparlo (*b*). Ma dice egli non esser cosa da maravigliarsi, che il Re Filippo riconoscesse la potestà de' Romani Pontefici nel deporre i Regi, mentre con quest' occasione gli si apriva la strada di occupare un Regno a lui nemicissimo. Nè mancò per altro allora, chi stimasse vani questi titoli di acquistare i Regni: mentre, come narra il Parisio, il Conte di Fiandra, a cui il Re comandò di seguirlo in quella guerra, gli si oppose con asserire, che la stessa guerra era ingiusta, e che nessun diritto avea Filippo sopra il Regno d' Inghilterra (*c*). Ma quali fossero i motivi, che indussero Filippo ad approvare, ed eseguire i decreti d' Innocenzo, gli abbiamo sopra veduti dallo Scrittore della sua vita: nè occorre far più lunga dimora su questo punto, ma solamente convien far conoscer la frode, che usa il nostro Bossuet nel rappresentare l' opposizione fatta a Filippo dal Conte di Fiandra; mentre tace, che questo Conte era già ribelle di Filippo, e si era segretamente confede-

rato

(*a*) *Causa, quæ Philippum Regem magnanimum moverat ad hoc ut vellet in Angliam transfretare, fuit, ut Episcopos, qui diu a sedibus suis ejecti in Regno suo exulabant, suis Ecclesiis restitueret: ut divinum servitium, quod jam per septennium in tota Anglia cessaverat, faceret renovari; & ut ipsum Regem Joannem, qui nepotem suum Arturum occiderat, qui & plurimos parvulos obsides suspenderat, & flagitia innumerabilia perpetraverat, vel pœnæ condignæ subjiceret, vel a Regno prorsus expellens, secundùm agnominis sui interpretationem omnino efficeret sine terra*. Rigordus in gest. Philipp. August.

(*b*) *Jam tota in Regem commota Anglia, præcipuè Episcopis e Anglicanis id postulantibus, Innocentius definivit &c.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 21.

(*c*) *Dixit præterea idem Comes fuisse injustum idem bellum, quod ad debellandum Regem Anglorum susceperat &c.* Parisius anno 1213. apud Bossuet loc. cit.

rato col Re Giovanni, come narra l' istesso Parisio, da cui prende quello, che spetta all' opposizione fatta dal Conte, e lascia ciò, che appartiene alla cagione, per cui si oppose. Narra adunque il Parisio, che il Re Filippo non averebbe consentito al Legato Pandolfo, il quale lo persuadeva a desistere da quella guerra [essendosi allora Giovanni riconciliato col Papa], se il Conte di Fiandra, cui comandò che lo seguitasse, non gli avesse contraddetto: imperocche era confederato col Re d' Inghilterra (a). E questo Ferrando stesso Conte di Fiandra preso da Filippo Augusto nella sconfitta data all' esercito di Ottone Imperadore, con cui si era collegato, fu portato in Parigi incatenato, ed ivi in strettissimo carcere rinchiuso, come narra Rigordo (b). Ma il più maraviglioso del nostro Autore si è, che ei non avverte, che allora quando il Conte di Fiandra si oppose al Re Filippo intorno alla guerra col Re d' Inghilterra, e la riputò ingiusta, già da Innocenzo era stato Giovanni restituito nel Regno, e il Legato Apostolico alla medesima guerra si opponea, non tenendola più giusta. Per la qual cosa tanto è lungi, che l' opposizione del Conte Ferrando fosse contraria a i decreti del Papa, che piuttosto era a quelli conforme.

IX. Ma se quì mostra dell' innavvertenza, in quello che soggiunge fa conoscer l' artificio, e la fraude: imperocche avendo detto, che Giovanni ridotto all' estremo delle miserie si fece vassallo, e tributario del Pontefice cedendoli la sovranità del suo Regno, siegue a dire, che tosto fu egli restituito al Regno, convertita la scomunica ne' Baroni ribelli, e nell' istesso Re Filippo, se non desisteva dalla guerra incominciata: che i Baroni disprezzando le censure rimasero nel loro proponimento, salutando Re Lodovico figliuolo di Filippo Augusto; quasi che tutte queste cose succedessero in un medesimo tempo, e per una stessa cagione, onde poi egli pianamente insinui a i Lettori, che il Papa facesse un giuoco delle scomuniche, vibrandole da questo in quello, secondo che il suo interesse lo consigliava (c). Ma la bisogna non andò così come ei ce la rappresenta. Col consenso de' Baroni, e de' Principi così Ecclesiastici, come Laici, Giovanni fece tributario il suo Regno alla Sedia Apostolica, e col consenso de' medesimi fu al Regno restituito dal

(a) *Et ut verum fateamur, idem Rex suggestionibus Pandulphi assensum nullatenus præbuisset, nisi Comes Flandrorum ipsum sequi jussus ei contradixisset. Fuerat enim Regi Anglorum confœderatus, & ideo contra pactum suum venire noluit, dixit &c.* ut supra. Parisius loc. cit.

(b) Rigordus in vita Philipp. August.

(c) *Continuò Joannes Regno restitutus, ab eo in Barones perduell. anathemata vertuntur, atque in Philippum ipsum, nisi bellum inceptum statim omitteret: sed Barones in proposito pergunt, Ludovicum Philippi filium Regem pronuntiant.* Bossuet par. 2. lib. 7. cap. 21. pag. 283. col. 1.

dal Papa: i Baroni non si ribellarono tosto che egli fu restituito, ma molto tempo dappoi; nè si ribellarono perche il Pontefice gli avesse renduto il trono, ma perche egli mal persuaso da' consiglieri fallaci non attese a i Baroni le forzate promesse, e i privilegj, che avea ad essi conceduti: nè i Baroni furono scomunicati tosto che si ribellarono, ma nell'anno appresso, dopo essere stati dal Papa inutilmente ammoniti; cosicche dalla restituzione di Giovanni al trono accaduta nel MCCXIII. alla scomunica de' Baroni fulminata contro di loro nel Concilio Latenense Generale celebrato nel MCCXV. vi corsero due anni. Lodovico non fu chiamato da' ribelli al Regno quando a quello fu restituito Giovanni, ma quando i ribelli contumaci videro disperate le loro cose, cioè circa la fine del MCCXV. Tutto ciò costa dalla serie del fatto da noi sopra esposta. Narra poi dal Parisio, che i ribelli detestavano in Giovanni, che egli avesse obbligato il suo Regno ad una perpetua servitù; ma tace, che il Parisio stesso biasima queste voci, e scrive, che tutti gl' Inglesi erano contentissimi, che quel Regno fosse passato in Signoria della Chiesa, e sotto le ali del patrocinio Apostolico, onde speravano di goder pace, e tranquillità; ma che questa sperata felicità fu turbata da' malvagj consiglieri, i quali persuasero Giovanni a mancare a quelle promesse, che avea fatto a i Baroni, e a ritornare al suo pristino ingegno, con suggerirli, che egli con essersi in quella guisa obbligato non era più Re, ma servo de' suoi sudditi, e obbrobrio de' Regi (*a*). Tace, che il Paris asserisce, che la scomunica fulminata contro i Grandi del Regno Anglicano fu pubblicata in tutte le parti del medesimo Regno fuora che in Londra, la quale per moltiplicata contumacia così la dispregiò, che nè i Baroni la vollero osservare, nè i Prelati, che in essa si erano raunati vollero, che fosse promulgata (*b*). Tace finalmente, che il Parisio riportando i lamenti de' Baroni ribelli contro il Re, e contro il Papa, e le voci, che spargevano,

(*a*) *Speraverunt omnes, & singuli, Angliam quasi Ægyptiaco jugo, quo diu antè præmebatur, per Dei gratiam suis temporibus liberatam, tum per Romanæ Ecclesiæ protectionem, cujus alis se credebant adumbrari, & sic velut sub clypeo divinæ militiæ, cui servire regnare est, pace, & securitate gaudere, tum propter Regis ipsius humiliationem desideratam, quam speraverant omni mansuetudini, & paci feliciter inclinatam ... Sed longè aliter, proh pudor, & proh dolor! ... quam speratum fuit, evenit. Ecce enim filii Belial diabolo procurante dixerunt ... Ecce jam non Rex, nec etiam Regulus, sed Regum opprobrium &c.* Parisius hist. Anglic. ann. 1215.

(*b*) *His igitur interdictis, & excommunicationis sententiis per totam Angliam in brevi publicatis, cum ad omnium notitiam pervenissent, sola Civitas Londinensis per contumaciam multiplicem illas adeò contemnendo despexit, quod nec eas Barones observare, nec Prælati publicari decreverunt.* Parisius anno 1216.

no; che avesse quello obbligato un nobilissimo Regno ad una perpetua servitù, e avesse questi abbandonata la difesa della nobiltà Inglese per saziare la sua avarizia, le biasima, e le detesta come ree di colpa inespiabile; soggiungendo, che trasgredirono i termini della verità, e della riverenza, chiamando servo Giovanni per aver soggettato il suo Regno alla Chiesa: mentre il servire a Dio è regnare (*a*). Ognun vede, quanto il silenzio di queste circostanze faccia mutar faccia alle cose, e comparire il nero pe 'l bianco: mentre si adduce come giusta cagione della disubbidienza di que' Baroni al Pontefice l' aver Giovanni fatto tributario alla Sedia Apostolica il Regno, quando il Parisio afferma, che nel chiamar servitù questa soggezione essi oltrepassarono i confini della verità, e della riverenza.

X. Ma siegue il Bossuet a dire, che da tal servitù riportava Giovanni questo comodo, che egli facilmente potea rivocare tutte quelle promesse, e quelle concessioni, che per necessità di guerra avea fatte a' Baroni, come fatte senza autorità del Pontefice già suo supremo Signore, e che Innocenzo era pronto a ritrattare, e annullare le cose promesse, e concedute (*b*). In questa maniera ei ci vuol dare ad intendere, che l' autorità del Papa, e il dominio da esso conseguito nel Regno d' Inghilterra ad altro non servissero, che per far un ludibrio di que' miseri Baroni, e sagrificargli alla perfidia di quel Re; cosicche potesse loro a sua voglia deluderli, mancando alla pubblica fede, alle leggi tutte del giusto, e dell' onesto. Manco male per altro, che dallo stesso Parisio costa, che queste promesse, e queste concessioni furono a forza strappate dalle mani di Giovanni, e che come tali, e di nessun valore in se stesse, anzi come oltraggiose alla potestà regale, ed all'autorità della santa Sede furono condannate da Innocenzo, come apparisce dalle lettere dello stesso Pontefice riferite dal citato Storico (*c*). Soggiunge il nostro Autore, che Lodovico passò coll' armata in Inghilterra senza punto farsi terrore delle scomuniche, le quali fulminate, e poi rivocate per umani consigli, erano venute in dispregio anche agli uomini

(*a*) *Factus de Rege liberrimo tributarius, firmarius, & vassallus servitutis, terrarum nobilissimam sub chirographo servitutis æternæ obligasti, nunquam a compede servili liberandam ... Et quid de te Papa? Sed hac causa exaustorem pecuniæ Anglicanæ, & exactorem nobilitatis Britanniæ tibi inclinatæ defendis, ut in barathrum Romanæ avaritiæ omnia demergantur. Et sic Barones lacrymantes, & lamentantes, Regem, & Papam maledixerunt, peccantes inexpiabiliter, cum scriptum sit: Principi non maledices: & veritatem, & reverentiam transgredientes cum illustrem Joannem Regem Angliæ servum asseruerunt, cum Deo servire regnare sit*. Parisius hist. Anglic. anno 1216.

(*b*) Bossuet loc. cit.

(*c*) Matthæus Paris. hist. Anglic. an. 1215.

uomini pii: non avvertendo, che in così scrivere fa ingiuria alla pietà di que' Principi. Primieramente Lodovico non fu scomunicato da Innocenzo, ma bensì dal suo Legato il Cardinal Walone, e non quando egli contro la volontà del Legato passò in Inghilterra, ma qualche tempo dappoi che ei giunto in quel Regno, e acclamato da' Baroni s' impadronì di Londra, e di altri luoghi, come narra il Parisio (*a*); ciò, che facilmente accadde dopo la morte d' Innocenzo succeduta come si è detto alli 16. di Luglio in Perugia del MCCXVI.: imperocchè Lodovico non giunse in Inghilterra se non nel mese di Maggio, dopo cui penetrandovi anche col favor di Filippo Padre di Lodovico il Walone, si portò a trovare il Re Giovanni a Glocester, e di lì a poco tempo raunato un Concilio di Prelati pronunciò la sentenza di scomunica contro Lodovico, facendola pubblicare in tutto il Regno: la qual cosa non potè certamente accadere tosto che Lodovico penetrò in Inghilterra, ma per lo meno nel mese di Luglio, in cui Innocenzo passò all'altra vita. E benche pria che Lodovico partisse da Francia avesse minacciato di scomunicarlo, ovvero dichiararlo incorso nella scomunica pronunciata dal Concilio di Laterano contro i fautori de' ribelli d'Inghilterra; non apparisce contuttociò, che egli fosse stato nominatamente scomunicato. Anzi egli per mezzo de' suoi Oratori fece intendere ad Innocenzo, come abbiamo osservato di sopra, che non credea esser mai compreso sotto la censura di quel Concilio, sì perche egli nell' intraprender la guerra contro Giovanni non andava in ajuto de' ribelli, ma difendeva i suoi diritti, sì perche il Papa nel tempo in cui fu pronunciata dal Concilio quella sentenza non sapeva, che egli avea ragione sopra il Regno d' Inghilterra; onde non credeva, che il Concilio potesse torgli il suo diritto (*b*). Mentre dunque Lodovico difendeva così la sua causa appresso il Pontefice non è verisimile, che da lui fosse scomunicato. E benche un solo Scrittore appresso lo Spondano abbia affermato, che Innocenzo saputo il passaggio di Lodovico in Inghilterra promulgasse contro di lui la sentenza di scomunica (*c*), ciò nulladimeno dalle benigne risposte date dal Pontefice agli Oratori di Lodovico, dalla significazion di stima, e di affetto dimostrato verso quel Principe, e dalla dichiarazione, che fece di bramar piuttosto la morte, che soffrire, che alcun sinistro in quella guerra gli accadesse, apparisce esser falso. Ma comunque fosse di ciò, sopra che non intendo brigare, è falso

(*a*) Hist. Anglic. anno 1216.

(*b*) *Tempore latæ sententiæ Dominus Papa nesciebat, quod Ludovicus haberet jus de Regno Angliæ, & cum hoc illi constiterit, non credit quòd Concilium possit ei jus suum auferre*. Oratores Ludovici apud Parisium hist. Angl. anno 1216.

(*c*) Vide Spondanum ad annum 1216.

falſo, che le ſcomuniche pronunciate come ſi avviſa l' Autor della difeſa per umani conſigli veniſsero in diſpregio anche a i Principi, cioè a Filippo Auguſto, e a Lodovico ſuo figlio: imperocche in quanto a Filippo è coſa certa, che egli per timor delle cenſure minacciate dal Legato Apoſtolico ſi aſtenne di dare alcun ajuto a Lodovico nell' impreſa d' Inghilterra, comecche di mala voglia li permetteſſe di portarviſi (*a*), ſcuſandoſi appreſſo il Legato. E' certo ancora, che nel principio del ſeguente anno MCCXVII. eſſendo già morto Giovanni, ed aſſunto dagli Ingleſi al trono d' Inghilterra Arrigo di lui figliuolo, avendo Lodovico fatta triegua col nuovo Re, ed eſſendoſi portato in Francia dal Padre, queſto non volle comunicar con lui neppur con parole, nè dargli alcun ajuto, per non incorrere nella ſcomunica, o nell' indignazione del Pontefice Onorio III. ſucceduto a Innocenzo, come da molti Storici ſcrive Arrigo Spondano (*b*). In quanto poi a Lodovico, ſe egli non ſi foſſe fatto timore delle cenſure non averebbe alle minacce del Legato Apoſtolico ſpedito toſto Oratori in Roma ad Innocenzo per difender la ſua cauſa, nè dappoiche fu dallo ſteſſo Legato ſottopoſto alla ſcomunica averebbe giurato, come fece, di ſtare al giudizio della Chieſa, e cercato di eſſere aſſoluto (*c*). Anzi egli tal riverenza ebbe alle cenſure Eccleſiaſtiche, che non oſtante, che da quelle foſſe ſtato aſſoluto dal Legato Apoſtolico, fece nulladimeno iſtanza al Pontefice Onorio III. acciocche foſſero rivocate tutte le lettere impetrate dalla Sedia Apoſtolica contro di lui, e de' ſuoi ſeguaci, e dichiarate di neſſun valore, come appariſce dalle lettere di Onorio III. riferite dal Rainaldo, nelle quali Onorio rivoca tutti gli atti, e tutte le cenſure pronunciate contro quel Principe in occaſione della guerra contro gl' Ingleſi (*d*).

XI. Ma giovava al Boſſuet dare in queſta guiſa diverſo aſpetto alla verità de' fatti, conſondere, e pervertir l' ordine delle coſe, e de' tempi, per aver poi occaſione di eſclamare, che in queſte coſe miſere, e da non dirſi induſſero la Chieſa coloro, che con peſſimo conſiglio collocarono tanta parte della poteſtà Apoſtolica nell' ordinar le coſe

(*a*) Vide Spondanum loc. cit. num. 2.

[*b*] *Poſt aliquas ſub principium anni ſequentis factas inter Ludovicum, & Henricum inducias, quarum intercapedine Ludovicus Bononiam Galliæ ad Patrem navigavit: qui tamen, ut habent iidem Chronographi, nec quidem verbo cum eo communicare voluit, nec ullum auxilium præſtare, ne in excommunicationem, aut Pontificis indignationem incurreret.* Spondanus ad an. 1216. n. 5.

(*c*) Vide Spondanum ad annum 1216. n. 6. Raynaldum ad annum 1217. num. 78.

(*d*) *Nos precibus tuis benignum impertientes aſſenſum, litteras contra te, vel adjutores tuos Laicos occaſione hujuſmodi a Sede Apoſtolica impetratas, te ſervante inviolabiliter pacem ipſam, vires ſtatuimus non habere.* Epiſt. Honorii III. apud Raynald. ad annum 1217. num. 79.

temporali? Ma quali furono mài queste cose deplorabili, e misere, che lo mettono in tanto terrore di questa potestà della Chiesa in ordine alle cose temporali? Che un Principe scelleratissimo, contumace alle giuste censure, persecutore della Chiesa, e de' sudditi, deposto dal trono si ravvedesse, e si umiliasse alla Sedia Apostolica, e fosse ricevuto in grazia dal Romano Pontefice: che i vassalli ribellati contro un Principe ravveduto, e ubbidiente alla Chiesa, e disposti ad opprimerlo colle armi fossero tenuti a freno dall'autorità, e dalle censure della Sedia Apostolica: che un Regno libero, e solamente tributario della Chiesa Romana fosse difeso colla forza della potestà Apostolica dall' invasione d'un Principe straniero, e conservato al suo Re, e al di lui legittimo successore, sono forse cose misere, e da non potersi ridire? *Misera, & infanda?* Meglio adunque sarebbe stato, che Innocenzo, o avesse lasciato marcire nelle censure, e nelle scelleratezze il Re Giovanni fino a tanto che avesse distrutta affatto in quel Regno la Chiesa, la pietà, e la Religione; o che dappoiche ei si ravvide, e riconciliossi colla Chiesa, lo avesse, o lasciato opprimere da' ribelli, o discacciar dagli stranieri. Ma chiunque con animo non prevenuto vorrà sanamente giudicare sopra la serie di questi fatti, doverà confessare, che la deposizione di quel Re fatta da Innocenzo servì per farlo ravvedere, e conservargli il trono: che la Signorìa conceduta al Papa sopra il medesimo Regno giovò per salvare il Re dalla furia de' ribelli, e per liberare il Regno dall' invasione degli stranieri, e custodirlo a i legittimi successori.

§. III.

Qual fosse l' occasione della Decretale Novit *d' Innocenzo III., e se la disposizione di essa faccia al caso della presente quistione.*

SOMMARIO.

I. *Contrasti tra Filippo Augusto Re di Francia, e Giovanni Re d' Inghilterra, che dierono occasione alla Decretale* Novit *d'Innocenzo III.*
II. *Disposizione della medesima Decretale.*
III. *Opinione di Pietro de Marca, e del Bossuet impugnata, e Decretale* Novit *ricevuta in Francia, ed eseguita.*

IV. *Di-*

IV. *Disposizione della riferita Decretale si mostra appartenere alla quistione della potestà indiretta*.
V. *Opposizioni di Pier de Marca, e del Bossuet alla medesima Decretale confutate. Sentenza di alcuni Teologi di Parigi allegati dal de Marca, falsa, e scandalosa*.
VI. *Disposizione della Decretale* Novit *intesa in senso rigoroso non confonde i Fori, nè perturba i diritti dell' Imperio*.
VII. *In qual modo sia lecito alla Chiesa conoscere sopra i delitti de' Regi, e procedere contro essi alle pene spirituali*.
VIII. *Come possa conoscer la Chiesa sopra i peccati dubbj de' Principi. Risposta di Filippo Augusto Re di Francia al Legato Apostolico di Clemente III. non si oppone alla potestà della Chiesa di conoscere sopra i delitti de' Principi. Decretale* Novit *ricevuta in Francia anche dopo la controversia tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia*.

I. Essendo morto senza figliuoli nell' anno MCXCIX. Riccardo Re d' Inghilterra, gli successe nel Regno Giovanni Conte di Moretorio minor fratello di lui, escluso Arturo Conte di Normandia figlinolo del maggior fratello di Riccardo, alquale Arturo per diritto di rappresentanza apparteneva il Regno Anglicano, come portava l' opinione de i Dottori di quell' età (*a*). Protegendo Filippo Re di Francia le ragioni di Arturo, fu questi mandato in Aquitania, dove trovò ossequiosa verso di se contro Giovanni tutta la nobiltà del Poictou, Provincia, o Contea, che il Re d' Inghilterra teneva in feudo sotto il supremo dominio del Re di Francia. Ma passato speditamente Giovanni in Aquitania nell' anno MCCI. con pronta armata, prima che da Filippo potesse Arturo ricever soccorso, lo colse all' improvviso, e fattolo prigione, di lì a poco tempo l' uccise; gravando acerbamente la nobiltà d' Aquitania, e barbaramente uccidendo gli Statichi, che da i Padri nobili gli erano stati dati. Per la qual cosa Gostanza Duchessa di Bertagna Madre di Arturo insieme co i principali di Aquitania ricorrendo a Filippo Re di Francia come a supremo Signore di quelle terre, si querelarono delle riferite scelleraggini, e dell' iniqua dominazione di Giovanni. Onde Filippo lo citò a difendersi come suo feudatario in questa causa, prefiggendogli il giorno, in cui dovea stare in giudizio; nel qual termine non comparendo egli, nè scusandosi per mezzo de' suoi Proc-

E e e 2 curatori,

(*a*) Vide Cujacium in lib. 2. Feud. tit. 11. Costa in tractatu de Patruo, & Nepot.

curatori, col giudizio de' Pari di Francia, che fu il primo giudizio de' Pari, di cui si faccia menzion nelle Storie (a), lo condannò come reo di fellonia, e di scelleratezza, dichiarandolo privo di tutte quelle terre, che egli come Beneficiario, e Feudatario possedeva in Francia; e indi colle armi ridusse in sua potestà più luoghi, ed intere Provincie, che all' utile dominio del Re Inglese appartenevano (b). Veggendosi Giovanni in odio de' suoi, e impotente di forze per resistere a un Re potentissimo, ricorse nell'anno MCCII. alla fede della Sedia Apostolica; e querelandosi, che Filippo contro i patti, e le convenzioni da lui giurate, violando le ragioni della tregua tra loro stabilita, e la religione del giuramento, gli avea occupata colla forza la Contea del Poictou, ottenne da Innocenzo, che ei spedisse suoi Legati in Francia gli Abati di Casamara, e delle tre Fontane con commissione d' intimare all' uno, e all' altro Re la deposizione dell' armi, di riformar la pace tra essi, e di promulgar l' interdetto nel Regno di quello, che fosse stato resistente a i comandamenti Apostolici; riserbando però all' uno, e all' altro Principe le loro ragioni. Ciò apparisce dalle lettere scritte da Innocenzo così al Re, e a i Vescovi di Francia, come al Re, e a i Vescovi d' Inghilterra citate dal Rainaldo (c), pregandogli a ricever benignamente i Legati, e ad affaticarsi per comporre o la pace, o la triegua, e per rivolger le armi contro gl' infedeli. Udite le commissioni de i Nuncj Pontificj, benche il Re Giovanni volentieri si dichiarasse di stare al giudizio del Pontefice, e di ubbidire a i comandi Apostolici; contuttociò parve grave a Filippo, che gli venisse rapita dalle mani la vittoria; e differendo perciò a dare risposta a i Legati, finalmente riferito l'affare al suo consiglio rispose, che non apparteneva al Pontefice ingerirsi nelle controversie de' Regi, e che egli non era tenuto ubbidire a i comandi Apostolici in quelle cose, che spettavano a i Feudatarj, e Tributarj del suo Regno. Reso per tanto certo Innocenzo dall' Abate di Casamara di questa disposizione di Filippo, gli scrisse tosto una gravissima lettera, nella quale rispondendo alle di lui pretese ragioni li facea vedere, nessuna cosa esser più propria della sua cura pastorale, quanto l'ammonire, e il persuadere alla pace i Cristiani Principi per impedire i sagrilegj, le rapine, ed altre infinite scelleratezze, che nascono dalla guerra: che essendosi il Re d' Inghilterra querelato appresso la Sedia Apostolica, che era stato da lui gravemente offeso,

(a) Belloforestus lib. 3. cap. 71. Papirius Massonius in Philippo Augusto.
(b) Vide Spondanum ad ann. Christi 1202. num. 7.
(c) Raynald. ad annum 1203. num. 54.

offeso, e che essendo il detto Re, dopo averlo prima secondo l'ordine Evangelico da solo a solo per mezzo di sue lettere frequentemente ammonito, e poi per mezzo non di due, o tre testimonj, ma di molti Magnati avvertito a cessar dall'offesa, e a riparare i patti infranti della pace, ricorso alla Chiesa, non potea egli far di meno di non assumer la cognizione di questo peccato: e che dove da lui non fosse ascoltata la Chiesa, altro non rimanea se non separarlo da quella. Finalmente per giustificar la necessità, che egli avea di prender cognizione di questa causa, lo stringe con questo argomento: *Ma forse tu dirai, che tu non pecchi in lui* [nel Re d'Inghilterra], *ma egli replicherà in contrario, e dirà, che tu pecchi. Che faremo adunque nell' articolo di questa contraddizione? Tralasceremo di procedere, secondo il comandamento del Signore ricercata pienamente, e conosciuta la verità? o forse dissimuleremo la strage de' corpi, e dell' anime, e non annuncieremo all'empio le sue empietà, e non freneremo dalla violenza i violenti?* Sopra l'istesso argomento scrisse a i Vescovi di Francia la celebre lettera, che comincia *Novit ille*, riferita nel secondo libro delle Decretali al capitolo XIII. sotto il titolo *de judiciis*, e al capitolo XLIII. sotto il titolo *de appellationibus*.

II. Sposta l'occasione della Decretale *Novit* conviene ora parlar della disposizione in essa contenuta. Primieramente si dichiara Innocenzo, che nell'assumer la cognizione della causa tra il Re Filippo, e il Re Giovanni non intendeva in alcun patto diminuire, o perturbar la giurisdizione *regia*, ma puramente esercitare quella giurisdizione spirituale, che a lui conviene allorche dopo l'ordine prescritto dall' Evangelio ammonito il delinquente, e poi deferito il suo peccato alla Chiesa, ella ne prende giudizio, e dove non è ascoltata dal peccatore, separandolo dal suo grembo, lo rigetta tra gli etnici, e gli infedeli. Secondariamente dice, che ei non intende giudicare del feudo, il cui giudizio apparteneva al Re, ma puramente del peccato, la cui censura senza dubbio a lui spettava (a). In terzo luogo asserisce, che trattandosi de' patti di una pace confermata con giuramento, e franti, e violati prima che spirasse il termine prefisso, e che appartenendo senza dubbio alla Chiesa la conoscenza de' giuramenti, era cosa del suo potere conoscer sopra il giuramento interposto, per riformare le conven-

(a) *Non enim intendimus judicare de feudo, cuius ad ipsum spectat judicium ... sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura*. Capit. *Novit. de judiciis*.

convenzioni della pace (*a*). La somma adunque di questa Decretale è, che per cagion del peccato, il cui giudizio, e la cui censura direttamente alla Chiesa appartiene, può ella conoscere, e giudicare indirettamente delle cose temporali, proibendole, comandandole, sciogliendole, e riprovandole colla forza dell'Ecclesiastiche censure.

III. Sente il Bossuet la forza di questa Decretale, e s'ingegna perciò con varj sutterfugj deluderla. Asserisce primieramente, che parve cosa nuova a i Vescovi di Francia, che il Pontefice di sua potestà comandasse la pace, o la triegua a i Regi, e che scusarono il Re, pregando il Papa, che non offendesse la regia giurisdizione (*b*). Asserisce anche di più Pier di Marca, scrivendo, che Odone Duca di Borgogna, e i Grandi del Regno riputando cosa aliena dalla regal dignità, che il Re dal comando del Pontefice costretto fosse a patteggiar la pace, o la triegua coll'Inglese, lo consigliarono a non abbassarsi a tal sorta di ossequio, dichiarandosi, che eglino con tutte le forze si sarebber opposti al Pontefice, se alcuna cosa tentata avesse contro di lui (*c*). Ma noi sulla fede del Bossuet, e del de Marca, e degli Autori, che essi citano ammettiamo queste lamentazioni de' Vescovi, e queste resistenze de' Baroni di Francia, tuttoche possiamo con ogni facilità dimostrare, che furono ingiuste. Ma il punto consiste in vedere se la Decretale *Novit* fosse allora eseguita, e se il Re di Francia si rimettesse al giudizio della Chiesa nella causa dol Re d'Inghilterra. Che se non ostanti le querimonie de' Vescovi, e le opposizioni de' Baroni, quella Decretale ebbe esecuzione, e il Re Filippo si riportò al giudizio d'Innocenzo nella riferita causa, è vano del tutto riferirle: mentre sono distrutte dal fatto, e dall'ubbidienza di quel Principe riverente vengono riprovate come ingiuste, ed irragionevoli. Or che la Decretale *Novit* fosse eseguita rimettendosi Filippo al giudizio d'Innocenzo, si rende manifestamente certo da più documenti di quell'età. Asserendo Innocenzo nell'accennata Decretale, che avea comandato all'Abate di Casamara suo Legato, che se il Re di Francia non stabilisse una soda pace, o componesse almeno una triegua col Re d'Inghilterra, ovvero non comportasse, che il medesimo Legato insieme coll'Arcivescovo di Bourges conoscessero di piano se fosse giusta la querela proposta contro di lui in

(*a*) *Postremò cum inter Reges ipsos reformata fuerint pacis fœdera, & utrinque præstito proprio juramento firmata, quæ tamen servata usque ad præfixum terminum non fuerunt, nunquid non poterimus de juramenti religione cognoscere, quod ad judicium Ecclesiæ non est dubium pertinere, ut rupta pacis fœdera reformentur?* Ibid.

(*b*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 22.

(*c*) Petrus de Marca de concordia par. 1. lib. 4. cap. 14. num. 1.

in faccia della Chiesa dal Re Inglese, ovvero se fosse legittima la di lui eccezione, che contro il querelante avea espressa nelle sue lettere, procedesse contro di esso secondo la forma, che gli era stata data: ingiunge a tutti i Prelati di Francia, che quando il detto Abate di Casamara eseguisse in questa parte il comando Apostolico, eglino umilmente ricevessero, ed osservassero la di lui sentenza, e la facessero dagli altri osservare (*a*). Essendosi pertanto lungo tempo affaticato in vano il Legato Apostolico per indurre Filippo alla pace, o alla triegua, finalmente congregò un Concilio in Meaux per pubblicar la sentenza dell' interdetto secondo la forma prescrittali dal Pontefice. Ma i Vescovi di Francia insieme co i regj Proccuratori a nome, e per parte del Re si appellarono non già al futuro Concilio, come mendacemente asserisce Carlo Molineo (*b*) seguito supinamente dal Cujacio (*c*), ma allo stesso Pontefice; giurando i Vescovi con approvazione de' regj Nuncj in mano de' Legati, i quali in altra guisa non voleano ammettere l' appellazione, di proseguirla tutti in persona dentro certo prefisso termine dinanzi al Pontefice, come si ha dalle lettere stesse d' Innocenzo scritte dopo questi fatti a i Prelati di Francia ricevendo la loro appellazione (*d*). Ma considerando il Pontefice l' osservanza di que' Prelati verso la Sedia Apostolica nella rigorosa obbligazione, cui si erano astretti di proseguire in certo termine personalmente la loro appellazione sotto pena, che non proseguendola nel termine prefisso rimanesser sospesi dall'ufficio Pontificale, li sciolse da questo rigoroso debito, contentandosi, che essi proseguisser l' appello nella maniera, che ad essi

(*a*) *Dilecto Filio Abbati Casemarii dedimus in praeceptis, ut nisi Rex ipse, vel solidam pacem cum praedicto Rege reformet, vel treguas ineat competentes, vel saltem humiliter patiatur, ut idem Abbas, & venerabilis Frater noster Archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscant utrum justa sit querimonia, quam contra eum proponit coram Ecclesia Rex Anglorum, vel ejus exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis litteras exprimendam duxit, juxta formam sibi datam a nobis procedere non omittat. Ideòque universitati vestrae .. in virtute sanctae obedientiae districte praecipimus, quatenus postquam idem Abbas super hoc mandatum fuerit Apostolicum executus, sententiam ejus, immò nostram . . recipiatis humiliter, & vos ipsi servetis, & faciatis ab aliis servari; scituri, quod si secus egeritis, inobedientiam vestram graviter puniemus.* cap. *Novit. de judiciis.*

(*b*) In Comment. ad interdictum Henrici II.

(*c*) Cujacius in cap. *Novit. de judic.*

(*d*) *Vos propter perplexitates multas & magnas, quas imminere verebamini Ecclesiae Gallicanae, nos consulere decrevistis, & ne interim praefatus Abbas procederet, ad nostram audientiam appellastis, certum appellationis terminum praefigentes, ad quam prosequendam, data fide in manu ejusdem Abbatis, vos per pacis osculum adstrinxistis; ita quod post terminum esset ab officio Pontificali suspensus si quis appellationem ipsam in termino prosequi non curaret, praesentibus Nuntiis Regis vestri, qui hoc ipsum vobiscum pariter approbarunt.* Innocent. lib. 8. epist. 143.

essi sembrasse spediente al Regno, e al Sacerdozio; dichiarandosi, che egli intendeva conservare in tal guisa i diritti di questo, che per nessuna maniera restassero offesi i diritti di quello (*a*). L'istesse cose vengono riferite dall' Autore contemporaneo degli atti d' Innocenzo III., il quale aggiunge, che essendosi tutti i Vescovi di Francia obbligati con giuramento a comparire personalmente dentro un certo termine dinanzi al Papa per proseguir l'appello, ei gli assolvette da questo debito comune, concedendo loro, che per parte di tutti venissero alcuni di essi. Siegue poi a narrare, che vennero a Roma dentro il prefisso termine gli Arcivescovi di Sans, e di Bourges, i Vescovi di Parigi, di Meaux, di Chalon, e di Nivers con molti onorati Ecclesiastici Proccuratori degli altri Prelati; e che non avendo il Re Inglese destinato alcuno a suo nome trascurando la difesa della sua causa, dopo aver que' Prelati lungamente aspettato senza che niun comparisse per parte dell' Avversario, protestarono in pubblico Concistoro in parola di verità, che essi aveano appellato non per deludere i comandi Apostolici, ma perche così portava il loro interesse, credendo, che in questa parte la causa del Re fosse assistita dalla giustizia; e che quando fossero in qualche modo sospetti al Pontefice offerivano di purgarsi canonicamente; e finalmente, che Innocenzo rimise loro questa purgazione, avendo per giustificata la causa del Re Filippo (*b*). Or da questo strepitoso

(*a*) *Verum quia fidem, & obedientiam vestram nos, & Praedecessores nostri sumus frequenter experti, ut ostendamus affectum, quem non solum ad vos, & ad Ecclesias Gallicanas, verum etiam ad ipsum Regem, & Regnum Francorum habemus, nolumus vos hoc titulo tenere ligatos, sed appellationem interpositam prosequamini prout Regno, & Sacerdotio noveritis expedire: quia nos ita volumus Sacerdotis jura integra conservare, ut etiam Regni jura custodiamus illaesa.* Innocen. loc. cit.

(*b*) *Videns tandem* [Abbas Casemarii] *se non posse proficere, convocavit Archiepiscoporum, Episcoporum, & Abbatum Concilium apud Civitatem Meldensem, in quo praefatus Rex Franciae per eosdem Archiepiscopos, & Abbates fecit ab eo ad Sedem Apostolicam appellari: quorum appellationi noluit ipse deferre nisi jurassent, quod in termino, quem illis praefigeret, appellationem ipsam in propriis prosequerentur personis. Sed Summus Pontifex ab hujusmodi juramento illos absolvit, indulgens eis de speciali gratia ut aliquot ex parte omnium ad prosequendam appellationem venirent. Venerunt igitur in termino constituto Senonen., & Bituricen. Archiepiscopi, Parisien., Melden., Chatalaunen., & Niveenen. Episcopi, & multi honorabiles Clerici Procuratores omnium aliorum. Quibus diutius expectantibus, praenominatus Rex Angliae pro se neminem destinavit, negligens prosequi causam suam ... Praedicti verò Archiepiscopi, & Episcopi post expectationem diutinam in publico Consistorio sub verbo veritatis tanquam Pontifices sunt professi, quod ipsi non appellaverant ad mandatum Apostolicum eludendum, sed quia sua interesse credebant, maximè cum crederent in hac parte suum Regem justam causam habere; sed si nec istud sufficeret, & in aliquo essent Domino Papae suspecti, purgationem canonicam offerebant, quam eis Dominus Papa remisit.* Acta Innocentii III. n. 130. tom. 3. rerum Italic. script. pag. 561. col. 2.

ſtrepitoſo fatto evidentemente ſi conchiude eſſere ſtata eſeguita allora la diſpoſizione della Decretale *Novit*, avere il Re Filippo riconoſciuta l'autorità della Sedia Apoſtolica ſopra la cauſa temporale, che egli avea col Re d' Inghilterra nell' averla ſottomeſſa alla conoſcenza del Pontefice, nell' aver fatti ſtare a ſuo nome innanzi al giudizio d' Innocenzo molti Prelati de' più illuſtri di Francia fino a tanto che per la contumacia del Re avverſario, o per la di lui mancanza nel comparire, e per la purgazione canonica offerita da' medeſimi Veſcovi in prova della giuſtizia della medeſima cauſa fu dal Pontefice avuta per giuſta.

IV. Vaniſsimamente adunque il Boſſuet da i lamenti di alcuni Veſcovi, che riputavano offeſa da Innocenzo la giuriſdizione del Re, e vaniſſimamente ancora il de Marca dall' oppoſizione di alcuni Baroni, e dal conſiglio loro dato a Filippo di non ſottoporſi in queſta cauſa al Pontefice prendono argomento, che la Decretale *Novit* non fu eſeguita, e non fu conoſciuta in Francia l' autorità del Pontefice di giudicare indirettamente ſopra queſte pendenze temporali de' Regi: mentre il ſucceſſo di queſto affare fa vedere, che dalla Francia, e dal Re Filippo non furono atteſe nè le doglianze de' Veſcovi, nè i conſigli de' Baroni. Ma giova a queſti Scrittori ſenza punto badare all' eſito de' fatti fondar maſſime univerſali, e regole certe del diritto regio ſopra le private oppoſizioni, o i cattivi conſigli dati a i Principi nelle controverſie giuriſdizionali tra i Regi, e la Sede Apoſtolica: quantunque ſi ſappia, che non mancano mai cattivi conſiglieri, i quali ne' punti ancora più certi, col preteſto di difendere i regj diritti s' ingegnano di diſtaccare i Principi dalla riverenza dovuta alla ſanta Sedia. Ma tornando al Boſſuet, dic' egli, che la Decretale *Novit* non appartiene nè punto, nè poco alla preſente quiſtione, non trattando Innocenzo di coſtringere i Regi col timore della depoſizione. Anzi poteva aggiungere, che Innocenzo ſi dichiara di non voler giudicare in conto alcuno con diretto giudizio ſopra alcuna temporalità appartenente al diritto regale di quel Principe, ma puramente del peccato, e del giuramento: ma contuttociò da queſto giudizio diretto, e ſpirituale appartenente al potere ſpiritual della Chieſa naſce appunto l' uſo della poteſtà indiretta: imperocchè giudicando la Chieſa del peccato, o del giuramento conneſſo ad alcuna temporalità, può anche dichiarare, che cotal temporalità per ragion del peccato ſia ingiuſta, può come tale proibirla, e può punirla colle pene ſpirituali delle cenſure. Così potendo dichiarare o valido, o invalido il giuramento ad alcuna azion temporale congiunto, può anche comandare, o proibir quella tale azione; e contro i reſi-

 ſtenti

ftenti al fuo comando, o alle fue proibizioni può ufar la pena fpirituale delle cenfure. Da tuttociò ne fuccede, che negli eftremi cafi, dove per la malvagità del Principe, per la fua ribellione a Dio, e alla Chiefa, refta fciolto ne' fudditi quel vincolo, che gli ftringe con lui, può il Pontefice dichiararli difciolti dal debito di fede verfo di effo; e dove la neceffità lo richieda, e l'utilità, e la prudenza lo ammetta, può anche imporre a i fudditi fotto le pene fpirituali delle cenfure, che fi diftacchino dal loro Principe. Ed ecco in qual modo dal capitolo *Novit* fi deduce per ragione di ottima confeguenza la poteftà del Pontefice di deporre indirettamente i Regi.

V. Ma replica il Boffuet, che fe la difpofizione di quefta Decretale fi vuole intendere a tutto rigore, già i Vefcovi, e maffimamente il Pontefice delibereranno non pure della pace, e della guerra tra i Principi, che è cofa per fe graviffima, e la parte maggiore del regio ufficio, ma ancora della milizia, de' giudizj, e de' Magiftrati, e degli fteffi feudi, la cui cognizione non per tanto da fe rimuove Innocenzo: pofciache dove a quefte cofe non fia congiunto il giuramento, può effere anneffo il peccato, per ragion di cui tutte le cofe, e pubbliche, e private fi riducano fotto la poteftà della Chiefa. Quindi conchiude, che o bifogna addolcire con qualche acconcia efpofizione il tefto d' Innocenzo, o confonder tutti i diritti dell' Imperio. L' ifteffa cofa afferma Pietro de Marca dicendo, che per quefta cagione la Decretale *Novit* non fu mai ricevuta in Francia non folo nella fpecie di cui fi trattava, ma neppure nelle altre caufe (*a*). Ma noi abbiamo dimoftrato, che quella Decretale fu ricevuta, ed efeguita in Francia nel cafo appunto, in cui fi trattava; ed appreffo dimoftreremo, che fu anche ricevuta in Francia, e prima, e dopo la controverfia tra Filippo il Bello, e Bonifacio VIII., benche in occafione di quella controverfia da i Teologi di Parigi adulatori del Re Filippo foffe malamente lacerata, e finiftramente interpetrata. Per ora offerveremo ciò, che foggiunge in quefto propofito il de Marca. Riferifce egli, e feguita il fentimento di Giovanni di Parigi Teologo venduto all' odio di Filippo il Bello contro Bonifacio, il qual Teologo diftingue i peccati in Ecclefiaftici, e fecolari. Per Ecclefiaftici intende quelli, che contro la fede, e i fagramenti fi commettono. Per peccati fecolari intende quelli, che fi commettono contro le pubbliche, e civili leggi. E de' primi dice appartener la cognizione alla poteftà Ecclefiaftica, e ad effa fpettare il punirli colle cenfure. Ma in quanto a i delitti fecolari li diftingue in due generi; altri chiamando peccati

(*a*) Petrus de Marca de Concord. par. 1. lib. 2. cap. 3. §. 6. in fine.

peccati di errore, o di opinione, come se alcuno credesse, l'omicidio, o il furto non esser peccato; altri nomina peccati di fatto, e di vendicazione, che si commetton da quelli, che sanno, e credono esser l'opera, che ammettono, peccaminosa. E del primo genere afferma appartenere il conoscimento, e la punizione all'Ecclesiastica potestà: ma questi peccati, a vero dire, non si distinguono da i delitti, che ei chiama Ecclesiastici, cioè commessi contro la fede. Ma intorno al secondo genere asserisce poter bensì la Chiesa usare i consigli, e le ammonizioni, ma non mai costringere i delinquenti colle pene spirituali (a). Con questa bella dottrina ci vorrebbe dare ad intendere, che non può la Chiesa assumere se non la cognizione di que' delitti, che si commettono contro la Religione, o i sagramenti, o che sono congiunti a cosa, che o a quella, o a questi si oppone; e in questa guisa gettare a terra la Decretale *Novit*, in cui si tratta di conoscimento di peccato annesso a temporalità di cosa, che può esser solamente opposta, o alla ragion delle genti, o al diritto pubblico, e civile, come sono le materie feudali, la guerra, e la pace. Ma questa dottrina, con buona pace del de Marca, sia di Giovanni di Parigi, sia di Occamo, sia dell'istesso Gersone citato dal de Marca, noi francamente diciamo esser falsa, scandalosa, sovversiva della più sagra antica disciplina della Chiesa Cristiana, e manifestamente contraria alle regole dell'Evangelio. Come? Adunque la Chiesa non ha potestà di correggere, e punire colle spirituali pene i pubblici scandali, costringere colla forza dell'armi spirituali i pubblici peccatori, che offendono Dio nella trasgressione di quelle leggi, che sebbene sono civili perche considerate ancora dalla Repubblica, sono però divine perche rivelate dal lume della ragione, o dalla voce di Dio stesso proferite? Non potrà adunque la Chiesa separare dal suo consorzio colla scomunica, o un pubblico omicida, o un pubblico ladrone, o un pubblico usurajo, il quale da essa ammonito non si ravvede, corretto non si emenda? E dove è l'antica disciplina della Chiesa, nella quale sappiamo, che questa sorta di delinquenti denunciati al suo giudizio si condannavano alle pubbliche penitenze, e dove queste non giovavano per fargli ravvedere, o da essi disprezzavansi, venivano fulminati colla scomunica, e separati dalla sua società? Dove è l'ordine della correzione prescritto dall'Evangelio di rigettare tra gl' infedeli, e pubblicani coloro, che non ascoltan la Chiesa dappoiche prima in segreto, indi innanzi a i testimonj fatti avvertiti, e finalmente alla Chiesa denunciati, e da essa ammoniti

 non

(a) Petrus de Marca de Concord. par. 1. lib. 2. cap. 3. §. 7.

non si correggono? Qual delinquente Cristiano, sia Principe, sia privato, può andare esente da quest' ordine di correzione? Nè punto ci muovono gli Arresti del parlamento di Parigi del MCCCXXXVI, e del MCCCLXXX. citati dal de Marca, da i quali vien adottata, ed eseguita la sopraddetta scandalosa dottrina, vietandosi a i Prelati Ecclesiastici di procedere colle pene spirituali non pure ne' delitti, che essi chiamano secolari, ma anche ne' delitti misti, come l'adulterio: imperocche questi Arresti come manifestamente contrarj alla disciplina Cristiana debbono annoverarsi tra quei lagrimevoli abusi, che hanno fatta serva la libertà della Chiesa, e snervato il vigore della sua disciplina.

VI. Ma oppongono il Bossuet, e il de Marca, che se per ragion del peccato si fa lecito a i Prelati della Chiesa, e massimamente al Pontefice di giudicar sopra qualunque materia, cui và quello congiunto, niente osta, che non traggano al loro giudizio tutti gli affari, e pubblici, e privati, ne' quali è certo, che può andar congiunta la colpa, con grandissima confusione del Foro, e dell' Imperio. Ma questa ideata confusione si vedrà risolversi in sogno quando si ponga mente alla gran distinzione, che v' ha tra l'uno, e l'altro Foro, tra l'una, e l'altra potestà, e nel modo, e nell'ordine di giudicare, e di punire questi delitti, che chiamano secolari. Primieramente la Chiesa li punisce con pene spirituali, il Principe con temporali; onde non v' ha alcuna ripugnanza, che uno stesso delitto, massime quando sia pubblico, scandaloso, e incorrigibile, il delinquente dalla Chiesa si punisca con pene spirituali, e dalla potestà laica con temporali. Secondariamente il Principe in questi peccati procede anche per ufficio, e per inquisizione, la Chiesa solamente per denuncia, o per pubblicità della colpa. In terzo luogo la Chiesa avendo per fine l'emenda del reo, non punisce se non il contumace, che ammonito non si corregge, e il Principe mirando alla vendetta pubblica punisce il colpevole, ancorche del suo delitto siasi pentito. In fine le pene della Chiesa sono medicinali per l'anima, quelle del Principe vendicative pe 'l corpo. Tutte queste gran differenze nel modo, e nell' ordine di procedere contro questi rei di secolari delitti dimostrano del tutto vana, e insussistente l'ideata confusione de' Fori, e la sognata perturbazione de' diritti dell' Imperio. Ma poiche la Chiesa non può giustamente punire questi delinquenti senza esser certa del loro peccato, perciò conviene ancora, che ella ne prenda in suo modo conoscenza, cosicche il delitto, che punisce, resti verificato. Ed ecco come la Chiesa per ragione del peccato può di qualunque cosa conoscere, cui vada il peccato congiunto, cadendo il suo giudizio direttamente

mente sopra la colpa, e indirettamente sopra la cosa, a cui la colpa è congiunta.

VII. Ma parlando delle colpe de i Regi, i quali sottoposti non sono a pena vendicativa, nè hanno potestà sopra di se, che li possa direttamente con temporali pene costringere, non vanno per questo esenti dalla forza spirituale della Chiesa, e dalle sue pene medicinali quando il lor peccato sia manifesto, e scandaloso, e denunciati alla Chiesa, e da essa ammoniti non si ammendano. Ora se il peccato pubblico, e scandaloso si trova nella guerra, nella milizia, ne' Magistrati, o in altri ministri, quali siensi della Repubblica, per qual ragione non si potrà dalla Chiesa costringere colle spirituali pene il delinquente dopo essere stato con paterni salutari ricordi ammonito, e con minacciose riprensioni avvertito? E potendo, e dovendo talvolta la Chiesa procedere alle pene spirituali contro un Principe manifestamente, e scandalosamente delinquente, come potrà con retto ordine ciò fare senza prender quella conoscenza del delitto, che anche ne i notorj si ricerca, cioè, che il notorio per idonei testimonj sia provato? Averebbe ella adunque da credere al rumore, e alla voce, che il Principe sia infamato di tale, o tal delitto, senza verificare, che tal voce, e tal rumore sia sussistente, e verace? I Tribunali Ecclesiastici di Francia hanno per regola, che anche in quei delitti, che non si possono con alcuna tergiversazione celare, come la pubblica percussione del Cherico, non si proceda alla denuncia della scomunica senza osservare qualche ordine giudiziale intorno alla prova del notorio. Or quanto maggiormente ciò richiedesi nel caso gravissimo del peccato scandaloso d'un Principe? Adunque se la Chiesa può punire i pubblici scandali di un Principe notoriamente delinquente, in qualsivoglia materia egli pecchi, può anche prenderne conoscenza, e in conseguenza giudicare indirettamente delle cose temporali, cui và congiunta la colpa.

VIII. Suppongasi non pertanto, che sia dubbio il peccato, o sia dubbia l'ingiustizia di un'azione, e che il Principe come delinquente venga denunciato alla Chiesa, mentre di queste denuncie molti esempli ne abbiamo nella Storia, e noi abbiamo recati quelli del Regno d'Inghilterra contro Ottone IV. per la presura, e carcerazione di Riccardo Re d'Inghilterra, e del Re Giovanni contro Filippo Augusto per lo giuramento violato: non è forse cosa propriissima della potestà spirituale il dichiarar questo dubbio, il giudicare se la tale azione sia, o nò contraria o alle naturali, o alle divine leggi? E non è questa la potestà di sciorre, e di legare? E come potrà ella far questo giudizio

zio

zio ſenza prender conoſcenza delle circoſtanze individue del fatto? Facciamo adunque, che la Chieſa dichiari, la tale azione eſſere ingiuſta, cioè contraria alla legge di Dio, mentre quì non ſi parla dell' ingiuſtizia civile, ma della legale, o generale: che proponga al Principe la ſua dichiarazione, lo ammoniſca ad aſtenerſi da quella azione ingiuſta; ma il Principe nulladimeno non ſe ne aſtenga, e pubblicamente, e ſcandaloſamente perſeveri in quella, può allora la Chieſa coſtringerlo colle pene ſpirituali ad aſtenerſene? Se queſto ſi niega, niente più rimane, ſe non eſcludere i Principi Criſtiani dalla poteſtà della Chieſa, e rendergli affatto impuni nelle loro ſcelleratezze dalla ſpirituale, e ſalutar correzione del Sacerdozio. Nè punto ſi oppone a queſto diſcorſo ciò, che da Ruggiero d' Oveden narrano il de Marca, e il Boſſuet, cioè, che eſſendo ſtato ſpedito in Francia l'anno MCLXXXIX. da Clemente III. Giovanni di Anagni Cardinale per compor la pace tra Filippo Auguſto Re di Francia, ed Arrigo II. Re d' Inghilterra, dopo eſſer convenuti queſti Principi inſieme col Legato Apoſtolico a colloquio per trattarla, e dopo aver Filippo ricuſato conchiuderla per non eſſergli ſtate accordate le condizioni, che ricercava, minacciando il Legato ſottoporre il ſuo Regno all' interdetto ſe ei non ſi pacificava pienamente col Re Ingleſe, riſpoſe Filippo, che egli non temeva la ſua ſentenza, non eſſendo fondata ſulla equità, e che non apparteneva a lui procedere a ſentenza contro la Francia, o in altra guiſa venire ad altro gaſtigo contro di eſſa, ſe il Re di Francia per cagione di vendicar le ſue ingiurie ne i ſuoi ſudditi delinquenti, e ribelli al Regno inſorgeſſe contro di loro colle armi (*a*). Queſta riſpoſta del Re Filippo niente ſi oppone a quanto abbiamo detto fin quì: imperocche generalmente è vero, non appartenere alla Chieſa Romana impedir colle cenſure, o per altra via la giuſta vendetta de' Principi ne' ſudditi ribelli, e il vendicar colle armi l'ignominia della corona. In quanto al diritto la coſa và bene. La difficoltà conſiſte nel fatto: ſe giuſtamente, o nò quel Principe aveſſe ragione di armarſi contro i ſuoi vaſſalli riottoſi, o ſe nel prender la vendetta oſſervaſſe le miſure del giuſto, ovvero ecce- deſſe

(*a*) *Joannes verò Anagninus Cardinalis aſſerebat, quod niſi Rex Franciæ ad plenum componeret cum Rege Angliæ, totam terram ſuam ſub interdicto poneret: cui Rex Franciæ reſpondit, quod ſententiam ſuam non timeret, nec teneret, cum nulla æquitate niteretur. Dicebat enim, quod non pertinet ad Eccleſiam Romanam in Regnum Franciæ per ſententiam, vel alio modo animadvertere, ſi Rex Franciæ in homines ſuos demeritos, & Regno rebelles, cauſa injurias ſuas, & coronæ dedecus ulciſcendi, inſurgeret*. Rogerius Hovedenus in annal. an. 1189. Vide Petrum de Marca de concord. par. 1. lib. 4. cap. 14. §. 1. Boſſuet loc. cit.

desse nel modo. Ma questo fatto non fu allora esaminato: e il Re pretendeva, che la sentenza del Legato, come non fondata sull'equità, non era da temersi; e il Legato a questa risposta non ebbe che replicare. Del rimanente anche Teodosio il grande nella strage di Tessalonica pretese vendicar l'ingiurie fatte da quella Città all'augusto suo nome, ed alla imperial dignità; ma nulladimeno perche eccedette nel modo della vendetta, ne fu perciò da S. Ambrogio punito colle censure, e colla esclusione dal sagro Tempio. Or se questa vendetta di Filippo ne' suoi vassalli felloni fosse stata eccessiva nel modo, e che l'eccesso fosse stato notorio, e scandaloso, non v'ha dubbio, che averebbe la Chiesa lecitamente potuto punirlo colle pene spirituali. Ma posciache questo punto non fu nè discorso, nè toccato, perciò non avean luogo in quel caso le censure precipitosamente minacciate dal Legato Apostolico. Deesi però quì avvertire, che non con pari passo intendiamo noi, che possa proceder la Chiesa ne' delitti manifesti, e scandalosi de' Laici privati, e ne' delitti di tal genere de' Principi, e de' Regi: ma dicamo, che molto maggior circospezione dee praticarsi con questi, e molta pazienza nell'aspettargli al ravvedimento dee usarsi; cosicche solamente si sfoderino contro di loro le armi spirituali quando consumati sono senza profitto tutti i mezzi delle paterne caritative ammonizioni, delle riprensioni, e delle minacce; e quando lo scandalo è così pubblico, e grave, che non si può in alcuna maniera coprire, e porta seco perniciosi esempli nelle coscienze de' sudditi.

IX. Che poi la Decretale *Novit* fosse ricevuta in Francia anche dopo la calorosa controversia tra Filippo il Bello Re di Francia, e Bonifacio VIII. Romano Pontefice, ne fa più che chiaro argomento la disputa tenuta dinanzi a Filippo di Valois Re di Francia l'anno MCCCXXIX. tra il Clero di quel Regno, e Piero de' Cugnieri consigliero regio; nella qual disputa tra gli altri articoli, che si trattavano circa il giudicio degli Ecclesiastici, e la competenza del loro Foro, era quello della conoscenza della Chiesa sopra le cose temporali. Pietro Bertrandi uomo Francese, e Vescovo di Autun, che contro Pietro de' Cugnieri sosteneva le parti del Clero, addusse la Decretale *Novit* in prova, che la Chiesa può per ragion del peccato giudicar delle cose temporali (a). Ma quello, che è più considerabile, Piero de' Cugnieri, che sosteneva le parti del Re, e della regia potestà, non solo ammetteva la Decretale *Novit*,

(a) *Ecclesia, quæ habet judicare de spiritualibus, potest, & meritò de temporalibus judicare, & hoc satis deducitur. Extrav.* de judiciis *cap.* Novit. Petrus Bertrandi libello adversus Magistrum Petrum de Cugneriis. Tom. 26. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. an. 1676. pag. 116. col. 2. in fine.

Novit, ma l' ammetteva in un senso assai particolare, dicendo, che quella Decretale parlava del fatto del Re di Francia, il quale non avendo superiore nelle cose temporali, non poteva in queste esser giudicato da altri, che dal Pontefice; ma negli altri, i quali avevano superiori nelle cose temporali, asseriva il contrario (*a*). Ma Pietro Bertrandi rispondeva, che la disposizione di quella Decretale era generale, e parlava d' ogni Cristiano; e che non solamente il Papa potea giudicare indirettamente delle cose temporali sopra il Re di Francia, ma che qualunque Vescovo nella sua Diocesi potea esercitar questo giudizio sopra qualsivoglia altro laico (*b*). L' istesso Pier Bertrandi nel trattato, che ei compose dell' origine, e dell'uso delle giurisdizioni, alla seconda quistione colla Decretale *Novit* prova, che per ragion del peccato, in qualsivoglia materia esso si trovi, possono i Prelati della Chiesa giudicar delle azzioni personali degli uomini (*c*). Molti altri Dottori, e Canonisti Francesi potrebbono addursi in questo proposito per farne fede, che la Decretale *Novit* sia stata ricevuta In Francia; ma basta questo documento per convincer di falsa l' asserzione del de Marca, che quella Decretale non sia mai stata in quel Regno ricevuta: mentre in esso documento si tratta d' una materia disputata da i Vescovi di Francia co i Ministri regj, dove dagli uni, e dagli altri quella Decretale si ammette. Onde apparisce, che le stiracchiature fatte alla medesima Decretale in tempo di Filippo il Bello, passato il calore della contesa non ebbero luogo in Francia, e fu quella ricevuta da i Vescovi di quel Regno in tutta la sua estenzione.

§. IV.

(*a*) *Item dicebat, quod ratione non poterat ad eos pertinere, quia Decret.* Novit *loquebatur de facto Regis Franciæ, qui superiorem non habet, sed in aliis dicebat secus*. Ib. pag. 127. col. 1.

(*b*) *Item ad illud, quod dicebat de Decretali* Novit, *respondebat dictus Episcopus, quod licet in dicta Decretali* Novit *casus fuerit in persona Regis, tamen ibi expressé dicitur in textu idem de quolibet Christiano: & licèt loquatur ibi Papa, idem tamen est in aliis Episcopis in Diœcesibus suis*. Ib. in fine.

(*c*) *Eorum est judicare de actionibus personalibus hominum per quas possunt deviare a salute sua peccando contra quamcumque materiam, & in hac ratione fundatur cap.* Novit *extra. de judiciis*. Petrus Bertrandi tractatu de origin. & usu. jurisdict. loc. cit. pag. 131. col. 2. in fin.

§. IV.

Della discordia tra Federigo II. Imperadore, e Gregorio IX. Romano Pontefice.

S O M M A R I O.

I. *Coronazione di Federigo fatta da Onorio III. Suo voto, e solenne promessa di portarsi in soccorso di Terra Santa, da lui più volte replicata, e giurata, ma sotto varj pretesti differita con danno degli interessi Cristiani, e dolor del Pontefice.*

II. *Federigo ammonito da Gregorio IX. ad eseguir la promessa si scusa: è dal Papa dichiarato incorso nelle censure, sotto cui erasi obbligato: scrive contro Gregorio, dal quale vien solennemente scomunicato.*

III. *Passaggio di Federigo in Terra Santa senza cercar l'assoluzione: sua pessima condotta in Palestina: pace da lui fatta col Soldano d'Egitto in pregiudizio de' Santi luoghi, e vergogna del nome Cristiano.*

IV. *Nuova scomunica fulminata da Gregorio contro Federigo coll' assoluzione de' suoi sudditi dal giuramento di fedeltà in qual tempo accadesse.*

V. *Ritorna Federigo in Italia: cerca aggiustarsi col Pontefice: giura le condizioni propostegli per la sua riconciliazione colla Chiesa: è assoluto dalla scomunica: và a' piedi di Gregorio, e si loda di lui, confessando aver quello operato giustamente.*

VI. *Nuovi eccessi di Federigo contro i patti giurati col Papa: ammonito non si emenda, e si lagna della severità di Gregorio: si confedera occultamente co i ribelli di lui: eccita in Roma tumulti, e sedizioni contro di esso: vien nuovamente scomunicato, e disciolti i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Suoi delitti enunciati nella sentenza della scomunica.*

VII. *Sdegno di Federigo contro il Pontefice: crudeltà da lui usate contro gli Ecclesiastici, e contro quelli, che aderivano al Papa: sue calunnie contro di esso scritte a i Principi Cristiani: sue bestemmie contro la Religione.*

VIII. *Lodatori di Federigo quali fossero. Molti furono ingannati dalle sue lettere, e dalla sua ippocrisia.*

IX. *Legati spediti da Gregorio a i Principi Cristiani per sollecitare i loro soccorsi contro Federigo. Concilio Generale da lui intimato a Roma con lettere convocatorie a tutti i Principi, e tutti i Prelati del Mondo Cristiano. Vescovi, e Prelati di Francia fatti assalire in mare da Federigo mentre venivano al Concilio: presi nelle Galee de' Genovesi insieme co i Legati Apostolici sono indegnamente trattati da Federigo, e mandati prigioni in Napoli. Morte di Gregorio IX.*

X. *Riflessione del Bossuet sopra la scomunica, e la deposizione di Federigo confutata.*

XI. *Altre osservazioni del medesimo Autore sulla narrazione di Matteo Paris impugnate.*

XII. *Menzogna di Matteo Paris seguita dal Bossuet sopra l' Imperio offerito da Gregorio IX. a Roberto fratello di San Luigi Re di Francia, e sopra la contumeliosa risposta, che finge data da i Baroni di Francia a i Legati del Papa, confutata con più ragioni.*

XIII. *La stessa menzogna si confuta co i detti dello stesso Parisio. Altre favole di costui seguite da Natal d' Alessandro. Detti di questo Scrittore contrarj al suo sentimento.*

XIV. *Riflessioni del Bossuet, e di Natal d' Alessandro sopra una lettera di San Lodovico scritta a Federigo. Si dimostrano vane, e insussistenti per la loro opinione.*

I. POsciache l'Autore della difesa trattando di questa controversia, per collocare nel più cattivo lume la causa della Chiesa, lasciata la sincera fedele testimonianza degli atti, e di tanti, e tanti Scrittori di quell' età, si abbandona tutto alla scorta d' un'Autor sospettissimo, e iniquissimo contro i Romani Pontefici, e alle parti di Federigo inclinatissimo, quale è Matteo Paris; perciò prima di rispondere agli argomenti, o per meglio dire alle menzogne, che da questo Scrittore ei tragge, e riferisce, stimiamo necessaria cosa di porre in chiaro l' origine, e le cagioni di queste ferali differenze, e gli effetti, che indi ne seguirono. Nell'anno dunque MCCXX. essendo Federigo venuto a Roma invitato dal Pontefice Onorio III. nel mese di Novembre per ricever l' imperial corona, tra gli altri patti, che ei fece prima di ottenerla, fu quello di farsi Crocesegnato, obbligandosi con voto, e con giuramento di portarsi coll' esercito in Egitto contro gl' infedeli in soccorso de' Cristiani nel prossimo futuro mese di Agosto, come si ha dalle lettere di Onorio III. date

date in quest'anno sotto li 27. di Novembre (a). Coronato adunque sotto il dì 22. di Novembre, ricevè per mano di Ugolino Cardinale Ostiense la Croce per passare il mare contro i Saraceni, giusta il patto solennemente giurato nella sua coronazione. Ma questo Principe, che niente avea di più sagro, quanto il violar le promesse, e i giuramenti, ora adducendo una difficoltà, ora un' altra, ottenne dilazione dal Pontefice per qualche mese, la quale poi domandò, che li fosse prorogata. Nell'anno MCCXXI. avendo Onorio ricevuto il funesto avviso, che la Città di Damiata, nobilissimo Emporio di tutto l'Oriente, la quale nell'anno MCCXIX. era stata con molto sangue espugnata da' Crocesegnati, con certe condizioni era stata poi restituita a Saladino Soldano di Egitto, angustiato sommamente nell'animo scrisse a Federigo sotto li 19. di Novembre dello stesso anno lettere piene di dolore, e di amari rimproveri, accagionandolo della perdita di Piazza così importante per aver mancato alle promesse, e fraudati que' Cristiani della speranza del suo soccorso tanto tempo con varie scuse procrastinato; indi l'esorta con efficacissime maniere a riparare i danni del Cristianesimo, ed a portarsi sollecitamente coll' esercito in Oriente (b). Ma scusandosi Federigo, e ascrivendo ad istantissime necessità la sua dilazione, rispose, che avea spediti in Oriente alcuni Principi di Germania insieme col Cardinal Ugolino, che dal Papa era stato destinato Legato per questa impresa, e che egli in breve tempo gli seguirebbe con potentissimo esercito. In tanto per addolcir l'animo amareggiato del Papa restituì alla Chiesa Romana la terra della Contessa Matilde, ed altri luoghi, che egli teneva occupati, come apparisce dal diploma riferito dal Rainaldo (c). Nell' anno MCCXXII. Onorio nudrito da Federigo colla fallace speme del suo passaggio in Terra Santa, essendo andato in Anagni lo invitò ad un colloquio in Veroli, dove essendo l'Imperadore dimorato per quindici giorni, fu di comun consenso risoluto, che s' intimasse in Verona circa la festa di San Martino un' Adunanza di tutti i Principi Cristiani per trattar della sagra guerra, e della ricuperagione di Terra Santa dal dominio de' Saraceni. In questo colloquio di Veroli

[a] *Noveris, quod charissimus in Christo filius noster Fridericus Romanorum Imperator illustris, & Rex Siciliæ nuper in Dominica, quæ præcedit Dominicam de Adventu, in omni pace, ac tranquillitate suscipiens de manibus nostris imperii diadema, in omni devotione affixit suis humeris publicè signum Crucis, præstito ex intimo mentis fervore corporaliter juramento, quod in proximo futuri mensis Augusti passagio transfretabit, auctore Domino, in subsidium Terræ sanctæ.* Epist. Honorii III. ad Episcop. Albanen. apud Raynal. ad annum 1220. num. 53.

(b) Epist. Honorii ad Fridericum Imperatorem apud Raynal. ad annum 1221. n. 18. & seqq.

(c) Raynal. ad annum 1221. num. 29.

roli giurò nuovamente Federigo di portarsi coll' armata in Oriente dentro quel termine, che gli sarebbe prefisso dall' Adunanza di Verona. Di tuttociò fanno fede, oltre Riccardo da S. Germano (*a*), le stesse lettere di Onorio scritte da Veroli a Pelagio Legato Apostolico, Cardinale, e Vescovo di Albano (*b*). Non si ha memoria nella Storia, che il Congresso di Verona fosse celebrato: si sà bene, che nell' anno MCCXXIII. essendo venuti alla Sedia Apostolica Giovanni Re di Gerusalemme, il Patriarca di quella Chiesa, e Pelagio Vescovo di Albano Legato Apostolico in Sorìa, e i Maestri de' militari Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, i quali tutti erano stati dal Pontefice invitati al detto Congresso di Verona, e ricevuti benignamente da Onorio, egli tenne con questi, e con Federigo, ed altri Principi un colloquio in Ferentino Città di Campagna, dove l' Imperadore alla presenza di tutti i raunati nuovamente promise, e giurò, che fra il termine di due anni averebbe intrapresa la spedizione di Oriente per la ricuperagione di Terra Santa, come costa dalle lettere di Onorio scritte a Filippo Re di Francia (*c*). Nell' anno MCCXXV. veggendo Federigo avvicinarsi il termine, che si era prefisso per lo passaggio coll' armata in Oriente, avendo presa per moglie Tolanta, o Tole unica figliuola di Giovanni Brenna Re di Gerusalemme, ed erede di quel Regno, la quale da Onorio stesso fu coronata Augusta, e congiunta all' Imperadore (*d*), spedì allo stesso Pontefice il riferito Re Giovanni suo suocero per impetrare proroga al termine della spedizione da lui promessa, adducendo per iscusa il timore, che avea, che nella sua assenza i Lombardi tumultuanti non gli si ribellassero. Ma riconciliati questi con lui per opera di Onorio, ei gli mandò in Puglia Pelagio Vescovo di Albano, e Gualone Prete del titolo di San Martino Cardinali con alcune leggi da proporglisi intorno alla sua tante volte promessa spedizione; le quali se ei violasse s' intendesse incorso nella scomunica. Accettando Federigo le condizioni propostegli, nel mese di Luglio dello stesso anno appresso S. Germano presenti tutti i suoi Principi di Germania giurò col toccamento de' santi Evangelj, che nel termine di due anni dall' istante mese di Agosto egli senza alcuna scusa si porterebbe coll' armata in Levante; e molte altre cose promise di osservare circa questa guerra, le quali si possono vedere nel pubblico strumento fatto sopra di ciò, e riferito dal Rainaldo (*e*).

II. Essen-

(*a*) Richardus a S. Germ. in Chron. ad ann. 1222.

(*b*) Epist. Honorii III. ad Pelagium Albanen. S. A. L. apud Raynal. ad ann. 1222. num. 4.

(*c*) Apud Raynal. ad annum 1223. n. 4. Spondanus ad eundem annum num. 1.

(*d*) Sigonius de Regno Italiæ lib. 17.

(*e*) Vide Raynal. ad annum 1225. a n. 1. usque ad 7. inclusivè.

II. Essendo passato all' altra vita Onorio li 18. di Marzo del MCCXXVII., e succedutoli nel trono Apostolico il Cardinale Ugolino col nome di Gregorio IX. il giorno XIX. del medesimo mese, questi non sittosto fu consagrato, che applicò tutte le sue cure alla ricupera di Palestina; e nelle lettere circolari scritte a i Principi Cristiani sotto li 22. di Marzo dello stesso anno MCCXXVII. dando loro parte della sua elezione, con tutte le più efficaci maniere gli esortò al soccorso di Terra Santa: specialmente scrisse a Federigo esortandolo, pregandolo, e scongiurandolo a compiere il voto, e il giuramento tante volte replicato, protestando, che l' amore, che egli ha per lui, non lo riterrà da eseguire il suo ufficio contro di esso (*a*). Nè pago di ciò gli spedì suo Legato Gualone Cardinal Prete con altre lettere, nelle quali gl' ingiungeva sotto pena di scomunica di passar coll' esercito in Palestina per ricuperar Gerusalemme (*b*). Ma veggendo Gregorio, che egli predicava a i sordi, mentre Federigo oltre il trovare vani pretesti, e simulate cagioni d' infermità, era fama, che avesse fatto morir di veleno con esecrabile scelleratezza Lodovico Langravio di Toringia, che con una gran parte di Crocesegnati era giunto in Otranto; toccato nell' animo da grave dolore, il dì 29. Settembre dello stesso anno MCCXXVII. giorno dedicato alla solennità di San Michel Arcangiolo pronunciò, e dichiarò, che l' Imperadore era caduto nella sentenza di scomunica proferita dal suo antecessore, alla quale l' Imperadore stesso si era sottoposto, come oltre Riccardo da San Germano narrano gli atti di Gregorio (*c*), comandando a tutti di schivarlo come pubblicamente denunciato, e promulgando da pertutto questa sentenza con lettere mandate a tutti i Principi, e tutti i Vescovi, date in Anagni il dì 29. Settembre del MCCXXVII., una gran parte delle quali è riferita dal Rainaldo (*d*). Ma Federigo ricorrendo alle solite sue arti, essendo il Papa da Anagni tornato in Roma gli mandò Oratori a scusare il fatto. Non si lasciò per altro Gregorio ingannare dalle loro fallaci parole, nè punto infievolito dal timore dello sdegno imperiale, e dalla sua potenza, con Apostoliche lettere tornò ad ammonirlo, acciocchè soddisfacendo alla Chiesa tornasse al di lei paterno seno, e rompesse que' vincoli, da i quali con cruccio grande del suo animo lo vedea legato (*e*). Ma convertendo Federigo la medicina in

[*a*] Epist. Gregorii IX. ad Fridericum lib. 1. Epist. 2. apud Raynal. ad ann. 1227. num. 18.

(*b*) Vide Raynal. ad annum 1227. n. 20. & seqq.

(*c*) Richardus a S. Germano in Chron. ad annum 1227. Auctor vitæ Gregorii IX.

(*d*) Raynal. ad annum 1227. num. 30. & seqq.

(*e*) Epist. Gregor. ad Frideric. 165. lib. 1. apud Raynal. ad annum 1227. num. 14.

in veleno ſcriſſe lettere circolari a i Principi, e Veſcovi Cattolici, attribuendo la cagione del ſuo differimento intorno al paſſaggio oltre mare alla ſua poca ſanità, riprendendo acerbamente Gregorio, e mordacemente lacerando tutti i Romani Pontefici; e ſparſe indi altre lettere piene di pungenti, contumelioſe, e calunnioſe invettive contro Gregorio, molte delle quali poſſono vederſi appreſſo Pietro delle Vigne, che fu ſuo Segretario. Per le quali coſe Gregorio, atteſa la pertinacia di Federigo, nell'anno MCCXXVIII. raunato in Roma un Concilio di molti Veſcovi nel giorno del Givedì ſanto, che cadeva allora ne' XXIII. di Marzo, ſolennemente, e nuovamente lo ſcomunicò, ſottoponendo all' interdetto tutti i luoghi ove egli dimoraſſe per tutto il tempo della ſua dimora, come ſi ha dall' Autor delle geſta di Gregorio, e dalle di lui lettere ſteſſe ſcritte a i Veſcovi di Puglia (a).

III. Ma comecche Federigo perſeverando nella ſua pertinacia per vendicarſi del Pontefice gli commoveſſe in Roma una ſedizione di alcuni Nobili, de' quali erano capi i Frangipani, i quali con ſagrilego ecceſſo nel giorno ſantiſſimo di Paſqua mentre egli ſolennemente celebrava lo aſſaltarono, e lo cacciarono da Roma; contuttociò nel medeſimo anno MCCXXVIII., o vinto dalle preghiere degli amici, ovvero avendo timore di Giovanni di Brenna ſuo ſuocero, che dal Pontefice era ſtato fatto Prefetto della Romagna, e della Marca, ed era divenuto ſuo nemico, e finalmente per fare un' inſigne diſpetto a Gregorio con tradire gli intereſſi del Criſtianeſimo, e dare in mano de' Saraceni la Terra Santa, come l'evento dimoſtrò, laſciato al governo del Regno di Sicilia, ed allo ſpoglio di quelle Chieſe Rinaldo figliuolo del Duca di Spoleti con una gran parte delle ſue truppe, col rimanente dell' eſercito nel meſe di Giugno, come ſcrive Riccardo (b), s' imbarcò per Levante. Approdato in Cipro ſpedì innanzi in Sorìa il Maeſtro delle milizie per trattar ſegretamente la pace col Soldano di Babilonia. Navigando poi a Tolemaide, quando i Criſtiani ſperavano non pur di ricuperare il Regno di Geruſalemme, ma di diſcacciare da tutta la Sorìa i Saraceni, Federigo ſpediti al Sultano con ricchiſſimi doni Baliano Signore di Tiro, e Tommaſo Conte per fargli intendere, che ei non con animo di guerreggiare, nè per deſìo di ſtendere il ſuo dominio, ma per impoſſeſſarſi del Regno di Geruſalemme, che per ragione ereditaria al ſuo figliuolo apparteneva, col medeſimo Sultano, richiamando in vano

(a) Auctor vitæ Gregorii IX. Epiſt. ejuſdem ad Epiſcop. Apuliæ apud Raynald. ad ann. 1228. num. 2.

(b) Richard. a S. Germ. in Chron. ad annum 1228.

no e il Patriarca di Gerusalemme, e i Maestri de' sagri militari Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, fece iniquissima confederazione, che portò l'estrema ruina alle cose de' Cristiani in quelle parti. Di quanto abbiamo detto fanno amplissima fede non solamente le lettere di Gregorio scritte all'Arcivescovo di Milano, e al Duca d'Austria (a), ma Giordano Scrittore di quell'età (b); e quello, che più importa, le lettere di Geroldo Patriarca di Gerusalemme testimonio di veduta, scritte e al Pontefice (c), e a tutti i fedeli, riportate dallo stesso Parisio (d); e i capitoli dell'iniqua confederazione, che l'istesso Geroldo colle sue osservazioni mandò a Gregorio (e). Da tutti questi documenti, oltre le cose sopraddette, si rendono manifeste molte empietà di Federigo, tra le quali sono considerabili le seguenti: l'aver donata al Soldano la spada, che ei presa avea dall'Altar di San Pietro: l'aver ne' patti collo stesso Soldano lasciato il sagro Tempio di Gerusalemme in potestà de' Saraceni: l'essersi obbligato a impedire giusta sua possa, che i Cristiani non attaccassero le terre de' Saraceni, e ad opporsi colle sue forze a quelli, che alcuna cosa tentassero contro questi patti: l'aver lasciata la Città di Gerusalemme spogliata di muri, e di ripari dappoiche avea raccolte le limosine offerite al Santo Sepolcro per impiegarle in questo effetto, ed i Maestri degli Ordini militari gli si erano esibiti di ajutarlo in quest'opera: l'aver sottratte dalla medesima Città le macchine, e gli arnesi militari, e lasciatala esposta alle scorrerie, e alle prede del Soldano di Damasco, con cui non avea trattata, nè stabilita alcuna triegua. Quanto rimanesse da queste notizie addolorato il Pontefice già amareggiato dal dispregio fatto da Federigo della scomunica, mentre senza neppur cercarne l'assoluzione si era accinto in ludibrio di quella ad una impresa sì santa, ed avea osato tuttoche scomunicato portarsi alla visita di que' luoghi, ove il nostro divin Redentore sciolse i vincoli della nostra schiavitù, può facilmente comprendersi dal considerare quanto studio, e quante fatiche, e l'istesso Gregorio, e i suoi antecessori aveano impiegati per la intera ricuperagione di quella santa Terra dalla potestà degl' infedeli, e quanto sangue Cristiano si era colà sparso per questo effetto. Ma nulladimeno Federigo quasi benemerito della Cristiana Repubblica avesse riportato illustre trionfo de' nemici del nome Cristiano scrisse magnifiche, e trionfali lettere a i Principi d' Europa, una delle quali scritta al Re d' Inghilterra è riferita dal Pa-

(a) Apud Raynal. ad annum 1229. n. 2. & 23.
[b] Apud eundem ibid. num. 31.
(c) Apud Raynald. ibid. a num. 3. usque ad 14. inclusivè.
(d) Matthæus Paris histor. Anglic. anno 1229.
(e) Apud Raynald. ibid. num. 15. & seqq.

Parifio (*a*), e dello fteffo tenore fcriffe ancora a Gregorio, proccurando in quefta guifa di nafconder l'ignominia, che ei a fe fteffo, e all' Imperio recata avea. Nè merita alcuna fede in quefta parte Riccardo da S. Germano, Notajo, come può crederfi, Imperiale, e partegiano di Federigo; il quale benche afferifca, che affai meglio, e più felicemente averebbe quel Principe provveduto all' intereffe della Terra Santa fe fi foffe accinto a quell'imprefa colla grazia, e colla pace della Chiefa Romana (*b*); contuttociò fcufa il fatto, e cerca d' inorpellarlo, afcrivendo l' infelicità del fucceffo alla fcomunica del Papa, da effo fatta notificare ancora in Gerufalemme acciocche colà foffe Federigo fchivato (*c*). Onde benche quefto Scrittore meriti quella lode, che gli dà Oderico Rainaldo di accurato, e diligente (*d*) per l' ordine efatto da lui offervato nel defcrivere a' proprj tempi la ferie de' fatti, che narra, non merita contuttociò così il credito di fincero; che anzi nafcondendo egli fotto filenzio molte, e molte gefta fagrileghe di Federigo da innumerabili altri Scrittori di quel tempo narrate, fcufandolo in altre, e rovefciandone la colpa fopra il Pontefice, fi dà a conofcere prevenuto dalla paffione verfo il fuo Principe. Per la qual cofa doverà fembrar affai giufto il giudizio, che di queft' Autore fece Ferdinando Ughello allorche ei lo pubblicò la prima volta alla luce (*e*), cioè, che Riccardo fedotto dal foverchio amore verfo Federigo Imperadore fuo Principe, fi lafciò alcuna volta torcere dal cammino della verità; e doverà parere ancora poco confiderata la cenfura, che fa di quefto giudizio un novello pubblicator della Cronaca di Riccardo, riputandolo falfo (*f*): mentre l' ifteffo Rainaldo, che egli allega in argomento della fincerità di Riccardo contro l' Ughello, parlando di quefta infaufta ignominiofa fpedizione di Federigo in Terra Santa conferma appunto il giudizio dell' Ughello, dicendo, che in quel fatto Riccardo traportato da foverchio amore verfo Federigo proccurò fcufarlo, e colorirlo quanto potè, rivolgendone iniquamente la colpa in Gregorio (*g*); la qual co-

fa

(*a*) Matthæus Paris hiftor. Anglic. anno 1229.

(*b*) *Verisimile enim videtur, quod fi tunc Imperator cum gratia, ac pace Romanæ Ecclefiæ tranfiffet, longè melius, & efficacius profperatum fuiffet negotium Terræ fanctæ*. Richardus a Sancto Germano in Chronic. ad annum 1229.

(*c*) Idem ibid.

(*d*) Odericus Raynald. ad annum 1198. num. 70.

(*e*) In appendic. tom. 3. Italiæ facræ pag. 953.

(*f*) Ludovicus Antonius Muratorius in præfat. ad Chronicon Ricchardi a S. German. tom. 7. rerum Italicar. Script. poft pag. 962.

(*g*) *At Richardus nimiùm in Fridericum amore ductus, excufationum colores Principis fui factis oblinit, ac Gregorium iniquè admodum in invidiam adducit &c.* Raynald. ad annum 1229. num. 12.

ſa non ſolo in queſto, ma in molti altri fatti biaſimevoli di quel Principe Riccardo fece: dal che appariſce poco conſiderato ciò, che di queſto Scrittore aſſeriſce il moderno ſuo *Editore*, cioè, che non troviamo altri, il qual come coſtui poſſiamo più ſicuramente ſeguire nella Storia di Federigo II. (*a*).

IV. Ma tornando alle geſta di Gregorio, crederono Oderico Rainaldo, e Natal d'Aleſſandro, che in queſto ſteſſo anno MCCXXIX. avutaſi dal Pontefice la notizia della ignominioſa condotta tenuta da Federigo in Paleſtina con danno, e diſonore del nome Criſtiano dichiaraſſe aſſoluti i coſtui ſudditi, e particolarmente del Regno di Sicilia dal giuramento di fedeltà, recando in queſto propoſito molti anatematiſmi fulminati contro Federigo, dopo i quali ſiegue queſta dichiarazione (*b*). Ma veggendoſi in queſti anatematiſmi ſcomunicato Federigo per varj ſuoi eceſſi, e non trovandoſi in queſti fatta menzione degli iniqui patti ſtabiliti da lui col Soldano, nè delle altre iniquità da lui commeſſe in Paleſtina, con molto probabile conghiettura argomenta il Pagi minore, che qualche tempo prima che il Pontefice aveſse notizia de'le coſe malfatte da Federigo in Paleſtina, cioè nel MCCXXVIII. quando ſeppe, che ei ſcomunicato, diſpregiata la grazia dell'aſsoluzione, era partito all'impreſa di Terra Santa, dichiaraſse ſciolti i ſuoi ſudditi dal debito di fedeltà (*c*). Ma da Riccardo di S. Germano ſembra che ſi poſsa dire, che queſta dichiarazione fu fatta da Gregorio verſo la fine del MCCXXVIII.: imperocche narrando queſto Croniſta le coſe accadute nel meſe di Agoſto del riferito anno dice, che Gregorio ſcomunicò Rinaldo Duca di Spoleti co i ſuoi ſeguaci laſciato da Federigo al governo del Regno, perche egli era entrato oſtilmente nella Provincia della Marca (*d*). Ora è certo, che tra gli anatematiſmi riferiti dal Rainaldo contro Federigo ſi vede congiunta la ſcomunica di Rinaldo Duca di Spoleti per l'occupazione fatta da lui delle terre di San Pietro nella Provincia della

(*a*) Ludov. Anton. Murat. in præfat. cit.

[*b*] *Item quia contempta excommunicatione ad mandatum Apoſtolicum non rediit, omnes, qui ſunt ei juramento fidelitatis adſtricti, & ſpecialiter homines regni a juramento, quo ſibi tenentur, declaramus, & denunciamus abſolutos, quia Deo, & Sanctis ejus adverſanti, nulli fidelitatem ſervare tenentur*. Apud Raynal. ad annum 1229. num. 38.

(*c*) Franciſcus Pagi Brev. RR. PP. tom. 3. in vita Gregorii IX. num. 16.

(*d*) *Gregorius Papa in Ducem ipſum pro eo quod Marchiam intraverat, ac admonitus ſæpius ut ipſam exiens in pace dimitteret, hoc ipſe Dux facere noluit, excommunicationis ſententiam promulgavit, ejuſdem excommunicationis innodans vinculis omnes ſequaces ejus*. Richard. a S. German. in Chronic.

Marca (*a*). Vuolsi però avvertire, che sebben Riccardo parla di questa scomunica del Duca di Spoleti tra quelle cose, che ei narra sotto il mese di Agosto, non però è da credersi, che ella fosse dal Papa fulminata in questo mese, ma molto più tardi, e verso il fine di quell'anno: imperocche dice, che Rinaldo nel mese di Agosto entrò nel Capitaniato, e soggiogati i Signori di Popplito, indi si portò a Rieti, e di lì passò colle genti armate nella Marca: seguita poi a narrare senza nota di tempo, che il Papa ammonì più volte Rinaldo ad uscire da quella Provincia colle sue genti, e che trovandolo resistente lo scomunicò. Or tutte queste cose non poterono accadere nello stesso mese; onde io crederei, che questi anatematismi, tra' quali trovasi l'assoluzione de' sudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà, fossero da Gregorio fulminati verso il fine del MCCXXVIII. Chiaro argomento ancora, che quest'assoluzione de' sudditi di Federigo dal giuramento fosse fatta da Gregorio prima che ricevesse la notizia delle cose trattate da quel Principe in Oriente, ne porge l'istesso Riccardo laddove narrando i progressi fatti nel principio dell'anno MCCXXIX. sino al Marzo dell'istesso anno dall'esercito Pontificio spedito da Gregorio nel Regno di Napoli sotto la condotta di Giovanni Brenna Re di Gerusalemme, e suocero di Federigo, tra le altre cose dice, che dal Duca Rinaldo furono discacciati da tutto il Regno i Frati Minori, perche portavano lettere Apostoliche a i Prelati delle Città, per le quali veniva loro ingiunto d'indurre i Popoli a rendersi al Papa (*b*); la qual cosa fa prova, che già in quel tempo erano stati dichiarati i sudditi di Federigo disciolti dall'obbligo di fedeltà verso lui.

V. Partito Federigo da Palestina nascostamente, e a guisa di fuggitivo con due sole Galee il giorno primo di Maggio del MCCXXIX., indi approdato a Cipro giunse in Italia al fine dello stesso mese; dove trovando le cose sue a mal partito spedì tosto Nuncj a Gregorio, come narra Riccardo, per ottener pace dalla Chiesa Romana, e riconciliarsi colla Sedia Apostolica: ma non essendo questi ascoltati dal Pontefice fatto cauto dalle arti di questo Principe, con cui era solito ingannare i Pontefici, e mancare alla fede, gli spedì altri Oratori a quest'effetto, i quali furono gli Arcivescovi di Reggio, e di Bari, e il Maestro dell'

(*a*) *Item excommunicamus, & anathematizamus Raynaldum filium quondam Conradi Ducis Spoleti pro eo quod occupavit, & occupat Patrimonium Ecclesiæ in Marchia, & alibi, & omnes, & singulos, cujus, vel quorum auctoritate, consilio, vel favore talia fecit, vel faciet in futurum.* Apud Raynald. ad annum 1229. num. 39.

b Richard. a S. Germano in Chronic. ad annum 1229.

dell' Ordine de' Teutonici, secondo quello, che narra Riccardo. Consumati più mesi in questo negoziato, finalmente vinto Gregorio dalle preghiere di molti, come narra l' Autore delle sue gesta (a), spedì a Federigo in San Germano i Cardinali Giovanni Vescovo di Sabina, e Tommaso Prete del titolo di Santa Sabina per conchiuder l' affare della riconciliazione di quel Principe colla Chiesa; alla presenza de' quali giurò solennemente Federigo di ubbidire al Pontefice in tutte quelle cose, per le quali era stato separato dal consorzio de' fedeli, come apparisce dal pubblico strumento dato in San Germano gli 11. di Luglio del MCCXXX. (b). Convenuti adunque i Legati Pontificj per parte della Chiesa insieme con Bertoldo Patriarca d' Aquileja, Eberardo Arcivescovo di Saltzburg, Sifredo Vescovo di Ratisbona, ed altri Principi Teutonici per parte di Federigo, concordarono nelle seguenti cose. Che l' Imperadore restituisse tutto ciò, che ei per se stesso, o per altri avea tolto alla Chiesa Romana, o ad altre Chiese, e Monasterj, luoghi, e persone sagre, che aveano aderito alle parti del Pontefice: richiamasse a i loro seggi i Vescovi discacciati: conservasse i diritti, e i privilegj così della Chiesa Romana, come delle altre Chiese nel Regno di Sicilia: pagasse centomila oncie d' oro alla Sedia Apostolica per li danni ad essa cagionati: si portasse supplichevolmente al Pontefice in Anagni: e per sicurezza, e fermezza delle cose convenute consegnasse al Maestro de' Teutonici, da ritenersi fino a certo tempo per parte del Papa, alcune terre, e Castella del Regno di Napoli: le quali cose giurate da Federigo, e consegnate per l' osservanza di esse le riferite terre, alli 28. di Agosto del MCCXXX. da Giovanni Vescovo di Sabina fu assoluto dalla scomunica con tutti i suoi aderenti (c). Di queste convenzioni, e di questa riconciliazione seguita nel modo, che si è detto, oltre il citato Riccardo, e il registro di Gregorio, e l' Autore delle sue gesta, ne fanno ampla fede i diplomi stessi di Federigo, le lettere de' Principi di Germania, ed altri atti pubblici segnati da molti Vescovi, come si può vedere appresso il Rainaldo (d). Ottenuta l' assoluzione si portò Federigo in Anagni all' ossequio di Gregorio, come e il citato Riccardo, e l' Autore delle gesta di quel Pontefice scrivono; e fu dal Papa

 così

(a) Auctor Anonymus vitæ Gregorii IX.

(b) Apud Raynald. ad annum 1230. n. 4.

(c) *Quædam Arces Regni traditæ sunt Magistro domus Theutonicorum usque ad certum tempus pro majori Ecclesiæ securitate, & tunc Imperator ipse in Castris antè Ceperanum in Capella Sanctæ Justæ, die Mercurii in festo B. Augustini per Sabinensem est Episcopum ab excommunicationis vinculo absolutus, similiter & omnes sui.* Richardus a S. German in Chronic. ad ann. 1230.

(d) Raynald. ad annum 1230. a num. 7. usque ad 16. inclusivè.

così benignamente, e finceramente accolto, che l'istesso Federigo della grata accoglienza, del paterno affetto, della benigna, e fincera intenzione del Papa verso di se ne volle render certi per mezzo di sue lettere i Regi Cattolici (*a*), attestando, che ei rimase così pago della condotta tenuta da Gregorio nella causa di lui, che ei volea mandare in obblivione tutte le passate cose, per le quali ei si era disgustato con esso, conoscendo, che il Papa avea operato con evidente ragione, e mosso da indispensabile necessità.

VI. Ma non sì tosto fu conchiusa questa pace con tanta solennità, che per l'incostanza di Federigo ne' suoi propositi essa cominciò a rompersi: imperocchè nello stesso anno MCCXXX. contro le convenzioni fermate di non molestar coloro, che nel tempo della discordia aveano seguite le parti della Chiesa, e del Pontefice, ei sedotto da' cattivi Consiglieri incominciò a perseguitargli, e ad esercitare in essi le sue vendette, e a far loro sperimentare gli effetti del mal sopito suo odio. Per la qual cosa ne fu paternalmente ripreso, ed ammonito da Gregorio, come costa dalle sue lettere riferite dal Rainaldo (*b*). Nell' anno poi MCCXXXI. tornò a mostrar la sua indegnazione contro i religiosi Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, i quali erano specialmente compresi nelle convenzioni della concordia, spogliandoli de i loro beni, e in altre guise vessandogli; onde fu necessario, che Gregorio con altre lettere lo esortasse a ricevere in grazia quegli Ordini equestri, e a restituir loro i beni, che tolti avea loro, secondo il trattato di pace, che avea giurato, come si rende chiaro dalle lettere di esso Gregorio (*c*). Nel medesimo anno promulgò Federigo leggi inique contro gli Ecclesiastici; ed essendo stato ammonito da Gregorio a rivocarle, egli in vece di aderire all' esortazioni del Papa, si recò ad ingiuria le paterne di lui ammonizioni, aspramente lamentandosi della severità del Pontefice; il quale facendo uso d' una incomparabile longanimità, procurò con dolci,

[*a*] *Deindè ut post absolutionem ex omni præsentia corporum mentium serenitas gratius sequeretur, primo Septembris Apostolicam Sedem adivimus, & Sanctissimum Patrem Dominum Gregorium Dei gratia Summum Pontificem vidimus reverenter, qui affectione paterna nos recipiens, & pace cordium sacris osculis fœderata, tàm benevolè, tam benignè propositum nobis sua intentionis aperuit, de ipsis quæ præcesserant nihil omittens, & singula prosequens evidentis judicio rationis, quod etsi nos præcedens causa commoverit, vel rancorem potuerit aliquem attulisse, sic benevolentia, quam persensimus in eodem, omnem motum lenivit animi, & nostram, amoto rancore, serenavit adeò voluntatem, ut non velimus ulterius præterita memorari, quæ necessitas intulit, ut virtus ex necessitate prodiens operetur gratiam ampliorem.* Epist. Friderici II. apud Raynald. ad annum 1230. n. 16.

[*b*] Raynal. ad annum 1230. num. 17.

(*c*) Apud Raynald. ad annum 1231. n. 2.

ci, e soavi parole mitigar l'esacerbato suo animo (a). Ma in vano si affaticava Gregorio per ridurre ad un sincero ravvedimento l'ingegno fraudolento di questo Principe, il quale se talora si mostrava ossequioso verso la Chiesa, ciò faceva per addormentare il Pontefice, e per aver campo di vendicarsi di tutti coloro, che avean seguito il partito della Chiesa, e per sorprender l'istesso Pontefice all'improvviso, il quale averebbe voluto annientare per farsi Signore di Roma, e degli Stati Pontificj. Quindi nell'anno MCCXXXIV. avendo i Romani mossa una sedizione contro Gregorio, per cui fu costretto a fuggir da Roma, si offerì spontaneamente Federigo a soccorrerlo come Avvocato, e difensore della Romana Chiesa; e confederandosi con lui si portò coll'esercito sotto il Castello di Sparampano, dove i Romani si erano fortificati. Ma quivi mutata fede, e confederatosi occultamente co' nemici del Papa, convenne con loro di ritirarsi improvvisamente dall'assedio, e lasciare esposto al loro furore l'esercito del Papa, e il Patrimonio di San Pietro. E gli sarebbe riuscito il disegno, se Gregorio conosciuta la perfidia di Federigo, dopo la sua ritirata non avesse ritenuti alcuni Nobili Teutonici in Viterbo a difesa del Patrimonio, da i quali furono disfatti, e sconfitti i Romani, che usciti da Sparampano si portarono colle armi ad assalir quella Città. Tuttociò vien diffusamente narrato dall'Autore delle gesta di Gregorio (b). Maggior travaglio convenne soffrire a lui nell'anno MCCXXXVI. per la nequizia di questo Principe dimostrata nella prigionìa del nipote del Re di Tunisi, il quale istruito nella Cristiana fede da i Frati Predicatori, nel mentre si portava a Roma per ricevere il santo Battesimo fu da' Siciliani preso, spogliato, e fatto prigione: e pregato Federigo da Gregorio, dopo avere ammoniti, e minacciati coloro, che quel Principe ritenuto aveano, acciocche lo facesse liberare, egli calpestato ogni rispetto di Religione, per conciliarsi la grazia del Re di Tunisi non si curò di fare oltraggio alla fede di Gesù Cristo, nè si fece orrore di asserire, che quel Principe era stato sedotto, e che non poteva senza licenza del Re Maomettano abbracciar la Cristiana Religione, come si ha dalle lettere di Gregorio, che di questa, e di altre sue empietà lo riprende (c). Nel medesimo anno per opera di Pietro Frangipane corrotto con denari sollevò Federigo una sollevazione in Roma contro Gregorio, della quale l'istesso Riccardo da San Germano parlando, benche partegiano di Federigo, dice, che questa

(a) Vide Raynald. ad annum 1231. n. 10. & seqq.
(b) Apud Raynald. ad annum 1234. n. 4. & seqq.
(c) Apud Raynald. ad annum 1236. n. 22. & seqq.

questa fu mossa per parte dell' Imperadore (*a*). Imperversando sempre più questo Principe nell'odio contro la Chiesa, opprimendo gli Ecclesiastici, perseguitando i buoni, e pii Cattolici, proteggendo i Saraceni Maomettani, e dando loro libertà di eriger Templi per lo culto della loro falsa Religione colle ruine delle Chiese Cristiane, nè soffrendo di esser perciò ammonito, e ripreso dal Papa, ed odiandolo acerbamente, nell' anno MCCXXXVIII. essendosi portato Gregorio in Anagni nel tempo di estate, concitò contro di lui alcuni Romani ribelli corrotti da lui con gran somma di denari, come narra l' Autore delle gesta dello stesso Pontefice (*b*), benche riuscisse vano questo sforzo, essendo stati in breve dal Papa repressi i ribelli, e sedati i moti della sedizione. Ma poiche la pazienza, e la tolleranza di Gregorio rendeva sempre più animosa l'arroganza di questo Principe nell' oltraggiar la Chiesa, perciò avendo egli nell' anno MCCXXXIX. occupata una parte della Sardegna, che per antiche ragioni apparteneva al diritto della Chiesa, risolvè per questo, e per gli altri suoi eccessi più gravi, ne' quali era contumace, separarlo dalla comunion della Chiesa, e spogliarlo del diritto dell' Imperio. Onde nello stesso anno alli 20. di Marzo, il giorno della Domenica delle Palme solennemente lo scomunicò, e assolvette i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà; la qual sentenza rinnovò alli 24. dello stesso mese, giorno del Giovedì Santo (*c*). La formula di questa sentenza vien riferita da Matteo Paris, da Alberto Stadense, da Carlo Sigonio, e più distesamente da Oderico Rainaldo (*d*). La somma de' capi, pe' quali fu Federigo di nuovo scomunicato, e privato dell' Imperio, è questa: che avesse tentato discacciare dalla sua Sedia il Romano Pontefice, eccitate più volte sedizioni in Roma: che avesse conculcato l' onore, la dignità, e la libertà della Chiesa Romana: che avesse impedito il Cardinal Vescovo di Palestrina spedito dal Pontefice Legato contro gli Albingesi per causa di fede, acciocche non proseguisse la sua legazione: che nel Regno di Sicilia, e di Napoli non permettesse, che si ordinassero Vescovi, e Pastori nelle Chiese vacanti; anzi per sua autorità, per suo ordine molte se ne distruggessero, e profanassero, e i Cherici fossero catturati, carcerati, proscritti, ed uccisi, le Chiese, e i Mo-

nasterj

(*a*) *Hoc anno Petrus Frajapane pro parte Imperatoris guerram movet contra Papam, & Senatorem, & seditio multa facta est in populo*. Richard. a S. German. in Chronic. ad annum 1235.

(*b*) Apud Raynald. ad annum 1238. n. 72. & seqq.

[*c*] Vide Spondanum ad ann. 1239. n. 1. Pagium Juniorem Breviar. RR. PP. in Gregor. IX. num. 45. tom. 3.

(*d*) Parisius in Chronic. ad annum 1239. in Henrico III. Abbas Stadensis in Chronic. ad eundem annum. Sigonius de Regno Ital. lib. 18. Raynald. ad annum 1239. a num. 2. usq. ad 16.

nasterj fossero spogliati de i loro beni, e gravati d'intollerabili pesi: che ritenesse prigione il figliuolo del Re di Tunisi, e non permettesse, che venisse a Roma a ricevere il santo Battesimo: che contra il proprio giuramento avesse occupate, e devastate molte terre appartenenti alla Chiesa: che contro il tenor della pace non avesse restituiti agli Ordini de i Templarj, e degli Ospidalieri i beni, che avea lor tolti, ed avesse perseguitati collo spoglio de i loro averi, e coll' esilio coloro, i quali aveano aderito alla Chiesa, ritenuti come schiavi i loro figli, e le loro mogli: che impedisse il negozio di Terra Santa, e la riparazione dell' Imperio Costantinopolitano: e finalmente perche egli era da pertutto diffamato, che non sentisse rettamente della Cristiana fede, soggiungesi in fine della sentenza, che per questo capo ei procederebbe contro di lui a tempo, e a luogo secondo l'ordine di ragione. Vuolsi per altro avvertire, che dichiarando Gregorio sciolti i sudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà, e proibendo loro l'osservargliela non li separò perpetuamente dall' ubbidienza di lui, ma solamente a tempo, e fino a tanto che egli fosse legato dal vincolo della scomunica, cioè, fino a tanto che ei non si ravvedesse (a).

VII. Questa sentenza fulminata, e fatta pubblicar da Gregorio quanto fosse acerbamente sentita da Federigo, e di quanto furore accendesse l'imperversato suo animo contro il Pontefice, e contro la Chiesa, e tutte le persone Ecclesiastiche, che non adulavano la sua contumacia, è cosa più nota di quello, che faccia di mestiero provarla. Ma siccome era uomo di fraudolenta natura, così dapprimo cercò di purgarsi appresso tutto il Cristianesimo, scrivendo lettere a tutti i Principi Cattolici di un medesimo tenore, nelle quali discolpando se stesso gravava di nuove calunnie, e di atroci contumelie il Pontefice, come possono vedersi appresso Pier delle Vigne suo Segretario (b), uomo per quanto comportava quell' età facondissimo, e che seppe valersi degli artificj della sua eloquenza per oscurar colle menzogne la fama del

(a) *Quia verò super his, & quampluribus aliis excessibus pluries a nobis monitus, correctionis medelam non sentiens ... quotidie deteriora committere non veretur, nos ... de fratrum nostrorum consilio ex parte Dei omnipotentis, & auctoritate Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, & nostra, in eum ... anathematis, & excommunicationis sententiam duximus promulgandam, tradentes ipsum Fridericum Sathanæ in interitum carnis, ut spiritus ejus in die Domini salvus fiat: omnes, qui ei fidelitatis juramento tenentur, decernendo ab observatione juramenti hujusmodi absolutos, & firmiter prohibendo, ne sibi fidelitatem observent, donec fuerit vinculo excommunicationis adstrictus.* Apud Raynald. ad annum 1239. num. 15. Vide etiam Epist. Gregor. ad Ottonem Cardinalem Legatum in Anglia apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1148.

(b) Petrus de Vineis lib. 1.

del Pontefice. Ma avendo Gregorio con sue lettere circolari spedite a Balduino Imperador di Costantinopoli, a i Regi di Francia, di Spagna, d' Inghilterra, d' Ungaria, e ad altri Principi secolari, Metropolitani, e Vescovi Cattolici risposto alle calunniose imputazioni di Federigo, confutate le sue menzogne, e resa palese la sua iniquità, numerando per ordine i suoi empj eccessi (*a*), si rivolse egli a persegultare con ogni sorta di crudeltà le Chiese, ed i Cherici, commettendo infinite scelleratezze, le quali non senza orrore, e dolore sono riferite dall'Autor della vita di Gregorio, e da Scrittori indifferenti, e probi (*b*). Ma qual fosse l'empietà di Federigo la dichiarano le lettere di Gregorio scritte a diversi Principi, e Prelati Ecclesiastici in sua giustificazione contro le calunnie di colui, dicendo, che ei non si era vergognato di asserire, che il Mondo era stato ingannato da tre Barattieri, o Impostori, cioè, Mosè, Cristo, e Maometto; due de' quali erano morti gloriosamente, e Gesù Cristo era stato sospeso sopra d' un legno: affermando di più, che erano pazzi coloro, i quali credeano esser potuto nascere da una Vergine Dio Creatore del tutto (*c*): la qual bestemmia diede poi luogo alla favola dell' asserito libro de' tre Impostori. E benche Burcardo Struvio (*d*) con altri Protestanti abbiano proccurato purgar Federigo da questa taccia, ascrivendola ad una falsa imputazione di Gregorio; contuttociò la loro fatica si dimostra vana dall' esser l' istessa cosa attestata da altri Scrittori di quell' età, come l' Autore della Cronaca Augustana appresso il Freero (*e*); l' Autore della compilazione Cronologica appresso il Pistorio dice la stessa cosa (*f*); e l' Istoria de' Langravj di Turingia attesta, che Federigo proferì questa bestem-

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1239. Spondanum ad eundem annum num. 4.

(*b*) Giovanni Villani Cronac. Fiorent. lib. 6. Flavius Blondus 2. decad. 7. S. Antonin. summ. histor. tit. 19. cap. 6. Platina in vita Gregorii IX. Fazellus de reb. Sicul. lib. 1. decad. 8. Nauclerus generat. 42. Krantz Saxon. lib. 8. Sigonius de Regno Italiæ lib. 18.

(*c*) *Quia iste Rex pestilentiæ a tribus Baratatoribus, ut ejus verbis utamur, scilicet Christo Jesu, Moyse, & Machometto, totum mundum fuisse deceptum, & duobus eorum in gloria mortuis, ipsum Jesum in ligno suspensum manifestè proponens: insuper dilucida voce affirmare, vel potius mentiri præsumpsit, quod omnes fatui sunt, qui credunt nasci de Virgine Deum, qui creavit naturam, & omnia, potuisse*. Epist. Gregorii IX. ad Archiepisc. Cantuarien. & ejus Suffragan. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1158.

(*d*) Dissert. de doctis Imperator. §. 21. 22. & 23.

(*e*) *Iniquitatem in excelso locutus est ponens in Cœlum os suum. Dixit enim audiente Langravio Henrico: tres seduxerunt totum mundum, Moyses Hebræus, Jesus Christianus, & Machomet Saracenus. Quamobrem si Principes institutionibus meis adsentiant, ego multum meliorem modum vivendi, & credendi ipsis nationibus ordinarem*. Chronic. Augustan. ad annum 1245. apud Freherium tom. 1.

(*f*) Compilat. Chronolog. apud Pistorium tom. 1. ad annum 1249.

bestemmia ne' Comizj di Francfort, dove proccurò, che fosse eletto Re de' Romani Corrado suo figlio, e che udita con orrore dal Langravio, fu da esso riferita al Pontefice (a). Finalmente Alberigo Monaco de' tre Fonti Scrittor di que' tempi afferma, che era voce sparsa da per tutto, che Federigo veggendo un giorno un Sacerdote, che portava il Corpo di Cristo Sagramentato a un infermo, dicesse ad uno de' suoi: *Quanto tempo durerà questa fraude* (b)? Nè punto giova a purgar Federigo da questa macchia la lettera, che ei scrisse a tutti i Prelati, nella quale accusava il Pontefice, chiamandolo falso Vicario di Cristo, di avergli imputata la sopraddetta bestemmia de' tre impostori, o seduttori, e la confessione, che ei fece in quella stessa lettera della fede Cattolica (c): imperocche questo Principe ipocrita altro scriveva, altro operava: e facendo pompa in tutte le sue lettere di comparir pio, e Cattolico per timore, che avea de' Principi Cristiani, rilasciava poi il freno ad ogni opera empia, e malvagia; ed è noto nella Storia l'amicizia strettissima, che egli avea co' Saraceni, servendosene non pure nella milizia, ma dispensando loro in oltre le cariche, e le Prefetture civili, tenendo alcuni di essi sempre a i suoi fianchi, massimamente Astrologi, e Prestigiatori, che adulando la sua ambizione li predicevano colla vana osservazione degli astri l'imperio del Mondo, e la destruzion del Papato. Onde preso da questa vanità fece segretamente porre nella camera del Pontefice que' versi riferiti dal Parisio, e da altri, cioè:

Vogliono i Fati, insegnano le stelle, e il volo degli Ucelli,
Che io Federigo sarò martello del Mondo (d).

A' quali dicesi, che il Pontefice rispondesse con questi altri versi molto più a proposito:

(a) *Anno Domini* MCCXLII. *Fridericus Imperator ... convocatis Principibus Alemaniæ in Franckfort, volens cum eis tractare qualiter filium suum Conradum in Regem Romanorum crearet, ubi spiritu diabolico ipsum instigante blasphemavit in Deum, & in sanctam Ecclesiam. Hanc blasphemiam omnes Principes, & Nobiles mox ut audierunt nimium sunt turbati, & facies eorum præ dolore & stupore sunt immutatæ ... sed præ aliis Principibus talia audientibus, Henricus Lantgravius singula verba Imperatoris per Legatos solennes in scriptis, ut verum membrum Ecclesiæ, & Christi talia audire abhorreret, Papæ Gregorio insinuavit*. Histor. Lantgrav. Thuring. cap. 50. in Collect. Pistor. Nindani pag. 926.

(b) Albericus trium Fontium apud Mag. Chronic. Belgic.

(c) *Inseruit enim falsus Christi Vicarius fabulis suis, nos Christianæ fidei Religionem rectè non colere, ac dixisse, tribus seductoribus mundum esse deceptum; quod absit de nostris labiis processisse &c.* Epist. Frideric. ad univers. Prælat. apud Petrum de Vineis lib. 1. cap. 31.

(d) *Fata volunt, stellæ docent, aviumque volatus,*
Quod Fridericus ego malleus Orbis ero.
Apud Cuspinianum in Friderico II. & Matthæum Paris histor. Anglic. ad annum 1239.

Riferisce la fama, insegna la scrittura, parlano i peccati,
Che la tua vita sarà breve, e la pena sarà eterna (*a*).

Dalla conversazione adunque, e famigliarità di questa gente apprese Federigo quell' empie massime, che abbiam riferite, come attesta l'Autore delle gesta di Gregorio (*b*). Da questo Autore certamente contemporaneo, come apparisce dalla sua narrazione, citato sovente dal Rainaldo da i Codici Vaticani, e nuovamente dato in luce nella gran raccolta degli Scrittori delle cose d'Italia tra le vite raccolte da Fra Nicolao Aragonio Cardinale, si vede confermato tuttociò, che si è detto della nequizia di questo Principe; e dal medesimo Autore sappiamo, che Federigo dove prima suggiva come prestigj, ed incanti i divini Sagramenti del corpo, e sangue di Gesù Cristo, scomunicato poi da Gregorio, in dispregio della scomunica osava sagrilegamente accostarsi alla participazione de' divini misterj, negava al Romano Pontefice la potestà delle chiavi, ed asseriva il Papato non altro essere, che una truffa tolerata da' semplici (*c*).

VIII. Ma chechesia dell' empietà di Federigo, e delle sue bestemmie contro la Religione Cristiana, non è da maravigliarsi se egli ebbe lodatori, e difensori: non mancando mai seguaci a i malvagi, e tanto più a lui, che sapeva usar liberalità co' suoi adulatori. Tale fu in que' tempi l' Abate Urspergense uomo scismatico, che osò di scrivere, che Gregorio come uomo superbo scomunicò Federigo per frivole, e false cagioni, posposto ogni ordine giudiziale (*d*): la qual calunnia resta manifestamente convinta dalla serie degli atti da noi riferiti. Tale fu ancora Matteo Paris maledico Scrittore, che torse in sinistra parte tutte le gesta di Gregorio contro quel Principe. Molti ancora furono anche di poi ingannati dalle lettere di Federigo scritte da Pier delle Vigne, e mandate in giro a i Principi Cristiani, e a' Prelati della Chiesa, nelle quali con fina ipocrisia ostentando pietà, e Religione scolpava se stesso, e caricava il Pontefice, come dice l' Anonimo Scrittor della vita

(*a*) *Fama refert, scriptura docet, peccata loquuntur,*
Quod tua vita brevis, pœna perennis erit.

(*b*) *Hoc quidem ipse de Græcorum, & Arabum conversatione suscepit, qui cuncta ejus applicanda dominio ex constellationibus mentientes, in illum immersère gentilitatis errorem, ut homo reprobatus a Domino jam se Deum in hominis specie suspicetur, aperta assertione proponens, tres trufatores in elusionem hominum præcessisse, Moysen, Christum, & Machometum*. Vita Gregorii IX. ex Cardinal. de Aragon. tom. 3. rerum Italic. Script. pag. 585. col. 1. post med.

(*c*) Ibid. loc. cit. col. 1. post. med. & col. 1. sub initium.

(*d*) *Gregorius IX. tanquam superbus primo anno Pontificatus sui cœpit excommunicare Fridericum Imperatorem pro causis frivolis, & falsis, postposito omni ordine judiciali*.

ta di Gregorio (*a*). Così ingannato da queste lettere Pandolfo Collenuccio si propose d'intraprender la difesa di Federigo nella sua Storia Napoletana, purgandolo da tutti quegli eccessi e d'impietà verso la Religione, e di oppressione verso la Chiesa, e di contumacia alle ammonizioni, e censure Apostoliche, de' quali eccessi era giustamente imputato: ed affidato alla sola testimonianza di queste lettere, senza punto udir l'altra parte, senza esaminar gli altri Scrittori, fuorche lo Scismatico Aventino nella Storia di Baviera, ardisce con temerario giudizio ascrivere i disordini di quella discordia all'avarizia, all'ambizione, e alla pertinacia de' Sacerdoti, che non vollero udir le sue scuse, e le sue difese (*b*); che è quello appunto, di cui a gran torto si lagnava Federigo nelle dette sue lettere. Ma nulladimeno l'istesso Matteo Paris gran fautore di Federigo parlando così delle lettere scritte da quello in sua difesa contro il Pontefice, come di quelle scritte dal Pontefice in risposta alle colui calunnie, e in giustificazione delle sue procedure contro di esso, comecche asserisca, che le lettere di Federigo contenessero cose probabili, dice nulladimeno, che erano sospette a tutto il Mondo; e che se l'avarizia della Romana Corte [solita cantilena di questo maledico Scrittore] non avesse alienati i Popoli dalla divozione del Papa più di quello, che convenisse, tutto il Mondo sarebbe insorto contro Federigo come manifesto nemico della Chiesa, e di Cristo (*c*).

IX. Tornando ora al filo della nostra narrazione; poiche vedeva Gregorio, che Federigo fremendo di sdegno minacciavagli il peggio, che far poteva come ad un aperto nemico, dopo aver spediti diversi Legati alle Città di Lombardia per eccitarle alla sua difesa, mandò F. Jacopo di Pecorara Cardinale Vescovo di Palestrina Legato a i Principi d'Occidente per sollecitare il loro ajuto contro il suo persecutore (*d*): il qual Legato, come narra Riccardo da San Germano (*e*), per fuggir dalle mani di Federigo, in abito di Pellegrino si portò in Genova, ed indi s'imbarcò per Francia. In tanto Federigo nel principio del MCCXL. avendo parte col terrore, parte colla fraude ridotte al suo partito alcune Città d'Italia, entrato ostilmente nelle terre della Chiesa,

 e fatta

(*a*) *Factus cerastes in semita, ungulam equi dentibus detractionis aggreditur. Ut famam dejiciat ascensoris, palliat culpam, proponit calumniam, innocentiam sub verborum colore mentitur. Quadam falsa litterarum congerie per urbem, & Orbis terminos, matris pudicitiam lacerat filius abortivus*, Vita Gregorii IX. ex Cardinal. de Aragon. loc. cit.

(*b*) Collenutius histor. Neapolitan. lib. 4. pag. 149. & 158.

(*c*) Matthæus Paris ad annum 1239.

(*d*) Vide Raynal. ad annum 1239. n. 38.

(*e*) Richard. a S. German. in Chronic. ad annum 1239.

e fatta ſtrage crudele di quelli, che ſeguivano le parti di Gregorio, ſi portò coll' eſercito ſotto Roma, donde, avendo implorato il Pontefice l'ajuto divino, deſtituito d'ogni umana ſperanza, portando in proceſſione le teſte de' ſanti Apoſtoli Pietro, e Paolo, dopo tre giorni fu coſtretto con ſua vergogna a partire, trovando i Romani Croceſegnati diſpoſti ad incontrarlo ferocemente colle armi (*a*). Per la qual coſa diſperando di poterſi impadronire di Roma, per vendicare il ſuo dolore fece crudelmente morire con inauditi ſupplicj tutti que' Romani Croceſegnati, che potè aver nelle mani (*b*), devaſtando, e mandando a fuoco, e a fiamma tuttociò, che gli ſi parava incontro nella ſua partenza dal territorio Romano. Ma veggendo Gregorio andar ſempre più creſcendo le perturbazioni della Chieſa per lo ſciſma, e la pertinacia di Federigo, ed avendo ſentiti con ſuo dolore gl' improſperi ſucceſſi delle armi Criſtiane, e de' Croceſegnati in Sorìa, da i quali Federigo prendeva occaſione di calunniarlo, per rimediare a tanti diſordini della Repubblica Criſtiana nel meſe di Agoſto del MCCXL. intimò a Roma il Concilio Generale, mandando lettere convocatorie a tutti i Patriarchi, Arciveſcovi, Veſcovi, e Abati, acciocche nella Domenica di Reſurrezione del MCCXLI. ſi trovaſſero in Roma; ſcrivendo ancora per lo medeſimo effetto a Balduino Imperador di Coſtantinopoli, a i Regi di Francia, d' Inghilterra, di Boemia, di Scozia, di Norvergia, di Portogallo, di Aragona, di Caſtiglia, di Lione, di Ungaria, a i Duci di Polonia, di Venezia, di Schiavonìa, e ad altri Principi Chriſtiani (*c*). Ma Federigo, il quale non pure avea conſentito nella convocazione del Concilio, come ſcrive l' iſteſſo Pariſio (*d*), ma anche l'avea cercato, e domandato, come atteſta Innocenzo IV. ſucceſſor di Gregorio nella ſentenza della colui depoſizione, tenendo per certo, ben conſapevole delle ſue ſcelleraggini, che da quello ſarebbe ſtato condannato, preſe occaſione d' impedirlo con qualſivoglia modo poteſſe, come fu coſtretto a confeſſare l' iſteſſo Pariſio ſuo difenſore (*e*); nè ſi vergognò di pubblicare per lettere circolari, che egli rivocava la ſicurezza, che avea promeſſa a i Prelati di andare a Roma al Concilio, col preteſto, che in quello foſſe per preſiedere un pubblico nemico dell' Imperio. Ma contuttociò nell' anno MCCXLI., non oſtante le minaccioſe lettere di Federigo, che proibiva a i Prelati d' intervenire al Concilio, ammoniti da

(*a*) Auctor vitæ Gregor. IX. tom.3. rerum Italic. Script. pag. 587. col. 2.

(*b*) Auctor vitæ Gregorii IX. ibid.

(*c*) Vide Spondanum ad ann.1241. n.1. Extant hæ litteræ in Regeſtis Greg.IX. ann.14.

(*d*) Hiſt. Anglic. ad annum 1241.

(*e*) Pariſius loc. cit.

ti da Gregorio a venire, molti Vescovi di Francia, e d'Inghilterra, e di altri Regni Cristiani, insieme con Jacopo Vescovo di Palestrina, e Ottone del titolo di San Nicola Cardinali Legati mandati dal Papa in Francia, e in Inghilterra, e Gregorio di Montelongo Legato Apostolico in Lombardia, si trovarono in Genova; e affidatisi a' Genovesi, che promettevano di condurgli in Roma salvi coll'armata navale, s'imbarcarono. Ma Federigo scrivendo ad Enzio suo figliuolo bastardo, che avea creato Re di Sardegna, acciocchè improvvisamente assalendogli, o li prendesse, o li sommergesse, eseguì costui prontamente gli ordini del Padre; ed ajutato da' Pisani assaltando le Navi Genovesi, dopo brieve resistenza alli 3. di Maggio le vinse, e fatti prigioni i Legati Pontificj co i Vescovi, e i Nuncj delle Città, toltone pochi, che o fuggirono, o restaron sommersi, furono da Federigo fatti portare incatenati come capi vilissimi in Napoli, e trattati pessimamente nel viaggio, chiusi in strettissimo carcere, consumati dagli stenti molti di essi miseramente perirono (*a*). Nella qual cosa è da ammirarsi la sfrontatezza di Federigo, che di sì indegna azione non si vergognò scriverne lettere a tutti i Principi come di cosa degna di lode, vantando, che Dio avea protetta la sua causa colla vittoria de' suoi nemici (*b*). Ma pervenuta a notizia di Gregorio l'atrocità di questo fatto ne concepì tanta tristezza, che altronde gravato dagli anni, e da i disagj, di lì a poco tempo passò all'altra vita, cioè alli 21. di Agosto dello stesso anno MCCXLI., come abbiamo da Riccardo (*c*), lasciando al suo successore Innocenzo IV. la grave mole di provvedere alla Chiesa fluttuante coll'adunare il Concilio Generale; ciò, che egli fece in Lione di Francia, dove fu Federigo solennemente dall'Imperio deposto, come abbiamo provato nel primo libro di questo trattato.

X. Avendo noi esposte per ordine le cagioni dell'Ecclesiastiche deliberazioni di due Pontefici contro Federigo, e dimostratane la giustizia, conviene ora osservare, che cosa ne dica l'Autore della difesa. Egli adunque dopo aver parlato della scomunica pronunciata da Gregorio contro Federigo nell'anno MCCXXXVIII., facendosi scorta dal mendace Monaco di S. Albano dice, che passato nel medesimo anno Federigo oltremare per sciogliere il voto, giunto in Tolemaide, oggi Acri, gli venne incontro il Popolo, e il Clero ricevendolo con grande onore,

(*a*) Richard. a S. German. in Chron. ad annum 1241. Albert. Staden. in Chron. ad eundem annum. Parisius ad eundem annum. Vide Spondanum ad annum 1241. num. 11.

(*b*) Litteræ Friderici apud Parisium ad annum 1241.

(*c*) Richard. a S. German. in Chronic. ad annum 1241.

onore ; ma perche ſapevano , che egli era ſtato ſcomunicato dal Papa , non comunicarono con eſſo lui nel bacio , e nella menſa , ma lo conſigliarono a ſoddisfare al Pontefice , e a ritornare all' unità della Chieſa . Ma i Religioſi degli Ordini de' Templarj , e degli Oſpidalieri lo adorarono inginocchioni baciando le ſue ginocchia , *e tutto l' eſercito fedele* glorificando Dio nella di lui venuta , ſperavano , che per lui *ſi faceſſe ſalute in Iſraele* (*a*) . Da queſta narrazione del Pariſio conchiude , che fu bensì Federigo riguardato come ſcomunicato , e ſchivato perciò nel bacio , e nella menſa ; ma nulladimeno fu trattato come Imperadore (*b*) . Ma ei non avverte , che due volte fu in quell' anno da Gregorio Federigo ſcomunicato , cioè nel giorno delli 23. di Marzo , in cui cadeva il Giovedì ſanto , e nella fine del medeſimo anno , come abbiamo oſſervato di ſopra (*c*) : e che ſolamente nella ſeconda ſcomunica furono ſciolti i ſudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà . Onde non poteva ancora ſaperſi in Oriente queſt' aſſoluzione , quando vi giunſe Federigo verſo la fine dello ſteſſo anno ; e perciò non poteano giuſtamente ricuſar di riconoſcerlo come Imperadore . Il che molto meno avrebbon potuto ſapere ſe il Papa aveſſe aſſoluti i ſudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà nell' anno MCCXXIX. dappoiche egli ebbe notizia della ſua iniqua condotta in Terra Santa , come vogliono Oderico Rainaldo , e Natal d' Aleſſandro (*d*) . Quindi non è da maravigliarſi ſe nel paſſaggio di Federigo in Terra Santa fu egli ſeguito da i Duci , ed Ufficiali dell' eſercito Criſtiano , e giunto colà fu accolto dal Patriarca di Geruſalemme , da altri Prelati latini in Oriente , e da' Maeſtri degli Ordini militari fu onorevolmente accolto . Non però così gli accadde nel ſuo ritorno , quando ſi ſeppe colà , che dal Pontefice gli erano ſtati diſciolti i ſudditi dal giuramento di fedeltà : imperocche partiſſi allora a ſomiglianza di fuggitivo da Tolemaide , e , come oſſerva il Pagi minore , ſenza ſalutare alcuno , e ſenza eſſer da alcun ſalutato , naſcoſta-

(*a*) *Hoc anno Fridericus Imperator mare mediterraneum ingreſſus , ut Domino peregrinationis votum perſolveret , apud Acheri applicuit , venientes ei obviam Clerus terræ , & Populus cum magno honore , ut tantum decebat virum illum receperunt . Verumtamen quoniam noverant , eum a Papa excommunicatum , non ei communicaverunt in oſculo , neque in menſa , ſed conſuluerunt ut Domino Papæ ſatisfaciens rediret ad ſanctæ Eccleſiæ unitatem . Templarii verò , & Hoſpitalarii in adventu ejus flexis genibus adoraverunt eum genua ejus deoſculantes , & omnis Fidelium , qui aderat , exercitus glorificabat Dominum in adventu ipſius , ſperantes quod per eum ſalus fieret in Iſrael .* Matthæus Paris hiſt. Anglic. ad annum 1228.

(*b*) Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 8. cap. 6.

(*c*) Num. 2. e 4.

(*d*) Raynald. ad annum 1229. Natal. Alexand. hiſtor. Eccleſ. ſecul. 13. & 14. diſſert. 5.

ſcoſtamente imbarcatoſi con due ſole Galee da Acri navigò a Cipro, e da Cipro in Italia (*a*).

XI. Seguitando l'Autore della difeſa la ſua narrazione col Pariſio, ſulla teſtimonianza di queſti ne vuol dare ad intendere, che nel MCCXXIX. Gregorio IX. ſopportando di mala voglia, che Federigo ſcomunicato, e ribelle alla Chieſa era paſſato in Terra Santa, decretò di ſpogliarlo dell' Imperio, e ſoſtituire a quella dignità altro Principe figliuolo di pace, e di ubbidienza (*b*). Ma il vero è, che ſebben Gregorio diſciolſe allora i ſudditi di Federigo dai giuramento di fedeltà; non pensò nulladimeno all' elezione di altro Imperadore: imperocche quell' aſſoluzione fu a tempo, ed ebbe ragione piuttoſto di ſoſpenſione indiretta dall' Imperio, che di privazione di eſſo: quando pure non voglia dirſi, che Gregorio dichiarò allora aſſoluti dal debito di fedeltà, e di ubbidienza verſo Federigo i ſudditi del Regno di Sicilia, e di Puglia, per cui quel Principe era feudatario della Romana Chieſa, e del Pontefice, come ſembra, che portino le parole di queſta dichiarazione (*c*). Nel qual caſo il Pontefice eſercitando con Federigo l' autorità di Sovrano temporale l' averebbe bensì privato del Regno di Napoli, ma non depoſto dall' Imperio. In neſſuno Scrittore ſi legge, che Gregorio in queſto tempo decretaſſe trasferir l' Imperio Romano Germanico dalla perſona di Federigo in altro Principe; ma a queſto ſolamente pensò nell' anno MCCXXXIX., come appreſso vedraſſi; onde di ſuo capriccio queſto ſolamente aſſeriſce il Monaco di Sant' Albano. Ma pure valendoſi della parola di coſtui il Boſſuet, e parlando dell' altra ſcomunica, e dell' altra aſſoluzione dal giuramento pronunciate da Gregorio nel MCCXXXIX. pare, che con quello Scrittore ci voglia dare ad intendere, che il Papa non aveſſe altra cagione di ſcomunicar Federigo, e torgli l' ubbidienza de' ſudditi, che di ſnervare il ſuo potere, e franger la ſua coſtanza, veggendo, che ei non s' incurvava alla Romana Chieſa

(*a*) *Sed Fridericus, qui die prima Maii, nemine ſalutato, a nemine ſalutatus, mare clanculum ingreſſus cum duabus ſolis triremibus Accone navigaverat Cyprum, & inde in Italiam*. Franc. Pagius Breviar. Rom. PP. tom. 3. in vita Gregorii IX. n. 17.

(*b*) *Anno 1229. Papa Gregorius nimis moleſtè ferens, quod Romanorum Imperator excommunicatus, & rebellis ad Terram Sanctam tranſierat, de illius pœnitentia deſperabat. Decrevit ergo eum, quem contumacem vidit, & rebellem ab Imperiali faſtigio depellere, & alium quemlibet filium pacis, & obedientiæ loco ejus ſubrogare*. Matthæus Paris hiſt. Angl. apud Boſſuet loc. cit.

(*c*) *Item quia contempta excommunicatione ad mandatum Apoſtolicum non rediit, omnes, qui ſunt ei juramento fidelitatis adſtricti, & ſpecialiter homines Regni a juramento quo ſibi tenentur denuntiavimus, & denuntiamus abſolutos*. Sententia Gregorii in Fridericum apud Raynal. ad annum 1229. num. 38.

Chiesa (*a*), che è appunto la calunniosa taccia, che dava Federigo nelle sue lettere al Papa, spargendo, che ei l' avea scomunicato a solo motivo d' invidia, e per non aver potuta abbattere la sua potenza. Ma già di sopra abbiamo spiegato le vere cagioni, che mossero Gregorio a queste Ecclesiastiche deliberazioni. E' poi frivolissima l' osservazione del nostro Autore dove dice, che la deposizione non è cosa connessa colla scomunica: mentre veggiamo, che Federigo scomunicato tuttavia regnò, nessuno proibendonelo, neppure lo stesso Pontefice: con che vuol dare a credere, che questa deposizione non fu da alcuno tenuta per legittima, nè per costante, nè tampoco dal medesimo Papa, che la fece. Ma oltre l' esser falso, che Federigo imperasse dopo essere stato deposto senza proibizione del Pontefice, il quale è certissimo, che dopo la dichiarazione fatta nel MCCXXXIX. non lo riconobbe per altro, che per un tiranno, e cercò concitar tutto il Mondo Cristiano contro di lui; se dall' aver Federigo regnato dopo questo tempo ad onta del Papa ei vuol' inferire, che fosse riputata nulla la di lui indiretta deposizione: dall' aver Federigo co' suoi seguaci dispregiata la scomunica, dall' aver partecipato a dispetto del Pontefice nelle cose divine, potrà egualmente inferire, che fosse giudicata nulla la sentenza della scomunica. Egli stesso ci fa pur sapere, che Federigo asserì un' eresia, proponendo costantemente, che dal Papa come da Vicario di Cristo non poteva egli essere stretto dal vincolo della scomunica (*b*). Or se Federigo negava al Papa la potestà di scomunicarlo, che maraviglia sarebbe stata, che ei gli avesse negata la potestà di deporlo? E se non ostante la scomunica ei si volle a forza mescolare nelle cose sagre, e divine, che stupore sarà se non ostante la deposizione ci seguitasse per forza a regnare? Il vero però è, che poco, o nulla scrisse Federigo della dichiarazione fatta da Gregorio intorno allo scioglimento de' sudditi dal giuramento di fedeltà, e tutto il rumore lo fece contro la scomunica. Si ha adunque a conchiudere, che perche quel Principe a dispetto del Pontefice non si tenne per scomunicato, non fosse perciò della

(*a*) *Videns Dominus Papa robur, & constantiam Imperatoris nondum enervatam, sibi, & Romanæ Ecclesiæ nondum incurvari, misit per totam Alemanniam Prælatis magnificis, & aliàs manentibus epistolas prolixas commonitorias, & præcepit districtè, ut omnes insurgerent in Imperatorem Deo, & Romanæ Ecclesiæ rebellem: absolvit etiam omnes, qui ei fidelitatis juramento tenebantur adstricti*. Matthæus Paris hist. Anglic. an. 1239. apud Bossuet loc. cit.

(*b*) *Alio dato diplomate ait* [Gregorius], *Fredericum asseruisse hæresim, dum constanter* ,, proponeret, *inquit*, quod per nos ,, tanquam per Christi Vicarium excommu- ,, nicationis vinculo adstringi non potuit. Bossuet loc. cit.

della potestà del Papa lo scomunicarlo. Ma di queste fallacie peccano sempre i raziocinj di questo Scrittore.

XII. Molto più egli però gravemente pecca nel rapportare, e tener per vera la falsissima relazione del suo mendacissimo Monaco intorno alla legazione spedita da Gregorio a' Francesi, per offerir l'Imperio a Roberto Fratello del santissimo Re Luigi IX., ed alla risposta data da' Francesi a i Legati del Papa. Egli però tronca in molte parti il testo del Parisio, veggendo, che portandolo intero averebbe recata troppa ingiuria all' insigne divozione della Chiesa di Francia verso la Sede Apostolica, & all' illustre santità del gloriosissimo Luigi IX. Io però recherò intero il testo del Parisio, accioche veggano i Lettori a quali testimonianze appoggia il nostro Autore le sue asserzioni contro la nostra sentenza. Dice adunque costui, che spediti da Gregorio in Francia Legati per offerir l'Imperio a Roberto, raunato il consiglio de' Baroni risposero, che non sapevano intendere con che ardir temerario avea osato il Papa precipitar dalla sublimità imperiale un tanto Principe, di cui non vi avea maggiore, anzi neppur eguale tra i Cristiani, non convinto, e non confesso de' delitti imputatigli: che se egli richiedendolo i suoi demeriti dovesse deporsi, non doverebbe giudicarsi cassato dalla dignità imperiale se non dal Concilio generale: de' suoi delitti non doversi prestar fede a' suoi nemici, tra' quali sapeasi, che il Papa era il capitale: saper essi, che Federigo avea fedelmente militato a nostro Signor Gesù Cristo, esponendosi a i pericoli della guerra, e del mare: tanta religione non aver trovata nel Papa, il quale si era sforzato di confonderlo assente, e iniquamente soppiantarlo quando dovea promuoverlo, e proteggerlo, mentre militava al Signore: non voler precipitar se stessi in tanti pericoli per impugnare un Principe così potente, cui tanti Regni, e la giustizia della causa porgeranno ajuto contro di loro: se il Papa per mezzo loro, e di altri lo vincesse, conculcherebbe tutti i Principi del Mondo, erigendo le corna della giattanza, e della superbia per aver abbattuto Federigo grande Imperadore (a). Or chi

 può

(a) *Quo spiritu, vel ausu temerario Papa tantum Principem, quo non est major, immò nec par inter Christianos, non convictum, vel confessum de objectis sibi criminibus exhaereditavit, & ab apice imperiali praecipitavit. Qui si meritis suis exigentibus deponendus esset, non nisi per generale Concilium cassandus judicaretur. De transgressionibus suis non est hostibus suis fides adhibenda, quorum Papa dignoscitur esse capitalis. Nobis adhuc insons, immò bonus fuit vicinus, nec quid sinistri vidimus de eo in fidelitate saeculari, vel fide catholica. Scimus autem, quod Domino nostro Iesu Christo fideliter militavit, marinis, & bellicis se periculis confidenter opponens. Tantum religionis de Papa non invenimus. Immo qui eum debuit promovisse, & Deo militantem protexisse, eum conatus*

può mai credere, che un Pontefice, il quale offeriva alla Francia l'onor dell' Imperio in tempo di un santissimo Re, e della Sedia Apostolica divotissimo, ricevesse da i Francesi una sì dura contumeliosa risposta? Ma sà pure l'Autore della difesa, che dagli uomini saggi tutta questa narrazione comunemente si giudica essere una aperta menzogna del Monaco di Sant'Albano, dal suo mal talento contro i Romani Pontefici calunniosamente inventata per discreditar la causa di Gregorio, e accreditare il partito scismatico di Federigo (*a*). Averebbe potuto osservare ciò, che scrive sopra questa calunniosa favola del Parisio un gravissimo Scrittor Francese, quale è Arrigo Spondano Vescovo di Pamiers, vendicando l' ingiuria fatta alla religion della Francia verso la santa Sede, e tenendo per costante, che ogni uomo di sana mente doverà riputar favola, e menzogna la narrazione di questo maledico Scrittore, massimamente non trovandosi altro Scrittore, che nè dell' Imperio offerito a Roberto da Gregorio, nè della risposta data da i Francesi a i suoi Legati neppur per sogno favelli (*b*). L' istesso Natal di Alessandro, che si vale di questa testimonianza del Parisio in prò della sua opinione contraria alla nostra, considerando, che la narrazione di colui tornerebbe in grandissimo disonor della Francia, volentieri consente, che le parole ingiuriose, e dure, che da quello asserisconsi dette da' Francesi a i Legati del Papa, sieno state da quello finte: benche egli poi tenga per certissimo, che nè San Lodovico, nè il Conte Roberto suo Fratello, nè i Baroni, e i Principi di Francia vollero prestar ajuto a Gregorio contro Federigo, nè si lasciarono allettare dalla vana speranza dell' Imperio a prender l'armi contro di lui (*c*). Ma quello, che egli tiene per certissimo,

natus est absentem confundere, & nequiter supplantare. Nolumus autem in tanta pericula nosmetipsos præcipitare, ut ipsum Fridericum tam potentem impugnemus, quem tot Regna contra nos juvabunt, & causa justa præstabit adminiculum. Quid ad Romanos de prodiga sanguinis nostri effusione? Si eum per nos, & alios devicerit, omnes Principes mundi conculcabit, sumens cornua jactantiæ, & superbiam, quoniam ipsum Fridericum magnum Imperatorem contrivit. Matthæus Paris histor. Anglic. ad annum 1239.

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1239. n. 39.

(*b*) *Hæc diffusè blaterat Parisius: quæ meras nugas esse hominis cerebro laborantis, tam nullus dubito, quam omnino mihi persuadeo nullum fore sanæ mentis, qui putidam ejus narrationem, & futilem dialogismum inspicere voluerit, qui non idem mecum sentiat: cum etiam tantæ rei ne per somnium quidem ullus prorsùs alius Auctor meminerit. Sed huic Monacho quidquid effingere, etiam effari libuit, licuitque.* Spondan. ad annum 1239. n. 13.

(*c*) *Injurias, & verba duriora velim & ego a Parisio afficta: sed certissimum est Sanctum Ludovicum, Robertum Comitem, cæterosque Franciæ Principes, ac Barones Gregorio IX. adversus Fridericum Imperatorem favere noluisse, nec vana spe Imperii ad arma contra ipsum sumenda potuisse provocari.* Natal. Alex. hist. Eccles. secul. XIII. & XIV. Dissert. 5. art. 1. n. 5.

mo, è un falsissimo supposto fondato da lui sulle menzogne del Parisio: imperocche è una favola spacciata, che Gregorio offerisse l'Imperio a Roberto Fratello del Re San Luigi; della quale offerta nessun Scrittore ha fatto mai alcuna menzione, e si convince per falsa dalle stesse lettere di Gregorio scritte a S. Lodovico IX., lodate dall' istesso Natal d'Alessandro (*a*). In queste lettere spedite in Francia dal Papa per Jacopo Cardinale, e Vescovo di Palestrina Legato Apostolico, chiedendo Gregorio ajuto, e soccorso al Santo Re Lodovico contro Federigo già scomunicato, e indirettamente deposto, rammenta a quel Re gli antichi esempli de' suoi illustri predecessori nel soccorrere in somiglianti casi la Chiesa Romana, loda la loro pietà nell' aver sovvenuti anche spontaneamente, e non pregati nelle oppressioni de' Principi malvagj i Pontefici; ed oltre gli encomj personali, che giustamente dà a quel Santo Principe, dice esser nella Francia, ed in lui collocato il presidio della Sedia Apostolica; ma neppur per ombra parla di trasferir l' Imperio da Federigo in Roberto, da i Germani ne i Franchi: cosa certamente, che non averebbe in questo luogo pretermessa, come molto opportuna a procacciar da quel Re una gran difesa contro Federigo. Vedansi queste lettere riportate negli atti de' Concilj (*b*). Oltre di ciò, volendo Gregorio trasferir l' Imperio da Federigo in altro Principe, avea egli bisogno cercarlo da Francia? Non vi erano i Principi di Germania, a i quali secondo gli istituti della Sedia Apostolica apparteneva l' elezione del Re de Romani? Perche avea egli da mutar questa istituzione originata, e comprovata per tanto tempo dalla Chiesa Romana? Anzi, se è pur vero ciò, che narra l'Abate Stadense Scrittore di quell' età, ed inclinato alle parti di Federigo, Gregorio scrisse non alla Francia, ma a i Principi di Germania per l' elezione del nuovo Imperadore; e da alcuni di essi fautori di Federigo gli fu risposto, non esser di suo diritto sostituire l' Imperadore, ma solamente coronarlo eletto che egli sia da' Principi Germani (*c*). Oltre di ciò come potevano con verità asserire i Baroni di Francia, che non aveano trovata in Federigo alcuna cosa

fini-

(*a*) *Nihil ad Regem, regnique Francorum commendationem & gloriam illustrius, ac magnificentius dici potest iis, quæ Gregorius IX. ad S. Ludovicum scripsit ea epistola, qua auxilium adversùs Fridericum ab ejus majestate rogavit*. Natal. Alexand. loc. cit. n.6.

(*b*) Epist. Gregor. IX. ad S. Ludovicum Franc. Regem apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1176. & seqq.

(*c*) *Papa Gregorius insolentias Imperatoris contra Ecclesiam metuens, Principes super electione alterius solicitavit; sed nihil profecit, quia quidam Principum ei responderunt, non esse sui juris Imperatorem substituere, sed electum a Principibus coronare: electio enim ad istos dignoscitur pertinere. Ex prætaxatione Principum, & consensu eligunt Imperatorem Trevirensis, Moguntinus &c.* Albertus Staden. Abb. in Chron. ad annum 1240.

finiſtra contra la fedeltà ſecolare, ſe era allora fama pubblica, che quel Principe aveſſe poco prima, cioè nel MCCXXXVIII., macchinato contro la perſona, e il Regno di San Lodovico? Narra il fatto Guglielmo Nangio Scrittore Franceſe di quell'età, dicendo, che avendo Federigo fatto intendere a San Luigi, che in certo giorno ſi portaſſe a un certo luogo, dove ei verrebbe ad abboccamento con lui, ſentendo poi, che il Santo Re avea riſoluto di portarſi al diſegnato luogo con due mila uomini d'arme, ed altro gran numero di fanti, e di gente di ſervizio, gli mandò a dire, che non veniſſe al luogo deſtinato nel prefiſſo giorno, veggendo deluſa la ſperanza, che ei vi ſi portaſſe con poche perſone, come egli grandemente deſiderava; poſciache come da molti ſi diceva, egli qual uomo fraudolento macchinava alcuna coſa contro il Re, e il Regno di Francia (a).

XIII. Ma non che da altri, dallo ſteſſo Pariſio vien ſmentita queſta ſua menzogna: imperocche narra egli, che avendo Gregorio fatta triegua con Federigo per dar luogo al Concilio generale da eſſo intimato nel MCCXL., tornato poi da Francia Jacopo Cardinale, e Veſcovo di Paleſtrina con immenſa copia di denaro raccolto da' Franceſi nella ſua Legazione, e baſtante a ſoſtener le ſpeſe della guerra, ordinò al Cardinal Colonna, che ſcioglieſſe la triegua; il che egli ricuſando fare, vennero inſieme a minaccioſe parole (b). Or ſe da' Franceſi era ſtata rigettata con tanta aſprezza l'iſtanza del Papa, che domandava loro ajuto contro Federigo: ſe era ſtata ſtimata da loro così giuſta la cauſa di queſto Principe, come poi ſomminiſtrarono tanto denaro al Legato, che baſtaſſe a Gregorio per ſoſtener le ſpeſe della guerra contro il medeſimo Federigo? Biſognava, che coſtui deſſe miglior ordine, e maggior conneſſione alle ſue bugie ſe volea eſſer creduto: quando pure non ſieno ſtati guaſti, e corrotti i ſuoi ſcritti dagli eretici, che gli diero alla luce. Se non che anche in queſto fatto, dove dice, che Gregorio veggendo il denaro venuto da Francia ordinò al Cardinal Colonna, che disfaceſſe la triegua, che egli fatta avea con Federigo, apertamente

(a) *Fridericus Romanorum Imperator Regi Franciæ Ludovico mandavit, ut uſque ad Vallem ... Coloris accederet, cum ipſo colloquium habiturus; ſed audiens poſtea, quod Rex Sanctus duo millia militum armatorum cum ingenti peditum, & ſervientium multitudine in ſuo vellet ducere comitatu, mandavit Regi iterum, quod nec ad diem præfixam, nec ad locum, quem nominaverat, adveniret. Sperabat enim, Regem Sanctum ducere paucos ſecum milites, quos & toto animo affectabat, eò quod, ut a pluribus dicebatur, quemadmodum malitioſus, & ſeductor, aliquid ſatagebat in Regem, & Regnum Franciæ machinari.* Guillelmus de Nangiaco in Chron. ad annum 1238.

(b) Pariſius hiſt. Anglic. ad annum 1240.

te mentifce, come dimoftra con evidenza il Rainaldo (a), a cui rimetto i Lettori. Ma pure colla teftimonianza fallaciffima di quefto Scrittore pretendono il Boffuet, e il Natale d'Aleffandro di far credere, che nè San Lodovico Re di Francia, nè i fuoi Baroni fecero conto alcuno della depofizione di Federigo fatta da Gregorio; e che fcomunicato, e depofto, lo tennero nulladimeno per Imperadore. Quindi vanamente s' ingegna il riferito Natal d'Aleffandro di accumulare le teftimonianze fofpettofiffime del Parifio per dimoftrar la ripugnanza del Clero d'Inghilterra di contribuire al Legato Apoftolico denaro contro Federigo: mentre oltre l'effer quel Monaco convinto d'innumerabili menzogne nel riferire le gefta tra Federigo, e Gregorio da Arrigo Spondano (b), e perciò indegno, che gli fi porga fede in ciò, che qui narra, l'ifteffo Natal d'Aleffandro confeffa, che fu in Inghilterra promulgata la fentenza contro Federigo: che dal Clero, e da'Monaci d'Inghilterra, comandando così il Re, e volendo così i Vefcovi, fu contribuita gran fomma di denaro al Legato del Papa per foftenere contro effo Federigo la guerra, o la difefa della Chiefa (c): e che non oftante le ripugnanze di alcuni, furono quefti aftretti dal Re, e da' Vefcovi a contribuire (d). Il vero è adunque, che la fentenza di Gregorio contro Federigo fu pubblicata così in Francia, come in Inghilterra, e in altri Regni Cattolici, fuor che in Germania: e che non oftante i clamori, e i richiami di Federigo, così il Re di Francia, come quello d'Inghilterra, mandarono i Vefcovi di que' Regni al Concilio generale, dal Pontefice a Roma intimato.

XIV. Ma nulladimeno l' Autore della difefa afserifce con Natal d' Alefsandro, che San Lodovico riconobbe, e trattò come Imperadore Federigo fcomunicato, e depofto, e riguardò il fuo Imperio come congiuntiffimo al di lui Regno. Ciò raccolgono dalle lettere fcritte dal medefimo San Luigi a Federigo, nelle quali lamentandofi, che quefti riteneffe prigioni i Vefcovi di Francia, i quali erano ftati dal Pontefice Gregorio chiamati al Concilio Romano, e domandandoli, che quanto prima li rimettefse in libertà, tra le altre cofe, che adduce quel fanto Re

(a) Raynald. ad annum 1240. n. 52. & feqq.

(b) Vide Spondanum ad annum 1239. 1240. & 1241.

(c) *In Anglia pariter promulgata in Fridericum fententia eft, & immenfa pecuniæ vis ad facrum bellum contra ipfum gerendum exacta: qua de re graviter conqueftus eft Imperator, datis ad Henricum III. Angliæ Regem litteris, quas apud Matthæum Parifium ad annum 1240. legere eft.* Natal. Alexand. Differt. cit. art. 1. n. 7.

(d) *Rege tamen, & Epifcopis faventibus* (Legato S.A.), *ad contribuendum funt compulfi.* Idem loc. cit.

Re per dimoſtrare, che Federigo ingiuſtamente avea preſi in mare, e poi fatti prigioni que' Prelati, una è, che eſſi non aveano meditata coſa alcuna contra l'eccellenza imperiale, ancorche il Sommo Pontefice foſse per procedere men debitamente ad alcuni atti contro di lei (*a*); aggiungendo, che Federigo non avea cagione di alcuna offeſa dalla Francia, nè da lui: mentre eſso ne avea manifeſtamente rigettate le iſtanze de' Legati Apoſtolici, che li domandavan ſoccorſo, ed ajuto in pregiudizio di lui, e non avean potuto ottenere coſa alcuna nel ſuo Regno contro la maeſtà imperiale (*b*). Da queſte lettere adunque conchiudono, che quel ſantiſſimo Re riconobbe come Imperadore Federigo depoſto. Ma quando anche non ſi voleſsero mettere in dubbio le parole allegate della riferita epiſtola riportata da Pier delle Vigne tra le lettere di Federigo inſieme colla riſpoſta del medeſimo Federigo a S. Lodovico (*c*), dal qual Pier delle Vigne è ben facile, che le traeſse il Nangio; contuttociò niente potrebbon cavare da eſse in vantaggio della loro opinione. Diſſi: quando non ſi voleſse porre in dubbio l'allegata lettera, come vien riportata da Pier delle Vigne: poſciache ſebbene è coſa certa, che San Lodovico domandò a Federigo la liberazione de' Veſcovi di Francia da lui fatti prendere in mare, e condotti prigioni in Napoli, e che ricuſando Federigo di liberarli gli ſcriſse lettere riſentite, e minaccioſe, per le quali l'Imperadore benche di malavoglia, per timor nondimeno di un Re potentiſſimo li liberò, come dice il Nangio ſteſso nella ſua Cronaca (*d*), Sant' Antonino, Paolo Emilio, e Nicolao Gilles nella Cronaca di Francia ſcritta in lingua Franceſe, e pub-

(*a*) *Nam ſicuti eorum litteris manifeſtè didicimus, nihil contra imperialem celſitudinem excogitaverant, etſi Summus Pontifex fuiſſet ad aliqua minus debita proceſſurus.*

(*b*) *Quod ſi prædicta ad veſtræ mentis oculos nolitis reflectere, Praneſtinum Epiſcopum, & alios Legatos Eccleſiæ, in præjudicium veſtrum volentes ſubſidium implorare, manifeſtè repulimus, nec in Regno noſtro contra majeſtatem veſtram potuerunt aliquid obtinere.* Epiſt. S. Ludovic. IX. ad Fridericum Imperat. apud Guillelmum de Nangiaco in vita S. Ludovici.

(*c*) Petrus de Vineis lib. I. cap. 12. & 13.

(*d*) *Sanctus Ludovicus Rex Franciæ videns Eccleſiam Dei omni humano conſilio deſtitutam, compatienſque Prælatis Regni mandavit Imperatori, ſupplicando quatenus Regni ſui Prælatos liberaret. Cui rei primò non acquieſcens mandavit Regi, quod non miraretur ſi Cæſar in anguſto eos tenebat, qui ad Cæſaris anguſtias tenebantur. Quod audiens Sanctus Rex mandavit iterum, quod locum a potentia non traheret, quia Regnum Franciæ non erat adeò debilitatum, ut ſe permitteret ejus calcaribus perurgeri: cujus verba intelligens Imperator, omnes licèt invitus liberavit, pertimeſcens Regem Franciæ.* Guillelm. Nang. in Chron. ad annum 1240.

e pubblicata in Parigi nel MDLIII. (a); contuttociò non è certo se tale fosse il tenore di quella lettera, qual vien riportato da Pier delle Vigne, e che egli non l'alterasse in grazia di Federigo per mostrare, che la Francia non aderiva a Gregorio; dove per altro è certo, che la sentenza di questi contro di quello fu pubblicata senza contrasto, come attesta con altri molti il citato Gilles (b). Ma si ammetta pure senza controversia la detta lettera tal quale vien riferita da Pier delle Vigne, fa d'uopo avvertire due cose: l'una, che in vigore della sentenza di Gregorio non veniva assolutamente Federigo deposto dall'Imperio, ma solamente sospeso fino a tanto che ei perseverasse nella contumacia, e non si ravvedesse delle sue iniquità soddisfacendo alla Chiesa, come abbiamo osservato: l'altra, che Federigo teneva di fatto l'Imperio, comecche di ragione ne fosse sospeso, e avea gran seguito e in Germania, e in Italia di coloro, che l'ubbidivano, non curando nè le censure, nè le sentenze del Papa: onde poi si vide l'Italia divisa nelle due fazioni di Guelfi, e di Ghibellini; quelli, che le parti del Papa, questi, che quelle dell'Imperio difendevano. Onde non è cosa da maravigliarsi, se un Re del tutto straniero all'Imperio, non astretto da alcun debito di fede verso Federigo lo trattasse come Imperadore: essendo così trattato da molti, e molti de' sudditi, cui dalla Chiesa era stato proibito il riconoscerlo tale fin tanto che ei non si ravvedesse. Che poi San Lodovico ricusasse impegnarsi in una guerra contro Federigo, e soccorrere colle armi il Pontefice, ciò riguardava altri motivi politici, e non era necessario per questo, che ei riputasse ingiusta la sentenza del Papa contro di lui; la quale ei non averebbe permesso, che fosse in Francia solennemente pubblicata, se creduto avesse, che in quella avesse il Pontefice illegittimamente usato un diritto, che non gli apparteneva. Oltre di ciò, avendo Gregorio nella scomunica fulminata contro Federigo scomunicati ancora tutti coloro, che ne' delitti annoverati da lui, ovvero contro la Chiesa Ro-

(a) Quand ils eurent longuement esté là detenis prisonniers le Roy S. Louis en eut pitié voyant l'Eglise estre destituée d'ayde humain parquoy il envoya devers l'Empereur luy prier, qu'il les delivrast: mais il luy manda qu'il ne trouvoit pas par son conseil qu'il le deust faire:, & les envoya prisonniers a Naples: puis envoya ses messagers devers le Roy de France ne s'esmerveille pas si Auguste tient estroictement ceulx, qui vouloyent mettre Cesar en angoisse, & qui alloyent a Romme pour le condamner. Le Roy renvoya de rechef devers ledict Empereur, & luy rescrivit unes lettres sonnans parole de courage magnanime, & sentans menace; parquoy ledict Empereur plus par craincte, que par amour, delivra, & renvoya lesdits Prelats. *Nicolaus Gilles Annales Franc. ad annum* 1240.

(b) Loc. cit.

Romana gli prestassero consiglio, ajuto, e favore (a), ed avendo susseguentemente sciolti dal debito di fedeltà tutti quelli, che erano tenuti per giuramento prestargliela, e proibito loro l'osservargliela, sembra, che questa proibizione cadesse solamente sopra le cose, per cui egli fu scomunicato, cioè di non ubbidirlo negli eccessi, e nella ribellione contro la Romana Chiesa; cosicche non venissero i sudditi di Federigo dichiarati disciolti da ogni debito di ubbidirlo anche nelle cose civili, ma solamente di ubbidirlo ne' suoi eccessi contro la Chiesa, e di seguire in ciò i suoi comandi. Quindi è, che mirando noi alla forma di questa sentenza di Gregorio IX. abbiamo detto di sopra (b) non esser certo, che fosse da questo Pontefice Federigo deposto: dando anche altra risposta all' argomento dell' Autor della difesa tratto dalla testimonianza del Parisio.

§. V.

Dell' origine della contesa tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia, e dello studio di questo Pontefice nel favorire il Re, e il Regno di Francia, mal corrisposto da Filippo.

S O M M A R I O.

I. *Scrittori dell' età di Bonifacio prevenuti dalle voci della fazione contraria a questo Pontefice hanno diversamente tra loro, e tutti falsamente, spiegata la cagione della discordia tra esso, e il Re Filippo.*

II. *Prime cure di Bonifacio nel suo Pontificato intente a favorire la Nazion Francese, e a proccurar la pace del Regno di Francia.*

III. *Triegua ordinata da Bonifacio tra Filippo Re di Francia, e Odoardo Re d' Inghilterra superbamente rifiutata da Filippo, e parole superbe di questo Principe irragionevolmente difese dal Bossuet.*

IV. *Ingiusto sdegno di Filippo contro Bonifacio per la Bolla da questo pubblicata contro l' estorsioni fatte da i Principi al Clero, e dichiarazioni della detta Bolla fatte da Bonifacio in vantaggio di Filippo dimostranti l' amore di esso Pontefice verso il Regno di Francia.*

V. *Di-*

(a) *In eum, & omnes illos, qui in præmissis, vel aliàs contra Romanam Ecclesiam sibi præstiterint consilium, auxilium, vel favorem, excommunicationis, & anathematis sententiam duximus promulgandam.* Sententia Gregorii in Fridericum apud Raynald. ad annum 1239. num. 15.

(b) Lib. 1. §. 18. num. 1. & seqq.

V. *Difesa della Bolla di Bonifacio contro i cavilli del Bossuet.*
VI. *Editto pubblicato da Filippo giustamente ripreso da Bonifacio nella Bolla* Ineffabiles, *come offensivo della libertà Ecclesiastica; e riflessioni del Bossuet sopra questa Bolla confutate.*
VII. *Parole, e detti di Bonifacio nella Bolla* Ineffabiles *si dimostrano conformi alla disciplina Canonica, alle disposizioni, e a' detti degli antichi Pontefici.*
VIII. *Accuse del Bossuet contro la detta Bolla* Ineffabiles *confutate.*
IX. *Nuove dichiarazioni di Bonifacio della sua inclinazione verso la Francia co i sussidj dati a quel Re delle facoltà delle Chiese, e colla concessione di considerabili privilegj, e col suo studio per la pace di quel Regno mal corrisposte da Filippo; e ricetto dato da questi nella sua Corte ad alcuni scismatici, e ribelli alla Sedia Apostolica.*
X. *Sentenza arbitrale di Bonifacio, e laudo da lui pronunciato per la pace tra i Regi di Francia, e d' Inghilterra. Riprensioni paterne del Pontefice fatte al Re Filippo per gli attentati da lui commessi contro i diritti della Chiesa, e delle pie disposizioni mal sofferte da lui, e non ascoltate scuoprono la vera origine della sua contesa contro Bonifacio.*
XI. *Usurpazioni fatte dal Re Filippo, e da' suoi Ministri de i diritti, e de' beni di alcune Chiese di Francia. Estorsioni fatte al Clero Gallicano da i regj Esecutori, e paterne ammonizioni di Bonifacio senza profitto.*
XII. *Nuovi documenti dati da Bonifacio della sua inclinazione verso la corona di Francia: suoi disegni per l' ingrandimento di essa: intolleranza di Filippo per le ammonizioni, e riprensioni paterne di Bonifacio per gli eccessi da lui commessi contra la libertà della Chiesa, vera, ed unica cagione dell' acerba discordia, che tra loro si accese.*

I. ANcorche siasi di sopra sufficientemente parlato della discordia tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia, della qual discordia favella a lungo in questo luogo l' Autore della difesa, e siasi ivi dimostrato, che nel calore di quell' acerba contesa comecche molte cose fossero dette, e sparse contro quel Pontefice per impugnar quella potestà, che falsamente credeasi, che ei volesse arrogarsi sopra i Regi, non fu contuttociò parlato della potestà indiretta massimamente ne i casi di Religione, anzi quella fu confessata

da i più caldi difensori del Re Filippo (a); nulladimeno poiche così dal Bossuet, come da alcun' altro Scrittore moderno di là da' monti sulla fallace scorta di alcuni antichi, per discreditar la causa di Bonifacio con quel Re vien malamente lacerata la sua memoria, perciò e' si par bene alcuna cosa dire, onde rimanga purgato questo Pontefice da quelle taccie, che gli sono state date, e che hanno somministrata occasione a i Protestanti d' insultare acerbamente al suo nome, ed alla Chiesa Romana. Primieramente chiunque vorrà considerare lo stato d' Italia di que' tempi, e le fazioni, che in essa tuttavia regnavano de' Guelfi, e de' Ghibellini, e che di questi secondi Bonifacio fu capital nemico, siccome quelli, che nelle discordie tra i Papi, ed i Principi avean sempre sostenute le parti al Pontefice contrarie, non doverà maravigliarsi, che egli rimanesse sottoposto alla maledicenza di molti, e che fossero nella peggior parte prese, e interpetrate le sue gesta contro Filippo, cosicche ne fusse perciò biasimato come uomo superbo, arrogante, ambizioso, che tentasse sottoporre al suo impero le teste de' Regi. Queste voci sparse in Francia, e in Italia da i nemici di Bonifacio, quali furono, oltre Sciarra, e gli altri Romani fuorasciti, Pietro Flota Signor di Rivello nella Dioceси di Chiaramonte in Alvernia, Guglielmo Nogareto di San Felice Dottor di legge, soldati amendue, ed intimi consiglieri del Re Filippo, uomini empj, e manifestamente falsatori degli atti di Bonifacio, e calunniatori delle sue gesta, furono facilmente credute come grate all' indole della fazione contraria a quel Pontefice (b). Quindi gli Scrittori di quell' età prevenuti parte da i rumori sparsi da i parziali di Filippo, parte dal pregiudizio della fazione, rappresentarono diversamente le cose da quel, che furono, e fecero un ritratto di questo Pontefice, quale appunto il pinsero i suoi crudeli nemici per far cosa grata a Filippo. Nè io già parlo degli Scrittori de' secoli posteriori, come il Biondo, il Nauclero, il Platina, Paolo Emilio, Papirio Massonio, il Walsinghamo, ed altri, che, senza darsi più che tanta cura della verità, ciecamente chi più, e chi meno seguirono i primi; ma di quegli stessi, che vissero in tempo di Bonifacio, o scrissero nello stesso secolo, quali sono tra i Francesi Bernardo di Guidone, il Continuatore del Nangio: tra gl' Italiani Tolomeo da Lucca, Giovanni Villani, Francesco Pipini, Ferreto Vicentino viventi in tempo di Bonifacio; e tra gl' Inglesi Matteo Westmonasteriense, che scrisse verso la metà del secolo XIV., ma tutti universalmente andarono errati

(a) Vide supra.
(b) Vide Spondanum ad annum 1301. n. 2. & 1303. num. 8.

rati dal vero nello spiegar l'origine, e le cagioni di questa acerbissima controversia, sopra della quale possono vedersi infinite testimonianze de' riferiti Autori, e di altri ancora in buon numero raccolte da Felice Osio nelle note alla Storia Augusta di Albertino Mussato (*a*). Ma tutta la fatica di questo Scrittore ad altro non serve, che a renderci più oscura la verità, e a farci concepire un' idea di Bonifacio del tutto contraria alla mente, e alle gesta di lui nella causa del Re Filippo. E certamente dal giudizio fatto da un' erudito Scrittore de' nostri tempi delle cose scritte di Bonifacio da Ferreto Vicentino Autore contemporaneo nella Storia, che ei scrisse delle cose d' Italia dall' anno MCCL. fino all' anno MCCCXVIII., cioè, che egli traesse ciò, che di quel Pontefice scrisse da i libelli famosi sparsi contro di quello da i suoi nemici (*b*), si può giudicare degli altri, i quali benche con minor maledicenza cantano nulladimeno l' istessa canzone.

II. Per iscoprire adunque la vera origine di questa ferale discordia, il progredimento di essa, e da qual banda stesse il torto, o la ragione convien ripescare tutte queste cose dagli atti pubblici di quel tempo, cioè dalle lettere stesse di Bonifacio, e da i documenti de i regj archivj di Francia pubblicati nella Storia di questa contesa (*c*), e de' quali si vagliono gli stessi Avversarj, come Natal d' Alessandro, benche con vano sforzo, per metter in cattivo aspetto la causa di questo Pontefice (*d*). Primieramente se mai alcun Papa si mostrò inclinato agli interessi de' Francesi, ed all' ingrandimento de' Regi di Francia, questi certamente fu Bonifacio. Di questo suo studio verso quella Nazione ne fanno fede le fatiche da lui impiegate nel principio del suo Pontificato, così per conciliare in una pace stabile i Francesi cogli Aragonesi, tra' quali lungamente si contendea con sanguinosa guerra per lo Regno della Sicilia, onde rimanesse questo in possesso, e in dominio degli Angioini, come anche nel proccurare al Regno di Francia la pace, e l' incolumità, ed accrescere al Re Filippo le forze contro i suoi nemici per mezzo della confederazione tra esso, e il Re di Aragona. Ma comecche

(*a*) Vide tom. 10. rer. Italic. Scriptor. col. 293. & seqq.

(*b*) *A quo autem fonte hauserit hic auctor universam ejusdem Pontificis historiam, contumeliis ubique, ac penè maledictis contextam, conjicere poteris lector ab illis verbis, quæ aliquando intermiscet* „ dijudicant, fe„ runt. *Hæc siquidem proculdubiò indicant iniquos vulgi rumores a famosis, ut inquiunt, libellis Columnensium urbe depulsorum. Cæterum illustres ipsius virtutes & præclara gesta enarrant coævi Scriptores apud Raynaldum.* Ludovicus Antonius Muratorius in notis ad hist. Ferreti tom. IX. rerum Italic. Script col. 969. in fine.

(*c*) Histoire du differend entre Bonif. VIII. & Phil. le Bel.

(*d*) Natal. Alexandr. hist. Eccles. secul. XIII. & XIV. dissert. 9. art. 1. 2. 3. & 4.

che facilmente Bonifacio nel proccurar la quiete d' Italia potesse per la sua molta sperienza, ed avvedutezza ne' grandi affari venire a capo d' un negozio inutilmente tentato più volte da' suoi Predecessori, e nell' anno MCCXCV. primo del suo Pontificato conchiudesse in Anagni il trattato di pace tra i Francesi, e gli Aragonesi (*a*), non ebbero però così felice successo le sue premure per istabilir la pace nel Regno di Francia. Avendo Odoardo Re d' Inghilterra sollecitati alla ribellione contro il Re Filippo alcuni Principi del Belgio suoi fiduciarj, e particolarmente Guidone Conte di Fiandra, e confederatosi con Adolfo Re de' Romani, il quale era stato da lui con denaro quasi condotto al suo stipendio, intimò la guerra al Re di Francia. Per la qual cosa volendo Bonifacio, cui premeva l' incolumità di quel Regno, estinguere quest' incendio acceso nel principio del suo Pontificato, per conciliar la concordia tra questi Principi spedì suoi Legati in Inghilterra, ed in Francia Bernardo Vescovo di Albano, e Simone Vescovo di Palestrina Cardinali della Santa Romana Chiesa con lettere date in Laterano sotto li 20. di Aprile del MCCXCV. (*b*). Mandò Nuncj in Germania a Adolfo per lo stesso effetto l' Arcivescovo di Reggio, e il Vescovo di Siena con lettere date in Anagni li 25. di Giugno dell' istesso anno (*c*). E nel medesimo anno scrisse lettere gravissime all' istesso Adolfo, nelle quali paternalmente lo riprendeva, che degenerando dalla gloria de' suoi maggiori, in vece di estinguere fomentasse una guerra contro un Principe Cattolico nata per leggerissime cagioni, quando per la dignità a cui era stato assunto averebbe dovuto proccurar la pace del Mondo Cristiano, e, ciò, che recava maggior ignominia al suo nome, si fosse lasciato come un semplice soldato condurre a stipendio dal Re d' Inghilterra per attaccar colle armi un Re Cattolico: onde lo ammoniva a deporre ogni animo ostile, ed ogni perverso conceputo consiglio contro il Re Filippo (*d*). E del

(*a*) Vide Surita judic. lib. 3. Marian. lib. 14. cap. 17. Fazel. lib. 2. decad. 3. cap. 4. Raynald. ad annum 1295.

(*b*) Apud Raynal. ad ann. 1295. num. 40.

(*c*) Apud Raynal. ibid. num. 44.

(*d*) *Suntne ista, fili, tuæ magnitudinis laudanda principia? Sunt invitatoria, & pro ocatoria Romanæ Ecclesia ad tuum negotium feliciter promovendum?* (cioè alla corona imperiale.) *Nam cum ad procurandam totius Christianitatis pacem, & quietem electus existas, & quasi a Domino evocatus, tu in hujusmodi tuis initiis ad mundi turbationem, & bella in Christianos, Principesque Catholicos potenter te præparas, pro viribus te accingis... Numquid decet tantum, & tam potentem Principem, ut tanquam simplex miles sub colore mercedis cujuslibet ad actus bellicos inducaris?... Cum autem personam regiam specialis prærogativa favoris, Patris more benevoli diligamus, celsitudinem regiam rogamus & hortamur attente, & paterno & salubri consilio suadentes, quatenus mentis oculis erectis ad Dominum, per quem Reges regnant, & Principes dominantur, adversus charissimum filium nostrum Philippum*

E del medesimo tenore scrisse anche al Re d'Inghilterra, ammonendolo a deporre il mal conceputo proponimento di attaccare il Regno, e il Re di Francia, e ad astenersi dal porgere ajuto, consiglio, e favore a i nemici dello stesso e Regno, e Rege (*a*).

III. Da queste lettere può facilmente conoscersi qual fosse l'animo di Bonifacio verso il Re, e il Regno di Francia, per la cui salvezza ei si mostrò così sollecito, che non si rimase di gravemente riprendere due Principi tanto potenti, i quali avean mosse l'armi contro di quello. Ma poiche le sue zelanti premure non ebbero quell'effetto, che ei si era proposto, e andarono in voto le istanze de' suoi Legati per conciliar la concordia tra que' Principi; perciò nell'anno seguente MCCXCVI. risolvè valersi della sua Apostolica autorità, ordinando a i sopraddetti Legati, che intimassero al Re de' Romani, a i Re d'Inghilterra, e di Francia la triegua per due anni sotto pena di scomunica, pubblicando sopra di ciò la sua mente con lettere date in Roma li 13. di Agosto del MCCXCVI. (*b*). Or che procedesse Bonifacio a questa risoluzione acciocche non fosse dalle armi straniere invaso il Regno di Francia lo dimostrano le sue lettere scritte poco dopo, cioè, il primo di Settembre dello stesso anno ad Adolfo, nelle quali priega, e scongiura quel Principe a non assalire ostilmente il Re, e il Regno di Francia, ma piuttosto condescenda alla pace, o almeno alla triegua, e rimetta le sue differenze alla Sedia Apostolica, per esser da quella amichevolmente composte (*c*). Scrisse ancora a i Regi di Francia, e d'Inghilterra, caldamente pregandogli a comporre amichevolmente le loro differenze, a rimetterle al giudizio della Sedia Apostolica, destinando a Roma i loro Oratori, onde si venisse a' trattati di concordia (*d*). Si mostrarono disposti così Adolfo, come il Re d'Inghilterra ad accettar la triegua, ed a rimettere le loro ragioni al giudizio della Sedia Apostolica, come evi-

pum Franciæ Regem illustrem nullam hostilem, præsertim hoc tempore, facias novitatem. Apud Raynal. loc. cit. num. 45.

[a] *Celsitudinem regiam hortamur attentè, & obsecramus in Domino Jesu Christo .. quatenus a quovis hostili processu contra præfatum Regem Franciæ, ac Regnum ejus habendo, præsertim hoc tempore, ac etiam a quolibet contra eos auxilio, consilio, vel favore quomodolibet impendendo, studeas penitus abstinere*. Apud Raynald. ib. num. 43.

(*b*) Apud Raynald. ad annum 1296. n. 18.

(*c*) *Celsitudinem tuam monemus, rogamus, & hortamur attentè, per aspersionem sanguinis Jesu Christi tibi districtius injungentes, quatenus prædictum Regem Francorum, aut Regnum ejus hostiliter non impugnet, sed regalis tuus animus condescendat, & inclinetur ad pacem, vel saltem ad treguas longas, & congruas, quibus pendentibus efficacius possit de pace, præsertim in nostra præsentia, per solemnes nuncios partium tractatus haberi &c*. Apud Raynald. ad annum 1296. num. 21.

(*d*) Epist. Bonifac. 90. & 91. apud Raynald. loc. cit.

evidentemente apparisce da altre lettere di Bonifacio scritte in quest'anno medesimo al Re Filippo (a). Ma Filippo, che si era dato in balìa di scelleratissimi consiglieri, come appresso dimostreremo, senza punto considerare la buona, e santa intenzione del Pontefice verso di lui, all' intimazione della triegua fattali da i Legati Apostolici sotto la pena di scomunica, si mise tosto sul punto, altamente protestando, che il reggimento del suo Regno nelle cose temporali a lui solo apparteneva: che sopra di esso non riconosceva alcun superiore in terra; nè intendeva sottoporsi in alcun modo a persona vivente intorno alle cose appartenenti al temporal del suo Regno: ma in quello, che riguarda l' anima, e le cose solamente spirituali egli era apparecchiato ubbidire alle ammonizioni della Sedia Apostolica (b). Loda questa protesta il Bossuet (c), e la lodano tutti coloro, i quali pensano, che non appartenga nè punto, nè poco alla cura spirituale del Romano Pontefice il proccurar la pace tra i Principi Cristiani, e l' impedire lo spargimento del sangue Cattolico, e tutti que' gravissimi mali, che nascono dalla guerra, quando le differenze tra i Principi si possono accomodare pacificamente; o il cercare, e comandare questa amichevole composizione, e il valersi anche delle forze spirituali per impedire le stragi, gli incendj, le rapine, ed altre gravi offese di Dio, che quasi indispensabilmente porta seco la guerra; e vorrebbero, che il Papa non per altro fosse capo spirituale de' Principi, che per ispargere sopra di loro spirituali benedizioni; ma che del rimanente egli si stesse ozioso spettatore delle scambievoli stragi del Popolo fedele senza darsi nessun pensiero del sangue de' suoi figliuoli, e de' peccati, che si commettono: e credono, che altramente facendo, e valendosi del suo potere spirituale per obbligare i Principi fedeli a comporre pacificamente le lor differenze, usurpi i diritti, e le ragioni dell' Imperio. Ma chi non collo spirito della mondana politica, ma con quello dell' Evangelio vorrà considerar quest' affare rimarrà persuaso, che in niuna altra occasione può la Chiesa più giustamente usar le forze spirituali da Dio concedutele, quanto nell' impedir la strage del Popolo Cristiano, ed altri gravissimi danni, che dalla guerra tra i Cattoliei Principi ridondano nella Chiesa stessa.

IV. Ma molto più grave disgusto ricevè Bonifacio in quest' anno medesimo dal Re Filippo per cagione d'una Costituzione, che ei pubblicò

[a] *Numquid super iis dicti Reges denegant stare juri? Numquid Apostolicæ Sedis, quæ Christicolis omnibus præminet, judicium, vel ordinationem recusant?* Apud Raynald. ad annum 1296. num. 29.

(b) Vide Spondauum ad ann. 1296. n. 2.

(c) Tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 288. col. 1.

cò in difeſa de' beni delle Chieſe: imperocchè veggendo ei, che que' Principi per alimentar quella guerra tra loro, che eſſo proccurava di eſtinguere, ſuggevano le ſoſtanze delle Chieſe, gravandole di decime, di taſſe, e di collette, promulgò ſotto li 18. di Agoſto quella Decretale, che comincia *Clericis Laicos ſemper infeſtos &c.*, riportata nel 6. delle Decretali (*a*), nella quale ſotto pena di ſcommunica proibì così a' Veſcovi, ed altri Cherici il contribuire a i Laici collette, taglie, e decime, o altre quote delle rendite Eccleſiaſtiche ſotto qualſivoglia titolo di mutuo, di ſuſſidio, e di donazione, come a i Laici di qualſivoglia ſtato, e condizione, ancorchè imperiale, o regale, l' eſigere tali contribuzioni ſenza conſenſo, e autorità della ſanta Sede. Ma poichè il Pontefice nel pubblicar queſta Decretale non ebbe altra mira, che d'impedire a i nemici di Filippo il ſuſſidio della guerra contro di lui, il qual ſuſſidio traevano dalle contribuzioni del Clero, ma non pensò mai a far onta a quel Re; perciò nel medeſimo giorno de i 18. di Agoſto, in cui quella Coſtituzione fu data, ſcriſſe al medeſimo Re Filippo premuroſiſſime lettere acciocchè mandaſſe a Roma Carlo di Valois ſuo fratello, col quale dovea trattare di grandi, e ſegreti negozj: imperocchè, come riferiſce lo Spondano, avea diſegnato Bonifacio ſollevar queſto Principe all' Imperio Romano, e farlo capo della ſpedizione di Oriente (*b*). Ma ciò non oſtante la riferita Coſtituzione di Bonifacio fu così male interpetrata in Francia da i Miniſtri, e da' fallaci conſiglieri di Filippo, che egli ne moſtrò altiſſimo riſentimento, pubblicando toſto un Editto, per cui vietava a tutti i ſuoi ſudditi così Cherici, come Laici di eſtrar denaro dal ſuo Regno per mandarlo in qualſivoglia altro Stato; non eſcludendo neppure da queſto divieto Roma, e la Sede Apoſtolica. Per la qualcoſa commoſſo Bonifacio ſcriſſe lettere piene di graviſſime querele a Filippo in data de i 24. di Settembre dello ſteſſo anno MCCXCVI. lamentandoſi di lui per l'Editto promulgato in manifeſto pregiudizio della ſanta Sede, e della libertà della Chieſa, e dolendoſi di eſſer così mal corriſpoſto da quel Re, per lo cui onore, per la cui ſalvezza, e per la tranquillità del cui Regno avea intrapreſe aſsidue fatiche, e avea paſſate tante notti ſenza prender riposo (*c*). Indi preoccupando il preteſto, che

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1296. n.22. in fine.

(*b*) *Philippo Francorum Regi ſcripſit, ut Carolum Fratrem ſuum Romam mitteret, quocum de magnis, & ſecretis negotiis conferret: qui ippè cogitaſſe putatur de Carolo ad Imperium Romanum evehendo, & expeditioni Orientali præficiendo.* Spondanus ad annum 1296. n. 2.

(*c*) *Dum circa tua, & ipſius Regni tui honores, & commoda procuranda, & evitanda diſpendia ſic attentè, ſic laborioſè, ſic*

che potea addurre il Re in giustificazion del suo Editto, quasi che gli avesse dato occasione di pubblicarlo la Costituzione, che ei fatta avea, dice, che ei in quella Decretale non avea stabilita cosa, che non fosse già stata stabilita da' Canoni: che non avea precisamente decretato, che da i Prelati, ed altri Ecclesiastici del Regno non gli fosse somministrato denaro, ed ajuto per le necessità di lui, e del Regno; ma che ciò non potessero fare senza consenso, e beneplacito della Sedia Apostolica, per ischivare le intollerabili esazioni, che faceano dalle Chiese i regj Ministri: e che dove sovrastasse al Regno alcuna grave necessità, la Sedia Apostolica non solo permetterebbe, che i Prelati, e gli Ecclesiastici co i loro beni sovvenissero al Re, ma stenderebbe anche le mani, se lo richiedesse il bisogno, a i calici, alle croci, e ad altre cose sagre, piuttosto che mancar di presidio, e di difesa ad un Regno carissimo alla stessa Sede Apostolica (*a*). Finalmente li pone in considerazione, che sebbene tanto il Re de' Romani, quanto il Re d'Inghilterra si querelavano di lui, che egli avesse occupate le terre appartenenti all'Imperio, e particolarmente la Contèa di Borgogna, e si fosse usurpata la Signorìa di alcuni luoghi della Guascogna attinenti al Regno Anglicano; eglino contuttociò non ricusavano stare alla ragione, nè rifiutavano di rimettersi al giudizio, e all'ordinazione della Sedia Apostolica, da cui fossero composte le lor differenze (*b*). Ma non pago Bonifacio di queste affettuose dimostrazioni verso il Re Filippo, ancorche fossero mal corrisposte da questo, che non perciò ritrattò il suo Editto, nell'

sic solicitè vigilamus? ad quod enim venerabiles Fratres nostros Bernardum Albanensem, & Simonem Praenestinum Episcopos nobilia utiquè Ecclesiae Romanae membra, ad te ac tuum, ac ad Angliae Regem & Regna transmisimus: ad quod etiam Senensem, & Papiensem Episcopos, ac bon. mem. Regin. Archiepiscopum ad Alemanniae Regem duximus destinandos; multiplicatis nihilominus aliis Nuntiis, ad diversas partes propterea destinatis? Nonne pro tua, & Regni tui procuranda salute, ac adversitate vitanda noctes insomnes duximus, & subivimus intolerabiles quasi labores, postquam ad Apostolatus apicem coelestis dispositio nos vocavit? Certè non condignum pro iis nobis offers retributionis effectum. Apud Raynald. ad annum 1296. n. 27.

(*a*) *Non enim praecisè statuimus, pro defensione, ac necessitatibus tuis, vel Regni tui ab eisdem Praelatis, Ecclesiasticisve personis pecuniarum subsidium non praestari; sed adjecimus id non fieri sinè nostra licentia speciali, adductis in considerationem nostram exactionibus intolerabilibus, Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis ... dicti Regni ab officialibus tuis auctoritate tua impositis, atque factis &c. Ubi Regni nempè gravis, quod absit, praedicti necessitas immineret, nedum ab ipsius Praelatis, & personis Ecclesiasticis sibi, vel ipsi sedes eadem concederet, vel faceret subveniri; verùm etiam, si exigeret casus, ad calices, cruces, aliaque propria vasa sacra manus extenderet, priusquàm tantum, ac tale Regnum tam ipsi sedi charum, immò charissimum, & ab antiquo devotum exponeret minoris curae defectui, quominus ab ea efficacis defensionis praesidia sortiretur*.

(*b*) Apud Raynald. loc. cit. n. 28. & 29.

nell' anno seguente MCCXCVII. scrisse lettere al Clero di Francia sotto li 19. di Febbrajo, nelle quali dichiarando la sua Costituzione dice, che quella non si stendeva al caso della necessaria difesa del Regno, per la quale poteano gli Ecclesiastici liberamente, e spontaneamente sovvenire al Re delle rendite Ecclesiastiche; esprimendosi, che dove ei conoscesse questa pericolosa necessità, per cui il Re avesse bisogno di sussidio dagl' Ecclesiastici, non solamente vorrebbe, che fosse da loro sovvenuto co i beni delle Chiese di Francia, ma che in oltre egli esporrebbe i beni, le sostanze, e ogni potere della Chiesa Romana, anzi la sua stessa persona per la conservazione de' suoi diritti, e per sovvenimento delle di lui necessità, per quanto comportasse l' onor suo, e della Chiesa (*a*). Indi concede loro facoltà di contribuire al Re quel congruo sussidio, che stimassero espediente, purche la contribuzione fosse libera, e volontaria, e cessasse ogni forzosa esazione da farsi da i Laici (*b*). Scrisse anche in data del medesimo giorno al Re Filippo facendo la stessa dichiarazione, e aggiungendo, che dove fosse così urgente la necessità della difesa del Regno, che non permettesse di ricorrere alla santa Sede, e fosse pericolo nella dimora, potesse il Re per mezzo de' suoi Ufficiali domandare, e ricever sussidio dagli Ecclesiastici (*c*): e conchiudendo in fine, che quando il Re non fosse pago di questa dichiarazione, e volesse, che si dichiarasse qualche altra cosa intorno alla detta Costituzione, egli era pronto a farlo in quanto gli sarebbe espediente, e senza offesa di Dio, e dell' autorità della santa Sede (*d*). Quindi per torre ogni pretesto a i consiglieri del Re d' interpetrare in sinistro senso la sua Costituzione *Clericis Laicos*, quasiche egli pubblicata l' avesse per spogliare il Regno di Francia di quel sussidio delle Chiese, che gli era necessario per difesa del Regno, nell' istess' anno fece un' altra solenne di-

(*a*) *Si, quod Deus avertat, ipsum in necessitate tam gravi, & tam importabili conspiceremus expositum, quod ex tenoribus egère subsidiis nosceretur, non solum de bonis Ecclesiasticis dicti Regni sui sibi ea praestari vellemus, quinimmò Ecclesia Romanae res, posse, ac bona, ac personam nostram etiam exponeremus pro suorum conservatione jurium, ejusque necessitatibus sublevandis, in quantum secundùm Deum, noster, & ipsius honor Ecclesiae pateretur.* Apud Raynald. ad annum 1297. n. 44.

(*b*) Ibi n. 45.

(*c*) *Ubi evidens esset in mora periculum per te, vel per tuos Nuncios ad Sedem Apostolicam recurrendi, si a Praelatis, & personis Ecclesiasticis per te, ac officiales tuos subsidium competens petas, & habeas, te, ac ipsos ex ejusdem Constitutionis verbis, vel sententia declaramus lucidè non teneri.* Apud Raynald. ad annum 1297. num. 49.

(*d*) *Etsi forsitan in praedictis, vel circa praedicta, aut alia omissa praesentibus aliquid circa Constitutionem ipsam declarandum ulterius tibi, vel tuo consilio videatur, in quantum licuerit, & expedierit, Deum non offendendo, & auctoritatem Apostolicae Sedis, promptis affectibus faciemus &c.* ibid.

chiarazione per mezzo di una ſua Bolla data in Orvieto ſotto li 22. di Luglio, dove dichiarò, che la riferita Coſtituzione non ſi ſtendeva al caſo, in cui ſovraſtaſſe pericoloſa neceſſità della difeſa univerſale, o particolare del Regno; che anzi in queſti termini il Re, e i ſuoi ſucceſſori poteano, anche ſenza conſultare la ſanta Sede, domandare, e ricevere da i Prelati, ed altri Eccleſiaſtici di Francia ſuſſidio, e contribuzioni per queſta difeſa; e che i Prelati, ed Eccleſiaſtici ſuddetti erano tenuti a contribuir queſto ſuſſidio impoſto loro ſotto certa quantità, non oſtante la detta Coſtituzione, e qualſivoglia altro privilegio: rimettendo inoltre alla coſcienza del Re, e de' ſuoi ſucceſſori il dichiarare queſto caſo di neceſſità, purche i Regi ſucceſſori aveſſero paſſato il venteſimo anno della loro età; e non eſſendo giunti a queſto tempo foſſe ripoſto nella coſcienza de' Prelati, de' Cherici, e di altri Laici del Conſiglio regio il far queſta dichiarazione (a).

V. Da tutto queſto ſi può comprendere ſe Bonifacio foſſe uomo di ſpiriti altieri, e ſuperbi, quale allora lo dipinſero i ſuoi nemici, ed ora lo dipingono gli Avverſarj della poteſtà Pontificia; e ſe egli tentaſſe uſurpare i diritti della corona di Francia, in cui vantaggio ſottopoſe all'arbitrio di que' Regi i beni ſteſſi della Chieſa. Ma dice il Boſſuet, che non era neceſſario, che ei con quella invidioſiſſima Coſtituzione *Clericis Laicos &c.* eccitaſſe queſti rumori, per rimetter poi tutte le coſe diſpoſte in eſſa all'arbitrio del Re (b). Ma egli s'inganna a partito ſe crede, che Bonifacio colle accennate dichiarazioni guaſtaſſe la ſoſtanza della ſua Coſtituzione, o collocaſſe in arbitrio de' Regi i beni delle Chieſe, concedendo loro facoltà di valerſene a lor piacimento: imperocche le addotte dichiarazioni diſtruggevano ſolamente la ſiniſtra inter-

[a] *Adjicimus inſuper hujuſmodi declarationi noſtræ, quod ſi præfatis Regi, & ſucceſſoribus ſuis pro univerſali, vel particulari ejuſdem Regni defenſione periculoſa neceſſitas immineret, ad hujuſmodi neceſſitatis caſum ſe nequaquam extendat Conſtitutio memorata: quin potius idem Rex, ac ſucceſſores ipſius poſſint a Prælatis, & perſonis Eccleſiaſticis dicti Regni petere, ac recipere pro hujuſmodi defenſione ſubſidium, vel contributionem, illudque, vel illam Prælati, & perſonæ prædictæ ſæpè fato Regi, ſuiſque ſucceſſoribus, inconſulto etiam Romano Pontifice, teneantur, & valeant ſub quotæ nomine, aut aliàs etiam impertiri: non obſtantibus Conſtitutione prædicta, ſeu quovis exemptionis, aut alio quolibet privilegio .... quodque neceſſitatis declaratio ſupradictæ, ipſius Regis, & ſucceſſorum ſuorum conſcientiis, dummodo ſucceſſores ipſius vigeſimum ætatis annum exegerint, relinquatur ... Si verò defenſionis prædictæ tempore hujuſmodi ætatis annum præfati non exegerint ſucceſſores, declaratio neceſſitatis, Eccleſiæ Prælatorum, Clericorum, & Laicorum, qui de ipſorum ſucceſſorum ſtricto conſilio, ſeu majoris partis ipſorum fuerint, conſcientiis relinquatur.* Apud Raynal. ad annum 1297. num. 50.

b) *Quid autem neceſſe erat talia invidioſiſſima commoveri, ut deinde Regum permitterentur arbitrio?* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 286. col. 2. in fine.

interpetrazione, che davasi da i Francesi alla sua Decretale, spargendo, che egli volesse spogliare il Re della necessaria difesa del Regno con sottrargli in questo caso di necessità i sussidj delle Chiese. Onde ei solamente dichiarò, che a tal caso non si stendeva la sua Costituzione: e ciò, che di particolare concesse a que' Regi, fu di rimettere alla loro coscienza la dichiarazione di questa necessità senza consultar la santa Sede. Del rimanente fuora di questo caso volle, che avesse vigore la sua Costituzione. Ma poiche si pretende da alcuni politici, che questa Costituzione anche fuor del caso di necessità considerata sia offensiva de i regj diritti, quasi che avessero i Principi facoltà di valersi a lor talento de' beni delle Chiese, e di obbligare a loro arbitrio i Prelati, e le persone di Chiesa a contribuir loro tasse, e sussidj delle rendite Ecclesiastiche, e che perciò Bonifacio porgesse a Filippo giusta cagione di sdegno proibendo queste contribuzioni, e vietando queste esazioni sotto pena di scomunica, è necessario esaminare non solo se questa dottrina sia vera, ma anche se in tempo di Filippo il Bello vi fosse questa persuasione, o fosse almeno preceduto esempio. Ma quì conviene avvertire, che non si parla di quegli ossequj temporali, che gli Ecclesiastici son tenuti prestare a i loro Principi per ragione di feudo: essendo cosa certa, che a queste tali contribuzioni non si stendeva la Costituzione di Bonifacio, come egli stesso dichiarò (a). Nè si parla, se vogliono, di tributi ordinarj, de' quali Bonifacio non favella, ma di tasse, e contribuzioni straordinarie, come di decime, e di altre quote. Ora è da vedere se possano i Principi fuora del caso della necessaria difesa della Patria, senza licenza della Sedia Apostolica imporre a' Cherici, ed esiger da loro tal sorta di contribuzioni straordinarie delle rendite di Chiesa senza contravvenire a' Canoni. Bonifacio Pontefice quanto altro mai fosse peritissimo nella ragion canonica costantemente afferma, che egli nella sua Costituzione *Clericis* non avea proibita, e condannata cosa, che non fosse già stata da' Canoni condannata, e vietata (b). E certamente i Canoni Lateranensi, cioè, il diecennovesimo del Concilio III. generale di Laterano celebrato sotto Alessandro III. nel MCLXXIX., e il quarantesimo quarto del Concilio IV. parimente generale di Latera-

no

(a) *Quodque ad feuda, sive regalia, quæ iidem Prælati, & personæ Ecclesiasticæ sub tuo dominio tenere noscuntur in his, quæ tibi tenentur, & debent ... se ipsius Constitutionis sententia non extendat*. Epist. Bonifacii ad Philipp. apud Raynal. ad an. 1297. num. 49.

(b) *Constitutio enim nostra, si ad rivalem sensum postposito conjuge non trahatur, id si benè perpenditur statuit, quod aliàs per sanctiones Canonicas est statutum*. Epistol. Bonifac. ad Philippum apud Raynal. ad annum 1296. num. 28.

no celebrato ſotto Innocenzo III. l'anno MCCXV.: l'uno riportato nel cap. *Non minus*, *de Eccleſ. immunit.*; e l'altro nel capitolo *Adversùs* ſotto il medeſimo titolo, aveano già vietato a i Laici ſotto pena di ſcomunica l'imporre alle Chieſe, ed a' Cherici taſſe, impoſizioni, e collette, e l'eſigerle da eſſi, permettendoſi ſolamente a i Veſcovi col Clero di poter contribuire qualche ſuſſidio, quando da loro foſſe giudicato neceſſario all'alleviamento del pubblico biſogno, e dove non baſtaſſero le facoltà de' Laici, purche ceſſaſſe ogni eſazione, ed ogni coſtringimento. Ma queſta diſpoſizione ſtabilita nel Concilio Lateranenſe III. eſſendo ſtata confermata nel Lateranenſe IV., fu aggiunto, che i Veſcovi nel predetto caſo di neceſſità non poteſſero ſomminiſtrare nel modo riferito queſti ſuſſidj ſenza pria conſultar la Sedia Apoſtolica (*a*). Prima ancora di Bonifacio Aleſſandro IV. in una ſua Decretale riportata nel ſeſto avea proibito alla poteſtà laicale a norma de' predetti Canoni queſte eſazioni dalle rendite degli Eccleſiaſtici, e l'avea proibite nel Regno di Francia (*b*). E comecche da alcuni moderni Regaliſti pretendaſi, che queſte canoniche diſpoſizioni precedenti la Decretale di Bonifacio non comprendano i Principi ſupremi, ma ſi ſtendano ſolamente ad altri Signori, o Governatori temporali non aventi ſovranità; contuttociò, non può negarſi, che quantunque in tali diſpoſizioni non ſieno nominati eſpreſſamente gl' Imperadori, ed i Regi, ſi comprendano ancora ſotto di eſſe per la forza di una medeſima ragione: imperciocche ſiccome i Magiſtrati inferiori, e gli Ufficiali, cui è commeſſo dal Principe il governo delle Città, e de' Popoli, ricevono il lor potere, e la loro giuriſdizione dal Principe ſupremo, così niun' altro fuora del Principe ſovrano può vietar loro alcun atto, che pretendaſi appartenere alla loro poteſtà, ſe non ha potere di vietarlo allo ſteſſo Principe. Ed è coſa chiara, che ſe in queſti divieti fatti eſpreſſamente a' Regi ſi offendeſſero i diritti regali, ſi offenderebbono ancora queſti medeſimi diritti, ſe gli ſteſſi divieti ſi faceſſero agli Ufficiali regj, che eſercitano la poteſtà regale. Ma concedendoſi pure, che in que' Canoni non foſſero eſpreſſamente compreſi i Principi ſupremi, riman da vedere ſe in tempo di Bonifacio ſi credeſse, particolarmente in Francia, che foſse lecito a i Regi ſenza permiſſione della ſanta Sede, e fuor del caſo di ſomma neceſſità, che

(*a*) *Propter imprudentiam tamen quorundam Romanus Pontifex prius conſulatur, cujus intereſt communibus neceſſitatibus providere.*

(*b*) *Sanè intelleximus, quod in Regno Franciæ communiæ Scabini ſeu Conſules, & alii Domini temporales, & ii, qui juriſdictionem in ipſis communis, civitatibus, caſtris, & villis temporalem exercent, vel quibus in illis commiſſa eſt executio juſtitiæ ſæcularis, moleſti ſunt nimium &c.* Sexto Decretal. lib. 3. tit. 23. cap. 1.

che non ammetteſſe dilazione, obbligare il Clero a queſte ſtraordinarie contribuzioni, e che perciò Bonifacio non poteſſe giuſtamente vietarle. Eſaminando queſta materia il detto Lodovico Tommaſino Scrittor Franceſe, e parlando dell'introduzione delle decime, e di altre taſſe, che dal Clero ſi contribuivano a i Principi Cattolici, dopo aver dimoſtrato, che queſte furono introdotte con autorità Pontificia ne i Regni Criſtiani per ſuſſidio delle ſagre ſpedizioni di Paleſtina, e di Sorìa, che poi furono impoſte per altre neceſſità del Mondo Criſtiano, e per altre cagioni pubbliche contro i nemici della Chieſa, ma ſempre con autorità del Romano Pontefice, e che finalmente colla medeſima autorità furono da' Principi eſatte per altre neceſsità de i loro Regni (*a*), riferita la Coſtituzione di Bonifacio VIII., e la ſiniſtra intelligenza, che a quella fu data, conchiude, che non mai in alcun luogo i Regi di Francia con imperio aſſoluto aveano eſtorta alcuna coſa dal Clero ſenza intervenimento dell' autorità Apoſtolica, o ſenz' una ſomma urgentiſsima neceſsità (*b*). Dimoſtra inoltre il medeſimo Tommaſino, che nell' anno MCCXCI. Niccolò IV. Sommo Pontefice ammonì con graviſſime lettere riferite dal Rainaldo (*c*) l' iſteſſo Filippo il Bello, o che ſi portaſſe in Oriente alla guerra ſagra, o che reſtituiſſe le decime, che egli per queſt' effetto avea ricevute, e che al ſuo Padre, che avea veſtita la Croce, erano ſtate aſſegnate; e che egli tanto lungi dal reſtituirle avendo cercato al medeſimo Pontefice le decime del Clero per ſei anni per ſoggiogare al fratello il Regno di Aragona, il Pontefice non volle accordargliele (*d*): che il medeſimo Re bramando ardentiſſimamente le decime dal Clero per cinque anni, acciocchè poteſſe ſoſtenere le graviſſime ſpeſe della guerra, che egli avea co i Fiammenghi, nè ſperando non pertanto di poterle ottenere ſe non per indulgenza, e per conceſſione della Sedia Apoſtolica, le cercò, e le ottenne da Clemente V. ſucceſſore di Bonifacio nell' anno MCCCV. (*e*): e che avendo il Clero di Francia in queſt' anno di cui parliamo MCCXCVII. ſtabilito di concedere al Re ſpontaneamente il pagamento delle decime per due anni, onde ei poteſse ſoſtener la guerra col Re d'Inghilterra, ne domandò licen-

za

(*a*) Vide Thomaſſinum. de vet. & nov. Eccleſ. diſcipl. in Benefic. par. 3. lib. 1. cap. 43 per totum.

(*b*) *Nuſquam Reges abrupto imperio quidquam a Clero extorſerant, niſi interveniente Pontificis auctoritate, vel ſumma quadam arctante neceſſitate*. Thomaſſin. loc. cit. n. 9. in fine.

(*c*) Ad annum 1291. num. 22.

(*d*) Thomaſſin. loc. cit. num. 8.

(*e*) *Flagrabat Rex deſiderio decimarum ad quinquennium propter impenſas belli Belgici incredibiles; nec tamen niſi precario, & nutu Pontificis ſperavit eas a ſe obtineri poſſe: eas ergo petiit, & a Clemente V. impetravit anno* 1305. Thomaſſin. ibid. n. 9. in fine.

za a Bonifacio, il quale confermò, e lodò la deliberazione del medesimo Clero (*a*). Se adunque Bonifacio in quella sua Costituzione non vietò assolutamente e al Clero di fare queste contribuzioni, e a' Principi di esigerle, ma proibì solamente, che ciò non si facesse senza licenza della Sede Apostolica; che altro stabilì, se non quello, che era stato sempre fatto da tutti i Principi, e che dal Clero di Francia, e dallo stesso Filippo fu creduto doversi fare, e quando ei cercò queste contribuzioni all' antecessore di Bonifacio Niccola IV. senza però ottenerle, e quando le chiese, e l' impetrò dal successore di Bonifacio Clemente V.? Anzi avendo Bonifacio nelle sue dichiarazioni conceduto al Re Filippo, e suoi successori, che nel caso della necessaria difesa del Regno, come sopra si è spiegato, potessero domandare, e ricever dal Clero sussidj, e contribuzioni delle rendite di Chiese senza consultare la Sedia Apostolica, concedette al Re di Francia un nuovo privilegio, che pria non avea. Quindi osserva il Tommasino, che non mancorono Regalisti Francesi, come tra gli altri Giovanni Ferraut, il quale tra i privilegj della corona di Francia annoverò in quarto luogo quello di poter esigere dal Clero per difesa del Regno contribuzioni, e sussidj senza nuova permissione del Papa, attribuendolo alla Costituzione di Bonifacio dichiarativa della Decretale *Clericis* (*b*). Per qual cagione adunque Filippo fece tanto rumore contra la Costituzione *Clericis* anche dopo sì vantaggiose dichiarazioni di Bonifacio sino a volerla del tutto abolita, quando nulla in essa si disponeva, che non fosse stato almeno da lungo uso prescritto (quando pure si negasse disperatamente, che non fosse già stato prima disposto da' Canoni), se non perche egli sdegnava riconoscere in Bonifacio l'autorità Pontificia, ancorche di quella dirittamente si valesse in comodo della medesima Francia? Nè debbe recar maraviglia, che Clemente V. Pontefice poco felice alla Chiesa, il quale riconoscea da Filippo il Pontificato, e gli avea promesso per ottenerlo condannar la memoria di Bonifacio, e cancellarlo dal catalogo de' Pontefici (*c*), facendosi poi orrore di attenergli la detestanda promessa cercasse in qualche modo soddisfare al suo odio con rivocare la Costituzione *Clericis*, e cassar da' registri Apostolici altre lettere di Bonifacio scritte a Filippo in occasione di questa contesa.

VI. Ma

(*a*) Thomassin. ibid. num. 8.

(*b*) *Huic Bonifacii Constitutioni Joannes Ferraut in tractatu* ,, de Juribus, & privi- ,, legiis Regni Francorum, privileg. IV. ,, *superstuxit illud Regum privilegium, ut a Clero exigant, nomine mutui, doni subsidii, charitativi, ad defensionem Regni, sine nova permissione Papae*. Thomassin. loc. cit. num. 9.

[c] Vide Spondanum ad annum 1305. num. 4.

VI. Ma poiche da questa Decretale non puossi tacciar Bonifacio d'aver data giusta cagione all' indignazione di Filippo, massimamente dopo le tante dichiarazioni da lui fatte in vantaggio di quel Re, si studia pure l'Autore della difesa di farlo comparire oltre modo intraprendente sopra la testa, e sopra i diritti di quel Principe per la Bolla *Ineffabiles* ad esso indirizzata, acciocche rivocasse l'Editto sopra menzionato: imperocche sebbene in quella il Pontefice confessa, essere utile alcuna volta il proibir l' estrazione del denaro, e di altre robe dal Regno, acciocche non manchino le cose necessarie a' cittadini, e non sieno trasferite a' nemici; contuttociò dice, che se sotto la legge così generale per intenzione del legislatore si fosse voluto comprendere ancora la persona del Pontefice, e degli altri Prelati della Chiesa, cosicche si proibisse, che ancora ad essi si trasferisse qualche cosa dal Regno, sarebbe cosa imprudente, e poco sana il volere stender le ardite mani a quelle cose, nelle quali nè a lui, cioè al Re Filippo, nè ad altri Principi è attribuita alcuna potestà; che anzi da questo, violando esso la libertà Ecclesiastica, sarebbe incorso nella sentenza di scomunica promulgata dal Canone (*a*). Riferite queste parole del Pontefice: *Ma io non penso*, ripiglia l'Autore della difesa, *che alcuno siavi così protervo difensore di questi detti Pontificj, che ardisca difendere tali cose, cioè, esser delitto imprudente, insano, e degno di esser punito colla scomunica, se il Principe proibisca, che dagli Ecclesiastici cose tanto necessarie senza regia autorità si trasportino fuora del Regno. Ma coloro, che così difendono l' Ecclesiastica libertà, certamente non la difendono, ma la rendono invidiosa, e perniciosa a i Regni, e fanno gli Ecclesiastici non cittadini, ma quasi nemici, e a tutti gravi, e malveduti; per la qual cosa Filippo non si rimosse dalla gravità, e dall' autorità del suo Editto* (*b*). Così egli pieno

(*a*) *Etsi, quod absit, fuerit condentis intentio, ut ad nos, & fratres nostros, Ecclesiarum Prelatos, Ecclesiasticasve personas, & ipsas Ecclesias, ac nostra & ipsorum bona non solùm in Regno tuo, sed constitutorum ubilibet extendatur, hoc non solum fuisset improvidum, sed insanum, velle ad illa temerarias manus extendere, in quibus tibi, secularibusque Principibus nulla est attributa potestas; quin potius ex hoc, contra libertatem eandem temerè veniendo, in excommunicationis sententiam promulgati canonis incidisses*. Apud Raynald. ad annum 1296. num. 26. in fine.

(*b*) *At non puto quemquam esse Pontificiorum dictorum tam protervum defensorem, qui tueri hac audeat, improvidum, insanum, ac anathemate plectendum esse facinus; si Princeps prohibeat, ne ab Ecclesiasticis res tam necessariæ sine regia licentia extra Regnum transportentur: qui verò sic defendunt Ecclesiasticam libertatem, profectò non defendunt, sed Regnis invidiosam, ac noxiam reddunt; Clericosque non cives, sed propemodum hostes, atque omnibus graves, invisosque faciunt; quare Philippus ab Edicti sui gravitate, & auctoritate non recessit*. Bossuet. tom. 1. part. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 287. col. 1.

pieno dello ſpirito delle nuove maſsime biaſima i ſentimenti, e i detti di Bonifacio regolati dallo ſpirito de' Canoni, e dall' antica diſciplina, e ſi fa coraggio d'inſultare chi li difende. Ma biſogna, che ſi moſtri del tutto pellegrino nella ſcienza de' Canoni chi non sà, o finge di non ſapere, che neſſuna coſa è tanto propria della libertà della Chieſa, quanto il diſporre delle Eccleſiaſtiche facoltà, ſopra le quali non è attribuita a i Laici alcuna poteſtà; e che qualunque legge, ſtatuto, o editto fatti dalla poteſtà laicale ſopra queſta materia, ancorche riguardaſſero il vantaggio ſteſſo delle Chieſe, ſon nulli, ed invalidi per difetto di poteſtà. Queſta dottrina eſpreſſa negli antichi Canoni, lungo tempo prima di Bonifacio fu dichiarata da Innocenzo III., e riferita nel teſto canonico delle Decretali compilato da Gregorio IX. (*a*). Anzi molto tempo prima di Bonifacio da Onorio III. erano ſtati ſottopoſti alla ſcomunica tutti que' Laici, che in queſto genere alcuno ſtatuto faceſſero contrario a queſta libertà, o lo faceſſero oſſervare: e queſta dichiarazione di Onorio era già inſerita nel corpo del diritto canonico (*b*): ed a queſto Canone promulgato già, e ricevuto in Francia mira certamente Bonifacio dove afferma, che ſe Filippo aveſſe voluto ſtendere il ſuo Editto alle perſone Eccleſiaſtiche ſarebbe incorſo nella ſcomunica del promulgato Canone.

VII. Ma ſebbene in giuſtificazione di Bonifacio baſterebbe, che quello, che ei riputava illecito in Filippo, e degno di cenſura, foſſe già ſtato così riputato, e giudicato da i Pontefici ſuoi Predeceſſori, e che le diſpoſizioni di queſti inſerite nel corpo del diritto canonico aveſſero di già avuto corſo in Francia; nulladimeno convien ancora far vedere, che queſto Pontefice dottiſsimo ſopra ogni altro in quell' età nella canonica diſciplina, ſeguì in queſto affare le diſpoſizioni, e ſi valſe ne' ſuoi detti della ragione, e delle formule ſteſſe degli antichi Canoni. Nel ſecondo Romano Concilio celebrato ſotto San Simmaco Papa l' anno DII. eſſendoſi letto un Editto promulgato a nome del Re Odoacre da Baſilio Prefetto al Pretorio; il quale Editto toccante la diſpoſizione delle facoltà Eccleſiaſtiche, quantunque per cagione della materia foſſe giuſto, e ragionevole, e fatto ancora con religioſa intenzione; nulladime-

(*a*) *Nos attendentes, quod laicis etiam religioſis ſuper Eccleſiis, & perſonis Eccleſiaſticis nulla ſit attributa poteſtas, quos obſequendi manet neceſſitas, non authoritas imperandi: a quibus ſi quid motu proprio ſtatutum fuerit, quod Eccleſiarum reſpiciat etiam commodum, & favorem, nullius firmitatis exiſtit, niſi ab Eccleſia fuerit approbatum*. Cap. *Eccleſ. S. Mariæ*. De Conſtitut. lib. 1. Decret. tit. 2. cap. 10.

(*b*) *Item excommunicamus ſtatutarios, & Scriptores ſtatutorum ipſorum ... necnon qui de cætero ſervari fecerint ſtatuta edita contra Eccleſiæ libertatem*. Cap. *Noverit*. de Sent. excommun. 5. Decretal. tit. 39. cap. 49.

dimeno fu giudicato da' Padri, che fosse nullo, ed invalido per questa ragione, perche era fatto da i Laici, a i quali quantunque religiosi, e potenti non è attribuita veruna potestà di disporre alcuna cosa sopra le facoltà Ecclesiastiche (*a*). Quindi tutto il Sinodo seguendo il sentimento de' Padri, che parlato aveano sopra il riferito Editto, fu di avviso, e decretò, che quantunque per ragione della materia si potesse sostenere, dovesse nondimeno dal sommo Pontefice Simmaco dichiararsi nullo, ed invalido, annullarsi, e cassarsi, *acciocche non rimanesse in esempio a i Laici di qualsivoglia condizione, quantunque religiosi, e potenti, onde presumessero determinare alcuna cosa in qualsivoglia modo intorno alle facoltà Ecclesiastiche, delle quali a i soli Sacerdoti essere stata da Dio commessa la cura di disporre viene senza controversia insegnato* (*b*). Or se non era lecito secondo gli antichi Canoni alla potestà laicale disporre delle facoltà Ecclesiastiche commesse alla sola cura de' Sacerdoti, ancorche la disposizione guardasse il comodo, e il vantaggio della stessa Chiesa, molto meno era lecito ad essi impedire a' Sacerdoti la libertà di disporre. Quindi meritamente Bonifacio considerò l'Editto del Re Filippo come cosa già da' Canoni condannata: imperocche per quello s' impediva non solo agli Ecclesiastici inferiori, ma allo stesso Pontefice l' uso delle facoltà Ecclesiastiche, che avevano in Francia: mentre non solo molti Beneficiati di quel Regno, che per servizio pubblico della Chiesa erano fuora di esso, ma l'istesso Papa rimanevano privi di quegli emolumenti, che da quel Regno ricevevano, proibita l'estrazione da esso del denaro, e d'ogni altra cosa; onde Bonifacio parlando di questi beni, il cui libero uso in vigore del regio Editto veniva impedito,

(*a*) *Laurentius Episcopus Mediolanensis dixit: ista scriptura nullum Romanæ Civitatis potuit obligare Pontificem, quia non licuit Laico statuendi in Ecclesia præter Papam Romanum habere aliquam potestatem, cui obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi. Petrus Episcopus Ravennatis Ecclesiæ dixit: scriptura, quæ in nostra Congregatione vulgata est, nullis eam viribus subsistere manifestum est, quia nec canonibus convenit, & a laica persona concepta videtur ... Eulalius Episcopus Syracusanæ Ecclesiæ dixit: scriptura, quæ in Sacerdotali Collegio recitata est, evidentissimis documentis constat invalida, quod contra Patrum regulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de Ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur numquam attributa potestas, facta videtur*. Concil. 2. Roman. sub Symmacho apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 979.

(*b*) *Sancta Synodus dixit: liquet secundum prosequutionem venerabilium fratrum nostrorum Laurentii, Petri, Eulalii &c. nec apud nos incertum habetur hanc ipsam scripturam nullius esse momenti, quæ etiamsi aliqua posset subsistere ratione, modis omnibus provida Beatitudinis vestræ sententia enervari conveniebat, & in irritum deduci, ne in exemplum remaneret præsumendi quibuslibet laicis, quamvis religiosis, vel potentibus, quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus, quarum solis Sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur*. In Synod. prædict. loc. cit.

to, comprende in esse anche i beni suoi: *& nostra, & ipsorum bona*, cioè, appartenenti alla Sedia Apostolica. Molto più ancora si conoscerà l'irregolarità di questo Editto, e l'offesa gravissima, che da esso si recava alla libertà della Chiesa, se si vorrà considerare, che per quello s'impediva il trasporto fuora del Regno del denaro raccolto dalle offerte de' fedeli, e dalle loro ultime disposizioni per essere impiegato nelle sagre spedizioni di Terra Santa, come manifestamente apparisce dall' ordine dato da Bonifacio a i due suoi Legati in Francia, Bernardo Vescovo di Albano, e Simone Vescovo di Palestrina, spediti sotto li 9. di Febbrajo del MCCXCVII., dove ingiunge loro di dichiarar Filippo, e i suoi Ufficiali incorsi nella scomunica fulminata da' Canoni, ed anche per sentenza di scomunicargli, dove in vigor del riferito Editto, o da lui, o da' suoi Ufficiali s'impedisse il trasporto dal Regno del denaro raccolto per la sagra guerra di Palestina (a). Ma chi è mai così digiuno della disciplina della Chiesa Cattolica, cui non sia noto essere a i Laici sotto gravissime censure vietato l'ingerirsi in queste oblazioni, e pie disposizioni de' fedeli fatte per rimedio dell'anime loro; e molto più l'impedire, che da i Sacerdoti, alla cura de' quali sono unicamente commesse, se ne faccia quell' uso, cui son destinate? Nè credo io già bisognarmi in cosa così manifesta addurre la testimonianza de' Canoni, potendosi questi vedere allegati da tutti i Canonisti, e particolarmente dal dotto Gonzalez (b). Ma nulladimeno poiche si è parlato di sopra de' Concilj Romani tenuti sotto San Simmaco, sarà bene recar la disposizione fatta dallo stesso santo Pontefice nel sesto de' Romani Concilj da lui tenuto nell' anno DIV., dove egli dichiara esser gran sagrilegio, che quelle cose, che sono state o conferite, o lasciate da' fedeli alle Chiese per rimedio delle anime loro, da quelli, da cui doverebbono custodirsi, cioè da' Christiani, che temono Dio, e massimamente da' Principi, si trasferiscano in altri usi; onde perciò fulmina la scomunica così a quelli, che le danno, come a quelli, che le ricevono per uso diverso da quello, a cui era-

(a) *Si fortè, quod absit, inventa ipsa pecunia, per charissimum in Christo filium nostrum Philippum Francorum Regem illustrem, vel Officiales eius, aut quoslibet alios ejusdem pecuniæ de Regno Franciæ probiberetur, vel non permitteretur extractio tacitè, vel expressè: vos ambo, vel alter vestrum eundem Regem, & Officiales ipsius, & quoscumque alios impedientes, tanquam impingentes apertè in Ecclesiasticam libertatem, & destruentes tam pium, tam arduum Dei, & Terræ Sanctæ negocium ... denuncietis publicè in sententiam promulgati Canonis incidisse; & nibilominus in eo, & eis excommunicationis sententiam proferatis &c.* apud Raynald. ad annum 297. n 48.

(b) In cap. *Probibemus* de Decimis, 3. Decretal. tit. 30. cap. 11.

erano destinate dagli offerenti (a). Essendo che adunque tutti coloro, che offerivano denari, o li lasciavano per testamento alle Chiese acciocche fossero impiegati nelle sagre spedizioni di Oriente, ciò facevano per rimedio delle anime loro, e per conseguire il beneficio delle Indulgenze da' sommi Pontefici concedute, l' impedire il trasporto di questo denaro era un pervertire quell' uso pio, che dovea avere, e contravvenire espressamente a i Canoni della Chiesa. Quindi è, che scrivendo Bonifacio a Filippo, che se egli avesse voluto stendere il suo Editto alle persone Ecclesiastiche per impedire il trasporto dal Regno di quelle cose, la cui disposizione era unicamente commessa a i Prelati della Chiesa, e principalmente alla Sedia Apostolica, averebbe operato cosa imprudente, stendendo le mani inconsiderate a quello, sopra cui non era a lui, nè ad altro Principe laico attribuita alcuna potestà, e che sarebbe perciò incorso nella scomunica da' Canoni promulgata, non scrisse cosa, che già pria stabilita non fosse, nè si valse di formole, e di ragioni, le quali da i Pontefici suoi Predecessori non fossero già state usate molti secoli prima. Ma poiche ora si cammina in Francia con altri principj, e corrono là altre massime; perciò l'Autore della difesa mirando agli usi presenti di quel Regno, i quali io voglio creder giustificati non già per diritto di regalia, ma per privilegio Apostolico, fa si alte esclamazioni sopra i detti di Bonifacio, i quali per altro sono del tutto conformi alla disposizione de' Canoni così dell' antico come del nuovo diritto espressa nelle Decretali. Nè il pretesto della necessaria difesa del Regno porgeva a Filippo alcuna onesta cagione d'impedire il trasporto di quelle cose, che appartenevano alla pubblica ragion della Chiesa, e della Sedia Apostolica, almeno senza licenza di essa. Per le quali cose, essendo i detti di Bonifacio difesi da tutta la ragion canonica, ogni uomo di sana mente resterà maravigliato, che il nostro Autore abbia osato scrivere, che non si troverà così depravato difensore di lui, che osi di sostenerli: che anzi è certo, che questi medesimi detti sono difesi da tutti i Canonisti di tutte le Nazioni, i quali comunemente insegnano, che gli Statuti laicali contro la libertà della Chiesa son nulli, ed invalidi per mancanza di potestà, e che coloro, che li promulgano incorrono nella scomunica (b).

 VIII. Ma

(a) *Iniquum ergo, & ingens sacrilegium est, ut quacumque vel pro remedio peccatorum, vel salute, vel requie animarum suarum unusquisque Venerabili Ecclesiæ contulerit, aut certè reliquerit, ab his, quibus hæc maximè servari convenit, idest Christianis, & Deum timentibus hominibus.....*

(b) Vide Gonzalez. in cap. *Quæ in Eccles.* de Constitut. & in cap. *Eccles. S. Mariæ.*

VIII. Ma l'Autore della difesa dalla citata Bolla *Ineffabiles* trova altre accuse contro Bonifacio, dove quel Pontefice rammentando a Filippo la cura, che ei si era presa d'impedire, che due potentissimi nemici assalissero il suo Regno, gli pone in considerazione, che non era cosa prudente, in tempo, in cui quelli ostilmente avean risoluto attaccarlo, ei s'inimicasse ancora la Sedia Apostolica: con avvertirlo di quello, che gli sarebbe accaduto, se egli offendendo gravemente la stessa Sede, l'avesse obbligata ad ajutare i di lui nemici; anzi a farsi principale contro di esso (a). Riferite queste parole soggiunge il nostro Autore dicendo: *Giudichi il Lettore se sia cosa Pontificia, e paterna minacciar tali cose ad un Re, che fortemente, e senza colpa eseguisce il suo ufficio, che niente macchina contro la Religione, o la Chiesa: e commuovere i Regi contro di lui, porgere ad essi ajuto, anzi farsi principale avversario* (b). Ma se questo giudizio si ha da rimettere a i leggitori accorti, e prudenti, doveranno essi prima di giudicare se sieno paterne, e Pontificie queste riprensioni, e queste minacce di Bonifacio, doveranno dico considerare se fosse ufficio regio fortemente, e innocentemente eseguito da Filippo, come dice il nostro Autore, il gravar le Chiese d'insolite contribuzioni, e l'estorcere dal Clero gravose tasse delle rendite Ecclesiastiche senza licenza della Sedia Apostolica contro la disposizione de' Canoni per nudrire una guerra, che il Pontefice si affaticava di estinguere senza spargimento del sangue Cristiano, e senza pregiudizio de i diritti dello stesso Filippo: e se sia inoltre ufficio regio, per far onta a Bonifacio, che tali contribuzioni senza necessità avea generalmente proibite, vietar per Editto agl' Ecclesiastici il far uso libero di quelle facoltà, la cura delle quali è unicamente a loro commessa, e impedire non solo alla Sedia Apostolica quegli emolumenti, che era solita esigere da i Regni Cattolici, ma attraversare ancora il negozio Cristiano di Terra Santa. Del rimanente chi vorrà considerar la positura, e lo stato, in cui si trovavano le cose quando Bonifacio scrisse queste lettere, comprenderà ancora, che essendosi egli tanto affaticato per la salvezza, e la pace del Regno di Francia, e avendo più volte esortati, e pregati, ed anche minacciati i Regi nemici

(a) *Quid ergo tibi accideret, si, quod absit, si eam ipsam offenderes graviter, eamque hostium tuorum constitueres adjutricem: quin potius contra te faceres principalem?* Apud Raynald ad annum 1295. num. 30.

(b) *Judicet lector, Pontificium ne sit, ac paternum, Catholico Regi, regium officium fortiter, ac innoxiè executo, neque quidquam contra Religionem, aut Ecclesiam molienti hæc intentare: commovere adversus eum Reges, se præbere adjutorem, immo adversarium principalem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 287. col. 2.

mici di Filippo a non invadere ostilmente il suo Regno, e corrispondendo sì malamente questo Principe alla di lui paterna, ed officiosa cura, e cercando di offender la Sedia Apostolica, non era cosa più naturale, e più acconcia alla giusta ammonizione, che il Pontefice perciò dovea farli, quanto l' avvertirlo, che se egli avesse gravemente offesa la Sedia Apostolica l' averebbe fatta sua avversaria, e posta in impegno di ajutare i di lui nemici, a i quali fin allora era stata sempre contraria; anzi l' averebbe obbligata ad esser principale attrice contro di lui. Le quali minacce non riguardano se non quella opposizione, che potea fargli il Pontefice colle forze spirituali, che egli potea adoperare per correzione di quel Principe, o approvando col suo consiglio, o colla sua autorità l' imprese de' di lui nemici, o esercitando esso contro di lui immediatamente il suo potere spirituale.

IX. Difese le lettere di Bonifacio scritte nell' anno MCCXCVI. dalle ingiuste accuse del Bossuet, e tornando agli atti dello stesso Pontefice, nel MCCXCVII. non pago di avere in quest' anno fatte tante dichiarazioni, come si è veduto, vantaggiose al Re Filippo sopra la Decretale *Clericis*, per la quale si era questi ingiustamente sdegnato, scrisse sotto li 6. di Marzo al Clero di Francia, che senza timore della riferita Decretale potesse contribuire al Re Filippo delle rendite Ecclesiastiche que' sussidj, che li parevano più opportuni acciocche egli potesse mantener la guerra contro il Conte di Fiandra, che gli si era ribellato (*a*); e con altre lettere lodò, e commendò sino alle stelle lo studio del medesimo Clero, e de' Prelati di Francia in sovvenire al Re delle rendite di Chiesa (*b*), confermò la deliberazione da lor presa di pagare al Re per due anni le decime (*c*), e permise al medesimo Re, che per le grandi spese di quella guerra potesse valersi della metà di tutte quelle cose, che o indistintamente, o per soccorso di Terra Santa erano state per legato lasciate (*d*). Ed oltre tutte queste cose concesse al Re il privilegio di conferire in ciascheduna Chiesa Cattedrale, e Collegiata del suo Regno un beneficio, o una Ecclesiastica prebenda (*e*); e tuttociò fece innanzi che quel Principe rivocasse l' Editto, di cui tanto Bonifacio si era lagnato nell' anno antecedente. Può ancora annoverarsi tra i molti argomenti dati da Bonifacio della sua propensione verso la Francia l' aver egli in quest' anno MCCXCVII. ascritto solennemente al catalogo de' Santi Lodovico IX. santissimo Re di Fran-

(*a*) Apud Raynald. ad annum 1297. n.45.
(*b*) Apud Raynald. ibid.
(*c*) Apud Raynald. ibid.
(*d*) Apud Raynald. ibid.
(*e*) Apud Raynald. ibid. num.46.

Francia; la cui causa già da molti anni prima introdotta nel giudizio della Sedia Apostolica, per varj accidenti intermessa, fu da Bonifacio con gran fervore riassunta, e felicemente terminata; osservata non pertanto quella maturità di giudizio, che in così gravi cause richiedesi (*a*). Nel principio poi dell'anno seguente MCCXCVIII. desideroso Bonifacio di stabilir la pace tra il Re Filippo, e il Re Odoardo, acciocche quello potesse più facilmente domare i Fiammenghi ribelli, spedì per questo effetto Legati in Inghilterra, ed in Francia i due Superiori generali de' due Ordini de' Predicatori, e de' Minori, Nicolao Boccasino, e Giovanni Minio (*b*); i quali così prudentemente si portarono in questo gravissimo affare, che indussero que' Principi a rimetter le loro differenze al giudizio del Pontefice, a spedire i loro Oratori in Roma per trattare innanzi allo stesso Bonifacio delle condizioni della pace, ed a compromettere in lui non come Pontefice, ma come Benedetto Gaetani, costituendolo arbitro, mediatore, e amichevole compositore (*c*). E poiche questo negozio non si potea trattare senza qualche triegua, fu questa tra i due Principi contendenti patteggiata per due anni, ed in essa fu necessario comprendere ancora il Conte di Fiandra, e gli altri Baroni con esso alleati, a cagione del mutuo giuramento interposto tra essi, e il Re d'Inghilterra di non venire a' trattati di pace col Re Filippo senza consenso de' confederati: per la qual cosa ebbe molto a travagliar Bonifacio, come anche per escludere Adolfo Re de' Romani confederato col Re d'Inghilterra da questo trattato, dispensando perciò sopra il giuramento interposto tra questi due Principi di non venire l'uno senza l'altro a negoziato di pace col Re di Francia (*d*). Ma queste zelanti premure di Bonifacio, e queste significazioni di propensione verso il pubblico riposo del Regno di Francia ad altro non giovarono, che a somministrare a Filippo materia di maggiore ingratitudine verso di lui, ed a procacciarli occasioni di nuovi disgusti. Avea Bonifacio nell'anno MCCXCVII. per varie cagioni, e specialmente per delitto di contumacia, e di fellonìa, come ei espresse nelle sue lettere *Præteritorum temporum* (*e*), deposti prima dalla dignità Cardinalizia, spogliati di tutti gli onori, e privilegj Ecclesiastici, e scomunicati i due Cardinali Colonnesi, Jacopo, e Piero, Zio, e Nipote; ed indi essendosi perciò tutti i Colonnesi congiunti de i due Cardinali sollevati contro Bonifacio, ed avendo sparsi, e mandati in giro a tutte le Corti de'

[*a*] Vide Raynald. ad annum 1297. n. 58.
(*b*) Spondanus ad annum 1298. n. 1.
(*c*) Spondanus ibid.
(*d*) Vide Raynal. ad ann. 1298. n. 1. & 2.
(*e*) Apud Raynald. ad annum 1297. n. 27. & seqq.

de' Principi libelli famosi contro il Pontefice, ne i quali, oltre il tacciarlo di arroganza, di avarizia, di superbia, e di altri vizj, professavano apertamente lo scisma, protestando, Bonifacio non essere vero Pontefice, ma usurpatore del Pontificato, e non doversi perciò a lui prestare ubbidienza, come può vedersi dalle loro lettere circolari riferite nella Storia delle differenze tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello, date sotto li 10. di Maggio (a), e confutate poi con altre lettere pubbliche dal Collegio de' Cardinali (b); avea dichiarati scismatici, e nuovamente scomunicati, e spogliati di tutti gli onori, e di tutti i beni così i detti Cardinali, come i loro congiunti Colonnesi, cioè Giovanni, Oddone, Agapito, Stefano, e Jacopo detto Sciarra figliuoli di Giovanni Colonna fratello di Jacopo Cardinale, e Padre di Piero similmente Cardinale, sottoponendo all'interdetto tutte le Città, e luoghi, che avessero lor dato ricetto, come apparisce dalle lettere spedite nel giorno dell' Ascension del Signore (c). E finalmente per ovviare al pericolo dello scisma, che dalla ribellione al Pontefice di una casa così potente, e abbondante di ricchezze, e di clientele potea temersi, dopo di aver distrutte le loro terre, confiscati i loro beni, avea bandita contro loro come scismatici la crociata (d); scrivendo anche lettere premurose al Re di Francia, e a quel d' Inghilterra, acciocche capitando costoro ne' loro Regni fossero ritenuti a sua disposizione (e). Fuggendo adunque i Colonnesi dall' ira di Bonifacio, e non stimandosi sicuri in Italia, ramminghi, e sconosciuti si dispersero in altre esterne regioni. Di questi Stefano si rifugiò in Francia appresso Filippo, e da esso nell' anno MCCXCVIII. fu liberalmente accolto, e cortesemente trattato: e di lì a poco Sciarra, il quale per caso fortuito era stato preso da i Pirati in mare, e posto al remo, e per non essere scoperto, e venduto al Pontefice avea simulato di esser Pastore di armenti, conosciuto in Marsiglia fu da Filippo riscattato, e ricevuto nella sua Corte, e onorevolmente trattato (f) non senza grande amarezza di Bonifacio, il quale vedea molto bene, che il benigno accoglimento fatto a' suoi nemici, ed a coloro, che si erano professati scismatici, negando lui esser legittimo Pontefice, e cercando distaccare dalla sua ubbidienza i Principi Cattolici, tornava manifestamente in suo disprezzo, e della Sedia Apostolica.

X. Non

(a) Histoire du different d'entre le Pape Boniface VIII. & Philippe le Bel Roy de France pag. 34.
(b) Spondan. ad annum 1297. num. 1.
(c) Apud Raynal. ad an. 1297. n. 25. & seq.
[d] Vide Raynald. ibid. num. 41.
(e) Vide Spondanum ad annum 1297. n. 1.
(f) Vide Spondanum ad annum 1297. n. 1.

X. Non ostante però quest' offesa Bonifacio tutto intento alla pace tra' Principi Cattolici per unir poi le armi, e le forze Cristiane contro gl' infedeli di Sorìa, sotto li 17. di Giugno dell' istesso anno MCCXCVIII. in vigore del compromesso in lui fatto come in privata persona da i due Regi di Francia, e d' Inghilterra sopra le loro differenze, pronunciò col nome di Benedetto Gaetani come arbitro la sentenza arbitrale, e e pubblicò lo strumento del laudo, nel quale come sapientissimo, che egli era, e ne' grandi affari sperimentato, per obbligar le parti ad abbracciar le condizioni in quello ordinate, e stabilire con più saldi vincoli la concordia tra que' Principi, propose, ed ordinò il matrimonio di Margarita sorella del Re Filippo col Re Odoardo, e le nozze d' Isabella figliuola del medesimo Re Filippo con Odoardo minor figliuolo del riferito Re Odoardo da conchiudersi in certo congruo tempo, e con certa determinata quantità di dote. E poiche all' effettuazione di queste nozze si opponevano due ostacoli, l'uno della parentela tra gli sposi, l' altro della promessa giurata del Re d' Inghilterra fatta a Guidone Conte di Fiandra di dar per donna al suo figliuolo la costui figliuola maggiore; perciò Bonifacio con autorità Apostolica dispensò sopra l' impedimento della consanguinità, e col consenso dello stesso Guidone sciolse il Re d' Inghilterra dal giuramento, come apparisce dalle sue lettere citate dal Rainaldo (*a*). Questa sentenza di Bonifacio essere stata accettata da i due Regi predetti, ed affettuata secondo le condizioni proposte, e da lor pubblicata con lo stabilimento della desiata pace, viene affermato dagli Scrittori di quell' età sì Francesi, che Inglesi riferiti dal Rainaldo (*b*). Contuttociò alcuni hanno scritto, che Filippo restò mal soddisfatto di essa sentenza; posciache in quella avea Bonifacio compreso ancora il Conte di Fiandra contro l' espettazione del Re, al quale il Pontefice avea scritto, che egli non sarebbe venuto alla pronuncia del giudizio senza consenso di lui, e poi senza aspettar questo l'avea pronunciato (*c*). Ma il vero è, che Bonifacio nella sentenza arbitrale non comprese in alcun modo il Conte di Fiandra, come apparisce dallo strumento del laudo fatto sopra questa concordia riferito interamente dal Rainaldo, dove non si fa alcuna menzione del detto Conte (*d*), e da altre lettere dello stesso Pontefice similmente recate dal Rainaldo, nelle quali parlando di questa pace da lui stabilita tra i Regi di Francia, e d' Inghilterra, niente affatto dice del Conte di Fiandra

(*a*) Apud Raynald. ad annum 1298. n. 7.
(*b*) Ad annum 1298. num. 7.
(*c*) Vide Spondanum ad annum 1298. n. 1.
(*d*) Vide Raynald. ad annum 1298. n. 2. & seqq.

dra (a). Onde non ebbe perciò cagione alcuna Filippo di sdegnarsi per lo giudizio arbitrale di Bonifacio: essendo certo nella Storia, che seguirono i matrimonj da lui proposti, e ordinati, e fu conchiusa tra quei Principi la pace. Avendo poi Bonifacio nello stesso anno MCCXCVIII. per alcune gravi cagioni citato a Roma Gazone Vescovo di Laon, e prefissogli un certo termine di comparire personalmente alla sua presenza con sospenderlo in tanto dall' amministrazione delle cose spirituali, e temporali della sua Chiesa, occupò Filippo i beni della medesima Chiesa, quasi ella fosse vacante: per la qual cosa obbligò Bonifacio ad ammonirlo per sue lettere in data delli 4. di Ottobre, che la consuetudine tollerata dalla Sedia Apostolica, asserita dal Re di Francia di prender la custodia, e la guardia de' beni delle Chiese vacanti, e conseguirne i frutti, non si stendeva al caso, in cui il Vescovo fosse solamente sospeso dall' amministrazione della Chiesa: poiche per l' interdetto dell' amministrazione, ed anche per la scomunica pronunciata contro il Vescovo non resta la Chiesa vacante (b). Non era cosa per altro questa, che potesse ignorarsi da Filippo; ma ei, che cercava pretesti per invadere i beni delle Chiese, si valse di questa occasione per dar colore alle sue usurpazioni. Assai maggiore però fu il dispiacer di Bonifacio allorche seppe, che in quest' anno medesimo avea Filippo fatto occupare dal regio Fisco i beni, che Giovanni del titolo di Santa Cecilia Prete Cardinale per disposizione di ultima volontà avea lasciati da impiegarsi in opere pie, e particolarmente nella fondazione di un Collegio in Parigi per li Cherici poveri, che voleano dar opera allo studio della Teologia. Per la qual cosa commise la cura a Giovanni del titolo de' Santi Pietro, e Marcellino Prete Cardinale di ripetere i riferiti beni, e scrisse anche sopra questo particolare all' Arcidiacono di Narbona. Ma andarono in vano le sue premure, mentre i regj ministri non vollero rilasciargli; onde anche Benedetto XI. successore di Bonifacio ne fece gravi querele a Filippo (c). Questi fatti ci vanno scoprendo a poco a poco la vera cagione della gran discordia tra Bonifacio, e Filippo, nata certamente dalla rapacità de' regj Ministri, a i quali quel Principe si era abbandonato, e per la quale, non soffrendo le giustissime riprensioni del Pontefice, si lasciò finalmente trasportar dalle insinuazioni de' di lui dichiarati nemici a que' sagrileghi luttuosi eccessi, e contro la dignità, e contro la persona del Vicario di Cristo in terra, i quali

(a) Vide Raynald. ibid. num. 8.

(b) *Firmissimè tene, quod per interdictum administrationis, vel suspensionis, seu etiam excommunicationis Prelati non vacat Ecclesia.* Epist. Bonifacii ad Philipp. apud Raynald. ad annum 1298. num. 24.

(c) Vide Raynald. ad annum 1298. n. 34.

non senza orrore di tutti i buoni, nè senza gravissimo danno della Chiesa Cattolica vengono narrati dagli atti, e dagli Scrittori di quell' età.

XI. Ma comecche niun frutto conseguisse Bonifacio dalle sue ammonizioni, non si rimase contuttociò di avvertir Filippo quando bisognava, serbando sempre verso lui la mansuetudine, e il rispetto, dimostrando la sua affezione verso il Regno di Francia sino a tantoche ad usare la sua severità, e convertire in giusto sdegno il suo amore non fu obbligato dagli atroci trattamenti, che ei da quel Principe, e da' suoi Ministri ricevette. Nell' anno MCCXCIX. avendo Roberto Conte di Artesse, Ministro principale, e confidente di Filippo, occupata violentemente una parte della Città di Cambrai appartenente a quel Vescovo, il quale sopra di quella avea temporale, e spiritual giurisdizione, gli scrisse ammonendolo Bonifacio a restituire al Vescovo le ragioni della sua Chiesa; e dove ei pretendesse d'aver alcun diritto sulla stessa Città non si facesse giustizia da se, ma proponesse come era di dovere le sue ragioni alla Sedia Apostolica (*a*). E nel medesimo anno essendo stato eletto all' Arcivescovato di Rems dal Capitolo di quella Chiesa Roberto di Cortiniaco, ed avendo l'eletto supplicato il Re acciocche rimossa la custodia, e la guardia de' beni, e delle giurisdizioni temporali di quella Chiesa non più vacante, fossero essi beni a lui consegnati, gli venia differita la consegna con gran dispendio così del nuovo Vescovo, come della Chiesa di Rems; fu costretto Bonifacio a scrivere a Filippo, esortandolo colle più efficaci rispettose maniere a restituire i detti beni al nuovo Vescovo, e rimuovere da essi i regj amministratori: cessando ogni qualunque preteso diritto della custodia tostoche la Chiesa vacante è provveduta del suo Pastore, e di legittima persona, cui secondo i Canoni appartiene de' beni Ecclesiastici l'amministrazione (*b*). Sollecitato in oltre dalle querele delle Chiese di Francia, che aspramente si lagnavano dell' abuso, che faceano i regj Ministri della concessione da lui fatta al Re Filippo di tutti i frutti, e proventi del primo anno di tutte le dignità, e prebende, e di tutti i beneficj del Regno di Francia, i quali vacassero durante la guerra, che avea co' Fiammenghi, sotto il qual pretesto erano enormemente gravati e gl' Ecclesiastici, e le Chiese, stendendo questo privilegio ad altri casi diversi; fu obbligato ad ammonire con paterne esortazioni il medesimo Re, acciocche po-

(*a*) Apud Raynal. ad annum 1299. n. 22.
(*b*) Epist. Bonifac. ad Philipp. apud Raynald. ad annum 1299. n. 23.

ponesse modo, e freno a i rapaci esattori (*a*). Ma nulla giovarono le umane officiose ammonizioni, e i salutevoli ricordi di Bonifacio per frenar la rapacità del Re, e de' suoi Ministri; onde nell'anno MCCC. ebbe il Pontefice altra grave occasione di querelarsi di Filippo. Possedeva il Vescovo di Megualone, Città della Gallia Narbonese oggi distrutta, in feudo della Sedia Apostolica la Contèa Melgoliense come fiduciario del Papa: e fino a tempo di San Lodovico Re di Francia avendo i regi Ministri eccitate pretensioni sopra le ragioni di quel feudo in favore del Re, quel santissimo Principe non volle tentar cosa alcuna senza consultare la santa Sede. Avendo perciò scritto a Clemente IV., questi con certissimi documenti gli fece costar le ragioni della Sedia Apostolica sopra la riferita Contèa, come apparisce dal breve stesso di quel Pontefice riferito dal Rainaldo (*b*); onde qnella Chiesa restò nel possesso di esser fiduciaria pe 'l detto feudo del Romano Pontefice. Ma Filippo, che non conosceva altra ragione, che il suo volere, invase, ed occupò la detta Contèa. E imitando i vassalli l'esempio del Principe, essendo i Visconti di Narbona fiduciarj del Vescovo di quella Città, ed essendo stati ui da tempo antico prestare il giuramento ligio omagio al medesimo Vescovo, Almarico Visconte ricusò riconoscere in feudo da quella Chiesa la Città di Narbona, e il suo distretto, e si fece stipendiario, e fiduciario a Filippo. Per le qnali ingiurie non potè far di meno Bonifacio di non passarne querela con quel Re, e colle più calde persuasive avvertirlo a restituire alla Chiesa i diritti usurpati. E che veramente nell'uno, e nell'altro caso fossero state violate le ragioni della Chiesa, apparisce del primo dalle lettere citate di Clemente IV. addotte anche da Bonifacio; e del secondo da i documenti, e dagli atti recati dal medesimo Bonifacio nelle sue lettere a Filippo riferite dal Rainaldo (*c*), ed anche dalle lettere di Benedetto XI. immediato successore di Bonifacio, dalle qnali si rende certo, che Almarico Visconte di Narbona professò dappoi, che egli teneva quel Principato come fiduciario della Chiesa Narbonese (*d*).

(*a*) *Verùm diversas postmodum, & luctuosas Ecclesiæ Gallicanæ querelas accepimus, quod multa & grandia, quinimmò intollerabilia gravamina prætextu concessionis hujusmodi Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis, tam Regularibus, quàm secularibus dicti Regni per executores tibi datos a nobis, vel per seculares Balivos, officiales, & ministros regios hujusmodi privilegium plus debito extendentes in diversis casibus ... illata dicuntur &c.* Apud Raynald. ad annum 1299. num. 25.

(*b*) Apud Raynal. ad annum 1300. n. 30.

[*c*] Vide Raynald. ad annum 1300. n. 27. & seqq.

(*d*) Epist. Benedicti XI. lib. 1. epist. 613. apud Raynald. ad annum 1300. n. 29. in fin.

XII. Ma non ostante che il Re, e i suoi Ministri non cessassero dall'opprimer la libertà, e le facoltà delle Chiese, non tralasciò contuttociò Bonifacio i suoi studj per favorire la Nazion Francese, e la Casa Reale di Francia: poiche nel fine di quest'anno MCCC. chiamò in Italia Carlo Valesio Conte di Angiò fratello germano del Re Filippo, per ricuperar col suo mezzo l'Isola di Sicilia occupata da Federigo di Aragona al Re Carlo di Angiò, e per comporre le cose d'Italia, e domare i ribelli della Chiesa, come apparisce dalle sue lettere in data delli 30. di Novembre (a). Ma più alti disegni avea Bonifacio per l'esaltazione di questo Principe, pensando, come riferisce Giovanni Villani, promuoverlo all'imperial corona; non avendo perciò voluto confermare dopo la morte di Adolfo Re de' Romani l'elezione di Alberto, o crearlo in Italia Vicario Imperiale vacante l'Imperio (b). Avea ancora concepito pensiero di sollevarlo all'Imperio di Costantinopoli; per lo quale effetto, essendo morta la di lui moglie Margherita figliuola di Carlo Re di Sicilia, proccurò, che ei menasse per donna Caterina figliuola unica di Filippo chiamato Imperador di Costantinopoli, e nipote di Balduino, che perdette l'Imperio, la quale portava il nome d'Imperadrice, ed era erede di molti luoghi nella Grecia (c). Chiamato adunque in Italia quel Principe da Bonifacio con questa buona intenzione, ei nel mese di Luglio del MCCCI. fu in Milano (d), e nel mese di Settembre si portò in Anagni alla presenza del Pontefice con tutta la sua comitiva, dal quale fu ricevuto con tutte le significazioni di stima, di affezione, e di onore (e): lo creò Prefetto, e Capitan generale dello stato Ecclesiastico, come apparisce dalle lettere di Bonifacio spedite in Anagni sotto li 3. di Settembre di questo stesso anno (f); e lo fece Vicario Imperiale di Toscana per estinguer le fazioni de' Bianchi, e de' Neri, e comporre i continui tumulti di que' Popoli. Tutte queste cose posson facilmente dimostrare, che l'acerba discordia, che in questo medesimo anno MCCCI. tra Filippo, e Bonifacio si accese, non ebbe certamente origine da alcuna mala volontà del Pontefice verso il Regno, e la corona di Francia, ma piuttosto procedette tutta dal mal'animo di Filippo, e de' suoi Ufficiali, e Ministri, conceputo contro Bonifacio per vedere, che esso faceva ostacolo a i loro intraprendimenti sopra i beni, e la libertà della Chiesa. Onde non potendo soffrire le sue paterne ammonizioni, e temendo anche i giusti risen-

(a) Apud Raynald. ad annum 1300. n. 21.
(b) Giovanni Villani lib. 8. cap. 42.
(c) Vide Spondanum ad annum 1301. n. 2.
(d) Coirus hist. Mediolan. par. 2.
(e) Giovanni Villani lib. 8. cap. 48.
(f) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 11.

risentimenti del suo zelo, torsero prima in sinistro senso i suoi detti, indi calunniarono le sue risoluzioni, e soffiando in questo fuoco i fuorasciti Romani implacabili nemici di Bonifacio proruppero finalmente nello scisma, s' insanguinarono la lingua nella fama, e nell'onore di lui con atrocissime calunnie, trattandolo come il più scellerato uomo, che fosse tra i mortali, e giunsero a stender sopra la sua stessa persona le sagrilèghe mani; le quali cose come avvenissero, seguendo l' ordine de' tempi confuso, e pervertito dall' Autore della difesa, brevemente spiegheremo nel seguente paragrafo.

§. VI.

Del principio onde venne in aperto la discordia tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello; e della rettitudine, e regolarità delle lettere, e degli atti del medesimo Pontefice contro quel Re.

SOMMARIO.

I. *Vescovo di Pamiers spedito da Bonifacio Legato a Filippo spiega ardentemente le commissioni del Papa: accagionato per tal motivo di varj delitti contro la persona del Re, da esso è fatto arrestare, e consegnare in custodia all' Arcivescovo di Narbona.*

II. *Accuse contro il Legato riputate false da Bonifacio. Lettere da esso scritte per la libertà dello stesso Legato. Causa di questo da lui commessa al Metropolitano. Pietro Flote inviato dal Re al Pontefice, colla sua audacia lo esaspera. Arcidiacono di Narbona mandato dal Pontefice Legato a Filippo, e per la liberazione del Vescovo di Pamiers, e per altri affari con commissioni rigorose. Lettere Papali rapite all'Arcidiacono, e in contumelia della Sedia Apostolica gettate pubblicamente nel fuoco.*

III. *Diritti della Chiesa usurpati da Filippo, che sdegnò di esser ammonito dal Papa. Prelati di Francia chiamati dal Papa in Roma al Concilio per deliberare sopra i disordini delle Chiese, e del Regno di Francia cagionati da Filippo. Sospensione di tutti i privilegj conceduti a' Regi di Francia fatta dal Pontefice. Contenuto della Bolla* Ausculta Fili *mandata da Bonifacio a Filippo. Lettere false, e pungenti supposte, e attribuite a Bonifacio da Pietro Flote. Si dimostra la loro falsità.* IV. *Bol-*

IV. *Bolla* Aufculta Fili *difefa dalle taccie del Boffuet. Poteftà del Papa di correggere fpiritualmente i peccati commeffi da' Principi nell' amminiftrazione temporale del Regno fpiegata, e difefa. Condotta tenuta da Bonifacio regolariffima, e favorevole a Filippo.*

V. *Punti graviffimi di materia Ecclefiaftica cagion principale dell' intimazion del Concilio fatta da Bonifacio. Beni delle Chiefe di diverfe forti. Diritto de' regali malamente confufo da Natal di Aleffandro col diritto prefente di regalia. Diritto de' regali fi ftende folamente fopra i feudi conceduti da' Principi alle Chiefe, e rendite feudali delle Chiefe diftinte da San Lodovico dalle rendite dell' Altare.*

VI. *Difpofizione del Concilio Generale di Lione fotto Gregorio X. fopra la cuftodia, e l'ufufrutto delle Cattedrali vacanti, non riguarda nè i beni non feudali, nè il conferimento de' beneficj: proibifce a' Principi lo ftendimento della cuftodia, e dell' ufufrutto alle altre Chiefe dove non s'era introdotto. Provincie intere di Francia efenti da quefto ufo dopo l'ifteffo Concilio. Diritto di prefentare, e nominare alle prebende Ecclefiaftiche per ragion del padronato appartenente a' Regi confufo alcuna volta col diritto di conferire. Facoltà di conferire i beneficj Ecclefiaftici appartenente a i laici Principi folamente per privilegio Apoftolico.*

VII. *Sentimento di Bonifacio, che non poteffe appartenere a Filippo l'ufufrutto delle Chiefe vacanti fenza privilegio della Sedia Apoftolica, confermato dall' autorità de' Canoni, e della teftimonianza degli fcrittori Francefi.*

VIII. *Incapacità de' Principi laici di conferire i beneficj Ecclefiaftiei afferita da Bonifacio, comprovata dalla confeffione degli fteffi regalifti Francefi. Confuetudine falfamente allegata da Filippo.*

IX. *Diritto afferito da Filippo di goder l'ufufrutto, e conferire i beneficj de' Vefcovati vacanti non fondato ful Concilio di Lione, e con falfe, e favolofe ragioni difefo da' regj Avvocati contro le lettere di Bonifacio. Ufo di ricever le rendite, e conferire i beneficj delle Chiefe vedove non introdotto in Francia prima del fecolo* XIII.

X. *Condotta, e decreti di Bonifacio giuftificati cogli efempj de' Pontefici fuoi predeceffori, e fuoi fucceffori. Verità, e regolarità degli atti di quefto Pontefice alterata dalle calunnie, e dalle voci falfe fparfe nel Popolo da i Miniftri di Filippo.*

I. TRa le cure dell' Apostolato, che sollecitavano l' animo grande di Bonifacio, la principale era quella di propagare il nome Cristiano in Oriente: e con questa mira proccurava con ogni studio stabilire tra i Cattolici Principi la pace, acciocche da loro potesse trarre ajuti contro i Saraceni Maomettani per ricuperar la Siria, e la Palestina. Aveva in quest'anno Cassano Re de' Tartari, uomo Cristiano, che dalle mani de' Maomettani avea tolte molte Città in Siria, e in Palestina, spediti suoi Oratori a Bonifacio, a Filippo, e ad altri Cristiani Principi in Occidente, cercando da loro soccorsi per ritenere colle Città di Siria anche la Santa Città di Gerusalemme, che acquistate avea (a). E veggendo Bonifacio, che dal nobilissimo Regno di Francia, il quale sotto i Regi antecessori di Filippo avea in questa pia impresa segnalata più d' ogni altro Regno la sua religione, e la sua generosità, allora esausto per le gravissime oppressioni, che soffria da Filippo, e da' suoi Ministri, non potea trarre alcuna sorta d' ajuto, mentre dal Re convertite erano in altr' uso le decime a quest' effetto riscosse: e sollecitato nel tempo stesso dalle querele degl' Ecclesiastici di Francia, i quali si lamentavano, che il Re occupasse i loro beni, e col pretesto della custodia usurpasse i frutti delle Chiese vacanti, e ne conferisse i beneficj, risolvè finalmente mandarli in qualità di Legato Bernardo Vescovo di Pamiers, il quale gli proibisse di valersi delle decime esatte per la spedizione di Oriente, di ritenersi i frutti delle Chiese vacanti, di conferirne le prebende, e i Sacerdozj senza consenso della Sedia Apostolica, e di violare la libertà della Chiesa; le quali cose era fama, che Filippo facesse (b). Vogliono che Bernardo, il quale con poca soddisfazione del Re era stato da Bonifacio creato Vescovo di Pamiers, ed avea con esso Re avuta molesta lite per li diritti della sua Chiesa, eseguisse con soverchio ardore queste commissioni di Bonifacio, e che minacciasse al Re la deposizione quando ei non si astenesse dalle riferite cose, di cui era querelato appresso il Pontefice: ma di queste minacce non se ne ha documento alcuno negli atti ben molti di que' tempi. Comunque per altro fosse, sdegnato il Re per queste risolute intimazioni del Legato, col pretesto di molti capi di delitti contro la maestà regia, i quali subito subito gli vennero apposti, lo fece tosto prender dalle sue guardie, e consegnare in custodia all' Arcivescovo di Narbona di lui Metropolitano, acciocche da i Vescovi Comprovinciali giudicato, e punito fosse (c). I capi de i delitti opposti al Vescovo di Pamiers, e trasmessi

(a) Vide S. Antoninum 3. par. sum. hist. tit. 20. cap. 8 §. 8. Raynald. & Spondan. ad annum 1301. num. 32.

(b) Vide Spondanum ad annum 1301. n.5.

(c) Spondanus ibid.

messi a Bonifacio son recitati dal Rainaldo (a), e riferiti anche dallo Spondano.

II. Ma Bonifacio ragionevolmente credendo, che i delitti imputati al Vescovo di Pamiers fossero calunnie a bella posta inventate per colorir l' eccesso commesso nella persona di un Legato Apostolico, scrisse al Re, ordinandogli che facesse porre in libertà il detto Prelato, permettesse che venisse alla Sedia Apostolica, e gli restituisse i beni occupati della sua Chiesa; aggiungendo, che se di questa carcerazione non avesse addotta Filippo ragionevole scusa, non vedeva come egli non fosse incorso nella scomunica fulminata dal Canone (b). Ma nulladimeno, siccome era tenace del giusto, scrisse all' Arcivescovo di Narbona, trasmettendogli i capi dell'accuse contro il Vescovo di Pamiers, ordinandogli, che tolto questo dalle carceri secolari lo ponesse nella custodia Vescovile, istituisse con altri azione giudiciaria sopra gl' imputati delitti, e che poi con gli atti del processo lo mandasse a Roma, come costa dalle lettere citate dal Rainaldo (c), riferite in fine della Storia di queste differenze (d). Nè senza fondamento credè Bonifacio false queste accuse, e artificiosamente inventate; ben conoscendo l' indole de' cortigiani di Filippo, e de' suoi malvagj consiglieri, i quali non si vergognarono poi inventar maggiori, e più atroci calunnie contro la sua propria persona, Quì però è da osservare, che essendo cosa certa così dal consenso di molti Scrittori, come dagli atti di Bonifacio, che fu da Filippo in questa controversia spedito al Pontefice Pietro Flote Signor di Rivello, e di Escolle nella Diocesi di Chiaramonte in Alvernia, suo consigliero, e dimestico, per sostener que' fatti, de' quali veniva ripreso da Bonifacio, e non sapendosi il tempo preciso, in cui costui fu spedito a Roma, credette Arrigo Spondano (e) seguito dal Pagi minore (f), che egli vi fosse mandato dappoiche essendo stato spedito in Francia dal Papa l' Arcidiacono di Narbona per ordinare al Re il rilascio del Vescovo di Pamiers, e la proibizione di molte altre cose contrarie alla libertà della Chiesa; con ordine di sottoporre il Re, ed il Regno all' Ecclesiastiche censure, e d' intimare a i Prelati di Francia il Concilio da tenersi in Roma se Filippo non ubbidisse a i mandati Apostolici; furono intercettate, e brugiate le lettere del Legato, ed indi congregati dal Re gli Ordini del Regno col pretesto di difender la supremità della corona dalle pretensioni di Boni-

(a) Raynald. ad annum 1301. num. 27.
(b) Epist. Bonifac. ad Philipp. apud Raynald. ad ann. 1301. num. 28.
(c) Raynald. ad annum 1301. num. 27.
(d) Histoire du different &c. pag. 637.
(e) Spondanus ad annum 1301. num. 7.
(f) Pagius junior. Breviar. RR. PP. in Bonifac. VIII. num. 55.

Bonifacio; la qual cosa accadde nell'anno MCCCII. Ma ciò non si accorda punto nè cogli atti di Bonifacio, nè con quello, che lo Spondano stesso di Pietro Flote asserisce, cioè, che costui falsificò le lettere di Bonifacio scritte al Re, le quali cominciano: *Ausculta, fili charissime*, supponendone altre più brevi, e pungenti in luogo di quelle: imperocche essendo date queste lettere nel fine dell'anno MCCCI., convien dire, che allora Pietro Flote si trovasse in Roma. Fu dunque costui spedito da Filippo al Pontefice tostoche ebbe fatto carcerare il Vescovo di Pamiers, per giustificar questo eccesso, con cui violato avea il diritto delle genti nella persona di un Legato, e per lo medesimo Flote trasmise al Papa gli articoli delle accuse contro il riferito Vescovo. Giunto in Roma costui, siccome era uomo audacissimo, parlò così arditamente alla presenza del Papa sostenendo, e difendendo tutte le male procedure di Filippo contro le Chiese, e le persone Ecclesiastiche, che irritato Bonifacio gli disse, che egli avea potestà di punire il Re, minacciando, che ei averebbe sfoderato il coltello Ecclesiastico: a cui il Flote rispose: *Il vostro coltello è verbale, ma quello del mio Signore è reale* (a). In questa guisa il Flote esasperando l'animo del Pontefice, e aggiugnendo esca al fuoco, lo costrinse ad altre più rigorose risoluzioni. Onde spedì in Francia Jacopo de' Normandi Arcidiacono di Narbona, uomo insigne, e lodato da tutti gli Scrittori di quell'età, il quale a nome della Sedia Apostolica ingiungesse a Filippo di rilasciare il Vescovo di Pamiers, di cessar dal vessare il Clero, e dall'opprimer la libertà della Chiesa, d'astenersi di usurpare i frutti delle Chiese vacanti, e di conferire i beneficj Ecclesiastici, e dal pervertire l'utilità pubblica in approfittarsi di quelle decime, che appartenevano alle sagre spedizioni; con ordine, che se queste cose non impetrasse, sottoponesse il Regno alle censure Ecclesiastiche, ed intimasse a tutti i Prelati, e Dottori del Regno di Francia d'intervenire al Sinodo da celebrarsi in Roma il primo di Novembre dell'anno prossimo, per correggere col loro consiglio le ingiurie, e i danni, che dal Re, e da' suoi Ufficiali erano inferiti così agli Ecclesiastici, come a i Laici (b). Scrive Arrigo Spondano seguito similmente dal Pagi minore, che l'Arcidiacono avea anche commissione, quando trovasse il Re a' comandi del Papa resistente, di dichiarare il Regno di Francia per la contumacia di Filippo devoluto alla Sedia Apostolica, e di sciorre i sudditi dal giuramento di fedeltà. Ma ciò, come vedremo, è contrario alle dichiarazioni fatte dallo stes-

(a) Vide Spondanum ad ann. 1301. n. 7. in fine.
(b) Vide Spondanum ad an. 1301. num. 7.

ſo Bonifacio; e dal Collegio de' Cardinali, ed è ſolamente fondato ſulle voci iniquamente ſparſe in Francia contro Bonifacio per colorire l'intraprendimento di Filippo, e de' ſuoi malvagj conſiglieri contro quel Pontefice. E Giovanni Villani Scrittor di quell'età, ſeguito ciecamente da molti altri, benche ingannato anch'egli da queſte voci ſcriva, che il Papa volea, che il Re Filippo riconoſceſſe *dalla Sedia Apoſtolica la Signorìa del temporale come dello ſpirituale, e che per queſto mandò in Francia per ſuo Legato un Cherico Romano Arcidiacono di Narbona, che proteſtaſſe, e ammoniſſe lo Re ſotto pena di ſcomunicazione di ciò fare di riconoſciere dallui; e ſe ciò non faceſſe lo ſcomunicaſſe, e laſciaſſelo interdetto* (a); non dice però, che il Legato aveſſe ordine di dichiarare il Regno di Francia devoluto alla Sedia Apoſtolica, e di aſſolvere i ſudditi dal giuramento di fedeltà. Giunto il Legato Apoſtolico in Parigi, mentre ſi apparecchiava ad eſeguire gli ordini del Pontefice, eſſendo ſtata talvolta avviſata la Corte da Pietro Flote delle commiſſioni, che egli avea, gli furono preſe le lettere Apoſtoliche, e così bollate come erano coll' impronta de' Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo, dal Conte di Artois alla preſenza del Re, e di tutta la Corte furono con ignominioſo diſprezzo della dignità Pontificia gettate nel fuoco, e indi fu ingiunto al Legato, che toſto partiſſe dal Regno di Francia, permettendo, che andaſſe ſeco a Roma il Veſcovo di Pamiers (b).

III. Veggendo adunque Bonifacio, che Filippo diſpregiando con inſigne contumelia la Sedia Apoſtolica ſdegnava riconoſcer ſopra di ſe la ſua autorità, non ſoffriva di eſſer da quella corretto; e facendoſi giudice nella propria cauſa ſi arrogava i diritti del Sacerdozio, volendo diſponere a ſuo talento de' beni, e delle perſone di Chieſe, conferire i titoli de' Sacerdozj, e farla più che da Papa nel ſuo Regno, come il Vecerio, e il Muzio Scrittori non appaſſionati hanno laſciato ſcritto (c); determinò di venire a più preciſi rimedj. Per la qual coſa ſotto

(a) Villani Cronic. Fiorent. lib. 8. cap. 62.

(b) Vide Spondanum loc. cit.

(c) *Ad hoc Philippus ne quid impotentiæ prætermitteret, Sacerdotales Galliarum titulos a Pontificibus antea pro decretis, proque more Sanctæ Matris Eccleſiæ componi ſolitos, ipſe ordinare citra conſenſum Præſulis Romani ſtatuit: quæ ubi ſummus Antiſtes intellexit, graviſſimè tulit injuriam, peſſimi exempli id quod erat exiſtimans, ſi vel anteceſſorum rectè inſtituta temerè reſcinderentur, vel auctoritatem Pontificiam laicus Princeps prophanaſſet.* Vecerius in vita Imperatoris Henrici VII.

Rex ubi intellexit Pontificis animum a ſe alienatum, quæ erat parrheſia, vel ut quidam vocant arrogantia, jus Eccleſiaſticum, quod Papæ erat, ſibi vindicabat, Sacerdotia, & Epiſcopatus conferebat quibus placuit, quos Prælatos cognoverat Pontifici patrocinari depoſuit, eorum prælaturas aliis conferens, diripuit etiam opulentiores Epiſcopatus. Mutius in Chron. German. lib. 22.

sotto li 5. di Dicembre del MCCCI. spedì più diplomi, uno indirizzato a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Capitoli delle Chiese Cattedrali, Dottori in divinità, e Maestri in diritto civile, e canonico del Regno di Francia, convocandogli al Concilio da tenersi in Roma il primo di Novembre dell' anno seguente, per trattar con essi, che non erano sospetti al Re Filippo, anzi lo amavano, e gli erano grati, ed accetti, quello, che sarebbe stato spediente all' onor di Dio, per riformazione del Re stesso, e del Regno, per correzione de' passati eccessi, e per buon reggimento del Regno medesimo (*a*). E poiche Filippo col pretesto de' privilegj, o a se, o a' suoi predecessori conceduti dalla Sedia Apostolica, conculcava affatto per consiglio de' suoi famigliari le ragioni, e i diritti della Chiesa, nel medesimo giorno spedì la Bolla, che comincia *Salvator mundi*, inserendone il tenore allo stesso Re colle lettere, che cominciano *Nuper ex rationalibus causis &c.*; nella qual Bolla sospende tutte le grazie, privilegj, e concessioni fatte dalla santa Sede a' Regi di Francia, ordinando, che fossero esibite al suo cospetto per esser riconosciute, acciocche considerate si vedesse se la loro sospensione dovesse moderarsi (*b*). Scrisse ancora nello stesso giorno al Re Filippo la famosa lettera, che comincia *Ausculta, fili charissime*; della quale acciocche non fosse ignorata ne inserì il tenore in altre lettere scritte agli Arcivescovi, Vescovi, e Abati di Francia in data delli 6. di Dicembre dello stesso anno (*c*). Da ciò è avvenuto, che questa lettera, che ad istanza del Re Filippo fu in gran parte fatta radere, e cancellare per ordine di Clemente V. insieme coll' altra *Salvator mundi* sopra riferita, quasi tutta rasata da i registri di Bonifacio, si è potuta poi intera conservare in alcuni archivj. Onde è, che Arrigo Spondano da un Codice della Biblioteca di S. Vittore, dove tutta intera si conserva, ne riferisce il contenuto. In essa Bonifacio assumendo le parole d' Isaia, e dicendo, se esser costituito da Dio sopra le genti, e sopra i Regni per isvellere, e distruggere, piantare, e edificare, esorta Filippo a non lasciarsi persuadere, che egli non abbia superiore in terra, e che non sia sottoposto al supremo Pastor della Chiesa, che ottiene il primo grado dell' Ecclesiastica gerarchia: essere stolto chi così sente, e rimaner convinto d' infedele, e non esser nell' ovile di Christo chi pertinacemente così stima: dice non poter lasciare sotto silenzio quelle cose, nelle quali crede, che dal Re gravemente Dio si offendesse, cioè, le Chiese, e gli Ecclesiastici oppressi, la Nobiltà, le Università, e il Popolo

(*a*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 29.
(*b*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 30.
(*c*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 31.

da lui gravati: avere esso Pontefice osservato verso lui l'ordine della carità, così quando alcuna volta per se medesimo mentre era in minor grado, come dappoiche era stato assunto al Pontificato per mezzo di molte lettere, e di molti Nuncj l'avea ammonito, che correggesse i trascorsi, ed aver lui disprezzate tutte le ammonizioni; anzi essendo cosa di certo diritto, nell'Ecclesiastiche dignità, e ne i beneficj vacanti ottenere una somma, e principal potestà il Romano Pontefice, nè il loro conferimento potere in alcun modo appartenere al Re senz' autorità, e senza consenso della Sede Apostolica, da esso nulladimeno impugnarsi, e non mandarsi ad esecuzione le provvisioni, e *collazioni* canonicamente fatte dalla medesima Sedia Apostolica: nelle proprie cause farsi il Re ragion da se stesso, e dispregiare, che di queste si prendesse cognizione dal Sommo Pontefice, benche si trattasse di diritti, e di persone Ecclesiastiche: non permettersi da lui alle stesse persone l'uso libero della potestà spirituale: la nobilissima Chiesa di Lione, che per lo innanzi fioriva e nelle temporali, e nelle spirituali cose, essere stata dalle ingiurie di lui, e de' suoi Ministri ridotta a tanta angustia, che appena potea risorgere; benche fosse certo, che ella non era dentro i limiti del di lui Regno, come esso Pontefice, che di quella celebre Cattedrale era stato Canonico, ed era appieno informato de' diritti di essa, molto ben sapea: usurparsi dal Re i frutti, e i proventi delle Cattedrali vacanti sotto specie di regalla, e per tale strada quella custodia de' beni Ecclesiastici, che da principio era stata permessa a' Regi per conservazione di essi nella vacanza del Pastore, essere stata da lui convertita in dissipazione, e distruggimento di essi beni: per la mutazione ancora, e alterazione della moneta, e per altre gravezze essere stato da esso incomodato tutto il Regno. Per queste, e per altre cose la libertà, e l'immunità della Chiesa in tempo dello stesso Re essendo state affatto snerbate, e degenerando egli da' pij, e sagri vestigj de' suoi progenitori, e sdegnando di ascoltare le salutevoli ammonizioni della Sedia Apostolica, benche avesse giustamente potuto assumer contro di lui la faretra, e l'arco, aver nulladimeno deliberato di avvisarlo, acciocche istruito da più sano consiglio potesse schivare il colpo inflessibile della sentenza. Ma acciocche non rimanesse in alcun modo oscurata la chiarezza di un Re, e di un Regno sì illustre, avere esso deliberato col Collegio de' Cardinali di convocare ad un Concilio da celebrarsi in Roma gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati principali, i Capitoli delle Chiese Cattedrali, i Maestri in Teologia, e in ragion canonica, e civile del Regno di Francia, acciocche con essi come

con

con persone non sospette al Re, e che amavano il prospero stato del Regno, potesse prender quelle deliberazioni, che si stimassero più conducenti alla direzione, e alla salute del Re, e al felice reggimento dello stesso Regno. Poter Filippo o per se stesso, o per mezzo de' suoi Proccuratori, e uomini a lui fedeli intervenire al Concilio; altramente supplendo la sua, o la loro assenza la divina presenza, sarà egli per procedere secondo la grazia, che li sarà somministrata dal Signore. Finalmente gli rammenta il negozio di Terra Santa, per colpa de' Principi Cristiani, e particolarmente di lui abbandonato, e lasciati que' santi luoghi in potestà de' Saraceni, mentre quelli rivolgevano contro i domestici della fede, e in ispargimento del sangue Cristiano quelle spade, che doveano sfoderare contro gli infedeli. Questo è in sostanza il contenuto della lettera di Bonifacio *Ausculta fili* (a). La qual lettera benche potesse sembrare in qualche parte amara per la enumerazione degli eccessi di Filippo, non conteneva per altro cosa, che vera non fosse, e non era concepita se non con termini di Cristiana carità, e di paternale ammonizione. Perciò da Pietro Flote fu tenuta nascosta, e in luogo di essa assai prolissa, ne fu supposta un'altra a nome di Bonifacio brevissima, e piena di termini pungenti di questo tenore: *Bonifacio Vescovo servo de' servi di Dio a Filippo Re di Francia. Temi Dio, e osserva i suoi comandamenti. Vogliamo, che tu sappia, che sei soggetto a noi nelle spirituali, e nelle temporali cose. A te non appartiene il conferire beneficio alcuno, o prebenda. E benche tu abbi la custodia di alcune Chiese vacanti, dei nulladimeno serbare i frutti a i successori. E se conferisti beneficj, noi dichiariamo nullo tal conferimento: e caso, che si fosse proceduto di fatto a questo conferimento, noi lo rivochiamo, e riputiamo eretici quelli, che altramente credono. Dat. in Laterano li v. di Dicembre, l'anno* VII. *del nostro Pontificato* (b), cioè, il giorno stesso in cui fu spedita la lettera *Ausculta fili*. Or chi mai si può immaginare, che in un medesimo giorno scrivesse Bonifacio a Filippo due lettere così tra loro diverse nella forma, e nello stile? Anzi chi non vede, che lo stile egualmente laconico, che sconnesso di questa cortissima lettera tanto è distante dallo stile di Bonifacio Pontefice gravissimo, e so-

(a) Apud Spondanum ad ann. 1301. n. 10.

(b) *Bonifacius Episcopus servus servorum Dei, Philippo Francorum Regi. Deum time, & mandata eius observa. Scire te volumus, quod in spiritualibus, & temporalibus nobis subes. Beneficiorum, & Praebendarum ad te collatio nulla spectat. Etsi aliquorum vacantium custodiam habeas, usumfructum eorum successoribus reserves. Etsi quae contulisti, collationem hujusmodi irritam declaramus, & quatenus de facto processerint revocamus. Aliud autem credentes hereticos reputamus. Dat. Lateran. Non. Decembr., Pontificatus nostri anno* VII. Apud Spondan. ad annum 1301. num. 11.

e foftenuto nelle fue lettere, e piuttofto prolifsó, che fuccinto, quanto è il Ciel dalla terra? Ma per evidenza di ciò fi confronti con quefta breve lettera il principio della lettera *Aufculta fili* riferito da Rainaldo di quefto tenore: *Afcolta figliuolo cariſsimo i precetti del Padre, e china le orecchie del tuo cuore alla dottrina del Maeftro, che tiene le veci di quello in terra, che folo è Maeftro, e Signore. Ricevi volentieri, e proccura efficacemente di adempiere le ammonizioni della fanta Chiefa Madre fvifcerata ... A te adunque s' indirizza il noftro parlare, a te s' efprime il noftro paterno amore, e fi efpongono le mammelle della dolce Madre &c.* Simile al principio, e al progreffo è ancòra il fine di quefta lettera, così conchiudendo: *Ma tu o figliuolo raffforzando in tre tempi la vita tua con ordinare le cofe prefenti, con rammemorare le paffate, con provvedere alle future, così preparati ... che tu meriti nel prefente la divina grazia, e nel futuro la gloria della falvezza, e dell' eterna retribuzione* (*a*). Or mentre Bonifacio raccoglie in quefta lettera tutti i modi, e tutti i luoghi delle paterne caritative efpreſſioni per infinuarfi dolcemente nell' animo del Re, e fargli comprendere i fuoi trafcorfi, chi potrà credere, che nel medefimo tempo voleffe irritarlo con quella piccola difobbligantiſſima lettera, piena folamente d' ignudi rimproveri, e di pungenti maniere? Ma pure giovava al Flote, giovava a Filippo, e a' fuoi Miniftri il farla credere, e pubblicare per lettera di Bonifacio, onde poteffero prendere occafione di renderlo odiofo, e calunniarlo, che ei pretendeffe arrogarfi la Signorìa temporale del Regno di Francia, e mettere in quefta guifa al coperto i loro ecceffi, e rendergli impuni dalle meritate Ecclefiaftiche pene. Natal d' Aleffandro, che ftenta a renderfi ad Arrigo Spondano, il quale afferma, che quefta lettera piena di veleno fu compofta da Pietro Flote, non dubita di afferire, che come lettera di Bonifacio fu prefentata a Filippo, e che da alcuno non fu mai dubitato, che di Bonifacio non foffe (*b*). Ma che effa da Bonifacio fcritta non foffe, mà finta da Flote come lo Spondano afferma (*c*), oltre le

(*a*) *Aufculta Fili chariſſime præcepta Patris, & ad doctrinam Magiftri, qui gerit illius vices, qui folus eft Magifter & Dominus, aurem tui cordis inclina: vifcerofæ Sanctæ Matris Ecclefiæ admonitionem libenter excipe, & cura efficaciter adimplere. Ad te igitur fermo nofter dirigitur: tibi paternus amor exprimitur, & dulcia Matris ubera exponuntur ... Tu verò, Fili, communiens in tribus temporibus vitam tuam ordinando præfentia, & commemorando præterita, & providendo futura, fic te præpares ... ut in præfenti divinam gratiam, & in futuro falvationis, & retributionis æternæ gloriam merearis*. Apud Raynald. ad annum 1301. num. 31. & feqq.

(*b*) Natal. Alexandr. hift. Ecclef. fecul. XIII. & XIV. differt. 9. art. 2. num. 4.

(*c*) Spondan. ad annum 1301. n. 11.

le ragioni ſopraddette lo dimoſtrano altre ad evidenza, le quali riferiremo di ſotto.

IV. Or quì è da vedere, che coſa opponga l'Autore della difeſa a queſte riſoluzioni, e a queſte lettere di Bonifacio. Parlando egli della Bolla *Auſculta fili*, dopo aver detto, che il Pontefice dalle parole di Geremia attribuendo a ſe ſteſſo di eſſer coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni ammoniva Filippo a non perſuaderſi di non aver ſuperiore, e non eſſer ſottopoſto al ſommo Gerarca dell' Eccleſiaſtica Gerarchia; ſoggiunge, che ciò era lontano dalla mente di Filippo, ſe ſi trattava delle coſe ſpirituali, mentre il Re con pio ſtudio profeſſava queſt' ubbidienza; ma Bonifacio aveva altre mire: imperocchè accuſata la perverſa amminiſtrazione del Re così nelle coſe temporali, come nell' Eccleſiaſtiche, ſignificava di aver chiamati a Roma da tutto il Regno di Francia gli Arciveſcovi, Veſcovi &c. al Concilio per pigliar con eſſi quelle deliberazioni, che foſſero ſtimate eſpedienti all' emenda delle coſe predette, e al proſpero reggimento dello ſteſſo Regno: e invitando il Re ad intervenire al Sinodo, o ſpedirvi Proccuratori, che foſſero preſenti alle deliberazioni di quello, gli fa intendere, che non intervenendo nè eſſo, nè queſti, riempiendo la preſenza divina la loro aſſenza, ſarà per procedere ſopra le coſe premeſſe, e ſopra altre da quelle emergenti come li ſembrerà eſpediente: *Le quali coſe*, ſoggiunge, *ſe aveſſero avuto vigore, e ſe il Romano Pontefice deliberaſſe in Roma del reggimento del Regno, foſſe il Re preſente, o aſſente foſſe, regnerebbe il Pontefice, e il Re non otterrebbe, che il nome ignudo di Re. Onde come coſe aſſurde, ed eccesſive furono per ordine di Clemente V. raſate, e cancellate da i regiſtri Pontificj* (a). Ma noi diciamo, che Bonifacio dicendoſi ſuperiore a Filippo come ſommo Gerarca della Chieſa, non parla ſe non della ſuperiorità ſpirituale, ed Eccleſiaſtica, nelle ſpirituali, ed Eccleſiaſtiche coſe; la qual poteſtà, e ſuperiorità era da quel Re diſpregiata: mentre ei volea diſporre a ſuo talento delle perſone, e delle facoltà Eccleſiaſtiche contro la mente de' Canoni, come dimoſtreremo, ſenza voler riconoſcere l'autorità della Sedia Apoſtolica in quelle materie, che a Laico Principe ſenza conceſſion della Chieſa non poſſono per alcuna via appartenere: e la dichiarazione, che pria fatta avea di profeſſare al Pontefice ubbidienza nelle ſpirituali coſe venne poi da lui diſtrutta e colle parole, e co' fatti. Che ſe Bonifacio

(a) *Quæ ſi valuiſſent, vel de Regni regimine Romanus Pontifex Romæ, Rege ſive abſente, ſive preſente, decerneret, nempè regnaret Pontifex: ipſe Rex nudum Regis nomen obtineret. Quæ abſurda, & nimia, teſtatur Odericus Raynaldus eraſa, & expuncta Clementis V. juſſu fuiſſe &c.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 24.

nifacio volca conoscere nel Concilio sopra la perversa amministrazione del Regno, di cui era accusato quel Principe, non avea perciò bisogno di esser Signor temporale di lui, nè di alcuna potestà temporale sopra quel Regno; ma potea ciò fare per la sua spiritual potestà, alla quale per ragion del peccato sono le temporali cose indirettamente sottoposte, e da quella possono anche con censure proibirsi, e condannarsi. Conviene con noi l'Autor della difesa, nè può non convenire, se vuol farsi credere Cattolico, che i Regi peccando possono non solo, ma debbono ancora essere ammoniti dal Romano Pontefice; e se contumaci nella colpa le ammonizioni disprezzano, possono ancora esser da quella colla verga delle censure spiritualmente puniti. Ed ei ne ha recati, e lodati mille volte gli esempli. Or se nella perversa amministrazione del Regno gravemente peccano, calpestano la giustizia, opprimono i Popoli, e se ammoniti non desistono, nessuno potrà fargli esenti dalla correzion della Chiesa, e dalle pene appartenenti al suo spiritual potere, se non vuol trargli fuora dall'ovile di Cristo. Sia pure, che così peccando nella reggenza de' Popoli non abbiano i Regi sopra loro potestà superiore, che possa temporalmente punirli; saranno per questo esenti da una potestà, che possa spiritualmente correggerli? Ma veggasi ciò anche colle nuove massime introdotte negli ultimi secoli. Ancorche la potestà spirituale nell'uso del suo potere non dipenda, nè dipender possa dalla temporale, nulladimeno da i Politici regalisti s'insegna, e si sostiene, che dove gli Ecclesiastici si abusino di lor potere spirituale non sia di mestiero per correggger l'abuso aspettare il giudizio della Chiesa stessa, ma che possa la potestà temporale colla sua forza impedir tale abuso; e perciò contro tutte le regole de' Canoni si ammettono, e si ricevono da i Tribunali laici i ricorsi, e gli appelli dall'abuso della potestà spirituale; e si prende cognizione de' fatti di Chiesa, e si viene anche ad esecuzioni temporali contro quelli, che volessero sostenere il preteso abuso. Or per qual cagione abusandosi i Principi della potestà temporale in grave danno de' Popoli, e con offesa di Dio, non potrà la potestà spirituale opporsi colle spirituali sue forze all'abuso, e impedirlo colle sue pene spirituali? Se pretendesi, che possa la potestà temporale stendersi sopra le cose spirituali per cagion dell'abuso, e negano potersi stendere la potestà spirituale sopra le cose temporali per ragion del peccato, essi rendono la potestà più nobile, e più sublime non già eguale alla men nobile, ma anche inferiore, con perversione grandissima delle cose. Ma quello, che fa al nostro caso, si è, che se al costoro divisamento acciocche il Principe possa

oppor si

opporsi all' abuso della potestà spirituale non gli è necessario, che egli abbia spiritual potere, non potranno mai sostenere, che sia necessario al Pontefice temporal potere per opporsi all' abuso della potestà temporale. Che se i Principi perche son custodi de' Canoni si pretende perciò, che loro sia lecito opporsi all' abuso della potestà spirituale, e impedirlo colla forza temporale; al Romano Pontefice, che non solo è custode de' Canoni, e della Cristiana disciplina, ma conservatore della legge di Cristo, vendicatore delle offese, che a Dio si fanno, e costituito perciò da Dio [secondo le parole d' Isaia, dal senso comun della Chiesa adattate al Sacerdozio Cristiano, e specialmente al Principe de' Sacerdoti] sopra le genti, e sopra i Regni per isvellere, e distruggere, edificare, e piantare, non sarà lecito opporsi all' abuso della potestà temporale nelle temporali cose per ragion del peccato? Non potrà adunque da alcuno, che voglia alla ragion dar luogo, tacciarsi Bonifacio perche volesse provvedere in un Concilio di Prelati Francesi alla perversa amministrazione del Regno, della quale era querelato, e denunciato alla Chiesa Filippo: nè già volea egli provvedere con impor leggi temporali a quel Regno, ma con impedire, condannare, e fulminar con anatemi que' peccati, che nell' amministrazione del Regno si commettevano e dal Re, e da' suoi Ministri. Onde se con occhio purgato si mira la sua condotta si conoscerà, che non potea essere nè più regolare, nè più canonica, nè più prudente. Primieramente la cagion principale, che lo mosse alla convocazion del Sinodo, non furono, come falsamente suppone l' Autore della difesa, i disordini temporali del Regno, de' quali Bonifacio parla per incidenza, ma gli sconcerti delle Chiese, l' oppressione della libertà, e immunità Ecclesiastica, e l' usurpazione, che facea Filippo del diritto appartenente al Sacerdozio e nell' applicare al regio Fisco i frutti, e nel conferire i titoli, e i beneficj delle Chiese vacanti senza consenso della Sede Apostolica. Di questi eccessi più volte paternalmente ammonito non solo non si emenda, ma dispregiando l' autorità dal Pontefice, e le sue ammonizioni s' impegna a sostener come legittime le sue usurpazioni. Contuttociò Bonifacio non procede a' risoluti rimedj con far uso della sua forza spirituale; ma affinche sia con tutta la possibil maturità discussa la causa con tutto quel maggior vantaggio, che potea concedersi al Re, chiama a Roma non Vescovi, o persone di altre Nazioni, in cui potesse cader sospetto di poca affezione a Filippo, e di poca informazione de' suoi diritti, ma i Prelati di Francia, i Maestri, e Dottori del medesimo Regno al proprio Principe affezionati, e de' suoi diritti, delle sue gesta

informati, acciocche potesse con esso loro prender quelle deliberazioni, che alla salvezza del Re, al bene Ecclesiastico, e temporal del suo Regno sarebbono giudicate spedienti, assistendo esso Re, o per se stesso, o per mezzo de' suoi Proccuratori al Concilio, e le sue ragioni, se ne avea, difendendo. Or qual maggiore circospezione potea usarsi: qual ordine di giudizio più retto, nel procedere sopra gli eccessi di quel Principe?

V. Ma per conoscere se fossero ragionevoli, o nò queste risoluzioni di Bonifacio convien considerare quali erano i capi della controversia, che in materie Ecclesiastiche avea il medesimo Pontefice col Re Filippo. Pretendea questi di poter prendere per se tutti i frutti, e conferir tutti i titoli, e i beneficj di tutte le Chiese vacanti del suo Regno; e ciò senza licenza, e permissione della Sedia Apostolica: giudicava Bonifacio, che quel Re non potesse ciò fare senza consenso, e senza privilegio Apostolico. Per ben discorrere sopra questi due punti, i quali da i Regalisti son compresi sotto quel diritto, che chiamano di regalia, convien separare tempi, da tempi, dichiarandomi, che io non intendo parlar de' tempi presenti, ne' quali suppongo, che o per privilegio, o per consenso espresso, o tacito, ovvero per tolleranza della Sede Apostolica abbiano i Regi Cristianissimi conseguito questo diritto nelle Chiese del loro felicissimo Regno. Ma parlando de' tempi di Filippo, in cui era affatto sconosciuto questo diritto di regalia; in quanto a i beni delle Chiese non avean i Regi se non il diritto della custodia, e della guardia quando erano vacanti, per riserbarne i frutti al successore: e in quanto a i beneficj non aveano se non la facoltà di presentare i soggetti per que' titoli, che erano di regio padronato: e se alcuni titoli, e beneficj conferivano in qualche Chiesa vacante, questa facoltà potea solamente loro competere per privilegio Apostolico. E per non prendere equivoco in materia così scabrosa conviene ancora considerare, che i beni delle Chiese erano di due sorti, cioè, feudali, e non feudali. Quelli consistevano in Signorìa di Città, di Terre, e di Castelli, e in temporali giurisdizioni, dalla pia liberalità de' Principi Franchi concedute in feudo alle Chiese con que' pesi feudali degli ossequj, e de' servigj, che al supremo Signore dal feudatario son dovuti giusta le condizioni negli investimenti, e nelle concessioni spiegate. Questi beni feudali delle Chiese diceansi ancora *Regali*, come quelli, che dipendenti erano dal supremo dominio de i Re, i quali per cagione di essi ricevevano da' Vescovi l'omaggio di fedeltà quando loro ne davano l'investitura. Da questi beni feudali, e regali delle Chiese è nato il marcio equivo-

equivoco di Natal d' Aleſſandro, il quale avendo intrapreſo a ſoſtener contro la mente apertiſſima de' Canoni conſagrati dalla riverenza del Mondo, e con impegno poco degno di uomo Cattolico, che per regio diritto, e ſenza biſogno di privilegio Apoſtolico, o di conceſſion della Chieſa poſſa lecitamente il Re applicare a ſe i frutti, e conferire i beneficj delle Chieſe vacanti, dovunque ſente nominar queſti *Regali* delle Chieſe, vi ha voluto ficcare queſto nuovo diritto di regalia (*a*); quaſi che fuſſe una, e l' iſteſſa coſa il dominio ſupremo, che ha il Principe ſopra i feudi delle Chieſe del ſuo Regno, e la poteſtà di partecipare i frutti delle Chieſe vacanti anche non dipendenti da' feudi, e di conferirne i beneficj cui non è conneſſa la cura dell' anime; nelle qnali coſe egli coſtituiſce il nuovo diritto di regalia (*b*). Queſti Regali miniſtrarono occaſione all' abuſo delle inveſtiture, che travagliò per tanto tempo la Chieſa, come atteſta Paſquale II. nella lettera ſcritta l' anno MX. ad Arrigo Re di Germania, riferita da Pietro Diacono di Monte Caſino; nella qual lettera ci fa ancora conoſcere, che coſa foſſero queſti Regali, cioè, erano Città, Ducati, Marcheſati, giuriſdizioni temporali, e diritti regj di batter monete, e di eſiger gabelle: le quali coſe avendo ricevute le Chieſe in feudo da i Regi, le tenevan perciò obbligate a que' ſervigj, che di lor natura erano anneſſe al feudo. Che perciò Paſquale ſtimava meglio, che i Veſcovi abbandonaſſero queſti Regali, piuttoſtoche ricevendone da i Principi l' inveſtitura innanzi la conſagrazione, deſſero luogo di credere, che da mani laiche riceveſſero la dignità del Veſcovato (*c*). Non biſogna adunque confondere i regali delle Chieſe co i loro beni aſſolutamente: nè i ſervizj, o peſi regali, e feudali co i frutti, e i proventi dell' Altare, cioè, colle decime, e oblazioni, e colle private poſſeſſioni laſciate da' particolari alle Chieſe in rimedio delle anime loro. E queſta diſtinzione fu

Qqq 2 ben

(*a*) Natal. Alexand. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. tota diſſert. 8.

(*b*) Natal. Alexand. loc. cit. diſſert. 8. art. 1.

(*c*) *Miniſtri Altaris miniſtri Curiæ facti ſunt, quia Civitates, Ducatus, Marchionatus, monetas, Curtes, & cætera ad Regni ſervitium pertinentia a Regibus acceperunt: undè etiam mos Eccleſiæ intolerabilis inolevit, ut electi Epiſcopi nullomodo conſecrationem acciperent, niſi prius per manum regiam inveſtirentur. Tibi itaque, ac Regno Regalia illa dimittenda præcepimus, quæ ad Regnum manifeſtè pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, & cæterorum Prædeceſſorum tuorum. Interdicimus etiam, & ſub anathematis diſtrictione prohibemus, ne qui Epiſcoporum, ſeu Abbatuum eadem* REGALIA *invadant, ideſt, Civitates, Ducatus, Marchias, Comitatus, monetas, telonium, advocatias, jura Centurionum, & Curtes, quæ Regni erant cum pertinentiis ſuis, militiam, & Caſtra; & ne ſe deinceps, niſi per gratiam Regis, de ipſis regalibus intromittant.* Epiſt. Paſchal. II. ad Henricum Germaniæ Regem apud Petrum Diaconum in Chron. Caſſinen. lib. 4. cap. 37.

ben assai considerata da San Lodovico Re di Francia nella Costituzione, che ei fece l'anno MCCLIX. sopra la Chiesa Aniciense, oggi detta le Puy; nella qual Costituzione ponendo termine alla controversia insorta tra il Capitolo della stessa Chiesa, e il medesimo santo Re sopra i diritti nascenti da i *Regali*, lungo tempo esaminata nel Parlamento, si riserva in tempo della Sede vacante per diritto de' regali *la giurisdizion temporale* nella Città, ne' *suburbj*, e nel territorio allo stesso Vescovo appartenente, colle gabelle, ed altre rendite feudali, nella medesima Città, e territorio spettanti al Vescovo, eccettuate *le rendite dell' Altare* (a). Se non che da questa medesima Costituzione siamo certi, che non in tutte le Chiese vacanti per ragione de' regali avevano i Regi facoltà di riserbarsi le rendite feudali, ma solamente in quelle, dove già da antico tempo si era introdotto questo costume, il quale talvolta potè esser introdotto in alcune Chiese per quel diritto, che i Giurisconsulti chiamano di *Relevio*; onde morto il vassallo, le rendite feudali rimangono in diritto del supremo Signore finche il nuovo vassallo non sia del feudo investito: benche, a propriamente parlare, essendo stati i feudi conceduti alle Chiese, per morte del Vescovo non posson dirsi vacanti. Ma poiche varia è la natura de' feudi, e i loro regolamenti dipendono dalle condizioni imposte dal supremo Signore, non si può perciò alcuna cosa di certo asserire su questo punto. Ma è ben però cosa certa, ed evidente, che il diritto de' *Regali* nascente nel Principe dal supremo dominio, che ei ritiene sopra i feudi conceduti alle Chiese, niente ha che fare col preteso diritto di regalia sopra i beni non feudali delle Chiese vacanti, cioè, sopra i beni dell' Altare consagrati al Signore dalla pietà de' fedeli per lo sagro ministero; sopra i quali beni, a riserva della dispensagione unicamente da Dio commessa agli Ecclesiastici, non v'ha uomo mortale, che possa aver dominio, e proprietà; ma sono privativamente in dominio del Signore, come tutta l' antichità ha sempre creduto, e come anche oggi crede la maggior parte de' Teologi non prevenuti dalle nuove massime; e molto meno ha che fare coll' asserita facoltà di conferire i titoli Ecclesiastici, i beneficj, e le prebende, dal cui conferimento sono da' sagri Canoni stati sempre mai esclusi i Laici, come gli

(a) *Verùm quia per eandem inquisitam invenimus, quod a longè retro temporibus vacante eadem Ecclesia ad nos pertinet jure regaliam jurisdictio temporalis in Civitate, suburbiis, & territorio ad Episcopum pertinens: pedagium etiam Civitatis, & alii redditus in eadem Civitate, & territorio ad Episcopum pertinentes*, EXCEPTIS REDDITIBUS ALTARIUM, *ea nobis, & successoribus nostris Regibus Franciæ in perpetuum retinemus*. Constitutio S. Ludovici apud Petrum de Marca de Concordia lib. 8. cap. 24. num. 3.

gli stessi Regalisti sono costretti a confessare. E' adunque una manifesta illusione di Natal d'Alessandro il confondere il diritto de' regali col preteso diritto di regalìa, o il dedur questo da quello.

VI. Conviene inoltre osservare, che sebbene prima di Filippo in alcune Chiese di Francia per occasione de' regali si fosse introdotto il costume, che nella vacanza della Sede si prendesse da i regj Ministri la custodia de i beni di esse Chiese, e si attribuissero le rendite feudali appartenenti al Vescovato; contuttociò quest' uso malamente tollerato dalla Sedia Apostolica non si era introdotto in tutte le Chiese del Regno: onde acciocchè non si dilatasse quest' uso, nel Concilio Generale di Lione celebrato l'anno MCCLXXIV. sotto Gregorio X. fu ripresso colla scomunica lo stendimento di questo abuso ad altre Chiese (*a*). Confessando Pietro di Marca, che l'uso di ricevere i frutti, e le rendite delle Chiese vacanti era stato introdotto contro i Canoni, asserisce, che crederono ben fatto i Principi di farlo confermare in questo Concilio (*b*). Ma il vero è, che in esso Concilio non si parla nè punto, nè poco di conferimento di beneficj, tollerandosi solamente l'uso introdotto in alcune Chiese di ricevere i frutti delle rendite Ecclesiastiche nella vacanza, e proibendosi severamente lo stendimento di quest' uso in altre Chiese. Nè tampoco è vero, che questo Concilio parli di rendite non feudali: imperocchè di queste anzi convien che parli; mentre per cagione solamente de' feudi, e de' regali fu introdotto l'uso della custodia, e della guardia nelle Chiese vacanti. E nessuno potrà mai persuadersi, che volesse Gregorio X. concedere a i Laici l'usufrutto delle rendite dell'Altare, cioè, degli altri beni consagrati al Signore per lo sagro ministero, e per patrimonio de' poveri, contro la mente di tutti i sagri Canoni. Che non fosse poi generale quest' uso in tutte le Chiese di Francia vien dimostrato dallo stesso Pier di Marca colla testimonianza de' registri della regia Camera riferiti dal Pasquierio (*c*), anche

[a] *Generali Constitutione sancimus, universos & singulos, qui regalia, custodiam, sive guardiam, advocationis, vel defensionis titulum in Ecclesiis, Monasteriis, sive quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare conantes, bona Ecclesiarum, Monasteriorum, aut locorum ipsorum vacantium occupare praesumunt, quantacumque dignitatis honore praefulgeant ... eo ipso excommunicationis sententiae subjacere .. Qui autem ab ipsarum Ecclesiarum, ceterorumque locorum fundatione, vel ex antiqua consuetudine, jura sibi hujusmodi vindicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant, & suos ministros in eis solicitè faciant abstinere, quod ea, quae non pertinent ad fructus, sive redditus provenientes vacationis tempore non usurpent; nec bona caetera, quorum se asserunt habere custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conservent*. Concilium Lugdunen. II. cap. 12.

(*b*) Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 4. num. 4.

(*c*) Pasquierius lib. 3. disquisit. Francicar. cap. 37. apud de Marca loc. cit.

anche ne' tempi posteriori a Filippo il Bello, ne' quali non solo molte Chiese Provinciali erano esenti da quest' uso, ma ancora le intere Provincie. Finalmente conviene osservare, che avendo la pia liberalità de' Regi Cristianissimi fondati molti titoli, e beneficj Ecclesiastici, ed appartenendo loro per ragione di padronato la nomina, e la presentazione quando vacavano, il conferimento di tali beneficj computavasi tra i loro *Regali*. Onde San Lodovico avendo risoluto partire dal Regno per la spedizione di Terra Santa, commise all' Arcivescovo di Parigi il provvedere col consiglio del Priore de' Frati Predicatori, e del Guardiano de' Frati Minori tutti que' beneficj Ecclesiastici, fossero personati, prebende, cappellanie, i quali in tempo della sua assenza fossero per vacare, e che appartenevano al suo padronato, alla sua *collazione*, ovvero presentazione così per diritto de' regali, come per qualsivoglia altra ragione, come apparisce dalle sue lettere addotte dal Duchesne (*a*). Ma questo diritto di provvedere i beneficj vacanti di regio padronato, e spettanti per altri titoli di fondazione al Re è ben assai diverso da quello, che pretendeva Filippo di provvedere tutti que' beneficj delle Cattedrali vacanti, il cui conferimento aspettava a i Vescovi, essendo ad ognuno notissima la distinzione, che v' ha tra i beneficj di conferimento Ecclesiastico, e quelli di conferimento laicale acquistato da i Laici per ragione di fondazione dappoiche la Chiesa concedette questo diritto di Padronato a i Laici fondatori de' beneficj. E benche i Laici propriamente non possan conferire se non per ispeciale indulto della Chiesa, ma solamente nominare, e presentare; contuttociò questa presentazione, o nominazione dicesi talvolta conferimento.

VII. Supposte adunque tutte queste cose, Bonifacio, il quale non solamente era peritissimo del diritto canonico, e della disciplina Ecclesiastica, ma molto ben pratico ancora degli usi di Francia, essendo stato lungo tempo Canonico nella Cattedrale di Lione, non contendeva a Filippo la custodia de' beni delle Chiese vacanti, nè la nomina, ed anche il conferimento di que' beneficj, che per ragione di padronato, o anche

(*a*) *Notum facimus, quod nos existentes in procinctu itineris nostri proficiscendi in subsidium Terræ Sanctæ, personatus, præbendas, capellanias, & cætera Ecclesiastica beneficia quæcumque vacare contigerit citra mare in hac nostræ peregrinationis absentia, ad* NOSTRUM PATRONATUM, *collationem, seu præsentationem nostram tam ratione regalium, quàm alio quocumque jure pertinentia, conferendi personis idoneis ... ac præsentandi ad vacantes Ecclesias vice nostra dilecto, & fideli nostro Stephano Parisiensi Episcopo plenam, & liberam committimus facultatem &c.* Epist. S. Ludovici apud Duchesne tom. 5. pag. 423.

o anche per altro titolo, che fosse conosciuto appartenere al Re; ma gli contrastava l'usufrutto delle rendite Ecclesiastiche, e delle Cattedrali vacanti, e il conferimento di que' beneficj, che nella Sede piena apparteneva al Vescovo, ed erano di conferimento puramente Ecclesiastico: nè tampoco contrastava al Re assolutamente queste cose, ma pretendea, che ei non potesse farle senza privilegio Apostolico: e siccome gli avea conceduta facoltà di conferire un beneficio per qualsivoglia Cattedrale vacante, come sopra abbiamo veduto; così era disposto ad accordargli il conferimento di qualunque altro, purchè ne riconoscesse la facoltà dalla Sedia Apostolica, come ei pubblicamente si dichiarò in Concistoro alla presenza de i tre Legati del Clero Gallicano, dicendo: *Vogliamo, che il Re faccia lecitamente quello, che illecitamente fa. Vogliamo fargli sopra di ciò ogni grazia, che potremo: poichè è cosa certa, e tutte le leggi esclamano, che il conferimento de' beneficj non può cadere in persona laica, di modo che abbia diritto, e potestà spirituale di conferirgli* (a). Per lo contrario Filippo non solamente voleva e godere i frutti, e conferire i beneficj di tutte le Chiese vacanti, ma pretendeva inoltre di non doverne conoscer la facoltà dalla Sedia Apostolica: asserendo di poter ciò fare e per diritto, e per consuetudine, attaccandosi particolarmente agli esempli di S. Lodovico. Quindi è, che, a propriamente parlare, la controversia non consisteva nel puro fatto, ma nella ragione del fatto; sdegnando quel Re di riconoscer la facoltà di ciò, che pretendeva di poter fare, dall' autorità della Chiesa: non adducendo mai per ragion del suo fatto alcun privilegio Apostolico. Or parlando delle rendite delle Chiese vacanti, è cosa certissima, e determinata mille volte da' Canoni, che dalla participazione di esse sono esclusi i Principi Laici, e debbono intere serbarsi al successore. Nè in materia sì certa penso, che bisognimi addurre le sentenze de' Canoni, ma mi basterà recare la testimonianza degli stessi Scrittori Francesi più accreditati appresso i Regalisti di quella Nazione. Nel nono secolo Immaro Arcivescovo di Rems assegnando la ragione della disposizione fatta dal Concilio Calcedonense nel Canone x. e xv., che le facoltà delle Chiese vacanti dall' Economo Ecclesiastico sieno interamente serbate al successore, così dice: *Imperocchè le cose, e le facoltà Ecclesiastiche non sono in potestà degli Imperadori, e de' Regi per esser dispensate, invase, o rapite da loro,* *ma*

(a) *Volumus Rex faciat licitè quod facit illicitè. Volumus super hoc sibi facere omnem gratiam quam poterimus, quia certum est, & omnia jura clamant, quod collatio beneficiorum non potest cadere in laicum, ita quod habeat ius, seu potestatem conferendi.* Histoire du differen. &c. pag. 77.

ma acciocche ſien difeſe, e guardate; poſciache ſono ſantuarj, ed eredità del Signore (*a*). Quindi l' isteſſo Pier de Marca tuttoche gran difenſore di queſta regalìa, coſtretto dalla verità ingenuamente confeſſa, che ſecondo le regole univerſali, e canoniche della Chieſa non ſono mai appartenute a i Principi le rendite de' patrimonj delle Chieſe vacanti, e gli ſpogli de' Veſcovi defonti; ma tutti queſti emolumenti doveano conſervarſi per eſſere impiegati in utilità della ſteſſa Chieſa, e per lo futuro ſucceſſore: e cita la teſtimonianza de' Canoni della Chieſa ſteſſa Gallicana fino al x. ſecolo (*b*). E Lodovico Tommaſino eſaminando come è ſuo coſtume i Canoni, e la diſciplina della Chieſa per molti ſecoli in queſto punto afferma, che il diritto della cuſtodia aſſunta da i Regi de i Veſcovati vacanti conſiſteva nel far oſſervare i Canoni, acciocche foſſero ſecondo la mente di quelli iſtituiti gli Economi, proibite le prede, e i proventi co' i fondi foſſero conſervati interamente al ſucceſſore (*c*). E poco dopo aſſeriſce come coſa certa, e indubitata, che i regj diritti della cuſtodia non conferivano a i Regi l' amminiſtrazion temporale delle Chieſe vacanti, la quale apparteneva agli Economi, i quali di eſſa dovean render ragione al ſucceſſore: nè competeva a i Regi la nominazione delle prebende, della quale per molti ſecoli non ſe ne trova veſtigio: e che ſiecome dal prendere i frutti, così dal conferir le prebende delle Cattedrali vacanti ſi aſtenevano i Principi (*d*).

VIII.

(*a*) *Sicut Epiſcopus, & ſuas, & Eccleſiaſticas facultates in vita ſua diſpenſandi habet poteſtatem, ita facultas Eccleſiæ viduatæ poſt mortem Epiſcopi penès Oeconomum integræ conſervari jubentur futuro ſucceſſori Epiſcopo: quoniam res, & facultates Eccleſiaſticæ non in Imperatorum, atque Regum poteſtate ſunt ad diſpenſandum, vel invadendum, ſive diripiendum, ſed ad defenſandum, atque tuendum: ſunt enim ſanctuaria, & hæreditas Dei.* Hincmarus Remen. Epiſt. 9. ad Epiſc. Provinc. Remen. cap. 41.

(*b*) *Ideò autem antiquas regulas canonicas adducere hic placuit, ut omnes intelligant, redditus patrimoniorum Eccleſiæ vacantis, ac ſpolia Epiſcoporum decedentium nunquam pertinuiſſe ad Principes: quinimmò univerſa hæc emolumenta ſervari debuiſſe expendenda in utilitatem Eccleſiæ, & pro futuro ſucceſſore. Quod adeò placuit vetuſtis illis Epiſcopis Gallicanis, ut jus illud in Canonibus eorum fuerit conſtitutum. In Concilio nempè Rejenſi anno 439. Can. 5. in Francfordienſi anno 704. Can. 41., in Pontigonenſi anno 876. Can. 14., in Troslejano anno 909. Can. 44.* Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 18. num. 11.

(*c*) *Quamquam ergo eſſent Reges cuſtodes, & conſervatores Epiſcopatuum vacantium, in eo erat cuſtodiæ jus ſitum, ut obſervarentur Canones, ut inſtituerentur Oeconomi, ut prohiberentur prædæ ... ut reliqui proventus, fundique ipſi ſucceſſori incolumes ſervarentur.* Thomaſſinus vet. & nov. Eccl. diſcipl. par. 3. lib. 2. cap. 54. num. 3.

(*d*) *Perſpicuum eſt ergo eo tunc jure cuſtodiæ uſos eſſe Reges in Eccleſiis vacantibus, quæ nec adminiſtrationem temporalium eis conferret: erat enim Oeconomi propria ea, rationes indè facturi Epiſcopo ſucceſſori: nec nominationem præbendarum, cum ejus rei nec veſtigium exiſtat ullum. Adde quod cum beneficia in fructibus jam numerari velint, ut fructibus, ita & beneficiis tum vacantium Eccleſiarum abſtinebant ſe Reges.* Thomaſſinus loco cit. num. 5.

VIII. L'isteſſa coſa, e con più ragione dee dirſi del conferimento de' beneficj Eccleſiaſtici, del quale ſono ſtati ſempre da i Canoni riputati i Laici incapaci: e gli ſteſſi Regaliſti Franceſi conſentono, che non poſſono eſſere i Regi abilitati a queſt' azione neppur da i Veſcovi, ma ſolamente dal Romano Pontefice, come afferma il Ruzeo (*a*): e Giovanni Feraldo aſſeriſce, che quantunque il diritto di conferir le prebende ſia così ſpirituale, che non poſſa cadere in perſona laica, nè per queſto conferimento poſſa al laico giovare il poſſeſſo, e la preſcrizione; contuttociò il Re di Francia conferiſce con pieno diritto i beneficj Eccleſiaſtici, i Canonicati, e le dignità; il qual diritto, ſoggiunge, non ha neppur l'Imperadore (*b*). Or ſe queſto Regaliſta non pretende, che il Re di Francia comecchè laico abbia nulladimeno poteſtà ſpirituale, convien che confeſſi, che non altronde può aver conſeguito queſto diritto, per cui a ſuo detto non giova nè il poſſeſſo, nè la preſcrizione, che per privilegio Apoſtolico. Or queſto appunto è quello, che pretendea Bonifacio, cioè, che Filippo non poteſſe aver diritto di conferir beneficj Eccleſiaſtici ſenza conſenso o eſpreſſo, o tacito della Sedia Apoſtolica; e queſto ſolo ricercava da lui, che ei confeſſaſſe, che per autorità della ſanta Sede gli conferiva (*c*). Ma Filippo con giro di parole [come anche oſſerva il Tommaſino] (*d*) ſdegnava riconoſcer queſto preteso diritto dalla Sede Apoſtolica, e ſi teneva alla conſuetudine, e all'eſempio di San Lodovico (*e*). Il vero però è, che queſta conſuetudine non v'era allora in Francia, almeno così generale come Filippo la pretendeva, di conferire tutti i beneficj delle Chieſe vacanti. Nè ſi legge mai, che San Lodovico uſaſſe tal diritto: e i beneficj

(*a*) *Ego addo, quod ex voluntate Episcopi non poteſt ſpectare jus conferendi Beneficia ad Reges, ſeu Duces, & Barones, ſed ſolum reſervatur Summo Pontifici in ſignum ſuperioritatis habilitare tantum laicos tanquam perſonas incapaces*. Ruzæus Præfat. Tractat. de jur. Regalior. pag. 5. num. 4.

(*b*) *Licèt jus conferendi Prabendas ſit adeò ſpirituale, quod non cadit in laicum, nec laicus illud poſſit poſſidere, ſed nec praſcribere, tamen Rex Franciæ pleno jure confert Beneficia Eccleſiaſtica, Canonicatus, & dignitates; quod jus Imperator non habet*. Joann. Ferraldus de Privileg. Regni Franciæ cap. 8.

(*c*) *Ad te hujuſmodi Eccleſiaſtica dignitatum, Perſonatuum, Canonicatuum, Beneficiorum, & Prabendarum collatio non poteſt quomodolibet pertinere, nec pertinet: nec per tuam collationem poteſt alicui jus acquiri ſine authoritate, vel conſenſu Sedis Apoſtolicæ, tacitis, vel expreſſis: quæ qui accipit, & ſe denegat accepiſſe, eis propter ingratitudinem eſt privandus*. Bonifacius VIII. Bulla *Auſculta Fili*. Hiſtoire du differen.

(*d*) Nov. & vet. Eccleſ. diſcipl. par. 2. cap. 55. num. 5.

(*e*) *Reſpondit Rex, quod collatione Beneficiorum uſus eſt, & utitur ſicut ad eum pertinet de jure, & bona conſuetudine, ſicut Sanctus Ludovicus, & alii prædeceſſores ſui fecerunt a tempore, cujus memoria exiſtit &c.* Hiſtoire du differen. pag. 90. 93.

che da lui leggonsi conferiti possono agevolmente ridursi al diritto del padronato, come di sopra abbiamo osservato, prendendosi la presentazione, e la nomina per conferimento. E se pur si vuole, che qualche beneficio conferisse, di ciò convien credere, che ne avesse il consenso dalla Sede Apostolica: imperocche essendo cosa indubitata, che non solo i Canoni antichi fino al secolo x., come consente Pier di Marca, ma anche i più recenti del secolo XII. sotto gravi censure proibivano a i laici Principi il conferimento dell' Ecclesiastiche dignità, come abbiamo dal Concilio Lateranense primo celebrato sotto Calisto II. l' anno MCXIII., e dal Concilio Lateranense III. celebrato sotto Alessandro III. l' anno MCLXXIX. al Canone XIV., senza parlare de' Concilj Provinciali celebrati in Francia, e in Inghilterra l' undecimo, e duodecimo secolo; non è mai verisimile, che contro un consenso così generale di tutta la Chiesa si arrogasse nel secolo seguente San Lodovico un diritto vietato, senza beneplacito della Sedia Apostolica.

IX. Nè può dirsi, che Filippo avesse conseguito questo diritto almeno in alcune Chiese dal Concilio Generale di Lione celebrato sotto Gregorio X.; nel qual Concilio fu confermato l' uso di riceversi dal Re il frutto delle Chiese vacanti dove era stato introdotto, come si avvisa Pier de Marca (*a*): imperocche il discorso, che questo Scrittore con altri Regalisti fanno sopra la consuetudine tollerata da questo Sinodo di riceversi dal Re i frutti de' Vescovati vacanti dove era stata introdotta, cioè, che questa o conferma, o tolleranza si stendeva ancora al conferimento de' beneficj, i quali, come essi s' immaginano, vengono computati tra i frutti, si dimostra falso dal fatto stesso di questa controversia: imperocche essendo stato celebrato il Concilio di Lione da Gregorio X. non più che circa ventisei anni prima che sorgesse questa acerba contesa tra Bonifacio, e Filippo, non potea ignorarsi nè dal Pontefice, nè da i difensori di Filippo; i quali per altro allegando molte cose inette, false, e favolose per difender quest' asserito diritto di conferire i beneficj, non addussero mai la disposizione del Concilio Lionese. Tra gli atti, e i documenti recati nella Storia di queste differenze vi ha un Arringo di un tal Maestro in canonica Pietro del Boies Avvocato regio contro le lettere di Bonifacio, dove prendendo costui a difendere il diritto preteso da Filippo di godere i frutti, e conferire i beneficj delle Cattedrali vacanti, senza fare alcuna menzione del Concilio di Lione, ripete l' origine di questo diritto dal favoloso Canone *Hadrianus*, dicendo, che il Re di Francia non per usurpazione, ma per giusto

(*a*) Petrus de Marca lib. 8. Concord. cap. 24. num. 4.

giusto titolo, e per dono di Adriano I. fatto a Carlo Magno, e a' suoi successori di consentimento del Concilio Generale, avea la facoltà di godere i frutti, e conferire i beneficj delle Chiese vedove del loro Pastore: che avendo Adriano conceduto a Carlo, e a' suoi successori cose incomparabilmente maggiori, come di nominare, eleggere i Romani Pontefici, i Cardinali, i Patriarchi, e qualsivogliano Vescovi Cattolici, che a loro fosse piaciuto, e investirli con effetto di questi gradi, Lodovico pio rilasciò alla Chiesa il diritto dell' elezione de' Prelati, e si ritenne il diritto per se, e per li suoi successori di godere i frutti, e conferir le prebende delle Chiese vacanti. Soggiunge, che se alcuni Canoni dappoi dicono, che i Regi non possono conferir beneficj, e che la consuetudine introdotta non abbia vigore: essendo stati fatti questi Canoni dopo il tempo della concession di Adriano più di cento anni, non riguardavano i casi passati, ma i futuri, e non toglievano il diritto antecedentemente acquistato (a). Queste sono le belle ragioni, che si allegavano in Francia per sostener questo preteso diritto di Filippo. Nè io voglio tacciar costui per la favolosa concessione di Adriano da esso allegata per fondamento del suo giudizio, la quale non v' ha oggi Scrittore mezzanamente informato di Storia, da cui non sia riputata più che spacciata impostura: poiche allora erano in traffico queste merci. Solamente osservo, che questa riputata concessione di Adriano non ebbe mai uso alcuno in Francia, nè sotto i Principi Carolinghi, nè sotto i loro successori: essendo cosa certissima, confessata dal de Marca, e dimostrata ad evidenza dal Tommasino, che in quanto alle rendite delle Chiese vacanti, i Re di Francia della stirpe di Carlo, ed i loro successori per lungo tempo ne ebbero bensì la custodia acciocchè non fossero depredate, ma non riceverono il frutto, riserbandolo al successo-

 re:

(a) *Item idem Rex a tempore Karoli magni sui, de cujus genere descendit, ut in Canone legitur, antecessoris possedit, & praescripsit collationem praebendarum, & fructus custodiarum Ecclesiarum non sine titulo, & occupando, sed ex dono Hadriani Papae, qui de assensu Concilii Generalis eidem Karolo hoc & quasi sinè comparatione majora concessit, videlicet, quod ipse, & ejus haeredes perpetuò possent Romanos Pontifices, Cardinales, Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos omnes Catholicos, quos vellent nominare, & eligere, & praefici facere cum effectu; quae quantum ad electionem Praelatorum Ludovicus haeres dicti Karoli remisit, collatione praebendarum, & dominium fructuum custodia retinendo, prout singuli Reges Francorum usi fuerunt.. Et si aliqua jura dicunt, Reges Beneficia conferre non posse, & consuetudinem super hoc introductam non tenere; respondeo, quod haec jura, ut ex Chronicis apparet, post hujus tempus per centum annos & ultra facta fuerunt, & jura cum fiunt, non ad praeteritos casus, sed ad futuros debent trahi, nec jura quaesita tollunt &c.* Deliberatio Magistri Petri de Boies contra assertas litteras Bonifacii. Histoir. du differen. entre Boniface VIII., & Philip. le Bel pag. 45.

re: e che in quanto a i beneficj costumaron bensì talvolta usar le preci appresso i Vescovi, e appresso al Papa quando bramavano, che alcun fosse di prebenda Ecclesiastica provveduto, come con documenti alla mano dimostra il Tommasino (*a*); ma non si trova, che i Re di Francia conferissero i beneficj delle Chiese vacanti prima del secolo XIII.: e questa consuetudine può dirsi cominciata dallo stesso Filippo; la quale essendo dapprima un' abuso manifesto contro la mente de' Canoni, per la tolleranza poi della Sede Apostolica potè divenir consuetudine. E se prima di questo tempo si trova da i Re di Francia [ciò, che non sarà prima del secolo XII.] qualche beneficio conferito, ciò o si dee intendere della nomina, o presentazione ad essi appartenente per ragione del Regio padronato; o se di vero conferimento si vuol, che s' intenda, dee presumersi uno special privilegio Apostolico a riguardo di qualche Chiesa particolare, non già universalmente, come pretendeva Filippo, in tutte le Cattedrali vacanti. E' falsa adunque la consuetudine asserita da questo difensor di Filippo de i Re di Francia dal tempo di Carlo Magno fino a Filippo: essendo cosa indubitata, che i Concilj e Generali, e Provinciali, e, quello che più importa, in Francia stessa tenuti dal tempo di Carlo Magno fino al secolo XII., hanno sempre, dove si è trattata questa materia, rimossi i Principi laici dal conferimento delle Ecclesiastiche prebende. Quello però è da notarsi in questo difensor di Filippo, che egli ammette pure di buona fede, che le leggi della Chiesa escludevano i Regi dal conferimento de' beneficj Ecclesiastici, ed invalida dichiaravano la consuetudine: ma dice, che essendo queste leggi posteriori più di cent' anni alla concessione fatta da Adriano, non potevano torre la prescrizione, e il diritto per essa acquistato. Ma siccome è falsa questa concessione, e son vere queste leggi; nè di quell' asserita prescrizione si può trovare esemplo atto, che la confermi prima del secolo XII., così è del tutto vano il discorso di questo regio Avvocato.

X. Nessuna cosa però più giustifica la condotta di Bonifacio quanto l'esempio non solo de' suoi predecessori, ma anche il fatto de' suoi successori. Nel Regno di San Lodovico occupando i regj Ministri nella Provincia di Narbona col pretesto della custodia i beni de' Vescovati vacanti, Gregorio IX. dopo avere scritto agli stessi regj Ufficiali, che si astenessero da questi eccessi, e dall' invadere i diritti delle Chiese, scrisse anche lettere efficaci all'Arcivescovo di Narbona, e ad altri Vescovi di quella Provincia in data delli 16. di Marzo del MCCXXXVII., ingiungendo

(*a*) Vet. & nov. Discipl. Eccles. par. 2. lib. 1. cap. 54.

do loro, che se i detti Ministri avessero ricusato ubbidire a i comandamenti Apostolici, procedessero contro di essi alle censure Ecclesiastiche rimossa qualunque appellazione, come si ha dal diploma di questo Pontefice pubblicato dal Baluzio (*a*); il qual diploma ci fa conoscer più cose. Primieramente, che anche sotto i buoni, e santi Principi da i cattivi Ministri s'introducono degli abusi, e che perciò non basta per la giustificazione di alcun atto concernente la nostra materia, che quello sia stato eseguito in Francia nel Regno di San Lodovico. Secondariamente, che prima di quel tempo non aveano ancora attentato i Ministri de' Regi predecessori sopra le rendite, e i frutti delle Chiese vacanti. E in terzo luogo, che quando quest' abuso venne a notizia de' Pontefici predecessori di Bonifacio, non fu da lor tollerato: onde è facile a credere, che questo insensibilmente, per così dire, s'introducesse, e senza notizia de' Romani Pontefici. Per quello poi, che appartiene al conferimento de i beneficj, sappiamo, che anche dopo i tempi di Bonifacio avendo Filippo Valesio Re di Francia osato conferire i beneficj in alcune Cattedrali vacanti del suo Regno, ne fu severamente ripreso da Benedetto XII. nell' anno MCCCXXXVII., ed ammonito ad astenersene come da cosa *alla divina, ed alla umana ragione contraria, e molto ridondante in oppressione, e calpestamento dell' Ecclesiastica libertà*. Tuttociò apparisce dalle lettere scritte da questo Pontefice nell' anno sopraddetto a Pietro del titolo di Santa Prassede Cardinal Prete, e a Bertrando del titolo di Santa Maria in Aquiro Cardinal Diacono, riferite dal Rainaldo (*b*). Ancora da queste lettere siamo istruiti, che

sicco-

(*a*) *Ad audientiam nostram fama referente pervenit. quod Seneschalli, & Ballivi charissimi in Christo filii nostri illustris Regis Franciæ in Narbonensi Provincia constituti, decedentibus Ecclesiarum Prælatis in eadem Provincia, Castra, Villas, & alia bona Ecclesiarum vacantium contra juris debitum usurpare, ac id de novo in Ecclesiarum juribus attentare præsumunt, quod nullo tempore a prædecessoribus ipsius Regis, vel aliis occasione regalium, vel alia extitit attentatum. Unde ipsis nostris litteris dedimus in mandatis, ut a prædictorum excessuum præsumptione omnino desistant. Ideoque fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus si dicti Seneschalli, & Ballivi mandatum nostrum neglexerint adimplere, vos eos ab hujusmodi præsumptione cessare, per censuram Ecclesiasticam, appellatione remota, cogatis*. Diploma Gregorii IX. edit. a Baluzio in addition. ad cap. 18. lib. 8. de Concord. Petri de Marca.

(*b*) *In multis insuper Ecclesiis, in quibus prædecessores Regis ejusdem præteritarum vacationum dictarum Ecclesiarum tempore usi non fuerunt beneficiorum Ecclesiasticorum collatione, idem Rex de novo collationem beneficiorum tempore regaliæ sibi vendicare conatur, ut in Turonensi, & in multis aliis Regni Ecclesiis dicitur attentasse: quamvis prædecessores ipsius erga Deum & Ecclesias sinceritate fidei, & devotionis integritate pollentes, nunquam talia, vel similia*, UTPOTE DIVINO JURI, ET HUMANO CONTRARIA, ET REDUNDANTIA PLURIMUM IN OPPRESSIONEM, ET CONCULCATIONEM ECCLESIASTICÆ LIBERTATIS, *attentasse noscantur*. Apud Raynal. ad annum 1337. nu. 17.

ficcome col pretesto della regalia non poteva stendersi quest' abuso nelle Cattedrali vacanti, come contrario alla divina, ed umana ragione, e ridondante in oppressione dell' Ecclesiastica libertà, così non poteva introdursi per qualunque pretesto di regalia senza consentimento della Chiesa, e senza beneplacito Apostolico: e che anche i Pontefici successori di Bonifacio hanno creduto di non doverlo tollerare per la medesima ragione, per cui non volea tollerarlo Bonifacio, quando giustificato non fosse dal consenso almen tacito della Sedia Apostolica. Questi erano i punti importanti, e i punti Ecclesiastici, che questo Pontefice volea discutere nel Concilio. Per questa ragione ei sospese tutti i privilegj conceduti al Regno di Francia dalla Sedia Apostolica fino a tantochè non fossero esaminati, e conosciuti nel Sinodo, acciocchè col pretesto di essi quel Re non si avvanzasse a calpestar del tutto la Chiesa. Ma poichè queste cose ben si conoscevano dal Re, e da' suoi Ministri, e non senza ragion da lor si temea, che conosciuta la condotta regolare di Bonifacio, e le sue rette intenzioni, non averebbono potuto fuggir il comun biasimo de' Popoli per la loro disubbidienza; perciò fu creduto necessario tenere al coperto la verità, trovar calunnie per annebbiarla agli occhj del credulo vulgo, e spargere, che Bonifacio colle sue lettere, e colle sue risoluzioni mirava a volere esser conosciuto Signor temporale del Re, e del Regno di Francia come Pontefice Romano, e rendere per tal via odiosa la spiritual potestà, e la di lui persona, come quello, che enormemente si abusava della sua autorità in pregiudizio, e in oppressione de' Regi, come vedremo nel seguente paragrafo.

§. VII.

Degli atti irregolari di Filippo contro Bonifacio.

SOMMARIO.

I. *Voci false sparse artificiosamente in Francia, che Bonifacio si volesse attribuir la Signoria temporale di quel Regno. Articoli calunniosi proposti da Guglielmo Nogareto contro Bonifacio al Re di Francia con istanza che facesse raunare il Concilio.*

II. *Adunanza degli Ordini del Regno di Francia: false imputazioni in essa rappresentate dal Flote contro Bonifacio: minacce fatte al Clero da i regj Ministri; e lettere di questo al Pontefice.*

III. *Edit.*

III. *Editto pubblicato da Filippo, per cui si vieta l' andata a Roma de' Prelati chiamati al Concilio. Sue lettere ingiuriose a Bonifacio.*

IV. *Unica cagione della commozione de' Baroni di Francia contro Bonifacio, e della connivenza del Clero a' Baroni furono le false imputazioni date da i regj consiglieri a quel Pontefice. Lettere del Clero a Bonifacio, e de' Baroni Francesi a i Cardinali; e risposte del Pontefice, e del Sagro Collegio.*

V. *Discorso del Cardinal Portuense, e concione del Papa in Concistoro alla presenza de' Legati del Clero Gallicano, e de' Nuncj regj in confutazione della calunnia a lui apposta intorno alla Signoria temporale del Regno di Francia.*

VI. *Retta intenzione di Bonifacio, e suoi veri sensi spiegati, e difesi.*

VII. *Cagioni, disposizioni, e conchiusione della decretale* Unam Sanctam *di Bonifacio, sposte, e difese.*

VIII. *Parole, e sensi della medesima Decretale si dimostrano parte conformi alla fede Cattolica, parte al sentimento de' Padri, col quale si confutano le vane opposizioni degli Avversarj.*

IX. *Applicazione fatta da Bonifacio del passo di Geremia alla potestà della Chiesa sopra le genti, e sopra i Regni, si dimostra conforme al comune, antico, e perpetuo sentimento della Chiesa Greca, e Latina, de' sommi Pontefici, e della Chiesa stessa, e de' più illustri scrittori di Francia.*

X. *Potestà indiretta della Chiesa sopra il temporal de' Cristiani tutta spirituale, e nascente dalla potestà delle chiavi, cui per ragion del peccato le temporali cose son sottoposte.*

XI. *Scomunica fulminata da Bonifacio contro chiunque impedisse l' accesso delle persone alla Sedia Apostolica, senza mentovare nè il Re, nè il Regno di Francia. Sue pratiche con Carlo Valesio fratello di Filippo, e co i regj Nuncj per accomodare le differenze. Promesse da questi a lui fatte sopra tale accomodamento. Legato spedito da lui in Francia con articoli da proporsi a Filippo. Dure risposte di questi contro le speranze date al Papa dal fratello, e da i Nuncj del Re. Altre lettere spedite al Legato, e intercettate da' regj Ministri colla prigionia del Messo. Falsamente tacciato Bonifacio da Natal d' Alessandro di uomo precipitoso.*

XII. *Lettere del Papa spedite al Legato fatte aprire dal Re nell' adunanza degli Ordini del Regno da lui intimata. Fuga del Cardinal Legato. Orrende, e numerose calunnie apposte a Bonifacio nell' adunanza degli Stati da Guglielmo di Plessy alla presenza del Re. Appella-*

pellazione di questi al Concilio generale, e al futuro legittimo Pontefice seguita dagli Ordini de' Baroni, e del Clero. Nuovità, e irregolarità di questa appellazione.

XIII. *Condotta tenuta nelle accuse contro Bonifacio da Filippo, e dagli Stati del Regno sovversiva d'ogni ordine, d'ogni ragione, e non mai più udita nella Chiesa. Condotta tenuta dal Re Teodorico, e da' Vescovi d'Italia nelle accuse contro Simmaco Papa fa conoscer l'iniquità, e il sommo disordine degli atti di Filippo, e de' suoi consiglieri nelle accuse contro Bonifacio.*

XIV. *Sentimento di tutta la Chiesa Gallicana nella causa di Papa Simmaco dimostra la fiacchezza del Clero Gallicano nell'aderire al Re Filippo, e a' suoi consiglieri nella causa di Bonifacio.*

XV. *Ultime risoluzioni di questo Pontefice contro il Re, e il Regno di Francia, e sue Bolle non pubblicate. Cattura, e prigionia di lui. Se questa fosse fatta senza autorità, e senza scienza del Re Filippo.*

XVI. *Presura di Bonifacio da Dio punita. Atti del Re, e del Clero di Francia contro Bonifacio sottopongono a grave eccezione il loro sentimento intorno alla potestà indiretta.*

XVII. *Degli atti di Benedetto XI., e di Clemente V. sopra i Decreti di Bonifacio nella causa di Filippo il Bello, e conchiusione di questo paragrafo.*

I. AVendo io in più luoghi di questo Trattato renduta al Regno di Francia quella giustissima lode, che i meriti insigni de' suoi Cristianissimi Regi verso la Chiesa Romana, e la santa Sede Apostolica da essi temporalmente ingrandita, e fortemente difesa gli debbono far conseguire da ogni buon Cattolico, e retto estimatore del vero: essendo stato da me considerato quel Regno come l'unico sicuro porto di rifugio de' Romani Pontefici nelle tempestose procelle sollevate contro di essi dal furore de' Principi ribelli alla lor suprema autorità: ed avendo ancora fatti conoscer men gravi di quello, che l'Autore della difesa si è industriato di far comparire, gli umani difetti di alcuni Regi di Francia; mi sarei volentieri dispensato di riferire in questo luogo gli atti di Filippo contro Bonifacio meritevoli d'una eterna oblivione, se avessi potuto pretermetterli senza abbandonar la difesa della verità. Ma quando alcuni Scrittori Francesi non solamente politici, ma ancoTeologi, come Natal d'Alessandro, e l'Autore della difesa, si sono avvanzati a riferir non pure, ma a lodare ancora questi medesimi atti per discreditar la memoria di Bonifacio, e renderla oggetto degli scherni de'

de' Proteftanti; crederò di effer degno di fcufa, fe io per fervire alla giuftizia della caufa, che tratto, farò conofcere le irregolarità, che intervennero in quefti atti, e che certamente li refero poco lodevoli. Che finalmente poco monta alla riputazione del nome Cattolico, che un Principe laico per quanto grande egli fia, vinto da una cieca paffione, e fedotto da malvagj configlieri fi avvanzi a ftrapazzare iniquiffimamente colle più atroci maniere, e colle più oltraggiofe contumelie la dignità, l' autorità, e la perfona del Romano Pontefice; ma molto importa il far conofcere, che un Romano Pontefice non abbia fatto tale abufo della fua autorità, che fiafi refo degno, che foffe tanto vilipefo, e difprezzato da un Re Cattolico. Nè fcema punto di gloria all' inclita pietà, e divozione de' Regi Criftianiffimi verfo la Sedia Apoftolica un folo di effi, che degenerando da' fuoi maggiori non ha avuto feguaci tra i fucceffori nel difprezzo ufato contro quella. Ripigliando adunque la ferie de' fatti fecondo l' ordine de' tempi, dopo aver Bonifacio nel fine dell'anno MCCCI. intimato, come fi è detto, a i Prelati di Francia il Concilio, fofpefi i privilegj alla Francia conceduti, e fcritte a Filippo quelle lettere, che fi fono fopra efaminate, pervenute quefte cofe a notizia di Filippo, e tornato il Flote in Parigi fu giudicato opportuno alterar la fpecie alle cofe, pubblicare quella piccola lettera dal Flote fteffo compofta, e fparger voce, che con nuovità non più udita pretendeffe Bonifacio per la dignità del fuo grado aver la Signorìa temporale del Regno di Francia, e che doveffe Filippo dalla di lui autorità riconofcere il Regno: cofa odiofiffima alla Nazion Francefe. Veggendo in tanto gli efiliati Romani, che erano in Corte del Re, accefo il fuoco della difcordia, e difpofto Filippo a qualfivoglia partito contro Bonifacio, rinnuovarono le antiche calunnie contro di quefto, valendofi di Guglielmo di Nogareto uomo fcelleratiffimo, infamato dell' erefia de' Patareni, per afperger di orribili contumelie, e di enormi delitti la fama di Bonifacio. Tra gli atti riferiti nella Storia di quefta difcordia fi trova un' iftanza prefentata a Filippo dal fopraddetto Nogareto fotto li 12. di Marzo del MCCCII., la quale così comincia: *Siede nella Cattedra di Pietro il Maeftro delle menzogne, il quale fi fa chiamar Bonifacio, effendo per ogni parte malefico* (a). Indi propone quattro articoli contro il Pontefice. I. *Che Bonifacio non era Papa*. II. *Che era eretico manifefto, colpevole di molte fpecie di erefie da dichiararfi a luogo, e a tempo, e del tutto recifo dal corpo di Santa Chiefa*. III. *Che*

(a) *Sedet in Petri Cathedra mendaciorum magifter, faciens fe, cum fit omnifariè maleficus, Bonifacium nominari &c.* Hiftoire du differend. pag. 56. & feq.

era così orribilmente simoniaco, quale dal principio del Mondo altro mai non fu. IV. *Che egli era involto in manifesti delitti enormi, infiniti, e talmente in essi indurato, che era del tutto incorrigibile* (*a*). Indi faceva richiesta, ed istanza al Re, che adunasse il Concilio per esaminare, e punire gli eccessi di questo mostro (*b*). Or io non sò se possa darsi uomo Cattolico, che non si faccia orrore, non dico della incredibile sfacciataggine del Nogareto, ma della tolleranza di Filippo in ascoltarlo, anzi della sua connivenza alle colui scismatiche, e orribilmente contumeliose maledicenze.

II. Ma per dar pure qualche colore al suo conceputo ingiusto sdegno, e qualche ordine a' suoi trasporti convocò sotto li 10. di Aprile dello stesso anno MCCCII. in Parigi gli Ordini del Regno, i Prelati, i Nobili, e Sindaci delle Comunità (*c*), dove fu parlato di molti pretesi abusi della Corte di Roma: e perorando Pietro Flote contro Bonifacio, ascrivendoli falsamente, che ei pretendesse appartenerli la Signorìa temporale del Re di Francia, cosicche Filippo dovesse da lui riconoscere il Regno, e confermando ciò colle lettere, che egli finte avea a nome di Bonifacio, e spacciandole per lettere consegnate al Legato Apostolico Pietro Normandi Arcidiacono di Narbona, richiese Filippo i Vescovi, e i Baroni, che dicessero da chi essi tenessero i loro feudi, se da lui, o dal Papa: e rispondendo tutti, che essi li tenevan dal Re, allora si dichiarò Filippo di volere impiegar la vita stessa non che tutte le sue forze per difender la libertà del Regno (*d*). Credendo adunque, o fingendo di credere i Baroni [molti de' quali famigliari, e adulatori del Re trasformavano il loro animo al movimento della sua passione], che non per altra cagione Bonifacio avesse chiamati a Roma al Sinodo i Prelati, i Maestri in Teologia, e i Professori della civile, e canonica ragione del Regno di Francia, se non per effettuare le sue machinazioni contro il medesimo Regno, vuotarlo di tesori, spogliarlo di difensori, ed esporlo al pericolo dell'estrema desolazione, ringraziarono insieme

(*a*) I. *Propono, quod siquidem prædictum, qui se nominat Bonifacium, Papam non esse &c.*
II. *Item propono, quod dictus Bonifacius est hæreticus manifestus multis speciebus hæresCos loco, & tempore declarandis, a corpore Sanctæ Ecclesiæ prorsus abscissus &c.*
III. *Item propono, quod dictus Bonifacius est horribilis Simoniacus, qualis a Mundi initio aliquis nunquam fuit &c.*
IV. *Propono, quod dictus Bonifacius involutus manifestis criminibus enormibus, infinitis, est in eis taliter induratus, quod est prorsus incorrigibilis &c.* ibi.

(*b*) *Peto, requiro quantum possum instantius, & supplico vobis Domino Regi prædicto &c.* ibi.

(*c*) Spondanus ad annum 1302. n. VIII. Raynald. ad eundem annum n. II.

(*d*) Jourdanus apud Raynal. ad an. 1302. num. II.

fieme co' Sindaci delle Città per comune deliberazione il Re perche avesse risoluto difendere i diritti del Regno, e per tal difesa si esibirono di esporre a pericolo e la fortuna, e la vita; dichiarandosi, che dove il Re volesse dissimulare, o tollerar queste ingiurie, essi non pertanto non sarebbono per tollerarle. Ricercati i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici del loro sentimento cercarono tempo a deliberare, scusando il Pontefice con asserire, che non avesse inteso per le sue lettere, e per li suoi Legati recare alcun pregiudizio a' diritti, e alla libertà del Regno di Francia, e cercando con maniere dolci, e soavi persuadere il Re a non romper quel vincolo di pace colla Sedia Apostolica, il quale fino a quel tempo era stato da' suoi predecessori religiosamente custodito. Ma pressati a dir senza dimora il lor preciso parere, ed esclamando i Baroni, e gli altri Laici di quell' Adunanza, che chiunque da loro diversamente sentisse sarebbe stato tenuto come notorio nemico e del Regno, e del Re; per fuggire il pericolo di maggior scandalo, conciossiache vedevano i Laici, e tutto il Popolo già disposti a perder la riverenza, e l'ubbidienza alla Chiesa, risposero, che essi per la conservazione della persona del Re, del suo terreno onore, de' diritti, e della libertà del Regno, siccome alcuni di essi, che aveano feudi erano tenuti secondo la forma del giuramento, erano pronti ad opporsi a chi che sia. Di tuttociò fanno ampia fede le lettere del Clero di Francia scritte a Bonifacio, riferite negli atti della Storia di questa controversia nello Spicilegio del Dacherio, e parte anche dal Rainaldo (*a*). E dalle medesime lettere costa, che avendo i Prelati, e gli altri Ecclesiastici supplicato il Re acciocche permettesse loro, secondo che erano tenuti per debito di ubbidienza alla Sedia Apostolica, di portarsi in Roma, dove erano dal Pontefice stati chiamati al Concilio, dal Re, e da' Baroni fu loro risposto, che in nessun modo sarebbe ad essi permesso di partire dal Regno (*b*). Per la qual cosa spedirono tre Vescovi a Bonifacio, i quali queste cose riferissero, e appresso di lui gli scusassero, e lo supplicassero a mitigar le sue risoluzioni (*c*). Nè dee poi recar maraviglia questo gran consenso de' Baroni, e degli altri Laici di quell' Adunanza nel cospirare contro Bonifacio: imperocche, oltre la principal figura, che in essa facevano il Conte di Artois, Pietro Flote, Gu-

 glielmo

(*a*) Histoire du different. pag. 67. Dacherius in Spicilegio nov. edit. Parisien. 1723. tom. 2. pag. 195. & seq. Raynald. ad annum 1302. num. 12.

(*b*) *Eidem Domino Regi humiliter supplicantes, ut cum Apostolicæ sanctitati ad obedientiam teneamur, ad Beatitudinis vestræ pedes juxta præmissæ vocationis vestræ tenorem permitteret nos conferre: ex parte cujus, & Baronum est sequuta responsio, quod nullo casu nos abire permitteret*. loc. cit.

(*c*) Vide Spondan. ad ann. 1302. num. 8.

glielmo di Nogareto, e Guglielmo di Plesfy, uomini anche a senso degli Avversarj iniquissimi contro il Pontefice, avendo Filippo sagrificato a i Baroni, e agli altri Laici suoi Ufficiali i beni delle Chiese di Francia, le quali non soffrirono mai da i Laici tante gravezze, quante ne tollerarono sotto questo Principe, come apparisce tra gli altri documenti dalle lettere scritte allo stesso Filippo nell' anno MCCXCIX. da Guglielmo Vescovo di Angiò, nelle quali si espongono infinite gravezze, ed ingiurie, che ricevevano i Vescovi della Provincia di Turs da i Laici Ministri, e Ufficiali del Re, riportate dal Dacherio (*a*), odiavano Bonifacio, come quello, che proccurando la libertà della Chiesa Gallicana tentava por freno alle loro rapacità, e a' loro intraprendimenti. Neppure è da maravigliarsi, che il Clero di Francia non avesse coraggio di resistere in quel Rauno all' insolenza de' Baroni: attesoche il timore delle minacce, che da quelli venivano ad esso fatte con universal cospirazione, tolse il luogo ad esso, e la libertà di parlare, come chiaramente apparisce dalle citate lettere dal medesimo Clero a Bonifacio scritte (*b*).

III. In seguito di queste deliberazioni prese in quella Raunanza pubblicò il Re un' Editto, in cui severamente vietò il trasporto dal Regno di qualsivoglia cosa a Roma, e l' accesso di qualunque persona alla Sedia Apostolica; e ordinò, che fosser guardati tutti i passi del Regno stesso, acciocche non s' introducessero nè Bolle, nè Brevi, nè altre lettere di Bonifacio (*c*). Indi in risposta alla piccola lettera, che a nome di Bonifacio gli fu presentata da Pietro Flote, glie ne scrisse un' altra, la quale Natal di Alessandro, benche animosamente riferisca quella di Bonifacio supposta dal Flote, si vergogna di riportare, e che noi volentieri porremmo sotto silenzio se si potesse occultare dappoiche vien portata in trionfo da i Protestanti, di questo tenore: *Filippo per grazia di Dio Re di Francia, a Bonifacio, che si porta da Sommo Pontefice salute poca, ovvero nulla. Sappia la tua massima stoltezza, noi non esser sottoposti ad alcuno nelle cose temporali: il conferimento delle Chiese,*

(*a*) Dacherius in Spicilegio tom. 2. nov. edit. Parisien. cit. pag. 190. & seqq.

(*b*) *Porta patet, ac undique insurgunt frementia scandala, excrescunt angustiæ Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis, expositionis, ac rerum & bonorum direptionis pericula intentantur, cum jam abhorreant laici, & prorsus effugiant consortia Clericorum, eos a suis omnino consiliis, & actionibus abdicando, ac si contra eos proditoriæ factionis conscii, vel participes extitissent, & ad contemnendum censuram Ecclesiasticam, & processus, si quavis auctoritate fierent contra eos, jam se parant, & muniunt in grave periculum animarum: & alia varia, & diversa pericula, quæ nec lingua referre sufficeret, nec scriptura disserere sunt in promptu* &c. Apud Dacherium loc. cit. pag. 197.

(*c*) Vid. Raynald. ad ann. 1302. num. 11.

Chiese, e de' beneficj appartenere a noi per diritto regio, e far nostri i frutti di quelle durante la vacanza. I conferimenti da noi fatti sin quì, o che faranno per farsi in avvenire, saranno validi, e in vigore di quelli saranno da noi virilmente contra tutti difesi i possessori: reputarsi da noi stolti, e mentecatti coloro, che altramente credono (a). Considerando alcuni gravi Scrittori l'insigne contumelia fatta per questa lettera al Vicario di Gesù Cristo da un Re, che si spacciava Cattolico, hanno creduto, che senza saputa di Filippo fosse a nome suo mandata a Bonifacio da uomini malvagj, che aveano interesse di soffiare in questo fuoco. E Arrigo Spondano benche non dubiti, che questa ingiuriosissima lettera fosse data al Pontefice, sospetta nulladimeno, che essa dal falsatore Pietro Flote, che avea finta quella di Bonifacio, senza scienza del Re fosse scritta, o da qualche altro calunniatore (b). Natal di Alessandro però non ne dubita, ma solamente ne sopprime le parole, le quali come immodeste, e contumeliose le giudica degne di esser piuttosto eternamente sepolte nell'obblivione, che riferite nella Storia (c). Io mi terrei volentieri all'opinione dello Spondano: mà sapendo, che Filippo fece cose peggiori contro la riverenza dovuta da un Principe Cattolico al capo della Chiesa, di quello, che scrisse in questa lettera, come vedremo appresso: che proccurò, che fosse condannata la memoria di Bonifacio, e cassato come illegittimo dal novero de' Romani Pontefici, non ho fondamento onde possa appoggiare la mia credenza. E ciò, che lo Spondano asserisce dal Monaco di San Dionigi continuatore del Nangio, cioè, che Filippo spedì a Bonifacio il Vescovo di Auxerre per pregarlo a sospendere la convocazion del Concilio, non trovasi scritto dal riferito Continuatore, ma bensì da Giordano addotto dal Rainaldo (d).

IV. Da tutte queste cose evidentemente si raccoglie, che la principale, anzi l'unica cagione della commozione de' Baroni di Francia contro Bonifacio, e la connivenza del Clero alle deliberazioni irregolarissime

(a) *Philippus Dei gratia Francorum Rex, Bonifacio se gerenti pro Summo Pontifice salutem modicam, seu nullam. Sciat maxima sua fatuitas, in temporalibus nos alicui non subesse. Ecclesiarum, & præbendarum collationem ad nos jure regio pertinere, & fructus earum, vacatione durante, nostros facere. Collationes a nobis hactenus factas, & in posterum faciendas fore validas, & illarum vigore possessores contra omnes viriliter nos tueri: secus autem credentes fatuos, & dementes reputamus*. Dat. &c. Histoire du different. pag. 4.

(b) Spondanus ad annum 1302. n. 8.

[c] *Rex aculeato stylo respondet Epistolæ breviori Bonifacii VIII., quam ipsi Flote tradiderat. Inscriptio, & priora verba, quæ immodesta, & contumeliosa sunt, æterna oblivione delenda potius, quàm in historiam referenda*. Natal. Alexand. hist. Eccles. secul. XIII., & XIV. dissert. 9. art. 2. n. 5. in fine.

[d] Apud Raynald. ad ann. 1302. nu. 11.

lariſſime del Re, nacque dalla falſa, e calunnioſa rappreſentanza fatta dal Flote, ed eſpoſta da Filippo in quella Raunanza, che il Papa arrogaſſe alla ſua autorità il dominio ſovrano temporale del Regno di Francia, e pretendeſſe, che Filippo doveſſe da lui riconoſcerlo, e che per ridurre ad effetto queſte ſue pretenſioni aveſſe intimato il Concilio. Ciò manifeſtamente appariſce nelle lettere non pure del Clero, cioè degli Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, Priori Conventuali, Decani, Prepoſiti, Capitoli, e Collegj delle Chieſe, e Collegiate Regolari, e Secolari del Regno di Francia ſcritte a Bonifacio; ma anche dalle lettere de' Baroni, Signori, Sindaci, e Procuratori delle Comunità dello ſteſſo Regno ſcritte al Collegio de' Cardinali. Il Clero nelle ſue lettere tra le altre coſe ſcrive: *Così adunque ſecondo la forma dell' intimazione fatta per comando del Re coſtituiti alla ſua preſenza queſto giorno di Martedì dieci del preſente meſe di Aprile nella Chieſa della Beatiſſima Vergine in Parigi, il medeſimo Re noſtro Signore fece proporre aſcoltando tutti patentemente, e pubblicamente, che per parte voſtra tra le altre coſe per mezzo dell' Arcidiacono ſopraddetto, e per lettere gli era ſtato intimato, che egli in quanto al ſuo Regno, che tanto ei, quanto i ſuoi predeceſſori hanno ſin quì riconoſciuto tenerlo ſolamente da Dio, era ſoggetto temporalmente a voi, e che da voi lo dovea tenere: nè contento voi di queſte parole così maraviglioſe, e così nuove, nè mai udite in alcun ſecolo dagli abitatori del detto Regno, ſtudiandovi ancora di ridurle all' atto dell' eſecuzione avevate chiamati alla voſtra preſenza i Prelati, i Maeſtri in Teologia, e i Profeſſori dell' una, e dell' altra legge del medeſimo Regno per correggere gli ecceſſi, e per emendar le colpe, l' inſolenze, e le ingiurie, che a i Prelati della Chieſa, e alle perſone Eccleſiaſtiche Regolari, e Secolari, a i Pari, Conti, Baroni, ed altri nobili, alle Univerſità, ed al Popolo del medeſimo Regno pretendete, che ſieno fatte dallo ſteſſo Re, e da' ſuoi Ufficiali, e Ballivi &c.* (a). L' iſteſſa coſa ſcriſſero i Baroni, i Nobili, e Sindaci del

(a) *Sic juxta præmiſſæ vocationis formam ad mandatum Regium hac die Martis, decima præſentis menſis Aprilis, in Eccleſia Beatæ Mariæ Pariſiis in præfati Regis præſentia conſtitutis, idem Dominus Rex proponi fecit cunctis audientibus palam, & publicè, ſibi ex parte veſtra fuiſſe inter alia per prædictum Archidiaconum, & litteras intimatum, quod de Regno ſuo, quod a ſolo Deo ipſe, & prædeceſſores ſui tenere hactenus recognoſcunt, temporaliter vobis ſubeſſe, illudque a vobis tenere deberet: nec contenti verbis hujuſmodi ſic mirabilibus, ſicque novis, & a ſeculo inauditis apud incolas dicti Regni, ſed ea perducere ſatagentes executionis in actum, Prælatos dicti Regni, ac Magiſtros in Theologia, & Profeſſores utriuſque Juris oriundos de Regno prædicto, pro corrigendis exceſſibus, necnon pro culpis, inſolentiis, injuriis, atque damnis, quæ Prælatis, Eccleſiis*

del Regno di Francia al Collegio de' Cardinali, come apparisce dalle lor lettere in Francese idioma di que' tempi, dicendo di Bonifacio: *Primieramente tra le altre cose, che al detto Re nostro Signore furono inviate e per Nuncj, e per lettere, si conteneva, che del Regno di Francia, che il Re nostro Signore, e gli abitanti del Reame hanno sempre mai detto, esso a Dio solo esser nelle cose temporali soggetto, egli ne dovea esser soggetto a lui* [a Bonifacio] *temporalmente, e dovea da lui tenerlo* (a). Ma quanto falsamente fosse imposta dal Flote a Bonifacio questa pretensione, si rende manifesto così dalla risposta di Bonifacio al Clero, come dalla risposta del sagro Collegio a i Baroni di Francia. Rispondendo il Pontefice al Clero, e con parole gravissime, e sobrie rimproverando la debolezza di que' Prelati, che si era lasciata vincere dal timore delle minacce, significa loro esser pervenuto a notizia della Sedia Apostolica quali, e quante cose furono falsamente dette in quell' adunanza degli Ordini di Francia, e particolarmente quelle, che Pietro Flote uomo totalmente cieco della mente, ed alcuni altri sitibondi del sangue Cristiano aveano predicato: e finalmente dice, che dalle parole di que' Prelati egli avea ben compreso quante cose in Francia senza sua saputa erano state operate con velenose macchine, per sottarli con finti colori dall' unione della Chiesa universale, e per provocarli contro di lui per averli complici della loro iniquità (b). Ma più chiaramente questa stessa impostura vien confutata da i Cardinali nella risposta

stis, Ecclesiasticisque personis Regularibus, & secularibus in Regno constitutis eodem, & alibi, per ipsum Dominum Regem, & Officiales, seu Ballivos suos, ac Paribus, Comitibus, Baronibus, aliisque nobilibus, Universitatibus, & Populo dicti Regni inferri praetenditis, emendandis, ad vestram praesentiam evocastis &c. Epist. Cler. Gallican. ad Bonifacium apud Dacher. loc. cit. pag. 195.

(a) Premiers entre les autres choses, que audit Roy nostre Sire furent envoyées par messages & par lettres, il est contenu, que du Royaume de France, que nostre Sire li Roy, & li habitans du Royaume ont toùs jours dit' estre soubget en temporalite de Dieu tant seulement ... il en devroit estre subbiet à luy temporellement, & de luy le devoir, & doit tenir. *Histoire du differen &c.* pag. 60.

(b) *Ecce collectis ex Parlamento Parisiis convocato mendicatis suffragiis, ne ad vocationem Sedis Apostolicae venirent, eorum verborum compositores necessariò concludere voluerunt, damna rerum, & minas corporum praecipuè praetendendo. Scimus equidem multorum relatione fidelium, nec latet Apostolicae Sedis notitiam, quae & quanta fuerint in eadem concione narrata, & maximè quae filius Belial Petrus Flote semividens, & mente totaliter excaecatus, & quidam alii praedicaverint sanguinem sitientes Christianum, qui charissimum in Christo filium Philippum Francorum Regem illustrem trahere nituntur in devium ... Restat ut colligamus ex verbis, quae gesta fuerunt absque nostra scientia machinationibus venenosis, ut & vos fictis coloribus ab unione universalis Ecclesiae abducerent nequiter, vosque contra nos, quos iniquitatis eorum volebant habere complices, provocarent.* Epist. Bonifac. ad Clerum Gallican. apud Raynal. ad annum 1302. num. 12.

ſpoſta a i Baroni di Francia, nella quale così ſcrivono: *Vogliamo, che voi tenghiate per coſa certa, che il predetto Pontefice Signor noſtro non mai ſcriſſe al predetto Re, che eſſo del ſuo Regno era temporalmente ſoggetto a lui, e da lui dovealo temporalmente tenere: e il provid' uomo Maeſtro Jacopo Arcidiacono di Narbona, Notajo, e Nuncio del predetto noſtro Signore, ſiccome coſtantemente afferma, non mai nè in parola, nè in iſcritto ha detto queſta, o ſimil coſa al predetto Re. Onde la propoſizione, che fece Pietro Flote in preſenza del detto Re, de' Prelati, e di voi, e di altri molti, ebbe un arenoſo, e falſo fondamento* (a). E poiche i medeſimi Baroni ſi querelavano, che Bonifacio aveſse gravate le Chieſe di Francia, provvedute le dignità, e i beneficj Eccleſiaſtici di quel Regno in perſone ſtraniere, impoſte penſioni, e fatte altre diſpoſizioni in pregiudizio dell' antica libertà della Chieſa Gallicana: le quali coſe dal Flote, e da altri Laici erano ſtate eſagerate nella riferita Aſſemblea; perciò riſpondendo a queſte Ingiuſte, o querele, o accuſe, i Cardinali dicono nella lor lettera, che ſe Bonifacio avea gravate le Chieſe di Francia, ciò era accaduto ſolamente per aver concedute al Re le decime per più anni di tutte le rendite Eccleſiaſtiche del ſuo Regno, e la facoltà di provvedere in qualunque Chieſa Cattedrale, o Collegiata del medeſimo Regno di beneficio Eccleſiaſtico una perſona idonea a ſuo arbitrio, per aver conferite dignità, e beneficj di Chieſa ad iſtanza del medeſimo Re, de' Prelati, e di alcuni Baroni, e concedute a loro riguardo molte diſpenſagioni; delle quali coſe in luogo di amore, e di riverenza riceveva da loro il compenſo d' una grande ingratitudine. Soggiungono non poter cadere in dubbio ad uomo di ſana mente, che il Romano Pontefice ottenga il primato nella Chieſa, e ſia il ſommo Gerarca nell' Eccleſiaſtica Gerarchia, e poſſa riprendere qualunque uomo del peccato: che non occorreva alla loro memoria, che il Pontefice aveſse provvedute le Chieſe di Francia a perſone d' Italia, a riſerva delle Chieſe di Bery, e di Arles conferite ad uomini eccellenti in dottrina, e non ſoſpetti per alcun modo nè al Regno, nè al Re; e altre Chieſe avea concedute a perſone oriunde di Francia, nelle quali non cade-

(a) *Volumus vos pro certo tenere, quod prædictus Dominus noſter Pontifex nunquam ſcripſit Regi prædicto, quod de Regno ſuo ſibi ſubeſſet temporaliter, illudque ab eo tenere deberet: & providus vir Jacobus Archidiaconus Narbonæ, Notarius, & Nuncius Domini noſtri prædicti, ſicut conſtanter affirmat, ipſi Domino Regi hoc ipſum vel ſimile nunquam verbaliter nunciavit, aut ſcripto. Undè propoſitio quam fecit Petrus Flote in præſentia dicti Domini Regis, Prælatorum, & veſtra, & aliorum multorum, arenoſum, & falſum habuit fundamentum.* Epiſt. S. R. E. Cardinalium ſub die 26. Junii 1302. Hiſtoire du differen. &c. pag. 63. & ſeqq.

cadeva alcuna probabile ragione di ſoſpetto (*a*). Finalmente ſi lamentano co i Baroni, poiche non parlaſſero di Bonifacio nelle lettere con quel riſpetto, che era dovuto alla ſua dignità, nè li daſſero que' titoli, che a lui come Sommo Pontefice convenivano (*b*). Queſto documento chiaramente dimoſtra la falſità delle imputazioni date a Bonifacio dal Flote, e da altri malvagj Miniſtri, e Conſiglieri di Filippo.

V. Neſſuna coſa per altro è più efficace a dimoſtrar queſte calunnioſe imputazioni quanto la dichiarazione pubblicamente fatta in Conciſtoro alla preſenza de i tre Veſcovi Legati del Clero Gallicano così dal Cardinal Giovanni di Muro Veſcovo di Porto dell'Ordine de' Frati Minori, come dal medeſimo Pontefice. Parlando il Portuenſe, ed aſſumendo per tema quel detto di Geremia: *Ecco che io ti ho coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni &c.* (*c*), dopo aver applicato queſto paſſo al Sommo Pontefice, e ſpoſta la diſcordia tra eſſo, e il Re di Francia nata per leggiere cagioni, diſſe eſſere ſtate portate molte querele al Pontefice dell' oppreſſione della libertà Eccleſiaſtica nel Regno di Francia, e ſopra di eſſe avere il medeſimo Pontefice col conſenſo de' Cardinali ſcritta una lettera al Re Criſtianiſſimo, la quale più di una volta era ſtata letta, e diſcuſſa in Conciſtoro priache foſse mandata in Francia, e per eſsa conceputa con parole oneſte, e ſpiranti carità ſi ammoniva la Maeſtà regale ad emendare alcune coſe: eſsere ſtato poi da alcuno divulgato, che in quella contenevaſi, *che il Re dovea riconoſcere dalla Chieſa il ſuo Regno*: tal coſa non eſser mai ſtata ſcritta, nè dal Sommo Pontefice, nè da i Cardinali commeſsa, *che ſi ſcriveſſe*: ſpargerſi ancora un'altra lettera, il cui Autore s'ignora ſapere eſso di certo, che da i Cardinali non fu mandata, nè ſtimare, che per

(*a*) *Cum utique dictus Dominus noſter Summus Pontifex, ſi Eccleſiam Gallicanam gravavit, hoc fecit concedendo ipſi Domino Regi decimam plurium annorum Eccleſiaſticorum proventuum Regni ſui, & quod ad dictum ejus in qualibet Eccleſia Cathedrali, & Collegiata Regni prædicti una perſona idonea poneretur, nonnullis etiam dignitates, & beneficia contulit conſideratione Regis ejuſdem, Prælatorum, & aliquorum ex vobis, diſpenſationeſque multas conceſſit, & magnas, quæ non latent Regem ipſum, & multos ex vobis, ex quibus per ingratitudinem non dilectionis, & reverentiæ recipit idem Dominus noſter debitam reprehenſivam. Ad hæc, non venit in dubium homini ſanæ mentis Rom. Pont. obtinere Primatum, & eſſe ſummum Hierarcham in Eccleſiaſtica Hierarchia, ac poſſe omnem hominem arguere de peccato. Noſtræ quoque memoriæ non occurrit, quod Cathedralibus Eccleſiis dicti Regni providerit de perſonis Italicis, niſi Bituricen. & Arelaten. Eccleſiis, quibus de perſonis providit ipſi Regi non ſuſpectis, & Regno; quorum eminens ſcientia late patet. Multis verò aliis Eccleſiis Cathedralibus providit de perſonis oriundis de Regno prædicto, nec Regi, nec Regno prædictis probabili ratione ſuſpectis &c.* ibid.

b) Ibid.

[c] Jeremiæ 1. 10.

comando del Pontefice fosse stata scritta: esser lui persuaso, che il Re era ottimo, e Cattolico Principe, ma aver cagion di temere, che non si vaglia di poco utili Consiglieri: non dover parer grave alla Maestà sua, che dal Pontefice si chiamino i Prelati, e i Dottori Gallicani per trattare di negozj ad essa spettanti: non chiamarsi estranei, non emuli, non avversarj, ma famigliari, e dimestici; e tali, che come la pupilla degli occhj loro amano l'onore del Regno, e del Re: chiamarsi a Roma, non oltre i confini del Mondo, non per trattenersi lungo tempo, ma per ritornar tostoche sarà terminato il negozio: per quello, che spettava al conferimento de' beneficj non aver cagione il Re di querelarsi di gravame: in questa materia doversi accortamente distinguer due cose: *Il Giuspadronato, e la presentazione, il conferimento, e l'uso*: *a i Laici per nessuna legge poter appartenere il conferimento de' beneficj, se non ministerialmente*: se il Re si difende colla prescrizione, esser pronta la risposta: *Perche dunque sopra di ciò impetrò il privilegio dalla Chiesa?* Delle Chiese conferite agli estranei non avere il Re motivo di querelarsi: due Italiani solamente essere stati promossi nel Regno di Francia, uno de' quali era addottorato nell'Accademia Parisiense: del rimanente potere il Romano Pontefice per la pienezza della sua potestà riservarsi il conferimento di alcuni beneficj: nessuno poter richiamare in dubbio, che il Romano Pontefice *possa giudicare di ogni cosa temporale per ragion del peccato*: *la giurisdizion temporale potersi considerare quanto all'atto, e all'uso, e quanto al diritto*: l'uso, e l'esecuzione di essa non appartenere al Romano Pontefice, ma bensì il diritto di essa: non sembrar perciò, che il Re Cristianissimo abbia ragion di dolersi. Così a nome del sagro Collegio parlò il Vescovo di Porto (*a*). Ne' medesimi sensi parlò anche il Pontefice agli stessi Legati, portando per tema del suo discorso quelle parole di Cristo in S. Matteo: *Non separi l'uomo quello, che Dio congiunse* (*b*): le quali parole accomodando alla Chiesa Romana, e al Regno di Francia dice, questo congiungimento tra loro esser cominciato dal Re Clodoveo, cui San Remigio predisse, che il Regno, e i Re di Francia sarebbono per esser fioritissimi, e potentissimi finche fossero stati uniti alla Chiesa: aver lui questo stesso suggerito al Re quando si trovava Legato nelle Gallie, ed essere stato dalla Maestà sua con riverenza, e con ringraziamento ascoltato: da questa congiunzione esser derivati grandissimi beni alla Francia, e notabili accrescimenti delle sue rendite per le dispensagioni della Chiesa Romana: chiunque avea tentato sciorre

(*a*) Histoire du differen. pag. 73. (*b*) Matthæi 19. 6.

re questa desideratissima congiunzione esser diavolo, o uomo diabolico: tale essere stato Pietro Flote uomo cieco nella mente, e nel corpo mordace, pieno di fiele, ed eretico, autore, e fomentatore della discordia tra il Re, e la Chiesa Romana: costui avere adulterata la lettera Pontificia, di consenso de' Cardinali, e dopo matura deliberazione scritta, e poi per convenzione co i regj Oratori non mandata al Re [per essersi giudicato spediente scriver prima alla Maestà sua sopra queste cose], ovvero aver finte di essa lettera cose false: aver persuasi i Prelati, e i Baroni, che egli aveva scritto al Re, che *riconoscesse da lui il suo Regno*: esser ciò del tutto falso: conoscer lui molto bene, da che si era applicato per quarant' anni allo studio delle leggi, *che sono due potestà ordinate da Dio*: da così falsa opinione, e da parole così stolte esser lui del tutto alieno: essersi proposto in animo *di non usurpare in alcuna cosa la giurisdizione del Re*, *il quale contuttociò non potea negare*, *che era soggetto al Romano Pontefice per ragion del peccato*: per quello, che appartiene al conferimento de' beneficj, aver lui più volte asserito a i regj Oratori, portato dal zelo della verità, e della salute del Re, *che ei voleva*, *che esso facesse lecitamente quel*, *che illecitamente faceva*: esser disposto sopra di ciò a fargli ogni grazia, che avesse potuto; essendo cosa certa, e predicata da tutte le leggi, che il conferimento de' beneficj non può appartenere a persona laica, cosicche abbia diritto, e potestà spirituale di conferirgli: aver lui conceduto al Re, che in ciascheduna Chiesa Cattedrale del suo Regno potesse conferire una prebenda: aver anche voluto concedergli il conferimento delle prebende nella Chiesa di Parigi con questa condizione, che a i Dottori in divinità, o in legge le conferisse. A tutto questo aggiunge, che se egli per avventura avesse ecceduto in alcune cose intorno al Regno, era preparato a emendarle a giudizio, ed arbitrio de i Cardinali; anzi mandasse il Re Baroni, che non fossero sgherri, e soldati, ma uomini probi, quali erano giudicati il Duca di Borgogna, e il Conte di Bertagna, che egli a loro arbitrio, se alcuna gravezza avesse apportata al Regno, ed al Re, sarebbe per rivocarla, e per ampliare quanto più potrebbe l' indulto di conferir beneficj Ecclesiastici: nessuna cosa essergli più a cuore quanto il conservare e l' amore, e la pace verso il Re: esser lui stato sempre propensissimo verso la Nazion Francese; e ciò esser così noto, che pria del Pontificato gli era dagli altri Cardinali rimproverato, che ei favorisse i Francesi contra i Romani: ma contuttociò se il Re non si rimettesse nel diritto sentiero, nè desistesse dalla mal cominciata impresa, e non permettesse a i Prelati l'an-

 dare

dare alla Sede Apostolica, ei farebbe sforzato a procedere alle pene contro di lui: aver Filippo allora regnante commesse cose più gravi di quelle, che altri Regi di Francia, i qnali da' suoi predecessori deposti furono, commesse avessero; per la qual cosa ei non si rimarrebbe di deporlo siccome qualunque altro d' infima condizione, benche con dolor grande, e tristezza del suo animo. Quanto alla chiamata de' Prelati, che era il principal capo della legazione del Clero Gallicano, dice, che egli non era per rilassare, e sospendere gli ordini già dati, e promulgati, ma piuttosto era per confermarli: quelli, che non venissero, certissimamente sarebbono per esser da lui rimossi dal grado; anzi già esser denunciati privi delle sagre dignità, e de' beneficj Ecclesiastici (a).

VI. Qnesto discorso di Bonifacio ne fa comprendere, che siccome fu falsa, e calunniosa l' imputazione datali da uomini scellerati di concerto forse col Re, che ei arrogasse alla sua autorità la Signorla temporale del Regno di Francia, e pretendesse, ehe Filippo li fosse temporalmente soggetto, cosicche da lui dovesse riconoscere il Regno, e che per porre ad effetto questa sua pretensione avesse in Roma intimato il Concilio de' Prelati Gallicani; così fu rettissima la sua intenzione: mentre ad altro non mirava, se non che Filippo facesse lecitamente ciò, che illecitamente operava; offerendosi a concederli grazie, e privilegj maggiori, ed esibendosi ancora a ritrattare qualunque gravezza, che ei avesse apportata al Regno di Francia, non solo col consiglio de' Cardinali, ma ancora ad arbitrio di Laici prudenti, che gli fossero mandati dal Re per trattar questo negozio, purche Filippo non si mettesse tutto nelle braccia di Consiglieri malvagj, e di Satelliti di milizia, e si lasciasse guidare dalla loro sfrenata passione, facendosi ragion da se stesso in materie di Chiesa. Questa medesima retta intenzione di Bonifacio si conosce ancora dal non avere egli voluto deliberare sopra le gravi oppressioni, ed ingiurie, che si dicean fatte dal Re, e da' suoi Ministri alla libertà, e a' diritti della Chiesa, senza il Concilio de' Prelati Gallicani, e de i Maestri, e Dottori di quel Regno, ne' quali non potea cader sospetto di mala intenzione contro il proprio Re: e i quali meglio d' ogni altro potean sapere i regj diritti, e difenderli quando bisognato fosse. Ma di nessuna cosa più temeva Filippo, e niuna più abborrivano i suoi Consiglieri quanto il Concilio de' Prelati di Francia; i quali ben sapeano quante gravezze soffrivano in quel tempo le Chiese di quel Regno per la congiura, che i Laici palatini, e famigliari di Filippo avean

(a) Histoire du differen. &c.

avean fatto contro gli Ecclesiastici non mai tanto avviliti, e vilipesi in quel Regno, quanto in questo tempo. Perciò fu necessario al Re trovar pretesti per impedire questo Concilio, e nasconder la vera cagione, che mosse il Pontefice ad intimarlo, attribuendola a uno sfrenato desìo di Bonifacio di arrogarsi il supremo dominio di quella Monarchia, onde con ciò gli riuscisse agevolmente mettere a rumore tutto il Regno contro di lui: quando per altro il Pontefice altra potestà non si attribuiva sopra Filippo, che quella spirituale, a cui il Re, e le sue temporali cose erano indirettamente soggette per ragion del peccato: per la qual potestà quando il Re non avesse cangiato proposito, persistendo nell' oppressione della libertà della Chiesa, dispregiando l' autorità della Sede Apostolica, impedendo il Concilio, e l' ubbidienza dovuta da' Vescovi al Romano Pontefice, egli sarebbe proceduto alle pene spirituali contro di lui fino alla deposizione, quando il suo scisma, e la ribellione alla Chiesa l' avessero meritato. Questi sono i veri sentimenti di Bonifacio, dichiarati, ed espressi dalla stessa sua bocca in pubblico Concistoro alla presenza de' Legati del Clero Gallicano. Ed è ben cosa di maraviglia, che Natal d' Alessandro avendo riferiti questi atti, voglia poi farci credere colle testimonianze di Tolomeo da Lucca, di Giovanni Villani, e del Continuatore del Nangio Scrittori di quell' età (a), ma certamente ingannati dalle voci sparse in Francia, e in Italia da' Ghibellini nemici di Bonifacio, che ei pretendesse, che il Re di Francia li fosse spiritualmente, e temporalmente soggetto (b). Vero è certamente, che Bonifacio, e in voce, e in iscritto nella famosa Decretale *Unam sanctam* sostenne, e dichiarò, appartenere al Romano Pontefice la potestà indiretta sopra i Regi, e Regni Cristiani, in vigor della quale per ragion del peccato le temporali cose sono a lui sottoposte. Ma questa potestà nel modo con cui noi l' abbiamo spiegata, e nel senso in cui fu sposta da Bonifacio, benche riguardi per incidenza le temporali cose, non importa contuttociò ne i Principi soggezione alcuna temporale, ma puramente spirituale; onde per quanto potere abbia la Chiesa in vigor delle chiavi sopra le cose temporali per ragione del peccato, non può mai inferirsi, che i Principi sieno temporalmente alla Chiesa soggetti. E Natal d' Alessandro o non ha mai capito, o ha finto di non capire in che cosa consista la potestà indiretta, che noi difendiamo. Quindi con vano sforzo si pone di proposito ad impugnare la Bolla

(a) Ptolom. Lucen. in Chron. ad an. 1302. Villani Cronic. lib. 8. cap. 62. e 63. Continuator Nangii ad annum 1301.

(b) Natal. Alexand. hist. Eccles. sec. XIII. & XIV. dissert. 9. art. 2. num. 9.

la *Unam sanctam* di Bonifacio, in cui questa potestà indiretta vien dal Pontefice dichiarata, adducendo contro di essa la testimonianza di que' Teologi sedotti, che allora scrissero in favore del Re; gli scritti de' quali degni di perpetue tenebre furono dati in luce dal Goldasto uomo Protestante, e quanto altro mai fosse tra gli eretici ingiurioso alla Chiesa Romana (*a*). Ma noi abbiamo nel primo libro di quest' Opera evidentemente dimostrato, che da que' bravi Teologi non fu inteso, o non si volle intendere il senso della detta Bolla *Unam sanctam*, e che eglino stessi confessarono apertamente la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporal de' Principi per ragion del peccato fino alla loro deposizione (*b*). Il più mirabile però è, che Natal d' Alessandro taccia Arrigo Spondano, che abbia con vano sforzo cercato di purgar Bonifacio da quest' errore (*c*): poiche o egli intende parlare della potestà diretta, o dell' indiretta: se della prima, non è lo Spondano solamente, che purga Bonifacio da quest' errore calunniosamente imputatoli da' suoi nemici; ma Bonifacio stesso, che colle sue parole da questa macchia si purga: se poi parla della seconda, il detto Spondano non solo non reputa errore, che Bonifacio stimasse soggetti alla sua spiritual potestà i Principi nelle temporali cose per ragion del peccato; ma inoltre difende con la ragione, e coll' autorità questa potestà dichiarata nella Bolla *Unam sanctam* di Bonifacio (*d*).

VII. Ma parlando della Decretale *Unam sanctam*, che fu la pietra dello scandalo, in cui camminando alla cieca inciamparono allora i Francesi, per non cadere nello stesso errore conviene prima di riferirla osservar più cose. Prima, che essendo questa Decretale Costituzione dommatica, convien badare alla materia definita dal Pontefice, ed alla conchiusione, non alle premesse; o come dicono, non alla parte narrativa, ma alla dispositiva. E in questo siamo d' accordo coll' Autore della difesa molto più cauto in questa parte, che Natal d' Alessandro, il quale senza alcuna distinzione, e, a parlar sinceramente, con pochissimo giudizio, e grandissima temerità impugna alla dirotta questa Bolla coll' autorità di que' Teologi regj di quel tempo, i quali o per la loro ignoranza non capirono, o per la loro adulazione verso Filippo finsero non capire il senso di Bonifacio, e lo trasformarono a modo loro per aver campo d' impugnarlo. Nè già mio intendimento è, che il Pontefice comprendesse nella definizione di questa Decretale quanto avea

(*a*) Goldastus tom. II. Monarchiæ Romanæ.

(*b*) Vide supra tom. I. lib. I. §. 10. n. 3.

(*c*) Natal. Alexand. loc. cit. num. 9.

(*d*) Vid. Spondanum ad ann. 1307. n. 10. & 11.

avea sopra esposto intorno all' estenzione della potestà spirituale sopra le cose temporali per ragion del peccato; ma solamente dimostrare intendo, esser questa esposizione conforme alla dottrina de' Padri, al sentimento comun de' Cattolici, ed agli esempli de' suoi predecessori, e che immeritamente vien tacciata di nuovità, e di errore. Quello adunque, che il Pontefice in questa Decretale definisce si è, *onninamente esser di necessità di salute, che ogni uomo sia sottoposto al Romano Pontefice* (a). *La qual cosa certamente è verissima* [dice l' Autore della difesa], *ed appresso i Cattolici certa, se s' intenda della potestà spirituale* (b). Ma vuole però, che si avverta, che questo, come ei arditamente lo chiama, *audacissimo Pontefice* non osò dire nella definizione, che la potestà temporale gli era suddita nelle temporali cose, benche nell' esposizione precedente avesse ciò rammentato; ma nell' impeto stesso da cui sentiasi rapito ad invader le cose temporali si represse, e atterrito dalla nuovità, e difficoltà della cosa si piegò a quella parte, onde certissimamente stabilisse la potestà spirituale (c). Questo avvertimento però non è necessario se non a coloro, cui la passione, come accade a lui, pone le traveggole agli occhj: imperocche in tutta quella Costituzione [ciò, che è necessario in secondo luogo osservare] trattandosi della soggezione, che ogni potestà terrena debbe avere alla potestà spirituale, non si parla mai di soggezione nelle temporali cose. In terzo luogo fa d'uopo avvertire, che nella medesima Costituzione neppur per ombra si fa alcuna menzione nè del Re, nè del Regno di Francia, onde avessero special cagione Filippo, e i suoi sedotti Teologi di farne sì ingiusti, e sì ingiuriosi risentimenti. Finalmente è necessario mirare all' occasione, che ebbe Bonifacio di pubblicar questa Costituzione; la quale occasione fu, che sdegnando Filippo riconoscere l' autorità suprema del Pontefice nell' esercizio di quella spiritual potestà, che a lui appartiene di correggere ogni uomo del peccato, e a quest' effetto negandogli apertamente ubbidienza, ed impedendo i Prelati di Francia a prestargliela; acciocche un sì pernicioso esempio non fosse cagione di grave scandalo nella Chiesa fu necessario che ei dichiarasse, ogni uomo esser soggetto al Romano Pontefice per necessità di salute; e che nella parte espositiva di questa sua definizione facesse vedere, che la potestà terrena, e temporale non esenta i Principi Cristiani dalla soggezione alla potestà spirituale, cosicche non possa da questa per ragion del peccato esser

(a) *Porrò subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam; declaramus, definimus, & pronunciamus omninò esse de necessitate salutis*. Unam Sanctam. Extra. Com. *de majoritate, & obedientia*.

(b) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 24. pag. 290. col. 2.

(c) Bossuet ibid.

fer ripresa, ammonita, corretta, e indirizzata all' eterna falute. Quefto è lo fcopo della Coftituzione *Unam fanctam* tanto mal lacerata, e allora da i difenfori di Filippo, e ora da i contraddittori della poteftà indiretta della Chiefa.

VIII. Quanto però fien vane le coftoro oppofizioni alle parole, e a' fentimenti ufati da Bonifacio nella detta Coftituzione, fi potrà facilmente conofcere dall' efporre brievemente fotto gli occhj i fuoi fenfi, e le fue efpreffioni. Onde comprenderaffi non aver lui in ciò che dice, e ne' termini in cui favella, detta cofa, che non fia conforme a' detti, e a' fentimenti de' Padri, e de' Pontefici fuoi anteceffori, o di uomini Santi, che illuftrarono la Chiefa di Francia. Primieramente adunque pone per principio della fua dichiarazione effer cofa di fede, che la Chiefa Cattolica è *una* rapprefentante un corpo miftico (*a*). E quefta verità certamente non può negare chi vuol' effer membro della vera Chiefa di Crifto. Secondariamente dice, che in quefta una Chiefa, ed in quefto uno corpo miftico v' ha un folo capo vifibile coftituito da Crifto in San Pietro, e ne' fuoi fucceffori, al qual capo è ftato commeffo dal Signore tutto il fuo gregge, cofìcche chi non è fotto quefto capo, e paftore, convien, che fia fuori dell' ovile di Crifto (*b*). E quefta verità non può effer negata fe non da chi è fuora dell' unità, e della comunione della Chiefa Romana. Paffa indi in terzo luogo a dimoftrare, che in quefta Chiefa, e in poteftà di effa fono i due coltelli indicati dall' Evangelio, e fignificanti le due poteftà, temporale, e fpirituale: che l' uno, e l' altro coltello è in poteftà della Chiefa; con quefta differenza però, che il coltello fpirituale dee maneggiarfi dalla Chiefa per mano de' Sacerdoti, il materiale in prò della Chiefa dee adoperarfi da i Regi, e da i foldati al cenno, e alla pazienza de' Sacerdoti: e da ciò conchiude, che un coltello dee effer fottopofto all'altro, cioè, la temporale alla fpiritual poteftà (*c*). Or quì è dove fecero allora gran rumore

(*a*) *Unam fanctam Ecclefiam Catholicam, & ipfam Apoftolicam urgente fide credere cogimur, & tenere.*

(*b*) *Igitur Ecclefiæ unius, & unica unum corpus, unum caput, non duo capita quafi monftrum, Chriftus videlicet, & Chrifti Vicarius Petrus, Petrique fucceffores, dicente Domino ipfi Petro*: Pafce oves meas: *meas inquit, & generaliter, non fingulariter has vel illas, per quod commififfe fibi intelligitur univerfas. Sive ergo Græci, five alii fe dicant Petro, ejufque fuccefforibus non effe commiffos, fateantur neceffe eft fe de ovibus Chrifti non effe.*

(*c*) *In hac ejusque poteftate duos effe gladios, fpiritualem videlicet, & temporalem, Evangelicis dictis inftruimur. Nam dicentibus Apoftolis*: Ecce duo gladii hic, *in Ecclefia fcilicet, cum Apoftoli loquerentur: non refpondit Dominus nimis effe, fed fatis. Certè qui in poteftate Petri temporalem gladium effe negat, malè verbum attendit Domini proferentis*: Converte gladium tuum in vaginam. *Uterque ergo in poteftate Ecclefiæ, fpiri-*

more i Teologi difenfori di Filippo, ed oggi maggior lo fanno Natal d' Aleffandro, e l'Autore della difefa, valendofi della coloro autorità (*a*) per difcreditar Bonifacio, quafi egli abufandofi della divina Scrittura fi foffe valuto di una mera allegorìa per confermare i dommi, i quali unicamente fondar fi debbono fopra la lettera, o il letteral fenfo della Scrittura fteffa. Ma tutto quefto paffo con quefta allegorìa fu tolto di pianta da un dottiffimo, e fantiffimo Scrittor Francefe qual fu San Bernardo, e trafportato di parola in parola da Bonifacio nella fua Coftituzione (*b*). Il qual Santo della medefima allegorìa fi valfe per ifpiegar la dipendenza della poteftà temporale dalla fpirituale, e l'indirizzo, che quella dee ricever da quefta, come noi abbiamo altrove dimoftrato (*c*), dove abbiamo fatto vedere contro le cavillazioni del Boffuet, effer fentenza di S. Bernardo, che al Romano Pontefice fieno i Re fottopofti indirettamente nelle temporali cofe, e dove anche abbiamo fpofto in qual fenfo il coltello materiale appartenga al Sacerdozio, e dicafi dato a S. Pietro, e *fuo*, cioè, non perche dal Sacerdozio fia maneggiato, ma perche fia regolato, e ordinato al retto maneggio con poteftà, come la chiama Gerfone, *reggitiva*, *direttiva*, *regolativa*, *e ordinativa* (*d*). Ma parlando di Bonifacio, nulla importa, che egli non ben provaffe il fuo fentimento provandolo colle parole di San Bernardo. Quello che importa fi è, fe il fuo fentimento fia vero. Or che la poteftà temporale fia foggetta alla fpirituale: che da quefta debba effer quella indirizzata, e regolata fpiritualmente anche nelle cofe temporali, come il corpo è foggetto all' anima, e da quefta riceve regolamenti ne' corporali fuoi moti, acciocche retti, ed ordinati fieno, non è dottrina nuova di Bonifacio, ma antica, e da' Padri infegnata, cioè, da San Gregorio Nazianzeno, da Sant' Ifidoro Pelufiota, dichiarata in Francia da Ivone di Chartres, da Ugone Vittorino, e nella Accademia Parifienfe a rigore di Cattedra fpofta da Aleffandro di Ales, e da San Tommafo d' Aquino (*e*), come noi fopra con addurre, e difender le loro autorità abbiamo fatto conofcere (*f*). Onde

 que'

fpiritualis fcilicet gladius, & materialis: fed is quidem pro Ecclefia, ille verò ab Ecclefia exercendus: ille Sacerdotis, is manu Regum, & militum, fed ad nutum, & patientiam Sacerdotum.

(*a*) Vide Natal. Alexan. hift. Eccl. fec. XIII. & XIV. differt. 9. art. 2. num. X. & feqq.

(*b*) S. Bernardus lib. 4. de Confiderat. ad Eugenium.

(*c*) Vide fupra lib. 4. §. 12.

(*d*) Joannes Gerfon. de Poteft. Ecclef. Confid. 12.

(*e*) S. Gregorius Nazianzen. Orat. 17. ad Cives Nazianzen. S. Ifidorus Pelufiota lib. 3. epift. 244. Ivo Carnoten. epift. 51. ad Henricum Regem Angliæ. Alenf. 3. par. quæft. 10. membr. 2. S. Thom. 2. 2. quæft. 60. art. 6. ad 3.

(*f*) Vide tom. 1. lib. 3. §. 7.

que' bravi Teologi, che allora impugnarono come nuovo questo sentimento di Bonifacio, altro non fecero, che dichiarar la loro supina ignoranza. Essendo tale adunque l' ordine di queste due potestà in quanto sono nella Chiesa, e in quanto essendo nella Chiesa debbono riguardare il medesimo fine, che la temporale come inferiore sia sottoposta alla spiritnale come superiore, e di ordine più nobile; spiega Bonifacio in quarto luogo quest' ordine così coll' autorità dell' Apostolo, il qual parlando d' ogni potestà in genere dice, che le cose, che sono da Dio, sono ordinate in fra loro, come per la legge dell' universo, per la quale le cose inferiori alle superiori sono sottordinate, e da queste regolate al supremo (*a*): soggiungendo, che la potestà terrena è istituita dalla potestà spirituale, e giudicata da essa ove buona non sia; e verificarsi perciò della potestà Ecclesiastica quel vaticinio di Geremia: *Io ti ho costituito sopra le genti, e sopra i Regni*, con quel, che siegue (*b*). E quì ancora è dove inciampò allora Giovanni di Parigi, il gran Teologo di Natal d' Alessandro, e dell' Autore della difesa, torcendo in stranissimo senso le parole di Bonifacio, e non si accorgendo, che quello, che ei dice dell' istituzione, e del giudizio da farsi dalla potestà spirituale della temporale, è preso di pianta dalla dottrina, e dalle parole d' un insigne Dottore, che scrisse in Francia qualche secolo prima di Bonifacio, cioè, da Ugone di San Vittore (*c*), la cui autorità è stata da noi sopra sposta, e difesa contro le opposizioni del Bossuet (*d*). Nè già fu sentimento di Bonifacio, che la potestà spirituale istituisca la temporale temporalmente come cagione di essa, essendosi egli spiegato, che ambedue queste potestà son da Dio; ma che l' istituisca spiritualmente, e cristianamente, santificandola, e benedicendola come regolativa, e ordinativa della medesima al supremo fine; onde deviando ella da quest' indirizzamento la possa giudicare. Il qual senso chiarissimamente deducesi dal suo discorso, dove parlando dell' ordine, che debbono aver queste due potestà infra di esse, non pone già tra loro ordinanza di *causalità*, quasi una dell' altra sia cagione, ma ordi-

(*a*) *Nam cum dicat Apostolus*: non est potestas nisi a Deo: quæ autem a Deo sunt, ordinati sunt: *non ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, & tanquam inferior reduceretur per alium in supremum ... Non ergo secundum ordinem Universi omnia aquè, ac immediatè, sed infima per media, inferiora per superiora ad ordinem reducuntur &c.*

(*b*) *Nam veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & judicare si bona non fuerit: sic de Ecclesia, & de Ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Jeremiæ*: constitui te hodie super gentes, & Regna &c.

(*c*) Hugo Victorinus lib. 2. de Sacram. Fidei par. 2. lib. 4.

(*d*) Vide lib. 4. §. 12.

ordinanza di indirizzamento; coſicche l'una come ſuperiore di grado, e più eccellente regoli l'altra di grado inferiore, e la indirizzi all'ultimo fine: e queſto eſsere ancora il ſenſo di Ugon Vittorino abbiamo detto di ſopra. Le quali coſe ſe aveſse ben conſiderate l'Autore della difeſa non ſi ſarebbe immaginato, che Bonifacio in quelle parole preſe da Ugone di San Vittore aveſse voluto coſtituire tal ſoggezione temporale nella poteſtà terrena riſpetto alla poteſtà ſpirituale, che maggiore non poſsa darſi, cioè, vaſsallaggio *di Omagio ligio*; onde aveſse diritto il Pontefice nel trattarſi di guerra, e di pace, non già valerſi co' Principi dell'eſortazione, e del conſiglio, ma uſar con loro l'autorità ſuprema del ſommo imperio; talche i Regi niente altro foſsero, che temporali Miniſtri, ed eſecutori del Papa (*a*). Noi abbiamo più volte detto, che il Pontefice non ha diritto alcuno d'ingerirſi nella guerra, e nella pace, nè in altre coſe appartenenti all'amminiſtrazione, e conſervazione temporale de' Regni, nelle quali i Regi hanno ſovrana indipendentiſſima poteſtà. Ma ſe in queſte coſe gravemente peccano, offendono Dio, ſcandalizzano i Popoli deviando da quel fine a cui dee eſſere indirizzata la poteſtà de' Criſtiani Principi, per ragione del peccato rimangon ſoggetti alla poteſtà ſpirituale, dalla quale poſsono non pure eſsere ammoniti, ma corretti ancora quando le replicate ammonizioni non giovano, e puniti colle pene ſpirituali delle cenſure, e da queſte impediti dall'eſecuzione di quegli atti temporali, ne' quali del loro potere ſi abuſano. Che ſe i Regi Criſtiani nell'eſercizio del loro temporal potere gravemente peccando non foſſero ſoggetti alla cenſura della Chieſa, e non poteſse queſta impedir loro colla forza delle ſue armi ſpirituali la peccaminoſa amminiſtrazione della temporal poteſtà, converrebbe dire, che i Regi come Regi foſser ſempre fuora della Chieſa, che non mai doveſsero conſiderarſi come ornamento d'eſsa, o che non foſse ordinabile al Regno celeſte il Regno terreno: anzi eſsendo tra loro diverſe queſte due poteſtà, ſe amendue foſsero così ſupreme in loro ſteſse, che l'una deviando dal ſuo fine non poteſse dall'altra indirizzarſi al ſuo retto corſo, biſognerebbe credere, che naſceſſero da diverſi, anzi da contrarj principj; ciò, che averebbe dell'errore del Manicheiſmo, come l'iſteſſo Bonifacio in queſta Coſtituzione molto bene diviſa; mentre ſi toglierebbe per queſta via quell'ordine dell'univerſo, che a un ſol principio ci conduce per l'unità, che ſtringe tra loro le coſe inferiori colle ſuperiori, le temporali colle ſpirituali per mezzo di quel regolamento, che quelle

(*a*) Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 7. cap. 24. pag. 29?. col. 1.

da queste ricevono, e che toglie quell'opposizione, che averebbono tra loro per la diversità del loro essere se non fossero così collegate.

IX. Ma se in questa parte fu mal capito allora il senso di Bonifacio da Giovanni di Parigi, e da coloro, che hanno voluto seguire la costui scorta, credendo, e volendo far credere, che quel Pontefice si volesse arrogar potestà temporale sopra i Regi; peggio dello stesso Giovanni da Natal d'Alessandro furon prese le sue parole dove applica alla potestà Ecclesiastica quel vaticinio di Geremia: *Io ti ho costituito oggi &c.*, quasi che il Pontefice facesse abuso della Scrittura torcendo le parole di essa dal senso letterale ad un allegorico male accomodato. Ma quì è dove costoro fecero pompa della loro ignoranza: imperocche qualunque siasi il senso di que' detti Profetici, certa cosa è, che quelli furono pronunciati in figura del nuovo testamento, e che molto bene convengono al Sacerdozio Cristiano. L'Autore della difesa molto più dotto di Giovan di Parigi, e più giudizioso di Natal di Alessandro, non ha saputo negare questa verità (*a*), benche abbia voluto credere, che in diverso senso da quello, in cui vien figurato dalle parole di Geremia, il ministero del Sacerdozio Cristiano, sieno state da Bonifacio le medesime parole usurpate; quasi che le usasse per esprimer la potestà temporale del Sommo Pontefice sopra i Regi, e i Regni della terra, quando effettivamente son da lui prese per indicar la potestà spirituale, cioè, quella di sciorre, e di legare conceduta principalmente a San Pietro: mentre parlando di quella stessa autorità, di cui avea detto di sopra esser disegnata nel vaticinio di Geremia, dice, che ella non è umana, ma divina, conceduta dalla propria bocca del Signore a San Pietro, e a' suoi successori quando li disse: *tutto quello, che legherai &c.* (*b*). Or che nel vaticinio di Geremia fosse figurata la potestà del Sacerdozio Cristiano, cioè la potestà spiritual delle chiavi, la quale si stende sopra i Regni, e sopra i Regi, non fu sentimento solamente di Bonifacio, ma di tutta l'antichità, così appresso i Greci, come appresso i Latini. Nell'anno CCCCXXXI. Teodoto Vescovo di Ancira nel sermone recitato contra Nestorio nel Concilio Efesino: *Anche il Sacerdote*, dice, *ha la spada*

(*a*) *Neque tamen negaverim, hæc ut cætera in figuram nostri facta esse, & ministerio novi testamenti longe meliori jure, quam prophetico convenire, sed novi testamenti more, & spiritu; sunt enim profectò Christiani Pontifices super gentes, & Regna, evellunt, dissipant, plantant victrice prædicatione, verbo etiam ultore &c.* Bossuet tom. I. par. 2. lib. 5. cap. 37. pag. 171. col. 2. in fine.

(*b*) *Est autem hæc auctoritas (etsi data sit homini ut exerceatur per hominem) non humana, sed potius divina, ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit Petra firmata: dicente Domino Petro:* „Quodcumque ligaveris &c.

spada non per recare altrui offesa, ma per apportar medicina. E la superna grazia avendo tempo fu dichiarato questo stesso, lo indicò a Geremia dicendo: „ Ti ho costituito oggi sopra i Regni, e le genti, accioc- „ che tu svella, e distrugga, e disperda, e riedifichi, e pianti (*a*). „ Nell' anno DXII. la Chiesa Orientale supplicando il Pontefice San Simmaco per esser ricevuta nella comunione della Sedia Apostolica, da cui era stata separata per lo scisma di Acacio, confessando la somma potestà delle chiavi conceduta a S. Pietro, ed a' suoi successori, dice ancora, che questa vien figurata nel vaticinio di Geremia: *Non solamente nel legare*, dice, *vi è data la potestà, ma ancora nello sciorre quei, che sono stati lungamente legati: nè solamente nello sradicare, e demolire, ma anche nel piantare, e nell'edificare, secondo il Beato Geremia &c.* (*b*) Nell' anno DXVIII. Giovanni Patriarca di Gerusalemme nella sinodica scritta a Giovanni Patriarca di Costantinopoli, e sottoscritta da trenta Vescovi delle Provincie a lui soggette chiaramente afferma, dalle parole di Geremia esser figurata la potestà delle chiavi concedute dal Signore al Sacerdozio Cristiano, dicendo: *Imperocchè quello, che diede a Geremia Profeta il sopraedificare, e il demolire, lo sradicare, e il piantare, e a Pietro Principe degli Apostoli lo sciorre, e il legare, questo comunemente donò al Sacerdozio* (*c*). Nell' anno DXXXVI. Menna Patriarca di Costantinopoli nella sentenza data contro Antimo nel Concilio CP. confermata da LXXI. Vescovi spiega la potestà delle chiavi conceduta al Sacerdozio Cristiano colla potestà data a Geremia, dicendo: *Essendo che il nostro Salvator Gesù Cristo vero Dio nostro abbia data la potestà a i proprj Sacerdoti di svellere, e di piantare, di demolire, e di edificare &c.* (*d*). Ma nessuna cosa è più efficace a confonder l' audacia inconsi-

(*a*) Ἔχει τὸ ἱερεὺς καὶ ξίφος, οὐχ ἵνα κακώσῃ, ἀλλ' ἵνα θεραπεύσῃ, καὶ τοῦτο δηλοῦσα ἄνωθεν ὁ χάρις πρώτον τῷ Ἱερεμίᾳ ἐμήνυσε, λέγουσα· κατέστακά σε σήμερον ἐπὶ βασιλείαις, καὶ ἔθνη, ἐκριζοῦν, καὶ κατασκάπτειν, καὶ ἀπολλύειν, καὶ ἀνοικοδομεῖν, καὶ καταφυτεύειν. Theodotus Ancyranus homil. contra Nestorium apud Harduinum tom. I. Concil. col. 1666.

(*b*) *Non dormites, sed festina ad liberandum nos: quia non in ligando tantum potestas tibi data est, sed in solvendo quoque diu vinctos ad imitationem Magistri: neque in eradicando, vel diruendo, sed in plantando, & ædificando, secundùm Beatum Hieremiam, magis secundùm Salvatorem Mundi Christum, in cujus constitit typo*. Epist. Eccl. Orient. ad Symmacum apud Baronium ad annum DXII. num. 50.

[*c*] Ὁ τὸ παρεσχηκὼς Ἱερεμίᾳ τῷ προφήτῃ τὸ ἀνοικοδομεῖν, καὶ κατασκάπτειν, καὶ ἐκριζοῦν, καὶ καταφυτεύειν, καὶ Πέτρῳ τῷ κορυφαίῳ τῶν Ἀποστόλων τὸ λύειν, καὶ δεσμεῖν, καὶ τῇ κοινῇ τοῦτο ἐφιλοτιμήσατο ἱερωσύνῃ. Epistola Joannis Hierosolymitani apud Harduin. tom. 2. Concil. pag. 1343. col. I. in princ.

(*d*) Τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, δεδωκότος ἐξουσίαν τοῖς οἰκείοις ἱερεῦσιν, ἐκτίλλειν τε καὶ

considerata di Natal d'Alessandro, e degli altri detrattori di Bonifacio in questa parte, quanto il celebre Concilio di Meaux tenuto in Francia l'anno DCCCXLV. regnando Carlo Calvo, sotto il Pontificato di Sergio II.; il qual Concilio, dove con Immaro Arcivescovo di Rems gran lume della Gallia in que' tempi intervennero altri Metropolitani col fiore de' Vescovi Francesi, afferma, che il Profeta Geremia rappresentò la persona, e la potestà Sacerdotale della nuova legge allorche per bocca del Signore gli fu detto: *Ecco io ti ho costituito oggi sopra le genti, e sopra i Regni, acciocche tu svella, e distrugga, disperda, edifichi, e pianti*: e che per queste parole si dimostra che cosa dalla falce Sacerdotale si debba sovente recidere, cioè, tuttociò, che di perverso, o nella Chiesa, o nell'umana conversazione germogli O DALLA TERRENA POTESTA', O DALLA CUPIDIGIA, O DALLA FRAGILITA' (a). Ecco adunque come dalla nobilissima Chiesa di Francia quasi cinque secoli prima di Bonifacio fu conosciuto, e affermato esprimersi dal vaticinio di Geremia quella potestà sopra gli stessi Regi del Sacerdozio Cristiano, la quale egli attribuiva alla sua autorità suprema, di recidere colla falce Sacerdotale tuttociò, che dalla terrena potestà non solo nella Chiesa, ma anche nella società, e nell' umana conversazione fosse stato perversamente introdotto. E questa potestà si vede ancora ridotta in uso dallo stesso Concilio ne i Canoni XL. XLI., e XLII., dove si vedono vietate a i Regi molte di quelle cose, le quali intorno alle facoltà delle Chiese, e de' luoghi pij pretendeva Filippo arrogare al suo potere: onde è cosa di maraviglia, che l' asserto Vescovo di Meaux Autore della difesa avendo sotto gli occhi una apologia così conchiudente de i detti di Bonifacio da un celebre Concilio celebrato in quella Chiesa, abbia poi osato impugnarli. Ma comecche questo oracolo del Profeta figurasse generalmente la potestà del Cristiano Sacerdozio, più specialmente rappresentava la potestà del sommo de' Sacerdoti, in cui risiede la pienezza della spiritual potestà. Per la qual cosa le parole di Geremia furono specialmente applicate all' autorità del Romano Pontefice, come abbiamo sopra veduto dalla lettera della Chiesa Orientale scritta a San Simmaco Papa. Quindi Giovanni

καὶ καταφυτεύειν, καὶ καταιρεῖν τε, καὶ οἰκοδομεῖν &c. Concil. Constantinop. sub Menna act. IV. apud Harduin. tom. 2. Concil. pag. 1259. col. 2.

(a) *Et Propheta sacerdotalem gestans personam Domino loquente præmonstrat, dicens*: „ Ego constitui te hodie super gentes, & „ super Regna, ut evellas, & destruas, & „ ædifices, & plantes „ *ostendit quid falce sacerdotali durius valeat, & sæpius debeat recidi. Quidquid* TERRENA POTESTATE, VEL CUPIDITATE, SEU FRAGILITATE, *studio, ac subreptione perversum in Ecclesia, aut in humana conversatione pullulaverit, recidendum*. Concil. Meldense in Præfat. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 959.

vanni VIII. Romano Pontefice nella lettera fcritta a Bafilio Imperador d'Oriente l'anno DCCCLXXVIII.: *Ma poiche*, dice, *all'ufficio della noftra profeffione con Geremia nientedimeno è detto*: „ Ecco, che io ti ho cofti- „ tuito oggi fopra le genti, e fopra i Regni &c. „ *ancora la voftra pietà per quefta fteffa cofa richiede dal noftro Apoftolato perfone &c.* (*a*): e in un' altra lettera fcritta l'anno DCCCLXXIX. dallo fteffo Pontefice al medefimo Imperador Bafilio applica le parole di Geremia alla fomma poteftà delle chiavi conceduta da Crifto alla Sedia Apoftolica per mezzo del Principe degli Apoftoli (*b*). Quindi gli Scrittori più illuftri per fantità, e per dottrina, che fiorirono nel fecolo XII., in quefto vaticinio profetico conobbero figurata, e verificata la fuprema poteftà del Romano Pontefice fopra i Regi, e fopra i Regni della terra. San Bernardo fcrivendo ad Eugenio III.: *Il luogo*, dice, *dove ftai è il luogo del Principe degli Apoftoli, luogo di colui, che il Signore coftituì Signore della fua cafa, e Principe della fua poffeffione ... a queft' effetto fei coftituito fopra le genti, e fopra i Regni per ifvellere, diftruggere, edificare, e piantare* (*c*). Pietro il venerabile Abate di Clugnì, contemporaneo di S. Bernardo, e in iftretto vincolo di fanta amicizia con lui congiunto, fcrivendo al medefimo Eugenio: *Benche la Chiefa*, dice, *non abbia la fpada dell'Imperadore, l'ha però fopra tutti gli altri minori, e fopra l'ifteffo Imperio; onde a lei fotto la figura del profetico nome vien detto*: „ Ti ho coftituito oggi fopra le genti, e fopra i Regni &c. „ *Per la qual cofa fe non può uccidere, può diftruggere* (*d*). Ugone da S. Vittore nel libro de' Sagramenti: *Della poteftà Ecclefiaftica*, dice, *fi verifica quel vaticinio di Geremia*: „ Ecco ti ho coftituito oggi fopra le „ genti,

(*a*) *Sed quia & profeffionis noftræ officio cum Jeremia nihilominus dicitur*: „ Ecce „ conftitui te hodie fuper gentes, & fuper „ Regna, ut evellas, & deftruas, & difperdas, & diffipes, & ædifices, & plantes „ *etiamque veftra pietas ab Apoftolatu noftro pro hoc ipfo perfonas poftulat*. Epift. Joannis VIII. ad Bafilium Imperator. apud Baron. ad ann. 878. num. 111.

(*b*) *Cum enim femel Apoftolica hæc Sedes claves accepiffet Regni cœlorum a primo, & magno Pontifice Jefu Chrifto per Principem Apoftolorum Petrum ... habet facultatem omnes ligandi, atque folvendi, & juxta Prophetam Jeremiam evellendi, & plantandi, hac de caufa nos auctoritate ufi Principis Apoftolorum &c.* Apud Baron. ad an. 879. n. 26.

(*c*) *Locus in quo ftas terra fancta eft, locus Principis Apoftolorum, locus illius eft, quem conftituit Dominus Dominum domus fuæ, & Principem omnis poffeffionis ejus ... ad hoc enim conftitutus es fuper gentes, & fuper Regna, ut evellas, & deftruas, & ædifices, & plantes*. S. Bernard. epift. 237.

(*d*) *Sed quamvis Ecclefia non habeat Imperatoris gladium, habet tamen fuper quoslibet minores, & fuper ipfum Imperium; unde ei fub figura prophetici nominis dicitur*: Conftitui te fuper gentes, & Regna &c. *Quare re fi non poteft occidere, poteft deftruere*. Petrus Venerab. lib. 6. epift. 24. ad Eugenium III.

„ genti, e ſopra i Regni &c. (a). Guglielmo Arciveſcovo di Sans eſortando Aleſſandro III. a sfoderar le ſpirituali armi contro Arrigo II. Re d'Inghilterra: *Al voſtro Apoſtolato*, dice, *o Padre ſanto, data è ogni poteſtà in Cielo, ed in terra: la ſpada a due tagli è nelle voſtre mani: ſiete coſtituito da Dio ſopra le genti, e ſopra i Regni per ſtringere i loro Regi tra i ceppi, e i nobili loro tra le manette di ferro* (b). Finalmente Pietro Bleſenſe ſcrivendo a Celeſtino III. Romano Pontefice a nome di Lionora Reina d'Inghilterra: *Le genti*, dice, *ſconvolte, i Popoli lacerati, le Provincie deſolate, e generalmente tutta la Chieſa Occidentale ſopraffatta da i lamenti priega voi* „ che Dio coſtituì ſopra „ le genti, e ſopra i Regni „ *con ogni pienezza di poteſtà. Non è forſe da Dio commeſſa a Pietro Apoſtolo, e in eſſo a voi ogni poteſtà di reggere ogni Regno? Ma benedetto ſia il Signore, che diede tal poteſtà agli uomini. Non Re, non Imperadore, non Duce và eſente dal giogo della voſtra giuriſdizione* (c). Or tutti queſti Scrittori chiari per fama di probità, e di dottrina, e, quello, che più monta al noſtro caſo, di Nazion Franceſe, i quali nel XII. ſecolo fiorirono, fanno ben chiaramente conoſcere qual foſſe allora il ſentimento non già della Corte di Roma, ma della Chieſa di Francia intorno alla giuſta attribuzione del vaticinio di Geremia alla poteſtà della Chieſa, e del Romano Pontefice. Meritamente adunque nel ſeguente ſecolo Innocenzo III. di ſe ſteſſo, e della ſua dignità parlando diſſe: *Chi ſon io mai, e qual è la caſa di mio Padre, che io ſieda più ſublime de i Regi, e tenga il ſolio di gloria? imperocchè a me vien detto nel Profeta: ti ho coſtituito ſopra le genti, ed i Regni &c.* (d).

X. Or che altro mai fece Bonifacio in aſſerire che della Chieſa, e della

(a) *Igitur de Eccleſia, & poteſtate Eccleſiaſtica verificatur illud vaticinium Jeremiæ:* Eccè conſtitui te hodie ſuper gentes, & Regna &c. „ Hugo Victorinus lib. 2. de Sacram. Fidei par. 2. cap. 4.

(b) *Veſtro Apoſtolatui, Pater ſancte, data eſt omnis poteſtas in cœlo, & in terra: gladius anceps in manibus veſtris:* „ ſuper gentes, „ & Regna conſtituti eſtis ad alligandos Re- „ ges eorum in compedibus, & nobiles eo- „ rum in manicis ferreis. „ Guillelmus Senonen. exhortat. ad Alexand. III.

(c) *Gentes divulſæ, populi lacerati, Provinciæ deſolatæ, & generaliter tota Occidentalis Eccleſia confecta lamentis, in ſpiritu contrito & humiliato ſupplicat vobis, quem conſtituit Deus ſuper gentes, & Regna in omni plenitudine poteſtatis. Nonne Petro Apoſtolo, & in eo vobis a Deo omne Regnum, omniſque poteſtas regendi committitur? Benedictus autem Dominus, qui talem poteſtatem dedit hominibus. Non Rex, non Imperator, non Dux a jugo veſtræ juriſdictionis eximitur.* Petrus Bleſenſis epiſtol. 144. ad Cœleſtinum III.

(d) *Quis autem ſum ego, aut quæ domus Patris mei, ut ſedeam excelſior Regibus, & ſolium gloriæ teneam? Mihi namque dicitur:* „ Conſtitui te ſuper gentes, & Regna „ ut evellas, & deſtruas, & diſperdas, & „ diſſipes, & ædifices, & plantes. Innocen. III. ſerm. 1. in Conſecrat. ſui Pontif.

e della poteſtà Eccleſiaſtica verificavaſi il vaticinio ſopraddetto di Geremia, ſe non ſeguire il ſentimento di tutta l' antichità così della Greca, come della Latina Chieſa, e quello ſteſſo affermare, che era già ſtato da i ſuoi Predeceſſori affermato? Sì, diranno eſſi, ſe egli ſolamente in figura della poteſtà ſpirituale aveſſe uſato quel luogo della Scrittura; ma ei ſe ne abusò per arrogarſi una poteſtà almeno indiretta ſopra il Regno temporale. Queſt' abuſo per altro è quello, che noi neghiamo: poiche è proprio effetto della poteſtà ſpirituale riguardare incidentemente le coſe temporali per ragion del peccato: e benche ella miri direttamente le ſole coſe ſpirituali, e tutto ſpirituale ſia il ſuo proprio effetto, queſto nulladimeno porta ſeco neceſſariamente il diſtruggimento di quel temporale, cui è congiunta la colpa. In ſomma non in altro ſenſo fu applicato alla poteſtà Eccleſiaſtica da Bonifacio l' oracolo di Geremia, ſe non in quello, in cui alla ſteſſa fu applicato dal Concilio di Meaux, cioè, di ſpiantare, e ſradicare colla falce Sacerdotale tuttociò, che di perverſo dalla terrena poteſtà ſarà ſtato piantato, e nella Chieſa, e nell' umana converſazione. E in queſta parte intende Bonifacio, che a lui ſia ſoggetta la poteſtà temporale de' Regi. Nè potranno mai ſpiegar coſtoro come i Regi nelle ſpirituali coſe ſieno ſoggetti al Pontefice, quando ei non poſſa impedire col ſuo potere, e troncar colla falce delle cenſure, dove le eſortazioni non vagliono, quegli atti della temporale amminiſtrazione, che ritornano manifeſtamente in offeſa di Dio, in ſcandalo de' Popoli, e in pregiudizio della Chieſa. Se il peccato è conneſſo con queſti atti temporali, o, per meglio dire, con queſti abuſi della poteſtà terrena, come potrà la poteſtà ſpirituale impedire il peccato, ſe non può impedir queſti atti? Biſogna adunque eſimere i Regi dalla poteſtà delle chiavi, ſe ſi vogliono eſimer da queſta indiretta poteſtà della Chieſa. Ed ecco a che ſi riduce la contraria opinione de i detrattori di Bonifacio; i quali mentre lo tacciano ancora per aver detto con Ugon Vittorino in queſta Coſtituzione, che ſe la poteſtà temporale travia, cioè pecca, debbe eſſer giudicata dalla poteſtà ſpirituale, vengono ad eſcludere i Regi anche nelle ſpirituali coſe dalla poteſtà della Chieſa, coſicche poſſano a lor talento pubblicar leggi manifeſtamente ingiuſte, opprimer la libertà della Chieſa, e de' ſudditi, ed abuſar quanto vogliono del lor terreno potere, ſenza timore di poter eſſere impediti; o rimeſſi in dovere dalla forza ſpirituale del Sacerdozio con quella vana perſuaſione inſinuata loro da i moderni adulatori, che nelle temporali coſe non ſono ſoggetti ſe non a Dio, e non ad alcuna altra poteſtà, benche coſtituita da Dio, e tenente le veci di Dio.

XI. Avendo difesa la Decretale *Unam sanctam* dalle audaci opposizioni, che allora furono fatte contra di essa da' Teologi di Francia adulatori di Filippo, e che oggi da i loro scritti pubblicati da un uomo eretico si tornano a fare da i novelli detrattori di Bonifacio; e avendo fatto vedere, che i sentimenti di questo Pontefice espressi in quella Decretale stranissimamente allora ed oggi travolti, e interpetrati, sono in tutto conformi alla dottrina dell' antichità, e particolarmente della Chiesa di Francia; e che non altro pretendea Bonifacio, se non che i Regi Cristiani, e Filippo stesso fossero soggetti all' autorità, e al giudizio della Sedia Apostolica anche nelle cose temporali per ragion del peccato, cioè, che potesse il Pontefice ammonirli, correggerli, ed anche punirli colle censure dove nella temporale amministrazione del Regno abusandosi di lor potere offendono Dio, oltraggiano la sua Chiesa, e scandalizzano i Popoli; convien ora tornare alla serie degli atti di questa grave contesa. Nel medesimo giorno de i XVIII. di Novembre del MCCCII., in cui Bonifacio pubblicò la riferita Decretale, fulminò ancora con la scomunica, e con altre pene Ecclesiastiche tutti coloro di qualunque dignità fossero, ancorche regale, i quali osassero molestare, catturare, o recare impedimento a quelli, che o andassero alla Sedia Apostolica, o da essa tornasero (*a*). Ma è però da notarsi, che tanto nella Decretale, quanto nella sentenza della scomunica non si fa alcuna menzione nè del Re, nè del Regno di Francia; ma tanto l'una, quanto l'altra son concepute in termini generali: essendo stata intenzione di Bonifacio piuttosto d'impedire il corso al pessimo esempio dato da Filippo nel ricusare di soggettarsi all'autorità del Pontefice, e nell'impedire a i Prelati di Francia di ubbidire alla chiamata della Sedia Apostolica, che di punire gli oltraggi fatti alla propria sua persona. Quindi per non pretermettere alcuna parte, che al suo ufficio pastorale appartenesse, per ridurre quel Re alla dovuta ubbidienza verso la santa Sedia risolvè nel medesimo tempo spedir Legato Apostolico in Francia il Cardinal Giovanni Monachi del titolo de' Santi Marcellino, e Pietro, uomo insigne per laude di probità, e di dottrina, e di Nazione Francese (*b*), per trattare amichevolmente la composizione di questa discordia, come apparisce da i diplomi stessi di Bonifacio dati al mentovato Cardinale, e riferiti dal Rainaldo (*c*). Trattò inoltre nel medesimo tempo col fratello del Re Filippo Carlo Valesio Conte di Alanzone, il quale da Sicilia tornava in Francia, acciocche s' interponesse appresso il

(*a*) Vide Raynal. ad annum 1302. n. 14.
(*b*) Vide Spondan. ad ann. 1303. num. 2.
(*c*) Ad annum 1303. num. 15.

ſo il Re per lo accomodamento di queſte differenze, promettendo queſto Principe di comporle (*a*). Nell' anno MCCCIII. eſſendo giunto in Francia il Cardinal Legato, gli mandò Bonifacio alcuni articoli da preſentare a Filippo, ne' quali ſi contenevano quelle coſe, che il Re dovea accordare, correggere, e riformare per ſoddisfare la ſanta Sede; i quali articoli poſſono vederſi appreſſo il Rainaldo (*b*): e da eſſi apparisce, che erano già ſtati prima comunicati dal Papa a Carlo fratello del Re, ed a' Nuncj di lui; e che queſti gli aveano data ſperanza, che Filippo gli averebbe accettati: imperocchè in fine dell' iſtruzione mandata al Cardinal Legato, dove ſono propoſti i detti articoli, ordina Bonifacio al medeſimo Legato, che non correggendo, ed emendando il Re fra certo tempo le coſe propoſte in eſſi ſecondo quello, che gli aveano dato ad intendere così il fratello di eſſo Re, come i ſuoi Legati, gli denuncj, che ei procederà contro di lui *ſpiritualmente*, *e temporalmente* (*c*). Ma avendo il Legato Apoſtolico propoſti a Filippo i riferiti articoli, ne ricevè riſpoſte così dure, e così ſecche, particolarmente ſopra i capi principali riguardanti il conferimento de' beneficj Eccleſiaſtici, e l' uſufrutto, e la diſpoſizione delle rendite delle Chieſe vacanti, che il Papa non potea in alcun modo contentarſene: mentre in queſti capi niente volle rimettere il Re delle ſue pretenſioni, nè riconoſcere l'autorità della Sedia Apoſtolica; ciò, che unicamente pretendea Bonifacio, diſpoſto come ſi è veduto ad accordare al Re qualunque privilegio, purchè ei voleſſe fare lecitamente ciò, che illecitamente facea. Poſſono vederſi queſte riſpoſte nella Storia di queſta controverſia, da cui le riferiſce Natal d'Aleſſandro (*d*). Di queſta durezza di Filippo fatto conſapevole Bonifacio dal Cardinal Legato, che gli mandò le riſpoſte, agramente ſe ne dolſe con Carlo fratello dello ſteſſo Filippo, ſcrivendogli, che avendo conferite le riſpoſte del Re al Collegio de' Cardinali, ed eſſendo ſtate di comun conſenſo eſaminate, rimaſero tutti maravigliati, e commoſſi, veggendo, che contraddicevano alla verità, non erano congrue alla ragione, nè conformi all' equità; nè aveano trovato in eſſe quello, di cui la Sedia Apoſtolica poteſſe contentarſi, ſecondo la fiducia, che

(*a*) Vide Raynald. ad ann. 1302. n. 15.

(*b*) Ad annum 1303. num. 34.

[*c*] *Item expreſſe denunciandum eſt Regi per Cardinalem eundem, quod ſi Rex prædicta non correxerit, & emendaverit taliter infra certum tempus, quod & nos, & Apoſtolica Sedes meritò contentemur, quod a nobili viro Carolo Andegaviæ Comite fratre ejus, & ab ejuſdem Regis Nunciis datum eſt nobis intelligi, ex tunc nos & ſedes eadem ſuper præmiſſis providebimus, ſtatuendo, ordinando, declarando, & procedendo ſpiritualiter, & temporaliter &c.* Apud Raynal. ad annum 1303. num. 34.

(*d*) Hiſtoire du differen. &c. pag. 92. Natal. Alexand. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. diſſert. 9. art. 3.

che l' isteſſo Principe germano del Re, e il Veſcovo di Auxerre Nuncio del medeſimo gli aveano date quando partiron da Roma (*a*). Onde gli fa ſapere, che ſe Filippo non correggerà, ed emenderà in modo le ſue riſpoſte, che la Sedia Apoſtolica poſſa rimanerne contenta, ei farà per procedere contro di lui alle pene Eccleſiaſtiche (*b*). Da queſte parole chiaramente appariſce, che Bonifacio non pretendea, che Filippo ſi ſottoſcriveſſe aſſolutamente agli articoli da lui propoſti; ma ſolamente, che correggeſſe, ed emendaſſe le ſue riſpoſte con qualche congruo temperamento, onde poteſſe in qualche maniera appagarſene. Ma queſta ſteſſa lettera ſcritta in data delli 29. di Febbrajo, *dat. Lateran.* VI. *Kal. Martii*, diſcuopre l' errore, o la malizia di Natal d' Aleſſandro, il qual ci vuol far credere, che non sì toſto vennero a notizia di Bonifacio le riſpoſte di Filippo, che egli imprudentemente inſofferente d' indugio in un affare, che ricercava non minor moderazione, e pazienza, che prudenza, precipitò nella ſentenza di ſcomunica contro il Re, e nella citazione a Roma nel termine di tre meſi de' Veſcovi, e Dottori di Francia, che chiamati al Concilio aveano ricuſato di andarvi, coll' imporre ad alcuni Veſcovi, e Abati il comparire a Roma ſotto pena di privazione del loro grado, e di depoſizione dalle lor dignità. Ma queſte coſe furono fatte dal Pontefice alli 13. di Aprile, come appariſce dalle ſue lettere ſcritte al Legato Cardinal Monachi, cioè, quaſi due meſi da che egli ebbe le riſpoſte del Re Filippo agli articoli propoſtigli da ſua parte, e dopo quarantanove giorni da che egli avea ſcritto a Carlo Valeſio germano di Filippo acciocche lo perſuadeſſe a correggere, e moderar le ſue dure riſpoſte; nel quale intervallo di tempo avea potuto facilmente Bonifacio ſapere, che il Re non volea abbracciare temperamento alcuno, onde foſſe riparato almeno in parte il diſprezzo fatto della ſua autorità. Vero è, che nel giorno de i 13. di Aprile e ſcriſſe Bonifacio al Cardinal Legato, che ſignificaſſe al Re alla preſenza del Conciſtoro, che ei a riſerva di un articolo concernente la Chieſa di Lione, il qual volea onninamente, che oſſervato foſſe, ſopra gli altri controverſi articoli averebbe trattato di buona voglia co i Duchi di Bor-

(*a*) *Mirati fuimus plurimum, & valde commoti, quia reſponſiones eædem ... examinatæ veritati contradicunt, nec rationi congruunt, nec conſonant æquitati, nec ſunt tales; neque reperimus in eis illa, de quibus debeamus meritò contentari ſecundum fiduciam, quam venerabilis Frater noſter P. Antiſiodorenſis Epiſcopus, & tu dediſtis nobis quando receſſiſtis de Romana Curia, in Franciam redituri*. Apud Raynald. ad annum 1303. num. 34. in fine.

(*b*) *Ad hæc nolumus te latere, quod niſi Rex ipſe reſponſiones ſic corrigat & emendet, quod exinde meritò contentemur, cum contra Deum non ſit homini deferendum, contra Regem eundem ſpiritualiter, & temporaliter, prout expedire viderimus, procedemus*. ibid.

Borgogna, e di Bertagna, se fossero voluti venire per parte di Filippo alla santa Sede, e che si sarebbe valuto de' loro consigli in quanto avesse potuto farlo con onore della santa Sede, e suo, come apparisce dalle sue lettere addotte nella Storia di questa differenza (a); e nel medesimo giorno fulminò la scomunica contro Filippo, e fece gli altri decreti sopra narrati. Ma non osserva Natal d'Alessandro, che questi atti riferisce (b), che tanto la scomunica, quanto i decreti non furono pubblicati in quel giorno, ma furono mandati al Legato, come il Natale stesso confessa, acciocche li pubblicasse in Francia quando avesse trovato il Re tenace nel suo proposito di non soddisfare la santa Sede: mentre cosa non pure imprudente, ma anche del tutto strana, anzi stolta sarebbe stata scrivere al Legato, che trattasse col Re per l'accomodamento de' controversi capi, e poi nel tempo stesso scomunicarlo. Nè può mai Bonifacio, comecche di precipitosa natura voglia accusarsi, di azione così mal coerente in se stessa tacciarsi. Ma il Legato non ebbe comodo di trattar con Filippo, nè di eseguir le commissioni del Pontefice: imperocche il Re, e i regj Ministri, che già del tutto avean perduta la riverenza alla Sedia Apostolica, non si guardarono dal violare nel di lei Legato la ragion delle genti: mentre le lettere indirizzate allo stesso Legato, e consegnate in Roma cogli altri diplomi a Nicolao Benefratto Arcidiacono di Gostanza, e famigliare del medesimo Cardinale, giunto questo in Trojes furono intercettate, ed esso per ordine regio fu preso, e carcerato, in vano richiamando il Legato, e senza frutto cercando, che liberato fosse (c).

XII. Aperte le lettere co i diplomi di Bonifacio pensarono i malvagj consiglieri di Filippo, e giurati nemici del Pontefice di avere una buona occasione di opprimere insieme colla sua dignità ancora la sua fama. E Filippo, che si era commesso all'arbitrio di costoro, e che avendo accolto nella sua Corte coloro, che come scismatici, e ribelli, e manifestamente calunniatori erano stati dal medesimo Bonifacio spogliati della dignità, e degli onori, e fulminati colla scomunica, si lasciava fomentar dal loro odio, convocò per li 3. di Giugno dello stesso anno MCCCIII. la generale Adunanza degli Ordini del Regno: l'esito della quale giustamente temendo il Cardinal Legato, che veniva guardato per ordine del Re acciocche nè potesse trattar con alcuno, nè andar liberamente dove voleva, di notte tempo occultamente fuggì da Fran-

(a) Histoire du different. &c. pag. 95.
(b) Histor. Ecclef. XIII. & XIV. secul. dissert. 9. art. 3. num. 3. & 4.

(c) Vide Spondanum ad ann. 1303. n. 7. Natal. Alexand. loc. cit.

Francia (*a*). Adunati adunque nel dì prefiso gli Ordini del Regno alla presenza del Re, cioè i Prelati, e i Baroni di Francia, ogn' uno averebbe creduto, che trattandosi materie di controversie tra il Re, ed il Papa, avessero fatta in quel Rauno la principal figura i Prelati; o che dovendosi difendere a loro divisamento i diritti regj contro gli attacchi del Pontefice, si fosse pensato a un rimedio canonico, e regolare per conservarli. Ma niente di questo fu pensato in quell' Adunanza. Ivi i primi, e i soli a parlare furono quattro, o cinque Laici congiurati, a nome de' quali Guglielmo di Plesy con vementissima, acerbissima, contumeliosissima diceria propose orrendi capi di accuse, anzi di mostruose calunnie contro il Pontefice, cioè, di eresie contra l' immortalità dell' anima, della vita eterna, della presenza reale di Cristo nel Sagramento, di sortilegj, e famigliarità col diavolo, di aver predicato pubblicamente, il Romano Pontefice non poter commetter simonia d' introduzione nella Sedia Apostolica, di omicidio in persona di Celestino suo antecessore, di delitto nefando, di dispregio delle cose sagre, e de' riti Ecclesiastici, di maledicenza in tutti i Prelati, e Ordini Religiosi, e finalmente di odio più che vatiniano contro il Re, e il Regno di Francia, contro cui si era sforzato di commuovere il Mondo per rovinarlo. Proposti questi capi di accuse, che questo uomo divoto, e dabbene asserisce avere esposti non per odio, ma per zelo della fede, e per divozione verso la Sede Romana, soggiunse, che aderendo ei al *processo fatto* sopra questi delitti da Guglielmo di Nogareto, si appellava al Concilio Generale da convocarsi, e alla santa Sede Apostolica, e a quello, e a quelli, a cui spettava &c.: pregando il Re a proccurar con tutte le forze la convocazion del Concilio, come difensore della Santa Madre Chiesa, e della fede Cattolica. E il Re anche ei stimolato dal medesimo zelo, per ischivar lo scandalo generale, salvi l'onore, e la riverenza dovuta alla sagrosanta Romana Chiesa, consentì alla convocazione del Concilio, pregando i Prelati ad affaticarsi per quest' effetto: e per difendere il Regno, le Chiese, i Prelati, i Baroni, e i sudditi dalle macchine di Bonifacio, si appella al *predetto General Concilio, e al vero, e legittimo futuro Sommo Pontefice &c.* Io mi sarei fatto orrore di riferire questi atti così distintamente, se già per diporto de' Protestanti non fossero stati pubblicati da' Scrittori Francesi nella Storia di questa contesa; e se Natal d' Alessandro da questi non gli avesse riportati (*b*). Anzi questo Scrittore ci scuopre un arcano di molta importanza, ed è che Filippo non si appellò già al futuro Concilio, o al legittimo

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1303. n.7. (*b*) Natal.Alexand. loc.cit. art.4. n.1. & seqq.

mo vero futuro Pontefice perche da questi fosse disputato de' suoi regj diritti, ma perche il nome di Bonifacio era riferito tra i rei, la cui causa potea solamente discutersi nel Concilio Generale (*a*). Ma dovea anche osservare, che il Re si appellò ancora al vero, e legittimo futuro Pontefice, e che per conseguenza ei non teneva più Bonifacio per vero, e per legittimo Pontefice; e si fece manifestamente scismatico, non aspettando la dichiarazion del Concilio sopra la legittimità del Pontificato di Bonifacio, che secondo lui per li reati imputatigli non era vero Pontefice. Così egli adunque si fece giudice sopra il capo della Chiesa. Ma della irregolarità, iniquità, e ingiustizia di questi atti di Filippo, e de' suoi empj Consiglieri contro Bonifacio io non credo, che si trovi esempio nella Storia Ecclesiastica. Nè io già parlo dell' appellazione interposta dal Papa al futuro Concilio; la quale come manifestamente contraria alla mente degli antichi Canoni riferiti fino dal quinto secolo da San Gelasio (*b*), come distruttiva della somma potestà del capo visibile di tutta la Chiesa, come sovversiva dell' ordine gerarchico, come fomentativa degli scismi, ed atta a sollevare gli spiriti inquieti, e sediziosi, e farli ribellare alla Sedia Apostolica meritamente fu condannata, e scomunicata da tre Pontefici Martino V., Pio II., e Giulio III. Basterà osservare, che l' istesso Pier di Marca gran difensor di Filippo costretto dalla forza della verità confessa, che quest' appellazione fu nuova, e non mai per lo innanzi udita nella Chiesa, nè da lei ammessa (*c*); e che l' autorità di quest' uomo veramente gravissima a i novelli dommatisti Francesi ha torto l' ingegno dell' Autore della difesa (*d*). Ma di quest' appellazione, come di cosa appartenente ad altra controversia, sopra di cui già è stato da dottissimo Scrittore confutato l'asserito Monsignor Bossuet, io non favello. Parlo solamente dell' ordine perverso tenuto in questo fatto, di cui non penso, che altro più disordinato, e contrario alle disposizioni de' sagri Canoni seguito mai sia.

XIII. Primieramente, senza parlar de' Canoni riferiti da Graziano, e tratti dalle apocrife Decretali di Anacleto, e di Telesforo, ne' quali si or-

(*a*) Natal. Alexand. ibid.

(*b*) *Ipsi sunt Canones, qui appellationes totius Ecclesiæ ad hujus Sanctæ Sedis examen deferri voluerunt, ab ipsa verò nunquam appellari debere sanxerunt.* Apud Gratianum. C. *Cuncta*. C. *Ipsi sunt* 9. q. 3.

(*c*) *Superiori capite novam quandam rationem vidimus in Ecclesia invectam ab iis, qui se Romanæ Curiæ censuris perimi existimabant. Appellationem a Papæ decreto ad futurum Concilium novam dixi, quia nunquam in Ecclesia admissa est provocatio a Papa ad Concilium.* Petrus de Marca de Concord. lib. 4. cap. 23.

[*d*] Bossuet tom. 2. par. 2. lib. 15. cap. 23.

si ordina, che sieno rigettati i Laici dalle accuse contro i Vescovi, i quali Canoni aveano allora corso in Francia (*a*), è cosa certa, che nel General Concilio di Calcedonia al Canone XXI. si ordina, che non pure i Laici, ma nè tampoco i Cherici si ammettano alle accuse contro i Vescovi, ed altri Cherici senza inquisizione delle qualità personali degli accusatori, e senza esame dell' opinione, o della stima, che essi hanno: *I Cherici, o Laici, che accusano i Vescovi, e i Cherici, non alla buona, e inconsideratamente si ammettano senza che pria sia discussa la loro stima* (*b*). E il medesimo Canone fu ripetuto nel Capitolare di Aquisgrana dell' anno DCCLXXXIX. al Canone XXXI. (*c*). Ma quì si accusa d' atrocissimi misfatti non un Vescovo, ma il capo di tutti i Vescovi, e di tutti i Cristiani: si accusa da' Laici, e da' Laici dichiarati nemici dell' accusato: da un uomo laico si forma il processo, e s' impingua di calunnie già sparse da uomini fuorasciti, e scismatici: si propongono queste accuse dinanzi a un Congresso, dove il Re siede per deliberare, dove i sudditi suoi famigliari fanno le parti di Giudici, e i Prelati quelle di puri ascoltatori. E dove s' udì mai perversità di cose simili a queste? Nel Pontificato di Simmaco la fazione degli scismatici fautori di Lorenzo, che intruso nel Papato era stato da quello deposto, e per misericordia dello stesso Simmaco era stato creato Vescovo di Nocera, per opprimere il vero Pontefice non sapendo qual altra via tenere lo accusarono appresso il Re Teodorico di orrendi delitti; e interessandosi in quest' accusa una parte del Senato, fatto venire a Roma segretamente Lorenzo, e rinnovando lo scisma, Festo, e Probino Senatori del partito di Lorenzo pregarono il Re, che spedisse a Roma un Vescovo visitatore, il quale degli eccessi di Simmaco prendesse cognizione, e la discordia quietasse (*d*). Teodorico benche non sapendo le disposizioni della Chiesa Cattolica condescendesse alla richiesta de' Senatori mandando a Roma visitatore Pietro Vescovo di Altina, con ordine però, che salutasse Simmaco, e con lui comunicasse (*e*); contuttociò informato poi da' Cattolici, esser tal cosa alle divine, ed Ecclesiastiche leggi contraria, e volendo Simmaco non per esser giudicato, ma per purgare la sua innocenza, e per terminar la discordia congregare un Sinodo de' Vescovi d' Italia, e sollecitando con sue lettere Teodorico

[*a*] C. *Laici* 2. quæst. 7. & C. *Sacerdotes* 6. quæst. 1.

(*b*) Κληρικοὺς ἢ λαϊκοὺς κατηγοροῦντας Ἐπισκόπων ἢ κληρικῶν ἁπλῶς, καὶ ἀδοκιμάστως μὴ προσδέχεσθαι εἰ μὴ πρότερον ἐξετασθῇ αὐτῶν ἡ ὑπόληψις. Concil. Chalced. Can. XXI.

(*c*) Capitular. Aquisgran. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 17.

(*d*) Anastasius in Simmacho.

(*e*) Ennodius in Apologet. pro Simmacho.

dorico ad intimare il Concilio, ei benche barbaro fosse, ed eretico Ariano, stimò suo dovere soddisfare alla volontà del Pontefice, e chiamare a Roma al Sinodo i Vescovi d'Italia; attestando per altro, che *posciache egli avea giudicato non appartenere a lui alcuna cosa stabilire intorno a i negozj Ecclesiastici, gli avea perciò fatti chiamare da diverse Provincie; acciocche sotto il timore del divin giudizio disponendo essi di tutta la contesa passasse la causa, e alla Città di Roma col divino favore si restituisse la bramata concordia* (*a*). Venendo a Roma i Vescovi della Liguria, dell' Emilia, e delle Venezie stimarono bene passar da Ravenna, dove fissato avea Teodorico la regia, per intender da lui per qual motivo gli avesse voluti congregare fiacchi per l' età, e per la debolezza delle membra invalidi. Ed avendo loro risposto il Re, *che erano state riferite a lui degli atti di Papa Simmaco orrende cose, e bisognava, che per giudizio del Sinodo costasse se vera fosse l' opposizione de' nemici, i mentovati Vescovi ... gli suggerirono, che l' istesso Pontefice, il quale diceasi accusato, averebbe dovuto convocare il Sinodo: sapendo essi, che alla di lui Sede prima il merito, e il Principato di Pietro Apostolo, e dipoi la veneranda autorità de' Concilj aveano conceduta singolar potestà nelle Chiese; nè si trovava alcuna forma, che il Vescovo della innanzi detta Sede in somigliante proposito fosse stato sottoposto al giudizio de' minori. Allora il Re significò loro, che l' istesso Papa gli avea dimostrata per lettere la sua volontà nel congregare il Sinodo. Da i Vescovi furono domandate al Re le carte, le quali costava essergli state da lui indirizzate, ed ei senza tardanza ordinò, che queste si consegnassero loro*. Di tuttociò fanno irrefragabile testimonianza gli stessi Padri nel Concilio III. Romano sotto Simmaco (*b*). Venuti in Roma i Vescovi, prima d'ogni al-

(*a*) *Sed quia non nostrum judicavimus de Ecclesiasticis aliquid censere negotiis, ideò vos de diversis Provinciis fecimus evocare, ut sub divini timore judicii, totius certaminis vobis disponentibus causa transiret, urbique nostræ, Deo favente, optata per vos concordia redderetur*. Præceptum Theodor. Regis apud Labbè tom. 5. Conc. edit. Venet. col. 466.

(*b*) *Liguriæ, Æmiliæ, vel Venetiarum Episcopis* [*quos ad præsentiam Principis ipse itineris ductus attraxit*] *consulendi Regem incubuit necessitas, quare hos voluisset ætate fractos, debilitate corporis invalidos congregari. Respondit præfatus Rex pissimus bonæ conversationis affectu, plura ad se de Papæ Symmachi actibus horrenda fuisse perlata, & in Synodo oportere (si vera esset inimicorum ejus objectio) judicatione constare. Memorati Pontifices, quibus allegandi imminebat occasio, suggesserunt, ipsum qui dicebatur impetitus debuisse Synodum convocare; scientes quia ejus sedi primum Petri Apostoli meritum, vel Principatus, deinde secuta jussionem Domini Conciliorum venerandorum auctoritas ei singularem in Ecclesiis tradidit potestatem, nec antedictæ Sedis Antistitem minorum subjacuisse judicio, in propositione simili, facilè forma aliqua testaretur. Sed potentissimus Princeps ipsum quoque Papam in colligenda Synodo*

tra cosa restituirono Simmaco nel pristino grado, di cui era stato indegnamente dagli scismatici spogliato; e senza volere esaminar la causa dell' accuse contro di esso, riposero nel di lui arbitrio il rispondere, o nò alle opposizioni degli Avversarj: e dando relazione a Teodorico delle ragioni del lor procedere, quel saggio Principe tuttoche eretico lasciò in piena libertà del Sinodo il risolver l' affare come ad esso piaceva, purche per lo provvedimento Sinodale fosse resa la pace nella Città di Roma a tutti i Cristiani; attestando niente altro *appartenere a se de i negozj Ecclesiastici, fuorche la riverenza*, come si ha dagli atti del lodato Sinodo (*a*). I Vescovi adunque raunati nel Concilio, senza punto entrare nella discussione della causa dichiararono alla presenza del Popolo, il Pontefice esser immune da que' delitti, che gli erano imputati; protestando, che facevano tal dichiarazione per quello solamente, che riguardava gli uomini, e per tor lo scandalo della Plebe, non per giudicare sopra di lui: mentre costava, che egli era solamente sottoposto al giudizio divino (*b*). E poiche alcuni scismatici si lamentavano del Sinodo, perche senza cognizione di causa, e senza forma di giudizio avesse dichiarato Simmaco innocente, fu ingiunto da i Padri ad Ennodio Vescovo di Pavia, che intraprendesse la difesa del Sinodo: alle quali parti ei soddisfece con una dotta apologìa, la quale dal quinto Concilio Romano sotto Simmaco di ducento, e diciotto Vescovi, e dal Pontefice stesso fu non solamente approvata, ma con sommo universal consenso le fu data quell'autorità stessa, che hanno i decreti Apostolici; ordinando, che fusse riposta tra gli Apostolici decreti sinodalmente fatti, e come tale fosse da tutti venerata, siccome apparisce dagli atti del citato quinto Concilio celebrato l' anno DIII. (*c*). In quest' apologia adunque

nodo voluntatem suam literis demonstrasse significavit: unde a mansuetudine ejus pagine postulatæ sunt, quas ab eo directas constabat, hasque dari Sacerdotibus sine tarditate constituit &c. Concilium Romanum sub Symmacho apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 457. & seqq.

(*a*) *Ad hac serenissimus Rex, taliter (Deo aspirante) respondit: in Synodali esse arbitrio, in tanto negotio sequenda præscribere, nec aliquid ad se præter reverentiam de Ecclesiasticis negotiis pertinere, committens etiam potestati Pontificum, ut sive propositum vellent audire negotium, sive nollent, quod magis putarent utile deliberarent, dummodo venerandi provisione Concilii pax in Civitate Romana Christianis omnibus redderetur.* Concilium Romanum III. sub Symmacho apud Labbè loc. cit. col. 459. in fine.

(*b*) *Quibus allegatis, cum Dei nostri obtestatione decernimus ... ut Symmachus Papa Sedis Apostolicæ Præsul, ab huiusmodi propositionibus impetitus, quantum ad homines respicit (quia totum causis obsistentibus superius designatis, constat arbitrio divino fuisse dimissum) sit immunis, & liber, & Christianæ plebi, sine aliqua de objectis oblatione, in omnibus Ecclesiis suis ad jus sedis suæ pertinentibus, tradat divina mysteria &c.* Concil. Roman. cit. col. 460.

(*c*) Synod. Roman. sub Symmacho apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 501. & 502.

que tra le altre cose: *Forse le cause degli altri uomini*, dice Ennodio, *volle Dio, che per mezzo degli uomini si terminassero: ma senza alcuna inquisizione riserbò al suo arbitrio quello, che presiede alla Sede Apostolica. Volle, che i successori del Beato Pietro Apostolo fossero solamente debitori al Cielo della loro innocenza* (a). Da questi atti può facilmente comprendersi quanto fosse irregolare, e perversa la condotta tenuta dagli Ordini di Francia contro Bonifacio. Non osa un Re barbaro, e Ariano ingerirsi nelle accuse contro il Vescovo di Roma portate al suo cospetto: protesta, a se non appartenere alcuna cosa risolvere in questo negozio Ecclesiastico: non ardisce congregare il Sinodo se non per soddisfare alle richieste del Pontefice accusato: spedisce i Vescovi al Sinodo colle lettere dello stesso Pontefice: rimette al loro arbitrio la forma di giudicare: commette al loro provvedimento la quiete della Chiesa, e della Città di Roma. Quì siede un Re pro tribunali, che ascolta atrocissime accuse contro il Pontefice Romano, proposte da soldati egualmente arroganti, che iniqui: aderisce alle loro istanze di congregare il Concilio non solo senza consenso del Pontefice accusato, ma anche a suo dispetto; e finalmente quasi fosse reo convinto in vigore de' processi fatti dal Nogareto, non lo riconosce più per vero Pontefice, appellandosi ad un' altro futuro, che vero, e legittimo fosse. Diranno forse, che Simmaco non avea offeso Teodorico ne' suoi regj diritti, come Bonifacio avea ne' diritti regj offeso Filippo. Ma se l' ingiurie, che pretendea questo Principe, che gli fossero fatte da Bonifacio, furono la cagione, per cui ei credè doversi difender da lui con questo irregolarissimo rimedio, perche dice Natal di Alessandro, che Filippo si appellò al futuro Concilio, non perche da questo fosse disputato di que' diritti, che gli veniano offesi da Bonifacio, ma perche questo era già riferito tra i rei? Ma la vera cagione, per cui Filippo, e' suoi Ministri tentarono far creder reo di enormissimi eccessi questo Pontefice, fu il bisogno, che aveano di trovare un pretesto, onde potessero sostenere le loro ingiuste pretensioni, e schermirsi frattanto dalle giustissime censure della Chiesa: imperocche ben conoscevano, che appellandosi dal Papa al Concilio sopra i punti di controversia, che avea il Re col Papa, o sopra la giustizia, o ingiustizia delle censure di questi, ove mai si fosse raunato il Concilio sarebbe rimasto il Re inferior nella causa, e sarebbono

(a) *Aliorum fortè hominum causas Deus voluerit per homines terminare: Sedis istius Præsulem suo sinè quæstione reservavit arbitrio. Voluit Beati Petri Apostoli successores cœlo tantum debere innocentiam &c.* Ennodius libell. Apologet. pro Synod. IV. Roman. ex edit. Parisien. R. P. Jacobi Sirmondi anno 1611. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 491. in principio.

bono stati approvati i decreti di Bonifacio; perciò fu loro necessario divertire dal suo stato la causa, e fare articolo da discutersi nel Concilio non le controversie, che avea il Re col Pontefice, ma i delitti di questi, pe' quali dovesse risolversi, che egli non era vero Pontefice. In fatti, che bisogno avea Filippo di ricorrere a questo esecrando ripiego, quando per ischermirsi dalle censure di Bonifacio, avendo in mano le lettere del Legato potea sì facilmente impedirne la pubblicazione? quando egli potendo mandare a Roma i Duchi di Borgogna, e di Bertagna richiesti da Bonifacio con promessa di stare al lor consiglio per l'accomodamento di queste differenze, averebbe potuto facilmente comporle con suo vantaggio? Ma egli non voleva acconciamento alcuno con Bonifacio, e voleva farsi giustizia da se medesimo nella sua causa; perciò mandava a trattare questi negozj col Pontefice non uomini probi, ma Ufficiali di guerra, e, come Bonifacio gli chiamò, *Militiæ satellites*, e con questi unicamente si consigliava.

XIV. Che per altro uomini laici cadessero in questi eccessi, non è cosa, che possa recar tanta maraviglia. Ma che diremo de' Prelati, e degli altri Ecclesiastici sì regolari, che secolari di Francia, il cui consenso all' appellazione di Filippo, benche espresso da un vigliacco timore delle minacce de' furibondi Ministri, si porta in trionfo da Natal d' Alessandro, e dall' Autore della difesa come un saldo argomento per giustificar quest' appello, quando doverebbono arrossirsi, che se ne serbasse memoria? I Vescovi d' Italia chiamati al Concilio da Teodorico nella causa di Simmaco, dappoiche portatisi alla presenza di quel Re per saper la cagione del loro invito seppero, che era il Pontefice stato accusato appò di lui *di orrendi* delitti, senza sbigottirsi di un Principe eretico, e barbaro, con sacerdotale coraggio li dissero, che da lui non già, ma dallo stesso Papa accusato averebbe dovuto congregarsi il Concilio. Nè punto sdegnandosi quel magnanimo Principe di questa risposta, anzi dicendo, che ei nel convocare il Sinodo avea seguita la volontà di Simmaco, non paghi di ciò li domandarono le lettere di quello, e con esse si partirono. Adunati nel Concilio ricusarono giudicar sopra la causa del Pontefice, credendo, e confessando, che quella era riserbata al solo giudizio di Dio. I Vescovi di Francia da una turba di Laici congiurati odono caricarsi di atrocissime accuse il Sommo Pontefice, e farsi istanza al Re di proccurare la convocazione del Concilio ad onta dell' accusato per sottometterlo al di lui giudizio: sentono, che il Re per quest' effetto al Concilio si appella, ed essi seguendo la passione del Principe, quasi non fossero manifestamente calunniose,

niofe, ma fondate almeno fopra probabili indizj le accufe contro il fupremo lor capo, confentono nell'appello del Re, e nel fottomettere al Concilio il giudizio delle colpe dell' accufato Pontefice. Nè già furono foli i Vefcovi d' Italia, i quali nella caufa di Simmaco portarono il riferito fentimento fopra le accufe contro il Romano Pontefice; ma tutta l' illuftre allora, e fantiffima Chiefa Gallicana fu del medefimo avvifo. Commoffi univerfalmente que' fanti Vefcovi dagli ondeggiamenti della Chiefa Romana, e confiderando, che il balenar del capo porta crolli ancora alle membra, ingiunfero a Sant'Avito Vefcovo di Vienna, che a nome comune fcriveffe al Senato Romano, fpiegando ciò, che effi fentivano intorno alla caufa di Simmaco. Soddisfece S. Avito alla comune iftanza de' Prelati Gallicani, fcrivendo una lettera a Faufto, e Simmaco principali Senatori Romani, della quale benche ogni parola fia degna di confiderazione, fia bene nondimeno riferire alcuni paffi: *Primieramente*, dice, *io chieggo suppliechevolmente, che al voftro celebratiffimo Ordine* [Senatorio] *non increfca quefta carta, quafi indirizzata a voi da un folo: imperciocchè da tutti i miei fratelli Gallicani di quefto fteffo non meno per comando, che per lettere effendo io ftato incaricato, tuttociò, che da voi noi tutti defideriamo, intraprefi io folo di fuggerirvi. Mentre dello ftato della Romana Chiefa eravamo trepidi, ed ambafciofi, ficcome quelli, che traballare il noftro ftato nella fommità di effo attaccata fentivamo, i quali tutti un folo incolpamento fenza invidia della moltitudine averia percoffo fe lo ftato del Principe fommerfo aveffe; fu portata alla noftra follecitudine negli efemplari venuti da Italia la formola del decreto facerdotale, la quale i Vefcovi d' Italia raunati in Roma pubblicarono di Papa Simmaco. La qual Coftituzione benche fia renduta rifpettabile dal confenfo del numerofo, e venerando Concilio; confideriamo nulladimeno, che il fanto Papa Simmaco fe prima era ftato accufato al fecolo, averebbe dovuto ricevere da' fuoi confacerdoti piuttofto conforto, che giudizio: poichè fe l' arbitro del Cielo vuole, che noi fiamo foggetti alle terrene poteftà, predicendo, che noi eravamo per ftare innanzi a i Regi, ed a' Principi in qualfivoglia forta di accufa; così non facilmente può intenderfi con quale, o ragione, o legge dagli inferiori il più eminente fia giudicato ... La qual cofa l' ifteffo venerabil Concilio riguardando, con lodevole Coftituzione rifervò piuttofto al divino efame la caufa, la quale* [*fia detto con riverenza di effo*] *avea temerariamente intraprefo a difcutere*. E poco dopo: *Se negli altri Sacerdoti*, foggiunge, *alcuna cofa vacilla, fi può riformare; ma fe fi chiama in dubbio il Papa di Roma, non già il Vefcovo, ma il Ve-*

il Vescovato si vedrà vacillare (a). Questo prezioso monumento della Religione, e della divozione dell' antica Chiesa Gallicana verso la Sedia Apostolica fa molto ben conoscer la debolezza, e la fiacchezza di que' Prelati, e di quegli Ecclesiastici di Francia, i quali nella causa di Bonifacio senza punto considerare, che attaccato il capo crollavano ancora le membra, e che abbattuta l' autorità, e l' onore del Vescovo di Roma cadeva lo stato, e fluttuava la dignità del Vescovato, consentirono ciecamente all' appellazione, anzi allo scisma di Filippo. Sebbene anche per altri motivi non è da farsi conto di questo consenso tanto esagerato dagli Avversarj, sì perche fu violento, e forzato, sì anche perche non fu così universale, come il decantano: mentre molti Ecclesiastici di quel Regno dell' antico spirito di quella Chiesa soffrirono piuttosto carcerazioni, ed esilj, ed altre violenze, che condescendere alla volontà, e all' appello del Re, come, oltre molti Scrittori di quell' età, lo manifestano le lettere di Bonifacio, che cominciano: *Sedes Apostolica* (b).

XV. Veduta l' irregolarità degli atti di Filippo, e de' suoi Ministri, e Consiglieri fatti contro Bonifacio, e ripigliando l' ordine de' tempi, giunte queste cose a notizia del Pontefice, non mancò egli al suo dovere, e trovandosi in Anagni sua Patria il dì 15. Agosto consagrato all' Assunzione di Maria santissima in pubblico Concistoro con solenne

(a) *Primum supplici prece posco, ne celeberrimo ordini vestro pagina hac aliquod moveat quasi ab uno directa, fastidium; quoniam a cunctis Gallicanis fratribus meis ad hoc ipsum non minus per mandata, quàm per litteras oneratus, quacumque a vobis omnes ambimus, unus suggerenda suscepi. Dum de causa Romana Ecclesiæ anxii nimis, ac trepidi essemus, utpote nutare statum nostrum in lacessito vertice sentientes; quos omnes una criminatio utique sine invidia multitudinis percusserat, si statum Principis obruisset: perlata est solicitudini nostra ab Italia in exemplaribus Sacerdotalis formula decreti, quam de Papa Symmacho apud Urbem collecti Italiæ Antistites ediderunt. Quam Constitutionem licet observabilem numerosi reverendique Concilii reddat assensus, intelligimus tamen, sanctum Symmachum Papam, si seculo primum fuerat accusatus, consacerdotum suorum solatium potius, quàm recipere debuisse judicium: quia sicut subjecto nos esse terrenis potestatibus jubet arbiter cæli, staturos nos ante Reges, & Principes in quacumque accusatione prædicens; ita non facile datur intelligi, qua vel ratione, vel lege, ab inferioribus eminentior judicetur ... Quod Synodus ipse venerabilis laudabili Constitutione prospiciens, causam, quam (quod salva ejus reverentia dictum sit) penè temerè susceperat inquirendam, divino potius servavit examini &c. In Sacerdotibus ceteris potest, si quid fortè nutaverit, reformari; at si Papa Urbis vocatur in dubium, Episcopatus jam videbitur non Episcopus vacillare.* Epist. Aviti Episc. Viennen. ad Senat. Urb. Rom. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 499. & seqq.

(b) *Quia verò idem Rex præcipuè Prælatos dicti Regni ad hujusmodi rebellionem, & indevotionem secum trahere satagit, & jam eorum aliquos traxit; quos autem trahere non valet, a Regno ejicit, & excludit &c.* Apud Raynal. ad ann. 1303. n. 34.

solenne giuramento si purgò da' delitti per somma calunnia oppostigli dal Re, e da' suoi Ministri: e, sposta la serie de' fatti, dichiarò, che non per altro motivo Filippo era giunto a quest' eccesso di sottrarsi dalla sua ubbidienza, se non perche non soffriva di esser corretto, e ripreso de' suoi peccati, e per fuggir le censure, che ei avea ordinato, che si fulminassero contro di lui. Che se si aprisse una volta questa via a i Regi, ed a' Principi di spacciare il Sommo Pontefice per eretico, e reo di atrocissimi misfatti per avere in questa guisa occasione di sottrarsi dalla sua correzione, sarebbe spedito dell' autorità della Chiesa, e de' Romani Pontefici. Ma che egli non sarebbe mai per comportare in se stesso tanta codardia, e così colpevole negligenza, cosicche ne' suoi tempi lasciasse crescere quest' errore senza troncarlo nel suo nascimento, non ostante il pretesto della frivola appellazione (*a*). Quindi acciocche un sì detestabile esempio non piantasse radici nella Chiesa Cattolica, nel medesimo giorno fece più Costituzioni, cioè, quella, che comincia: *Rem non novam aggredimur*, dove dichiara, che le citazioni fatte dalla Sedia Apostolica di qualsivoglia persona, ancorche di regale, e imperial dignità, in qualunque luogo fossero esistenti, e particolarmente se impedissero, che tali citazioni pervenissero alle lor mani, o non vi potessero sicuramente pervenire, abbiano quel medesimo vigore, che averebbero se a loro personalmente fossero significate, quando a guisa degli Editti proposti nella matricola del Pretore fossero tali citazioni fatte nell' udienza delle lettere Pontificie, o nell' *Aula* del Palazzo Apostolico, e indi affisse alle porte della Chiesa maggiore del luogo, dove risiederà la Romana Curia (*b*). Due altre Costituzioni pubblicò, che cominciano: *Sedes Apostolica*; in una delle quali sospende a i Maestri, e Dottori dell' Accademia Parisiense la facoltà d' insegnare, e di conferire i gradi di licenziati, e la laurea dottorale fino a tanto che il Re non averà ubbidito alla Sedia Apostolica: nell' altra riserba a se, ed alla sua disposizione tutte le provvisioni delle Chiese, tanto Cattedrali, quanto regolari, vacanti, o che fossero per vacare in tutto il Regno, fino a tanto che Filippo tornato in se non soddisfaccia alla santa Sede (*c*). Da un Codice scritto a penna della Biblioteca di San Vittore si adduce ancora un'altra Bolla di Bonifacio, la qual comincia: *Super Petri solio*, dove il Pontefice rinnuova, e conferma le censure fulminate contro Filippo, sottopone il suo Regno all' interdetto, dichiara assoluti tutti i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà, proibendo loro sotto pena di scomunica

(*a*) Vide Spondanum ad annum 1303. n. 9.
(*b*) Apud Raynald. ad ann. 1303. nu. 40.
(*c*) Apud Raynald. ad ann. 1303. nu. 38. & 39.

munica il preſtar a lui alcun oſsequio, o da lui ricevere alcun beneficio, e annullando tutte le confederazioni da lui fatte co' Criſtiani Principi (a). Ma diceſi ancora, che di queſta Bolla, la quale dovea pubblicarſi in Anagni agli otto di Settembre giorno ſagro alla Natività della Beatiſſima Vergine, fu impedita la pubblicazione per la preſura, e prigionìa di Bonifacio accaduta nella ſteſſa Città la vigilia della detta ſolennità di noſtra Donna (b). Ma poiche queſta Bolla dall' accennato Codice Vittorino riferita negli atti della Storia di queſta diſcordia porta la data delli 6. di Dicembre del MCCCII. (c), cioè due meſi dappoiche Bonifacio, paſſato all' altra vita il giorno quarto di Ottobre dell' iſteſſo anno, era già morto, fa non leggero ſoſpetto della ſua falſità. Il vero è, che mentre Bonifacio era intento a ſcrivere Editti, non ſi guardando da' ſuoi nemici, eſſi vegliavano alla di lui ruina. Noto è troppo nella Storia il caſo funeſto della ſua preſura, e prigionìa ſagrilegamente fatta da Pietro Nogareto, da Sciarra, e da altri congiurati, coll' ajuto delle armi Franceſi, e col tradimento di alcuni Anagnini corrotti coll' oro di Francia il giorno de i ſette di Settembre del MCCCIII. Tra gli infiniti Scrittori, che la narrano può vederſi minutamente deſcritta da Giovanni Villani Scrittor contemporaneo, che ne forma un' intero capo, cui è prefiſſo queſto titolo: *Come il Re di Francia fece prendere Papa Bonifazio in Alagna a Sciarra della Colonna, onde elli morì in pochi dì appreſſo per dolore* (d). E il Dante Poeta vicino a que' tempi, comecche Ghibellino e' foſſe, e perciò maledico verſo Bonifacio; conſiderando nulladimeno l' oltraggio fatto nella perſona di un Vicario di Criſto, così di queſto caſo favella:

Veggio in Alagna intrar lo fior d' aliſo,
Et nel Vicario ſuo Criſto eſſer catto.
Veggiolo un' altra volta eſſer deriſo:
Veggio rinovellar l' aceto, e 'l fele;
Et tra vivi Ladroni eſſer anciſo.
Veggio 'l nuovo Pilato sì crudele,
Che ciò no 'l ſatia; ma ſenza decreto
Porta nel tempio le cupide vele (e).

Io sò molto bene, che alcuni nobili Scrittori hanno aſſerito, che il Re Filippo non fu Autore dell' oltraggio ſagrilego commeſſo nella perſona di

(a) Vide Spondan. ad annum 1303. num. XI. Natal. Alexand. loc. cit. art. 5. num. 1. Pagium Junior. in Breviar. RR. PP. in Bonifacio VIII. num. 68.

(b) Natal. ibid. Pagius Junior. ibid.

(c) *Dat. Anagniæ in Aula Palatii* VIII. *Idus Decembris, Pontificatus anno nono*. Hiſtoire du differen. pag. 182.

(d) Villani Cronaca Fiorent. lib. 8. cap. 63.

(e) Dante Purgat. Cant. 20.

di questo Pontefice, e che il Nogareto, il quale era stato mandato in Italia a solo fine di denunciare al Papa l'appellazione fatta nell' Adunanza di Parigi, senz' ordine, e senza saputa del Re, trascendendo le sue commissioni, per consiglio di Sciarra commise l'esecrabile eccesso (*a*). E Natal d'Alessandro in giustificazione di Filippo adduce il diploma di Clemente V. dato in Avignone sotto li 27. di Aprile del MCCCXI., dove quel Pontefice dichiarò esser Filippo affatto innocente, e senza colpa nella cattura di Bonifacio fatta dal Nogareto, e da altri congiurati senza suo ordine, e senza sua scienza (*b*). Ma siccome non si vuol così facilmente prestar fede alla sola asserzione degli Scrittori contemporanei, i quali attribuiscono questo fatto al Re Filippo, così poco fondamento si può fare sopra la dichiarazione di Clemente V., che di questo stesso fatto lo asserisce innocente: mentre il medesimo Natal d'Alessandro c'insegna, che tal dichiarazione fu fatta da Clemente in tempo, in cui il Re premealo, e stimolavalo più che mai a condannar la memoria di Bonifacio (*c*), cioè, ad attenerli la promessa, che gli avea giurata primache fosse creato Pontefice per opera dello stesso Re; la qual cosa fa non dubbio indizio, che non potendo Clemente contentar Filippo nel condannar Bonifacio, proccurasse soddisfarlo almeno in questo di sottrarlo dalla taccia di avere accelerata la morte ad un legittimo Pontefice. E certamente chi vorrà considerar la persecuzione fatta da Filippo alla memoria di Bonifacio, e lo sforzo di lui acciocche come eretico condannato fosse anche dappoiche gli atti di quel Pontefice contro di esso erano stati rivocati da Clemente V., penerà molto a credere, che egli condotto dal zelo di Religione proccurasse con tanto calore questa condanna: mentre ei meglio d'ogn' altro sapea, che calunniosissime erano l'accuse di eresie, e di altri delitti imputati a quel Pontefice; ma egli nulladimeno, come scrive Giovanni Villani, *volea o per ragione, o per forza fornire le sue prove* per la condannagione di esso Pontefice; soggiungendo, *che di Papa Bonifacio di ragione non si trovava neuna memoria di heresia, ma si trovava per lo sesto libro delle Decretali, che li fece comporre molto Cattolico, ed utile fatto per Papa Bonifacio, e per lui molto esaltata la Santa Chiesa, e le sue ragioni* (*d*). Di questa scienza di Filippo dell' innocenza di Bonifacio ne fa ancora argomento la domanda, che tra le altre fece all' Arcivescovo di Bordeaux, che fu poi Clemente V., quando avvisato da' Cardinali della fazion Francese,

 che

(*a*) Vide Spondan. ad ann. 1303. num. 12.
(*b*) Vide Natal. Alexand. loc. cit. art. 7. num. 11.
(*c*) Natal. Alexand. loc. cit.
(*d*) Giovanni Villani Cronac. Fiorent. lib. 8. cap. 91.

che colui sarebbe stato Papa, se ei avesse proccurato di conciliarlo a se; abboccatosi con lui, e fattosi dar parola di concedergli ciò, che avrebbe chiesto essendo Papa, gli disse: *Sei speziali grazie, che io voglio da te, sono queste. La prima, che mi riconcilj perfettamente con Santa Chiesa, e facciami perdonare il misfatto, che io commessi per la presura di Papa Bonifacio* (*a*). E non di meno ei cercò con tanto calore, che questo Pontefice come eretico fosse condannato, che si sdegnò coll' istesso Egidio Romano, che era stato suo gran difensore, poiche in questa parte non volle aderirgli, ma intraprese la difesa dello stesso Bonifacio contro i suoi calunniatori. Nè sembra verisimile, che tanto potesse nell' animo di Filippo l' odio conceputo contro la persona di Bonifacio, che per soddisfare a questo volesse agitar le sue ceneri, e a torto, o diritto abolire, o piuttosto render perpetuamente infame la di lui memoria. Ma è piuttosto facile a credersi, che veggendosi egli infamato come Autore del sagrilegio commesso nella persona di un vero Papa, e che era cosa molto difficile a capirsi, che senza suo ordine, e senza sua saputa un Ministro confidentissimo, qual era il Nogareto, con altri ribelli del Pontefice dal Re medesimo raccolti, e protetti, e colle armi, e colle insegne di Francia entrando in Anagni gridassero: *muoja Papa Bonifacio, e viva il Re di Francia*, come pur confessa essere avvenuto Natal di Alessandro (*b*), e indi catturassero Bonifacio; o che avendo tanto osato oltre la sua volontà un tal Ministro, non solo no 'l gastigasse, ma di poi anche più che mai il proteggesse, con proccurare con ogni sforzo la di lui assoluzione dalla scomunica fulminata contro di esso da Benedetto XI.; volesse purgarsi da questo discredito con far credere, che non d' un legittimo Papa, ma di un falso, e d' un eretico ei avesse ordinata la presura; e che perciò non si curasse di farsi dichiarare innocente di questo fatto, se non dappoiche perdette la speranza, che dallo stesso Clemente Bonifacio condannato fosse, cioè, undici anni dappoiche egli avea proccurata, ma sempre in vano questa condannagione.

XVI. Ma chechesia di ciò, il certo è, come sulla attestazione di Scrittori più antichi osserva Arrigo Spondano, che Dio non lasciò impunito in Filippo quest' eccesso commesso in persona del suo Vicario, siccome non lo lasciò invendicato in altri, che furon complici (*c*). Ma più di tutti sentirono gli Italiani il peso della divina vendetta. E mentre distratti

(*a*) Giovanni Villani Cronac. Fiorent. lib. 8. cap. 80. Vid. Spondan. ad ann. 1305. num. 4.

(*b*) Loc. cit. art. 5. num. 2.

(*c*) Vide Spondanum ad ann. 1303. n. 14.

ſtratti in fazioni, altri calunniarono il lor Pontefice: altri in vece di difenderlo, addetti alla fazion Ghibellina diedero ascolto, e credenza alle calnnnie: altri o per invidia, o per malevolenza verſo un uomo così magnanimo qual fu Bonifacio aderirono alla Francia: altri inconſideratamente ſi laſciarono ingannare dalle voci ſparſe da quella, meritarono di veder lungo tempo quaſi eſule da i loro confini la Sede del Romano Pontificato. Non è pertanto da maravigliarſi, che gli Scrittori di qnell'età, più, o meno foſſero iniqui alla memoria di Bonifacio: poiche altri per impegno della propria fazione, altri per ſimplicità, o per quella viziosa inchinazione dell' uman genere di creder più facilmente degli uomini grandi, e de' gran Principi il male, che il bene, ſi laſciarono indnrre a lacerar le ſue geſta, e darli qualche parte di torto nella diſcordia, che egli ebbe con Filippo. Ma dagli ſteſſi ſuoi atti, e da altri monumenti di quell'età, che noi abbiamo recati anno per anno, ſeguendo l'ordine de' tempi; de' quali atti così digeriti neſſuna coſa può recarſi, che faccia nella Storia maggiore argomento di verità, reſta abbondantemente giuſtificata la ſua condotta contro le ciance di quegli Scrittori, che ſi adducono contro di lui. La qual fatica noi abbiamo intrapreſa non ſolamente per giuſtificar queſto Pontefice tanto maltrattato da alcuni Franceſi Cattolici con gran plauſo de' Proteſtanti, qnanto per riſpondere all'argomento, che da queſta diſcordia ſi deduce contro la poteſtà indiretta della Chieſa da Bonifacio difeſa: mentre quando ancor foſſe così vero, come è falſo, che Filippo con tutti gli Ordini del Regno, e tutto il Clero di Francia ſi foſſero oppoſti a Bonifacio per qneſta poteſtà da lni ſoſtenuta; neſsun conto contuttociò doverebbe farſi di qneſta oppoſizione, ſiccome quella, che ſarebbe ſtata fatta da coloro, che per odio, o per ignoranza, o per timore, in coſe molto più gravi oltraggiarono nella perſona di Bonifacio l'autorità della Sedia Apoſtolica; ed averebbero perciò tale eccezzione, che renderebbe del tutto ſoſpetto il lor ſentimento. E quì è ancora da oſservarſi, che Giovanni di Parigi, il gran Teologo di Natal d'Aleſsandro, e il gran difenſor di Filippo contro Bonifacio, avendo poco dopo introdotta una nnova opinione circa il modo dell' eſiſtenza del Corpo di Criſto nel Sagramento dell' Altare, contraria a quella, che teneva comunemente la Chieſa; chiamato perciò in giudizio da Guglielmo Arciveſcovo di Parigi, da Egidio Arciveſcovo di Berry, da Bertrando Veſcovo di Orliens, e da Guglielmo Veſcovo di Alby, nè volendo egli ritrattar la ſua opinione, fu quella da i detti Veſcovi con decreto ancora della ſagra Facoltà di Parigi condannata, e privato lui dalla Catte-

 dra,

dra, gli fu sotto pena di scomunica proibito l'insegnare nell' Università di Parigi, in cui era Maestro, e di predicare al Popolo (*a*). Da ciò può considerarsi di quanto peso sia contro la nostra sentenza l'autorità di quest' inventore di nuovi dommi.

XVII. Rimarrebbe ora a rispondere agli atti di Benedetto XI., e di Clemente V., i quali sì da Natal d'Alessandro, come dall'Autor della difesa, si adducono contro gli atti di Bonifacio riguardanti il Re, e il Regno di Francia. Ma per quello, che riguarda Benedetto XI. Pontefice di mitissimo ingegno, e studiosissimo della pace, basterà osservare, che se ei nell' anno MCCCIV. assolvè il Re Filippo dalle censure contro lui proferite da Bonifacio, non perciò le dichiarò nulle; anzi assolvendolo fece conoscere, che ei era stato giustamente scomunicato. E benche lo assolvesse senza esserne da lui richiesto, contuttociò tal motivo addusse di quest' assoluzione, onde fece comprendere, che ei riputava quel Re già fuora dell' ovile di Cristo; onde a somiglianza del buon Pastore convenisse a lui ridurre quel Principe traviato, anche, per così dire, ripugnante, alla gregge di Cristo. *In ciò*, dic'ei, *abbiamo adempiuta quella parabola, secondo la quale quello, che ha cento pecorelle, lasciatene novantanove nel deserto va in traccia di quella, la quale pensava, che avesse traviato dall' ovile, finche la ritrovi, e trovatala se la pone tutto lieto sopra gli omeri ... lascieremo adunque noi tal pecorella qual tu sei, così nobile, principale, ed illustre, che imposta sopra le nostre spalle non la riconduciamo all' ovile* (*b*)? Adducendo ancora la parabola Evangelica del ricco, che mandò il servo per le contrade, acciocche costringesse quelli, che trovava ad entrare alla cena, che preparata avea (*c*), mostra, che ei dovea costringere, ancorche ripugnante, quel Re ad entrar nella Chiesa; portando l'esempio del medico, il quale alcuna volta porge agli infermi anche contro lor voglia salutevole medicina (*d*). E conoscendo, che questa grande indulgenza potrebbe per avventura

da

(*a*) Vide Spondanum ad ann. 1304. n. 14. Guillelm. Cave histor. litter. Script. Eccles. secul. 13. in Joanne de Parisiis.

(*b*) *In hoc parabolam illam implevimus, secundum quam habens centum oves, relictis nonaginta novem in deserto, vadis ad illam, quam deviasse putabat, donec inveniat eam, & inventam imponit super humeros suos gaudens ... Numquid tantam ovem quanta tu es, sic nobilem, præcipuam, & præclaram relinquemus, quin impositam nostris humeris reducamus?* Epist. Benedict. XI. ad Philippum. Histoire du differen. &c. pag. 208. & seqq.

[*c*] Lucæ XI v. 21.

(*d*) *Sumus namque illius Vicarius, qui dixit, hominem illum, qui fecit cœnam magnam servo suo dixisse:* „ Exi in vias, & sepes, & compelle intrare, ut impleatur domus mea ... *Numquid igitur te etiamsi nolles non cogemus intrare? .. Nempè si corporum medici quandoque invitis apponant medicamenta salutis, quanto magis nos, qui animarum omnium curam divina dispositione suscepimus, hoc implere tenemur?* ibi.

da tal uno esser ripresa, cerca di giustificarla col motivo della pace, e tranquillità della Chiesa, e del Regno (*a*). Questi motivi danno chiaramente a conoscere, che assolvendo Benedetto XI. per atto di grande indulgenza il Re Filippo dalle censure contro lui fulminate da Bonifacio, conosceva., che era stato meritamente scomunicato: non potendosi usar clemenza dove non è delitto, nè dar perdono a chi non è in colpa. Per queste medesime ragioni assolvette ancora il Clero secolare, e regolare, e i Baroni di Francia dalla scomunica, da cui erano stati legati dal suo antecessore per le cagioni espresse ne' suoi processi; o nella quale erano incorsi per lo impedimento recato a quelli, che o portavano lettere Pontificie, o che andavano alla Sedia Apostolica, come apparisce dal diploma di esso Benedetto, che comincia: *Cum sicut accepimus*, dato in Perugia li 13. di Maggio MCCCIV. (*b*). E in conseguenza di quest' assolnzione, in un'altro diploma spedito al Re Filippo il medesimo giorno rivocò, e annullò tutte le dichiarazioni, e sospensioni fatte da Bonifacio contro il Re, le Accademie, ed il Regno, restituendo loro tutti gli antichi diritti, e privilegj (*c*). Anzi dapprima questo Pontefice fu così buono, e indulgente, che non si guardò di assolver dalle censure fulminate dal Canone tutti coloro, che o in detto, o in fatto, o in favore, o in consiglio fossero stati complici della esecranda sagrilega cattura di Bonifacio, a riserva di Gnglielmo Nogareto, come apparisce dalla riferita Bolla *Cum sicut accepimus*. Egli è ben però da credere, che questo Pontefice di spirito dimesso, sopraffatto dapprima dalla mole degli affari, atterrito dal passato pericolo nella presura di Bonifacio, alla quale si trovò presente, importunato dagli Oratori di Filippo, e stimolato da' Cardinali della fazione del Re, si lasciasse indurte a così soverchia indulgenza: mentre poco dopo prendendo animo pubblicò in Perugia una strepitosissima Bolla in data delli 7. di Giugno dello stesso anno, la qual comincia: *Flagitiosum scelus*, dove narrando il fatto della cattura di Bonifacio, ed esecrandolo colle maniere più terribili, nominati col Nogareto espressamente molti, e molti altri, e chiamati rei di lesa maestà, di ribellione, di sagrilegio, di furto, di rapina, della legge Giulia, *de vi publica*, della legge Cornelia, *de Sicariis*, e di altri enormi eccessi, li dichiarò solennemente scomunicati, e con essi tutti gli altri anche non nominati, i quali egli espressamente denun-

(*a*) *Quis superstitiosus ejus, cui, sicut scriptum est, sanctitas ignoscendi dereliquit gloriam, si indulgeat reprehendit? Quis praterea adeò rigidus, tam salubrem clementiam in sua contineret ira, vel savitia [illegible]nderet? Certò nullus qui pacem diligat, qui quietem subjectorum desideret, & Ecclesia tranquillitatem exquirat.* ibid.

(*b*) Apud Raynal. ann. 1304. num. 9.

(*c*) Apud Raynald. ad ann. 1304. n. 10.

denuncia, prestato avessero consiglio, ajuto, e favore nella detta sagrilega presura, come nella detta Bolla riferita dal Rainaldo si può vedere (*a*). Quindi Filippo tuttochè assoluto prima da questo Pontefice, non si tenne non pertanto riconciliato colla Chiesa, ma fecesi promettere, come si è detto, da Clemente di riconciliarlo con essa. E se questo Pontefice non fosse così presto, cioè un mese dopo questa Bolla, passato all'altra vita, non avendo ancora compiuto il nono mese del suo Pontificato, è credibile, che egli averebbe corretta anche in altre cose la sua prima indulgenza. Questo è quanto si dee osservare intorno a Benedetto XI. Ma in quanto a Clemente V. è un voler gettar la polvere negli occhj alla gente il citare gli atti di lui rivocatorj di quelli di Bonifacio, e le cassature, che ei fece fare da' registri Pontificj di molte lettere dello stesso Bonifacio scritte nella controversia, che ebbe con Filippo; quasi che non fosse notissima l' obbligazione, che avea contratta questo Pontefice funesto alla Sede Romana, quando egli era privato, con quel Re di far cose peggiori contro la memoria di quel suo antecessore. Anzi fu special provvidenza di Dio, che egli non pure non rivocasse, ma anzi confermasse la Costituzione di Bonifacio *Unam sanctam*, in cui si spone la potestà indiretta, per una sua Bolla, che comincia: *Ex parte*, riferita dal Rainaldo (*b*); benchè con quella moderazione, che nulla guasta la disposizione di quella dommatica Costituzione intorno al potere indiretto della Chiesa sopra il temporale de' Principi, come abbiamo altrove dimostrato (*c*). Finalmente bramiamo, che si sappia, che se noi provocati dagli Avversarj abbiamo difese le gesta di Bonifacio contro il Re Filippo il Bello, da loro ingiuriosamente lacerate; non è stato nostro intendimento difender tutti i risentimenti di questo Pontefice dimostrati nell'ardore di questa gran discordia. Diciamo bensì, che siccome non negano gli Avversarj, che molte cose furono fatte contro di lui indegnissimamente, e ingiuriosissimamente da' Consiglieri di Filippo, le quali essi proccurano porre in silenzio; così noi confessiamo, che il suo animo grande lo rese insofferente all' ingiurie della sua dignità, e della sua persona. E se i nostri oppositori avessero usato quel rispetto con Bonifacio, che hanno usato con Filippo, non esagerando almeno l'insofferenza di quel Papa, se non la voleano mettere in silenzio, non averebbono obbligati noi a scoprir quell' ingiurie, che lo fecero risentito.

§. VIII.

(*a*) Apud Raynald. ad ann. 1304. n. 13.
(*b*) Vide Raynald. ad ann. 1311. n. 26.
(*c*) Vide sup. tom. 1. lib. 1. §. 10. n. 5.

§. VIII.

Della controversia tra Giovanni XXII., e Lodovico Bavaro detto Imperadore.

SOMMARIO.

I. *Controversia tra Giovanni XXII. Romano Pontefice, e Lodovico Bavaro detto Imperadore, non bene esposta dal Bossuet. Istituzione fatta da Clemente V. del Vicario imperiale in Italia poco giustamente da lui tacciata.*

II. *Elezione di Lodovico Bavaro fatta con discordi suffragj si dimostra essere stata dubbia, e che apparteneva alla Sedia Apostolica il decider la lite tra i due eletti.*

III. *Contesa dell' Imperio tra Alfonso Re di Castiglia, e Riccardo Conte di Cornubia eletti con discordi suffragj riportata al giudizio della Sedia Apostolica. Atti di questa causa fatti da i Romani Pontefici come Giudici di essa, e decisione della medesima.*

IV. *Vicarj imperiali in Italia istituiti da' Romani Pontefici vacando l' Imperio, con quali ragioni, e per qual fine. Come appartenesse, vacando l' Imperio, a i Romani Pontefici l' amministrazione delle terre imperiali in Italia.*

V. *In qual senso Giovanni XXII. ripetesse dalla potestà concedutali da San Pietro il diritto di amministrare in Italia i beni dell' Imperio vacante.*

VI. *Ragioni, che si attribuiva Giovanni XXII. sopra l' Imperio confessate giuste dagli Imperadori, da' Principi della Germania, e dall' istesso Lodovico Bavaro.*

VII. *Eccessi di Lodovico Bavaro deplorati dal Bossuet. Dottrine false, ed eretiche di uomini malvagj accolte da Lodovico dierono impulso a' suoi trasporti. Errori di Marsilio da Padova, e di Giovanni Gianduno condannati, e confutati da Giovanni XXII., e impugnati da altri Scrittori di quell' età. Dante Alighieri tacciato d' eresia da alcuni pe 'l suo trattato della Monarchia.*

VIII. *Diritto speciale accessorio de' Romani Pontefici sopra l' Imperio Romano-Germanico male spiegato dal Bossuet. Deposizioni degli Imperadori decretate da i Papi, falsamente attribuite dal Bossuet a questo diritto secondario, e accessorio.*

I. Giu-

I. GIudicando l'Autore della difesa, che gli atti della contesa tra la Sede Apostolica, e Lodovico Bavaro non appartengano allo stato della presente quistione, siccome quelli, ne' quali si trattava specialmente de' diritti appartenenti al Romano -- Germanico Imperio (a), cosa molto opportuna averebbe fatta, ed a noi molto grata, se astenuto si fosse dal risvegliare l'acerba odiosa memoria di questa discordia. Ma poiche egli ne ha voluto favellare senza necessità, per non pretermettere occasione di lacerar le gesta de' Romani Pontefici dove sono stati necessitati ad usar la loro potestà sopra i Principi Cristiani; perciò siamo stati costretti contro nostra volontà a rispondere alla poco fedele narrazione, che ei fa della cagione, e del fine di queste differenze, ed a metterle nel loro verace lume; lasciando all'arbitrio di chi legge il giudicare da qual banda stia il torto, o la ragione. Narra egli adunque, che essendo morto nell'anno MCCCXIV. Arrigo di Lucemburgo Imperadore, Clemente V. Romano Pontefice costituì Vicario imperiale in Italia Roberto Re di Sicilia fino a tantoche il nuovo Imperadore eletto, fosse dalla Sedia Apostolica confermato; dichiarandosi nel decreto, che ei fece dell'istituzione del Vicario imperiale, che apparteneva a se come Romano Pontefice il reggimento dell'Imperio vacante (b). Quì egli importunamente riflette, che questa disposizione di Clemente intorno al Vicario imperiale ebbe luogo solamente in Italia: mentre la Germania non riconosceva questi diritti asseriti dal Pontefice. Ma egli non considera la gran diversità, che era allora tra i diritti, che avea l'Imperadore in Italia, e quelli, che aveva in Germania. Nascevano i secondi in esso tosto che da' Principi Teutonici era eletto Re di Germania, e disegnato all'Imperio; ma non conseguiva i primi, se non dappoiche la sua elezione era confermata, ed approvata dal Papa; e per tale approvazione otteneva il titolo, e l'onore di Augusto. Quindi vacando l'Imperio, apparteneva al Pontefice la cura, e l'amministrazione di quegli Stati d'Italia, che erano allora fiduciarj, e soggetti all'Imperio: e per questa ragione costituivano i Vicarj imperiali in Italia, e non in Germania, dove i Principi Elettori essendo Signori perpetui degli Stati di Germania soggetti alla suprema potestà dell'Imperio; nella vacanza di questo, ciaschedunò ne' suoi Stati era nativamente Vicario imperiale. E tanto più era necessario, che in qnesti tempi i Romani Pontefici assumessero questa cura, quanto che infestata allora l'Italia dalle fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, non

sì

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 26.

(b) *Nos ad quos Romani vacantis Imperii regimen pertinere dignoscitur*. Apud Raynald. ad annum 1314. tom. XV. Annal.

sì tosto vacava l'Imperio, che insorgevano ad invader gli Stati della Lombardia, e della stessa Chiesa infiniti tiranni col pretesto della Vicaria imperiale, come ampia fede ne fanno le dolenti Storie di questi tempi. Non occorreva perciò, che l'Autore della difesa ci facesse avvisati, che Clemente V. costituisse il Re Roberto Vicario imperiale in Italia, e non in Germania dopo la morte dell' Imperadore Arrigo, e ciò perche la Germania non riconosceva questi diritti: imperocche nè mai i Romani Pontefici usarono questo diritto in Germania, nè mai la Germania impugnò i Vicarj imperiali in Italia costituiti dal Papa in tempo dell' Imperio vacante.

II. Ma seguita l' Autore della difesa, e dice, che essendo poco dappoi morto Clemente V., e vacando la Sede Apostolica, furono da' Principi Elettori di Lamagna con discordi suffragj eletti Regi de' Romani Lodovico Bavaro, e Federigo d' Austria; soggiungendo, che gli atti portati dal Rainaldo (*a*) attestano, che nel giorno per comun consiglio degli Elettori destinato all' elezione intervennero tutti al luogo consueto, fuorche Arrigo Arcivescovo di Colonia, e Rodolfo Conte Palatino; e che prorogato in grazia di questi il dì dell' elezione, e citati ad intervenire, non comparendo essi, dagli altri cinque con suffragj concordi fu eletto Lodovico Duca di Baviera. Siegue inoltre a narrare esser cosa certa, che Federigo Duca d' Austria fuora di Francfort fu eletto dall' Arcivescovo di Colonia, e dal Conte Palatino; ma che questi pretendevano, che de' cinque Elettori concorsi nel Bavaro tre ve ne fossero, del cui diritto di suffragare vi fosse controversia, e che perciò fosse eguale la condizione dell' uno, e dell' altro degli eletti; onde il Rainaldo sostiene, che dovesse dal Papa esser decisa la lite. Così egli dicendo, sembra, che voglia insinuare, che dagli atti recati dal Rainaldo si raccolga essere stata valida, e certa l'elezione di Lodovico, e nulla quella di Federigo; e che senza ragione contenda il Rainaldo, che appartenesse al Papa il decider questa lite. Ma sebbene è vero, che considerata la cosa in se stessa l' elezione di Lodovico fosse di miglior condizione di quella di Federigo, come consente l' istesso Rainaldo, e come attestano Albertino Mussato, e Giovanni Villani Scrittori di quell' età (*b*), oltre Alberto di Argentina grande apologista di Lodovico (*c*); non è però, che non la rendessero egualmente dubbiosa, ed incerta di quella dell' Emulo le discordie de' Principi di Ger-

(*a*) Raynald. tom. 15. anno 1314. n. 18. & seqq.

(*b*) Albertinus Mussatus in Ludovico Bavaro. Giovanni Villani Cronac. lib. 9. cap. 66.

(*c*) Argentinen. in Chronic.

Germania, appresso de' quali era in controversia il diritto di tre degli Elettori, che concorsero in Lodovico, cioè del Boemo, del Sassone, e del Brandemburgense, come dimostra il Rainaldo colle testimonianze di più Scrittori (a). Onde quattro solamente rimaneano, del cui diritto nell' elezione del Re de' Romani non dubitavasi; da due de' quali, cioè da Pietro Arcivescovo di Magonza, e da Balduino Arcivescovo di Treveri, era stato eletto Lodovico, e da altrettanti, cioè da Arrigo Arcivescovo di Colonia, e da Rodolfo Conte Palatino, era stato eletto Federigo. Concorreva in oltre a render dubbiosa l' elezione del Bavaro la divisione fatta in Germania delle Città seguaci dell' uno, e dell' altro partito, e l' essere stati amendue gli eletti coronati contra il solito rito: mentre Lodovico fu bensì coronato in Aquisgrana luogo destinato alla coronazione, ma non da chi si dovea, essendo stato coronato dall' Arcivescovo di Treveri: e Federigo ricevè la corona da chi dovea coronarlo, cioè dall' Arcivescovo di Colonia, ma la ricevè fuora del luogo, dove soleano coronarsi gli eletti (b). In questo stato di cose, chi non vede, che non dovea la Sedia Apostolica, a cui certissimamente apparteneva allora l' approvazione, e la confermazion dell' eletto, come appresso dimostreremo, confermar l' elezione di Lodovico senza esame, e senza discussione di causa, e senz' ascoltare la parte opposta. Che se il Papa non confermò l' elezione di Lodovico, colpa fu sua, che sdegnò sottomettersi al giudizio della Sedia Apostolica, e volle colla forza da se medesimo farsi ragione: ma nè tampoco volle confermar l' elezione di Federigo. Che poi appartenesse al Romano Pontefice il decidere questa lite, è cosa, la quale secondo i diritti certissimi di que' tempi non può mettersi in controversia: conciossiache appartenendo al Papa l' esaminar la persona eletta in Re de' Romani disegnata all' Imperio, per esser da lui subblimata all' imperial dignità, e confermarla, o riggettarla, secondo la Decretale d' Innocenzo III. (c), la quale fino a quel tempo era stata osservata, e dagli Elettori stessi di Lodovico posta in esecuzione nelle lettere da essi scritte al futuro Romano Pontefice [essendo allora vacante come si è detto la Sede Apostolica], nelle quali sponendo l' elezione da essi fatta di Lodovico priegano divotamente il futuro Papa a confermarla, ed a concedere

(a) Vide Raynald. tom. 15. anno 1314. num. 24. & 25.

[b] Albertus Argentinen. in Chronic.

(c) *De Electoribus quidem jus eorum omne ab Apostolica Sede descendere, de electa verò persona si indignè haberetur, eam a Romano Pontifice rejici posse, ne Ecclesia Romana idoneo defensore carere cogatur.* Cap. Venerabilem, *de electione.*

cedere all' eletto l' unzione, e l'onore dell' imperial diadema; apparteneva ancora ad esso il decider la lite tra' i contendenti (*a*).

III. Apparteneva adunque senza dubbio al Papa il conoscere di quale de i due eletti fosse valida l' elezione per confermarla, e conferire a quello, che validamente era eletto, l' imperial corona. Nè cosa nuova certamente si arrogava allora il Papa nel pretendere, che al suo giudizio appartenesse il decidere tra que' due Principi la controversia dell' Imperio: conciossiache un tal giudizio era già stato assunto, ed esercitato, con citazione delle parti non contraddicenti, da Urbano IV. Romano Pontefice l' anno MCCLXIII., e MCCLXIV., e da Clemente IV. l' anno MCCLXVI. nella controversia dell' Imperio tra Riccardo Conte di Cornubia fratello di Arrigo Re d' Inghilterra, e Alfonso Re di Castiglia, e di Lione, amendue con discordi suffragj eletti Regi de' Romani da' Principi di Germania l' anno MCCLVI. Dagli atti di questa lite riferiti da Oderico Rainaldo si raccoglie, che facendo istanza alla Sedia Apostolica ciascuno di que' due Principi per ottenere l' imperial diadema, Urbano esaminate, e discusse le ragioni addotte dall' una, e dall' altra parte, e conoscendo la difficoltà dell' affare, deliberò per suo decreto, che l'uno, e l'altro Principe nelle lettere Apostoliche fosse nominato Re de' Romani eletto, senza pregiudizio delle ragioni di ambe le parti (*b*). Che poco soddisfatto Riccardo di questa dichiarazion del Pontefice, questi dopo avere esposte a quel Principe le ragioni addotte dall' Avversario deliberò di conoscer giudizialmente la causa, e deciderla per sua sentenza, citando le parti a comparir dinanzi a lui per mezzo de' loro Proccuratori da costituirsi da quelli con ispecial mandato; e assegnando il termine perentorio del giudizio (*c*). Che comparvero in Roma alla presenza del Pontefice i Proccuratori de' due Principi contendenti nel termine prefisso, ed esposte le

(*a*) *Eapropter Sanctitati vestræ tam humiliter, quàm devotè voto unanimi supplicamus, ut ipsum electum nostrum in Regem Romanorum paternis ulnis amplectentes, munus inunctionis, & consecrationis eidem conferendo, de sacrosanctis manibus vestris sacri Imperii diadema dignemini loco & tempore favorabiliter impertiri*. Apud Raynald. t.15. ad annum 1314. num. 22.

[*b*] Apud Raynal. tom.14. an.1263. n.42.

(*c*) *Et nihilominus cum simus omnibus in justitia debitores, nec debeamus eam personis denegare sublimibus, qui super ipsa etiam ab humilibus requisiti, nostri partes officii non negamus, te, ac eundem Regem Castellæ citandos decrevimus: & te de sæpè dictorum fratrum consilio peremptoriè præsentium tenore citamus, ut secundo die Maji primo venturi, Apostolico conspectui per Procuratores idoneos te præsentes, qui tuæ conscientiæ conscii, legitimum, & plenum a te mandatum habeant ad pacis tractatum, si Dominus dederit, ineundum, & ad procedendum in ipso negotio pro ut honori Ecclesiæ, ac pensatâ talis, & tanti conditione negotii, sine offensa justitiæ videbimus expedire*. Epist. Urbani IV. ad Richard. Roman. Regem electum apud Raynald. loc. cit. num. 52.

le ragioni de' loro principali resero così difficoltosa la causa, che il Pontefice dopo aver manifestati a Riccardo i motivi urgentissimi della parte avversa, e le ragioni addotte da' suoi Proccuratori, affinche se egli avesse altre ragioni pretermesse da quelli, onde si sciogliessero gli obbietti della parte avversa, le producesse (*a*), finalmente nell' anno MCCLXIV. prorogò a i litiganti, attese le difficoltà grandissime della risoluzione, il termine del giudizio ad un intero anno (*b*). Che essendo morto Urbano prima che spirasse il termine prefisso alla decisione della gran causa, Clemente IV., che li successe nel trono Apostolico, riassumendo il giudizio, per suo Editto nell'anno MCCLXVI. diede altra proroga al termine, citando però le parti nel dì costituito (*c*). Che essendo prossimo il termine perentorio stabilito da Clemente, e facendogli istanza Alfonso Re di Castiglia per alcuni infortunj accaduti a' suoi Legati, e Proccuratori nel venire a Roma per agitare a suo nome la lite, che lo prorogasse per un altr' anno, ei lo prorogò, benche malvolontieri, istando Riccardo per la decisione (*d*). Che sdegnati i Principi di Lamagna di questa dilazione, e determinando perciò venire a nuova elezione del Re de' Romani senz' aspettar la sentenza del Pontefice sopra i due Principi contendenti dell' Imperio, furono da Clemente rimossi dal loro proponimento con gravissime lettere scritte ad Ottocaro Re di Boemia, nelle quali fece loro conoscer la necessità della dilazione accordata, e li minacciava, che egli averebbe dichiarata nulla, e invalida

(*a*) Epist. Urban. IV. ad Richardum Reg. Rom. elect. apud Raynald. ad annum 1263. num. 53. & seqq.

(*b*) *Et ideò juribus partium, & ipso negotio in omnibus, & per omnia in eo statu, in quo nunc sunt, omninò manentibus, terminum usque ad annum, computandum a festo B. Andreæ Apostoli venturo proximo prorogamus &c.* Decretum Urbani IV. apud Raynald. tom. 14. anno 1264. num. 39.

[*c*] *Nos tamen diligentius attendentes, quod etsi finitus esset a dicto Prædecessore omnis numerus edictorum, decens est, & juri consonum, quod unum saltem a nobis emanet edictum, providimus non esse ad præsens in præfato negotio procedendum, illudque usque ad diem Veneris post festum Epiphaniæ Domini proximè venturum, & immediatè sequentem suspendimus: tibique, ac prædicto electo diem ipsam duximus, juxta præscriptum modum in prorogatione dicti termini per præfatum Prædecessorem, ut prædicitur, facta, contentum, pro peremptorio termino assignandum.* Epist. Clem. IV. ad Alphonsum Castellæ Regem Rom. Reg. electum. apud Raynald. tom. 14. ann. 1266. num. 36.

(*d*) *Eligentes tamen in tanto negotio potius obtemperare justitiæ, quàm cum alicujus præjudicio annuere votis nostris, dilationem nomini tuo petitam decrevimus concedendam: & tam tibi, quàm præfato Richardo electo a Kal. Junii proximè futuri, usque ad unum annum de fratrum nostrorum consilio peremptorium terminum, in quo cum dictis testium producendorum super alterius partis articulis, & omnibus aliis actis, monimentis, & juribus, per Procuratores idoneos Apostolico vos conspectui præsentetis, duximus præfigendum.* Epist. Clement. IV. ad Alphons. &c. apud Raynald. tom. 14. ann. 1268. num. 42.

invalida qualunque elezione, che avessero fatta pendente il giudizio appresso la Sedia Apostolica sopra i due eletti, e proibendo loro di venire ad alcun atto di questa sorta pendente la causa (*a*). Che essendo passato all' altra vita poco dopo nell' anno MCCLXVIII. Clemente IV. lungo tempo primache giungesse il giorno prefisso del giudizio, ed indi succeduta la lunghissima vacanza della Sede Apostolica, che durò due anni, nove mesi, e due giorni, quanti sono dalli 29. di Novembre del MCCLXVIII., in cui morì Clemente; al primo di Settembre del MCCLXXI., in cui fu creato Gregorio X.; nella qual vacanza morì Riccardo eletto Re de' Romani trapassato nel mese di Aprile del MCCLXXI. (*b*); Alfonso Re di Castiglia spedì al nuovo Pontefice i suoi Oratori nell' anno MCCLXXII. a fargli istanza, che morto l' Emulo, che li contendeva l' Imperio, gli concedesse l' imperial diadema, e che proibisse a i Principi di Germania il venire all' elezione di altro Re de' Romani; protestando, che se a tal atto venuti fossero, ei si sarebbe appellato alla Sedia Apostolica. Che discusse per tanto, ed esaminate nel Concistoro de' Cardinali le richieste del Re, il Papa di comun consiglio de' Padri risposegli, per la morte di Riccardo non aver lui conseguita maggior ragione all' Imperio di quella, che vivente l' Emulo avessevi: non potere accordargli l' imperial diadema senz' ascoltare i Principi di Germania, che aveano eletto Riccardo, per non inferir pregiudizio al lor diritto: e non poter loro impedire, quando volessero, di venire a nuova elezione di altro Principe (*c*). Che sdegnato Alfonso di questa risposta del Pontefice, per la quale vedevasi escluso non pure dall' imperial corona, ma ancora dal diritto di conseguirla, e risolvendo mandare in Italia le truppe Spagnuole a sollevare i Ghibellini, ed occupar gli Stati di Lombardìa soggetti al Romano Imperio, Gregorio ordinò al Vescovo di Aqui Legato Apostolico, che fulminasse le censure Ecclesiastiche così contro i Lombardi, come contro li Spagnuoli,

(*a*) *Hac si memorati Principes, qui de tertia electione, ut supra exprimitur, latis inconsulte cogitare dicuntur, consultius attendissent, puderet eos super jura Imperii ejusdem inter electos ipsos, quos constat eosdem Principes elegisse, pendente judicio, non sine nimio variationis opprobrio, & inconstantiæ nota, in vanum satia cogitare: cum scire debeant, quod si iidem non terminato judicio ad illa præsumptuosis, quod vix credere possumus, conatibus prosilirent, & ipso jure foret, & nos nihilominus decerneremus, & nimirum ex nunc decrevimus, quidquid sic præsumptum fuerit, irritum, & inane: tam tibi, quam ipsis nihilominus inhibentes, ne contra hujusmodi decreti nostri tenorem id attentetis.* Epist. Clem. IV. ad Othocharum Regem Bohemiæ apud Raynald. ann. 1268. num. 46.

(*b*) Auctor Appendicis hist. ad hist. Matthæi Paris.

(*c*) Epist. Gregorii X. ad Alphons. Castellæ Regem. apud Raynald. ad annum 1272. num. 33. & seqq.

gnuoli, Teutonici, o chiunque altro tentasse turbar la pace d'Italia (*a*). Che finalmente volendo Gregorio impor fine alle discordie della Germania, e provveder l'Imperio d'un Principe, che fosse da tutti riconosciuto; ed avendo perciò ordinato a i Principi Elettori, che venissero alla creazione concorde d'un nuovo Re de' Romani, come attestano Ricordano Malespini, e Giovanni Villani, ed altri (*b*), ed essendo stato da questi eletto di concordi suffragj Rodolfo Conte di Ansburg, Principe ornato di regie Cristiane virtù; questi dopo aver prestato l'anno MCCLXXIV. in forma solenne per mezzo de' suoi Oratori il giuramento a Gregorio, che era allora in Lione di Francia, dove celebrava il Concilio, e dopo essere stati nel pubblico Concistoro recitati gli atti, e gli strumenti de' Principi di Germania consenzienti nel giuramento del nuovo eletto (*c*), fu dallo stesso Pontefice confermato, e riconosciuto Re de' Romani, ed invitato a ricevere dalle mani Pontificie l'imperial corona nel termine da assegnarseli, come apparisce dalle lettere scritte così allo stesso Rodolfo (*d*), come ad Alfonso Re di Castiglia [*e*]; il quale benche per mezzo de' suoi Oratori facesse istanza al Papa, e al Concilio di esser riconosciuto per Re de' Romani, e di conseguir la dignità dell'Imperio, e soffrisse di mala voglia la ripulsa; nulladimeno ammonito soavemente dalle lettere di questo prudentissimo Pontefice a deporre la pretensione all'Imperio, e a non turbar la pace del Cristianesimo, ed istruito delle ragioni, che aveano indotto il suo animo a favorir l'elezione di Rodolfo, come pio, e magnanimo Principe si lasciò piegare a i di lui consigli [*f*]. In questa guisa per autorità della Sedia Apostolica fu terminata questa contesa. Alla qual cosa se avesse mirato l'Autore della difesa, non si sarebbe maravigliato, che il Rainaldo pretenda, che appartenesse al Romano Pontefice

[*a*] *Tam contra incolas ejusdem Provinciæ, quàm contra quoscumque Hispanos, Theutonicos, vel alios eandem Provinciam ad turbandam pacem ipsius ingredi præsumentes, & ipsorum audaciam per censuram Ecclesiasticam, & aliis remediis de quibus expedire videris compescendi, plenam, & liberam fraternitati tuæ tenore præsentium concedimus potestatem.* Apud Raynald. ad annum 1272. num. 39.

(*b*) Ricordan. Malaspin. histor. Florent. cap. 198. Villani Cronac. Fiorent. lib. 7. cap. 43. Nauclerus Generat. 43.

(*c*) Vide Raynald. ad annum 1274. a n. 7. usque ad 12.

(*d*) Apud Raynald. loc. cit.

(*e*) *Cum fratrum nostrorum deliberatione præhabita, exigente justitia, & cogente conscientia, charissimo in Christo Filio nostro Rodulpho Regi Romanorum illustri de ipsorum Fratrum consilio titulum regiæ denominationis adscripsimus, & eidem ad unctionem, consecrationem, & coronationem de nostris recipiendam manibus terminum in proximo nos assignaturos prædiximus, & decrevimus assignare.* Epist. Gregorii X. ad Alphonsum Regem Castellæ. apud Raynald. loc. cit. num. 51.

(*f*) Vide Raynald. ad ann. 1274. n. 54.

tefice il decider la controversia dell' Imperio tra Lodovico Duca di Baviera, e Federigo Duca d' Austria. E noi abbiamo voluto distesamente riferir gli atti della contesa tra Alfonso, e Riccardo, a solo motivo di far conoscere, che Clemente IV., Giovanni XXII., e i suoi successori non tentarono cosa nuova nel pretendere, che senza loro autorità Lodovico Bavaro non si arrogasse il diritto, e l'amministrazione dell' Imperio, non confermata, nè approvata da essi la sua elezione.

IV. E molto meno averebbe dovuto rappresentar come cosa nuova, che essendo dubbia l' elezione di que' due Principi, e riputandosi perciò tuttavia vacante l' Imperio, Clemente V. costituisse Vicario imperiale in Italia Roberto Re di Sicilia, per conservar quegli Stati al nuovo Re de' Romani, di cui dalla Sedia Apostolica fosse confermata l' elezione: imperocche oltre l' ottimo fine propostosi da quel Pontefice nel commetter questa Vicarìa imperiale al Re Roberto, cioè, d' impedir le occupazioni violente, che faceano i Ghibellini di Lombardìa delle terre soggette all' Imperio per conservarle al nuovo legittimo Imperadore, obbligando perciò il Vicario da lui costituito sotto la pena di gravi censure a dimetter la carica tostoche il nuovo Re de' Romani dalla santa Sede approvato averà preso il possesso del Regno, come apparisce dalle sue lettere spedite per questo affare a Roberto l' anno MCCCXIV. sotto li XIV. di Marzo (a), ne aveva ancora gli esempli de' suoi Predecessori, i quali in tempi di dubbia elezione del Re de' Romani, e di contesa tra più Principi eletti, aveano tenuta l' istessa condotta. Così Clemente IV. nell' anno MCCLXVII. contendendo tra loro dell' Imperio Alfonso Re di Castiglia, e Riccardo Conte di Cornubia eletti con discordi suffragj, costituì Reggitore delle parti di Toscana soggette all' Imperio con nome di Pacificatore Carlo I. Angioino Re di Sicilia, concedendoli tal potestà per tre anni, a condizione però, che se in questo tempo il Re de' Romani approvato dalla santa Sede cominciasse a regnare, e' dovesse tosto dimetter la carica; e ad accettar tal condizione l' obbligò con giuramento, per cui si sottometteva alle censure Ecclesiastiche qual ora non l' avesse osservata. Di tutto ciò fanno fede le lettere dello stesso Clemente, e lo strumento, o la forma del giuramento prestato da Carlo allo stesso Pontefice riferiti dal Rainaldo (b). E comecche così Alfonso Re di Castiglia, come Riccardo eletti in Re de' Romani, ingannati da falso rumore, credendo, che il Papa avesse a Carlo conceduto l' Imperio, con lui fortemente se ne lagnassero, [illegible] e che

(a) Apud Raynald. annum 1314. num. 2. & seqq.

(b) Vide Raynald. ad annum 1267. a n. 4. usque ad 9.

e che il Pontefice rispondendo loro si dichiarasse, che ei non avea data altra potestà a Carlo, che quella di custode della pace nelle terre soggette all'Imperio (a); contuttociò l'anno seguente MCCLXVIII. veggendo Clemente, che l'ufficio di *Paciario* conceduto a Carlo non bastava a tenere in ufficio que' Popoli sediziosi, ma che li bisognava maggior potestà, lo costituì Vicario imperiale, come dalle lettere dello stesso Pontefice spedite in quest'anno al Re Carlo dimostra Arrigo Spondano (b). E di questo Vicariato imperiale conceduto a quel Re nelle parti di Toscana fanno ancora testimonianza Ricordano Malespini, e Giovanni Villani Scrittori di quell'età, Lionardo Aretino, S. Antonino, ed altri (c). Se adunque Giovanni XXII. succeduto a Clemente V. nell'anno MCCCXVI. dopo avere inutilmente alla pace esortati con caldissime lettere i due Principi contendenti all'Imperio, cioè Lodovico di Baviera, e Federigo d'Austria, e ammoniti a terminare la lor controversia non colle armi, ma coll'equità del giudizio (d); non istimando cosa opportuna confermar l'elezione di alcun di loro senza matura discussion della causa, e veggendo, che dalla vacanza della Sedia imperiale gli Stati d'Italia soggetti all'Imperio da varj tiranni della fazion Ghibellina violentemente occupati, venivano con incendj, stragi, e rapine miseramente devastati, portando anco sulle terre della Chiesa le desolazioni, e le rapine, dichiarò solennemente nell'anno MCCCXVII., che vacando l'Imperio era devoluto a lui il reggimento, e l'amministrazione delle terre d'Italia a quello soggette, proibendo a chiunque si fosse sotto gravi censure di assumere il Vicariato imperiale sopra di essa senza sua licenza, autorità, e facoltà; che cosa fece, che non fosse stata molto tempo prima fatta da' suoi antecessori, e massimamente da Clemente IV., e che non conducesse al bene dell'Imperio stesso, conservando al legittimo Imperadore, che da lui approvato fosse, illesi quegli Stati d'Italia, che altramente sarebbono rimasi guasti, e desolati da i tiranni, che gli averebbono occupati? E certamente, giusta quello, che noi abbiamo detto nel quinto libro di quest'Opera, essendo stato il Romano Impero rinnuovato in Occidente dal Romano Pontefice acciocche nella persona dell'Imperadore avesse la Chiesa Romana un difensore, e un Protettore speciale, e che essendone perciò succeduta tra i Romani Pontefici, e gli Imperadori una

(a) Raynald. loc. cit. n. 9. Bzovius ad annum 1267. n. x. Spondanus ad eundem annum n. 3. & 4.

(b) Spondanus ad annum 1268. n. 6.

(c) Ricordan. cap. 185. & 188. Villani lib. 7. cap. 15. 16. e 21. Aretin lib. 2. S. Antonin. summ. histor. tit. 20. cap. 1. § 5.

(d) Vid. Raynald. ad annum 1316. n. 10.

una scambievole obbligazione di difesa, cosicche il Romano Pontefice difendesse l' Imperio, e l' Imperadore la Chiesa, come abbiamo nel riferito luogo dimostrato con molti atti, a nessuno più propriamente apparteneva guardare, e difender gli Stati soggetti all' Imperio nel tempo, in cui questo era vacante, quanto al Romano Pontefice; acciocche mentre tra diversi Principi dell' Imperio si contendea, non fossero quelli distratti da i partigiani de' contendenti, ma tutti interi, ed illesi si conservassero al legittimo Imperadore.

V. Ma dice il Bossuet, che Giovanni XXII. ripete da divina origine il diritto, che ei pretendeva d' avere del reggimento, e dell' amministrazione dell' Imperio vacante, asserendo, che al Pontefice Romano in persona del B. Pietro avea Dio stesso concedute le ragioni del celeste, e del terrestre Imperio (a): dopo le quali parole riportate dal Bossuet soggiunge ei, che i diritti di San Pietro, ove seriamente si alleghino, non alla sola Italia, il cui reggimento in vacanza dell' Imperio pretendeva Giovanni, che a lui appartenessero, ma a tutto il Mondo si stendono (b). Ma se questa maniera di parlare, la quale non può egli negar essere stata in que' tempi famigliare a tutti i Canonisti, l'offendeva, averebbe dovuto piuttosto attendere al senso, e alla sostanza, che allà maniera di favellare. Abbiamo cento volte detto, ed ora torniamo a dire, che al Papa come a successor di San Pietro per divina istituzione non appartiene alcun dominio temporale diretto nè sopra l' Imperio, nè sopra i Regni de' Principi temporali, ma appartiene bensì a lui in vigor della sua potestà spirituale conceduta li da Cristo il diritto di regolare, e ordinare i Regni temporali al fine spirituale dell' eterna salute; cosicche traviando i Principi da questo fine, possa egli operar tali atti diretti col suo spiritual potere, onde quegli rimangan privi del Regno, e del temporal dominio. E questo diritto, come abbiamo altre volte detto, fu chiamato da Gersone dominio *regolativo*, *ordinativo*, *e reggitivo* sopra le cose temporali: e questa è quella ragione del terrestre Imperio, che asserirono i Canonisti conceduta al Romano Pontefice da Dio stesso in persona del B. Pietro. Ma per altre ragioni speciali conveniva al Papa questo diritto reggitivo sopra le terre soggette all' Occidentale Imperio quando questo era vacante: conciossiacosache essendo stato istituito, e rinnovato per difesa della Chiesa Romana, ed essendosi perciò i Pontefici Romani obbligati a difenderlo,

(a) *Cui in persona B. Petri terreni simul, & calestis Imperii jura Deus ipse commisit.* Joannes XXII. in Constitutione edita anno 1317. apud Raynald. ad annum 1317. n. 27. & seqq.

(b) Bossuet. tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 25.

lo, nessuna più diritta occasione aveano di eseguir questa difesa, quanto quella d'impedire, che gli Stati, e le terre all'Imperio soggette non fossero occupate da' tiranni in tempo, che mancava il legittimo Imperadore, e massimamente da' tiranni nemici della Chiesa, quali erano allora i Ghibellini in Italia, che le sagre, e le profane cose turbando, lo Stato, e la Chiesa con implacabili odj mettevano a saccomanno. Per questa ragione adunque asserivano i Papi appartenere a loro l'amministrazione, e il reggimento dell'Imperio vacante in Italia: e se allegavano perciò i diritti del terreno Imperio, ciò faceano sol tanto per dinotare quella potestà spirituale, che aveano ricevuta da Cristo in persona di S. Pietro, per la quale apparteneva loro il provvedere agli interessi comuni della Cristiana Repubblica, all'indennità della Chiesa, e alla conservazione della Religione, acciocche da coloro, che colla violenza, e colla tirannide si arrogavano il terreno Imperio, tutte queste cose non fossero calpestate.

VI. Soggiunge nulladimeno l'Autor della difesa, che queste ragioni, le quali si attribuiva Giovanni XXII. sopra l'Imperio vacante, non erano conosciute, anzi riprovate erano dalla Germania: che Lodovico protestò più volte contro di esse: che i Principi Elettori nell'anno MCCCXXXVIII. fecero una solenne dichiarazione a Benedetto XII. contro i decreti di Giovanni XXII., nella quale protestavano, che vacante l'Imperio Romano, quello, che o da tutti gli Elettori concordemente, o dalla maggior parte di essi è eletto, debbe da tutti tenersi per Re de' Romani: che per questo non ha bisogno nè di nomina, nè di conferma, nè di consenso, ovvero autorità della Sede Apostolica, o per l'assunzione del regio titolo, o per l'amministrazione de' beni, e diritti dell'Imperio; e che i detti beni, o diritti può di ragione, e di consuetudine amministrare, non ottenuta sopra di ciò alcuna licenza della Sedia Apostolica (a). E' però cosa di maraviglia, che sapendo ei con quali arti fu estorta da Lodovico Bavaro questa dichiarazione da i Principi Elettori, nella quale per altro non concorse il Re di Boemia (b), la porti come un documento incontrastabile, onde si renda

certo

(a) *Extat solemnis Electorum Principum nomine ad Benedictum XII. edita declaratio, qua adversus Joannis XXII. decreta contestantur, quod* „ vacante Romano Imperio, is, qui eligitur concorditer ... vel „ a majori parte tantùm Electorum, pro Rege Romanorum ab omnibus est habendus, „ & quod nec nominatione, appellatione, „ confirmatione, consensu, vel auctoritate „ Sedis Apostolicæ super administratione bonorum, & jurium Imperii indiget, sive „ titulo regio assumendo; quodque jura, „ & bona Imperii administrare potuit de „ jure, & consuetudine, nulla Sedis Apostolicæ super hoc licentia habita, vel obtenta &c. Apud Bossuet loc. cit.

(b) Vid. Raynald. ad annum 1338. n. 10. Spondanum ad eundem annum n. 2. & 3.

certo, che furono riprovate dalla Germania quelle ragioni, che Giovanni XXII. si attribuiva sopra l'Imperio; non avvertendo, che di qualunque si fosse questa dichiarazione, essa era contraria a tante altre, che da' Principi Elettori della Germania in altre occasioni, anzi dagli stessi Imperadori erano state fatte, le quali possono vedersi appresso il Rainaldo (*a*). E non solo i Principi Elettori, e i Regi di Germania altre volte avean dichiarato il contrario; ma l'istesso Lodovico Bavaro due anni prima, cioè nel MCCCXXXVI., allorche per ottenere la riconciliazione colla Sedia Apostolica, dalla quale era stato scomunicato, mandò Legati, e Proccuratori a Benedetto XII. con amplissima facoltà di promettere, e di giurare a suo nome al Pontefice l'osservanza di molte cose, che egli offeriva per impetrar perdono degli eccessi commessi contro Giovanni XXII., per ottener l'assoluzione, e la restituzione nel Regno, dal quale era stato deposto: tra le quali cose queste sono notabili, cioè, che ei dà amplissima loro facoltà di promettere, e giurare, che ei non entrerà in Italia, nè s' ingerirà nell'amministrazione di essa in quelle terre, che erano sottoposte all' Imperio, fino a tanto che dalla Sedia Apostolica non sarà approvata la sua persona in Re de' Romani (*b*): di confessare a suo nome, che egli ingiustamente, e perversamente avea assunto in Roma il titolo d' Imperadore; e che ei credeva, che il dar l' imperial corona spetta unicamente al Sommo Romano Pontefice, e non ad altri (*c*): e finalmente di supplicare il Pontefice per la sua restituzione al pristino stato di fama, e di onore, e per la sua assunzione in Re de' Romani, e per l'approvazione della sua Persona da promuoversi dappoi all' imperial dignità (*d*). Or se due anni dopo una sì aperta confessione, ed una sì manifesta dichiarazione egli fece Costituzioni, e dichiarazioni diverse, che altro si può dire, se non che contradisse alla verità, che egli avea confessata, e che si debbono

(*a*) Vid. Raynald. ad annum 1338. n. 12.

(*b*) *Item damus dictis nostris procuratoribus, & eorum cuilibet in solidum plenam potestatem vice, & nomine nostro promittendi, & jurandi quòd non ingrediemur partes Italiæ, nec in eis, nec de eis per nos, vel alium, sive alios aliquid administrabimus, aut quomodolibet disponemus, donec probationem apostolicam persona nostræ fuerimus assecuti.* Apud Raynald. ad annum 1336. sub n. 23.

(*c*) *Item ad confitendum vice, & nomine nostro, & pro nobis, nos assumpsisse titulum imperialem, & unctionem in Roma perversè, malè, & iniustè, & a potestatem non habente. Item ad confitendum vice, & nomine nostro, & pro nobis, quod credidimus quod ad Summum Pontificem spectat hoc facere, & non ad alium.* Ib. n. 35.

(*d*) *Damus insuper prædictis Procuratoribus nostris plenam, meram, & liberam potestatem, auctoritatem, & speciale mandatum ... supplicandi pro assumptione nostra, & in integrum restitutione ad famam, honorem, & statum pristinum, nec non assumptione nostra in Regem Romanorum, & approbatione personæ nostræ ad imperialem dignitatem postmodum promovenda.* Ibi n. 37.

tener per nulle, come fatte da persona, la quale avea prima confessato, che non essendo legittimo Imperadore per non essere approvata dalla Sedia Apostolica la sua persona, non avea potestà di farle? E in fatti tutti gli atti di Lodovico Bavaro così in Italia come altrove fatti, o da lui stesso, o per altri ancorche con regio nome, furono dappoi, come procedenti da persona, che non avea nè giurisdizione, nè potestà nell' Imperio, da una Costituzione di Carlo IV. Imperadore dichiarati nulli, cassati, e invalidati (a).

VII. Ma poiche il Bossuet deplora gli eccessi di Lodovico Bavaro contro Giovanni XXII., il quale da lui fu accusato come eretico, e rifiutato come legittimo Pontefice, sostituendo un ignominioso Antipapa in luogo del Vicario di Cristo; averebbe fatta più lodevol cosa se lasciata avesse sotto silenzio questa discordia; tanto più, che ei la giudica non appartenente al punto, di cui si tratta (b). Così non ci averebbe obbligati a rinnovar l'acerba memoria di questa contesa, e a rammentar le gesta d' un Principe, dal cui esempio pensano di trar vantaggio i nemici della Chiesa Romana per insolentire contro l' autorità di essa. Ma noi non volendo nè riferire i trasporti di questo Principe, nè giustificar le risoluzioni fatte contro di esso dalla Sedia Apostolica, ci contenteremo d' avvertir solamente, che degli eccessi di questo Principe contro la Chiesa Romana non tanto al suo naturale istinto, quanto al perverso consiglio di uomini scellerati, ed alle ereticali dottrine di Marsilio da Padova, di Giovanni Gianduno, e di altri apostati, e ribelli alla Sedia Apostolica, i quali egli ammise alla sua confidenza, debba attribuirsi la cagione. Nell' anno MCCCXXIV. Marsilio da Padova dedicò a Lodovico un libro intitolato *Defensor pacis*, dove trattava della giurisdizione Imperiale, e Pontificia; nel qual libro adulando quel Principe insegnava escrabili errori contro l'autorità, e la potestà della Chiesa. Compagno dell' empietà di costui Giovanni Gianduno compose nello stesso tempo un Trattato della potestà Ecclesiastica asperso dello stesso eretico fermento. Quali fossero gli errori di costoro posson vedersi nella Costituzione di Giovanni XXII., la qual comincia: ***Licet juxta doctrinam***, data in Avignone sotto li 23. di Ottobre del

(a) *Omnia quæ per se, seu alium in Italia fecit, seu gessit etiam sub regali nomine, & cætera etiam omnia ubicumque gesta ab eo per se, vel alium, quæ ex defectu jurisdictionis, & potestatis facere sibi non licuit, nulla esse, ac cassa, & irrita pronuntiamus, & declaramus: illa etiam quatenus processerunt de facto annullamus, & penitus in his scriptis revocamus.* Constitutio Caroli IV. apud Raynald. tom. 16. ad annum 1328. n. 14. in fine.

(b) Bossuet. loc. cit.

del MCCCXXVII. (a), dove non solamente il Pontefice gli condanna co' loro Autori da lui scomunicati, ma egregiamente ancora, e dottamente gli confuta. Cinque erano i capi della costoro eretica dottrina. Primo, che Cristo Signor nostro non per dispensagione, o condescendenza, ma costretto da necessità pagò il tributo a Cesare: e da ciò inferivano, che tutti i beni temporali della Chiesa sono in dominio dell'Imperadore, e che egli ne può disporre come li piace. Secondo, che Cristo non concedè maggior autorità a San Pietro, che agli altri Apostoli, e che perciò non lasciò alcun suo Vicario in terra, che agli altri Ministri della Chiesa soprantendesse. Terzo, che appartiene all'Imperadore l'istituire, e destituire il Papa, crearlo, e deporlo. Quarto, che tutti i Sacerdoti, il Papa, gli Arcivescovi, i Vescovi, e i semplici Preti per istituzione di Cristo hanno la medesima autorità; e quella maggioranza di grado, che v'ha tra loro, nasce dalla concessione dell'Imperadore, il quale può rivocarla quando li piaccia. Quinto, che tutta la Chiesa insieme non può punire alcun uomo con pena, o censura costringitiva, se ciò non le sia conceduto dall'Imperadore. Ma nel medesimo tempo, che questi figliuoli di Belial, come li chiama il Pontefice, pubblicarono i loro errori, furono ancora confutati da uomini insigni, quali furono Alessandro da Sant'Elpidio già Prior Generale degli Agostiniani, e poi Arcivescovo di Ravenna nel Trattato, che ei compose della giurisdizion dell'Imperio, e dell'autorità del Sommo Pontefice: Alvaro Pelagio Vescovo di Silva dell'Ordine de' Minori nel libro egregio *de Planctu Ecclesiæ*: e Pietro di Palude insigne Teologo dell'Ordine de' Predicatori nel Trattato, che ei pubblicò della cagione immediata dell'Ecclesiastica potestà. Prima però di Marsilio da Padova, e di Giovanni Gianduno, ardendo la contesa tra Lodovico Bavaro, e Giovanni XXII., Dante Alighieri celebratissimo Poeta Toscano, anzi Principe de' Toscani Poeti, e uomo di sommo ingegno, nella terza parte del Trattato, che ei compose della *Monarchia* intorno all'anno MCCCXX. si sforzò deprimere affatto l'autorità del Romano Pontefice sopra gli Imperadori, ovvero Regi de' Romani nelle cose temporali; ma ne fu però ben anche notato perciò di eresia da Bartolo, e da altri insigni Giurisconsulti (b), e fu confutato dappoi da Sant'Antonino (c); e tutta l'Opera di lui della Monarchia fu impugnata nello stesso tempo da F. Guidone Vernani dell'Ordine de' Predicatori nel Trattato, che ei scrisse *de Reprobatione Monarchiæ compositæ a Dante Ali-*

(a) Apud Raynald. ad annum 1327. n. 27. & seq q.

(b) Vid. Spondanum ad annum 1321. n. 7.

(c) S. Antoninus summ. tit. 21. cap. 5. §. 2.

Aligherio, il cui manofcritto confervafi nella Biblioteca di San Marco di Firenze de' PP. Predicatori. Ciò fi è volnto dir folamente acciocche fi conofca, che fe alcune cofe in quefta controverfia furon fcritte contro la poteftà ufata dal Pontefice fopra il Bavaro, quefte furono ben anche credute, e riputate falfe, ed erronee dagli uomini dotti, e dagli Scrittori Cattolici di quel tempo.

VIII. Ma avendo noi detto, che il Boffuet trattando di quefta controverfia, e della depofizione fatta da Giovanni XXII. di Lodovico Bavaro ha ftimato, che ciò non appartenga punto alla prefente quiftione, fa d' uopo efaminar quì brevemente la ragione, per cui ei così giudica, cioè, perche quefte cofe furono fatte per que' diritti, che fpecialmente riguardano il Germanico Imperio (*a*). E altrove poi infegna, che i Romani Pontefici ftimarono effer di tal condizione l' Imperio Germanico, o Romano Germanico, che oltre la poteftà, che effi aveano da Crifto fopra ogn' anima Criftiana, aveffero col proceffo del tempo confeguito per altri titoli fpecial diritto fopra gli Imperadori Germanici; e che non folo i Romani Pontefici, ma molti altri ancora foffero di quefto fentimento (*b*). Quindi recando una parte di quegli argomenti, onde fi prova il diritto, che aveano i Romani Pontefici fopra gli Imperadori Germanici, foggiunge non effer cofa di maraviglia, che i Papi abbian depofti alcuna volta gli Imperadori: conciofliache ciò non faceano in vigore della poteftà primaria, e Pontificia, che lor competea per iftituzione di Crifto, ma per una poteftà, e per un diritto fecondario, che aveano col tempo per altri titoli confegnito: e fe all' ufo di quefto diritto fecondario congiungevano la poteftà primaria fcomunicando infieme, e deponendo gli Imperadori, quefti atti riferivanfi a diverfe poteftà, cioè, la fcomunica alla poteftà fpirituale, ed Ecclefiaftica, e la depofizione alla poteftà accefforia, e fecondaria. Non avendo per tanto la Chiefa fopra gli altri Regi, e gli altri Principi poteftà alcuna, fe non quella primaria, e fpirituale, che hanno fopra ogn' anima Criftiana, non poffono in vigore di quefta deporgli (*c*). Ma per rifpondere a quefta sfuggita conviene offervar più cofe. Prima, che qualunque diritto fecondario, che confeguito aveffero i Papi fopra l' Imperio Germanico Romano, qnello folamente fi ftendea alla confermazione della perfona eletta in Re de' Romani, ed alla promozione di effa all' imperial dignità; ma confermato che era

(*a*) *Quæ in Ludovici Bavari Imperatoris electi depofitione gefta funt ad noftram quæftionem vix pertinent, cum iis facta fint juribus, quæ ad Imperium Romano-Germanicum fpeciatim fpectant.* Boffuet loc. cit.

(*b*) Boffuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 9.

[c] Boffuet. loc. cit.

era l'eletto, ed investito dell' imperial nome, egli conseguiva un diritto indipendente non minore di quello de i Regi; cosicche sopra l'Imperio avesse quella potestà indipendente, che hanno i Regi, e i Monarchi assoluti sopra i loro Regni, e sopra i Popoli loro soggetti, ed erano veri, e proprj Monarchi: e siccome i Regi, che erano eletti una volta in Francia dagli Ordini del Regno, dopo la lor elezione acquistavano potestà indipendente dagli stessi Ordini, che eletti gli aveano, nè rimaneva a questi alcun diritto sopra la potestà, e la persona regale; così benche al Papa appartenesse il confermar l' eletto in Re de' Romani, conceduta questa approvazione niente più rimanea a lui del diritto secondario sopra la persona approvata. E quì bisogna ancora avvertire, che non minor potestà, nè minor indipendenza hanno i Regi, cui è deferito il Regno per elezione, de i Regi, cui il Regno è deferito per successione; quando però que' primi non sieno Re di solo nome, o di solo onore, e piuttosto capi delle Repubbliche, che Regi assoluti, come in alcune Repubbliche veggiamo accadere: imperocche tutta la potestà, che hanno i Popoli, o gli Ordini, o gli Elettori ne' Regni elettivi, si consuma nell' elezione. Così veggiamo nella stessa Chiesa, che sebbene nel Collegio de' Cardinali è collocata la potestà di eleggere il Papa, e deferire a lui in un col Principato Ecclesiastico anche il Regno terreno, non rimane però ad essi alcuna potestà sopra la persona, e la potestà dell' eletto, nè può da loro per alcun caso deporsi: mentre anche in sentenza di alcuni Francesi, che sottomettono il Papa al Concilio, la deposizione di esso non potrebbe farsi se non dal Concilio Generale. Or quando i Papi deposero gli Imperadori già da loro approvati, e coronati, come sappiamo essere avvenuto de' due Federighi, non poteano certamente far uso di questo diritto secondario, e accessorio al loro spiritual potere, il qual tutto aveano consumato nell' approvazione, e coronazione di quelli; anzi essi apertamente dichiararono, che nel deporre que' Principi usavano la potestà delle chiavi, e che si valevano dell' autorità di San Pietro Apostolo, come apparisce dalle sentenze di deposizione da noi sopra recate. L' altra cosa da osservarsi si è, che altro è parlare del Regno di Germania, altro del titolo di Re de' Romani annesso al Re di Germania, che abilitava la persona all' Imperio. I Papi non istimarono d' aver mai diritto alcuno sopra il Regno di Germania, nè sopra il Re di quel Regno, comunque questo si deferisse, o per successione, o per elezione; mentre nell' uno, e nell' altro modo sappiamo essersi deferito: e sappiamo ancora, che sebbene dalla Sedia Apostolica il diritto, o l' abilitamento all' Imperio

fu

fu conceduto a quello, che fosse Re di Germania, qual ora fosse approvata la sua persona, e conosciuta degna dell' imperial dignità; contuttociò alcuni furono Re di Germania anche dopo il trasferimento dell' Imperio da' Franchi ne' Teutonici, i quali per molti anni regnando non furono nè Re de' Romani, nè Imperadori, e questi come Re di Germania furono deposti dal Papa. Così Arrigo IV. pria che dall'Antipapa dichiarato fosse Augusto, e il nome di Augusto assumesse, fu deposto da San Gregorio VII. non già dall' Imperio, ma dal Regno di Germania. Così altri Imperadori furono non solo deposti dall' Imperio, ma da altri Regni ancora, che essi possedeano per diritto di rettaggio, e di successione, o per altro titolo, il quale all' Imperio non apparteneva. Dalle quali cose apparisce del tutto insussistente la risposta, o la sfuggita dell' Autor della difesa alle deposizioni degli Imperadori fatte da' Romani Pontefici, cioè, che nel decretarle crederono far uso di un diritto speciale secondario, che stimavano appartener loro sopra gli Imperadori Germanici, e che ad essi non apparteneva sopra gli altri Regi; che anzi è certo, che essi giudicarono di poterle fare, e le fecero in vigore della lor potestà primaria, e spirituale, che per divina istituzione hanno sopra tutti gli uomini, e sopra tutti i Regi Cristiani.

§. IX.

De i Regni, e delle Terre degli Infedeli concedute da Alessandro VI. a i Principi Cattolici, e con qual ragione si difendano da i Teologi di chiaro nome queste concessioni.

SOMMARIO.

I. *Donazioni fatte da Alessandro VI. Romano Pontefice de i Regni degli Infedeli a i Regi Cristiani, come spiegate dal Cardinal Bellarmino. Sue spiegazioni conformi alla mente del Pontefice.*

II. *Mente della Sede Apostolica, che gli Infedeli per sola cagione d' infedeltà non si devono spogliare de' loro Dominj.*

III. *Infedeli possono costringersi dalla Chiesa non ad abbracciar la Fede, ma a non impedire la predicazione di essa. Guerre intraprese contro gli Infedeli ad oggetto di propagar la Fede lodate da S. Gregorio Magno.*

IV. *Infe-*

IV. *Infedeli perseguitando la Fede possono giustamente punirsi, e soggiogarsi colle armi da i Cristiani. Nuovo domma della tolleranza difeso da i Protestanti.*

V. *Diversi stati della Chiesa ne' tempi degli Apostoli, e ne' tempi de' Principi Cristiani. Forze temporali acquistate dalla Chiesa dopo i tempi delle persecuzioni possono lecitamente impiegarsi contro gli eretici acciocchè ritornino alla Chiesa Cattolica, e contro gli infedeli acciocchè non impediscano la predicazione della Fede. Domma della tolleranza confutato coll' autorità di Sant' Agostino.*

VI. *Argomenti presi dal diritto pubblico, per li quali si possono giustificar le donazioni di Alessandro VI.*

VII. *Sentimento di Ugone Grozio sopra di ciò. Come si debbano intender queste donazioni Pontificie.*

I. Dopo gli atti di Giovanni XXII. attinenti al secolo XIV. passando Monsignor Bossuet al secolo XVI. senza recare alcun esemplo del secolo XV., noi per continuar la serie degli atti appartenenti in qualche modo alla presente quistione, abbiamo trasferito in questo luogo l' esame del proposto articolo, di cui il riferito Autore parla altrove incidentemente. E comecchè non pensiamo, che la trattazione di esso articolo appartenga al punto della nostra controversia, non pretendendo noi, che abbia la Chiesa, o il Romano Pontefice in vigor della spiritual potestà diritto alcuno sopra i Regni degli infedeli, sicchè possa donargli a suo piacimento a' Principi Cristiani, nè sia nostro intendimento sostener le donazioni di Alessandro VI. quando si vogliano intendere in senso rigoroso; contuttociò riferendole il Bossuet, e valendosi di esse per porre in discredito così il Pontefice, che le fece, come la ragione con cui da dottissimi Teologi si difendono, abbiamo stimata necessaria cosa esaminar questo punto per vendicare il credito così di quelli, come di questi. Dice egli adunque, che il Cardinal Bellarmino, ed altri Teologi negando, che la Chiesa abbia potestà sopra i Regni degli infedeli, sicchè li possa spogliar de' loro dominj, se non quando si sforzano distaccar dalla fede Cristiana i loro sudditi, e veggendo, che que' Regi infedeli, di cui Alessandro VI. divideva, e partiva gli Imperj a' Principi Cristiani, neppur avean notizia della Cristiana Religione; per sciorre questo nodo, e giustificar le Pontificie donazioni si avvisaron di dire, che quel Pontefice concedendo i Regni degli infedeli non ebbe in proposito, che i Regi Cristiani debellassero i Principi infedeli, e occupassero i loro Regni, ma

 sola-

solamente, che trasportassero colà i Predicatori della Cristiana fede, e difendessero i Cristiani nuovamente convertiti: e se poi i Regi infedeli resistessero alla predicazione, e perseguitassero i Predicatori, avessero diritto i Cristiani di muover l'armi contro di loro (a). Noi confessiamo, questo essere il sentimento del Cardinal Bellarmino, e di altri insigni Teologi sopra le donazioni fatte da Alessandro VI. del nuovo Mondo allora scoperto a i Principi Cristiani; e che tale ancora fosse l'intento di quel Pontefice chiaramente apparisce dalle sue Bolle: imperocchè essendo state allora dal gran Cristofano Colombo sotto gli auspicj di Ferdinando Re di Castiglia, e di Lione scoperte l'Isole innanzi incognite dell'Occidentale Oceano prossime al continente, o per meglio dire all'immensa sterminata Isola dell'America, ed avendo di tale scoperta Ferdinando ragguagliato il Pontefice, e manifestatoli il pio desiderio, che avea di propagare nella terra scoperta, e da scoprirsi la Cristiana fede; Alessandro rispondendogli nell'anno MCCCCXCIII. loda il santo, e religioso proposito di quel Cattolico Principe, e colle più efficaci maniere lo esorta, e lo scongiura per le viscere della misericordia del nostro Signor Gesù Cristo a far portare in quelle parti il nome del Salvatore, e ad indurre que' Popoli per mezzo di Apostolici Predicatori alla Cristiana credenza (b). Fin quì niente v'ha, che non sia degno dell'Apostolico zelo del successore del Principe degli Apostoli. Ma per animar quel Principe alla Cristiana, e lodevole impresa della propagazione dell'Evangelio in quelle parti, concede poi il dominio, e la giurisdizione al Re Ferdinando di tutte le terre scoperte, e da scoprirsi, sieno Isole, o terra ferma, le quali saranno verso il Meridionale Oceano oltre la linea da figurarsi condotta dal Polo artico fino all'antartico, purchè tali terre non sieno sotto il temporal dominio di alcun Signor Cristiano; comandando in virtù di santa ubbidienza al medesimo Re Ferdinando a destinare in quelle parti uomini probi, timorati

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 15.

(b) *Nos igitur hujusmodi vestrum sanctum, ac laudabile propositum plurimùm in Domino commendantes, ac cupientes ut illud ad debitum finem perducatur, & per ipsum nomen Salvatoris nostri in partibus illis inducatur, hortamur vos quamplurimùm in Domino, & per sacri lavacri susceptionem, qua mandatis Apostolicis obligati estis, & viscera misericordiæ Domini nostri Jesu Christi attentè requirimus, ut cum expeditionem hujusmodi omninò prosequi, & assumere prona mente orthodoxæ fidei zelo intendatis, populos in hujusmodi Insulis, & terris degentes ad Christianam Religionem suscipiendam inducere velitis, & debeatis; nec pericula, nec labores ullo unquam tempore vos deterreant, firma spe, fiduciaque conceptis, quod Deus omnipotens conatus vestros feliciter prosequetur.* Litteræ Alexandri VI. ad Ferdinandum, & Elisabetham Castellæ Reges. Apud Raynald. ad annum 1493. n. 19. & seqq.

morati di Dio, dotti, periti, e ſperimentati, per iſtruir que' Popoli nella Criſtiana dottrina, e ne' buoni coſtumi (*a*).

II. Quindi non ſenza ragione da queſta diſpoſizione di Aleſſandro raccoglie il Bellarmino con altri claſſici Dottori, che principale intento di quel Pontefice foſſe la propagazione dell' Evangelio nel nuovo Mondo, e che le donazioni, e le conceſſioni da lui fatte a i Regi Criſtiani delle terre, e de' Paeſi di quegli infedeli aveſſero luogo ſol tanto, quando eſſi reſiſteſſero alle predicazioni del Vangelo; ed allora aveſſero diritto i Criſtiani d' impadronirſi de' loro dominj, e debellargli coll' armi. Che ſe poi i conquiſtatori dell' America abuſandoſi di queſte conceſſioni, e traſcurando la converſione di quelle genti riduſſero i miſeri Indiani in lagrimevole ſervitù, trattandoli da men che uomini; ciò certiſſimamente accadde contro l' intenzione della Sedia Apoſtolica, la quale non mai inteſe, che que' Popoli ancorche infedeli foſſero ſpogliati de' loro dominj, e della lor libertà, quando non faceſſero oſtilità ai Predicatori dell' Evangelio: e toſto che fu informata di queſto barbaro crudel coſtume di coloro, che così empiamente, e inumanamente trattavano i miſeri Americani, non tralaſciò di eſecrarlo, e vietarlo. Onde Paolo III. nell' anno MDXXXVII. ſolennemente dichiarò, che gli Indiani infedeli non reſiſtenti alla predicazione dell' Evangelio non poteſſero ſpogliarſi nè de' loro dominj, nè della lor libertà, ma doveſſero invitarſi ad abbracciar la fede Criſtiana colla predicazione della divina parola, e coll'eſempio delle buone opere; dichiarando di niun valore ciò, che altramente da' Criſtiani ſi faceſſe (*b*). Eſſendo queſto adunque il ſentimento, e lo ſpirito della Sedia Apoſto-

(*a*) *Et inſuper mandamus vobis in virtute ſanctæ obedientiæ [ſicut pollicemini, & non dubitamus pro veſtra maxima devotione, & regia magnanimitate vos eſſe facturos], ad terras firmas, & Inſulas prædictas, viros probos, & Deum timentes, doctos, peritos, & expertos ad inſtruendum incolas, & habitatores præfatos in fide catholica, & bonis moribus imbuendos deſtinare debeatis &c.* ibi.

(*b*) *Nos igitur, qui ejuſdem Domini noſtri vices, licet indigni, gerimus in terris, & oves gregis ſui nobis commiſſas, quæ extra ejus ovile ſunt, ad ipſum ovile toto niſu exquirimus: attendentes Indos ipſos utpote veros homines Chriſtianæ fidei capaces exiſtere, ſed, ut nobis innotuit, ad fidem ipſam promptiſſime currere; ac volentes ſuper his congruis remediis providere, prædictos Indos, & omnes alias gentes ad notitiam Chriſtianorum in poſterum deventuras, licèt extra fidem Chriſtianam exiſtant, ſua libertate, & rerum ſuarum dominio uti, & potiri, ac gaudere liberè, & licitè poſſint: nec in ſervitutem redigi debere, ac quicquid ſecus fieri contigerit, irritum, & inane, ipſoſque Indos, & alias gentes verbi Dei prædicatione, & exemplo bonæ vitæ ad dictam fidem Chriſti invitandos fore, auctoritate Apoſtolica per præſentes literas decernimus, & declaramus.* Conſtitutio Pauli III. eman. Romæ IV. Nonas Junii 1537.

lica circa la converſione degli infedeli, non par veriſimile, che in altra guiſa ſentiſſe il Pontefice Aleſſandro VI.

III. Ma qualunque ſi foſſe il ſuo intendimento intorno alle accennate conceſſioni, egli è da vedere ſe nel ſenſo, in cui vengono ſpiegate dal Cardinal Bellarmino ſi poſſano ſostenere, e ſe abbia giuſta cagione il Boſſuet di far quelle eſclamazioni, che ei fa, dicendo: *o nuovi Apoſtoli, e con nuovo coſtume difeſi! o nuova, e dall' Apoſtolo non udita armatura de' ſoldati Criſtiani* (a)! Primieramente ſiccome è coſa, che da neſſun uomo di ſenno può negarſi, che gl'infedeli non hanno alcun diritto d' impedire la predicazion dell' Vangelo, e di perſeguitare i Miniſtri della divina parola (b); così è ſentenza comuniſſima di tutti i Teologi della Romana comunione, che dove gli infedeli impediſcano la propagazione della fede o con beſtemmie, o con male perſuaſioni, con aperte perſecuzioni, naſce diritto ne' Principi Criſtiani di difender colla forza dell' armi la fede ſteſſa, e aprir per queſto mezzo la ſtrada alla predicazione della divina parola, maſſimamente quando ammoniti non deſiſtono dalle violenze, e dalle ingiurie contro i Predicatori: e che ſebbene non hanno diritto i Principi Criſtiani di coſtringer gli infedeli ad abbracciar la fede, hanno però diritto di coſtringergli a non impedirla: e che per queſta ragione i fedeli muovono ſovente guerra contro gli infedeli, non per forzargli a credere, mentre quando ancora foſſer da loro vinti, e fatti ſchiavi doverebbono laſciargli in libertà di credere, o nò; ma per forzargli a non impedir la fede di Criſto, e la converſione de' Popoli. Queſta è dottrina inſegnata a rigor di Cattedra da San Tommaſo d' Aquino (c), ſeguita univerſalmente da tutti i Teologi delle Cattoliche ſcuole, i quali di queſta materia han trattato (d). Gonfeſſa il Boſſuet, il ſentimento del Bellarmino eſſere appog-

(a) *O novos Apoſtolos, & novo more tuitos! O novam, & Apoſtolo inauditam Chriſtianorum militum armaturam!* Boſſuet loc. cit.

(b) Vid. Ugonem Grotium *de jure belli, & pacis* lib. 2. cap. 20. §. 49. n. 1.

(c) *Dicendum, quod infidelium quidam ſunt, qui nunquam ſuſceperunt fidem, ſicut Gentiles, & Judæi, & tales nullo modo ſunt ad fidem compellendi, ut ipſi credant, quia credere voluntatis eſt; ſunt tamen compellendi ſi adſit facultas, ut fidem non impediant vel blaſphemiis, vel malis perſuaſionibus, vel etiam apertis perſecutionibus. Et propter hoc fideles Chriſti frequenter contra infideles bellum movent, non quidem ut eos ad credendum compellant, qui ſi etiam eos viciſſent, & captivos haberent, in eorum libertate relinquerent an credere vellent, ſed propter hoc ut eos compellant ne Chriſti fidem impediant.* S. Thomas 2. 2. quæſt. 10. art. 8. in corp.

(d) Joannes Major *in* 2. *diſt.* 44. *quæſt.* 2. & 3. Cajetanus 2. 2. *quæſt.* 10. *art.* 8. Alphonſ. a Caſtro *de juſta hæretic. punit. lib.* 2. *cap.* 14. Dominicus Soto *in* 4. *diſt.* 3. *quæſt. unic. art.* 1. Antonius a Corduba *in quæſtionar. lib.* 1. *quæſt.* 57. *dub.*4. Gabriel de Valent

poggiato all' autorità di Dottori di gran nome ; ma dispregia quest' autorità dicendo , che i Dottori degli ultimi secoli per scarsezza di libri , e per imperizia della Storia Ecclesiastica degenerarono , se non per la vita , certamente per la dottrina , dagli esempli , e dagli insegnamenti degli antichi , a i quali convien posporre la loro autorità (*a*) . Ma chi sono mai questi antichi , che debbono preferirsi alla comun dottrina insegnata da quattro secoli in quà universalmente dopo San Tommaso dagli altri Teologi delle Cattoliche scuole ? S' ha egli da mettere nel numero de' Dottori degli ultimi tempi San Gregorio Magno ? Ma pure questo gran Pontefice scrivendo a Gennadio Patricio , ed Esarca dell' Africa non solamente loda , e commenda le guerre da lui fatte contro i nemici del nome Cristiano , ma l' esorta in oltre a intraprender la guerra Ecclesiastica contro gli eretici , acciocche da lui vinti , e soggiogati non alzino il capo contro la Chiesa Cattolica (*b*) . E in un' altra lettera loda il medesimo Capitano perche intraprenda , ed espugni colle armi i Gentili non per terreno consiglio , nè per desiderio di spargere umano sangue , ma per zelo di propagar la Cristiana Religione (*c*) . Altri Padri potrei recare in prova di questa verità , ma

lent. *tom.* 3. *disput.* 1. *quæst.* 10. *pun.* 6. Toletus *in summ. lib.* 4. *cap.* 2. *n.* 3. Ledesma *tom.* 2. *summ. tract.* 1. *cap.* 5. Thomas Sanchez *in sum. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 4. Suarez de fide , disput. 18. sect. 2. n. 8. Becanus in sum. tom. 2. quæst. 4. cap. 13. n. 12. vid. Joannem Solarzanum *de jure Indiar. lib.* 2. *cap.* 20.

(*a*) Bossuet loc. cit.

(*b*) *Sicut excellentiam vestram hostilibus bellis in hac vita Dominus victoriarum fecit luce fulgere , ita oportet eam inimicis Ecclesiæ ejus omni vivacitate mentis & corporis obviare : quatenus ejus ex utroque triumpho magis , ac magis enitescat opinio , cum & forensibus bellis adversariis Catholicæ Ecclesiæ pro Christiano Populo vehementer obsistitis , & Ecclesiastica prælia sicuti bellatores Domini fortiter dimicatis . Notum est enim , hæreticæ Religionis viros , si eis , quod absit , suppetit nocendi licentia , contra catholicam fidem vehementer insurgere , quatenus hæreseos suæ venena ad tabefacienda si valuerint Christiani corporis membra transfundant . Cognovimus enim eos contra Ecclesiam Catholicam , Domino eis adversante , colla subrigere , & fidem velle Christiani nominis inclinare . Sed Eminentia vestra conatus eorum comprimat , & superbas eorum cervices jugo rectitudinis premat .* S. Gregor. Magn. lib. 1. Epist. 74. aliàs 72.

(*c*) *Si non ex fidei merito , & Christianæ Religionis gratia tanta excellentiæ vestræ bellicorum actuum prosperitas eveniret , non summopere miranda fuerant ; cum sciamus etiam hæc antiquis bellorum Ducibus fuisse concessum . Sed cum futuras , Deo largiente , victorias non carnali providentia , sed magis orationibus prævenitis , fit ut hoc in stuporem veniat , quod gloria vestra non terreno consilio , sed Deo desuper largiente , descendat . Ubi enim meritorum vestrorum loquax non discurrit opinio ? Quæ & bella vos frequenter appetere non desiderio fundendi sanguinis , sed dilatandæ causa Reipublicæ , in quam Deum coli conspicimus , loquitur , quatenus Christi nomen per subditas gentes fidei prædicatione circumquaque discurrat .* S. Gregor. Magn. lib. 1. Epist. 75. aliàs 73.

ma penso bastare averne addotto uno universalmente lodato per lo spirito di dolcezza, e di Cristiana mansuetudine, di cui fu adornato.

IV. Contuttociò il Bossuet facendola piuttosto da declamatore, che da Teologo esclama, che questo non fu lo spirito degli Apostoli: che essi non andarono colle armi a propagar la fede: che San Gregorio Magno non impetrò dalla Regina Brunichilde i soldati per accompagnar Sant'Agostino in Inghilterra a piantarvi la fede Cristiana: che con questo accompagnamento San Bonifacio Vescovo di Magonza non portò il Vangelo in Germania, quantunque potesse ottener da Pipino tanto suo amico armi, e soldati: e così và discorrendo di altri Santi uomini, che non colle armi, ma col proprio sangue seminarono tra gli infedeli la Cristiana fede. Ma queste sono sfuggite oratorie, abbellimenti rettorici, inutili figure per circonvenire il vulgo ignorante. Del rimanente, come può egli negare, che l'acquisto degli Americani alla Cristiana credenza sia costato la vita di tanti, e tanti Missionarj Apostolici, che colà portaron la luce dell'Evangelio? Che la fede di Cristo sia stata colà nommeno, che nell'altre parti del Mondo quando erano occupate dal Gentilesimo seminata col sangue de' Predicatori Evangelici? Ma lasciamo i tropi, e le figure, e veniamo al discorso. Altro è, che i Principi fedeli portino le armi contro gli infedeli per costringergli ad abbracciar la fede; e questo non è lor lecito, ed è contrario allo spirito dell' Evangelio: altro, che ripugnando essi alla predicazion dell' Evangelio, strapazzando, e perseguitando i Predicatori, possano i Cristiani Principi domargli, e soggiogarli colle armi, non per costringergli ad abbracciar la fede, ma per aprir la strada alla predicazion dell' Evangelio, ed acciocche *tra le genti soggiogate la predicazion della fede scorra da pertutto*, come parla San Gregorio. Questo è quello, che noi con tutti i Cattolici affermiamo: e la verità di questa dottrina è fondata su quella massima, che non hanno gli infedeli diritto alcuno d'impedir la propagazion della fede, e di perseguitare i Predicatori; e ciò facendo recano tale ingiuria al nome Cristiano, che per esso nasce diritto ne' Regi Cristiani di punirgli, e domarli colle armi, come sentono i nostri più dotti Teologi, e Canonisti (*a*). E in questo discorso convengono ancora i più dotti tra' Protestanti, ancorche difensori del

(*a*) Vide Covarruvias *par.* 12. *in regul. peccatum* §. 10. *num.* 13. *vers. quarto licitum*, & §. 11. *vers. fateor planè*. Dominicum Bannez *in* 2. 2. *quaest.* 10. *art.* 10. *vers. tertia*, & *quarta Conclus.* Ludovicum Molinam *de justitia*, & *jure tract.* 2. *disp.* 105. & *in mater. de fide quaest.* 10. *art.* 8. Joannem Azorium *loc. cit. vers. Septimo quaeritur*. Seraphinum Freites *de justo Imperio Asiatico cap.* 9. *num.* 6. & 7. Josephum a Costa *lib. de procuranda Indorum salute cap.* 13.

del nuovo domma della tolleranza, come Ugone Grozio, approvando ſopra di ciò la dottrina di San Tommaſo, e recandone in conferma le guerre di Coſtantino contra Licinio, e di altri Imperadori contro i Perſiani (*a*). Ma già che abbiam parlato del nuovo domma della tolleranza introdotto tra i Proteſtanti, contro la mente per altro de' loro primi aſſeriti riformatori Giovanni Calvino, e Teodoro Beza, che hanno inſegnato doverſi gli eretici punir da i Magiſtrati (*b*); è bene avvertire, che quantunque queſti nuovi dommatiſti pretendano, che non debbano punirſi, nè coſtringerſi colla forza, o in alcun modo moleſtarſi coloro, che in materia di Religione tengono dommi diverſi da quelli, che da altri ſi credono, e che debbano tollerarſi da' Principi tutte le Sette quantunque diſcordi tra loro in materia di domma, e ſoſtenendo non avere i Magiſtrati poteſtà alcuna ſopra queſto affare, e beſtemmiando la Chieſa Romana perche non tollera coloro, che eſſa reputa eretici, veggendoſi queſto nuovo domma diſteſo in una lettera impreſſa la prima volta in latino a Tergou l'anno MDCXCVIII., e traſportata poi in Franceſe l'anno MDCCX., e riferita dal Clerc nella ſua Biblioteca (*c*), la qual lettera dal Locke nel ſuo teſtamento fu riconoſciuta per proprio parto, come atteſta il Barbeirac nelle note all' Opera del Pufendorf (*d*); e più amplamente ſoſtenuta in una diſſertazione latina del Noodt pubblicata in Franceſe l'anno MDCCVII. (*e*), e finalmente dal Barbeirac, il quale non la perdona neppure a' ſuoi primi Apoſtoli, e preteſi riformatori, che non ammiſero queſta tolleranza riſpettivamente agli eretici, e malmena tutti i Proteſtanti, che li ſeguirono, e tuttavia li ſeguitano (*f*); contuttociò non hanno mai parlato degl'infedeli, i quali non ſolo rigettano la predicazione dell'Evangelio,

[*a*] *Qui verò Chriſtianiſmum docentes, aut profitentes, eam ob cauſam pœnis ſubduut, haud dubiè faciunt contra ipſam rationem: nihil enim eſt in diſciplina Chriſtiana (ipſam hic per ſe conſidero, non quatenus ei inſincerum aliquid admiſcetur) quod humanæ ſocietati noceat; immò nihil quod non proſit ... qui in tales ſæviunt, ipſi in ea cauſa ſunt, ut puniri juſtè poſſint, quod & Thomæ videtur, atque eam ob cauſam Conſtantinus Licinio, Imperatores alii Perſis bellum intulerunt: quamquam hæc bella magis ad innocentem defenſionem, quàm ad pœnæ exactionem pertineant.* Grotius de jure belli, & pac. lib. 2. cap. 20. §. 49. num. 1. & 2.

(*b*) Calvin. libell. cui titulus *Fidelis expoſitio errorum Mich. Serveti, & brevis eorundem refutatio, ubi docetur jure gladii coercendos eſſe hæreticos*. Beza Tract. *de hæreticis a Magiſtratu puniendis*.

(*c*) Mr. Clerc Bibliotheque univerſ. tom. XV. pag. 403.

(*d*) Jean. Barbeyrac not. ſur le droit de la nature, e des Gens du Baron de Puſendorf liv. VI. chap. IV. §. 10.

(*e*) Noodt. diſſert. *de Religione ab Imperio jure gentium libera*.

(*d*) Mais les Reformateurs eux-memes, & leurs Succeſſeurs ont-ils toûjours bien ſuivi l'eſprit du Chriſtianiſme, & de la Reformation? Le dogme affreux de l'intoleran-ce

gelio, ma perseguitano inoltre i Predicatori di esso. In questo caso io non sò, che cosa direbbono. Pare nulladimeno, che da i loro principj si possa dedurre, che allora sarebbono lecite le armi, e le forze de' Cristiani per costringer gli infedeli non a credere, ma a lasciar la libertà, che si creda alla parola di Dio. Primieramente questi buoni, e pazienti tolleranti stimano lecita la presa dell' armi contro i Principi legittimi per difesa della lor Religione. *Del rimanente*, dice il Barbeirac, *è cosa chiara, che ci possiamo difender contro coloro, che vorrebbono impedirci di far professione della Religione, che noi crediam la migliore* (c). Secondariamente asseriscono, che si possono legittimamente prender l' armi contro gli Atei, e contro coloro, che oltraggiano la divinità, che professano di adorare (d). Secondo questi principj adunque sono esclusi dalla tolleranza gli Atei, gli Idolatri, e tutti coloro, che oltraggiano la divinità, che adorano, attribuendo ad essa cose ripugnanti all' esser divino. Contro costoro pertanto, dove perseguitino i Predicatori dell' Evangelio, che portan loro la luce della verità, e la notizia del vero Dio, e della vera Religione, sarà lecito a' Cristiani Principi impugnar l' armi acciocche non impediscano la propagazion della fede, e la conversione degli infedeli.

V. Ma chechesia di questo nuovo domma de i Protestanti tolleranti, tornando a Monsignor Bossuet, poiche egli dice, che i Dottori, i quali insegnano esser lecito a' Cristiani Principi domare, e soggiogar gli infedeli, che resistono alla divina parola, e perseguitano i Predicatori, e i Ministri di essa, per imperizia della Storia, e per penuria di libri degenerarono dagli insegnamenti, e dagli esempli degli antichi; converrebbe saper da lui se egli metta nel rango di questi Dottori ancora Sant' Agostino: poiche egli è certo, che ei fu di sentimento contrario al suo; e rispondendo all' argumento, che portavano i Donatisti, che è quello appunto, di cui si vale il Bossuet, cioè, che gli Apostoli non

ce, ou de la persecution pour cause de Religion, n' at-il pas été soutenu par deux Traitez exprès, l' un de Calvin, l'autre de Beze? & Calvin ne mit il pas actuellement en pratique ses principes à l'occasion de *Servet*? A-t-on pû encore aujoud' hui arracher à bien des gens, qui ont eux-memes éprouvé, depuis si long tems, & en tant de manieres, les funestes effets de l' intolerance, un aveu bien formel que toute persecution, toute vexation, grande ou petite, directe ou indirecte, pour cause de Religion, est une vraie tyrannie? *Barbeyrac* Preface au liv. de Pufendorf du Droit &c. §. 11.

(c) Car du reste il est claire, que l' on peut se défendre contre ceux, qui voudroient nous empêcher de faire profession de la Religion que nous croyons la meilleure. Barbeyrac notes &c. liv. 8. chap. 6. §. 3.

(d) On ne peut legitimement prendre les armes pour cette seule raison que contre les Athees, ou bien contre ceux qui outragent insolemment la divinité même qu' ils font profession d'adorer. *Barbeyrac ibid.*

non andarono a piantar la fede muniti col presidio delle umane forze; distingue, come altre volte abbiamo osservato, diversi stati, e diversi tempi della Chiesa, cioè, e quando ella era nascente, e debole di forze temporali, e quando ella era adulta, e cresciuta di temporal vigore dappoichè i Principi entrarono in essa; e sottoposero il collo al giogo della legge di Cristo. Rispondendo a Vincenzo Donatista, che si lagnava delle severe leggi de' pij Imperadori promulgate contro quella Setta, e della forza, che contro essa si usava, dicendo non trovarsi nell' Evangeliche, e Apostoliche scritture, esser stato mai domandato tal presidio de i Re temporali dalla Chiesa contro i nemici di essa; fa vedere i diversi tempi della Chiesa stessa, e mostra colle Scritture, essere ella figurata in varj stati, e quando era perseguitata da i Re malvagj, e quando da i Principi dovea essere ajutata colla forza della lor possanza terrena contro i suoi nemici (*a*). L' istessa cosa ripete il Santo Dottore nella lettera scritta a Bonifacio Tribuno, e poi Comite nell' Africa, confutando i clamori de' Donatisti, che si lagnavano delle leggi degli Imperadori impetrate da i Cattolici, per le quali venivano colla forza costretti a ritornare all' unità della Chiesa, e dicevano, che gli Apostoli non predicarono l' Evangelio muniti con questa armatura temporale, nè domandarono tali Editti da i Principi della terra, col distinguere i diversi stati, e i diversi tempi della Chiesa (*b*). L' istesso Santo nella lettera scritta a Donato Prete della fazione de' Donatisti, il quale lamentan-

(*a*) *Non invenitur exemplum in Evangelicis, & Apostolicis litteris, aliquid petitum a Regibus terræ pro Ecclesia contra inimicos Ecclesiæ. Quis negat non inveniri? sed nondum implebatur illa prophetia:* „ & nunc „ Reges intelligite, erudimini qui judicatis „ terram. Servite Domino in timore. „ *Adbuc enim illud implebatur:* „ Quare fremuerunt gentes &c. adstiterunt Reges terræ, & Principes convenerunt in unum, adversus Dominum, & adversus Christum „ ejus. „ *Verumtamen si facta præterita in propheticis libris figuræ fuerunt futurorum, in Rege illo, qui appellabatur Nabuchodonosor utrumque tempus figuratum est, & quod sub Apostolis habuit, & quod nunc habet Ecclesia. Temporibus itaque Apostolorum, & Martyrum illud implebatur, quod figuratum est quando Rex memoratus pios, & justos cogebat adorare simulacrum, & recusantes in flammam mittebat. Nunc autem illud impletur, quod paulò post in eodem Rege figuratum est, cum conversus ad honorandum Deum verum, decrevit in Regno suo, ut quicumque blasphemaret Deum Sidrac, Misac, & Abdenago, pœnis debitis subjaceret. Prius ergo tempus illius Regis significabat priora tempora Regum, quando passi sunt Christiani pro impiis: posterius verò tempus illius Regis significabat tempora posteriorum Regum jam fidelium, quos patiuntur impii pro Christianis.* S. Augustinus Epist. 113. aliàs 48. ad Vincentium num. 9.

(*b*) *Quod enim dicunt qui contra suas impietates leges justas institui nolunt non petisse a Regibus terræ Apostolos talia, non considerant aliud fuisse tunc tempus, & omnia suis temporibus agi. Quis enim tunc in Cristo crediderat Imperator, qui ei pro pietate contra impietatem leges ferendo serviret? &c.* cap. 5. num. 19.

mentandosi della forza fatta alla sua Setta dalle leggi imperiali ei diceva, che il credere era permesso alla libertà dell' arbitrio umano, e che Cristo Signor nostro rimise alla volontà de' settanta Discepoli l'allontanarsi da lui, dando ancora tal permissione agli Apostoli; fa veder la diversità de' tempi della Chiesa nascente, e della Chiesa adulta, la quale quanto più cresce, tanto più acquista di potestà, e di forze non solo per invitare, ma ancora per costringere al bene colle forze de' Regi, che sono nella Chiesa stessa, adducendo in tal proposito la parabola della cena proposta da Cristo per figura della sua Chiesa, dove prima dal Padre di famiglia furono mandati i servi ad invitare, e poi a costringer le persone ad intervenire al convito (*a*). Della qual similitudine si vale ancora nella addotta epistola a Bonifacio per dimostrare, che la Chiesa colle forze materiali de' Principi ha potestà ancora di costringere i suoi nemici (*b*). Io sò molto bene, che queste testimonianze di Sant' Agostino sono intese a dimostrare, che possono dalla Chiesa costringersi gli eretici, e gli scismatici a ritornare nel seno di lei mediante le forze de' Principi, che in essa s' incorporarono dopo i primi tempi delle persecuzioni. Ma nulladimeno provano ancora, potersi da i Principi Cristiani costringer gli infedeli non già ad abbracciar la fede, che mai non ebbero, ma a non impedirla, e a non perseguitarla; e che possono disarmarli di quelle forze, che quelli adoperano per opprimerla. E se non altro, dimostrano certamente vane quelle esclamazioni del Bossuet, dove chiama nuovi Apostoli i Dottori Cattolici, che insegnano potersi colle armi Cristiane costringer gli infedeli a non impedir la predicazione della fede: non volendo distinguer la Chiesa nascente sprovveduta di temporali forze, dalla Chiesa adulta munita

(*a*) *Adtendis enim, & sapè repetis, sicut audio, quod in Evangelio scriptum est recessisse a Domino septuaginta Discipulos, & arbitrio sua mala, atque impia discussionis fuisse permissos, ceterisque duodecim, qui remanserant fuisse responsum*: „ Nunquid & vos vultis ire? „ *Et non adtendis quia tunc primùm Ecclesia novello germine pullulabat, nondumque in ea completa fuerat illa prophetia*: „ Et adorabunt eum omnes Reges terræ, omnes Gentes servient illi. „ *Quod utique quanto magis impletur, tanto majore utitur Ecclesia potestate, ut non solùm invitet, sed etiam cogat ad bonum.* S. Augustin. Epist. 163. ad Donatum. aliàs 204.

(*b*) *Undè etiam Dominus ad magnam cœnam suam adduci jubet convivas, posteà cogi. Nam cum ei servi sui respondissent*: „ Domine factum est quod jussisti, & adhuc „ est locus: exite, *inquit*, in via, & se„ pes, & quoscumque inveneritis cogite in„ trare. „ *In illis ergo, qui leniter primò adducti sunt, completa est prior obedientia: in istis autem qui coguntur, inobedientia coercetur ... Quapropter si potestate, quam per Religionem, ac fidem Regum, tempore quo debuit, divino munere accepit Ecclesia, qui inveniuntur in viis, & in sepibus, idest in hæresibus, & schismatibus, coguntur intrare, non quia coguntur reprehendant, sed quo coguntur attendant.* S. August. Epist. cit. ad Bonifac. cap. 6. num. 24.

munita di quel potere, *che per dono di Dio ricevè*, come parla Sant' Agostino, *per la fede, e la Religione de i Regi*. Ma molto più da queste autorità di Sant' Agostino rimane atterrato il nuovo domma della tolleranza di diverse Sette discordanti ne' dommi della Cristiana Religione, adottato da i novelli Protestanti contro il sentimento de i loro primi riformatori. Nè io voglio già dire, che tutte le Scritture addotte da Sant' Agostino, e particolarmente la similitudine del convito, sieno convincenti per dimostrar la legittima potestà della Chiesa di costringer colla forza gli eretici ad abbandonare i loro errori. Dico bene, che alcune ne adduce, che questa potestà dimostrano: e che il sentimento di Sant' Agostino era quello, che allora avea universalmente la Chiesa Cattolica: che gli argumenti, che adducono i Tolleranti sono quelli stessi, che recavano i Donatisti: e che le ragioni portate da Sant' Agostino per dimostrar giusto questo temporal costringimento degli eretici, e degli scismatici sono state sempre dalla Chiesa abbracciate. Del rimanente a noi poco importa, che i Protestanti non solo tollerino tutti gli errori, e tutte le Sette discordi tra loro ne' dommi della Cristiana Religione, ma facciano ancora della loro pretesa Chiesa, secondo il nuovo sistema del Signor Jurieu, un' ammesso di tutte le Sette eretiche, e scismatiche, purche non discordino in quegli articoli fondamentali, che egli neppure sà spiegar quali sieno; a noi basta dire con Sant' Atanasio nell' epistola ad Epitetto, che queste cose non son della Cattolica Chiesa, nè così sentirono i nostri Padri (a). Ma sopra questo argumento può vedersi il dotto Trattato dell' unità della Chiesa del Signore di Chanteresme scritto contro il sistema del Signor Jurieu.

VI. Non vogliamo però, che si creda aver noi parlato di questo nuovo domma de' Protestanti perche pensiamo, che l' Autore della difesa abbia voluto in alcun modo adottarlo: ma ne abbiam fatta menzione solamente per far vedere, che il soverchio ardore di sindicar le azioni de' Romani Pontefici in tutto quello, che egli stima esser contrario alla sua opinione, lo porta a dir cose talvolta contrarie al suo sentimento. Del rimanente, per difender le concessioni di Alessandro VI. in quel senso, in cui vengono sposte dal Bellarmino, e da altri insigni Teologi, non mancano argumenti tratti ancora dal diritto pubblico. E senza dire che dove nelle terre de' barbari infedeli non è regal potestà, nè regolata Repubblica, nè alcun fisso Principato,

 o alcuno

(a) *Ad hoc dixisse sufficiat, quod non sunt ista Catholica Ecclesia, nec Patres ista senserunt*. S. Athanas. Epist. ad Epitectum relat. in Cod. Roman. Eccles.

o alcuno stabile istituto di società, ma vaga, e disordinata amministrazione, qual era in molte parti tra gli Indiani Americani, è cosa spediente per piantar tra essi la fede, che sieno soggiogati, e sia riformata la lor politìa, come sentono chiari Teologi (a): e senza osservare, che essendo cosa difficile, che que' barbari Americani lasciati sotto i loro Principi naturali perseverassero nella fede lor predicata, e non tornassero all' idolatria, facea di mestiero, che gli uni, e gli altri fossero sottoposti al governo d' un Re Cristiano, che avesse cura di loro, e gli conservasse in ubbidienza, e in fede col lor Dio, come appunto osserva il Botero di questi Indiani parlando: *Ma perche nè gli uni, nè gli altri perseverano nella fede ricevuta sotto i loro Principi naturali, e perche i sudditi, e i Principi ritornano facilmente all' idolatria, e al vomito; perciò egli fa di mestieri, che stiano sotto il governo, e la superiorità di un Principe Cristiano, che ne prenda quasi tutela, e cura, e tenga in ufficio, e fede i Popoli, e i Signori loro immediati, perche* „ unicuique mandatum est de proximo suo „; *nè vi veggo in ciò materia di dubbio, e di scrupolo, purche da tale impresa, e tutela si escluda l' ambizione, e l' avarizia* (b); basterà considerare, che secondo il pubblico diritto benche i Regi non abbiano ne' Regi, che sono di egual diritto imperio alcuno, contuttociò hanno diritto di punirgli, e di soggiogarli quando atrocemente violano la ragion di natura, e delle genti, essendo interesse dell' umana società il provvedere alla salute dell' uman genere; e perciò sono giuste le guerre, che s' intraprendono contro i Popoli, i quali fanno ingiuria alla natura ancorche non la facciano a noi, come osserva il Grozio seguendo il sentimento d' Innocenzo (c): e per questa ragione giustissime furono le guerre intraprese da' Cristiani contro molti Popoli dell' America violatori della ragion di natura, e giustissimo fu l' acquisto fatto da' Cri-

stiani

(a) Joannes Major. in 2. sent. dist. 44. quæst. 3. Bannes in 2. 2. quæst. 10. art. 8. vers. *tertia Conclusio*. Aragonius in 2. 2. quæst. 10. art. 8. Suarez tract. *de charitate* disput. 3. *de bello*. sect. 5. num. 5. Possevinus in Bibliotheca 1. par. lib. 9. cap. 15.

(b) Botero Relazioni universali par. 4. lib. 3.

[c] Cap. *Quod super his*. de voto. *Sciendum quoque est, Reges, & qui par Regibus jus obtinent, jus habere pœnas poscendi non tantum ob injurias in se aut subditos suos commissas, sed ob eas quæ ipsos peculiariter non tangunt, sed in quibusvis personis jus naturæ, aut gentium immaniter violantibus &c. Et hoc nomine ab antiquis prædicatus est Hercules, quod Antæo, Busiride, Diomede, & similibus tyrannis liberavit terras &c. ... Sic non dubitamus quin justa sint bella in eos, qui in Parentes impii sunt ... in eos, qui humanam carnem epulantur &c.* Grotius de jure bell. & pac. lib. 2. cap. 20. §. 40. num. 1. 2. & 3.

ſtiani de' loro Regni, come inſegna lo ſteſso Grozio (a). Quindi il Botero parlando degli Indiani dice: *Ma perche non tutti i Popoli ſono di una diſpoſizione, e capacità, non è anco bene l'ammaeſtrargli, e l' inſegnar loro tutti ad un modo. Co i Canibali divoratori di uomini, e con altri, che mangiano indifferentemente carne umana ſi può proceder come contra nemici del genere umano, e come contra matti furioſi, e ſi debbon prima render capaci di ragione, e di umanità, e poi addottrinare nella virtù, e nella via di Dio. Nè diſconviene uſar con eſſo loro della forza, e dell' arme affinche ſi riconoſcano per uomini, e poi ſi annunzj loro l' Evangelio* (b).

VII. Nè io già voglio dir perciò, che tutte queſte conſiderazioni aveſse in mente Aleſsandro VI. quando dell' Iſole, e delle terre del nuovo Mondo concedette il dominio al Re di Caſtiglia, non potendo ſapere allora preciſamente la diſpoſizione di que' Popoli: ma dico bene, che alcune ne potè avere, onde ſi rendeſſe conveniente, e ragionevole, che quelle genti paſsaſsero ſotto la Signorìa di quel Re Criſtiano, acciocche riformata la lor vita civile ſi rendeſsero più diſpoſti ad abbracciar la fede: e ſi può anche credere, che dalle relazioni, che allora ebbe di quelle prime ſcoperte penſaſſe, che gli abitatori di quell' Iſole non aveſſero ſocietà ſtabile, e regolata politìa, e che foſſe perciò loro ſpediente eſſer ſottopoſti a un Principe, che regolaſſe gli affari civili, e che ciò ſeguiſſe ſenza lor ripugnanza. Ma quando tutto altro mancaſſe per giuſtificar queſta conceſſione di Aleſſandro, baſterebbe la ragione aſſegnata dal Grozio Scrittor Proteſtante, cioè, che il Pontefice nella diviſione, che fece di quelle parti, concedendo il dominio di altre al Re di Caſtiglia, e di altre al Re di Portogallo, volle dirimer la lite tra que' due Principi; il che certamente potea fare come arbitro eletto dalle parti, ſiccome gli ſteſſi Principi aveano prima ſopra di ciò ſtabiliti alcuni patti in fra loro (c). Or quando così foſſe, che Aleſſandro VI. nella diviſione, che ei fece tra il Re di Caſtiglia, e di Portogallo de' Regni compreſi nell' Oceano Occidentale aveſſe deciſa la controverſia, che que' Principi avean rimeſſa al ſuo arbitrio, che coſa egli averebbe fatto, che porgeſſe occaſione di tanti

clamori

(a) *In Peruana Reges, vicinos populos, qui moniti non parerent vi coegere abſiſtere ab inceſtis, a marium cum maribus concubitu, a comeſtione hominum, aliiſque id genus facinoribus, atque eo modo imperium ſibi pararunt, omnium quæ uſquam legimus, excepta religione, juſtiſſimum.* Grotius in not. loc. cit. n. 3.

(b) Botero nel luogo cit.

(c) *Secundo ſi Pontificis Alexandri Sexti diviſione utentur, ante omnia illud attendendum eſt, volueritne Pontifex contentiones tantùm Luſitanorum, & Caſtellanorum dirimere; quod potuit ſanè ut lectus inter illos arbiter; ſicut & ipſi Reges jam ante inter ſe ea de re fœdera quædam pepigerant.* Grotius de Mari libero. cap. 3.

clamori all'Autore della difesa? Ma acciocche egli non stordisca le orecchie de' suoi Lettori colle declamazioni, vogliamo che si sappia, che noi non ammettiamo tal potestà nel Romano Pontefice, sicche li sia lecito conceder quello, che non è suo, nè dare a i Re Cristiani i Regni degli infedeli; e perciò diciamo, che queste concessioni non appartengano nè punto, nè poco alla presente controversia, e solamente le riputiamo lecite in quanto potendo que' Principi Cristiani per le ragioni sopra assegnate acquistar giusto impero sopra i Regni degli infedeli, può anche il Romano Pontefice colla sua autorità in certi casi dichiarar giusto, e legittimo un tale acquisto; e in questo senso unicamente interpetriamo queste donazioni.

§. X.

Degli esempli del secolo XVI. *recati da Monsignor Bossuet, e delle sue risposte.*

S O M M A R I O.

I. *Dichiarazione di Giulio II. Romano Pontefice contro Giovanni d'Albret Re di Navarra. Si dimostra incerta, o surrettiziamente impetrata. Potestà del Papa sopra il Regno temporale de' Principi riconosciuta da que' Regi, che si valsero di questa dichiarazione di Giulio II.*

II. *Sentenza di scomunica, e di deposizione di Paolo III. contro Arrigo VIII. Re d'Inghilterra. Lettere di Paolo III. scritte a' Principi Cattolici sopra la riferita sentenza spiegano in qual senso i Pontefici esercitino la potestà indiretta sopra i Principi dichiarando semplicemente il diritto. Per quali ragioni Arrigo VIII. deposto, fu da' Principi Cattolici trattato nulladimeno, e conosciuto come Re.*

III. *Monitorio di Pio IV. Romano Pontefice contro Giovanna Albretana Reina di Navarra. Opposizioni della Francia a questo monitorio sopra quali ragioni fondate. Non fu negata la potestà del Papa sopra i Principi, ma solamente ne fu riputato allora importuno l'uso.*

IV. *Sentenza di scomunica, e di deposizione di San Pio V. contro Elisabetta Reina d'Inghilterra perche pretermessa dal Bossuet.*

V. *De-*

V. Decreto di Sisto V. contro Arrigo di Borbone Re di Navarra contraddetto in Francia dagli Ugonotti, e da' Cattolici del partito di quel Principe, ma pubblicato da i Cattolici senza contraddizione del Re di Francia. Decreto simile di Gregorio XIV. contro lo stesso Principe. Dichiarazioni contro di esso di varj Parlamenti di Francia, riprovate, e proscritte come ereticali, e scismatiche dal Senato di Parigi. Dichiarazione di Prelati di Francia contro lo stesso decreto di Gregorio non esclude la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi, anzi l' ammette.

VI. Decreti della Sedia Apostolica contro Arrigo di Borbone Re di Navarra potevano non aver luogo nella persona di questo Principe per difetto di causa, e render perciò ragionevoli le opposizioni. Decreti, e dichiarazioni della Sorbona contro Arrigo III. Re di Francia, e Arrigo Borbone Re di Navarra, i quali comprovano la potestà della Chiesa di deporre i Regi eretici, per quali ragioni non sono da approvarsi.

VII. Conversione di Arrigo IV. Re di Francia alla Cattolica Religione. Riflessioni del Bossuet sopra la richiesta dello stesso Principe fatta alla Sedia Apostolica per la sua assoluzione, e sopra le condizioni trattate per ottenerla, confutate. Per qual cagione nell' assoluzione di quel Re non fu fatta menzione della sua riabilitazione al Regno.

VIII. Narrazione del Tuano addotta dal Bossuet intorno alle clausule dell' assoluzione del Re Arrigo IV. si dimostra falsa.

IX. Sentimento di S. Francesco di Sales intorno alla quistione della potestà indiretta sposto, e dichiarato.

I. TRa i molti atti del secolo XVI., i quali ci manifestano l' uso della potestà indiretta eseguita da i Romani Pontefici sopra diversi Principi, alcuni solamente ne reca Monsignor Bossuet, omettendo gli altri. Noi farem menzione di quelli, e di questi. Comincia egli da Giulio II., cioè da ciò, che si narra di questo Pontefice, che egli scomunicasse, e dichiarasse privo del Regno Giovanni Albretano Re di Navarra. E in questo fatto conveniamo con esso lui, non trovarsi alcun certo documento di questa dichiarazione di Giulio (a). Da Arrigo Spondano dimostrasi la contraddizione degli Scrittori, che parlano dell' Editto di questo Pontefice contro quel Re (b): e da Oderico Rainaldo ponesi in dubbio questo fatto (c). Diciamo ancora, che nell' Editto

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 27.
(b) Raynal. ad annum 1512. num. 77.
(c) Spondan. ad ann. Christi 1512. n. 24. & seq.

to pubblicato da Giulio II. nell' anno MDXII. contro Lodovico XI. Re di Francia, dove si sottoponevano alla scomunica tutti quelli, che si fossero confederati con quel Principe, o per favorir lo scismatico Conciliabolo Pisano, o nel prender l' armi contro gli Stati della Chiesa, e si dichiaravano privati de' dominj temporali se alla scomunica ubbidito non avessero [a], non può intendersi compreso il Re di Navarra, ancorche unito per altra parte fosse col Re di Francia: conciossiache non si prova, che questo Principe avesse mai favoriti gli scismatici, o somministrati ajuti contro la Chiesa al Re Lodovico XI., come dimostra colla testimonianza di molti Scrittori il Rainaldo [b]. Quindi alcuni vogliono, che la Bolla di Giulio II., nella quale Giovanni Albretano Re di Navarra, come fautore del Conciliabolo Pisano, e come confederato con Lodovico contro la Chiesa veniva dichiarato privato del Regno, ed esposto il suo Stato all' occupazione de' Principi Cattolici, fosse con fraude *surrettiziamente* impetrato da Ferdinando Re di Spagna per aver indi colore di occupar la Navarra [c]. Ma quello, che più dimostra, l' Editto allegato di Giulio II. contro Giovanni di Albreto, o esser stato finto, e supposto, o surrettiziamente impetrato, si è il non esser stato fatto di esso alcun conto da i seguenti Pontefici: conciossiache da Pio IV. Sommo Pontefice furono ammessi all' ubbidienza della Sedia Apostolica, giusta il costume degli altri Regi Cattolici, i Legati di Antonio di Borbone, e di Giovanna Albretana, Re, e Reina di Navarra, non-ostante la gagliarda opposizione fatta dagli Oratori di Filippo II. Re di Spagna, i quali pretendevano, che per tal atto si pregiudicasse al possesso, che pretendea avere il Re Filippo conseguito sopra quel Regno in vigor dell' Editto di Giulio II. [d]. In questa parte adunque non abbiamo alcuna briga con Monsignor Bossuet; se non che da questo fatto stesso potendo vedere quanto allora fosse certa appresso i Regi Cattolici l' autorità del Romano Pontefice sopra il Regno temporale de' Principi, si volge dall'altra parte per non vederla: sdegnando di considerare, che tanto Ferdinando il Grande, quanto Filippo II. Regi di Spagna così certa riputavano la potestà della Sedia Apostolica di dichiarar privi del Regno i Principi fautori dello scisma, che sopra di essa fondavano apertamente un giusto titolo sopra il Regno di Navarra. Nè fu posto allora in disputa se il Papa potesse, o nò dichiarare alcun Principe privo del

(a) Vide Spondanum ad ann. 1512. n. 25.
(b) Vide Raynald. ad ann. 1512. n. 78.
(c) Mariana lib. 30. cap. 8. Surita lib. 10. cap. 7.
(d) Vide Spondan. ad ann. 1561. n. 5.

del temporal dominio; ma solamente fu conteso se vi fosse, o nò questa dichiarazione di Giulio II., se fosse, o nò per via legittima, e non fraudolentemente, e senza causa impetrata.

II. Da Giulio II. passa l' Autore della difesa a Pio IV., e alle risoluzioni prese da questo Papa nell' anno MDLXIII. contro Giovanna Albretana Reina di Navarra. Ma non parla di Paolo III., il quale nell' anno MDXXXV. stanco di soffrir l' atroce persecuzione di Arrigo VIII. Re d' Inghilterra contro la Chiesa Cattolica, e le crudeli stragi da lui fatte de' più insigni Ecclesiastici, e degli uomini più illustri del suo Regno per sola cagione di rifiutar la di lui ribellione contro la Sedia Apostolica, dopo matura considerazione pubblicò una Costituzione, nella quale rammentando i delitti di quel Re lo esorta alla resipiscenza, e dove sien da lui dispregiate le sue paterne ammonizioni, sotto pena della scomunica *latæ sententiæ*, e della privazione del Regno lo cita nel termine di novanta giorni a comparire in Roma o per se, o per legittimo Proccuratore a difender la causa; il qual termine scorso, e perseverando ei nella disubbidienza, vuole, che s' intenda incorso nelle pene minacciate, sottoponendo alle medesime pene di scomunica, e di privazione de' dominj, e de' feudi tutti i di lui sudditi, che ad esso presteranno ubbidienza [a]. Prima però di venire a questa dichiarazione volle il Pontefice darne parte a Carlo V. Imperadore, a Ferdinando Re de' Romani, a Francesco primo Re di Francia, e ad altri Principi Cattolici, a' quali scrivendo fa ben chiaramente conoscere in qual senso la Sedia Apostolica eserciti la sua autorità nel deporre i Principi dal Regno, cioè, dichiarandoli deposti quando eglino stessi per l' eresia, per lo scisma, e per altri eccessi contro la Chiesa, e la Religione commessi del Regno si spogliano, e frangono quel vincolo, che stringe con loro la fede de' sudditi: imperocche scrivendo Paolo a Carlo V., e narrando i delitti di Arrigo VIII.: *Dalle quali*, dice, *ed altre scelleratezze, che in tutto questo triennio accumulò, per narrar succintamente l' ignominie di lui, eretico, scismatico, notorio adultero, omicida, sagrilego, di offesa maestà, e di molti altri delitti reo si è fatto, e se stesso di quel Regno, e della regia dignità si è privato; nè altro rimane, che la sola dichiarazione della di lui privazione, benche per la notorietà delle cose predette non sarebbe necessaria, alla qual dichiarazione insieme co' nostri fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa onninamente intendiamo procede-*

(a) Vide Spondan. ad annum 1535. n. 15. Raynald. ad eundem annum n. 10. & seqq.

re (a). E scrivendo al Re di Francia grande amico allora di Arrigo, e lodandolo d' aver rigettate le istanze di questo Principe, che l' avea sollecitato a ribellarsi alla Chiesa Romana: *Noi certamente*, dice, *con grandissimo dolore del nostro animo, ma costretti contuttociò da estrema necessità abbiamo decretato in un co i venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, che concordemente ci persuadono l' istessa cosa, di venire a que' rimedj, che il diritto divino, ed umano c' ingiungono, cioè, che dichiariamo privo il medesimo Arrigo, il quale pria per la ribellione, per l' eresia, per lo scisma, e altri enormissimi delitti, ed ultimamente per l' indegna uccisione d' un Cardinale di Santa Romana Chiesa, e di tanti altri Cherici, e Religiosi privò se stesso del Regno, e della regia dignità* [b]. Benche spirato il termine della citazione non si ravvedesse punto Arrigo de' suoi scerabili eccessi, differì nulladimeno il Pontefice la dichiarazione delle pene minacciate aspettandolo a penitenza, fino a tanto che perduta ogni speranza di emenda, e imperversando sempre più quel Principe ne' suoi sagrileghi trasporti contro la Chiesa, fu costretto Paolo nell'anno MDXXXVIII. a dichiararlo solennemente privo del Regno, e d' ogni regio onore, come apparisce dalla strepitosa sua Costituzione emanata l' istesso anno sotto li 17. di Diecembre [c]. Sò, che si potrà dire, che di questa sentenza del Papa non fu tenuto alcun conto in Inghilterra, seguitando tuttavia gli Inglesi dopo di essa a prestare ubbidienza ad Arrigo; nè fu considerata dagli altri Principi, i quali ebbero di poi commercio con lui in ciò, che spetta alla società civile, contraendo con esso confederazioni di pace, e di guerra, e riconoscendolo per Re. Ma a questo si vuol rispondere, che in quanto agli Inglesi avendo Arrigo spento

il fiore

(a) *Ex quibus, & aliis quæ hoc toto triennio accumulavit sceleribus, ut ejus dedecora breviter recenseamus, hæreticus, schismaticus, adulter notorius, homicida, sacrilegus, rebellis, læsor Majestatis, multorumque aliorum criminum reus effectus est, ac se ipse illo Regno, & regia dignitate privavit; ita ut sola declaratio privationis adversus eum supersit, quæ tamen ob notorietatem præmissorum necessaria non esset, ad quam una cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus omninò procedere intendimus*. Epist. Pauli III. ad Carolum V. Imperat. apud Raynal. ad ann. 1535. num. 11.

(b) *Nos maximo quidem cum dolore animi nostri, sed tamen extrema necessitate compulsi, ad ea remedia cum venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, idipsum nobis unanimiter suadentibus, venire decrevimus, quæ jus commune tam divinum, quam humanum nobis injungit, ut scilicet eundem Henricum, qui prius per rebellionem, per hæresim, & schisma, aliaque enormissima crimina, novissimè autem per indignam cædem S. R. E. Cardinalis, & tot aliorum Clericorum, & Religiosorum Regno se, ac regia dignitate privavit, privatum declaremus*. Epist. Pauli III. ad Franc. Fran. Reg. apud Raynald. loc. cit. n. 13.

(c) Vide Spondan. ad ann. 1538. num. 14.

il fiore degli uomini Cattolici di quel Regno sì Ecclesiastici, come Laici, date in preda le Chiese, e i Monasterj agli adulatori delle sue sfrenate passioni, introdotto col suo esempio il libertinaggio nell' animo de' suoi sudditi, empiuta la regia di uomini dissoluti, non è maraviglia, che non si distaccasero da lui, col quale si erano ribellati alla Chiesa Romana, e scosso il giogo dell' ubbidienza verso di essa. In quanto a' Principi stranieri basterà osservar ciò, che scrive un dottissimo Scrittore, e Prelato di Francia, quale è Arrigo Spondano, dove parlando della citata Bolla di Paolo III. contro quel Re dice, che non fu nè punto, nè poco considerata da i Principi Cattolici, non perche non fossero giusti, e prescritti dal diritto i decreti del Pontefice contro quel Re, ma perche il loro interesse chiuse ad essi gli occhj alla dovuta considerazione della maestà, e potestà Pontificia: che se questi decreti fossero stati pubblicati contro altro Cristiano Principe meno potente, il cui Stato facilmente si fose potuto invader da i Principi confinanti, non sarebbe certamente andato immune dall' invasione [a].

III. Parlando l' Autor della difesa degli atti di Pio IV. contro Giovanna Albretana Reina di Navarra, da lui nell'anno MDLXIII. come eretica, e persecutrice de' Cattolici citata a comparire in Roma o per se stessa, o per suoi Proccuratori dentro lo spazio di sei mesi, assegnati tre bimestri per li tre termini, sotto pena, non comparendo nel tempo prefisso, della scomunica, e della privazione del Regno, e de' suoi Stati temporali [b]; dice, che il Re Carlo IX. si oppose a questi intraprendimenti di Pio, e commosso dall' ingiuria fatta ad una sua congiunta, e confederata, per l' interesse comune della regal maestà prese la difesa di lei, passando aspre querele col Papa per mezzo di Arrigo Cultinio Orsellio suo Oratore in Roma, e facendoli per questo intendere, che egli non sarebbe per comportar mai tale ingiuria, quale i suoi maggiori non lasciarono mai invendicata; e che ottenne, che il diploma già in Roma pubblicato rivocato fosse, citando in testimonianza di tuttociò il Tuano Scrittor Protestante (c). Ma benche sia

 vero,

(a) *Quæ quidem sicut optimus Pontifex pro muneris sui debito ritè, & jure præstitisse existimatur, ita è contra & Principes, & subditi, alique ea parùm curantes, & Majestatem Pontificiam, & potestatem minus considerantes, nullo loco, aut numero habuerunt ... & Principes Catholici fœdera cum eo contraxerint; omnes denique omnibus pacis, & belli actionibus commercium cum eodem, ejusque fautoribus habuerint. Quæ si fortè contra aliquem Catholicum Principem, alius cujuscumque criminis accusatum, cujus ditio contigna, & facilis occupatu extitisset, intonata fuissent, non, ut opinor, ab invasione immunis mansisset.* Spondanus ad annum Christi 1538. num. 14.

(b) Vide Spondanum ad ann. 1562. n. 50. Raynald. ad eundem annum n.33.

(c) Bossuet tom.1. par.2. lib.7. cap.27.

vero, che il Re Carlo IX. si affaticasse molto appresso il Pontefice Pio IV. per impedir l'esecuzione della Bolla contra la Reina Giovanna sua congiunta, e che a tale effetto per mezzo de' suoi Oratori passasse col Papa le più efficaci premure, facendogli anche rappresentar la necessità in cui si trovava di difender quella Reina, e di ostare, che gli Stati di lei fossero occupati da altri: e sia ancora verissimo, che il Pontefice mosso da queste istanze, e da questi ufficj non procedè innanzi nella causa contro quella eretica Principessa, contentandosi solamente, che ella rimanesse legata dalla scomunica, nella quale era incorsa per la sua eresia [a]; contuttociò è falso, che il Re di Francia si opponesse al monitorio di Pio IV. perche ei riputasse, che il Pontefice non avesse potestà di deporre i Regi, e dichiararli privi de' Regni per delitto di eresia; e che questa opposizione avesse per motivo la difesa de i regj diritti, o l'interesse comune della potestà regia, come con finti colori presi dal Tuano ci rappresenta Monsignor Bossuet. Per dichiarazione di ciò convien sapere, che angustiato il Re Carlo IX. dalle armi de' ribelli Ugonotti, la cui eresia era protetta dalla Reina Giovanna, fu costretto a trattar con loro la pace, la quale fu conchiusa in Orliens sotto li 18. di Marzo del MDLXIII. col permettere ad essi il libero esercizio della falsa Religion riformata. *Fu conclusa*, scrive il Davila chiarissimo, e purgatissimo Storico delle guerre civili di Francia, *e stabilita la pace con queste condizioni, che tutti quelli, che avevano pieno, e libero dominio sopra i Castelli, e sopra le Terre, che possedevano non dependente da altri, che dalla sovranità della corona, potessero nella lor giurisdizione esercitar liberamente la Religion riformata: che gli altri feudatarj, che non avevano dominio, potessero far l'istesso nelle lor case, e per le loro famiglie solamente, purche non abitassero nelle Città, e nelle Terre, ma fuori alli loro Palazzi, e Castelli &c.* [b]. Che inoltre pochi mesi dappoi, cioè nel mese di Ottobre dell'istesso anno, fu da Pio IV. spedito il monitorio riferito contro la Reina Giovanna, che abusandosi dell'accennato permesso faceva ogni sforzo per distrugger la Cattolica Religione ne' suoi Stati. Or poiche dall' un canto nel monitorio di Pio i dominj di quella Principessa venivano esposti alle altrui occupazioni, dichiaratane essa priva qual ora nel termine prefissole non avesse ubbidito alla Sedia Apostolica, e dall' altro pretendeva il Re Carlo IX., che gli Stati di questa Principessa fossero sottoposti al diretto dominio, e appartenenti all' alta sovra-

[a] Vide Spondanum ad ann. 1563. n. 50.
(b) Caterin. Davila Stor. delle guerre civili di Francia lib. 3. ann. 1563.

sovranità della corona di Francia; perciò credeva, che il Papa per mancamento di lei non potesse concedergli ad altre persone, ma dovesfero immediatamente devolversi a lui; e per questa ragione gli si oppose. *A questo monitorio*, scrive l' istesso Davila, *avea apertamente dichiarato di opporsi il Re di Francia, allegando, che per appartenere a se il diritto dominio, e la superiorità degli Stati di Giovanna non potesse il Pontefice per qualsivoglia mancamento di lei semplice feudataria concederli ad altre persone, ma dovessero immediatamente decadere, e devolversi a lui come a proprio, e legittimo Signore &c.* (a). Non si oppose adunque il Re di Francia al monitorio di Pio perciocche negasse al Papa la potestà di dichiarar priva de' suoi dominj quella Principessa per causa di Religione, ma perche credeva, che in pregiudizio de' suoi diritti per mancamento di lei non potesse concedergli a chi gli occupasse. Anzi tanto egli era persuaso, che potesse il Pontefice per causa di Religione spogliar quella Reina del temporal dominio de' suoi Stati, che temendo, che dalle operazioni di lei contra la Chiesa Cattolica, e il Romano Pontefice non prendessero apparente pretesto gli Spagnuoli d' invadere i dominj di essa, ed aprir loro una porta per entrare in Francia, operò in maniera, che venisse ripresso lo sforzo di quella Reina contro la fede Cattolica, e si dimostrasse in un tempo il diretto dominio, che egli aveva sopra gli Stati di lei. *Ma il Re*, soggiunge il Davila, *non volendo, che dalle operazioni di lei potessero con apparente pretesto ingerirsi gli Spagnuoli nelle cose di quà da' Monti, che separano la Francia dalla Spagna, e mentre egli stava impedito dalle sollevazioni de' suoi sudditi aprirsi una porta così patente ad entrare nel suo Reame, avea fatto, che i Parlamenti di Tolosa, e di Bordeos s' opponessero al conato della Reina Giovanna, pretendendo, che ella non potesse nè far nuove leggi, nè introdurre nuova fede ne' suoi Stati senza il consentimento, e la permissione del Re di Francia legittimo Signore del dominio diretto delle sue terre* (b). A questi motivi per se stessi considerabili si aggiungevano ancora la stretta parentela, che avea il Re di Francia colla Reina di Navarra; il pericolo d' irritar gli Ugonotti, ed eccitar nuovamente il fuoco della guerra civile, il quale benche sopito, e coperto sotto la pace poco innanzi stabilita, non era però spento, ma covavasi negli animi de' ribelli per iscoppiar poi con più furioso incendio; e finalmente la causa, che con Giovanna avea comune Elisabetta Reina d' Inghilterra, ed altri Principi Protestanti. Quindi è, che per queste ragioni avendo il Papa dato parte a i Cardinali

(a) Davila loc. cit.

(b) Davila loc. cit.

nali Legati, che a suo nome presiedevano al Concilio di Trento del decreto fatto in Concistoro contro la Reina Giovanna, e delle citazioni spedite contro di essa, e del giudizio, che intendea proseguire, *essi*, come narra il Cardinal Pallavicino, *nel disconsigliarono ... con ammonirlo, che potea ciò cagionare qualche strano movimento nella Reina d' Inghilterra, e ne' Principi Protestanti di Germania, a' quali era con essa comune la causa, e il pericolo* (a). Non è maraviglia adunque, che il Re di Francia si opponesse al monitorio di Pio, quando dagli stessi Cardinali Legati nel Concilio Trentino neppur veniva approvato. Ma la ragione dell' opposizione di quello, e della disapprovazione di questi non nasceva già dalla persuasione, che essi avessero, che non appartenesse al Papa questa potestà sopra i Principi temporali, ma dalla considerazione dello stato presente delle cose, il quale rendeva meno utile, e meno opportuno al vantaggio della Repubblica, e della Chiesa l' uso di questo potere.

IV. Da Pio IV. fa passaggio il nostro Autore a i decreti di Sisto V., e di Gregorio XIV. contro Arrigo Re di Navarra allora eretico, e dappoi gloriosissimo, e Cristianissimo Re di Francia, lasciando di parlar della Bolla di S. Pio V., la qual comincia: *Regnans in excelsis*, emanata sotto li 25. di Febrajo del MDLXIX., pubblicata in Inghilterra, e trasmessa a i Principi Cattolici, contro Elisabetta Reina d' Inghilterra. Nella qual Bolla narrando, ed esponendo quel Santo Pontefice gli ereticali eccessi di quella Principessa, il dispregio da essa fatto delle insinuazioni de' Principi Cattolici, come eretica, contumace, e fomentatrice degli eretici, e persecutrice de' Cattolici la dichiara incorsa nella scomunica, e priva d' ogni diritto al Regno; e di qualunque temporal dominio; assolvendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà, e proibendo loro sotto le medesime pene, e censure il prestarle ubbidienza (b). Or io non sò perche il Bossuet di quest' atto così solenne di

(a) Cardinal Pallavicino Istoria del Concilio di Trento lib. 23. cap. 6. n. 8. Lettera de' Legati al Card. Boromeo de' 28. d'Ottobre 1563.

(b) *Illius itaque auctoritate suffulti, qui nos in hoc supremo justitiæ throno, licet tanto oneri impares, voluit collocare, de Apostolicæ potestatis plenitudine declaramus prædictam Elisabeth hæreticam, & hæreticorum fautricem, eique adhærentes in prædictis, anathematis sententiam incurrisse, esseque a Christi corporis unitate præcisos. Quin etiam ipsam prætenso Regni prædicti jure, necnon omni, & quocumque dominio, dignitate, privilegioque privatam; & item Proceres, subditos, & populos prædicti Regni, ac ceteros omnes, qui illi quomodocumque juraverunt, a juramento hujusmodi, ac omni prorsus dominii, fidelitatis, & obsequii debito perpetuò absolutos, prout nos illos præsentium auctoritate absolvimus, & privamus eandem Elisabetham prætenso jure Regni, aliisque omnibus supradictis; præcipimusque, & interdicimus universis, & singulis Proceribus,*

di San Pio V. non faccia menzione; se forse non l' ha ritenuto in silenzio la riverenza dovuta alla santità d' un Pontefice adorno di tante eroiche virtù, qual fu S. Pio V., la cui vita santissima seppe esprimere meritate lodi anche da' suoi nemici, cioè a dire, dagli eretici stessi. Ma non avendo egli usato questo rispetto alla santità di altri Pontefici, che lo stesso potere sopra i Principi malvagj, ed eretici usarono, è piuttosto da credere, che egli a questo fatto di San Pio non abbia trovati oppositori da recarli contro di noi. E certamente tanto fu lungi, che i Principi Cattolici si opponessero a questa dichiarazione di San Pio contro Elisabetta, che anzi ei la fece ad insinuazione de' più potenti tra essi (*a*); e gli altri non ne fecero alcun risentimento, non credendo, che nella persona di quella Reina rimanessero offesi dalla sentenza di San Pio i diritti regali. E nello stesso Regno d' Inghilterra non ebbe altri oppositori, che gli eretici, cui da quella donna erano state concedute le forze, e l' amministrazion dello Stato: mentre tutti i Cattolici di quel Regno l' abbracciarono, e molti di essi non ebbero riguardo di esporre il sangue, e la vita per eseguirla (*b*).

V. Ma tornando pure a parlar di quello, di cui il Bossuet favella, cioè del decreto di Sisto V. fatto in Concistoro sotto li 9. di Settembre del MDLXXXV., nel qual decreto sottoscritto dal Papa, e da venticinque Cardinali (*c*) il Pontefice *dichiarò*, come scrive il Davila, *il Re di Navarra* [cioè Arrigo Borbone figliuolo di Antonio, e di Giovanna Reina di Navarra], *ed il Principe di Condè relapsi nell' heresia, scomunicati, ed incapaci di ogni successione, ed in particolare di quella del Reame di Francia, e gli privò degli Stati, che essi tenevano, assolvendo i Popoli dal giuramento, e scomunicando quegli, che gli ubbidissero per l' avvenire* (*d*); dice egli, che questa dichiarazione di Sisto fu molto mal sentita dal Re di Francia, e da tutti i Francesi. Ma poiche i congiurati di quel tempo [così ei chiama i Cattolici collegati contro gli Ugonotti] col pretesto della Cattolica Religione commuovevano i Popoli contro il Re, discreditandolo come sospetto d' eretica pravità, e il Re di Navarra col Principe di Condè postisi alla testa della fazione de' Calvinisti gli avean mossa aperta guerra; perciò

bus, subditis, & populis, & aliis prædictis, ne illi, ejusque monitis, mandatis, & legibus audeant obedire. Qui secus egerint, eos simili anathematis sententia innodamus &c. Constitutio S. Pii V. apud Bzovium tom. posthum. ad ann. 1569. n. 29.

(*a*) Vide Spondanum ad ann. 1569. n. 8.

(*b*) Vide Spondan. loc. cit. n. 9. Bzovium tom. posthum. ad annum 1569. num. 30., & 1570. num. 13. & seqq.

(*c*) Vide Spondan. ad ann. 1585. n. 17.

(*d*) Davila Stor. delle guerre civili di Francia lib. 7. ann. 1585.

ciò coloro, che ſtavano appreſso il Re, crederono baſtante alle circoſtanze de' tempi il guardare, che in alcun luogo del Regno non foſſe promulgato il decreto di Siſto, e non ne foſſe fatto conto alcuno. Così egli dice ſulla fede del Tuano Storico Proteſtante (a): ſoggiungendo, che il Re di Navarra in Roma ſteſſa, e ne' luoghi più celebri di eſſa fece affigere un manifeſto, in cui pubblicamente dichiarava, che ei dal decreto del Papa in quanto alla ſucceſſione del Regno ſi appellava alla Curia de' Pari di Francia, de' quali egli era il Principe, e primo del regio ſangue; e in quanto all' ereſia oppoſtagli ſi appellava al Concilio Generale: non tralaſciando in tale occaſione di maltrattar la poteſtà Pontificia, ſecondo che, o il ſuo errore, da cui allora era tenuto, o l' ereſia de' ſuoi ſeguaci gli ſuggeriva. Ma avendo il Boſſuet in queſta narrazione ſeguita la ſcorta d' uno Scrittor Calviniſta, non è maraviglia, che egli non uſi tutta la buona fede nel ſuo racconto. Vero è adunque, che gli Ugonotti fecero tutto il rumore contro il diploma di Siſto; e vero è ancora, che il Parlamento fece iſtanza al Re di Francia, che la Bolla foſſe lacerata, e gaſtigati coloro, che l' avean pubblicata; e che finalmente non fu nè accettata, nè pubblicata nel Parlamento. Ma è falſo, che il Re di Francia, o quelli, che gli ſtavano appreſſo, prendeſſero cura, che non foſſe promulgata in alcun luogo del Regno, e non ſi teneſſe alcun conto di lei: che anzi è certo, che diſſimulando il Re queſto fatto, con tutte le iſtanze del Parlamento laſciò, che la Bolla foſſe divulgata in molti luoghi del Regno da i Cattolici, come narra il Davila Scrittore quanto informato delle coſe accadute in Francia in queſti tempi, altrettanto riputato comunemente ſincero nel raccontarle; il qual parlando di queſto fatto ſcrive, *che il Re di Francia per non finire di metterſi in ſoſpetto di favorire il partito degli Ugonotti, e dar nuova occaſione, e nuovi preteſti a i Signori di Guiſa, deliberò di diſſimulare queſto fatto, ancorche tutto il Parlamento unito appreſentatoſi a ſua maeſtà faceſſe grandiſſima iſtanza, che la Bolla foſſe lacerata, e gaſtigati coloro, che l' aveano procurata, ed impetrata. Alla quale iſtanza riſpondendo il Re, che vi averebbe penſato, la coſa ſi poſe in ſilenzio, e la Bolla non fu nè accettata, nè pubblicata nel Parlamento, ma ſolo da' ſeguaci della lega, e da i Predicatori Cattolici divolgata in molti luoghi del Regno* (b). Ragionando poi de' decreti di Gregorio XIV. l' anno MDXCI. mandati in Francia per Marſilio Landriano Nuncio Apoſtolico, ne' quali ſi comandava a tutti gli Eccleſiaſtici

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 28.
(b) Davila Stor. delle guerre civili di Francia lib. 7. in fine.

ftici di Francia di qualfivoglia grado, e condizione il diftaccarfi nel termine di quindici giorni dall'ubbidienza, e dalla compagnia di Arrigo di Borbone già Re di Navarra, ed allora da una gran parte del Regno riconofciuto per Re di Francia, fotto pena di fcomunica, e di fofpenfione; e anche di privazione, e di depofizione, fe nel termine di altri quindici giorni ubbidito non aveffero; e fimilmente fi ammonivano i Laici di qualfivoglia grado del medefimo Regno, Baroni, Magnati, Nobili, e Plebei ad abbandonare il fervigio, e l'ubbidienza dello fteffo Arrigo di Borbone, minacciando di venir con effi a fevere cenfure quando non fi valeffero delle ammonizioni; e finalmente il detto Principe come eretico ricaduto fi dichiarava fcomunicato, e privato di tutti i Regni, e di tutti i dominj (a); dice, che quefti diplomi non furono tenuti come Ecclefiaftici, ed Apoftolici, e da i Parlamenti di Tours, di Chalons, e di Caen furon con vementiffime fentenze profcritti (b). Ma non dice, che il Senato di Parigi profcriffe gli atti di quefti Parlamenti come eretici, e fcifmatici, e come fatti fenza poteftà, condannandogli alle fiamme, e comandando a tutti la riverenza, e l'ubbidienza a i comandamenti Apoftolici (c). Dice in fecondo luogo, che i Prelati di Francia aderenti al partito del Re, e della regia famiglia raunati nella Città di Chartres dichiararono nulle, e ingiufte tanto in forma, quanto in materia, e fatte a fuggeftione de' nemici di Francia le proibizioni di Gregorio XIV., falvo l'onore dovuto al Romano Pontefice; e ciò dopo aver confultato le fagre Scritture, le Coftituzioni de' Generali Concilj, efaminati gli efempli de' SS. Padri, i diritti, e le libertà della Chiefa Gallicana, le quali aveano fempre difefe i loro maggiori contro quefta forta di violenze &c. Ma fopra quefta dichiarazione de' Prelati di Francia conviene offervar più cofe. Primieramente, che ad effa non fi fottofcriffero, che nove Prelati, ed altri pochi Ecclefiaftici d' inferior grado, cioè, il Cardinal Carlo di Borbone, e Filippo di Lenoncurio, l'Arcivefcovo di Bourges, i Vefcovi di Nantes, di Chartres, di Beauvais, di Maillezais, di le Maine, o le Mans, e di Chalons. Secondariamente quefti fteffi Prelati nella loro dichiarazione niente affatto toccarono il punto della noftra controverfia, cioè, della poteftà del Papa fopra il temporale de' Principi,

(a) Vide Spondan. ad ann. 1591. n.4.

(b) Boffuet. tom. 1. par. 2. lib.7.cap.28.

(c) *Atque contrà Senatus Parifienfis Catalaunenfia, & Turonensia acta reprobans tanquam haretica, & fchifmatica, & ab hominibus poteftatem non habentibus gefta, igneque pariter damnans, junxit Pontificiis mandatis obedientiam, & reverentiam praftare, ipfumque Gregorium XIV. tanquam legitimum Dei vicarium, & univerfalis Ecclefia caput venerari.* Spondanus ad annum 1591. num. 7.

ma ſolamente riguardarono il fatto, e il mal uſo, com' eſſi credevano, di tal poteſtà; dichiarando nulle, ed ingiuſte le proibizioni, e i diplomi di Gregorio XIV. non per difetto di poteſtà, ma per mancanza di cauſa, o, come eſſi dicono, di materia, e per difetto di legittimo modo, o, come eſſi dicono, di forma; perſuaſi, che que' diplomi foſſero ſtati *ſurrettiziamente*, *e orrettiziamente* eſtorti da quel Pontefice non bene informato dello ſtato di Francia da i nemici di quel Regno. La qual coſa appariſce chiaramente dalle loro parole, e dove dicono aver eſſi ſaputo, che Gregorio XIV. ſedendo in Roma, e male iſtruito dello ſtato del Regno di Francia, e principalmente dell' Ordine Eccleſiaſtico, perſuaſo dalle aſtuzie, e dagli artificj de i nemici di eſſo Regno avea colà traſmeſſi alcuni comandamenti, monitorj, ſoſpenſioni, interdetti, e ſcomuniche (a); dal che appariſce, che non al difetto di poteſtà nel Pontefice, ma al mal uſo di eſſa poteſtà riferivano la nullità, e l' ingiuſtizia de' ſuoi decreti: e più chiaramente dove dicono, che per iſvellere ogni ſcrupolo dalle coſcienze de' Cattolici fedeli al Re ſi riſerbavano di mandare Oratori al Sommo Pontefice per informarlo più pienamente delle ragioni della cauſa, e per ſoddisfarlo in tutte le coſe, promettendoſi, che da lui riceverebbono quella riſpoſta, che una volta fu data da Aleſſandro III. all' Arciveſcovo di Ravenna con queſte parole: *Pazientemente comporteremo ſe tu non farai quello, che a noi sarà ſuggerito con prava inſinuazione* (b). Or ſe que' Prelati foſſero ſtati in perſuaſione, che il Papa non avea poteſtà alcuna di deporre, o dichiarar depoſti i Principi eretici, e di ſcomunicar quelli, che loro aderivano, non ſarebbe ſtato lor biſogno ricorrere a' diritti, ed alle libertà della Chieſa Gallicana per dimoſtrare, che il Papa non avea oſſervato il debito ordine nel promulgar que' decreti: poiche eſſendo queſta cauſa comune a tutti i Principi, e a tutte le Chieſe, niente avean che fare con eſſa le libertà della Chieſa di Francia: ſe pure non ſi pretende, che queſte libertà poſſono limitar la poteſtà ſpirituale del Papa ſpecialmente per la Chieſa Gallicana. Molto meno ſarebbe lor biſognato ſpedire

(a) *Quandoquidem intellexiſſent, Gregorium XIV. Romæ ſedentem, male de Regni ſtatu inſtructum, ac de Ordine Eccleſiaſtico inprimis, aſtuque, & technis hoſtium Regni perſuaſum, mandata quædam, monitoria, ſuſpenſiones, interdictiones, ac excommunicationes miſiſſe &c.* Apud Spondan. ad annum 1591. num. 8.

(b) *Atque ut omnis ſcrupulus ex Catholicorum Regi fidorum conſcientiis evelleretur, ſibi integrum reſervare ad ſummum Pontificem Oratores mittere, qui eum de jure cauſæ plenius edocere, eique in omnibus ſatisfacere valerent: a quo ſibi idem reſponſum polliceri deberent, quod olim Alexander ad Archiepiſcopum Ravennatem ſcribens his verbis dediſſet:* „ Patienter ſuſtinebimus, ſi non feceris quod pravâ nobis „ fuerit inſinuatione ſuggeſtum. „ Apud Spondan. loc. cit.

ſpedire Oratori al Pontefice per iſtruirlo delle ragioni della cauſa quando aveſſero creduto, che il Pontefice queſta poteſta non aveſſe: anzi ſarebbe ſtata un inſigne temerità, che i diſcepoli voleſſero iſtruire il Maeſtro della Chieſa ſopra il ſuo ſpiritual potere. Riputarono adunque ingiuſti, ed invalidi i decreti di Gregorio XIV. non per mancanza di poteſtà, ma per difetto di materia, cioè di cauſa, onde poteſſe eſercitarla, e per difetto di forma, cioè di ordine, e forma giudiciale, non atteſi gli uſi ſopra di ciò, e i riti ſpeciali della Francia. Nè già noi neghiamo, che i Pontefici poſſano far uſo illegittimo di queſta poteſtà indiretta circonvenuti dalle altrui prave inſinuazioni, come lo poſſon fare della poteſtà diretta di ſcomunicare. Ma ſiccome dal riputarſi nulla, invalida, e ingiuſta una ſcomunica fulminata ſenza cauſa, e pretermeſſo l'ordine giudiziale, non ſi niega perciò alla Chieſa la poteſtà di ſcomunicare; così nel caſo noſtro riputandoſi nulli, ed ingiuſti i decreti di Gregorio per difetto di forma, e di materia, come dichiararono que' Prelati (a), non per queſto fu negata al Papa la poteſtà. Ed eſſendo coſa certiſſima, che le pene, e i decreti Eccleſiaſtici poſſono eſſer nulli, ed ingiuſti per tre cagioni, o per difetto di poteſtà, cioè, quando ſono fatti o da' Laici, o dagli Eccleſiaſtici ſoſpeſi, ſcomunicati, o degradati; o per difetto di cauſa, quando manca la materia; o per difetto di forma, quando manca l'ordine giudiziale preſcritto da i Canoni, o dalle conſuetudini preſcrittive de i luoghi, chiara coſa è, che avendo que' Prelati riputati ingiuſti, e nulli i decreti di Gregorio ſolamente per mancanza di materia, e di forma, riconobbero nel Papa la poteſtà di farli.

VI. E quindi in coerenza di quanto ſi è detto vogliamo ancora concedere al Boſſuet, che le dichiarazioni fatte da i Romani Pontefici ad inſinuazione, e ſuggeſtione della lega Cattolica in Francia, e di altri Principi eſteri contro Arrigo IV. Re di Navarra allora Ugonotto, e poi Cattolichiſſimo, e invittiſſimo Re di Francia, non foſſero del tutto ragionevoli, e ciò mancando la legittima cauſa: concioſſiache noi ammettiamo l'uſo legittimo di queſta poteſtà indiretta ſolamente nel caſo, in cui il Principe da per ſe ſteſſo ſciolga, e franga quel vincolo, che ſtringe con eſſo lui la fede de' ſudditi; la qual coſa allora ſolamente ſuccede, quando egli perſeguitando ne' ſudditi la fede Cattolica li coſtringe colla forza a ribellarſi a Dio, a perder l'ubbidienza alla Chieſa Romana, e la ſoggezione al Vicario di Gesù Criſto, maſſimamente poi

(a) *Eapropter interdictiones tam in forma, quàm in materia nullas, & injuſtas, & ſuggeſtione hoſtium Franciæ factas declararunt.* Boſſuet. loc. cit.

ne' Regni dove è massima di Stato la professione della Cattolica Religione. Ma tale certamente non fu Arrigo Re di Navarra: poiche sebbene egli era Ugonotto, e fautore di quella eretica fazione; contuttociò essendo stato dichiarato successore alla corona di Francia da Arrigo III., e riconosciuto non solo da' Francesi della sua fazione, ma ancora da molti Signori Cattolici, e dagli Ufficiali della corona; mentre questi dall' una parte *gli prestavano il giuramento di fedeltà*, come scrive il Davila, *e gli promettevano la debita ubbidienza, e di seguirlo, e mantenerlo contra ciascuno; dall' altra egli giurava, e prometteva in parola di Re di farsi istruire fra sei mesi nella Religione Cattolica da una Congregazione di persone cospicue; e se fosse bisogno, di radnare un Concilio Nazionale, a' decreti del quale si sarebbe umiliato, e sottoposto, ed intanto prometteva di mantenere, e conservare illesa, ed inviolata essa Religione Cattolica Apostolica Romana, non innovare, o mutare in essa cosa di sorta alcuna, ma ad ogni potere proteggerla, difenderla, ed assicurarla* (a). E quanto promise, a riserva di farsi istruire nella Cattolica Religione nel tempo prefisso come dappoi con felice successo fece, tutto esattamente mantenne. Essendo egli adunque dall' un canto per ragione del sangue, e delle leggi fondamentali del Regno chiamato alla successione della corona, non essendosi dall' altro fatto eretico dappoiche all' acquisto di quello pervenne, e avendo promessa, e mantenuta l' indennità della Cattolica Religione, non parea certamente, che la sua particolar eresia, o l' inclinazione, che avea a i seguaci di quella, fossero cagioni legittime per escluderlo dal trono, e per le quali avesse luogo la Chiesa di esercitar contro di lui la sua indiretta potestà. Ma di sentimento diverso fu la Sorbona, e credè allora, e pubblicò, che per la sola eresia, anzi per lo sospetto di essa i Regi di Francia venissero esclusi dalla corona. Io riferisco alcune sue dichiarazioni in questo proposito stesso non perche intenda approvarle, ma solamente per far conoscer quanto diverso fosse allora il sentimento di quella celebre Università da quello, che dappoi in questi ultimi tempi mossa da altro spirito dimostrò; e quanto poca ragione abbia il Bossuet da far tanto strepito sulle recenti, e degeneri dichiarazioni della stessa Sorbona. Essendo il Re Arrigo III. caduto nel comun odio de i Parigini per la morte da esso data al Duca di Guisa capo della lega Cattolica contro gli Ugonotti, e al Cardinal di Lorena suo fratello, fatto anche prigione l' Arcivescovo di Lione con altri Signori Cattolici, e riputato perciò sospetto d' intelligenza cogli eretici, ed essendosi solle-

(a) Davila Storia delle guerre civili di Francia, lib. 10.

sollevati molti contro di lui; poiche altri credevano non potersi distaccare, salva la coscienza, dall' ubbidienza del Re, per rimuover questo scrupolo dall' animo de' timorosi fu richiesto il consiglio, e la deliberazione alla Facoltà teologica della Sorbona, alla quale a nome de' Prefetti, de' Mercanti, degli Edili, de' Consoli, e de' Cittadini Cattolici furono proposti due articoli da risolversi, cioè, se il Popolo di Francia potesse liberarsi, e sciorsi dal giuramento di fedeltà, e di ubbidienza prestato ad Arrigo III., e se il detto Popolo potesse armarsi, unirsi, e raccor denaro per difesa della fede Cattolica contro i consigli del medesimo Arrigo, e de' suoi fautori. *Sopra i quali articoli* [sono le parole del decreto della Sorbona] *congregata nel dì 7. di Gennajo l'anno* MDLXXXIX. *la Facoltà teologica appresso il Collegio della Sorbona, dopo le pubbliche supplicazioni di tutti gli Ordini della detta Facoltà, e celebrata la Messa dello Spirito Santo, udita di tutti, e ciascheduni Maestri, che erano convenuti in numero di settanta, la matura, accurata, e libera deliberazione, e le molte e varie ragioni, le quali per la maggior parte erano state prodotte dalle sagre Scritture, dalle determinazioni canoniche, e da i decreti de' Romani Pontefici, fu conchiuso dal Decano della medesima Facoltà, nessuno resistente, per modo di consiglio per liberar la coscienza del predetto Popolo: primieramente il Popolo esser sciolto dal giuramento di fedeltà, e d' ubbidienza prestato ad Arrigo: e secondariamente poter esso Popolo con sicura coscienza armarsi, unirsi, raccor denaro &c. E fu di parere l' istessa Facoltà, che questa conchiusione dovesse trasmettersi al Papa, acciocche si degnasse confermarla coll' autorità della santa Sede &c.* (a). In seguela di questo decreto pubblicato, e stampato in idioma Latino, e Francese scrissero i Cittadini di Parigi una prolissa lettera al Sommo Pontefice Sisto V. sotto li 14. di Gennajo dello stesso anno; nella quale dopo aver narrata l' uccisione fatta dal Re Arrigo III. del Duca di Guisa, e del Cardinal di Lorena capi della lega Cattolica, e i danni gravissimi, che da ciò soprastavano alla Religione, pregavano il Papa di tre cose. Primieramente, che li dichiarasse sciolti dal giuramento, che gli stringeva all' ubbidienza di Arrigo III.: indi che decretasse esser giusta la guerra, che necessariamente dovea farsi contro quel Principe come oppressore della Religione, e della pubblica libertà: e finalmente, che a questa impresa così i Francesi, come i Principi esteri fossero dal Pontefice

[a] Decretum Facultatis Theolog. Parisiens. sub die 7. Januarii 1589. apud Spondan. ad hunc annum num. 111.

tefice provocati col beneficio di un Giubileo (*a*). Nell' anno MDXC. dopo l' esecrabil parricidio scelleratissimamente commesso nella persona di Arrigo III. Re di Francia diviso in due fazioni quel Regno, l' una delle quali riconosceva per Re Arrigo di Borbone Re di Navarra, cui per ragione del sangue come più prossimo alla corona apparteneva la successione al Regno, l' altra aderiva al Cardinal Carlo di Borbone dichiarato Re da i confederati della lega Cattolica, ed essendo da quelli, che seguivano il partito del Re di Navarra, sparse alcune proposizioni, cioè, che Arrigo di Borbone poteva, e doveva investirsi del regio titolo, e a lui con sicura coscienza poteva aderirsi, e prestargli si le decime, e i vettigali: che un eretico ricaduto, e posto fuora della comunion della Chiesa poteva aver diritto di regnare in Francia: che i Romani Pontefici non aveano potestà di scomunicare il Re: che era lecito confederarsi cogli eretici; la Facoltà teologica di Sorbona congregata sotto li 10. di Febrajo condannò le dette, e somiglianti proposizioni (*b*). Poco dopo essendo state proposte al Collegio Sorbonico per esser da esso risolute le seguenti quistioni, cioè, se succedendo la morte del Re Carlo X. [così chiamavano il Cardinal di Borbone], o cedendo esso in favore di Arrigo di Borbone il diritto del Regno fossero tenuti i Francesi, o potessero con sicura coscienza ammetter per loro Re il detto Arrigo, o altro Principe fautore dell' eresia, posto ancora, che fosse assoluto dalle censure, quando vi fosse evidente pericolo di perfidia, e di sovversione della Religione, e del Regno: se potesse dirsi sospetto, o fautore dell' eresia chiunque proccurasse, che fosse fatta la pace col detto Arrigo, o permettesse, che si facesse potendola impedire: se queste cose fossero di diritto divino, e se potessero ammettersi da' Cattolici senza peccato mortale, e pena di dannazione: se fosse atto meritorio opporsi con tutto lo studio al detto Arrigo: e se potesse dirsi martirio resistergli fino al sangue; a questi capi la Facoltà teologica dopo molta deliberazione, tenuta sopra di essi la terza Congregazione generale, rispose sotto il dì settimo di Maggio dell' anno

(*a*) *Id nimirum est, in quo vestram [Pater Beatissime] opem imploramus, ut cum tria nobis a vestra Beatitudine praestari in hoc negotio necesse sit, ea nos ad beatissimos pedes prostrati vehementer flagitamus. Primum, ut juramentum, quo nos Henrico III. quondam obstrinximus, soluti declaremur. Deinde, ut bellum, quod cum publicae Religionis, ac libertatis oppressore necessariò gerendum est, justum esse decernatur. Postremò nequid tam necessario operi tum precum apud Deum omnipotentem, tum facultatum humanarum desit, ad utrumque tum externi Principes, tum nostri, praecipuè homines Apostolica vestra gratia, atque per jubilaeum indulgentiae beneficio provocentur.* Epist. Civium Parisiens. ad Sixtum V. apud Author. Anonym. lib. de Justa Henrici III. abdicatione lib. 4. fol. 392.

(*b*) Vide Spondan. ad annum 1590. n. 3.

no MDXC., nessuno dissenziente, affermativamente in tutti: *Cosicche essendo Arrigo di Borbone eretico, fautore dell'eresia, nemico della Chiesa, notorio, ricaduto, e nominatamente scomunicato, ed apparisce manifesto pericolo di simulazione, e di perfidia, e di sovvertimento della Religione, se per avventura impetrasse l'assoluzione nel foro esteriore fossero tenuti i Francesi ad impedirgli l'adito al Regno, e astenersi dal far pace con lui; e quelli, che lo favorissero dovessero giudicarsi sospetti di eresia; siccome per lo contrario coloro, che fino al sangue gli resistevano, dovea giudicarsi, che fossero per conseguir la palma del martirio* (a). Questi sono i sentimenti, che avea un secolo e mezzo fa la Facoltà di Parigi intorno alla materia, di cui si tratta: e benche io non intenda approvarli, ciò però non avviene per la ragione, che adduce in generale il Bossuet, cioè, per che tutti quei Francesi, che in tempo delle civili discordie di quel Regno aderirono a questi sentimenti, erano prevenuti dallo spirito di fazione, e corrotti dall'oro di Spagna volevano esser piuttosto Spagnuoli, o Lorenesi, che Francesi: posciache qualunque si fosse il fine de' Signori di Guisa capi della lega Cattolica contro gli Ugonotti, e del Re di Spagna, che quella lega protegeva, certissima cosa è, che i Parigini, e i Maestri di Sorbona a i Collegati Cattolici aderirono mossi unicamente dallo spirito di Religione, e dall'odio contro i Calvinisti, e che i loro sensi furono espressi dal zelo della lor Religione: mentre consultati per coscienza risposero secondo quello, che il lor dettame ad essi suggeriva, e secondo la dottrina, che era certa in que' tempi appresso i Teologi delle Cattoliche scuole. Ma per altre ragioni noi non possiamo approvarli, cioè, perche essendo sudditi non poteano far simili dichiarazioni contro i loro Principi, e costituirsi giudici nella propria causa: e perche ancora errarono nel fatto, non avendo giusta cagione, o materia di far simili dichiarazioni contro i Principi, che sebbene favorivano l'eresia, ed erano perciò stati legittimamente scomunicati, non perseguitavano tuttavia la Cattolica Religione, nè costringevano i sudditi ad abbandonarla: e perche non vi era quell'evidente pericolo, che essi s'immaginavano del sovvertimento della Religione.

VII. Per le quali cose è da credersi, che toltane la scomunica, la quale meritamente fulminarono i Romani i Pontefici contro il Re di Navarra, non averebbono essi fatte altre dichiarazioni contro di lui intorno al Regno temporale, se non vi fossero stati tratti dalle continue sug-

[a] Decretum Facultat. Theolog. Parisien. sub die septima Maii 1590. apud Spondan. loc. cit. num. 9.

fuggeftioni de' Signori della lega Cattolica, e de' Principi efteri, che quella lega protegevano. Quindi non è da maravigliarfi, che poco, o nulla infifteffero fopra l'offervanza di effa: ben confiderando, che più averebbon fervito ad inafprire, che a piegar l'animo di quel Principe, il cui magnanimo cuore recavafi a viltà il fare una mutazione in materia di Religione, che poteffe attribuirfi piuttofto al timore di perdere un Regno, che al defiderio di acquiftar la falvezza dell'anima. Onde il fuo cangiamento da eretico in Cattolico fatto allora, che vinte, e fuperate le maggiori difficoltà, che incontrava da i fuoi nemici, fi era afficurato il poffeffo del trono, fu tanto più gloriofo al fuo nome, e vantaggiofo alla Chiefa Romana, quanto meno era ftretto dalla neceffità di difender la corona dalle nemiche violenze di chi pretendeva rapirgliela per cagione dell'erefia. Da tutto quefto fi può conofcere quanto leggermente fi aggiri il Boffuet per dimoftrare, che dal non effere ftati in Francia accettati i decreti di Sifto V., e di Gregorio XIV. contro il Re Arrigo IV. fu ancora rigettata la poteftà indiretta di deporre i Regi, o per meglio dire di dichiararli depofti. Egualmente leggero è l'altro difcorfo, che ei fa ful rapporto dello Storico Calvinifta Jacopo Augufto Tuano intorno all'affoluzione richiefta dal medefimo Re, e impetrata dalla Sedia Apoftolica, dove narra, che effendofi convertito quel Principe alla Cattolica Religione, ricevuto nel grembo della Chiefa dall'Arcivefcovo di Bourges, bramando pure, che quefti atti foffero confermati dalla fanta Sede, fupplicò di effer da quella affoluto dall'erefia, mandati perciò i fuoi Proccuratori a Clemente VIII., vietando nondimeno loro di trattar della fua riabilitazione, e reftituzione al Regno, ftimando ciò cofa indegna della Gallica Maeftà: che tentati in Roma i regj Proccuratori fe voleffero depor la corona a piè del Pontefice, quafi per quel fegno confegnaffero nelle fue mani il Regno di Francia, come fe quel Principe, il quale portandofi da Re, quantunque foffe ftato dichiarato privo dalla Sedia Apoftolica del diritto di fucceffione, contro ogni ragion l'occupaffe, e dopo quefta fommiffione fi riponeffe dal Papa ful capo de i detti Proccuratori la riferita corona; ricufarono effi quefta condizione, con dichiararfi, che i Re di Francia quanto alla temporal giurifdizione non riconofcevano alcun fuperiore in terra: che avendo rifoluto il Pontefice dichiarar nulla l'affoluzione conceduta al Re da i Vefcovi di Francia, fi oppofero gagliardamente i Proccuratori, e fu convenuto, che nell'afsoluzione Pontificia fofse aggiunta tal claufula, per cui il Pontefice approvafse, e confermafse tutti gli atti della Religione feguiti

in

in Francia nella perſona del Re, e quelli che da eſſo erano ſtati fatti in vigore dell' aſſoluzione concedutali da i Veſcovi Gallicani, come ſe allora foſſe ſtato aſſoluto dal Pontefice. Da queſto rapporto del Tuano pretende inferire il Boſſuet, che non fu mai conoſciuta da i Franceſi la poteſtà de' Romani Pontefici di deporre i Regi per cauſa di ereſia. Soggiunge egli poi, che ſebbene furon rivocati dal Papa i decreti di Siſto V., e di Gregorio XIV., queſta rivocazione per altro fu inteſa da' Franceſi ſolamente in quanto alla ſcomunica, permettendo, che da altri foſſe inteſa anche in quanto alla depoſizione, acciocche gli uomini inquieti ſotto queſto preteſto non tentaſſero coſe nuove: ma che del rimanente da Clemente nient' altro fu fatto ſe non quello, che dal Re ſi domandava, cioè, di aſſolverlo dalla ſcomunica incorſa per cagione dell' ereſia, pretermeſſa ogni menzione di riabilitazione al Regno. Ma ſe gli atti di queſta ſolenne aſsoluzione regiſtrati allora da i Notaj di Roma, traſmeſſi in tutte le parti di Europa, riferiti da mille Autori, e particolarmente dal celebre Cardinal du Peron, il quale come Proccuratore del Re fu teſtimonio oculare di tutta queſta funzione, non foſsero così conti, e a tutti noti come ſono, ſarebbe pure in qualche modo ſcuſabile il noſtro Autore dell' averne fatto il racconto ſulla fede del ſuo Tuano. Ma prima di ſcoprir le manifeſte falſità di coſtui in ciò, che narra dell' aſsoluzione di Arrigo IV., convien fare alcune rifleſſioni ſulle conſeguenze del Boſsuet. Confeſsa egli, che furono dal Pontefice Clemente VIII. rivocate le cenſure di Siſto V., e di Gregorio XIV. contro il Re Arrigo di Borbone; ma che i Franceſi inteſero queſta rivocazione ſolamente per la ſcomunica, benche foſſe permeſſo agli altri l' interpetrarla ancora per la depoſizione eſpreſſa in que' decreti; e ciò per togliere il preteſto a i mal contenti di eccitar nuovi rumori contro quel Principe (a). Dunque vi erano altri, che credevano, che la rivocazione di que' decreti cadeſſe ancora ſopra la depoſizione in eſſi eſpreſſa, e che era neceſſaria queſta rivocazione per riabilitar quel Principe al Regno. Ma di queſto ſentimento erano tutti gli altri Cattolici e in Francia, e in altri Regni, da pochi Veſcovi in fuora, i quali ſenza permiſſione, e autorità della Sede Apoſtolica aveano aſſoluto dalle cenſure quel Principe, e lo aveano reſtituito alla comunion della Chieſa ſtante i ſegni efficaci della ſua converſione, l' abiura dell' ereſia, e la profeſſione, che ei fece della fede Cattolica Apoſtolica

(a) *Revocatæ Sixti V., & Gregorii XIV. cenſuræ, quod noſtri de excommunicatione intelligebant, permiſſum aliis ut de ſoluta quoque depoſitione interpretarentur, nequid novæ rei, vel eo prætextu inquieti homines conarentur.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 28. pag. 299. col. 1.

lica Romana: ed egli pur sà, nè può ignorare, che la maggior difficoltà, che incontrassero in Roma i Proccuratori del Re per ottener dal Papa la di lui riconciliazione colla Sedia Apostolica, nasceva non già dal Papa stesso, ma da altri potenti Principi, i quali o fosse zelo della Cattolica fede, come essi pur mostravano di dare ad intendere, o altro fine fosse, ostavano a quest' assoluzione, riputando, che un Principe per la sua eresia già dichiarato privo del diritto del Regno non dovesse a quello riabilitarsi (a); cosicchè al sentire, che il Re di Francia avea mandati in Roma suoi Ministri per trattare il suo aggiustamento colla santa Sede, vi fu chi ebbe ardire di pubblicare uno scritto, in cui pretendeva provare, che un Principe ricaduto nell'eresia non potea neppure per autorità del Sommo Pontefice esser dispensato al Regno: il quale ardito scritto, che era di Consalvo Patrejo Spagnuolo di Leone, fu poi impugnato da Arnaldo Ossato, che trattava allora privatamente le cose del Re di Francia in Corte di Roma, e che fu dappoi meritamente assunto alla porpora (b). In oltre, la rivocazione de i decreti di Sisto, e di Gregorio non poteva intendersi se non in quanto que' decreti contenevano la privazione del Re Arrigo del diritto al Regno di Francia: conciossiachè non v' era alcuna necessità, che fossero rivocati in quanto contenevano la scomunica; mentre l'assoluzione sola del Papa veniva in questa parte a rivocarli: nè mai si legge, che per rivocare una scomunica legittimamente decretata vi voglia altra cosa fuor dell' assoluzione; e solamente ha luogo la rivocazione della censura quando ella è giudicata ingiusta, ed invalida: ma trattandosi di scomunica legittimamente, e validamente fulminata, questa non può rivocarsi, ma bensì torsi, e sciorsi per l' assoluzione. Se adunque nell' assoluzione di quel Re furono rivocati i decreti di Sisto, e di Gregorio, questa rivocazione non potea cader sopra la scomunica in essi contenuta, ma solamente sopra la deposizione: e quindi non occorreva, che il Papa nell' assoluzione facesse menzione della riabilitazione al Regno, mentre a quello era stato riabilitato per la rivocazione de' riferiti decreti.

VIII. Per quello poi, che riguarda la narrazion del Tuano seguita dal Bossuet intorno alla proposta, che ei dice fatta a i regj Proccuratori Jacopo Davy Perronio, e Arnaldo Ossato, che poi furono assunti alla dignità Cardinalizia, di deporre la regia corona a' piedi del Papa per esser indi quella riposta sul loro capo, è certo, che tal proposizione non

(a) Davila Storia delle guerre civili di Francia lib. XIV. circa il fine. Spondanus ad ann. 1596. num. 22.

(b) Spondan. loc. cit.

non fu avvanzata nè dal Pontefice, nè dal Conciſtoro, nè dal Cardinal di Toledo deputato dal Papa a trattar co' detti regj Proccuratori il modo, e le condizioni dell' aſſoluzione del Re, ma da perſona particolare, che interveniva a i congreſſi, dove queſto negozio ſi trattava. E ſiccome intervenir ſuole, che in queſti congreſſi varie coſe, quali da uno, quali da un' altro ſi propongono, le quali poi non ſi abbracciano; così accadde di quella, e di altre propoſte, che nel trattar queſto aggiuſtamento dall' una parte, e dall' altra furono avvanzate finche ſi venne a quelle condizioni, che furono di comun conſenſo d' ambe le parti ricevute, e concordate (a). Non può molto adunque contarſi ſulla reſiſtenza fatta da i regj Proccuratori alla detta propoſizione, quando è certo, che eſſi ricuſarono altre condizioni, le quali benche ragionevoliſſime, nulladimeno perche non parevano opportune al tempo, e alla quiete di quel Regno, fu tollerato dal Pontefice, che non ſi accettaſſero, tra le quali era quella, che dal Re ſi rivocaſſero tutti gli Editti fatti in grazia degli Ugonotti, la qual condizione ſi ricercava con gran premura dal Papa: ma pure ricuſandola i regj Proccuratori come pericoloſa alla quiete del Regno, non fu inſiſtito ſopra l' accettazione di eſſa. Ma non oſtante che queſta, ed altre condizioni non foſſero ricevute, non perciò fu conceduta l' aſſoluzione a quel Principe ſenza quelle ragionevoli condizioni, che ſalvaſſero in quell' atto così ſolenne la maeſtà, e il decoro della Sedia Apoſtolica. Sedici furono le condizioni impoſte dal Papa, ed accettate dal Re, le quali poſſon vederſi appreſſo lo Spondano (b). *Iſtava il Papa*, dice il Davila, *che ſi rompeſſe, ed annullaſſe il decreto a favore degli Ugonotti, il che non ſi poteva fare ſenza ſuſcitar nuova guerra; fu nondimeno tale la deſtrezza, e la prudenza de' Proccuratori, e la moderazione del Pontefice, che reſtò ſalva la riputazione della Sede Apoſtolica, ed al Re non fu impoſta neceſſità di nuove perturbazioni* (c). Ma è poi manifeſtamente falſo ciò, che ſcrive il Tuano, che avendo il Papa riſoluto dichiarar nulla, ed invalida l' aſſoluzione data al Re da i Prelati di Francia, e ricuſando a ciò conſentire i Proccuratori del Re, fu convenuto, che nel decreto Pontificio ſi poneſſe tal clauſula, per cui s' intendeſſe, che il Papa confermava tutti gli atti della Religione ſeguiti in perſona del Re, e da lui fatti in vigore dell' aſſoluzione ottenuta in Francia, come ſe già d' allora foſſe ſtato aſſoluto dal Pontefice. Ma per intelligenza di queſto fatto conviene avvertire, che nell' anno MDXCIII. avendo

(a) Vide Spondan. ad annum 1595. n. 8. & 9. Davila loc. cit.

(b) Spondan. loc. cit.

(c) Davila loc. cit.

do il Re tenuta un' adunanza di Prelati nel celebre Monistero di S. Dionigi per farsi istruire nella Cattolica Religione; istrutto, che ei fu, e risoluto di abbracciarla, risolverono i Vescovi, che con lui erano, di ammetterlo alla comunione della Chiesa Cattolica, ed assolverlo dalle censure incorse per l'eresia, destinato a questa funzione, dove colla Prelatura intervenuta era una gran parte della Nobiltà Francese, il giorno de' 25. di Luglio cadente in Domenica, e festivo alla memoria di San Jacopo Apostolo. In questo giorno adunque avendo il Re pubblicamente abiurata l'eresia, e giurata solennemente l'osservanza, e la difesa fino allo spargimento del sangue *della Religione Cattolica Apostolica Romana*, fu assoluto dall'Arcivescovo di Bourges (*a*). Fu indi dal Re spedito a Roma in qualità di Ambasciadore Lodovico Gonzaga Duca di Nivers per dar parte al Pontefice della sua riconciliazion colla Chiesa, e per significarli, che tra brieve tempo averebbe ad esso mandata più splendida Legazione (*b*). Ma poiche quest' assoluzione era stata compartita al Re non solo senza permissione della santa Sede, ma contraddicente il Cardinal Piacentino, che era allora Legato Apostolico in Francia a i Principi confederati nella lega Cattolica; perciò non volle il Papa ammetter come Legato del Re il Duca di Nivers: e speditogli incontro alle alpi il P. Antonio Possevini della Compagnia di Gesù li fece intendere, che ei l'averebbe ricevuto in Roma come privato, ma non poteva riceverlo come Legato d'un Re, che ei non riconosceva (*c*). Venuto a Roma il Duca con poco accompagnamento, gli furon prescritti dal Pontefice dieci giorni di tempo per la sua dimora. E benche fosse ammesso a segreto abboccamento col Papa, non potè contuttociò da lui ottenere, che si mettesse in trattato l'aggiustamento di quel Re colla Sedia Apostolica, e fu costretto a partire senza aver fatto nulla (*d*). Ma ripreso il trattato nell'anno MDXCV. per opera di Arnaldo Ossato, che da privato Sacerdote trattava in Roma segretamente le cose del Re, fu conchiuso nella maniera, che sopra si è detto. Or parlando dell'assoluzione conceduta al Re in Francia dall' Arcivescovo di Bourges, costa manifestamente dagli atti pubblici della solenne assoluzione data da Clemente VIII. al medesimo Re, che quella fu dichiarata nulla, ed invalida. Arrigo Spondano, che dagli atti registrati da i Notaj riferisce le ceremonie, e le solennità di questa funzione celebrata il dì diciassette di Settembre del

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1593. a n. 17. usq. ad 20.
(*b*) Spondan. ibid. num. 21.
[*c*] Spondan. ibid. num. 24.
(*d*) Spondan. loc. cit. num. 24.

del MDXCV., dopo aver narrato, che i regj Proccuratori proſtrati a' piedi del Pontefice, che ſiedeva in trono ſotto il portico della Baſilica Vaticana, leſſero in iſcritto la ſupplica del Re, il quale domandava al Pontefice la ſuprema aſsoluzione dalle cenſure, dalle quali già era ſtato aſsoluto in Francia da un certo Prelato per conſiglio, e per conſenſo di molti altri, ſoggiunge: *Allora dall' Aſſeſſore della ſanta Inquiſizione fu letto il decreto del Pontefice, col quale* DICHIARATA IRRITA L' ASSOLUZIONE DEL MEDESIMO PRELATO FRANCESE, *determinava nulladimeno, che l' iſteſſo Re doveſſe aſſolverſi da tutte le cenſure, e ſentenze in qualſivoglia modo pronunciate contro di lui, abiurate prima per li Proccuratori di lui tutte l' ereſie &c.* (*a*). E' manifeſto adunque, che l' annullazione dell' aſsoluzione de' Prelati di Francia precedè l' aſſoluzione del Pontefice; e che non poteva confermar perciò gli atti ſucceduti in Francia nella perſona del Re in vigore d' una aſſoluzione da lui ſteſſo dichiarata nulla. Ma è però coſa di maraviglia come il noſtro Autore eſſendo Eccleſiaſtico non ſi accorga, che ſenza ſovvertir tutto l' ordine della diſciplina, e della giuriſdizion della Chieſa non poteva alcun Prelato ſenza licenza del Pontefice aſſolver quel Re dalle cenſure pronunciate contro di eſſo dalla Sedia Apoſtolica; e che il confermar quell' aſſoluzione ſarebbe ſtato un approvare un atto, che feriva direttamente la ſuprema autorità della ſanta Sede. Tutto queſto ſi è detto non per iſcemare in menoma parte la gloria del Criſtianiſſimo invitto Re di Francia Arrigo IV. di Borbone, Principe degno di eterna laude appunto per la ſua divota, e religioſa ſottomiſſione al ſucceſſor di S. Pietro, ed alla Chieſa Romana; ma ſolamente per riſpondere alle coſe, che fuora di propoſito ſopra il fatto di quel gran Principe avvanza ſenza neceſſità l'Autore della difeſa per impugnar la noſtra ſentenza.

IX. Finalmente per non laſciar coſa, che ci ſi poſſa opporre ſu queſta controverſia, non abbiamo voluto pretermettere il ſentimento di un ſantiſſimo, e dottiſſimo Prelato, qual fu S. Franceſco di Sales, ancorche non ci venga oppoſto dall' Autore della difeſa, raccoglitore per altro diligentiſſimo di tutto ciò, che può in alcun modo ſembrar contrario alla noſtra comune ſentenza. Richieſto da perſona a lui divota quel Santo Veſcovo a dichiarare *qual autorità abbia il Papa ſopra il temporale de' Regni, e Principati*: *Voi deſiderate* [riſpoſe] *da*

(*a*) *Tum per Aſſeſſorem ſanctæ Inquiſitionis decretum Pontificis lectum eſt, quo* IRRITA DECLARATA ABSOLUTIONE EJUSDEM PRÆLATI GALLI, *ipſum tamen Regem ab omnibus cenſuris, & ſententiis quomodocumque ab eo incurſis, & in eum latis abſolvendum eſſe decrevit; abjuratis primò per ejus Procuratores omnibus hæreſibus &c.* Spondan. ad annum 1595. num. 9.

da me una risoluzione egualmente difficile, ed inutile (*a*). E scrivendo ad un suo amico: *Non sono neanco stati di mio gusto* [disse] *alcuni scritti di un santo, ed eccellentissimo Prelato, ne' quali egli ha toccato l'autorità indiretta del Papa sopra i Principi: non che io abbia giudicato se ciò è, o se non è; ma perche in quest' età, nella quale abbiamo tanti nemici di fuori, io credo, che non sia bene il muover niente dentro il corpo della Chiesa* (*b*). Da questi detti del Santo Vescovo di Genevra sembrar potrebbe, che egli riprovata avesse come cosa di poco suo gusto il difender l' autorità indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi, o almeno, che egli giudicato avesse egualmente difficile, che inutile il sostenerla. Ma comecche tutto ciò ammetter si volesse; non per questo ne seguirebbe, che egli stimasse men vera la sentenza, che ascrive al Pontefice la potestà indiretta sopra il temporale de' Principi, la quale ei ben sapea esser comune appresso tutti i Cattolici del suo tempo. Aveva egli in considerazione le circostanze de' suoi tempi: e quello spirito di carità, che infiammava il suo cuore, e che li facea bramar la pace interna della Chiesa, e la perfetta concordia tra il Papa, e i Principi Cattolici per opporsi concordemente agli eretici, che di fuora combatteano contro la Chiesa stessa, li rendea disgustoso il trattamento intempestivo, e importuno d' una controversia, che apriva le porte alle dimestiche dissensioni, e che potea alienare o da' figliuoli il rispetto, e l' ossequio verso il Padre, o dal Padre l' amore verso i figliuoli. Ripeteva egli per tanto la difficoltà, e l' inutilità di questa quistione non dalla cosa in se stessa, che facilissima giudicava a risolversi, ma dal modo eccessivo, con cui questa disputa tra le parti s' agitava, e dal tempo, che non ministrava occasione di trattarla. *Difficile* (dicea egli parlando della risoluzione di questa controversia) *non in se medesima, perche è piuttosto molto facile da ritrovarsi da quegli spiriti, che la cercano per la strada della carità, ma difficile perche in quest' età, che abbonda di cervelli ardenti, sottili, e contenziosi è difficile il dir cosa, che non offenda quelli, che professandosi buoni servitori dèl Papa, o de' Principi, non vogliono, che si esca dagli estremi; non avvertendo, che non si potrebbe far peggio ad un Padre, che levargli l' amore de' suoi figliuoli, nè a' figliuoli, che togliendo lor il rispetto, che devono al loro Padre. Ma dico inutile, perche il Papa non domanda cosa alcuna in ordine a questo a' Re, ed a' Principi: egli gli ama tutti teneramente, desidera la stabilità, e fermezza delle corone &c.*

(*a*) Lettere spirituali di San Francesco di Sales. tom. 3. lib. 7. lett. 48.
(*b*) Ivi lett. 58.

ne &c. Che bisogno dunque ci è ora di cercare, e di esaminare la sua autorità sopra le cose temporali, e per questa strada aprir la porta alla dissensione, e discordia (*a*)? Prudentemente adunque giudicava questo Santo Prelato esser cosa inutile il trattar questa controversia, non perche ei credesse men vera la sentenza, che noi difendiamo, ma perche senz' occasione, e fuor di tempo veniva allora importunamente difesa, e forse con qualche eccesso; seguendo egli in ciò quel detto di Sant' Agostino, *che è utile alcuna volta tacere qualche verità per quelli, che ne sono incapaci* (*b*). Ma siccome *altra è la ragione di tacere il vero, altra la necessità di dirlo*, come afferma l' istesso Santo Padre (*c*): così nel nostro caso non averebbe San Francesco di Sales disapprovato, che fosse difesa questa potestà indiretta del Papa, dappoiche l' avesse veduta così acerbamente, e intempestivamente impugnata, e l' avesse veduta difendere in termini tali, onde i Principi non abbiano alcuna cagione d' ingelosirsene, come quella, che solamente si confessa aver luogo nel caso, in cui serva di presidio, e di sicurezza agli stessi Principi contro le rivolte de' sudditi malcontenti, e che tanto è lungi dal distaccar la riverenza, e l' ossequio de' soggetti da i loro Sovrani, che più tosto insegna ad essi sudditi, non poter mai di propria autorità sottrarsi dall' ubbidienza de i loro Principi, per quanto malvagj essi divengano. Noi certamente non abbiamo di nuovo messa in campo questa contesa, ma provocati abbiamo semplicemente risposto a chi dopo essere stata sopita questa controversia nella maniera, che abbiamo divisata, senza alcuna occasione ha voluto nuovamente eccitarla a solo fine di oltraggiar la Sedia Apostolica col pubblicare un Opera, la quale o sia, o non sia di Monsignor Bossuet, fu certamente composta nell' ardore della discordia tra la santa Sedia, e la Corte di Francia, e che rimase, vivente il suo Autore, come importuna, e offensiva della concordia dappoi stabilita, sepolta nel silenzio, e nell' oblivione. Ma neppure averemmo noi intrapreso ad impugnar quest' Autore, e a difender quest' autorità indiretta del Papa, se quello nel sostener la contraria opinione si fosse contenuto dentro i termini d' una onesta difesa, trattando questa materia come cosa indifferente, in cui possa ciascuno o all' una, o all' altra parte probabilmente attenersi. Ma essendosi egli innoltrato a lacerar la memoria, e le gesta di molti Santi Pontefici, che non solo insegnarono appartenere al loro ufficio quest'

(*a*) Ivi lett. 48.

(*b*) *Facile est enim, immò & utile, ut taceatur aliquid verum propter incapaces*. S. Augustin. lib. de dono perseverantiæ. c. 16.

(*c*) *Alia est ratio verum tacendi, alia verum dicendi necessitas*. S. Augustin. loc. cit.

quest' indiretta potestà, ma anche la misero in pratica ben sovente; avendo preteso, benche con vano sforzo, di dimostrare, che per una lunga serie di secoli i Romani Pontefici successivamente nell' insegnare, ed eseguir questa sentenza adottarono un errore contrario alla divina parola, e alla tradizione, suonando con ciò la tromba a i Protestanti, e chiamandogli a raccolta contro la Chiesa Romana; qual uomo, non dico, che abbia il zelo di S. Francesco di Sales, ma che semplicemente nudrisca qualche sentimento di riverenza verso la Sedia Apostolica, potrà non soffrire, che venga purgata da questa taccia, e che sia vendicato l' onore di tanti Papi santissimi? Nò certamente, che il Santo di Sales non averebbe disgusto, che per queste cagioni venisse difesa l' autorità de' Papi sopra il temporale de' Principi, massimamente nel senso, in cui noi l' abbiamo sposta: mentre egli dimostrò assai bene qual uso potesse fare il Romano Pontefice del suo spiritual potere per difesa dell' autorità sua, e della Chiesa, e qual riverenza dovessero i Principi portare a questa spiritual potestà, così dicendo per risoluzione della quistione propostagli: *Il Papa è il supremo Pastore, e Padre spirituale de' Cristiani perche egli è il supremo Vicario di Gesù Cristo in terra; e perciò egli ha l' ordinaria, e suprema autorità spirituale sopra tutti i Cristiani, Imperatori, Re, Principi, ed altri, che sono in questa qualità: gli devono non solamente amore, onore, riverenza, e rispetto, ma ajuto ancora, soccorso, ed assistenza verso tutti, e* CONTRO TUTTI QUELLI, CHE OFFENDONO LUI, O LA CHIESA *in questa spiritual autorità, e nell' amministrazione di essa: e però siccome per diritto naturale, divino, ed umano ciascheduno può servirsi delle sue forze, e di quelle de' suoi confederati per sua giusta difesa contro l' iniquo ingiusto aggressore, ed offensore; così la Chiesa, o il Papa, perche ciò è tutt' uno, può servirsi delle sue forze, e di quelle della Chiesa, e di quelle de' Principi Cristiani suoi figliuoli spirituali per la giusta difesa, e conservazione de' diritti della Chiesa contro tutti quelli, che la volessero o violare, o distruggere: e tanto più, che i Cristiani Principi, ed altri non sono uniti al Papa, ed alla Chiesa di una semplice unione, ma di una unione la più potente in obbligazione, e la più eccellente in dignità, che possa essere* (a). Or con qual più viva espressione potea rappresentarsi l' uso indiretto delle cose temporali spettante alla potestà spirituale del Papa, o il riguardo indiretto, che ha questa potestà sopra le cose temporali per ordine alle spirituali, quanto di quella, di cui si vale il Santo Vescovo di Genevra, dicendo,

(a) Ivi lett. 48.

cendo, che il Papa si può servire delle sue forze spirituali, e delle forze temporali de' Principi per difesa dell' autorità della Chiesa, e della sua, che secondo lui è l'istessa, che quella della Chiesa, contro tutti coloro, che volessero violare i diritti di essa. Ma queste forze temporali de' Principi, di cui può valersi il Papa per difesa del suo spiritual potere, a che altro debbon servire se non a frenar la violenza, e la forza temporale di tutti quelli, che violare osassero i diritti del suo spiritual potere, o distrugger la Religione, e la Chiesa? E' chiaro adunque, che egli nella sostanza ammise, e difese questo potere indiretto nel senso, e nel caso, in cui noi lo difendiamo, cioè per custodia della Religione, e della Chiesa.

§. XI.

Degli atti del secolo XVII. *creduti appartenere alla nostra controversia.*

S O M M A R I O.

I. *Cinque considerazioni di Monsignor Bossuet sopra la discordia tra Paolo V. Romano Pontefice, e la Repubblica di Venezia per cagione dell' Interdetto.*
II. *Si risponde alle due prime considerazioni.*
III. *Si confutano la terza, e quarta considerazione.*
IV. *Si risponde alla quinta considerazione.*
V. *Controversia Anglicana per cagion del giuramento proposto a i Cattolici mentovato dal Bossuet. Formula di questo giuramento, e parole del Breve di Paolo V., che lo riprovano.*
VI. *Riflessioni del Bossuet sopra il detto Breve di Paolo V. sofistiche, e artificiose.*
VII. *Si accenna per quali motivi quel giuramento fù da Paolo giudicato contrario alla fede, e alla coscienza.*
VIII. *Potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi confessata allora universalmente da tutti i Cattolici. Primi tra quelli, che si spacciavan Cattolici, i quali la posero in controversia, subornati da i Ministri Brittannici: tenuta per certa da Tommaso Stapleton.*
IX. *Confessata da' Cattolici in Inghilterra, i quali perciò ricusarono il giuramento suddetto.*

X. *Sentenza affermativa della potestà del Papa sopra il temporale de' Principi, da alcuni portata all' eccesso. Censura della facoltà di Parigi del 1626. sopra il libro del Santarelli non tocca la potestà indiretta della Chiesa. Dichiarazioni della facoltà di Sorbona del 1663. come si possono spiegar senza pregiudizio della potestà indiretta nel senso spiegato. Dottori di Sorbona, che più fortemente impugnarono questa potestà indiretta, nemici dichiarati della potestà Pontificia, e condannati ne' loro scritti da Roma.*

XI. *Dichiarazione del Clero di Francia del 1682. contro la potestà indiretta della Chiesa, e del Romano Pontefice sopra il temporale de' Principi. Risentimento di tutto il Mondo Cattolico contro questa dichiarazione. Breve di Alessandro VIII., che dichiara nulli gli atti, e le dichiarazioni del Clero Gallicano; e lettera di questo Pontefice spedita al Re di Francia sopra questo medesimo punto.*

XII. *Atti, e dichiarazioni del Clero Gallicano rivocati, e confessati di niun valore da molti Ecclesiastici, che si sottoscrissero. Ordini dati dal Re di Francia acciocche l' Editto concernente l' osservanza di detta dichiarazione del Clero Gallicano non avesse esecuzione per l' avvenire nel suo Regno.*

I. PEr accrescere il numero de' Principi contraddittori alla potestà della Chiesa nella materia, di cui si tratta, mette il Bossuet in iscena la nota discordia tra Paolo V. Sommo Pontefice, e la Signorìa di Venezia; la qual controversia nacque da alcune leggi, e da alcune esclusioni, che quel Senato avea fatte, e le quali da Roma riputavansi contrarie all' immunità della Chiesa. Reca dall' una parte il Breve monitorio di Paolo V. dato sotto li 17. di Aprile del MDCVI., con cui si minaccia la scomunica alla Signorìa, e l' interdetto alla Città di Venezia, se dentro certo determinato tempo non saranno da quel Senato rivocate le dette leggi: dall' altra porta l' editto di Lionardo Donati Doge di Venezia, pubblicato l' istess'anno sotto li 6. di Maggio contro il riferito Breve. Da questi fatti egli raccoglie più cose. Primieramente, che per le censure denunciate dal Pontefice non fu in alcuna maniera sollecitato l' Imperio, trattandosi di scomunica, e non di deposizione: nè il Pontefice rivocò di sua autorità quelle leggi, ma ingiunse al Senato, che le rivocasse. Secondo, che il Doge, e il Senato Veneziano nel riferito editto protestarono, la potestà de' Principi nelle cose temporali esser sottoposta solamente a Dio, e il Papa oltrepassare i limiti del suo potere quando tenta stenderlo sopra di quella, e i suoi decreti in questo

sto caso esser contrarj alle Scritture, a i Padri, e a i sagri Canoni. Terzo, che tutti i Veneziani così Ecclesiastici, come Laici eccetto pochissimi, ubbidirono all' editto del Doge, e del Senato, ed ebbero come nulli i decreti di Paolo V. Quarto, esser rimasti in piedi così l' editto del Doge, come le leggi, che di cose temporali avea promulgate il Senato, ancorche concernenti beni, e persone Ecclesiastiche, e niente di esse essere stato rivocato: la scomunica fulminata per causa di cose temporali col pretesto dell' immunità Ecclesiastica essere stata tenuta per nulla, e come tale esser caduta da per se stessa: Il Senato essere stato tenuto Cattolico, e figliuolo della Romana Chiesa, ancorche nè domandasse perdono, nè ricevesse l' assoluzione. Quinto, che l' accomodamento tra il Papa, e la Repubblica seguì per opera di Arrigo IV. Re di Francia, e di tutta la Gallia, col concorso ancora della Spagna, desiderando di aver parte in questa gloria: che nessuno fuor della Corte di Roma intraprese a difender l' impegno di Paolo V.: nessuno s' accinse ad impugnar l' editto pubblicato dal Senato, e sparso per tutto il Mondo, e che neppure fu riprovato con censura da alcun Pontefice. Sesto, che non si promuovono, nè si accrescono gli interessi della Chiesa co i soverchj, e preposteri intraprendimenti; e che si posson difendere i diritti della suprema potestà contro i Pontefici vementissimi, e che troppo ardiscono, salva la Religione, e la riverenza alla Sedia Apostolica. Queste sono le cose, che dalla riferita contesa inferisce il Bossuet (*a*); altre delle quali tornano in manifesta ingiuria di quel pio, e religioso Senato, altre in aperto disprezzo della santa Sede.

II. E cominciando dal primo: dicendo egli, che Paolo V. separando la scomunica dalla deposizione confuse da Gregorio VII., si valse di quella, si astenne da questa, temendo, com' ei soggiunge, i Curiali di Roma, che queste deposizioni in un secolo oculato, e già di quelle tediato non potessero trovare approvazione; confessa manifestamente, che questa causa niente affatto apparteneva alla controversia, di cui trattiamo. Si astenne Paolo V. dalla deposizione perche non trovava in quella Repubblica cagione, o delitto, per cui giustamente, e validamente potesse decretarla; e la causa di Gregorio VII. dalla causa di Paolo V. fu tanto distante, quanto distante era l' empietà, la perfidia, lo scisma, e l' eresia di Arrigo IV. detto Imperadore, dalla pietà, dalla fede, dalla Religione, e dall' ubbidienza

Hhhh 2 verso

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 12.

verso la Sedia Apostolica di quell'inclito, e religioso Senato. Onde non si può far comune la discordia tra San Gregorio VII., ed Arrigo IV. Re di Germania colla differenza tra Paolo V., e la Repubblica Veneta, senza recare a questa notabilissimo oltraggio. Nè Paolo V. si astenne dalla deposizione perche la Curia Romana temesse, che questa non potesse incontrare approvazione, ma perche sapeva, che giustamente sarebbe stata disapprovata, come fatta con abuso, e senza legittima causa. Fuor di proposito adunque, ed a solo oggetto di rendere odiosa la potestà indiretta del Papa fa entrar quì il Bossuet la controversia tra la Repubblica Veneta, e Paolo V., la quale ove alcuna cosa potesse provare, proverebbe solamente contro di lui, e contro il sentimento d'ogni Cristiano, che il Papa non ha potestà di scomunicare i Principi figliuoli della Chiesa Romana. Ma direbbe egli, che avendo la Repubblica Veneziana resistito a Paolo V., e riputate nulle le censure fulminate per cose temporali, diede a conoscere, che il Papa non avea alcuna potestà, che si stendesse sopra il temporale de' Principi, e che salva la Religione si può resistere a' Pontefici quando osano stender la loro autorità sopra gli affari temporali spettanti alle supreme potestà. Così però egli dicendo mostrerebbe di non aver mai capito il senso della nostra quistione, nè il fatto, che allora fu posto in contesa. Non mise in controversia quel religioso Senato la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi, ma solamente vi fu contesa del fatto, e della materia di questa potestà. La disputa era, se quelle leggi, per cui Paolo sottopose alla scomunica il Senato Veneto, e all'interdetto la Città di Venezia, fossero ingiuste, o nò: contrarie, o non contrarie alla disposizione universale de' sagri Canoni. Nè io voglio entrare in questa disputa, sopra cui fu assai scritto allora per l'una parte, e per l'altra; e fosse pure stato scritto meno: ma parlo solamente del fatto. Pretendeva il Senato, che quelle leggi fossero giuste, appartenenti al suo potere, non contraddette da' sagri Canoni, ed inoltre di aver il possesso di farle. In questo stato di cose credè, che al Pontefice mancasse la cagione, e la materia delle censure, massimamente non essendovi alcuna definizione, la quale nel caso concreto, di cui si parlava, dichiarasse ingiuste quelle leggi, e in niuna maniera spettanti alla possanza laicale; perciò credè di doversi opporre alle censure del Pontefice. E questo motivo, e non altro, se ben si vuol' intendere, fu espresso nell'editto del Doge Lionardo Donati, dove è asserito nullo, ingiusto, ed indebito il Breve di Paolo, come fulminato di fatto,

e non

e non osservato l' ordine del diritto (a). Ripetè adunque il Senato la nullità di quel Breve dalla mancanza della cagione, e della materia, e dal difetto dell' ordine giudiziale; e si guardò dal toccar la potestà del Papa, e di riputar nullo quel Breve per mancamento di potere nel Papa, che lo promulgò. Ma dice il Bossuet [ed è la sua seconda riflessione], che in quell' editto protestò il Senato, che i Principi del secolo nelle cose temporali non hanno superiore in terra, e sono solamente soggetti a Dio. Tutto questo però cammina bene nella supposizione, che avea quel Senato, che le sue leggi fossero giuste, e spettanti al suo potere: imperocche allora il Papa averebbe usato un potere diretto, e temporale sopra la Repubblica indipendente del tutto da lui nelle leggi temporali, che riguardano lo Stato, e la conservazione di esso; non avendo il Pontefice potestà alcuna di annullar le leggi de' Principi, o di obbligarli colle censure a rivocarle, quando non sieno manifestamente contrarie alla legge di Dio, alle definizioni della Chiesa, e alla disposizione universale de' sagri Canoni: posciache, come abbiamo infinite volte detto, il potere spiritual del Papa non riguarda le cose temporali se non per ragion del peccato. Ora è da domandarsi al Bossuet, ed a chi sostiene la sua opinione, se nella supposizione, che quelle leggi come contrarie alla legge divina, e alle definizioni della Chiesa fossero state connesse col peccato, avesse potuto il Papa obbligare il Senato a rivocarle, e ricusando di farlo, avesse potuto separarlo dalla Chiesa colla scomunica? Se credono, che non avesse potuto ciò fare, convien che nieghino, o che i Principi Cattolici sieno figliuoli, e membri della Chiesa Romana, o che abbia la Chiesa Romana potestà di punire i delitti de' suoi figliuoli colle pene spirituali; poiche se non l' ha, in questo caso, dove il delitto è pubblico, e ingiurioso manifestamente a Dio, non l' averà in nessun caso. E chi o l' uno, o l' altro asserisce, bisogna certamente, che rinuncj al nome di Cattolico. Inoltre sarebbe da chiedersi al Bossuet, se egli stima nella supposizione, che quelle leggi promulgate dal Senato fossero da esso conosciute connesse col peccato, avesse ricusato di rivocarle, o resistere alle censure del Pontefice, che alla rivocazione l' obbligava. Se crede, che così fatto avesse, troppo iniquamente giudicato averebbe della pietà, e della Religione di quella Repubblica. Si oppose adunque il Senato al Breve di Paolo perche fu in persuasione, che essendo immuni da ogni reato di colpa

(a) *Praedictum Breve nonmodò ut injustum, indebitumque, verùm etiam ut nullum, nulliusque roboris, aut momenti nobis habendum esse non dubitamus, atque ita invalidum, irritum, fulminatum illegitimè, & de facto, nulloque juris ordine servato &c.* Apud Bossuet. loc. cit.

colpa le sue leggi, volesse il Papa usare una potestà diretta, offensiva della sua sovranità temporale, della sua libertà, e perturbatrice del possesso tranquillo, che godea quella Repubblica di far simili leggi; e questo è il senso legittimo dell' editto di Lionardo Donati (a). Or siccome nessun Principe può pretender libertà, e possesso di far leggi ingiuste; così è certo, che quel Senato credendo il Breve di Paolo fosse offensivo della sua libertà, e del suo possesso, stimò certamente, che quelle leggi fossero giuste, e che il Papa non potesse obbligarlo a rivocarle non per mancanza di potestà, ma per difetto di causa.

III. In quanto a quello, che in terzo luogo considera, che tutti i Veneziani così Laici, come Ecclesiastici, e Religiosi ubbidirono all' editto del Senato, e tennero per nulle le censure di Paolo V. eccetto alcuni pochi, due cose dovrebbe egli provare, cioè, che veramente fossero così pochi coloro, che ubbidiron più tosto all' interdetto di Paolo, che a' decreti del Senato: quando si sà, che gli interi corpi degli Ordini Religiosi soffriron più tosto l' esilio, che aderire alla deliberazion di quello, e quando questi pochi potrebbero per avventura esser riputati i più zelanti, e i più sani: e che que' molti, che al Senato ubbidirono, fossero condotti ad una tale ubbidienza spontaneamente, e secondo il loro consiglio più tostoche dalla forza, o dal timore dell' esilio. Ma questo per altro poco importa: mentre tutti quelli, che ubbidirono all' editto, camminarono sul sentimento del Principe, che quelle leggi non fossero ingiuste, nè contrarie alle definizioni della Chiesa. Ma più notabile ingiuria egli fa così alla verità del fatto, come alla Religione di quell' inclito Senato, allorche nella quarta riflessione ce lo fa considerare così pertinace nel suo sentimento contro i precetti del Pontefice, che non volesse per niuna via cedere un punto del suo impegno, sostenendo le sue leggi, e i suoi editti, e con oltraggioso disprezzo ricusando ricever l' assoluzione dalle censure, quando da tutti gli Storici di quel tempo, e dappoi, i quali di questa controversia trattarono, sappiamo, che quell' ossequioso, e divoto Senato emulando i dimestici, e religiosi esempli de' suoi maggiori soddisfece alla volontà del Pontefice promettendo la sospensione delle sue leggi fino a tantoche sopra di esse si fosse convennto, rivocò l' editto contro il Breve di Paolo V., restituì in mano del Delegato Apostolico gli Ecclesiastici, che

(a) *Cùm cognoverimus præfatum Breve contra omne jus & æquum emanasse, & contra ea, quæ divina scriptura, & Sanctorum Patrum doctrina, sacrique Canones præscribunt, in præjudicium auctoritatis secularis a Deo nobis tradita, & libertatis Reipublicæ nostræ, cum perturbatione tranquillæ possessionis ... promulgatum fuisse &c.* Apud Bossuet loc. cit.

che avea carcerati, ricevè l' assoluzione dalla scomunica, e lo scioglimento dell' interdetto, riconciliandosi perfettamente colla santa Sede (*a*). Ma convien sopra questo fatto udire un nobilissimo Scrittor Francese, quale è Arrigo Spondano, il quale dell' aggiustamento di questa discordia parlando, così favella: *La controversia del Pontefice colla Repubblica Veneta, coll' intervenimento, e coll' autorità di Arrigo Re di Francia Cristianissimo, e col ministero di Francesco Cardinal di Giojosa a questo stesso effetto da esso mandato Legato alle parti, e per opera del Cardinal du Peron, che trattava appresso il Pontefice alquanto duro in questo negozio, così fu composta: che i Veneziani promettessero di non valersi delle leggi controvertite fino a tantoche sopra di esse fosse convenuto tra le parti: che quelli, che si tenevano da essi in carcere, fossero consegnati nelle mani del Delegato Pontificio: che gli editti fatti contro gli interdetti si rivocassero: che tutti quelli, che spontaneamente si erano partiti da Venezia, o vi erano stati discacciati, fossero restituiti: che vicendevolmente il Pontefice rivocasse l' interdetto, e coltivasse la pace colla Repubblica. Le quali cose così stabilite, il Cardinal Giojosa in Venezia, condotto seco l' Oratore ordinario del Re, che ivi risiedeva, il dì 20. di Aprile alla presenza del Doge, e di venticinque primarj Senatori a porte chiuse rivocò per voce del Precone con autorità Apostolica l' interdetto, assolvette il Senato, tutti i sudditi, e tutti gli ordini dalle censure, nelle quali erano incorsi. La qual cosa fu fatta alla presenza di testimonj, e lo strumento sopra di ciò rogato, fu tostamente mandato in Roma al Pontefice* (*b*). Essendo adunque la cosa così: avendo quella gloriosa Repubblica sospesa l' esecuzione delle sue

(*a*) Vid. Paulum Jovium *in vita Pauli V.* §. 28. Nicolinum *in vita ejusdem Pontificis*. Bulengerum lib. 12. histor. Bussieres. histor. Franc. lib. 23. num. 19. Marcum de Guadalaxara in hist. Pont. art. v.

(*b*) *Controversia ejusdem (Pontificis) cum Republica Veneta ... interventu, & auctoritate Henrici Francorum Regis Christianissimi, & ministerio Francisci Cardinalis Jojosæ ad hoc ab ipso ad partes Legati, & Cardinalis Perronii tunc Romæ agentis ope apud Pontificem in his paulò duriorem, composita est ita: ut Veneti legibus controversis se non usuros promiserint quousque partes de his convenissent: qui carcere ab iis detinebantur, in manus delegati Pontificis traderentur: edicta contra interdicta facta revocarentur: cuncti, qui aut sponte abierant, aut dimissi fuerant, restituerentur: vicissim Pontifex interdictum revocaret, & pacem cum Republica coleret. Quibus sic stabilitis, Jojosa Venetiis, adducto secum Oratore ordinario Regis ibi residente, vigesimo primo Aprilis coram Duce, & vigintiquinque primariis Senatoribus, valvis clausis voce Præconis interdictum auctoritate Apostolica revocavit, & Senatum, universosque subditos, & ordines, qui in censuras incurrerant, ab iis absolvit. Quod præsentibus testibus actum: & instrumentum ea de re a Jojosa confectum, ad Pontificem Romam confestim missum.* Spondanus annal. Eccles. ad annum 1607. num. 2.

fue leggi fino a che fi fofse fopra di efse concordata col Pontefice, rivocati i fuoi editti contro le cenfure della Sedia Apoftolica, reftituiti in mano dell' Apoftolico Delegato gli Ecclefiaftici carcerati, ricevuta l' afsoluzione dalle cenfure; come può dir l' Autore della difefa con tanta franchezza, che quel Senato refiftette al Pontefice, foftenendo le fue leggi, e i fuoi editti, fenza ricever dal Pontefice l'afsoluzione? Come può afcrivere a gloria di quella Repubblica ciò, che averebbe recata macchia indelebile alla fua pietà, cioè, un orgogliofo difprezzo dell' autorità della Sedia Apoftolica? E' per altro cofa di maraviglia, che il noftro Autore nella fpofizione di quefto fatto abbandonando la fede degli Scrittori più riputati di Francia, abbia più tofto voluto feguire il maligno racconto d' uno Scrittore per lo meno pregiudicatiffimo, e che per fuo ftefso giudizio covava fotto la cocolla l' erefia Calviniana, a cui per occafione di quella difcordia cercava aprire adito in Venezia, benche nol trovafse, nè ofafse, ancorche infidiofiffimo al Papa, indurre il Senato ad abbatter la maeftà dell' Apoftolica Sedia (a). Ma fe egli vedute non avefse le cofe a rovefcio, non dalla refiftenza fatta al Pontefice, e dal difpregio delle cenfure, ma dall' ofsequio, e dalla religiofa fottomiffione a lui preftata averebbe tratto argomento della Religione, e della riverenza interamente ferbata alla Sedia Apoftolica da quella Repubblica, non oftanti le infidie di chi tentava alienarla da quella: nè averebbe dovuto guardare a quello, che fu fatto, detto, o fcritto nel bollore di quella contefa; ma mirare all' efito di efsa, ed a ciò, che fu preftato da quel Senato per fopirla, e per riconciliarfi col Pontefice.

IV. Quefta ftefsa cofa averebbe dovuto confiderare da quel medefimo, che egli ofserva in quinto luogo, cioè, dalla follecita cura intraprefa non pure da Arrigo IV. il grande Re di Francia, e da più illuftri Prelati Francefi, ma ancora dagli Spagnuoli, e dal Re di Spagna per la compofizione di quefta difcordia, e per la riconciliazione di quel Senato con Paolo V.: pofciache fe quefti gran Principi, e i loro Miniftri creduto avefsero, che il Pontefice avefse ecceduti i limiti del fuo potere, ed offefi i diritti della fovranità, averebbono riguardato come interefse comune la caufa di quel Senato, nè fi farebbono interpofti per accomodarlo colla fanta Sede, fe non a condizione, o che il Papa dichiarafse nulle le fue cenfure, o che le lafciafse cader da fe ftefse,

(a) *Cùm ille frater Paulus Calviniana hæresis, quam fovebat, per eorum dissidiorum occasionem aditum aliquem quærens nullum invenerit, aut Senatum inducere ausus sit, insidiosissimus licèt ad infringendam Sedis Apostolicæ majestatem.* Bossuet loc. cit. pag. 322. col. 1.

se senza concederne l' assoluzione, abbracciando nulladimeno, e trattando i Veneziani come figliuoli. Ma tutto l' opposto fu fatto: e i Francesi, che trattarono questo aggiustamento, lo conchiusero colle condizioni, che la Repubblica soddisfacesse alla santa Sede colla promessa della sospension delle leggi, colla rivocazion dell' editto contro le censure, colla consegna de' carcerati, e che il Papa sciogliesse l' interdetto, e concedesse l' assoluzione. Le quali cose ci rendono certi e del sentimento che aveano i Principi Cattolici, che s' impiegarono per la composizione di questa differenza, della potestà usata dal Papa in quella contingenza, e dell' ottima disposizione di quel religioso Senato di rimettersi in quell' affare, che credeva di sua pertinenza, al giudizio della Sedia Apostolica. In quello solamente si ebbe particolar riguardo, che l' assoluzione non fosse pubblica, nè solenne, ma privata, e chiuse le porte del luogo dove fu conceduta, acciocche non si scemasse punto appresso il Popolo di quella giustissima stima di religione, che godea la maestà del Senato. Poco poi importa, che altri Scrittori fuora di quelli, come egli dice, della Curia Romana non impiegassero le loro penne nel difendere il Breve di Paolo V., quando i due primi Principi, e più potenti tra' Cattolici, coll' opera loro, e col fatto ne intrapresero la difesa. Se a tutte queste cose avesse fatta il Bossuet la dovuta riflessione, si sarebbe talvolta astenuto dal ricordarsi nella stessa sua osservazione sopra l' interdetto Veneto, che non si promuovono, ma si distruggono gli interessi della Chiesa colle imprese ardite, e fuora d' ordine; e che salva la Religione, e la riverenza alla Sedia Apostolica si può resistere a i Pontefici vementissimi, che osano intraprender sopra i diritti delle supreme potestà temporali: posciache tutto questo è vero, ma non è applicabile al nostro caso: mentre nè il Pontefice Paolo V. pretese mai stender la sua potestà sopra le ragioni temporali della Repubblica Veneta proibendo quelle leggi, che ei stimava contrarie all' autorità della Chiesa, sopra cui non hanno i Principi alcun diritto temporale; nè il Senato Veneziano credè custodir la sua divozione verso la santa Sede col resistere al Pontefice, ma bensì con soddisfare ossequiosamente alle richieste di lui, e col meritarsi perciò la grazia apostolica.

V. Alla controversia Veneta aggiunge il Bossuet la controversia Anglicana accaduta in questo medesimo tempo per la formula del giuramento prescritta da Jacopo I. Re d' Inghilterra a i Cattolici del suo Regno nell' anno MDCVI., e riprovata, e proibita da Paolo V. come contraria alla coscienza, e ripugnante alla fede, e alla salute de i Cat-

 tolici

tolici d'Inghilterra con un Breve spedito loro sotto li 31. di Ottobre del medesimo anno. La riferisce il Bossuet, ma tronca. Noi la riferiamo intera, tal quale vien riportata dagli Scrittori Protestanti; che di questo giuramento han parlato, conceputa in questi termini:
„ Io riconosco, sinceramente protesto, testifico, e dichiaro in mia
„ coscienza dinanzi a Dio, e dinanzi agli uomini, che il nostro Sovra-
„ no Signore il Re Jacopo è legittimo Re di questo Regno, e di tutti
„ gli altri Stati, e Paesi, che sono in suo possesso. Che il Papa nè per
„ se stesso, nè per l'autorità della Chiesa, o della Sede Romana, nè
„ di alcuna sorta, che si sia, non ha potestà di deporre il Re, di dispor-
„ re del suo Regno, o degli altri suoi dominj: di autorizzare alcun
„ Principe straniero ad attaccarlo, o a turbar la sua persona, e il
„ suo Stato: di sgravare i suoi sudditi dalla lor fedeltà, ed ubbidienza:
„ di dare ad alcun di loro la permissione di prender l'armi contro di
„ lui: di eccitar turbolenze, o di fare alcuna violenza alla sua persona,
„ al suo Stato, al suo governo, o ad alcuno de' suoi sudditi nel suo
„ Stato. Io giuro nel medesimo modo con tutto il mio cuore, che
„ non ostante qualunque dichiarazione, o sentenza di scomunica, o
„ di privazione fatta, o accordata dal Papa, o da' suoi successori, o
„ da alcuna autorità, che siasi derivata, o pretesa derivata da lui,
„ o dal suo seggio, contro il Re, e i suoi successori, non ostante qua-
„ lunque assoluzione di ubbidienza data a' suoi sudditi conserverò una
„ vera fede, e attaccamento a sua Maestà, ed a' suoi eredi, e succes-
„ sori, e che li difenderò con tutto il mio potere contro tutte le sorti
„ di cospirazioni, e di attentati, che saranno fatti contra la sua per-
„ sona, o le loro persone, la loro corona, e la lor dignità, sotto
„ pretesto, o colore d'una tal sentenza, o di qualunque altra cosa,
„ che si sia. Io farò tutti i miei sforzi per discoprire, e far conoscere
„ a sua Maestà, e a' suoi successori tutti i tradimenti, e le cospirazioni
„ contro di lui, o contro di loro, le quali verranno a mia conoscen-
„ za, o di cui io ne sentirò parlare. Io giuro ancora, che abborrisco
„ di tutto mio cuore come empia ed eretica questa dannabile dot-
„ trina, ed asserzione, che i Principi scomunicati, o privati de'
„ loro stati dal Papa possono esser deposti, o uccisi da i lo-
„ ro sudditi, o per qualche altra persona, che si sia. Io credo,
„ e sono intieramente persuaso in mia coscienza, che nè il Papa, nè
„ alcun'altra persona, che si sia, non ha potestà di assolvermi da questo
„ giuramento, nè in tutto, nè in alcuna delle sue parti. Io ricono-
„ sco, che questo giuramento mi è amministrato per una autorità

leggit-

„ legittima, e io rinuncio a ogni perdono, e ad ogni difpenfa contraria. Io confeffo pienamente, e finceramente, e giuro tutte le „ cofe fpecificate di fopra fecondo il fenfo naturale delle parole, che „ ho pronunciate, fenza equivoco, nè evafion mentale, e fenza alcu„ na riferva fegreta. Io fo queft' avvifo, e quefta riconofcenza di „ buon cuore, volontariamente, e con verità fulla fede di Criftiano. „ Così Dio mi fia in ajuto. *Ecco quì quefto giuramento* (dirò io colle parole dell' Autore, che lo riporta), *di cui molti han parlato, e parlano ancora fenza ben fapere che cos' è* (*a*). Quefta fteffa formula efpreffa anche nel Breve di Paolo V. fu giudicata da lui contener molte cofe contrarie alla fede, e alla falute. Onde fcrivendo a' Cattolici Ingleli, dopo averla riferita: *Effendo*, dice, *la cofa in quefta guifa, a voi dalle fteffe parole debbe effer manifefto, che un giuramento di tal forta, falva la fede Cattolica, e la falute dell' anime voftre, non fi può da voi preftare, effendo che molte cofe contenga, le quali alla fede, e alla falute fono apertamente contrarie* (*b*). Or di quefto giuramento parlando l' Autore della difefa (*c*), e non potendo conciliare infieme il giudizio fatto di effo dal Pontefice col fentimento di alcuni Maeftri della Facoltà di Sorbona, i quali in una loro confulta profcritta da Roma, e pofta nell' indice del MDCXCIII. tal giuramento approvarono, fi và fchermendo colle fue folite fcappate, e finalmente poco manca, che al giudizio del Romano Pontefice dato a' Cattolici per iftruzione della loro cofcienza non preferifca il parere di quattro Maeftri Sorbonici, che fenza alcuna neceffità, e folamente per foftenere una loro recente opinione, e per vaghezza di opporfi al fentimento comune di tutto il Mondo Cattolico, in onta della Sedia Apoftolica dichiararon lecito quel giuramento.

VI. Dice egli adunque, che effendo ftate inferite infidiofiffimamente, e invidiofiffimamente alla predetta formula quelle parole: *Io giuro, che abborrifco con tutto il mio cuore come empia, ed eretica quefta dottrina, e queft' afferzione, che i Principi fcomunicati, o privati de' loro Stati dal Papa poffono effer depofti, o uccifi da i loro fudditi*; tal cofa pareva mirare a quefto, che ciafcun Cattolico di privata autorità

(*a*) Voici ce ferment dont plufieurs ont parlè & parlent encore fans bien favoir ce que c' eft. Mr. de Rapin Thoyras Hiftoire d' Angleterre. Tom. feptieme, liv. XVIII. ann. 1606.

(*b*) *Quæ cum ita fint, vobis ex verbis ipfis debet effe perfpicuum, quod hujufmodi juramentum falva fide Catholica, & falute animarum veftrarum præftari non poteft, cum multa contineat, quæ fidei, & faluti apertè adverfantur*. Breve Pauli V. ad Anglos Cathol. x. Kal. Octob. 1606.

(*c*) Boffuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 13.

torità dichiaraſſe *empia*, *ed eretica* quella ſentenza, che uomini ſantiſſimi, e gli ſteſſi Romani Pontefici negli ultimi ſecoli come probabile, e con buon animo aveano difeſa, cioè, eſſer lecito deporre i Regi almeno per cauſa di Religione: dalla qual ſentenza era lecito certamente, conſiderate meglio le coſe, allontanarſi come fanno i Franceſi, ma il condannarla come eretica ſenz' autorità della Chieſa era coſa eccessiva, e temeraria. E per queſta cagione, dic' egli, poteva parer men lecito quel giuramento: ma ſoggiunge nulladimeno, che i Dottori di Sorbona nella predetta conſulta temperarono così la coſa, che quelle parole non conteneſſero niente di male: conciossiachè eſſendo ſtata condannata dalla Chieſa nel Concilio di Goſtanza come eretica la dottrina, che inſegna poterſi lecitamente uccidere i tiranni, cioè i Principi ancora legittimi, che ſi abuſano di lor poteſtà, poteva con queſto titolo notarſi ancora la propoſizione, la qual congiungeva la depoſizione coll' omicidio, ſiccome era poſto nel giuramento. Così queſti Sorboniſti, che ne ſapevano più del Papa, eſimono da ogni cenſura quella formula. Moſtrando però egli di non prender partito tra queſte due opinioni oſſerva, che il Pontefice non dichiara, nè inſegna, che coſa ſia quella, che nel detto giuramento e' dice contraria alla fede, e alla ſalute, e che molti ſtimavano, che ciò ſolamente alla fede, e alla ſalute ſi opponeva, che ſenz' autorità della Chieſa dovea conoſcerſi come empia, ed eretica quella propoſizione, che inſegnava, i Re privati dal Papa de' loro Stati poterſi deporre da' ſudditi. Indi dichiarandoſi di aprir la ſua mente con quella ſincerità che a Criſtiano Teologo conviene, s' infinge non sò quali intrighi nella Curia Romana, e dice, che eſſa non volle eſprimerſi con quella chiarezza, che era neceſſaria, per non confeſſare, che la propoſizione potea proſcriverſi con altra nota, quando ſolamente ſi foſſe aſtenuta dal qualificarla d' ereſia (a). Che coſa però egli ſi voglia dire, confeſſo il vero di non intendere: e parmi aſſai ſtrano, che dove egli proteſta di aprir con chiarezza, e con Criſtiana ſincerità la ſua mente, uſi un parlare aſſai più ambiguo, e più intrigato di quegli enimmi, che ei ſi figura uſati in queſto caſo dalla Corte di Roma.

VII. Ma laſciando andar da parte le cabale, noi ſpiegheremo nettamente, e con tutta chiarezza il noſtro ſentimento dicendo, che quella formula tal quale è ſtata da noi ſopra riferita, rettamente, e giuſtamente

[a] *Cæterùm ut mentem meam ea, qua decet Chriſtianum Theologum, ſinceritate promam, id expreſſum ea perſpicuitate Curia Romana noluit, ne ſi ab hæreſis qualificatione & nota tantùm abhorreret, propoſitionem alia nota proſcribi poſſe fateretur*. Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 12. pag. 342. col. 1.

mente fu dal Pontefice Paolo V. giudicata contraria alla falute, e alla fede. Per dimoftrar ciò conviene offervare, che tre fono i giuramenti propofti in varj tempi in Inghilterra per difcoprire i Cattolici, e prendere indi occafione di perfeguitargli, o per fargli apoftatar dalla fede. Il primo, che chiamafi di *fupremazia* ordinato da Arrigo VIII., per lo qual giuramento fi riconofce il Re d'Inghilterra come unico capo, e fupremo Signore del fuo Regno nelle cofe tanto fpirituali, ed Ecclefiaftiche, come temporali, e totalmente indipendente da ogni altra autorità fpirituale, e temporale, Ecclefiaftica, e mondana; la cui formula vien riferita dal Cardinal Bellarmino (*a*). Il fecondo giuramento, che dicono di *fommiffione*, o di *ubbidienza*, ed in Francefe vocabolo *d'allegeance*, fu impofto dalle due Camere fotto il Re Jacopo I. nel MDCVI., la cui formula è ftata da noi fopra riferita. Il terzo giuramento, che chiamano del *Teft* come un teftimonio della Religione, che fi profeffa, fu ordinato, ed impofto nel MDCLXVII. fotto il Re Carlo II. a tutti i fudditi del Regno: e quefto contiene efpreffamente la rinuncia, e l'abiura della fede Cattolica. *Quefto giuramento del Teft*, dice un chiaro Storico del pafsato fecolo, *fu allora indirizzato ad abiurar la prefenza reale di Gesù Crifto nell' Eucariftia* (*b*). Or non v'ha alcuna difficoltà tra i Cattolici, che il primo, e il terzo di quefti giuramenti non poffon farfi da i profeffori della Cattolica Religione fenz' offefa della cofcienza, e della falute, e fenza mancare alla fede: imperciocchè il primo contiene efpreffamente l'abiura della Romana comunione, e la rinuncia dell'ubbidienza dovuta alla poteftà fpirituale del capo vifibile della Chiefa: il terzo è una efpreffa profeffione dell'erefia. La difputa può cader folamente fopra il fecondo, di cui favelliamo. Ma per terminare ogni difputa a noi bafta, che il Romano Pontefice lo dichiaraffe contrario alla cofcienza, e alla fede, e che faceffe quefta dichiarazione con animo fermo, e coftante, come fappiamo che fu fatta da Paolo V.: mentre l'ifteffo Boffuet confeffa, che effendo inforta qualche ambiguità in Inghilterra intorno alla mente del Papa

fopra

(*a*) *Ego A. R. palam teftor, & ex confcientia mea declaro, quod Majeftas Regia unicus eft fupremus gubernator hujus Regni, omniumque aliorum fuæ Majeftatis dominiorum, ac territoriorum, tam in omnibus fpiritualibus, & ecclefiafticis rebus, & caufis, quàm in temporalibus; & quod nullus extraneus Princeps, Perfona, Prælatus, Status, aut Potentatus habet, aut habere debet ullam jurifdictionem, poteftatem, fuperioritatem, præeminentiam, vel auctoritatem Ecclefiafticam, five fpiritualem infra hoc Regnum &c.* Apud Bellarm. in Refponf. ad Apolog. pro juramento fidelitatis.

(*b*) Ce ferment fut allors borné à abjurer la preſence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. *Hiſtoire des revolutions d'Angleterre par le Pere Orleans. Tom. troizieme liv. XI. pag. 409.*

sopra il riferito Breve, egli stesso nell' anno seguente lo confermò con un' altro Breve, dichiarando essere stato di sua mente, ed intenzione tuttociò, che avea esposto nel primo. Ma vorrebbe egli sapere quali son quelle cose, che il Pontefice nel detto giuramento giudicò contrarie alla fede, e alla salute. Noi chiaramente ne gli esporremo dicendo, che son quattro. Prima, perche si nega al Sommo Pontefice la potestà di sciorre i sudditi dal giuramento di fedeltà. Seconda, perche si nega al medesimo la potestà di scomunicare i sudditi, che prestassero ubbidienza a' Principi da lui dichiarati privi del Regno. Terza, perche si condanna come empia, ed eretica la proposizione, che i Principi privati dal Papa possono esser deposti da i sudditi. Quarta finalmente, perche per rendere odiosa l' autorità della Chiesa Romana si attribuiva a lei la dottrina, che i Principi dichiarati privi dal Papa possono essere uccisi da' sudditi, o da chichesia. Fu perciò grande l' equivoco de' Maestri Sorbonici, che pensaron, che in quel giuramento si condannasse la deposizione congiunta colla uccisione: conciossiache sebbene qualche formula sparsa portava quelle due cose congiunte, nel giuramento però andavano separate colla particola divisiva *ovvero*, come può riscontrarsi nella formula recata dal Signor de Rapin così conceputa: *Io giuro ancora, che io aborro di tutto il mio cuore come empia, ed eretica questa dannabile asserzione, che i Principi scomunicati, o privati de' loro Stati dal Papa possono esser deposti,* OVVERO UCCISI DA I LORO SUDDITI, *o da qualunque persona qualsisia* (a). Quì dunque vanno separate la scomunica dalla deposizione, la deposizione dall' uccisione. Or siccome è vero, che i Pontefici Romani, e i Cattolici han sostenuta questa proposizione, che i Principi privi de' loro Stati dal Papa possono esser deposti da i loro sudditi; così è falso, e per somma ingiuria loro attribuito, che abbiano asserita questa dottrina, che i Principi semplicemente scomunicati possono da' sudditi deporsi; e più falso, e calunnioso, che abbiano asserito, che i Principi dal Papa o scomunicati, o privi del loro Stato possano da' sudditi, o da qualunque altra persona, che siasi esser uccisi. Quest' iniquo insegnamento fu sempre lungi dallo spirito della Chiesa Romana, e non può ad essa attribuirsi se non calunniosamente, come a lungo dimostra il Cardinal Bellarmino (b), e noi abbiamo altrove fatto vede-

(a) Je jure encore que j' abhorre de tout mon coeur comme impie, & heretique cette damnable doctrine, & assertion, que les Princes excommuniez ou privez de leurs etats par le Pape, peuvent être deposez, ou tuez par leurs sujets ou par quelque autre personne que ce soit. *Rapin. hist. d'Anglet. tom. 7. liv.* XVIII.

(b) Bellarm. in respons. ad Apolog. pro juram. fidelitatis.

vedere, che i Romani Pontefici nell' eseguir questa potestà sopra i Principi malvagj non si proposero altro fine, che la loro emenda, e il loro ravvedimento.

VIII. Ma per giustificare il Breve di Paolo V. convien considerare, che allora non v'era controversia alcuna tra' Cattolici intorno la potestà del Papa sopra il temporale de' Principi per causa di Religione: e la sola controversia era della potestà diretta tra i Canonisti, e i Teologi, sostenendo quelli la diretta, ed ammettendo questi solamente l' indiretta. Ma siccome quelli, che ammettevano la diretta, con molto maggior ragione concedevano l' indiretta, così in questa parte con sommo consenso conveniva tutto il Mondo Cattolico, e riputavasi dottrina comune della Chiesa Cattolica da' Concilj Generali approvata. Il primo, che tra' veri, o pretesi Cattolici osasse opporsi a questo universal sentimento, fu Guglielmo Barclajo, il quale in questo tempo stesso, e per occasione di questo giuramento rese venale la sua penna al Re Jacopo I., che voleva in questo punto accender fuoco, e metter contesa tra gli stessi Cattolici, intraprendendo ad impugnar la potestà del Papa sopra il temporale de' Principi, e le ragioni addotte dal Cardinal Bellarmino in difesa di essa contro i Protestanti. Ma tre cose sono quì da osservarsi. La prima, che costui stesso conoscendo assai bene la nuovità della sua opinione contraddetta universalmente da tutti i Cattolici, fece scusa nel suo libro a' suoi Lettori sopra l' impegno, che avea preso di metterla in campo; confessando nulladimeno, che tutti i Canonisti, e tutti i Teologi eran di sentimento contrario: per la qualcosa il dottissimo Cardinal Bellarmino impugnandolo, diede alla sua impugnazione il titolo: *de excusatione Barclaii*. La seconda, che l' opinione di questo Scrittore fu riputata così nuova, e singolare tra gli Scrittori della Romana comunione, che il Cardinal Bellarmino uomo certamente assai bene informato delle sentenze approvate de' Cattolici, non dubitò asserire, che il Barclajo stesso temendo per avventura di esser redarguito d' incredibile arroganza, e temerità se come un altro Golia si facesse solo incontro agli squadroni di tutti gli Scrittori Cattolici, dissimulando la moltitudine degli avversarj, prese solamente di mira l' istesso Bellarmino (a). La terza, che il medesimo Barclajo vivente vergognossi di pubblicare alla luce il suo libro, il quale dopo la morte di lui fu dato in luce da persona, che non osò palesarsi, posti ancora in silenzio il luogo della stampa, e il nome dello Stam-

(a) Bellarm. Tract. de Potestat. Sum. Pont. in temporal. advers. Guillelm. Barclajum Praefat.

Stampatore (a). Ma più ardito di Guglielmo Barclajo fu il suo figliuolo Giovanni Barclajo, il quale sotto pretesto di vendicar la memoria del Padre, ma con animo di far cosa grata al Re Jacopo I., ed a' Ministri della Chiesa Britannica, intraprese ad impugnare il libro del Cardinal Bellarmino sopra la potestà del Papa nelle cose temporali scritto contro Guglielmo. Ma l'ardir di costui fu ben ripreso da Andrea Eudemonianni Cidonio nella pistola monitoria, che scrisse contro costui in difesa della comune sentenza de' Cattolici; il qual erudito Scrittore vivendo in que' tempi, e bene informato delle cose, che passavano in Inghilterra, ci scuopre i disegni de' Ministri Britannici di subornare uomini corrotti o dal timore, o dall' avarizia, i quali spacciandosi per Cattolici, nella controversia Anglicana del proposto giuramento giudicassero la causa a favore del Re, cui premeva di aver qualche Cattolico dal suo sentimento (b). In questa scena fecero ancor comparir sotto maschera di uomo Cattolico il falso Widdringtone nel libro *pro jure Principum* contro il Cardinal Bellarmino. Ma questo mascherato Autore in luogo di Scrittori Cattolici non seppe addurre, che le testimonianze di Scrittori scismatici, e già dalla Chiesa proibiti, e da tutti i Cattolici detestati. Ma qual fosse il sentimento de' veri Cattolici d' Inghilterra, più che da qualunque altro può conoscersi dall' insigne, e non mai abbastanza lodato Tommaso Stapletone uomo Inglese, non solamente dottissimo, ma gastigatissimo, e di santissima vita, sopra cui non può cader sospetto di esser curiale, o adulatore della Corte di Roma; siccome quello, che terminati i suoi studj in Inghilterra, e costretto indi a fuggirsi da quel Regno per la persecuzione mossa contro i Cattolici dalla Reina Elisabetta, fece finche visse il suo soggiorno in Fiandra, esercitando la carica di regio professore nell' Accademie di Dovay, e di Lovanio; e che invitato a Roma da Clemente VIII. per esser assunto alla dignità Cardinalizia, ricusò modestamente l' invito. Quest' uomo adunque celebratissimo, che fiorì in tempo della controversia Anglicana, e scrisse pochi anni prima che insorgesse la contesa del riferito giuramento, trattando la quistione: *Se il Romano Pontefice possa punire, e privare i Principi devianti dalla fede*; pone tre sentenze, due estreme, ed una di mezzo, cioè, quella, che ammette nel Papa una potestà temporale diretta sopra i Principi secolari, e quella, che

(a) Bellarm. loc. cit.

(b) *Qui quòd invidiosius id in Romanum Pontificem esse credant, submittunt homines metu, aut cupiditate corruptos: qui cum se Catholicos esse dictitent, in hac de jurejurando in Anglia proposita controversia, qua Catholicis domi pernicies, foris odium quaeritur, Regi causam adjudicent*. Andreas Eudemoniannes. Epist. monit. ad Joannem Barclajum.

che niega al Papa ogni potestà sopra i detti Principi laici, le quali egli chiama erronee; e quella finalmente, che ammette nel Pontefice Romano una potestà spirituale, che indirettamente si stenda sopra il temporale de' Principi per ragion del peccato fino a dichiararli privi del Regno; e questa sentenza chiama *ortodossa*, e la spiega nel secondo articolo di quella quistione (*a*). Pone indi nel secondo articolo la risoluzione conceputa in questi termini: *Il Romano Pontefice ha potestà spirituale di punire, ed ancor di privar del Regno i Principi secolari devianti dalla fede* (*b*). Prova poi quest' articolo con dottissime ragioni, che quì non accade riferire, spiegando sul principio, che quest' articolo era tenuto allora per anticristiano dagli eretici, ed era capitale in Inghilterra (*c*). Chiamando adunque uno Scrittor così illustre *ortodossa* la sentenza, che ammette nel Papa potestà spirituale di privare i Principi del Regno per cagion di eresia, e contrapponendola alla sentenza degli eretici, ne fa chiaro argomento, che questo nel suo tempo era per lo meno il sentimento comune di tutti i Cattolici. E quì è d' avvertire, che essendo tutte l' Opere di questo Scrittore stampate in Parigi nell' anno MDCXX., il primo tomo di esse, dove tratta della potestà del Romano Pontefice, e difende la nostra sentenza, fu da i Tipografi Parisiensi dedicato a Paolo V., tanto era lungi allora la Francia dall' ingelosirsi di quella.

IX. Ma che di tal sentimento fossero ancora i Cattolici Inglesi quando dal Re Jacopo I. fu loro proposto il conteso giuramento, chiaro apparisce dal fine, che quel Re si prefisse nel decretarlo, cioè, *per iscoprire, e reprimere i Papisti ricusanti*, come porta il titolo dell' editto da lui pubblicato, in cui si comandava quel giuramento, siccome riferisce il Cardinal Bellarmino testimonio contemporaneo di questo fatto (*d*). Ma se il Re fosse stato in persuasione, che i Cattolici, che ei chiama Papisti avessero potuto salva la Religione prestar quel giuramento, inutile sarebbe stato il suo disegno di scoprirli: conciossiache nessun di essi averebbe ricusato prestarlo. Onde il pensiero, che egli ebbe, che si palesassero i Cattolici fa conoscer l' opinione, che egli avea del lor sentimento in questo punto. L' istessa cosa si deduce da

(*a*) *Pro media, & hortodoxa sententia explicanda ponimus secundum articulum.* Stapletonus tom. 1. Controver. III. de primo subiecto potest. Eccles. quæst. 1.

(*b*) *Ad puniendos, atque etiam privandos Regno Principes seculares a fide devios potestatem spiritualem Romanus Pontifex habet.* Ibid. art. II.

(*c*) *Ad hujus articuli confirmationem, quam pro Antichristiano habent hodie haeretici, estque in Anglia capitalis, ponemus conclusiones &c.* Ibid.

(*d*) Bellarm. in respons. ad apolog. pro juramento fidelitat.

ciò, che scrive il Signor de Rapin Istorico Protestante circa le cagioni, ed il fine, che mossero gli Inglesi a decretar quel giuramento da farsi al Re da tutti i sudditi del Regno. Questo Storico dopo aver parlato dell'infelicissima cospirazion polveraria macchinata contro il Re, e i Parlamenti: *Frattanto*, soggiunge, *il Parlamento s'occupava seriamente a prevenire i disegni de' Papisti ricusanti, cioè a dire, di coloro, che ricusano riconoscer l'autorità indipendente del Re. Per poter più acconciamente discoprir questa sorta di gente, le due Camere convennero di stendere un formulario di giuramento, che tutti i sudditi senza eccezione sarebbono obbligati a prestare. Questo giuramento fu appellato giuramento d'Allegeance, cioè a dire, di sommissione, e di ubbidienza al Re come Sovrano indipendente da qualunque altra potestà sopra la terra. Esso era differente dal giuramento di supremazia in questo, che non riguardava unicamente se non se la sovranità temporale del Re, e la sua indipendenza dal Papa; dove l'altro, che era stato ordinato sotto il Regno di Arrigo VIII. obbligava a riconoscere il Re per capo supremo della Chiesa d'Inghilterra* (a). V'erano adunque in Inghilterra, al riferir di questo Storico, Cattolici, i quali ricusavano riconoscere in pregiudizio della potestà spirituale del Pontefice la sovranità temporale di quel Re totalmente indipendente dall'autorità del Papa, e questi erano detti Papisti ricusanti, per iscoprimento de' quali fu ordinato quel giuramento. Vero è, che il riferito Storico soggiunge, che questo giuramento poteva in coscienza prestarsi da' Cattolici, i quali non aveano occasione di ricusarlo: che il Re ebbe molta cura di non far in esso inserir cosa, che potesse offender la Religion Cattolica, avendo fatto tor da esso ciò, che il Parlamento vi avea inserito, cioè, *che il Papa non ha potestà di scomunicare i Regi*. Ma egli parla per rapporto all'apologia del Re Jacopo I., il quale volendo far guerra al Papa cogli stessi Cattolici, pretendeva che la maggior parte di essi approvassero quel giuramento, per cui si escludeva ogni potestà del Pontefice

(a) Cependant le Parlement s'occupoit serieusement à prévenir les desseins des Papistes *recusans*, c'est-a dire, de ceux qui refusoient de reconnoître l'autorité independant du Roi. Pour pouvoir plus aisément découvrir ces sortes de gens les deux Chambres convinrent de dresser un formulaire de serment que tous les sujets sans exception seroient obligez de prêter. Le serment fut appellé *serment d'Allegeance*, c'est-a-dire, de soummission & d'obéissance au Roi comme souverain independant de toute autre Puissance sur la terre. Il étoit different du serment de *supremacie*, en ce qu'il ne regardoit uniquement que la souveraineté temporelle du Roi & son independance du Pape, au lieu que l'autre qui avoit été ordonné sous le Regne de Henri VIII. obbligeoit à reconnoitre le Roi pour chef suprême de l'Eglise d'Angleterre. Mr. de Rapin hist. d'Angleter. tom. sept. liv. XVIII. an. 1606.

tefice sopra il temporale de' Principi. Ma non potè trovar altri, che due, o tre di solo nome Cattolici, che adulassero il suo sentimento, quali furono i due Barclaj, e qualche altro, che impinguarono i loro scritti colle materie somministrate ad essi da i Ministri Britannici. Vero è ancora, che l' Arciprete *Blackvvell*, ed altri Cattolici si sottomisero a questo giuramento sulla persuasione lor fatta, che in quello si contenesse una pura ubbidienza civile, non esaminando bene il fondo della cosa; ma non è vero che questi Cattolici fosser molti: ed oltre di ciò questo accadde prima del Breve di Paolo V., e della lettera ammonitoria scritta a quell' Arciprete dal Cardinal Bellarmino (a). Del rimanente dallo stesso Protestante Storico apparisce, che molti furono i Cattolici, che ricusarono sottometterfi a quel giuramento. Riferisce, che l' istesso Re nella sua apologia volendosi purgar dalla taccia, che gli era stata data di persecutor de' Cattolici, tra le altre cose disse ancora, che avea onorati del titolo di Cavalieri *de' Papisti ricusanti* (b). Narrando all' anno MDCXXII., che trattandosi il maritaggio tra il Principe di Galles figliuolo di Jacopo I., e l' Infanta Reale di Spagna, e bisognando perciò al Re far comprendere al Papa, che egli non era persecutor de' Cattolici, dopo aver detto, che ei di ciò ne avea già date prove convincenti, soggiunge: *ma in quest' occasione credè, che egli dovea darne un' altra ancora più forte facendo mettere in libertà tutti i Papisti ricusanti, che erano tenuti nelle prigioni* (c). Poco dopo racconta, che nell' anno MDCXXIV. essendo stato rotto questo trattato, il Re a richiesta del Parlamento *fece eseguir le leggi contro i Papisti ricusanti, particolarmente contro i Monaci, e gli Ecclesiastici, alcuni de' quali furono carcerati* (d). Questi atti ci fanno conoscere, che nel Regno di Jacopo I. i Cattolici d' Inghilterra ricusaron sottometterfi al riferito giuramento. Nè perche ricusavano professar la totale indipendenza della potestà temporale del Re dall' autorità del Pontefice, negavano perciò riconoscerlo come Sovrano indipendente da qualunque altra potestà temporale, e di prestarli nelle civili cose l' ossequio, e l' ubbidienza dovuta; che anzi è cosa certa, e confessata dagli stessi

 Prote-

(a) Vide Card. Bellarm. in respons. ad Apolog. pro juram. fidelit.

(b) Combien de Papistes recusans, & reconnus pour tels n'ai-je pas honorez du titre de Chevaliers? Rapin loc. cit.

(c) Mais en cette occasion il crut qu'il devoit en donner une encore plus forte en faisant mettre en liberté tous les Papistes recusans qui ètoient dès tenus en prison. Mr. de Rapin. Hist. &c. liv. XVIII.

(d) Dans le temps que le Roi, selon sa promesse faisoit executer les loix contre les Papistes recusans, particulierement contre les Moines, & les Ecclesiastiques dont quelques-un furent mis en prison. Mr. de Rapin. ivi.

Proteſtanti, che i ſudditi Cattolici di quel Regno furono ſempre i più attaccati alla ſovranità aſsoluta del Re, ed alla ſua indipendenza. E tra' due partiti, che ſurſero in Inghilterra in tempo del Re Jacopo, cioè de' Puritani di Religione, e di politica, nemici mortali della poteſtà regia, e della ſua aſsoluta ſovranità, i Cattolici ſi dichiararono altamente da quella parte, che ſoſteneva la ſovranità aſsoluta del Re: come quelli, cui, al dir dello Storico Proteſtante, tornava più conto l' aver ſopra di ſe queſt' autorità indipendente, che ſtar ſottopoſti al Parlamento. *Dall' altro canto*, ſcrive il Signor de Rapin, *i Papiſti ſi dichiararono sì altamente a favore del Re: poſciache non vi avea che una autorità aſſoluta, che poteſſe lor far trovare quel, che cercavano; dove che il Parlamento s' era dichiarato nemico loro* (*a*). Non occorreva per tanto, che il Boſsuet ci rammentaſse il ſentimento di que' Cattolici, i quali negli anni MDCLXXVIII., MDCLXXIX., e MDCLXXXI. col preteſto della falſa congiura ad eſſi ſcelleratiſſimamente attribuita da i loro crudeli nemici, condannati all'eſtremo ſupplicio, ſotto la ſcure del Carnefice proteſtarono, che eglino riconoſcevano per legittimo Re Carlo II., e confeſsavano, che non potea da alcuno deporſi (*b*). Ma queſta dichiarazione fatta, com' ei dice, dal Langardo, e dallo Staforzio fra gli ſteſſi martirj in alcun modo non prova, che eſſi approvaſsero quel giuramento: conciossiache confeſsando egli, che queſti Cattolici ſi guardavano dall' aſserire, che foſse coſa eretica il dire, che i Regi poteano eſser depoſti, perche ciò non era ſtato dichiarato dalla Chieſa, alla cui autorità ſi ſottoponevano, davano baſtantemente ad intendere, che quando profeſsavano riconoſcer l' autorità ſovrana, e indipendente del Re, e confeſsavano, che egli non potea eſser depoſto, non eſcludevano la poteſtà della Chieſa, ma qualunque altra poteſtà temporale, e particolarmente quella del Popolo, alla quale il partito de' Puritani, e de' Presbiteriani allora predominate in Inghilterra pretendea ſottopoſta l' autorità del Re, e con atti degni d' eterna eſecrazione avea poſto in effetto queſta ſua pretenſione contra Carlo I., e li rinnuovò ſotto Carlo II. nell' anno MDCLXXIX., arrogandoſi l'autorità d' eſcluder dal trono d' Inghilterra, e dichiarare incapace della corona il Re Jacopo II. Duca d' York fratello dello ſteſso Re Carlo II., e le-

(*a*) D' un autre côtè les Papiſtes ſe déclarérent auſſi hautement pour le Roi parce qu' ils n' y avoit qu' une autoritè abſolué, qui pût leur faire trouver ce qu' ils cherchoient au lieu que le Parlement' s' ètoit déclarè leur ennemi. Mr. de Rapin. Hiſt. &c. tom. ſept. liv. XVIII. pag. 187.

(*b*) Boſſuet. tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 23. pag. 392. col. 2.

e legittimo succefsor di quel Regno (*a*). *Onde questo partito divenne così potente*, scrive l' Istorico Protestante delle cose d' Inghilterra, *che rovesciò la gerarchia Ecclesiastica* [la Setta Anglicana degli Episcopanti], *e la monarchia medesima* (*b*). Accusati adunque falsamente da costoro di cospirazione contro il Re que' buoni Cattolici, dierono a conoscer con quella protesta l' iniquità dell' accusa, e confusero la menzogna de i loro avversarj, i quali tuttochè nemici alla sovrana indipendenza della potestà regia, che cercavano sottoporla a i loro capricci, proccuravano rovesciar sopra i Cattolici questa colpa.

X. Non vogliamo però tacere, che per occasione del riferito giuramento efsendo stata agitata la quistione della potestà del Papa sopra i Principi tra i Cattolici, e' Protestanti; e dall' un canto proccurando questi calunniar la sentenza affirmativa, come se da quella si rendefse lecito a chichesia tentar sopra la vita inviolabile de' Regi, e dall' altro alcuni Cattolici nel difenderla eccedefsero le giuste misure; perciò quantunque nell' Adunanza degli Stati generali l' anno MDCXV. da' due primi Ordini fofse difesa, contuttociò poco dappoi, cioè nel MDCXXVI., la Facoltà di Sorbòna condannando il libro di Antonio Santarelli (*c*) sembra, che con gravi censure la riprovafse. Dissi sembra; poiche se bene si considerano le proposizioni del Santarelli condannate dalla Sorbona, come le riporta il Bofsuet, il quale fa un vano strepito su questa censura, non toccano nè punto, nè poco la nostra quistione nel senso, in cui noi l' abbiamo sposta, e in cui fu sostenuta dal Cardinal du Peron alla presenza di tutti gli Ordini di Francia: concioſſiache quello Scrittore ammetteva non solo la potestà indiretta sopra i Principi, ma ancora la diretta: insegnando, che il Pontefice avea per diritto divino potestà non solo sopra le cose spirituali, ma ancora sopra le temporali, ed efsere in lui per lo medesimo diritto la potestà spirituale, e temporale; cosicche con temporali pene punir possa i Principi trasgreſſori non solo delle divine, ma anche delle umane leggi (*d*). Asseriva inoltre, che il Pontefice Romano può deporre i Prin-

(*a*) Histoire des revolutions d' Angleterre par le Pere d' Orleans tom. troisieme. lib. XI. an. 1679.

[*b*] Le Parti devent enfin si puiſſant qu' il renversa la Hierarchie Ecclésiastique, & la Monarchie même. Mr de Rapin. loc. cit. liv. XVIII. an. 1622.

(*c*) Antonius Santarelli lib. *de haresi, schismate, apostasia &c.*

[*d*] *Pontificem jus & potestatem in spiritualia simul, & omnia temporalia, & in eo efse de jure divino utramque potestatem, spiritualem, & temporalem, credendum efse. Ecclesiæ, summoque ejus Pastori concefsam efse facultatem puniendi pœnis temporalibus Principes transgressores legum divinarum, & humanarum.* Censura in Santarellum apud Bofsuet tom. I. par. 2. lib. 4. cap. 4. pag. 100. col. I.

Principi, e privarli de' loro Regni non solo per causa di eresia, ma ancora per qualsivoglia altro delitto, e sino per difetto civile se fossero negligenti, insufficienti, ed Inutili (*a*): le quali cose comecchè insegnate molto tempo prima da altri, noi riputiamo false, ed eccessive, ed anche degne di esser censurate. La dichiarazione adunque della Facoltà teologica di Parigi contro il libro del Santarelli non toccò il punto della nostra quistione, nè ferì la nostra sentenza, nella qual sosteniamo, che nel solo caso, in cui il Principe frangendo quel vincolo, che stringe con lui sa fede de' sudditi perseguitando in essi la Religione, e costringendogli a ribellarsi a Dio, possa il Papa dichiararlo deposto, e sciorre, o dichiarar sciolti i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Più prossimamente si accosta la Sorbona alla nostra controversia allorche negli articoli dichiarati sotto li 8. di Maggio del MDCLXII. e presentati a Lodovico XIV. il Grande Re Cristianissimo, espose non esser dottrina della Facoltà, che il Sommo Pontefice abbia alcuna autorità nelle cose temporali del Re Cristianissimo, ed aver sempre resistito a quelli ancora, che vollero tale autorità esser solamente indiretta: e per lo contrario esser dottrina della medesima Facoltà, che il Re Cristianissimo non conosce alcun superiore nelle cose temporali fuora di Dio; e che i sudditi sono così obbligati alla fede, ed all' ubbidienza verso il Re Cristianissimo, che da esse per nessun pretesto possono esser dispensati (*b*). Ma queste dichiarazioni non son così liquide come pensa il Bossuet. Se la Sorbona volea risolver la controversia, e deciderla per la parte negativa, perche parlar solamente del Re Cristianissimo? Ha forse il Papa maggior autorità sopra gli altri Regi, e Sovrani indipendenti, di quella, che si abbia sopra il Re di Francia? Non era la quistion generale, e toccante tutti i Principi? Perche adunque limitarla al Re Cristianissimo? Il dispensare i sudditi dall' ubbidienza verso il loro Principe sotto alcun pretesto è una cosa assai differente dal dichiararli sciolti dal debito di ubbidienza per la gravissima causa dell' eresia. Noi ancora diciamo colla Sorbona, che non ha il Pontefice potestà, o autorità di dispensare i sudditi dalla fede dovuta al loro Principe per qualunque pretesto, che siasi; ma confessiamo, che egli ha potestà di assolverli dal giuramento di fedeltà non per pretesto, ma

(*a*) *Summum Pontificem posse pœnis temporalibus punire Reges, & Principes, eosque deponere, & suis Regnis privare ob crimen hæresis, eorumque subditos ab illorum obedientia liberare, eamque semper in Ecclesia fuisse consuetudinem, & propter alias causas, ut pro delictis, si expedit: si Principes sint negligentes, propter insufficientiam, & inutilitatem suarum personarum &c.* Ibid.

(*b*) Vid. Bossuet tom. 1. par. 1. lib. 3. cap. 11. pag. 82. col. 2.

ma per causa di Religione; ciò, che la Sorbona allora non negò. Ma sia pure, che la Facoltà di Sorbona dichiarasse allora il suo sentimento espressamente contrario alla nostra sentenza, non per questo la condannò. E quando ancora condannata l'avesse, ciò che è manifestamente falso, noi punto non ci maraviglieremmo, che allora avesse ella degenerato dal costante sentimento de' suoi maggiori, considerati i torbidi ingegni, che erano allora in quell' Adunanza. Le massime perniciose di Edmondo Richerio Dottor Sorbonico sparse nel libro della potestà Ecclesiastica, e politica, che ei pubblicò in Parigi nell'anno MDCXI., ancorche condannate come false, erronee, scandalose, scismatiche, ed eretiche rispettivamente da due Concilj Provinciali di Francia nel MDCXII., cioè, dal Concilio di Sans tenuto in Parigi dal Cardinal du Peron Metropolitano di Sans, e dal Concilio di Aix (a), non lasciarono contuttociò di far dell' impressione in alcuni animi deboli di quella Università, nella quale Richerio ebbe il suo partito. Quindi cominciò a poco a poco a rallentarsi quell' attaccamento, che ebbe mai sempre colla Sedia Apostolica quella celebre Adunanza. A ciò si aggiunsero gli spiriti sediziosi de' Giansenisti, i quali niente più cercarono quanto di abbatter quell' autorità, da cui vedevano condannati i loro errori. Ma quali si fossero le dichiarazioni della Sorbona nel MDCLXIII., per quali cagioni fossero fatte, e come possano intendersi senza pregiudizio della comune Cattolica sentenza, non è cosa, che meriti la fatica d' investigarla: non avendo noi nessuna difficoltà di asserire, che in questa parte la Sorbona gravemente errasse, ancorche il Bossuet tanto deferisca alle dichiarazioni di essa, che le preferisca all' autorità degli stessi Romani Pontefici. Ma di questi sentimenti della Sorbona, che pare si sarebbono potuti tollerare, estremamente si abusarono alcuni Dottori di quella Facoltà, tra i quali Giovanni Launojo uomo di turbolentissimo ingegno, di precipitoso, e temerario giudizio, di critica intemperantissima, d' incredibile audacia, ed iniquissimo verso l' autorità della santa Sede, la quale con tutte le maniere possibili ne' suoi molti, e tutti condannati scritti ha proccurato di abbattere. Ma chi vuol conoscer chi fu costui, basta che ne veda il ritratto, che formò di esso Teofilo Rainaudo (b). Non inferiore nell' arditezza, nella temerità, e nell' astio contro la Sede Apostolica fu Lodovico Ellies Dupin, discepolo di sì gran Maestro. Se coll' autorità di costoro avesse voluto per avventura farci sapere il Bossuet il vero sentimento della Sorbona

(a) Vid. Labbé tom. XXI. Concil. edit. Venet. col. 1535. & seq.

(b) Vid. Theophilum Raynaud. in polem. tom. 18. verb. *Joannes Launojus*, serie 1.

bona intorno al punto di cui si parla, noi primieramente contro tali testimonj averemmo usata l'eccezione d'innimicizia, riguardandogli in quella parte, che appartiene a i diritti, ed alla potestà del Romano Pontefice, tanto peggiori de' Protestanti, quanto che questi professando aperta nimicizia colla Chiesa Romana, e col Sommo Pontefice, sono in grado di meno nuocere agli spiriti deboli; dove costoro imponendo col nome di Cattolici facilmente li seducono, e somministrano argomenti a' Protestanti per confermarsi nel loro errore, e nell' odio contro il Romano Pontefice. Secondariamente negli scritti condannati di questi Scrittori Sorbonici averebbe veduto condannato il sentimento della Sorbona, se tale fosse stato, qual da costoro nella presente quistion vien' esposto.

XI. Quali però si fossero gl' intraprendimenti di alcuni Dottori Sorbonici, il Clero di Francia fino al MDCLXXXII. perseverò nell' antica sentenza de' suoi maggiori. Ma in quest' anno raunati da Lodovico il Grande i Comizj del Clero, egli nel primo articolo di quella sua infelice dichiarazione, degenerando dallo spirito de' suoi Padri, si dichiarò per la sentenza contraria, asserendo, *che i Re, e i Principi nelle cose temporali per divina ordinazione sottoposti non sono ad alcuna Ecclesiastica potestà, nè in virtù delle chiavi della Chiesa possono esser direttamente, o indirettamente deposti, nè i loro sudditi liberarsi dalla fede, e dall'ubbidienza, o assolversi dal giuramento di fedeltà ad essi prestato*. La qual dichiarazione fu confermata per un' Editto del Re, in cui s' ingiungeva a tutte le Accademie del Regno la difesa delle proposizioni dichiarate nella detta Assemblea del Clero Gallicano. Ma quali fossero le cagioni, che indussero quel gran Re ad effiger dal Clero una dichiarazione così ferâle contro l' autorità del Romano Pontefice, sapendosi la controversia, che allora ardea tra esso, e il venerabile Innocenzo XI. per la nota contesa delle regalìe, ben ciascuno di questa contesa informato, può immaginarsela: nè accade spiegare i motivi, che posero il Re in quest' impegno; ma convien ben rammentare il risentimento universale, che fece contro questa dichiarazione tutto il rimanente del Mondo Cattolico. Nella Fiandra l' Università di Lovanio con più d' uno scritto di que' Dottori si oppose al Clero di Francia, censurando le proposizioni da esso dichiarate, come contrarie al comun consenso della Chiesa (a). Nell' Ungaria l' Arcivescovo di Strigonia Primate di quel

(a) Vid. lib. cui titulus: *Disquisitio Theologico-juridica super declaratione Cleri Gallicani facta Parisiis 19. Martii 1691.* & lib. cui titulus: *Doctrina, quam de Primatu, auctoritate, & infallibilitate Romanorum Pontificum tradiderunt Lovanienses sacrae Facul-*

quel Regno in un Sinodo Nazionale per testimonio dello stesso Bossuet condannò le stesse proposizioni dichiarate dal Clero Gallicano, come assorde alle orecchie Cristiane, detestabili, e seminate da' Ministri di Satana. Nella Spagna l'ufficio d'Inquisizione esaminate, e discusse le medesime proposizioni le condannò, prefiggendo a ciascheduna di esse la sua particolar censura, proscrivendo come erronea, e scismatica la prima, cioè quella, che niega al Romano Pontefice la potestà indiretta sopra il temporale de' Principi, pubblicato il decreto della condanna sotto li 10. di Luglio del MDCLXXXIII. Nè occorre quì rammentar quanti uomini celebri allora scrissero in difesa dell'autorità Pontificia contro il Clero di Francia, essendo per se stessi celebri nommeno i nomi, che le Opere su questo argomento de' due insigni Cardinali Aguirre, e Sfondrato. Nè mancò nella stessa Francia chi alla dichiarazione del Clero si oppose per vendicare i diritti del Romano Pontificato, come il detto Autore dell'Opera della libertà della Chiesa Gallicana. Or questa universal commozione ci fa manifesto qual fosse il sentimento di tutto il Mondo. Intraprese è vero la difesa di questa dichiarazione del Clero Francese Lodovico Maimbourgo sotto altro titolo (a); ma questa fu ben anche con gravi censure condannata da Roma; e la lettura di essa fu così severamente proibita, che viene eccettuata nelle licenze de' libri proibiti, e fu anche di poi nell'anno MDCLXXXVII. da un dotto Francese Scrittore egregiamente impugnata (b). Ma quello, che più importa, gli atti del Clero Gallicano ne' Comizj Parisiensi del MDCLXXXII., gli articoli, e le proposizioni da esso dichiarate, gli Arresti sopra ciò fatti, e gli effetti indi seguiti furono dalla santa Sede Apostolica dichiarati nulli, ed invalidi, privi di vigore, e con autorità Apostolica annullati, cassati, e renduti privi di forza. Alessandro VIII. fino dalli quattro di Agosto del MDCXC. l'anno primo del suo Pontificato avea segnata la Costituzione, che comincia: *Inter multiplices Pastoralis officii nostri curas &c.*, nella qual dichiarava nulli, invalidi, cassi, e annullava, invalidava, e cassava tutti gli atti del Clero Gallicano, e gli articoli dichiarati da esso intorno alla potestà Ecclesiastica ne' Comizj predetti colle conseguenze indi seguite. Ma bramando, che per via di trattato si componesse questa differenza, e che il Clero stesso ritrattasse le sue proposizioni, differì

Tom. II. Llll la

Facultatis Magistri, ac Professores, tam veteres, quàm recentiores, & declarationi Cleri Gallicani nuper editæ opposita.

(a) Traité historique de l'etablissement, & des prérogatives de l'Eglise de Rome, & de ses Evesques.

(b) De la puissance de l'Eglise, ou response au traité historique de Monsieur Maimbourg.

la pubblicazione del Breve. Ma veggendosi vicino a morte, per non lasciar senza risoluzione un affare di tanta importanza; da cui sentia premersi la coscienza, chiamati a se dodici Cardinali, e due Protonotarj Apostolici, fece leggere, e pubblicare alla lor presenza la riferita Costituzione sotto li 30. di Gennajo del MDCXCI., come apparisce dall' atto, e dallo strumento rogato di questa pubblicazione (*a*). E nel medesimo giorno, che fu il penultimo della sua vita, scrisse anche un Breve al Re di Francia, nel quale avvisandolo, che trovandosi ei nell' estremo confin della vita sul punto di dover tra poco render conto al supremo giudizio di Dio della Chiesa da lui amministrata, credeva esser debito del suo ufficio dichiarar nulli, invalidi, e cassi tutti gli atti fatti, e le proposizioni pronunciate contro l' autorità del Romano Pontefice, e della Sedia Apostolica; onde lo pregava a ricevere in buona parte quest' ultima disposizione del suo Apostolato, ed a proccurare,

(*a*) *In nomine Domini amen. Præsenti publico instrumento cunctis ubique pateat evidenter, & sit notum, quod anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo nonagesimo primo, indictione decimaquarta, die vero trigesima Januarii, Pontificatus autem SS. in Christo Patris, & Domini nostri Alexandri divina providentia Papæ Octavi anno secundo, coram eodem SS. P. N. præsentibus, benèque audientibus, & intelligentibus Eminentissimis, & Reverendissimis PP. S. R. E. Cardinalibus Elisio, de Alteriis, Carpineo, Columna, Nerlio, Casanate, Marescotto, Capisucco, de Laurea, Panciatico, Astallio, & Albano ad id specialiter jussu Sanctitatis suæ convocatis, & congregatis, in nostrorum infrascriptorum ejusdem Sanctitatis suæ, & S. Sedis Apostolicæ Protonotariorum de numero participantium, testiumque infrascriptorum præsentia, Eminentissimus, & Reverendissimus P. Cardinalis Albanus Brevium secretorum Sanctitatis suæ Secretarius; alta, & intelligibili voce per extensum, ac de verbo ad verbum, prout jacet, legit, & publicavit mandante eodem SS. P. N. supradictum Breve. Post cujus lecturam idem SS. P. N. dixit, & declaravit, se usque, & sub die quarta Augusti proximè præteriti subsignasse minutam originalem dicti Brevis, ejusque publicationem hodierna die ut supra fieri mandavit. Super quibus omnibus & singulis incontinenti ab eodem Eminentissimo P. Cardinale Albano nomine Sanctitatis suæ nobis fuit injunctum, ut unum, seu plura, publicum, seu publica conficeremus, atque traderemus Instrumentum, & Instrumenta, prout opus fuerit, & requisiti erimus; non solum præmisso, sed & omni alio meliori modo. Actum Romæ in Palatio Apostolico Quirinali in cubiculo Sanctitatis suæ, præsentibus ibidem Illustrissimis, & Reverendissimis PP. Petro Dragho Bartolo Patriarcha Alexandrino Præfecto cubiculi ejusdem Sanctitatis suæ, & Marcello de Aste utriusque signaturæ Referendario, ipsius SS. P. N. Auditore testibus ad præmissa omnia, & singula vocatis, habitis specialiter, atque rogatis.*

Ego Camillus Cellesius Protonotarius Apostolicus de numero participantium, de præmissis rogatus præsens Instrumentum subscripsi, & publicavi. In fidem &c.

Ego Prosper Collagusius Protonotarius Apostolicus de numero participantium, de præmissis rogatus præsens Instrumentum subscripsi, & publicavi. In fidem &c.

re, che abbracciata fosse, ed eseguita in tutto il di lui Regno (a). Questo sentimento d' un Pontefice tanto ben disposto verso i Principi, e particolarmente verso il Re di Francia, qual fu Alessandro VIII., manifestato in tempo, in cui non potevano aver luogo in lui nè l'ambizione d'ingrandir le prerogative del Pontificato Romano, nè le adulazioni della Curia Romana, ma la sola considerazione del tremendo giudizio di Dio, tanto più merita di esser considerato, quanto più fu lontano dagli umani riguardi, e da quelle circostanze, che possono impegnar nelle deliberazioni de' Pontefici i loro privati interessi.

XII. Morto Alessandro VIII., e succedutoli nel trono Apostolico Innocenzo XII., poiche il Breve di quello benche letto, come si è detto, nella Camera del Pontefice, non era stato nelle forme solite pubblicato in Roma, nè spedito in Francia; perciò convenne a questo impiegar le sue cure acciocche fosse risarcita l' offesa recata alla santa Sede da quella infelice dichiarazione del Clero di Francia. Dopo molto dibattimento fu convenuto, che i Vescovi, ed altri Ecclesiastici intervenuti alla riferita Assemblea del MDCLXXXII. in occasione di trattarsi o della loro traslazione, o promozione rispettivamente a varie Chiese, alle quali erano stati nominati dal Re, dovessero per rendersene capaci mostrar pentimento degli atti di quell' Assemblea, e confessar nulli gli stessi atti, e le dichiarazioni da loro sottoscritte intorno alla potestà Ecclesiastica, ed all' autorità Pontificia; e che il Re ordinasse, che il suo Editto concernente le dette dichiarazioni in avvenire non avesse osservanza. Scrissero adunque molti di quegli Ecclesiastici lettere di sommissione, nelle

 quali

(a) *Charissimo in Christo Filio nostro Ludovico Francorum Regi Christianissimo*

ALEXANDER PP. VIII.

Charissime in Christo Fili noster, salutem &c. Cum in summoperè metuendo mortalis hujus vitæ confinio constituti, de reddenda judici districto, & pulsanti demandatæ nobis in Ecclesia Dei supremæ administrationis ratione seriò cogitemus, nostrarum esse partium omninò duximus, irrita, atque inania declarare omnia, quæ aliquot abhinc annis in isto Regno tuo, sive adversùs Ecclesiarum ejusdem Regni, personarumque, & locorum Ecclesiasticorum jura, sive aliàs adversùs Romani Pontificis, Apostolicæ Sedis, Ecclesiæque universæ authoritatem acta, gesta, & respectivè pronunciata fuerunt, quæque indè quomodocumque secuta, & secutura sunt; sicuti ex Brevi hac super re edito manifestè apparet. Quia verò nullis concluditur finibus charitas, qua Majestatem tuam complexi semper sumus, & complectimur, susceptam a nobis per quam necessariam hujusmodi deliberationem hisce tibi significamus, effuso cum paterni cordis affectu, etiam atque etiam a te flagitantes, ut ipsam æqui, bonique habeas, ac ab universis prædicti Regni tui ordinibus fideliter servari cures. Sane ubi id præstes, quemadmodum a filio suo primogenito præfata Sedes, & Ecclesia jure merito expectant, constantem tibi ab illo, per quem Reges regnant, secundorum eventuum faustitatem polliceri proculdubio poteris, dum nos sollicitudinem nostram firma hac spe non parùm levantes, Majestati tuæ Apostolicam benedictionem amantissimè impertimur. Dat. Romæ &c. die trigesima Januarii 1691.

quali protestavano, *che eglino di tali atti* [cioè de' Comizj del Clero del MDCLXXXII.] *vementemente, e con tutto il cuore più di tutto quello, che possa dirsi, si dolevano, e che tenevano, e volevano, che dovessero tenersi per non decretate, e per non deliberate tutte quelle cose, che ne' predetti Comizj, o circa la potestà Ecclesiastica, e l' autorità Pontificia, o in pregiudizio de' diritti delle medesime Chiese erano state deliberate, e decretate: promettendo oltre di ciò seriamente, che in avvenire così si diporteranno, che niente affatto rimanga a desiderarsi della vera ubbidienza di essi verso la santa Sede, e del debito zelo per difendere i diritti delle stesse Chiese* (a). Queste lettere degli Ecclesiastici di Francia furono accompagnate da altre lettere del Re al Papa concepute di questo tenore: *Beatissimo Padre. Io ho sempre molto sperato dall' esaltazione di Vostra Santità al Pontificato per li vantaggi della Chiesa, e per l'avvanzamento della nostra santa Religione. Ne ho presentemente riconosciuti gli effetti con molto mio godimento in tuttociò, che la Santità Vostra ha operato di grande, e di vantaggioso pe 'l bene dell' una, e dell' altra. Ciò raddoppia il mio rispetto filiale verso Vostra Santità: e siccome io cerco di fargliclo conoscer colle più forti prove, che possa dargliene; così godo di far sapere alla Santità Vostra, che io ho dati gli ordini necessarj affinche le cose contenute nel mio editto delli* 2. *di Marzo* MDCLXXXII. *toccante la dichiarazione fatta dal Clero del Regno* [*a cui le congiunture di quel tempo mi obbligarono*] *non abbian punto di effetto. E siccome io desidero, che non solamente Vostra Santità sia informata de' miei sentimenti, ma che tutto il Mondo conosca per un contrassegno pubblico la venerazione, che io ho per le sue grandi, e sante qualità; così non dubito non sia per corrisponder con tutte le sorti di prove, e dimostrazioni del suo paterno affetto verso di me. E priego intanto Dio, che conservi felicemente la Santità Vostra molti anni. Da Versaglie li* 24. *Settembre* MDCXCIII. (b). Questo è il fine, che ebbe la strepitosa dichia-

(a) *Sed de gestis hujusmodi vehementer quidem, & super omne id quod dici potest, ex corde dolere; ac quacumque in præfatis Comitiis, sive circa Ecclesiasticam potestatem, & Pontificiam authoritatem decreta, sive in præjudicium jurium earundem Ecclesiarum deliberata, pro non decretis, nec deliberatis habere, & habenda esse. Seriò insuper spondentes, se ita in posterum gesturos, ut nihil penitus de vera eorum erga sanctam Sedem obedientia, ac debito pro juribus ipsarum Ecclesiarum defendendis zelo desiderandum supersit.* Apud Graveson. tom. 8. Hist. Eccles. par. 1. fol. 192.

(b) Tres saint Pere ... J' ai toujours beaucoup esperè de l' elevation de Vôtre Sainteté au Pontificat pour l' avantage de l' Eglise & l' avancement de notre Sainte Religion. J' en reconnois presentement les effets avec beaucoup de joie dans tout ce que V. S. a executè de grand, & d' avantageux pour le bien de l' un, & de l' autre. Cela redou-

dichiarazione del Clero Gallicano nella cadenza del secolo XVII.; dal qual fine si può comprender con quanto mal consiglio fu pubblicata in questo secolo, cioè nell'anno MDCCXXXIII., la difesa del medesimo Clero attribuita a Monsignor Bossuet, non per altro disegno, che per eccitar di nuovo una controversia già sopita, e per porger materia di riso a i Protestanti sulle nostre contese intorno alla potestà di quel Pontefice, che noi confessiamo capo della Chiesa Cattolica, e fondamento della nostra unità. Ma del vano plauso, che si danno i Protestanti per questa nostra discordia in un articolo di tanta importanza parleremo nel seguente paragrafo.

§. XII.

Di ciò, che è stato scritto in questi nostri tempi sulla presente controversia, e conchiusione dell' Opera.

SOMMARIO.

I. *Motivo di Monsignor Bossuet di negar la potestà indiretta del Pontefice sopra i Principi per non dare occasione a i Protestanti di alienarsi maggiormente dalla Chiesa Romana, si dimostra vano, e insussistente. Abuso, che fanno i Protestanti dell' opinione da lui difesa, dalla quale prendon motivo d' insultare alla Romana Chiesa, come fanno i Protestanti de' nostri tempi.*

II. *Insulti, e maledicenze degli eretici non debbon porre in soggezione i Cattolici per diminuir la potestà del Romano Pontefice. Sentenza de' Protestanti perniciosa alla sicurezza de' Principi.*

III. *Protestanti, che esclamano contro la potestà attribuita da' Cattolici al Papa sopra i Principi, sottopongono questi per causa di Religione al giudizio, e alla violenza della moltitudine, e de' loro sudditi. Sentenza de' Protestanti moderni.*

IV. *Vane*

redouble mon respect filial pour vôtre Sainteté. Et parce que je tache de lui témoigner par les preuves les plus fortes dont je suis capable, que je suis bien aise de faire scavoir a V. S. que j' ai donné les ordres necessaires, a fin que les affaires contenuës dans mon edit du 2 de Mars 1682. concernant la declaration faite par le Clergé du Roiaume [à quoi les conjonctures d' allors m' avoient obligé] n'avoient point de suite. Et comme je souhaite non seulement que V.S. soit informée de mes sentimens, mais aussi que tout le Monde sache par un temoignage public la veneration, que j'ai pour ses grandes & saintes qualitez; je ne doute pas aussi que V. S. n'y reponde par toutes sortes de preuves & de temoignages de son affection paternelle envers moi. Cependant je prie Dieu, qu' il conserve V. S. heureusement pendant plusieurs annèes.

IV. *Vane, ed inutili essagerazioni del Bossuet. Dichiarazione del senso, in cui si difende la potestà del Papa sopra il temporale de' Principi. Conchiusione di quest' Opera.*

I. IL più onesto colore, con cui hanno creduto i novelli impugnatori della potestà indiretta render plausibile la loro opinione, è quello di non rendere odiosa a i Protestanti, e agli eretici l' autorità del Papa come grave a i Regi, ed a' Popoli, ed alienarli perciò maggiormente dalla Chiesa Romana. Di questo pretesto si vale infinite volte il Bossuet, e di esso ancora si servì il Clero Gallicano nell' anno MDCLXXXII. per render speciosa la sua dichiarazione. *Gli eretici ancora*, si dice in essa dichiarazione, *niente tralasciano, con cui dimostrino odiosa, e grave a i Regi, ed a' Popoli quella potestà, nella quale la pace della Chiesa si contiene, e con queste frodi distacchino l' anime semplici dalla Chiesa, e per conseguenza dalla comunione di Cristo* (a). Ma questo pretesto fu con dottissime ragioni dimostrato vano, e frivolo dal Cardinal Sfondrati nel libro, che scrisse contro le quattro proposizioni del Clero Gallicano, dove con attissimi esempli dimostra, che il contentar gli eretici è l' istesso, che rendergli orgogliosi, e insolenti, e più ostinati ne' loro errori, solendo ascrivere a lor vittoria tuttociò, che ad essi per quietarli si cede, e vantarsi d' aver ridotti i Cattolici alla confessione dell' errore, qualora da questi per appagarli si fa cangiamento di qualche massima, ancorche non necessaria (b). Nel caso nostro i Protestanti non si contentano, che sia diminuita la potestà del Papa, ma la vogliono annientata: e l' opinione della Sorbona gli ha renduti più contumeliosi contra la Chiesa Romana. Si sono approfittati di essa per far credere, che la Chiesa Romana sia stata molti secoli avvolta in un errore contrario alla parola di Dio, seguito da una serie ben lunga di Romani Pontefici; ciò, che ne siegue dall' opinione de' novelli Scrittori di Francia, e che non ha havuto rossore di asserir l' Autore della difesa. I Protestanti gli hanno seguiti in questa parte, ma gli hanno abbandonati nell' altra, dove affermano esser recente quest' errore, e cominciato nel secolo XI. da San Gregorio VII., mentre i Protestanti lo vogliono assai più antico. Pietro Rival Cappellano del Re Brittannico nella Cappella Francese, il quale ne' nostri tempi fu

(a) *Haeretici quoque nihil praetermittunt, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiae continetur, invidiosam, & gravem Regibus & Populis ostendant, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesia, Christique adeò communione dissocient.* Declaratio Cleri Gallican.

(b) Vid. Regal. Sacerdot. Praelud. §. 4. tom. 1. & 2.

fu questo argomento ha composte alcune differtazioni stampate in Afterdam nel MDCCXXXI., sostiene contro Lodovico Maimbourg, ed altri Scrittori Francesi, che San Gregorio VII. non fu il primo, il quale osasse intraprender colla sua potestà sopra il temporale de' Regi. *Ma siccome*, dic' egli, *bisogna render giustizia a tutti, così io voglio essere a questo riguardo l' Avvocato di Gregorio VII. mostrando, che Monsignor Maimbourg, e tanti altri l' hanno renduto più odioso di quel, che egli meriti* (a). E dopo aver mostrato, che altri molto più antichi Pontefici si sono attribuiti questa potestà sopra i Regi, così conchiude: *Ma questo stesso mostra, che il Signor Memburg ha avuto torto, e che egli stesso è caduto in contraddizione quando ha detto in questo trattato istorico, che Gregorio VII. è stato il primo di tutti i Papi, che siasi attribuita la potestà di scomunicare i Regi, di deporgli, e di sciorre i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. Io ho mostrato, che Gregorio VII. ebbe più altri esempli* (b). Prende poi ad esaminare il fatto di Zaccaria Papa intorno alla deposizione di Childerigo, e riferendo varie risposte degli Scrittori Francesi, che negano essere stato Childerigo deposto per autorità di Zaccaria, approva finalmente l' opinion di coloro, i quali scrissero non aver quel Pontefice avuta altra parte nella deposizion di quel Principe, che quella di un semplice consigliere, essendo i Francesi ricorsi a lui come a Padre spirituale per aver la risoluzione come d' un caso di coscienza. Passa poi nella terza differtazione a dedurre, e, come egli pensa, a dimostrare, che quel Pontefice si portò da pessimo, e scellerato casista. *Poteva egli*, così dice di Zaccaria, *più malamente sostenere il carattere, sotto il quale il Signor Memburg dice, che fu consultato, appellandolo in quest' occasione Dottore, e Padre de' Cristiani? Egli rispose da casista venduto all' iniquità* (c). Queste sono le conseguenze, che traggono i Protestanti dall' opinione difesa da Monsignor Bossuet; i quali sentendo da lui, e dagli altri novelli Francesi,

(a) Mais comme il faut rendre justice à tout le Monde, je veux être à quelque égarde l' Avocat de Grégoire VII. en montrant que Mr. Maimbourg & tant d' autres le rendent plus odieux qu' il ne mérite. *Pierre Rival Dissertations historiques, critiques. Dissert.* II. *num.* IX.

(b) Mais cela même montre que Mr. *Maimbourg* a eu tort, & qu' il est tombè en contradiction, quand il a dit dans ce Traitè historique que Gregoire VII. est le premies de tous les Papes, qui se soit attribuè le pouvoir d' excommunier des Rois, de les déposêr, & de délier leurs suiets du serment de fidelité. *J' ai montre d' ailleurs*, que Gregoire VII. avoit eu plusieurs autres exemples. *Idem loc. cit. num.* LXVI.

(c) Pouvoit-il plus mal soûtenir le caractére sous le quel Mr. Maimbourg dit qu' on le consultoit, en l' appellant dans cette occasion le Docteur, & le Pere des Chrétiens? Il repondit en casuiste vendu a l' iniquite. *Dissert.* III. *num.* IV.

cesi, che i Papi nello spazio di tanti secoli hanno adottato un errore contrario alla Scrittura, e alla tradizione nell'usar sopra i Principi la lor potestà, trionfano di questi detti; e per far più antico l'errore, non già da S. Gregorio VII., ma molti secoli prima da' Pontefici a confessione del Bossuet santissimi, vogliono, che fosse sposato.

II. Ma se per non disgustare i Protestanti, o per non scandalizzarli dobbiamo noi scemar l'autorità, e la potestà della Chiesa, stò a vedere perchè non dobbiamo ancora torre il culto alle sagre Immagini, cessar dall'invocare i Santi, dar bando a i digiuni, e alle astinenze comandate, permettere a' Preti le mogli, estinguere il celibato, e il Monachismo, riformare il numero de' Sagramenti, e tante altre cose, delle quali concepiscono tanto scandalo i Protestanti, che le chiamano perciò idolatrie, e prodigiose superstizioni. Al rango di queste cose Giovanni Barbeirac Protestante de' nostri tempi pone anche la potestà, che dice arrogatasi da' Papi di deporre i Principi, e disciorre i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. Costui nella prefazione, che premette all' Opera del Pufendorf, dopo aver malmenati tutti i Padri de' primi sei secoli della Chiesa, tacciati d'ignoranti, anzi di seduttori nelle massime della disciplina morale, soggiunge: *Dappoichè noi abbiamo parlato della poca cura, che si presero di coltivarla* [la disciplina morale] *i Dottori della Chiesa de' sei primi secoli, sarebbe superfluo lo scorrere pe' secoli seguenti, ne' quali l' ignoranza, e la corruzione aumentandosi sempre più, vennero in fine a tal punto, che non lasciarono presso che alcuna scintilla di buon senso, e di virtù, sopratutto tra gli Ecclesiastici. Per non dir niente di questo gran numero di superstizioni ridicole, e dell' idolatria prodigiosa, che disfigurarono intieramente il Cristianesimo, si videro stabilirsi mille massime detestabili, degne delle tenebre di questi secoli infelici. Il Vescovo di Roma si fece riguardar come vestito della potestà di deporre i Regi, che ei giudicherebbe eretici, e d' assolvere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà* (a). Ma noi assuefatte le orecchie alle costoro bestemmie ci ridiamo delle grida, che alzano

(a) Aprés ce que nous avons dit du peu de soin, qu' ont pris de la cultiver les docteurs de l' Eglise des six prémiers siécles, il seroit superflu de parcourir les siécles suivans, ou l'ignorance, & la corruption augmentant de plus en plus vinrent enfin à un tel point qu' elles ne laissérent presque aucune étincelle de Bon-sens, & de vertu sur tout parmi les Ecclesiastiques. Pour ne rien dire de ce grand nombre de superstitions ridicules, & de l'idolatrie prodigieuse qui defigurérent entiérement le Cristianisme, on vit établir mille maximes detestables dignes des ténébres de ces siécles malheureux. L' Evêque de *Rome* se fit regarder comme revêtu du pouvoir de deposer les Rois qu'il jugeroit heretiques, & d'absoudre leurs sujets du serment de fidelité. *Barbeyrac Preface cit.* §. x. *en fin.*

alzano contro di noi, e tanto lungi dal metterci in soggezione de i loro clamori, che anzi da questi stessi noi distinguiamo il carattere della loro eresia: e sapendo essere stato sempre il costume di tutti gli eretici di prender di mira la Romana Chiesa, e farla oggetto del loro furore; e veggendo, che i loro sforzi sono stati mai sempre vani per abbatterla, noi la riconosciamo per quella vera Chiesa, in cui sono sempre avverate, e si avverano quelle divine promesse, che le porte dell' inferno non prevaleranno contro di lei. Ascoltiamo perciò la sua voce; e dove ella o ci dichiara i sensi della Scrittura, o ci spone la tradizione intorno a i dommi controvertiti, abbracciamo il suo giudizio, e come norma certa del nostro credere terminiamo le nostre contese. Considerando la sua esterior politia nella sua gerarchia, e nella sua disciplina, ci consoliamo nel vederla sostanzialmente tutta conforme all' antica, e compassioniamo lo stato miserabile de' Protestanti, i quali non essendo in altro domma uniti, che in quello di bestemmiar questa Chiesa, di chiamarla anticristiana, sono in tutto altro tra lor divisi, e da i loro stessi pretesi riformatori discordi, avendo tanti sistemi di Chiese, quanti ne viene in capo a ciascheduno di loro, che ha voglia di distinguersi coll' inventarli. Nè può succedere altrimenti, non avendo alcun vincolo di unità, che li unisca ad una Cattedra, che sia centro di tutte le altre, nè alcuna successione di Cattedra, da cui possan ripetere fino da' tempi Apostolici la verità delle lor massime. Ma per quello, che riguarda la potestà del Papa sopra i Regi, la qual essi cotanto biasimano, e proccurano rendere odiosa in ogni possibil maniera a i Principi, e a i Popoli, noi che sappiamo lo spirito della lor Setta abbiam ben giusta cagione di riderci del zelo, che mostrano per l' indipendenza de' Sovrani, i quali essi poi soggettano per causa di Religione non pure al giudizio de' lor Ministri, ma all' impotenza, al capriccio, e al furore de' Popoli a quelli soggetti. Noi su questo punto abbiam fatto veder lo spirito de' loro pretesi riformatori, e i sentimenti delle loro asserite Chiese (a). E' però cosa di maraviglia, come il buon Cappellano del Re Brittannico Pietro Rival si riscaldi tanto contro questa potestà del Papa, quasiche non sappiamo, che i Ministri della Setta predominante in Inghilterra hanno arrogato, ed arrogano a se stessi maggior potere sopra le cose temporali, o sopra le stesse persone de' Regi. Ne abbiamo, oltre le altre molte, una prova conchiudentissima dalla risposta fatta nell' anno MDCXXI. da Jacopo I. Re d' Inghilterra alla richiesta della Camera de' Comuni, dove parlando di questi Ministri Puritani: *Essi*, dice,

(a) Vedi lib. I. §. VI. & VII.

dice, tirano tutte le cause alla lor giurisdizione, dicendo, che appartiene alla Chiesa il giudicar de gli scandali; ma non vi ha alcun delitto, dove non vi sia dello scandalo o contro Dio, o contro il Re, o contro il prossimo, e con questo pretesto tirano alla lor conoscenza tutti i processi. Questa è ancora come la distinzione del Bellarmino, toccante il poter del Papa, in ordine ad spiritualia, onde attribuisce al Papa una giurisdizion temporale [questo non è vero] *sopra quelli della sua Religione* (*a*). Noi adunque risponderemo a Pietro Rival come già rispose Andrea Cidonio al Casaubono allorche costui calunniando la nostra sentenza diceva, che il Papa proferiva sentenza sopra la vita de' Regi, e ne commetteva ad altri l'esecuzione, cioè, che collocata anche in questo pessimo lume la potestà del Papa sopra i Principi sarebbe sempre meno pericolosa di quella, che attribuiva il Casaubono cogli altri Protestanti alla moltitudine, e a chichesia, permettendoli non solo l'esecuzione, ma ancora il giudizio sopra la vita, e l'incolumità de' Regi (*b*). E questa era la sentenza, che aveano i Protestanti in Inghilterra della potestà del Popolo sopra i Regi allorche tanto rumore facevan contro la potestà del Papa sopra i medesimi.

III. Ma non è questo oggi il sentimento comune di tutti i Protestanti, come apparisce da tante differtazioni da lor pubblicate su questo punto (*c*)? Ma è espediente sopra di ciò udire il Barbeirac, il quale di questa cosa così favella: *Come non si saprebbe provare nè per li principj del diritto naturale, nè per la Scrittura santa, che i Sovrani sieno vestiti della potestà d'impedire, che ciascuno non serva a Dio pacificamente secondo i muovimenti della sua coscienza, ne seguita, che i Popoli hanno un diritto così naturale, così incontrastabile di difender la lor Religione colle armi contro un Sovrano, che gli vuol costringere a rinunciarla,*

(*a*) Ils tiroient toutes les causes à leur jurisdiction en disant qu' il apartenoit à l'Eglise de juger des scandales. Mais il n'y avoit point de crime où il n'y eût du scandale ou contre Dieu, ou contre le Roi, ou contre le Prochain, & sous ce prétexte ils s'attiroient la connoissance de tous les procés. C'est encore comme la distinction de Ballarmin touchant le pouvoir du Pape *in ordine ad spiritualia*, par ou il attribue au Pape une jurisdiction temporelle sur ceux de sa Religion. *Mr. Rapin histoire d'Angleter. tom. sept. liv.* XVIII. *an.* 1621.

(*b*) *Sed fac sanè ita docere me, ut mentitur: utrum tandem periculosius esse censebimus, multitudini, atque adeò cuilibet per se non exequutionem modò, verùm etiam judicium de Regum vita, atque incolumitate permittere, quod Casaubonus facit, an, quod mihi per calumniam tribuit, judicium Pontifici reservare, privatis executionem sententia postquam lata fuerit demandare?* Andreas Eudemoniannes Cydonius respons. ad cap. 4. primæ exercit. Isaaci Casaubon. pag. 34. edit. Colon. Agrip. 1615.

(*c*) Vid. Mr. Vander Mullen. *Differt. de Sanctit. Summi Imperii civilis* pag. 70. & seqq. Mr. Rechemberg. *differt. de Religion. armis defensa*. Mr. Noods *de Religione ab Imperio jure gentium libera*.

nunciarla, o interdirne loro l' esercizio, quanto di difender la lor vita, i loro beni, e la lor libertà contro le intraprese d' un tiranno. Questo diritto è ancora più favorevole, che qualunque altro: poiche riguarda il più grande di tutti gli interessi, e la più forte di tutte le obbligazioni, o più tosto quella, che è il fondamento, e la sorgente di tutte le altre, io voglio dir la necessità indispensabile, in cui ciascuno è di seguire i lumi della sua coscienza (a). Così adunque chiunque, che si forma un punto di coscienza sulla Religione, che gli viene in capriccio di seguire, secondo questo bravo dommatista averà diritto d' impugnar coll' armi il suo Principe, che lo vorrà costringere a rinunciare al suo sentimento, o gliene interdirà l' esercizio. Or qual sicurezza potran compromettersi da sudditi così disposti allorche ricuseranno tollerar ne' loro Stati il fanatismo di tanti visionarj, che si formano una Religione a lor capriccio, e una coscienza a seconda della lor Religione? E di costoro, che mettono l' armi in mano a' sudditi contro i loro Principi per difesa non dico d' una Religione comune, e antica nello Stato, ma di qualsivoglia a proprio giudizio abbracciata, ci prenderemo noi soggezione perche bestemmiano quella potestà del Papa, che guarda il Regno, e la vita de' Sovrani dalle rivolte de' sudditi: che riservando a se il giudizio sopra questa causa gravissima raffrena l' ardor de' soggetti dal correr precipitosamente a farsi giudice de' diritti de' loro Sovrani, e toglie a i mal contenti il pretesto di rivoltarsi contro di loro *per un interesse il più grande di tutti gli altri*; e finalmente pone in salvo da' fanatici la vita degli stessi Principi?

IV. Ma passando da i clamori de' Protestanti a quelli dell'Autor della difesa, il quale in tutta la sua Opera, e particolarmente nell' ultimo capitolo, e nella conchiusione di essa non fa fine di essagerar l' inutilità, e vanità di queste deposizioni de' Principi fatte da i Papi, le quali, come egli dice, non mai tenute furono in conto alcuno, nè mai

 giova-

(a) Comme on ne sçauroit prouver ni par les principes du droit naturel, ni par l' Ecriture Sainte, que les souverains soient revetus du pouvoir d' empêcher, que chacun ne serve Dieu paisiblement selon les mouvemens de sa conscience; il s'ensuit, que les Peuples ont un droit aussi naturel, & aussi incontestable de défendre leurs Religions par les armes contre un Souverain, qui veut les contraindre d' y renoncer, ou leurs en interdire l' exercice, que de défendre leurs vies, leurs biens, & leurs libertez, contre les entreprises d' un Tyran. Ce droit est même plus favorable qu' aucun autre; puis qu' il regarde le plus grand de tous les interets & la plus forte de toutes les obligations, ou plû-tot celle qui est le fondement, & la source de toutes les autres, je veux dire, la necessité indispensable ou chacun est de suivre les lumières de sa conscience. Barbeyrac. not. 7. au liv. VIII. chap. VIII. §. v. du droit de la nat. & des gens. de Pufendorf.

giovarono alla Chiesa, o a' Cattolici questi decreti egualmente strepitosi, che vani; anzi servirono a porre in odio la Religione Romana, recando ei sopra di ciò gli esempli delle deposizioni di Arrigo VIII. deposto da Paolo III., e di Elisabetta deposta da San Pio V.; noi perciò li rammentiamo ciò, che abbiamo altrove detto, che queste deposizioni ebbero per lo più successo corrispondente al fine, per cui furono decretate: posciache in que' contrasti, che per esse successero, restò purgata la Chiesa da molte piaghe, e rimasero estinti gli scismi, distrutti molti vizj, e provati I veri Cattolici. Che se alcuna volta non ebbero questi effetti, come in Inghilterra, noi ascriviamo ciò a gastigo di quel Regno: e veggendo, che la scomunica, la quale anche secondo il Bossuet ha sempre congiunto il suo effetto contro i Regi, che insuperbiscono, perche ferisce l'anima stessa, non recò alcun giovamento a quel Regno, che anzi per questa stessa, ed Arrigo, ed Elisabetta si ostinarono maggiormente, negando alla Chiesa, ed al Papa con error detestato dallo stesso Bossuet la potestà di scomunicare i Regi, ci rimettiamo all' incomprensibile giudizio di Dio. Diciamo bensì, che in qualunque luogo, e in qualunque tempo ancorche dagli uomini non siasi fatto conto di queste deposizioni, sembra nulladimeno, che sieno state assai ben considerate appresso Dio: mentre i Principi deposti, che non si emendarono, o fecero sciagurato fine, o non lasciarono dopo di se lunga successione della loro stirpe nel trono; ciò, che più che altrove si è verificato nel Regno d'Inghilterra. Finalmente pregando il Bossuet tutti i Romani Pontefici, che saranno per succeder nel trono Apostolico, come suoi Padri carissimi a non pensar di provvedere alla maestà del lor seggio col seguitar l'esempio di Gregorio VII., noi ancora colla più profonda, e riverente sommissione del nostro spirito umilmente preghiamo, e scongiuriamo tutti i Principi Cattolici, che sono, e saranno per essere, come ministri del grande Dio, e rappresentanti del suo potere, e tutte le sublimi potestà, a cui Dio ha data la spada per laude de' buoni, e per vendetta de' malfattori, a non credere di assicurar la loro sovranità indipendente sopra il loro Regno, e il loro Stato temporale col negare al Romano Pontefice la potestà di dichiararli privi degli Stati, e de' Regni in un caso, che non sarà mai per succedere, e nel quale questa stessa potestà serve per guardargli, e conservarli dalle rivolte de' loro Popoli. Ed acciocche meglio intendano il nostro sentimento, e non s'ingelosiscano di questo potere, che noi ascriviamo alla Chiesa, noi ponghiamo sotto i loro occhj tutti i nostri sensi su questo punto. Diciamo adunque, che per nessun caso im-

immaginabile riguardante la Religione, possono i sudditi dall'ubbidienza de' loro Sovrani sottrarsi, e molto meno prender l'armi, e neppure nel caso, in cui da per se stesso si scioglie, e si frange quel vincolo, che lega col Principe i sudditi: poiche essendo parte non possono esser giudici nella propria causa, nè proferir giudizio sopra questo scioglimento. Che la potestà della Chiesa, o del Papa di dichiarare i Principi privi del diritto del Regno, e i sudditi sciolti dal giuramento di fedeltà non ha luogo, se non dove la malvagità del Principe nel costringere i sudditi a ribellarsi a Dio giunge a tanto, che rompa tutte le ragioni del contratto, che stringe co' Popoli la potestà pubblica del Sovrano, e lo spogli del diritto, che ha sopra di essi: che questa dichiarazione allora solamente può farsi, quando sia perduta ogni speranza di emenda, e non abbiano giovato le preghiere, l'esortazioni, le minacce, e l'altre pene spirituali: che vestendo le ragioni di pena spirituale, e medicinale, mira al ravvedimento, non alla vendetta del Principe; cosicche riguardando questa condizione torna il Principe a ricuperare i suoi diritti tosto che ei si ravvede, e dà soddisfazione alla Chiesa. Che non è lecito ad alcuno tentar sopra la vita de' Principi deposti; nè può la Chiesa, nè deve approvare, o permettere, o tollerar quest' attentato, essendo direttamente contrario al fine, che ella si propone, e che unicamente si può proporre nel decretar le sue pene, cioè, la salvezza spirituale, e temporale del delinquente. Onde noi abborriamo, e detestiamo come esecrabili parricidj tutti i casi funesti succeduti nelle persone de' Principi, e tutte le congiure tramate contro la lor vita per qualsivoglia pretesto di Religione, come cose direttamente contrarie all' intenzione, e allo spirito della Chiesa. Questo è tutto quello, che noi abbiamo preteso dimostrare nel corso di questa nostra Opera, nella quale avendo difese molte gesta de' Romani Pontefici malmenate da Monsignor Bossuet, non abbiamo perciò inteso approvarle tutte nel medesimo grado, cioè, come conformi alla tradizione, e alla divina parola; ma ne abbiamo molte difese come certamente tali, altre come probabilmente tali, le quali non possono dimostrarsi contrarie nè alla Scrittura, nè alla tradizione, bastando ciò per dimostrare inconchiudenti gli argomenti dell' Avversario, che ci siam proposti d'impugnare.

Fine del Tomo Secondo.

ERRORI.	CORREZIONE.
Pag. 15. marg. col. 1. lin. 1. *Epist.* XIII.	*Epist.* XVIII.
41. lin. 29. Crescenio	Crescenzio
47. m. lin. 1. *Chonograph.*	*Chronograph.*
51. m. col. 2. lin. 6. *quia*	*quid*
62. m. col. 2. lin. 4. 519.	496.
ivi lin. 5. *Cyriacus*	*Cyprianus*
84. m. col. 1. lin. 6. *justa*	*juxta*
88. lin. 25. mancandoli	mancandole
94. lin. 16. secolo XII.	secolo XI.
95. m. col. 1. lin. 5. *quibus, 'hic libellus*	*quibus hic libellus*
171. m. col. 2. lin. 4. *inuit*	*init*
220. lin. 17. quelli	quello
252. lin. 2. MCLIV.	MCXLIV.
257. lin. 23. sesto anno	terzo anno
ivi lin. 24. e terzo	e sesto
ivi m. col. 2. lin. 3. *transit*	*transeunt*
273. m. col. 2. lin. 2. *contemptum, incapisse*	*contemptum incapisse*
276. lin. 3. Bertrada	Beltrada
299. lin. 22. Chalon, e	Chalons,
342. m. col. 1. lin. 1. *uggestione*	*suggestione*
349. lin. 9. il diritto	di diritto
353. m. col. 2. lin. 2. *Populum*	*Populus*
354. lin. 2. Allessandro	Alessandro
356. m. col. 2. lin 12. *Coacil.*	*Concil.*
357. lin. 10. ripotasse	riportasse
358. m. col. 1. lin. 11. *eviare*	*evitare*
ivi col. 2. lin. 1. *affectum*	*effectum*
366. lin. 5. Ovedon	Oveden
ivi m. più volte *Hoveden.*	*Hovedem.*
384. m. col. 1. lin. 6. *Micolaus*	*Nicolaus*
386. lin. 17. privatamente	privativamente
396. m. col. 2. lin. 5. *Episcopis e Anglicanis*	*Episcopis Anglicanis*
462. m. col. 2. lin. 2. *doni subsidj, charitativi*	*doni, subsidii charitativi*
483. lin. 28. d'Isaia	di Geremia
489. lin. 31. dal Pontefice	del Pontefice
513. lin. 25. s'ignora	s' ignora :
524. lin. 17. Geremia, il ministero	Geremia il Ministero
542. m. col. 2. lin. 6. *ipse*	*ipsa*
549. lin. 26. indurte	indurre
572. lin. 14. con aperte	o con aperte
579. lin. 19. ammesso	ammasso
585. 587. 589. 591. nel titolo §. IX.	§. X.
610. lin. 24. esclusioni	esecuzioni